ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO PENALE ITALIANO

MONOGRAFIE CONTENUTE NEL VOLUME:

Diritto penale militare
Per l'Avv. **Pietro Vico**

Diritto penale marittimo
per l'Avv. **Fortunato Schiaffino**

Leggi fiscali
per l'Avv. **Pietro Gianzana**

I reati elettorali
per l'Avv. **Ignazio Tambaro**

ENCICLOPEDIA

DEL

DIRITTO PENALE ITALIANO

RACCOLTA DI MONOGRAFIE

A CURA DI

ENRICO PESSINA
Professore ordinario di diritto penale nella Università di Napoli

VOLUME UNDECIMO

1908

SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA

MILANO - Via Kramer, 4 A - Gall. De Cristoforis, 54-55

INDICE SOMMARIO DELLE MATERIE

Diritto penale militare

per l'avv. PIETRO VICO.

Diritto penale marittimo

per l'avv. Fortunato Schiaffino.

Leggi fiscali

per l'avv. Pietro Gianzana.

I reati elettorali

per l'avv. IGNAZIO TAMBARO.

PIETRO VICO
Sostituto Avvocato Generale Militare al Tribunale Supremo di Guerra e Marina

DIRITTO PENALE MILITARE

TITOLO I.

Preliminari

---

1. Nozione ed oggetto del Diritto penale militare — 2. Suoi rapporti col Diritto penale comune.

1. La milizia ha due fini essenziali, concernenti l'uno la sicurezza interna dello Stato e l'altro la sicurezza esterna.

Per il primo, la missione della milizia consiste principalmente nella difesa delle istituzioni nazionali: còmpito questo che non potrebbe essere ad altri attribuito in modo più efficace e liberale, poichè gli stessi regolari ordinamenti della milizia assicurano l'esatto adempimento di tale missione, e, concorrendo tutti i cittadini a formare la milizia, ad essi stessi è affidata la protezione delle istituzioni dello Stato.

Per il secondo fine, la missione della milizia consiste nella difesa della patria. Può essere che la guerra sia una legge fatale della Umanità che il volgere dei secoli non potrà cancellare, e può essere invece che un giorno si sopprimeranno le frontiere degli Stati; ma, fino a quando la pace perpetua rimane un semplice ideale, è necessaria la preparazione alla guerra e così la istituzione di una milizia.

Dati cotesti fini, occorre per raggiungerli la osservanza di speciali doveri; imperocchè la milizia, educandosi alla guerra, intende ad un servizio particolare che non può assomigliarsi a nessuno dei servizi civili. Tant'è che anche alcune doti dell'animo, le quali nella società civile restano puramente tali, nella milizia invece prendono natura di doveri giuridici (ad esempio, il coraggio); e gli stessi doveri giuridici, comuni ad ogni servizio civile o militare, acquistano per la milizia un carattere tutto proprio e speciale (ad esempio, l'obbedienza).

Pertanto questi doveri militari, trovandosi congiunti fra loro per indole propria ed essendo diretti ad un medesimo scopo, costituiscono perciò tutto un ordine giuridico; al cui mantenimento dev'essere

inoltre provveduto mediante una sanzione penale, senza di che sarebbe tolto il conseguimento stesso dei fini alla milizia prestabiliti. Nè quest'ordine muta col mutare la forma, permanente o no, della milizia: la permanenza degli eserciti può importare lo studio di quei fatti che sono il prodotto necessario od occasionale della convivenza militare; ma i doveri essenziali della milizia sono inerenti al suo proprio istituto, così che, pure aboliti gli eserciti stanziali, non per ciò la nazione armata sentirà meno il bisogno della disciplina militare.

Ora il Diritto penale militare è quella parte della scienza del diritto penale che studia le violazioni dell'ordine giuridico militare e le corrispondenti sanzioni penali.

2. Così dicendo, non è per altro a concludere che il Diritto penale militare sia una mera dipendenza del Diritto penale comune, e cioè la pura e semplice applicazione dei principî regolatori del Diritto penale comune alle violazioni penali militari.

Il Diritto penale militare, avendo per campo delle sue indagini lo studio di fatti speciali, rimane perciò distinto dal Diritto penale comune. Nè sarebbe esatto collocarlo nel cosidetto *diritto particolare*, quello cioè che forma la materia di tutte le varie leggi speciali che si raggruppano intorno al codice penale generale; imperocchè il Diritto particolare è comune a tutti i cittadini, ed è in gran parte l'effetto di condizioni transitorie dello Stato [1]; mentre invece il Diritto penale militare è speciale ai cittadini che hanno la qualità di militari e non è d'indole transitoria e di opportunità.

Certo fra il Diritto penale comune e il Diritto penale militare esistono essenziali attinenze, le quali derivano dal principio della sanzione penale che è comune ad entrambi, giacchè l'uno e l'altro mirano a reintegrare l'ordine giuridico mediante la sanzione penale; e quindi le norme fondamentali sulla pena, sulla imputabilità, sul tentativo, sulla partecipazione criminosa, ecc. non possono essere particolari all'uno piuttosto che all'altro Diritto, perchè sono condizioni inerenti alla sanzione penale. Ma, anche rispetto a questi principî generali, le determinazioni del Diritto penale militare non sono perfettamente identiche a quelle del Diritto penale comune, stante la diversa materia del Diritto penale militare. Così, ad esempio, affinchè la pena corrisponda all'indole della violazione, non è possibile che il sistema

---

[1]) Quando, ad esempio, le condizioni della economia nazionale siano prospere e l'attività dei cittadini rigogliosa, le leggi di finanza non hanno ragione di esistere.

penale militare sia senz'altro lo stesso del codice penale comune, come appunto si verifica per il Diritto particolare.

Queste ed altre differenze saranno rilevate al posto adatto: ora basta notare che la sola comunanza di alcuni principî non è sufficiente per affermare che il Diritto penale militare non sia altro che il Diritto penale comune applicato alla milizia.

Capo I.

Storia.

3. Concetto generale.

3. Se si considera che la necessità di doveri militari è insita in ogni raccolta di gente armata qualunque sia il suo ordinamento, e se si avverte che la trasgressione di tali doveri può essere così grave da produrre la disfatta e con essa la perdita dell'esercito e della integrità della patria, si deve presumere che il Diritto penale militare, ossia la sanzione di quei doveri, fu coevo alla guerra e così al formarsi delle più antiche società.

Tuttavia è in Roma che la violazione dei doveri militari ebbe la sua scientifica e perfetta nozione giuridica; nè poteva essere altrimenti, perchè Roma, oltre ad avere conquistato il mondo col vigore della disciplina militare, fu anche l'alma madre del Diritto.

Succedute poscia altre società con diversi ordinamenti sociali e politici, identificati i doveri del cittadino ed i doveri del militare, confusi il potere civile e il potere militare, venne meno la ragione degli insegnamenti del Diritto romano e perciò il motivo di distinguere dalle altre le violazioni proprie dei militari e di stabilire quando il militare delinqua *uti miles* e quando *uti civis*.

Al contrario, nel Diritto moderno, elevata grandemente la condizione politica del cittadino, separati i poteri, distinte le giurisdizioni, e assegnata a ciascuna di esse la materia del loro rispettivo esercizio; veniva per ciò stesso determinata la nozione del reato militare, e si svolgeva il criterio giuridico che al reato militare deve corrispondere una propria sanzione, ossia una pena militare di nome, di effetti e di contenuto.

Oggidì, riconosciuta presso che universalmente la necessità di una giurisdizione militare, si manifesta nondimeno la tendenza a restringerne per quanto è possibile l'ambito di esercizio, secondandosi in tal guisa il movimento generale di riforma delle giurisdizioni iniziato

sin dalla rivoluzione francese del 1789. Ma ciò che sopratutto ferma l'attenzione è lo studio dei giuristi e l'accordo degli Stati per assegnare una sanzione penale a riguardo dei doveri che sono tanta parte del moderno Diritto della guerra.

§ 1. — *Diritto antico.*

4. Osservazione generale — 5. India — 6. Egitto — 7. Giudèa — 8. Grecia: *a*) Sparta; *b*) Atene — 9. Altri popoli antichi: *a*) Magna Grecia; *b*) Persia; *c*) Macedonia; *d*) Cartagine.

4. Del Diritto penale militare si hanno notizie scarse, frammentarie ed incerte. Nulladimeno, pur non offrendo l'agio di ricostruire un sistema di legge penale militare ancorchè nelle sue linee generali, valgono per altro a far ritenere: quanto al reato militare, che sin dalla più remota antichità furono conosciuti i doveri militari, non esclusi alcuni di quelli che ora appartengono al Diritto penale della guerra e sono oggetto di convenzioni internazionali; quanto alla pena militare, che antichissimo è il concetto di una pena militare morale come adeguato rimedio a reprimere le violazioni dei doveri del consorzio militare, di un consorzio cioè che ha il suo più valido sostegno nell'onore.

5. Nelle leggi di Manù (*Mânava — Dharma — Sâstra*) [1] è detto che l'esercito è uno dei sette elementi di uno Stato (lib. IX, n. 294): l'esercito dipende dal generale e il mantenimento dell'ordine dipende dall'esercito (lib. VII, n. 65). Incorre in un'ammenda chi ruba le armi (lib. VIII, n. 324; lib. IX, n. 293), ovvero distrugge un ponte, una bandiera (lib. IX, n. 285): deve essere bandito chi ricolma il fossato che circonda una fortezza (lib. IX, n. 289): soggiace alla morte colui che tiene intelligenze col nemico (lib. IX, n. 232). Un guerriero non deve mai usare armi infide contro il nemico, come bastoni che racchiudano stiletti acuti, nè freccie dentate o avvelenate, nè dardi infiammati (lib. VII, n. 90): egli non deve ferire chi fugge o si arrende (id., n. 91), chi è inerme (id., n. 92) o è già gravemente ferito (id., n. 93). Il codardo che si dà alla fuga durante la battaglia, e viene ucciso dai nemici, partecipa delle colpe del suo capo (id., n. 94).

6. Della legislazione militare egizia sembra che Sesostri III, il

---

[1]) *Lois de Manou,* traduites par LOISELEUR-DESLONGCHAMPS. Paris, 1833; *Les lois de Manou,* traduites par STREHLY. Paris, Leroux, 1893.

grande, ne sia stato l'autore [1]), ma non se ne conoscono molti particolari. Per quanto si riferisce al Diritto penale militare, si sa da Diodoro Siculo che i militari colpevoli di codardia, disobbedienza o diserzione venivano notati d'infamia, ma erano riabilitati se avessero poscia compiuto atti di valore. Così, soggiunge Diodoro, il legislatore ha voluto far intendere che peggiore della morte è il disonore [2]). Con queste sole notizie non è dato arrischiare un giudizio; tuttavia, considerando che i delitti suindicati sono fra i maggiori reati propriamente militari, parmi si possa affermare che nella legislazione egizia il fondamento della penalità militare fu la pena morale. Tale apprezzamento sembra inoltre confortato dall'esame della legislazione penale militare spartana, la quale si ritiene derivata direttamente dalla egizia [3]).

7. Nella legislazione giudaica si accenna a fatti d'indole militare (ad esempio, quello di soldati puniti di morte per aver lasciato fuggire prigionieri di guerra: lib. II, *Maccabei,* cap. X, v. 20-22); si espongono alcune regole da osservarsi nell'intraprendere una guerra (ad esempio, che i capi parlino al popolo e dicano che chi è timido e di poco cuore ritorni a casa sua, acciocchè i suoi fratelli non si inviliscano di cuore come lui: *Deuteronomio,* cap. XX, v. 8; *Giudici,* cap. VII, v. 3) [4]); ma non vi si trovano disposizioni di vero e proprio Diritto penale militare. Ciò fa credere che una penalità speciale non esistesse pei reati militari e la loro punizione fosse lasciata alla discrezione dei capi, secondo la natura del fatto e il danno prodotto; non potendo supporsi la impunità per gravissimi delitti, quale, ad esempio, il tradimento.

8. Esaminando gli ordinamenti di uno Stato, Platone non dimentica la milizia e con essa la sua legge penale militare [5]). Dopo avere inculcato il dovere della obbedienza, cui vorrebbe far convergere tutta la educazione della gioventù (*Leggi,* lib. XII, pag. 295), Platone enuncia il delitto di codardia ravvisandolo nelle tre forme speciali di mancanza alla chiamata alle armi (id., pag. 296), diserzione (id., pag. 297)

---

[1]) Diodoro Siculo, *Histoire universelle* (traduz. Terrasson), vol. I, lib. I, sez. 2ª, pag. 199. Paris, De Bure, 1737.

[2]) Diodoro Siculo, op. cit., loc. cit., pag. 167.

[3]) Plutarco, *Le vite degli uomini illustri* (traduz. Pompei); *Vita di Licurgo,* vol. I, pag. 146. Torino, Pomba, 1829.

[4]) Vedi pure Giuseppe Flavio, *Delle antichità giudaiche,* lib. IV, pag. 112. Venezia, Alberti, 1619.

[5]) *Les lois de Platon* (traduz. De Grou), tom. II, lib. XII. Paris, Charpentier, 1863.

e abbandono o resa delle armi (id., pag. 298-300). Circa alle prime due, il colpevole è dichiarato incapace ad ottenere i premi stabiliti per gli atti di valore, e ad accusare alcuno di aver rifiutato di servire la patria, salvo inoltre la pena che il giudice crederà infliggere nella persona o nei beni del colpevole; circa alla terza forma di codardia, il militare è colpito dalla incapacità di servire nell'esercito e da una pena pecuniaria (id., pag. 300). Ora, sebbene questo esame della legge penale militare sia fatto da Platone in relazione ad una città ideale, tuttavia, osservando che le sanzioni suddette trovano riscontro nella legislazione militare greca, specialmente l'ateniese, parmi che il libro *Delle leggi* costituisca non tanto una esposizione filosofica quanto un documento storico di quelle legislazioni.

a) Presso i Lacedemoni la obbedienza era reputata la maggiore delle virtù militari [1]), e le offese alla disciplina venivano severamente punite [2]). Dagli storici (poichè manca il testo delle leggi) sembrami si possa desumere che base della penalità militare fosse il disonore (ἀτιμία), cioè una nota d'infamia, di carattere temporaneo, di varia gravità, e che si applicava più specialmente ai fatti di codardia. Così, la resa delle armi importa una nota d'infamia che ha per effetto la incapacità di rivestire alcuna magistratura e di comprare o vendere [3]); mentre la diserzione o fuga dalla battaglia fa sì che i colpevoli « non solo esclusi vengono da ogni carica, ma disonorevole cosa è il dare ad alcuno di loro o da alcuno di loro prender moglie; e ognuno poi che li incontri li può percuotere se vuole; ed essi tollerano di andare attorno squallidi e abietti, portando indosso vesti logore e rappezzate, di colore intinto; e si radono parte della barba e parte ne nodriscono » [4]). Anche altre pene si trovano comminate: la morte ad un comandante che cede la piazza senza attendere il promesso soccorso [5]); l'esilio a due comandanti che rifiutano di eseguire un ordine ricevuto nel procinto della zuffa [6]). Ma non si può

---

[1]) SENOFONTE, *Repubblica dei Lacedemoni*, pag. 55 (traduz. GANDINI), negli *Opuscoli*, vol. II. Milano, Sonzogno, 1823.

[2]) SENOFONTE, *I fatti dei Greci*, lib. III, pag. 42 retro (traduz. DOMENICHI). Venezia, Giolito de Ferrari, 1558.

[3]) TUCIDIDE, *Delle guerre del Peloponneso*, lib. V, pag. 195 (traduz. MANZI). Milano, Sonzogno, 1886. Punito pure chi si sprovveda dello scudo: PLUTARCO, *Le vite* ecc., op. cit. (vita di Pelopida), vol. V, pag. 6.

[4]) PLUTARCO, *Le vite* ecc., op. cit. (vita di Agesilao), vol. IX, pag. 47; SENOFONTE, *Repubblica dei Lacedemoni*, op. cit., pag. 56; PLUTARCO, *Apoftegmi dei Lacedemoni*, Opuscoli, vol. II, pag. 124 (traduz. ADRIANI). Milano, Sonzogno, 1826.

[5]) SENOFONTE, *I fatti dei Greci*, op. cit., lib. V, pag. 101.

[6]) TUCIDIDE, op. cit., lib. V, pag. 208.

dire se tali pene fossero stabilite dalle leggi o lasciate alla prudenza dei capi militari, i quali erano certo investiti di un potere disciplinare: così Pausania « castigava con percosse i soldati, o, facendo lor porre un'ancora di ferro addosso, li costringeva a starsene così in piedi per tutto il giorno » [1]. Quanto poi al Diritto penale della guerra, pare fosse vietato il saccheggio [2], lo spoglio dei cadaveri [3], e la uccisione dei nemici fuggenti [4] o « che già cedevano e si dichiaravano vinti » [5].

b) Riguardo alla legislazione di Atene, Eschine ricorda una legge di Solone che prevedeva i reati di mancanza alla chiamata alle armi, diserzione e codardia e li puniva con l'infamia (ἀτιμία), consistente nella inibizione di assistere alle assemblee popolari, nella incapacità di poter conseguire il premio conferito al valore, ossia una corona, e nel divieto di entrare nei pubblici tempî per i sacrifizî [6]. La esistenza di questa legge e per tali reati è più volte affermata anche da Demostene [7], il quale anzi rammenta altresì la sanzione stabilita per la inosservanza della suddetta pena morale: e cioè, se il colpevole fosse côlto nel momento che osava introdursi nel foro o nei tempî, era arrestato dagli undecemviri, legato e presentato al tribunale dell'Elièa, che decideva cosa dovesse soffrire o pagare [8]. Ma poichè anche in Atene veniva riconosciuto che senza obbedienza sono inutili buoni soldati e armi perfette [9], è naturale supporre che

---

[1]) PLUTARCO, *Le vite* ecc., op. cit. (vita di Aristide), vol. V, pag. 148; VALERIO MASSIMO, *Dictorum factorumque memorabilium,* lib. II, cap. VII; *De Clearcho Spartanorum duce,* pag. 46. Venezia, Spineda, 1605.

[2]) SENOFONTE, *I fatti dei Greci,* op. cit., lib. III, pag. 42 retro.

[3]) ELIANO, *Della varia Storia,* lib. VI, cap. VI, pag. 145 (traduz. BLANDI), negli *Storici minori,* tomo II. Milano, Sonzogno, 1828; PLUTARCO, *Apoftegmi,* op. cit., loc. cit., pag. 165.

[4]) PAUSANIA, *Voyage de la Grèce* (traduz. GEDOYN), vol. II, lib. IV, cap. VIII, pag. 182. Paris, Debarle, 1797; TUCIDIDE, op. cit., loc. cit., pag. 209; PLUTARCO, *Apoftegmi,* op. cit., loc. cit., pag. 164.

[5]) PLUTARCO, *Le vite* ecc., op. cit. (vita di Licurgo), vol. I, pag. 178.

[6]) ESCHINE, *De corona* etc. (trad. anonimo), pag. 156; Venezia, Scoto, 1545: « *Solon enim antiquus legislator eisdem poenis obnoxium esse censuit eum qui in militiam proficisci nolebat, et aciei desertorem itidemque militem timidum... Igitur legislator militare nolentem, timidum et desertorem, arcet a finibus fori, neque permittit ut corona donetur neque quod publica templa introeat* ».

[7]) DEMOSTENE, *Orazioni* (trad. CESAROTTI: Milano, Sonzogno, 1887): *Filippica terza,* pag. 34; *Per la libertà dei Rodiani,* pag. 115; *Contro Midia,* pag. 328, 340, 344; *Contro Timocrate,* pag. 407 e 409.

[8]) DEMOSTENE, *Orazioni,* op. cit.: *Contro Timocrate,* pag. 407.

[9]) SENOFONTE, *Detti memorabili di Socrate:* negli *Opuscoli,* vol. I, pag. 100: Milano, Sonzogno, 1823; *Del carico del generale della cavalleria;* Id., vol. II., pag. 285.

le sanzioni penali non potevano limitarsi ai soli delitti sopra specificati. Così, trovasi punita la disobbedienza col passaggio ad un grado inferiore [1]), la negligenza nell'esercizio del comando con una pena pecuniaria [2]): si ha esempio di un'accusa per abbandono del comando [3]) e abuso di autorità [4]): s'incontra pure la menzione di una condanna alla pena di morte per il delitto di intelligenze col nemico [5]), e di un giudizio per tradimento contro due comandanti « i quali se sono condannati non possono essere sepolti in terra di Ateniesi » [6]): e si può infine arguire che fosse punito, non solo l'abbandono delle armi, ma anche il semplice pegno [7]). Se non che il fatto che la enunciata legge di Solone si limitava, come sembra, a prevedere tre reati soltanto, lascia a parer mio il dubbio che, per gli altri reati militari, o le pene fossero abbandonate all'arbitrio dei capi militari, ovvero che si applicassero le leggi penali ordinarie; come, ad esempio, è a ritenere per le offese ai superiori di cui non v'è traccia negli scrittori.

9. Anche di altri popoli antichi si ha qualche notizia di reati e di pene militari.

a) Per la Magna Grecia, Diodoro Siculo accenna ad una legge di Caronda contro i mancanti alla chiamata alle armi e i disertori, i quali erano condannati a rimanere esposti per tre giorni consecutivi nella pubblica piazza vestiti con abiti da donna: « oltrechè, osserva Diodoro, v'è qualche cosa di meno crudele in tale punizione, essa ispira del coraggio per il timore di una ignominia che è peggiore della morte » [8]). Nè poi è senza interesse rilevare la corrispondenza di questa legge con quanto diceva Platone, e cioè che, se fosse possibile agli uomini trasformare una cosa nel suo contrario,

---

[1]) SENOFONTE, *Del carico del generale della cavalleria*, op. cit., *Opuscoli*, vol. II, pag. 289.

[2]) SENOFONTE, *Anabasi*, lib. V, cap. VIII, pag. 107 (trad. AMBROSOLI), Milano, Sonzogno, 1894.

[3]) LICURGO, *Contro Leocrate*, negli *Oratori greci* (trad. CESAROTTI), pag. 631-633, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 1843.

[4]) SENOFONTE, *Anabasi*, op. cit., loc. cit.

[5]) SENOFONTE, *I fatti dei Greci*, op. cit., lib. V, pag. 102.

[6]) SENOFONTE, *I fatti dei Greci*, op. cit., lib. I, pag. 21. Vedi pure DEMOSTENE, op. cit., *Orazione intorno all'Ambasceria*, pag. 218, e *Contro Timocrate*, pag. 410.

[7]) Si può argomentare dalla commedia di ARISTOFANE: *Pluto*, atto II, scena IV, in principio: *Tragici ed altri classici greci*, pag. 658, Firenze, Soc. Edit. Fiorentina, 1843.

[8]) DIODORO, op. cit., vol. III, lib. XII, cap. VII, pag. 198.

la punizione più adatta ai codardi sarebbe la loro trasformazione da uomini in donne [1]).

b) Ammiano Marcellino assicura che le leggi di Persia contro i codardi e i disertori erano crudelissime [2]): e si racconta di un disertore cui fu traforata la lingua con tre aghi, mentre un militare reo di codardia fu punito col disonore di « portare in collo una zambracca ignuda, e ciò per un giorno intero e intorno alla piazza [3]) ». Erodoto narra di un capitano di mare che, per negligenza nel comando, fu legato « e passato per il foro della nave per cui gli infimi remi passano, cosicchè il capo sporgeva fuori e il corpo era dentro » [4]). Si sa infine del comandante Oronta, nobilissimo fra i Persiani, punito di morte per il reato di intelligenze col nemico [5]).

c) Nella Macedonia era comminata la pena di morte per la devastazione [6]), il tradimento [7]). È notevole, che, nel caso di ammutinamento di interi reparti di truppa, solo gli agenti principali venivano puniti di morte [8]): la quale si eseguiva mediante lapidazione [9]). Punizione disciplinare era il castigo delle verghe, che per le guardie del re non poteva essere dato dai loro superiori, ma solamente d'ordine diretto del re [10]).

d) In Cartagine i capitani vinti (poichè la sconfitta era un reato) venivano crocifissi [11]) o esiliati [12]). L'ubbriachezza severamente punita: obbligo di bere acqua durante tutto il tempo della guerra [13]).

---

[1]) PLATONE, *Les lois*, op. cit., lib. XII, pag. 300.

[2]) *Leges apud eos impendio formidatae: inter quas diritate exuperant latae contra ignaros et desertores:* AMMIANO MARCELLINO, *Rerum gestarum*, lib. XXIII, pag. 260, Parigi, Camusat, 1636.

[3]) PLUTARCO, *Le vite* ecc., op. cit. (vita di Artaserse), vol. XIV, pag. 141.

[4]) ERODOTO, *Istoria* ecc., lib. V, pag. 207 (trad. BECELLI), Milano, Sonzogno, 1894.

[5]) SENOFONTE, *Anabasi*, op. cit., lib. I, cap. VI, pag. 28.

[6]) ARRIANO, *Spedizione di Alessandro* (trad. MASTROFINI), lib. VI, cap. XXI, pag. 212, Bologna, Nobili, 1820.

[7]) QUINTO CURZIO RUFO, *Historiae Alexandri Magni*, lib. VI, cap. XI, pag. 565, in fine; Lione, Lopez, 1649.

[8]) GIUSTINO, *Historiarum Philippicarum*, lib. XII, cap. XI, col. 254, Venezia, Antonelli, 1856; ARRIANO, op. cit., lib. VII, cap. VII, pag. 224; QUINTO CURZIO RUFO, op. cit., lib. X, cap. II, pag. 881.

[9]) *Omnes ergo a Nicomacho nominatos, more patrio, dato signo, saxis obruerunt:* QUINTO CURZIO RUFO, op. cit., loc. cit., pag. 565.

[10]) *Castigandi verberibus eos, nullius potestas praeter ipsum erat:* QUINTO CURZIO RUFO, op. cit., lib. VIII, cap. VI, pag. 714.

[11]) VALERIO MASSIMO, op. cit., *de Senatu Carthaginiensi.*

[12]) GIUSTINO, op. cit., lib. XVIII, cap. VII, col. 338.

[13]) PLATONE, op. cit., vol. I, lib. II, pag. 149, in fine.

§ 2. — *Diritto romano.*

10. Osservazione generale — 11. Nozione del reato militare — 12. Nozione della pena militare — 13. Specie delle pene militari — 14. Parte generale: dottrina del reato e della pena militare — 15. Parte speciale: reati militari — 16. Leggi di guerra — 17. Potere dei capi militari.

10. Roma ebbe un vero culto per la disciplina militare [1]), e questa non fu soltanto costume, ma anche speculazione scientifica [2]). È così che il diritto romano fornisce un completo sistema di diritto penale militare.

11. Sulla nozione del reato militare esistono due leggi del Digesto (lib. XLIX, tit. XVI *de re militari*).

In una (leg. 6, in princ.) è detto: *omne delictum est militis quod, aliter quam disciplina communis exigit, committitur: veluti segnitiae crimen, vel contumaciae, vel desidiae;* cioè a dire che il reato militare è la violazione delle norme della disciplina (*communis disciplina*). E poichè, a chiarire tale nozione, si aggiunge la indicazione dei *crimina segnitiae, contumaciae et desidiae* (codardia, disobbedienza, alienazione delle armi, diserzione, ecc.), ossia dei delitti esclusivamente militari, parmi che la legge in esame sia precisamente diretta ad enunciare il reato esclusivamente militare, quello cioè che non può essere commesso se non dal militare.

Nell'altra legge (leg. 2, in princ.) è detto: *militum delicta, sive admissa, aut propria sunt aut cum caeteris communia: unde et persecutio aut propria aut communis est. Proprium militare est delictum*

---

[1]) *Disciplina castrorum antiquior fuit parentibus romanis, quam charitas liberorum:* Dig., lib. XLIX, tit. XV *de captivis*, leg. 19, § 7. — *Praecipuum decus et stabilimentum romani imperii:* VALERIO MASSIMO, op. cit., lib. II, cap. VII. *Certissima romani imperii custos, severa castrorum disciplina:* Id., id., lib. VI, cap. 1, § 11.

[2]) Lo studio del Diritto penale militare venne coltivato da uomini insigni. Come si ricava dai frammenti che compongono il titolo XVI *de re militari* (Dig., lib. XLIX), PAOLO e MODESTINO scrissero *de poenis militum:* MENANDRO, MACRO, PATERNO *de re militari,* in genere: e un completo trattato di Diritto penale militare doveva contenersi nell'opera di MENANDRO. Inoltre da AULO GELLIO (*Noctes Atticae,* lib. VII, cap. IV, pag. 217, Venezia, Cavalli, 1565) si apprende che di tale materia si occupò pure MARCO PORCIO CATONE: ciò che è altresì attestato da PLINIO (*Storia naturale,* lib. I, pag. 25, in fine: Venezia, Vidalis, 1573). Dallo stesso Gellio (op. cit., lib. XVI, cap. IV, pag. 457) può argomentarsi che un'altra opera importante dovette essere quella di L. CINCIO ALIMENTO. Infine le *Leges militares* di RUFO (riportate dallo SCRIVERIO in Vegezio, *de re militari,* Lugduni, 1607) sono uno schema di codice penale militare.

quod quis uti miles admittit. Vale a dire che, quanto ai reati non esclusivamente militari, essi sono comuni benchè perpetrati da militari, salvo che il militare li abbia commessi nella sua qualità di militare (*uti miles*). In altre parole, in questa legge si è voluto indicare il reato che può esser commesso tanto dal militare quanto da ogni altro cittadino, e perciò è reato comune, ma che acquista il carattere di reato militare quando il militare *uti miles admittit*, quando cioè la qualità della persona, rappresentando la violazione di speciali doveri, dà l'esser suo al reato, sebbene il dovere generale violato sia comune ai militari e alle persone estranee alla milizia (tradimento, omicidio del superiore, ecc.).

Così, a mio modo di vedere, in queste due leggi si ha la piena e perfetta nozione del reato militare nei due suoi aspetti di lesione *esclusivamente* militare (leg. 6) e di lesione *obiettivamente* militare (leg. 2).

12. Dalla nozione del reato militare deriva la nozione della pena militare, ossia che ad una lesione d'indole militare deve corrispondere una sanzione parimenti militare. Infatti nella legge suddetta, dopo essersi dichiarato che *militum delicta aut propria sunt aut cum caeteris communia*, vi si soggiunge, a modo di conseguenza, che anche la *persecutio* è *aut propria aut communis*. Nè parmi si possa obbiettare che la *persecutio* indica propriamente il procedimento e la giurisdizione, sia perchè era voce usata anche per esprimere la punizione, e sia perchè sembra logico che, significandosi in quella legge la pratica efficacia della distinzione fra il reato comune e il militare, si accenni principalmente alla rispettiva qualità della pena. Laonde può a mio avviso ritenersi che, quanto al reato militare, la pena, il procedimento e la giurisdizione sono speciali (*persecutio propria*) in confronto della pena, del procedimento e della giurisdizione ordinaria (*persecutio communis*).

13. In conformità di tale principio, la leg. 3 § 1, *Dig.*, lib. XLIX, tit. XVI *de re militari* stabilisce le pene speciali ai militari: *poenae militum sunt castigatio, pecuniaria mulcta, munerum indictio, militiae mutatio, gradus dejectio, ignominiosa missio; nam in metallum aut in opus metalli non dabuntur nec torquentur*.

a) La *castigatio* era una pena corporale, consistente in batture [1]).

Le battiture venivano inflitte dal centurione col mezzo di un

---

[1]) *Castigari verberibus debet:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI. *de re militari*, leg. 14 § 1.

sarmento (ramo secco della vite), ed infatti si trova preveduto come delitto l'operato del colpevole che resiste all'azione del centurione [1]). Tacito poi racconta di certo Lucilio, centurione, che i soldati per facezia chiamavano *cedo alteram* (qua un'altra vite), perchè egli, rottane una sul dorso del colpevole, ne chiedeva tosto un'altra [2]).

Sembra però che la *castigatio militaris per vitem* si applicasse ai legionari, ossia ai *cives romani,* dei quali soltanto (almeno nei primi tempi) erano composte le legioni, e che invece ai militari *extranei,* ossia della milizia dei popoli alleati o soggiogati, le battiture fossero inferte col mezzo più grave e disonorante delle verghe [3]). E pare che la ragione di tale disposizione stesse nel divieto, sancito dalla *lex Porcia,* di battere il cittadino romano con le verghe [4]).

La *castigatio militaris per vitem* veniva adoperata quale punizione per le trasgressioni disciplinari e anche quale pena per i delitti lievi; secondo può indursi da ciò che dice Plinio, e cioè che la vite del centurione stimola le tarde schiere e punisce il delitto senza disonorare il colpevole [5]). Ma nel caso di delitto di una certa gravità, le battiture erano eseguite mediante bastoni (*fustibus*): così, ad es., mentre l'abbandono del servizio di guardia può esser punito con la *castigatio* semplice, ossia *per vitem* [6]), invece l'abbandono del corpo in marcia può esser punito con la *fustigatio,* che è una forma più grave di *castigatio* [7]). Nella ipotesi poi di delitto gravissimo, la fusti-

---

[1]) *Eum qui centurioni castigare se volenti restiterit, veteres notaverunt: si vitem tenuit, militiam mutat:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI *de re militari,* leg. 13 § 4.

[2]) *Militaribus facetiis vocabulum* CEDO ALTERAM *indiderant, quia, fracta vite in tergo militis, alteram clara voce ac rursus poscebat:* TACITO, *Annalium,* lib. I, cap. XXIII, col. 26, Venezia, Antonelli, 1843.

[3]) *Quem militem extra ordinem deprehendit, si romanus esset, vitibus, si extraneus virgis caecidit:* LIVIO, *Historiarum* (epitome, lib. LVII), vol. VI, pag. 46, Napoli, Orsini, 1821.

[4]) *Porcia lex virgas ab omnium civium romanorum corpore amovit:* CICERONE, *Orationum (pro Rabirio,* § 4), vol. II, pag. 158, Roma, Aureli, 1831. Ma s'incontra anche il caso di cittadini battuti con le verghe: VALERIO MASSIMO, op. cit., lib. II, cap. VII, § 4: *de C. Aurelio Cotta,* pag. 42 e § 8: *de L. Papirio Cursore,* pag. 43. Vedi pure FRONTINO, *Stratagematum,* lib. IV, § 19, 30, 39, pag. 327; Lione, Maire, 1645.

[5]) *Centurionum in manu vitis, et optimo praemio tardos ordines ad lentas aquilas perducit, atque etiam in delictis poenam ipsam honorat:* PLINIO, op. cit., lib. XIV, cap. I, pag. 28.

[6]) *Qui stationis munus relinquit, castigatur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI *de re militari,* leg. 3 § 5.

[7]) *Qui agmen excessit, fustibus caeditur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 16. Vedi pure: Dig., id. id., leg. 4 § 11; FRONTINO, op. cit.,

gazione poteva giungere sino a dare la morte (*supplicium fustuarium*): in tale ipotesi, appena il tribuno toccava il condannato con un bastone, i soldati si scagliavano contro il colpevole, chi con sassi, chi con bastone, e sovente il condannato vi lasciava la vita [1]); così Cicerone dice: *fustuarium meruerunt legiones quae consulem reliquerunt* [2]).

b) La *mulcta pecuniaria* [3]), quale *poena militum* [4]) si applicava ai militari negligenti o poco assidui nel servizio (*infrequentes*), e consisteva o in una spesa e cioè nel pagamento diretto di una somma, ovvero in una diminuzione di entrata e cioè nella privazione totale o parziale dello stipendio militare. Così, ad esempio, per la disfatta di Vejento, i tribuni militari Lucio Virginio e Marco Sergio vennero privati del comando e condannati al pagamento di diecimila assi per ciascuno, invano Sergio adducendo a scusa la comune fortuna della guerra [5]). Così pure una legione, il cui console Petilio era rimasto ucciso, venne privata dello stipendio per un anno [6]). Il militare privato della paga (*aere dirutus miles*) [7]) era riportato sui registri di

---

lib. IV, § 34, pag. 330; VELLEIO PATERCOLO, *Historiae*, lib. II, cap. XLII, pag. 306; Parigi, Barbon, 1785.

[1]) POLIBIO, *Storia Universale*, lib. VI, cap. 37, pag. 159 (traduz. ital.), Roma, Poggioli, 1810; TACITO, *Annalium*, op. cit., lib. III, cap. XXI, col. 166; SVETONIO, *De XII Caesaribus:* vita di Tiberio Nerone, § 60 (nelle *Historiae Augustae*, tomo I, pag. 177, Firenze, 1725).

[2]) CICERONE, *Orationum*, in *M. Antonium Philippicarum*, lib. III, § VI: op. cit., vol. III, pag. 345. Sembra quindi che nei casi gravissimi non si facesse più distinzione fra i cittadini romani e gli altri militari.

[3]) È altrimenti detta *condemnatio:* così, si legge in LAMPRIDIO: *Si quis de via in alicujus possessionem deflexisset, pro qualitate loci, aut fustibus subiiciebatur, aut virgis, aut condemnationi* (*Alexander Severus:* pag. 226: *Historiae Augustae*, tomo II, Firenze, 1725).

[4]) La multa si trova inflitta anche a non militari, quantunque per fatti relativi alla milizia: *qui filium suum subtrahit militiae belli tempore, exilio et bonorum parte mulctandus est:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI *de re militari*, leg. 4 § 11.

[5]) *Plebs denis millibus gravis reos condemnat, nequicquam Sergio Martem communem belli fortunamque accusante:* LIVIO, *Historiae*, op. cit., vol. I, lib. V, cap. VI, pag. 307 in fine. Vedi per altri casi di applicazione: Cod., lib. XII, tit. XXXIV, *qui militare possunt*, leg. 5 e 8; tit. XXXVI *de re militari*, leg. 13, 14 e 17.

[6]) *Cum ab Liguribus in praelio Q. Petilius Cos. interfectus esset, decrevit Senatus, uti ea legio, in cujus acie Cos. erat occisus, tota infrequens referretur, stipendium ei annuum non daretur, aeraque rescinderentur:* FRONTINO, op. cit., lib. IV. cap. I, § 46, pag. 332. Vedi pure Dig., lib. XLIX, tit. XVI *de re militari*, leg. 10 § 1, e leg. 15.

[7]) *Dirutum aere militem dicebant antiqui, cui stipendium ignominiae causa non erat datum, quod aes diruebatur in fiscum, non in militis sacculum:* PAOLO DIACONO, *Excerpta ex libris Festi de significatione verborum*, lib. IV, v. *Dirutum*, pag. 53;

paga con la indicazione della multa inflittagli, espressa con le parole *resignatum aes* [1]).

c) La *munerum indictio* (imposizione di obblighi) consiste nell'assoggettare il colpevole ad uffici, lavori, carichi (*munera*) che o non appartengono agli ordinari obblighi militari, o, se vi appartengono, ne è reso più gravoso l'adempimento. Così, dicesi che Lucullo « volle che quei soldati che fuggiti erano si assoggettassero a certa pena disonorante dalle romane leggi ai fuggitivi prescritta, comandando che in tonaca e senza cintola cavassero una fossa di dodici piedi alla presenza degli altri soldati che star dovevano a rimirarli » [2]). E Svetonio narra che Augusto, per punire alcuni reati militari, usava imporre obblighi particolari: *ut stare per totum diem juberet ante praetorium* (montar la guardia), *interdum tunicatos, discinctosque* (con la sola tunica e senza il *cingulum,* segno indicante la qualità di militari), *nonnumquam cum decempedis, vel etiam cespitem portantes* (terra per la formazione delle trincee) [3]).

d) La *militiae mutatio,* che parecchie volte si trova comminata [4]), consiste nel trasferimento del colpevole ad un corpo meno onorifico (ad esempio, dalla cavalleria alla fanteria), ovvero, nello stesso corpo, ad un ordine di milizia più umile (ad esempio, nella stessa fanteria, dall'ordine dei legionari all'ordine dei veliti). Questa nozione si desume dalla leg. 5, § 1, *Dig.,* lib. XLIX, tit. XVI *de re militari,* ove è detto: *Qui in pace deseruit: eques, gradu pellendus est: pedes, militiam mutat* [5]).

e) La *gradus dejectio* [6]) è la privazione del grado o comando militare. Così, ad esempio, Cincinnato, dittatore, costrinse Minucio a

---

Lipsia, Teubneri, 1832. Vedi pure CICERONE, *Orationum: in Verrem* (VI), § XIII, pagina 408: op. cit.

[1]) *Resignatum aes dicitur militi, quum ob delictum aliquod jussu tribuni militum ne stipendium ei datur, in tabulas refertur. Signare enim dicebant pro scribere:* PAOLO DIACONO, op. cit., lib. XVI, v. *Resignatum,* pag. 138.

[2]) PLUTARCO, *Le vite* ecc., op. cit.: vita di Lucullo, vol. VII, pag. 180.

[3]) SVETONIO, op. cit.: *Octavius Augustus,* § 24, pag. 75.

[4]) Ad esempio: Dig., lib. XLIX, tit. XVI *de re militari,* leg. 3 § 16, leg. 4 § 11, leg. 5 § 1, leg. 6 § 7, leg. 13 § 4.

[5]) Parimenti in FRONTINO si legge: *Appii Claudii sententia, Senatus eos, qui a Pyrrho rege Epirotarum capti et postea remissi erant, equites ad peditem redegit, pedites ad levem armaturam (veliti)*: op. cit., lib. IV, cap. I, § 17, pag. 327. Vedi pure VALERIO MASSIMO, op. cit., lib. II, cap. VII, § 4 e 9, pag. 4 e 44; AMMIANO MARCELLINO, op. cit., lib. XV, pag. 35, e lib. XXIX, pag. 402.

[6]) Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 5, 9, 14, 20.

deporre il consolato perchè si era lasciato assediare dal nemico sin dentro gli alloggiamenti [1]).

f) La *ignominiosa missio* (congedo ignominioso) si verificava quando il militare erasi, per un delitto commesso, reso indegno di appartenere alla milizia [2]). Così puramente intesa, la *ignominiosa missio* potrebbe qualificarsi un semplice provvedimento di carattere amministrativo, la espulsione cioè dalla milizia a cagione della indegnità derivante dal delitto commesso; ma, avuto riguardo alle conseguenze che produce, la *ignominiosa missio* è una vera e propria pena. Invero gli espulsi erano colpiti d'infamia [3]), incorrevano nelle incapacità civiche [4]), perdevano i privilegi militari [5]), nè potevano dimorare in certi luoghi [6]). La *ignominiosa missio* si applicava ad ogni militare, per alto che fosse il suo grado [7]), e poteva anche essere effetto della condanna per un delitto comune [8]). Essa infine doveva essere esplicitamente inflitta, e s'intendeva avvenuta col fatto di strappare al condannato le insegne militari (*exauctoratio*), ossia col degradarlo [9]).

Per i delitti comuni i militari soggiacevano alle pene comuni, ma

---

[1]) *Consulatum deponere coegit, quod castra hostes obsederant:* VALERIO MASSIMO, op. cit., lib. II, cap. VII, § 7. Vedi pure TACITO, *Annalium*, op. cit., lib. II, § LV, col. 120.

[2]) *Missionum generales causae sunt tres, honesta, causaria, ignominiosa.... ignominiosa causa est cum quis propter delictum sacramento solvitur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI *de re militari*, leg. 13 § 3.

[3]) *Infamia notatur qui ab exercitu, ignominiae causa, dimissus erit:* Dig., lib. III, tit. II *de his qui notantur infamia*, leg. 1.

[4]) *Milites ignominia missi cum infamia notentur: nullis honoribus qui integrae dignitatis hominibus deferri solent:* Cod., lib. XII, tit. XXXVI, *de re militari*, leg. 3.

[5]) *Testamenta eorum, qui ignominiae causa missi sunt, statim desinunt militari jure valere:* Dig., lib. XXIX, tit. I, *de testamento militis*, leg. 26; lib. XXVII, tit. I, *de excusationibus*, leg. 8 § 1.

[6]) *Ignominia missis neque in urbe, neque alibi ubi imperator est, morari licet:* Dig., lib. III, tit. II, *de his qui notantur infamia*, leg. 2 § 4; lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 13 § 3.

[7]) Dig., lib. III, tit. II, *de his qui notantur infamia*, leg. 2 in princ.

[8]) *Miles qui lege Iulia de adulteriis fuerit damnatus, ita infamis est, ut etiam ipsa sententia cum sacramento ignominiae causa solvat:* Dig., lib. III, tit. II, *de his qui notantur infamia*, leg. 2 § 3.

[9]) *Ignominiosa missio totiens est quotiens is, qui mittit, addit nominatim ignominiae causa se mittere: semper enim debet addere cur miles mittatur. Sed et si eum exauctoraverit, idest insignia militaria detraxerit, inter infames efficit, licet non addidisset ignominiae causa se eum exauctorasse:* Dig., lib. III, tit. II, *de his qui notantur infamia*, leg. 2 § 2.

non a tutte nè a tutti i modi di esecuzione della pena di morte: *in metallum aut in opus metalli non dabuntur nec torquentur* [1]), nè potevano essere condannati *ad bestias vel in furcam* [2]). Tuttavia si faceva eccezione, data l'indole disonorante e la gravità del delitto, per i colpevoli di diserzione al nemico [3]), e di tradimento [4]). Negli scrittori poi si trova menzione della pena di morte eseguita con la spada (*decollatio*) [5]); e sembra che antico fosse il costume di affidare agli stessi militari la esecuzione della pena di morte sulla persona dei loro commilitoni [6]).

14. Giova ora far cenno di alcune norme che si riferiscono alla dottrina generale del reato e della pena.

a) Contrariamente al principio di diritto comune che *singulorum proprium est maleficium,* subietto del reato militare può essere anche un corpo militare; come, a parer mio, s'induce dall'applicazione della *decimatio, vicesimatio, centesimatio,* assoggettando cioè a pena (della fustigazione e sovente anche della morte) un decimo, un ventesimo, un centesimo dei militari designati dalla sorte e appartenenti al corpo ritenuto colpevole [7]).

Quando tutti i militari di un corpo, nessuno escluso, si ammu-

---

1) Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 1.

2) Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 10.

3) *Is qui ad hostem confugit et rediit, torquebitur ad bestiasque vel in furcam damnabitur; quamvis milites nihil earum patiantur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 10.

4) *Proditores, transfugae plerumque capite puniuntur et exauctorati torquentur, nam pro hoste non pro milite habetur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 7.

5) *Stabant pro concione glegiones districtis gladiis etc.:* TACITO, *Annalium,* op. cit., lib. I, § XLIV, col. 41. E in SVETONIO, op. cit., *Cajus Caligula,* § 32, tom. I, pag. 212, si legge: *Miles decollandi artifex quibuscumque e custodia capita amputabat.*

6) *Eos, qui inter Costantianos merebant, prisco more, militibus dedit occidendos:* AMMIANO MARCELLINO, op. cit., lib. XXIX, pag. 402.

7) Questo metodo viene concordemente attestato dagli scrittori: DIONIGI di Alicarnasso, *Delle antichità romane* (traduz. MASTROFINI), lib. IX, § 50, pag. 258, Roma, Poggioli, 1812; POLIBIO, op. cit., lib. VI, § 38, pag. 160; FRONTINO, op. cit., lib. IV, cap. I, § 34 o 37, pag. 330; TACITO, *Annalium,* op. cit., lib. III, § XXI, col. 165; CAPITOLINO, *Opilius Macrinus* (nelle *Historiae Augustae,* op. cit., tom. II, pag. 144); PLUTARCO, *Le vite* ecc., op. cit.: vita di M. Crasso, vol. VIII, pag. 73. E CICERONE, *Orationum,* op. cit.: *pro Cluentio,* § XLVI, ne dà anche la ragione: *Statuerunt enim ita majores nostri, ut si a multis esset flagitium rei militaris admissum, sortitione in quosdam animadverteretur, ut metus videlicet ad omnes poena ad paucos perveniret.* Come si legge pure in VEGEZIO, *De re militari,* lib. III, cap. IV, pag. 74. Lione, Maire, 1645.

tinino, si ribellino, si diano alla fuga in presenza del nemico, ecc., è rigorosamente giusto che, ove siano tutti singolarmente colpevoli, ciascuno di essi soggiaccia alla pena dovuta [1]); e se ciò non avviene si è: o perchè allo scopo del mantenimento della disciplina può non essere necessario che la pena colpisca tutti i colpevoli, o perchè è utile non affievolire la forza di un esercito, o perchè è prudente che un massacro non sia eccitamento ad altre rivolte. In questo caso, subietto del reato è sempre un militare, non il corpo militare; e la decimazione a mezzo della sorte, se è ingiusta per il motivo che può cadere sopra i colpevoli minori, rimove però l'inconveniente della impunità se non siano conosciuti gli agenti principali del reato.

Quando invece, senza preoccuparsi di rintracciare gli *auctores criminis*, si ritenga, ad esempio, che un corpo è colpevole di non aver fatto la possibile difesa di un posto in presenza del nemico e si adoperi il metodo della decimazione, subietto del reato è allora il corpo militare, e la decimazione può essere sofferta dagli innocenti. Allorchè, osserva Tacito, di un esercito sbaragliato si uccide uno ogni dieci, traggonsi a sorte anche i prodi [2]).

b) La *ignorantia juris* può scusare il militare in alcuni casi riferentisi al diritto privato [3]), e ciò *propter nimiam imperitiam* [4]), *propter simplicitatem armatae militiae* [5]), giacchè *arma etenim magis, quam jura scire milites, sacratissimus legislator existimavit* [6]); ma non in materia penale [7]): non rapporto ai delitti puramente militari, perchè è inammissibile la ignoranza dei doveri del proprio stato: non in rapporto ai delitti che possono commettersi anche dalle persone estranee alla milizia, perchè anzi è più grave la responsabilità dei militari [8]).

Per altro i soldati novelli, ossia le reclute, i coscritti (*tirones*) sono particolarmente considerati; ma, parmi, non già come eccezione alla

---

[1]) Nè manca qualche caso del macello di una intera legione: *In legionem quae Regium oppidum injussu ducis diruerat, animadversum est, ita ut quatuor millia, tradita custodia necarentur:* FRONTINO, op. cit., lib. IV, cap. I, § 38, pag. 330.

[2]) *Nam et ex fuso exercitu, cum decimus quisque fusti feritur, etiam strenui sortiuntur:* TACITO, *Annalium*, op. cit., lib. XIV, § XLIV, col. 699.

[3]) Dig., lib. XXII, tit. VI, *de juris et facti ignorantia*, leg. 9 § 1.

[4]) Inst., lib. II, tit. XI, *de militari testamento*, in princ.

[5]) Cod., lib. I, tit. XVIII, *de juris et facti ignorantia*, leg. I, lib. VI, tit. XXI, *de testamento militis*, leg. 3.

[6]) Cod., lib. VI, tit. XXX, *de jure deliberandi*, leg. 22.

[7]) Sembra affatto speciale ed isolato il caso di cui nella leg. 5, Cod., lib. IX, tit. XXIII, *de his qui sibi adscribunt in testamento*.

[8]) Dig., lib. XLVIII, tit. XIX, *de poenis*, leg. 14.

regola che la *ignorantia juris* non scusa, sibbene per la mancanza nelle reclute di una completa educazione militare. Così, va esente da pena il coscritto che viola l'avuta consegna [1]), o aliena le armi [2]), o abbandona il corpo [3]); ma soggiace alla pena stabilita nel caso di diserzione recidiva [4]).

c) Circa alle altre cause che influiscono sulla imputabilità:

1. La legittima difesa toglie il reato di insubordinazione: celebre è il caso, ricordato da Cicerone, di un soldato dell'armata di Mario che per difendere il suo pudore uccise il tribuno suo superiore, e fu assoluto da Mario [5]). Parimenti non commette reato l'inferiore che agisce per la difesa del superiore, poichè, anzi, è reato non proteggere il superiore [6]).

2. Il pericolo personale non scusa quando è inerente ad un dovere di servizio [7]).

3. Lo stato di ubbriachezza è cagione che scema la imputabilità; come, ad esempio, nel caso di violata consegna [8]) e di tentato suicidio [9]).

4. La precedente buona condotta (*anteacta vita*) è motivo di attenuazione della pena [10]).

---

[1]) *Non est facile tironi custodia credenda, nam ea prodita, is culpae reus est, qui eam ei commisit:* Dig., lib. XLVIII, tit. III, *de custodia et exhibitione reorum*, leg. 14 in princ.

[2]) *Tironi in hoc crimine facilius parcetur; armorumque custodi plerumque ea culpa imputatur, si arma militi commisit non suo tempore:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 14 § 1.

[3]) *Ignoranti adhuc disciplinam tironi ignoscitur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 4 § 15.

[4]) (*Tironibus parcendum est*) *qui si iterato hoc admiserint, poena competenti adficiuntur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 3 § 9.

[5]) *Pudicitiam cum eriperet militi tribunus militaris in exercitu C. Marii, propinquus ejus imperatoris, interfectus ab eo est, cui vim afferebat...; atque hunc ille vir summus, scelere solutum, periculo liberavit:* CICERONE, *Orationum; pro T. A. Milone*, op. cit., vol. III, pag. 198.

[6]) Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 3 § 22, leg. 6 § 8.

[7]) *Is qui exploratione emanet, hostibus insistentibus, aut qui a fossato recedit, capite puniendus est:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 3 § 4.

[8]) *Si tamen per vinum aut desidiam custodis id evenerit, castigandum eum, et in deteriorem militiam dare;* Dig., lib. XLVIII, tit. III, *de custodia et exhibitione reorum*, leg. 12 in princ.

[9]) *Per vinum aut lasciviam lapsis poena remittenda est, et militiae mutatio irroganda:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 6 § 7.

[10]) Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 3 § 12, leg. 5 in princ., e § 6.

d) Vi sono poi cause speciali di aumento della pena.

La gravità del reato si accresce *dignitate, gradu, specie militiae* [1]: ovvero *tempore belli* [2]).

Nei reati comuni la stessa qualità di militare è ragione di aggravamento: *quaedam delicta pagano aut nullam aut leviorem poenam irrogant, militi vero graviorem* [3]). Così, *crimen majestatis maxime exacerbatur in milites* [4]).

e) Del tentativo, come particolare configurazione giuridica, parmi non siavi esempio: e alcuni fatti sono preveduti quali reati di per sè stanti, non già quali tentativi [5]).

f) Similmente, per il concorso di più persone in uno stesso reato, non si hanno regole generali, ma solo ipotesi speciali: ad esempio, quella di chi in un combattimento sia stato il primo a darsi alla fuga [6]). Altre disposizioni poi hanno piuttosto indole di provvedimenti amministrativi, come sarebbe quella dello scioglimento dei corpi militari e del licenziamento dei colpevoli [7]).

g) Alla stessa guisa, per il concorso di più reati, si fa l'ipotesi del militare che, dopo la diserzione, commette un altro reato [8]).

h) La recidiva è specialmente considerata nella diserzione, ed ha per effetto di assoggettare il colpevole alla pena ordinaria se per la prima volta, essendo recluta, andò esente da pena [9]); ovvero di aggravare la pena ordinaria [10]).

i) Gli effetti della pena, ossia le incapacità o altre conseguenze provenienti dalla condanna, sono regolati in relazione alla natura

---

[1]) Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 2 § 1.

[2]) Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 4 § 11, leg. 5 § 1.

[3]) Dig., lib. XLVIII, tit. XIX, *de poenis*, leg. 14.

[4]) Dig., lib. XLVIII, tit. IV, *ad legem Iuliam majestatis*, leg. 7 § 4.

[5]) *Is qui volens transfugere adprehensus est, capite punitur. Qui agmen excessit, ex causa, vel fustibus caeditur vel mutare militiam solet:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 3 § 11 e 16.

[6]) *Qui in acie prior fugam fecit, spectantibus militibus, propter exemplum capite puniendus est:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 6 § 3.

[7]) *Cum multi milites in aliquod flagitium conspirent, vel si legio deficiat, avocari militia solet:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 3 § 21.

[8]) *Qui desertioni aliud crimen adjungit, gravius puniendus est:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 5 § 2; Cod., lib. XII, tit. XLVI, *de desertoribus et occultatoribus eorum*, leg. 3.

[9]) Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 3 § 9.

[10]) *Iterum deserendo capite puniendus est:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 5 § 3.

del reato commesso, per modo che la pena inflitta per un reato esclusivamente militare non produce la infamia del cittadino [1]).

l) La morte del disertore estingue l'azione penale [2]), ma vanno confiscati i beni del defunto [3]).

Infine, l'amnistia rimette la pena, ma non reintegra nei gradi e negli impieghi militari prima posseduti [4]).

15. Quanto alla parte speciale, sembrami anzitutto che la classificazione dei reati esclusivamente militari sia indicata dalla citata (vedi n. 11) legge 6 *Dig.*, lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari;* ritengo cioè che questi reati vadano raggruppati in tre serie, secondo la qualità dell'impulso (*segnitia, contumacia, desidia*) che può spingere il colpevole à commetterli. Così, una prima serie comprende i fatti che hanno radice nella codardia o debolezza d'animo (*segnitia*); una seconda serie comprende i fatti che hanno radice in un sentimento di ribellione, ossia di resistenza agli ordini militari e disprezzo dell'autorità dei superiori (*contumacia*); una terza serie comprende i fatti che hanno radice nella negligenza, spensieratezza o pigrizia (*desidia*). Posta tale classificazione ispirata da un criterio subiettivo, parmi si possa concludere che, nel sistema del diritto romano, i reati militari hanno comune la obiettività giuridica, consistente nell'offesa della disciplina, e perciò sono distinti fra loro da un criterio subiettivo.

a) Per *crimen segnitiae* si può, a parer mio, ritenere ciascuno dei fatti seguenti:

1. Il tentativo di suicidio, quando la volontà di togliersi la vita sia determinata dal motivo di sottrarsi al servizio militare, costituendo allora un atto di codardia; mentre non è tale ove abbia origine in una malattia, nel tedio della vita, ecc. [5]).

---

[1]) *Frustra vereris ne nota, quae propter delictum militare intercessit, existimationem tuam jam veterani laesisse videatur: maxime cum nec ex eo delicto, quod in paganorum potest cadere personam, notatos milites, post missionem placuerit esse famosos:* Cod., lib. XII, tit. XXXVI, *de re militari,* leg. 7.

[2]) *Si miles desertor militiae decesserit, solvitur crimen:* Cod., lib. IX, tit. VI, *si reus mortuus fuerit,* leg. 1.

[3]) *Defunctorum in desertione bona confiscari divus Marcus Antoninus pater meus constituit:* Cod., lib. XII, tit. XXXVI, *de re militari,* leg. 4.

[4]) *Generalis indulgentia nostra reditum exulibus seu deportatis tribuit, non etiam loca militiae pridem adempta concessit, neque integram atque illibatam existimationem reservavit:* Cod., lib. IX, tit. LI, *de sententiam passis et restitutis,* leg. 7.

[5]) *Miles, qui sibi manus intulit, nec factum peregit, nisi impatientia doloris, aut morbi, luctusve alicujus, vel alia causa fecerit, capite puniendus est: alias cum ignominia mittendus est:* Dig., lib. XLVIII, tit. XIX, *de poenis,* leg. 38 § 12. Vedi pure Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 6 § 7; lib. XXVIII, tit. III, *de injusto, rupto, irrito facto testamento,* leg. 6 § 7, in fine.

2. La mutilazione, essendo questa un altro modo di sottrarsi alla milizia. *Murci* (vili: da *Murcia,* dea della dappocaggine) erano chiamati coloro che per timore del servizio militare si recidevano il pollice [1]). Valerio Massimo racconta di certo Caio Vatieno che, per non partecipare alla guerra italica, si recise le dita della mano sinistra [2]). Colui che avesse mutilato suo figlio per renderlo inabile alla milizia, veniva deportato [3]).

3. La codardia in atti di servizio: come il fatto del militare che vilmente si arrende [4]), che abbandona il servizio o il posto innanzi al nemico [5]), che in combattimento è il primo a darsi alla fuga [6]), che per non combattere simula una malattia [7]), che omette di difendere il suo superiore [8]), che in guerra perde, getta, aliena le armi [9]).

4. La diserzione, essendo in essa prevalente il carattere di codardia [10]).

---

1) *Munus martium pertimescens pollicem sibi praecidit quos jocaliter* MURCOS *appellant:* AMMIANO MARCELLINO, op. cit., lib. XV, pag. 56.

2) VALERIO MASSIMO, op. cit., lib. VI, cap. III, § 3, pag. 144.

3) *Eum, qui filium debilitavit, delectu per bellum indicto, ut inabilis militiae sit, praeceptum divi Trajani deportavit:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 4 § 12.

4) *Imbellis cesserit, aut arcem non tenuerit, aut castra concesserit:* Dig., lib. XLVIII, tit. IV, *ad legem Iuliam majestatis,* leg. 3.

5) *Is qui exploratione emanet, hostibus insistentibus, aut qui a fossato recedit, capite puniendus est:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 4. Vedi pure POLIBIO, op. cit., lib. I, cap. XVII, pag. 60.

6) *Qui in acie prior fugam fecit, spectantibus militibus, propter exemplum, capite puniendus est:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 6 § 3.

7) *Qui metu hostium languorem simulavit:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 6 § 5.

8) *Qui praepositum suum protegere noluerunt vel deseruerunt, occiso eo, capite puniuntur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 22. Vedi pure leg. 6 § 8 e 9.

9) *Miles, qui in bello arma amisit, vel alienavit, capite punitur: humane militiam mutat:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 13. Vedi pure tit. XV, *de captivis,* leg. 2 § 2. POLIBIO parla della ignominia che colpisce il militare che getta o perde alcuna delle sue armi, e quindi della necessità di recuperarle ad ogni costo per sfuggire alla infamia incorsa (op. cit., lib. VI, § 37, in fine, pagina 160). Anche fuori del caso di guerra è grave delitto alienare le armi: *arma alienasse grave crimen est, et ea culpa desertioni exaequatur; utique si tota alienavit, sed et si parte eorum, nisi quod interest: nam si tibiale vel humerale alienavit, castigari verberibus debet, si vero loricam, scutum, galeam, gladium, desertori similis est:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 14 § 1. Fra le armi sono pure da noverare le bandiere, la cui perdita importa la stessa pena: DIONIGI di Alicarnasso, op. cit., lib. IX, § 50, in fine, pag. 258.

10) Parecchie sono le disposizioni che si riferiscono propriamente alla leva

È disertore colui che abbandona il servizio militare (*desertor militiae*); perciò non v'è reato militare di diserzione nel fatto del militare detenuto che evade dallo stabilimento penale [1]). Oltre il carattere di abbandono del servizio militare, è pur necessario che l'assenza dal servizio sia per molto tempo protratta, facendo la lunga assenza presumere che il militare abbandonò il servizio con la intenzione di non farvi più ritorno, ancorchè poi, in seguito, si costituisca [2]). Peraltro, il lungo abbandono del servizio non è reato se non nel concorso di un terzo estremo, e cioè nella mancanza di legittimo motivo che giustifichi l'assenza [3]).

Sono circostanze aggravanti della diserzione: il tempo di guerra [4]), la recidiva specifica [5]), il fatto di rivestire un grado, di trovarsi in servizio, la cattiva condotta precedente, la pluralità delle persone, il concorso di altro reato, la durata dell'assenza [6]). È circostanza attenuante la spontanea presentazione [7]).

(*delectus*): Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 4, 11, 16; Cod., lib. I, tit. VIII, *ad legem Iuliam majestatis*, leg. 5 § 1; lib. XII, tit. XXXIV, *qui militari possunt;* lib. XII, tit. XXXV, *negotiatores ne militent;* lib. XII, tit. XLIV, *de tyronibus*, leg. 1 e 2; lib. XII, tit. XLVIII, *de filiis officialium militarium;* lib. XII, tit. LX, *de diversis officiis*, leg. 2 e 5. Qui basta osservare che il cittadino acquistava la qualità di militare con l'arrolamento: *ex eo tempore quis jure militari incipit posse testari, ex quo in numeros relatus est: ante, non:* Dig., lib. XXIX, tit. I, *de testamento militis*, leg. 42. Così, al pari di oggidì, altro è la renitenza alla leva che consiste nell'omettere di presentarsi all'arrolamento (*detrectare militiam*), ed altro è la diserzione che consiste nell'abbandonare la milizia dopo esservisi arrolato (*deserere militiam*): vedi Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 3 § 3, leg. 4 § 10; e lib. XLVIII, tit. IV, *ad legem Iuliam majestatis*, leg. 2.

[1]) *Ejus fugam qui, cum sub custodia vel in carcere esset, discesserit, in numero desertorum non computandum, Menander scripsit; quia custodiae refuga, non militiae desertor est:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 13 § 15.

[2]) *Desertor est qui, per prolixum tempus vagatus, reducitur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 3 § 3. Vedi pure leg. 4 § 13.

[3]) Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 3, § 12.

[4]) *Qui in pace deseruit, eques gradu pellendus est, pedes militiam mutat. In bello idem admissum capite puniendum est:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 5 § 1.

[5]) *Desertor si in urbe inveniatur, capite puniri solet: alibi adprehensus, ex prima desertione restitui potest: iterum deserendo, capite puniendus est:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 5 § 3. Vedi pure leg. 3 § 9.

[6]) *Non omnes desertores similiter puniendi sunt, sed habetur et ordinis stipendiorum ratio, gradus militiae, vel loci, muneris deserti, et anteactae vitae: sed et numerus, si solus vel cum altero, vel cum pluribus deseruet, aliudve quid crimen desertioni adjunxerit. Item temporis, quo in disertione fuerit, et eorum quae postea gesta fuerint.* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 5, in princ.

[7]) *Si fuerit ultro reversus, non cum necessitudine, non erit ejusdem sortis:* Dig.,

In modo poi affatto particolare è considerata la circostanza del passaggio del disertore al nemico. Egli non è più ritenuto militare, ma bensì nemico [1]), e perciò è condannato ad esser bruciato vivo o alla forca [2]), o ad esser divorato dalle fiere, sebbene queste pene non siano militari [3]). È punito capitalmente anche colui che sia côlto nell'atto di passare al nemico [4]). Parimenti, è reputato disertore al nemico il militare che, essendo prigioniero e potendo rimpatriare, non ritorna [5]).

Considerati siffatti disertori quali nemici, ne deriva che è lecito ucciderli [6]). Del resto, contro i disertori in genere, è permesso esercitare la pubblica vendetta [7]); e il disertore che, scoperto, fa resistenza è punito come ribelle: puniti sono anche i favoreggiatori [8]).

b) Si può designare per *crimen contumaciae* ciascuno dei fatti seguenti:

1. La *contumacia* propriamente detta, ossia il rifiuto, la noncuranza, la disobbedienza agli ordini del superiore [9]). E la norma della obbedienza è così assoluta che la sua violazione non rimane cancellata o condonata dalla stessa vittoria [10]); massima questa di cui più volte si fece applicazione [11]).

---

ib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 5, in princ. Vedi pure leg. 5 § 4, leg. 13 § 6; e Cod., lib. XII, tit. XLVI, *de desertoribus et occultatoribus eorum,* leg. 1.

[1]) *Pro hoste, non pro milite habetur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 7. Vedi pure tit. XV, *de captivis,* leg. 19 § 4.

[2]) *Transfugae ad hostes, aut vivi exuruntur, aut furcae suspenduntur:* Dig., lib. XLVIII, tit. XIX, *de poenis,* leg. 8 § 2, e leg. 38 § 1.

[3]) *Is qui ad hostem confugit et rediit, torquebitur, ad bestiasque vel in furcam damnabitur; quamvis milites nihil eorum patiantur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 10.

[4]) *Et is qui volens transfugere adprehensus est, capite punitur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 11.

[5]) *Qui captus, cum poterat redire, non rediit, pro transfuga habetur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 5 § 5.

[6]) *Transfugas licet, ubicumque inventi fuerint, quasi hostes interficere:* Dig., lib. XLVIII, tit. VIII, *ad legem Corneliam de sicariis,* leg. 3 § 6.

[7]) *Adversus desertores militiae jus, pro quiete communi, exercendae publicae ultionis indultum:* Cod., lib. III, tit. XXVII, *quando liceat etc.,* leg. 2.

[8]) Cod., lib. XII, tit. XLVI, *de desertoribus et occultatoribus eorum,* leg. 1 e 2.

[9]) *Contumacia omnis adversus ducem vel praesidem militis capite punienda est:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 6 § 2.

[10]) *In bello qui rem a duce prohibitam fecit, aut mandata non servavit, capite punitur; etiam si res bene gesserit:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 15.

[11]) Vedi Frontino, op. cit., lib. IV, cap. I, § 39 e 40, pag. 330; Valerio Massimo, op. cit., lib. II, cap. VII, § 6 e 8, pag. 43.

2. La *petulantia,* ossia il contegno insolente, la mancanza di rispetto, l'offesa del superiore: come è il caso di usare violenza al superiore mettendogli addosso le mani; ed il delitto è tanto più grave quanto è più elevato il grado del superiore offeso [1]).

3. La *seditio,* ossia l'ammutinamento e la rivolta [2]), ma la pena è minore se trattisi semplicemente di schiamazzi o lagnanze [3]). Le legioni ribelli vengono disciolte [4]).

4. La forzata consegna [5]), l'uscita dalle file essendo in marcia [6]), la scalata dei bastioni, anzichè entrare nell'accampamento per le vie regolari [7]), e così il salto delle trincee [8]).

c) Per *crimen desidiae* si può qualificare ciascuno dei fatti seguenti:

1. L'*emansio,* ossia l'allontanarsi arbitrariamente dal corpo per darsi un po' di svago, per collera, leggerezza, ecc., e quindi con l'animo di farvi ritorno e ritornarvi realmente [9]), mentre è *desertor militiae* il militare che l'abbandona con l'intendimento di non farvi più ritorno: distinzione questa che si desume dalla durata più o meno lunga dell'assenza: *tempus discernit emansorem a fugitivo* [10]). Insomma, fra l'*emansor* e il *desertor* esiste quella stessa differenza che, rispetto ai servi, passa fra l'*erro* e il *fugitivus* (*levius itaque delictum emansionis habetur, ut erronis in servis: desertionis gravius, ut in fugitivis* [11]).

---

[1]) *Qui manus intulit praeposito, capite puniendus est: augetur autem petulantiae crimen dignitate praepositi:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 6 § 1. Vedi pure leg. 13 § 4.

[2]) *Qui seditionem atrocem militum concitavit, capite punitur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 19.

[3]) *Si intra vociferationem aut levem quaerelam seditio mota est: tunc gradu militiae dejicitur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 20.

[4]) Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 21.

[5]) *Qui custodiam militi prosequenti magna manu excusserint, capite puniuntur:* PAOLO, *Receptarum sententiarum,* lib. V, tit. XXXI, *de poenis militum,* § 2.

[6]) *Qui agmen excessit, ex causa, vel fustibus caeditur, vel mutare militiam solet:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 16.

[7]) *Et si vallum quis trascendat, aut per murum castra ingrediatur, capite punitur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 17.

[8]) *Si vero quis fossam transiluit, militia rejicitur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 18.

[9]) *Emansor est qui, diu vagatus, ad castra regreditur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 3 § 2.

[10]) Dig., lib. XLVIII, tit. XIX, *de poenis,* leg. 16 § 5.

[11]) Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 4 § 14. L'*erro* è il servo che

Come per il militare che si allontana arbitrariamente dal corpo, così pure è a ritenere per il militare che, essendone regolarmente assente per licenza, non fa ritorno al corpo nel tempo che gli era stato prefisso; e cioè, egli è *emansor* o *desertor* secondo la durata maggiore o minore dell'assenza [1]).

Alla stessa guisa poi della diserzione, l'*emansio* è incriminata quando non sianvi giusti motivi che giustifichino l'assenza: ad esempio, una malattia, la necessità di dar soccorso ai parenti, l'avere inseguito un servo fuggitivo, ecc. [2]).

2. L'abbandono del posto di servizio, che è una forma di *emansio*, ma più grave stante il pericolo per il servizio [3]). Se il servizio è quello di guardia, l'abbandono del posto si punisce come la diserzione [4]). Anche l'addormentarsi mentre si è in sentinella è delitto capitale [5]).

3. La violazione della consegna ricevuta: come, ad esempio, la negligenza nella custodia dei detenuti in guisa che ne sia rimasta agevolata la evasione [6]).

d) Questi (*segnitia, contumacia, desidia*) possono dirsi i reati esclusivamente militari. Riguardo poi ai reati obiettivamente militari,

---

non vuol fuggire, ma andar vagando, e torna tardi a casa: *qui non quidem fugit, sed frequenter sine causa vagatur, et temporibus in res nugatorias consumptis, serius domum redit:* Dig., lib. XXI, tit. I, *de aedilitio edicto etc.*, leg. 14, in princ., e § 14.

[1]) *Si ad diem commeatus quis non veniat, perinde in eum statuendum est, ac si emansisset, vel deseruisset, pro numero temporis:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 3 § 7. Vedi pure leg. 14, in princ., e leg. 4 § 13.

[2]) *Examinantur autem causae semper emansionis, et cur, et ubi fuerit, et quid egerit; et datur venia valetudini, affectioni parentium et adfinium, et si servum fugientem persecutus est, vel si qua hujusmodi causa sit:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 4 § 15. Vedi pure leg. 14, in princ. Nel Cod., lib. XII, tit. XXXVI, *de re militari*, è preveduto il caso del militare che se ne va a diporto per la provincia, ecc. (leg. 11 e 13 § 2), e si danno anche le norme per la concessione dei permessi (tit. XLIII, *de commeatu*).

[3]) *Qui stationis munus relinquit, plus quam emansor est; itaque pro modo delicti aut castigatur aut gradu militiae dejicitur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 3 § 5.

[4]) *Qui excubias palatii deseruerit capite punitur:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari*, leg. 10, in princ. *Si praesidis vel cujusvis praepositi ab excubatione quis desistat, peccatum desertionis subibit:* Id. id. id., leg. 3 § 6.

[5]) POLIBIO, op. cit., lib. VI, § 36 e 37, pag. 158.

[6]) *Si per vinum aut desidiam custodis id evenerit, castigandum eum et in deteriorem militiam dare:* Dig., lib. XLVIII, tit. III, *de custodia et exhibitione reorum*, leg. 12. Vedi pure leg. 14, e PAOLO, *Recep. sentent.*, lib. V, tit. XXXI, *de poenis militum*, § 1.

ossia a quei fatti comuni che il militare può commettere *uti miles*, sono da notare:

1. La *proditio* (tradimento); come è, ad esempio, la rivelazione di segreti al nemico [1]), ed i colpevoli vengono prima degradati e sottoposti alla tortura [2]). Oltre questa forma di *proditio*, il *crimen majestatis* comprende altre forme di *proditio* e di *perduellio:* come abbandonare l'esercito al nemico, portare le armi contro la patria, levar truppe, ecc. [3]). Ma sia in questi che in altri casi il *crimen majestatis* è più gravemente punito se commesso da militari [4]).

2. Il ferimento del commilitone, che acquista una estrema gravità se commesso con la spada, e cioè con arma militare [5]).

3. Il furto di armi, e cioè di cosa militare [6]): ovvero il furto commesso negli accampamenti, ossia in luogo militare [7]), oppure in marcia [8]).

4. L'appropriazione di cose affidate al militare per ragione della sua qualità, come, ad esempio, delle paghe dovute ai soldati [9]).

5. La corruzione per atti del proprio servizio: come il prender danaro per congedare un militare o accordargli una licenza [10]), o per procurare agevolazioni ai detenuti ai quali il colpevole è preposto [11]).

---

[1]) *Exploratores, qui secreta nunciaverunt hostibus, proditores sunt et capitis poenas luunt:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 6 § 4.

[2]) *Proditores plerumque capite puniuntur, et exauctorati torquentur:* Dig., libro XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 7.

[3]) Dig., lib. XLVIII, tit. IV, *ad legem Iuliam majestatis,* leg. 1 § 1, leg. 2, 3, 4, 10; Cod., lib. IX, tit. VIII, *ad legem Iuliam majestatis,* leg. 5, in princ.; PAOLO, *Recep. sentent.*, tit. XXIX, *ad legem Iuliam majestatis,* § 1.

[4]) *Crimen majestatis, facto vel violatis statuis, vel imaginibus, maxime exacerbatur in milites:* Dig., lib. XLVIII, tit. IV, *ad legem Iuliam majestatis,* leg. 7 § 3.

[5]) *Si quis comilitonem vulneravit, si quidem lapide, militia rejicitur: si gladio, capital admittit:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI *de re militari,* leg. 6 § 6. Vedi pure per il caso della evasione dal carcere facendo uso della spada: Dig., lib. XLVIII, tit. XIX *de poenis,* leg. 38 § 11.

[6]) *Qui aliena arma subripuit, gradu militiae pellendus est:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI *de re militari,* leg. 3 § 14.

[7]) POLIBIO, op. cit., lib. VI, § 33 e 37, pag. 155 e 159.

[8]) *Si exercitus praeteriens per lasciviam aliquid abstulit:* Dig., lib. XIX, tit. II, *locati conducti,* leg. 15 § 2.

[9]) *Aliquid lucrum de eorum emolumentis sibi acquirere:* Cod., lib. I, tit. XXVII, *de officio praefecti,* leg. 2 § 9.

[10]) *Ne quis ob militem mittendum aes accipiat:* Dig., lib. XLVIII, tit. XI, *de lege Iulia repetundarum,* leg. 6 § 2. Vedi pure Cod., lib. I, tit., XXVII *de officio praefecti,* leg. 2 § 9.

[11]) Dig., lib. XLVIII, tit. III, *de custodia et exhibitione reorum,* leg. 8. Vedi pure PAOLO, *Recep. sentent.*, lib. V, tit. XXXI, *de poenis militum.*

6. L'abuso della qualità di militare, in occasione di alloggi o altre prestazioni da corrispondersi ai militari, per costringere colui che le deve, a dare più di ciò che è dovuto [1]).

7. Il falso in certificato, per avere attestato contro verità che un militare in spedizione sia morto, e ciò per dare agio alla moglie del preteso defunto di contrarre nuove nozze [2]).

16. Rispetto alle leggi della guerra (*de bellicis officiis*), non è superfluo qualche appunto.

Lo stratagemma di guerra è lecito [3]), ma non la perfidia e il tradimento. È un dovere di onore e di giustizia la lealtà nella osservanza dei trattati col nemico, il mantenimento della parola data [4]). Celebre è la risposta del Senato a certo Adgandestrio che si offriva per uccidere Arminio: *non fraude neque occultis, sed palam et armatum populum romanum hostes suos ulcisci* [5]).

Per indebolire le forze del nemico è permesso il saccheggio e la devastazione [6]), ma è riprovevole agire senza necessità, come sarebbe abbattere e distruggere tempii, statue ed altri ornamenti delle città [7]).

È gravemente punito così il militare che si appropria la preda fatta al nemico, come chi non l'abbia ugualmente ripartita ai militari [8]).

Cicerone proclama l'obbligo di trattare umanamente i nemici che si arrendono [9]), ma era costume di uccidere o condurre schiavi i prigionieri di guerra [10]).

L'offesa ai legati è contraria al diritto delle genti: *quia sancti habentur legati* [11]).

17. È infine opportuno osservare che il potere disciplinare dei

---

[1]) Cod., lib. XII, tit. XLI *de metatis etc.*, leg. 2 e tit. XLII *de salgamo.*

[2]) *Authenticae,* COLLATIO VIII, tit. XVI, novella CXVII, cap. XI.

[3]) Dig., lib. IV, tit. III *de dolo malo,* leg. 1 § 3.

[4]) CICERONE, *De officiis,* lib. I, cap. XI-XIII, pag. 71 e segg.: Napoli, Lapegna, 1855.

[5]) TACITO, *Annalium,* op. cit., lib. II, cap. LXXXVIII, col. 141.

[6]) Neppure i sepolcri erano ritenuti per sacri: *sepulchra hostium religiosa nobis non sunt;* Dig., lib. XLVII, tit. XII, *de sepulchro violato,* leg. 4.

[7]) POLIBIO, op. cit., lib. V, cap.. XI, pag. 17 e 18.

[8]) Dig., lib. XLVIII, tit. XIII *ad legem Iuliam peculatus,* leg. 13. Vedi pure POLIBIO, op. cit., lib. X, capo XVII, pag. 23; FRONTINO, op. cit., lib. IV, cap. I § 45, pag. 332.

[9]) CICERONE, *De officiis,* op. cit., lib. I, cap. XI, pag. 75.

[10]) *Servi ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere ac per hoc servare nec occidere solent:* Dig., lib. I, tit. V, *de statu hominum,* leg. 4 § 2.

[11]) Dig., lib. I, tit. VII, *de legationibus,* leg. 17.

capi militari e quello stesso di punire i delitti sembra fosse in loro assoluto, almeno nei primi tempi, durante lo stato di guerra [1]; tanto che dalle loro decisioni non era ammesso gravame nemmeno al popolo: *militiae ab eo, qui imperabit, provocatio ne esto: quodque is, qui bellum geret, imperassit, jus ratumque esto* [2].

Questa sola nota è sufficiente, non rientrando nel mio compito lo studio della giurisdizione.

§ 3. — *Diritto intermedio.*

18. Le consuetudini germaniche — 19. Le *leges Barbarorum* — 20. I *Capitularia* — 21. Le concessioni feudali — 22. Gli assoldamenti e le condotte — 23. Due Sicilie — 24. Stato pontificio — 25. Toscana — 26. Venezia — 27. Piemonte.

18. Può dirsi che Cesare [3] e Tacito [4] siano le fonti dell'antico Diritto penale militare germanico. Da essi si apprende:

1. Che i Germani punivano di morte, mediante impiccagione, i traditori e i disertori al nemico: *proditores et transfugas arboribus suspendunt* [5].

2. Che parimenti punivano di morte, ma col mezzo della sommersione nel fango o in una palude, i codardi, ossia gli ignavi, i vili e coloro che si mutilavano per paura: *ignavos et imbelles, et corpore infames, coeno ac palude mergunt* [6].

3. Che veniva colpito d'infamia colui che usciva incolume dalla battaglia dove il suo comandante era rimasto ucciso: *infame in omnem vitam ac probrosum, superstitem principi suo ex acie recessisse* [7].

4. Che era grave delitto gettare lo scudo: *scutum reliquisse praecipuum flagitium* [8].

---

[1]) *Officia tribunorum est, vel eorum qui exercitui praesunt... delicta secundum suae auctoritatis modum castigare:* Dig., lib. XLIX, tit. XVI, *de re militari,* leg. 12 § 2.

[2]) CICERONE, *De legibus,* lib. III, cap. III, pag. 162; Roma, Lazzari, 1825. Vedi pure PAOLO, *Recept. sentent.,* lib. V, tit. XXVI, *ad legem Iuliam de vi publica et privata,* § 2.

[3]) CESARE, *De bello gallico,* lib. VI, cap. XI-XXVIII; lib. VII, cap. IV e XL, Parigi, Debo, 1828.

[4]) TACITO, *De situ, moribus et populis Germaniae;* Venezia, Antonelli, 1843.

[5-6]) TACITO, *De situ etc.,* op. cit., cap. XII, col. 1742.

[7]) TACITO, *De situ etc.,* op. cit., cap. XIV, col. 1744.

[8]) TACITO, *De situ etc.,* op. cit., cap. VI, col. 1738.

5. Che la infamia, la più grave pena morale, consisteva nella interdizione dall'assistere ai sacrifizi e dal partecipare a qualsiasi ufficio o dignità [1]).

Tutti gli altri delitti, e lo stesso omicidio, erano composti pecuniariamente [2]); di guisa che i reati di carattere pubblico, indipendenti dagli accordi dell'offeso e dell'offensore, erano solamente quelli suindicati d'indole militare.

La ragione di ciò sta senza dubbio nella natura essenzialmente militare dell'ordinamento sia sociale che politico dei germani, come concordemente affermano Cesare e Tacito; dal quale ultimo più particolarmente si desume che militare era l'educazione (cap. XIV e XXIV), che le donne non erano meno valorose degli uomini (capitolo VIII), che anche i doni matrimoniali consistevano in cose ed oggetti militari (cap. XVIII), che le squadre combattenti venivano rispettivamente costituite di ciascuna famiglia (cap. VII), che non trattavano nessun affare, sia pubblico o privato, se non armati; ma era la *civitas* che conferiva l'onore di potersi cingere delle armi, le quali rappresentavano la toga dei Germani e il primo fregio dei giovani, dopo di che si reputavano appartenere, non più alla famiglia, ma alla patria: *haec apud illos toga, hic primus juventae honos; ante hoc domus pars videntur, mox reipublicae* (cap. XIII).

Dato pertanto un ordinamento politico in cui, non solo la qualità di militare è il fondamento di tutti i diritti, ma la qualità di cittadino non si concepisce separata e distinta da quella di militare; sembrami che non fosse possibile nel Diritto germanico il concetto di un reato comune e di un reato militare come di due cose speciali e a sè stanti; imperocchè, mentre il reato militare importa la violazione dei propri doveri militari in confronto dei doveri comuni, nel Diritto germanico invece questa duplice serie di doveri si identifica in un principio solo ed è perciò inammissibile che il militare talvolta delinqua *uti miles* e tale altra *uti civis*.

19. Questo che si dice dell'antico Diritto germanico, formato e custodito dalle loro consuetudini, può in genere dirsi anche del Diritto posteriore, successivo alla trasmigrazione dei popoli germanici in Italia (V° secolo), quando cioè, per i rapporti che necessariamente dovettero stabilirsi fra essi e i vinti, fu uopo, a regolare tali relazioni, addivenire alla formazione di leggi scritte. In altre parole,

---

[1]) Cesare, op. cit., lib. VI, cap. XIII, pag. 151; Tacito, *De situ etc.*, op. cit., cap. VI, col. 1738.

[2]) *Luitur enim etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero:* Tacito, *De situ, etc.*, op. cit., cap. XII, col. 1742, e cap. XXI, col. 1748.

l'antico Diritto consuetudinario, quale risulta da Cesare e Tacito, e il posteriore Diritto scritto, quale risulta dalle *Leges Barbarorum*, sono a mio avviso uniformi per ciò che ha attinenza col Diritto penale militare.

Esaminate infatti le *leges Barbarorum*, non vi si trovano riprodotte le suindicate consuetudini, nè si vedono sancite altre o diverse disposizioni di vero e proprio Diritto penale militare. Tale silenzio, a parer mio, si spiega agevolmente ove si consideri che, se lo scopo precipuo delle leggi scritte fu di regolare i rapporti fra i popoli germanici e i vinti romani, questo scopo medesimo segnava i limiti del contenuto di quelle leggi. Ora fra i rapporti suddetti non è da noverare il servizio militare, che i barbari non chiesero, nè imposero ai vinti, fosse diffidenza, disprezzo, o perchè altrimenti li avrebbero innalzati fino a loro accomunandoli nell'onore della milizia. Ond'è che, essendo la milizia formata esclusivamente dai barbari, questi non potevano sentire alcun bisogno di mettere in iscritto le consuetudini, che perciò seguitarono ad aver vigore anche dopo le leggi scritte, e nel silenzio di esse. Ciò che invece alle milizie barbariche doveva interessare si era di garantirsi contro le eventualità di pregiudizi per opera dei non militari ossia dei vinti; ed è per questo che in alcune leggi si trovano sanzioni intorno alla sedizione, all'omicidio di militari, al furto, ecc., redatte in modo generico e non esclusivamente pei militari.

Nondimeno tale condizione di cose dovè in seguito modificarsi a poco a poco. Avvenuta la spartizione delle terre, rassodati i barbari nelle nuove sedi e accresciutesi le loro relazioni coi vinti, da una parte dovè affievolirsi nei barbari lo spirito militare, e dall'altra attenuarsi la loro ostilità verso i vinti. Così il servizio militare, che prima era solo un diritto, assunse il carattere di un dovere, di un peso pei barbari, e potè allora estendersi anche ai vinti. Di qui la necessità di stabilire disposizioni penali a riguardo di coloro che, senza giustificati motivi di esenzione dal servizio militare o di impedimento a intraprenderlo, non si presentassero alla chiamata alle armi.

Questo parmi il concetto che può ricavarsi dallo studio delle *Leges Barbarorum*, come sembrami dimostrato dal loro contenuto nella parte che si riferisce alla materia in esame.

a) La *Lex Angliorum et Werinorum* [1]) e la *Lex Burgundionum* [2]) non contengono disposizioni penali militari.

[1]) CANCIANI, *Barbarorum leges antiquae*, vol. III, pag. 31; Venezia, Colezzo e Pitterio, 1781; WALTER, *Corpus juris germanici antiqui*, vol. I, pag. 391, Berlino, Reimeri, 1824.

[2]) CANCIANI, op. cit., vol. IV, pag. 1; WALTER, op. cit. vol. I, pag. 299.

b) L'*Edictum Theoderici regis* [1]) enuncia il fatto di chi a scopo d'intimidazione si attribuisce falsamente la qualità di militare [2]) e prevede pure il reato di sedizione [3]).

c) La *lex Frisionum* [4]) punisce chi *in exercitu litem concitaverit* [5]).

d) La *lex Saxonum* [6]) dispone: *qui homini in hoste, vel de hoste ad palatium vel de palatio pergenti, malum aliquod fecerit, in triplo componat* (tit. V *de vi et incendiis*, n. I).

e) La *lex Alammanorum* [7]) contempla il fatto *de eo qui in mortem ducis consiliatus fuerit* (tit. XXIV) [8]): *de homine qui gentem extraneam infra provinciam invitaverit* (tit. XXV) [9]): *de his qui in exercitu litem commiserint* (tit. XXVI) [10]): *de his qui in exercitu aliquod furtum fecerint* (tit. XXVII) [11]): *de eo qui sigillum aut mandatum ducis neglexerit* (tit. XXVIII) [12]): *de eo qui in pugna parem suum dereliquit et fugit* (tit. XCIII) [13]).

---

[1]) Canciani, op. cit., vol. I, pag. 11; Walter, op. cit., vol. I, pag. 391.

[2]) *Si quis sibi, ut aliquem terreat, militiam confinxerit, vel adsumpserit quam non habet potestatem, viliores fustibus caesi perpetuae relegationis mala sustineant, honestiores exilii patiantur incommoda* (tit. LXXXIX).

[3]) *Qui auctor seditionis, vel in populo vel in exercitu fuerit, incendio concremetur* (tit. CVII).

[4]) Canciani, op. cit., vol. III, pag. 1; Walter, op. cit., vol. I, pag. 351.

[5]) *Si quis in exercitu litem concitaverit, novies damnum, quod effecit, componere cogatur, et ad partem dominicam novies fredam persolvat* (tit. XVII, *hic bannus est*).

[6]) Canciani, op. cit., vol. III, pag. 37; Walter, op. cit., vol. I, pag. 382.

[7]) Canciani, op. cit., vol. II, pag. 321; Walter, op. cit., vol. I, pag. 194.

[8]) *Si aliquis homo in mortem Ducis consiliatus fuerit, et inde convictus fuerit, aut vitam perdat aut se redimat, sicut dux aut principes populi iudicaverint.*

[9]) *Si homo aliquis gentem extraneam infra provinciam invitaverit, ut ibi praedam vastet hostiliter, vel domos incendat, et de hoc convictus fuerit, aut vitam perdat, aut in exilium eat, ubi Dux miserit, et res ejus infiscentur in publico.*

[10]) *Si quis in exercitu litem commiserit, ita ut cum clamore populus concurrat cum armis, et ibi pugna orta fuerit inter proprium exercitum, et aliqui ibi occisi fuerint, ipse homo qui hoc commisit, aut vitam perdat, aut in exilium eat, et res ejus infiscentur in publico, et illi alii qui ibi aliquid commiserunt aut fecerunt, omnia sicut lex habet triplicite r solvant.*

[11]) *Si quis in exercitu, ubi Rex ordinaverit exercitum, aliquod furtum fecerit, novem vicibus novigeldos solvat quicquid involatum fuerit. Sin autem Dux exercitum ordinaverit, et ibi aliquis aliquod furaverit, quatuor novigeldos solvat.*

[12]) *Si quis sigillum Ducis neglexerit, aut mandatum, vel signum qualecumque quod mandaverit, duodecim solidis sit culpabilis. Si autem sigillum Comitis neglexerit vel mandatum, cum sex solidis componat. Si autem Centurionis sigillum aut mandatum neglexerit, tribus solidis sit culpabilis.*

[13]) *Si qua in exercitu pugna commissa fuerit, et dimittit quis parem suum pugnare et fugit, et ille alius defendit se, post reversionem ille qui fugit componat bis octuaginta solidos illi alio qui inde non fugit sed mansit, et pares suos non dimisit.*

f) Quasi simile alla precedente è la *lex Baiuvariorum* [1]), che nel tit. II (*De ducibus et eorum causis quae ad eos pertinent*) prevede il disegno di uccidere *ducem suum* [2]), le intelligenze col nemico [3]), l'omicidio *ducis sui* [4]), la rivolta contro di lui [5]), la rissa [6]), la depredazione e l'incendio [7]), il furto [8]).

g) La *lex Salica* [9]) enuncia l'ingiuria [10]) e l'omicidio [11]).

h) La *lex Ripuariorum* [12]), l'omicidio, il furto [13]) e la mancanza alla chiamata alle armi [14]).

---

1) Canciani, op. cit., vol. II, pag. 363; Walter, op. cit., vol. I, pag. 237.

2) *Si quis contra Ducem suum, quem Rex ordinarit in provincia illa, aut populus sibi elegerit ducem, de morte ejus consiliatus fuerit, et exinde probatus negare non potest, in Ducis sit potestate homo ille, et vita illius et res ejus infiscentur in publico* (cap. I, n. I).

3) *Si... inimicos in provinciam invitaverit, aut civitatem capere ab extraneis machinaverit, et exinde probatus inventus fuerit, tunc in Ducis sit potestate vita ipsius et omnes res ejus et patrimonium* (cap. I, n. III).

4) *Si quis Ducem suum occiderit, anima illius pro anima ejus sit, mortem quam intulit recipiat, et res ejus infiscentur in publico in sempiternum* (cap. II).

5) *Si quis seditionem excitaverit contra Ducem suum, quod Bajuvarii carmulum dicunt, per quem in primis fuerit levatum, componat duci sexcentos solidos. Alii homines qui eum secuti sunt illi similes, et consilium cum ipso habuerunt, unusquisque cum ducentis solidis componat* (cap. III, n. I e II).

6) *Si quis in exercitu, quem Rex ordinarit vel Dux scandalum excitaverit infra propria hoste, et ibi homines mortui fuerint, componat in publico sexcentos solidos* (cap. IV, n. I).

7) *Si quis in exercitu infra provinciam sine jussione Ducis sui per fortiam hostilem aliquid depraedare voluerit, aut foenum tollere aut granum, vel casas incendere, hoc omnino detestamur ne fiat...* (cap. V, n. I).

8) *Si quis in exercitu aliquid furaverit... et probatus fuerit, si servus est, perdat manus suas...; si autem liber homo hoc fecerit, cum quadraginta solidis redimat manus suas...* (cap. VI).

9) Canciani, op. cit., vol. II, pag. 107 e 153; Walter, op. cit., vol. I, pag. 1.

10) *Si quis alteri imputaverit quod scutum suum proiecisset in hoste, vel fugiendo prae timore,* CXX. den. qui faciunt sol. III, culp. iud. (tit. XXXII, *de conviciis* n. VI).

11) *Si quis hominem in hoste occiderit, triplici compositione componat, sicut in patria componere debuit, excepto si ex truste regali non fuerit ille homo. Nam si ex truste regali fuerit, eandem compositionem quam infra patriam facere debuit, culpabilis judicetur, hoc sunt denarii* LXXIIM qui faciunt solid. IDCCC (tit. LXVI, *de homine in hoste occiso*).

12) Canciani, op. cit., vol. II, pag. 210; Walter, op. cit., vol. I, pag. 163.

13) *Si quis hominem in hoste interfecerit, triplici weregildo culpabilis judicetur. De furto similiter* (tit. LXIII, *de homine in hoste occiso*).

14) *Si quis legibus in utilitatem Regis, sive in hoste, seu in reliquam utilitatem bannitus fuerit et minime adimpleverit, si aegritudo eum non detenuerit, sexaginta solidis multetur* (tit. LXV, *de eo qui bannum non adimplet*).

i) La *lex Wisigothorum* [1]), oltre ad accennare alla disobbedienza (lib. II, tit. I, cap. XXXIII *de his qui regiam contempserint jussionem*) e al furto in marcia (lib. VIII, tit. I, cap. IX, *de his qui in expeditionem euntes, aliquid auferre et depraedari praesumunt*), contiene un lungo titolo (lib. IX, tit. II, *de his qui ad bellum non vadunt, aut de bello refugiunt*), diviso in nove capi, nei quali sono principalmente indicati la mancanza alla chiamata, la diserzione, e il fatto dei *compulsores* e *praepositi exercitus* i quali *de expeditione domum redire permiserint vel a domibus exire non coegerint* [2]).

l) Più diffuse sono le *leges Langobardicae* [3]).

L'Editto di Rotari punisce, con la morte e la confisca dei beni, le intelligenze col nemico [4]), e di morte, o pecuniariamente, la ricettazione delle spie nemiche [5]). Una legge di Rachi colpisce di morte e confisca dei beni la rivelazione di segreti [6]).

Nello stesso Editto di Rotari si trova comminata la morte per la sedizione [7]), la codardia [8]), la diserzione [9]); ma la mancanza alla

---

[1]) CANCIANI, op. cit., vol. IV, pag. 45; WALTER, op. cit., vol. I, pag. 415.

[2]) Basterà indicare le epigrafi dei capi: I. *Si hi qui in exercitu praepositi sunt commodis corrupti, aliquem de expeditione domum redire permiserint, vel a domibus suis exire non coegerint:* II. *Si compulsores exercitus aliquid, dum exercitum ad hostem compellunt, de domibus eorum auferre praesumpserint:* III. *Si praepositi exercitus, relicto bello, aut domum redeant, aut alios redire permittant:* IV. *Si praepositi exercitus aut relicta expeditione domum redeant, aut alios exire minime compellant:* V. *Si compulsores exercitus, beneficio accepto, aliquem sine aegritudine domi stare permiserint:* VI. *De his qui annonas distribuendas accipiunt vel fraudare praesumunt:* VII. *Quam mercedem accipiat qui mancipia vel quaslibet res de manu hostis excusserit:* VIII. *Quid debeat observari si scandalum infra fines Hispaniae surrexerit:* IX. *De his qui in exercitum constituto loco vel tempore definito non successerint, aut refugerint; vel quae pars servorum uniuscuiusque in eadem expeditione debeat proficisci.*

[3]) BLUHME, *Edictus ceteraeque Langobardorum leges, cum constitutionibus et pactis principum Beneventanorum;* Hanoverae, 1870.

[4]) *Si quis inimicum intra provinciam invitaverit aut introduxerit, animae suae incurrat periculum et res ejus infiscentur* (cap. 4).

[5]) *Si quis escamaras intra provinciam caelaverit aut anonam dederit, animae suae incurrat periculum, aut certe componat Regi solidos noningentos* (cap. 5).

[6]) *Quia sicut dicit Scriptura: secretum Regis abscondere bonum est, opera autem Dei revelare honorificum est* (cap. 8).

[7]) *Si quis foris in exercitu seditionem levaverit contra ducem suum aut contra eum qui ordinatus est a Rege ad exercitum gubernandum, aut aliquam partem exercitus seduxerit, sanguinis sui incurrat periculum* (cap. 6).

[8]) *Si quis contra inimicum pugnando collegam suum dimiserit, aut astalin fecerit, id est si eum deceperit et cum eo non laboraverit, animae suae incurrat periculum* (cap. 7).

[9]) *Si quis foris provinciam fugere tentaverit, mortis incurrat periculum, et res ejus infiscentur* (cap. 3).

chiamata alle armi è punita pecuniariamente [1]). Liutprando (cap. 83) e Astolfo (cap. 7) inflissero poi una multa ai capi che arbitrariamente (*sine Regis permisso aut jussione*) avessero dispensato coloro che dovevano presentarsi alle armi (*in exercitu ambulare*).

Anche secondo l'Editto di Rotari incorre in una pena pecuniaria il militare che manca di subordinazione al suo capo [2]). Nel medesimo Editto si accenna infine al caso che *dux exercitalem suum molestaverit injuste* (cap. 23 e 24).

Posto intanto, come si è di sopra rilevato, che l'ordinamento sociale e politico dei popoli germanici era essenzialmente militare e fu da loro serbato anche dopo la trasmigrazione, costituendo essi esclusivamente la milizia e rimanendo come una società particolare, diversa e separata dai vinti, ne consegue una osservazione comune a tutte coteste leggi, ed è che la potestà di completarle mediante le consuetudini, e di applicarle ai militari colpevoli, non potè appartenere che agli stessi capi militari [3]).

20. A compiere questa breve nozione dell' antico Diritto germanico, devesi pure tener conto dei *Capitularia Regum Francorum*.

Carlomagno (a. 800-814) e i suoi successori, politicamente prudenti, rispettarono le *leges Barbarorum* vigenti per i vari popoli germanici, e con esse anche le suindicate consuetudini di carattere penale militare, che di quelle leggi erano complemento e costituivano forse il punto più essenziale di contatto e di affinità fra quei popoli retti da leggi diverse; poichè infatti non si trovano disposizioni che a quelle consuetudini abbiano derogato, mentre poi la fusione dei vari popoli era lo scopo precipuo cui intendeva l'opera dei Carolingi. Quindi le leggi di costoro (*Capitularia*), senza abrogare le preesistenti e già in vigore, furono principalmente e secondo i casi dirette a provvedere ai nuovi bisogni. Fra questi si palesò urgente la necessità di regolare l'obbligo del servizio militare, inquantochè, da un lato, la presenza alle armi era richiesta dalle continue spedizioni, e, dall'altro, queste medesime spedizioni, il dovere di equipaggiarsi a proprie spese e il fatto di allontanarsi dalle proprie sedi divenute ormai stabili dopo la distribuzione delle terre, avevano

---

[1]) *Si quis in exercitu ambulare contempserit det Regi et duci suo solidos* XX (cap. 21).

[2]) *Si quis de exercitalibus ducem suum contempserit, vigenti solidos componat Regi et duci suo* (cap. 20).

[3]) Vedi CESARE, op. cit., cap. XIII, XIV e XXIII; TACITO, op. cit. (*Germ.*), cap. VII, col. 1738.

reso gravosissimo l'obbligo della milizia. Di qui l'avvicendarsi di sanzioni penali per la mancanza alla chiamata e la diserzione, e lo studio di temperamenti atti ad alleviare il peso della milizia. Questo in sostanza è ciò che, a parer mio, i *Capitularia* rappresentano nella storia del Diritto penale militare; salvo pochissime altre particolari sanzioni.

Così, un capitolare di Carlomagno dell'anno 801 (*Capitula addita ad legem Langobardorum*) [1]) stabilisce nel cap. II, *De heribanno* (banno militare, *heribannum:* che viene usato nel doppio significato di ordine di chiamata alle armi e di multa militare per coloro che non si presentano) una multa pei mancanti alla chiamata [2]), e nel cap. III, *De desertoribus,* la pena della morte e la confisca dei beni pei disertori, essendo questi ritenuti colpevoli di un reato di maestà [3]).

Essendosi poi con successivi Capitolari, uno dell'anno 807 [4]) e l'altro dell'anno 812 (*ad exercitum promovendum*) [5]), alleggerito il peso del servizio militare; con un secondo capitolare dello stesso anno 812 (*capitula quae Domnus Imperator constituit Bononiae quae est in litore maris*) [6]) si promulgarono le relative disposizioni penali, e con esse anche altre pure di carattere militare. Riguardo ai mancanti alla chiamata (*de his qui in hostem banniti fuerint et non venerint*) si distinse l'indugiatore dal mancante: quegli, *quot diebus post placitum condictum venisse comprobatus fuerit, tot diebus abstineat a carne et vino* (cap. III): questi, *plenum heribannum, id est solidos sexaginta, persolvat,* e se non abbia come pagare, *semetipsum pro wadio in servitio principis tradat, donec per tempora ipse bannus ab eo fiat persolutus* (cap. I e II). Per i disertori (*de his qui sine licentia de hoste revertuntur*) è inflitta la pena di morte [7]). Se il *comes* od altro capo

---

[1]) BALUZE, *Capitularia Regum Francorum,* vol. I, col. 347, Parigi, Mugnet, 1677; WALTER, op. cit., vol. II, pag. 150.

[2]) *Si quis liber, contempta jussione nostra, ceteris in exercitum pergentibus, domi residere praesumpserit, plenum heribannum secundum legem Francorum, id est solidos sexaginta, sciat se debere componere,*

[3]) *Si quis adeo contumax aut superbus extiterit, ut dimisso exercitu, absque jussu vel licentia Regis domum revertatur, et quod nos Theudisca lingua dicimus* HERISLIZ *fecerit, ipse ut reus majestatis vitae incurrat periculum et res ejus in fisco nostro socientur.*

[4]) BALUZE, op. cit., vol. I, col. 457; WALTER, op. cit., vol. II, pag. 228.

[5]) BALUZE, op. cit., vol. I, col. 490; WALTER, op. cit., vol. II, pag. 248.

[6]) ANSEGISO, *Karoli Magni et Ludovici Pii regum Francorum capitula, etc.,* lib. III, n. LXVII e seg., Paris, Chappelet, 1588; BALUZE, op. cit., vol. I, colonna 493; WALTER, op. cit., vol. II, pag. 250.

[7]) *Volumus ut antiqua constitutio, id est capitalis sententia, erga illum puniendum, custodiatur* (cap. IV).

arbitrariamente dispensi alcuno dal presentarsi, egli soggiace alla multa stabilita per il mancante e secondo il numero degli assenti [1]. Lo stesso capitolare prevede inoltre la ubbriachezza [2]) e la codardia, ossia l'abbandono del compagno d'armi [3]).

Con altro capitolare, di Lotario, dell'anno 824 (*capitula quae Domnus Hlotharius Imperator in suum generale placitum curte Olonna instituit*) [4]) venne comminata la pena di morte anche per la mancanza alla chiamata alle armi ove la chiamata avvenisse, non già per una semplice spedizione, ma bensì per una guerra nazionale [5]).

Rispetto poi alla giurisdizione militare è da notare che ai *duces* dei longobardi (comandanti militari e capi civili delle provincie) erano succeduti, per effetto di nuova ripartizione, anche i *comites* (comandanti militari e capi civili dei distretti, ossia di un territorio meno vasto della provincia); ed i *missi dominici* (specie di regi commissari amministrativi e giudiziari), oltre ad avere il sindacato su tutta intera l'amministrazione della giustizia esercitata da queì capi (capitolare a. 802: *capitula data missis dominicis*) [6]), erano altresì investiti di una particolare competenza per il giudizio delle mancanze alla chiamata alle armi [7]). Della diserzione, essendo considerata come delitto di maestà, conosceva il Re [8]).

21. Con la dissoluzione del dominio dei Carolingi, ossia della regia potestà, il feudalismo si manifestò in tutto il suo rigoglio; ed

---

[1]) *Ipse pro eo eundem heribannum persolvat, et tot heribanni ab eo exigantur quot homines domi dimisit* (cap. IX).

[2]) *Ut in hoste nemo parem suum vel quemlibet alterum hominem bibere roget. Et quicumque in exercitu ebrius inventus fuerit, ita excommunicetur ut in bibendo sola aqua utatur, quousque se male fecisse cognoscat* (cap. VI).

[3]) *Quicumque ex eis qui beneficium principis habent, parem suum contra hostes communes in exercitum pergentem dimiserit, et cum eo ire aut stare noluerit, honorem suum et beneficium perdat* (cap. V). Conforme leggesi nel capitolare secondo dell'anno 813; cap. XX, *de eo qui parem suum adjuvare noluit;* vedi BALUZE, op. cit., vol. I, col. 510; WALTER, op. cit., vol. II, pag. 260.

[4]) BALUZE, op. cit., vol. II, col. 325; WALTER, op. cit., vol. III, pag. 253.

[5]) *Quicumque liber homo, ammonitus a Comite suo vel ministris ejus, ad patriam defendendam ire neglexerit, et exercitus supervenerit ad istius regni vastationem vel contrarietatem fidelium nostrorum capitali subjaceat sententiae* (cap. XXVII).

[6]) BALUZE, op. cit., vol. I, col. 363; WALTER, op. cit., vol. II, pag. 156.

[7]) *De heribanno, ut diligenter inquirant missi qui hostem facere potuit et non fecit, ipsum bannum componat, etc.* (cap. XI): capitolare primo dell'anno 810; vedi BALUZE, op. cit., vol. I, col. 474; WALTER, op. cit., vol. II, pag. 238.

[8]) HERISLIZ, *qui factum habent, per fidejussores ad Regem mittantur* (cap. XII): capitolare primo dell'anno 810: vedi BALUZE, op. cit., vol. I, col. 474; WALTER, op. cit., vol. II, pag. 238.

allora la legge penale militare fu, per così dire, costituita dalle sanzioni della concessione feudale. Questa parmi che fosse una logica conseguenza della feudalità, imperocchè il servizio militare non fu più diritto o dovere del cittadino verso la patria, ma si trasformò in una semplice obbligazione che mediante il contratto feudale il concessionario assunse verso il concedente. Di guisa che, avendo il *munus militiae* la sua causa ed origine nel contratto feudale, è da questo che dovevano derivare le penalità per l'inadempimento della obbligazione del servizio. Inoltre, stabilendosi con la concessione feudale un vincolo da signore a vassallo, cioè da superiore a inferiore, le violazioni dei doveri di disciplina e di servizio (che sono appunto i reati militari) si restrinsero al concetto di offese alla riverenza dovuta al signore e di mancanza al suo servizio. In tal modo si spiega come di quel tempo non si abbia legislazione penale militare propriamente detta, e le fonti positive del Diritto che si riferisce alla milizia siano le *Consuetudines feudorum* [1]). Così, quale conseguenza del giuramento di fedeltà del vassallo al suo signore (lib. II, tit. VII), egli perde il feudo se non presta il servizio per il quale il feudo è concesso (lib. II, tit. XXIV, § 2), se non soccorre il signore nel caso di guerra (lib. II, tit. XXVIII), se, essendo accorso in servizio del suo signore, lo abbandona nel pericolo della lotta (*seniorem in bello dimiserit:* lib. I, tit. V e XVII; lib. II, tit. XXXIX), se lo tradisce (*potius inimicus quam fidelis esse credatur:* lib. II, tit. LVII), se ne rivela i segreti (lib. I, tit. XVII), se usa violenza al signore, ovvero lo ingiuria (*impias manus in personam domini ubicumque ingesserit, vel alias graves vel inhonestas injurias intulerit:* lib. II, tit. XXIV, § 2), ecc. Ma il vassallo non può perdere il feudo se non in seguito ad un giudizio dei suoi pari (*laudamentum parium suorum:* lib. I, tit. XXI; lib. V, tit. II e IX). Commettendo poi fellonia il signore, egli perde la proprietà del feudo (lib. II, tit. XXVII, in fine).

Il fatto di essere il servizio militare divenuto una obbligazione della concessione feudale, fondandosi così sulla proprietà fondiaria, dovè produrre un sollievo per coloro che non possedevano terre, e

---

[1]) *Feudorum libri*: inseriti nel *Corpus juris civilis* (Vedi FORAMITI, *Corpus juris etc.*, col. 1637 e segg., Venezia, Antonelli, 1836). Altri maggiori chiarimenti o nozioni non si trovano nelle *Assise di Gerusalemme* (*Assisiae et consuetudines Regni Hierosolymitani:* CANCIANI, op. cit., vol. II, pag. 479) e nelle leggi di Guglielmo il Conquistatore (*Leges in Anglia conditae: accedunt leges Normannorum Regum:* CANCIANI, op. cit., vol. IV, pag. 208).

dovè assicurare anche l'adempimento del servizio che importava molte spese. Se non che, coll'andare del tempo, il peso del servizio militare a favore dello Stato o dei signori non fu meno sentito dai feudatari sui quali era caduto, tanto più che essi ambivano a rendersi indipendenti; ond'è che la obbligazione del servizio militare, come patto di concessione del feudo, dapprima venne soddisfatta dai feudatari col servizio personale, poscia col dare uno o più uomini armati, e infine col pagamento di una somma di danaro.

22. Ma queste varie successive modificazioni dimostrano già il vizio organico della milizia feudale, subordinata nel suo reclutamento alla diversità dei patti della concessione feudale, senza cognizioni dell'arte della guerra, senza disciplina e inetta alle fatiche di una lunga campagna; per modo che si finì coll'assoldare uomini d'arme, retribuendoli col danaro suddetto. Epperò, alla stessa guisa che la legge penale militare era stata prima rappresentata dal contratto feudale, dopo venne costituita dal contratto di assoldamento o di condotta delle Compagnie di ventura. Così, nella condotta del Carmagnola ai servizi di Venezia (a. 1429) [1]) si pattuì che egli avesse la potestà di punire e giudicare la sua gente d'arme sia in civile che in criminale: *ministrare et facere jus in civilibus et criminalibus inter ipsas gentes.* E nel contratto di assoldamento del marchese Guglielmo di Monferrato al servizio di Francesco Sforza (a. 1448) [2]) si pattuì « .... la obbedienza, cognizione e punizione dei suoi delinquenti in esso signor Guglielmo ».

Questo che accadde pei principati si verificò anche per i Comuni. E cioè: finchè durò l'entusiasmo per l'autonomia e le libertà comunali, i militari furono i cittadini e la legge penale militare fu lo statuto comunale; così, ad esempio, nello statuto di Firenze (11 marzo 1259) [3]) si stabilisce una pena pecuniaria per la mancanza alla chiamata: la diserzione, ossia l'allontanarsi senza licenza dall'esercito, *puniatur ad arbitrium Potestatis:* le ingiurie e le vie di fatto *puniantur in persona et avere ad arbitrium et voluntatem Potestatis;* l'abbandono del posto si punisce con una multa *et plus arbitrio Potestatis* [4]). Quando poi i cittadini non sentirono più amore per le armi

---

[1]) Riportata da RICOTTI, *Storia delle Compagnie di ventura in Italia,* vol. III, pag. 409, Torino, Pomba, 1844.

[2]) RICOTTI, op. cit., vol. III, pag. 424.

[3-4]) RICOTTI, op. cit., vol. I, pag. 351. Per gli statuti di altri Comuni, vedi: MURATORI, *Dissertazioni sopra le antichità italiane,* n. XXVI, vol. I, parte II, pag. 176, Roma, Barbiellini, 1755; PERTILE, *Storia del Diritto italiano,* vol. II, parte I, pag. 388 e segg., vol. V, pag. 477 e segg.; vol. VI, parte I, pag. 140, Torino, Unione Tip. Editrice, 1893-1900.

e l'obbligo del servizio militare potè riscattarsi col pagamento di una imposta, anche i Comuni presero a soldo gli uomini di arme. Così, il codice militare per le masnade stipendiarie di Pisa (a. 1326) [1]) dispone che delle lievi offese, inobbedienze e altre mancanze in servizio conoscano e giudichino *soprastantes masnadae eorum arbitrio,* e negli altri casi sia competente il capitano del popolo *cum consilio dictorum soprastantum.* Così pure il codice degli stipendiari della Repubblica di Firenze (a. 1337 e riordinato nel 1369) [2]) prevede la mancanza alle *mostre,* la vendita o il pegno delle armi, l'abbandono del posto di guardia, ecc. che punisce con pena pecuniaria, il delitto di tradimento che punisce nella persona e nei beni del colpevole ad arbitrio [3]).

23. Ma queste e le successive fasi così della milizia come del concetto delle sanzioni penali militari appariscono meglio dallo studio particolare della legislazione di ciascuno dei maggiori Stati d'Italia; ai quali è necessario avere speciale riguardo, tanto più se si considera la diversità delle loro condizioni politiche.

a) Nelle Sicilie, durante la dominazione dei Normanni, si ebbe milizia feudale, e più leggi vi si riferiscono: alcune comprese nei tre libri delle *Constitutiones Regni Siciliarum,* compilati da Pier delle Vigne per ordine di Federico II [4]): altre nelle *Assisae Regum Regni Siciliae,* di cui in un codice vaticano [5]) e in un codice cassinese [6]).

---

[1]) Ricotti, op. cit., vol. II, pag. 293.

[2]) Cantù, *Storia universale,* vol. II (documenti), pag. 163, Torino, Pomba, 1851; Ricotti, op. cit., vol. II, pag. 315.

[3]) Della legislazione imperiale v'è esempio in una legge che Federico I promulgava per il suo esercito quando moveva contro Milano (a. 1158); ma essa non è propriamente una legge penale militare di carattere permanente, sibbene uno dei soliti bandi rivolti all'esercito sia per trattenerlo dalla devastazione che per regolare i rapporti, anche di diritto privato, fra i militari e i cittadini del paese occupato. Infatti le sole disposizioni che più direttamente concernono il Diritto penale militare sono le seguenti: « *Statuimus et firmiter observari volumus, ut nec miles nec serviens litem audeat movere... Si miles litem commoverit, auferetur ei omne suum harnascha et ejicietur de exercitu... Si miles militi convitia dixerit, negare potest juramento: si non negaverit, componat ei X libras monetae quae tunc erit in exercitu. Si castrum aliquod captum fuerit, bona quae intus sunt auferantur: sed non incendatur, nisi forte hoc Marscalcus faciat...* ». Il bando è riportato dal Tosti, *Storia della Lega Lombarda,* pag. 179-181, Monte Cassino, 1848.

[4]) *Constitutionum Regni Siciliarum,* lib. III, *cum commentariis veterum jurisconsultorum, etc.,* Napoli, Cervonio, 1773.

[5]) Riprodotto da La Lumia, *Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono;* appendice n. 1, pag. 370 e segg., Firenze, Le Monnier, 1867.

[6]) Esposto da Perla, *Le Assise dei Re di Sicilia,* Caserta, Iaselli, 1881.

Delle prime sono notevoli due costituzioni di re Ruggiero (lib. III, tit. LIX, *de nova militia*, e tit. LX, *de honore militari*, pag. 415), nelle quali si sancisce la massima: *ad militarem honorem nullus accedat qui non sit de genere militum, sine mansuetudinis nostrae licentia, pariter et mandato.* Delle seconde è rimarchevole la Costituzione n. XVIII, *de crimine majestatis*, capo IV, del codice vaticano, che però non è ben certo da quale dei re Normanni sia stata promulgata, e, inoltre, non essendo inserita nelle Costituzioni federiciane mentre contiene importanti sanzioni penali militari, pare che lasci qualche dubbio sulla sua autenticità, o, quanto meno, che trattisi di un progetto di costituzione, ovvero di un provvedimento di carattere assolutamente temporaneo [1]. Rispetto alla giurisdizione militare non si hanno notizie precise, ma, dato l'ordinamento feudale della milizia, è a ritenere la esistenza del giudizio dei pari, secondo le *consuetudines feudorum* [2].

b) Sotto la dominazione degli Svevi, come risulta dalle citate *Constitutiones* di Federico II (a. 1231), si consolidò sempre più cotesta *nova militia*, ossia cotesta nobiltà militare, che, anche per merito di guerra [3], sorgeva accanto ai *comites* ed ai *barones*, i quali erano pure obbligati al servizio militare.

Conforme alle consuetudini feudali, è anzitutto dichiarato il dovere di fedeltà e di difesa che il vassallo ha verso il suo signore [4], e perciò è privato della concessione feudale il vassallo che contro il suo signore *feloniam commiserit, vel servitium quod ei debet, ter sub-*

---

[1]) *Hoc crimine tenentur omnes quorum consilio fugiunt obsides, armantur cives, seditiones moventur, concitantur tumultus, magistratus necantur, exercitus deseritur, ad hostes fugitur, socius perditur, dolo malo cuneus discinditur, bellis ceditur, arx desolata relinquitur, sociis auxilium denegatur, ceteraque hujusmodi, sicut regii consilii explorator, summissor et publicator, et qui susceperit hospitio hostem regni et ductum prebuerit non ignarus:* vedi LA LUMIA, op. cit., pag. 379, n. 4, e della stessa costituzione il n. 1. Vedi pure PERLA, op. cit., pag. 78, 79, 94, 100.

[2]) Parmi poi che le cariche di gran contestabile (*magister equitum*) e di grande ammiraglio (*praefectus maritimus*) fossero piuttosto uffici esclusivamente amministrativi e non anche giudiziari: vedi GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, vol. I, lib. XI, cap. VI, pag. 528 e segg., Lugano, Storm, 1836.

[3]) « Militando valorosamente sotto le insegne di Ruggiero e dei due Guglielmi, furono da essi investiti di molti feudi »: GIANNONE, op. cit., lib. XI, cap. V, pag. 526, col. 1.ª, e lib. XX, capo III, pag. 827, col. 2ª e segg.

[4]) *Constitutiones*, op. cit., lib. III, tit. XVIII, *de assecuratione dominorum a vasallis*, pag. 325.

monitus, non praestiterit [1]); mentre il *dominus* perde ogni giurisdizione sul suo vassallo (*homagium ejus amittat*) se egli *ipsum sine juxta causa verberaverit* [2]). Però, *comes, baro, miles, qui publice guerram in Regno moverit, confiscatis bonis suis omnibus, capite puniatur* [3]). Se il *miles,* o un conte o barone, si rende colpevole di omicidio, soggiace alla pena di morte, ma questa deve eseguirsi *per gladium,* non già col mezzo della forca [4]). Se un *miles* percuote un altro *miles,* è punito con l'esilio per un anno e con la perdita delle armi e dei cavalli [5]); se l'offeso è persona estranea alla milizia (ossia *burgensis* o *rusticus*), il *miles* incorre semplicemente in una pena pecuniaria, mentre se l'offeso è un *miles,* l'estraneo alla milizia dev'essere punito col taglio della mano [6]). Altre disposizioni si trovano a riguardo del procedimento e della giurisdizione: così, nessuna fede fanno contro i *milites* gli uomini *vilis conditionis* [7]); ed è a loro assicurato, come ai conti e ai baroni, il giudizio dei pari [8]).

c) Nel regno degli Angioini (a. 1266) la nobiltà militare (*nova militia*) raggiunse negli ordini dello Stato il massimo splendore: « e la disciplina militare e l'esercizio dell'arme si rese di gran lunga mano superiore a quello delle lettere » [9]). Ciò si può argomentare altresì dall'esame delle leggi, dette *Capitula* [10]), di quei re; sebbene siano pochissime quelle concernenti la materia in esame. Esistono tre capitolari di Carlo II [11]), coi quali si dispone: che ai conti, baroni

---

[1-2]) *Constitutiones,* op. cit., lib. III, tit. XIX, *de fidejussione dominorum a vasallis,* pag. 327.

[3]) *Constitutiones,* op. cit., lib. I, tit. IX, *de his qui in Regno guerram moverint, etc.,* pag. 22.

[4]) *Miles, vel in superiori gradu positus, ultore gladio, poenam sustineat capitalem: inferiores furca suspensi, ultimo supplicio subjungentur: Constitutiones,* op. cit., lib. I, tit. XIV, *de homicidiis puniendis,* pag. 31.

[5]) *Si miles militem verberaverit, extra Regnum spatio annali proscriptum injurias inferentem, armorum et equorum suorum amissione mulctandum esse jubemus: Constitutiones,* op. cit., lib. III, tit. XLIII, *de injuriis nobilium personarum,* pag. 403.

[6]) *Statuimus, burgensem seu rusticum, qui militem verberaverit nisi probabitur, quod se defendendo hoc fecerit, manus detruncatione puniri: Constitutiones,* op. cit., lib. III, tit. XLIII, *de injuriis nobilium personarum,* pag. 403.

[7]) *Constitutiones,* op. cit., lib. II, tit. XXXII, *de pugnis sublatis,* pag. 256.

[8]) *Comitibus, baronibus ac ceteris militaribus viris eorum judicia sibi invicem reservamus: Constitutiones,* op. cit., lib. I, tit. XLVII, *de servando honore, etc.,* pag. 100.

[9]) GIANNONE, op. cit., lib. XX, capo III, § 1, pag. 834, col. 1.ª in fine.

[10]) *Capitula Regni utriusque Siciliae,* etc., Napoli, Cervonio, 1773.

[11]) Di Carlo I v'è un capitolare che riguarda la diserzione dalle navi dopo aver percepito il prezzo di arruolamento (*Capitula,* op. cit., pag. 38, col. 1.ª: *quod marinari non subtrahunt se a vascellis,* etc.).

ed altri nobili e militari, *nulla servitiorum executio demandetur quae statum et conditionem eorum non deceat, nec causa vexandi eos vel injuriam inferendi aliquid committatur* [1]: che *comites, barones, et alii feuda tenentes, ultra tempus trium mensium non teneantur servire Curiae sumptibus propriis* [2]: che essi debbano venire giudicati dai loro pari: *per compares absolvi debeant aut etiam condemnari* [3]. E un capitolare di re Roberto stabilisce che il feudatario il quale omette di prestare il servizio dovuto al re, o di pagare la tassa di esenzione (*adohamentum*), non è privato della concessione feudale, ma è soggetto al pagamento del quadruplo della tassa [4].

d) Ma, mentre da una parte cotesta *nova militia* destava l'amore alle armi e faceva germogliare lo spirito di avventure, dall'altra il potere dei feudatari, eccessivamente cresciuto, inspirava seri timori per la sicurezza della monarchia. Allora il re, senza per altro rinunciare alla milizia feudale, cominciò a circondarsi di un corpo militare stipendiato precipuamente per la propria difesa; e questo può dirsi il primo nucleo delle milizie stabili. Così, re Martino di Sicilia (con legge del 1398: *de ordinatione gentis armorum in Regno*) istituiva *pro rege* una milizia stipendiata di cinquecento uomini [5]. E in Napoli, sotto la dominazione degli Aragonesi, non solo venne accolto tale sistema, ma si assoldarono anche in tempo di pace i capitani di ventura, ai quali per il passato si era ricorso solo in tempo di guerra [6]. Così può ritenersi che, durante la dominazione degli Aragonesi, la vera e propria milizia fu costituita dalle compagnie di ventura; e perciò la legge penale militare venne rappresentata dall'arbitrio dei condottieri militari o dai patti della condotta delle compagnie, poichè infatti, riscontrate le leggi degli Aragonesi, dette

---

[1] *Capitula*, op. cit., pag. 49, col. 1.ª: *quod comitibus, baronibus, et aliis nobilibus viris per Curiam aliqua servitia, quae eos non deceat, minime committantur.*

[2] *Capitula*, op. cit., *de privilegiis et immunitatibus comitum*, etc., pag. 47, col. 2.ª.

[3] *Capitula*, op. cit.: *quod comites, barones et feuda tenentes in regia Curia*, etc., pag. 49, col. 1.ª.

[4] *Capitula*, op. cit.: *quod barones, vel feuda tenentes non priventur feudo propter contumaciam prestationis servitii*, pag. 83, col. 2.ª.

[5] *Gens armorum praedicta debeat habere pro stipendio suo mense quolibet unciam unam pro quolibet equo:* Testa, *Capitula Regni Siciliae*, etc., vol. I: *capitula regis Martini*, cap. VI, pag. 140; Palermo, Felicella, 1741.

[6] Vedi Giannone, op. cit., lib. XXIV, cap. IV, pag. 145; cap. VII, p. 156; lib. XXV, cap. VII, pag. 185; lib. XXVII, cap. V, pag. 264; lib. XXVIII, cap. II, pag. 277.

Prammatiche [1]), non si trova alcuna disposizione che riguardi la formazione della milizia [2]).

e) La successiva occupazione straniera (dominazione spagnuola) portò nel regno di Napoli presidii stranieri. Ma, non potendo questi essere sufficienti senza gravi spese, ed essendosi già in altri Stati introdotto l'ordinamento di milizie nazionali, il Governo spagnuolo, con Prammatica del 22 aprile 1563 [3]) ordinava « di allestire un numero di fanteria italiana d'huomini del detto Regno »; e, insieme alle norme di reclutamento, amministrazione e disciplina, stabiliva con la prammatica medesima le sanzioni penali militari. Vi si prevede il tradimento (il colpevole « sia passato per le picche et poi squartato, et li sia confiscata tutta la robba, et applicata al regio fisco »): la diserzione (pena di morte): le mancanze in servizio, la vendita o il pegno delle armi (« abbia a pagare et paghi sei volte tanto quanto esse valevano, e per un anno habbia a seguire la sua bandiera a sue spese »): il peculato (il colpevole « sia castigato come ladrone »): le ingiurie ad altro militare (« paghi per la prima volta venti ducati di pena, e per la seconda volta vadi in galera a nostro arbitrio »): il furto (il colpevole « sia prima spogliato di tutte sue armi et vesti, e poi azzottato et battuto, disgradandolo ») [4]). L'*auditore generale dell'esercito* ha la potestà della giurisdizione militare, e le sue attribuzioni sono regolate dalla Prammatica 12 ottobre 1614 [5]). Anche nella Sicilia venne istituita una milizia nazionale [6]).

---

[1]) *Capitula Regni utriusque Siciliae, Ritus magnae Curiae Vicariae, et Pragmaticae,* etc., Napoli, Cervonio, 1773.

[2]) Quanto più particolarmente concerne la Sicilia (che si separò da Napoli alla cacciata degli Angiò: a. 1282, vespri siciliani) l'esame delle sue leggi speciali (vedi Testa, op. cit.) non offre molta materia per il diritto penale militare, salvo la menzione della legge suindicata di re Martino e di altre poche sanzioni che può non essere superfluo studiare. Ad esempio: *de terminis concessis baronibus et feudatariis ad redeundum et veniendum* (legge di Federico III, cap. L e LI, vol. I, pag. 72, e vedi pure cap. LVII, pag. 75): *de proditoribus et rebellibus* (leggi di re Martino: cap. XLIX, vol. I, pag. 161, cap. LII, vol. I, pag. 167): *de servitio militari* (legge di re Giovanni; cap. LXXI, vol. I, pag. 467): *capitula et ordinationes factae pro officio admirati in regno Siciliae* (legge dello stesso re Giovanni; vol. I, pag. 479): *quod ordinentur in regno centum homines armorum* (legge di Ferdinando II: cap. LXXXIX, vol. I, pag. 573).

[3]) Rovito, *Pragmaticae, Edicta, Regiaeque Sanctiones Regni Neapolitani:* tit. *de militibus,* pragm. II, pag. 292, Napoli, Longo, 1623.

[4]) Vedi pure l'altra prammatica XVII del 7 gennaio 1615: Rovito, op. cit., pag. 327.

[5]) Rovito, op. cit., pragm. XVI, pag. 323. Vedi pure l'altra prammatica, 3 gennaio 1622 a pag. 688; e Giannone, op. cit., lib. XXX, capo III, pag. 345.

[6]) Vedi Testa, *Capitula,* etc., op. cit., vol. II: capitoli di Filippo I, cap. XXXVII, pag. 265; e cap. XXV, pag. 254.

f) Intanto la progredita arte della guerra rivelava la incapacità di queste milizie ignare di disciplina e chiamate alle armi solo eventualmente, oltrechè la frequenza delle guerre imponeva la necessità che le milizie rimanessero permanentemente in servizio. Divenuti quindi permanenti gli eserciti, sotto i Borboni, furono necessari altri adatti provvedimenti [1]). E fra essi, per ciò che concerne il Diritto penale militare, è notevole l'*Ordinanza* di Ferdinando IV del 22 maggio 1789 [2]).

Questa ordinanza è divisa in tre parti.

Nella prima (che ha per epigrafe *Della giurisdizione militare*) si dichiara per quali persone e in quali casi si esercita tale giurisdizione (capo I e II): si dispone dell'ordinamento giudiziario militare (cap. III-XII, XVI, XVII), delle norme della procedura militare (cap. XIII), delle facoltà disciplinari dei comandanti militari (capitolo XIX).

Nella seconda parte (che ha per epigrafe *Dei delitti e delle pene*) sono gli uni e le altre distintamente considerati prima in rapporto agli ufficiali, poscia ai sotto-ufficiali, e per ultimo ai soldati.

1. Quanto agli *ufiziali,* sono preveduti i *Delitti in materia di servizio* (capo I: inadempimento in genere dei loro doveri, ubbriachezza in servizio, diserzione, abbandono di posto, corrispondenza col nemico, ecc.): i *Delitti in materia di subordinazione* (capo II: matrimonio arbitrario, disobbedienza, ingiuria o minaccia ad un superiore, duello col medesimo, ammutinamento, ecc.): i *Delitti in materia di peculato* (capo III: debito sul soldo, falso, appropriazione indebita, contrabbando, concussione, rapina, furto, ricettazione, frodi, ecc.): i *Delitti in materia di violenza* (capo IV: calunnia, ingiurie fra compagni o « a qualche persona di considerazione dell'ordine civile », duello con gli stessi, minacce, ferite, omicidio, violenze e ingiurie verso inferiori, incendio, ratto, ecc.): i *Delitti in materia di costumi e di condotta* (capo V: irreligione, condotta scandalosa, giuochi di azzardo, abito di ubbriacarsi, vizio nefando). Le pene, che si trovano comminate per tali delitti, sono l'arresto sino ai quindici giorni, la detenzione in castello sino a trent'anni, la relegazione temporanea o perpetua, la morte: sono pene morali la sospensione o privazione

---

[1]) Vedi Leggio, *Supplementum pragmaticarum, edictorum, decretorum Regni Neapolitani,* vol. II, tit. *de re militari,* pag. 277 e seg.; Napoli, Cervonio, 1790.

[2]) *Ordinanza di Sua Maestà sulla giurisdizione militare e sopra i delitti e le pene della gente di guerra;* Napoli, Stamperia Reale, 1789.

dell'impiego, cassazione dal servizio, degradazione e cioè cassazione con infamia.

2. Quanto ai *bassi-ufiziali,* è stabilito (capo VIII, art. 1) che « i delitti dei bassi-ufiziali, dovendo essere per necessità della stessa natura di quelli degli ufiziali o dei soldati, saranno puniti nello stesso modo, con questa differenza, che quando un basso-ufiziale comanderà posto o truppa, o quando eserciterà autorità sopra un suo inferiore, le sue trasgressioni saranno riguardate come quelle di un ufiziale, e castigate con la proporzione che se l'*Ordinanza* prescrivesse arresti o castello per un ufiziale, il basso-ufiziale sia punito colla sospensione del suo impiego o colla cassazione; e dove l'*Ordinanza* pronunciasse per l'ufiziale privazione d'impiego, cassazione semplice, cassazione con infamia o pena capitale, s'intende pel basso-ufiziale cassazione con più o meno giri di bacchette, marca col ferro rovente indicante il genere del commesso delitto, presidio o galera, per più o meno tempo, e morte, anche con esacerbazione di pena, se occorrerà ».

3. Quanto ai *soldati,* sono preveduti i *Delitti in materia di servizio* (capo X: abbandono di posto, violazione di consegna, ubbriachezza, ammutinamento, spionaggio, ecc.): i *Delitti riguardo alla subordinazione* (capo XI: disobbedienza, vie di fatto contro superiori, duello, ecc.): i *Delitti in materia di violenza* (capo XII: violenze contro sentinelle, omicidio, ferimento, ratto, incendio, ecc.): i *Delitti in materia di furto* (capo XIII: furto di cose militari, alienazione delle armi, danneggiamento di edifizi militari, ecc.): i *Delitti in materia di costumi* (capo XIV: gioco, bestemmia, vizio nefando, ecc.). Le pene sono le suindicate pei bassi-ufiziali. I capitoli successivi dispongono intorno alla diserzione dei soldati e bassi-ufiziali: in dati casi, è minacciato come pena il prolungamento del servizio militare (capo XVI, art. 5).

La parte terza, che ha per titolo *Della esecuzione delle pene,* ne stabilisce le regole.

Questa *Ordinanza,* per quanto conservasse nel foro militare il carattere di un privilegio, confondesse in parecchi casi il reato militare con la trasgressione disciplinare, non distinguesse la pena militare dalle punizioni disciplinari, ed a parte altre considerazioni; segnò tuttavia un progresso in confronto dell'anteriore legislazione, offrendo la nozione dei singoli reati militari (sebbene in modo alquanto vago e troppo minuzioso) e temperando in parte l'arbitrio nell'applicazione della pena. Rispetto poi ai giudizî, il Nicolini osservò che l'*Ordinanza* del 1789 « diede ai militari giudizi un ordine più semplice e forme più certe. La luce ne riverberò ai giudizi or-

dinari. E così, mentre altrove la intemperanza e quasi il furore dei militari giudizi corrompeva l'ordine e la saggia lentezza del rito ordinario, qui fra noi, la saviezza di una legge militare ritraeva le leggi ai principii della loro istituzione e nella esecuzione ne correggeva i difetti » [1]).

24. Come negli altri Stati, anche in quello della Chiesa la milizia fu dapprima feudale: « *Statuimus* (si legge in una Costituzione del cardinale Egidio Albornoz: a. 1357) *quaelibet universitas, communitas. nobilis et quaecumque alia persona teneatur venire in exercitu.... contrafacientes vero rectoris et suorum judicum arbitrio puniantur* » [2]): ossia del rettore della provincia (che aveva *potestatem gladii, merum et mixtum imperium, causarum quarumlibet notionem*) [3]) e dei *quatuor judices curiae generalis.*

In seguito la milizia fu anche e principalmente assoldata, milizia di bande mercenarie o formate mediante arruolamento; e la legislazione penale militare risultò composta di parecchi editti, privilegi, articoli, notificazioni, bandi, fra i quali è sufficiente accennare al *Bando generale delle soldatesche* del 27 gennaio 1724 che richiama la osservanza dei bandi 28 giugno 1682 d'Innocenzo XI e 1.° luglio 1700 di Innocenzo XII, mentre questi a loro volta si riferiscono pure a bandi più antichi.

Trascurando le disposizioni d'indole assolutamente disciplinare, ivi è sancito che per le soldatesche « si procede senza riguardo alcuno della minore età » (cap. 61): la terza ricaduta nello stesso reato importa la pena capitale « poichè (il colpevole) per la sua mala inclinazione al fallire, non è degno di viver soldato » (cap. 11): incorre « in pena della vita e confiscazione di beni *ipso facto* » il disertore, sebbene « ritrovato in procinto di uscire dalle porte o di scalare li muri, o in altro simile atto prossimo ed indirizzato alla fuga ancorchè non fosse consumata » (cap. 18 e seguenti): il colpevole di ammutinamento « sarà subito fatto morire » (cap. 27 e 28): l'obbedienza e il rispetto agli ufficiali sono stabiliti « sotto pene gravissime *etiam* di ultimo supplicio » (cap. 56): le sentinelle debbono essere vigilanti « sotto pene arbitrarie alla Santità Sua e suoi successori da estendersi alla morte naturale inclusivamente » (cap. 41

---

[1]) NICOLINI, *Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie,* vol. I, pag. 6; Livorno, Mansi, 1843.

[2]) *Aegidianae Constitutiones, cum additionibus Carpensibus,* lib. II, cap. XLI, pag. 126; Venezia, 1571.

[3]) Ivi: lib. II, cap. I, pag. 40. Vedi pure cap. V, pag. 53.

e 43): » nessun soldato « possi prestare o vendere le sue armi da servizio sotto pena di tre tratti di corda per quelli che le presteranno, e della galera ad arbitrio a quelli che le venderanno, oltre a dover essere mandati via dalla milizia ignominiosamente » (cap. 49): ecc.

Ciò basta per dare un concetto di questo bando, di cui furono poi complemento gli *Articoli militari* del 7 febbraio 1793, pubblicati dal Comandante generale e controfirmati dall'Uditore generale delle milizie; nei quali articoli, oltre a prevedersi altri fatti (come la codardia, il saccheggio, il duello, l'incendio, ecc.) si dichiara che « le pene militari saranno le seguenti: la morte naturale o del taglio della testa, la morte infame cioè della forca, la galera o opera pubblica, le bacchette in più o meno giri, le battiture, la relegazione in fortezza, presidio o torre, li ferri e catene, il violone, l'infame espulsione dalla milizia, la degradazione, la commutazione in luoghi di maggior travaglio, le guardie di piantone, il pane ed acqua solamente, gli arresti ».

25. La Repubblica di Firenze, prima ancora di altri Stati, introdusse il metodo delle milizie nazionali; ordinamento che non fu abbandonato nemmeno dopo l'assunzione di milizie stipendiate [1]). Con *Provisione della militia et ordinanza del popolo fiorentino nuovamente ottenuta nel Consiglio maggiore l'anno 1528 a dì 6 novembre* [2]), dopo considerato « non essere alcuna generatione d'huomini che meglio et con più prompto ajuto difendino le ciptà e la libertà di quello che è per i propri ciptadini »; si dispone che chi non si presenta alla *descrizione* (arrolamento) è punito con la multa di fiorini 25 larghi d'oro dal Magistrato dei Nove, il quale può permutare tale pena in *tracti due di fune in quelle persone impotenti a pagare.* La stessa pena è inflitta a chi, dopo la descrizione, non si presenta a dare il giuramento: e chi poi non si presenta alle esercitazioni soggiace alla multa di mezzo ducato. Sono infine condannati alla relegazione dallo Stato coloro che non si presentano *al tempo delle factioni publiche di guerra;* e quelli che *senza licenza si partiranno dalla compagnia, o luoghi a loro deputati, s'intendino essere incorsi in pena del capo.*

Durante il principato dei Medici s'istituì la milizia ducale, detta delle *Bande,* e sono frequenti i cosiddetti *capitoli, privilegi, ordini et statuti fatti dal signor duca alla sua onorata militia.* In una legge

[1]) Vedi n. 22.
[2]) CANTINI, *Legislazione toscana raccolta e illustrata,* vol. II, pag. 25; Firenze, Fantosini, 1800.

del 26 marzo 1548 [1]) è rimarchevole il disposto che i delitti comuni sono di cognizione dei rettori, ossia dell'autorità comune, ma sono di cognizione dei capi militari, sentito l'auditore, i reati militari « e cioè in quelli e per quelli delitti, quali se non fussero soldati non potrebbero commettere; come sono i malefitii di qualunche sorte che si commettono in sulla guerra, et che si commettono al tempo delle rassegne, et quelli che si commettono in non andare alla guerra, o partirsene innanzi al tempo senza licentia, in partirsi dal luogo senza licentia dove siano stati posti a qualche effetto, in trasferirsi da nemici, in conferir loro secreti, in dar loro ajuto o favore, in non obbedire a loro capitani, in offender loro, in vendere, impegnare o prestare l'armi, et in altri simili maggiori o minori trasgressioni da soldato » (capo IV); dandosi in tal modo un concetto del reato militare. In altra legge del 1. ottobre 1555 [2]) si dichiara che il *Commessario generale delle bande ducali* « sia cognitore e judice di tutti li delitti proprii che li descritti commetteranno in la guerra et nelle rassegne et in ogni altro esercitio militare, et possali punire et castigare esso fatto, secondo la qualità del caso, omessa ogni solennità et ordine di processo sino alla morte inclusive » (capo II) [3]). Anche alla milizia marittima si provvide da Cosimo dei Medici con legge del 28 febbraio 1552 [4]), e vi fu preposto un *Capitano generale delle galee* al quale venne concesso « il mero et misto imperio, e la potestà del coltello, e la total jurisditione et il generale arbitrio in tutto et contra tutti » ossia gli uomini delle galee (cap. I e V).

Successivamente si promulgarono disposizioni speciali ai bisogni del servizio e della disciplina, per quanto riguarda le sanzioni penali militari. Con bando del 5 marzo 1603 [5]), sotto pena ad arbitrio, si vietò ai capi militari di offendere i soldati e « castigarli con le loro mani, eccetto che in caso di tumulti, o di combattere, e simili, che non ricercano dilazione ». Con decreto del 24 aprile 1610 [6]) fu proibito di andare a soldo fuori dello Stato, sotto pena di scudi 25 e galera sino a cinque anni « con facoltà di estenderla sino alla morte

---

[1]) CANTINI, op. cit., vol. II, pag. 9 e segg.

[2]) CANTINI, op. cit., vol. II, pag. 355.

[3]) Vedi pure legge 1 ottobre 1556: CANTINI, op. cit., vol. III, pag. 10 e seguenti: e legge 1 maggio 1566 per la cavalleria: Id., op. cit., vol. IV, pag. 159.

[4]) CANTINI, op. cit., vol. II, pag. 305. Vedi pure legge 8 febbraio 1568: Id. op. cit., vol. VI, pag. 72.

[5]) CANTINI, op. cit., vol. XIV, pag. 283.

[6]) CANTINI, op. cit., vol. XIV, pag. 350.

naturale e confiscazione dei beni ». Queste disposizioni, ed altre di natura disciplinare e amministrativa, vennero indi raccolte da Ferdinando II in una legge del 29 aprile 1646 [1]) e poscia da Cosimo III in altra legge del 20 agosto 1706 [2]), nelle quali è conservato l'arbitrio nell'applicazione della pena: « che al retto e giusto arbitrio parrà e piacerà di chi averà a giudicare » (capo XII).

Francesco III il 20 aprile 1739 pubblicava per le sue truppe un insieme di sessantotto *Articoli di guerra* [3]), che, quantunque troppo spesso comminassero la pena di morte, costituivano pur sempre un miglioramento in quanto per certi casi era posto un limite all'arbitrio dei capi militari che prima era senza confini. In questi *Articoli* sono preveduti l'ammutinamento (art. 2), la vendita o il pegno degli effetti militari (art. 6), l'abbandono delle file in marcia (art. 24), l'uscita dai trinceramenti e dalla fortezza per vie non ordinarie (articolo 25), l'ubbriachezza in servizio (art. 28: il colpevole è « mandato via dal reggimento colla perdita dell'onore »), la mancanza di rispetto e la violenza contro sentinelle, ronde, pattuglie (art. 32-34), l'insubordinazione (art. 35: « chiunque, senza difesa naturale della propria persona, metterà mano alla spada, o ad altre armi, contro il suo superiore mediato o immediato, perderà la mano e poi sarà impiccato »), l'addormentarsi in sentinella, abbandonarne il posto (art. 36: il colpevole sarà *archibusato*), la diserzione (art. 42: il colpevole « sarà impiccato o incorrerà in altra pena arbitraria secondo le circostanze della diserzione »), la resa « senza precisa necessità, ed in caso che li soldati conspirassero a detta resa, la decima parte di essi sarà condannata a morte ed il restante saranno dichiarati infami » (art. 40 e 59), la codardia di una truppa innanzi al nemico (art. 54: « la decima parte è impiccata e la restante comandata nei luoghi più esposti e pericolosi »), ecc. Circa poi ai delitti comuni, si punisce con la *pena del fuoco* l'incendio in paese nemico (art. 13), con *pena afflittiva* il danneggiamento senza necessità in paese nemico (art. 44), con la *pena della testa* il duello (art. 58); e s'introducono delle distinzioni per i furti: il furto *piccolo* è punito « col voto del Consiglio di guerra, e, secondo le circostanze, con le bacchette o altra pena afflittiva » (articolo 10): il furto di armi o munizioni importa una « pena afflittiva da estendersi sino alla morte » (art. 11): il furto al camerata o al

---

[1]) CANTINI, op. cit., vol. XVII, pag. 256 e segg.
[2]) CANTINI, op. cit., vol. XXI, pag. 324 e segg.
[3]) CANTINI, op. cit., vol. XXIV, pag. 160 e segg.

superiore è punito « con pena rigorosa da estendersi sino alla forca » (art. 12): e il furto, al compagno, del bottino fatto al nemico « è punito secondo sarà giudicato dal Consiglio di guerra » (art. 50). L'appropriazione della paga o del pane dei soldati per parte di ufficiali importa « la perdita della carica e dell'onore e anche della vita senza remissione » (art. 62).

Questi *Articoli di guerra* vennero inoltre estesi alle milizie nazionali con gli *Ordini e privilegi militari* del 9 agosto 1741, [1]) ove è disposto che « se le milizie saranno nell'attuale servizio e negli affari militari, in campagna, guarnigione, navigazione, o in altri luoghi impegnate, l'assoluta cognizione dei loro delitti, e la giurisdizione sopra i soldati, sia di chi averà il comando di essi e nel giudicare si osserveranno gli *Articoli di guerra* pubblicati sotto il dì 20 aprile 1739 » (art. IV n. 1). « La cognizione poi generalmente di tutti i delitti, *tanto militari che comuni*, che si commettessero dai descritti nei giorni di rassegne, parate, pattuglie, comandate, corpi di guardia o di altro esercizio e attuale servizio militare, in cui si intendono essere i descritti ancora andando o tornando alle case loro, si aspetti privativamente al tribunale delle milizie nazionali (assistito dall'auditore) » (art. IV n. 2). Terminate però le rassegne, restituitisi i soldati alle proprie case, e deposte le armi e i segni della milizia, la cognizione dei delitti *comuni* appartiene ai giudici ordinari (art. IV n. 3). Indi cotesti Ordini e privilegi enunciano le mancanze proprie dei descritti mentre trovansi alle loro case, come, ad esempio, non comparire alle rassegne, vendere le armi, ecc. (art. VII).

Infine lo stesso Francesco III promulgava il 6 giugno 1750 le *Ordinazioni per il buon regolamento e governo delle navi da guerra* [2]), composte di trentasei articoli. Vi si prevede la sottrazione di cose sopra nave predata (art. 7), il furto di gomene, ancore, ecc. (art. 8), lo spoglio e i maltrattamenti di prigionieri (art. 9), la non esecuzione di ordini per la difesa della nave o l'assalto di navi nemiche (art. 11), la diserzione, lo spionaggio, la sedizione (art. 17-19), l'arrenamento della nave per malizia, negligenza o altro errore (art. 25), ecc. La pena minacciata per questi ed altri fatti è quasi sempre della morte « o di altro gastigo che secondo le circostanze sarà creduto più proprio dal Consiglio di guerra ». Affinchè poi « il servizio non venga ritardato dalla prigionìa dei delinquenti, quando il delitto non

---

[1]) CANTINI, op. cit., vol. XXIV, pag. 299 e segg.

[2]) CANTINI, op. cit., vol. XXVI, pag. 218.

sarà capitale, e che si richieda tempo per radunare un Consiglio di guerra, in questo caso è conceduta facoltà ad ogni capitano di ordinare un castigo che non ecceda più di dodici sferzate » (art. 34).

26. La Repubblica di Venezia ebbe milizia nazionale (cosiddette *cernide* od *ordinanze*) [1], ebbe milizia pagata (cosiddetti *provvisionati*), ebbe altresì milizia feudale, e, principalmente, milizia di condotta; ma non ebbe mai una legge penale militare propriamente detta. Per la milizia nazionale, si sa che chi mancava alla chiamata cadeva in multa, e, non pagando, nella pena del carcere [2]; per la milizia pagata si conosce che il soldato stipendiato, il quale toccata la paga fuggisse (diserzione), era soggetto alla pena della galera [3]; ma, quanto alla pena dei fatti criminosi di natura militare che si commettessero durante il servizio alle armi, non si trova una legge speciale [4]. Onde è, a parer mio, a ritenere che per i delitti comuni si applicassero le leggi comuni (come, ad esempio, è espressamente sancito per il duello, il porto d'armi, ecc.) [5]; e i delitti militari fossero puniti ad arbitrio dei capi militari, come nei tempi di mezzo era norma generalmente ammessa nella milizia, e come, del resto, era accolto anche nel Diritto comune della Serenissima, essendo dichiarato nel *Libro della Promission del maleficio* (a. 1232) che i delitti ivi non specificati *rimagnono in descrition di zudesi* (cap. XXIX) [6]. Circa poi alla milizia feudale, la legge del 1° giugno 1616 stabilisce che il feudatario che non si presenta « al Provveditor generale delle armi per servire secondo il debito della vera fedeltà promessa, s'intende dichiarato incorso in delitto di fellonia e decaduto dalla giurisdizione e feudo » [7]; e la legge del 3 agosto 1643 dispone che « i feudatarî non obbligati in tempo di guerra siano tenuti nondimeno alla tassa in proporzione del loro feudo » [8]. Rispetto alla milizia di con-

---

[1]) Vedi ROMANIN, *Storia documentata di Venezia,* vol. VI, pag. 473-475, Venezia, Naratovich, 1853. Vedi pure PERTILE, op. cit., vol. II, parte II, pagina 291-295.

[2]) Vedi ROMANIN, op. cit., vol. II, pag. 393.

[3]) Legge 1 febbraio 1548: vedi PRIORI, *Pratica criminale secondo le leggi della serenissima repubblica di Venezia,* pag. 43 e 194, Venezia, Girardi, 1738.

[4]) Vedi *Novissimum Statutorum ac Venetarum legum volumen,* Venezia, Pinelli, 1729.

[5]) Leggi 19 aprile 1541, 3 febbraio 1599, 15 marzo 1635: vedi detta *Raccolta,* parte II, pag. 33, 60 e 68.

[6]) Vedi *Novissimum etc.,* citata *Raccolta,* parte II, pag. 10.

[7]) *Codice feudale della Repubblica di Venezia,* pag. 129, Venezia, Bonvecchiato, 1842.

[8]) Vedi *Codice* suddetto, pag. 208.

dotta, la cognizione e la repressione dei reati militari era di regola riservata ai capi delle Compagnie di ventura assoldate [1]). Sembra infine indubitato che, in tempo di guerra, al Comandante in capo di tutte queste truppe fosse conferita la facoltà di pubblicare bandi con sanzioni penali: così, ad esempio, negli *Ordini* promulgati dal marchese Villa, capo supremo delle milizie nella guerra di Candia (a. 1665), si legge: « .... 3. Il soldato, che nella marcia abbandonerà l'insegna, sarà punito ad arbitrio; 4. Il soldato, che mancherà alla fazione dovuta, ecc., sarà condannato alla galera ad arbitrio; .... 8. Il soldato, che perderà il rispetto, sarà degradato, e, aggiungendo alle parole qualche colpo, sarà fatto morire ad arbitrio.... » [2]). Anzi l'esempio di questi *Ordini* del marchese Villa parmi che ribadisca l'opinione che non esistesse una legge penale militare, ma che invece dal Governo della Repubblica o dagli stessi capi militari si statuissero sanzioni penali, volta per volta, nella occasione di guerre o spedizioni militari.

27. Occorre finalmente aver riguardo alla legislazione penale militare del Piemonte.

a) La milizia fu dapprima feudale, nè cessò affatto di esserla anche dopo la introduzione di altri modi di reclutamento; tanto che nelle Costituzioni di Carlo Emanuele III (7 aprile 1770) [3]) si legge: « I nostri vassalli dovranno servire personalmente secondo l'obbligazione annessa al vassallaggio, ognivoltachè verrà imposta la cavalcata, o soddisfarvi col pagamento di essa in danaro, se così eleggeremo » (lib. VI, tit. III, capo IV, art. 1).

Accanto alla feudale si trova la milizia forestiera assoldata; ma, mentre Amedeo VIII promulgava (a. 1430) la raccolta dei *Decreta* riordinando tutta la legislazione [4]), nondimeno per la legge penale militare non esistono che pochissime disposizioni [5]).

---

[1]) Vedi n. 22.

[2]) Riportati da RICOTTI, op. cit., vol. IV, pag. 146, nota 3.

[3]) *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà,* tomo II, pag. 499, Torino, Stamperia Reale, 1770.

[4]) Vedi *Decreta seu Statuta vetera serenissimorum ac praepotentium Sabaudiae Ducum et Pedemontij Principum,* Torino, Bevilacqua, 1588.

[5]) Ivi, lib. II, cap. CCXIII: « *Marescali tempore guerrarum sint judices causarum et negotiorum militarium inter armigeros motarum, et ipsis marescalis omnes debent obedire* »; cap. CCXIV: « *Quod de stipendiis armigerorum nihil detrahatur, aut estorqueatur per marescalos, salvis ipsis marescalis juribus consuetis* »; cap. CCXV: « *Quod armigeri, vel pedites ac sagittarii non auferant victualia transeundo, vel munitiones tenendo ab invitis* » (pag. 71 retro e 72).

Emanuele Filiberto, con Editto del 28 dicembre 1560 [1]) creava la *militia paesana* « *estimant que nos propres sujets nous seroient plus fideles et moins facheux à nos autres sujets, outre ce qu'ils ne serviront comme mercenaires, mais comme en leur cas propre pour la deffense et conservation de leur prince naturel et de leur propre patrie* ». Con lo stesso Editto venivano concessi a questi militari vari privilegi « *et quant aux cas et delicts procedans et dependans du fait militaire, ils ne pourront être convenus et mis en procès par devant aucun juge et magistrat, ni ailleurs, que pardevant leurs capitaines, ou colonels, et suivant les ordonnances d'iceux* » (art. 6).

b) Con Carlo Emanuele I, mediante suo *Ordine* del 15 maggio 1594 [2]), la milizia prese il carattere di permanente, e cioè una parte della milizia paesana divenne stanziale [3]). Un altro *Ordine* poi del 22 giugno 1595 [4]) concesse nuovi privilegi alla milizia, fra i quali la speciale giurisdizione dell'Auditore generale (art. 3 e 4); privilegi che, estesi alla milizia paesana e ai soldati di ordinanza, furono ancor più ampliati con l'*Ordine* del 15 gennaio 1603 [5]), in guisa che « spetteranno alla cognitione dell'Auditore tutti li delitti fatti da soldati in guerra, o sendo in attual servitio in campo di qual sorte si siano, nei quali gli doniamo autorità di conoscer sommariamente e senza formalità di processo e d'eseguir le sue sentenze, etiandio di morte secondo la qualità dei casi e delitti » (art. 16).

Oltre al riordinamento della milizia, Carlo Emanuele I provvide pure alla legislazione penale militare, particolarmente con l'*Ordine 15 maggio 1613 per la conservazione della disciplina militare* [6]), publicato in occasione della guerra di successione nel Monferrato, e che

---

[1]) Vedi Duboin, *Raccolta delle leggi, cioè editti, patenti, manifesti, ecc. emanate sino all'8 dicembre 1798 dai Sovrani della Real Casa di Savoja,* tomo XXVI, pag. 793, Torino, Arnaldi, 1863.

[2]) Vedi Borelli, *Editti antichi e nuovi dei Sovrani prencipi della Real Casa di Savoja,* pag. 761, Torino, Zappata, 1681. Vedi pure Duboin, op. cit., tomo XXVI, pag. 805.

[3]) « Della suddetta militia generale vogliamo se ne facci un'altra particolare del numero d'otto mila fanti solamente dei più robusti et habili all'esercitio militare, e questi tali haveranno da esser sempre pronti et armati per marchiar in ogni occasione che li sarà comandata per servitio nostro » (art. 5); e « se li faranno dar le paghe o altra provisione, come si suol fare alla soldatesca d'ordinanza » (art. 15).

[4]) Duboin, op. cit., tomo XXVI, pag. 810.

[5]) Duboin, op. cit., tomo XXVI, pag. 814.

[6]) Duboin, op. cit., tomo XXVI, pag. 1564.

perciò sembra piuttosto un bando che un codice militare. Vi si prevedono i fatti di passaggio e assistenza al nemico (art. 4 e 5), saccheggio e incendio arbitrario ancorchè in paese nemico (art. 16 e 18), la violazione delle salvaguardie (art. 26), le offese ai padroni degli alloggi (art. 34), il furto (art. 15 e 31), l'assenza arbitraria dall'armata (art. 10), le ingiurie o violenze ai superiori o ai compagni (art. 27-30, 44), ecc. « Mettendo mano alla spada un capitano per castigare un soldato, nessuno ardirà far motivo in contrario, sotto pena della vita « (art. 45). « Le sentinelle non si muoveranno dal suo posto datogli dai suoi ufficiali, nè si assenteranno, nè dormiranno, in qual caso si potranno ammazzare senza incorso di pena » (art. 49). La pena comminata è quasi sempre della vita o arbitraria (*nostra indignatione — nostra disgratia*). Queste medesime disposizioni vennero poscia rinnovate con l'altro *Ordine 21 marzo 1630 portante regolamento sulla disciplina militare* [1]), quando cioè si riaccese la guerra per la successione nel Monferrato.

c) Con Carlo Emanuele II la milizia, da stanziale in armi, divenne permanente in servizio e fu accasermata, mediante la istituzione del *Battaglione di Piemonte,* composto di dodici reggimenti, quale fu creato e regolato dagli *Ordini* 15 luglio 1669, 5 agosto 1669, e 19 aprile 1672 [2]). Tali *Ordini* concedevano a questa truppa i privilegi indicati nel succitato *Ordine* del 15 gennaio 1603 e in quello del 2 novembre 1664 [3]); nel quale ultimo, dopo essersi confermata la giurisdizione dell'Auditore generale di guerra « per tutti i delitti che saranno dai soldati commessi, et ancora contro i non soldati quando saranno inquisiti per offese fatte ai soldati »; si soggiunge: « se vi sarà mistura di persone non sottoposte all'autorità dell'Auditore generale di guerra, vogliamo che, per non dividere la continenza della causa, procedano unitamente l'Auditore generale e il giudice ordinario delle persone non sottoposte alla di lui giurisditione ».

Durante il principato di Carlo Emanuele II non si ebbero che isolati e speciali provvedimenti d'indole penale militare: così, fu proibito far levate di soldati per servizio di Stati esteri « sotto pena della vita e confiscatione dei beni da incorrersi *ipso jure et facto* » [4]);

---

[1]) DUBOIN, op. cit., tomo XXVI, pag. 1576. Vedi pure BORELLI, op. cit., pag. 797.

[2]) BORELLI, op. cit., pag. 777-782; DUBOIN, op. cit., tomo XXVI, pagina 873-877.

[3]) BORELLI, op. cit., pag. 754.

[4]) Ordini 27 gennaio 1644 e 4 agosto 1671: BORELLI, op. cit., pag. 757 e 758.

fu vietato di sparare le armi fuori del servizio sotto pena della vita [1]); si stabilì la pena di morte per « quelli che deserteranno dalle nostre truppe, sì nei presidî che in campo » [2]); fu proibito di comprare da soldati armi o munizioni da guerra [3]).

d) Di tali particolari provvedimenti si ha frequente esempio sotto il principato di Vittorio Amedeo II, specialmente per il delitto di diserzione [4]); ma ciò che, relativamente alla giustizia penale militare, interessa ricordare si è il *Regolamento 16 febbraio 1717 per la disciplina da osservarsi sopra i regi vascelli e fregate* [5]). I primi otto articoli comprendono la bestemmia ed altre violazioni della religione e del culto cattolico. Indi si prevede: il passaggio al nemico, che importa la « pena di morte sovra il patibolo » (art. 9); e il rimanere presso il nemico dopo lo scambio o riscatto dei prigionieri, che è punito « con pena corporale estensibile sino alla morte, all'arbitrio del Consiglio di guerra » (art. 10). « Arrestandosi nel medesimo tempo più disertori si tirerà fra loro alla sorte: se saranno due, un solo subirà la pena, di tre morirà un solo, di sei due, e colla stessa proporzione nel maggior numero » (art. 26). « Qualunque uffiziale e comandante di vascello o galera che avrà attaccato zuffa con qualche imbarcazione nemica, o combattuto attivamente contro il divieto, *benchè fosse vincitore,* salvo in caso forzato, sarà condannato a morte per cagion del mal esempio » (art. 43). « Chi abbandonerà il suo superiore nel conflitto, e non lo difenderà dalle mani del nemico, potendo soccorrerlo, sarà punito colla morte » (art. 49), e così pure il colpevole di altri atti di codardia, come l'essere il primo a parlare di arrendersi, il fingersi infermo per timore del nemico, gettare le armi, ecc. (art. 47, 48, 50). Il militare che sfida a duello un superiore, « ove il combattimento non segua, sarà condannato in una pubblica emenda e tre mesi di carcere; e, seguendo il combattimento e che ferisca il suo superiore, incorrerà la pena della morte » (articolo 54). L'insubordinazione « è punita con gravi pene corporali estensibili sino alla morte » (art. 52): ma i superiori debbono, verso gli inferiori, « astenersi da ogni eccesso, nè castigare con atti o pa-

---

1) Ordine 28 luglio 1672: DUBOIN, op. cit., tomo XXVI, pag. 1604.

2) Ordine 24 febbraio 1674: DUBOIN, op. cit., tomo XXVI, pag. 1654.

3) Ordine 29 agosto 1656: DUBOIN, op. cit., tomo XXVII, pag. 1360.

4) Vedi DUBOIN, op. cit., tomo V, pag. 609 e 613; tomo VI, pag. 456 e segg., tomo XXVI, pag. 1674, 1686, 1690, 1693, 1704, 1705, 1709, 1712; e pag. 1722 e segg., ove sono riprodotte le Convenzioni di estradizione per la reciproca restituzione dei disertori.

5) DUBOIN, op. cit., tomo XXVII, pag. 1215-1223.

role ingiuriose, sotto pena arbitraria in caso di abuso » (art. 56); fra eguali « le ingiurie di fatti, come schiaffi, pugni e calci, saranno puniti colla pena delle bastonate » (art. 20). « Il soldato di sentinella che mancherà di attenzione al suo dovere passerà per le verghe, e trovato a dormire potrà essere condannato sino alla pena della morte » (art. 57). « Chi si ubbriacherà, benchè involontariamente, sapendo dover essere il primo comandato, sarà punito con un mese di carcere se uffiziale, se soldato colle verghe » (art. 70), ecc. « Le contravvenzioni alli precedenti nostri ordini, che esigono solamente le pene della bastonata, verghe ed arresto personale, potranno sul campo (immediatamente) farsi eseguire dal comandante in capo; e per quelle contravvenzioni le quali esigono pena corporale, dovrà tenersi consiglio di guerra » (art. 86).

Carlo Emanuele III, con *Ordini* dell'11 maggio 1735 e 29 giugno 1743 [1]) promulgò le regole di disciplina da osservarsi nelle marcie, al campo e negli accantonamenti, vietando espressamente il saccheggio, il furto, la busca: « *il est defendu d'aller piller, ni de faire aucunes oppressions, extorsions, torts, ou larcins, tant à la campagne que dans les camps, cantonnemens, et par-tout ailleurs, à peine d'être pendu et etranglé sans rémission* » (art. 21 del secondo *Ordine*). Nelle citate costituzioni comuni del 1770 si trova poi un titolo per l'inseguimento e l'arresto dei disertori (lib. IV, tit. XXXIII).

Di Vittorio Amedeo III si hanno bandi militari di occasione [2]) e le solite misure, sempre rinnovate, contro i disertori [3]).

e) Ma queste note intorno alla legislazione penale militare piemontese sarebbero incomplete se non si accennasse altresì all'assoldamento delle truppe straniere e alle relative convenzioni che i loro capi stipulavano col Governo.

Esaminato il testo di tali convenzioni, che per moltissime ci è stato conservato, parmi che esse, in rapporto alla giustizia militare, possano distribuirsi in tre categorie.

Vi sono parecchie convenzioni che non contengono alcuna dichiarazione rispetto all'amministrazione della giustizia in seno alle truppe [4]); e ciò, a mio avviso, induce a ritenere la piena soggezione di queste

---

[1]) DUBOIN, op. cit., tomo XXVI, pag. 1621-1629.

[2]) DUBOIN, op. cit., tomo XXVI, pag. 1016, 1039, 1059; tomo XXVII, pagina 1721.

[3]) DUBOIN, op. cit., tomo XXVI, pag. 1634, 1796, 1798, 1802, 1813.

[4]) Vedi DUBOIN, op. cit., tomo XXVI, pag. 1074, 1080, 1082, 1084, 1103, 1106, 1109, 1110, 1117, 1232 a 1235, 1140, 1169.

all'autorità giudiziaria militare e alle sanzioni penali militari dello Stato del Piemonte, al cui servizio venivano assoldate; tanto più ove si consideri che siffatte convenzioni si riferiscono ordinariamente alla condotta di pochi uomini, di nazionalità diversa, e non costituenti corpi già organizzati al momento della stipulazione.

Vi sono poi altre convenzioni nelle quali è espressamente pattuita la esclusione di qualunque ingerenza dello Stato piemontese. Così, ad esempio, nella capitolazione col Quartery (14 maggio 1639) si conviene (capo 10) « che la giustizia, i castighi, regolamenti et altre cose da quelle dipendenti attorno alla gente di detta levata resti appresso il capo di detta levata et in conseguenza di quelli che da esso saranno deputati, senza che in tal giustizia et dipendenti alcun altro ministro civile o militare di loro A. R. non si possi intromettere di sorta alcuna » [1]). Così pure, nei capitoli di convenzione stabiliti con l' Elettore di Baviera (8 ottobre 1672) viene stipulato (capo 5) che « *la justice des dites trouppes auxiliaires de Bavière demeurera entièrement à la connaissance et disposition de M. le colonnel Beltim ou de celui qui les commandera sur le pied du haut allemand* » [2]). Parimenti negli articoli di convenzione stipulati con l'Elettore di Brandebourg (23 gennaio 1694) si legge (art. 10) che il comandante delle truppe « *y éxercera librement la juridiction sans qu'il luy en soit fait aucun empêschement par son Altesse Royale, les généraux, ou qui que ce puisse estre* » [3]). Qualche convenzione inoltre, come quella col colonnello Reding per la leva di un reggimento svizzero (16 luglio 1699), dichiara (capo 37) che « *le régiment aura sa justice à part et tiendra les conseils de guerre suivant la coûtume et les lois de leur pays, ayant recours à celles de S. A. R. dans les cas qui le leurs n'y pourvoient pas* » [4]).

V'è infine una terza ed ultima categoria di convenzioni nelle quali si fa una distinzione: e cioè, la giustizia è amministrata dalle truppe straniere, ma la legge penale da applicarsi è la piemontese. Così, ad esempio, nella capitolazione del reggimento svizzero De Fatio (25 febbraio 1755) è disposto (capo 38) che « *le régiment aura sa justice à part et il tiendra ses Conseils de guerre suivant la coutume de la nation helvétique, bien entendu que la dite justice sera rendue*

---

1) DUBOIN, op. cit., tomo XXVI, pag. 1092.

2) DUBOIN, op. cit., tomo XXVI, pag. 1113.

3) DUBOIN, op. cit., tomo XXVI, pag. 1126.

4) DUBOIN, op. cit., tomo XXVI, pag. 1165. Nella stessa convenzione è detto che il Consiglio di guerra svizzero procede separatamente ancorchè nel reato sia concorsa una persona estranea.

l'arbitrio dei capi militari e si separa la giurisdizione militare dall'ordinaria [1]). A questa legge sulle giurisdizioni segue quella penale militare del 19 ottobre 1791 [2]), la quale, riaffermando il solo impero della legge nella repressione dei reati militari, porge la nozione del reato militare e ne indica gli estremi: « Les délits militaires consistent dans la violation, définie par la loi, du devoir militaire; et la loi détermine les peines qui doivent y être appliquées (art. 1). Aucun fait ne peut être imputé à délit militaire, s'il n'est déclaré tel par la loi (art. 2)... Tout délit qui n'attaque pas immediatement le devoir ou la discipline ou la subordination militaire, est un délit commun, dont la connaissance appartient aux juges ordinaires (art. 3). Nul délit n'est militaire s'il n'a été commis par un individu qui fait partie de l'armée: tout autre individu ne peut jamais être traduit, comme prévenu, devant les juges délégués par la loi militaire (art. 4) ».

Succede indi la Legge penale militare del 12 maggio 1793 per il tempo di guerra [3]), poi l'altra 13 brumajo anno V (3 novembre 1796) sull'ordinamento giudiziario militare [4]), e infine quella del 21 brumaio anno V (11 novembre 1796) che promulga le *Code des délits et des peines pour les troupes de la République* [5]). Il quale è un bando di guerra, improvvisato per la circostanza, che tralascia ogni dichiarazione di principii e si occupa soltanto dei reati speciali, comminando di regola la pena di morte. È distribuito in otto titoli: il I (art. 1-7) comprende la diserzione al nemico: il II (art. 1-8) la diserzione all'interno: il III (art. 1-2) il tradimento: il IV (art. 1-3) l'ar-

---

[1]) « Aucune homme de guerre ne pourra être condamné à une peine afflictive ou infamante que par un jugement d'un tribunal civil ou militaire, suivant la nature du délit, dont il se sera rendu coupable (art. 1). Les délits civils sont ceux commis en contravention aux lois générales du royaume, qui obligent indistinctement tous les habitants de l'Empire. Ces délits sont du ressort de la justice ordinaire, quand même ils auraient été commis par un officier ou par un soldat (art. 2). Cependant, en temps de guerre, l'armée étant hors du royaume, les personnes qui la composent, celles qui sont attachées à son service ou qui la suivent, et qui seront prévenues de semblabes délits, pourront être jugées par la justice militaire, et condamnées par elle aux peines prononcées par les lois civiles (art. 3). Les délits militaires sont ceux commis en contravention à la loi militaire par la quelle ils sont définis: ceux-ci sont du ressort de la justice militaire (art. 4) ».

[2]) BERRIAT, op. cit., loc. cit., pag. 389.

[3]) BERRIAT, op. cit., loc. cit., pag. 458.

[4]) BERRIAT, op. cit., loc. cit., pag. 405.

[5]) BERRIAT, op. cit., loc. cit., pag. 470.

rolamento per uno Stato in guerra con la repubblica, e lo spionaggio: il V (art. 1-10) il saccheggio, la devastazione e l'incendio: il VI (art. 1-12) la busca (*maraude*); il VII art. (1-12) il furto e l'infedeltà nell'amministrazione; l'VIII (art. 1-23) l'insubordinazione, indicando sotto questa denominazione la disobbedienza, la rivolta, l'ammutinamento, l'abbandono del posto di servizio, la codardia, la violazione di consegna, le offese ai superiori.

29. La rivoluzione francese, con le sue armi, portò in Italia anche le sue leggi.

a) Nel Piemonte, con decreto del 26 piovoso anno X (15 febbraio 1802) del generale Jourdan [1]), si pubblicarono le suddette due leggi militari 13 e 21 brumajo anno V; poscia i Consoli ordinarono « che le truppe già piemontesi sarebbero state incorporate nelle armate della Repubblica: questo ordine fu eseguito, ed i soldati piemontesi, di cui le vicine nazioni ammirarono sovente e ne rispettarono il coraggio, sono di già confusi tra le file dei guerrieri francesi » [2]). Infine, con manifesto del giorno 5 complementare anno X (22 settembre 1802) si promulgava il senatusconsulto con cui il Piemonte veniva riunito al territorio della Repubblica francese [3]).

b) La Repubblica Cispadana (a. 1796), nel suo piano di costituzione [4]), consacrava il titolo XI alla forza armata (art. 294-319), che dichiarava divisa in guardia nazionale sedentaria, in truppa assoldata e in guardia di polizia (art. 295); disponendo poi: « La disciplina della truppa assoldata, la forma dei giudizi, la natura delle pene è stabilita da un codice particolare » (art. 311).

Cessata la Repubblica Cispadana e formatasi la Repubblica Cisalpina, questa, con la sua costituzione del 20 luglio 1797 (tit. IX: art. 274-293) [5]) adottava sulla forza armata le disposizioni inserite nella costituzione della Repubblica cispadana, e nel 18 ottobre 1797 promulgava un *Codice militare provvisorio* [6]), che è diviso in due sezioni: la prima (*Del metodo di procedere nei giudizi per i delitti militari*) è una raffazzonatura della citata legge francese 13 brumajo

---

[1]) Vedi *Raccolta di leggi, decreti, proclami, manifesti,* ecc., vol. VIII, pag. 1, 30, 31, Torino, Davico e Picco, 1802.

[2]) Manifesto 2 pratile anno X (22 maggio 1802) del prefetto del Dipartimento dell'Eridano: citata *Raccolta,* loc. cit., pag. 224.

[3]) Vedi detta *Raccolta,* vol. IX, pag. 210.

[4]) *Piano di costituzione della Repubblica Cispadana,* Faenza, Archi, 1797.

[5]) *Costituzione della Repubblica Cisalpina,* Milano, Galeazzi, 1797.

[6]) *Codice militare provvisorio della Repubblica Cisalpina,* Milano, Stamperia Patriotti, 1797.

ànno V: la seconda (*Dei delitti e delle pene*) è la letterale traduzione del suddetto codice militare francese 21 brumajo stesso anno.

Trasformata la Repubblica Cisalpina in Repubblica Italiana, questa, nella sua costituzione di Lione del 26 gennaio 1802 [1]), si limitava ad enunciare (tit. XIII: *Dei tribunali*): « I delitti militari sono giudicati da Consigli di guerra a norma del codice militare » (art. 102).

Mutata la repubblica italiana in Regno d'Italia, non si fece parola delle leggi penali militari nei due primi statuti costituzionali del 17 e 29 marzo 1805 [2]), ma nel terzo del 6 giugno 1805 [3]) si confermarono espressamente le disposizioni della surriferita costituzione di Lione.

c) Il Senato della Repubblica Ligure, con decreto 25 maggio 1805 [4]), domandava a Napoleone, imperatore dei francesi e re d' Italia, la riunione della Liguria all'Impero sotto la condizione, fra le altre, « che la coscrizione fosse ristretta alla sola gente di mare » (n. 6). Nel luglio successivo gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla erano uniti alla Francia [5]): con decreto 30 marzo 1806 gli Stati Veneti facevano parte integrante del Regno d'Italia [6]): e col decreto 17 maggio 1809 lo Stato Pontificio veniva riunito all' Impero Francese [7]). La Toscana e il Regno di Napoli erano stati assegnati a parenti di Napoleone.

d) Così fu completa la dominazione francese nell'Italia continentale, ma essa peraltro « contribuì a far riprendere dagli italiani le abitudini militari che costituiscono il nerbo della vigoria di un popolo, ed assicurano, se così è lecito parlare, l'esercizio delle funzioni organiche della sua vita normale » [8]).

30. Cessata la dominazione francese in Italia (1814), non cessò tuttavia la influenza dei principii portati dalla rivoluzione francese. Un movimento di riforma cominciò a designarsi per la legislazione

---

[1]) *Costituzione della Repubblica Italiana,* adottata per acclamazione nei Comizi nazionali in Lione, anno I, 26 gennaio 1802, Forlì, Tommasi, 1802.

[2]) Citata *Raccolta,* vol. XVIII, pag. 119 e 148.

[3]) Citata *Raccolta,* vol. XVIII, pag. 305.

[4]) Citata *Raccolta,* vol. XVIII, pag. 289.

[5]) Citata *Raccolta,* vol. XIX, pag. 185.

[6]) Citata *Raccolta,* vol. XXI, pag. 9.

[7]) Citata *Raccolta,* vol. XXX, pag. 226. Vedi pure senatusconsulto 17 febbraio 1810: ivi, vol. XXXIII, pag. 62.

[8]) Sclopis, *Storia della legislazione italiana,* vol. III, parte I, lib. I, capo II, pag. 95, Torino, Unione Tip. Editrice, 1864.

penale comune, e con questo si aggiunse un'altra ragione per la riforma della legislazione penale militare.

Ferdinando III di Lorena, con Motuproprio del 15 marzo 1815 promulgava gli *Articoli di guerra* per le truppe toscane [1]). Questi sono modellati sui precedenti del 20 aprile 1739 [2]), ma ne differiscono sia per la mitigazione della penalità che per la limitazione ancor maggiore dell'autorità dei capi militari nell'amministrazione della giustizia.

Le pene infatti si raggruppano in due serie: l'una comprende le pene che soltanto dal Consiglio di guerra possono decretarsi (art. 47) [3]): l'altra comprende le *pene economiche* che possono decretarsi dai capi militari, sentito in certi casi l'Auditore (art. 42, 43, 47) [4]). Quindi le facoltà dei capi militari sono ristrette alle semplici punizioni disciplinari.

Le circostanze di aggravamento vengono stabilite dalla legge stessa; e quelle d'indole militare, alle quali si ha riguardo per proporzionare la pena al fatto, sono il tempo di pace o l'essere in guarnigione (art. 17, 18, 21, 26, 27), in distaccamento o in marcia (art. 17, 18), il tempo di guerra o la manifestazione del bisogno di provvedere alla difesa della pubblica salute (art. 8, 18, 21, 22, 26, 27). La diserzione è qualificata se, fra le altre circostanze, sia commessa « con qualunque falso certificato » (art. 27); e per il furto di cose attinenti all'artiglieria, agli arsenali, alle provvisioni, ecc., non devesi tener conto solamente del valore delle cose furtive, « ma anche del danno che potrà risentire il servizio » (art. 39 e 40).

Con regolamento poi del 19 giugno 1819 si riunirono « in un sol prospetto i diversi ordini, regolamenti ed istruzioni emanati in più tempi » per l'ordinamento giudiziario militare e la procedura [5]). Venne mantenuto il *privilegio* del foro militare (art. 4 e 5): il Consiglio di guerra fu composto di sei giudici, cinque militari e l'auditore (art. 38); e contro le sue sentenze nei casi di condanna alla

---

[1]) Vedine il testo nel *Repertorio del diritto patrio toscano*, tomo V, pag. 331 e seguenti, Firenze, Giuliani, 1837.

[2]) Vedi n. 25.

[3]) Morte con infamia o senza, lavori pubblici a vita o da tre a venti anni, il confino, l'esilio, dal Granducato, perpetuo o temporaneo, l'arresto in fortezza o casamatta fino ad un anno, le bacchette da due fino a sei giri al numero di trecento uomini, la sospensione, degradazione e cassazione.

[4]) Arresto in caserma o casamatta, bastonate fino al numero di venticinque inclusive, sospensione per un mese, servizi di fatica.

[5]) Vedi citato *Repertorio*, tomo V, pag. 315 e segg.

pena di morte o dei lavori pubblici, fu data la facoltà del ricorso al Consiglio di revisione, composto di sette militari e dell'auditore (art. 57-60).

31. Ma la legislazione militare che palesò un grande progresso fu indubbiamente quella delle Due Sicilie.

a) Restaurata la dinastia Borbonica, il 2 agosto 1815 era istituita una Commissione per la redazione di un progetto di tutta intera la legislazione: il 30 gennaio 1819 si promulgava lo *Statuto penale militare* (per l'esercito), il 26 marzo veniva fuori la legislazione comune, e il 30 giugno era sanzionato lo *Statuto penale per l'armata di mare.*

La congrua partizione della materia e la chiarezza del dettato, la distinzione della trasgressione disciplinare dal reato militare, la nozione del reato militare e il criterio giuridico cui s'informa la competenza militare per alcuni fatti d'indole comune, la esposizione degli elementi di ciascun reato, il coordinamento delle sanzioni penali militari alla legge penale comune, sono, a mio avviso, i pregi incontestabili di questi due statuti per l'esercito e la marina militare.

b) Lo *Statuto penale militare* si divide in tre libri: I. *Della giurisdizione militare;* II. *Della procedura penale militare;* III. *Dei reati militari e delle loro punizioni.*

I fatti militari, nei rapporti penali, si distinguono in contravvenzioni e reati militari. È una *contravvenzione* la violazione della disciplina punita con castigo militare e da superiori militari (art. 61, 105, 352, 353, 356): è *reato militare:* 1. ogni violazione delle leggi particolari della milizia, punita con pena militare; 2. ogni delitto o misfatto che la legge dichiara di competenza militare (art. 354). Sono dichiarati tali: « 1. I reati che la persona militare commette contro la disciplina e la subordinazione militare e contro le leggi speciali della milizia: la caratteristica di questi reati consiste unicamente nella violazione di quelle regole e di quei doveri militari che obbligano soltanto lo stato delle persone militari, non degli altri cittadini, e che interessano soltanto il buon ordine della milizia; 2. I reati commessi da militari in atto del servizio militare per oggetti relativi allo stesso servizio, e quelli di qualunque natura commessi dai militari nei quartieri, nelle fabbriche militari di armi, nei collegi e nelle scuole militari, nei castelli, nei campi e luoghi di riunione di truppe per oggetto di guerra o d'istruzione nell'atto della riunione e sotto le armi, nelle fortezze e piazze chiuse, nelle quali non vi sia un governo civile, ed in qualunque altro luogo militare chiuso da trinceramenti, mura o fossi; 3. Tutti quei delitti e quelle contravven-

zioni commesse da persone militari nei limiti della propria guarnigione, per la persecuzione dei quali non si può, ai termini delle leggi, esercitare l'azione pubblica senza la istanza della parte privata; 4. L'omicidio, la ferita e l'ingiuria commessa in qualunque luogo da un militare contro un militare, senza complicità alcuna di pagani » (articolo 62). Fuori di questi casi « tutti gli altri reati che la persona militare commette, sono dichiarati *reati pagani*. Per questi reati l'imputato è sottoposto ai tribunali militari, alle forme ed alle leggi penali, come tutti gli altri cittadini. Nondimeno in tempo di guerra, quando l'armata si trova fuori del regno, le persone che la compongono, e quelle che sono addette al di lei servizio o seguito, saranno giudicate dai tribunali militari anche pei reati pagani » (art. 63).

Le pene militari si applicano in seguito di un giudizio militare (art. 355), e sono (art. 357): 1. la morte che si eseguisce mediante fucilazione (art. 369) e non si applica a tutti i condannati per uno stesso reato ove questi siano più di due, ma proporzionatamente secondo il loro numero (art. 370); 2. l'ergastolo, i lavori forzati perpetui o temporanei e la reclusione, che sono pene stabilite nelle leggi comuni, e perciò si scontano « negli stessi luoghi e modi che li soffre ogni pagano condannato dalle Corti ordinarie alle pene medesime » (art. 373); 3. la degradazione, che « oltre la privazione del cingolo militare, porta seco la perdita delle decorazioni, delle pensioni rimuneratorie e la perpetua interdizione dal servizio militare, del pari che dai pubblici uffici » (art. 374); 4. la destituzione o sospensione d'impiego per gli ufficiali: e « il destituito rimane pagano » (art. 367, n. 7, 375, 376, 383); 5. i servizi ignobili (lavori necessari al servizio delle caserme, degli ospedali, e di altri stabilimenti militari) che per gli ufficiali sono commutati nella detenzione in castello (articolo 367 n. 8 e 377); 6. pei soli sott'ufficiali e soldati, l'aumento di tempo del servizio non maggiore di otto anni (art. 378 e 385): le bacchette non eccedenti giammai quindici giri per 200 uomini (articolo 379 e 387), e il passaggio ai battaglioni provvisori che non può eccedere il tempo di due anni (art. 380 e 385).

Questo è il sistema penale militare pei reati che costituiscono violazioni delle leggi particolari alla milizia e sono perciò preveduti nello Statuto militare. Quanto poi ai reati comuni che la legge dichiara *di competenza militare*, è sancito che « ogni misfatto o delitto sottoposto ad un giudizio militare, ma non preveduto nel presente Statuto, sarà punito conformemente alle prescrizioni delle leggi penali in vigore nel regno » (art. 357) e cioè il giudice militare applica la legge comune, sostituendo per altro alla pena comune

una corrispondente pena militare (art. 360 e 361). Quanto infine ai reati preveduti nel codice penale comune e di *cognizione dei tribunali ordinari,* il militare soggiace alle pene comuni e le sconta nei modi stessi determinati per ogni altro cittadino: solo « pendente il giudizio, non potrà fare uso della divisa militare » (art. 72), e durante la espiazione della pena si ha « la sospensione dal cingolo militare » (art. 364).

Per gli effetti delle condanne v'è il principio generale che le pene stabilite nelle leggi comuni producono ai militari condannati dai Consigli di guerra gli stessi effetti che producono ai pagani condannati dalle Corti criminali (art. 358). Si hanno inoltre i seguenti effetti d'indole militare: tutte le pene che per le leggi comuni producono l'interdizione dai pubblici uffici o l'interdizione patrimoniale privano il condannato « da ajutante in su, dell'onore di più servire nelle armate del regno » (art. 359): ogni militare « condannato per misfatto da una Corte ordinaria, per effetto della stessa condanna si ha come di fatto, senz'alcuna formalità, di già degradato » (articolo 365): le condanne a pene correzionali, siano pronunciate dai tribunali ordinari o militari, privano il condannato dell'onore di appartenere alla milizia se trattisi di furto o di falso (art. 360 e 364.

Per quanto concerne i rapporti d'indole generale fra la legge comune e la militare, si dispone che « i tribunali militari, in ciò che possa riguardare la volontà, lo stato e l'età degli inquisiti, il tentativo, la recidiva e la complicità, osserveranno nel giudizio le regole che le leggi penali del regno stabiliscono per l'applicazione ed esecuzione delle pene » (art. 363). Hanno forza di legge militare « i bandi, ordini del giorno ed altri regolamenti che il comandante di un esercito o di una divisione in campagna farà promulgare » (art. 366).

I reati in ispecie sono preveduti nel titolo II che ha per epigrafe *Dei reati che offendono i particolari doveri della milizia e delle loro punizioni,* ed è ripartito in sei capitoli.

Il I capitolo (*Del tradimento*) indica i vari aspetti di questo reato in modo non affatto difforme dalle legislazioni posteriori (art. 395).

Il II capitolo (*Della mancanza di subordinazione*) definisce questo reato « ogni *offesa* fatta dall'inferiore al superiore con detti, gesti e vie di fatto, ed ogni *resistenza* agli ordini ricevuti dai superiori in materia di servizio o disciplina militare » (art. 396). L'*offesa* è più grave se commessa in servizio (art. 397-399): « non potrà servire di scusa l'essere stato il colpevole precedentemente insultato dal superiore; il superiore però che, con violenze gravi o altri modi illeciti,

avrà provocato l'inferiore a mancargli di subordinazione, sarà punito come complice dell'insubordinato » (art. 400-402). La *resistenza* è considerata *mancanza di subordinazione semplice,* ossia disobbedienza; la quale, se combinata di più individui, è considerata rivolta (art. 403 e seguenti). Ogni forza armata che si oppone alla esecuzione delle sentenze è riputata in rivolta (art. 410).

Il capitolo III (*Delle mancanze di servizio*) comprende la rivelazione delle commissioni o degli altri segreti ricevuti (art. 419), i rapporti equivoci o falsi (art. 420), l'abbandono del posto, l'addormentamento e l'ubbriachezza in servizio di sentinella (art. 421 e seguenti), la viltà « in un affare col nemico, o di essere vilmente fuggito o aver gettato le armi » (art. 427), le violazioni di consegna (art. 428-429); graduandosi la pena secondo che trattisi del tempo di pace o di guerra.

Il capitolo IV (*Dell'infedeltà in fatto di amministrazione e manutenzione militare, e dei furti militari*) comprende il peculato, l'alienazione di armi od effetti militari, il falso, ecc. (art. 434-451).

Il capitolo V tratta *Del saccheggio, della devastazione, dell'incendio e delle scorrerie* (art. 452-468), denominando *scorridore* il militare che « introdottosi in una proprietà chiusa, è convinto di aver preso bestiame, polli, carne, frutta, legumi e qualunque altro commestibile o foraggio » (art. 462). È inoltre preveduto lo spoglio di feriti (articoli 457 e 458), e l'omicidio ancorchè tentato di un « abitante disarmato in qualsivoglia paese o luogo » (art. 456).

Il capitolo VI (*Della diserzione*) presenta di rimarchevole le seguenti disposizioni. Il colpevole di tentativo di diserzione soggiace soltanto a punizioni disciplinari (art. 515). Il *complotto* di diserzione e cioè « il concerto di tre individui almeno che avessero combinato il modo e il giorno per disertare » (art. 479) è punito ancorchè non abbia effetto (art. 495): ogni militare che ne abbia notizia ha obbligo di rivelarlo (art. 497): e il complice che lo riveli va esente da pena e « otterrà il suo congedo se lo desidera » (art. 498). Fra le altre circostanze, la diserzione è aggravata se il militare resiste alla forza pubblica o commette qualunque altra violenza per eseguirla (art. 479 n. 5 e 493). Infine la pena della diserzione è condonata per il ritorno volontario del disertore, ma « lo stesso individuo non può godere più di una volta di questo benefizio » (art. 504).

c) Lo *Statuto penale per l'armata di mare* si divide in tre capitoli: I. *Delle punizioni militari per l'armata di mare;* II. *Dei Consigli di guerra dell'armata di mare;* III. *Disposizioni generali.* Tale distribuzione indica come questa legge marittima non sia che un'ap-

pendice della legge per l'esercito; di guisa che essa si limita a disporre soltanto delle specialità ed esigenze del servizio marittimo, e perciò « tutti i casi non preveduti nel presente Statuto sono regolati con le disposizioni contenute nello Statuto penale militare » (art. 96).

Così per l'esercito come per la marina, la giustizia penale militare è amministrata da Consigli di guerra composti di militari, assistiti da un Commessario del Re, e da un'Alta Corte militare istituita per mantenere l'esatta osservanza della legge e che non giudica del merito delle cause (art. 3 e seguenti, 53: *Statuto militare;* art. 90 e seguenti: *Statuto per l'armata di mare*).

32. Il 1.° agosto 1820 veniva promulgato il *Codice criminale militare per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla:* e seguivano presto i codici comuni, penale e di procedura penale, sanzionati con decreti 5 novembre e 13 dicembre 1820, ciò che rivela la contemporanea redazione delle due legislazioni, comune e militare.

Questo codice militare si divide in due parti: I. *Dei delitti e delle pene;* II. *Della processura.*

a) La legge non distingue il reato militare dal reato comune; per modo che il militare imputato di un delitto è giudicato dal tribunale militare, ed è punito a norma del codice militare o comune secondo che il reato è preveduto nell'uno o nell'altro codice (art. 1 e 96). È poi lasciato ai superiori militari « il diritto di punire i militari per le leggiere mancanze con pene disciplinali, purchè esse non eccedano al confronto, nè in severità nè in durata, il minimo di quelle indicate dal codice militare » (art. 9).

b) Le pene « per i delitti dei militari » sono (art. 10):

1. La *morte,* che si eseguisce con la forca nei delitti di resa di una fortezza, reclutamento a favore di Stato nemico, spionaggio, tradimento, omicidio premeditato, incendio, furto con violenza o minaccia a mano armata, e nei reati puniti di morte dal codice penale comune: in tutti gli altri casi si eseguisce mediante fucilazione ed allora la pena di morte non è infamante (art. 12). È ammesso il metodo della decimazione (art. 46);

2. Le *galere di Venezia a vita:* pena che si trova comminata contro il disertore per la terza volta (art. 57) e il capo complotto di diserzione consumata (art. 58);

3. I *lavori forzati a vita;*

4. I *lavori forzati a tempo,* pena non minore di cinque nè maggiore di venti anni (art. 13);

5. I *lavori militari* da uno a cinque anni, che si scontano nel castello di Parma nei modi stabiliti dai regolamenti (art. 14 e 15);

6. La *detenzione militare* che ha la stessa durata e si sconta nello stesso stabilimento dei lavori militari (art. 14 e 15);

7. La *degradazione*, che è assoluta, temporanea o limitata: la prima spoglia di ogni carattere militare chi ne è colpito: alla seconda si fa luogo quando il condannato, scontata la pena, può o deve riprendere il servizio militare: e alla terza quando trattasi di un graduato che deve continuare a servire in un grado inferiore (art. 20); per gli ufficiali non si applica che la degradazione assoluta (art. 23);

8. La *prigionia militare*, che si sconta « nelle carceri dei corpi od in quelle dei forti dello Stato », ed ha la durata da due mesi ad un anno (art. 17 e 19);

9. La *relegazione in uno dei forti dello Stato*, che è « più o meno rigorosa secondo i casi », e la sentenza di condanna determina come debba scontarsi (art. 18): non è minore di tre mesi e non eccede l'anno (art. 19);

10. La *sospensione di grado*, che consiste nell'essere il condannato, durante la espiazione della pena, privato « dei distintivi e prerogative tutte di che era fregiato » (art. 26).

La prolungazione del servizio potrà esser pronunciata unitamente ad altre pene nei casi determinati dalla legge (art. 10).

Le norme sul tentativo e sulla complicità stabilite dal codice penale comune si applicano in materia militare (art. 2 e 3).

c) Quanto ai reati in ispecie:

Il titolo I (*Dell'insubordinazione e della violazione dei doveri militari*) comprende sotto il nome d'insubordinazione anche la pura disobbedienza (art. 28 e 29). La violazione poi dei doveri militari si estrinseca nei fatti seguenti: istigazione all'ammutinamento « senza che sia accaduto » (art. 31), ingiuria, violenza o resistenza contro sentinella, pattuglia o ronda (art. 33 e 34), abbandono di posto (articolo 39), codardia e cioè il fatto « di avere in una fazione col nemico gettato vilmente le armi, o di aver ricusato di battersi, o di essersi per vigliaccheria tenuto indietro durante la pugna o sottrattosene con la fuga » (art. 40), violata o forzata consegna (art. 41, 43, 44), evasione (art. 35 e 45), resa di una fortezza « senza avere impiegati gli estremi mezzi di difesa » (art. 46). È notevole che soggiace a pena il superiore che « con ingiusto, aspro o disumano contegno, provoca un atto d'insubordinazione » (art. 51).

Il titolo II (*Della diserzione*) stabilisce che questa, in tempo di pace, si consuma nell'assenza per la durata di tre giorni, e anche prima se il colpevole « sia arrestato nell'atto di uscire dalle frontiere » (art. 53 e 54): in tempo di guerra, nell'assenza per la durata

di oltre ventiquattro ore (art. 56). La diserzione è aggravata dall'esportazione di effetti dello Stato, dalla pluralità delle persone, dalla circostanza di trovarsi in servizio, dalla scalata; ed è, anche per la prima volta, punita di morte, se commessa in tempo di guerra, con esportazione di armi, o con resistenza armata (art. 57). Vi è complotto quando almeno tre individui sono disertati unitamente, ed è considerato capo di complotto chi istiga due o più dei suoi camerati a disertare: se « il capo complotto non è scoperto, è riputato tale il più graduato, od il più anziano a parità di grado, ed a pari anzianità, il più attempato » (art. 59 a 61). Il complice di complotto di diserzione, che lo palesi, non è punito per il delitto svelato (art. 62).

Il titolo III (*Della istigazione e dello spionaggio*) prevede l'istigazione ad abbandonare il servizio militare dello Stato per il servizio di Stato estero (art. 63), l'istigazione e il favoreggiamento al reclutamento in favore di Stato estero (art. 64) lo « spionaggio a favore del nemico » (art. 65).

Il titolo IV (*Del tradimento*) non presenta niente di rimarchevole.

Il titolo V (*Degli oltraggi, violenze, ferite ed omicidii*) intende a regolare la penalità per questi delitti, preveduti dal codice comune, quando siano commessi da militari: ad esempio, è disposto che « le disfide, i duelli, e così pure quelli che v'intervengono per servire da secondi, volgarmente padrini, si puniranno rigorosamente a termini della legge contro i duelli » (art. 70). « Non sarà reo di omicidio nè punito come tale l'ufficiale che uccide sull'atto chi durante la pugna tenta sottrarvisi colla fuga, *quando da questa potesse derivare un istantaneo pericolo all'esercito* » (art. 76 n. 1).

Il titolo VI (*Dei furti, saccheggi, devastazioni, incendi*) ha più specialmente lo scopo di aggravare le pene comuni ove alcuno di tali reati sia commesso sopra cose od oggetti militari (danaro dei corpi militari, *ordinario* dei camerati, effetti di equipaggio, ecc.: art. 78 e seguenti). È punito « chi in ostili congiunture si perde a saccheggiare *prima che ciò venga comandato o permesso* » (art. 90).

d) I tribunali militari sono composti di militari e dell'auditore (art. 122 e 193): i capi militari hanno « il diritto di revisione, modificazione, approvazione e ratifica per tutte le sentenze » (art. 152 e 153): « al delinquente rimane, ove trattisi di condanna a pena di morte, la facoltà del ricorso in grazia alla nostra persona » (art. 162).

33. Il *Codice penale militare Estense* (15 novembre 1832) è diviso in due parti: I. *Dei delitti e delle pene;* II. *Della procedura legale contro i delitti.* E la prima parte è distribuita in tre sezioni: 1.ª dei delitti e delle pene in generale; 2.ª dei delitti comuni; 3.ª dei delitti militari.

a) Delitti militari si dicono quelli « che si oppongono a quegli obblighi ai quali il soldato è particolarmente legato in forza del suo prestato giuramento, e che perciò sotto tal rapporto non vengono imputati a nessun altro che a lui, o quelli che già secondo la loro natura presuppongono nel delinquente la qualità del soldato » (§ 112). Ma questa definizione è puramente dottrinale, almeno nei rapporti colla giurisdizione militare, cui il militare soggiace per ogni specie di reato commesso (§ 346) e insieme a lui la moglie e i figli con pareggiamento al grado del marito o del padre (§ 482).

b) Le pene militari « sono tali che possono soltanto essere applicate da un giudizio stabilito in debita forma, oppure minori e semplici punizioni disciplinari alla di cui applicazione sono autorizzati i rispettivi comandanti militari senz'alcuna previa inquisizione giuridica. Le pene giudiziarie sono: 1. la pena di morte; 2. la pena corporale; 3. la pena pecuniaria; 4. la confisca dei beni; 5. la cassazione, destituzione e degradazione » (§ 18 e 19).

La pena di *morte* si eseguisce con la forca o la fucilazione. Ove sia ordinata la decimazione « tutti i colpevoli sono condannati a morte, ma questa non è eseguita che sopra ogni decimo uomo estratto a sorte » (§ 21 e 22).

Le *pene corporali* si distinguono in *immediate,* le quali cagionano un immediato dolore al corpo, e *mediate,* le quali riescono incomode al corpo per la continuazione di grave lavoro o per la privazione della libertà. Le prime sono: 1. le *bacchette* (da 1200 a 6000 colpi); 2. il *bastone* (da 35 a 85 colpi); 3. le *verghe* (da 35 a 85 colpi) che si applicano soltanto alle donne (§ 23 a 34). Le seconde sono: 1. la *galera;* 2. il *carcere duro* (§ 35 a 44); 3. la *prigionia di fortezza,* che si applica agli ufficiali « loro mogli e figli » per delitti non infamanti e ha la durata da uno a dieci anni (§ 45 a 51); 4. il *carcere semplice* che si applica ai militari di truppa e si estende da due mesi ad un anno (§ 52 a 54, 59); 5. l'*arresto di profosso,* che consiste « nel custodire il reo in una camera di arresto a ciò destinata, sotto l'immediata vigilanza del profosso, ed ha la durata da due mesi ad un anno » (§ 55 a 59); 6. il *bando* « che è soltanto pena accessoria di altra pena corporale ed ha luogo contro delinquenti esteri condannati per un delitto infamante » (§ 61 e 62).

La *cassazione* si applica agli ufficiali e consiste nella privazione « dal rango di tutte le cariche d'onore, dignità ed uffici » (§ 67 a 71). La *destituzione* dall'impiego o dalla carica « ha luogo contro impiegati od altri individui militari in pubblico servizio, i quali siano almeno di rango uguale ad un sergente » (§ 72 a 77). La *degradazione*

consiste « nel deporre un graduato di truppa al grado di semplice soldato e può essere perpetua o temporanea » (§ 78).

c) I delitti si distinguono in *comuni* e *militari,* ma il codice militare comprende indistintamente tutti i delitti enunciati nel codice penale comune.

Fra i delitti *comuni* è collocato l'abuso di autorità militare: così, il superiore che in servizio usa violenza verso un suo inferiore, si rende colpevole di *abuso della podestà di servizio* (§ 188), mentre se il fatto sia commesso fuori servizio, allora è colpevole di *lesione d'onore* (§ 373). Anche fra i reati comuni è compreso il fatto della istigazione e del favoreggiamento alla diserzione (art. 385 e 386).

Quanto ai delitti *militari,* questi « feriscono o il giurato obbligo della militare ubbidienza, o il dovere di combattere contro il nemico, o quello della militare fedeltà, o le particolari disposizioni del servizio; e dietro tali distintivi rapporti si dichiarano per delitti militari » i seguenti (§ 116 e 117):

1. L' *insubordinazione.* Questo reato è nella sua essenza un rifiuto di obbedienza agli ordini di un superiore riguardanti il servizio, ed ha tre gradi secondo le circostanze: con violenza (1.° grado: § 387 a 389): con un procedere impetuoso, con cattiva intenzione o con grave incuria (2.° grado: § 390 a 396): fuori di servizio (3.° grado: § 397 e 398). È colpevole d'insubordinazione l'inferiore che sfida a duello il suo superiore, in servizio o per ragione di servizio (§ 288).

2. L'*ammutinamento,* che consiste « nell'opposizione, calcolata sull'altrui partecipazione, contro le prescrizioni di servizio in generale, oppure contro nuovi ordini o generali od obbligatorii per più individui » (§ 402).

3. L'*opposizione ed offese contro la guardia,* e cioè la minaccia o violenza verso sentinella, pattuglia, scorta, ronda o salvaguardia (§ 411 a 415).

4. La *viltà*: « la dimostrata mancanza di coraggio militare contraria al proprio dovere, in pericolo d'inimico, costituisce il delitto di viltà » (§ 416). Sue forme sono: la resa di una fortezza senza averne esaurito gli estremi mezzi di difesa, e il fatto del comandante che senza necessità si dà prigioniero con la sua truppa al nemico in campo aperto (§ 417 a 420): il fatto di tenere vili e pericolosi discorsi nella imminenza del combattimento (§ 421): il rifiuto di combattere e il sottrarsi con la fuga o in altro modo al pericolo (§ 423).

5. La *diserzione,* che consiste nell'abbandonare il corpo « con l'intenzione di sottrarsi per sempre allo stato militare » (§ 425); ed

è considerato come disertore il militare che non rientra al corpo dopo una prigionia di guerra, o, essendo in licenza nello Stato, si conduca all'estero, o, spirato il termine del permesso accordatogli, tralascia deliberatamente di restituirsi al corpo (§ 426). È punito l'attentato estremo (reato mancato) di diserzione (§ 437): per la diserzione non v'è prescrizione (§ 469).

6. *L'assentamento volontario,* ossia il fatto del militare che si assenta, o rimane lontano dal corpo oltre il termine prefissogli, « senza intenzione di disertare » (§ 446 e 447).

7. La *mutilazione volontaria* al fine di sottrarsi al servizio militare, per modo che il colpevole « non sia più abile nella particolare qualità in cui egli serve » (§ 448 e 449).

8. Le *gravi mancanze contro i proprî obblighi nel servizio,* e cioè la procurata evasione (§ 450 e 451), l'abbandono di posto, l'ubbriachezza in servizio, l'addormentarsi essendo di guardia o sentinella (§ 454 e 457).

9. *L'illecito saccheggio:* così, implicitamente, si dice che il saccheggio può essere ordinato o permesso. Sotto il nome di saccheggio intendesi anche la scorreria o busca, e cioè l'involamento e l'appropriazione della cosa altrui « approfittando della impressione di timore che producono sugli abitanti di un paese la presenza o la vicinanza di un'armata o distaccamento d'esercito » (§ 458 a 462).

d) I Consigli di guerra sono composti di militari e dell'Auditore (§ 596, 597, 737, 740). Al Principe spetta ordinare la revisione delle sentenze, anche per esacerbare la pena; e il relativo giudizio è proferito da una speciale Commissione nominata dal Principe e composta di tre magistrati e due militari (§ 769).

34. Circa la legislazione Sarda giova premettere che sin dal tempo della pubblicazione delle Costituzioni comuni (7 aprile 1770) si era sentito il bisogno di un generale coordinamento delle leggi penali militari, e più progetti furono infatti, successivamente, compilati ed accompagnati dai pareri di magistrati e militari; ma i sopravvenuti rivolgimenti politici impedirono l'opera di una nuova legislazione militare.

Alla restaurazione Vittorio Emanuele I, rientrando nelle antiche provincie continentali, si apprestava a cancellare ogni traccia della dominazione francese, richiamando in osservanza, con Editto 21 maggio 1814, n. 9, « le regie Constituzioni del 1770 e le altre provvidenze emanate sino all'epoca delli 23 giugno 1800 » (art. 1).

Coi moti insurrezionali del 1821 Vittorio Emanuele abdicava in favore del fratello Carlo Felice, che nel 27 agosto 1822 promulgava per l'esercito un *Editto penale militare.*

a) Questo Editto ha due titoli: I. *Dei Consigli di guerra;* II. *Delle pene militari e dei delitti a cui devono applicarsi.* E il titolo II ha tre capitoli: 1. Delle pene; 2. Della diserzione; 3. Degli altri delitti che dai tribunali militari o misti si puniscono.

L'Editto comincia col dichiarare che « l'infrazione di una legge, di un ordine o di un dovere puramente militare, costituisce, secondo la gravità del fatto o della omissione, un delitto militare; ed è invece considerato delitto comune la violazione delle leggi e dei doveri a cui ogni suddito è astretto egualmente del militare » (art. 1). Questa nozione ha effetto per la competenza, perchè « la cognizione dei delitti militari, ancorchè commessi da persona non addetta alla milizia, appartiene esclusivamente ai tribunali militari », mentre « la cognizione dei delitti comuni commessi dai militari è considerata di nostra competenza, ed è affidata a Consigli misti » composti cioè di « giudici militari e giudici togati » (art. 2, 3, 62). Rispetto poi alle pene per i delitti comuni, si applicano le pene portate dalle leggi comuni, ma sostituite da un'altra equivalente militare (art. 192).

Le pene militari sono di due serie distinte: l'una per i bassi-uffiziali e soldati [1]), l'altra per gli uffiziali [2]): distinzione fondata su considerazioni di persona e non di ufficio, così che la galera non è applicabile agli ufficiali. A tale ineguaglianza di pene si aggiunge l'altro vizio della incertezza nella loro applicazione, che in molti casi, specialmente di pene corporali, è lasciata all'assoluto arbitrio del giudice (art. 166, 176, 182, 193, ecc.). La pena di morte è eccessivamente comminata; e, nel caso di più condannati, è ammesso il beneficio della sorte (art. 195). Al comandante di una piazza, di una fortezza o di un presidio, che si trovassero in istato di assedio, è conceduta l'autorità di far grazia (art. 196).

Quanto ai reati in ispecie, l'Editto prevede:

1. La *diserzione,* che è colpita soltanto nel basso-uffiziale e nel soldato, e viene punita con un estremo rigore (ad esempio: galera per venti anni se è commessa da un sergente mentre trovavasi di guardia; galera perpetua per il soldato che diserta essendo di senti-

---

[1]) « La prolungazione della durata del servizio, la cassazione, la catena militare, le verghe, la degradazione, il passar per le armi, la galera per tempo limitato o perpetua, la morte ignominiosa. In tempo di guerra, nei casi in cui dovrebbe pronunziarsi la catena, si potrà sostituire la pena delle cinghie (*bretelles*) » (art. 87).

[2]) « La detenzione in una fortezza, la dimissione, la destituzione, la prigionia limitata o perpetua, il passar per le armi, la degradazione, la morte ignominiosa » (art. 88).

nella; pena di morte per la diserzione eseguita con violenza o resistendo alla forza pubblica (art. 108, 111, 112).

2. I *delitti che si commettono per tradimento o codardia* (§ 2, cap. III). Le relative disposizioni si applicano « tanto nel caso di guerra contro truppe straniere quanto in quello di dover combattere contro interni nemici » (art. 150).

3. I *delitti d'insubordinazione* (§ 3, cap. III), ossia « si rende colpevole d'insubordinazione il militare che offende il suo superiore tanto con parole, gesti o vie di fatto, quanto con resistere agli ordini che gli vengono dati dal medesimo » (art. 151). La sola necessaria difesa è tenuta in conto di legittima scusa, non l'ebrietà del colpevole nè la provocazione del superiore; ma « allorchè il superiore, per ingiustizia o per asprezza di modi, avrà dato luogo all'atto di insubordinazione, la pena dell'inferiore colpevole potrà essere diminuita di uno o più gradi, ed il superiore andrà soggetto a pena estensibile sino alla cassazione del basso-uffiziale, ed alla dimissione dell'uffiziale » (art. 157). È considerato « come reo d'insubordinazione il subordinato che ricuserà di ubbidire agli ordini dei suoi superiori riguardanti, non solo i servizi ordinari del soldato, ma altresì tutti quelli che potrebbero da lui prestarsi a vantaggio del nostro servizio con opere manuali » (art. 160). Se poi varie persone militari riunite insieme in numero maggiore di tre si ostinino nel rifiuto di eseguire un ordine o nel chiedere tumultuosamente o con minacce alcuna cosa, tale riunione è considerata e punita come ammutinamento, e la pena è più grave se l'ammutinamento sia relativo ad ordini concernenti il servizio ovvero abbia luogo sotto le armi (§ 161 a 163): qualora infine « dopo la terza intimazione non si obbedisca dagli ammutinati, ed anche quando prima di essa si usi la forza dai medesimi, o si resista a quella incaricata di costringerli ad obbedire, i colpevoli saranno considerati in istato di rivolta, e tanto gli autori quanto i partecipanti incorreranno nella pena di morte » (art. 165).

4. I *delitti contro il servizio* (§ 4, cap. III): come il ritardo a presentarsi alla chiamata alle armi, l'ubbriachezza, l'abbandono di posto, la violata consegna, il favoreggiamento alla fuga di arrestati, l'entrare in una fortezza o piazza per aperture nascoste ed insolite, ecc. (art. 167 e seguenti).

5. I *delitti contro le persone e le proprietà pubbliche e private* (§ 5, cap. III), ove, fra altro, è disposto che « per le sfide, i duelli e l'assistere ai duelli, i militari saranno giudicati e puniti a norma delle Constituzioni » (art. 179); e che « il militare che in tempo di

guerra si farà lecito il saccheggio quando non sia espressamente ordinato, sarà punito di morte » (art. 190).

b) Parimenti per la marina militare Carlo Felice promulgava un *Regio Editto penale militare marittimo* (18 luglio 1826) « avendo (come è detto nel proemio dell'Editto) riconosciuto la somma utilità di riunire in un sol corpo di legge i diversi bandi e regolamenti in vigore sin qui sulle nostre navi da guerra e fra le truppe, equipaggi ed altre persone alla militare marineria appartenenti, quelle altre disposizioni aggiungendovi che più ci sembrarono opportune ad accertare il migliore andamento del nostro servizio militare marittimo ». Questo Editto venne essenzialmente modellato su quello per l'esercito, da cui perciò ebbe a riprodurre l'ordine delle materie, il sistema delle pene, la indicazione dei reati in ispecie, salvo l'aggiunta di alcuni fatti esclusivamente particolari al servizio della marina. Non occorre quindi un esame specifico di tale Editto.

c) Morto Carlo Felice il 27 aprile 1831, Carlo Alberto il 7 giugno stesso anno instituiva una Commissione per la riforma della legislazione generale: soltanto però il 26 ottobre 1839 era promulgato il codice penale comune. Si attese allora alla revisione della legislazione militare, principalmente per opera del Ministero della Guerra, e il 28 luglio 1840 veniva, per l'esercito, pubblicato un *Codice penale militare*.

Nel decreto di approvazione si diceva che, nel prescrivere il riordinamento della legge penale militare contenuta nell'Editto del 27 agosto 1822 « fu nostro pensiero di mantenere per quanto più si poteva le discipline antiche, e solo di aggiungervi quelle disposizioni che la esperienza dimostrò essere necessarie alle nuove emergenze, od atte a chiarire i dubbi insorti nella esecuzione della legge ed a renderne più facile e più uniforme l'applicazione ». Basterà quindi notare le principali modificazioni introdotte.

Nel sistema penale furono soppresse le pene della catena e delle cinghie, ma venne mantenuta quella delle verghe (art. 143). Si temperò l'arbitrio del giudice nell'applicazione delle pene (art. 155 a 162, 183); ma per gli ufficiali fu stabilito un sistema privilegiato di sostituzione di pene militari (art. 164 e 166).

Si sancì che « è disertore tanto in tempo di pace quanto in tempo di guerra il militare (e perciò anche l'ufficiale) che abbandona il servizio attivo che presta nell'esercito » (art. 185 e 199); ma le pene per la diserzione dei militari di truppa conservarono l'eccessivo rigore.

Per l'insubordinazione, si offrì la nozione giuridica delle vie di

fatto (art. 221), e si escluse la provocazione come attenuante (articolo 223), non l'ubbriachezza.

Quanto agli altri reati, si fece particolare menzione della prevaricazione e concussione (art. 243 e 244), si previde la partecipazione a società segrete o non autorizzate (art. 253 e 254), si sancirono speciali disposizioni per il duello fra militari (art. 286 a 288), e si compresero nel codice militare le sanzioni penali riferentisi alla leva militare (art. 264 e seguenti).

La giurisdizione militare conservò il medesimo carattere di privilegio di foro (art. 2, 6 e seguenti).

35. Rimarchevole, sia per la nozione e classificazione dei reati, che per la mitezza delle pene, è il *Regolamento di giustizia criminale e disciplinale militare* pontificio, emanato con Editto 1° aprile 1842.

a) I fatti punibili si distinguono in *delitti* e *contravvenzioni disciplinali* e sono: 1. *militari,* che cioè le sole persone militari possono commettere; 2. *comuni,* che, potendosi commettere tanto da persone militari quanto da borgesi (*sic*), sono in tutti punibili egualmente; 3. *misti,* cioè quelli fra i comuni che, commessi da persona militare, importano pene o punizioni maggiori delle comuni; ad esempio, se il delitto comune sia commesso in attualità di servizio militare (art. 8, 9, 70, 78). Questa distinzione non ha effetto nei riguardi della giurisdizione, poichè il militare vi soggiace per tutti i reati comuni e militari (art. 1 e 9); ma solo nei riguardi della pena, giacchè « con le pene e punizioni comminate nel presente Regolamento sono puniti i delitti e le contravvenzioni disciplinari militari e misti: i comuni lo sono con quelle delle leggi comuni » (art. 10 e 75).

b) Le pene sono: 1. la morte, che può essere ignominiosa; 2. i lavori forzati a vita; 3. i lavori forzati a tempo da uno a venti anni; 4. la detenzione militare, da quattro mesi a tre anni (art. 8 § 3, art. 11). La pena di morte si eseguisce mediante fucilazione (che è alla schiena se la pena dev'essere ignominiosa: art. 218) nell'interno di un forte o altro recinto militare (art. 220).

Le pene inferiori ai lavori forzati, comminate dalle leggi comuni, sono per le persone militari commutate in altre unicamente militari equipollenti, purchè nel complesso non oltrepassino il massimo della detenzione, ovvero non sia per giusto titolo decretata contemporaneamente la espulsione dal servizio militare (art. 18).

Quale norma generale di commisurazione delle pene, si distingue il tempo di *stazione militare* dal tempo di *azione militare:* quello è l'ordinario pacifico stato della truppa; questo si verifica quando la truppa esercita straordinariamente la forza delle armi (art. 4 e 5).

Fra le punizioni sono noverate le *battiture,* le quali però si applicano anche per alcuni delitti (art. 11, 72 e 235).

Alle pene possono cumularsi l'espulsione, l'esilio, la radiazione dai ruoli militari, la degradazione a semplice comune, la retrocessione di uno o più gradi, la rimozione dai corpi scelti, la sospensione dal grado (art. 11 e 15).

Non si dispone espressamente della imputabilità, del tentativo, della complicità, ecc., ma si prescrive che « le disposizioni comuni in materia penale sono osservate in tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento, e non si oppone alle norme fissate nel medesimo » (art. 7).

c) Riguardo ai *delitti militari:*

1. V'è *tradimento* quando, in materia di servizio militare, dolosamente si giova o si procura di giovare, immediatamente o mediatamente, ai nemici interni o esterni, manifesti od occulti, del Governo pontificio o della pubblica sicurezza o tranquillità, ovvero se ne suscitano o si procura di suscitarne dei nuovi (art. 21). Se il fatto è commesso per negligenza, imperizia o imprudenza, dicesi *tradimento indiretto;* se per mera pusillanimità, si denomina *vigliaccheria* (articolo 22 e 23). In *azione,* l'animo di tradire è presunto, se non è provato diversamente, quando si rivolgono le armi contro chi si deve difendere, non si difende come si deve, si fugge, si gettano le armi, ecc. (art. 24).

2. È *ammutinamento* la riunione sediziosa di più di tre individui per opporsi, in materia di servizio militare, al disposto dalle leggi, dalla disciplina o dai superiori (art. 29); ed è semplice o qualificato da violenza, ingiuria, minaccia, coazione personale, delazione di armi, numero maggiore di dieci persone, attualità del servizio (art. 31 a 41).

3. È *insubordinazione* la disobbedienza all'ordine del superiore in materia di servizio o disciplina militare (art. 42): ed è qualificata se commessa in attualità di servizio, con ingiurie verbali o minacce, imbrandimento d'arme, ingiuria reale, ferita: quest'ultima importa la pena capitale (art. 43 a 47). Per sola gravissima provocazione sofferta, è accordata all'insubordinato la minorazione di un grado della pena dovuta (art. 48).

4. È *diserzione* l'assenza illegale dal corpo militare o dall'uffizio cui si è addetto, ovvero il non esservisi restituito spirato il legittimo permesso, con animo, nell'uno e nell'altro caso, di abbandonare il corpo od uffizio (art. 49). È qualificata se accompagnata da esportazione d'armi, abbandono di posto, ecc. (art. 51).

5. V'è *eccesso* del superiore verso il subordinato quando, in materia di servizio o disciplina militare, egli usi mezzi o modi non autorizzati dalle leggi o dalla stessa disciplina (art. 59). Per sola gravissima provocazione è accordato al superiore eccedente verso il subordinato un grado di minorazione di pena (art. 61).

6. V'è *abuso della rappresentanza militare* ove se ne simuli l'esercizio per commettere un reato (art. 62 a 65).

7. È *violazione delle mura pubbliche,* forti, recinti o linee di demarcazione militare, il sortirne o entrarvi arbitrariamente per via o modi diversi dai permessi o prescritti (art. 66 a 68).

8. È punita la volontaria *mutilazione* inabilitante al servizio militare (art. 69).

d) Fra i *delitti misti* sono comprese le *offese al superiore* nell'onore o nella persona, non riferibili al servizio o alla disciplina militare (art. 71), la truffa, il furto, e « importano qualità aggravanti, oltre quelle determinate dalle leggi comuni, i furti commessi a danno di altra persona militare o in luogo destinato, ancorchè temporaneamente, a servizio o alloggio militare, ovvero di oggetti del Governo o del Corpo » (art. 73).

e) Fra le *contravvenzioni disciplinari militari* è inclusa la *emansione,* cioè l'assenza illegale dal Corpo o dall'Ufficio, ovvero il non esservisi restituito spirato il legittimo permesso, quando il fatto sia commesso senz'animo di abbandonare il Corpo o l'Ufficio (art. 81 e 84). Fra le *contravvenzioni disciplinari miste* è compresa l'*ebrietà,* la quale è punita fuori o durante l'attualità del servizio militare (articoli 90 a 93); e l'*alienazione,* l'acquisto e la colposa deteriorazione di effetti o cavalli militari (art. 97 e 98).

f) I Consigli di guerra (che sono di prima istanza, di appello e straordinari) si compongono tutti di militari, con assistenza dell'Uditore (art. 99, 103, 104, 106, 109 a 111).

36. A completare l'esame di questi codici occorre far menzione del *Codice penale militare per le regie truppe del Ducato di Lucca* dell'8 agosto 1846.

a) Per qualsiasi reato, comune o militare, il militare è soggetto alla giurisdizione militare (art. 12, 14, 333).

b) Le pene militari sono: 1. la fucilazione; 2. i ferri a vita; 3. i ferri a tempo; 4. la palla incatenata, da uno a venti anni, che consiste nell'essere il condannato impiegato nei lavori del Governo ed obbligato a trascinare una palla attaccata ad una catena (art. 218, 231); 5. la pubblica carcere, da cinque mesi a dieci anni art. (220 e 232); 6. la destituzione e sospensione che si applicano agli ufficiali

(art. 221, 224, 234); 7. la carcere in quartiere da uno a sei mesi (art. 223 a 233); 8. la degradazione, che « oltre lo spoglio dell'uniforme, porta seco la perdita delle decorazioni, nonchè la destituzione in perpetuo da ogni rango o grado militare » (art. 224 a 227).

Alle pene comuni il giudice militare sostituisce le pene portate dal Codice militare (art. 333 a 339).

È specialmente preveduta la recidiva militare, cioè il fatto del militare che, dopo essere stato condannato per un reato militare, commetta altro reato militare (art. 238). Si stabilisce che « per il militare, innanzi ai tribunali militari od ordinari, non vi sono mai circostanze che nel senso del Codice comune possano considerarsi come attenuanti » (art. 340). Per la diserzione non v'è prescrizione (art. 250).

c) Circa ai reati in ispecie, le disposizioni sul *tradimento* non offrono alcun che di notevole (art. 251).

È reato di *rivolta* « qualunque disobbedienza o trasgressione combinata per parte di più militari contro i loro superiori, o contro gli ordini di consegna o disciplina in fatto di servizio » (art. 252).

La *insubordinazione* è contro il servizio o contro i superiori. *Contro il servizio* consiste nell'abbandono del posto, nella violazione di consegna, nella disobbedienza, ecc. (art. 260 a 272). *Contro i superiori* consiste nell'usare verso essi minaccia, ingiuria o via di fatto, sia che trattisi di superiore in grado o nel comando, purchè in questo secondo caso l'insubordinazione avvenga per fatto e in atto di quello speciale servizio (art. 273 a 275). Non può servire di scusa al colpevole l'essere stato precedentemente dal superiore provocato; il superiore però che « con percosse o con forti violenze contro la persona abbia provocato l'inferiore, sarà punito, se ufficiale, con la sospensione, se sottufficiale col primo grado di carcere pubblica », salvo le pene del Codice comune per la percossa, ferita, ecc. (articoli 280 e 281).

La *diserzione* è l'assenza arbitraria ed illegale da un corpo o distaccamento militare (art. 282): soggiace a punizioni disciplinari il militare che abbandona il Corpo prima dei trenta giorni di servizio (art. 287). La diserzione è qualificata dalla pluralità delle persone, dalla resistenza alla pubblica forza, dal complotto, ecc. (art. 282 e 294). Ancorchè il complotto non sia stato seguíto dalla diserzione, sono sempre puniti coloro che vi hanno partecipato (art. 304 e 305). È punito il militare che, avendo notizia di un complotto di diserzione, di cui però non faccia parte, non lo avrà rivelato (art. 306); e va esente da pena il militare che, avendo fatto parte di un com-

plotto, pentitosene, ne abbia dato in tempo notizia ai suoi superiori (art. 307).

Fra i *reati contro la proprietà* sono noverati il peculato e il furto di armi, munizioni, danaro del soldo, ecc. (art. 319 e 320). È aggravato il furto di « cosa qualunque appartenente in proprio a dei militari, commesso da un militare in quartiere, corpo di guardia, magazzino o altro locale addetto all'Amministrazione militare » (art. 322); come la truffa e l'appropriazione indebita, se commesse a pregiudizio di altro militare (art. 329 a 332).

d) Il Consiglio di guerra e il Supremo Consiglio di revisione sono composti di militari: vi è addetto un commissario regio (art. 2, 3, 4, 14, ecc.).

§ 5. — *Diritto contemporaneo.*

37. Le riforme costituzionali — 38. Legge penale militare 14 maggio 1848 per l'esercito lombardo — 39. Codice penale militare 4 gennaio 1849 per la Repubblica Romana — 40. Toscana: Ordinamenti del Governo provvisorio e Codice penale militare 9 marzo 1856 per il Granducato — 41. Codice penale militare sardo 1° ottobre 1859.

37. Le riforme costituzionali segnano un altro periodo nella storia del Diritto penale militare.

a) La proclamazione del principio dell'uguaglianza civile di tutti i cittadini innanzi alla legge, ossia l'abolizione di ogni distinzione di classe, doveva necessariamente togliere alla milizia il carattere di un consorzio separato e distinto dalla società civile; tanto più in quanto, per effetto stesso di tale eguaglianza, il servizio militare veniva dichiarato un obbligo comune a tutti i cittadini dello Stato. Di qui una duplice influenza, sulla giurisdizione e sulla pena: sulla giurisdizione, poichè questa non poteva essere più oltre ravvisata come un privilegio di foro, ed il suo esercizio doveva perciò restringersi ai casi di assoluta necessità, per il migliore apprezzamento dei fatti, nell'interesse medesimo dei cittadini; sulla pena, poichè la eguaglianza davanti alla legge richiedeva che, per uno stesso fatto, uguale dovesse essere la pena per i militari e gli altri cittadini, salvo soltanto dove la qualità di militare, per la violazione dei doveri che vi sono inerenti, fosse un elemento costitutivo o di aggravamento del fatto. Nè gli effetti della eguaglianza dovevano limitarsi ai rapporti fra la milizia e la società civile, ma nello stesso consorzio militare nessuna distinzione di pene, che non fosse giusti-

ficata dalla specialità del servizio, poteva introdursi fra le due categorie nelle quali la milizia è divisa, cioè militari di truppa e ufficiali.

Proclamando inoltre che la libertà individuale era garantita, non solo ne derivava il bisogno di una revisione delle forme dei giudizi e dell'ordinamento dei gravami, che della libertà sono preziosa guarentigia, ma implicitamente si palesava anche la necessità di non confondere le semplici trasgressioni disciplinari con i veri e proprî reati, e per questi ultimi di respingere ogni esagerazione nella determinazione delle pene: prevenzione questa che sino allora aveva dominato la legislazione militare.

D'altronde, con le riforme costituzionali veniva sempre più ad elevarsi la dignità del cittadino, che, oltre a godere dell'eguaglianza e della libertà, partecipava ai poteri dello Stato. Ora nella formazione della legislazione militare, specialmente nell'ordinamento del sistema penale, non si poteva non tener conto di tali riforme, e quindi eliminare dalla legge penale militare tutto ciò che potesse menomare la dignità del cittadino; essendo, ad esempio, ingiusto far derivare da fatti puramente militari la perdita delle capacità civiche, e ripugnante fustigare oggi chi domani poteva essere chiamato a designare i legislatori dello Stato.

b) I principî di eguaglianza e di libertà erano divenuti coscienza pubblica prima ancora della promulgazione dello Statuto costituzionale. Re Carlo Alberto, con Editto 30 ottobre 1847, n. 636, aboliva la giurisdizione contenziosa esercitata « dall'uditore generale di guerra in ciò che concerne le cause civili mosse contro militari per fatti indipendenti dal servizio militare » (art. 1, n. 3). E con altro Editto di pari data, n. 638, instituendo il magistrato di Cassazione, stabiliva che, in tempo di pace, contro le sentenze dei Consigli di guerra di terra o di mare vi fosse luogo a ricorso per motivi d'incompetenza o eccesso di potere (art. 14).

Pubblicato poi lo Statuto fondamentale (4 marzo 1848, n. 674), allora più che mai si fece palese il contrasto della legislazione militare con i nuovi ordinamenti politici e le liberali innovazioni introdotte nel Diritto comune. Epperò, con decreto legislativo 10 ottobre 1848, n. 812, mentre si prometteva « una generale riforma del Codice penale militare, sicchè riesca perfettamente consentanea ai principî adottati nel Governo », se ne modificavano frattanto parecchie disposizioni. Si sopprimevano i Consigli di guerra misti, deferendone la giurisdizione ai tribunali ordinari (art. 1), si toglieva all'uditore generale di guerra la cognizione dei delitti relativi alla leva militare

(art. 2), si limitava la competenza dei Consigli di guerra (art. 3 e 4), si abolivano per il tempo di pace i Consigli di guerra subitanei (art. 6), si regolava la procedura per il tempo di guerra (art. 12 a 39), si escludeva dal novero delle diserzioni qualificate quelle con asportazione della sciabola, bajonetta o daga (art. 40), si sopprimeva la pena delle verghe (art. 43), si disponeva che i prigionieri di guerra dovessero considerarsi come militari (art. 42).

Ma gli studî iniziati per la revisione della legislazione militare venivano interrotti a causa della guerra con l'Austria, che, dichiarata il 23 marzo 1848 e sospesa il 9 agosto con l'armistizio di Salasco, ricominciava nel 1849 e terminava con la battaglia di Novara (23 marzo) e l'abdicazione di Carlo Alberto.

38. Nell'occasione di questa guerra il Governo provvisorio della Lombardia pubblicava il 14 maggio 1848 una *Legge penale militare per l'esercito lombardo.*

a) I militari sono soggetti alla giurisdizione, alla procedura e alle pene militari quanto ai reati militari: e sono soggetti alla giurisdizione, alla procedura e alle pene ordinarie quanto ai reati ordinari (art. 2).

b) Le pene militari sono: 1. la morte, che si eseguisce mediante fucilazione; 2. i ferri; 3. la prigione; 4. il giro del quartiere o esposizione, che consiste nel far eseguire al condannato due o tre volte il giro del quartiere, in presenza della truppa schierata e sotto le armi; 5. la destituzione, che è l'immediata perdita di ogni grado nella milizia, continuandosi il servizio militare in qualità di semplice soldato; 6. la privazione delle pensioni e ricompense; 7. la multa (art. 1, 2, 4, 5 e 6).

c) Quanto ai reati in ispecie, si riproduce letteralmente il disposto del citato Codice militare francese 21 brumajo, anno V; come precedentemente aveva fatto la Repubblica cisalpina [1]).

d) V'è un Consiglio di guerra, e un Consiglio di revisione « che non tratta del merito » (art. 6, tit. V). Entrambi sono composti soltanto di militari « ed un ufficiale fa le parti di pubblico accusatore » (id.).

39. Un'altra legge penale militare di questi tempi è il *Codice penale militare 4 gennaio 1849 per la Repubblica Romana,* pubblicato dalla Commissione provvisoria di Governo.

a) È reato militare l'infrazione della legge penale militare, ed è reato comune l'infrazione della legge penale generale; ma il mili-

---

[1]) Vedi n. 28 e 29.

tare è soggetto al foro militare, anche per reati preveduti nel Codice comune quando siano commessi a danno od offesa di altro militare, ovvero in luoghi militari (art. 2 a 5, 17 e 187), e non solo pei reati preveduti nel codice militare.

b) Le pene sono: 1. la multa da 10 a 60 scudi; 2. la prigione da un giorno a quattro mesi; 3. la reclusione da quattro mesi a tre anni; 4. i lavori forzati da uno a venti anni; 5. i lavori forzati a vita; 6. la morte mediante fucilazione, e, ove più siano i colpevoli, è ammessa la norma della sortizione (art. 82, 83, 115). Alle suddette pene possono pronunciarsi congiuntamente, o no, anche le pene della cassazione dal grado e della degradazione: la cassazione è applicabile ai bassi ufficiali e ne importa la retrocessione a semplice comune: la degradazione si applica a tutti i militari e produce la cessazione dal servizio militare e la perdita delle decorazioni (art. 83).

Per i delitti non preveduti nel Codice militare si applicano le pene stabilite nel Codice comune (art. 187).

Il condannato non è sottoposto ad alcuna spesa del procedimento criminale (art. 94).

c) Il libro IV, che contiene i reati in ispecie, si divide in due titoli: il primo comprende i reati militari propriamente detti; il secondo gli altri reati attribuiti alla cognizione dei Consigli di guerra.

Fra quelli sono indicati:

1. La *diserzione:* la presentazione dell'assente, prima del termine in cui la diserzione è incorsa, non giova al colpevole di diserzione qualificata (art. 107).

2. L'*insubordinazione,* che ha le due forme di disobbedienza pura e semplice agli ordini di un superiore in materia di servizio o disciplina, e d'insubordinazione mediante insulto, minaccia o violenza contro il superiore (art. 123 a 127).

3. L'*ammutinamento* e la *rivolta* (capo III).

4. I *reati in servizio,* cioè abbandono di posto, violazione di consegna, atti ostili, assunzione arbitraria di comando, appropriazione della preda fatta al nemico, ecc. (capo IV).

5. La *prevaricazione,* ossia « la dolosa violazione mediante danaro, promesse od altre cose, dei doveri imposti dalle leggi militari » (art. 148): e la concussione, ossia « l'esazione indebita di danaro, o di altra cosa, incutendosi timore o mediante abuso qualunque di potere » (art. 149).

6. I reati di *alto tradimento militare e codardia* (capo VI).

Il secondo titolo comprende:

1. Alcuni *speciali reati in pregiudizio del servizio militare,* e

cioè la mutilazione volontaria per esimersi dal servizio militare (articolo 162), la mancata somministrazione di forniture (art. 163), la fuga dal carcere con violenza o rottura, commessa per un reato di giurisdizione militare (art. 166).

2. I *reati contro la religione,* fra i quali è preveduto il tentato suicidio, che vien punito con la reclusione da uno a tre anni (art. 168).

3. I *reati contro le persone,* fra cui il duello che, quand'anche avvenuto fra militari, è punito a tèrmini del Codice penale comune (art. 169).

4. I *reati contro la proprietà:* è punito il saccheggio « quando non sia espressamente ordinato » (art. 186).

d) I Consigli di guerra sono tutti composti di militari: « le parti del Fisco sono sostenute da un ufficiale » (art. 15, 18, 60).

40. Anche nella Toscana non mancarono nuovi provvedimenti.

Con decreto 13 febbraio 1849 [1]) il Governo provvisorio toscano pubblicava un complesso di sessantaquattro articoli sulla procedura e sull'ordinamento giudiziario militare, mantenendo la cognizione dei reati militari ai Consigli di guerra, composti di militari e assistiti da un Commissario della legge incaricato delle funzioni di pubblico ministero (art. 1, 2, 3, 5), e investendo della cognizione dei ricorsi la Corte Suprema di Cassazione, per i motivi d'incompetenza, violazione o mala applicazione di legge, e violazione di forme sostanziali (art. 1, 44 e 47). Con altro decreto del 4 marzo 1849 [2]), lo stesso Governo provvisorio aboliva le pene dei pubblici lavori, della gogna e dell'esilio (art. 1). In tal guisa rimanevano modificati gli Articoli di guerra 15 marzo 1815 e il Regolamento 19 giugno 1819 [3]).

Al ritorno del granduca Leopoldo II, questi provvedimenti furono, sebbene provvisoriamente, conservati (decreti 5 maggio 1849 [4]) e 9 maggio stesso anno [5]) del suo Commissario straordinario). Ma, con successivo Decreto granducale 31 luglio 1849 [6]), Leopoldo « considerando che i veglianti Articoli di guerra si presentano insufficienti alla regolare amministrazione della giustizia militare facendo sentire il

---

[1]) *Repertorio militare per le milizie toscane,* pag. 65; Firenze, Società Tipografica, 1849.

[2]) *Repertorio del diritto patrio toscano,* vol. XVIII, pag. 86 (in nota); Firenze, Stamperia Granducale, 1852.

[3]) Vedi n. 30.

[4]) *Repertorio del diritto patrio toscano,* loc. cit., pag. 85.

[5]) *Repertorio militare,* loc. cit., pag. 116.

[6]) *Repertorio militare,* loc. cit., pag. 144.

bisogno di pene adeguate alle diverse specie di delinquenza, e ciò più particolarmente dopo che alcune pene dai medesimi sancite hanno dovuto per il progredito incivilimento essere abolite; considerando che le militari discipline non possono rimanere consolidate senza la esistenza di un codice penale militare giustamente severo, che con previdenti e tassative disposizioni, eliminando l'arbitrio, renda pronta e certa l'applicazione della pena assegnata a ciascun reato; considerando che la procedura militare oggi provvisoriamente in vigore può suggerire radicali riforme a tutela della regolarità dei giudizi »; instituiva una Commissione per redigere il Progetto di un Codice penale e di procedura. Così veniva fuori il *Codice penale militare 9 marzo 1856 pel Granducato di Toscana;* al quale seguiva il Regolamento organico 12 agosto stesso anno, per la procedura dei tribunali militari.

Il codice è diviso in due libri: I. *Dei delitti e della loro punizione in generale;* II. *Dei delitti e della loro punizione in particolare.*

a) Il reato militare si distingue dal comune in quanto si punisce con pena militare, ma sì dell'uno che dell'altro conoscono i tribunali militari quando siano commessi da militari (art. 1 § 1, 9, 20, 210).

b) Le pene militari sono ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie: 1. la *morte,* che si eseguisce mediante fucilazione, la quale è alla schiena se la morte sia preceduta dalla degradazione (art. 24 e 25): è ammesso il benefizio della sorte (art. 26 § 1, 123, 195, 198); 2. l'*ergastolo,* che è perpetuo (art. 28 § 2); 3. la *casa di forza,* che è da tre a venti anni (art. 29 § 1); 4. la *compagnia di gastigo,* da due a nove anni, che si applica ai militari di truppa e si sconta nei modi stabiliti da leggi speciali (art. 31 e 32), e cioè lavoro in comune col silenzio e segregazione fuori del tempo del lavoro (legge 9 marzo 1856); 5. la *carcere* da un giorno a sei anni (art. 34); 6. la *detenzione in fortezza,* sino a diciotto mesi, che si applica soltanto agli ufficiali (art. 43); 7. la *destituzione,* che consiste nella privazione del grado, della qualità e dell'ufficio militare, e si applica soltanto agli ufficiali (art. 44); 8. la *privazione del grado,* che consiste nel far discendere il graduato alla classe dei comuni, e si applica ai graduati di truppa (art. 45).

Pena militare straordinaria è la *fustigazione,* la quale può essere surrogata alla compagnia di castigo e alla carcere in tempo di guerra o di pubblica difesa, e anche in tempo di pace per i delitti di diserzione, insubordinazione e furto (art. 15). Se è surrogata alla compagnia di castigo si eseguisce con le verghe; se alla carcere col bastone (arti-

coli 33, 38 a 40). Non si applica agli ufficiali nè ai paesani (articolo 41).

Quanto poi a delitti comuni pei quali non sia dal Codice militare specialmente disposto, si applicano le pene comuni con alcune modificazioni, fra le quali: 1. che la morte si eseguisce sempre con la fucilazione; 2. che « alla riprensione giudiciale si sostituisce una riprensione officiale fatta, rispetto agli uffiziali, dal comandante del corpo, e, rispetto ai sottuffiziali e soldati, da un capitano »; 3. che la destituzione per gli ufficiali e la privazione del grado pei graduati di truppa si sostituisce alla interdizione dal pubblico servizio, la quale però non inabilita il graduato di truppa al servizio di soldato; 4. che la pena accessoria della sottoposizione alla vigilanza della polizia si applica al militare solamente quando, in conseguenza della pena principale, egli cessa di appartenere alla milizia (art. 2 e 20).

Le disposizioni intorno ai delitti e loro punizioni in generale, contenute nel Codice penale comune, debbono osservarsi anche dai tribunali militari, in quanto non sia diversamente ordinato dal Codice militare. Così, ad esempio, è statuito: che le violazioni della legge penale, commesse da agenti che non sono imputabili per non aver compito il duodecimo anno, si rilasciano alla disciplina del Corpo (art. 46): che se il delitto consumato importi la destituzione o la privazione del grado, sia come pena principale che accessoria, la stessa pena si applica anche in caso di delitto mancato o tentato (art. 51, lett. *d*): che, agli effetti della recidiva, si considerano delitti della medesima specie il tradimento e i delitti contro la sicurezza dello Stato, tutti i delitti d'insubordinazione, la violenza carnale e il ratto preveduti nel Codice comune e i delitti contro il pudore preveduti nel codice militare (art. 65): che il delitto di diserzione non si prescrive per verun lasso di tempo (art. 68): che la quietanza, anche nei delitti che si perseguitano a querela di parte, si valuta pel militare ai soli effetti del risarcimento del danno privato (articolo 69).

Nell'applicazione della pena, il tempo di pace si distingue dal *tempo di guerra* e di *difesa pubblica*. È *tempo di guerra* « quello in cui la truppa è posta sul piede di guerra con decreto sovrano, così per agire contro i nemici esterni o dentro lo Stato o fuori di esso, come per altra causa qualunque; è *tempo di difesa pubblica* quello che sia dichiarato tale da un decreto sovrano, od in cui la forza militare si trovi in necessità istantanea di agire contro i nemici interni allo effetto di prevenire, dissipare o reprimere sedizioni, sommosse o tumulti popolari » (art. 7 § 1).

c) Il libro II, in cui sono preveduti i reati in ispecie, si divide in due parti: I. *Dei delitti militari;* II. *Dei delitti comuni commessi dai militari.*

Sono *delitti militari* (esposti in VII titoli):

1. Il *tradimento,* che, oltre i fatti speciali militari, comprende l'attentato contro il Capo dello Stato o per distaccare una parte del territorio, la cospirazione, ecc. (art. 71).

2. L'*insubordinazione,* che si distingue in insubordinazione *contro i superiori* e *contro il servizio.*

L'*insubordinazione contro i superiori* si commette mediante ingiuria, minaccia o via di fatto contro il superiore in grado o nel comando, se, in questo secondo caso, il fatto « abbia luogo in atto di un dato servizio o in relazione al medesimo » (art. 75 e 76). L'*ingiuria* dev'essere una contumelia in parole, modi o gesti, non già una espressione o maniera irrispettosa (art. 77), e la pena deve dal giudice commisurarsi secondo la maggiore o minore distanza di grado fra l'ingiuriante e l'ingiuriato (art. 78). La *minaccia* può commettersi con parole, atti o scritti, ovvero con spiano e imbrandimento d'arme, ed è sempre minaccia ancorchè abbia avuto luogo esplosione o sgrillettamento, senza investimento della persona (art. 79 e 80). La *via di fatto* si punisce con la morte sènza distinzione del grado dell'offeso; e si hanno per vie di fatto le ferite o percosse e i maltrattamenti di qualunque specie diretti a violare la integrità o incolumità personale, ancorchè commessi senz'armi (art. 81). Circostanze che, in genere, influiscono sulla misura della pena sono: l'essere il delitto commesso mentre l'offeso e l'offensore siano sotto le armi o in servizio armato: o commesso in presenza di truppa per qualunque motivo raccolta: o se il militare trovisi nel carcere di custodia o di pena: o senza armi: o in luogo non militare (art. 78 a 82, 85). La provocazione del superiore non può considerarsi « come circostanza attenuante, ognorachè non sia stata tale da porre il provocato nello stato di necessaria difesa » (art. 83); ma soggiace a pena il superiore che « con lesioni personali o con violenze od ingiurie gravi abbia provocato l'inferiore, senza che questi gliene avesse dato alcun motivo ragionevole » (art. 84).

La *insubordinazione contro il servizio* comprende: l'abbandono di posto, la violazione di consegna, l'ubbriachezza durante un servizio armato o quando vi si è comandato: l'addormentarsi essendo in sentinella, la contumelia, minaccia o via di fatto contro sentinella, ronda, o pattuglia o truppa armata, l'usurpazione di comando, la « disapprovazione, disobbedienza, opposizione o resistenza anche passiva ad

ordini di un superiore relativi al servizio militare o dati nell'interesse del servizio pubblico ancorchè non propriamente militare » (art. 86 a 114): l'ammutinamento, cioè il fatto « di tre o più militari insieme riuniti per trasgredire, disobbedire, resistere o esternare in qualsivoglia forma petizioni tumultuarie » (art. 73, 115 e 121): la rivolta, cioè il fatto degli ammutinati che « non si arrendono alla prima intimazione di sciogliersi o che prima di questa oppongono resistenza od usano violenza alla forza accorsa per ridurli al dovere (art. 74, 122 a 124): la resistenza alla forza per evitare l'arresto o liberarsene (art. 125 a 127): le « attestazioni, dichiarazioni, domande, ricorsi, rappresentanze o deliberazioni fatte collettivamente in iscritto da tre o più militari » (art. 128).

3. *Altri delitti contro il servizio e la disciplina militare,* cioè: l'omissione di rapporti e denuncie di delitti all'autorità giudiziaria militare (art. 129 e 130): la evasione procurata di un prigioniero, di un arrestato, detenuto o condannato (art. 131); lo smarrimento, la mancata custodia o apertura indebita di ordini scritti o altri dispacci (art. 132 e 133): le violenze o frodi per ritardare o arrestare ordini o dispacci o i latori di essi (art. 134): l'ingiuria semplice (in privato) fra militari di grado uguale, che è punita in via disciplinare (articolo 136): il falso allarme (art. 137): il rilascio arbitrario di prigionieri di guerra o di nemici interni caduti in potere della truppa in tempo di difesa pubblica (art. 138): il rilascio arbitrario di congedo (art. 139): l'indebita ritenzione della paga, del pane, dei foraggi, o quant'altro è dovuto al soldato (art. 140): le violenze e i mali trattamenti usati dal militare contro la persona dalla quale riceve l'alloggio o altra persona di sua famiglia (art. 141).

4. I *delitti commessi a pregiudizio delle amministrazioni militari ed altre amministrazioni dello Stato,* cioè: l'alienazione di effetti militari di equipaggio od armamento (art. 142): la sottrazione fraudolenta di danaro, oggetti, ecc. dell'Amministrazione, commessa da chi « ne era responsabile per titolo di amministrazione, deposito, consegna o trasporto » (art. 145).

5. La *diserzione.* Il complotto è punito anche se non abbia avuto effetto (art. 176, § 3, lett. *a*), ed è punito come partecipante al complotto il militare che, avendone notizia, non lo abbia immediatamente rivelato ai suoi superiori (art. 164). Il disertore che torna volontariamente al servizio è punito più mitemente se riporti gli oggetti asportati, ma non gode della diminuzione di pena se viene arrestato, o se trattisi di diserzione qualificata (art. 166 a 172).

6. La *codardia,* ossia il fatto del militare: che al segnale pre-

scritto non si reca al luogo destinato per la riunione delle truppe (art. 193): che ricusa di obbedire all'ordine di combattere, si tiene fuori della mischia, getta le armi, o si dà alla fuga (art. 194 e 195): che per esimersi dal servizio si mutila o si procura una indisposizione (art. 196): che per codardia si astiene o desiste dal comandare o eseguire il servizio che gli incombeva per dovere (art. 197).

7. Il *saccheggio, l'incendio,* la *sommersione* e il *foraggiamento.* Il saccheggio è punito se commesso senza espresso ordine superiore (art. 198 a 201). Il foraggiamento è il fatto del militare che, senza esservi espressamente autorizzato « preda, busca o foraggia » o che, essendo autorizzato a predare, buscare o foraggiare, si appropria in tutto o in parte la preda o ne fa un uso diverso da quello ordinato (art. 207 a 209).

d) La parte II intende a stabilire sanzioni e penalità speciali pei militari, colpevoli di delitti comuni: e per queste è opportuno un cenno delle cose più rilevanti.

È considerata come falsità in documento pubblico qualunque falsità commessa in una scrittura dall'Amministrazione militare (articolo 235 § 1).

La sfida a duello, se fra militare e paesano, è punita a norma del Codice penale comune: fra militare e militare, è punita disciplinarmente (art. 247). Per il duello combattuto si applicano le pene del Codice comune (art. 248).

Il furto commesso da militare a danno di altro militare se il valore del tolto non eccede due lire, e il furto commesso da militare a danno di paesano se il valore del tolto non eccede tre lire, sono puniti disciplinarmente (art. 250). È qualificato il furto quando è commesso.... *c*) sopra oggetti ricevuti in custodia o consegna per causa od occasione di servizio, o ricevuti in luogo in cui il colpevole è in attualità di servizio armato o presta un'opera speciale; *d*) dal superiore a danno dell'inferiore e viceversa, o dall'ordinanza a danno dell'ufficiale, o nell'uffizio in cui essa presta servizio; *e*) mentre la truppa è in marcia o in accampamento; *f*) nella casa in cui il colpevole è ricevuto con biglietto di alloggio; *g*) sopra la bandiera o suoi accessorî, ancorchè il colpevole sia un militare estraneo al corpo che ne ha la speciale consegna (art. 255).

La truffa di un valore che non eccede lire dieci si punisce in via disciplinare (art. 264 § 1): è aggravata se commessa dal superiore a danno dell'inferiore (art. 265).

e) La giurisdizione è esercitata dall'Uditorato e da Consigli di corpo e di guerra, composti di militari e dell'Uditore (art. 1 a 5 ci-

tato regolamento): v'è ricorso al Consiglio supremo militare (art. 1, 9, 140 e seg. id.).

41. Nel Piemonte le riforme urgenti vennero riprese e gli studii generali proseguiti poco dopo la guerra del 1849 [1]).

Con l'articolo unico della Legge 4 luglio 1852 n. 1395 si abrogarono « le sostituzioni alle pene ordinarie in favore degli ufficiali dell'armata di terra contenute nel Codice penale militare ».

Con l'art. 11 della Legge 5 luglio 1854 n. 2 si abolirono le pene della berlina e dell'emenda (art. 38 cod. pen. comune: art. 143 cod. pen. militare).

E finalmente il 27 dicembre 1855 il Ministro della Guerra (Giacomo Durando) presentava al Senato un Disegno di legge per l'adozione di un nuovo Codice penale militare; disegno che, sia per le vicende parlamentari e sia a cagione della seconda guerra per l'indipendenza, non fu discusso dal Parlamento, ma, modificato secondo le proposte della Commissione del Senato, divenne il *Codice penale militare del 1.° ottobre 1859,* pubblicato in virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo con la Legge 25 aprile 1859. « La equità (osservò il Vigliani) nella determinazione dei reati militari, la moderazione nella distribuzione delle pene e l'assoluta limitazione della competenza dei tribunali militari alle persone ascritte alla milizia, costituiscono i pregi onde maggiormente si distingue il Codice militare promulgato nel 1859; il quale, se non fu discusso, fu però elaborato da sapiente Commissione nel Senato subalpino, e, comechè possa sembrare ancora suscettivo di miglioramenti, ha tuttavia l'incontestabile pregio di essere fra i migliori codici militari dei paesi civili » [2]).

Capo II.

Legislazione in vigore

---

§ 1. — *Legislazione penale militare italiana.*

42. Elaborazione dei Codici 28 novembre 1869 — 43. Leggi successive di modificazione — 44. Leggi penali complementari — 45. Studii di revisione e progetti relativi.

42. La seconda guerra per l'indipendenza nazionale (a. 1859) arrideva ai voti degli Italiani, il moto unitario si propagava per tutta

---

[1]) Vedi n. 37.

[2]) *Atti parlamentari:* Senato; sessione 1862, pag. 1009; sessione 1868, p. 1235.

la penisola, e col moto unitario il Codice militare sardo del 1.° ottobre 1859 diveniva il Codice militare italiano [1]).

a) Con questo codice diveniva anche italiano l'Editto penale militare marittimo del 18 luglio 1826, ossia una legge anteriore allo Statuto costituzionale, e che perciò, ispirata com'era alle istituzioni politiche, al sistema penale e agli ordinamenti giudiziari del tempo in cui nacque, si manifestava incompatibile con i progressi della scienza penale e le libere istituzioni dei tempi nuovi; mentre poi nel Codice per l'esercito del 1859 non si trovavano più le antiche pene degradanti, l'arbitrio sconfinato del giudice, il privilegio della giurisdizione, il carattere inquisitorio del procedimento. Così l'esercito e la marina militare, mentre per la identità del fine del loro istituto debbono essere retti da una legge penale uniforme nei principî, venivano posti in una condizione affatto diversa di trattamento penale.

Ond'è che, prima ancora che si costituisse il Regno d'Italia (17 marzo 1861), il Ministro della Marina (Cavour) ebbe il pensiero di procedere ad una radicale riforma di quell'Editto, e verso la fine del settembre 1860 incaricava il Vigliani di compilare un Progetto di codice penale militare marittimo.

Il Vigliani compiva il lavoro, che il 18 agosto 1861 rassegnava al Ministro della Marina (Menabrea). Fondamento del progetto era il codice militare per l'esercito, sì perchè essenzialmente liberale, e sì perchè grandi innovazioni avrebbero potuto ritardare l'abrogazione dell'Editto marittimo. Nelle parti poi concernenti il servizio marittimo e la formazione dei tribunali a bordo, il progetto prendeva per base il Codice francese di giustizia militare per l'armata di mare che era il più recente (15 giugno 1858) e il più conforme ai principî regolatori della legislazione italiana; non trascurando per altro le legislazioni inglese ed americana.

Il 15 novembre 1861 veniva istituita una Commissione (pres. Sclopis) col mandato di esaminare il progetto Vigliani e così formulare il definitivo da presentarsi al Parlamento. Al di fuori di una divergenza circa la composizione dei tribunali militari marittimi a terra (seduta 4 dicembre 1861), il progetto Vigliani, quanto alla parte del diritto penale, non subiva profonde modificazioni, ma solo qualche

---

[1]) R. D. 25 marzo 1860 per cui l'esercito delle provincie dell'Emilia e della Toscana è incorporato nell'esercito nazionale ed ha con esso comuni le stesse leggi e discipline; R. D. 9 aprile 1860 con cui il Codice penale militare sardo viene pubblicato nelle provincie dell'Emilia; R. D. 16 gennaio 1861 con cui il codice stesso è pubblicato nelle provincie Napoletane e Siciliane, nelle Marche e nell'Umbria.

variante qua e là per l'adattamento della legislazione per l' esercito alle particolarità della marina militare. Il 5 febbraio 1862 la Commissione poneva termine ai suoi lavori.

b) Intanto l'art. 1 della Legge 1.° ottobre 1859 n. 3692, con la quale si era pubblicato il Codice militare del 1859, disponeva che nella sessione parlamentare del 1865 sarebbe stata posta in deliberazione la revisione del Codice medesimo. È per ciò che nel 1863 (5-9 ottobre) veniva nominata una Commissione col duplice incarico: rivedere il Codice penale militare per introdurvi le modificazioni consigliate dal fattone esperimento, e prendere in esame la progettata riforma dell'Editto militare marittimo, allo scopo di armonizzare le due leggi penali militari in uno stesso sistema di sanzioni penali e di procedura.

La Commissione cominciava gli studii nel febbraio 1864, ma, essendo insorte nel suo seno gravi divergenze, sia per l'ordinamento giudiziario militare che per i limiti della giurisdizione militare, ed essendo per questi dissensi venuta meno la speranza che il lavoro della Commissione potesse compiersi sollecitamente, e così in tempo per procedersi dal Parlamento alla predetta revisione, il Ministro della Guerra (Della Rovere), verso la fine del maggio 1864, scioglieva la Commissione e dava incarico all'Avvocato generale militare (Trombetta) di redigere un Progetto di modificazioni al codice penale militare. Il Ministro della Marina avrebbe poi deciso sulla convenienza d' introdurre eguali modificazioni nel progetto Vigliani.

c) Il 27 febbraio 1866 il Ministro della Marina (Angioletti) presentava al Senato il Progetto di codice marittimo redatto dal Vigliani. « È tempo (dicevasi nella Relazione ministeriale) che venga finalmente esteso alla Marina militare il beneficio di una legislazione conforme a quella dell'esercito, alla civiltà dei tempi, al sistema del Governo, alle esigenze della disciplina, a quelle guarentigie che sono pei cittadini un diritto, pel Governo un dovere » [1]).

A sua volta il Ministro della Guerra (Di Pettinengo), nella tornata 11 maggio 1866, sottoponeva allo studio del Senato il progetto di un nuovo Codice penale militare, cioè quello compilato dal Trombetta.

Ma l'uno e l'altro Progetto non ebbero séguito per le sopravvenute vicende politiche e parlamentari [2]).

---

[1]) *Atti parlamentari:* Senato: 1866, pag. 179.

[2]) Con R. D. 4 novembre 1866, n. 3323 si pubblicava nelle provincie Venete il Codice penale militare 1.° ottobre 1859, non anche l'Editto penale militare marittimo.

d) Nelle successive sessioni parlamentari si pose in disparte il progetto del codice per l'esercito.

Il marittimo fu dal Ministro della Marina (Depretis) proposto alla Camera dei deputati l'11 febbraio 1867: sciolta la Camera e mutato il Gabinetto, il nuovo Ministro della Marina (Biancheri), nella tornata 30 marzo 1867, ripresentava il progetto alla Camera dei deputati [1]): progetto allegato ad un Disegno di legge con cui, approvandosi il Codice penale militare marittimo, si aggiornava fino alla sessione parlamentare del 1869 la revisione del Codice per l'esercito del 1° ottobre 1859.

La Commissione parlamentare (rel. Bargoni) presentava la sua Relazione nella tornata del 27 luglio 1868. Essa proponeva anzitutto di non stabilire sin da quel momento il tempo della revisione del codice militare, sia perchè non era conveniente scrivere come un precetto ciò che poteva essere nell'interesse dello Stato ugualmente praticato, ma che, non venendo praticato, avrebbe tolto prestigio all'autorità della legge; sia perchè, attendendosi il nuovo Codice unico penale comune, allora, senza bisogno di alcuna preventiva disposizione di legge, Governo e Parlamento si sarebbero accinti, per irresistibile immediata necessità, a coordinare al Codice comune le altre parti della legislazione penale. « Quel che basta (soggiungeva la Commissione) si è di avere la certezza, e questa deriva dalla natura stessa delle cose, che ora, approvando il Codice penale militare marittimo, Parlamento e Governo non s'impegnano che in un'opera *meramente transitoria* ed atta a sopperire alle più stringenti necessità del momento, *senza pregiudicare in nulla un futuro più completo e armonizzante edifizio* » [2]). Quindi la Commissione accoglieva in sostanza il Progetto ministeriale, ma è notevole che estendeva la competenza militare anche ai reati di truffa, abuso di confidenza e appropriazione indebita se commessi da militare a pregiudizio di altro militare (art. 244). La Camera (tornate 1, 2 e 4 dicembre 1868) conveniva nella proposta della Commissione, e consentiva nel metodo indicato dal Governo di votare cioè senz'altro il Disegno di legge cui era annesso il progetto di Codice, tralasciando di discutere una serie di emendamenti posti innanzi da alcuni dei suoi membri.

---

[1]) *Atti parlamentari:* Camera dei deputati, 1867: *Relazione Ministeriale*, pagina 103.

[2]) *Atti parlamentari:* Camera dei deputati, 1868: *Relazione della Commissione*, pag. 4714.

Il Progetto veniva indi proposto al Senato nella tornata dell'8 dicembre 1868 dal Ministro della Marina (Riboty) [1]), e il 7 marzo 1869 la Commissione senatoria (rel. Vigliani) presentava la sua Relazione [2]). Questa cominciava dall'osservare che « della revisione del Codice penale militare dell'esercito, che era un preciso dovere imposto al Governo, più non si è parlato nè in Senato nè alla Camera dei deputati, e non se ne parla per ora. La conseguenza è stata che la revisione del Codice penale per l'esercito resta rinviata a tempo indefinito, e che non solamente fu ritardata l'approvazione, ma resa impossibile una discussione seria del Codice penale marittimo; talchè ci troviamo ora nella *penosa necessità di dovere approvare anche per la Marina un codice provvisorio,* lo che non può essere che altamente deplorato da ognuno che intenda la importanza di un codice di leggi, e il danno e lo sconcerto che dalle frequenti sue variazioni o riforme derivano all'autorità della legge e al servizio della giustizia ». La Relazione enunciava poscia molteplici questioni inerenti alla legislazione militare e di cui, per l'urgenza del momento, bisognava « rimandare a tempo più opportuno e riposato l'esame e la discussione », notava parecchie dissonanze che toglievano la dovuta uniformità fra la legislazione per l'esercito e quella per l'armata: accoglieva la estensione della competenza ai reati di truffa, abuso di confidenza e appropriazione indebita, ritenendo dopo ciò necessario rendere di cognizione militare anche la ricettazione e la omessa consegna di cose trovate: e sopratutto richiamava l'attenzione del Senato sulla disposizione dell'art. 361 del Progetto (aggiunto al Disegno ministeriale dalla Commissione della Camera dei deputati), che spiegava in senso limitativo la giurisdizione che al Senato compete pei reati imputati ai suoi membri, eccettuandone i reati militari marittimi. Quindi concludeva di non poter proporre al Senato l'approvazione pura e semplice del Progetto. Il Senato (tornate 19 e 20 marzo 1869), consentendo nella opinione della sua Commissione e considerando che lo scopo della uniformità del Diritto e del procedimento fra l'esercito e la marima militare sarebbe stato meglio raggiunto dal potere esecutivo che non da un'assemblea deliberante, approvava l'art. 1 del Progetto di legge così concepito: « Il Codice penale militare marittimo annesso alla presente Legge è approvato con la soppressione dell'art. 361, e con l'incarico al Go-

---

[1]) *Atti parlamentari:* Senato, 1868: *Relazione Ministeriale,* pag. 1049.
[2]) *Atti parlamentari:* Senato, 1869: *Relazione della Commissione,* pag. 1235.

verno del Re di coordinarlo, entro l'anno corrente e prima della promulgazione della Legge, col Codice penale militare dell'esercito e con la Legge 11 febbraio 1864 n. 1670 [1]), all'effetto di rendere uniforme, in quanto sia possibile, il Diritto e il procedimento penale delle due armate di terra e di mare ».

Tale temperamento veniva poi adottato dall'altro ramo del Parlamento, senza discussione (tornata 14 giugno 1869), e così il 28 novembre 1869 si promulgava la legge (n. 5366) di approvazione del *Codice penale militare marittimo,* e con RR. DD. di pari data (n. 5367 e 5378) si pubblicavano questo e il *Codice penale per l'esercito* con vigore dal 15 febbraio 1870 [2]).

e) Quale fosse il carattere di questa riforma risulta dalla Relazione del Governo che precede i decreti di pubblicazione dei due codici militari, cioè: il Codice militare per l'esercito del 1.° ottobre 1859 e il progetto di Codice marittimo approvato dal Parlamento furono coordinati fra loro, ma non si toccarono la economia generale delle due leggi nè i principî ai quali erano informate. In ciò consisteva il mandato conferito al Governo, e l'opera dal Governo compiuta « è ben lungi (si dice nella suindicata Relazione) dall'essere perfetta. Le condizioni nelle quali si è dovuta compiere e la brevità del tempo assegnato, non consentirono che vi si impiegassero la calma e la diligenza assolutamente indispensabili in lavori di tal natura. Lo stesso Parlamento, nell'approvare il Codice militare marittimo, *intese di fare un'opera provvisoria,* giustificata da imperiosa necessità. Ed anche ad una imperiosa necessità provvede ora il Governo. Ma confida che, dando alla giustizia della marina militare nuove e civili istituzioni in luogo delle viete e barbare da cui è stata finora governata, ed applicando in parte all'esercito quei miglioramenti che gli studii e la giurisprudenza hanno suggerito, non pure si consegua un bene attuale, che l'amore dell'ottimo avrebbe infinitamente ritardato, ma, fornendo nuova materia alla meditazione e alla esperienza degli uomini pratici, si prepari meglio il terreno a quella *completa revisione legislativa* riserbata ad un avvenire che giova affrettare coi voti ».

Può adunque affermarsi che il vigente Codice penale per l'esercito è lo stesso Codice penale militare 1.° ottobre 1859 [3]), salvo lievi

[1]) Questa Legge aveva stabilito nuove norme per la composizione dei tribunali militari e la disciplina del Pubblico Ministero militare.

[2]) Con R. D. 9 ottobre 1870 n. 5924 si pubblicavano nelle provincie Romane i Codici per l'esercito e la marina militare.

[3]) Vedi n. 41.

modificazioni, e che il vigente Codice penale militare marittimo è il progetto Vigliani redatto sul Codice per l'esercito del 1859, salvo in ciò che non è consentito dalle specialità del servizio marittimo.

43. Questi Codici militari subirono poscia alcune modificazioni, che, non riferendosi propriamente al Diritto penale militare, basta soltanto accennare.

Il Codice penale per l'esercito fu negli art. 294, 295, 313 e 314 modificato dalla Legge 25 giugno 1871 n. 298 (serie 2.), che conferì la facoltà di stabilire con Decreto Reale le sedi e la circoscrizione dei tribunali militari, affidò la presidenza dei tribunali militari territoriali sia ad un colonnello che ad un tenente colonnello, e dispose che anche per giudicare ufficiali generali il tribunale fosse composto di giudici estratti a sorte e non già nominati con Decreto Reale.

Lo stesso Codice penale per l'esercito venne pure modificato dall'art. 17 della Legge 19 luglio 1871 n. 349 (serie 2.), ove è disposto che « Il regolare congedo assoluto, di cui fa menzione l'art. 324 del Codice penale militare, all'effetto di far cessare la giurisdizione militare, non s'intenderà intervenuto che nel giorno in cui sarà stato effettivamente rilasciato ».

Il Codice penale marittimo attribuiva (art. 366) la cognizione dei reati commessi dai condannati ai lavori forzati ai tribunali militari marittimi; la Legge 21 aprile 1877 n. 4233 (serie 2.) abrogò l'art. 366 e in quella cognizione sostituì i tribunali ordinari ai tribunali militari marittimi (art. 1).

A queste leggi è infine da aggiungere quella del 30 giugno 1876 n. 3184 (serie 2.) che, prescrivendo nuove norme sulla prestazione del giuramento, modificava l'art. 382 del Codice penale per l'esercito e l'art. 428 del Codice penale militare marittimo.

44. Esistono inoltre varie leggi penali militari complementari, le quali possono classificarsi in due categorie [1]).

a) Vi sono leggi che stabiliscono l'applicazione di sanzioni penali militari in casi od a persone non indicati nei Codici penali militari.

1. La legge 25 maggio 1852 n. 1376 sullo stato degli ufficiali dispone (art. 2 n. 5, capoverso) che incorre nella pena della dimissione, pronunciata dai tribunali militari, l'ufficiale che arbitrariamente soggiorna fuori dello Stato per un tempo maggiore dei quindici giorni.

---

[1]) Tutte queste sanzioni penali speciali saranno congruamente illustrate in *Appendici* alla presente monografia. Per la Legge 8 luglio 1883 vedi n. 160.

2. La legge 23 giugno 1873 n. 1404 (serie 2.) sul riordinamento del personale di custodia delle carceri e dei luoghi di pena all'art. 5 stabilisce: « Sono puniti, secondo il Codice penale militare, dai tribunali militari: 1. la diserzione semplice, cioè l'abbandono del Corpo; 2. la diserzione qualificata, cioè l'abbandono del servizio comandato, o l'abbandono del Corpo con esportazione d'armi; 3. l'insubordinazione accompagnata da minaccie o vie di fatto ».

3. La Legge 30 giugno 1876 n. 3204 (serie 2.) nell'art. 14 dispone: « Gli ascritti alla milizia comunale, quando prestano servizio, sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari; se però commettono un reato contemplato dal Codice penale per l'esercito, la pena sarà per essi diminuita di due gradi, eccetto il caso in cui il Codice penale comune stabilisca per il reato medesimo una pena maggiore di quella che colla diminuzione suddetta risulterebbe: in tal caso sarà applicata la pena stabilita dal Codice penale comune. Dei reati commessi dai militi in servizio conosceranno i tribunali ordinari ».

4. La Legge 8 luglio 1883 n. 1469 (serie 3.), all'art. 165 della Legge sul reclutamento dell'esercito 17 agosto 1882 n. 956 (serie 3.) aggiungeva questo capoverso: « Nei casi di chiamate alle armi per solo scopo d'istruzione o di rassegna, di militari di qualunque categoria, quelli che senza giusti motivi non si saranno presentati nel giorno assegnato, andranno soggetti a castighi disciplinari se si presenteranno prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; quelli poi che, senza giusti motivi, non si fossero presentati dentro questo termine, saranno puniti dai tribunali militari colla pena del carcere militare ». Ora tale disposizione trovasi inserita nell'art. 175 del Testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito approvato con R. D. 6 agosto 1888 n. 5655 (serie 3.).

5. La Legge (testo unico) 13 febbraio 1896 n. 40 sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza punisce con pene militari, da pronunziarsi dai tribunali militari (art. 26), i seguenti reati: diserzione qualificata dalle circostanze dell'asportazione d'arma da fuoco o del trovarsi il colpevole in servizio armato (art. 20); l'insubordinazione per via di fatto, insulto o minaccia contro un superiore del Corpo (art. 21): l'abuso di autorità, ossia le vie di fatto usate da un superiore contro un suo inferiore (art. 22); l'eccesso con vie di fatto commesso nella esecuzione di un servizio (art. 23); il contrabbando, la collusione con estranei per frodare la finanza, la sottrazione o distrazione di valori o generi di cui il colpevole abbia, per ragione del suo ufficio, la custodia, l'esazione o l'amministrazione: il traffico

di fondi, la corruzione (art. 24), il falso in documenti dell'amministrazione per commettere od occultare alcuno di questi reati (art. 25).

6. La Legge (testo unico) 15 aprile 1897 n. 161 sui dazi di consumo all'art. 33 dispone che « è data facoltà ai Comuni chiusi abbonati di applicare ai Corpi armati delle guardie daziarie le disposizioni vigenti per le guardie di finanza » (art. 203 regolamento 27 febbraio 1898 n. 84).

7. La Legge (testo unico) 21 agosto 1901 n. 409 sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, all'art. 20 dispone: « È punita secondo il Codice penale militare e dai tribunali militari: 1. la diserzione qualificata, cioè con asportazione di arma da fuoco del Corpo: 2. l'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minaccie o vie di fatto. Sono superiori gli ufficiali e graduati del Corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza ».

b) Vi sono poi altre leggi che applicano sanzioni penali comuni non militari, ma per fatti relativi al servizio e alla disciplina militare; di guisa che, tutelando con la minaccia della pena un interesse militare, non possono per ciò dirsi assolutamente estranee al Diritto penale militare.

1. La Legge (testo unico) 6 agosto 1888 n. 5655 (serie 3.) sul reclutamento dell'esercito e la Legge (testo unico) 16 dicembre 1888 n. 5860 (serie 3.) sulla leva marittima prevedono i reati di omissione dolosa nelle liste di leva, renitenza, favoreggiamento, infermità maliziosamente contratte, ecc. (art. 161 a 174 leva di terra: art. 118 a 136 leva di mare).

2. La Legge 30 giugno 1889 n. 6168 (serie 3.) sulla requisizione dei quadrupedi per il servizio dell'esercito, punisce i fatti di omessa dichiarazione di possesso, mutamenti per vendite, acquisti, ecc. (art. 4 e 5): omessa presentazione alle riviste, requisizioni, ecc. (art. 9 a 11, 15).

3. La Legge 19 luglio 1894 n. 315 dispone: « Chiunque per mezzo della stampa, o di qualsiasi altro segno figurativo indicato nell'art. 1 della legge 26 marzo 1848, istiga i militari a disubbidire alle leggi, od a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina, od espone l'esercito o l'armata all'odio o al disprezzo della cittadinanza, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire trecento a tremila » (art. 2). La competenza è della Corte di assise (art. 3).

4. La Legge (testo unico) 16 maggio 1900 n. 401 sulle servitù militari stabilisce una pena per le relative contravvenzioni (art. 36, 39 e 40).

5. La legge 31 gennaio 1901 n. 23 sulla emigrazione punisce l'arbitraria emigrazione di alcune classi di militari (art. 1 e 31).

c) Vi sono infine disposizioni che servono di esplicazione e regolamento nell'applicazione delle sanzioni penali.

1. Il R. D. 29 gennaio 1903 n. 37, dopo aver disposto che i militari debbono portare, come segno caratteristico della divisa militare, le stellette a cinque punte sul bavero dell'abito (art. 1), ingiunge alle autorità militari di denunziare all'autorità giudiziaria le contravvenzioni per l'applicazione della pena stabilita dal Codice penale comune (art. 4).

2. Il R. D. 23 aprile 1896 n. 109 vieta di ricercare o raccogliere proiettili o parti di proiettili sparati dall'artiglieria nelle esercitazioni di tiro, nei luoghi di esercitazione e in quelli adiacenti (art. 1), e indi dichiara che « gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori e i detentori di proiettili o di parti dei medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai Codici penali militare, e comune per gli acquisti di cose destinate ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato, e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunziati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale » (art. 3). Queste disposizioni sono poi estese alla regia Marina dal R. D. 19 dicembre 1897 n. 547.

45. Non è superfluo per ultimo il ricordo degli studî e dei progetti di revisione dei presenti Codici militari.

a) Entrati in vigore questi codici (1870), non si intrapresero gli studî di revisione nella fiducia di una sollecita approvazione del Codice penale comune (cui avrebbe dovuto coordinarsi il militare), fino a che, in seguito alle modificazioni introdotte negli ordinamenti militari [1]) ed ai voti di riforma espressi dal Parlamento [2]), il 23 settembre 1881 veniva nominata una Commissione (pres. Durando Giacomo) col mandato di preparare gli studî per la riforma della legislazione penale militare, concretando però le proposte dopo l'approvazione del nuovo Codice penale comune. Ma, proseguendo le modificazioni negli ordinamenti militari ed essendo quindi urgente il coordinamento ad esse della legislazione penale militare, si instituì un'altra Commissione (pres. Binazzi), indipendente dalla prima, coll'incarico di coordinare il Codice penale per l'esercito alle leggi organiche

[1]) Legge 19 luglio 1871 n. 349 sopra le basi generali per l'organamento dell'esercito, e Legge 30 settembre 1873 n. 1591 sull'ordinamento dell'esercito.

[2]) Camera dei deputati, tornate 30 giugno 1876 e 22 aprile 1880.

di ordinamento della milizia. Se non che, la Commissione del 1881 non compì i suoi studî, il lavoro redatto dalla Commissione del 1883 non venne mai tradotto in un disegno di legge, nè si proseguirono altri studî sino alla unificazione della legislazione penale comune.

b) Approvato il Codice penale comune (30 giugno 1889), nel 1.° dicembre successivo si instituiva una Commissione (pres. Mezzacapo) col mandato di procedere ad una completa e definitiva revisione della legislazione penale militare, coordinandone le disposizioni ai principii fondamentali del Diritto penale comune unificato. La Commissione compilava uno schema di Progetto che nel 20 giugno 1891 veniva trasmesso al Governo, e nel 22 dicembre successivo era dal Ministro della Guerra (Pelloux) presentato al Senato. Le vicende parlamentari ritardarono la discussione del Progetto: presentata poi, nel 20 dicembre 1893, la Relazione della Commissione Senatoria (rel. Costa), il disegno di Codice penale militare veniva approvato dal Senato nella tornata del 13 marzo 1894 e nel 2 aprile successivo presentato alla Camera dei deputati; ma cadeva per la sopravvenuta chiusura della Sessione parlamentare (23 luglio 1894).

Dopo due anni, il 20 luglio 1896, si nominava una seconda Commissione (pres. Gloria) coll'incarico di rivedere il progetto di Codice militare nel testo approvato dal Senato, e studiare le riforme da introdursi nella procedura militare e nell'ordinamento giudiziario militare. La Commissione compiva i suoi lavori nel 22 luglio 1897.

Frattanto il Governo aveva riproposto (6 aprile 1897) il disegno di Codice penale al Senato, e la Commissione Senatoria (Relatore Gloria) presentava il 15 luglio stesso anno la sua relazione, augurando una prossima presentazione degli schemi sulla procedura e sull'ordinamento giudiziario. Ma la frequenza delle crisi ministeriali tolse la speranza di ogni discussione.

Finalmente, nella tornata 23 novembre 1900. il Ministro della Guerra (Ponza di San Martino) proponeva al Senato i tre Disegni di legge sul *Codice penale militare*, sul *Codice di procedura penale militare* e sulla *Legge di ordinamento giudiziario militare;* i quali poscia decadevano con la chiusura della Sessione parlamentare (R. D. 6 febbraio 1902), senza essere stati esaminati dal Senato.

§ 2. — *Legislazione penale militare straniera.*

46. Opportuno complemento di questa notizia è un cenno della legislazione penale militare straniera, la quale, se è sempre interessante, lo è ancor più nella materia che si studia; poichè, mentre è naturale che le legislazioni comuni si trovino sostanzialmente concordi nel complesso delle loro statuizioni, altrettanto non può dirsi delle legislazioni militari che sono tutte di creazione politica. Questo cenno, per altro, non può essere che sommario, ristretto cioè alla enunciazione delle norme più essenziali; sia perchè sono quelle che più importa conoscere, e sia perchè un largo esame delle leggi penali militari straniere non potrebbe compiersi senza tener presenti i rapporti nei quali ciascuna di esse si trova con la rispettiva legge penale comune, ciò che andrebbe oltre i limiti segnati a questo lavoro.

47. La *Legge federale sulla giustizia penale per le truppe della Confederazione Svizzera* (27 agosto 1851) comprende tutti i reati comuni e militari, in guisa che il militare, senza distinzione di delitti, soggiace sempre alla giurisdizione militare (art. 1 e 220 legge federale 28 giugno 1889).

a) Le pene sono: la *morte,* che si applica solo in tempo di guerra (art. 65, Costituzione federale 10 maggio 1874); la *reclusione* ossia la detenzione del condannato in una casa di forza, che è perpetua, o temporanea da uno a trent'anni; il *carcere,* e cioè la detenzione del condannato in una prigione o casa di correzione per un tempo non superiore ai sei anni: l'*esilio,* ossia il divieto di entrare nel territorio della Confederazione; la *degradazione,* che consiste nella pubblica dichiarazione di essere il colpevole divenuto indegno di servire la patria; la *destituzione,* che importa la perdita del grado e può anche produrre la espulsione dalla milizia; la *privazione dei di-*

ritti politici, e cioè dei diritti elettorali e della capacità a coprire un pubblico impiego (art. 4 a 11).

b) I reati speciali sono così classificati: (tit. I) *Delitti contro la sicurezza della Confederazione e dell'esercito o contro l'ordine costituzionale,* ossia il tradimento, la resa di una piazza senza il previo avviso di un Consiglio di guerra, gli atti arbitrari di ostilità, gli atti contro la Costituzione federale o di una Costituzione cantonale; (tit. II) *Rivolta,* cioè la disobbedienza concertata od ostinata, e *ammutinamento* che consiste nell'accordo per una rivolta o nella istigazione a commettere un reato; (tit. III) *Insubordinazione,* che comprende la disobbedienza semplice, l'offesa al superiore, e la resistenza ad una sentinella o salvaguardia: (tit. IV) *Violazione dei doveri di servizio,* che si verifica non conformandosi ad un ordine generale di servizio, o con l'abbandonare il posto, violare la consegna, gettare le armi in un combattimento, ecc.; (tit. V) *Diserzione,* e *arrolamento* di militari per uno Stato estero; (tit. VI) *Omicidio,* sia di militare o di persona estranea alla milizia, ancorchè in duello; (tit. VII) *Lesione personale* e *violenze contro le persone,* come lo stupro, il ratto, la violazione di domicilio; (tit. VIII) *Incendio, devastazione e danneggiamento:* (tit. IX) *Furto, rapina, saccheggio, busca* che consiste nell'impossessarsi, in paese nemico, di oggetti di vestiario, di viveri o foraggi; (tit. X) *Malversazione, frode* e *falsa testimonianza;* (tit. XI) *Offese all'onore;* (tit. XII) *Offese alla religione;* (tit. XIII) *Minacce,* anche contro persona estranea alla milizia.

48. L'Austria-Ungheria ha ancora il suo vecchio *Codice penale militare dei crimini e dei delitti* 15 gennaio 1855, comune all'esercito e alla marina militare.

a) Nessuna distinzione esiste fra reati militari e reati comuni in relazione all'esercizio della giurisdizione militare, per modo che il militare vi è sottoposto per gli uni e gli altri reati.

b) Le pene sono di due serie, una pei crimini e l'altra pei delitti (§ 20, 21 e seguenti). Le corporali (colpi di bastone o di verghe), che vi sono noverate, furono abolite con la legge 5 dicembre 1868.

La pena di morte si applica sia in tempo di pace che di guerra, e si eseguisce col capestro o con la fucilazione, secondo che trattisi di reati disonoranti (ad esempio, alto tradimento, diserzione al nemico, ecc.) o non disonoranti (ad esempio, ammutinamento, insubordinazione, ecc.). A bordo si eseguisce sempre mediante fucilazione (§ 22, 45, 46).

Le pene restrittive della libertà personale sono: per i crimini il carcere, che è semplice o duro, temporaneo o perpetuo; per i delitti, l'arresto (§ 23, 26, 61).

Le pene morali (§ 32 e seguenti) sono stabilite secondo la qualità del reato (se disonorante o no) e il grado del colpevole (se ufficiale o graduato di truppa).

c) La Parte speciale del Codice militare (§ 332 e seguenti) procede nella classificazione in conformità del Codice penale generale (§ 56 e seguenti), riproducendo cioè tutti i reati comuni come trovansi indicati nel Codice penale comune.

La sfida a duello, che è crimine per la persona estranea alla milizia, è invece una semplice trasgressione per l'ufficiale (§ 437 e 602). La sfida al superiore, in servizio o a causa di servizio, costituisce reato d'insubordinazione (§ 155).

Sono puniti lo spoglio e i maltrattamenti d'infermi o feriti (§ 265) come la violazione di cadaveri (§ 563).

49. In Francia il *Codice di giustizia militare per l'esercito* è in data 9 giugno 1857.

a) Nessuna enunciazione del reato militare, e poichè i tribunali militari conoscono anche dei reati comuni (art. 267 e 273), così le pene sono ripartite in due serie: pene che possono essere applicate dai tribunali militari in materia di crimini, e pene in materia di delitti (art. 185 e 186).

Le prime sono: la *morte*, che per i condannati dai Consigli di guerra si eseguisce con la fucilazione, i *lavori forzati* a vita o a tempo, la *deportazione*, la *detenzione*, la *reclusione* e l'*esilio*, le quali si applicano a termini del codice penale comune, e la *degradazione* che importa la privazione del grado, l'incapacità di appartenere alla milizia (oltre alle incapacità derivanti dalla degradazione civica), e la perdita delle decorazioni e delle pensioni (art. 187-190).

Le altre pene sono: la *destituzione*, che si applica agli ufficiali e consiste nella perdita del grado e delle pensioni; i *lavori pubblici*, da due a dieci anni, pei militari di truppa, che vengono impiegati ai lavori di utilità pubblica; il *carcere*, da sei giorni a cinque anni; l'*ammenda*, alla quale può sostituirsi il carcere da sei giorni a sei mesi (art. 192-195).

Le disposizioni del Codice penale comune circa il tentativo, la complicità e le cause influenti sulla imputabilità si applicano anche in materia militare (art. 199 e 202).

b) I reati speciali sono: (capo I) *Tradimento* (che comprende il fatto del prigioniero di guerra che, contro la data parola, sia ripreso con le armi alla mano), lo *spionaggio* e l'*arrolamento* illecito; (capo II) *Crimini e delitti contro il dovere militare*, ossia la *capitolazione* senza avere esaurito tutti i mezzi di difesa e fatto tutto ciò che prescri-

vono il dovere e l'onore: l'*abbandono del posto* di servizio, l'*addormentarsi* essendo in sentinella, l'*evasione* di prigionieri di guerra e altri fatti minori; (capo III) *Rivolta, insubordinazione* (sotto il quale nome s'intendono la disobbedienza, la violazione di consegna, le violenze contro sentinelle, le vie di fatto e gli oltraggi al superiore). *resistenza* alla forza armata; (capo IV) *Abuso di autorità,* che abbraccia il fatto di atti ostili sopra territorio di Stato neutrale o alleato, del prolungamento arbitrario di ostilità, della usurpazione di comando, delle vie di fatto contro un inferiore; (capo V) *Mancanza alla chiamata alle armi* e *diserzione;* (capo VI) *Vendita, distrazione, pegno e ricettazione di effetti militari* di armamento, equipaggiamento o vestiario; (capo VII) *Furto* di armi, munizioni, danaro, oggetti militari, ecc. e lo spoglio di feriti; (capo VIII) *Saccheggio, distruzione, devastazione* di edifizi, materiali di guerra, viveri, munizioni, ecc.; (capo IX) *Falso in cose dell'amministrazione militare,* ossia il falso nei conti, l'uso di falsi pesi o misure, la contraffazione o l'uso di sigilli o marchi relativi al servizio militare; (capo X) *Corruzione, prevaricazione* e *infedeltà* nel servizio e nell'amministrazione militare; (capo XI) *Usurpazione di uniformi, insegne, decorazioni e medaglie.*

c) Il *Codice di giustizia militare per la marina* ha la data del 4 giugno 1858 ed è essenzialmente coordinato al Codice per l'esercito.

Alle pene in materia correzionale sono aggiunte queste altre: la *privazione del comando,* da tre a cinque anni; l'*incapacità all'avanzamento* da sei mesi ad un anno; la *riduzione di grado o classe,* che consiste nel retrocedere il colpevole di uno o più gradi o classi; i *ferri* da cinque a trenta giorni (art. 247-250).

Quanto ai reati speciali, il Codice penale militare marittimo prevede inoltre (capo II) i *Delitti contro il dovere marittimo* (ossia il fatto del comandante di aver cagionato la perdita della nave, o di non essere stato l'ultimo ad abbandonarla, o di non aver tenuta la nave al posto di combattimento, o di essersi separato dal suo Capo, ecc.) e (capo XII) i *Delitti commessi dai marinari di commercio nei loro rapporti con le navi dello Stato.*

50. In Norvegia la *Legge penale militare* 23 marzo 1866 è comune all'esercito e alla marina, e contiene tutti i reati che si riferiscono al servizio militare, alla disciplina militare e alle cose militari; ma anche pei reati comuni il militare è sottoposto alla giurisdizione militare.

Le pene militari sono: la *morte,* che si applica anche in tempo di pace; i *lavori forzati,* a vita o a tempo, con un minimo di due anni; il *carcere,* che si distingue in arresti semplici, arresti di piazza,

prigione cellulare, prigione a pane e acqua, prigione oscura; la *espulsione* dalla milizia; la *sospensione dal grado* per i sottufficiali; la *multa.*

Le disposizioni generali del Codice penale comune si applicano anche in materia militare.

Fra i reati speciali sono notevoli le sanzioni sul duello, incriminandosi il fatto dell'inferiore che, in servizio o a causa di servizio, sfida a duello il suo superiore. La stessa pena si applica al superiore che accetta la sfida.

51. L'esercito del Belgio è retto dal *Codice penale militare* del 27 maggio 1870 [1]).

a) I reati militari si distinguono in crimini e delitti, e così le pene sono: in materia criminale, la *morte* per le armi, sia in tempo di pace che di guerra; in materia correzionale, l'*incorporazione* in una compagnia di correzione; e nell'una e nell'altra, la *degradazione* militare e la *destituzione* (art. 1).

Il condannato alla pena estrema, in applicazione del Codice militare, è fucilato; egli può portare, al momento della esecuzione, le insegne e l'uniforme del suo grado, se la pena di morte non è accompagnata dalla degradazione (art. 2). La incorporazione ha la durata da uno a cinque anni, si applica ai militari di truppa e produce la perdita del grado (art. 8 e 9). La degradazione si applica a tutti i militari, e consiste nella rimozione dal grado, nella incapacità di appartenere alla milizia sotto qualsiasi titolo e nella perdita delle decorazioni (art. 4 e 5). La destituzione si applica agli ufficiali e importa la privazione del grado (art. 6 e 7).

Le disposizioni del Codice penale comune sulle norme generali (imputabilità, concorso di reati, complicità, ecc.) si applicano anche ai reati militari (art. 58).

b) I reati militari sono: il *tradimento,* che consiste nel commettersi dal militare alcuno dei delitti contro la sicurezza esterna dello Stato preveduti dal codice penale comune, salvo un aumento di pena stante la qualità di militare nel colpevole (art. 15 e 16); lo *spionaggio,* che è costituito dal fatto d'introdursi in uno stabilimento militare per procurarsi informazioni a favore del nemico (articoli 17 e 18); le *violazioni dei doveri militari,* ossia la capitolazione di una fortezza senza avere esaurito tutti i mezzi di difesa, e la capitolazione in aperta campagna, se non siasi fatto ciò che prescri-

---

[1]) Con l'art. 34 della legge 15 giugno 1899 sulla giurisdizione militare e sull'ordinamento giudiziario militare fu estesa ai militari la disposizione dell'art. 9 dell'altra legge 31 maggio 1888 che instituisce la condanna condizionale.

vono il dovere e l'onore (art. 19, 20, 22), l'abbandono del posto di servizio e le infrazioni delle consegne (art. 21-26), l'ubbriachezza o l'addormentarsi in servizio di sentinella (art. 24), l'oltraggio al Re o alle persone della famiglia Reale, ecc. (art. 27); l'*insubordinazione,* ossia la disobbedienza agli ordini dei superiori, e la rivolta che consiste nella simultanea resistenza a tali ordini commessa da più di tre militari riuniti (art. 28-31); le *violenze* e gli *oltraggi* contro sentinelle o superiori (art. 33-42); la *diserzione* (art. 43-53); il *peculato* (art. 54); il *furto* nella casa di colui che presta l'alloggio sulla richiesta dell'Autorità pubblica (art. 55); l'*alienazione* degli oggetti di vestiario, equipaggiamento od armamento militare (art. 56 e 57).

52. Il *Codice penale militare* per l'Impero Germanico (20 giugno 1872) entrò in vigore in tutto il territorio federale col 1.° ottobre stesso anno, ed è comune all'esercito e alla marina.

a) I reati militari si distinguono in *crimini* e *delitti* in ragione della pena inflitta (§ 1 e 16). I reati commessi da militari, che sono crimini o delitti comuni, sono puniti secondo la legge penale comune (§ 3), ma dai tribunali militari (art. 1 e 2 Codice di giustizia penale militare 1.° dicembre 1898).

b) Le pene sono principali e accessorie.

Sono principali: la *morte,* che in tempo di pace non è mai comminata per i reati preveduti nel Codice penale militare, si eseguisce mediante la fucilazione se pronunciata per crimine militare, e in tempo di guerra anche per crimine non militare (§ 14); la *casa di forza,* il *carcere,* la *relegazione,* che sono pene perpetue o temporanee sino a quindici anni (§ 16 e 17); gli *arresti,* che si distinguono in arresti in camera (applicabili agli ufficiali), arresti semplici (per i sottufficiali e soldati), arresti medi (per i sottufficiali senza dragona e i soldati), arresti di rigore (soltanto pei soldati); i quali, salvo gli arresti in Camera che si scontano dal condannato nella propria abitazione, vengono espiati con l'isolamento (§ 19, 20, 23-27).

Sono accessorie: l'*espulsione* dall'esercito o dalla marina, che ha per effetto la incapacità di rientrarvi, la perdita delle pensioni, decorazioni, ecc. (§ 30 e 32); la *dimissione,* che si applica agli ufficiali e consiste nella perdita dell'uffizio, e del diritto di portare l'uniforme di ufficiale (§ 30 e 35); il *trasferimento alla seconda classe,* che si applica ai sottufficiali e soldati e importa la perdita degli ordini, delle decorazioni, ecc. (§ 30 e 39); la *degradazione,* che si applica ai sottufficiali e produce la perdita del grado e dei diritti acquisiti in servizio nella qualità di sottufficiale (§ 30 e 41).

Le pene comuni, inflitte contro militari dall'autorità giudiziaria

comune, sono eseguite dall'Autorità militare; e, ove il Codice penale comune stabilisca una occupazione del condannato, questa ha luogo a scopi militari e sotto la sorveglianza militare (§ 15).

c) Quanto ai principî che formano la parte generale della legge penale, è ammessa la norma che in materia militare si applicano le regole del Codice penale comune (§ 2), salvo dove il Codice militare abbia altrimenti stabilito. Così, ad esempio, la violazione di un dovere di servizio per timore di un pericolo personale si punisce egualmente che la violazione deliberata del dovere di servizio (§ 49); nei reati contro la disciplina, e in quelli commessi in servizio, l'ubbriachezza colpevole non attenua la pena (§ 49); la pena comminata dalla legge è indipendente dall'età dell'agente (§ 50); la recidiva si verifica solo per la ricaduta nello stesso reato militare (§ 13).

d) I reati compresi nel Codice militare sono:

(Capo I) *Alto tradimento, tradimento della patria* (per i quali il militare soggiace alla pena di morte comminata dal Codice comune: § 56) e *tradimento di guerra,* di cui si rende colpevole (ed è punito con la morte) chi, col proposito di dare aiuto ad una potenza nemica, danneggia le truppe germaniche o alleate, dà in potere del nemico fortezze, navi, ecc., gli serve di spia, ecc. (§ 58). V'è obbligo di rivelare il tradimento, e va esente da pena il partecipe che lo denunci (§ 60 e 61).

(Capo II) *Violazioni di doveri di servizio che producono un pericolo alle forze militari in campagna,* fra le quali è noverata la capitolazione di una fortezza senza avere esaurito tutti i mezzi di difesa, e in aperta campagna senz'aver prima fatto quanto era prescritto dal dovere militare (§ 63).

(Capo III) *Assenza arbitraria* e *diserzione,* consistendo quest'ultima nel fatto di chi abbandona il Corpo con la intenzione di sottrarsi permanentemente al servizio militare (§ 69).

(Capo IV) *Mutilazione* e *simulazione d'infermità,* per rendersi incapace ad adempiere l'obbligo del servizio militare (§ 81).

(Capo V) *Codardia,* che si esplica nel fatto di prendere la fuga durante il combattimento, rimanere indietro o nascosto, cercare di sottrarsi ad un servizio avanti al nemico col pretesto di una malattia, ecc.: ovvero, in genere, di violare un dovere militare per timore di un pericolo personale (§ 84, 85, 87).

(Capo VI) *Violazioni dei doveri della disciplina militare,* cioè l'offesa al superiore, la disubbedienza ad un ordine di servizio, l'arbitraria convocazione di adunanze militari, l'ammutinamento, la rivolta, la resistenza alla forza armata militare, la sfida e il duello per motivi di servizio fra superiore e inferiore (§ 89-112).

(Capo VII) *Abuso di autorità,* che comprende tutti gli eccessi del potere disciplinare del superiore verso l'inferiore, l'ingiuria, il maltrattamento, le percosse, ecc. Non costituiscono reato le infrazioni commesse dal superiore per ottenere obbedienza ai suoi ordini nel caso di estrema necessità (§ 114-124).

(Capo VIII) *Reati contro le persone e le proprietà durante una campagna,* come, ad esempio, la spoglio di malati, feriti o prigionieri di guerra, la busca, il saccheggio, ecc. Non si considera come tale l'appropriazione delle cose necessarie alla vita, medicinali, vesti, ecc. (§ 127-138).

(Capo IX) *Altre infrazioni contro la proprietà,* come il danneggiamento di cose utili al servizio, e il furto commesso in servizio o violando un dovere del servizio ovvero a danno di un superiore o commilitone, ecc. (§ 137-138).

(Capo X) *Violazione dei doveri di servizio nell'esercizio di speciali funzioni,* cioè il rilascio di certificati inesatti, la corruzione, l'inadempimento di consegne, l'abbandono di posto, il favoreggiamento alla evasione, ecc. (§ 139-143).

(Capo XI) *Altri reati contro la disciplina militare,* come l'omesso esercizio dell'azione penale per fatti commessi dai subordinati, il maneggio incauto di armi o munizioni da cui sia derivata la morte o una lesione personale, il matrimonio arbitrario, l'ubbriachezza in servizio (§ 146-152).

53. Il *Codice penale militare* russo (24 novembre 1879) prevede i reati militari, ma il giudice militare applica pure il Codice penale comune per i reati comuni.

Le pene sono criminali e correzionali.

Le criminali sono: la morte, i lavori forzati e la deportazione in Siberia.

Le correzionali sono di due serie, per gli ufficiali e pei militari di truppa. Quelle per gli ufficiali sono: la deportazione in Siberia o in altri luoghi per un tempo determinato, la espulsione dalla milizia, la detenzione in fortezza, la perdita del grado, gli arresti. Quelle per i militari di truppa si distinguono secondo che trattisi di militari appartenenti alla classe privilegiata (e sono: la deportazione, il passaggio ad una compagnia di disciplina con perdita dei privilegi, il carcere militare da uno a quattro mesi); o di militari non appartenenti alla classe privilegiata (e sono: la casa di correzione, l'incorporazione nei battaglioni di disciplina con esclusione dalla milizia, il carcere militare, la classificazione alla sezione disciplinare).

È preveduta come reato speciale e a sè stante la sfida a duello

dell'inferiore al superiore per cause di servizio: se il duello avvenga, si osservano le regole sul concorso di reati. È altresì preveduto lo spoglio di morti, feriti o prigionieri di guerra.

54. La Danimarca ha un *Codice penale militare* unico per l'esercito e la marina, promulgato il 7 maggio 1881.

a) I reati che vi sono preveduti sono quelli esclusivamente od obiettivamente militari, non enunciandosi per altro una nozione del reato militare.

b) Le pene sono: la *morte*, che si applica anche in tempo di pace, e si eseguisce con la fucilazione pei reati militari, con la decapitazione pei reati comuni; i *lavori forzati*, che sono perpetui o temporanei; la *prigionia*, che è ripartita in arresti semplici, arresti di rigore, cella oscura, prigione a pane e acqua, ferri ai piedi, arresti di piazza, prigione di Stato; la *destituzione*, che consiste nella perdita del grado; la *riprensione*, in sostituzione degli arresti semplici (art. 8-44).

Le disposizioni generali della legge penale comune si applicano anche alla legge penale militare, salvo i casi espressamente eccettuati (art. 45). Così, ad esempio, l'ubbriachezza non può mai essere invocata come scusa (art. 50). Così pure, nella ipotesi del concorso di più persone in uno stesso reato, se non sia conosciuto il promotore, è considerato tale il militare di grado più elevato e, a parità di grado, il più anziano (art. 51).

c) I reati speciali sono così raggruppati in otto capi: (capo IV) *Tradimento, reati contro il dovere militare ed atti che importano un pericolo per le forze militari*. Vi sono, fra altri, compresi: il fatto del Comandante in capo di una piazza o nave, ovvero di un posto qualunque, che, senza ordine o necessità assoluta, cede al nemico la piazza, la nave, la guarnigione, l'equipaggio o il posto affidatogli; il fatto del Comandante che capitola in aperta campagna quando poteva ancora difendersi o trovar modo di aprirsi un passaggio; il fatto del Comandante che, senza necessità assoluta, fa passare la truppa sul territorio di una Potenza neutrale. Il Comandante è, sino a prova contraria, presunto colpevole, se egli non abbia, prima di agire, osservato quanto è prescritto dai regolamenti; (capo V) *Diserzione e mancanza alla chiamata alle armi;* (capo VI) *Insubordinazione e resistenza;* (capo VII) *Altri delitti contro i superiori*, fra i quali è noverata la disobbedienza agli ordini che si riferiscono al servizio militare, distinta secondo che è commessa intenzionalmente o per semplice negligenza; (capo VIII) *Delitti contro gli inferiori;* (capo IX) *Altri abusi di autorità;* (capo X) *Mancanze contro i doveri militari,*

come il fatto di militari che formino un' associazione di carattere politico, ovvero partecipino a tale associazione; (capo XI) *Delitti relativi al danaro e al materiale della milizia.*

55. Il *Codice penale militare* Svedese 9 ottobre 1881 è comune all'esercito e alla marina.

a) Le pene sono: la *morte,* che si applica anche in tempo di pace, i *lavori forzati,* il *carcere,* la *multa,* gli *arresti,* la *destituzione,* la *sospensione* dall'impiego (art. 9-29).

Le disposizioni generali della legge comune sull'applicazione delle pene si osservano anche pei reati preveduti nel Codice militare (articoli 30-39).

b) I reati speciali sono: (capo) IV *Tradimento, codardia, intelligenze col nemico;* (capo V) *Diserzione e mancanza alla chiamata;* (capo VI) *Rivolta, resistenza, illecite riunioni;* (capo VII) *Disobbedienza, abuso d'autorità, maltrattamenti, ingiurie, negligenza in servizio, sfida a duello* di un inferiore al superiore per cause di servizio, ecc.; (capo VIII) *Saccheggio, appropriazione* della preda bellica, *spoglio* di feriti o prigionieri di guerra, *abuso della forza armata* in tempo di guerra, ad esempio, le violenze contro prigionieri di guerra o persone che non opposero resistenza; (capo IX) *Furto e altri delitti contro la proprietà,* a pregiudizio dell'Amministrazione militare o di militari in luogo militare.

56. Le leggi penali militari Inglesi per l'esercito (*Army discipline and Regulation Act* 1879: 42 e 43 *Vict.*) e per la marina (*Naval discipline Act* 1884: 47 e 48 *Vict.*) contengono i reati militari non preveduti nelle leggi comuni e pei quali il militare è soggetto alle pene militari e alla giurisdizione militare.

Le pene per gli ufficiali sono: la *morte,* che si applica anche in tempo di pace; i *lavori forzati,* perpetui o temporanei per una durata non inferiore ai cinque anni; il *carcere,* da un giorno a due anni; la *destituzione,* che importa la espulsione dalla milizia ed è effetto dei lavori forzati e del carcere; la *dimissione,* ossia il semplice licenziamento dal servizio; la *perdita dell'anzianità e del grado;* la *riprensione.*

Le pene pei militari di truppa sono, come per gli ufficiali, la *morte,* i *lavori forzati,* il *carcere,* e, inoltre, le *punizioni corporali,* l'*espulsione* ignominiosa o meno dalla milizia, la *sospensione* dal soldo, la *ritenuta* e la *multa,* e, pei graduati, la *rimozione dal grado* o il *passaggio ad un grado inferiore.*

I reati speciali compresi in dette leggi sono, oltre quelli concernenti il servizio militare, i reati di ribellione, insubordinazione, di-

serzione, ubbriachezza, i reati che riguardano i prigionieri di guerra, i reati contro la proprietà, di falso, contro le Corti marziali, quelli concernenti gli alloggi, i mezzi di trasporto, l'arrolamento illecito, le offese alle istituzioni, le violazioni di segreti, il maltrattamento d'inferiori, il duello, il tentato suicidio.

57. Il *Codice penale militare* della Serbia (22 ottobre 1885 modificato 31 gennaio 1901) è diviso in due parti.

Nella prima si dispone dell'applicazione delle pene in generale, e le pene sono: la *morte,* i *lavori forzati* (da due a venti anni), la *detenzione* (da due a venti anni), il *carcere* (da un mese a cinque anni), la *privazione del grado,* con o senza espulsione dalla milizia.

Nella seconda si contengono i reati speciali, che sono: il tradimento, la diserzione, la mutilazione o frode per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, la codardia, i fatti contro il dovere militare, l'abuso della forza armata contro la sicurezza personale e la libertà, la disobbedienza, l'offesa ai superiori, l'abuso di autorità, il peculato, l'infedeltà, il furto, il danneggiamento, l'alienazione di effetti militari.

58. Il *Codice di giustizia militare per l'esercito* della Spagna (27 settembre 1890) contiene (lib. II) i reati militari, ma la giurisdizione militare si estende anche ai reati comuni, salvo pochissime eccezioni (art. 4 e 5).

a) Le pene che i tribunali militari possono infliggere ai colpevoli dei reati preveduti nel Codice militare si distinguono in principali e accessorie (art. 177-180).

Le principali sono di due specie, comuni e militari. Le militari sono: la *morte,* che si applica sia in tempo di pace che di guerra; la *reclusione militare perpetua;* la *reclusione militare temporanea,* da dodici anni e un giorno a venti anni; la *prigionia militare maggiore,* da sei anni e un giorno a dodici anni; la *prigionia militare correzionale,* da tre anni e un giorno a sei anni; la *prigionia militare,* da un giorno a tre anni; la *dimissione* e la *destituzione* che si applicano agli ufficiali.

Sono pene accessorie: la *degradazione militare,* che produce anche gli effetti della degradazione civica; la *sospensione dall'impiego,* per gli ufficiali; la *rimozione* dal grado; il *passaggio ad un Corpo disciplinare;* la *espulsione dall'esercito* (art. 192-206).

Pei reati militari si applicano le cause che a norma del Codice penale comune influiscono sulla imputabilità (art. 172); ma la ubbriachezza non costituisce una scusa, salvo che il colpevole abbia commesso il fatto a cagione di maltrattamenti usatigli mentre si trovava

in quello stato (art. 173). Si osservano anche le regole sul tentativo e sulla partecipazione criminosa stabilite dal Codice penale comune (art. 174).

b) I reati speciali sono così classificati: (tit. V) *Reati contro la sicurezza della patria* (tradimento, spionaggio, reati contro il Diritto delle genti, cioè gli atti ostili arbitrari, la violazione delle tregue o di altre convenzioni fatte col nemico, i maltrattamenti ai prigionieri di guerra ingiuriandoli o costringendoli a combattere contro la propria bandiera, l'attacco, senza necessità, di ospedali o asili di beneficenza, la devastazione di musei, ecc., l'offesa ai parlamentari, lo spoglio di morti, feriti o prigionieri di guerra); (tit. VI) *Reati contro la sicurezza dello Stato e dell'esercito* (insurrezione di militari contro la costituzione dello Stato, cospirazione, istigazione, ammutinamento, insulti contro sentinelle, salvaguardie o forza armata); (tit. VII) *Reati contro la disciplina militare* (insubordinazione, disobbedienza, abuso di autorità, usurpazione del comando); (tit. VIII) *Reati contro gli scopi e i mezzi di azione dell'esercito* (abbandono del posto di servizio, negligenza che sia produttiva di danno alle operazioni militari, rifiuto di prestar soccorso ad una forza militare in pericolo, violazione di consegna, diserzione, mutilazione per esimersi dal servizio militare, e i fatti contro l'onore militare, cioè la codardia, la capitolazione senz'aver esaurito i mezzi di difesa, la procurata evasione, la calunnia); (tit. IX) *Reati contro l'amministrazione dell'esercito* (frodi, falso, adulterazione di viveri, ecc.).

c) Il Codice penale militare marittimo (24 agosto 1888) è allo studio per il coordinamento al suddetto Codice per l'esercito.

59. Nel Portogallo il libro I del *Codice di giustizia militare* del 20 gennaio 1895 dispone dei delitti e delle pene.

a) I reati militari sono di due specie: 1. *reati essenzialmente militari*, o perchè violano un dovere esclusivamente militare o perchè offendono direttamente la sicurezza o la disciplina dell'esercito; 2. *reati militari*, quei fatti cioè che, in ragione della qualità militare del colpevole, o delle circostanze nelle quali il fatto è commesso, prendono il carattere di reati militari (art. 1).

Le disposizioni generali del Codice penale comune si applicano anche in materia militare, salvo dove il Codice militare stabilisca altrimenti. Così, ad esempio, nei reati essenzialmente militari, il timore non può essere causa di giustificazione del fatto, e la legittima difesa può esserlo soltanto nei casi molto gravi (art. 10 e 11): la provocazione attenua, quando consista in vie di fatto o in una ingiuria grave (art. 13, n. 4). Un atto di segnalato valore può dirimere la responsabilità penale (art. 46).

b) Le pene sono distinte in principali e accessorie.

Le principali sono: la *morte,* che si eseguisce mediante fucilazione; il *carcere duro cellulare,* che è pena comune, e produce l'espulsione dalla milizia; la *reclusione in fortezza,* per il tempo di venticinque anni, nei possedimenti di Africa; il *presidio militare,* che consiste nella detenzione da sei mesi a nove anni, con segregazione cellulare e obbligo del lavoro e dell'istruzione militare; la *deportazione militare,* da tre a dieci anni, che consiste nell'obbligo di compiere il servizio militare in una provincia di oltremare; il *carcere militare,* da tre a sei mesi; l'*incorporazione in una compagnia di disciplina,* da tre a sei mesi (art. 14).

Sono pene accessorie: l'*esilio,* che è regolato secondo il Codice penale comune; la *degradazione militare,* ossia la espulsione dalla milizia, con perdita delle pensioni, sospensione dall'esercizio dei diritti politici e incapacità a riassumere il servizio militare; la *destituzione,* per gli ufficiali; la *deportazione militare* (art. 15).

Applicando il Codice comune, il giudice militare sostituisce le pene militari alle comuni (art. 40).

c) I *reati essenzialmente militari* (capo I) sono: (sez. 1.ª) *Tradimento,* che consiste nel portare le armi contro la patria, nel passaggio al nemico, nelle intelligenze col nemico, ecc.; (sez. 2.ª) *Spionaggio, rivelazione di segreti di Stato,* e *arrolamento* per il servizio militare di uno Stato estero in guerra con lo Stato nazionale; (sez. 3.ª) *Reati contro il diritto delle genti,* ossia il prolungamento arbitrario di ostilità, gli atti di ostilità commessi senza necessità, gli atti vietati dalle Convenzioni internazionali, la distruzione di chiese, musei, ecc. se non sia indispensabile per il buon esito delle operazioni di guerra, l'oltraggio o il maltrattamento di parlamentari, il costringimento di un prigioniero di guerra a combattere contro la sua bandiera; (sez. 4.ª) *Ribellione,* cioè l'attentato o la cospirazione contro la sicurezza dello Stato; (sez. 5.ª) *Disobbedienza, ammutinamento, rivolta, sedizione,* ossia la violenza per impedire la esecuzione degli ordini dell'autorità; (sez. 6.ª) *Abuso di autorità,* che si esplica nella usurpazione del comando, arbitrario movimento di truppe, eccesso nella esecuzione di ordini o consegne, offese agli inferiori; (sez. 7.ª) *Codardia,* che comprende la capitolazione senz'avere esaurito i mezzi di difesa, il tenersi lontano dal combattimento, il getto delle armi, la mutilazione o infermità maliziosamente procuratasi, e, in genere, la violazione di un dovere militare per il timore di un pericolo personale; (sez. 8.ª) *Reati contro il dovere militare:* abbandono di posto, addormentamento in sentinella, ubbriachezza in servizio, violazione

di salvaguardie, procurata evasione di prigionieri di guerra; (sez. 9.ª) *Diserzione;* (sez. 10.ª) *Violenze militari,* ossia le offese a persone della famiglia presso cui il militare è alloggiato, e le offese fra militari di grado eguale; (sez. 11.ª) *Alienazione di effetti militari;* (sez. 12.ª) *Porto abusivo d'insegne militari e decorazioni nazionali o straniere;* (sez. 13.ª) *Incendio e danneggiamento* di edifizi o cose militari; (sez. 14.ª) *Alcuni reati contro le persone e le proprietà in tempo di guerra,* come lo spoglio di feriti, il saccheggio, le imposizioni arbitrarie, la busca, il furto di cose appartenenti a prigionieri di guerra affidati alla custodia del colpevole; (sez. 15.ª) *Reati dei prigionieri di guerra:* fra i quali, il fatto dell'ufficiale che, mancando alla sua parola, è preso con le armi alla mano, l'ammutinamento, la rivolta.

d) I *reati militari* (capo II) sono: (sez. 1.ª) *Falso,* in materia di amministrazione militare; (sez. 2.ª) *Infedeltà nel servizio militare,* che comprende la corruzione, la concussione, il peculato, l'adulterazione di viveri o foraggi, ecc.; (sez. 3.ª) *Furto e appropriazione indebita,* a danno dello Stato o di altro militare; (sez. 4.ª) *Altri reati in tempo di guerra,* cioè le violazioni dei doveri che si riferiscono alle requisizioni militari.

60. La parte terza del *Codice di giustizia militare* (8 dicembre 1898) dell'Argentina riguarda i reati e le pene.

a) Le pene sono: la *morte,* il *presidio,* ossia i lavori forzati a vita o a tempo, la *prigionia maggiore* da due a sei anni, la *prigionia minore* da quattro mesi a due anni, il *passaggio ad un Corpo disciplinare* da quattro mesi a cinque anni, la *degradazione* e la *destituzione* (art. 529-555).

Le disposizioni generali del codice penale comune si osservano anche pei reati militari (art. 517). Fra le altre, sono cause che diminuiscono l'imputabilità: un atto di segnalato valore commesso posteriormente al delitto, l'abuso di autorità che abbia immediatamente provocato un atto d'insubordinazione, lo stato di necessità nel caso di sottrazione di viveri o vesti.

b) I reati sono distinti in reati militari (lib. II) e in violazioni della legge penale generale o di altre leggi speciali commesse da militari (lib. III).

I reati militari sono: l'ammutinamento, la disobbedienza, l'insubordinazione, gli attacchi contro sentinella, scorta o forza armata, la codardia, l'abbandono di posto, le negligenze in servizio, le violazioni di consegna, la diserzione.

Le altre infrazioni sono: (tit. II) *Reati contro la sicurezza dello Stato,* cioè il tradimento e lo spionaggio; (tit. III) *Reati contro la*

Costituzione: rivolta e sedizione; (tit. IV) *Reati contro le persone;* (tit. V) *Reati contro la proprietà:* furto, concussione, alienazione di effetti militari, incendio, danneggiamento; (tit. VI) *Violazione di doveri di ufficio:* abuso di autorità, malversazioni e frodi nell'amministrazione militare; (tit. VII) *Falso* nell'amministrazione o nel servizio militare, usurpazione di uniformi e insegne militari; (tit. VIII) *Evasione di detenuti;* (tit. IX) *Reati dei prigionieri di guerra:* la fuga dell'ufficiale prigioniero sulla sua parola, la rivolta e l'ammutinamento.

61. Il libro II del *Codice di giustizia militare,* 20 dicembre 1898, del Perù si riferisce ai reati e alle pene.

a) Le pene sono: la *morte;* la *detenzione in un penitenziario* da sei a venti anni; la *detenzione semplice* da uno a quindici anni; la *reclusione* da uno a dieci anni; il *carcere* da tre mèsi a un anno; il *bando* da cinque a dieci anni; l'*esilio* da uno a cinque anni; il *prolungamento del servizio militare* da due a quattro anni; la *rimozione dal grado,* la *privazione dell'impiego,* l'*espulsione dalla milizia* (art. 169-171, 197).

Fra le cause che influiscono sulla imputabilità sono noverate l'età minore degli anni diciotto, e la circostanza di non avere il colpevole compiuto otto mesi di servizio (art. 164-167).

Se il delitto commesso importi la pena capitale, l'azione penale si prescrive in dieci anni e la pena in venti anni. È imprescrittibile l'espulsione dalla milizia (art. 223).

b) I reati speciali sono: il tradimento, lo spionaggio, l'offesa ai superiori, la disobbedienza, la diserzione, le violazioni del Diritto delle genti.

62. Dei Progetti di legislazione militare sono notevoli l'olandese e il francese.

a) Il Codice olandese del 15 marzo 1815 si può dire quasi interamente abrogato da una serie di leggi speciali; ond'è che il 10 settembre 1892 veniva presentato agli Stati Generali un Progetto di Codice militare, comune all'esercito e alla marina.

Il progetto contiene soltanto i reati militari, ma anche per i comuni il militare è sottoposto alla giurisdizione militare.

Le pene sono principali e accessorie. Sono principali: la *morte,* che si applica solo in tempo di guerra e alla condizione che si eseguisca nei tre giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; il *carcere,* che è regolato secondo la legge penale comune. Sono accessorie: la *esclusione dal servizio militare,* con o senza dichiarazione d'indegnità; la *rimozione dal grado* o il *passaggio ad un*

grado o ad una classe inferiore; l'incorporazione in una compagnia di punizione da tre mesi ad un anno (art. 6-26).

Anche in materia militare si applica la liberazione condizionale. È aggravata la pena per il superiore che delinque di concerto con un suo inferiore. I reati comuni perseguitabili a querela di parte possono essere di ufficio puniti, se commessi in tempo di guerra da militari. L'azione penale per alcuni reati, come il tradimento militare, non si prescrive.

I reati speciali sono: (tit. I) *Reati contro la sicurezza dello Stato:* tradimento, spionaggio, violazione della parola data da un prigioniero di guerra, atti arbitrari di ostilità, intelligenze col nemico; (tit. II) *Violazione dei doveri militari senza intenzione di prestare aiuto al nemico o recare pregiudizio alla patria a profitto del nemico:* capitolazione, abbandono di posto, codardia, atti contrari ai Trattati conclusi dall'Olanda con lo Stato nemico, violazione delle tregue o di altre convenzioni col nemico; (tit. III) *Reati commessi per sottrarsi all'obbligo del servizio:* assenza arbitraria, che è diserzione se concorre l'intenzione di abbandonare il servizio, mutilazione volontaria per rendersi incapace al servizio, formazione od uso di un falso passaporto o certificato; (tit. IV) *Reati contro la subordinazione:* ingiuria, minaccia o vie di fatto contro il superiore, provocazione a duello per causa di servizio, ammutinamento; (tit. V) *Violazione di vari doveri di servizio:* violazione di consegna, abuso di autorità, corruzione, istigazione a commettere reati militari, omessa denunzia di reati militari concertati, e, in tempo di guerra, le violenze contro le persone, il saccheggio, la devastazione; (tit. VI) *Furto,* commesso in circostanze di carattere militare, in un posto affidato alla guardia del colpevole, o facendo uso della forza armata, e così pure lo spoglio di feriti; (tit. VII) *Distruzione, danneggiamento e alienazione di effetti militari.*

b) Il libro IV del Progetto francese di Codice di giustizia militare per l'esercito (24 maggio 1901) dispone intorno ai crimini e delitti e alle pene, ma già nelle disposizioni generali si trova sancito che, nello stato di pace, la competenza militare si estende, oltrechè ai reati preveduti nel Codice militare, anche ai reati di Diritto comune commessi nella esecuzione del servizio, e alle vie di fatto, minacce e ingiurie fra militari sotto le armi. In tempo di mobilitazione o di guerra, la competenza militare si estende a tutti i reati, qualunque ne sia l' indole.

Il sistema penale rimane sostanzialmente invariato, salvo che è proposta l'ammissione della condanna condizionale e della liberazione condizionale anche rispetto ai militari, ma limitatamente ai reati di Diritto comune non preveduti nel Codice militare (art. 270 e 271).

I reati speciali sono: (capo I) *Tradimento, spionaggio e arrolamento illecito:* si è preveduto il caso della comunicazione di documenti segreti, oltrechè al nemico, anche a profitto di altri Stati (art. 279); (capo II) *Crimini e delitti contro il dovere militare:* si è resa più chiara la nozione dell'abbandono di posto, dicendo doversi trattare del militare che, preposto dai suoi capi alla esecuzione di un ordine o di una consegna, abbandona il posto o arbitrariamente se ne allontana (art. 288); (capo III) *Rivolta, insubordinazione e resistenza:* la disobbedienza si è definita per il fatto del militare che si rifiuta di obbedire, o che, fuori del caso di forza maggiore, non eseguisce gli ordini ricevuti (art. 293); la violata consegna si è definita per il fatto del militare che viola una consegna generale data per la truppa o una consegna che egli ha personalmente ricevuta con l'incarico di eseguirla e farla eseguire (art. 294); si è preveduto il caso di diffamazione o ingiuria commessa per iscritto o con la stampa contro superiori (art. 299); si è preveduto l'oltraggio, con gesti o parole, alla bandiera di un corpo militare o alla bandiera nazionale inalberata sopra uno stabilimento destinato ad un pubblico servizio (art. 301); si sono infine prevedute le vie di fatto, ingiurie e minacce fra militari di grado eguale, con applicazione del massimo della pena se il fatto sia commesso durante il servizio (art. 302); (capo IV) *Abuso di autorità:* si è aggiunto il caso del superiore che si rende colpevole di oltraggio con parole, scritti, gesti o minacce contro un suo inferiore (art. 308); (capo V) *Mancanza alla chiamata e diserzione;* (capo VI) *Vendita, distrazione, pegno e ricettazione di effetti militari:* si è tolta la diminuzione di pena per il caso che gli effetti siano di piccolo equipaggiamento, essendo ora anche questi di proprietà dello Stato (art. 323); (capo VII) *Furto;* (capo VIII) *Saccheggio, distruzione e devastazione di edifizi:* si è aggiunto alla distruzione volontaria il fatto di abbandonare, in presenza del nemico o di ribelli armati, le armi, le munizioni, i viveri o il cavallo (art. 333); (capo IX) *Infrazioni alla legge sulle requisizioni militari:* capo nuovo; (capo X) *Falso in materia di amministrazione militare:* si è aggiunto l'uso dell'atto falso (art. 339) e il falso in congedi o certificati (art. 341-343); (capo XI) *Corruzione, prevaricazione, e infedeltà nel servizio dell'Amministrazione militare;* (capo XI) *Usurpazione di uniformi, insegne, decorazioni e medaglie.*

§ 3. — *Leggi ed usi della guerra.*

63. Indicazione generale.

63. Giova finalmente una breve notizia delle Convenzioni internazionali stipulate per determinare le leggi e gli usi della guerra, riservando altrove lo studio delle relative sanzioni penali.

a) Con la Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 per migliorare la sorte dei feriti in guerra, (resa esecutiva con R. D. 23 settembre 1865 n. 2514), si sanciva il principio della neutralità, che è quanto dire inviolabilità, delle ambulanze e degli ospedali militari durante il tempo in cui vi si trovano infermi o feriti (art. 1), nonchè del personale di carità addettovi, quando sia nell'esercizio delle sue funzioni e fino a che rimangano feriti a raccogliere o soccorrere (art. 2 e 3); e si stabiliva altresì l'obbligo di assistenza agli infermi o feriti senza distinzione di nazionalità (art. 6) [1]).

Questa Convenzione si riferiva alla guerra continentale, non anche alla guerra marittima. È per ciò che, con Atti addizionali della Conferenza internazionale di Ginevra del 28 ottobre 1868, dopo alcuni chiarimenti alla suddetta convenzione del 1864 (art. 1 e 5), se ne estendeva l'applicazione alla guerra marittima (art. 6-14). Ma questi articoli, non ratificati, rimasero senza forza obbligatoria fino alla recente Convenzione internazionale dell'Aja del 29 luglio 1899 (resa esecutiva con R. D. 9 dicembre 1900 n. 504), nella quale i plenipotenziari dei vari Stati « animati (parole della Convenzione) dal desiderio di diminuire per quanto è possibile i mali inseparabili dalla guerra, e volendo a quest'oggetto adattare alla guerra marittima i principî della Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864 » posero come base delle trattative i suindicati articoli addizionali del 1868 [2]), e convennero nei corrispondenti principî della inviolabilità delle navi-ospedali (art. 1-6) col personale di carità addettovi (art. 7), e dell'assistenza agli infermi, feriti o naufraghi (art. 8 e 9).

b) Nel luglio ed agosto 1874 la Conferenza di Bruxelles discuteva il progetto di una Dichiarazione internazionale concernente le leggi e gli usi della guerra, che per altro non veniva ratificata. Ora

---

[1]) Nella guerra del 1866 il Governo italiano dichiarava di applicare la Convenzione di Ginevra (V. *Giornale Militare,* 1866, nota 15 giugno n. 125, p. 511).

[2]) Vedi *Conférence Internationale de la Paix* (Procés-verbaux des Séances), pag. 30; La Haye, Imprimerie nationale, 1899.

la Conferenza internazionale dell'Aja, ponendo quel Progetto a fondamento delle sue discussioni, firmava la Convenzione 29 luglio 1899 (resa pure esecutiva col citato R. D. 9 dicembre 1900 n. 504) mediante la quale gli Stati contraenti prendevano impegno di dare alle loro forze armate di terra istruzioni conformi al *Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra continentale* annesso alla Convenzione; emettendo poi il voto che le proposte sulle questioni riguardanti la guerra marittima fossero rinviate all'esame di altra Conferenza.

Questo Regolamento è distribuito in quattro sezioni: I. *Dei belligeranti;* II. *Delle ostilità;* III. *Dell'autorità militare sul territorio dello Stato nemico;* IV. *Dei belligeranti internati e dei feriti presso gli Stati neutrali.* La I sezione è divisa in tre capi (1.ª della qualità di belligerante; 2.ª dei prigionieri di guerra; 3.ª degli infermi e dei feriti) e la II sezione in cinque capi (1.ª dei mezzi di nuocere al nemico, degli assedi e dei bombardamenti; 2.ª delle spie; 3.ª dei parlamentari; 4.ª delle capitolazioni; 5.ª dell'armistizio).

c) Insieme con queste Convenzioni sono anche in vigore alcune Dichiarazioni internazionali.

Con la Dichiarazione di Pietroburgo 29 novembre - 11 dicembre 1868 « le parti contraenti s'impegnano a rinunciare reciprocamente, in caso di guerra tra loro, all'impiego, per parte delle rispettive truppe sia di terra che di mare, di qualunque proiettile inferiore al peso di 400 grammi, il quale sia esplodente oppure carico di materie fulminanti od infiammabili » [1]).

Con gli Atti internazionali dell'Aja 29 luglio 1899 quei plenipotenziari, inspirandosi ai sentimenti espressi nel precedente Atto, dichiarano [2]): « 1. Les puissances contractantes consentent, pour une durée de cinq ans, à l'interdition de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux — 2. Les puissances contractantes s'interdisent l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères — 3. Les puissances contractantes s'interdisent l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions ».

---

[1]) Vedi *Regolamento italiano di servizio in guerra* (parte I) 16 settembre 1896 ove la Dichiarazione è riportata (n. 144) come patto internazionale.

[2]) Vedi citato R. D. 9 dicembre 1900 (*Raccolta Ufficiale,* 1900, pag. 4655 e seguenti).

TITOLO II.

Nozioni generali.

64. Avvertenza.

64. Intraprendendo lo studio della parte generale del Diritto penale militare, ossia di quella parte, in cui più che in altre sono immediati i rapporti col Diritto penale comune, e si palesa manifesta la uniformità di alcune norme giuridiche fondamentali, devesi avvertire che tale studio si svolge supponendo come premessa la esposizione della parte generale del Diritto penale comune. Essa infatti sarebbe qui un inutile ingombro, mentre ciò che importa conoscere (e forma l'oggetto principale di questo studio) si è il complesso delle regole proprie al Diritto penale militare e dove si toglie o si aggiunge al Diritto penale comune.

Capo I.

Della legge penale militare

§ 1. — *Sua formazione.*

65. Necessità di una legge speciale — 66. Propria al diritto penale militare — 67. Distinta per il tempo di pace e il tempo di guerra — 68. Comune allo esercito e alla marina militare — 69. Autorità chiamate a formare la legge penale militare: bandi.

65. Anzitutto non sembra potersi dubitare della necessità di una speciale legge penale militare, distinta e separata dalla legge penale comune.

Come in seguito si porrà in evidenza, i reati militari possono distribuirsi in due serie di fatti, e cioè: reati eslusivamente militari (ad esempio la diserzione, la mutilazione volontaria, la violazione di consegne, ecc.) e reati obiettivamente militari (ad esempio, il portare le armi contro lo Stato, l'oltraggio ai superiori, l'offesa agli inferiori ecc.). Quanto alla prima serie di reati, essendo essi costituiti dalla

violazione di doveri esclusivamente proprî ai militari, non possono perciò trovare riscontro alcuno nella legge penale generale; e quindi è necessario che la legge penale militare, ossia una legge speciale, preveda quei fatti, stabilisca gli elementi nel concorso dei quali divengono reati, ne indichi i vari aspetti, e ne esponga le circostanze di aggravamento e di attenuazione. Quanto alla seconda serie di reati, essendo essi costituiti da fatti che, pur contenendo una lesione di natura comune, acquistano per altro un carattere speciale in ragione dell'indole militare del dovere violato e della qualità militare del colpevole e dell'offeso, occorre che la legge penale militare, ossia una legge speciale, determini le circostanze nelle quali si verifica quella obbiettività giuridica che dà al fatto il carattere di reato militare, e ne dichiari le particolari cause militari di aggravamento o di attenuazione.

Questo quanto ai reati; ma non meno particolare è l'oggetto della legge penale militare rispetto alla pena; poichè, avuto riguardo alla qualità militare del fatto e alla qualità militare del colpevole, è ovvia la necessità che il sistema penale comprenda speciali pene militari sia nel contenuto che negli effetti, come è evidente il bisogno di particolari norme per l'applicazione delle pene comuni ai militari.

La materia dunque di cui si compone la legge penale militare è tutta propria e diversa da quella della legge penale comune: trattasi, per così dire, di uno speciale organismo, non già di semplici modificazioni della legge penale comune.

Posta intanto la necessità di particolari sanzioni penali militari e così di una speciale legge penale militare, non si comprende poi quale utilità potrebbe mai derivare dal confondere in un unico testo la legge penale comune e la militare; mentre, anzi, da una parte rimarrebbe turbata la euritmia della legge comune, e dall'altra sarebbe tolto il giovamento che, nella cognizione e nell'applicazione, la milizia manifestamente ritrae dal fatto di trovare in un testo speciale la dichiarazione dei suoi doveri e la indicazione delle sanzioni che vi si riferiscono. E questo è appunto il metodo generalmente accolto.

66. A tale metodo si rannodano due questioni.

a) La prima è: se, dato che la legge penale militare sia compresa in un proprio testo, distinto e separato dal testo della legge penale comune, debba almeno, sopratutto per ciò che concerne la parte generale del Diritto penale, rinviare senz'altro alla legge penale comune, e limitarsi a prevedere soltanto le relative eccezioni; con-

formando così la sua redazione al principio di diritto che le disposizioni della legge penale generale si applicano anche alle materie regolate dalle leggi penali speciali, in quanto non sia da queste diversamente stabilito (art. 10 cod. pen. comune).

A me sembra accettabile questa soluzione, sia per la forma che per la sostanza. Per la forma, poichè la testuale riproduzione, nella legge penale militare, delle conformi disposizioni della legge penale comune, mentre non è assolutamente necessaria, toglie al testo della legge penale militare il carattere, che anche esteriormente giova che abbia, di una legge speciale. Per la sostanza, poichè il rinvio generico alla legge penale comune importa la simultanea e virtuale estensione alla legge penale militare delle modificazioni che in seguito possono introdursi nella legge comune. Nè questa immediata estensione sembra pericolosa, bastando che la legge penale militare indichi, come è suo compito, le speciali statuizioni necessarie al mantenimento della disciplina, le quali costituirebbero una deroga permanente alle eventuali sanzioni della legge penale comune, come si verificherebbe, se, ad esempio, la legge penale militare, formulando particolari eccezioni alle regole generali della imputabilità, stabilisse che nei reati militari l'età del colpevole non influisce, che nei reati commessi in servizio la ubbriachezza non scusa, che lo stato di necessità non si applica quando il pericolo sia inerente all'adempimento di un dovere di servizio. In questo caso parmi che le posteriori modificazioni della legge penale comune, anche se estese ai reati militari, non potrebbero nuocere al servizio e alla disciplina.

Del resto la questione in esame, sostanzialmente considerata, non dovrebbe esistere e non esisterebbe, se, insieme con l'attuazione della legge penale comune, fossero contemporaneamente promulgate le norme di coordinamento rispetto alla legge penale militare; mentre invece, com'è accaduto alla pubblicazione del Codice penale comune in vigore 30 giugno 1889, e si trova espressamente dichiarato nella Relazione (capo II, n. IV) che precede il R. D. 1. dicembre 1889 n. 6509, la legge penale militare fu esclusa dalle disposizioni di coordinamento del codice con le altre leggi penali.

È a notare intanto che i Codici militari in vigore adottano il sistema di riprodurre testualmente le disposizioni del Codice penale comune (sardo 20 novembre 1859 cui sono coordinati) o di richiamarne l'applicazione (Cod. per l'esercito, art. 31 e seguenti, 222, ecc.: cod. mil. marittimo, art. 33 e seguenti, 245, ecc.); nè manca l'esempio di formole generali di rinvio (art. 216 es.: art. 238 mar.), ma sempre al Codice del 1859.

b) L'altra questione consiste nel vedere se il testo della legge speciale debba restringersi alla legge penale militare propriamente detta, fuori così delle disposizioni di ordinamento giudiziario e di procedura. E non parmi davvero che possa dubitarsene, sia perchè trattasi di disposizioni intrinsecamente diverse, e sia perchè il fatto di sceverarle contribuisce alla rispettiva cognizione, specialmente per coloro che non hanno obbligo di essere giuristi.

I Codici penali militari italiani, al contrario, sono composti di due parti, in una delle quali si dispone dei reati e delle pene (I) e nell'altra della costituzione dei tribunali e della procedura (II.)

67. Perchè la legge penale militare risponda congruamente ai suoi fini, è uopo distinguerla per il tempo di pace e il tempo di guerra.

Oltrechè, sui limiti della giurisdizione militare, il tempo di guerra influisce sul reato militare e sulla pena militare.

Relativamente ai reati che si possono verificare durante lo stato di pace, il tempo di guerra ne accresce sicuramente la intensità, stante il pericolo di un maggiore pregiudizio che può derivarne, pericolo evidente, sia per il fatto di trovarsi rapidamente adunate enormi masse di combattenti, in cui non è uguale il sentimento nè è costante la pratica della disciplina, e sia per la importanza dei servizi che si compiono durante lo stato di guerra. Insieme con la gravità dei reati, il tempo di guerra ne muta altresì l'apprezzamento giuridico, in quanto l'attuazione di alcuni fatti dev'essere valutata in rapporto ad un nuovo elemento che è la necessità delle operazioni militari, la quale spoglia di criminosità alcuni delitti del tempo di pace. Vi sono poi altri reati che non si possono verificare se non nel tempo di guerra, che è appunto quello che ne determina le condizioni di fatto; come, ad esempio, sono le più rilevanti ipotesi di tradimento militare, spionaggio, codardia, abusi e negligenze in servizio.

Lo stato di guerra esercita la sua influenza anche riguardo alla pena militare, non tanto in ragione di un aggravamento per essere stato il reato commesso in tempo di guerra, quanto per la stessa applicazione del sistema penale; poichè, ad esempio, è agevole scorgere come nel tempo di guerra si palesano inadatte o insufficienti le pene restrittive della libertà personale, le quali, se sospese nella esecuzione fino alla pace, perdono ogni esemplarità, e, se eseguite, giovano ai condannati per sottrarli ai pericoli e disagi della guerra.

È quindi manifesto che il tempo di pace e il tempo di guerra, costituendo due stati intrinsecamente diversi, debbono perciò, nell'in-

teresse della giustizia e della disciplina militare, formare oggetto, se non di due testi a sè stanti di legge penale militare, almeno di due parti diverse.

I Codici penali militari italiani, nella parte prima *Dei reati e delle pene,* contengono in un libro (I) le *Disposizioni relative tanto al tempo di pace che al tempo di guerra,* e in un altro libro (II) le *Disposizioni relative al tempo di guerra.*

68. Un'ultima indagine è quella diretta ad esaminare se, a differenza dall'attuale sistema italiano della duplicità di Codici militari, non convenga che la legge penale militare sia formata da un unico testo comune all'esercito e alla marina militare.

Come altra volta ebbi occasione di dimostrare [1]), se si pon mente al Diritto materiale applicabile alle due armate, si giunge sostanzialmente a questo risultato: che la parte generale, quella cioè che stabilisce le norme sul reato e sulla pena, non può non essere comune ad entrambe; e che la parte speciale si differenzia, rispetto alla marina militare, soltanto per una varia nomenclatura di fatti e per la necessaria previsione di specialissimi accidenti della vita di mare, che pure hanno tanta rassomiglianza con le operazioni dello esercito; di guisa che all'esercito e alla marina è comune l'indole e la entità giuridica dei reati militari. Nè mancano poi ragioni di opportunità, ove si consideri che la unità della legge penale militare elimina il pericolo di ingiuste disparità di trattamento penale e rafforza la coesione morale che unisce le due armate, le quali hanno comuni i mezzi di disciplina e il fine della salute della patria.

69. Assicurate al cittadino le dovute guarentigie e composta di cittadini la milizia dello Stato, è ragionevole che la legge penale militare derivi, non già dalla volontà dei capi militari, ma bensì da quella medesima fonte da cui deriva la legge penale comune. Quindi la legge penale militare si forma dagli stessi poteri e con gli stessi modi che la legge fondamentale dello Stato stabilisce per la formazione della legge penale comune. Il Re « comanda tutte le forze di terra e di mare » (art. 5 Statuto costituzionale), ma il potere legislativo è collettivamente esercitato dal Re e dalle due Camere (articolo 3 id.), e i capi militari, personalmente, esercitano soltanto una giurisdizione disciplinare, e con le sanzioni, e nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti militari.

A questa regola, che cioè la legge penale militare non è l'opera

---

[1]) *La forma nella revisione della legislazione militare,* n. 2 (nella *Rivista Penale,* vol. XXX, pag. 232).

dei Capi militari, esiste una eccezione per il tempo di guerra in quanto che « il Generale comandante in capo, ovvero il Comandante di un corpo di esercito o di una fortezza assediata che non sia in comunicazione col comandante in capo, potranno pubblicare bandi militari che avranno forza di legge nella periferia del proprio comando » (art. 251 cod. pen. per l'esercito) [1]. Quando per altro si consideri che tale facoltà di far leggi, delegata ai capi militari dal potere legislativo mediante la suddetta disposizione, è ristretta al tempo di guerra (ad uno stato cioè eccezionale per indole sua e anche per altri rapporti diversi da quelli della giustizia), ed ha efficacia assolutamente temporanea e di breve durata (tenuto conto della ordinaria brevità delle attuali campagne di guerra); parmi doversi concludere che la facoltà in esame, non solo è giustificata dalle necessità urgenti e straordinarie della guerra, specialmente sopra territorio straniero, ma non è nemmeno una offesa alle pubbliche libertà e ai diritti dei cittadini, essendo conferita allo scopo di provvedere a contingenze estreme, di varia natura e che la legge non ha modo di prevedere.

È notevole come questa facoltà sia andata crescendo e acquistando carattere di stabilità precisamente all'ombra delle istituzioni costituzionali. L'art. 141 del Codice penale militare sardo del 28 luglio 1840 stabiliva: « In tempo di guerra, oltre alle disposizioni del presente Codice, saranno eziandio osservati i bandi militari che fossero d'ordine Nostro pubblicati ». In occasione della spedizione di Crimea, con R. D. 9 aprile 1855 n. 742 si statuì: « Durante il soggiorno all'estero del Corpo di spedizione del nostro esercito in Oriente, e per gli oggetti a cui non provvede il Codice penale militare, il Comandante in capo di esso Corpo avrà facoltà di pubblicare bandi militari, i quali saranno osservati a tenore dell'art. 141 del Codice suddetto ». Il Progetto di Codice militare 27 dicembre 1855 sentì il bisogno di prevedere in forma stabile e con illimitata estensione l'uso di questa facoltà, e l'art. 218 di esso fu testualmente riprodotto nell'art. 231 del codice penale militare del 1.° ottobre 1859 e indi nel Codice per l'esercito, in vigore (art. 251).

Che questa facoltà non abbia limiti e sia così una specie di dittatura, emerge dalla dizione generica dell'art. 251 e dalla ecceziona-

---

[1]) Questa disposizione non ha riscontro nel Codice penale militare marittimo, ma non sembra inopportuna anche per la Marina militare ora che essa ha un vastissimo ordinamento, e può alcuna volta agire da sola e senza dipendenza dal comando in capo dell'esercito.

lità delle circostanze cui provvede; quindi può in tempo di guerra esercitarsi su territorio nazionale o straniero, a riguardo di militari o di persone estranee alla milizia, per fatti intrinsecamente militari o semplicemente in relazione indiretta con gli interessi della milizia. Anche nella giurisprudenza si è ritenuto che la disposizione dello art. 251 del Codice penale per l'esercito « è concepita in termini generali, sorge dalla necessità di provvedere immediatamente, e trova i suoi naturali confini nella necessità stessa del momento; nè alcun argomento in senso contrario può trarsi dall'essere denominati *militari* detti bandi, imperocchè è chiaro che la parola risponde al concetto dello stato di guerra e all'Autorità da cui i bandi emanano che è militare » [1]).

È inoltre da osservare che questa facoltà, gravissima sotto ogni aspetto, non è conferita a qualsiasi Capo militare, ma esclusivamente al Comandante in capo, come quegli che sopraintende alla condotta della guerra, alla disciplina e sicurezza dell'esercito. E poichè, nel caso d'interruzione delle comunicazioni fra il Comandante in capo e i Comandanti inferiori, questi debbono necessariamente accentrare in loro la direzione superiore dei servizi e in tal guisa agire quali Comandanti in capo nella circoscrizione del proprio comando, la legge estende la facoltà di legiferare anche ai Comandanti inferiori; ma non a tutti, sebbene trovinsi in tale condizione; soltanto invece al Comandante di un Corpo di esercito o di una fortezza assediata, potendo il danno di grandi masse di truppe, o di una fortezza, influire sulle sorti della guerra. Ciò dimostra quanta sia l'importanza che la legge dà a questa facoltà, e come di essa debba farsi uso unicamente nei casi di estrema necessità.

La facoltà in esame si esplica nella forma di *bandi* (ossia editti, proclami), ma è ovvio che anche una forma diversa non menoma la sostanza e la efficacia del contenuto. Nella giurisprudenza si è statuito che il Codice penale per l'esercito non impone forme tassative da osservarsi, e quindi, ad esempio, si può rettificare o completare un bando anche col mezzo di circolari: « questo provvedimento non può avere minore autorità e impero dei bandi, non essendovi un divieto nella legge di adoperare una forma diversa, nella emissione degli ordini che emana il Comandante, giustificandola anzi

---

[1]) Cassaz. Unica, 19 marzo 1894 (*Corte Suprema,* 1894, pag. 150); 16 maggio 1894 (*Id.,* pag. 479); 22 agosto 1898 (*Id.,* 1898, pag. 577. 607, 611).

razionalmente l'illimitato potere che egli ha di disporre, di provvedere e di emettere ordini » [1]).

§ 2. — *Carattere personale della legge penale militare.*

70. Sua nozione giuridica — 71. Suoi effetti riguardo alla pubblicazione della legge — 72. Suoi effetti riguardo al luogo del commesso reato: territorio estero — 73. Suoi effetti riguardo alla persona del colpevole: senatori e deputati militari — 74. La legge penale militare nei rapporti dei militari di Stati alleati.

70. La milizia, al pari di ogni altro sodalizio o consorzio, ha un proprio fine e uno speciale ordinamento; il che importa che coloro i quali vi appartengono hanno, per ciò stesso, una serie di doveri rispondenti all'indole dell'istituto militare e particolari alle persone che lo compongono. Questi doveri costituiscono lo stato militare, e

---

[1]) Cassaz. Unica, 19 marzo 1894 (*Corte Suprema,* 1894, pag. 145 e 912); 22 agosto 1898 (*Id.,* 1898, pag. 577).

È estraneo al mio compito lo studio dello stato di assedio politico e quindi della relativa facoltà di pubblicare bandi in virtù dell'art. 251 Cod. pen. per l'esercito, ma non sono superflue due semplici notizie.

1. Nelle insurrezioni del 1894 e del 1898 la Corte di Cassazione riconobbe la costituzionalità dello stato di assedio quale stato di guerra, e così la legalità dei bandi dei regi Commissari straordinari (sent. 19 marzo 1894: *Corte Suprema,* 1894, pag. 150; e 22 agosto 1898: *Id.,* 1898, pag. 577 e 611). Statuì pure che la legge 17 luglio 1898 n. 292 aveva affermata la legittimità dello stato di assedio.

2. L'art. 2 dell'Ordinamento organico per la Colonia Eritrea (approvato con R. D. 30 marzo 1902 n. 168) dispone: « Per ragioni gravi di ordine pubblico o di sicurezza, il Governatore può decretare lo stato di assedio in tutto o in parte del territorio della Colonia, instituire tribunali speciali, e prendere i provvedimenti che reputa necessari, a seconda delle circostanze. Tali provvedimenti saranno determinati con decreto motivato, da parteciparsi immediatamente al Governo del Re ». E la Corte di Cassazione (in confronto del precedente identico R. D. 11 febbraio 1900 n. 48) riconobbe nel Governatore la facoltà di decretare lo stato di assedio con tutti gli effetti che questa dichiarazione produce, giusta gli art. 243 e seguenti del Codice penale per l'esercito, così per la competenza come per l'applicazione delle pene sancite nel Codice stesso (10 gennaio 1902, Galabat: *Giust. penale,* 1902, col. 42). Infine il R. D. 9 febbraio 1902 n. 51 circa l'ordinamento giudiziario della Colonia Eritrea stabilisce: « Senza pregiudizio della facoltà che compete al Governatore di dichiarare lo stato di assedio in tutta la Colonia od in alcuna parte di essa, può egli, con appositi bandi o decreti, ordinare che alcuni reati o alcune determinate categorie di reati, che dopo il bando venissero commessi dagli indigeni, siano giudicati da tribunali militari secondo le forme ed applicando le pene stabilite dal codice penale militare per il tempo di guerra » (art. 71).

la sanzione di essi è la legge penale militare. Quindi, a differenza della legge penale comune che è eminentemente territoriale, la legge penale militare invece è essenzialmente personale, come quella che si riferisce a doveri per loro natura indipendenti da ogni ragione di territorio ed esclusivamente proprî alla persona di coloro che fanno parte della milizia.

È questa una regola che, derivando dal contenuto intrinseco dei doveri speciali alla qualità di militare, è perciò costante ed assoluta. Il testo positivo della legge penale militare può, ad esempio, comprendere disposizioni che riguardino anche persone estranee alla milizia (art. 235 e seguenti cod. pen. per l'esercito: art. 30, ecc., cod. pen. mil. marittimo); ma ciò non modifica il carattere personale della legge penale militare, poichè non è a confondere il modo estrinseco della redazione del testo della legge (che per comodità di metodo può riferirsi a cose e persone diverse) con la sanzione dei doveri proprî ai militari. Parimenti il tempo di guerra può richiedere una più severa osservanza dei doveri sia comuni che militari, ma ciò non riguarda l'indole dei doveri inerenti alle persone militari, e quindi non muta il carattere personale della vera e propria legge penale militare, quella cioè che ha per obbietto la incriminazione dei fatti che violano i doveri militari e per subbietto le persone militari che se ne rendono colpevoli.

71. Il carattere personale della legge penale militare influisce anzitutto sulla pubblicazione della legge.

a) Anche la legge penale militare, per ritenersi conosciuta e quindi obbligatoria, dev'essere pubblicata; ma può reputarsi conveniente che i modi di pubblicazione siano diversi da quelli della legge penale comune. Poichè infatti la legge penale comune è territoriale, e la legge penale militare è personale, sarebbe ragionevole che, in conformità della diversa indole delle due leggi, i modi di pubblicazione si riferissero per la prima più direttamente ai luoghi, e per la seconda più direttamente alle persone. D'altronde, pur conservando per ogni specie di legge un sistema uniforme di pubblicazione, si dovrebbe almeno esigere per la legge penale militare qualche cosa di speciale corrispondente alla sua natura, come, ad esempio, sarebbe portare la legge all'ordine del giorno dei Corpi, darne più volte lettura alle truppe, ecc. In tal guisa non solo si agevolerebbe la effettiva cognizione della legge, ma si provvederebbe anche alle particolari eventualità della navigazione, dello stato di guerra o di spedizioni in terre lontanissime dalla patria.

In Diritto positivo non esistono differenze: i modi di pubblica-

zione della legge penale comune e della legge penale militare sono assolutamente uniformi (art. 1, disposizioni preliminari cod. civile, legge 23 giugno 1854 n. 1731); e i decreti 28 novembre 1869, coi quali si pubblicarono i codici penali militari vigenti, non aggiunsero modi particolari di pubblicazione aventi carattere militare. Vero è che fra le istruzioni dei militari è compresa una sommaria cognizione della legge penale militare, ma non è questa una condizione per esigere dai militari l'osservanza della legge penale militare: la presunzione che la legge sia venuta a loro conoscenza si forma e sorge negli stessi modi stabiliti per ogni legge e per tutti gli altri cittadini.

b) La legge penale comune, avendo indole territoriale, è, per il suo vigore, in rapporto ai luoghi; mentre la legge penale militare, avendo indole personale, è, per il suo vigore, in rapporto alle persone. Quindi, mentre la legge penale comune non ha forza obbligatoria nei luoghi dove non è stata pubblicata, la legge penale militare invece, per le persone che appartengono alla milizia, ha vigore ancorchè non sia stata pubblicata nel luogo dove la milizia si trova. E invero colui, che entra a far parte della milizia, assume, per il solo fatto di appartenervi, l'obbligazione di osservarne i doveri, nè essi mutano col mutare dei luoghi occupati dalla milizia.

Di questo effetto del carattere personale della legge penale militare si trova larga applicazione nella giurisprudenza. È noto che all'annessione delle varie provincie al Regno d'Italia non fu coeva la pubblicazione delle leggi, ed anzi l'Editto penale militare marittimo sardo del 18 luglio 1826 non venne mai pubblicato nelle provincie venete. Ora la giurisprudenza costantemente ritenne essere *regula juris* nata dal supremo bisogno di mantenere l'unità della milizia, che i militari sì di terra che di mare, in qualsivoglia luogo del Regno delinquano, soggiacciono, ciascuno sempre, alle leggi proprie, ancorchè queste non siano state pubblicate con le forme ordinarie nel luogo del commesso reato; e ciò perchè « la legge militare non può considerarsi come una legge territoriale, ma è una legge personale del soldato ». Questa regola di diritto venne seguíta ed applicata rispetto al Codice militare del 1859 non ancora regolarmente pubblicato nelle provincie modenesi e parmensi [1]), rispetto allo stesso Codice non ancora pubblicato in Lombardia [2]), e rispetto al menzionato

---

[1]) Corte Suprema di revisione di Parma, 13 aprile 1860 (*La Legge*, 1861, p. 54).

[2]) Cassaz. Milano, 23 luglio 1860, MARTIN (*Gazzetta dei tribunali*, 1860, pag. 100).

Editto militare marittimo non pubblicato nel Veneto [1]). Così pure fu deciso che i militari degli eserciti dell'Emilia e della Toscana, incorporati nell'esercito italiano, legalmente vennero assoggettati al codice penale militare sardo del 1859 senza bisogno della sua pubblicazione nell'Emilia e nella Toscana [2]). Però, com'era di ragione, la giurisprudenza medesima statuì (con le stesse sentenze suindicate) che, senza formale e regolare pubblicazione, la legge penale militare non poteva ritenersi, nelle nuove provincie, obbligatoria per le persone estranee alla milizia.

72. Un altro effetto del carattere personale della legge penale militare si verifica pei reati commessi all'estero.

a) La legge penale militare, essendo la sanzione dei doveri militari, e così la tutela della disciplina, è perciò inseparabile dalla milizia, ovunque essa si conduca. Nè tale concetto muta, se il militare si trasferisca o sia inviato all' estero isolatamente e non già col corpo militare; poichè, essendo la legge penale militare una legge personale, segue non solo la bandiera, ma anche la persona del militare: e sarebbe strano che, ad esempio, l'inferiore potesse in estero Stato ritenersi sciolto dai vincoli di subordinazione che lo legano ai suoi superiori, mentre tali rapporti scaturiscono dallo stato speciale della sua persona e sono indipendenti dalla qualità del luogo dove egli si trovi. Si è giudicato che un militare il quale si sbandi in presenza del nemico (giornata 20 settembre 1870) soggiace alle disposizioni del Codice militare, quantunque il fatto sia commesso fuori del territorio dello Stato e dove non sia legalmente dichiarato lo stato di guerra; perchè « le leggi penali militari, per essere essenzialmente personali, seguono gli individui che vi sono soggetti in qualunque luogo si tramutino e delinquano » [3]).

Inoltre, essendo i doveri militari inerenti alla qualità di militare, è evidente che la loro osservanza, e così l'impero della legge penale militare, perdura sino a che il militare rimane ascritto alla milizia, qualunque possa essere la sua condizione di fatto nel territorio straniero. Quindi la legge penale militare si estende anche ai militari nazionali che, mentre sono all'estero prigionieri di uno Stato nemico,

---

[1]) Cassaz. Torino, 29 gennaio 1868, PACIFICO (*Gazz. dei trib.*, 1868, p. 50); 27 marzo 1868, STENDARDO (*Id.*, *id.*, pag. 197); Cassaz. Firenze, 23 luglio 1868, DE BEJ (*La Legge*, 1868, pag. 865).

[2]) Trib. Supr. guerra, 17 settembre 1860, BOLOGNESI (*Raccolta*, pag. 171).

[3]) Trib. Supr. g. e m., 31 gennaio 1871, POGGI (*Raccolta*, pag. 17).

commettono un reato militare. Così, si è deciso che « il trovarsi i prigionieri di guerra nella impossibilità di essere comandati per servizio militare, non li spoglia della qualità di militari; e se i prigionieri di guerra sono, sino alla pace ed allo scambio, soggetti alla sorveglianza e all'autorità dei vincitori, e pei reati commessi all'estero possono come ogni altro militare essere giudicati dai tribunali stranieri, ciò non toglie che, ove non vi siano stati giudicati, o, essendovi stati giudicati con sentenza definitiva, trattisi di reati d'insubordinazione mediante violenze, debbano essere sottoposti al giudizio dei tribunali del Regno [1]).

Da ciò si fa intanto palese che, appunto a ragione della personalità della legge penale militare, è stabilito che le disposizioni dei Codici penali militari italiani si applicano ancorchè i reati siano commessi in estero Stato (art. 3 es.: art. 2 mar.).

b) Sull'applicabilità di questa norma non può esercitare influenza l'indole del motivo per cui il militare si trovi all'estero, poichè trattasi sempre della violazione dei doveri del proprio stato militare. Ma ben può influire sull'applicazione della pena la distinzione se il militare si trovi all'estero come *cittadino* ovvero come *militare*, per la sua qualità di militare, mentre cioè è parte della rappresentanza dello Stato; imperocchè, in quest'ultima ipotesi, è manifesto il danno maggiore della disciplina e dello Stato, nonchè il discredito che la milizia nazionale, e per essa lo Stato, risente da un delitto commesso all'estero dal militare. Quindi la legge dispone che « potranno le pene, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite di un grado », ma soggiunge subito che « non si farà mai luogo a diminuzione quando trattisi di reati commessi da truppe o da militari spediti all'estero dal Governo » (art. 3 cod. pen. esercito: art. 2 cod. pen. mil. marittimo); e cioè se il colpevole si trovi col suo Corpo comandato all'estero dal Governo, ovvero se, quantunque non si trovi all'estero col Corpo, vi sia però stato inviato dal Governo in missione, (ad es. i militari addetti alle legazioni); e ciò precisamente perchè in questi casi il colpevole è all'estero nella sua qualità di militare.

Nondimeno, quand'anche il militare si trovi all'estero come cittadino, la diminuzione di pena non è ammessa se egli siasi reso colpevole del reato d'insubordinazione per vie di fatto; disponendo la legge che non si farà luogo a diminuzione di pena « in nessun caso (e cioè senza distinzione se il militare sia all'estero come militare o

---

[1]) Trib. Supr. guerra, 25 maggio 1868, FIRMANI ed altri (*Raccolta*, pag. 62).

come cittadino) quando all'estero si commettano i reati d'insubordinazione preveduti negli art. 125 e 126 del Codice penale per l'esercito e negli art. 145 e 146 del Codice penale militare marittimo ». E invero, come la legge comune non ammette diminuzione di pena per i delitti che offendono la vita politica od economica dello Stato, così la legge militare non l'ammette per un reato, quale è l'insubordinazione, che tocca direttamente e immediatamente la vita della milizia. Epperò, sebbene il colpevole trovisi all'estero come cittadino (ad esempio, in licenza), egli soggiace alle sanzioni stabilite per l'insubordinazione senza diminuzione di pena.

c) Il carattere personale della legge penale militare importa che nello Stato nazionale devesi, pei fatti commessi all'estero, instituire di regola il procedimento penale, in contradittorio o in contumacia, si trovi o no il colpevole nel territorio del Regno. Si violi adunque o non si violi la legge dello Stato nel cui territorio il militare si trova, si proceda o non si proceda nello Stato estero, ciò non può nè deve formare ostacolo al procedimento innanzi ai tribunali militari nazionali, se fu offesa la legge penale militare. Quindi essa (art. 3 cod. es.: art. 2 cod. mar.:) ferma la regola generale che « le disposizioni dei Codici militari si *applicano* ancorchè i reati siano commessi in estero Stato »; e cioè che nello Stato nazionale devesi instituire procedimento pei reati commessi dal militare all'estero, essendo ovvio che per farsi *applicazione* del Codice militare è necessario che s'instituisca il procedimento penale.

Se non che la legge, anche per regolare l'esercizio dell'azione penale, tiene conto della suindicata distinzione; e cioè: se trattisi di reati commessi da truppe o da militari spediti all'estero dal Governo ovvero se siasi commesso il reato d'insubordinazione, la legge stabilisce: « riguardo ai quali casi avrà sempre luogo l'azione penale, quantunque all'estero vi fosse stata sentenza definitiva e se ne fosse scontata la pena ». Il che vuol dire che, fuori di questi casi, non è imprescindibile l'esercizio dell'azione penale.

Quando infatti il militare si trovi all'estero come cittadino e non trattisi del reato di insubordinazione, in questo caso non si procede nello Stato se l'imputato, giudicato all'estero da un tribunale dello Stato estero, sia stato prosciolto dalla imputazione, ovvero, se condannato, abbia scontata la pena. Se, ad esempio, due militari si trovino all'estero in licenza e uno di essi, per aver commesso un ferimento sulla persona dell'altro, sia giudicato da un tribunale straniero ed assolto, od abbia, se condannato, espiata la pena, la legge militare si appaga di questo giudizio dell'autorità estera, giacchè, per

quanto la legge penale militare sia personale, pure lo Stato nazionale non può ritenersi così immediatamente offeso da sentire il bisogno di una reiterazione del giudizio.

Quando invece il militare si trovi all'estero in questa sua qualità, ovvero, pur trovandovisi come cittadino, si renda colpevole d'insubordinazione per vie di fatto, è obbligatoria la reiterazione del giudizio, benchè la sentenza del tribunale sia di assoluzione, o, se di condanna, siasene scontata la pena. In questi casi non è la diffidenza verso le Autorità straniere che determina la reiterazione del giudizio nello Stato nazionale, ma è l'offesa diretta della legge nazionale, e sopratutto la necessità di valutare la violazione di doveri che lo Stato estero non poteva apprezzare e che niun altro potrebbe apprezzar meglio dello Stato nazionale che con le sue leggi impose quei doveri ai suoi militari. Se, ad esempio, un inferiore e un superiore si trovino all'estero, sia pure in licenza, e l'inferiore uccida il superiore, la legge straniera colpirà l'uccisore con la pena dell'omicidio, non già dell'insubordinazione, perchè agli occhi suoi è indifferente la violazione di questo rapporto gerarchico che per lo Stato nazionale costituisce invece il carattere essenziale del delitto. Dicasi lo stesso se, anzichè di condanna, la sentenza definitiva sia di assoluzione, perchè anzi, in questa ipotesi, è maggiore l'interesse dello Stato nazionale alla reiterazione del giudizio. Nè potrebbe, nell'uno e nell'altro caso, opporsi l'ostacolo del *bis in idem;* poichè nelle relazioni internazionali non può invocarsi l'autorità della cosa giudicata derivante da sentenza straniera che non ha efficacia nello Stato nazionale: le giurisdizioni degli Stati sono affatto indipendenti fra loro, e invocare un giudicato straniero, come vincolo all'esercizio della giurisdizione militare dello Stato nazionale, sarebbe menomarne la sovranità da cui precisamente deriva la indipendenza della giurisdizione.

d) Ma se per tali considerazioni non può dubitarsi del bisogno di reiterare il giudizio nello Stato nazionale, è tuttavia conforme a giustizia che nella pena da infliggersi sia computata quella già in tutto o in parte all'estero scontata. Le ragioni che giustificano la reiterazione del giudizio non sono quelle stesse che impongono il computo della pena scontata: le prime sono piuttosto di opportunità, mentre le seconde sono di giustizia: e, poichè le une non vanno con le altre confuse, ne deriva che non è contradittorio ammettere la reiterazione del giudizio e computare all'occorrenza la pena scontata. In tal guisa sono tutelati i diritti dello Stato nazionale e gli interessi della società militare, mentre pure sono rispettati i diritti del colpevole che per un solo fatto non deve subire una doppia pena.

La legge (art. 3 Cod. es.: art. 2 Cod. mar.) dichiara che il fatto di essersi scontata la pena non è d'impedimento all'esercizio della azione penale, ma stabilisce che la pena scontata « *sarà* tenuta a calcolo, secondo le circostanze, nella successiva condanna »; senza che la frase *secondo le circostanze* diminuisca l'obbligo di tenere a calcolo la pena scontata, obbligo riconosciuto anche dalla giurisprudenza [1]).

73. Il carattere personale della legge penale militare concorre altresì a stabilire di fronte ad essa l'eguaglianza giuridica di tutti i militari, escluso ogni privilegio o prerogativa dei militari che siano membri del Parlamento.

a) L'art. 13 del R. Editto penale militare marittimo del 18 luglio 1826 diceva così: « Dalle regole generali di competenza sono eccettuati i delitti commessi dalle persone che, *in ragione del loro stato, grado od impiego,* hanno un foro particolare ». Sotto l'impero di questa disposizione e dell'art. 37 dello Statuto costituzionale, fu nel 1866 convocato il Senato in Alta Corte di giustizia per giudicare il senatore ammiraglio Persano, accusato, dopo la giornata di Lissa, dei reati preveduti dagli art. 240 e 241 dell'Editto medesimo. Allora, per la prima volta, si sollevò il dubbio sulla competenza del Senato; ma, come fu autorevolmente osservato, « il Senato, nel risolvere il dubbio e dichiarare la propria competenza nella sentenza di accusa del 29 gennaio 1867, si fondò sulle combinate disposizioni dell'art. 13 dell'Editto e 37 dello Statuto; lo che è degno di speciale avvertenza, poichè dimostra che la disposizione dell'art. 37 dello Statuto non fu tenuta dal Senato sufficiente a stabilire la propria giurisdizione nel caso di un reato militare marittimo se non in quanto era chiarita e sorretta dalla disposizione del detto art. 13 dello Editto » [2]).

Nello stesso anno 1867 il Ministro della marina (Biancheri) presentava alla Camera dei deputati (tornata 30 marzo 1867) il progetto di legge sul Codice penale militare marittimo, ove non si leggeva, nè riprodotta nè modificata, la disposizione dell'art. 13 dello Editto. Però la Commissione della Camera dei deputati (Bargoni, *rel.*) vi introduceva la seguente: « Nel concorso della qualità d'individuo di marina e *qualsiasi altra di cui fosse rivestito l'imputato,* la prima soltanto vale a determinare la competenza, quando si tratta

---

[1]) Trib. Supr. di guerra, 25 maggio 1868, Firmani ed altri (*Raccolta,* pag. 62).

[2]) Vigliani, *Questioni sulla giurisdizione penale del Senato del Regno* (negli *Annali,* 1866-67, parte III, pag. 44, in nota).

di reato militare marittimo » (art. 361). La Camera approvò, ma la Commissione del Senato (Vigliani, *rel.*) rilevava: « Comunque il Senato abbia già avuto occasione di conoscere come l'accennato caso non vada privo di qualche dubbiezza, è sembrato tuttavia alla vostra Commissione, dopo le più mature considerazioni, che non sarebbe nè opportuno nè conveniente e forse neppure costituzionale, che il dubbio, qualunque sia, al quale possa lasciar luogo la estensione della prerogativa sancita dall'art. 37 dello Statuto, riceva spiegazione od interpretazione da altra autorità che da quella del Senato cui solo riguarda; e che, in ogni caso, ciò non sarebbe da farsi per incidente e quasi di traforo in questa occasione della legge penale marittima, mentre il codice penale per l'esercito, promulgato sotto lo Statuto, è silenzioso su questo punto assai delicato » [1]. Il Senato (tornata 19 e 20 marzo 1869) accoglieva il Disegno di legge, ma con la esplicita soppressione dell'art. 361. Ritornato il Progetto alla Camera dei deputati, questa (tornata 14 giugno 1869), conforme alla proposta della sua Commissione (Piroli, *rel.*), consentiva nella cancellazione dell'art. 361, approvando in pari tempo il seguente ordine del giorno: « La Camera invita il Governo del Re a presentare un progetto di legge onde nel concorso, ecc. (come nel testo del soppresso art. 361). Così la legge 28 novembre 1869 n. 5366 approvava il Codice penale marittimo con la soppressione dell'art. 361. Il Disegno di legge speciale, indicato in quell'ordine del giorno, non venne mai presentato.

Nel 1896, in occasione del processo istruitosi nella Colonia Eritrea (in istato di guerra) contro il deputato generale Baratieri, il Guardasigilli (Costa) dichiarava (Camera dei deputati: tornata 14 maggio 1896) che l'opinione del Governo era di non ritenere necessaria l'autorizzazione della Camera a procedere, ravvisando un'assoluta incompatibilità fra la garanzia di cui all'art. 45 dello Statuto e la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra, che altrimenti diventerebbe impossibile. Ma la Camera (2.ª tornata 25 e 26 maggio 1896) mostrava un avviso opposto, dichiarando necessaria l'autorizzazione, che indi (2.ª tornata 1. giugno 1896) concedeva.

Al Senato, nella tornata del 15 dicembre 1900, durante la discussione per la riforma del Regolamento giudiziario del Senato, si accennava alla questione in esame, ma la si rinviava a quando il Senato avrebbe discusso il Codice di procedura penale militare.

b) I doveri di disciplina, essenziali all'ordinamento e alla com-

---

[1]) *Atti parlamentari*, Senato: 1869, pag. 1237.

pagine della milizia, sono uguali per tutti coloro che vi appartengono, dal più umile al più elevato nella gerarchia militare; quindi la legge penale militare, che garentisce la osservanza di tali doveri, non può non essere uguale per tutti i militari. Perchè questa uguaglianza riesca efficace agli scopi della disciplina, non basta che nessuno sia sottratto all'applicazione della legge penale militare, ma occorre altresì che tale applicazione sia sciolta da estranei legami, e si esplichi liberamente ed ugualmente per ciascun militare, innanzi allo stesso giudice e con le stesse forme e guarentigie di giudizio. Subordinando invece l'esercizio dell'azione penale militare alla deliberazione di un'Autorità estranea alla milizia e per motivi estranei alla violazione dei doveri militari, ovvero distogliendo i militari dal giudice comune a tutti quelli che fanno parte della milizia (sia questo giudice un magistrato speciale o l'ordinario per ogni cittadino, non influisce), s'introduce una disuguaglianza di trattamento fra i militari per cose concernenti la loro qualità, e si porta così un sicuro nocumento alla disciplina; nocumento che può giungere sino ad esautorare la legge penale militare se per avventura sia negata l'autorizzazione a procedere e non si instituisca il giudizio penale. Nè poi è uopo dimostrare quali estreme dannose conseguenze deriverebbero da un tale sistema se fosse conservato anche per il tempo di guerra, essendo evidente come ne dovrebbe rimanere annientata o diminuita l'autorità superiore dei Capi militari, affievolito il sentimento della disciplina nelle truppe e negli equipaggi, turbato il servizio e forse pregiudicata la difesa nelle operazioni militari; mentre, al contrario, ogni cosa deve cedere alle necessità della guerra e per ciò anche le prerogative parlamentari.

c) Ma in linea positiva parmi invece che la soluzione sia diversa, o, quanto meno, che possa distinguersi fra il tempo di pace e il tempo di guerra.

L'art. 37 dello Statuto costituzionale dispone che « fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è *solo* competente per giudicare dei *reati* imputati ai suoi membri ». E il successivo art. 45 stabilisce che « nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della Sessione, nè tradotto in giudizio in *materia criminale,* senza il previo consenso della Camera ». Essendo la lettera dello Statuto assolutamente generica, senza eccezione qualsiasi dei reati militari, è a ritenere che per i Senatori militari la cognizione di essi appartenga al Senato, e che per i Deputati militari non si possa procedere senza previa autorizzazione della Camera.

Per altro, riguardo al tempo di guerra, a risolvere il dubbio non sembrami sufficiente la parola generica dello Statuto costituzionale: essa esprime la regola, mentre la eccezione deve desumersi dalle statuizioni della legge penale militare particolari al tempo di guerra e che fanno parte del Codice penale per l'esercito, pubblicatosi dopo la promulgazione dello Statuto. Ora (a norma dell'art. 251 sopra esaminato: vedi n. 69) la legge penale militare conferisce al Comandante in capo l'esercizio illimitato di poteri legislativi, i quali possono quindi toccare anche le guarentigie statutarie ove ciò sia indispensabile per le condizioni eccezionali della guerra; tanto più se si consideri che, per espresso disposto della legge (art. 545, 546 e seguenti: Cod. es.), in parecchi casi cessa per la persona estranea alla milizia la giurisdizione ordinaria, che pure è una guarentigia statutaria non meno importante delle guarentigie parlamentari. Così (a parer mio) il Comandante in capo, in virtù dell'art. 251 del Codice penale per l'esercito, è giudice supremo per esaminare e decidere se, nell'interesse della disciplina, sia necessario che si proceda immediatamente contro il Deputato o Senatore militare innanzi ai tribunali militari, ovvero se si possa, senza detrimento della disciplina, differire l'esercizio dell'azione penale. In tal guisa si concilia l'interesse della disciplina militare col rispetto alle prerogative parlamentari; e, forse, si spiega anche il silenzio della legge penale militare in materia di tanta importanza: e cioè che in tempo di pace non è assolutamente urgente la necessità di trascurare le prerogative parlamentari, e in tempo di guerra esiste la salvaguardia dell'Autorità suprema conferita al Comandante in capo.

74. Un altro aspetto del carattere personale della legge penale militare può ravvisarsi in questo: che essa è particolare ai militari dello Stato da cui emana, e non obbliga i militari stranieri, non potendo (a parte ogni altra considerazione) concepirsi i rapporti d'indole militare che riguardo a quel rispettivo consorzio militare dei cui rapporti la legge penale militare è la tutela. Nulladimeno, quando trattisi di Stati alleati, posta la necessità dell'azione comune, può interessare, per la regolarità del servizio comune, che il vicendevole rispetto dei militari dei due Stati sia garentito da una sanzione penale. In tempo di pace questo rispetto può esigersi come dovere internazionale e per i buoni rapporti fra gli Stati alleati, ma, non essendovi una lesione effettiva o potenziale del servizio militare perchè manca il servizio comune, non si palesa necessaria una sanzione penale; mentre in tempo di guerra, esistendo il servizio comune, può importare che a sua maggiore difesa siavi tale sanzione.

In questo caso la giurisdizione militare dello Stato nazionale e quella dello Stato estero rimangono indipendenti, ciascuna pei militari del proprio Stato; ma il militare dello Stato nazionale può dai propri giudici esser punito per un reato militare commesso contro un militare dello Stato alleato.

I Codici penali militari italiani non contengono alcuna disposizione in proposito; ma ciò non vieta che il Comandante in capo (art. 251 cod. pen. per l'esercito), secondo i casi e quando sia assicurata la reciprocità, possa stabilire che, rispetto al servizio comune, i fatti commessi contro i militari dello Stato alleato siano considerati come fatti commessi contro i militari nazionali.

§ 3. — *Carattere speciale della legge penale militare.*

75. Sua nozione giuridica — 76. Norme d'interpretazione della legge penale militare — 77. Abrogazione della legge penale comune cui la legge penale militare si trovi coordinata.

75. La legge penale militare, avendo per sua materia una determinata classe di particolari infrazioni, è perciò una legge speciale (*jus singulare*), ma non veramente e propriamente eccezionale (*privilegium*). Sarebbe eccezionale, se a suo fondamento giuridico prendesse esclusivamente la qualità militare della persona del colpevole, o se alla lesione di doveri perfettamente identici e comuni ai militari e ad ogni altro cittadino assegnasse una sanzione diversa, o anche se estendesse la sua efficacia oltre quanto può richiedere la esatta osservanza dei doveri militari. La legge penale militare invece mira direttamente alla incriminazione delle offese di speciali doveri, ed ha riguardo alla qualità della persona in quanto essa si renda colpevole della violazione di tali doveri; nè si allontana poi dal Diritto comune che soltanto dove le disposizioni di questo siano incompatibili con l'indole dei reati militari. Così la legge penale militare, pur formando il diritto proprio e particolare ai militari, è sempre per altro una legge penale speciale in confronto della legge penale generale.

76. Da questo carattere della legge penale militare derivano le norme per la sua interpretazione; le quali vanno raggruppate in due serie, in quanto che nella loro formazione si ha principale riguardo od alla legge penale militare in sè ovvero ai suoi rapporti con la legge penale comune.

a) Le regole della prima serie sono:

1ª La legge penale militare, essendo il Diritto proprio ai militari, prevale ad ogni altra legge penale. Se quindi, ad esempio, la legge penale militare preveda fatti (portar le armi contro lo Stato, spionaggio, ecc.) che si trovano anche in altre leggi, è la legge penale militare che deve integralmente applicarsi, perchè speciale sanzione di doveri principalmente militari.

2ª La legge penale militare deve ricevere una interpretazione restrittiva, sia perchè ha carattere di *jus singulare,* e sia perchè è legge penale (art. 4 disposizioni preliminari al Codice civile).

b) Le regole della seconda serie sono:

1ª La legge penale militare, essendo coordinata alla legge penale generale, può, ove occorra, essere dilucidata col confronto della legge penale generale, in quelle parti che siano comuni all'una e all'altra legge.

2ª La legge penale militare, come la specie al genere, deroga alla legge generale, e deve perciò applicarsi ad esclusione di essa.

3ª Ove una deroga non esista, si ha riguardo alla legge generale; com'è, ad esempio, per i principî generali di Diritto, non riprodotti nei Codici militari vigenti: che, cioè, se la nuova legge cancella dalla classe dei reati un'azione considerata come reato dalla legge anteriore, cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna (art. 3 cod. pen. comune 1859), e che le pene imposte dalla legge non possono dal giudice aumentarsi, diminuirsi o commutarsi se non nei casi ed entro i limiti dalla legge stessa determinati (art. 4 id.). È ovvio però che la deroga può essere non solo espressa ma anche tacita, quando cioè le disposizioni della legge penale generale siano incompatibili con quelle della legge penale militare (ad esempio, le disposizioni speciali sull' applicazione delle pene e per gli effetti penali militari), ovvero quando il sistema accolto nella legge penale militare intorno ad una data materia o ad un determinato istituto sia un sistema completo in modo da escludere l'applicazione della legge penale generale (ad esempio, il sistema del concorso di reati e di pene, della recidiva, ecc.).

77. Può accadere che la legge penale generale, alla quale la legge penale militare si trovava coordinata, venga abrogata senza che alla nuova legge penale generale sia coordinata la preesistente legge penale militare.

Ciò è appunto accaduto rispetto ai Codici penali militari in vigore, che furono espressamente esclusi dal coordinamento, al Codice penale comune del 1889, di tutte le altre leggi penali (vedi n. 66).

In questo caso è mio parere che la fonte d'interpretazione della legge penale militare sia sempre la legge comune antica non già la legge nuova, sia perchè la legge penale militare è la specie di una determinata legge comune, non della legge generale in astratto; sia perchè non si potrebbe, senza sconvolgere tutto il sistema della legge militare, seguire la legge nuova che non è quella cui la legge militare venne coordinata; e sia perchè, se altrimenti fosse, si applicherebbe una legge militare di creazione tutta arbitraria e artificiosa: la quale non sarebbe quella che fu coordinata alla legge comune antica abrogata, e non sarebbe neppur quella che dovrebbe esistere nei rapporti della legge comune nuova, non essendovi stata ancora coordinata. Quindi la disposizione dell'art. 10 del Codice penale deve intendersi riferita alle leggi speciali d'indole comune, non alla legge penale militare.

È poi costante giurisprudenza che « quando il Codice penale militare si riferisce al Codice penale comune, tale riferimento deve sempre intendersi fatto in relazione al Codice penale comune che vigeva al tempo in cui fu pubblicato il Codice penale militare. Sarebbe infatti inconcepibile che il legislatore potesse allora riferirsi ad un Codice che non esisteva, ed è naturale che, parlando del Codice penale comune, non altro poteva intendere se non quello che era allora in vigore. Pertanto, ogni volta che il Codice penale per l'esercito si riferisce al Codice comune, il riferimento resta sempre relativo al Codice penale del tempo, cioè all'antico, che, sebbene abrogato per ogni altro effetto, rimane in vigore come naturalmente richiamato dal Codice penale per l'esercito per tutto ciò che è necessario a completarne le sanzioni » [1]).

§ 4. — *Carattere politico della legge penale militare.*

78. Sua nozione giuridica — 79. Estradizione.

78. La milizia dello Stato ha indubbiamente origine, carattere e fine politico. La fonte da cui deriva la sua composizione è una legge di ordine politico: la milizia è una necessità inerente al potere ese-

---

[1]) Trib. Supr. di guerra e marina, 28 maggio 1894, LOCOCCIOLO (*Raccolta*, pag. 40); 25 luglio 1898, PONTILLO (*Id.*, pag. 41); 10 aprile 1899, RICCITELLI (*Id.*, pag. 55); 10 dicembre 1900, MONTI (*Id.*, pag. 60); 27 maggio 1901, VAIARELLO (*Id.*, pag. 44).

cutivo e il comando di essa appartiene alla sovranità del Capo dello Stato che è istituzione politica: il fine essenziale della milizia, che è la sicurezza dello Stato, è un fine d'indole politica.

Data la natura politica della milizia, ne proviene che le violazioni dei doveri militari, turbando l'organismo della milizia o nei suoi mezzi o nel suo fine, partecipano della sua medesima natura politica. Così i reati militari, toccando direttamente o indirettamente la sicurezza dello Stato, e cioè il fine della milizia, possono bene, nella loro indole, assomigliarsi ai reati politici. Quindi la legge penale militare, che prevede e reprime siffatte violazioni, ha pure un carattere politico.

79. Una influenza di questo carattere della legge penale militare si ravvisa nell'applicazione dell'istituto della estradizione ai reati militari.

a) Tale istituto rappresenta la mutua cooperazione che gli Stati si prestano per assicurare l'amministrazione della giustizia, e cioè uno scopo che, interessando l'Umanità tutta quanta, è perciò superiore alla varietà dei luoghi e ai bisogni particolari a ciascuna nazione; ond'è che l'estradizione si applica a quei reati che contengono una lesione sociale, una lesione della società umana, per modo che la società medesima sia interessata alla loro punizione. Quindi la estradizione non si applica pei reati *esclusivamente* militari, appunto perchè, quand'anche non siano scevri di malvagità intrinseca, prevale in essi la loro indole politica; e, non ledendo un interesse generale dell'Umanità, ma bensì particolare a ciascuno degli Stati, alla loro punibilità non possono ritenersi interessate tutte le nazioni civili. Nè parmi si possa utilmente obiettare che anche la disciplina degli eserciti è un interesse comune a tutti gli Stati, imperocchè la disciplina militare è un interesse soltanto politico, mentre la estradizione è un istituto piuttosto giudiziario che politico, nè le violazioni della disciplina militare offendono quel principio superiore di giustizia per cui gli Stati, non già per il loro interesse politico ma per l'interesse dell'Umanità, si obbligano alla reciproca consegna dei delinquenti.

Questa regola, della esclusione cioè dei reati puramente militari dalla estradizione, è generalmente ricevuta sia nella dottrina [1]) che

[1]) La Commissione italiana (15 ottobre 1881), incaricata della compilazione di un progetto per la estradizione, fra i reati eccettuati comprendeva anche quelli (art. 2 n. 4). « I reati puramente militari (essa diceva) sono pure esclusi, perchè non sono reati *juris gentium*, non offendono alcun diritto naturale dell'uomo: pos-

nella pratica internazionale. Dall'esame dei trattati di estradizione stipulati fra l'Italia e gli altri Stati [1]) si rileva che pei reati puramente militari la sola convenzione di buon vicinato con la Repubblica di San Marino ammette la consegna dei disertori (art. 26 e seguenti). Le altre convenzioni non fanno parola dei reati puramente militari, ma è certo che, non essendo compresi nell'elenco dei reati pei quali

---

sono essere reati di lesa nazione, non di lesa umanità: la loro punizione interessa esclusivamente lo Stato al quale appartiene l'esercito in cui si verificarono » (*Atti della Commissione*, pag. XXX e XXXI: Roma, Sciolla, 1885). Anche l'*Istituto di diritto internazionale* ebbe a dichiarare (art. 15) che « l'extradition ne doit pas s'appliquer à la désertion des militaires appartenant à l'armée de terre ou de mer, et aux délits purement militaires » (nella *Rivista Penale*, vol. XIII, pag. 10).

[1]) I quali (in vigore a tutt'oggi: febbraio 1903) sono i seguenti: avvertendo che la data è quella del R. D. di esecuzione della Convenzione e la pagina è quella della *Raccolta ufficiale* delle leggi e decreti.

1. *Argentina* — 25 novembre 1900 n. 407 (pag. 3446).
2. *Austria-Ungheria* — 24 maggio 1869 n. 5099 (pag. 767).
3. *Belgio* — 28 febbraio 1875 n. 2356 (pag. 101); convenzione supplementare 5 gennaio 1882 n. 584 (pag. 4).
4. *Bolivia* — 17 marzo 1901 n. 95 (pag. 772).
5. *Brasile* — 10 luglio 1873 n. 1500 (pag. 1754).
6. *Colombia* — 26 agosto 1894 n. 402, art. 26 (pag. 2531).
7. *Costarica* — 23 aprile 1875 n. 2452 (pag. 591).
8. *Danimarca* — 30 settembre 1873 n. 1620 (pag. 2437).
9. *Francia* — 30 giugno 1870 n. 5726 (pag. 1126).
10. *Germania* — 14 dicembre 1871 n. 574 (pag. 3069).
11. *Gran Bretagna* — 25 marzo 1873 n. 1295 (pag. 242); Malta, 13 ottobre 1880 n. 5716 (pag. 2891).
12. *Grecia* — 23 maggio 1878 n. 4385 (pag. 485).
13. *Honduras* — 26 dicembre 1875 n. 2894 (pag. 3525).
14. *Lussemburgo* — 3 aprile 1879 n. 4819 (pag. 617).
15. *Messico* — 31 ottobre 1899 n. 420 (pag. 2827).
16. *Monaco* — 20 maggio 1866 n. 2940 (pag. 627), e 17 gennaio 1897 n. 32 (pag. 142).
17. *Montenegro* — 4 maggio 1893 n. 245 (pag. 1349), e 13 novembre 1902 n. 513.
18. *Olanda* — 11 agosto 1897 n. 463 (pag. 2987).
19. *Portogallo* — 9 luglio 1878 n. 4454 (pag. 1095).
20. *Rumania* — 24 marzo 1881 n. 136 (pag. 564).
21. *Russia* — 2 settembre 1871 n. 467 (pag. 2561).
22. *Salvador* — 5 gennaio 1873 n. 1228 (pag. 33).
23. *San Marino* — 11 agosto 1897 n. 379 (pag. 2498).
24. *Serbia* — 21 marzo 1880 n. 5365 (pag. 658).
25. *Spagna* — 24 gennaio 1869 n. 4833 (pag. 59).
26. *Stati Uniti* (America) — 14 febbraio 1869 n. 4880 (pag. 184); e 21 maggio 1885 n. 3120 (pag. 2725).

è in ciascuna convenzione ammessa l'estradizione, ne sono così implicitamente esclusi [1]).

Tuttavia alla regola suindicata è generalmente introdotta una eccezione per la diserzione dei marinari, come si desume dalle deliberazioni del suddetto *Istituto di diritto internazionale* [2]) e dallo stesso progetto (art. 31) redatto dalla su menzionata Commissione italiana. « Appena occorre dire (essa soggiungeva) che le disposizioni del progetto non sono applicabili alla estradizione, se così può chiamarsi, dei marinari che, disertati da una nave straniera ancorata in un porto del Regno, si fossero rifugiati a terra e dei quali ci venisse domandato l'arresto e la restituzione a bordo dal rispettivo agente consolare. Ed invero, questa specie di estradizione sommaria dei marinai disertori ha tutt'altro scopo, si compie in circostanze affatto diverse da quelle della estradizione dei delinquenti. La comune sicurezza della navigazione vuole che tutte le nazioni si aiutino vicendevolmente nell'impedire la diserzione dei marinari dalle navi mercantili e da guerra, alla qual cosa si provvede mediante patti che sogliono inserirsi nelle convenzioni consolari o di navigazione [3]) per la immediata cattura e riconsegna a bordo dei marinari di uno degli Stati contraenti che fossero disertati in un porto dell'altro. Come si vede, questa restituzione dei disertori differisce dalla estradizione dei rei: e pel fine, che non è quello principale di far giustizia, bensì di provvedere alla integrità degli equipaggi dei bastimenti: e per le condizioni di tempo e di luogo in cui si compie, che la fanno rassomigliare piuttosto ad un rifiuto anticipato che ad una violazione

---

27. *Svezia e Norvegia* — 17 febbraio 1867 n. 3597 (pag. 272); e 24 giugno 1878 n. 4426 (pag. 1018).

28. *Svizzera* — 5 maggio 1869 n. 5054 (pag. 679); e 20 agosto 1873 n. 1547 (pag. 1923).

29. *Tunisia* — 28 gennaio 1897 n. 46 (pag. 241).

30. *Uruguay* — 14 agosto 1881 n. 391 (pag. 2540).

[1]) Non manca però una esplicita dichiarazione in alcuni trattati: Francia (art. 15), Germania (art. 10), Montenegro (art. 3), Messico (art. 4 n. 3), Portogallo (art. 16), Serbia (art. 3).

[2]) « L'adoption de cette règle ne fait pas obstacle à la livraison des matelots appartenant à la marine de l'État ou à la marine marchande, qui est reglée par les traités ou par les usages maritimes » (nella *Rivista Penale,* vol. XIII, pag. 10).

[3]) Vedi, ad esempio, l'art. 26 del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria (approvato con la legge 30 gennaio 1892 n. 15) e l'art. 19 della Convenzione consolare fra l'Italia e il Perù (R. D. 21 giugno 1896 n. 275). Vedi pure gli art. 14 n. 4, 21 e 112 n. 3 del Regolamento italiano 31 marzo 1898 per il servizio di bordo.

della ospitalità e dell'asilo. D'altra parte, qualora si volessero applicare alla restituzione dei disertori quelle stesse forme di procedura, quelle stesse lentezze che si usano per la estradizione dei rei, è chiaro che o converrebbe ogni volta fare aspettare in porto il bastimento cui essi appartengono, o restituire i disertori al Console quando la nave fosse già partita, ed in ambedue i casi andare direttamente contro allo scopo della istituzione » [1]).

Tutto ciò per quanto concerne i reati esclusivamente militari.

b) Circa poi i reati *obiettivamente* militari, ossia quei fatti che, pur contenendo una lesione di diritto comune, acquistano il carattere di reati militari nel concorso di determinate circostanze; la estradizione non può essere ammessa riguardo alla qualificazione giuridica militare del fatto perchè titolo di reato militare, ma è ammessa riguardo al *fatto* come delitto comune, perchè la qualificazione giuridica militare del fatto non può cancellarne la criminosità intrinseca, in cui risiede appunto il fondamento giuridico della estradizione. Così, ad esempio, se un militare sia accusato d'insubordinazione, diserzione con asportazione di fondi, ecc. (art. 125, 156 cod. pen. es.: art. 145, 181 cod. pen. mil. marittimo), egli non può essere estradato e giudicato per il reato militare d'insubordinazione o diserzione, ma bene può esserlo per il reato comune di omicidio o peculato. Ciò importa intanto due effetti, in rapporto al Diritto statuente e in rapporto alla giurisdizione: all'uno, perchè il militare non può in tal caso soggiacere che alla penalità dell'omicidio o del peculato, non dell'insubordinazione o della diserzione: all'altra, perchè, ove il delitto di omicidio o di peculato non sia di competenza militare, il militare dev'essere tradotto innanzi alla giurisdizione ordinaria. Anche nella giurisprudenza si è ritenuta la incompetenza del tribunale militare a conoscere dell'insubordinazione perchè reato militare, e la competenza del magistrato ordinario a conoscere delle vie di fatto costituenti la insubordinazione [2]).

---

[1]) *Atti della Commissione*, pag. C: Roma, Sciolla, 1885.

[2]) Trib. Supr. 15 luglio 1878, Scimia (*Raccolta*, pag. 89); Cassaz. Torino, 20 marzo 1879, Id. (*Riv. Pen.*, vol. X, pag. 353). Se non che è necessario soggiungere che (nel difetto di una legge speciale di estradizione, la quale stabilisca dei limiti all'azione del Governo, ed essendo nella pratica ricevuto potersi chiedere la estradizione anche per reati non preveduti nelle convenzioni) quando lo Stato richiesto consenta alla estradizione, i tribunali militari dello Stato nazionale non possono ingerirsi nella valutazione delle ragioni che hanno determinata la estradizione, e tanto meno dichiararne la irregolarità, anche se la estradizione sia avvenuta per reati esclusivamente militari o per titolo di reato militare.

Di questa classe di reati obiettivamente militari non esiste una espressa menzione nei trattati di estradizione, perchè non necessaria; rimanendo la estradizione regolata secondo la lesione di diritto comune compresa nel reato militare, astrazione fatta da ogni carattere militare.

c) Quanto infine ai reati *propriamente comuni,* siano essi preveduti nella legge penale militare ovvero nella legge penale comune, le norme della estradizione si applicano in tutta la loro pienezza, sebbene l'accusato sia un militare; perocchè la estradizione trova il suo fondamento giuridico non già nella qualità del colpevole, ma bensì nell'indole del reato che gli si ascrive.

Anche nella dottrina e nella pratica internazionale non si dubita che la estradizione è ammessa, quantunque il colpevole sia militare e il reato comune sia preveduto nei Codici militari. Ma, per evitare ogni incertezza d'interpretazione, non difetta qualche speciale dichiarazione. Così, ad esempio, il Governo italiano e il Governo austro-ungarico, con dichiarazione 15-27 maggio 1871, stabilirono « *formellement que l'extradition pour les crimes mentionnés dans l'art. 2 de la Convention sera accordée même lorsque ces crimes auraient été commis par des militaires, et qu'ils seraient justiciables d'après les lois pénales militaires* » [1]).

d) Le anzidette considerazioni spiegano il silenzio dei Codici militari italiani sull'istituto della estradizione. O, infatti, i reati preveduti nei Codici militari sono *esclusivamente militari* (diserzione, ecc.), e, generalmente, non è ammessa estradizione nei Trattati internazionali: o essi sono *obiettivamente militari* (insubordinazione, ecc.), e per la lesione d'indole comune si seguiranno le norme del Diritto comune: o essi sono *propriamente comuni* (falso, ecc.), e si applicheranno le regole comuni. È sempre la stessa norma che si adatta a cotesta triplice categoria di reati che può esser compresa in un Codice militare: devesi cioè aver riguardo all'indole del reato, non alla qualità militare del colpevole.

e) Queste sono le regole che, in tema di estradizione, si riferiscono più specialmente al Diritto penale militare. Ma, per i bisogni della pratica giudiziaria militare, non è superfluo avvertire solamente che con la *estradizione* non deve confondersi la *espulsione,* la quale ultima è una semplice misura di polizia interna: la facoltà di adottarla deriva agli Stati dalla sovranità che essi hanno sul proprio territorio, e perciò non è lecito sindacarla nè rispetto ai motivi che

---

[1]) Vedi *Gazzetta Ufficiale,* 9 luglio 1871, n. 185.

possono averla determinata, nè rispetto alle modalità che l'abbiano accompagnata. Di qui la costantissima giurisprudenza che bene i tribunali militari dello Stato giudicano della diserzione all'estero commessa da un militare, allorchè costui sia consegnato dall'autorità estera per espulsione dal territorio straniero, non già per estradizione domandata e concessa [1]).

CAPO II.

Del reato militare

§ 1. — *Nozione.*

80. Elementi del reato militare — 81. Qualità militare del colpevole — 82. Qualità militare del fatto — 83. Effetti della nozione del reato militare — 84. Reato militare e trasgressione disciplinare militare — 85. Azione penale militare e azione disciplinare militare.

80. Perchè la milizia raggiunga il fine prestabilito alla sua istituzione, occorre che coloro i quali ne fanno parte adempiano un complesso di doveri, necessari al conseguimento di quel fine e costituenti perciò la ragione dell'ufficio dei militari. Quindi il reato militare, ravvisato in una larga significazione, ben può dirsi una violazione di doveri di ufficio, e propriamente dell'ufficio militare. Da ciò il corollario che la essenza obbiettiva del reato militare si compone di due elementi: la qualità militare del colpevole e la qualità militare del fatto.

81. Il primo di questi estremi non parmi che presenti difficoltà.

a) La qualità di militare è il presupposto dei doveri militari. Senza di essa, alcune violazioni non potrebbero concepirsi (ad esempio,

---

[1]) Trib. Supr., 21 maggio 1877, PULEO (*Raccolta,* pag. 70); 15 maggio 1878, SCARSINI (*Id.,* pag. 88); 3 luglio 1882, FORTE (*Id.,* pag. 62); 20 luglio 1885, SALOMONE (*Id.,* pag. 119); 21 novembre 1887, ELLENA (*Id.,* pag. 127); 23 giugno 1890, SEMÈRIA (*Id.,* pag. 78); 29 dicembre 1890, TARTAGLIA (*Id.,* pag. 149); 20 luglio 1891, FUMAI (*Id.,* pag. 82); 10 aprile 1893, DI LAURO (*Id.,* pag. 31); 18 dicembre 1893, VIALE (*Id.,* pag. 149); 13 gennaio 1896, FANTINI (*Id.,* pag. 6); 9 novembre 1896, LAVA (*Id.,* pag. 85); 17 gennaio 1898, TOPPANI (*Id.,* pag. 8); 25 luglio 1898, MAZZEI (*Id.,* pag. 41); 9 aprile 1900, CUGNO (*Id.,* pag. 21); 18 febbraio 1901, VAILATI (*Id.,* pag. 24); 2 dicembre 1901, ELLANDRI (*Id.,* pag. 67).

la diserzione) ed altre non potrebbero giustamente apprezzarsi (ad esempio, l'insubordinazione). Certamente un interesse militare può venir leso anche da chi è estraneo alla milizia, ma in questo caso la importanza del diritto offeso potrà aggravare il fatto, non mutarne l'indole; poichè, mancando nel colpevole la qualità di militare, non esiste la violazione di un dovere dello stato, ossia dell'ufficio militare.

La qualità di militare nel colpevole è essenziale al reato militare anche perchè distingue le violazioni dei doveri del cittadino dalle violazioni dei doveri proprî del militare. Così, ad esempio, rettamente la renitenza alla leva è nella legislazione italiana un reato comune, perchè violazione di un dovere di cittadino; mentre la diserzione è reato militare perchè violazione di un dovere di ufficio ossia un dovere di *militare.*

I Codici penali militari dispongono che « qualunque violazione della legge penale militare costituisce un reato militare » (art. 1 cod. es. e mar.), e quando nella parte speciale prevedono tali violazioni, enunciano espressamente l'estremo della qualità di *militare* nel colpevole (art. 71 e seguenti cod. es. e mar.); raccogliendo poi distintamente le disposizioni che si riferiscono alle persone estranee alla milizia (art. 235 e seguenti cod. es.: art. 30, 235 e 262 cod. mar.).

b) Per *militare* deve intendersi esclusivamente quegli che, a norma delle leggi organiche, faccia parte dell'esercito o della marina militare [1]). Non sono perciò da comprendersi fra i militari, ad esempio, gli individui di Corpi civili sebbene militarmente ordinati, poichè altra cosa è la soggezione in determinati casi alla legge penale militare e alla giurisdizione militare, ed altra cosa è il possesso, ad ogni effetto, della qualità di militari.

c) La qualità di *militare* si acquista, e i doveri militari si contraggono dal momento in cui l'individuo è *arruolato* nella milizia (*relatus in numeros*), come chiaramente emerge dalle disposizioni delle leggi in vigore [2]). L'arruolamento è l'atto che, distinguendo il militare da ogni altro cittadino, determina l'applicazione delle sanzioni militari in luogo di quella delle sanzioni comuni, le quali possono altresì riferirsi a fatti concernenti il servizio militare. Così, ad esempio, se un cittadino, *prima* dell'arrolamento, si procuri una infermità

---

[1]) Testo unico 14 luglio 1898 n. 525 sull'ordinamento dell'esercito; leggi 3 dicembre 1878 n. 4610 e 19 giugno 1888 n. 5465 sull'ordinamento della regia marina.

[2]) Art. 324 cod. pen. per l'esercito; art. 73 testo unico leggi sul reclutamento dell'esercito 6 agosto 1888 n. 5655; art. 42 testo unico 16 dicembre 1888 n. 5860 sulla leva marittima.

per esimersi dal servizio militare, egli soggiace alle disposizioni penali della legge sulla leva, mentre è sottoposto alle pene stabilite dai codici militari (art. 174 es., art. 196 mar.) se egli commetta tale delitto *dopo* l'arrolamento.

d) Sebbene la qualità di militare si conservi anche durante il congedo illimitato (art. 324 cod. es.), nulladimeno, agli effetti penali militari, ossia per la nozione del reato militare e l'applicazione della legge penale militare, deve per *militare* intendersi soltanto quegli che nel momento del reato si trovi o sia chiamato sotto le armi e cioè nell'effettivo esercizio dei doveri militari (art. 325 cod. es.). Tale è lo stato della legislazione; ma dopo i nuovi ordinamenti militari, e specialmente dopo la istituzione della categoria degli ufficiali in congedo [1]), può sembrare, in alcuni casi, necessaria la estensione della legge penale militare ai militari in congedo, quantunque il reato sia commesso durante il congedo ossia fuori della effettività di servizio.

e) Col proscioglimento dagli obblighi del servizio militare cessa la qualità di militare e la osservanza dei relativi doveri, salvo l'applicazione di provvedimenti disciplinari rispetto a coloro che conservano l'onore del grado [2]).

82. La qualità militare del fatto, che è l'altro estremo del reato militare, è costituita dall'indole militare del dovere violato.

a) In uno Stato popolare, sia nell'ordinamento dei pubblici poteri che nelle manifestazioni della vita sociale, la milizia è formata dagli stessi cittadini e non rappresenta un consorzio assolutamente distinto e separato dalla società civile. Di guisa che il cittadino, adempiendo l'obbligo del servizio militare come adempirebbe ogni altro servizio obbligatorio dello Stato, rimane sempre un cittadino.

Di qui la conseguenza che il militare, non cessando di essere un cittadino, ha perciò due ordini di doveri, comuni e militari: doveri comuni a tutti i cittadini, doveri propri del militare; quindi la esistenza di due ordini di reati, dei quali il militare può rendersi colpevole: reati d'indole comune e reati d'indole militare.

Tale conseguenza è troppo evidente perchè siavi bisogno di altre spiegazioni, ma la difficoltà sorge quando trattasi di determinare

---

[1]) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario, di complemento, di milizia territoriale e di riserva: legge 25 gennaio 1888 n. 5177.

[2]) Art. 324 cod. pen. per l'esercito; art. 17 legge 19 luglio 1871 n. 349 sulle basi generali dell'esercito; legge 25 maggio 1852 n. 1376 sullo stato degli ufficiali.

dove finisce la violazione del dovere comune (e così il reato comune) e dove comincia la violazione di un dovere militare (e così il reato militare). Imperocchè è da considerare che il colpevole è sempre una stessa persona nella quale è difficile scindere nettamente dalla condizione di militare la qualità di cittadino; e, inoltre, le due serie di doveri, comuni e militari, non sempre nè assolutamente si trovano separate, ma sovente aderiscono fra loro e soggiaciono ad una reciproca influenza. Anche infatti dalla violazione di un dovere comune può derivare un immediato e diretto nocumento militare (ad esempio, dalla sottrazione o dal danneggiamento delle cose militari), come dalla violazione di un dovere militare può derivare altresì un pregiudizio comune (ad esempio, da violenze alla persona di un superiore).

b) A me sembra sia da osservare che, avuto riguardo agli scopi della milizia e ai mezzi necessari per conseguirli, tutti i doveri militari possono classificarsi in doveri di *servizio* e doveri di *disciplina;* per modo che dalla violazione di essi scaturisce una duplice serie di lesioni, e cioè lesioni del servizio e lesioni della disciplina.

Le *lesioni del servizio* costituiscono principalmente la serie dei reati esclusivamente militari, ossia di quei fatti che, non formando oggetto del Diritto comune, non possono confondersi con altre infrazioni, poichè è lo stesso speciale servizio militare violato ciò che li distingue senz'altro dalle violazioni dei doveri comuni. Così, ad esempio, la diserzione, la inosservanza delle consegne, l'abbandono del comando o posto, la mutilazione per esimersi dal servizio, ecc. portano con loro l'impronta di spiccate violazioni di doveri militari, senza che vi si mescoli anche l'offesa ad un dovere d'indole comune.

Le *lesioni della disciplina* invece, in molti casi, non portano in modo manifesto l'impronta di reati militari; e se ne comprende agevolmente la ragione quando si consideri che la disciplina militare ha un concetto ampissimo, non ristretto ai doveri propriamente militari: anche i doveri comuni a tutti gli altri cittadini acquistano per i militari un particolare vigore, e nell'abito di adempiere tutti cotesti doveri, inerenti allo stato militare, consiste precisamente la disciplina militare [1]). Data intanto quest'ampiezza di concetto, non è possibile ammettere che ogni lesione della disciplina sia reato militare, ma solamente una lesione diretta e immediata, tale cioè da rappre-

---

[1]) Regolamento di disciplina militare 1° dicembre 1872 per l'esercito, § 3, 8, 9; e regolamento di disciplina militare 11 giugno 1893 per i corpi della regia marina, art. 3 e seguenti.

sentare, in rapporto alla violazione dei doveri comuni, una prevalente violazione di carattere militare, con vero e proprio nocumento militare.

Ora un fatto originariamente di natura comune prende il carattere di una violazione d'indole prevalentemente militare allorchè la qualità militare del colpevole sia un elemento obbiettivo del fatto, quando cioè il fatto sia commesso nella qualità di militare (*uti miles admittit*); imperocchè in questo caso la qualità militare del colpevole conferisce al fatto una speciale essenza giuridica e gli imprime un particolare aspetto, prevalente alla violazione del dovere comune che nel fatto stesso è compenetrato. Ad esempio, nelle ingiurie, minacce o violenze fra militari di grado eguale, la qualità militare del colpevole è subbiettiva, poichè non modifica il contenuto giuridico del fatto; mentre è obbiettiva nelle ingiurie, minacce o violenze contro un superiore, una sentinella o forza armata militare, poichè in tali casi il fatto importa la prevalente violazione di un dovere di disciplina intrinsecamente inerente alla qualità di militare. Parimenti le appropriazioni indebite, sebbene commesse fra militari, conservano tuttavia il loro precipuo carattere di violazioni di un dovere comune; mentre il peculato di cose militari, stante l'abuso della qualità o dell'ufficio militare, assume la natura di un reato militare.

Questi ed altri simili fatti sono quei reati che, a parer mio, potrebbero denominarsi reati *obbiettivamente militari,* in confronto dei reati *esclusivamente militari.* Gli uni e gli altri formano la materia del Diritto penale militare.

c) Quanto poi alla nozione del reato militare offerta dai Codici militari, è evidente che la legge penale militare non deve fornire una definizione scientifica del reato militare, sia perchè questa è incompatibile con gli scopi pratici della legge, e sia perchè ingenera sempre perplessità d'interpretazione. Quindi i Codici militari italiani si limitano a dichiarare (art. 1) che qualunque violazione della legge penale militare costituisce un reato militare; bastando così la materiale ispezione dei Codici militari per vedere se un fatto sia o no reato militare.

Anche nella giurisprudenza si è riconosciuto che « ad evitare le molteplici controversie sorte circa il definire i casi nei quali i reati comuni commessi da militari prendono, per la speciale violazione degli ordini e della disciplina degli eserciti, il carattere di reati militari di competenza dei tribunali militari; il Codice penale per l'esercito ha seguíto il sistema di designare specialmente ciascuno di codesti reati. Epperò la sola qualità di militare nell'imputato di reato,

specialmente in tempo di pace, non basta per radicare la competenza dei tribunali militari, ma è bensì mestieri che la materia punibile emerga da quei fatti pei quali specialmente provvede la legge penale militare; mentre il soldato, al pari di ogni altro cittadino, pei reati ordinari è soggetto alla legge e alla giurisdizione comune » [1]).

Nell'esame dei singoli reati saranno rilevati gli elementi militari di ciascuno di essi, in relazione alla suindicata esposizione dottrinale del reato militare.

83. La nozione del reato militare influisce principalmente sulla pena, sull'azione penale e sulla giurisdizione.

a) Riconosciuta la particolare essenza giuridica del reato militare, a questa deve corrispondere una particolare sanzione penale; come meglio si osserverà in seguito, nello studio dei caratteri della pena militare.

b) Pei reati comuni l'azione penale, pur essendo sempre essenzialmente pubblica, non è sempre esercitata d'ufficio essendovi casi in cui l'istanza della parte danneggiata od offesa è necessaria a promoverla (art. 2 codice proc. pen.); mentre pei reati militari l'azione penale è sempre esercitata d'uffizio (art. 352 cod. es.: art. 360 cod. mar.); imperocchè, essendo la milizia instituita per una ragione d'interesse pubblico, e consistendo i reati militari nella violazione di speciali doveri, il nocumento che ne deriva è sempre prevalente sulle considerazioni dell'interesse privato della parte lesa, che potrebbe eventualmente essere pregiudicato dalla celebrazione del giudizio.

c) Ma l'effetto più importante che deriva dalla nozione del reato militare è quello della giurisdizione, nel senso che la specialità del reato militare determina la specialità della giurisdizione militare.

La cognizione di un reato militare importa la necessità di due apprezzamenti: giudizio del fatto in sè e per sè, in quanto è violazione di un dovere militare: e giudizio del fatto nei rapporti con la sanzione penale, in quanto trattasi dell'adeguata applicazione della pena.

Affinchè il giudice faccia rettamente il primo di questi apprezzamenti, è uopo anzitutto che egli conosca il dovere violato: e conoscere i doveri militari vuol dire conoscere gli ordinamenti militari

---

[1]) Cassaz. Milano, 23 luglio 1860, VILLA (*Gazz. dei Trib.*, 1860, pag. 111); e 11 gennaio 1862, MAGRI (*Id.*, 1862, pag. 23); Trib. Supr. di guerra, 26 dicembre 1862, DAVINO (*Raccolta*, pag. 518); Cassaz. Napoli, 25 gennaio 1864, DUPUYS (*La Legge*, 1864, pag. 395); Cassaz. Roma, 3 luglio 1878, VITTORAZZO (inedita); e 29 aprile 1885, FADDA (*Riv. Pen.*, vol. XXII, pag. 49).

nel loro organismo, nel loro sviluppo e nel loro fine, perchè è soltanto a questa condizione che il giudice può valutare la essenza, l'importanza e i limiti del dovere nella cui violazione sta il reato di cui si decide; ora il giudice più idoneo a compiere un tale apprezzamento è il militare, colui cioè che, appartenendo alla milizia ed essendo così vincolato ai doveri medesimi del colpevole, può meglio di altri giudicarne le violazioni. Oltre a ciò, non basta conoscere gli ordinamenti militari, ma è necessario altresì, e sopratutto, avere la coscienza intima e profonda dei doveri militari, in guisa che il giudice possa dire a sè stesso, con piena ed esatta convinzione, che egli avrebbe agito come o non come agì l'autore del fatto; or questa coscienza, che è il mezzo più sicuro per ottenere una giustizia retta ed illuminata, non si acquista che con l'educazione militare, mediante cioè l'abito costante dei doveri militari, per cui la coscienza di essi si immedesima così nel militare da trasformarsi in un vivo sentimento che lo guida in tutte le sue azioni. Ond'è che il magistrato ordinario, posto pure che per mezzo delle dilucidazioni di testimoni o periti possa avere notizia benchè superficiale degli ordinamenti militari, non avrà però mai il coefficiente più essenziale del giudizio, che è appunto la coscienza dei doveri militari; e ove egli, per supplire alla mancanza di questa coscienza, deferisse senz'altro alla opinione dei testimoni o periti militari, verrebbe meno al suo ministero di magistrato che è quello di pronunciare un giudizio proprio ed immediato della sua mente e della sua convinzione.

Stabilita la esistenza del fatto ed accertato il concorso dei caratteri di un reato, il giudice deve procedere all'applicazione della pena tenendo conto del maggiore o minor dolo del colpevole, del maggiore o minor danno per la disciplina e il servizio militare: così soltanto riesce adeguata la commisurazione della pena. Anche per questa parte il giudice ordinario non sarebbe un giudice idoneo. Il consorzio militare, come ogni società che abbia un modo particolare di vita, è retto da un complesso di criteri speciali: ciò agisce sull'apprezzamento del carattere individuale ed agisce al punto da condurre ad una speciale determinazione delle qualità, che costituiscono virtù e vizio per un militare; la fierezza d'animo e il coraggio da un lato, e dall'altro la ribellione all'ordine e la debolezza. Ora se questi sentimenti sono le cause generatrici dei reati militari, è il militare che, vivendo la vita militare, può convenientemente apprezzare il grado di dolo del colpevole; come è il militare che, avendo l'abito alla disciplina e al servizio, può apprezzare se e in quale misura il reato commesso abbia influito sulla compagine della milizia

e sul suo servizio. Il magistrato ordinario, invece, non ha della disciplina militare che un concetto puramente astratto, e quindi non è idoneo a valutare gli effetti delle sue infrazioni: non conosce il servizio militare, e quindi non può misurare il danno proveniente dal reato; epperò egli, giudice dei reati militari, potrebbe essere o di una indulgenza pericolosa per la disciplina, o di una severità non rispondente alla entità del fatto, con detrimento così o della giustizia o dell'accusato.

Da tutto ciò derivano, oltre alla giustificazione della giurisdizione militare, anche i suoi pregi. La giusta estimazione dei fatti, e l'adeguata applicazione della pena assicurano il mantenimento della disciplina militare. Inoltre il militare, trovandosi dinanzi ad un giudice che divide con lui i pericoli e le gioie degli stessi doveri, ha fiducia nei suoi giudizi; fiducia che, concorrendo alla esemplarità del giudicato, concorre anche a mantenere salda l'autorità delle persone da cui il giudicato emana, e così a rinvigorire la disciplina. Devesi infine considerare che sarebbe grandemente scemato il prestigio dell'autorità militare, ove la cognizione dei reati militari fosse devoluta a giudici estranei alla osservanza delle leggi militari. Oltrechè questo si tradurrebbe, praticamente, in un'affermazione d'impotenza della milizia a scegliere dal proprio seno il giudice della violazione di quelle leggi dalle quali è governata, e diminuirebbe presso gli inferiori l'autorità dei loro superiori; sarebbe anche fonte di danni alla disciplina e alla giustizia. Imperocchè il fatto, di porre accanto all'autorità militare un'altra autorità, molto probabilmente produrrebbe attriti e conflitti: nocivi alla disciplina, per il sindacato indiretto dell'Autorità militare, dovendo l'ordinaria vagliarne gli atti compiuti per la persecuzione dei reati e dei colpevoli: nocivi alla giustizia, venendo meno il concorso attivo, solerte e sereno dell'autorità militare nell'amministrazione della giustizia resa dal magistrato ordinario.

Altre osservazioni intorno alla giurisdizione militare esorbitano dai limiti di questo studio, mentre, se ho reputato utile accennarvi, fu soltanto per delineare il concetto della giurisdizione militare come derivazione della nozione giuridica del reato militare.

84. Studiata la nozione del *reato* militare, occorre ora studiare la nozione della *trasgressione* disciplinare.

a) Anzitutto devesi avvertire che la *contravvenzione* del Diritto comune e la *trasgressione* del Diritto militare sono cose diverse. La *contravvenzione* ha per contenuto il pericolo della lesione di diritti che appartengono alla società ed è materia di Diritto pubblico,

mentre la *trasgressione* disciplinare ha per contenuto la infrazione a regole di condotta di un particolare sodalizio ed è materia di ordine interno per un aggregato di persone. Ond'è che le *contravvenzioni* sono reati e importano una pena, mentre le *trasgressioni* disciplinari non sono reati e quindi importano l'applicazione, non già di *pene,* ma di *punizioni,* ossia di sanzioni che hanno il precipuo scopo di correggere il manchevole. Quando perciò nei Codici militari (art. 2 es., art. 271 mar.) si parla di *trasgressioni,* s'intende accennare semplicemente alle violazioni dei regolamenti militari.

b) Le precedenti osservazioni giovano altresì a distinguere la *trasgressione* dal *reato* militare.

L'una e l'altro toccano il servizio e la disciplina militare, e perciò si direbbe che abbiano la stessa obbiettività giuridica. Se non che, per esservi reato militare, è necessario che la lesione del servizio o della disciplina sia diretta e immediata, senza di che non si verifica un danno che richieda l'applicazione della pena; di modo che può dirsi che è trasgressione quel fatto in cui il danno è solamente indiretto e mediato. Così, ad esempio, il comandante di una guardia che siasi allontanato dal posto deve ritenersi responsabile di una trasgressione al servizio quando egli poteva tuttavia vigilare il posto; ma è colpevole di un reato se siasi allontanato per una distanza tale che gli impediva di esercitare il proprio dovere di vigilanza del posto. Così eziandio il militare che non adempie l'ordine della pulizia della persona, delle armi o delle vesti, è responsabile di una trasgressione alla disciplina; ma è colpevole di un reato, se quell'ordine gli era stato personalmente, direttamente intimato.

Circa poi al criterio pratico di distinzione fra il reato militare e la trasgressione disciplinare, non può esservi difficoltà. La legge dispone che « tutte le trasgressioni contro la disciplina militare, che non siano reato, saranno represse in conformità dei regolamenti » (art. 2 cod. es., art. 271 cod. mar.); il che importa una facoltà e una norma per il potere esecutivo: facoltà di fare regolamenti per le trasgressioni: norma di prevedere come trasgressioni soltanto quei fatti che non costituiscono reati per disposizione della legge penale. In conformità di ciò il Regolamento di disciplina militare stabilisce le specie delle trasgressioni, le punizioni relative e le regole per la loro applicazione; statuendo: « sono represse, a norma delle seguenti disposizioni, le infrazioni che i militari commettono ai regolamenti militari ed agli ordini superiori, e le negligenze nell'adempimento del proprio dovere, sempre che non costituiscano reati punibili a tenore del Codice penale militare » (§ 585 es.). Quindi un fatto è

trasgressione disciplinare se sia come tale espressamente preveduto nei regolamenti militari; ma, non potendo i regolamenti contraddire alla legge, ne deriva che, se il fatto sia in questa preveduto come reato, deve applicarsi la legge penale, benchè il medesimo fatto si trovi contemplato come trasgressione nei regolamenti militari. Così, ad esempio, commette una trasgressione disciplinare l'ufficiale che infranga gli arresti semplici (§ 618 regol. es., art. 164 mar.), non essendo questo fatto preveduto come reato nella legge penale militare. Al contrario, il militare che senz'autorizzazione consuma i viveri di riserva a lui affidati per il servizio, si rende colpevole di alienazione di effetti militari (art. 213 cod. es., art. 234 cod. mar.), quantunque tale fatto sia come trasgressione disciplinare preveduto nel Regolamento (10 giugno 1898) di amministrazione dei corpi dell'esercito (§ 573).

Si avverta infine che i regolamenti, i quali contengono punizioni per le trasgressioni disciplinari, debbono essere « *approvati dal Re* » (art. 2 cod. es., art. 271 cod. mar.); quindi non basta una semplice determinazione ministeriale. Ciò è consentaneo alla importanza della materia ed alla qualità di Capo della milizia che ha l'augusta persona del Re.

c) La legge penale militare lascia ai capi militari la facoltà di reprimere in via disciplinare alcuni fatti, sebbene questi siano dalla legge penale comune considerati delitti: sono tali i furti semplici, le truffe e le appropriazioni indebite, quando il valore della cosa non ecceda le lire cinque (art. 225 cod. es., art. 248 cod. mar.). Per altri reati poi, come le ingiurie in privato e le lesioni personali guarite fra cinque giorni (art. 173 cod. es., art. 195 cod. mar.), la legge non lascia ai Capi militari la facoltà della repressione, ma precettivamente commina punizioni disciplinari.

Questo duplice metodo, seguíto per i reati comuni, è altresì adottato a riguardo dei reati militari. Per l'alienazione di oggetti di vestiario o equipaggio militare, quando il valore degli oggetti non superi le lire dieci e il colpevole non sia recidivo nello stesso reato, è in facoltà dei Capi militari la repressione in via disciplinare (articolo 212 cod. es., art. 233 mar.); ma è imposta l'applicazione di punizioni disciplinari per il fatto di addormentarsi essendo in sentinella (art. 95 cod. es., art. 107 cod. mar.) e per le ingiurie o minacce commesse dall'inferiore all'indirizzo di un superiore, di truppa, assente (art. 132 cod. es., art. 151 cod. mar.).

Tale sistema si fonda sul principio che, trattandosi di fatti di tenue entità, si palesa opportuna, anzichè la celebrazione di un for-

male giudizio, l'applicazione di punizioni disciplinari, sia per non menomare l'autorità dei Capi militari, sia per non ingombrare i tribunali della cognizione di fatti di minima importanza, e sia per la maggiore prontezza ed efficacia di repressione.

Ora, in confronto di questo sistema, parmi che debbano intendersi per trasgressioni, non solo quelle prevedute nei regolamenti militari, ma anche i fatti contemplati nella legge penale militare, pei quali, a norma della legge stessa, si applicano punizioni disciplinari. Tolta invero la *pena*, vien meno legalmente il carattere di *reato*. Salvo quindi una espressa disposizione di legge in contrario, non potrebbe, ad esempio, esser ritenuto recidivo il militare, che, dopo aver commesso un fatto preveduto nella legge penale militare e per il quale ebbe tuttavia a subire punizioni disciplinari, commettesse un altro fatto preveduto nella stessa legge penale militare per il quale questa infligge una pena.

85. Data la diversa essenza giuridica del reato militare e della trasgressione disciplinare, stabilita per l'uno l'applicazione di una pena, e per l'altra l'applicazione di una punizione, considerato che ad infliggere una punizione non è necessario, come per infliggere una pena, un giudizio ed una sentenza, ne consegue che l'azione penale, la quale ha per obietto l'applicazione di una pena (ufficio di magistrato: giurisdizione penale), è affatto indipendente dall'azione disciplinare, che ha per obietto l'applicazione di una punizione (ufficio di superiore militare: giurisdizione disciplinare). Ciò importa che nel confronto delle due azioni, stante la diversa indole loro, non è applicabile il principio della cosa giudicata, la quale suppone un giudizio e una sentenza.

Da ciò emergono due rilevanti effetti.

a) Il primo è che l'azione disciplinare dei capi militari, mediante la quale s'infligge ad un militare una punizione per un determinato fatto, non impedisce il successivo esercizio dell'azione penale se il fatto medesimo rivesta i caratteri di reato. Perciò la legge, dopo avere stabilito che le trasgressioni sono punite disciplinarmente, soggiunge: « salvo l'ulteriore esercizio dell'azione penale, semprechè in seguito si scopra che il fatto della trasgressione, o in sè stesso o per le circostanze che vi sono annesse, rivesta il carattere di reato » (art. 2 cod. es., art. 271 cod. mar.). Questo principio, che l'azione disciplinare non pregiudica l'azione penale, è stato più volte applicato nella giurisprudenza militare; osservandosi che « l'azione penale derivante da un fatto preveduto dalle leggi penali non può essere troncata da una semplice punizione disciplinare cui per av-

ventura il delinquente sia stato sottoposto, giacchè sarebbe assurdo che un Comandante di Corpo potesse con una punizione di tal natura troncare il libero esercizio dell'azione penale ed impedire il corso della giustizia, che sarebbe così interamente abbandonata al di lui arbitrio » [1]).

Ammesso il principio, esso trova applicazione così se il fatto, per il quale la punizione disciplinare fu inflitta, abbia *in sè stesso* i caratteri di un reato, come se li abbia *per le circostanze che vi sono annesse;* imperocchè in entrambi i casi ricorre la ragione che informa il principio. Quindi, ad esempio, può esercitarsi l'azione penale, non ostante la subìta punizione disciplinare, tanto nel caso in cui il militare sia rimasto assente dal corpo per un tempo che poscia si scopra essere superiore ai cinque giorni (art. 138 cod. es., art. 161 cod. mar.), quanto nel caso in cui si scopra che la ubbriachezza, per la quale il militare già subì una punizione disciplinare, avvenne durante un servizio armato (art. 102 cod. es.).

E qui si ponga mente al significato della frase *si scopra,* usata dalla legge (art. 2 cod. es., art. 271 cod. mar.). La quale non deve essere intesa nel senso che l'azione penale non possa esercitarsi quando il fatto, nel momento dell'applicazione della punizione disciplinare, era già noto in tutte le circostanze (e soltanto per errore od arbitrio fu represso in via disciplinare), non potendo l'errore o l'arbitrio precludere l'adito all'azione penale. Quella locuzione invece, se pure impropria, è determinata da un motivo di convenienza, in quanto che la legge deve supporre che i Capi militari nè ignorino la legge penale, nè si astengano dal denunciare i colpevoli alla giustizia.

Se non che, dichiarata l'indipendenza dell'azione penale dalla disciplinare, ed ammesso perciò che possa intervenire la condanna ad una pena dopo essersi scontata una punizione disciplinare per lo stesso fatto, a me sembra che la legge debba fornire al giudice il mezzo per computare nella durata della pena la durata della punizione scontata, poichè non è giusto che il colpevole, per errore altrui, subisca un trattamento penale più grave. Ma non può dirsi così di

---

[1]) Trib. Supr., 26 giugno 1862, Bozzelli (*Raccolta,* pag. 247); 27 febbraio 1871, Barletta (*Id.,* pag. 40); 16 ottobre 1871, Giacosa (*Id.,* pag. 112); 28 novembre 1872, Leoncini (*Id.,* pag. 141); 2 dicembre 1872, Franzoi (*Id.,* pag. 146); 19 maggio 1873, Di Pasquale (*Id.,* pag. 80); 20 ottobre 1873, Boriani (*Id.,* pag. 103); 31 marzo 1884, Costanza (*Id.,* pag. 44); 14 aprile 1890, Muratore (*Id.,* pag. 35); 13 agosto 1900, La Bella (*Id.,* pag. 48).

fronte alla legge in vigore, che non contiene disposizione al riguardo; « e l'art. 46 cod. pen. per l'esercito (art. 47 cod. mar.) è applicabile solamente nel caso di due giudizî e due sentenze di condanna, mentre invece le punizioni disciplinari non possono confondersi con le pene stabilite dal Codice militare » [1]).

b) Il secondo effetto è che il militare, assolto o condannato dal giudice penale per un dato fatto, può per il fatto medesimo soggiacere poscia a provvedimenti disciplinari. Infatti all'esercizio della azione disciplinare non può formare ostacolo il precedente giudicato penale, imperocchè l'azione disciplinare non si esercita ai fini della pena, non ha per obbietto di ricercare il colpevole di un reato e di sindacare così l'operato del giudice penale; ma ha soltanto il fine d'indagare la condotta del militare nei rapporti, non già della legge penale, ma del consorzio militare cui egli appartiene, stabilendo in tal guisa se egli, indipendentemente dall'assoluzione o dalla condanna penale, debba tuttavia soggiacere a riprensione in via disciplinare, per l'omesso adempimento o per il cattivo uso dei suoi doveri in genere di militare o di quelli in ispecie inerenti al suo grado. Così, ad esempio, può sottoporsi a procedimento penale il superiore, assolto o condannato per violenze usate verso il suo inferiore: se assolto, per accertare se egli sia disciplinariamente riprensibile per non avere serbato di fronte all'inferiore il contegno che si addice ad un superiore, e, se condannato, per stabilire la convenienza, nei rapporti della società militare, di conservargli ancora l'impiego o il grado che tuttora riveste.

I Codici penali militari italiani non enunciano questo secondo aspetto del principio, per la ragione che, dei due aspetti, l'uno (che è quello espresso) è di pertinenza della legge penale concernendo l'esercizio dell'azione penale, mentre l'altro (che è quello non espresso) è di pertinenza delle leggi amministrative o dei regolamenti militari importando l'esercizio dell'azione disciplinare. Ond'è che il silenzio della legge penale militare non significa una deroga al principio che un militare possa essere sottoposto a giudizio disciplinare dopo aver subíto il giudizio penale [2]).

---

[1]) Trib. Supr., 5 luglio 1875, Bentini (*Raccolta*, pag. 55).

[2]) Il Consiglio di Stato (sez. IV) ha costantemente affermata la reciproca indipendenza delle due azioni penale e disciplinare: 15 maggio 1896, Forti (*Annali* 1896, parte V, pag. 71); 10 luglio 1896, Valle (*Id.* id., pag. 87); 14 maggio 1897, Ciammaichella (*Giust. Amm.*, 1897, pag. 195); 4 giugno 1897, Dionisi (*Id.* id.,

c) Essendo indipendente la giurisdizione disciplinare dalla penale, il giudice non può con la sua sentenza prevenire o pregiudicare in qualche modo il pieno e libero esercizio della giurisdizione disciplinare. Così, ad esempio, non sarebbe regolare se il giudice disponesse che il militare, prosciolto dalla imputazione di un reato, fosse dal suo Comandante di Corpo punito in via disciplinare.

§ 2. — *Imputabilità.*

86. Norme generali — 87. Età minore — 88. Infermità di mente: ubbriachezza — 89. Forza maggiore — 90. Provocazione — 91. Attenuanti.

86. Le norme generali sulla imputabilità (concernenti il dolo, la colpa, il caso) stabilite dal Diritto penale comune, si applicano anche pei reati militari; la cui speciale natura, se può richiedere una particolare sanzione, non modifica però le ragioni fondamentali che presiedono alla incriminazione di tutti i fatti umani.

Solo è da avvertire che i Codici militari in vigore, adottando il sistema del Codice penale comune sardo 20 novembre 1859, cui sono tuttora coordinati, non contengono la enunciazione dei principî generali sulla imputabilità, come fa ora il Codice penale comune italiano (art. 45), ma esprimono soltanto le cause che vi influiscono, salvo poi ad indicare per ciascun reato l'elemento morale corrispondente.

87. Prima fra le cause influenti sulla imputabilità è l'età minore.

a) A me pare che, in materia penale militare, la circostanza dell'età non debba avere influenza alcuna: o, in altre parole, che l'età stabilita per l'arrolamento militare costituisca l'età maggiore agli effetti penali militari.

Quando le leggi sul reclutamento determinano che ad una certa età si può o si deve contrarre l'arrolamento militare, esse presuppongono che alla medesima età il cittadino abbia la capacità allo adempimento dei doveri militari. Sarebbe infatti assurdo autorizzare od imporre il servizio militare, se colui, che vi si sottopone o vi è soggetto, sia incapace ad esercitarne i doveri; ed è appunto a questo scopo che viene coordinato tutto un complesso di prescrizioni le

---

pag. 215); 30 giugno 1899, Lopresti (*Id.*, 1899, pag. 367); 6 ottobre 1899, Porto (*Id.* id., pag. 423); 20 aprile 1900, Spasiano (*Id.*, 1900, pag. 135); 18 aprile 1902, Marini (*Id.*, 1902, pag. 244); 2 maggio 1902, D'Atri (*Id.* id., pag. 321).

quali intendono ad accertare preventivamente la capacità di coloro che chiedono di essere ammessi o soggiacciono al servizio militare [1]).

Ora se ad una determinata età le leggi di leva ritengono che il cittadino abbia la coscienza dei propri doveri, deve per ragione logica ammettersi che alla età medesima egli sia da ritenere pienamente imputabile di fronte alla legge penale militare. I reati militari sono infrazioni dei doveri militari e la legge penale militare ne è la sanzione: dunque il tempo della piena imputabilità deve coincidere col tempo in cui si contraggono i doveri militari. Se la legge penale militare non fosse così coordinata alle leggi organiche, si avrebbe la manifesta contradizione, che, mentre le leggi organiche ammettono ad una data età la presunzione della capacità alla osservanza dei doveri militari, questa presunzione sarebbe poi distrutta dalla legge penale militare, da quella cioè che costituisce l'estrema tutela dell'adempimento di quei doveri. Nè, col ritenere l'età dello arrolamento quale età maggiore agli effetti penali militari, si fa cosa praticamente irragionevole; imperocchè, allorquando s'imprende il servizio militare, i più essenziali doveri militari possono restringersi a quello fondamentale dell'obbedienza, a quel dovere cioè che è tutto proprio dei giovanetti, ai quali fin dai più teneri anni s'inculca mediante l'educazione domestica.

I Codici penali militari stabiliscono che il militare, il quale « avrà compita l'età di anni *diciotto* al tempo del commesso reato, soggiace alla pena ordinaria » stabilita per il reato commesso (art. 51 cod. es.: art. 52 cod. mar.). Questo limite di età non corrisponde a quello

---

[1]) La legge sul reclutamento dell'esercito (testo unico approvato con R. D. 6 agosto 1888 n. 5655) dispone: che i giovani ammessi nelle scuole militari possono essere arrolati compiuto il *diciassettesimo* anno di età (art. 111): che a questa stessa età si può contrarre uno speciale arrolamento per la ferma di un anno (art. 116): che i cittadini possono essere ammessi a contrarre volontario arrolamento prima della leva della propria classe se abbiano compiuto il *diciottesimo* anno di età (art. 111): che, circa l'arrolamento obbligatorio, i cittadini concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il *vigesimo* dell'età loro, ma possono esservi chiamati anche prima quando esigenze straordinarie lo esigano (art. 4), cominciando perciò a *diciotto* anni la iscrizione sulle liste di leva (art. 19).

Le disposizioni per la regia marina non sono diverse: a *diciassette* anni è ammesso l'arrolamento per i provenienti dalle scuole e l'arrolamento speciale per un anno (art. 79 e 85 R. D. 16 dicembre 1888 n. 5860 che approva il testo unico delle leggi sulla leva marittima): a *diciotto* anni è ammesso l'arrolamento volontario (art. 75 id.): a ventun anni gli iscritti sono chiamati al servizio della marina militare, ma per leve straordinarie possono esservi chiamati anche a *diciotto, diciannove* e *venti* anni (art. 22 e 106 id.).

determinato dalle leggi organiche per l'arrolamento; ma è da osservare che a diciotto anni comincia, per arrolamento e iscrizione obbligatoria, a formarsi il grosso della milizia.

Così l'età maggiore agli effetti penali militari è l'età di diciotto anni compiuti.

b) Una norma particolare per la maggiore età agli effetti penali militari, diversa da quella del Diritto comune, suppone il concorso di due condizioni: che il colpevole sia un vero e proprio *militare* e il fatto commesso sia un reato esclusivamente od obbiettivamente *militare*. Invero, se il colpevole non è militare, ma soltanto persona soggetta in date circostanze alla giurisdizione militare (come si verifica in tempo di pace per le persone imbarcate su navi dello Stato, e in tempo di guerra per le persone addette ad un Corpo di truppe), manca lo stato militare ossia la sorgente degli speciali doveri militari; e, se il colpevole è militare, ma il fatto commesso è un reato comune, manca la infrazione di un dovere militare; nell'uno e nell'altro caso non esiste la ragione di una norma particolare, non esistendo il concorso della qualità militare della persona e della qualità militare del fatto, e così gli estremi del reato militare. Da ciò la conseguenza che, in entrambi i casi suindicati, non potrebbe derogarsi alle disposizioni della legge penale comune.

Ma i Codici militari italiani, sia per la considerazione che coloro i quali sono addetti ai servizi della milizia debbono assumerne anche tutti i doveri, e sia per evitare complicazioni di sistemi, adottano un criterio uniforme, qualunque sia la condizione del colpevole o l'indole del fatto. Quindi la norma della maggiore età a diciotto anni si applica così alle persone impiegate nei servizi della milizia benchè non militari (art. 236 e 545 cod. es.: art. 30 e 598 cod. mar.), come ai militari benchè colpevoli di reati comuni. Nel primo caso infatti la legge stabilisce che quelle persone sono sottoposte alle pene militari e perciò alle relative regole di applicazione, fra le quali è la norma dell'età; e nel secondo caso, per il disposto dell'art. 1 dei Codici militari, sono legalmente reati militari anche quelli (come nel tempo di guerra: art. 252 e segg. cod. es.: art. 276 e segg. codice mar.) che intrinsecamente possono ravvisarsi quali reati comuni. Si è deciso che la regola della maggiore età a diciotto anni si applica in ogni caso, senza distinzione di reati e di pene [1]).

Oltre i veri e propri militari e le persone imbarcate o altrimenti addette a servizio dell'esercito o della marina, v'è, per così dire, una

---

[1]) Trib. Supr., 17 novembre 1884, Giannotti e altri (*Raccolta*, p. 177).

terza classe di persone che, per alcuni reati, pure soggiacciono alla stessa quantità di pena militare stabilita pei militari e alla giurisdizione militare (art. 251, 546, 547 cod. es.: art. 600, 601 cod. mar.). Per questa classe di persone, affatto estranee alla milizia e al seguito di essa, debbono, a parer mio, applicarsi le disposizioni della legge penale comune sulla età minore; sia perchè esse, non avendo rapporti di dipendenza con la milizia, non partecipano ai doveri dei militari, e sia perchè la misura della pena e la estensione della giurisdizione militare non implicano necessariamente l'applicazione delle norme militari sulla imputabilità.

c) Stabilita a diciotto anni compiuti l'età maggiore militare (non accogliendo così la regola che la data dell'arrolamento determina senz'altro l'età maggiore agli effetti penali militari), la legge si è trovata nella necessità di stabilire un'età minore militare, perchè le leggi organiche (come si è rilevato: lett. *a*) permettono che l'arrolamento si possa anche contrarre ad un'età inferiore ai diciotto anni. Quindi i Codici militari dispongono che « al minore di anni diciotto e maggiore di sedici, la pena sarà diminuita da uno a due gradi » (art. 52).

A questo periodo di età cessano per i militari i provvedimenti della legge penale militare, imperocchè le leggi organiche non ammettono l'arrolamento militare a 14, 15 o 16 anni. Se non che, potendo in tempo di guerra essere addetti alla milizia, per prestazione d'opera od altri servizi, persone della età suindicata, i Codici militari determinano un altro periodo, e cioè dell'età minore di anni sedici e maggiore di anni quattordici (art. 53 cod. es.: art. 52 codice maritt.).

È ovvio infine che, non potendo esservi militari nè addetti alla milizia che abbiano l'età di quattordici anni o meno, manca la materia della legge penale militare, che appunto perciò serba il silenzio. Quindi, non è già che i minori di quattordici anni non possano rendersi colpevoli di un reato militare, e per tale motivo i Codici militari non ne facciano menzione, ma è invece perchè ad essi si applica riguardo all'età il disposto delle leggi comuni, pur soggiacendo alla giurisdizione militare e alla pena stabilita per il reato militare nel quale essi siano concorsi.

88. La seconda, fra le cause che escludono o diminuiscono la imputabilità, è la infermità di mente.

Il fondamento giuridico di questa causa è di tanta evidenza che riesce manifesto come, rispetto ad essa, le statuizioni della legge penale militare non possano essere diverse da quelle della legge pe-

nale comune; ed infatti i Codici penali militari (art. 56 e 57) riproducono dal Codice penale comune sardo del 1859 (art. 94 e 95) la stessa norma ivi enunciata. Qualche osservazione merita per altro la circostanza della ubbriachezza.

a) In Diritto comune, fra le due opinioni opposte, secondo una delle quali si nega alla ubbriachezza ogni influenza sulla imputabilità e secondo l'altra si ammette in qualunque caso cotesta influenza, è prevalente una opinione intermedia per cui non si esclude e non si ammette in modo assoluto la scusa della ubbriachezza, ma, per ammetterla od escluderla, si procede nella ragion composta dei suoi gradi e delle sue forme, riferendosi in tal guisa alle regole essenziali della imputabilità, e cioè al dolo (ubbriachezza *procurata*), alla colpa (ubbriachezza *non accidentale* o *volontaria*) e al caso (ubbriachezza *accidentale*).

Ora, in materia penale militare, non parmi che esistano rilevanti motivi per introdurre una eccezione nel caso di ubbriachezza *accidentale;* perchè, dove la ubbriachezza non si rannoda in modo alcuno alla volontà, essendo impreveduta e imprevedibile, vien meno, anche in materia militare, ogni motivo giuridico e politico di punire: giuridico, perchè un fatto che non ha radice nella volontà non può recare offesa alla disciplina: politico, perchè i componenti il consorzio militare non possono trarre ardimento a delinquere dalla disgrazia di un commilitone, che è piuttosto da compiangere.

Circa poi l'ubbriachezza *volontaria,* credo che non manchino ragioni per ritenere che, nel concorso di date circostanze, ben possa negarsi la diminuzione di pena per i reati esclusivamente od obbiettivamente militari. Dico necessario il concorso di speciali circostanze, perchè l'urgenza dell'adempimento del servizio e del mantenimento della disciplina non ricorre sempre ed egualmente per ogni reato e in ragione soltanto della sua natura. Ed accenno ai reati militari senza distinzione, perchè mi sembra che la legge non possa misurare *a priori* il nocumento che può provenire da uno rispetto ad altro reato. Si potrebbe, ad esempio, accennare ai reati di insubordinazione, rivolta e ammutinamento, siccome quelli che sono più frequenti e subitanei; ma in rapporto al danno del servizio e della disciplina, sarebbero parimenti gravi la disobbedienza, la diserzione, l'abuso di autorità, le violenze contro sentinella e simili.

Ora le circostanze meritevoli di particolare riguardo mi pare che siano due: il *tempo del servizio* e il *tempo di guerra.*

Per vero il militare ha, come tale, il dovere di non porsi mai nello stato di ubbriachezza; ma questo dovere, che in altri momenti

potrebbe dirsi un dovere morale derivante dalla sua semplice qualità di militare, acquista nel *tempo del servizio* l'importanza di un dovere giuridico. Or se il militare, che non può ignorare questo preciso dovere, vi contravviene e si pone nello stato di ubbriachezza, da un lato è giusto che egli soffra le conseguenze dello stato in cui si è volontariamente posto, e dall'altro è illogico che egli tragga vantaggio dalla violazione di un dovere. Oltre a ciò è manifesto il pericolo che, per il servizio e la disciplina, può scaturire dalla ubbriachezza in servizio. Nè si dica che in tempo di pace può trattarsi di servizi di poca importanza: questa riguarda la commisurazione della pena, ma non rende più o meno osservabile il dovere di non ubbriacarsi.

Rispetto poi al *tempo di guerra,* se anche non voglia considerarsi come una condizione di permanente continuità di servizio, è certo che la indiscutibile urgenza del momento e la probabilità prossima di essere chiamati ad adempiere i più importanti servizi, debbono avvertire il militare che egli dev'essere sempre pronto e idoneo al suo servizio; ond'è che, se per volontà diretta o negligenza cade in ubbriachezza, il reato commesso si congiunge alla sua volontà ed egli non può dolersi se la legge si mostri severa per l'adempimento del servizio; mentre dei disagi e delle fatiche del tempo di guerra, che imprudentemente possono trascinare alla ubbriachezza, si può tener conto nella misura della pena.

Quindi a me sembra: 1. che l'ubbriachezza *accidentale* debba escludere l'imputabilità se piena, scemarla se semipiena, qualunque sia il reato militare commesso; 2. che la ubbriachezza *volontaria* non debba produrre una diminuzione di pena se il reato militare, qualunque esso sia, venga commesso in servizio o in tempo di guerra ancorchè fuori di servizio.

b) I Codici militari dispongono che « l'ubbriachezza del colpevole non importerà mai diminuzione di pena pei reati di rivolta, ammutinamento e insubordinazione » (art. 135 cod. es.: art. 158 cod. mar.). E la giurisprudenza ha sancito le seguenti massime interpretative:

1. L'articolo suindicato costituisce una eccezione alla regola di diritto circa l'influenza dell'ubbriachezza sulla responsabilità penale, ed è una eccezione limitata a tre figure determinate di reato; perciò, appunto perchè eccezione, non può estendersi, per ragione di analogia e in via d'interpretazione estensiva, ad altre figure di reato. Quindi l'ubbriachezza può negli altri reati essere apprezzata quale causa influente sulla imputabilità [1]).

---

[1]) Trib. Supr., 10 agosto 1865, Alaimo (*Raccolta,* pag. 217); 17 dicembre 1883, Loesio (*Id.,* pag. 190); 30 marzo 1885, Tessari (*Id.,* pag. 40); 18 ottobre 1886,

2. Quanto ai gradi dell'ubbriachezza, l'articolo suindicato non fa alcuna distinzione fra ubbriachezza piena e semipiena; e perciò, anche quando essa abbia tolta la coscienza o la libertà dei propri atti, non influisce in modo alcuno sulla imputabilità [1]).

3. Quanto alle cause o forme della ubbriachezza, contenendo questo articolo un disposto generico, preciso ed assoluto, non v' è luogo a distinguere fra ubbriachezza accidentale o volontaria, abituale o procurata; ma l'ubbriachezza, qualunque siane la causa, non può mai escludere o diminuire la imputabilità [2]).

4. Disponendo la legge che, per quei tre reati, l'ubbriachezza del colpevole non può produrre diminuzione di pena, rimane esclusa anche l'ammissione delle attenuanti generiche in base ad essa [3]).

89. Altra causa influente sulla imputabilità è la forza maggiore, che giova indicare distintamente nelle sue varie ipotesi (*ordine della legge, obbedienza gerarchica, legittima difesa*, e *forza* o *necessità* genericamente detta), meritando ciascuna di esse qualche particolare osservazione in materia penale militare.

a) I Codici penali militari dispongono che « non si avrà insubordinazione quando i fatti che abbiano prodotto omicidio, ferite o percosse siano *ordinati* dalla *legge* » (art. 134 cod. es.: art. 157 cod. mar.), e poscia, nelle disposizioni per il tempo di guerra, ripetono che « non v'è reato quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono *ordinate* dalla *legge* » (art. 267 cod. es., art. 291 cod. mar.); riproducendo così le statuizioni, e il relativo metodo di collocamento, del Codice penale comune sardo del 1859 (art. 558).

Bardolloni (*Id.*, pag. 109); 16 marzo 1887, Casaro (*Id.*, pag. 67); 22 luglio 1889, Penna (*Id.*, pag. 81); 21 marzo 1892, Bailis (*Id.*, pag. 22).

[1]) Trib. Supr., 8 maggio 1862, Olivieri (*Raccolta*, p. 169); 8 novembre 1865, Giubergia (*Id.*, pag. 280); 12 agosto 1872, Manfrino (*Id.*, pag. 113); 31 marzo 1873, Di Giacomi (*Id.*, pag. 33); 6 luglio 1874, Galimberti (*Id.*, pag. 93); 19 giugno 1876, Colombo (*Id.*, pag. 63) 29 novembre 1880, Fama (*Id.*, pag. 150); 17 aprile 1882, Bonaveri (*Id.*, pag. 28); 25 giugno 1883, Maselli (*Id.*, p. 101); 27 luglio 1885, Sciascia (*Id.*, pag. 135); 7 febbraio 1887, Cotta (*Id.*, pag. 14); 22 ottobre 1888, Marchetto (*Id.*, pag. 96); 16 maggio 1892, Ramusino (*Id.*, pag. 46); 8 giugno 1896, Valeriani (*Id.*, pag. 56); 28 dicembre 1896, Malagoli (*Id.*, pag. 96); 6 marzo 1899, Corazza (*Id.*, pag. 20); 6 novembre 1899, Bottoli (*Id.*, pag. 80).

[2]) Trib. Supr., 12 giugno 1862, Leonardi (*Raccolta*, pag. 204); 6 luglio 1874, Melis (*Id.*, pag. 91); 22 novembre 1888, Tissi (*Id.*, pag. 141); 20 dicembre 1880, Micellotta (*Id.*, pag. 169); 8 giugno 1896, Valeriani (*Id.*, pag. 56).

[3]) Trib. Supr., 15 ottobre 1860, Meirotti (*Raccolta*, pag. 188), 9 giugno 1864, Esposito (*Id.*, pag. 142); 19 giugno 1876, Pasquini (*Id.*, pag. 59); 25 luglio 1898, Cometta (*Id.*, pag. 40).

La voce *ordine* non è esatta: in parecchi casi la legge non ordina, ma semplicemente autorizza, e anche in questi casi non è mai a parlar di reato, perchè ciò che dalla legge è permesso è anche alla legge conforme. Inoltre, in tempo di guerra, molti atti contro le persone o le cose sono dal Diritto delle genti autorizzati in vista delle operazioni militari. Perciò la parola *ordine* dev'essere intesa nel significato di provvedimento, sia che ordini, sia che autorizzi un fatto.

Anche inesatta è la parola *legge*. Non è la *legge*, ma sono i *regolamenti* della milizia che, regolando i doveri inerenti a speciali servizi, autorizzano, ad esempio, l'uso delle armi; e, propriamente parlando, non sono nè la legge nè i regolamenti, ma bensì gli *usi* della guerra, espressamente o tacitamente consentiti dalle nazioni civili, che permettono atti di distruzione.

Risalendo quindi alla intenzione del legislatore, dovrà dirsi che la frase *ordine della legge* va interpretata, non nel senso suo letterale, ma piuttosto nell'idea che rappresenta, e cioè l'esercizio di una facoltà o l'adempimento di un dovere.

b) Al pari della ipotesi precedente, i Codici penali militari non contengono una disposizione generale sulla obbedienza gerarchica, come causa d'impunità dell'inferiore che è obbligato ad eseguire l'ordine del suo superiore, ma vi accennano in parecchi reati speciali [1]).

Per quanto nella milizia l'obbedienza agli ordini del superiore debba essere e sia immediata ed assoluta [2]), nondimeno anche in materia militare devesi ritenere che il dovere della obbedienza cessa quando trattisi dell'ordine di commettere un reato; e ciò (a parte altre considerazioni) nell'interesse medesimo della sicurezza dello Stato e della disciplina militare, perchè altrimenti l'obbedienza gerarchica dovrebbe giustificare l'inferiore ancorchè il superiore istigasse alla rivolta insorgendo contro i poteri dello Stato.

Ma, posta in linea astratta questa massima, rimane a misurarne la pratica applicazione. E qui mi pare che il principio debba essere circondato da vari temperamenti, senza che per altro ne rimanga infirmata la sua sostanziale efficacia. Ammettendo infatti che l'inferiore sia responsabile se conobbe la criminosità dell'ordine, si ammette implicitamente che egli debba fare un'opera propria di apprezzamento; mentre in milizia è assolutamente escluso che l'inferiore possa discutere la legalità dell'ordine, stante il grave nocumento che ne deriverebbe alla disciplina e al servizio militare.

---

[1]) Cod. es. art. 82, 83, 91, 98, 134 n. 1, 166, 171, 252, 267, 275; cod. mar. art. 89, 90, 112, 115, 128, 157 n. 1, 193, 276, 291, 299.

[2]) Regol. disciplina es. § 4, 11, 12, 109; mar. art. 49, 56.

Ora questi temperamenti potrebbero essere i seguenti:

1. L'inferiore deve *presumere* la legittimità dell'ordine ricevuto; sia perchè il superiore, come colui che ha l'incarico di dirigere il servizio, può solo giudicare della opportunità dei provvedimenti da far eseguire; e sia perchè egli è il primo responsabile degli ordini che impartisce. Se quindi deve presumersi la legittimità dell'ordine, ne consegue che l'inferiore deve obbedire anche quando abbia dei dubbi sulla sua legittimità, poichè la presunzione non può aversi come distrutta che mediante una prova contraria, non già mediante un semplice dubbio. Ciò è conforme altresì alla regola generale osservata nella milizia, che, cioè, qualunque dubbio deve sempre risolversi in favore della disciplina.

2. A tale presunzione in rapporto dell'ordine, deve far riscontro un'altra presunzione in rapporto di colui che lo riceve: deve cioè *presumersi* che l'inferiore abbia agito con la coscienza di eseguire un ordine, poichè il dovere della obbedienza è per lui la regola da osservare. Così l'inferiore è rafforzato nell'adempimento esatto del suo dovere, nè spetta a lui di provare che egli non fu strumento consapevole del superiore.

3. Le due presunzioni, della legittimità dell'ordine e dell'operato dell'inferiore, debbono venir meno nel solo caso in cui sia *manifesta* la criminosità dell'ordine: e cioè sia di tale evidenza che, non soltanto all'inferiore che eseguì l'ordine, ma a chiunque si fosse trovato nella sua condizione sarebbe stata sicuramente palese. In tal modo sono conciliati con la giustizia gli interessi della disciplina, poichè l'inferiore, per riconoscere nell'ordine una criminosità evidente per chicchessia, non ha bisogno di fare un'opera propria di apprezzamento, tanto meno poi discutere col superiore la legalità dell'ordine ricevuto. Perciò egli non sarebbe scusato di un rifiuto di obbedienza, se obbiettasse a sua difesa di aver *creduto* delittuoso l'ordine del superiore.

Spetterà poi al giudice di merito stabilire se in una determinata specie potrà dirsi manifesta la criminosità dell'ordine, ma, anche a guida di tale indagine, possono in materia militare tenersi presenti questi criteri:

1. la *condizione personale dell'inferiore,* poichè la sua maggiore o minore intelligenza, l'essere o no anziano nel servizio, l'avere o no un grado, e l'averlo più o meno elevato, sono elementi opportuni per giudicare se l'inferiore ebbe la coscienza della criminosità dell'ordine;

2. la *gravità dell'atto,* poichè, se è vero che la maggiore o

minore gravità dell'atto è indifferente quando si abbia la conoscenza della sua criminosità, è vero per altro che i caratteri di questa sono meno incerti, più discernibili secondo la importanza dell'atto da compiere, ed è anche più facile che l'inferiore acquisti la coscienza della criminosità;

3. il *tempo in cui il fatto è commesso,* poichè è intuitiva la diversità fra il tempo di pace e il tempo di guerra: nel tempo di pace lo stato di servizio, e nel tempo di guerra la circostanza di trovarsi in presenza del nemico. A tale proposito Pellegrino Rossi insegna che le azioni dell'inferiore debbono apprezzarsi con grande larghezza sopratutto in tempo di guerra e più ancora in presenza del nemico « sia per lo stato di ostilità legittima degli atti che sarebbero criminosi in tempo di pace o sul suolo della patria, e sia per il fatto che l'inferiore non possiede i mezzi di giudicare le operazioni militari nè di apprezzare le esigenze sovente ben severe del servizio e le terribili necessità della guerra » [1]).

Nella giurisprudenza, in materia militare, si sono affermate tre norme nelle quali sembrami riassunta tutta la controversia della obbedienza gerarchica: 1. l'inferiore non può discutere la legalità degli ordini di servizio ricevuti; 2. tuttavia l'obbedienza non obbliga l'inferiore ad eseguire ciecamente l'ordine ricevuto nel caso in cui la criminosità dell'ordine è così evidente da distruggere ogni presunzione di legittimità; 3. fuori di questo caso, non è ammissibile che l'inferiore possa sottrarsi alla dovuta obbedienza verso il suo superiore [2]).

c) Il Codice penale comune sardo del 1859, nel capo dei reati contro le persone, collocava le disposizioni sulla legittima difesa (art. 559 e 560): e i Codici militari, seguendo lo stesso sistema, ma non avendo un Capo dei reati contro le persone, statuiscono sulla legittima difesa riguardo a quei reati speciali che importano violenze alle persone (art. 134, 168, 267 cod. es., art. 129, 157, 291 cod. mar.), riproducendo le suddette disposizioni del codice Comune sardo.

---

[1]) Rossi, *Traité de droit pénal,* liv. II, chap. XIII, pag. 240; Bruxelles, Meline, 1850.

[2]) Cassaz. Torino, 12 luglio 1851, Cannovaz (*Gazz. dei Trib.*, 1851, pag. 180); Cassaz. Milano, 13 maggio 1863, Bordini (*Id.*, 1863, pag. 184); Trib. Supr., 2 ottobre 1871, Cavallin (*Raccolta*, pag. 89); 7 ottobre 1875, Quaranta (*Id.*, p. 88); 19 settembre 1881, Cortivo (*Id.*, pag. 105); 7 dicembre 1885, Cricco (*Id.*, pag. 173); 27 agosto 1888, Pili (*Id.*, pag. 89); 27 maggio 1889, Minniti (*Id.*, pag. 49).

Del resto la nozione giuridica della legittima difesa della persona in materia militare è quella stessa del Diritto comune, non potendo gli elementi di essa, che è fondata sopra una necessità di cose, modificarsi in ragione della qualità delle persone. Ma nell'apprezzamento del concorso di questi elementi parmi che non si possa fare in ogni caso astrazione dalla qualità militare della persona. Così, ad esempio, in Diritto comune si disputa se all'aggredito, che, potendo salvarsi con la fuga non fuggì, ma affrontò l'aggressore, si debba negare la giustificazione della legittima difesa: ora, in confronto dei militari, tale disputa contraddirebbe agli ordinamenti della milizia. Il militare in servizio, che fugge, si rende colpevole di un atto di codardia, ma, sia o non sia in servizio, la fuga è sempre per lui disonorevole.

d) Oltre le tre ipotesi suindicate, i Codici militari (art. 56), a somiglianza del Codice comune sardo (art. 94), enunciano la forza maggiore in modo generico statuendo che « non vi sarà reato se l'imputato vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere ». Nel fine poi di evitare le conseguenze pregiudicevoli, che alla disciplina e al servizio certamente deriverebbero se la forza irresistibile, genericamente intesa, si applicasse ad ogni specie di reato, introducono espressamente la distinzione tra forza irresistibile *morale* e forza irresistibile *fisica* e *materiale,* disponendo che per alcuni reati (tradimento, spionaggio, reclutamento illecito, reati in servizio, disobbedienza, rivolta, ammutinamento, insubordinazione, diserzione e subornazione [1]) la forza irresistibile « non potrà essere invocata che quando sia *fisica* e *materiale* » (art. 56). Ed invero, come osserva il Berner, « non occorre dire che, quando lo stato di necessità è un obbligo, non si può ad esso sottrarsi, e tanto meno sottrarsi con un'azione punibile: ciò vale specialmente per i militari in guerra » [2]).

Nella giurisprudenza si è deciso, circa la forza irresistibile morale, che « l'art. 56, parlando di forza irresistibile, intende contemplare unicamente la forza morale *esterna,* quella cioè che può spingere l'agente a commettere l'azione contraria alla legge sotto la minaccia di un male *ingiusto, grave* e *irreparabile* che gli tolga la libertà della determinazione; senza di che rimarrebbe giustificata

---

[1]) Nel Codice per l'esercito non si eccettua il reato di abuso di autorità (art. 168), e nel Codice marittimo non si eccettua il reato di atti ostili (art. 125).

[2]) BERNER, *Trattato di diritto penale,* § 84, pag. 121 (trad. Bertola); Milano, Vallardi, 1887.

così la violenza delle passioni come ogni violazione dei doveri del proprio ufficio » [1]).

È infine da osservare che, in casi determinati, la legge considera la forza maggiore anche come una necessità del servizio o della disciplina [2]). Così, ad esempio, non è punibile il militare che, per necessità inerente alla esecuzione della sua consegna di servizio, usi violenza contro qualsiasi persona (art. 170 cod. es., art. 192 mar.); come non è punibile il superiore che usi vie di fatto contro suoi inferiori quando vi sia costretto dalla necessità di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio o la devastazione (art. 168 cod. es., art. 129 cod. mar.).

e) Quanto alla forza maggiore imperfetta, i Codici militari, seguendo sempre il sistema del Codice comune sardo del 1859, cominciano dal porre una sanzione d'indole generale, disponendo: « Allorchè la forza non si riconosca a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i tribunali potranno punire l'imputato, secondo le circostanze dei casi, colla reclusione militare estensibile sino a dieci anni o col carcere militare » (art. 57). Indi, rispetto alla insubordinazione, si prevede l'eccesso di difesa (art. 126 cod. es., art. 146 cod. mar.), e poi si eleva ad ipotesi speciale di reato l'eccesso nella esecuzione di ordini o consegne (art. 170 e 171 cod. es., art. 192 e 193 cod. mar.), che corrisponde al reato comune di eccesso nell'esercizio della forza pubblica di cui nell'art. 563 del Codice sardo. Nelle disposizioni poi del tempo di guerra si fermano due sanzioni: per l'omicidio (art. 257 cod. es., art. 281 cod. mar.), e le ferite o percosse (art. 266 cod. es., art. 290 cod. mar.) commessi per eccesso nella difesa o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica.

90. In materia penale militare la provocazione può apprezzarsi sotto due aspetti, in rapporto cioè alla persona e in rapporto al servizio.

a) Nel primo aspetto la provocazione ha gli stessi caratteri che riceve in Diritto comune, ma con due rimarchevoli limitazioni.

I Codici penali militari non ammettono la provocazione come causa generale determinata ed obbligatoria di diminuzione di pena,

---

[1]) Trib. Supr., 24 marzo 1902, FLORA (*Raccolta*, pag. 29). Conf. stesso Trib. Supr., 23 febbraio 1874, SAYNI (*Id.*, 33); 21 ottobre 1889, TIRAFORTI (*Id.*, pag. 105); 1° dicembre 1890, BERTI (*Id.*, pag. 134).

[2]) Cod. es. art. 82, 83, 89, 94, 166, 170, 171, 252, 277; cod. mar. art. 95, 126, 127, 192, 193, 276, 301.

applicabile per qualunque reato o almeno per tutti quelli che implicano una offesa alla persona; ma solamente in alcuni reati contro la persona commessi in tempo di guerra e nei quali non esiste la violazione di un dovere militare [1]). La ragione di tale rigore sta in ciò: che, dovendo il militare, per il bene del servizio, mantenersi inflessibile nell'adempimento dei suoi doveri, l'offesa altrui non deve farlo deviare dalla loro osservanza. Quindi, nei reati militari, la provocazione non è di regola una scusa, ma può soltanto essere dal giudice valutata quale una semplice circostanza attenuante.

L'altra limitazione è questa: che, cioè, essendo la obbedienza e il rispetto ai superiori i più urgenti fra i doveri militari, la legge dispone che « nei reati di rivolta, ammutinamento e insubordinazione, la provocazione per parte del superiore non fa luogo a diminuzione di pena » (art. 136 cod. es., art. 159 cod. mar.): ossia, che in questi reati il giudice non ha nemmeno la suindicata facoltà di tener conto della provocazione quale attenuante; come appunto si rileva, oltrechè dallo spirito della legge, dal confronto, con gli articoli suddetti, dell'art. 58, ove si parla di attenuanti escluse; e come si è pure nella giurisprudenza ritenuto [2]).

Tuttavia, negli stessi reati di rivolta, ammutinamento e insubordinazione, la provocazione del superiore importa una diminuzione di pena quando sia grave: quando cioè, come la legge soggiunge (articolo 136 cod. es., art. 159 cod. mar.), il fatto provocatore « costituisca uno dei reati di abuso di autorità, calunnia, diffamazione o ingiuria pubblica, nei quali casi la pena sarà diminuita da uno a tre gradi » [3]). Per doversi applicare tale diminuzione basta, a parer mio, la esistenza del materiale di una via di fatto, di una calunnia, diffamazione o ingiuria, che abbia determinato l'impeto d'ira nell'inferiore. Richiedendo che la provocazione, per produrre una diminuzione di pena, abbia a costituire uno di tali reati, la legge vuol dire due cose: che il fatto del superiore dev'essere ingiusto non già l'esercizio

---

[1]) Cod. es. art. 255, 256, 262, 263; cod. mar. art. 279, 280, 286, 287.

[2]) Trib. Supr., 24 gennaio 1887, TRAMONTANO (*Raccolta*, pag. 7); 26 giugno 1889, SELLITTO (*Id.*, pag. 62); 2 dicembre 1889, ROSSI (*Id.*, pag. 130).

[3]) Questa larga diminuzione di pena può sembrare eccessiva se si considera che la sua applicazione è ristretta ai tre reati su citati e non può quindi estendersi ad altri reati di minore gravità; pei quali, anzi, la provocazione non può essere apprezzata che per semplice attenuante, come si è di sopra osservato: ciò che potrebbe altresì sembrare una contradizione. Ma è da por mente che, per i tre reati suddetti, le pene sono molto gravi, mentre per gli altri reati, nella maggior parte dei casi, il minimo è lievissimo.

legittimo della sua autorità, e che inoltre il fatto ingiusto dev'essere un vero e proprio maltrattamento, insulto, ecc., non già un semplice atto inurbano, un brusco avvertimento, un rimprovero vivace e simili. Ma tutto ciò non importa, nè la legge esige che, per ammettersi la diminuzione di pena, debba instituirsi procedimento penale contro il superiore provocatore, o che, promossa l'azione penale, debba il superiore esser dichiarato colpevole di uno di quei reati; mentre nè il difetto di esercizio dell'azione penale, nè l'assoluzione per ragioni subbiettive al superiore, tolgono la materiale esistenza del fatto provocatore e così il fondamento giuridico della scusa. Anche nella giurisprudenza si è ritenuto che « per ammettere la scusante della provocazione a favore dell'inferiore, non è assolutamente necessario un procedimento penale contro il superiore » [1]): e che « posto in fatto che l'inferiore riportò talune contusioni per opera del superiore, bene il tribunale ammette la scusa della provocazione, quantunque assolva il superiore per mancanza dell'elemento intenzionale di offendere » [2]); ma, invece, non è a parlare di provocazione, se il tribunale esclude la esistenza di vie di fatto punibili, ritenendo « che le supposte violenze del superiore si riducano ad una caduta accidentale dell'inferiore » [3]).

b) Nel secondo aspetto la provocazione ha un carattere affatto particolare, e, secondo i Codici militari italiani, si restringe alla ipotesi di atti ostili che il Comandante di una forza militare può, reagendo alla provocazione subìta, commettere contro uno Stato estero (art. 82, 83 cod. es., art. 126, 127 cod. mar.).

In questa ipotesi la provocazione è causa d'impunità a norma del Codice penale militare marittimo, mentre è puramente causa di diminuzione di pena a norma del Codice penale per l'esercito. Il motivo di tale diversità è riposto in quanto si osserva nella Relazione ai decreti di approvazione dei Codici militari; e cioè che « al Comandante di una nave o di una flotta, stretto dall'obbligo di far rispettare la bandiera, e quasi sempre nella impossibilità di domandare e ricevere pronte istruzioni, deve lasciarsi maggiore arbitrio di quello che va conceduto ai Comandanti dell'esercito collocati in condizioni ben differenti » (pag. 52).

---

[1]) Trib. Supr., 10 novembre 1864, MADORNI (*Raccolta*, pag. 297); 10 gennaio 1870, MOSSA (*Id.*, pag. 15); 3 febbraio 1896, RATTO (*Id.*, pag. 9).

[2]) Trib. Supr., 22 novembre 1880, FOASSA (*Raccolta*, pag. 141); 19 aprile 1886, MUTO (*Id.*, pag. 47).

[3]) Trib. Supr., 10 giugno 1899, CORRADO (*Raccolta*, pag. 53).

A mio avviso, oggidì può dubitarsi dell'assoluto bisogno di elevare a causa di giustificazione siffatta specie di provocazione. Il Comandante di nave all'estero non può certo rimanere indifferente ad un oltraggio, anzi ha il dovere di « fare uso della forza, posta alla sua dipendenza, per tutelare l'onore della bandiera » (art. 25 regol. 1° giugno 1898 per il servizio a bordo); ma, data l'attuale e sempre crescente agevolezza e rapidità di comunicazioni, sembra troppo grave cosa conferire ai Comandanti la facoltà di agire senza esserne autorizzati dal Governo. Questa facoltà è pericolosa alla sicurezza dello Stato, che può trovarsi esposto alla eventualità di una guerra, ed è anche imbarazzante per gli stessi Capi militari, i quali, ritenendo di trovarsi ed essendo in quelle contingenze custodi dell'onore nazionale offeso, possono, per zelo o risentimento eccessivo, facilmente trascendere ad atti inconsulti. D'altronde, fuori dei casi che pongono il Comandante nello stato di necessità di difesa delle forze militari o di nazionali, non pare che il ritardo ad agire per chiedere ed attendere gli ordini del Governo possa pregiudicare la dovuta riparazione ovvero menomare il prestigio dello Stato offeso.

91. Occorre finalmente accennare alle attenuanti.

a) Tale istituto, in Diritto penale militare, non è ammesso senza contestazioni; poichè si osserva che la calcolata severità della legislazione militare si rifiuta ad una attenuazione facoltativa: che il variabile arbitrio del giudice toglie esemplarità alla pena: e che, d'altra parte, la vita stessa del soldato, specialmente in tempo di guerra, è sempre piena di circostanze attenuanti, per cui, ammettendosene il principio, l'applicazione sarebbe costante. A me pare che debba prevalere un diverso ordine di ragioni, cioè l'indole del sistema penale militare; imperocchè, se questo contiene la pena di morte, l'istituto delle attenuanti è una indiscutibile necessità: tolta la pena estrema, non resta che una ragione di convenienza, la quale, a sua volta, viene anche meno se le pene restrittive della libertà personale non siano inflitte in misura fissa e con minimi troppo alti.

b) I Codici penali militari dispongono: « Semprechè concorrano in un reato circostanze attenuanti, ed esse non siano già state espressamente *o escluse o tenute a calcolo* per determinare la pena, potrà la stessa diminuirsi di un grado » (art. 58). È da avvertire che sotto il nome di *attenuanti* sono comprese, secondo i Codici penali militari, tanto le attenuanti generiche quanto le scuse propriamente dette (art. 263, ultimo capoverso, cod. es.; art. 287 cod. mar.).

Sono poi circostanze *escluse* quelle di cui agli art. 135 e 136 cod. esercito (art. 158 e 159 mar.), e sono circostanze *tenute a calcolo*

quelle di cui agli art. 87, 109, 171 cod. esercito (art. 83, 84, 85, 120, 193 cod. mar.).

Ammesso il concorso di attenuanti « la pena *potrà* diminuirsi di un grado » (art. 58): e cioè il giudice ha la facoltà di diminuire la pena così di un grado intero come di spaziare nella sua latitudine, essendo anche le attenuanti suscettibili di gradazioni nel loro apprezzamento. Questo è, a parer mio, il significato di tale formula, non già che il giudice possa ammettere le attenuanti e negare la diminuzione di pena. La dichiarazione delle attenuanti senza la diminuzione obbligatoria di pena sarebbe una dichiarazione puramente accademica, non conforme alla natura delle sentenze penali, nelle quali il giudice deve esprimere solo ciò che è necessario per giustificare il suo giudicato.

§ 3. — *Grado.*

92. Tentativo — 93. Concorso di più persone in uno stesso reato — 94. Concorso di reati — 95. Recidiva.

92. Il Diritto penale militare non offre materia di particolari sanzioni sul tentativo. Quindi la legge penale militare si limita a riprodurne le disposizioni dalla legge penale comune (art. 96-101 Cod. pen. comune sardo; art. 31-36 cod. es.; art. 33-38 Cod. mar.).

93. Parimenti è a dire del concorso di più persone in uno stesso reato (art. 102-105 Cod. pen. comune sardo; art. 37, 38, 39, 59 Cod. es.; art. 39, 40, 41, 59 Cod. mar.); salvo la seguente specialissima statuizione d'indole affatto militare: « Nei reati contemplati negli art. 92, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 154, 269, 275 e 291, il graduato o, se vi sono fra i colpevoli più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o, a grado uguale, colui che è superiore nel comando o che è anziano, soggiacerà alle stesse pene dovute ai veri agenti principali, siano o non siano gli stessi riconosciuti, purchè abbia preso parte al fatto o non siasi da lui adoperato ogni mezzo possibile per impedirlo. In mancanza di graduati, incorrerà in detta pena il soldato che fosse investito di un comando » (art. 40 Cod. es.; art. 42 mar.).

a) Questa disposizione contiene due sanzioni: la prima concerne il superiore che insieme con suoi inferiori partecipa ad un reato; la seconda concerne il superiore che, sebbene non vi partecipi, tuttavia non adopera ogni mezzo possibile per impedirlo.

Tali sanzioni per altro non si estendono a tutti i reati militari: la legge ha riguardo alla gravità delle conseguenze che, rispetto al servizio o alla compagine del sodalizio militare, alcuni reati possono produrre; ed è per ciò che limita cotesta sanzione ai reati di codardia, rivolta, ammutinamento, resistenza, saccheggio, ecc.; a tutti quelli cioè tassativamente indicati nella suddetta disposizione.

Tali sanzioni inoltre non si applicano a tutti i superiori, che siano concorsi in quei reati o non siansi adoperati per impedirli, ma soltanto ad uno di essi; e cioè: 1. al graduato, se fra più colpevoli che non abbiano grado; 2. al più elevato in grado, se fra più colpevoli troviusi altri graduati; 3. al superiore nel comando o (quando, ad esempio, siasi fuori servizio) al più anziano, se trattisi di militari di grado uguale. Ove poi non sianvi graduati, la disposizione si applica al soldato investito del comando, ma non si applica al soldato più anziano, essendo il caso dell' anzianità ristretto alla ipotesi di più graduati. Tale disposizione a me sembra giusta, perchè conforme alla regola di disciplina che il più rigoroso ed esatto adempimento dei doveri è in ragion diretta della elevatezza del grado: provvida, perchè colpire tutti i graduati sarebbe stato pericoloso, spingendoli così alle più estreme conseguenze: umana, specialmente perchè la pena stabilita per il reato può essere quella della morte.

b) La prima sanzione forma eccezione alla regola generale della punibilità dei partecipi in proporzione dell'opera effettivamente da essi prestata alla esecuzione del reato, poichè la legge stabilisce che il superiore, il quale abbia *preso parte* al fatto, soggiace alle stesse pene che la legge commina agli agenti principali; e ciò è quanto dire che, sebbene la partecipazione del superiore sia secondaria, e cioè il suo operato sia quello di un complice, nondimeno egli deve soggiacere alla pena dei correi, non a quella dei complici. Ma la eccezione è giustificata dalla qualità di superiore nel colpevole, che, invece di condurre i suoi inferiori alla osservanza della legge, prende parte al reato, aggiungendo così la violazione dei suoi doveri di superiore al fatto della partecipazione criminosa. E poichè, inoltre, la più grave responsabilità, per effetto del dovere violato, sussiste sempre, niente perciò influisce che i veri agenti principali siano o non siano conosciuti.

c) L'altra sanzione ha tutto l'aspetto di una eccezione alla regola generale che esclude dalla partecipazione criminosa i fatti negativi. In altre parole, anche la legge penale militare rispetta la regola di escludere dal concorso criminoso la cosidetta partecipazione negativa; ma a questa regola fa appunto eccezione quando si

tratti di alcuno dei reati preveduti nell'articolo in esame. Ora, che il superiore, avendo il dovere di mantenere i suoi inferiori nella osservanza delle leggi, debba rispondere in via disciplinare, o nei casi più gravi anche in via penale, della violazione di questo dovere per avere omesso d'impedire un reato, è incontestabile; ma la legge, per far ciò, avrebbe potuto elevare a reato di per sè stante il fatto del non impedimento, senza cadere nella inesattezza di ricorrere alla partecipazione criminosa, imperocchè il superiore, che assiste ad un reato, può non impedirlo per negligenza, debolezza d'animo, o per altro sentimento o motivo non malvagio, mentre la partecipazione criminosa implica il concetto di un doloso concorso nel reato.

Nulladimeno questa inesattezza non deve trarre ad una inesatta interpretazione. La legge valuta il non impedimento quale atto che di per sè medesimo ha facilitata la esecuzione del reato, senza che perciò sia necessario indagare il motivo che spinse il superiore a non impedire il reato. Sarebbe quindi erroneo andare a rintracciare se il non impedimento fu o no l'effetto di un concerto: in questo caso, il fatto del superiore sarebbe vero e proprio atto di partecipazione, e già colpito dalla prima sanzione.

Avendo la legge imposto al superiore il dovere d'impedire quei reati, doveva perciò lasciargli la facoltà di usare *ogni mezzo* efficace: così il superiore può valersi, a seconda dei casi, del consiglio, dell'ordine, della minaccia e della via di fatto. In tal guisa la disposizione in esame fa riscontro a quella dell'art. 168 Cod. es. (art. 129 Cod. mar.) ove si giustifica l'uso della violenza quando sia diretto a frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio o la devastazione.

È poi certo che, per stabilire la responsabilità del superiore, dev'essere dimostrato che egli poteva valersi di qualche mezzo per impedire il reato (ogni mezzo *possibile,* dice la legge), e tuttavia se ne è astenuto.

94. Anche per il concorso di reati la legge penale militare ne ricava le disposizioni dalla legge penale comune (art. 107, 108, 109, 111, 116, 117 cod. comune sardo; art. 41-47 cod. es.; art. 43-48 Cod. mar.), e le adatta al sistema penale militare; come meglio si vedrà studiando il concorso delle pene (vedi n. 109 e seguenti).

95. La legge penale militare prende pure dal Diritto comune (articolo 118 e seguenti Cod. sardo) l'istituto della recidiva.

a) Quanto alla nozione della recidiva, i codici penali militari dispongono che « è considerato recidivo colui che, dopo essere stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile, tanto dai tribunali

militari che dai tribunali ordinari, commetterà altro reato. I reati che dal Codice penale sono puniti con pene di polizia non fanno luogo a recidiva » (art. 49).

Quindi, in materia penale militare, la recidiva ha per unico estremo una precedente sentenza di condanna divenuta irrevocabile, e può verificarsi in due modi: ricaduta da reato militare in reato militare, e ricaduta da reato comune in reato militare [1]).

Nella prima ipotesi la legge non distingue la rispettiva natura dei reati, poichè, qualunque sia, il colpevole ricade pur sempre nella violazione di un dovere di servizio o di disciplina.

Similmente, nell'altra ipotesi, la legge non distingue l'indole del reato comune dal quale si ricade in un reato militare, poichè ritiene che riveli pur sempre un gran pericolo per la disciplina il solo fatto del militare, che, dopo avere dimostrato di essere un cattivo cittadino disprezzando la legge comune, mostra altresì di essere un cattivo militare; senza che perciò siavi bisogno di distinguere reato da reato e richiedere che un rapporto avvicini il precedente al nuovo reato. Quindi si è deciso che non ha influenza l'indole del reato comune per il quale ebbe luogo la condanna, e che formano recidiva non solo i reati preveduti nel Codice penale, ma anche quelli preveduti nelle leggi speciali [2]). Unica eccezione che la legge introduce è per alcuni fatti di tenuissima entità, e cioè pei reati puniti dalla legge comune con pene di polizia (Cod. sardo: art. 35, 37, 62, 63), ossia per quei fatti per i quali la legge (non il giudice, perchè è la legge che determina il minimo e il massimo delle pene) stabilisce « le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo ai cinque giorni e dell'ammenda non superiore nel massimo alle lire cinquanta » (art. 20 n. 3 del R. D. 1° dicembre 1889, n. 6509).

b) Quanto alla pena, i Codici penali militari dispongono che « i recidivi non saranno mai puniti col minimo della pena temporanea in cui siano incorsi pel loro reato, semprechè la recidività non sia tassativamente punita con speciale disposizione » (art. 48 Cod. es.; art. 50 Cod. mar.).

Così la legge, mentre è severa per la nozione della recidiva, è mite invece per l'applicazione della pena, facendo consistere l'aggra-

---

[1]) La terza ipotesi possibile, della ricaduta cioè da un reato militare in un reato comune, rientra nel dominio del diritto comune (art. 126 cod. sardo 1859; art. 83 n. 3 cod. pen. italiano).

[2]) Trib. Supr., 27 aprile 1865, NUTINI (*Raccolta*, pag. 124); 10 luglio 1882, CARTOLARI (*Id.*, pag. 67); 29 gennaio 1883, COPPOLA (*Id.*, pag. 9); 20 luglio 1885, COTUGNO (*Id.*, pag. 114); 30 gennaio 1893, DAL POS (*Id.*, pag. 5).

vamento nel semplice divieto di punire il recidivo col minimo della pena incorsa per il nuovo reato; e ciò perchè la legge ha tenuto conto della gravità delle pene stabilite pei reati militari, per modo che un più sensibile aggravamento per la recidiva sarebbe stato eccessivo.

Da questa regola la legge eccettua i casi, nei quali la recidiva è punita con speciale disposizione, che sono quelli riferentisi ai reati di diserzione e alienazione di effetti militari (art. 141, 142, 143, 213 Cod. es.; art. 165, 166, 167, 234 Cod. mar.). E invero, la recidiva in diserzione mostra nel colpevole un'avversione al servizio militare, e cioè all'adempimento di un dovere comune a tutti i cittadini, che, oltre a nuocere alla disciplina, tocca l'esistenza stessa della milizia. Nè senza particolare riguardo può essere considerata la recidiva nel reato di alienazione di effetti militari: non al fine di meglio tutelare l'amministrazione militare circa alla proprietà degli oggetti, ma perchè il militare, che più volte se n'è sprovveduto, può nuocere all'adempimento del servizio, e rivela sempre una pericolosa tendenza a violare la disciplina.

Capo III.

Della pena militare

§ 1. — *Sistema.*

96. Fondamento giuridico della pena militare — 97. Suoi requisiti speciali — 98. Fonti della pena militare — 99. Pena di morte — 100. Pene restrittive della libertà personale — 101. Pene morali — 102. Bipartizione del sistema penale militare.

96. In Diritto comune, nell'indagare le ragioni della pena, non si prescinde mai da un principio morale, come fondamento, criterio di prevalenza o limite della pena; nè si potrebbe omettere, perchè il reato comune ha in sè il contenuto di una violazione di carattere morale. La integrità della persona, la libertà, l'onore, la proprietà sono diritti naturali che la legge non fa che sanzionare, garentendoli mediante la minaccia di una pena; e, quanto ai diritti sociali, come la giustizia, la pubblica fede, ecc., sebbene siano derivazione della società umana, pure nella offesa di essi riscontrasi sempre una lesione di ordine morale. Ond'è che, se si eccettui forse la famiglia dei reati politici,

può dirsi che il reato comune consiste in un fatto che alla coscienza umana si rivela come intrinsecamente immorale; e quindi dal fondamento della pena non si può mai cancellare una ragione morale.

Diversamente è a ritenere in Diritto penale militare. L'esigere i doveri del servizio militare, del suo esatto adempimento e dei conseguenti obblighi di disciplina, costituisce per lo Stato un diritto d'indole eminentemente politica; sia perchè si richiede dall'individuo in quanto egli è cittadino dello Stato, e sia perchè è un diritto dello Stato quale organismo politico. Perciò la violazione dei doveri di servizio (diserzione, mutilazione, ecc.) e dei doveri di disciplina (disobbedienza, rivolta, ecc.) ha carattere politico; ed un carattere morale può soltanto ravvisarsi in quelle poche violazioni complesse, le quali (ad esempio, la insubordinazione per vie di fatto) comprendono la infrazione di un dovere morale o comune e la infrazione di un dovere politico o militare. Ora se l'ordine giuridico militare è costituito precisamente da doveri di servizio e doveri di disciplina, ne deriva che esso ha indole politica; e quindi la pena militare, che sta a presidio e difesa della conservazione di quest'ordine, ha fondamento essenzialmente politico, mentre la pena comune ha fondamento essenzialmente morale. Ponendo mente al fine della milizia, che è la tutela della sicurezza dello Stato, si potrebbe dire che l'ordine militare è parte dell'ordine politico, e che la pena militare rappresenta nell'ordine militare ciò che la pena comune rappresenta nell'ordine politico.

Ammesso come irrecusabile il diritto dello Stato di proteggere quel bene supremo che è la sua sicurezza, dato che, secondo i bisogni di un determinato periodo di civiltà e lo speciale ordinamento politico delle nazioni, la istituzione della milizia sia uno dei mezzi più efficaci, certo il più potente, per proteggere la sicurezza dello Stato; ne proviene come logico corollario che lo Stato ha per la tutela dei consociati il dovere di assicurare in ogni modo l'esistenza della milizia, e perciò ha il diritto di punire chiunque commetta un fatto che, o in sè, o pei pericoli che contiene, tocchi la esistenza della milizia medesima.

Così la legittimità del magistero penale militare non discende da un principio morale, assoluto ed astratto, ma bensì dalla vita stessa dello Stato quale organismo politico. E così il fondamento giuridico della pena militare, la ragione di essa risiede nella difesa diretta della milizia; e, poichè questa intende a proteggere la sicurezza dello Stato, si può dire che la ragione ultima della pena militare è la difesa diretta dello Stato in relazione alla sua sicurezza.

In Diritto comune la pena non può essere difesa diretta della società civile, specialmente perchè un reato comune, se si eccettui il reato politico, non pone in forse l'esistenza della società: il ladro, l'omicida, il falsario, ecc. non violano il diritto della sicurezza dello Stato. In Diritto militare invece la pena è difesa diretta, perchè il reato militare ferisce la vita della milizia e con essa la sicurezza dello Stato: il militare che abbandoni al nemico un corpo affidato al suo comando, la sentinella che non osservi la consegna ricevuta, il militare che non obbedisca agli ordini datigli per una operazione militare, ecc. ledono effettivamente l'esistenza della milizia e potenzialmente la sicurezza dello Stato.

Inoltre, questo concetto, che la pena militare è difesa diretta, è inerente all'istituto stesso della milizia. Pellegrino Rossi faceva intendere che la difesa diretta suppone la guerra, quando cioè la società è nella necessità di difendersi [1]). Or bene la milizia intende appunto alla guerra, e tutto il suo ordinamento non mira che a quest'unico fine: guerra ai nemici interni ed esterni dello Stato.

97. Agli elementi del reato militare debbono corrispondere i requisiti della pena militare.

Il primo elemento del reato militare è la qualità militare del colpevole (vedi n. 80 e 81), e perciò il primo speciale requisito della pena militare si è che essa deve nell'autore del reato vedere e colpire esclusivamente il militare, non già il cittadino. Se infatti la qualità del colpevole è tutta particolare, e se per tale qualità egli potè rendersi responsabile di un reato militare, in guisa che senza di essa il reato o non avrebbe potuto verificarsi o sarebbe stato di diversa natura, è conforme a ragione e giustizia che la pena militare corrisponda alla persona del colpevole, senza quindi toccare in lui la sua qualità di cittadino.

L'altro elemento del reato militare è la qualità militare del fatto (vedi n. 80 e 82), e perciò l'altro speciale requisito della pena militare si è che essa deve corrispondere all'indole del reato militare. Imperocchè, se speciale è il carattere del dovere che si viola col reato militare, speciale è uopo che sia altresì la pena corrispondente: alla natura della infrazione deve far riscontro l'indole della repressione.

Ora tutto ciò importa che la pena militare dev'essere una pena

---

[1]) Rossi, *Traité de droit pénal*, liv. I, chap. VIII, pag. 105 e segg., Bruxelles, Meline, 1850.

propria e speciale, sia per *contenuto* che per *effetti,* sia nei modi di *esecuzione* che nella sua stessa *nomenclatura.*

La pena militare, essendo inflitta per una particolare lesione militare, non può avere lo stesso *contenuto* della pena comune, la quale è diretta a reprimere le violazioni dei doveri di cittadino. E quand'anche, per mancanza di altri mezzi diversi di repressione, la pena militare debba necessariamente coincidere con la pena comune (ad esempio, nella pena restrittiva della libertà), tuttavia il contenuto della pena militare deve sempre avere un ordinamento proprio militare.

La pena militare non deve produrre *effetti* ossia incapacità di diritto comune, poichè queste si riferiscono alla dignità di cittadino, mentre il reato militare, ove contenga esclusivamente la violazione di un dovere di militare, non lede nè menoma la qualità di cittadino.

La pena militare, essendo irrogata a militari e per reati militari, deve, nella *esecuzione,* essere accompagnata da forme esteriori militari, le quali facciano sentire al colpevole il disonore del reato commesso e rafforzino nell'animo degli altri militari il sentimento del prestigio di cui si circonda la milizia e che pure è condizione indispensabile della sua vita.

La pena militare dev'essere speciale anche nella sua *nomenclatura.* Il nome della pena può, in genere, aver valore d'intimidazione, ma in materia penale militare ha anche il pregio rimarchevole di distinguere il reato comune dal reato militare, il delinquente comune dal delinquente militare, non confondendo così il militare colpevole con l'indegno cittadino.

98. Nella ricerca di quei mezzi pratici pei quali la pena si esplica, ossia, come direbbesi nella scuola, di quelle privazioni, restrizioni o mali che s'infliggono al colpevole per il male del reato commesso; è ovvio che, circa la pena in genere, questi mali ovvero privazioni di beni possono concernere la *vita* (pena di morte), il *corpo* (pena afflittiva), la *libertà* (pena restrittiva), il *patrimonio* (pena pecuniaria), l'*onore* (pena morale). Quindi, per la pena militare, occorre studiare anzitutto quali di questi mezzi siano da escludersi e quali da accogliersi.

a) La pena *afflittiva,* nel senso cioè di un male che direttamente si reca alla persona del colpevole, rappresenta la giustizia come un atto di violenza e annienta la dignità morale dell'uomo. Bandita per ciò dal Diritto comune, la pena afflittiva deve a maggior ragione bandirsi dal Diritto militare che governa una società in cui

la dignità morale dell'uomo deve trovare la sua più alta espressione. Ed appartengono ormai alla storia del Diritto penale militare le pene corporali, quali le *bacchette* (codice napoletano ed estense), le *battiture* (pontificio), il *bastone* e le *verghe* (estense), la *fustigazione* (toscano), la *catena militare,* la *bolina,* le *trinelle* (sardo).

b) Checchessia delle obiezioni che in Diritto comune si sollevano contro la *pena pecuniaria* stante la disuguale sua applicazione, a me pare che essa debba assolutamente escludersi da un sistema penale militare.

La pena pecuniaria contraddice all'indole del reato militare, perchè, mentre una pena che consiste nella diminuzione del patrimonio può adattarsi come controspinta per quei reati che sono determinati da cupidigia di lucro, il reato militare invece, che consiste in una mera offesa al servizio o alla disciplina militare, trova il suo impulso in una insofferenza alle abitudini d'ordine, in una debolezza d'animo, ecc., affezioni queste che non sono la passione dell'avidità di lucro.

La pena pecuniaria contraddice inoltre alla qualità del colpevole. Per quanto gli eserciti permanenti tendano a trasformarsi in nazione armata e comprendano perciò tutte le classi sociali, è nondimeno sicuro che nella grande maggioranza dei casi il militare è insolvibile; di guisa che, introducendo la pena pecuniaria nel sistema penale militare, si avrebbe uno di questi due gravissimi inconvenienti: o la pena sarebbe soddisfatta dalla famiglia del militare, e perderebbe il carattere di pena non essendo sentita dal colpevole; o si dovrebbe nella generalità dei casi convertire in carcerazione, e non sarebbe che una larvata pena restrittiva perdendo così la sua essenza speciale di pena che tocca il patrimonio del colpevole.

La pena pecuniaria lede infine la disciplina militare, poichè introduce una profonda disuguaglianza di trattamento penale in un consorzio che è una società di pari.

c) Eliminate la pena afflittiva e la pecuniaria (com'è appunto nei Codici militari italiani in vigore), un sistema penale militare non può adunque costruirsi che scegliendo i mezzi militari di repressione nelle restanti categorie della *pena di morte,* delle *pene restrittive* e delle *pene morali.*

99. Abolita la pena di morte in Diritto comune, è proprio ora che la questione sorge in Diritto militare.

a) Nel Diritto comune la questione ebbe due aspetti essenziali, la legittimità della pena capitale e la sua necessità: in Diritto militare la controversia non può percorrere queste due fasi, ma è soltanto dall'aspetto della necessità che dovrebbe essere studiata. Come

già mi parve poter osservare (vedi n. 96), la legittimità del magistero penale militare non discende da un principio morale, assoluto, ma bensì dalla vita stessa dello Stato quale organismo politico; ond'è che, mentre in Diritto comune può discutersi della legittimità della pena capitale di fronte ai principî di giustizia assoluta, in Diritto militare la legittimità della pena di morte si manifesta come semplice corollario, quando sia dimostrato che la pena estrema è necessaria per la esistenza della milizia che è difesa dello Stato.

Che se, ad ogni modo, si volesse discutere di tale legittimità in materia militare, potrebbe osservarsi che, essendo la difesa diretta il fondamento giuridico della pena militare, la pena di morte è per ciò stesso legittima in Diritto militare. È per questo che il Carrara diceva: « ammetto la morte come pena militare nei casi supremi, e la respingo nel codice comune » [1]).

D'altronde sembra una contraddizione riconoscere nello Stato il diritto ad una milizia e negargli poi il diritto di infliggere la morte al militare scellerato; imperocchè se lo Stato, per la sua sicurezza, può levare soldati e richiedere da essi il sacrifizio della vita, è assurdo che lo stesso sacrifizio non possa dallo Stato richiedersi a quei militari che commisero un delitto e offesero la sua sicurezza: così la vita umana sarebbe violabile nei buoni, inviolabile negli scellerati.

Inoltre la grave obiezione della irreparabilità della pena di morte non ha in materia militare tutto quel valore che può avere in materia comune. In materia militare gli errori giudiziari (che non si ebbero mai a lamentare) appaiono molto più difficili, perocchè i reati militari o sono per loro indole flagranti, o, per essere commessi fra persone che vivono in comune, sono di prova agevole, quasi sempre diretta, e così per il fatto in sè come per le circostanze che l'accompagnano.

Nè poi è irragionevole conservare la pena di morte in Diritto militare mentre è soppressa in Diritto comune. A tale riguardo il Mancini osservava: « non ci si accusi di contradizione. L'adempimento dei doveri speciali del soldato nella istituzione direi quasi antinaturale di un esercito permanente, sottoposto a rigidissimi ordini di obbedienza e disciplina, è assai più difficile ad ottenersi che l'adempimento dei doveri meno gravi di ogni cittadino vivente nella libera società. Perciò i mezzi, bastevoli ad ottenere quest'ultimo effetto, non possono bastare per ottenere il primo: così, il mezzo

---

[1]) Carrara, *Programma*, ecc. (P. G.), vol. II, § 661 *bis*; Prato, Giachetti, 1886.

estremo della pena di morte può essere inutile e superfluo pel secondo scopo, e divenir necessario a conseguire il primo » [1]). Non v'è perciò contradizione nell'abolire la pena di morte in Diritto comune e conservarla in Diritto militare, se per la società civile non esistono quelle ragioni che invece ricorrono per la militare. La contradizione esisterebbe quando il militare, soltanto per la sua qualità di militare e senza il concorso della violazione di uno speciale dovere militare, dovesse soggiacere ad una pena in cui per lo stesso fatto non incorre ogni altro cittadino. Non estendendo invece l'applicazione della pena di morte ai reati comuni, ma limitandola ai reati militari, essa non esce dai confini delle necessità militari, e perciò nessuna offesa può derivare dalla sua conservazione nella legge penale militare.

Parmi adunque si possa concludere col Carrara che « è un fantasma, col quale si vuole spingere l'abolizionismo alla utopia, l'obbietto che abolita la pena di morte dal codice comune sia necessità abolirla anche dalle leggi militari. Ma qui pure ricorre la distinzione fra lo *jus bellicum* e lo *jus judicialis*. Nei più gravi delitti militari vi è bisogno della difesa diretta, e con questo è detto tutto » [2]).

b) Quanto alla necessità della pena di morte, una prima ragione per la sua conservazione in materia militare risiede nell'istituto stesso della milizia. « La pena di morte nei reati militari (diceva pure il Mancini) è una conseguenza del sistema della guerra: conservando la guerra, è inevitabile conservare i mezzi della guerra. Poichè gli eserciti permanenti nelle odierne condizioni sono un mezzo necessario per la guerra, la pena di morte per la disciplina militare, per il mantenimento di quésti eserciti, diventa anch'essa necessaria. La guerra si apparecchia durante la pace, non quando sia già dichiarata: povera Italia, se dovesse aspettare che prima la guerra s'iniziasse, e poi andasse chiamando e raccogliendo i suoi soldati per comporre e disciplinare un esercito » [3]). In altre parole, la milizia è depositaria della forza e intende alla guerra, che è forza; nè una distinzione può introdursi fra il tempo di pace e il tempo di guerra, sia perchè è nella pace che l'esercito si educa e prepara alla guerra, e sia perchè, ammesso che un fatto possa ledere la esistenza della milizia, è indifferente che esso siasi verificato nello stato di pace piuttosto che in quello di guerra.

---

[1]) *Atti Parlamentari*, Camera dei deputati, tornata 25 febbraio 1865 (p. 4811); e 3 giugno 1884 (*Id.*, pag. 8578).

[2]) Carrara, op. cit., loc. cit.

[3]) *Atti Parlamentari*, Camera dei deputati, tornata 25 febbraio 1865 (p. 4811).

Un'altra ragione è riposta nella natura dei doveri essenziali militari e nella speciale educazione militare. Tutte le energie morali del militare devono essere indirizzate ad un dovere che si può dire non umano, poichè il sacrifizio di sè medesimo, ancorchè per un alto ideale, contradice alla legge naturale di conservazione. Mentre perciò nella vita civile il sentimento istintivo del bene può essere un valido ritegno per trattenere dal delinquere, nella vita militare questo sentimento non solo è insufficiente, ma non corrisponde nemmeno alla educazione militare. Questa deve avere un solo fine, la salute della patria: e con un mezzo supremo, il sacrificio di sè stesso. Ora al dovere di far getto della propria vita, non può corrispondere altra sanzione efficace che la perdita della vita.

Una terza ragione si trae dall' indole particolare del consorzio militare. La convivenza sociale è affatto diversa dalla convivenza militare, ossia dalla vita in comune di uomini giovanissimi, vigorosi di corpo, gagliardi di animo, obbligati ai rigori della disciplina, raccolti, armati, diversi di carattere e di costumi. Ora tutto questo dà alla società militare lineamenti così speciali, che non sarebbe possibile mantenerne la disciplina senza speciali mezzi di difesa, corrispondenti alla forza di cui essa dispone e ai pericoli che può far temere. Poichè infatti un attentato contro l'indipendenza o l'unità della patria, se commesso da semplici cittadini, non può, per la qualità dei colpevoli, la pochezza dei mezzi di cui dispongono, la difficoltà della riuscita o la mancanza di malo esempio, avere la gravità che avrebbe se commesso da militari; i quali, per la potenza dei mezzi che sono nelle loro mani e la facile propagazione del delitto, porrebbero in serio pericolo l'esistenza della milizia e con essa la sicurezza dello Stato.

Un'altra ragione sta in ciò: abolita la pena di morte in materia militare, non si potrebbe che sostituirvi una pena la quale consistesse nella perdita perpetua della libertà. Or questa specie di pena non si concilierebbe coi bisogni della società militare, perchè, più che un profondo effetto morale sui membri di essa, finirebbe per svegliare la compassione per il delinquente; non si concilierebbe con l'indole dei reati militari, perchè, essendo per lo più la conseguenza di istantanee ed impetuose ribellioni agli ordini militari e non violando le norme di giustizia assoluta, non hanno perciò bisogno di una perpetua espiazione; non si concilierebbe col carattere militare dei colpevoli, in quanto la delicatezza dell'onore militare e la energia dello spirito militare hanno tanta influenza sull'animo degli stessi colpevoli da persuaderli spesso a preferire la perdita della vita a qualsiasi altra pena.

Un'ultima ragione si può trovare nel consentimento degli Stati a mantenere la pena di morte nella legislazione militare. Ciò dimostra come sia coscienza comune la necessità di essa per la conservazione della disciplina militare, e come perciò la milizia di uno Stato sarebbe altrimenti meno apprezzata in confronto della milizia degli altri Stati.

I Codici penali militari italiani contengono la pena di morte, e, fuori di qualche caso, non può dirsi che ne facciano un'applicazione eccessiva.

100. Limitata la pena di morte a pochi casi, la penalità militare, per necessità di cose, non può essenzialmente fondarsi che sopra una restrizione della libertà.

a) A primo aspetto sembra che la pena restrittiva non possa essere efficace per il militare, il quale, per effetto del servizio militare soggiacendo già ad una restrizione della libertà, non fa che cambiar di posto, passando dalla caserma allo stabilimento penale. Ma non è così, poichè, senza dire che è sempre pena una restrizione maggiore di quella che si subisce per ragione del proprio stato, è poi da osservare che il condannato è soggetto ad ordini più rigorosi di disciplina e ad un prolungamento di servizio interrotto a cagione della condanna; di guisa che il tempo della pena, non essendo computato in isconto della *ferma* di servizio, è vera e propria pena (art. 26 es., 25 mar.).

b) La restrizione della libertà può considerarsi come perdita assoluta (pena perpetua) o relativa (pena temporanea).

Dato un sistema penale militare che accolga la pena capitale, non è necessaria la pena perpetua. Senza infatti ripetere quanto venne già di sopra rilevato (vedi n. 99 in fine), giova aggiungere che la pena perpetua non corrisponde alla qualità militare del colpevole, perchè, togliendo l'esercizio dei doveri militari, fa perdere di necessità la qualità di militare; nè corrisponde all'indole del consorzio militare, perchè la separazione dalla società si comprende in materia comune dovendo l'uomo vivere in società, mentre in materia militare, ad allontanare il pericolo di altre offese, basta che il colpevole sia espulso dal consorzio militare.

Ed invero i Codici penali militari italiani non contengono la pena perpetua militare (art. 4).

c) Quindi la pena temporanea restrittiva, succedendo immediatamente alla pena di morte, e non potendo avere dopo di sè che soltanto pene morali riferentisi ai graduati, è per eccellenza la pena militare applicabile alla maggior parte dei reati militari.

Così essendo, la pena temporanea restrittiva deve avere una lunga durata; ma questa, se basta a colpire tutti i reati, non basta per altro a distinguerli. Alcuni reati procedono da stanchezza, da vivacità giovanile, da insofferenze di disciplina, momentanee ed occasionali; e, pur avendo qualche volta un impulso disonorante, tuttavia il fatto rimane sempre di lieve entità in relazione ai pericoli che possono risentirne il servizio e la disciplina. Ora in questi casi è giusto, oltrechè conforme all'interesse della milizia e dei condannati, che una pena speciale, non tanto nella durata quanto nel contenuto e nel nome, distingua gli uni dagli altri colpevoli militari.

Perciò i Codici militari, mentre stabiliscono la pena della *reclusione militare,* da uno a venti anni, applicabile alla maggior parte dei reati militari, fanno ad essa succedere il *carcere militare,* da due mesi ad un anno, applicabile ai casi suindicati (art. 4, 9, 13 es., 4, 8, 12 mar.). E poichè in parecchi di tali casi cotesta varietà d'impulsi o conseguenze dannose non potrebbe determinarsi *a priori,* la legge, nei casi medesimi, commina il carcere militare estensibile ad una certa durata della reclusione militare.

d) Il minimo del carcere militare è di *due mesi,* per una necessità di coordinamento con le punizioni disciplinari (§ 609, 616, 630, 642, 644, 658, 663, 706, 707, 724 Regol. discipl. es.; articolo 160 e seguenti, Regol. discipl. mar.); fra le quali sono noverate alcune che formano una vera e propria restrizione della libertà (*arresti* per gli ufficiali, *sala di disciplina* pei sottufficiali, *prigione* pei caporali e soldati). Ora, se pure in astratto possa dirsi che la *punizione* disciplinare minacciata dai regolamenti non è a confondere con la *pena* stabilita dalla legge, e perciò il minimo della pena può avere una durata indipendente dalla durata delle punizioni disciplinari; nondimeno, in concreto, essendo identico il contenuto sostanziale della punizione e della pena, ossia la privazione della libertà, è logico che il magistero penale cominci dove il magistero disciplinare finisce, ed è anche utile evitare un giudizio quando le punizioni disciplinari siano per sè efficaci.

Corollario di questa norma sarebbe che, essendo di tre mesi il massimo delle punizioni disciplinari, almeno di tre mesi dovrebbe essere il minimo della pena; ma la legge ha preso la misura media di due mesi, anche per lo scopo di non rendere troppo alto il minimo della pena.

101. Oltre le pene che colpiscono la vita e la libertà, un'altra specie di pene può concernere l'onore, e, propriamente parlando, il possesso del grado, comando od impiego militare.

a) Mentre infatti è ragionevole e necessario che venga privato del grado quegli che col reato commesso offrì la dimostrazione di non essere capace o meritevole di esercitarlo, d'altra parte la pena restrittiva della libertà personale sarebbe spesso troppo grave e non rispondente alla natura del reato, specialmente nei reati militari che sono soltanto il prodotto della imperizia del colpevole. Ed è poi evidente che una pena, la quale consista nella privazione del grado o comando, deve riescire grandemente efficace, sia per il colpevole che viene umiliato e può veder troncata la sua carriera, sia per la milizia, stante il salutare indiscutibile effetto morale che essa ne riceve. Niente infine osta che la privazione del grado si applichi per alcuni reati come pena principale e per altri reati come pena accessoria, ossia effetto di condanna, quando cioè il reato commesso distrugga nell'opinione militare il prestigio e l'autorità del grado.

Così i Codici militari stabiliscono la privazione del grado come pena militare, sotto il duplice nome di *dimissione* per gli ufficiali e *rimozione* per i sottufficiali e caporali (art. 4, 6, 14, 15 es., 4, 5, 13, 14 mar.). Sono poi applicate come pene principali: la dimissione, nei casi di cui agli art. 77, 92, 146, 234, 278 es. (art. 78, 94, 170, 261, 302 mar.): la rimozione, nei casi di cui agli art. 77, 92, 234 es. (78, 94, 261 mar.); negli altri casi, sono effetti della condanna (articoli 9, 10, 12, 55 es., 8, 9, 12, 55 mar.).

b) Altra pena morale (ultima della serie delle pene militari) è la *sospensione dall'impiego* per gli ufficiali (art. 4, 6, 16 es.: 4, 5, 15 mar.); la quale si applica come pena principale (da due mesi a tre anni) nei casi nei quali alla legge è sembrato troppo grave la privazione del grado (art. 77, 105, 106, 107 es.: 78, 83, 98, 101 a 104 mar.); e si applica inoltre come una necessaria conseguenza della condanna a pena restrittiva, poichè la espiazione di questa pone il condannato fuori del servizio (art. 10, 13 es.: 9, 12 mar.).

102. Riassumendo, le pene militari sono: — 1. la morte — 2. la reclusione militare — 3. il carcere militare — 4. la dimissione — 5. la rimozione dal grado — 6. la sospensione dall'impiego (art. 4).

a) Questo può dirsi il vero e proprio sistema militare, quello cioè che la legge stabilisce pei reati esclusivamente militari, e anche pei reati obiettivamente militari, ma nei quali il concorso della lesione di un dovere comune ad ogni cittadino è così irrilevante che non può rendere il condannato indegno di appartenere alla milizia. Si potranno escogitare e adottare provvedimenti amministrativi (ad esempio, art. 219 es.), inviando i militari colpevoli di alcuni reati disonoranti a compiere il loro servizio in corpi o reparti speciali; ma

sarebbe eccessivo privare dell'onore di appartenere alla milizia, ossia di essere degni a difendere la patria, i condannati per reati non gravi sebbene disonoranti. Oltre a ciò, se un lieve reato, sol perchè disonorante, dovesse produrre la indegnità di appartenere alla milizia; non solo si correrebbe il pericolo di veder diminuite le forze militari, ma il reato potrebbe essere il mezzo per sfuggire all'obbligo del servizio militare.

Al contrario, se la lesione dei doveri di cittadino, che concorre con la lesione dei doveri militari, è grave e disonorante; la espulsione dalla milizia è una manifesta e imprescindibile necessità. In questo caso però la legge penale militare non può fare astrazione dal sistema penale comune, sia perchè occorre regolare congruamente la pena dovuta alla lesione concorrente dei doveri di cittadino, e sia perchè il condannato non deve più ritornare nelle file della milizia.

Di qui la necessità di bipartire il sistema penale militare in due serie di pene, secondo che il condannato, per il reato commesso, sia ancora degno, ovvero siasi reso indegno di appartenere alla milizia.

Quindi i Codici militari, dopo indicata la serie delle pene che non fanno divenire il condannato indegno di appartenere alla milizia, stabiliscono la serie di quelle che invece ne lo rendono indegno; e le quali sono: — 1. la morte con degradazione — 2. i lavori forzati a vita — 3. i lavori forzati a tempo — 4. la reclusione ordinaria — 5. la degradazione militare — 6. la destituzione (art. 5 es., 4 mar.).

b) Di questa seconda serie di pene, tre sono comuni e tre militari.

Delle tre pene comuni: *ai lavori forzati a vita* s'intende corrispondente l'ergastolo del Codice penale comune italiano (art. 22 n. 1, R. D. 1. dicembre 1889 n. 6509): ai *lavori forzati a tempo* la reclusione dai dieci ai venti anni (art. 22 n. 2, id.): alla *reclusione ordinaria* la reclusione da tre a dieci anni (art. 22 n. 4, id.).

Delle tre pene militari, la *morte con degradaziohe* si riferisce alla esecuzione e agli effetti della condanna; come sarà in seguito accennato.

La *degradazione* consiste nella privazione dell'onore di appartenere alla milizia: e questo concetto delinea i suoi caratteri essenziali. La degradazione, toccando l'onore della qualità stessa di militare, non già la incapacità o indegnità a coprire un grado o ad esercitare una funzione, si applica perciò a tutti i militari, così agli ufficiali come ai sott'ufficiali, caporali e soldati (art. 6 es., 5 mar.).

Inoltre, la degradazione è perpetua, perchè l'onore implica un concetto assoluto, non contingente o relativo. La degradazione, infine, è pena accessoria, perchè naturale conseguenza dell'indole disonorante del reato; e, se applicata anche come pena principale, sarebbe stata poco efficace per quei colpevoli che non sentono tutta la importanza dell'onore militare (art. 17 es., 16 mar.).

La *destituzione* si applica soltanto agli ufficiali (art. 6 es., 5 mar.), ed è in questa limitata applicazione che trova la sua ragione d'essere. Infatti, per quanto concerne i reati esclusivamente militari, se è vero che alcuni di essi derivano da noncuranza, tedio o imperizia, altri invece hanno origine da grave negligenza, pusillanimità o codardia; ora interessa grandemente alla milizia, ed è conforme alla diversa indole di questi due ordini di fatti, tenerli distinti anche nella sanzione penale: se quindi per il primo ordine v'è la pena della dimissione, per il secondo dev'esservi un'altra pena, che è appunto la destituzione. Per quanto poi riguarda i reati obiettivamente militari di natura disonorante, se il reato è grave l'ufficiale soggiace alla degradazione al pari di qualunque altro militare; ma se il reato è lieve, o sarebbe troppo poco infliggergli la dimissione, o sarebbe enorme applicargli la degradazione: quindi il bisogno di una pena intermedia che è la destituzione. Assegnati questi fini alla destituzione, essa non può essere una pena soltanto accessoria: sarà tale pei reati comuni disonoranti, ma, per divenire una sanzione efficace ed opportuna, dev'essere principale pei reati militari che toccano quelle virtù d'animo indispensabili per chi nella milizia esercita l'autorità del comando.

c) Dall'insieme di queste considerazioni si fa intanto palese come, bipartito il sistema penale militare per motivi attinenti alla natura intrinseca dei reati, sia ragionevolmente vietato il passaggio dall'una all'altra serie di pene.

Tuttavia se il reato disonorante perda la sua gravità, vien meno la ragione che giustifica le due serie di pene, e può quindi dalle pene restrittive comuni farsi passaggio alle pene restrittive militari (art. 21 e 22 es., 20 e 21 mar.).

§ 2. — *Esecuzione ed effetti.*

103. Pena di morte — 104. Pene restrittive della libertà personale: sistema penitenziario militare — 105. Pene morali della prima serie: dimissione, rimozione e sospensione — 106. Pene morali della seconda serie: degradazione e destituzione — 107. Norme di commisurazione delle pene — 108. Effetti.

103. Esposto il sistema penale militare in generale, è uopo ora studiarne l'applicazione, cominciando dalla pena capitale.

a) Poichè la pena militare deve corrispondere alla qualità militare del colpevole e alla qualità militare del fatto, è ragionevole che anche militare sia il modo di esecuzione della pena di morte. Così i Codici militari dispongono che la morte si eseguisce con la *fucilazione* (art. 4 e 5 es., 3 e 4 mar.); modo questo che può dirsi altresì il più appropriato alla milizia, la quale, come ha in sè la ragione della pena, così trova pure in sè il mezzo della sua espiazione.

Posto un colpevole militare, un reato militare, una pena militare ed un mezzo militare di esecuzione, gli esecutori della pena di morte non possono essere che militari. La legge però non fa parola degli esecutori militari, sia perchè cosa non inerente in modo essenziale al contenuto della pena di morte, sia perchè l'enunciarli avrebbe importato la specificazione di circostanze minuziose di qualità, di numero e di gradi, che formano piuttosto oggetto proprio dei regolamenti [1]).

Parimenti la legge non fa espressa menzione della pubblica o privata esecuzione della pena capitale; ma gli stessi regolamenti stabiliscono una pubblicità per così dire militare, chiamando reparti di truppa ad assistere alla esecuzione. Del resto, una volta soppressa la pena di morte in diritto comune, essa deve anche nelle forme di esecuzione conservare l'indole di pena militare, e perciò eseguirsi in luogo chiuso e di carattere militare.

b) La fucilazione è nel petto o nella schiena, secondo che la pena di morte sia dalla legge inflitta con o senza degradazione (articoli 4, 5 e 8 es., 3, 4 e 7 mar.), secondo cioè trattisi di reato non disonorante o disonorante. Imperocchè è conforme alla ragione delle cose e al comune sentimento dei militari che nella espiazione della pena rimanga distinto il militare che per il reato commesso disonorava in lui l'uomo e il cittadino, dal militare la cui vita fu senza macchia e che solo per un alto scopo è offerta in olocausto alla disciplina. E parmi inoltre che questa modalità sia idonea ad esprimere il pensiero che si vuole indicare, poichè fucilare alle spalle è come respingere con disprezzo dal seno di una società che ha profondo il culto dell'onore.

---

[1]) Regol. 4 giugno 1899 sul servizio territoriale, art. 368-375; Regol. discip. mar. 11 giugno 1893, art. 210-212.

104. Come si è già studiato (vedi n. 100 e 102), le pene restrittive che, in applicazione della legge penale militare, s'infliggono ai militari, sono militari e comuni.

a) Innanzi tutto occorrono brevissime osservazioni sull'ordinamento delle pene militari, che è quanto dire sul sistema penitenziario militare.

In Diritto comune, per raggiungere lo scopo della riforma morale dei condannati, si sono escogitati vari sistemi, e principali fra essi i tre seguenti: *filadelfiano, auburniano* e *irlandese.* Tutti questi sistemi hanno caratteri comuni e caratteri particolari. I caratteri comuni sono due: il lavoro e la segregazione cellulare notturna. Quanto poi ai caratteri particolari, in virtù dei quali un sistema si distingue dall'altro, carattere del sistema filadelfiano è la segregazione cellulare perpetua del condannato dagli altri condannati, cioè l'isolamento per tutta la durata della pena e sia di notte che di giorno; carattere particolare del sistema auburniano è il silenzio; e carattere particolare del sistema irlandese è l'applicazione graduale degli altri sistemi, nel senso che in un primo periodo della pena questa si sconta con la segregazione cellulare continua, e in un secondo periodo successivo col lavoro in comune, ma col silenzio. Completano questo terzo sistema i due istituti dello stabilimento intermedio e della liberazione condizionale, i quali rappresentano altri due stadî successivi e graduali nella esecuzione della pena.

Ora io credo che sianvi motivi per dubitare che in Diritto penale militare possa seguirsi questa medesima via tracciata dal Diritto comune.

Circa infatti ai caratteri comuni ad ogni specie di pena restrittiva, e cioè al lavoro e alla segregazione cellulare notturna, trattandosi di condizioni senza di cui la pena perde la sua qualità ed efficacia di pena, debbono perciò riscontrarsi anche nella esecuzione della pena restrittiva militare; salvo ad organizzare il lavoro in guisa che non riesca a detrimento della educazione militare, poichè nello ordinamento delle pene militari non si deve mai dimenticare che il condannato è destinato a rientrare nella milizia.

Fuori però di cotesti caratteri comuni ad ogni pena restrittiva della libertà personale, il suindicato sistema penitenziario comune non può, a parer mio, essere il sistema penitenziario militare. Mentre in Diritto comune la pena è riformatrice, non è necessario che sia tale anche in Diritto militare: e ciò per la diversa materia del Diritto militare, ossia per la diversa indole dei reati militari, cui deve corrispondere ed essere coordinato il contenuto specifico della pena militare. I

moventi della delinquenza in materia comune non sono quelli che costituiscono gli impulsi a delinquere in materia militare: la grande massa dei delitti comuni si riferisce alla violenza, al lucro o alla frode: i reati militari invece hanno radice in una negligenza o imperizia, ovvero in un sentimento non colpevole, come la debolezza d'animo, l'eccesso od il difetto di zelo per il servizio, il tedio della vita militare, l'onore offeso, l'impeto d'ira per un torto ricevuto, ecc. Epperò, mentre il delinquente comune può dirsi un malfattore per il quale la società abbia il diritto di reclamare le maggiori cautele al momento in cui egli farà ritorno nel suo seno, e quindi il bisogno di mezzi che moralmente lo rigenerino, per il delinquente militare invece, anzichè di riforma morale, è questione di educazione militare: una educazione cioè che, oltre a rinvigorirgli l'animo e fargli amare la milizia, gli infonda la coscienza e gli insegni la pratica dei doveri militari. Certo in alcuni reati, benchè esclusivamente militari, può mescolarsi un sentimento malvagio; certo è pure che nei reati obiettivamente militari si contiene una lesione di natura comune: ma tutto ciò non induce necessariamente all'applicazione del sistema penitenziario comune, imperocchè l'ambiente ove il reato militare si verifica, le occasioni per le quali è commesso, e la qualità stessa della persona che lo commette, costituiscono una situazione speciale di cose affatto diversa da quella dei delitti comuni ed escludono la necessità della riforma morale dei colpevoli. D'altronde, o la lesione d'indole comune, che si contiene nei reati obiettivamente militari, è irrilevante: e non v'è bisogno di una pena riformatrice; o invece è grave e disonorante: ed allora v'è ragione per applicare, e si applicano, le pene restrittive comuni con la espulsione dalla milizia. Inoltre è a temere che il sistema penitenziario comune renda il condannato non più idoneo al pieno e soddisfacente adempimento dei doveri militari: non materialmente, perchè il rigore del sistema penitenziario comune deve necessariamente indebolire nel condannato la forza e l'attitudine fisica alla milizia: non moralmente, perchè il sistema medesimo, se non gli toglie, certamente gli diminuisce l'abito costante alla disciplina militare.

Rispetto allo stabilimento intermedio, è questo un istituto dipendente dal sistema graduale repressivo che a me non sembra accettabile in materia militare. E quanto poi alla liberazione condizionale, a me pare che, essendo essa uno stato di pena, mal si concilii col decoro e l'onore del servizio militare; senza rilevare la stridente contradizione di trovare la qualità di agente della pubblica forza esecutrice delle leggi in chi è tuttora in istato di pena per averle

violate. Di più: o il liberato condizionalmente non è graduato, ed egli, tornando al Corpo in istato di pena, non può non trovarsi a disagio di fronte ai suoi commilitoni, quando pure non sia esposto al loro dileggio o risentimento, e così con pericolo della disciplina del Corpo: o il liberato condizionalmente è graduato, ed egli, trovandosi al corpo in istato di pena, non ha l'autorità morale e disciplinare necessaria per esercitare il proprio grado.

b) Prima fra le due pene restrittive militari è la *reclusione militare*, che « consiste nell'essere il condannato rinchiuso nei locali a ciò destinati, ed obbligato, sotto speciali discipline, al lavoro » (art. 9 e 11 es., 8 e 10 mar.).

Per la espiazione di questa pena esistono due reclusorî militari (Peschiera, pei condannati fino a due anni: Gaeta, pei condannati a un tempo maggiore), che sono luoghi di detenzione e lavoro obbligatorio, e nei quali i condannati per un tempo non superiore ai due anni sono occupati in esercizi militari, istruzioni teoriche, lavori di fatica; e i condannati a un tempo superiore sono occupati nei laboratorî, nelle scuole, istruzioni militari, ecc. Fra le punizioni disciplinari è da noverare l'isolamento da uno a sei mesi. Nei laboratorî i reclusi sono obbligati al silenzio [1]).

I militari imbarcati su navi all'estero, condannati alla reclusione militare dai Consigli di guerra o sommari a bordo, debbono essere rinviati nello Stato col primo mezzo opportuno, prendendo concerti coi regi Consoli, e all'occorrenza facendoli scortare da una o più persone dell'equipaggio (art. 209 regol. discipl. mar. modificato dal r. d. 21 luglio 1902).

c) Riguardo al *carcere militare*, che è l'altra pena restrittiva militare, i Codici militari stabiliscono che « il condannato sarà rinchiuso in apposito locale di correzione, e sottomesso alle speciali discipline e lavori a tal riguardo dai regolamenti stabiliti » (art. 12 e 13 es., 11 e 12 mar.).

Nelle carceri militari preventive (una per ogni sede di tribunale militare) vengono custoditi, oltre ai detenuti in attesa di giudizio, i condannati alla pena del carcere militare non superiore ai quattro mesi: e nel carcere militare (unico: Napoli) i condannati per un tempo superiore. I carcerati militari sono occupati in esercizi mili-

---

[1]) Legge 7 luglio 1901 n. 285 che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'esercito; Regolamento 17 giugno 1886 sugli stabilimenti militari di pena, §§ 4, 19, 129, 130, 132, 134, 165, 169, 196, 197, 354 (modificato dal r. d. 25 aprile 1901); Istruzione ministeriale 18 dicembre 1901.

tari ed istruzioni teoriche: non in lavori di fatica, come scavare o riempire trincee, ecc. (§§ 18, 130, 392 Regol. stabil. mil. pena).

I militari imbarcati su navi all'estero, condannati al carcere militare dai Consigli di guerra o sommari a bordo, se la pena da espiare non supera i quattro mesi, possono essere trattenuti a scontarla sulla nave, quando non riesca facile farli giungere nello Stato in breve tempo e con mezzi economici (art. 209 Regol. discipl. mar.) modificato dal r. d. 21 luglio 1902).

d) Gli ufficiali condannati scontano le pene restrittive militari in luoghi diversi da quelli stabiliti per i militari di truppa (art. 10 e 12 es., 9 e 11 mar.).

e) Le pene restrittive comuni, inflitte in applicazione dei Codici militari, si scontano nei luoghi e nei modi stabiliti dalla legge penale comune (art. 7 es., 6 mar.).

105. Le pene morali, che non rendono il condannato indegno di appartenere alla milizia, sono: la *dimissione*, la *rimozione dal grado* e la *sospensione dall'impiego*.

a) La *dimissione* si applica soltanto agli ufficiali e « consiste nel licenziamento dal servizio con perdita del grado » (art. 6 e 14 es., 5 e 13 mar.). Ma, avendo le leggi sul reclutamento, successive ai Codici militari, stabilito che il servizio militare fino ad una determinata età è obbligatorio per tutti i cittadini, la disposizione dei Codici militari è rimasta implicitamente modificata dalle leggi di leva, nel senso che la dimissione non importa il licenziamento dal servizio militare, i cui obblighi sono regolati dalle leggi di leva. Deve quindi dirsi che ora la dimissione consiste semplicemente nella perdita del grado (§ 853 regol. reclut. es.).

La dimissione si eseguisce mediante cancellazione dell'ufficiale dai ruoli del Corpo (art. 205 regol. discipl. mar., e vedi n. 32 appendice 29 gennaio 1899 regol. discipl. es.).

b) La *rimozione dal grado* si applica ai sottufficiali e caporali « e fa discendere il condannato alla condizione di semplice soldato » (art. 6 e 15 es., 5 e 14 mar.).

La rimozione, consistendo nella perdita del grado, non può applicarsi a coloro che non ne sono rivestiti. Quindi, e come venne pure interpretato mediante disposizione ministeriale [1]), la rimozione non si applica ai *comuni* della regia marina, i quali, sebbene distinti in classi, non sono però graduati.

---

[1]) Circolare 5 marzo 1876 n. 1545; *Raccolta* Giornale militare Ministero della Marina, a 1863-1878, atto n. 310, pag. 971.

La rimozione, non solo produce la perdita del grado di cui il colpevole è rivestito al momento del fatto, ma fa discendere il condannato alla condizione di semplice soldato; ossia, la rimozione non consiste nel passaggio dal grado che si aveva ad un grado inferiore, ma bensì nel tramutamento dalla condizione di graduato a quella di un non graduato. Imperocchè, negli intendimenti della legge, il grado ha elementi e requisiti di carattere obiettivo: per modo che il colpevole, che dimostrò di non possedere autorità nel comando, è anche incapace all'esercizio di ogni altro grado. Oltre a ciò, se la rimozione è stabilita in ragione dell'indole disonorante del reato, questo motivo esclude assolutamente l'esercizio di qualsiasi grado.

Circa infine alla regia Marina, essendo i *comuni* (corrispondenti ai soldati dell'esercito) distinti in classi, la rimozione fa discendere il condannato da graduato alla condizione di *comune* di 3.ª ossia dell'ultima classe (art. 14).

c) La *sospensione dall'impiego* si applica soltanto agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego con tutti gli effetti amministrativi determinati dalla legge sullo stato degli ufficiali a riguardo della posizione di aspettativa per sospensione dall'impiego [1]).

106. Le pene morali che rendono il condannato indegno di appartenere alla milizia sono la *degradazione* e la *destituzione*.

a) La *degradazione* (art. 17 es., 16 mar.) produce:

1. la *incapacità assoluta di servire nell'esercito e nell'armata sotto qualsiasi titolo,* ossia la perpetua incapacità così di appartenere alla milizia nella qualità di militare come di esservi in qualunque altro modo addetto (art. 545 es., 598 mar.), e perciò anche la perdita del grado;

2. l'*incapacità assoluta di coprire qualunque pubblico impiego.* Considerando infatti che la degradazione si applica per reati gravi e disonoranti, come tali ritenuti anche nella legge comune, era perciò necessario che essa colpisse il militare, non solo in tale sua qualità, ma altresì in quella di cittadino. Sarebbe stato illogico che egli avesse potuto rimaner capace di acquistare uffici e distinzioni, quando fu dichiarato indegno di difendere il proprio paese: o quando la condanna avrebbe prodotto le stesse incapacità civiche se gli fosse stata inflitta per i medesimi reati in applicazione della legge penale comune.

---

[1]) Cod. pen. es. art. 16; cod pen. mil. mar. art. 15; legge 25 maggio 1852 n. 1376 sullo stato degli ufficiali, art. 8, 22, 24, 33; legge 14 luglio 1898 n. 380 sugli stipendi ed assegni fissi, art. 3 e 6; legge 2 luglio 1896 n. 254 sull'avanzamento, art. 53.

3. la *perdita delle decorazioni;* sia perchè, perduto l'onore della qualità di militare, non sarebbe conveniente che sopravvivessero quei distintivi acquistati in ragione od occasione della qualità medesima; e sia perchè, ove anche la decorazione non abbia un diretto rapporto con la qualità di militare, nulladimeno è da por mente che la degradazione viene dalla legge comminata per reati i quali disonorano e il militare e il cittadino.

4. la *perdita delle pensioni e del diritto alle medesime pei servizi antecedenti;* sanzione questa che trovasi ribadita dal disposto dell'art. 183 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con r. d. 21 febbraio 1895 n. 70.

Per una lunga tradizione, la degradazione è materialmente eseguita (*insignia militaria detrahere*) e circondata di forme solenni [1]).

b) La *destituzione* « produce la perdita del grado e delle decorazioni: l'ufficiale destituito rimarrà inoltre inabilitato a qualunque ulteriore servizio militare » (art. 6 e 18 es., 5 e 17 mar.). Così la destituzione ha un contenuto esclusivamente militare, ed è in ciò che sostanzialmente si distingue dalla degradazione, la quale comprende anche incapacità di carattere comune (a coprire un pubblico impiego: la perdita delle pensioni).

107. I Codici penali militari dettano poi alcune norme per la commisurazione delle pene.

a) Si è già rilevato (vedi n. 102) come, avendo la legge bipartito il sistema penale militare in due distinte serie di pene, ha perciò vietato il passaggio dall'una all'altra serie (art. 20, 21, 22 es., 19, 20 e 21 mar.).

Ora è da avvertire che, si tratti dell'una o dell'altra serie di pene, tutte le pene morali, siano inflitte come principali od accessorie « non potranno computarsi nelle anzidette graduazioni, ma solo applicarsi nei casi dalla legge espressamente stabiliti » (art. 20 es., 15 mar.); poichè le pene morali sono incapacità connesse al carattere del reato. Quindi, ad esempio, nel caso che la destituzione sia comminata quale pena a sè stante, poco importa che il reato sia tentato e non consumato: e nel caso sia comminata quale aggiunta alla pena restrittiva, niente influisce che questa debba diminuirsi o commutarsi in altra pena meno grave per effetto di circostanze scusanti od attenuanti.

---

[1]) § 368 Regol. serviz. territoriale 4 giugno 1899; art. 211 Regol. disc. mar. 11 giugno 1893.

La legge militare sancisce inoltre la facoltà del giudice di spaziare nella latitudine del grado, prendendo dal Codice penale comune sardo del 1859 (art. 60) la relativa statuizione (art. 24 es., 23 mar.). Similmente dallo stesso Codice comune (art. 66 e 84) riproduce la regola che il passaggio ad una pena immediatamente superiore od inferiore dovrà calcolarsi per un grado, e che non si potrà mai ascendere per via di graduazione alla pena capitale (art. 23 es., 22 mar.).

b) Un'altra norma è che il colpevole non potrà andare esente da pena nei casi in cui è permessa di uno o più gradi la diminuzione della pena (art. 23 es., 22 mar.). Se non che il Codice penale militare marittimo soggiunge che « dovendosi discendere oltre il minimo del carcere militare, si farà passaggio a semplici punizioni disciplinari » (art. 22); disposizione questa che, mentre non sembra potersi giustificare per motivi particolari alla marina, confonde il sistema penale col sistema disciplinare.

c) La legge penale militare si uniforma alla comune sulla decorrenza della pena, sul computo della carcerazione preventiva e sulla pubblicazione delle sentenze (Cod. pen. comune sardo 1859, art. 23 e 71, Cod. es. art. 25 e 30, Cod. mar. art. 24 e 32); dichiarando infine che nelle condanne i mesi e gli anni debbono computarsi secondo il calendario gregoriano, e che in tutti i casi nei quali per l'applicazione delle pene si prende in considerazione l'anzianità di servizio (ad esempio, nel caso dell'art. 40 es., 42 mar.) questa si calcola dalla data dell'ammissione al servizio per via di leva o di nomina (art. 25 e 51 es., 24 e 53 mar.).

108. Gli effetti, che derivano dalle condanne a pene pronunciate in applicazione della legge penale militare, sono di varie specie, e possono, per ragione dell'indole loro, raggrupparsi in effetti penali *militari*, effetti di diritto penale *comune*, effetti *amministrativi*, ed effetti *civili*.

a) Gli effetti penali *militari* sono costituiti dalle suindicate pene morali (vedi n. 105 e 106) applicate quali pene accessorie.

Come agli elementi del reato militare (vedi n. 80) corrispondono i requisiti della pena militare (vedi. n. 97), così vi corrispondono pure gli effetti penali militari; la cui applicazione è quindi regolata dal duplice criterio dell'indole del fatto e della qualità del colpevole. Epperò le pene restrittive comuni, essendo inflitte per reati gravi e disonoranti (vedi n. 102), importano la degradazione militare (art. 7 es., 6 mar.); e la condanna ad una pena di qualunque genere, inflitta ad un ufficiale per reati disonoranti, benchè intrinsecamente non

gravi, produce la destituzione (art. 54) e in due casi la dimissione (art. 55). Inoltre la condanna al carcere militare e alla reclusione militare ha sempre per effetto la rimozione dal grado dei sottufficiali e caporali (art. 9 e 13 es., 8 e 12 mar.); mentre se il colpevole è un ufficiale, la condanna ad una di tali pene importa la sospensione, e la dimissione si verifica solo quando la reclusione sia inflitta per un tempo maggiore dei tre anni (art. 10 e 13 es., 9 e 12 mar.); e ciò perchè l'ufficiale ha una carriera, la cui perdita è un danno gravissimo che non soffrono gli altri graduati e che sarebbe eccessivo far derivare da qualsiasi pena per un reato non disonorante.

Tutti questi effetti, essendo mere conseguenze della condanna, si verificano per ministero di legge, e debbono quindi intendersi come pronunciati con la sentenza che infligge la pena principale dalla quale derivano per legge. E poichè derivano dalla legge, e non da dichiarazione del giudice, è indifferente che trattisi di sentenze del giudice militare o del giudice ordinario (art. 19 es., 18 mar.).

b) Gli effetti di Diritto penale comune, precisamente perchè *comuni,* non provengono che da reati gravi e disonoranti, nei quali si contiene altresì la violazione di un dovere comune ad ogni cittadino; e quindi non v'è ragione di escludere i militari da quelle incapacità nelle quali, per la identica violazione, incorre ogni altro cittadino. Così la pena di morte con degradazione e le pene restrittive comuni producono tutti gli effetti attribuiti alle pene rispettivamente corrispondenti dell'ergastolo e della reclusione del Diritto comune (art. 7 e 8 es., 6 e 7 mar., 22 r. d. 1. dicembre 1889, 31 e 33 Cod. pen. comune italiano).

c) Gli effetti *amministrativi,* ai quali la legge penale militare espressamente accenna, si riferiscono alla influenza della pena sulla *ferma* di servizio del condannato, ai suoi assegni (art. 26 es., 25 e 184 mar.) e al suo passaggio in un corpo disciplinare, scontata la pena, nel caso di condanna per furto ad una pena che non lo escluda dal servizio militare (art. 219 es.).

d) Sono effetti *civili,* che la legge militare riproduce dal Diritto comune (art. 71 e 74 cod. sardo 1859), la rifusione delle spese, la confisca del corpo del reato, e il risarcimento dei danni che dovrà essere accertato e liquidato innanzi ai tribunali ordinari (art. 27 es., 26 mar.).

§ 3. — *Concorso di pene.*

109. Anche in materia di concorso di reati e di pene, la legge penale militare si trova sostanzialmente modellata sul Codice penale comune (sardo 1859, art. 107 e seguenti). Le ragioni di questa necessaria corrispondenza fra il Diritto comune e il militare sono evidenti; sia perchè la nozione giuridica del concorso di reati non può in materia militare essere diversa da quella del Diritto comune, niente influendo l'indole propria dei reati comuni e militari; e sia perchè, specialmente in rapporto al concorso di pene, un sistema opposto che si adottasse in Diritto militare porterebbe anzitutto ad una incongrua disparità di trattamento fra il militare e la persona estranea alla milizia, e produrrebbe inoltre una complicazione pregiudizievole alla giustizia o al condannato nella unificazione della pena pei reati comuni e militari.

Così, fra le due dottrine estreme del *cumulo materiale* e dell'*assorbimento,* la legge penale militare accoglie la dottrina intermedia del *cumulo giuridico,* applicando la pena per il reato più grave con un aumento proporzionale che rappresenti tutti gli altri reati. Nulladimeno, se la dottrina del cumulo giuridico si applica alle pene temporanee restrittive della libertà personale, che costituiscono invero il fondamento essenziale del sistema penale, la dottrina dell'assorbimento si applica per la pena capitale e perpetua, e la dottrina del cumulo materiale trova pure la sua applicazione per le pene morali in concorso delle pene restrittive.

Intanto le norme generali regolatrici dell'applicazione della pena nel caso di concorso sono due: responsabilità per ciascuno dei reati commessi, e applicazione di una pena unica ancorchè trattisi del concorso di reati comuni e reati militari.

110. La pena di morte non soffre alcuna esacerbazione nel concorso di altre pene. Solo la legge, per soddisfare un legittimo sentimento della milizia, che, anche innanzi alla perdita della vita, non confonde il militare colpevole con chi si è reso indegno della qualità di militare e di cittadino, stabilisce che « qualora con un reato punibile con la fucilazione nel petto concorra altro reato che importi

una pena cui sia annessa la degradazione, la morte sarà subíta col mezzo della fucilazione nella schiena » (art. 47 es., 48 mar.). Trattasi quindi di semplice modalità nella esecuzione, fermi gli effetti derivanti da ciascuna pena.

111. La legge dispone che « nel concorso di più reati punibili con pene a vita e con pene temporanee, si applicherà la sola pena a vita » (art. 41 es.; 43 mar.). Ma la legge serba il silenzio intorno al concorso di reati che importano la pena perpetua e reati che importano alcuna delle pene morali, poichè il contenuto giuridico di queste si trova compreso nella degradazione che è effetto della condanna a pena perpetua.

112. Per regolare l'applicazione della pena unica nel concorso di pene restrittive (art. 42, 43 e 45 es.; 44 e 46 mar.), la legge tiene conto della stabilita bipartizione del sistema penale militare (vedi n. 102); in modo che, per l'applicazione del cumulo giuridico, si deve aver riguardo distintamente a ciascuna serie di pene, ed è vietato il passaggio dall'una all'altra.

a) Quanto alla serie delle pene restrittive *militari* (reclusione militare e carcere militare), se concorrono due o più reati ciascuno dei quali importi la pena di anni venti di reclusione militare (ossia il massimo di essa), si applica la reclusione militare con l'aumento da cinque a dieci anni. Se i due o più reati importino la reclusione militare per una durata minore, ovvero il carcere militare, si applica la pena più grave proporzionatamente aumentata secondo il numero dei reati e la qualità delle pene incorse; e, ove occorra di aumentare la pena oltre il massimo, l'aumento ha luogo entro il limite di cinque anni. Se poi concorrano reati che importano soltanto il carcere militare, e questa pena si debba aumentare oltre il massimo, si applica la reclusione militare sino a tre anni.

b) Quanto alla serie delle pene restrittive *comuni*, si osserva lo stesso metodo; e cioè, se i due o più reati importino una pena restrittiva per la durata di anni venti, questa si applica con l'aumento da cinque a dieci anni; e negli altri casi si applica la pena più grave proporzionatamente aumentata. Occorrendo di aumentare la pena oltre il suo massimo, l'aumento ha luogo entro il limite di anni cinque.

c) Quanto infine alla terza ipotesi, cioè al concorso di pene restrittive *comuni* e *militari*, la legge stabilisce l'applicazione della pena comune (producendo essa la indegnità ad appartenere alla milizia) proporzionatamente aumentata.

Da queste norme risulta pertanto come, per effetto del cumulo

giuridico delle pene, non si possano oltrepassare i trent'anni; in conformità del Codice penale comune, sia sardo (art. 108) che italiano (art. 68).

113. Un ultimo caso di concorso è quello di pene restrittive e pene morali.

a) La legge dispone che « concorrendo colle pene del carcere militare o della reclusione militare quelle della destituzione o della dimissione, saranno le due pene simultaneamente applicate » (art. 44 es.; 45 mar.).

Questo caso di concorso non si può verificare che con le pene del carcere militare e della reclusione militare, ossia con le pene restrittive *militari,* poichè le pene restrittive comuni producono la degradazione che assorbisce ogni altra pena morale.

Inoltre questo caso di concorso suppone che le pene morali siano inflitte come pene principali, non derivino cioè come effetti della condanna alla pena restrittiva concorrente. Ciò spiega perchè la legge tace della rimozione dal grado, la quale, sebbene si trovi pure inflitta come pena principale (art. 77, 92, 234 es.), nondimeno è sempre effetto della condanna alla pena restrittiva militare (art. 9 e 13 es.; 8 e 12 mar.).

b) La legge soggiunge che « concorrendo la pena della sospensione dall'impiego, inflitta come pena principale, si farà luogo allo aumento della pena del carcere militare o della reclusione militare, secondo le norme stabilite dall'articolo precedente » ossia sino ai tre anni (art. 44 es.; 45 mar.). In questa disposizione non si saprebbe consentire; sia perchè è eccessivo e non rispondente alla natura delle pene aumentare la pena restrittiva in confronto di una pena morale; e sia perchè l'aumento per il concorso si risolve in un doppio aggravamento, essendo già la sospensione effetto della pena restrittiva (art. 10 e 13 es.; 9 e 12 mar.); mentre poi niente impediva la simultanea applicazione della sospensione, dopo scontata la pena restrittiva.

114. La legge penale militare, accogliendo la massima del Diritto comune (art. 117 cod. sardo 1859), che cioè il concorso dei giudizi non pregiudica l'applicazione del cumulo giuridico delle pene concorrenti, statuisce che « qualora pel concorso di vari reati debbano intervenire più giudicati, o perchè la cognizione di essi spetti a tribunali diversi, ovvero perchè alcuno di tali reati sia scoperto dopo la sentenza di condanna di quelli già conosciuti, sarà nell'ultimo giudizio o aumentata la pena già pronunciata o inflitta una pena più grave » (art. 46 es.; 47 mar.).

a) La legge accenna dapprima al caso che la pluralità dei giudizi si abbia perchè la cognizione dei reati concorrenti spetta a tribunali diversi. Così la massima in esame si applica, non solo quando sianvi più giudizi militari, ma anche quando trattisi del concorso di giudizi ordinari e militari, quando trattisi cioè di un militare colpevole di più reati, uno dei quali di cognizione ordinaria e l'altro di cognizione militare; come è anche più palese dalle disposizioni degli art. 340 es., 389 mar., 26 cod. proc. pen. (modif. R. D. 1° dicembre 1889 n. 6509); salvo per altro il disposto di leggi speciali (ad esempio, art. 169 testo unico 6 agosto 1888 n. 5655 sul reclutamento dell'esercito).

b) L'altro caso di pluralità di giudizi, cui la legge espressamente accenna, è che taluno dei reati concorrenti, commesso prima, sia scoperto dopo la sentenza di condanna per quelli già conosciuti.

c) Ma questi due casi non sono tassativi. Il principio, di cui all'articolo in esame, è informato ad un concetto d'intrinseca giustizia; sia perchè il concorso delle pene è regolato da norme tutte proprie, nè ha che vedere col concorso dei giudizi; e sia perchè la sorte del condannato non può rimanere pregiudicata dalla pluralità dei giudizi, che è un fatto indipendente dalla sua volontà. Di guisa che l'art. 46 deve applicarsi anche negli altri casi che, quantunque non esemplificati dalla legge, si palesano però coordinati allo stesso principio. Anche nella giurisprudenza si è deciso che i due casi enunciati sono dimostrativi, non tassativi [1]).

d) La legge soggiunge: « Quando però la pena imposta nella prima sentenza fosse stata in tutto o in parte scontata, si dovrà proporzionatamente computare nella pena da infliggersi colla seconda sentenza » (art. 46 es.; 47 mar.). La giurisprudenza interpretativa, risalendo all'origine di questa disposizione (art. 117 cod. sardo 1859), ha ritenuto che essa si applica solo quando la pena da infliggersi con la seconda sentenza sia più grave della pena imposta con la precedente sentenza, non già quando sia meno grave [2]).

115. Infine il cumulo giuridico delle pene si applica anche nel caso di un militare che, condannato per un reato, commette un altro reato posteriormente a tale condanna; cioè « se il recidivo non avrà ancora per intero scontata la pena inflittagli per il primo reato, si osserveranno nel determinare la pena da pronunciarsi con la nuova

---

[1]) Trib. Supr., 19 febbraio 1900, Carminati (*Raccolta*, pag. 9).

[2]) Trib. Supr., 26 giugno 1862, Genta (*Raccolta*, pag. 246); 27 aprile 1868, Bonara (*Id.*, pag. 56).

sentenza le norme stabilite per il concorso di più reati » (art. 48 es.; 50 mar.); ferma, s'intende, l'aggravante della recidiva. La ragione della legge è manifesta, giacchè anche in questo caso esiste un concorso di pene, e quindi la necessità di unificarle secondo le norme del cumulo giuridico.

§ 4. — *Sostituzione di pene.*

116. Suo fondamento giuridico — 117. Sostituzione di pene militari alle comuni — 118. Sostituzione di pene comuni alle militari — 119. Sostituzione in rapporto agli effetti della condanna — 120. Sostituzione in rapporto al concorso di pene.

116. Un istituto affatto speciale al Diritto penale militare è la sostituzione di pene, la quale ha per oggetto di regolare l'esecuzione della pena, sia comune che militare, in rapporto alla qualità delle persone che debbono scontarle.

Se infatti una pena comune debba espiarsi da un militare, interessa alla milizia che non sia interrotto nel condannato l'abito alla disciplina militare, e si eviti inoltre il pericoloso contagio che può derivare dalla convivenza di militari e persone estranee alla milizia in un medesimo stabilimento penale.

Se poi una pena militare debba scontarsi da un militare che dopo il reato commesso abbia perduto la qualità di militare, ovvero, ciò che è lo stesso, debba la pena militare scontarsi da una persona estranea alla milizia, d'ordinario accade che la pena militare, sia per il contenuto che per gli effetti, non si adatta alla qualità del condannato.

Da ciò il duplice aspetto dell'istituto: sostituzione di pene militari alle comuni, sostituzione di pene comuni alle militari (art. 28, 29 e 493 es.; 27, 31 e 538 mar.).

Intanto, sia nell'uno che nell'altro aspetto, i criteri regolatori di tale istituto sono: che nella scelta delle pene da sostituire, fatta dal legislatore, non siavi nè aggravamento nè diminuzione; che la sostituzione si applichi solo dove esiste un urgente motivo, poichè è sempre grave cosa che il condannato non debba scontare quella determinata pena stabilita dalla legge che egli ha violato.

117. Alla sostituzione di pene militari alle comuni (art. 28 es.; 27 mar.) non si può procedere che sotto tre condizioni.

a) La prima è che trattisi, come dice la legge, di *condanna contro militari*.

Ciò importa che quando la sentenza divenne esecutiva, e così *condanna,* si riferiva a persone *militari* ossia già arruolate nella milizia. Quindi la sostituzione non è ammessa se la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile prima dell'arrolamento del condannato, perchè, mentre la legge parla di *condanna contro militari,* il condannato non aveva ancora acquistato, mediante l'arrolamento, la qualità di militare.

Posto invece che la sentenza sia passata in giudicato dopo l'arrolamento, deve procedersi alla sostituzione di pena. Nè, in questo caso, ha importanza il fatto che la sentenza sia divenuta irrevocabile prima che il militare intraprendesse il suo servizio effettivo sotto le armi; sia perchè la sentenza si riferisce sempre ad un condannato militare, e sia perchè la legge non distingue se il momento della irrevocabilità siasi verificato prima o durante il servizio effettivo sotto le armi.

b) La seconda condizione è che il militare, nel momento in cui deve scontare la pena comune, *si trovi in servizio sotto le armi.*

Mancando questa condizione, manca l'oggetto stesso della sostituzione di pena; come sarebbe nel caso di militari in congedo, in confronto dei quali non si riscontrano le necessità disciplinari che giustificano la commutazione di pena. Nè influisce la circostanza che il reato sia stato commesso e la condanna sia avvenuta mentre il militare si trovava sotto le armi, poichè la sostituzione della pena comune in militare è un istituto che riguarda essenzialmente la *esecuzione* della pena.

Dato che il condannato si trovi in servizio attivo, v'è altresì ragione per distinguere fra servizio ordinario e servizio di breve durata; nel quale ultimo caso la sostituzione di pena si palesa meno urgente, nè la giustizia può soffrire da un breve ritardo nella espiazione della pena. Vero è che la legge non distingue fra servizio permanente o temporaneo, di breve o lunga durata; ma, senza contradire alla legge, con la Circolare 17 gennaio 1888 n. 1219 (*Boll. Uff.,* n. 4, pag. 36) si è disposto che, salvo la eventualità di speciali ragioni di giustizia, non si debbano eseguire le sentenze durante i servizi di breve durata.

c) La terza e ultima condizione è che la pena comune da scontare *importi la carcerazione del condannato, non abbia per effetto la sua esclusione dalla milizia e non sia inferiore a due mesi.*

Richiedendo che la pena dev'essere carceraria, la legge dimostra che la sostituzione di pena non è un privilegio militare, ma si fonda esclusivamente sopra ragioni di disciplina. Così la legge dispone che

alla reclusione ordinaria dev'essere sostituita la reclusione militare, e al carcere ordinario il carcere militare, se l'ordinario non ecceda l'anno, e, ove ecceda, si dovrà sostituire la reclusione militare con la deduzione di un quinto; essendo giusto che alla maggiore intensità della pena corrisponda una durata minore. È ovvio poi che, per addivenire a tale sostituzione, occorre tener presenti sia il contenuto e i limiti delle pene militari, che la corrispondenza delle pene comuni fra il Codice del 1859 e il vigente, a norma del R. D. 1° dicembre 1889 n. 6509 (serie 3ª).

Ordinando la commutazione delle pene comuni in militari, la legge move dal presupposto che il condannato, scontata la pena, debba far ritorno nella milizia per continuare il suo servizio; ond'è che la sostituzione non ha più scopo se il militare, per effetto della pena, debba cessare dal servizio attivo sotto le armi ovvero sia divenuto indegno di seguitare ad appartenere alla milizia [1]).

Per procedersi alla sostituzione occorre infine che la pena comune non sia inferiore a due mesi, perchè altrimenti manca la corrispondenza con una pena militare, avendo questa per minimo assoluto la durata di due mesi. Perciò la legge stabilisce che se la pena restrittiva comune sia inferiore a due mesi, si *sconta* nelle prigioni reggimentali, e non è già *sostituita* ad una pena militare.

d) Si avverta per ultimo che con queste norme sulla sostituzione stabilita dalla legge non sono da confondere le Circolari ministeriali concernenti la espiazione di pene comuni negli stabilimenti militari, concernenti cioè i casi nei quali, *non essendo ammissibile la sostituzione di pena,* si ritiene tuttavia conveniente che la pena comune si sconti in uno stabilimento militare. Così, per evitare il dispendio, il pericolo e il disagio delle traduzioni di condannati, è disposto (Circolare 28 febbraio 1885 n. 429: *Boll. Uff.*, n. 9, pag. 98) che, per le sentenze passate in giudicato prima dell'arrolamento militare e cioè quando non si può legalmente commutare la pena comune in militare, nondimeno ne è ammessa la espiazione nelle carceri giudiziarie militari se non sia superiore ai quattro mesi. Fuori adunque dei casi di sostituzione regolati dalla *legge,* vige il disposto delle Circolari.

---

[1]) Legge 25 maggio 1852 n. 1376 sullo stato degli ufficiali (art. 2); testo unico 6 agosto 1888 n. 5655 (serie 3ª) delle leggi sul reclutamento dell'esercito (art. 3); testo unico 16 dicembre 1888 n. 5860 (serie 3ª) delle leggi sulla leva marittima (art. 2).

118. Della sostituzione di pene comuni alle militari la legge dispone negli art. 29 es. e 31 marittimo.

a) Le ipotesi di sostituzione enunciate dalla legge sono due.

L'una riguarda il militare, cioè la nullità dell'arrolamento (ad esempio, per motivi di cittadinanza, età, ecc.) o la incapacità (ossia la esclusione dalla milizia per effetto di condanne, ecc.) dichiarate o scoperte posteriormente all'ammissione al servizio militare.

L'altra ipotesi riguarda la persona estranea alla milizia che abbia commesso un reato preveduto nella legge penale militare ovvero vi abbia partecipato.

Per quanto specificamente enunciate, queste due ipotesi non sembrano tassative, avuto riguardo all'intendimento della legge che vuole la sostituzione di pene comuni alle militari quando cessi la qualità di militare. Così nella giurisprudenza si è ritenuto che la sostituzione di pena si applica anche al caso del militare che, per un reato commesso durante il servizio, sia sottoposto a giudizio dopo che non appartenga più alla milizia (art. 323 es.) [1].

Per altro, ove il militare non abbia cessato di appartenere alla milizia, ma si trovi soltanto fuori dell'attualità di servizio, la sostituzione di pena non si applica; sia perchè i casi indicati dalla legge implicano la perdita della qualità di militare, e sia perchè, conservando il militare in congedo illimitato il suo grado e non essendo pienamente sciolto dai legami della disciplina, niente si oppone che gli si applichino le pene militari e che egli sconti le pene restrittive negli stabilimenti militari. Quindi si è deciso che un ufficiale già revocato dall'impiego, appartenendo pur sempre alla milizia, deve soggiacere ad una pena militare non sostituita da pena comune [2].

b) Circa alla pena di morte, essendo abolita in Diritto comune, non è possibile la sostituzione di altri modi di esecuzione a quelli stabiliti per i militari.

Quanto alle pene militari restrittive della libertà personale, al carcere militare da due mesi ad un anno si sostituisce per egual tempo il carcere ordinario ossia la detenzione del Codice italiano (art. 22, n. 6, R. D. 1° dicembre 1889 n. 6509); e alla reclusione militare non maggiore degli anni cinque si sostituisce la detenzione per egual tempo, e, ove ecceda questo termine, si sostituisce la reclusione ordinaria (art. 22, n. 4, detto R. D.) diminuita di un quinto [3].

---

[1]) Trib. Supr., 15 luglio 1867, CARBONI (*Raccolta*, pag. 133).

[2]) Trib. Supr., 9 aprile 1883, BRUGIA (*Raccolta*, pag. 43).

[3]) La legge ritiene che la reclusione ordinaria sia pena più grave della reclusione militare, e perciò ordina la diminuzione di un quinto nel caso attuale

proporzionatamente estensibile sino ad anni sedici; i quali rappresentano appunto i quattro quinti in confronto del massimo di venti anni della reclusione militare.

Circa alle pene morali, la legge tace della degradazione che è sempre pena accessoria; e quanto alla destituzione, dimissione e rimozione dal grado, pronunciate come pene principali, stabilisce che deve sostituirsi il carcere ordinario ossia la detenzione del Codice italiano (art. 22, n. 6, detto R. D.) da tre mesi a cinque anni.

Qui è da avvertire che il Codice penale militare marittimo colma due lacune che esistono nel Codice penale per l'esercito, disponendo che alla sospensione dall'impiego, pronunciata come pena principale, è sostituito il carcere da un mese ad un anno; e che alle punizioni disciplinari sono sostituite pene di polizia e cioè l'arresto sino a cinque giorni e l'ammenda sino a lire cinquanta (art. 20, n. 3, detto R. D.) ovvero il carcere sino a giorni quindici.

119. Può dubitarsi se, per determinare gli effetti della condanna, debbasi aver riguardo alla pena restrittiva originaria ovvero alla pena restrittiva sostituita, mancando esplicite e generali statuizioni della legge, che sarebbero state necessarie per la coincidenza di vari sistemi penali.

A me pare che si debba tener conto della pena sostituita, poichè la legge non dice che le pene comuni si *scontano* nei modi militari e viceversa, ma dice invece che alle pene comuni è *sostituita* una pena militare, e viceversa; di guisa che la pena effettivamente applicata, e che poi realmente si sconta, è la pena sostituita. Quindi, ad esempio, nel caso di sostituzione di pene militari alle comuni, dalla pena militare sostituita deriva l'effetto militare della perdita del grado (art. 19 es.; 18 mar.); e nel caso di sostituzione di pene comuni alle militari, dalla pena comune sostituita deriva l'effetto della interdizione dai pubblici uffici a norma della legge penale comune (art. 31 cod. pen. ital.).

Da quanto precede risulta che se la pena restrittiva comune sia stata già scontata, ciò non forma ostacolo alla sostituzione, facendosi questa agli *effetti* della pena militare da sostituirsi alla comune.

E risulta pure che se la pena restrittiva comune non raggiunga

---

della sostituzione di pene comuni alle militari. Invece, nel caso inverso della sostituzione di pene militari alle comuni, alla reclusione ordinaria è senz'altro sostituita la reclusione militare: il che costituisce un favore pei militari, mentre si sarebbe dovuto stabilire un aumento della reclusione militare, essendo questa meno grave dell'ordinaria.

il minimo di due mesi, non trovando riscontro nè potendo commutarsi in pena militare, non ha perciò effetti penali militari. È per questo che in tal caso la legge dice che la pena si *sconta* nei modi militari (art. 28 es.; 27 mar.).

120. Le regole sulla sostituzione delle pene debbono osservarsi anche nella ipotesi di concorso di reati, unificando prima le pene concorrenti (art. 42 e segg. es.; 44 e segg. mar.), e poscia sostituendo alla risultante pena unica la pena, militare o comune, corrispondente (art. 28 e 29 es.; 27 e 31 mar.).

§ 5. — *Estinzione dei reati e delle pene.*

121. Enunciazione — 122. Grazia — 123. Prescrizione — 124. Riabilitazione.

121. Finalmente i Codici penali militari enunciano che i reati e le pene si estinguono: 1. con la morte del reo; 2. con la espiazione della pena; 3. con la grazia sovrana; 4. con la prescrizione (art. 60). Sulle prime due cause non esistono altre disposizioni.

122. Alla terza si riferiscono due sanzioni.

a) L'art. 581 Cod. pen. mil. marittimo stabilisce che il comandante superiore « potrà, quando si tratti di una squadra o divisione in crociera lontana, o bloccata in un porto estero, far grazia o commutare la pena a tutti o ad un certo numero di condannati, riferendone immediatamente al Ministero della marina ». Questa facoltà eccezionale, desunta dall'Editto penale militare marittimo sardo del 18 luglio 1826 n. 1953 (art. 309) e che rappresenta una delegazione della prerogativa sovrana, trova la sua ragione nelle stesse circostanze, parimenti eccezionali, indicate per il suo esercizio. Sembrami però che (per quanto la legge usi le medesime parole dello Statuto del Regno: art. 8) il Comandante abbia la facoltà della grazia o dell'indulto, non già di concedere un'amnistia; sia perchè in detto art. 581 si parla soltanto di *condannati,* e sia perchè il Comandante può far grazia anche ad un certo numero di essi, ciò che è proprio della grazia, che riguarda le persone, mentre l'amnistia riguarda i fatti.

b) La legge penale militare stabilisce che il militare il quale « dopo di aver goduto di una generale o particolare grazia sovrana commetterà un nuovo reato, sarà giudicato e punito come colpevole di più reati o come recidivo » (art. 50 es.; 51 mar.). Sono note le divergenze che insorsero nella dottrina e nella giurisprudenza sulla

interpretazione della corrispondente disposizione dell'art. 128 del Codice penale comunè sardo del 1859. Basterà quindi aggiungere come sia costante massima del supremo Collegio militare che la ricaduta in un reato fa rivivere il reato amnistiato, osservando « che l'amnistia non cessa di essere una grazia sebbene produca effetti assai più estesi, e che le espressioni della legge comprendono non solamente le grazie che intervengono dopo una sentenza di condanna (*indulto* o *grazia*), ma anche le *amnistie* e cioè le grazie che estinguono l'azione penale; sia perchè l'art. 60 dei codici militari annovera la grazia fra le cause di estinzione *dei reati* (cioè dell'azione penale) e delle pene; e sia perchè nell'art. 50 si dispone che l'accusato debba esser punito come recidivo o *come colpevole di più reati*, dimostrando con ciò che si vollero contemplare, non quelli soltanto che dopo aver subíta una condanna furono favoriti dalla grazia, ma quelli eziandio che abbiano ricevuto una grazia anche prima che intervenga la condanna: il che non può avvenire, salvo nel caso in cui sia intervenuta un'amnistia » [1]).

123. I Codici penali militari riproducono dal Diritto comune le regole sulla prescrizione (art. 61-66, 68-70 es. e mar.; 137 e segg. cod. sardo 1859); ma contengono tre particolari disposizioni.

a) La prescrizione dell'azione penale è ammessa pei reati che importano la pena capitale o perpetua ovvero pene temporanee restrittive, ma non è ammessa pei reati che importano, come pene principali od aggiunte, le pene morali. Ciò è palese dal silenzio della legge, e dalla ragione che la sola circostanza del tempo decorso, per quanto lungo, non può ridonare al militare la dignità inerente al grado e l'autorità necessaria per esercitare il comando.

b) Mentre il Codice comune sardo ammetteva col trascorso di trent'anni la prescrizione contro le sentenze di condanna alla pena capitale o perpetua (art. 137), i Codici militari invece stabiliscono che contro tali sentenze non corre prescrizione (art. 61). E ciò si fece « non tanto per serbare maggior severità in quella parte di legislazione che intende a mantenere e restaurare la militare disciplina, quanto perchè parve teoricamente inammissibile la prescrizione di pene perpetue nella durata e negli effetti » [2]).

---

[1]) Trib. Supr., 6 giugno 1861, Della Fiora (*Raccolta*, pag. 141); 28 dicembre 1868, Trentalance (*Id.*, pag. 145); 13 giugno 1870, Ciano (*Id.*, pag. 64); 22 agosto 1872, Polli (*Id.*, pag. 37); 12 aprile 1875, Palomba (*Id.*, pag. 23); 5 gennaio 1877, Ventura (*Id.*, pag. 16); 31 marzo 1879, Dondini (*Id.*, pag. 42); 18 febbraio 1901, Vailati (*Id.*, pag. 24); 18 marzo 1901, Staiti (*Id.*, pag. 29).

[2]) Relaz. minist. ai decreti che approvano i codici militari, pag. 11.

Parimenti è imprescrittibile la condanna ad alcuna delle pene morali, ancorchè queste siano inflitte come pene accessorie, ossia effetti di condanna. Imperocchè anche in questo caso concorrono le ragioni suindicate; e d'altronde la prescrizione toglie un obbligo, ma non crea un diritto: dispensa cioè il condannato dalla espiazione della pena restrittiva, ma non gli può conferire il diritto di ricuperare a cagione della prescrizione le capacità perdute. Se così non fosse, si cadrebbe nell'assurdo; perchè, mentre la espiazione della pena non importa di per sè stessa il ricupero delle capacità perdute, ciò si verificherebbe invece per la prescrizione della condanna, e cioè a favore di colui che si è sottratto alla espiazione della pena.

c) Speciali regole sono poi stabilite per la diserzione (art. 67). Essendo la diserzione un reato permanente (poichè permane sino a quando l'assenza dal Corpo perdura), la prescrizione dell'azione penale non potrebbe decorrere che dal giorno in cui fosse cessata la permanenza, e cioè dal giorno dell'arresto o della consegna o presentazione del disertore. Se non che, considerando da una parte che sarebbe eccessivo e non profittevole allo Stato costringere il disertore a rimanere per tutta la vita lontano dalla patria, e dall'altra che la permanenza del reato può ritenersi cessata con la estinzione del diritto dello Stato al servizio militare, e cioè quando il cittadino è sciolto dall'obbligo del servizio militare nella cui violazione sta appunto il reato di diserzione; la legge ammette la prescrizione per tale reato, ma la subordina al concorso di particolari condizioni desunte anche dagli obblighi del servizio militare, e cioè: 1. che il tempo necessario a prescrivere l'azione penale dev'essere quello più lungo stabilito per la prescrizione della pena; 2. che questo termine comincia a decorrere, per i militari di truppa dopo cinque anni dal compimento del loro servizio, per gli ufficiali dopo dieci anni dal commesso reato; 3. che, quand'anche il termine a prescrivere sia decorso, tuttavia il disertore, per invocare la prescrizione, deve aver compiuta l'età di cinquant'anni (e cioè trent'anni, che rappresentano la prescrizione più lunga, dopo l'arrolamento il quale in via ordinaria si contrae a venti anni).

124. Bipartito il sistema penale militare in due serie di pene (vedi n. 102), a queste si coordinano due serie d'incapacità: una comprende le incapacità proprie di Diritto comune, l'altra comprende le incapacità proprie di Diritto militare.

a) La prima serie trae la sua origine unicamente dalla legge penale comune, trova la sua ragione nell'indole dei reati che contengono una lesione di Diritto comune, ed è conseguenza delle pene

che, quantunque comprese nel sistema militare, hanno tuttavia un carattere comune. Così essendo, logicamente ne deriva che, siccome sarebbe ingiusto non infliggere al condannato militare le incapacità alle quali per gli stessi reati e in virtù delle stesse pene soggiace la persona estranea alla milizia; alla stessa guisa, non sarebbe conforme a giustizia escludere il condannato militare dal godimento della riabilitazione nei casi nei quali per le incapacità medesime ne gode la persona non militare. Dato quindi, ad esempio, che ad un militare sia inflitta la pena della reclusione ordinaria per un tempo maggiore dei cinque anni, la quale ha per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 31 cod. pen. ital.), niente si oppone a che il condannato; scontata la pena, possa poi, secondo le norme del Diritto comune, essere ammesso alla riabilitazione.

b) Una opposta soluzione devesi, a parer mio, adottare a riguardo delle incapacità proprie di Diritto militare: come sarebbero la perdita del grado e la incapacità di appartenere alla milizia.

Ed invero, la riabilitazione non ha effetto retroattivo: essa fa cessare *per l'avvenire* le incapacità derivanti dalla condanna, ma non restituisce le dignità perdute; di guisa che le conseguenze che siansi già verificate della condanna hanno acquistato carattere d'irrevocabilità e quindi irrevocabile è la perdita del grado. Ciò quanto al passato. Per l'avvenire poi è da considerare che la riabilitazione rende al condannato l'*abilità* a conseguire gli onori e le dignità perdute, ma non lo dispensa dall'adempimento delle condizioni che le leggi stabiliscono per conseguirli. Se quindi una legge, in vista della importanza che ha il grado militare, e per mantenerne l'autorità e conservarne il prestigio, vieta che coloro i quali siansi macchiati di certi reati possano coprire gradi militari (§ 21 regol. 19 maggio 1898 sull'avanzamento); sarebbe strano che il condannato potesse ritenersi sciolto dalla osservanza di questa legge per il fatto di essere stato riabilitato, mentre la riabilitazione mantiene ferma la dichiarazione della sua reità.

Parimenti deve dirsi della incapacità a rientrare nella milizia, quando per effetto della degradazione il condannato ne sia stato espulso. Il servizio militare non è soltanto un dovere per il cittadino, ma è principalmente un onore: ed anzi il più grande fra gli onori, come quello che consiste nel porre la propria persona a servizio della patria. Ora, inteso così l'onore del servizio militare, è necessario che esso sia tenuto sempre altissimo nella opinione dei cittadini, che il suo concetto, il suo valore sia assoluto, che nessuna presunzione valga a farlo riacquistare una volta perduto, e che perciò

quella speciale società, che ne è la depositaria, non possa più riammettere nel suo seno colui che per indegnità di appartenervi ne è stato espulso. Certo è grave cosa che, mentre il riabilitato riacquista la capacità all'esercizio di pubblici uffici, non possa mai, nè in tempo di pace nè in tempo di guerra, riconseguire quella di appartenere alla milizia; ma ciò appunto dimostra quale e quanta importanza abbia e debba avere l'onore del servizio militare. La degradazione militare è la dichiarazione solenne che il condannato è indegno di servire la patria; dichiarazione questa che perderebbe grandemente del suo valore se poi dovesse restare infirmata da una pura e semplice presunzione di ravvedimento qual'è quella che deriva dal fatto della riabilitazione. Non solo quindi per la importanza dell'onore del servizio militare in sè stesso, ma anche per il concetto in cui dev'essere tenuto, è necessario che la incapacità ad appartenere alla milizia sia perpetua ed assoluta. Posto dunque che un militare sia condannato alla degradazione militare, egli potrà essere riabilitato dalle incapacità di Diritto comune che da quella scaturiscono, non già dalle incapacità di Diritto militare.

c) Da ciò è palese il motivo del silenzio che i Codici penali militari serbano intorno alla riabilitazione. E cioè: per le incapacità di Diritto militare non è ammessa riabilitazione: quanto poi alle incapacità di Diritto comune, esse vengono regolate dalla legge comune, e allorchè nei Codici militari si dice (art. 7 es.; 6 mar.) che le pene comuni importano gli effetti determinati dal Codice penale comune, implicitamente si enuncia il modo onde gli effetti stessi possono estinguersi, ossia a norma del Diritto comune, e perciò mediante la riabilitazione.

TITOLO III.

Dei reati militari in ispecie

---

125. Classificazione — 126. Partizione e metodo.

125. I reati militari, consistendo nella violazione dei doveri militari, ossia nella infrazione di norme, ordini, consegne, prestabiliti dagli ordinamenti militari, possono, in una larga significazione, qualificarsi tutti come reati contro la disciplina. E questa è forse la

ragione per cui i Codici penali militari in vigore, senza darsi pensiero di alcuna classificazione, si restringono a formare un semplice elenco di tutti i reati militari.

Ma quasi dallo stesso ordine di questo elenco traspare un concetto scientifico, ed è che, pur avendo i reati militari per comune contenuto una lesione della disciplina, tuttavia alcuni di essi più direttamente offendono il servizio, ed altri più direttamente offendono la disciplina. Certo questa comunanza di contenuto impedisce una assoluta e precisa classificazione dei reati militari, ma non toglie per altro di poter affermare che hanno una distinta obiettività giuridica secondo che in essi prevalga la lesione del servizio o la lesione della disciplina.

Parmi quindi che, in corrispondenza dei doveri militari i quali si possono distinguere in doveri di servizio e doveri di disciplina, i reati militari possano classificarsi in due ordini di violazioni: reati contro il servizio, e reati contro la disciplina.

126. Così la materia si trova naturalmente distribuita in due capi, ai quali però è opportuno far precedere un altro capo che riunisca le disposizioni generali sparse qua e là nei Codici militari.

Devesi poi avvertire che, similmente al metodo serbato nella Parte generale (vedi n. 64), la trattazione dei reati speciali è limitata unicamente al Diritto penale militare; esclusa ogni discussione od esposizione di Diritto comune, salvo dove qualche dilucidazione può manifestarsi necessaria per la intelligenza stessa delle disposizioni penali militari.

Capo I.

Disposizioni generali.

127. Sanzioni comuni al tempo di pace e al tempo di guerra: nozione del *nemico* in rapporto ai doveri militari — 128. Nozione delle *vie di fatto* — 129. Nozione delle *armi* — 130. Reati commessi a bordo di navi predate — 131. Militari della marina a terra e militari dell'esercito a bordo.

127. Il libro che comprende i reati militari in ispecie ha per epigrafe: *Disposizioni relative tanto al tempo di pace quanto al tempo di guerra;* vale a dire che, nelle previsioni e negli scopi della legge, i fatti che ivi sono preveduti, e le sanzioni che vi sono assegnate, possono verificarsi e si applicano così in tempo di pace come in

tempo di guerra; tanto più se si consideri che la legge riserva un Libro particolare pei reati esclusivamente proprî al tempo di guerra.

Con tale dichiarazione la legge ha evitato il bisogno e la difficoltà di una definizione della voce *nemico* agli effetti penali militari, ed ha eliminato altresì la necessità di ripetere frequentemente che, per i militari, le lesioni dei doveri militari hanno un identico valore e importano la stessa sanzione, sia che trattisi di nemico esterno, sia che trattisi di nemico interno dello Stato (vedi n. 137).

Che poi a questa letterale interpretazione della legge corrisponda pure il pensiero che l'informa, non parmi dubbio; perchè la milizia intende alla tutela della sicurezza non solo esterna, ma anche interna dello Stato, e perchè in entrambi i casi può esservi parità di effetti nocivi [1]).

128. Per gli effetti della legge penale militare, ove si parla di reati commessi con *vie di fatto,* si devono considerare per tali, non solo l'omicidio, ancorchè mancato o tentato, le ferite e le percosse, ma anche: *a*) qualunque maltrattamento, benchè commesso senz'armi; *b*) e qualsiasi tentativo di offendere con armi (art. 124 es.; 267 mar.).

a) Il *maltrattamento* implica anzitutto il concetto di una ingiuria reale (*injuria re*), sia perchè il suo ordinario significato è di riferirsi ai fatti piuttosto che alle parole, e sia perchè tale significato corrisponde al *nomen juris* di via di *fatto.*

Ma non ogni ingiuria reale è per ciò stesso un maltrattamento, sibbene soltanto quella che materialmente investe e colpisce la persona; senza di che non si saprebbe distinguere il maltrattamento da ogni altra ingiuria che si esplichi in fatti od atti materiali. Così, ad esempio, il semplice atto di vibrare uno schiaffo senza colpire non è maltrattamento, ma è tale il porre ostilmente le mani sull'altrui persona o l'infliggere una fisica sofferenza non consentita dai regolamenti militari.

Se non che la condizione, che l'atto materiale investa la persona, non importa però che questo sia diretto a ledere la integrità personale; sia perchè la legge parla di *qualunque* maltrattamento, e sia perchè vi accenna dopo le ferite e le percosse, il che vuol dire che il maltrattamento ha un contenuto meno grave delle une e delle altre. Così, ad esempio, sono maltrattamenti tanto un pugno od un calcio, quanto una spinta o uno sputo.

---

[1]) Conforme è pure la giurisprudenza: Trib. Supr., 20 maggio 1867, D'Ondes-Reggio (*Raccolta,* pag. 86); 16 agosto 1870, Pernice e Barsanti (*Id.,* pag. 81).

Può quindi affermarsi che il maltrattamento è qualche cosa di meno della lesione personale e anche di una vera e propria violenza materiale, ma è qualche cosa di più della semplice ingiuria reale; e potrebbe definirsi per qualunque atto materiale che investe la persona benchè non diretto a ledere l'integrità personale.

Quantunque poi la legge enunci il maltrattamento al plurale, non è da indurne che per esservi maltrattamento sia necessaria una ripetizione di atti; sia perchè nella disposizione in esame la legge si limita ad offrire la nozione delle vie di fatto, non già dei reati che si possono commettere con vie di fatto, e sia perchè anche un solo atto di maltrattamento, mentre offende la persona, lede precipuamente il servizio e la disciplina.

Coteste osservazioni sono, in sostanza, confortate pure dall'autorità della giurisprudenza [1]).

b) Il *tentativo di offendere con armi* si verifica nel concorso di due estremi.

Il primo è che siavi un *tentativo* cioè un *principio di esecuzione* dell'offesa, come è richiesto per la essenza giuridica di ogni tentativo di reato (art. 31 es.; 33 mar.). Quindi si è deciso che non esiste tentativo nel fatto di un inferiore che, armatosi, fa ripetute ricerche del superiore per offenderlo, ma indarno, essendo questi assente dalla caserma [2]). Esiste invece un tentativo nell'atto d'inseguire con la daga sguainata il superiore per offenderlo, o di vibrargli con essa un colpo da lui schivato, o anche semplicemente di estrarre l'arma [3]). Così la esistenza di un principio di esecuzione dell'offesa diversifica il tentativo di offendere dalla minaccia con armi.

L'altro estremo si è che il tentativo di offendere dev'essere com-

---

[1]) Trib. Supr., 5 novembre 1863, Ferrara (*Raccolta*, pag. 330); 11 giugno 1866, Speciale (*Id.*, pag. 98); 7 febbraio 1870, Platania (*Id.*, pag. 23); 4 dicembre 1871, Bolla (*Id.*, pag. 133); 28 maggio 1888, Briotti (*Id.*, pag. 61); 14 giugno 1897, Ridolfi (*Id.*, pag. 40); 19 febbraio 1900, Gaggino (*Id.*, pag. 10); 13 agosto 1900, Lo Iacono (*Id.*, pag. 49); 15 aprile 1901, Catandella (*Id.*, pag. 33).

[2]) Cassaz. Unica, 29 maggio 1893, Paladini (*Corte Supr.*, 1893, pag. 823). Conf. Trib. Supr., 21 luglio 1885, Pini (*Raccolta*, pag. 117); 22 febbraio 1892, Cipolletta (*Id.*, pag. 9).

[3]) Trib. Supr., 4 maggio 1865, Nicora (*Raccolta*, pag. 129); 2 dicembre 1867, Faustinoni (*Id.*, pag. 178); 9 marzo 1868, Papa (*Id.*, pag. 34); 2 luglio 1877, Malnati (*Id.*, pag. 105); 28 luglio 1884, Perelli (*Id.*, pag. 129); 15 marzo 1886, Napolitano (*Id.*, pag. 30); 10 giugno 1889, Rabbia (*Id.*, pag. 55); 6 giugno 1892, Cocozza (*Id.*, pag. 50).

messo con *armi;* senza delle quali la legge non vede una volontà certa e determinata di ferire, percuotere o maltrattare fisicamente la persona, ma semplicemente una minaccia. Quindi è costante giurisprudenza che nel fatto del militare, il quale, senza fare uso di armi, si slancia contro il suo superiore tentando di colpirlo, si riscontra il reato d'insubordinazione per minaccia, non già per via di fatto [1]).

Per altro, data la esistenza di un tentativo di offendere con armi, non è necessario precisare l'intenzione del colpevole per aversi il carattere giuridico della via di fatto. Poco importa, ad esempio, che l'inferiore, spianando un'arma contro il suo superiore, abbia avuto lo scopo di *ferirlo,* di *percuoterlo,* ovvero soltanto di *maltrattarlo:* basta l'intenzione, che vorrei dire generica, di *offendere nella persona* il superiore. La legge non ha riguardo a questa distinta specialità di scopi, mentre poi il giudice di merito può tenerne calcolo nella latitudine della pena lasciata al suo apprezzamento.

129. Quando nei Codici militari « si parla di fatti in cui siano intervenute armi, persone armate o minacce a mano armata, sotto nome di *armi* vengono comprese e le armi proprie e le improprie.... » (art. 128 es.; 268 mar.); disposizione riprodotta testualmente dal codice penale comune sardo (art. 453 e 454).

130. I reati commessi a bordo di un bastimento predato, allorchè gli atti della preda siano già stati consumati, si considerano come commessi a bordo di una nave dello Stato (art. 270 mar.; e 910 Regol. servizio di bordo 1° giugno 1898). Regolarmente accertata la presa di possesso, può dirsi che gli atti della preda siano stati consumati, e che per ogni effetto penale la nave predata è considerata come nave dello Stato. Un'applicazione di questa norma si trova espressa nel caso di furto commesso a bordo della nave predata (art. 242 mar.).

131. La duplicità dei Codici militari, uno per l'esercito e l'altro per la marina, determinò la necessità di alcune regole per stabilire la rispettiva e reciproca applicazione dei Codici stessi.

a) La milizia di terra o di mare soggiace di norma alla propria legge penale: così i militari dell'esercito, che commettono o concorrono a commettere un reato preveduto nel Codice penale militare

---

[1]) Trib. Supr., 5 novembre 1863, Ferrara (*Raccolta,* pag. 330); 28 settembre 1865, Mancini (*Id.,* pag. 248); 10 luglio 1876, Dado (*Id.,* pag. 75); 16 dicembre 1901, Di Capua (*Id.,* pag. 69).

marittimo, sono tuttavia sottoposti alle pene stabilite dal Codice penale per l'esercito (art. 29 mar.).

Però, contenendo il Codice penale militare marittimo un certo numero di reati particolari alla Marina, tale regola soffre una eccezione: e cioè i militari dell'esercito soggiacciono alle disposizioni penali del Codice militare marittimo, se il reato militare commesso non è preveduto dal Codice penale per l'esercito (art. 29 cod. mar.).

b) I militari della Marina possono compiere dei servizi a terra sotto gli ordini dei loro Capi, e in questo caso portano con essi la propria legge. Ma, ove siano « chiamati a terra per fare un servizio spettante di regola alle forze dell'esercito, sono soggetti alle pene portate dal Codice per l'esercito » (art. 28 mar.; 327 es.); imperocchè, data l'indole del servizio, e perciò la necessità che sia diretto da un Comandante dell'esercito, è regolare che si applichi la legge penale per l'esercito, come quella da cui il Comandante attinge le norme e le sanzioni per l'esercizio della sua autorità.

Parimenti, per la stessa ragione, quando i militari dell'esercito « facciano un servizio spettante di regola alle forze della Marina, vanno soggetti alle disposizioni del Codice militare marittimo » (articolo 29 mar.; 327 es.).

c) Anche fuori del caso di un vero e proprio servizio di marina che si compia dalle truppe dell'esercito, queste soggiacciono alla legge penale militare marittima per il fatto solo della loro dipendenza dall'Autorità militare marittima; ciò che si verifica quando si trovino imbarcate a bordo di navi da guerra o da trasporto o quando siano di servizio nei regi stabilimenti marittimi (art. 29 mar.; 327 es.). Le navi da trasporto debbono essere al servizio della marina dello Stato o scortate da navi da guerra, poichè è soltanto in questi casi che esiste la dipendenza dall'Autorità marittima.

d) Del resto tutte queste eccezioni (alla regola che la milizia di terra o di mare è retta dalla propria legge) hanno vera importanza nei rapporti della giurisdizione (art. 327 es.; 363 e 364 mar.), poichè i due Codici militari sono essenzialmente coordinati fra loro sia nella indicazione dei reati che nell'applicazione delle pene.

CAPO II.

Reati contro il servizio

§ 1. — *Tradimento.*

132. Sua indole giuridica militare e suoi lineamenti — 133. Tradimento *diretto* — 134. Tradimento *indiretto*.

132. La voce *tradimento*, indicando l'atto onde s'infrange la fede giurata, esprime perfettamente il reato del militare, che, dopo avere assunto il dovere di difendere lo Stato e promesso con giuramento di adempirlo fedelmente, rivolge contro lo Stato le armi che questo gli aveva affidate ed i mezzi di cui lo aveva provveduto per la sua difesa.

Così il tradimento è vero e proprio reato militare, sia per la qualità esclusivamente militare del colpevole, che per la qualità essenzialmente militare del fatto. Per la legge penale militare non influisce se il militare colpevole sia un cittadino o uno straniero, nè, perciò, essa ha riguardo ai doveri naturali del cittadino di non agire contro la patria, ma semplicemente al dovere militare formalmente assunto dal militare di difendere lo Stato. Certamente la circostanza che il colpevole sia un cittadino aggiunge gravità al fatto, ma non modifica l'essenza giuridica del reato militare, la quale è costituita dalla violazione dell'*ufficio* militare, ossia dalla violazione di un dovere solennemente contratto mediante l'arrolamento militare.

A questo carattere del reato fa riscontro la sua obiettività giuridica. La lesione della sicurezza dello Stato è implicita in tutti i reati militari, mentre il tradimento offende direttamente il servizio militare, cioè la difesa militare. E per quanto il maggiore presidio della sicurezza dello Stato sia la difesa militare, non è men vero che il danno derivante dal reato di tradimento è immediatamente militare, mediatamente politico.

A tale indole del reato di tradimento corrispondono pure le sue forme, inquantochè i vari fatti, che a norma della legge penale militare costituiscono il contenuto del reato di tradimento, hanno tutti carattere militare, o perchè non possono commettersi che da militari

(art. 72 n. 1, 4-8, 77 es.; 72 n. 1, 4-8, 78 mar.), o perchè si commettono nella qualità di militare o con abuso di essa, in modo che il fatto assume la natura prevalente di reato militare (art. 71, 72 n. 2, 3, 73-76 es.; 71, 72 n. 2, 3, 73, 75-77 mar.).

Per delineare poi le forme del tradimento, la legge penale militare segue passo passo l'opera del colpevole, incriminando, come reati per sè stanti di tradimento, tutti gli atti dai quali può sorgere un nocumento alla difesa militare: corrispondenza sebbene innocua col nemico, mera offerta di servizi, intelligenze nocive (art. 73 e 74 es.; 73 e 75 mar.), rivelazione di segreti (art. 72 n. 2 e 3, 74-76 es.; 72 n. 2, 3, 75-77 mar.), ausilio in atto al nemico (art. 71, 72 n. 1, 4-8, 77 es.; 71, 72 n. 1, 4-8, 78 mar.).

Tutti questi fatti sono infine compresi sotto l'unica denominazione di *tradimento,* e possono quindi classificarsi in due categorie: secondo che siano commessi con lo scopo di tradire, e cioè con la intenzione diretta di aiutare il nemico (tradimento *diretto:* art. 71, 72, 73 es. e mar.), ovvero se, essendo commessi senza lo scopo di tradire, possono tuttavia indirettamente giovare al nemico o nuocere alla difesa militare dello Stato (tradimento *indiretto:* art. 74-77 es.; 75-78 mar.).

133. Il tradimento *diretto* ha tre forme.

1ª La prima è quella del « militare che porterà le armi contro lo Stato » (art. 71 es. e mar.).

a) Subbietto attivo del reato può essere soltanto il militare che attualmente si trovi sotto le armi o avrebbe dovuto trovarvisi per essere stato richiamato dal congedo (vedi n. 81). Quindi il militare che, durante il congedo, porti le armi contro lo Stato, soggiace alle disposizioni del Codice penale comune (art. 105), non a quelle della legge penale militare (art. 324 es.; 71 e 75 legge ord. es. 14 luglio 1898 n. 525).

b) Il reato ha per elemento materiale il fatto di *portare le armi* contro lo Stato; e, trovandosi compreso fra le disposizioni comuni al tempo di pace e al tempo di guerra, può verificarsi sia nell'uno che nell'altro tempo. Laonde, ad esempio, sarebbe colpevole di tale reato così una truppa che in tempo di pace insorgesse armata contro lo Stato, come un solo militare che in tempo di guerra, abbandonata la milizia nazionale, prendesse servizio nell'esercito nemico per combattere contro lo Stato.

Il fatto solo dell'arrolamento nella milizia nemica basta, a mio avviso, per esaurire la essenza obiettiva del reato; sia perchè, accrescendosi il numero dei combattenti, si presta così un reale aiuto al

nemico; e sia perchè niente altro deve per parte sua compiere il traditore, in quanto che ciò che segue all'arrolamento, come il combattimento od altro servizio di guerra, dipende dall'ordine dei Capi o dalla necessità delle operazioni militari, non dalla volontà del colpevole.

c) Con la nozione e denominazione del reato la legge indica il suo elemento morale. Il dolo generico è inerente al fatto volontario di portare le armi contro lo Stato, e in tale fatto è altresì implicito il dolo specifico che consiste nella intenzione di tradire, ossia nel fine di combattere contro lo Stato che si aveva invece il dovere di difendere. Non si possono infatti *portare le armi* contro lo Stato se non volontariamente e per il fine di combatterlo.

Questo dolo specifico distingue il tradimento da altri reati. Così, se un reparto di truppe prenda le armi e si ribelli ai superiori per protestare contro la loro severità, si ha la rivolta, non il tradimento (art. 114 es.; 133 mar.). Così pure, se un militare fugga al nemico per un fine diverso da quello di combattere contro lo Stato, egli si rende colpevole di diserzione al nemico, non di tradimento (art. 137 es.; 160 mar.).

2ª La seconda forma di tradimento diretto è il vero e proprio aiuto al nemico (art. 72 es. e mar.).

a) Usando la voce generica di *militare* e non facendo consistere il reato soltanto nell'abuso dell'uffizio o comando, la legge lascia intendere che di questa specie di tradimento possono rendersi colpevoli, secondo le circostanze ivi enunciate, così il Comandante in capo e i Comandanti inferiori, come ogni altro militare, ufficiale o di truppa, investiti o no di un ufficio o comando militare.

b) L'elemento materiale del reato consiste nel commettere un fatto diretto a favorire il nemico. Ma la legge non si è accontentata di questa nozione generica del reato, ed ha voluto specificare i modi onde può prestarsi aiuto al nemico. Se non che la indicazione di essi non è tassativa, poichè la legge, dopo di averli enumerati, conclude con la formola generale di cui nel n. 7 dell'art. 72; ove, ad esempio, sarebbe compreso l'incendio di un arsenale, la distruzione di viveri, il guasto di strade ferrate.

c) Lo scopo di tradire, che è l'elemento subiettivo del reato, scevera questi fatti di tradimento da altri reati contro il servizio, i quali possono commettersi per codardia o altro sentimento meno perverso della intenzione di tradire; com'è agevole desumere dal confronto dell'art. 72 n. 4, 7 e 8 con gli art. 91, 92, 108, 111, 166, 190 es.

Ma, per esservi intenzione di tradire, non è necessario un concerto fra il colpevole e il nemico. Il concerto è d'ordinario la prova del tradimento, ma anche senza di esso può esistere intenzione di tradire, mossa dalla speranza di future ricompense per parte del nemico, o anche solo da malvagità d'animo.

3ª La terza e ultima forma del tradimento diretto consiste nella intelligenza o corrispondenza che in qualsiasi modo (per iscritto o altrimenti) il militare tiene col nemico (art. 73).

a) Contemplato il tradimento nelle forme di aiuto prestato al nemico (art. 72), la legge punisce anche le intelligenze o corrispondenze (accordi o trattative) dirette appunto ad aiutare il nemico. Così l'oggetto della intelligenza o corrispondenza col nemico, e anzi la criminosità del fatto, è tutta riposta nella intenzione di tradire, ossia di favorire il nemico, come quella che per il militare caratterizza la violazione del dovere militare di fedeltà. Senza invero la intenzione di tradire, la intelligenza o corrispondenza col nemico è un fatto lecito, o, nei congrui casi, reprensibile soltanto in via disciplinare. Posto invece il concorso di tale intenzione, il reato esiste benchè la intelligenza o corrispondenza non possa produrre danno, perchè la lesione del dovere militare di fedeltà è perfetta con l'avere il militare agito nell'intendimento di favorire il nemico, e quindi il danno, che eventualmente poteva derivare dal fatto, è unicamente apprezzabile come criterio di commisurazione della pena.

b) Stabilito che le intelligenze o corrispondenze debbano avere lo scopo di aiutare il nemico, commettere cioè alcuno dei fatti indicati nell'art. 72, è ovvio che, quando la legge parla d'intelligenza o corrispondenza tale da potere recar danno, non può intendersi per danno un qualunque nocumento, ma solamente quello che abbia esposto l'esercito o l'armata a qualche pericolo, nociuto alla difesa militare, ecc. (art. 72 n. 7 es. e mar.).

c) La legge punisce infine, come reato di per sè stante, l'atto preparatorio della semplice offerta di servizi al nemico non ancora accettata o tradotta in atto (art. 73 es. e mar.).

134. Il tradimento *indiretto*, che si distingue per la mancanza nel colpevole della intenzione di tradire, si esplica nelle seguenti forme:

1ª Aiuto materiale indiretto al nemico (art. 74 capov. es.; 75 mar.), quando cioè il militare, senza intenzione di tradire, ma per negligenza o per motivi inescusabili (e perciò anche volontariamente), avrà commesso uno dei fatti previsti nel n. 7 dell'art. 72.

2ª Informazioni al nemico (art. 74, prima parte, es.; 75 mar.),

quando cioè il militare, senza intenzione di tradire, ma per negligenza, imprudenza, codardia, ecc., avrà fatto in qualunque modo che le notizie, carte, intelligenze, ecc. pervengano al nemico e questo con tali mezzi ottenga istruzioni dannose alla situazione militare o politica dello Stato.

3ª Comunicazione di piani di fortificazioni, arsenali, porti o rade, ossia dei rispettivi mezzi di difesa, ad agenti di una potenza estera neutrale od alleata (art. 75 e 76 es.; 76 e 77 mar.) non già al nemico (art. 72 n. 2 e 74 es.; 72 n. 2 e 75 mar.); commisurata la pena sul concorso dell'abuso di ufficio o dell'uso di frode, corruzione o violenza.

4ª Rapporti infedeli sulle posizioni o navi nemiche, commessi senza intenzione di tradire, ma scientemente (ad esempio, per codardia), ovvero per negligenza o imperizia, quando ne sia derivato il pericolo di un nocumento alle forze militari dello Stato o di un giovamento al nemico (art. 77 es.; 78 mar.). Concorrendo l'intenzione di tradire, si applica il disposto dell'art. 72 n. 7 es. e marittimo.

§ 2. — *Spionaggio e arrolamento.*

135. Spionaggio militare e sue forme — 136. Favoreggiamento di spie o altri agenti nemici — 137. Arrolamento illecito.

135. La legge penale militare dirige le sue sanzioni contro lo spionaggio militare, o meglio, contro i fatti di spionaggio che hanno indole di reati militari; come può invero desumersi dalla qualità militare del colpevole e del dovere violato, dalla qualità militare del luogo in cui il fatto può avvenire, e più specialmente dalla qualità militare del nocumento che può derivarne.

Secondo i Codici penali militari lo spionaggio ha tre forme, le quali, mentre rappresentano i vari momenti dell'*iter criminis* (introdursi in luoghi militari, o, senza introdurvisi, cercare di ottenere notizie, ottenerle, riferirle al nemico), costituiscono tre fatti distinti, ma col carattere comune di essere commessi per favorire il nemico (per cui ben potrebbero dirsi casi particolari di tradimento), e, sebbene intrinsecamente preparatorî, sono tuttavia incriminati quali reati di per sè stanti, perchè produttivi di un pericolo alla sicurezza della milizia.

1. La prima forma sta nel solo fatto del militare che, per il

fine determinato di procurarsi notizie o documenti in favore del nemico, s'*introduce* « in una piazza, in un forte o posto, in una nave da guerra o da trasporto, in un arsenale o stabilimento qualunque di marina, o in mezzo di più navi armate o disarmate » (art. 78 n. 1 es., 79 n. 1 mar.).

Il dolo specifico di favorire il nemico, che è elemento costitutivo del reato, dev'essere provato dall'accusa; ma esso è presunto se il militare siasi introdotto in alcuno di quei luoghi *travestito* (art. 79 es., 80 mar.), essendo il travestimento una frode sullo stato della propria persona. Nondimeno questa presunzione ammette la prova contraria, che per altro è a carico del militare, il quale deve dimostrare « che lo scopo del suo travestimento non era colpevole » (art. 79 es., 80 mar.).

Quanto poi ai militari delle milizie nemiche, è norma di Diritto internazionale che deve considerarsi come spia soltanto l'individuo che, clandestinamente o sotto falsi pretesti, raccolga o cerchi di raccogliere informazioni con l'intenzione di comunicarle al nemico; e perciò i militari che, vestendo l'uniforme del proprio esercito, siano penetrati nella zona di operazioni, non vengono considerati come spie (art. 29 r. d. 9 dicembre 1900 n. 504, Conferenza dell'Aja; e n. 140 regol. servizio in guerra 16 settembre 1896); perchè le ricognizioni sono un servizio militare. Ma se il militare nemico, o altra persona al servizio del Governo nemico, s'introduca *travestito* in alcuno dei luoghi suindicati, è considerato e punito come spia, nè è ammesso a provare la non colpabilità dello scopo del suo travestimento (art. 79 es., 81 mar.); perchè in questo caso il travestimento è un atto di perfidia.

2. La seconda forma di spionaggio militare consiste nel fatto del militare che, *anche senza essersi introdotto* in alcuno di detti luoghi, ma sempre per il fine di favorire il nemico, *ottiene* o *cerca di ottenere* carte o documenti, purchè questi siano tali « che possano compromettere la sicurezza di una piazza o nave, di un forte, posto o stabilimento militare » (art. 78 n. 2 es., 79 n. 2 mar.).

3. La terza forma di spionaggio militare è il fatto del militare che *procura* al nemico documenti o informazioni tali « da nuocere alle operazioni di guerra, da compromettere la sicurezza dei bastimenti da guerra, o mercantili, degli arsenali o stabilimenti di marina » (art. 78 n. 3 es., 79 n. 3 mar.); comunicazione questa che diversifica dal fatto corrispondente di tradimento (art. 72 n. 2 e 3 es. e mar.), in quanto ivi è preveduta la comunicazione di mezzi di difesa, mentre nell'articolo in esame è contemplata la comunicazione

di semplici notizie riguardanti i movimenti, le posizioni, ecc. delle truppe.

136. Una forma pedissequa, ma che la legge adegua nella penalità allo spionaggio, è il favoreggiamento di spie od altri agenti nemici (art. 78 n. 4 es., 79 n. 4 mar.).

a) Il favoreggiamento consiste nel dare ricovero o mettere comunque in salvo la persona favorita, senza distinguere se siasi verificato prima, durante o dopo che la spia abbia compiuto le sue investigazioni. Non è poi necessario che la salvezza procurata alla spia sia per così dire assoluta, ma basta, ad esempio, che siasi fornito alla spia il modo di allontanarsi, sebbene essa venga poscia arrestata.

b) Il favoreggiamento deve cadere sopra una *spia* del nemico, cioè sopra una persona che la stessa legge penale militare (art. 78 n. 1, 2, 3, 79 es., 79 n. 1, 2, 3, 81 mar.) considera come spia. Per la responsabilità del favoreggiatore, la legge equipara inoltre alla spia gli *agenti* nemici, ossia quelli che *agiscono* per conto del nemico. Tali quindi non potrebbero dirsi i disertori delle milizie nemiche, ma tali sarebbero i soldati nemici spediti ad oggetto di esplorazione (art. 169 n. 7 cod. pen. comune sardo 1859); poichè, sebbene i militari in uniforme non siano da ritenersi quali spie, tuttavia, rispetto al favoreggiatore, ciò non muta la sua responsabilità, nè meno grave o pericolosa è la violazione che egli commette.

c) Occorre infine che il fatto sia commesso *scientemente*, cioè nella scienza che la persona favoreggiata sia una spia o altro agente nemico, perchè in caso contrario mancherebbe nel favoreggiatore l'intendimento di favorire lo spionaggio. In questo risiede l'elemento intenzionale del reato e, a tale riguardo, nella Relazione ministeriale che precede i rr. dd. 28 novembre 1869 di approvazione dei Codici militari vigenti si legge che « a costituire il dolo basta la scienza che colui, cui si è dato ricovero o mezzo di salvezza, sia spia o agente nemico, quand'anche il delinquente non abbia avuto in mira il danno dell'esercito, dell'armata o dello Stato » (pag. 13). Di guisa che non influisce sulla essenza giuridica del reato che il favoreggiamento avvenga per cupidigia di lucro, pietà o paura; salvo il caso di costringimento usato dalla persona ricoverata, e così di forza maggiore fisica e materiale (art. 56 es. e mar.).

137. Il reato militare di arruolamento illecito comprende due ipotesi distinte.

1. La prima ipotesi si concreta nel fatto del militare che induce o facilita altro militare a passare al nemico (art. 80 es., 82

mar.); reato di cui è incontestabile la natura militare, come quello che, non solo è commesso da militare in dispregio del suo dovere di fedeltà giurata, ma, procurando la diserzione dei militari, si risolve in un aiuto al nemico con diminuzione delle forze militari dello Stato.

a) L'elemento obiettivo del reato consiste nell'avere in qualunque modo (doni, promesse, minacce, ecc.) indotto ossia determinato un militare in servizio attivo ad abbandonare le bandiere per passare al nemico, ovvero nell'avergli rafforzata la risoluzione già formata di passare al nemico facilitandogliene i mezzi. Così la legge, per un maggior rigore di repressione, eleva a reato di per sè stante un atto di concorso principale o accessorio nel reato di diserzione al nemico (art. 37 n. 2, 38 n. 3, 137 es., 39 n. 2, 40 n. 3, 160 mar.). Intanto, se la istigazione non sia seguíta dal passaggio al nemico, l'istigatore risponde del reato di subornazione (art. 163 es., 188 mar.); salva la applicazione delle regole sul tentativo ove siasi proceduto ad atti di esecuzione. Quindi si è giudicato che bene è ritenuto colpevole del reato mancato di arrolamento il militare che, dopo di avere indotto altri militari a disertare, li avvia e conduce alla frontiera ove sono arrestati [1]).

b) Circa l'elemento subiettivo del reato, la legge accenna soltanto alla sciente facilitazione dei mezzi per passare al nemico; ma non è meno evidente che, anche per la istigazione, questa dev'essere commessa con l'intenzione direttamente determinata a quel fine, non potendosi concepire il fatto d'indurre un militare a passare al nemico senza il dolo specifico corrispondente.

c) Per gli effetti penali di cui nella disposizione in esame, la legge assimila ai militari le persone soggette ai tribunali militari (art. 545 es., 598 mar.); sanzione che esorbita dal contenuto giuridico del reato, ed è eccessiva sia per la diversa qualità della persona subornata, sia per la minore entità del danno militare.

d) È causa di diminuzione di pena la circostanza che il reato sia commesso per il servizio di potenza estera neutrale od amica, spogliandosi il fatto del carattere di un tradimento e cioè di un ajuto al nemico. Si è deciso che, per l'applicazione dell'articolo in esame, basta il fatto di avere indotto un militare a prendere servizio presso una potenza estera « quand'anche non fosse stabilito che l'imputato avesse direttamente l'intenzione di favorire una potenza straniera ed avesse colla medesima contratti precedenti impegni » [2]).

---

[1]) Trib. Supr., 2 ottobre 1862, CERAVOLO (*Raccolta*, pag. 399).
[2]) Trib. Supr., 2 ottobre 1862, CERAVOLO (*Raccolta*, pag. 399).

2. L'altra ipotesi sta nell'avere un militare fatto arrolamenti militari (art. 80 es., 82 mar.).

a) L'arrolamento dev'esser fatto allo scopo di militare per il nemico o per il servizio di potenza estera neutrale od alleata (salva la diminuzione di pena in questo secondo caso); il che vuol dire che dev'essere fatto per uno *Stato* estero. Ciò è conforme all'indole dell'arrolamento militare, che suppone di sua natura l'esistenza di uno Stato nel cui favore è contratto, essendo attributo dello Stato l'ordinamento delle forze militari; di guisa che l'arrolamento fatto per gli abitanti del regno insorti in armi contro i poteri dello Stato avrebbe potuto costituire, non il reato in esame, bensì un atto di concorso nel reato comune d'insurrezione (art. 120 cod. pen. com.). Ma la legge ha voluto anche in questo caso serbare la regola della equiparazione, agli effetti penali, del nemico interno al nemico esterno dello Stato (vedi n. 127); e, ad evitare ogni dubbio che ragionevolmente poteva sollevarsi nella specie particolare di cui trattasi, ha, dopo le parole *per il nemico,* espressamente soggiunto o *per gente ribellata al Governo.*

b) L'arrolatore dev'essere un militare, ma l'arrolato può essere anche una persona estranea alla milizia; sia perchè la legge non specifica in alcun modo la qualità della persona arrolata, e sia perchè fu ritenuto « non bastare (in tal caso) la pena stabilita dall'articolo 177 cod. pen. comune sardo (art. 119 vigente), perchè il militare che incorre in simile reato rompe un doppio vincolo, quello dell'obbligo comune ad ogni cittadino di essere fedele allo Stato e quello del proprio giuramento » (pag. 14 Relaz. minist. che precede i decreti di approvazione dei Codici militari).

c) Parmi poi che colpevole di tale reato sia non solo l'arrolatore, ma anche l'arrolato, per avere egli immediatamente concorso alla esecuzione del reato di arrolamento (art. 37 n. 3 es., 39 n. 3 mar.), e per essere non meno grave la violazione dei doveri commessi dall'arrolato senza di cui il reato non avrebbe potuto consumarsi. Nè, per dire altrimenti, si potrebbero ritenere applicabili le disposizioni sulla diserzione, poichè la legge ha elevato l'arrolamento ad un reato di per sè stante, senza riguardo all'effettivo abbandono del servizio militare dello Stato.

d) Consistendo il reato nel *fare arrolamenti* ed essendo questi una specie di contratto, il reato è perfetto con la stipulazione dell'atto di arrolamento.

Il fine stesso dell'arrolamento delinea poi l'elemento subiettivo del reato.

§ 3. — *Reati in servizio.*

138. Loro indole generale — 139. Resa — 140. Codardia — 141. Abbandono di posto — 142. Violata consegna — 143. Eccesso nella esecuzione di ordini o consegne — 144. Violazione di corrispondenza — 145. Ubbriachezza — 146. Evasione.

138. La circostanza di trovarsi il militare colpevole in servizio, oltrechè causa di aggravamento di alcuni reati (ad esempio, art. 113, 126, 131, 141 n. 2, 142 n. 2 es., 131, 146, 150, 165 n. 2, 166 n. 2 mar.), è elemento costitutivo di altri reati, in quanto certi fatti non possono concepirsi come reati se non in rapporto ad un determinato servizio ove essi trovano le condizioni materiali per verificarsi (ad esempio, resa, codardia, abbandono di posto), o, se commessi fuori servizio, sono scevri di criminosità (ad esempio, l'ubbriachezza). Così tutti questi fatti possono formare, e formano secondo la legge penale militare, una particolare categoria di reati, dei quali è comune estremo quello che il colpevole non solo dev'essere un militare, ma ben anche un militare in servizio. Di qui la loro indole di reati militari, sia per la violazione di doveri intrinsecamente militari che per la conseguente lesione del servizio militare.

139. Primo fra i reati in servizio, per gravità di effetti e per delicatezza d'indagini e di apprezzamenti, è la *resa*.

a) Secondo il Codice penale per l'esercito, tale reato ha due aspetti: resa di una fortezza e resa di truppe in aperta campagna.

1. Il delitto di *resa di una fortezza* consiste nel fatto del Comandante che cede la fortezza senz'aver esaurito gli estremi mezzi di difesa (art. 84).

Si può cedere al nemico o con la resa a discrezione della fortezza cioè non patteggiando alcuna convenzione (n. 147 Regol. servizio in guerra 16 settembre 1896), o mediante capitolazione, che è una convenzione di guerra con la quale, in eccezionali circostanze, una piazza forte si arrende al nemico a determinate condizioni (n. 148 id.). In entrambi i modi, la resa è colpevole ove siasi ceduta la fortezza senz'avere esaurito gli estremi mezzi di difesa; e, in ogni caso « il Comandante di una piazza, che abbia dovuto *arrendersi o capitolare*, è sempre chiamato innanzi ad un Consiglio di guerra per rispondere del suo operato ed aver premio della sua energia o pena della sua fiacchezza » (n. 129 id.).

Consistendo il reato nel cedere la fortezza senza che siano esau-

riti i mezzi di difesa, ciò importa che, sebbene una capitolazione siasi potuta stipulare a condizioni vantaggiose, tuttavia il reato non vien meno quando risulti che i mezzi di difesa non erano ancora assolutamente esauriti; sia perchè con questo non si è fatto tutto quanto è prescritto dall'onore militare e dal dovere militare che esige la difesa fino al sacrifizio della vita, e sia perchè il vantaggio della guarnigione della fortezza non esclude il nocumento in genere al complesso delle operazioni militari.

Sino a pochi anni or sono, sulla considerazione che la resa di una fortezza è cosa di grandissima importanza, fu ritenuto che essa non dovesse dipendere dalla decisione del solo Comandante, ma dal voto altresì di un Consiglio di difesa (§ 999-1006, 1047 Regol. servizio in guerra 26 novembre 1882); e coerentemente la legge penale dispose che il fatto di essere esauriti i mezzi di resistenza, e così la impossibilità di ulteriore difesa della fortezza, dovesse provarsi per mezzo di dichiarazione del Consiglio di difesa. Oggidì, sia per conservare lo spirito d'iniziativa che per non frazionare la responsabilità, si è nei nuovi ordinamenti militari stabilito che « la difesa di una piazza è affidata all'onore del suo Comandante: *egli* solo ne è pienamente responsabile: a lui solo spetta deliberare e comandare » (n. 129 Regol. servizio in guerra 16 settembre 1896); e più non esiste il Consiglio di difesa. Così (senza che per ciò la legge penale trovisi in contradizione col regolamento di servizio in guerra) è venuta meno la condizione di fatto che poteva rendere applicabile quanto la legge penale dispone sul Consiglio di difesa e sulla responsabilità dei suoi membri. Ciò per altro non esclude la osservanza delle norme generali sulla partecipazione criminosa, ad esempio, se un militare abbia eccitato il Comandante della fortezza a cederla al nemico.

Ove la resa segua per causa di disobbedienza, ammutinamento o rivolta, il comandante può essere punito o andare esente da pena secondo che abbia o no adoperati tutti i mezzi per reprimere tali fatti e così impedire la resa (art. 40, 84 es., n. 129 regol. servizio in guerra).

La resa di una fortezza è volontaria o colposa: è volontaria benchè si compia per codardia, debolezza d'animo, errato calcolo sui mezzi di difesa, ecc. (art. 84); è colposa se debba attribuirsi alla negligenza del Comandante di mettere la piazza in istato di difesa (art. 85 e 87). Se la resa si commettesse con intenzione di favorire il nemico, si avrebbe il reato diverso di tradimento (art. 72 n. 1).

2. Il delitto di *resa di truppe in aperta campagna* consiste nel

fatto del generale od altro ufficiale (e così di un ragguardevole numero di militari ai suoi ordini) che, trovandosi al comando dell'esercito o anche di un solo Corpo di truppe in aperta campagna (ossia in posizione non fortificata, o meglio, di truppe non costituenti guarnigione di una fortezza, come sarebbe per il precedente reato), cede al nemico (e cioè si arrende o capitola) senz'aver prima fatto quanto eragli prescritto dal dovere e dall'onore (art. 86); senza, ad esempio, aver combattuto fino all'estremo per aprirsi una via attraverso le linee nemiche.

In tal guisa la legge dispone che in aperta campagna è permesso capitolare col nemico; e, così disponendo, è in aperta contradizione coi limiti del dovere di cui essa è la sanzione, poichè nel Regolamento di servizio in guerra (quello cioè che regola i doveri dei militari in tempo di guerra) è dichiarato che « capitolare in aperta campagna è macchiarsi d'infamia: contro forze straordinariamente superiori è virtù combattere fino agli estremi, poichè, quand'anche non si ottenga la vittoria, si agevola ai compagni di conseguirla » (n. 111).

Inoltre la legge non è ben chiara intorno all'elemento materiale costitutivo del reato. Nondimeno, avuto principalmente riguardo allo spirito che la informa, sembrami che la condizione fondamentale per la criminosità del fatto, qualunque abbiano ad esserne gli effetti, sia l'estremo che il Comandante, prima di cedere al nemico, non abbia fatto quanto eragli prescritto dal dovere e dall'onore; poichè in questo caso è già perfetta la violazione di un dovere di servizio, e così la esistenza di un reato, mentre le conseguenze dannose del fatto possono apprezzarsi soltanto quali criteri di commisurazione della pena. Posto adunque che il reato sia perfetto, cioè che il Comandante non abbia fatto quanto eragli prescritto dal dovere e dall'onore, occorre distinguere: o dalla resa è derivato un grave danno, e la pena sarà della morte (art. 86): o questo danno non c'è, ovvero esiste un vantaggio, oppure il Comandante ha ceduto in circostanze straordinarie, ecc. e la pena sarà della reclusione militare o destituzione (art. 87).

b) Secondo il Codice penale militare marittimo, è colpevole del delitto di resa il Comandante di una o più navi che, in un combattimento, ammaina la sua bandiera senz'avere esaurito tutti i mezzi di difesa: se egli invece sia ridotto agli estremi, senza scampo, e quando la continuazione della lotta sarebbe causa d'infruttuosi sacrifici, bene si arrende ammainando la bandiera; ma, prima di arrendersi, deve richiedere il parere, semplicemente consultivo, del Con-

siglio straordinario di bordo, il quale, con apposito verbale, dichiari la impossibilità della difesa (art. 88 cod. mar. 732 e 819 regol. servizio di bordo 1. giugno 1898). Gli ufficiali che siansi pronunciati per la resa ne sono responsabili, se è provato che essa si poteva evitare (art. 88). È poi anche punito chiunque, durante il combattimento, ammaini o tenti di ammainare la bandiera (art. 89); come è penalmente responsabile il Comandante, se dalla sua negligenza sia derivata la impossibilità di resistere al nemico (art. 85, 104 Codice mar., 34, 66, 125, 131, 815 Regol. servizio di bordo).

c) Una disposizione comune ai due Codici militari, e che si riferisce tanto alla capitolazione di fortezza quanto alla capitolazione di truppe in aperta campagna, concerne l'assoluto divieto fatto al Comandante di separare, nel trattato di capitolazione, la sorte propria o degli ufficiali da quella del soldato (art. 90 es., 93 mar.), sanzionando così un principio evidente di giustizia e di onore.

d) Affine al delitto di resa può dirsi il delitto di perdita o cattura della nave (art. 83 e 84 mar.).

140. La *codardia* può informare quasi tutte le violazioni dei doveri di servizio, ed è perciò che la legge non assegna tale denominazione a nessuna speciale categoria di reati. Nondimeno esistono fatti che, sia per indole loro e sia per la specialità delle circostanze nelle quali si verificano, non sono determinati da altro impulso che dal timore di un nocumento personale, e possono quindi comprendersi in una categoria particolare.

La codardia si esplica con parole o con atti.

Così è colpevole di codardia il militare che, durante il combattimento, griderà di arrendersi, ammainare la bandiera, cessare il fuoco (art. 91 es., 90 mar.): ovvero se, durante il combattimento o in caso di qualche grave pericolo, come tempesta, naufragio, incendio, con grida o discorsi, incuterà lo spavento o provocherà il disordine nell'equipaggio (art. 91 mar.).

La codardia in atti si ha allorquando il militare, in faccia al nemico (ossia durante il combattimento, o quando sia imminente o non sia definitivamente cessato), si *sbanda* (e cioè rimane indietro, o si tiene in disparte dal combattimento, o si dà alla fuga, ecc.), o *non fa tutta la difesa possibile* (ad esempio, getta le armi, abbandona il cavallo, si procura indisposizioni per non prender parte al combattimento, si arrende prima di aver esaurito gli estremi mezzi di difesa, ecc.), a norma dei doveri imposti dai regolamenti militari. Si è deciso esser colpevole del reato di cui all'art. 92 Cod. es. il sergente che, in faccia ad una banda d'insorti, abbandoni il posto,

rimanga inoperoso nel Corpo di guardia, e, vedendo ferito l'ufficiale, non si ponga alla testa dei militari che respingono la banda, e coll'esempio e col comando non ecciti essi militari alla difesa [1]).

Se (nel caso di codardia in atti) abbiano preso parte al fatto più militari, la legge ritiene che, per lo scopo della esemplarità, sia sufficiente che soggiacciano a pena soltanto gli agenti principali; ma i militari rivestiti di un grado incorrono tutti e sempre nella sua privazione (art. 92 es., 94 mar.).

Queste disposizioni si applicano non solo in tempo di guerra, ma anche nel caso di qualsiasi spedizione od operazione militare (articolo 93 es.), ed anche quando, benchè non siavi la presenza del nemico, possa dal reato venir compromessa la sicurezza della nave (art. 94 mar.). Si è giudicato che il militare, il quale fugge di fronte ai briganti, abbandonando il proprio superiore in luogo esposto ad evidente pericolo, senz'alcun tentativo di offesa o difesa, cade nel reato previsto dall'art. 92 del Codice penale per l'esercito [2]).

Altri casi, che possono pure qualificarsi di codardia, sono specialmente preveduti nel Codice penale militare marittimo; come il fatto del Comandante di nave che, in caso d'incendio, investimento o naufragio, non pone in opera tutti i mezzi disponibili per salvarla dalla perdita totale (art. 86): che, nel caso di perdita della nave, non avrà voluto essere e non sarà stato l'ultimo ad abbandonarla (art. 87): che omette di attaccare e combattere un nemico eguale o inferiore di forze, ovvero di soccorrere un'altra nave, ancorchè nemica, implorante la sua assistenza in qualche pericolo (art. 96); e così il fatto del militare che in caso di naufragio abbandona arbitrariamente la nave (art. 112 n. 1 e 2).

141. *L'abbandono di posto* viene dalla legge considerato sotto tre forme: abbandono del posto di combattimento (art. 92 es., 94 mar.): abbandono del posto di sentinella o vedetta (art. 94-96 es., 105-107 mar.): e abbandono del posto di guardia o di altro servizio (art. 98 e 99 es., 109 e 110 mar.); le quali forme hanno elementi giuridici comuni a tutte ed elementi propri a ciascuna di esse.

a) L'elemento comune obiettivo è l'*abbandono* del posto di servizio.

Per *abbandono* di posto devesi, a parer mio, intendere esclusiva-

---

[1]) Trib. Supr., 16 agosto 1870, PERNICE (*Raccolta* pag. 81).

[2]) Trib. Supr., 4 giugno 1877, POMARICO (*Raccolta*, pag. 82); e 5 maggio 1884, STAVALONE (*Id.*, pag. 57).

mente il fatto di lasciarlo dopo averlo raggiunto, e non anche il fatto diverso di non recarvisi ad intraprendere il servizio; sia perchè tale è il significato proprio della voce *abbandonare,* e le leggi penali non si possono estendere oltre i casi in esse espressi; sia perchè, non essendo ancora cominciato il servizio, l'assenza del militare è tosto avvertita (n. 77 Regol. servizio interno fanteria), e così il pericolo di un danno al servizio è prontamente eliminato con la sostituzione di altro militare. A questa regola per altro la legge fa una esplicita eccezione (che appunto riafferma sempre più la regola), disponendo che « nelle piazze dichiarate in istato di guerra o nei Corpi in presenza del nemico » incorre in un reato il militare che, scientemente o senza legittimo impedimento, non si reca al suo posto in caso di allarme o quando si fosse battuto a raccolta (art. 100 cod. es.). Fuori quindi di tali circostanze, il fatto di non recarsi al posto per intraprendere il servizio comandato non costituisce reato, ma semplice trasgressione disciplinare.

Stabilito che il reato consiste nell'abbandonare il posto di servizio, devesi inoltre avvertire che non ogni assenza dal posto è sufficiente a formare il materiale del reato, ma solamente quella che di sua natura importi l'abbandono della difesa o vigilanza del posto; conforme così alla ragione della sanzione penale ed alla obiettività giuridica del reato, mancando altrimenti una lesione del servizio. Dato quindi che un militare, allontanandosi dal posto, siasi però recato a brevissima distanza, ovvero in luogo dove poteva continuare la vigilanza del posto, non esiste reato di abbandono di posto, ma solo trasgressione disciplinare per l'allontanamento dal posto. Anche nella giurisprudenza si è statuito che « secondo lo spirito della disposizione contenuta nell'art. 96 cod. es. havvi reato di abbandono di posto solo allora che la sentinella, allontanandosi dal suo posto, si è posta in condizione di non potere eseguire la consegna ricevuta e sorvegliare il posto affidatole » [1]). Per la stessa considerazione, ritenuto invece che, dal punto ove il militare si recò, egli non poteva continuare la difesa e vigilanza del posto, il reato esiste senza che possa influire la lontananza maggiore o minore dal posto, l'assenza più o meno lunga, il ritorno al posto o il suo ab-

---

[1]) Trib. Supr. 10 giugno 1889, Baraldo (*Raccolta,* pag. 52). Vedi pure 23 ottobre 1871, Scaglione (*Id.,* pag. 112); 5 luglio 1880, Raimondi. (*Id.,* pag. 73); 28 novembre 1881, Scalzo (*Id.,* pag. 113); 16 dicembre 1889, Lopez (*Id.,* pag. 133); 23 giugno 1890, Biddau (*Id.,* pag. 73).

bandono definitivo; imperocchè la vigilanza, sia pure per un momento, fu interrotta e deve perciò dirsi abbandonata.

Accertato l'abbandono del posto, si è per ciò stesso accertata altresì la possibilità di un danno al servizio che è insita nel fatto medesimo dell'abbandono. La effettività del danno è poi criterio di commisurazione della pena nei limiti della sua latitudine, ed è come tale espressamente ravvisata dalla legge in qualche caso di applicazione della pena capitale (art. 94, 98 es., 105, 109 n. 1, 110 mar.).

b) Quanto all'elemento subiettivo, che pure è comune a queste varie forme del reato di abbandono di posto, le stesse suindicate considerazioni dimostrano come alla sua essenza basti la volontarietà dell'abbandono; nè, invero, la legge richiede il concorso di un dolo specifico, nè la varietà dei motivi, e la stessa intenzione di far ritorno al posto, influiscono sulla sua esistenza giuridica; salvo l'apprezzamento del giudice di merito nei confini della pena.

c) L'abbandono del *posto di combattimento* (art. 92 es., 94 mar.) può commettersi da qualunque militare, sia o no rivestito di un grado; ed anche da una intera truppa, nel qual caso soggiacciono a pena soltanto gli agenti principali, ed a sanzioni speciali i graduati. Se non che, trattandosi di un militare *comandante*, la legge ha ritenuto conveniente regolarne in modo particolare la responsabilità (art. 88 es., 92 mar.), anche per evitare il dubbio che nella voce *posto* si potesse supporre non compreso il *comando*.

d) L'abbandono del *posto di sentinella o vedetta* è, nelle sue sanzioni penali, regolato secondo la importanza del posto, se cioè in faccia al nemico (art. 92 es., 94 mar.), o in luogo esposto agli attacchi del nemico o in sito forte assediato od investito, ecc. (articolo 94 es., 105 mar.), o alla guardia di parchi di artiglieria, polveriere, ecc. (art. 95 es., 106 mar.), o fuori di questi casi (art. 96 es., 107 mar.). Ma vi sono due specialissime disposizioni.

L'una è che la legge, oltrechè l'abbandono di posto, colpisce nella sentinella anche il fatto di essere trovata addormentata (art. 94, 95, 96 es., 105, 106, 107 mar.); e, sebbene identiche possano essere le conseguenze nocive, tuttavia la legge mantiene separati i due fatti, avuto riguardo alla varietà di circostanze (fatiche eccessive, freddo, ecc.) che possono spingere la sentinella a lasciarsi, contro la sua volontà, sorprendere dal sonno. Ond'è che questo fatto, per il suo diverso contenuto subiettivo, si distingue dall'abbandono del posto che è sempre volontario; per modo che, ove ad esempio la sentinella non sia al suo posto sorpresa dal sonno, ma deliberatamente si addormenti, non ricorre la ipotesi minore in esame, ma bensì il reato

di violata consegna, ponendosi la sentinella nella condizione di non poterla più osservare e fare osservare.

L'altra disposizione è quella che punisce, come reato a sè stante, anche il fatto della sentinella di « lasciarsi senza necessità rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte », ma quando essa sia « collocata innanzi ad un posto o Corpo di militari esposti agli attacchi del nemico o in un sito forte assediato o investito » (art. 94 es.); mentre negli altri casi bastano le punizioni disciplinari.

e) L'abbandono del *posto di guardia o di servizio* (art. 98, 99 es., 109, 110 mar.), stante la parola generica della legge, e considerando che la qualità del posto è per sua indole elemento di commisurazione della pena non già costitutivo del reato, si riferisce perciò ad ogni guardia sia per esigenze militari che di ordine pubblico, e ad ogni servizio, armato o disarmato, esterno o interno, fisso o in marcia (ad esempio, ronde, perlustrazioni, ecc.), di difesa o sorveglianza. Sono criteri regolatori della pena la presenza del nemico, il tempo di guerra e il tempo di pace: circostanza aggravante è la qualità di capo-posto o comandante.

f) Specificazione dell'abbandono di posto è l'abbandono della scorta di un convoglio (art. 104 es., 100 mar.); ma la legge prevede altresì la separazione per causa di negligenza o imperizia (art. 105 es., 101 mar.).

g) Speciali infine alla Marina sono i fatti: del comandante di non aver tenuto la nave al posto di combattimento assegnatogli (art. 97) o di essersi separato dal suo Capo (art. 98 e 99); e dell'individuo di marina che abbandona il servizio di bordo o la imbarcazione (art. 111).

142. Le sanzioni sull'abbandono di posto sono comuni al reato di violazione di consegna (art. 94-96, 98, 99 es., 105-107, 109, 110 mar.).

a) Per *consegna* s'intende il complesso delle prescrizioni dirette ad assicurare l'adempimento di un servizio. Queste prescrizioni sono, per indole loro, generali o speciali, permanenti o temporanee, regolamentari od occasionali; in quanto cioè le une sono inerenti alla essenza del servizio, per sè medesimo considerato, e le altre sono proprie alle particolari esigenze di un determinato servizio. Quindi le prescrizioni di carattere speciale non escludono, ma presuppongono quelle di carattere generale, poichè è soltanto in virtù del concorso di entrambe che può ritenersi efficacemente assicurato l'adempimento di un servizio. Quando perciò la legge usa la voce generica di *consegna,* comprende sotto di essa, non solo le consegne *speciali,* quelle

cioè « in cui sono descritti i doveri speciali della guardia e delle sentinelle che la compongono » (n. 207 Regol. servizio territoriale 4 giugno 1899), ma anche le consegne *generali* (n. 136 e seguenti, 189 e seguenti), ossia quelle comuni al servizio di guardia e alle sentinelle in generale, cioè a qualunque posto o servizio, e che, sebbene non date in modo speciale, possono tuttavia, se inadempiute, creare un pericolo per la sicurezza, difesa o vigilanza del posto, pericolo che il legislatore ebbe in mira di evitare incriminando qualunque fatto di violazione di consegna. Anche nella giurisprudenza si è deciso che « la consegna non consiste soltanto in una prescrizione speciale a un individuo militare per esigenze di determinati servizi, ma può anche essere ed è derivazione dei doveri generali determinati nei regolamenti » [1]). Così il caporale di muta, che omette di presenziare il cambio delle sentinelle, incorre nel reato di violata consegna e non già in una semplice trasgressione disciplinare.

b) La legge non distingue se la violazione di consegna debba risultare da un'azione positiva o negativa, nè distingue se il fatto debba esser commesso con volontà diretta o indiretta, ossia per negligenza nella osservanza dei doveri militari, sia trascurandone lo adempimento, sia agendo contro i termini della consegna. La legge colpisce la negligenza per sè stessa, quale infrazione dei doveri del proprio ufficio; e d'altronde le conseguenze pregiudicevoli sono sempre le medesime.

c) La legge (art. 97 es., 108 mar.) prevede poi, come reato distinto, il fatto del militare che, trovandosi di sentinella o altrimenti di guardia a cosa determinata, la devasta, distrugge o ruba, in tutto o in parte; senza pregiudizio della responsabilità incorsa per la devastazione, il danneggiamento o il furto. Reprimendosi l'abuso della funzione di guardia, è perciò indifferente, per l'applicazione della pena, la qualità militare o meno della cosa devastata, distrutta o rubata.

143. Affine al reato di violata consegna è il reato di eccesso nella sua esecuzione (art. 170 es., 192 mar.), costituendo entrambi, sostanzialmente, una infrazione della consegna; l'uno commesso per difetto di diligenza, l'altro per eccesso di zelo.

a) La legge intende reprimere l'eccesso nell'uso legittimo della forza militare; e da questa ragione della legge derivano gli estremi del reato: 1. che esista una *via di fatto*, la quale rappresenta preci-

---

[1]) Trib. Supr., 18 maggio 1896, CAPITOLO (*Raccolta*, pag. 46); 18 maggio 1896, GALVAGNO (*Id.*, pag. 50); 2 maggio 1898, FABBRI (*Id.*, pag. 27).

samente l'avvenuto uso della forza: 2. che la via di fatto sia commessa *nella esecuzione di un ordine o di una consegna,* e cioè nell'uso legittimo della forza militare: 3. che però la via di fatto sia commessa *senz'autorizzazione o necessità,* eccedendo cioè i limiti imposti dalla necessità di eseguire l'ordine o la consegna.

b) La esistenza di una via di fatto (omicidio, ferita, ecc.: articolo 124 es.: 267 mar.) è il presupposto del reato in esame. Infatti una ingiuria non avrebbe che vedere con la *esecuzione* della consegna, ed una minaccia, quando pure non fosse estranea a tale esecuzione, sfuggirebbe all'apprezzamento dell'eccesso. Ond'è che l'ingiuria e la minaccia possono costituire reati a sè stanti, non il reato di eccesso.

Data la esistenza di una via di fatto commessa nelle condizioni suindicate, non influisce, nè sul carattere militare del reato nè sulla sua intrinseca essenza giuridica, la qualità della persona contro la quale si è usata, se cioè sia una persona estranea alla milizia, ovvero un militare, superiore, eguale od inferiore del militare colpevole. Imperocchè ciò non toglie il carattere proprio del reato di avere il militare agito nella osservanza di un dovere militare e di essersi trovato, per l'adempimento di questo dovere, nella necessità di usare la forza, in cui ha poi ecceduto. Dove esiste questa necessità di servizio, la via di fatto assume un carattere giuridico tutto particolare, e inoltre l'interesse del servizio è prevalente ad ogni considerazione di gerarchia. Perciò la legge parla di vie di fatto commesse *contro qualsiasi persona.*

Non influisce poi sull'indole del reato, ma sulla commisurazione della pena, la gravità maggiore o minore della via di fatto (art. 170, 257 e 266 es.; 192, 281 e 290 mar.). E quando essa non abbia cagionata lesione, si potrà *discendere* a punizioni disciplinari: ciò che forma una potestà del giudice, non dei superiori militari, come già si è dalla giurisprudenza ritenuto [1]).

c) Quanto al secondo estremo, è evidente che, se l'uso della forza fosse illegittimo, il reato in esame non avrebbe carattere proprio, perchè non sarebbe diverso da qualunque altra violenza. Invece l'uso della forza dev'essere legittimo, perchè l'essenza del reato importa che il fatto commesso abbia la sua causa nell'adempimento del servizio, che cioè il militare sia stato mosso ad agire da una causa legittima, salvo a rispondere di quella parte che commise senza ne-

---

[1]) Trib. Supr., 21 maggio 1883, ANGILELLA (*Raccolta,* pag. 72); 19 maggio 1902, COLOMBO (*Id.,* pag. 40).

cessità e che perciò gli è imputabile. Ora la legittimità dell'uso della forza si trae anzitutto da ciò che testualmente la legge dispone, vale a dire che il militare commetta la via di fatto nella *esecuzione* di un ordine o di una consegna.

Tale estremo implica il concorso cumulativo di due essenziali condizioni, cioè che, nel momento del reato, il militare non solo si trovi in attuale servizio, ma agisca altresì a causa del suo servizio. Mancando infatti la prima condizione, il militare non è più nella *esecuzione* della consegna; e mancando la seconda condizione, vien meno l'uso legittimo della forza. Perchè quindi il reato in esame si verifichi, non basta, come pure si è riconosciuto nella giurisprudenza, la semplice coincidenza del tempo del servizio, ma è necessario che tra il fatto e il servizio siavi una connessione di causa ad effetto in guisa che l'adempimento del servizio sia stata la causa del fatto, il quale ha poi ecceduto i limiti imposti dalla necessità dello adempimento del servizio [1]). Così, ad esempio, costituisce omicidio volontario, non già il reato di eccesso, l'omicidio di un soldato commesso da altro soldato in sentinella, per causa estranea alla esecuzione della consegna [2]).

La legge non distingue se l'ordine o la consegna riguardi soltanto servizi puramente militari; nè poteva distinguere, stante la molteplicità dei servizi ai quali i militari possono essere adibiti.

d) La sola circostanza di agire per la esecuzione di un ordine o di una consegna non rende senz'altro legittimo l'uso della forza, nè imprime al fatto quel carattere speciale per cui si distingue da ogni altra delinquenza, sia comune che militare; ma occorre inoltre che l'agente, per la esecuzione dell'ordine o della consegna, si trovi nella necessità di usare la forza, nella quale ha poi ecceduto. Imperocchè, se, per esservi reato di eccesso anzichè omicidio volontario, lesioni personali, ecc., bastasse l'aver agito per un servizio, ogni cattivo uso della forza resterebbe presso che giustificato; e, di più, il colpevole, col fatto solo di agire per la esecuzione di un ordine, sfuggirebbe alle più severe sanzioni della insubordinazione e dello abuso di autorità, con grave nocumento della disciplina. Quindi, ad esempio, una sentinella, che abbia la consegna di vietare il pas-

---

[1]) Cassaz. Roma, 25 gennaio 1879, LOMBARDI (*Corte Supr.*, 1879, pag. 425); 6 ottobre 1882, VALENTI (*Riv. Pen.*, vol. XXIII, pag. 470, in nota); 5 ottobre 1901, MARSEGLIA (*Id.*, vol. LV, pag. 83).

[2]) Trib. Supr., 14 maggio 1883, VACCARO (*Raccolta*, pag. 68).

saggio per un dato posto, se intima ad una persona, che cerca infrangere questo divieto, di allontanarsi, agisce certamente per una causa legittima; ma se, essendo quella persona riluttante ad obbedire, la sentinella le scarichi contro la sua arma e l'uccida, non può dirsi che vi sia legittimità nell'uso delle armi, se esso non era imposto dai regolamenti o dalla consegna ricevuta: in questo caso non si ha l'eccesso, ma bensì il reato di lesione seguíta da morte o di omicidio volontario. Se invece la sentinella avesse subìta una aggressione, essa agiva per un motivo legittimo e legittimamente usava delle armi per respingerla; ma sarebbe responsabile di eccesso se fosse dimostrato che per vincere l'aggressione bastava usare la baionetta e non esser quindi stato necessario l'uso dell'arma da fuoco (n. 199 citato regol. servizio territoriale). Nella giurisprudenza si è statuito che il reato di abuso di armi è un eccesso nell'uso *legittimo* delle armi, e si commette da coloro che, autorizzati ad usarle, trascendono i limiti necessari sia a provvedere alla propria difesa, sia ad eseguire il loro mandato; epperò, eliminato l'uso legittimo delle armi, mancano essenzialmente i termini dell'abuso o eccesso di esso, e l'operato dell'agente costituisce il delitto che si commette da chi usa le armi in danno altrui [1]). Così, mancando nel fatto il carattere di eccesso nell'uso legittimo della forza, la legge lascia impregiudicata l'applicazione delle maggiori pene; pur rimanendo il fatto di competenza militare (salvo il caso di omicidio volontario: art. 170, 258, 259, 260 es.; 192, 282, 283, 284 mar.).

È infine evidente che non si agisce per la esecuzione di un ordine o di una consegna se non volontariamente, e perciò le vie di fatto colpose esulano dalla nozione del reato di eccesso.

e) Un caso particolare di eccesso è quello di cui agli art. 171 es. e 193 mar. (vedi n. 18 e 20 appendice regol. servizio territoriale). Questo caso è una pura specificazione delle regole generali suindicate, e (come si desume dalle pene comminate) ribadisce il concetto che, dove non esiste la legittimità nell'uso delle armi, ivi il reato non modifica la sua ordinaria natura.

144. Altro reato contro il servizio è la violazione di corrispon-

---

[1]) Cassaz. Torino, 9 novembre 1849, Senette (*Gazzetta dei Tribunali*, 1848-49, pag. 244); Cassaz. Firenze, 1. febbraio 1871, Curti (*La Legge*, vol. XI, pag. 221); 15 febbraio 1873, Casadei (*Id.*, vol. XIII, pag. 303); Cassaz. Roma, 5 giugno 1877, Deninnis (*Corte Supr.*, 1877, pag. 503); 20 febbraio 1880, D'Ambrosio (*Id.*, 1880, pag. 314); 9 marzo 1888, Ajello (*Rivista Penale*, vol. XXVII, pag. 505 e nota ivi); Trib. Supr. guerra e marina, 9 gennaio 1896, Turchi (*Raccolta*, pag. 2).

denza dell'autorità militare, che consiste nel fatto del militare, il quale « incaricato di recare un ordine in iscritto od altro qualunque dispaccio, volontariamente ne rompe il sigillo o non lo rimette alla persona cui è diretto, o che, trovandosi in pericolo di cader prigioniero, non tenti di distruggerlo », ovvero trascuri di custodirlo o lo smarrisca (art. 108-110 es.: 119-121 mar.). Tali sanzioni corrispondono ai relativi doveri stabiliti dai regolamenti (§ 489 regol. discipl. es.: n. 18, 21, 22 regol. servizio in guerra); e la penalità è commisurata secondo che il fatto si verifichi in tempo di guerra o di pace, sia volontario o colposo, ed abbia o no prodotto un danno alla sicurezza dello Stato, dell'esercito o dell'armata. Speciale alla Marina è il fatto del Comandante che, avendo un piego sigillato da non aprirsi se non in tempo e luogo determinato, « lo apra prima di tale tempo e luogo » (art. 123).

145. L'ubbriachezza è mera trasgressione in rapporto alla disciplina (§ 58, 585, 592 Regol. discipl. es.: art. 3 mar.), ma è reato in rapporto al servizio, per il pericolo di un danno che alla sua esecuzione o regolarità può derivare (art. 102 es.: 114 mar.).

Il Codice penale militare marittimo estende la sanzione penale a qualunque servizio, ma il Codice penale per l'esercito la restringe ai servizi di guardia, picchetto o qualsiasi servizio armato, ossia ai servizi che, per essere compiuti con le armi, sono perciò i servizi più importanti (n. 132, 136, 232, 260 Regol. servizio territoriale).

Il reato si verifica in due modi: nell'essere il militare trovato ubbriaco durante il servizio, ovvero nel presentarsi a prestarlo in istato di ubbriachezza. Si avverta che quando la legge parla di militari che *si presentino* in tale stato, non si riferisce già alla materiale presenza dei militari comandati di servizio, ma vuol dire invece che si rendono colpevoli di questo reato quei militari che, al momento dell'adunata o chiamata di presenza per un servizio, si trovano in istato di ubbriachezza. Quindi si è giudicato esser colpevole del reato in esame il militare che, per effetto della ubbriachezza in cui trovasi, non si presenta a prestare il servizio per il quale era stato comandato [1]).

Tenuto conto che la legge, incriminando l'ubbriachezza, ha lo scopo di assicurare l'esatto adempimento del servizio; riesce perciò indifferente così la sua forma (volontaria o colposa) come il suo grado (se cioè piena o semipiena), poichè nè l'uno nè l'altra escludono mai la possibilità di un nocumento del servizio.

---

[1]) Trib. Supr., 11 giugno 1900, MARZETTA (*Raccolta*, pag. 36).

È circostanza aggravante la qualità di ufficiale, capoposto o comandante, nel colpevole.

146. Fra i reati in servizio è pure da noverare il reato di evasione (art. 103 es.: 118 mar.), il quale, rispetto alle infrazioni dei doveri di servizio, è una specie di violata consegna; per modo che, ove non concorrano i caratteri del reato di evasione, possono bene esistere gli estremi del reato di violata consegna.

a) Secondo il letterale disposto della legge, il reato militare di evasione può avere per oggetto un *arrestato soggetto alla giurisdizione militare* ovvero un *prigioniero di guerra.*

L'arresto dev'essere giudiziale, non disciplinare: suppone cioè la imputazione di un reato, non di una semplice trasgressione disciplinare; per cui non sarebbe incriminabile come reato di evasione il favore prestato ad un militare evaso dagli arresti disciplinari. Ma, data la imputazione di un reato, l'arresto è per ciò stesso giudiziale benchè non esista ancora un mandato dell'autorità giudiziaria; tanto più se si consideri che, fuori del caso di flagrante reato, il militare non può essere arrestato che in dipendenza di un ordine del suo superiore (art. 369 es.: 415 mar.), il che importa che l'arresto disciplinare per causa di un reato è arresto giudiziale, e il mandato di cattura, emesso in seguito dall'Autorità giudiziaria, non significa già ordine di arresto, ma legittimazione di quello disciplinarmente avvenuto.

L'arrestato dev'essere *soggetto alla giurisdizione militare* (secondo il Codice per l'esercito), ciò che ancor più imprime al reato il suo carattere militare. Ond'è che l'arrestato può essere così un militare come una persona estranea alla milizia, quando questa sia a norma di legge sottoposta alla giurisdizione militare (art. 323, 545-547 es.: 362, 365, 598, 600, 601 mar.).

Per *prigionieri di guerra* s'intendono coloro che sono come tali ritenuti dalle leggi e dagli usi della guerra (art. 3 regol. conferenza Aja). È noto poi che i prigionieri di guerra sono affidati alla custodia e vigilanza dei militari (n. 58 e 136 regol. servizio in guerra), e sono soggetti alla giurisdizione militare (art. 548 n. 3.° es.: 365 n. 4.° e 598 n. 3.° mar.).

b) Subbietto però del reato militare di evasione non può essere il militare o il prigioniero di guerra che evade, ma soltanto il militare che ne abbia procurata, facilitata o favorita l'evasione.

Il militare che evade non è, secondo il legislatore italiano, *custodiae refugus,* bensì *militiae desertor,* poichè l'obbligo del servizio militare, e così il dovere precipuo della presenza in servizio, non solo lo pone in condizione affatto diversa da quella di ogni altro citta-

dino, ma è di sua natura permanente; di guisa che il suo adempimento non cessa nè è sospeso per il fatto della detenzione, tant'è che i disertori e i condannati che scontano la pena continuano a rimanere soggetti alla giurisdizione militare (art. 323 es.: 362 mar.). Quindi il militare che evade può rendersi colpevole di diserzione, non del reato in esame (art. 138, 141 n. 3, 143 es.: 161, 163 n. 2.° 165 n. 3.°, 167 mar.).

E circa al prigioniero di guerra che evade, è ricevuto negli usi della guerra che soggiace soltanto a punizione disciplinare il prigioniero che sia ripreso prima di aver potuto raggiungere il suo esercito o prima di varcare i confini del territorio occupato dall'esercito che l'ha fatto prigioniero; e che il prigioniero il quale, dopo essere evaso, è di nuovo fatto prigioniero, non è passibile di pena alcuna per la fuga anteriore (art. 8 regol. conferenza Aja).

c) Quantunque la evasione sia compresa fra i reati in servizio e quindi importi la violazione di uno speciale dovere di servizio, nondimeno la legge non restringe le sue disposizioni ai militari incaricati della custodia o vigilanza di un arrestato o prigioniero di guerra, ma confonde anzi in una stessa sanzione penale i militari custodi e i militari estranei alla custodia. È lasciato quindi al giudice di merito di valutare nella latitudine della pena la maggiore gravità del fatto se commesso dai militari incaricati della custodia.

d) Il reato può commettersi in tre modi: 1. lasciando fuggire (frase che indica i custodi) l'arrestato o il prigioniero di guerra; 2. procurando o facilitando la sua fuga; 3. nascondendolo o facendolo nascondere. E la responsabilità penale s'incontra sia per dolo che per colpa.

e) Quanto alla pena, i criteri della sua commisurazione sono dalla legge stabiliti: 1. in rapporto alla qualità dell'evaso, essendo minore la pena se egli sia un prigioniero di guerra, perchè costui non è un delinquente; 2. in rapporto al reato imputato all'arrestato e alla condanna dal medesimo riportata; 3. in rapporto all'elemento morale del reato, se cioè sia commesso per malizia o negligenza.

§ 4. — *Mutilazione.*

147. Nozione del reato — 148. Qualità, nel colpevole, di militare di truppa in servizio effettivo — 149. Elemento obiettivo e subiettivo del reato — 150. Pena.

147. La mutilazione, pur conservando sempre il carattere intrinseco di una codardia, ha per altro una varia entità giuridica.

a) L'inscritto di leva che, al fine di esimersi dal servizio, si procura una infermità, commette un reato comune e meno grave del reato militare in esame (art. 166 legge, citata, leva di terra: 124 leva di mare). Egli si sottrae all'arrolamento per non assumere il servizio militare, mentre il militare si sottrae al servizio già assunto e così alla osservanza dei doveri, non solo di cittadino, ma anche di militare, stante la violazione degli obblighi giurati e il conseguente danno per il servizio militare.

b) Il militare che si mutili, si ferisca o si procuri altre malattie, imperfezioni o indisposizioni in faccia al nemico per evitare il combattimento od un servizio contro il nemico, si sottrae ai doveri inerenti alla qualità di militare e si rende colpevole di un reato militare in servizio (come si è già innanzi studiato: vedi n. 140), che per la sua estrema gravità importa la pena capitale.

c) Invece il reato in esame consiste nel fatto di colui *che*, dopo di essere stato arruolato nella milizia e fuori della circostanza di un servizio attuale in faccia al nemico, « per mutilazione volontaria o per indisposizione maliziosamente procuratasi, sarà divenuto incapace di proseguire nel militare servizio » (art. 174 es.: 196 mar.). La legge, invero, parla di *sottufficiale, caporale* o *soldato,* ossia di un militare, nè poi accenna alle suddette circostanze di servizio.

148. Primo estremo del reato è la qualità, nel colpevole, di militare di truppa in servizio effettivo.

a) La legge non estese le sue sanzioni agli ufficiali, avendo essi il mezzo delle dimissioni per liberarsi dal servizio militare. Ma oggidì, essendo tutti i cittadini obbligati al servizio militare sino ad una determinata età, non è escluso che il reato di mutilazione possa commettersi anche da un ufficiale.

b) Come per gli altri reati militari (vedi n. 81 lettera *d*), così anche per la mutilazione occorre che il colpevole si trovi in servizio sotto le armi; di guisa che, ove un militare commetta il fatto durante il congedo, non v'è reato, mancando uno dei suoi elementi costitutivi. Sino a che infatti il militare si trova in congedo, e così fuori della effettiva osservanza dei doveri militari, egli non viola cotesti suoi doveri che nessuna speciale disposizione di legge 'gli impone di osservare anche durante il congedo; nè il suo fatto è produttivo di un danno al servizio o alla difesa, trovandosi il militare fuori del servizio e non essendo allora richiesta l'opera sua per la difesa dello Stato. D'altronde il militare in congedo può non essere mai chiamato alle armi, e sarebbe inoltre eccessiva una continua investigazione degli atti dei cittadini per vedere se essi siano diretti al fine di

esimersi dal servizio militare, quando tale servizio non può attualmente soffrire un nocumento.

Se non che, posto che il militare sia dal congedo richiamato in servizio, bene può egli essere ritenuto colpevole del reato militare di mutilazione, quantunque il fatto siasi commesso durante il congedo. La legge non ha riguardo al tempo in cui il fatto può essere avvenuto: sarà *materialmente* cominciato e consumato durante il congedo, ma *giuridicamente* è cominciato e consumato al momento della chiamata in servizio, quando cioè risorge l'osservanza dei doveri militari e che il militare non può invece adempiere per il motivo di essersi mutilato. Allora il fatto, che prima era scevro di criminosità, acquista il carattere di reato per il nocumento che ne deriva al servizio: ed è allora che si verifica la lesione del diritto dello Stato di richiedere ai militari il loro concorso alla sua difesa. Anche nella più recente giurisprudenza si è deciso che soggiace alle pene di cui all'art. 174 es. il militare in servizio, colpevole di mutilazione volontaria, benchè egli siasi procurata l'indisposizione durante il congedo illimitato [1]).

149. L'elemento obiettivo del reato consiste nella fisica incapacità a proseguire nel servizio militare. Ma nè la parola nè lo spirito della legge escludono la possibilità del tentativo; e tale è altresì la ormai costante giurisprudenza [2]).

La legge accenna, in via dimostrativa, ai mezzi della *mutilazione* o di una *indisposizione* ossia infermità; nè distingue fra infermità permanenti o temporanee. Si è deciso che il fatto del militare, il quale maliziosamente rende più grave una infermità da cui si trova già affetto, rientra nel disposto dell'art. 174 es. [3]).

Parimenti la legge non distingue fra servizio obbligatorio per legge e servizio volontariamente contratto.

Quanto alla essenza subiettiva del reato, oltrechè il dolo generico della volontarietà del fatto, occorre il dolo specifico di agire nel fine determinato di rendersi incapace a proseguire nel servizio militare ossia di esimersi dall'obbligo di seguitare a fare il militare.

---

[1]) Trib. Supr., 24 giugno 1901, Bovenzi (*Raccolta,* pag. 47).

[2]) Trib. Supr., 15 gennaio 1863, D'Angelo (*Raccolta,* pag. 25); 18 maggio 1865, Dall'Amore (*Id.,* pag. 145); 3 dicembre 1866, D'Alonzo (*Id.,* pag. 157); 27 maggio 1867, Stromei (*Id.,* pag. 97); 23 dicembre 1867, Pisano (*Id.,* pag. 190); 29 luglio 1872, Schirò (*Id.,* pag. 90); 14 giugno 1875, Palmieri (*Id.,* pag. 38); 7 marzo 1892, Rozza (*Id.,* pag. 17); 6 luglio 1896, Rizzi (*Id.,* pag. 67).

[3]) Trib. Supr., 6 luglio 1896, Rizzi (*Raccolta,* pag. 67).

Quindi, ad esempio, il tentativo di suicidio esula dai termini del reato di mutilazione.

150. Mentre per la codardia in generale la legge applica la pena militare, per il reato di mutilazione commina invece una pena ordinaria disonorante; e ciò sia perchè questo reato, oltre ad essere un atto di codardia, è anche una frode; e sia perchè non può ammettersi che un indegno militare rimanga un cittadino degno di pubblici uffici.

La pena è poi commisurata secondo che il fatto sia commesso in tempo di pace ovvero in tempo di guerra. Nel caso di tentativo, il giudice apprezzerà, nella latitudine della pena, la circostanza che il colpevole, sebbene abile al servizio, è tuttavia rimasto inabile al servizio speciale del Corpo o dell'Arma cui appartiene.

§ 5. — *Diserzione.*

151. Nozione generale — 152. Prima specie di diserzione: allontanamento dal corpo — 153. Seconda specie di diserzione: omessa presentazione al corpo — 154. Circostanze di aggravamento — 155. Aggravanti semplici — 156. Qualifiche — 157. Tentativo, partecipazione e favoreggiamento — 158. Pena: invalidi — 159. Esenzione da pena — 160. Ipotesi particolare: chiamata per istruzione o rassegne.

151. Al significato proprio della voce *diserzione* aderisce il concetto generale del reato, consistendo la diserzione nel fatto del militare che abbandona il servizio (*exercitum, signa deserere*), violando l'essenziale dovere della sua presenza alle armi (*sub signis*), con grave nocumento del servizio medesimo.

Secondo i Codici penali militari italiani, tale abbandono ha due aspetti. L'uno suppone che il militare si trovi presente al Corpo, che poi senz'autorizzazione abbandona: l'altro suppone invece che il militare si trovi regolarmente assente dal Corpo, che poi senza giusti motivi non raggiunge.

Così la diserzione è di due specie, corrispondenti a cotesti due aspetti di abbandono del servizio.

152. La prima specie di diserzione consiste adunque nel fatto del militare che senz'autorizzazione si assenta dal Corpo cui appartiene (art. 138 e 146 es.: 161 e 170 mar.).

a) L'elemento materiale del reato è costituito dall'assenza non autorizzata. Ed è tale ogni assenza arbitraria, qualunque siane il motivo. Così, ad esempio, le dimissioni non ancora accettate dell'ufficiale e il compimento della *ferma* di servizio per il militare di

truppa, non li autorizzano ad abbandonare il Corpo, poichè il servizio militare è un *munus publicum,* non una semplice locazione d'opera.

b) Data l'assenza non autorizzata, vi è implicito il dolo generico ossia la volontarietà del fatto.

Quanto poi al dolo specifico, ossia alla volontà di abbandonare il Corpo con l'intenzione di non farvi più ritorno, è da osservare che la legge, per stabilire la prova sicura di tale intenzione ed evitare particolari indagini ed inconsulti apprezzamenti, sancisce un termine di assenza, compiuto il quale la intenzione di disertare è senz'altro presunta (*praesumptio juris et de jure*) in modo che la diserzione è di pieno diritto incorsa.

Nondimeno a questa regola del termine di assenza la legge fa eccezione quando si modifica o vien meno la ragione che l'informa. In altre parole, il termine di assenza, stabilito dalla legge come regola, è maggiore o minore, ovvero anche cessa, secondo che, per la qualità del militare assente, per le circostanze nelle quali il fatto è avvenuto o per l'indole medesima del fatto commesso, sia da presumere o no come altrimenti accertata la intenzione di disertare.

Così la regola è che l'assenza dal Corpo per cinque giorni compiuti senz'autorizzazione importa il reato di diserzione. E qui si noti che tale termine si computa ad ore, non a giorni, poichè non trattasi del compimento di un atto o dell'esperimento di un diritto, ma solo di un fatto materiale, ed è quindi logico che l'assenza sia computata dal momento in cui si è verificata; come è pure costante giurisprudenza [1]).

Ora questo termine di cinque giorni:

1. è *maggiore,* ossia è di quindici giorni se il militare assente sia un ufficiale (art. 146 es.: 170 mar.); poichè questi, a differenza del militare di truppa, ha una carriera, e quindi, in tempo di pace, il breve termine di cinque giorni non lascia ragionevolmente presumere che egli siasi assentato per abbandonare il servizio;

2. è *minore,* invece cioè di cinque giorni, è di ventiquattro ore se il militare assente si trovi all'estero col suo Corpo (art. 153 es.: 176 n. 1. mar.); ed è della durata di due *chiamate,* se l'assenza avvenga in tempo di guerra e trattisi di militare di truppa, e di ven-

---

[1]) Trib. Supr., 19 dicembre 1881, GOMEZ (*Raccolta,* pag. 133); 7 dicembre 1885, DE LUCA (*Id.,* pag. 174); 19 dicembre 1887, DE NOTARES (*Id.,* pag. 143); 2 ottobre 1893, OLIVIERO (*Id.,* pag. 120); 2 settembre 1895, ARPINO (*Id.,* pag. 77).

tiquattro ore se trattisi di ufficiale (art. 138 e 147 es.: art. 161 e 171 mar.); poichè nelle circostanze di una spedizione all'estero o del tempo di guerra, essendo più imperiosa l'osservanza dei doveri militari, è perciò più grave la presunzione che l'assenza avvenga per sottrarsi al servizio militare;

3. *cessa,* cioè il fatto solo dell'assenza costituisce senz' altro il reato di diserzione, quando il militare sia passato al nemico o siasi arbitrariamente assentato dalle file in presenza del nemico (articolo 137 es.: 160 mar.): quando l'assente sia un condannato evaso dal carcere o dalla reclusione militare (art. 138 es.: 163 n. 2.° mar.): quando trattisi di individuo arrolato nei Corpi di Marina che si arroli nei Corpi di terra (art. 163 n. 1.° mar.): quando l'individuo di marina prenda servizio su di una nave estera o in un' armata straniera, o sia trovato a bordo di nave straniera, senz'autorizzazione o motivo legittimo (art. 176 n. 2 mar.): o quando l'individuo di marina, appartenente all'equipaggio di una nave dello Stato, si trovi senza permesso assente al momento della partenza della nave (art. 180 mar.); poichè in tutti questi casi la legge presume che il fatto stesso compiuto dal colpevole dimostra la sua intenzione di disertare, e non è perciò necessario un termine di assenza per farne nascere la presunzione.

c) A complemento di coteste precettive e tassative disposizioni, la legge, per garentire ancor più l'adempimento dell'obbligo del servizio, conferisce al Comandante del Corpo la facoltà di abbreviare il termine di assenza e in tal guisa costituire l'assente in istato di diserzione, quando le circostanze dimostrino nell'assente la intenzione di non fare più ritorno in servizio. Così il Comandante del Corpo ha facoltà, se l'assente è un militare di truppa, di ridurre il termine di cinque giorni a ventiquattro ore, e, se l'assente è un ufficiale, di ridurre il termine di quindici giorni a cinque giorni (art. 138, 146 es.: 161, 170 mar.); ed ha altresì facoltà di dichiarare disertore il militare di truppa che non abbia risposto ad una *chiamata,* quando l'assenza sia avvenuta nel caso di spedizione od operazione militare (come sarebbe l'accantonamento o una marcia per la ripristinazione dell'ordine pubblico), ovvero in tempo di guerra (art. 138 es., 161 mar.).

Da ciò segue che questa facoltà, insindacabile nel merito, è per altro legata a due condizioni: 1.ª che si eserciti esclusivamente dal Comandante del Corpo o della nave: quindi, ad esempio, sarebbe illegalmente usata dal Comandante di distaccamento (Atto ministeriale 8 giugno 1892 n. 10); 2.ª che la dichiarazione di diserzione si

faccia, rispettivamente, dopo ventiquattro ore di assenza del militare o dopo cinque giorni o dopo la *chiamata,* ritenendo la legge che, prima di questi termini, nessuna ragionevole presunzione sia possibile sulla intenzione di disertare.

153. L'altra specie di diserzione consiste nel fatto del militare che, essendo regolarmente assente dal Corpo, non lo raggiunge, senza legittimo motivo, nel tempo che gli è prefisso (art. 139 e 148 es.: 162 e 172 mar.).

a) Indicando i motivi della regolare assenza dal Corpo, la legge enuncia il *congedo,* la *licenza,* il *trasferimento* ad una qualunque destinazione; ma è questa una enunciazione dimostrativa, sia perchè trattasi dei motivi per i quali i militari più d'ordinario sono assenti dai Corpi, e sia perchè l'indole del motivo, non pregiudicando la regolarità dell'assenza dal Corpo, non influisce perciò sulla natura del reato, ossia sulla specie della diserzione. Quindi, ad esempio, se un militare, avviato dai superiori in una città per subirvi un giudizio penale o comparire come testimone, non si restituisce poscia al suo Corpo, egli incorre nella specie di diserzione in esame, non già nella prima specie suindicata.

b) L'elemento materiale del reato sta nell'avere il militare omesso, senza giusto motivo, di presentarsi al Corpo. E per *giusto motivo* deve intendersi un legittimo impedimento che abbia posto il militare nella condizione di non poter raggiungere il Corpo. Non in altro modo infatti può giustificarsi l'inadempimento dei doveri del proprio stato, che non è lecito ignorare; nè in altro modo possono preservarsi da certa jattura gli ordinamenti militari. D'altronde, se a norma di legge (art. 56) è solamente una forza maggiore fisica e materiale che può escludere la imputabilità per il reato di diserzione, la legge sarebbe in contradizione con sè medesima se per giusto motivo avesse inteso di accennare a qualche cosa di meno di un legittimo impedimento.

c) Come nella prima specie di diserzione, il dolo generico è insito nell'assenza ingiustificata, e il dolo specifico è presunto dal decorrimento del termine di cinque giorni se l'assente sia un militare di truppa, e di quindici giorni se l'assente sia un ufficiale (articolo 139 e 148 es.: 162 e 172 mar.).

d) Ma fra la prima specie di diserzione e quella in esame intercedono due essenziali differenze.

1.ª Mentre nella prima specie il termine di assenza si computa ad ore, nella seconda invece si computa a giorni, non comprendendo cioè il giorno in cui il militare deve presentarsi; conforme così

agli usi militari, per i quali il ritorno o la presentazione dei militari al Corpo non è d'ordinario prescritta con determinazione di ore; e conforme anche alla ragione delle cose, non potendo un semplice ritardo influire sull'adempimento dei servizî già in precedenza disposti.

2.ª Il Comandante del Corpo non ha facoltà di abbreviare il termine anzidetto (di cinque giorni per il militare di truppa e di quindici per l'ufficiale), ritenendo la legge che, non trovandosi il militare sotto le armi, meno grave sia il danno del servizio e meno facile il decidere sul concorso della intenzione di disertare.

Ma ciò non toglie che, nei congrui casi, anche per i militari in licenza si applichi la riduzione o cessazione del termine per ministero di legge. Così, ad esempio, si è deciso che la disposizione dell'art. 180 mar. si applica anche al militare in licenza che, essendo terminato il suo permesso, si trovi assente al momento della partenza della nave [1]).

154. Toccando il reato di diserzione la esistenza stessa della milizia, la legge ha voluto renderne più severa la repressione mediante una serie di circostanze di aggravamento, le quali rappresentano le varie manifestazioni del reato, i modi di sua attuazione, le conseguenze che possono scaturirne per la disciplina e il servizio militare.

Tale serie di aggravamenti può classificarsi in due gruppi.

Il primo comprende le circostanze essenzialmente subiettive, le quali genericamente rendono più grave il reato di diserzione, estranee come sono al suo contenuto: e può denominarsi il gruppo delle *aggravanti* semplicemente dette.

L'altro gruppo comprende le circostanze essenzialmente obiettive, le quali specificamente aggravano la diserzione, in quanto cioè sono intrinseche al suo contenuto e importano una lesione attuale e specifica, oltre al nocumento che in generale deriva al servizio dal reato di diserzione: e può denominarsi il gruppo delle *qualifiche.*

Ma questa regola di distinzione non trova sempre nei Codici militari italiani una esatta e adeguata applicazione.

155. Secondo questi Codici, e a norma della giurisprudenza interpretativa, la diserzione è aggravata:

1. Se è commessa da sottufficiali o caporali (art. 143 es., 167 mar.), ovvero anche da ufficiali, come risulta dal confronto delle

---

[1]) Trib. Supr., 13 gennaio 1902, ESPOSITO (*Raccolta*, pag. 7).

pene inflitte per gli altri militari (art. 146, 151 es., 170, 175 mar.); e ciò, sia per il maggior dovere violato in ragione del grado, che per il malo esempio verso gli inferiori. Anzi la legge ha presente la norma generale di disciplina, che cioè una mancanza è tanto più grave per quanto più elevato è il grado di chi la commette, poichè di regola, a riguardo degli ufficiali, inasprisce la pena restrittiva e la pena morale.

2. Se è commessa dal militare che sta scontando la pena della reclusione militare o del carcere militare (art. 138 e 143 es., 163 n. 2 e 167 mar.), perchè egli (che conserva sempre la sua qualità di militare trovandosi ad espiare una pena *militare,* sia questa originariamente tale ovvero sostituita ad una pena comune), evadendo, aggiunge l'offesa della giustizia alla violazione del dovere di non abbandonare il suo Corpo, cioè il Corpo degli stabilimenti militari di pena. Ove poi il condannato sia un ufficiale, occorre che la pena restrittiva, che egli sconta, non sia accompagnata da destituzione o dimissione (art. 149 es., 173 mar.); perchè altrimenti, essendo per effetto della destituzione o dimissione, rispettivamente, privato della qualità di militare o del grado di ufficiale e quindi non più obbligato al servizio, egli, evadendo, si sottrae alla pena non anche al servizio (vedi n. 146 lett. *b*), e può perciò soggiacere, non già alla pena della diserzione, ma eventualmente a quella stabilita per il reato comune di evasione (art. 226 cod. pen. comune).

3. Se è commessa da militare di truppa che sia recidivo, in genere, da un altro reato, comune o militare (art. 143 es., 167 mar.).

4. Se è commessa da soldato che appartenga ad un Corpo disciplinare ossia alle compagnie di disciplina (art. 143 es., 167 mar.).

5. Se è commessa in tempo di guerra (art. 145, 147, 148 es., 169, 171, 172 mar.).

6. Se trattisi di diserzione all'estero (art. 152 e 153 es., 176, 177 e 178 mar.); aggravante tutta particolare al reato di diserzione, trovando i disertori (pei quali non è consentita estradizione) sicuro rifugio in territorio straniero.

Quest'aggravante si può verificare in tre modi, dei quali il più ordinario consiste nell'oltrepassare i confini dello Stato (art. 153 es., 176 n. 1 mar.). Essendo il passaggio all'estero un'aggravante del reato di diserzione, deve perciò trovarsi con questo in un rapporto di correlazione, e cioè che sia commesso per esimersi dal servizio. Per i militari in servizio attivo, avendo essi il dovere di essere presenti ai Corpi, tale rapporto è dimostrato dal fatto stesso di avere oltrepassato i confini dello Stato dopo l'abbandono del Corpo; mentre

per i militari in congedo è sempre necessaria la dimostrazione di cotesto rapporto, potendo essi trovarsi all'estero per tutt'altro motivo che per sfuggire al servizio militare.

Un altro modo è di trovarsi all'estero (in paese amico o neutrale) col proprio Corpo, e abbandonarlo. Si è deciso che non risponde dell'aggravante il militare che, essendo all'estero come prigioniero di guerra, abbandona il drappello di cui fa parte [1]).

Un terzo ed ultimo modo, speciale alla Marina militare, sta nel fatto del militare che « prende servizio su di un bastimento estero o in un'armata straniera, o che è trovato a bordo di un bastimento straniero senz'autorizzazione o motivo legittimo » (art. 176 n. 2, 178 mar.). Così la legge, con la maggiore severità della pena, intende garentire il servizio sia dagli allettamenti che il militare incontra all'estero per arrolarsi nella Marina straniera, militare o mercantile, e sia dagli artifici che si adoperano per coprire gli arrolamenti contratti.

156. La diserzione è qualificata:

1. Se il militare passa al nemico, ovvero se, nella intenzione di far passaggio al nemico, si assenta dalle file o abbandona il posto in presenza del nemico (art. 137 es., 160 mar.). Così la legge adegua nella penalità il passaggio effettivo e gli atti di esecuzione diretti a compierlo. È poi ovvio che, mancando cotesta specifica intenzione, il fatto semplice di assentarsi dalle file o abbandonare il posto costituirebbe il reato speciale di codardia (art. 92 es., 94 mar.).

2. Nel caso di una o più recidive nello stesso reato di diserzione, commesso da un militare di truppa (art. 141 n. 1, 142 n. 1 es.; 165 n. 1 e 166 n. 1 mar.).

3. Se il disertore adempiva uno dei servizi armati, essendo questi, per l'esercito, i servizi di maggiore importanza (art. 141 n. 2, 150 es.) [2]); ovvero se il disertore (militare di truppa) trovavasi detenuto per punizione disciplinare, stante il disprezzo della ricevuta punizione (art. 141 n. 2 es., 165 n. 2 mar.); ovvero se il disertore (individuo di marina) faceva parte di un equipaggio a bordo, potendo la diminuzione della forza a bordo pregiudicare il servizio della nave (art. 165 n. 2, 180, 606 mar.).

4. Se la diserzione è commessa con rottura o sforzamenti, op-

[1]) Trib. Supr., 25 maggio 1868, FIRMANI ed altri (*Raccolta*, pag. 62).

[2]) Nel Codice penale militare marittimo non è richiesto che il servizio sia *armato* (art. 165 n. 2 e 174), potendo nella Marina i servizi essere importanti benchè non armati.

pure scalando le mura di una fortezza o di uno stabilimento militare (art. 141 n. 3, 149 es.; 165 n. 3 e 173 mar.), eludendo in tal guisa i ritegni che la vigilanza dell'autorità militare stabilisce per la disciplina e la custodia dei militari.

5. Se il disertore (individuo di marina) abbia preso servizio in una nave di commercio nazionale (art. 165 n. 4 mar.), essendo tale servizio frequente incentivo a disertare.

6. Se il disertore era di sentinella, o Capo di posto, o Comandante di truppa distaccata, di nave, o di una spedizione (art. 142 n. 2, 151 es.; 166 n. 2, 175 mar.).

7. Se il disertore abbia asportato armi da fuoco, o condotto via un cavallo, ovvero siasi impadronito di una imbarcazione dello Stato (art. 142 n. 3 es., 166 n. 3 e 174 mar.); privando così lo Stato, sia pure temporaneamente, di cose che grandemente interessano il servizio militare.

8. Se la diserzione è commessa per concerto fra tre o più militari (*complotto:* art. 154 es., 179 mar.), come quello che, non solo rafforza reciprocamente la risoluzione di commettere il reato e ne facilita la esecuzione, ma costituisce altresì un eccitamento per gli altri militari a seguire l'esempio dei colpevoli. Affinchè poi si abbia la qualifica, è necessario, a parer mio, il concorso inscindibile di due estremi: *a*) che siavi un concerto fra tre militari, poscia susseguito dalla diserzione, di guisa che non è punibile la sola risoluzione di disertare conchiusa fra i tre militari se ad essa non sia seguíto l'abbandono del Corpo; *b*) che, in corrispondenza di tale concerto, l'abbandono del Corpo costituisca un fatto punibile di diserzione rispetto a tutti e tre i militari, di modo che la qualifica vien meno se uno di essi si presenti prima del termine in cui la diserzione è incorsa, perchè il concerto non ha accompagnato il reato sino al suo compimento, nè, prima del decorso del termine suindicato, può ritenersi dimostrata l'intenzione di disertare. Anche la parola della legge (diserzione *commessa* di concerto fra tre militari) suffraga questa interpretazione [1]).

9. Se il militare diserta « asportando, o dopo avere altrimenti consumato, danaro di cui in ragione della sua qualità o di speciali funzioni era responsabile verso il Corpo o lo Stato, ovvero verso il suo superiore » (art. 156, 157 es.; 181 e 182 mar.), volendo la legge colpire più gravemente la diserzione commessa con abuso

---

[1]) La giurisprudenza è difforme: Trib. Supr., 11 settembre 1862, SOMMO (*Raccolta*, pag. 367); 10 giugno 1867, ALBANESE (*Id.*, pag. 113).

del proprio ufficio o per sottrarsi alla pena dovuta a tale abuso. Ond'è che, per la esistenza della qualifica, è necessaria una relazione di causa ad effetto tra il fatto in cui si sostanzia la qualifica e il fatto successivo dell'abbandono del Corpo.

157. Ora non è inopportuna qualche osservazione per il tentativo, la partecipazione e il favoreggiamento.

a) I Codici penali militari non contengono una speciale disposizione la quale escluda la punibilità del tentativo. Nondimeno, a mio avviso, occorre aver riguardo alla varia indole dei fatti di diserzione.

La teorica del tentativo non può applicarsi a quelle diserzioni che consistono nel decorso di un determinato tempo di assenza dal Corpo, poichè la intenzione di disertare, che sarebbe necessaria per esservi tentativo, è, per presunzione di legge, ritenuta dimostrata soltanto col compimento del termine di assenza.

Diverso è però il caso di quelle diserzioni che per compiersi non hanno bisogno del decorso di un periodo di assenza, di quelle diserzioni cioè nelle quali il fatto che si commette rivela senz'altro il proposito deliberato di disertare. Così, si è giudicato che, mentre non è esatto affermare che in ogni specie di diserzione sia da escludere il tentativo, alla nozione di questo non ripugna l'indole della diserzione quando essa consiste nella evasione dal luogo di pena; in questo caso la evasione, e quindi la diserzione, non è consumata se non quando il militare detenuto abbia riacquistato la libertà [1]).

b) Stante la gravità del reato di diserzione, la legge colpisce con la stessa pena il disertore e colui che è concorso nella diserzione; qualunque sia il modo di tale concorso, e senza perciò distinguere fra partecipazione principale e partecipazione accessoria (articolo 155 es., 185 e 187 mar.).

c) Risponde poi di favoreggiamento colui che « senza essere in qualsivoglia modo concorso nel reato di diserzione, avrà sottratto il disertore alle ricerche della giustizia o ne avrà favorito la fuga » e « colui che avrà scientemente e di libera volontà somministrato alloggio o ricovero ad un disertore » (art. 160, 161 es., 186 mar.). Aggravante del favoreggiamento è la qualità nel colpevole di ministro di culto o pubblico funzionario (art. 162 es., 187 mar.).

158. Alla uniforme applicazione della pena a tutti i militari, il Codice penale per l'esercito (art. 158) fa eccezione per gli invalidi [2]);

---

[1]) Trib. Supr., 15 gennaio 1900, ROMAN (*Raccolta*, pag. 8).

[2]) Le guardie di palazzo, di cui pure si fa menzione in detto articolo, vennero soppresse con R. D. 7 gennaio 1870.

i quali sono semplicemente cancellati dai ruoli, e se la loro diserzione trovisi accompagnata da circostanze costituenti per sè stesse un reato (ad esempio, la diserzione con asportazione di fondi: articolo 156), si applicano le pene stabilite per tale reato. Ma « saranno soggetti alle pene prescritte per la diserzione qualora se ne rendano colpevoli in occasione di fazioni alle quali dovessero prender parte in faccia al nemico » (art. 158).

159. Un'ultima indagine sul reato di diserzione si riferisce alla esenzione dalla pena, al quale effetto la legge stabilisce che « se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, il militare assente si presenterà ad un'autorità qualunque dichiarando volersi restituire al Corpo e vi si renderà realmente nel modo e nei termini che gli saranno prescritti, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta » (art. 159 es., 183 mar.).

a) La diserzione si verifica in due modi: o immediatamente o col decorso di un termine di assenza.

Nel primo caso la diserzione si consuma col fatto stesso dell'assenza, e perciò il successivo ritorno del disertore, più o meno sollecito che sia, non può mai influire sulla esistenza del reato, che è già consumato. Quindi il beneficio della esenzione da pena non si applica alle diserzioni immediate, a quelle cioè nelle quali il fatto solo di assentarsi dal Corpo costituisce e perfeziona senz'altro il reato di diserzione (vedi n. 152 lett. *b*).

Nell'altro caso, invece, il ritorno del disertore prima della scadenza del termine di assenza, se non può togliere l'applicazione di punizioni disciplinari stante l'avvenuto allontanamento dal Corpo, toglie per altro l'applicazione della pena, poichè, non essendo ancora compiuto il tempo in cui la diserzione è di pieno diritto incorsa, manca l'elemento obiettivo del reato.

b) Se non che la legge, per ritenere efficace il ritorno del disertore, intende che egli dimostri la sincera e ferma volontà di restituirsi al Corpo; ond'è che subordina la esenzione da pena allo adempimento di tre condizioni.

1.ª Il militare assente deve *presentarsi* al Corpo o ad un'Autorità qualunque: deve quindi compiere un *fatto*, e non già limitarsi ad esprimerne la intenzione.

2.ª Il militare, presentandosi, deve *dichiarare* di volersi restituire al Corpo; il che importa che egli riveli la sua qualità di di-

sertore, poichè in tal guisa manifesta la volontà di cessare dallo stato di diserzione.

3.ª Il militare assente deve infine *rendersi realmente al Corpo e nel modo e nei termini* che gli saranno prescritti dall'Autorità cui si è presentato; perchè altrimenti, sia nell'uno che nell'altro caso, si ha una illegittima assenza, e non può quindi tenersi conto dell'anteriore presentazione del disertore.

c) Verificatosi il concorso di queste condizioni, la legge dispone che la dichiarazione di diserzione, ove fosse già fatta, si dovrà ritenere come non avvenuta; di guisa che, se tali condizioni non siansi adempiute, la dichiarazione di diserzione deve avere il suo effetto. Quindi, ad esempio, non gode della esenzione da pena il militare che, dichiarato disertore dal Comandante del Corpo, viene poscia arrestato, benchè al momento dell'arresto non sia ancora trascorso il termine legale di assenza, perchè la legge subordina la caducità della dichiarazione di diserzione alla condizione che il militare assente siasi *presentato* [1]).

d) La esenzione dalla pena si applica così alle diserzioni semplici come alle aggravate e qualificate, non facendo la legge alcuna distinzione. Ove però la circostanza di aggravamento costituisca per sè medesima un reato, la esenzione da pena deve, a mio avviso, restringersi alla sola pena che sarebbe dovuta per il fatto dell'assenza, per quel fatto cioè che la presentazione del disertore viene a cancellare, e non anche al reato costituito dalla circostanza che aggrava la diserzione.

160. Per ultimo, una ipotesi speciale all'esercito è la cosiddetta *mancanza alla chiamata,* di cui nella già menzionata (vedi n. 44) legge 8 luglio 1883 n. 1469. Prima di questa legge, il militare in congedo che ometteva di presentarsi alla chiamata alle armi, rispondeva di diserzione, qualunque fosse il motivo della chiamata, tanto per il compimento della *ferma* o per mobilitazione, quanto per istruzione o rassegne. Ora, in quest'ultimo caso, si ha invece il reato di mancanza alla chiamata; il quale si differenzia dalla diserzione per il motivo della chiamata (istruzione o rassegne), per il più lungo termine di assenza (otto giorni), e per la sanzione penale meno severa (da due mesi ad un anno di carcere). La legge suddetta non si applica alla regia Marina, ma non esistono ragioni che intrinsecamente lo impediscano.

---

[1]) Costante è la giurisprudenza: Trib. Supr., 21 febbraio 1876, PRESI (*Raccolta,* pag. 15); 29 settembre 1884, ZUCCHI (*Id.,* pag. 145); 19 ottobre 1885, GASPERINI (*Id.,* pag. 146); 25 luglio 1898, GIOVANNINI (*Id.,* pa 40).

È da avvertire che le disposizioni di cotesta legge, riferendosi ai casi contemplati negli art. 131 e 132 della legge sul reclutamento, ossia alla chiamata in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato, non trovano applicazione per gli ufficiali in congedo, rispetto ai quali i casi e i modi della loro chiamata in servizio formano oggetto della legge speciale 25 gennaio 1888 n. 5177. Quindi per l'ufficiale in congedo, che senza giustificati motivi non obbedisca alla chiamata in servizio, non esiste altra sanzione che quella portata dall'Atto n. 652 della Raccolta del giornale militare, ove è stabilito che in detta ipotesi l'ufficiale in congedo « è sottoposto a Consiglio di disciplina per mancanza grave contro la disciplina » (§ 5); vale a dire che il manchevole incorre nella rivocazione dall'impiego, a norma del combinato disposto dell'art. 27 n. 3° della legge 25 maggio 1852 n. 1376, dell'art. 18 della legge 29 giugno 1882 n. 330, e dell'art. 6 del r. d. 17 ottobre 1881 n. 439. Tale sanzione ha carattere ed efficacia essenzialmente morale: intesa in altro modo non avrebbe senso, poichè la rivocazione non tocca il grado, ma soltanto l'impiego, toglie cioè una cosa che per gli ufficiali in congedo rappresenta piuttosto un onere che un beneficio.

§ 6. — *Alienazione di effetti militari.*

161. Nozione generale del reato — 162. Suoi elementi costitutivi — 163. Pena: facoltà dei capi militari.

161. Il reato di alienazione di effetti militari consiste nel fatto del militare di truppa il quale si sprovvede degli oggetti di vestiario, equipaggiamento od armamento, che per le necessità del servizio gli sono dati o affidati dall'Amministrazione militare (art. 212 e 213 es., 233 e 234 mar.).

Manifesto è il nocumento che al servizio militare deriva da questo reato, poichè se lo Stato consegna ai militari le armi, le vesti ed altri oggetti per i bisogni del servizio, lo scopo stesso di tale consegna dimostra che il militare, sprovvedendosi di quegli effetti, si pone in condizione di non potere più adempire regolarmente il suo servizio.

Posta tale lesione del servizio militare, è indifferente, per la nozione giuridica del reato, il sistema amministrativo che lo Stato crede di poter adottare per il corredo degli uomini di truppa: o che cioè gli oggetti siano da loro ricevuti a solo titolo di uso o che lo

siano a titolo di proprietà con la condizione di usarne per il servizio.

Ciò intanto prova il carattere militare del reato di alienazione di effetti militari, che male sarebbe ravvisato come una semplice ipotesi di appropriazione indebita qualificata, perchè non lede il diritto di proprietà, nè viola un mero rapporto di fiducia, ma fa invece sorgere il pericolo di un nocumento all'interesse generale del servizio militare.

162. Secondo i Codici militari, gli elementi costitutivi del reato sono:

a) Che il colpevole sia un militare non avente il grado di ufficiale, giacchè è ai militari di truppa che gli oggetti militari sono provveduti dallo Stato.

b) Che l'alienazione cada sugli oggetti che a norma dei regolamenti sono dati al militare nella sua qualità come costituenti il suo vestiario od equipaggio, ovvero a lui affidati come costituenti il suo armamento e dei quali debba personalmente servirsi per poter prestare il suo servizio. Epperò ogni altro oggetto che o non sia a lui dato od affidato, ovvero lo sia per tutt'altra cagione che per quella di far parte del suo vestiario, equipaggio od armamento, potrà formar materia di altro reato, non già del reato di alienazione di effetti militari.

c) Che il colpevole abbia venduto, fatto vendere, dato in pegno, donato, permutato, o reso inservibili gli oggetti; ma questi sono modi indicati dimostrativamente, poichè la legge aggiunge *od alienato in qualunque altra maniera*. Laonde si è giudicato che la dizione generica della legge comprende anche la distrazione, la dispersione o l'abbandono degli effetti militari [1]).

d) Che l'alienazione sia volontaria, e cioè che il militare sappia di sprovvedersi degli effetti militari contro il divieto dei regolamenti. Non sarebbe quindi punibile lo smarrimento colposo.

163. La legge regola l'applicazione della pena sul criterio della qualità, ossia della importanza degli oggetti nei rapporti del servizio militare; e lascia inoltre al Comandante del Corpo la facoltà di sottoporre il colpevole a semplici punizioni disciplinari.

L'esercizio di questa facoltà è per altro subordinato al concorso di tre condizioni:

1.ª che il militare non sia recidivo nello stesso reato di alienazione;

---

[1]) Trib. Supr., 19 marzo 1877, MORETTI (*Raccolta*, pag. 29); 16 marzo 1885, CARROZZI (*Id.*, pag. 25); 17 ottobre 1892, COSTA (*Id.*, pag. 112).

2.ª che trattisi di oggetti di vestiario o equipaggiamento, non già di effetti di armamento;

3.ª che il valore degli oggetti alienati non oltrepassi le lire dieci.

§ 7. — *Falso.*

164. Carattere e forme del reato militare di falso — 165. Falso documentale — 166. Falso in sigilli, bolli e marchi — 167. Uso di falsi pesi o false misure — 168. Pena.

164. Il reato militare di falso è costituito dagli stessi elementi essenziali che in Diritto comune si assegnano al falso in generale; ma, mentre in Diritto comune la oggettività giuridica del falso è la pubblica fede, in Diritto militare invece è il servizio militare. Imperocchè la legge penale militare, con le sanzioni sul falso, non intende garentire gli atti dell'Amministrazione militare, assicurando cioè ad essi quella fiducia che è dovuta agli atti di qualunque altra pubblica Amministrazione, non essendovi per ciò ragione di particolari disposizioni per l'Amministrazione militare, ma intende invece garentire l'osservanza dei doveri militari inerenti alla qualità o all'ufficio di militari e quindi il servizio militare. Così, ciò che la legge penale militare incrimina non è la lesione del Diritto sociale della pubblica fede, oggetto questo della legge penale comune, ma è semplicemente la violazione di un dovere militare, in quanto da essa può derivare un nocumento per il servizio militare. Nè sembra che con ciò la legge penale militare esorbiti dai suoi confini, poichè il falso non è che uno dei modi pei quali può turbarsi l'andamento regolare del servizio, alla stessa guisa degli eccessi o di altre irregolarità che possono commettersi nella esecuzione dei servizi militari. Quindi, secondo i Codici penali militari, l'elemento caratteristico del reato militare di falso è il danno militare.

A questo elemento del danno militare è poi coordinata la scelta delle varie forme del reato militare di falso, le quali sono: 1. il falso documentale; 2. il falso in sigilli, bolli o marchi; 3. l'uso di falsi pesi o false misure.

165. Il falso documentale ha tre ipotesi.

a) La prima è il *falso in atti,* ossia in rapporti, registri, stati e documenti in genere, quando la falsificazione *possa arrecare danno al servizio o all'Amministrazione militare o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti siffatta loro qualità* (art. 179 e 184 es., 201 e 206 mar.).

Alla punibilità del falso basta la sola possibilità del danno militare, nè influisce se trattisi di danno materiale o morale, di responsabilità civile o di semplice molestia.

Data la esistenza del danno militare, non ha importanza la qualità del documento falsificato; ond'è che la enunciazione degli atti è fatta dalla legge in via dimostrativa, non tassativa. Nè poi la legge distingue fra atti pubblici e scritture private, non avendo essa riguardo all'oggettivo della pubblica fede, ma solo alla lesione del servizio.

Circostanze aggravanti del reato sono il danno eccedente le cinquecento lire e la qualità nel colpevole di amministratore o contabile militare (art. 180 es., 202 mar.).

b) La seconda ipotesi è il *falso in attestati sanitari,* che consiste nel fatto del militare appartenente al Corpo sanitario militare, il quale: 1. nelle sue Relazioni o nei certificati di visita che rilascia ai militari, abbia falsamente attestato l'esistenza di malattie o infermità, ovvero abbia aggravato i pericoli delle malattie o infermità esistenti; 2. nello scopo di far ammettere un individuo al servizio militare o di farlo in esso continuare, abbia dissimulato o attenuato, nei suoi Rapporti o certificati, malattie o infermità reali che lo rendano incapace di tale servizio. Aggravante è la circostanza di avere il colpevole agito in seguito a doni o promesse (art. 181 es., 203 marittimo).

c) La terza ipotesi è il *falso in congedi temporanei, fogli di licenza o di via* (art. 187 es., 209 mar.). Anche in questa ipotesi è necessario il concorso del danno militare, che la legge tace perchè insito nel fatto.

166. Altra forma del reato militare di falso è il *falso in bolli, sigilli o marchi,* ossia dei simboli dell'Autorità militare che, apposti ad atti o titoli relativi al servizio militare e alle cose che vi sono inerenti, valgono a certificarne l'autenticità (art. 182-185 es., 204-207 marittimo).

Questo reato può commettersi nei tre modi di contraffazione, uso e cancellazione dolosa dei sigilli, bolli o marchi; ed estremo comune a tutti e tre questi modi è che il falso possa produrre un danno militare.

167. L'ultima forma si restringe all'*uso sciente,* per parte di militari, *di falsi pesi o false misure,* a danno dell'Amministrazione, dei Corpi o degli individui militari (art. 186 es., 208 mar.).

168. Causa comune di diminuzione di pena è la circostanza che il danno, derivato dalla falsità o che poteva derivarne, sia minore delle lire cinquanta (art. 207 es., 228 mar.).

§ 8. — *Prevaricazione e infedeltà.*

169. Loro caratteri militari — 170. Prevaricazione propriamente detta — 171. Forme particolari di prevaricazione — 172. Infedeltà: sue specie — 173. Pena.

169. Mentre il falso turba il servizio militare in genere, la prevaricazione e l'infedeltà ledono l'Amministrazione militare in ispecie. Questa non è la parte meno importante del servizio militare; e, oltrechè il nocumento amministrativo, dalla prevaricazione e infedeltà proviene altresì un nocumento alla disciplina e al servizio, essendo ovvio che il retto e fedele andamento amministrativo contribuisce al mantenimento dell'ordine nelle truppe, e alla conservazione del loro vigore fisico e della loro resistenza alle fatiche e ai disagi inseparabili dall'adempimento del servizio. E poichè inoltre la prevaricazione e l'infedeltà implicano l'abuso delle attribuzioni che si esercitano nell'interesse dell'Amministrazione militare, può ben dirsi che tali reati hanno i caratteri militari dell'abuso di un ufficio militare e del danno militare; caratteri questi che conferiscono alla prevaricazione e alla infedeltà una essenza giuridica obiettivamente militare e le distinguono da corrispondenti delinquenze di Diritto comune.

170. Il reato di prevaricazione propriamente detto trovasi preveduto nella prima parte dell'art. 188 es. (210 mar.), ed ha per estremi:

1. Che il colpevole sia un *militare investito di funzioni amministrative.*

La legge non distingue se il colpevole debba essere un investito di diritto o un investito di fatto: non distingue cioè se tale qualità derivi al colpevole direttamente dai Regolamenti in ragione del grado che copre, ovvero se gli derivi dai superiori in ragione dell'incarico che riceve. Ed invero le sanzioni della legge non sono dirette alla qualità della persona, ma concernono invece la qualità dell'ufficio nel cui abuso consiste il reato. Oltre a ciò, la legge stessa, per evitare dubbiezze d'interpretazione in certi casi particolari, ha espressamente fatto menzione promiscua dell'investito e dell'incaricato (art. 192 e 193 es., 214 e 215 mar.). Nè poi influisce se l'incarico sia di maggiore o minore durata.

Una irregolarità nell'incarico di funzioni amministrative non fa degenerare la prevaricazione in altro reato. Tale è la costante giu-

risprudenza [1]), nè parmi che possa essere altrimenti, sia perchè la irregolarità dell'incarico potrà indurre una responsabilità disciplinare e anche civile del superiore che lo ha conferito, ma, rispetto ai terzi e specialmente ai militari e all'Amministrazione militare, l'affidamento della cosa è sempre fatto in ragione delle funzioni attualmente esercitate; e sia perchè l'abuso dell'ufficio e la conseguente comodità di delinquere, che la legge intende reprimere, concorrono altresì nel caso in cui l'incarico sia irregolarmente conferito.

2. Che il colpevole abbia *trafugato* o *sottratto* danaro, titoli, atti, oggetti affidatigli *per ragione delle sue funzioni* e posti sotto la immediata sua sorveglianza.

I militari, per le somme o cose che vengono loro affidate in ragione del proprio ufficio, sono debitori di specie non di quantità: essi ne sono solamente depositari, a nome e per conto dell'Amministrazione militare. Quindi la sola temporanea conversione delle somme in uso proprio, deviandole così dallo scopo per cui furono consegnate, è sufficiente a costituire il materiale della prevaricazione; poichè tale distrazione, benchè momentanea, contiene già l'abuso dell'ufficio in ragione del quale la cosa è affidata, lede l'Amministrazione militare nel diritto che essa ha sulla disponibilità delle cose sue, e crea un pericolo per il regolare andamento del servizio.

Posta la volontaria conversione in uso proprio, il dolo vi è inerente; nè la intenzione di restituire può avere influenza sulla entità giuridica del reato già compiuto in dispregio dei propri doveri; nè d'altronde la legge richiede un dolo specifico per il reato di prevaricazione, ma basta il dolo generico della volontarietà del fatto. Esclusa invece la conversione in uso proprio e così la intenzione che vi è insita, l'uso diverso della cosa, per una ragione di servizio, costituirebbe soltanto una trasgressione disciplinare.

3. Che vi concorra il *danno dell'Amministrazione militare, del Corpo o degli individui che lo compongono.*

Il danno è costituito dal fatto stesso della sottrazione o del trafugamento, essendo inconcepibile la esistenza di una sottrazione o di un trafugamento che non siano dannosi. Perchè poi questo danno sia *militare,* e si verifichi così l'estremo richiesto per il reato *militare* di prevaricazione, basta che il nocumento, il quale è real-

---

[1]) Trib. Supr., 19 settembre 1881, Poloni (*Raccolta,* pag. 102); 9 giugno 1884, D'Angelo (*Id.,* pag. 94); 26 marzo 1888, Wolf (*Id.,* pag. 36); 16 marzo 1891, Paglionico (*Id.,* pag. 25); 21 settembre 1891, Bruchi (*Id.,* pag. 103); 15 aprile 1901, Macola (*Id.,* pag. 37).

mente contenuto nel fatto stesso della sottrazione o del trafugamento in sè e per sè considerato, *possa* riescire pregiudicevole all'Amministrazione militare, al Corpo o agli individui che lo compongono. Non è quindi necessario che il danno *militare* sia effettivo e materiale; e, se fosse altrimenti, si farebbe dipendere la esistenza del reato *militare* di prevaricazione da circostanze fortuite, ovvero dall'arbitrio, o dai mezzi che per avventura possiedono i colpevoli, come sarebbe nei casi di ricupero della cosa sottratta, della restituzione o del risarcimento del danno, e cioè nei casi nei quali non esiste una perdita effettiva e irreparabile.

171. Tenuto conto dell'indole giuridica del reato di prevaricazione, possono ad esso coordinarsi come forme particolari il *traffico di fondi*, la *sostituzione di monete* e l'*abuso dell'ufficio di portalettere*.

a) Il *traffico di fondi* si ha quando « il militare abbia fatto traffico a suo profitto di fondi appartenenti all'Amministrazione o a Corpi militari, collocandoli in imprestito od in qualunque altro modo » (art. 191 es., 213 mar.). Così la distinzione fra il reato di prevaricazione e il reato di traffico sta nel rispettivo elemento materiale, occorrendo per il primo la *sottrazione* o il *trafugamento*, cioè la conversione dei fondi in uso proprio, e per il secondo il *traffico*, ossia la semplice violazione del deposito senza dissipazione o appropriazione delle somme. Si è deciso che il militare il quale si serve dei fondi per pagare i suoi creditori « non fa semplicemente un traffico, una speculazione con quel danaro, per cui, senza disperdere il capitale spettante all'Amministrazione, egli ne ritragga un profitto, come, per esempio, se impiegandolo in buoni del Tesoro, o in altro simile modo, egli ne percepisca in proprio l'interesse; ma commette una vera sottrazione, consumandoli col convertirli in usi suoi particolari » [1]).

b) La *sostituzione* è il fatto del militare che, arbitrariamente « e in vista di un beneficio, sostituisce alle monete o valori, che ha ricevuti, altre monete o valori differenti » (art. 198 es., 219 mar.).

c) L'*abuso dell'ufficio di portalettere* consiste nell' « appropriarsi l'importo di vaglia postali a pregiudizio di militari » (art. 188, capov. es., 210 mar.). È facile avvertire che, volendo la legge incri-

---

[1]) Trib. Supr., 14 giugno 1865, SASSELLA (*Raccolta*, pag. 161); 7 maggio 1877, BARUFFALDI (*Id.*, pag. 57); 19 dicembre 1892, VANNUCCHI (*Id.*, pag. 127); 26 aprile 1897, DE GREGORIO (*Id.*, pag. 30); 23 gennaio 1899, CORINGIOL (*Id.*, pag. 9); 30 aprile 1900, BISACCIA (*Id.*, pag. 26).

minare l'abuso dell'ufficio, è indifferente che questo cada sopra vaglia postali ovvero sopra altre cose, valori od oggetti affidati al portalettere per ragione delle sue funzioni. Quindi la giurisprudenza è costante nel ritenere che la legge enuncia solo in modo dimostrativo i vaglia postali, e secondo lo spirito che l'informa comprende tutte le sottrazioni che il portalettere può commettere nell'esercizio delle sue funzioni [1]).

172. Il reato d'*infedeltà* è la violazione dei suoi doveri che il militare commette nella esecuzione di alcuni speciali uffici, comandi od incarichi amministrativi, principalmente di quelli che si riferiscono alle forniture militari e all'alimentazione e sanità delle truppe.

La legge non offre alcuna nozione della infedeltà, limitandosi a indicarne le specie; le quali sono:

a) la frode sulla natura, qualità o quantità dei lavori, della mano d'opera o delle provviste destinate ad uso militare, ovvero mescolando o sostituendo foraggi, materie o derrate, comprando o distribuendo carni ed altri commestibili o bevande corrotte, guaste o nocevoli, somministrando foraggi guasti, ecc. (art. 189, 195-197 es., 211, 217, 218 mar.);

b) la mancata o ritardata, dolosa o colposa, somministrazione di forniture militari (art. 190 es., 212 mar.);

c) l'ingerenza in atti dell'Amministrazione militare prendendovi un interesse privato (art. 192-194 es., 214-216 mar.);

d) la violazione di corrispondenza, cioè il fatto del militare incaricato delle funzioni di portalettere che deliberatamente apre o sopprime una lettera od un piego suggellato diretto a militari (articolo 199 es., 220 mar.).

173. La pena è generalmente commisurata sul danno derivato o che poteva derivare dal reato, e, ove questo sia minore di lire cinquanta, è diminuita di uno o due gradi (art. 207 es., 228 mar.).

§ 9. — *Corruzione.*

174. Indole, estremi, pena.

174. Fra i reati militari la legge comprende anche la corruzione; sia perchè questa, rispetto ai militari, costituisce una violazione dei

---

[1]) Trib. Supr., 10 dicembre 1894, Fabi (*Raccolta*, pag. 107); 9 novembre 1896, Di Tullio (*Id.*, pag. 83); 22 maggio 1899, Ariosto (*Id.*, pag. 36).

propri doveri, cioè un abuso dell'ufficio che si esercita, e sia perchè nell'abuso medesimo è inerente il danno militare; il quale, anzi, oltrechè sull'Amministrazione militare, può cadere altresì sulla giustizia militare, che pure è parte rilevante del servizio militare. Nè può dubitarsi di un nocumento alla stessa disciplina, quando si consideri che la corruzione, non potendo d'ordinario commettersi che da superiori, menoma negli inferiori il sentimento del rispetto dovuto alla loro autorità.

La legge (art. 200-207 es., 221-228 mar.) stabilisce gli estremi e le modalità del reato riproducendo le relative disposizioni del Codice penale comune sardo del 1859 (art. 217 e seguenti); ma, in corrispondenza dei criteri per i quali il fatto assume il carattere di reato militare, limita la nozione del reato all'abuso, non già di qualunque incarico, ma bensì di un vero e proprio ufficio, richiedendo perciò che il fatto sia commesso *nell'esercizio di funzioni giudiziarie o in cose ad esse attinenti o nell'esercizio di funzioni amministrative o sanitarie* (art. 200 e 201 es., 221 e 222 mar.).

I militari corruttori sono puniti con la pena stabilita pei militari corrotti diminuita di uno o due gradi, ma tale diminuzione non si applica se il corruttore trovavasi investito di un grado superiore a quello del corrotto (art. 204 es., 225 mar.).

§ 10. — *Furto, truffa e appropriazione indebita.*

175. Ai reati che importano l'abuso dell'ufficio militare, la legge fa seguire i reati che importano l'abuso di fiducia derivante da rapporti militari. La buona fede informa tutte le relazioni del consorzio militare, e ciò, non tanto per sentimento o educazione, quanto per le necessità stesse della convivenza e del servizio militare; per effetto delle quali il militare è costretto a lasciare le cose sue alla fede dei commilitoni, non sospetta nel compagno un artifizio o raggiro per ingannarlo, nè gli è dato di rifiutarsi ad affidare ad altri le sue cose, essendo un bisogno reciproco della vita in comune e dei rapporti di cameratismo. Ora la legge vede in tutto ciò una speciale condizione di fatto, che, mentre da una parte crea nei militari un particolare dovere per il rispetto della proprietà altrui, dall'altra imprime al reato il carattere di un abuso di fiducia tutto proprio al consorzio

militare. Nè la violazione di questo dovere si limita alla lesione della proprietà, ma, appunto a causa delle relazioni della convivenza militare, può essere cagione di turbamento della disciplina, producendo l'occasione di odî privati e di vendette fra militari, ovvero anche del servizio militare specialmente se la cosa rubata, truffata o distratta sia cosa militare e perciò necessaria all'adempimento del servizio. È per tali considerazioni che, a mio avviso, la legge, pur non modificando l'essenza giuridica di questi reati, li ha per altro compresi nella serie dei reati militari.

176. Volendo seguire rigorosamente il metodo serbato dalla legge, può dirsi che il reato militare di furto è di due specie, secondo che il danneggiato sia un militare (art. 214, 215, 216, 218 es., 236, 237, 238 e 240 mar.) ovvero l'Amministrazione militare (art. 217 e 218 es., 239 e 240 mar.).

a) Quanto alla prima specie, gli estremi, per i quali il furto commesso da un militare acquista il carattere di reato militare, sono due: la qualità di militare nel danneggiato e la qualità di militare nel luogo in cui il furto fu commesso (art. 214 es., 236 mar.).

Per *militare danneggiato* deve, come per il colpevole, intendersi colui che, a norma delle leggi organiche, appartiene all'esercito o alla marina militare e che nel momento del fatto si trovi in servizio attivo, perchè altrimenti o non esistono o sono cessati i rapporti militari che formano il vincolo di fiducia nel cui abuso la legge trova la ragione del reato militare.

Per *luogo militare* deve intendersi, non solo la casa dei militari, ossia la caserma e la nave, ma anche qualunque luogo ove il militare si trovi a causa del suo servizio, per effetto della sua qualità di militare; nozione questa che « scaturisce dalla lettera della legge, enunciandosi come luogo militare quello di una destinazione militare ancorchè *momentanea;* e dallo spirito della legge, perchè è appunto nel luogo in cui i militari trovansi per ragione del loro servizio che sorge un interesse militare da tutelare e la necessità di quel complesso speciale di provvedimenti, ordini e sanzioni che sono diretti a garentirlo » [1]).

A tali estremi militari del furto sono adattate le circostanze di aggravamento, le quali, pur desunte dalla legge comune (Codice del 1859), non sono però completamente riprodotte nei Codici militari. Così, il furto è aggravato, se il valore della cosa rubata è maggiore

---

[1]) Trib. Supr. 28 dicembre 1896, *Giunta* (*Raccolta,* pag. 94).

delle lire cinquanta (art. 215 es., 237 mar.), ed è qualificato se il valore supera le lire cinquecento o è commesso mediante rottura, scalata, chiavi false (circostanze le quali non sono che quelle stesse del Diritto comune), ovvero è commesso dal soldato a danno del superiore al cui servizio personale si trovi addetto (art. 216 e 218 es., 238 e 240 mar.). Anche per tutte queste circostanze è richiesta la condizione del luogo militare, salvo che trattisi del furto dell'*attendente*, poichè la fiducia, che unisce il domestico al padrone, non si forma o si esplica in ragione od occasione della qualità dei luoghi, ma per le relazioni medesime che intercedono fra domestico e padrone.

b) Quanto all'altra specie, gli estremi, per i quali il furto perpetrato da un militare prende il carattere di reato militare, sono: che il furto sia commesso a danno dell'Amministrazione militare e in luogo militare (art. 217 es., 239 mar.).

Il primo estremo costituisce l'elemento caratteristico del reato, che sta nella *qualità militare della cosa rubata;* poichè, mentre il furto di cosa privata di altro militare, ossia di cosa che non ha la qualità di vera e propria cosa militare, o non si riferisce al servizio o vi si rannoda soltanto mediatamente, il furto invece della cosa militare produce o può produrre un danno immediato per il servizio. La legge non adopera precisamente la frase *qualità militare della cosa,* ma enuncia il *danno* del pubblico erario, delle Amministrazioni o dei Corpi militari. Ciò però non muta il concetto del reato, poichè è l'Amministrazione militare quella che fornisce le cose necessarie o attinenti all'adempimento del servizio militare, ossia tutte quelle cose che, avendo tale destinazione, ricevono la qualità di cose militari. Così la qualità militare della cosa deriva dalla sua origine, dall'appartenere cioè all'Amministrazione militare, a cui danno è quindi il furto commesso.

Circa all'altro estremo, non è diverso il concetto già esposto del luogo militare. La legge infatti si riferisce *agli stessi luoghi indicati* dall'art. 214 es. (236 mar.), e se aggiunge la enunciazione degli *arsenali, di qualunque officina o magazzino destinati anche momentaneamente ad usi militari,* è per adattare la forma alla cosa; poichè, come rispetto al furto commesso a pregiudizio di altro militare si esprime il luogo di sua ordinaria residenza, così rispetto al furto della cosa militare la legge ha voluto indicare il luogo ove la cosa è ordinariamente custodita.

Anche il furto in esame è aggravato se il valore della cosa rubata sia maggiore delle lire cinquanta, ed è qualificato se ecceda

le lire cinquecento, ovvero se il furto sia stato commesso mediante rottura, scalata o chiavi false (art. 217 e 218 es., 239 e 240 mar.).

c) Infine il Codice penale militare marittimo prevede in modo speciale l'ipotesi dell' « individuo di marina che, andando a bordo di qualsiasi bastimento catturato o predato, si renderà colpevole di sottrazione o distruzione violenta delle carte di bordo » (art. 241); e ciò per la loro grande importanza (art. 36 e segg. codice marina mercantile, e art. 301 e segg. regol. relativo).

177. I reati di truffa e appropriazione indebita sono gli stessi reati comuni, i quali divengono militari quando da un militare siano commessi a danno di altro militare o dell'Amministrazione militare; indipendentemente dalla qualità militare del luogo (art. 220-222 es., art. 243-245 mar.).

178. I Codici penali militari dispongono poi sulla ricettazione (art. 223 es., 246 mar.), in conformità del Codice penale comune del 1859 (art. 639), e in riferimento ai reati militari precedentemente enunciati.

179. Un'ultima ipotesi è l'omessa consegna di cose smarrite, e cioè il fatto dei militari che « a bordo di una nave, in caserma, o in altri luoghi di loro stanza benchè momentanea, abbiano trovato danaro od altri oggetti smarriti e non ne abbiano fatto entro le ventiquattro ore la consegna ai propri superiori » (art. 224 es., 247 mar.).

La legge accenna soltanto alla qualità militare del luogo ove la cosa è rinvenuta; ma, per esservi reato militare, a me sembra necessaria anche la condizione che la cosa appartenga ad altro militare o all'Amministrazione militare; mancando altrimenti il danno militare e la ragione per cui i reati in esame ricevono il carattere di reati militari (vedi n. 175).

L'appropriazione è presunta dopo trascorse le ventiquattro ore dal rinvenimento senza che l' inventore abbia consegnata la cosa; salvo a lui l'obbligo di provare che egli, per causa indipendente dalla sua volontà, non potè farne la consegna.

Posta l'effettiva appropriazione della cosa, il reato è consumato, benchè non siano ancora decorse le ventiquattro ore. Il momento consumativo di tale reato non è diverso in confronto di ogni altra specie di appropriazione indebita: la legge infatti parla di *consegna,* e questa presuppone che la cosa non sia stata ancora appropriata, poichè chi ha già convertito la cosa in suo vantaggio, non è più in grado di *consegnarla;* egli può solo *restituirla,* e la restituzione non influisce sul reato già consumato.

Infine la *consegna,* sia per il proprio significato della parola che

per lo spirito della legge, deve portare con sè il carattere di un fatto volontario, dovendo rivelare nell'inventore della cosa che egli non aveva intenzione alcuna di appropriarsela.

180. La legge conferisce ai Comandanti di Corpo la facoltà di punire disciplinarmente « i furti contemplati dall' art. 214 es. (236 mar.), le truffe non accompagnate da reato di falso, e le appropriazioni indebite, commesse da militari a pregiudizio di altri militari, del pubblico erario, delle Amministrazioni e dei Corpi militari, e le non fatte consegne di oggetti smarriti, sempre quando il valore della cosa non ecceda le lire cinque » (art. 225 es., 248 mar.), sulla considerazione che tali fatti, di minima entità, non hanno radice in una malvagia intenzione del colpevole, ma derivano piuttosto come semplice occasione dalla stessa convivenza militare.

Nello stesso modo cioè mediante semplici punizioni disciplinari, soggiunge la legge, « si potrà provvedere in ordine ai furti semplici di campagna, o di commestibili, commessi a danno di persone estranee alla milizia e non eccedenti il valore di lire cinque, se la parte lesa ne farà istanza » (art. 226 es., 249 mar.). È questa una eccezione alla regola per cui nel reato militare di furto è richiesto l'estremo della qualità di militare nel danneggiato; ed è una eccezione giustificata da che, mentre con l'esercizio dell'azione disciplinare non si nuoce alla giustizia ossia alla difesa contro il delitto e alle ragioni del derubato, si giova poi alla disciplina, mediante una punizione prontamente applicata, e si giova pure al servizio, non distraendone il colpevole e i testimoni; essendo noto come d'ordinario tali fatti si commettano durante le esercitazioni militari o altri movimenti di truppe.

§ 11. — *Incendio e deterioramento.*

181. Loro aspetto militare — 182. Nozione ed estremi — 183. Casi particolari alla marina militare.

181. Fra i reati contro il servizio sono per ultimo da noverare l'incendio ed altri modi di distruzione, guasto o deterioramento. Con le relative sanzioni penali la legge ha essenzialmente lo scopo di proteggere la conservazione delle cose militari, ossia di tutti quei mezzi che, essendo diretti alla difesa militare o in genere attinenti al servizio, sono perciò necessari alla esecuzione del servizio medesimo, come sarebbero gli edifizi, le navi, le armi, le munizioni e

simili. Ora, avendo tali reati per oggetto la cosa militare, la natura stessa di questa determina gli elementi in virtù dei quali l'incendio e il deterioramento, benchè lesioni di Diritto comune, acquistano il carattere di reati militari: gli elementi cioè del danno militare e della violazione di un dovere militare. Imperocchè è superfluo dimostrare come la distruzione o il deterioramento di cose militari importi un nocumento, effettivo o potenziale, al regolare adempimento del servizio, e importi altresì la violazione del dovere che ogni militare ha per la conservazione e custodia delle cose militari.

182. Essendo questo il fine della legge militare, è agevole desumerne che i reati militari in esame non hanno un contenuto diverso in confronto dei corrispondenti reati comuni, avendo soltanto per estremo militare, oltre alla qualità militare del colpevole, la qualità militare della cosa distrutta o danneggiata. Ond'è che la legge penale militare riproduce la nozione dei reati dalla legge comune (art. 650, 656, 660, 669 cod. pen. 1859), e indi vi adatta la pena avendo principale riguardo alla varia importanza della cosa militare ed al danno prodotto. Basta quindi accennare alle cose militari, le quali sono distintamente indicate dalla legge e possono distribuirsi in tre categorie.

La prima comprende « gli edifizi, i magazzini o le opere militari, gli arsenali, i cantieri, le officine, le navi o imbarcazioni dello Stato » (art. 227, 228, 231 es.: 250, 251, 254 mar.). Così la legge non indica veramente che tali cose debbano essere militari, avere cioè una destinazione militare; ma, a mio avviso, è questo il concetto, sia perchè nella epigrafe del Capo si parla espressamente di edifizi, opere ed oggetti *militari*, e sia perchè tale interpretazione aderisce allo spirito della legge.

La seconda categoria è formata dai « registri, minute od atti originali amministrativi o giudiziari dell'Autorità militare » bruciati, gettati in mare o distrutti dal militare (art. 229, 231 es.: 252 e 254 mar.).

La terza ed ultima categoria comprende « le armi, munizioni da guerra o da bocca, cordami, vele, macchine, effetti di caserma, vestiario o allestimento, o qualunque altra cosa appartenente ai corpi o all'Amministrazione militare distrutte o guastate », ovvero « cavalli » feriti o danneggiati (art. 230, 231 es.: 253 e 254 mar.).

Tutti questi fatti sono reati militari, ancorchè commessi per imprudenza, negligenza od inosservanza dei regolamenti militari (articolo 232 es.: 255 mar.). Si è deciso che rientra nella giurisdizione militare il fatto della esplosione di un cannone per colpa di mili-

tari, anche quando, oltre il danno diretto del guasto di un'opera militare, vi sia pure il danno indiretto di pericolo, lesione o morte di persone [1]).

183. Riconosciuta la necessità di speciali precauzioni per la sicurezza delle navi, il Codice penale militare marittimo contiene inoltre particolari disposizioni sull'accensione e vigilanza dei fuochi e sulla introduzione a bordo di polvere, zolfo, acquavite od altre materie infiammabili (art. 256-259).

Capo III.

Reati contro la disciplina

---

§ 1. — *Disobbedienza.*

184. Nozione ed estremi — 185. Aggravanti — 186. Forme speciali di disobbedienza.

184. La disobbedienza, contenendo la violazione di un dovere militare, lede sempre la disciplina; e può ledere anche il servizio, o facendolo mancare, o, quanto meno, facendo sorgere il pericolo del suo inadempimento.

La legge definisce il reato di disobbedienza per « il rifiuto di obbedienza agli ordini di un superiore » (art. 112 es.: 130 mar.). Così gli estremi del reato sono due: — 1. che il militare abbia ricevuto un ordine del suo superiore: — 2. che egli siasi rifiutato di obbedire.

a) Essendo la disobbedienza un reato militare, è ovvio che il superiore che dà l'ordine e l'inferiore che lo riceve debbono essere entrambi *militari*. Quindi, ad esempio, il militare che, mentre ha obbligo di adoperarsi per frenare i disordini che accadono in sua presenza (§ 52 regol. discipl. es.: art. 5 regol. discipl. mar.), si rifiuta di prestare il suo appoggio alla richiesta di un agente di pubblica sicurezza, commette il reato comune di rifiuto di un atto di ufficio (art. 179 cod. pen. com.), non già il reato militare di disobbedienza. Dato poi che il superiore e l'inferiore siano entrambi militari, niente influisce che uno di essi appartenga all'esercito e

---

[1]) Cassaz. Unica, 12 marzo 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVI, pag. 575).

l'altro alla marina; ovvero che il superiore sia di un'Arma o Corpo, dell'esercito o della marina, diversi dall'Arma o Corpo cui appartiene l'inferiore; nè è richiesto che entrambi o almeno il superiore vestano la divisa militare (regol. discipl. es. § 141, 587, 14, 23, 75, 150: mar. art. 50, 51, 60, 52, 44, 105). È necessario però che il superiore e l'inferiore siano entrambi in servizio attivo attuale, e perciò il reato verrebbe meno, se l'ordine venisse dato *da* o *ad* un militare in congedo, non trovandosi egli nell'attuale esercizio del grado e dei doveri militari.

Poichè la disobbedienza in tanto è reato in quanto è violazione di un *dovere* cui l'inferiore non ha facoltà di sottrarsi, ne consegue che la ingiunzione alla quale si contravviene dev'essere un *ordine* formale vero e proprio: quello cioè che impone all'inferiore di fare una cosa sotto la minaccia di vedervisi costretto con l'uso della forza. Quindi non basta, per la esistenza del reato, un avvertimento, un consiglio, una esortazione del superiore che non obbligano, ovvero anche la semplice circostanza di un permesso negato che non è un ordine.

Parimenti per *ordine* deve intendersi quello soltanto che sia specificamente intimato all'inferiore. La omissione dell'adempimento di disposizioni regolamentari o, ciò che è lo stesso, di ordini permanenti generali dei Capi militari, può incontrare la sanzione stabilita dai regolamenti stessi o una punizione disciplinare, ma non costituisce il reato di disobbedienza. Quindi si è deciso che non commette tale reato il militare che, sebbene consegnato, esca dal quartiere [1]. Niente poi importa che l'ordine sia intimato all'inferiore personalmente dal superiore o da altro militare, a voce o per iscritto, ovvero per segnali come si verifica nei servizi di mare.

L'ordine deve infine riferirsi al servizio o alla disciplina militare (§ 11 regol. disciplina es.), e perciò non oltre i limiti dell'adempimento del servizio e del mantenimento della disciplina. Tale non sarebbe un ordine che risguardasse cose private.

b) Circa all'altro estremo, la legge richiede la esistenza di un *rifiuto*.

Giuridicamente l'aperto rifiuto e la tacita inesecuzione dell'ordine si equivalgono, poichè, di fronte all'indole del fatto e alla importanza dei suoi effetti, tanto vale che l'inferiore apertamente

---

[1]) Trib. Supr., 28 giugno 1886, RIZZUTO (*Raccolta*, pag. 77); 15 settembre 1890, POLINI (*Id.*, pag. 97).

disobbedisca, quanto vale che egli rimanga volontariamente inerte. La giurisprudenza del supremo Collegio militare è stata sempre costante nel ritenere: che v'è reato di disobbedienza ancorchè l'inferiore ometta soltanto la esecuzione dell'ordine ricevuto: che il fatto non è meno eloquente del diniego rivelato con le parole: che la legge non esige che si debba manifestare con parole l'animo di non voler obbedire, animo che si manifesta col fatto: che quindi, ad esempio, è colpevole del reato di disobbedienza il militare che, avendo ricevuto l'ordine di rientrare in caserma o recarsi a bordo, finge di ottemperare all'ordine che poi in realtà non eseguisce [1]).

La legge non fa espressa menzione del *ritardo,* ma parmi che tale ipotesi debba razionalmente ritenersi inclusa in modo implicito nel testo della legge; imperocchè interessa più specialmente al servizio che gli ordini del superiore non solo siano eseguiti, ma che lo siano anche prontamente, potendo dal ritardo derivare le stesse conseguenze pregiudizievoli che possono provenire dal rifiuto. Si è statuito che la legge punisce ogni rifiuto di obbedienza, lasciando intendere che siavi rifiuto anche per semplice ritardo ad obbedire provocato da richiami dell'inferiore; ma d'altra parte non ogni menomo ritardo può equivalere a rifiuto, e quindi è dovere del tribunale dichiarare quale sia stato il ritardo e considerare se questo ritardo abbia dimostrato nell'inferiore l'animo di rifiutare obbedienza al suo superiore [2]).

Nel concetto della inesecuzione dell'ordine è compreso anche quello della *mutazione* dell'ordine; poichè, mentre eseguisce un ordine soltanto chi lo pone in atto pienamente e nei termini ricevuti, la mutazione dell'ordine importa sostanzialmente che non venne eseguito.

Finalmente la legge dispone che qualsiasi reclamo non dispensa dall'obbedire, nè sospende la esecuzione dell'ordine (art. 112 es.: 130 mar.); vale a dire che l'obbedienza dev'essere assoluta (regol. discipl. § 12 es.: art. 44 mar.), salvo il caso di un ordine manifestamente criminoso (vedi n. 89).

---

[1]) Trib. Supr., 13 marzo 1876, ZANONI (*Raccolta,* pag. 21); 26 maggio 1879, MEDICI (*Id.,* pag. 74); 2 giugno 1879, PIROMALLO (*Id.,* pag. 82); 5 luglio 1880, DI PIETRANTONIO (*Id.,* pag. 75); 20 dicembre 1880, TORINO (*Id.,* pag. 164); 8 giugno 1885, VASSETTA (*Id.,* pag. 84); 21 novembre 1887, MUGNANI (*Id.,* pag. 126); 16 marzo 1891, FOGLER (*Id.,* pag. 19); 28 dicembre 1891, AMADEO (*Id,.* pag. 130); 25 luglio 1892, TURO (*Id.,* pag. 80).

[2]) Trib. Supr., 1 aprile 1889, MIGNONI (*Raccolta,* pag. 28); 25 giugno 1894, GIACOBBE (*Id.,* pag. 49); 21 marzo 1898, PARODI (*Id.,* pag. 19).

c) Il concetto del *rifiuto* importa di sua natura che la disobbedienza dev'essere volontariamente commessa. Ed infatti la vera offesa alla disciplina, che richiede una sanzione penale, è la disobbedienza volontaria, mentre la colposa trova un'adeguata repressione nelle sanzioni disciplinari.

185. Il reato di disobbedienza è aggravato (art. 113 es.: 131 mar.):

1. Se sia commesso *in servizio,* ossia mentre il colpevole si trova nell'attualità di un servizio, essendo allora urgente il danno o il pericolo di un danno alla sua regolare esecuzione; qualunque sia per altro l'indole di tale servizio, armato o disarmato, interno od esterno, per esigenze di ordine militare o per bisogno d'ordine pubblico.

2. Se sia commesso *a bordo;* aggravante questa che è una specificazione della precedente, poichè a bordo il militare della regia Marina si considera sempre in servizio (art. 356 n. 2. regol. servizio di bordo 1 giugno 1898).

3. Se sia commesso *in presenza di truppa riunita;* ma non è necessario che la riunione sia a scopo di disciplina o di servizio. ritenendo la legge che la sola presenza di più militari costituisca già di per sè stessa un pericolo di probabili disordini, e dimostri inoltre la pervicacia del colpevole.

4. Se sia commesso in caso d'*incendio, epidemia o altro pericolo, abbordaggio, investimento o manovra da cui dipenda la sicurezza della nave;* stante la gravità delle conseguenze che in tali casi possono derivare dal rifiuto.

5. Se sia commesso *in tempo di guerra;* avvertendo però che il rifiuto di obbedire costituisce, nei congrui casi, il reato di codardia se avvenga in presenza del nemico (art. 92 es.: 94 mar.): o di tradimento se avvenga per favorire il nemico (art. 72 n. 8).

186. La legge eleva poi a reati di per sè stanti alcuni fatti particolari, i quali, pur contenendo sostanzialmente una disobbedienza, tuttavia, o per le circostanze in cui si verificano o per la loro indole speciale, mal sarebbero compresi nel concetto generale del reato di disobbedienza.

a) È punito di morte il Comandante che, fuori del caso di necessità, attacca il nemico contro l'ordine espresso del suo superiore (art. 89 es.: 95 mar.). Così la legge sancisce che la stessa vittoria non può cancellare il reato di disobbedienza; e ciò, non tanto perchè un fatto posteriore, che può essere dovuto essenzialmente alla fortuna, non muta ad ogni modo il reato già consumato; quanto in omaggio al principio della obbedienza assoluta dell'inferiore agli ordini del suo superiore.

b) In confronto del vero e proprio reato di disobbedienza che suppone un *ordine* ed un *volontario* rifiuto, la legge prevede in modo speciale la inesecuzione di un *incarico* e ancorchè avvenuta per *negligenza* o *imperizia*, incriminando così nel colpevole, non solo la infedeltà, ma anche la stessa incapacità (art. 106, 107 es.: 102 e 103 mar.).

c) Parimenti, non disobbedienza ad un ordine, ma rifiuto di un *ufficio*, v'è nel fatto del militare che ricusa di assumere quello di giudice, testimone o interprete (art. 209, 210 es.: 230 e 231 mar.).

d) Infine, l'ufficiale del Corpo sanitario militare « che non notifica all'Autorità militare da cui dipende, entro le ore ventiquattro, i ferimenti od altra offesa corporale qualunque per cui abbia prestato i soccorsi dell'arte » (art. 211 es.: 232 mar.), viola propriamente un dovere impostogli dai regolamenti (discipl. § 327 es.), non già un *ordine* specificamente ingiuntogli dai superiori.

§ 2. — *Rivolta.*

187. Sua nozione — 188. Ipotesi di rivolta — 189. Rivolta armata — 190. Rivolta non armata — 191. Omesso impedimento o denuncia — 192. Sanzioni particolari per la marina.

187. La rivolta può dirsi una disobbedienza qualificata dalla circostanza del numero delle persone.

La ragione della qualifica è manifesta, ove si consideri che la disobbedienza commessa simultaneamente da un certo numero di militari, oltre ad essere una violenza morale usata all' autorità dei superiori, è altresì un incitamento a delinquere per gli eguali, producendo così un grave pregiudizio alla disciplina militare.

Poichè la rivolta, sebbene espressa con questa speciale denominazione, è una qualifica della disobbedienza, ne segue che gli elementi costitutivi del reato di disobbedienza in generale (vedi n. 184) debbono concorrere anche nella rivolta; e ne segue pure che, mancando alcuno degli estremi della rivolta, ciò non toglie l'applicazione delle sanzioni per la disobbedienza (art. 114 es.: 133 mar.).

188. La legge fa due ipotesi di rivolta: l'una preveduta nell'articolo 114 es. (133 mar.) e l'altra nell'art. 115 es. (134 mar.). Queste due ipotesi costituiscono entrambe una disobbedienza collettiva ed hanno così un comune fondamento giuridico. Trovano però il loro criterio distintivo essenziale nella circostanza delle armi, che è estremo costitutivo della prima ipotesi. Ond'è che la rivolta può distinguersi in armata e non armata.

189. La rivolta armata comprende due casi:

a) Il primo caso si verifica quando *quattro o più militari, previo concerto, rifiutino, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori.*

Così gli estremi sono:

1. Che il fatto sia commesso da *quattro o più militari;* sia perchè tale numero basta a rappresentare la violenza morale verso il superiore i cui ordini sono disprezzati, e sia perchè un numero maggiore escluderebbe l'applicazione delle sanzioni della rivolta alle piccole guardie.

2. Che i quattro o più militari *siano sotto le armi,* ossia nell'adempimento attuale o prossimo di un servizio armato. Non è per altro necessario che essi trovinsi con le armi alla mano: la violazione della disciplina sta nel rifiuto collettivo, e la gravità dei pericoli che possono derivarne risiede nell'avere i colpevoli le armi a loro portata.

3. Che *non obbediscano alla prima intimazione di un loro superiore.*

4. Che la disobbedienza avvenga *previo concerto;* sia perchè questo, essendo accordo di volontà, rafforza il vincolo della unione, specie nei militari i quali tengono grandemente alla data parola; e sia perchè il concerto, essendo predisposizione di mezzi e di modi per agire, facilita o rende più pericolosa la esecuzione del fatto.

a) Il secondo caso si verifica quando *quattro o più militari, previo concerto, prendano le armi senza essere autorizzati e agiscano contro gli ordini dei loro capi.*

Così gli estremi sono:

1. Che il fatto sia commesso da *quattro o più militari.*

2. Che essi *prendano arbitrariamente le armi.* Sotto il nome di *armi* s'intendono quelle proprie ai militari, destinate per il loro servizio, e non anche qualsiasi strumento atto ad offendere, ma estraneo al loro armamento; sia perchè la legge indica *le* armi; sia perchè enuncia la presa *arbitraria* delle armi, ciò che palesa doversi trattare di quelle che in altre circostanze sono prese dietro ordine od autorizzazione, e quindi per l'adempimento del servizio; sia perchè la gravità e il carattere della rivolta militare stanno precisamente nell'abuso di quelle armi che lo Stato fornisce per la propria difesa. La presa delle armi dev'essere *senz'autorizzazione:* suppone cioè che i militari o non si trovino in servizio, o che questo non sia armato.

3. Che i quattro o più militari, prese arbitrariamente le armi, *agiscano contro gli ordini dei loro Capi,* ossia dei superiori militari. Questa circonlocuzione è adoperata per esprimere ciò che nello stesso

articolo si vuole intendere con le altre parole *rifiutino di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori.* Sarebbe contrario alla lettera della legge supporre che, con la voce *agire* siasi richiesto qualche cosa di più della disobbedienza passiva; mentre *agisce,* ossia fa, opera, tanto colui che si rifiuta apertamente, quanto colui che disobbedisce tacitamente non eseguendo l'ordine ricevuto. Sarebbe poi contrario alla lettera e allo spirito della legge ritenere che con la stessa voce *agire* siasi richiesta una azione distinta dalla disobbedienza; mentre la legge dice *agire contro gli ordini,* ed agisce in tal guisa chi, avendo arbitrariamente prese le armi, non le deponga all'ordine del superiore, sebbene non commetta un'altra azione separata dal rifiuto.

4. Che la presa arbitraria delle armi e il successivo rifiuto siano il risultato di un *previo concerto.*

190. La rivolta non armata consiste nel fatto di *otto o più militari che, abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiutino di disperdersi o rientrare nell'ordine al comando di un superiore;* ipotesi meno grave della precedente, stante la esclusione della circostanza delle armi, e che si verifica quando, ad esempio, parecchi militari, dolenti della cattiva qualità dei viveri, buttano all'aria il rancio schiamazzando, ovvero, insofferenti della severità di un loro superiore, per dispetto rompono i vetri della caserma, fracassano i mobili, gettano i loro effetti di vestiario. In questi, e simiglianti casi, la legge ritiene più grave la infrazione della obbedienza; *senza poi pregiudizio delle maggiori pene in cui i rivoltosi fossero incorsi per gli eccessi e le violenze.*

Gli estremi di questa seconda ipotesi di rivolta sono:

1. Che il fatto sia commesso da *otto o più militari* dell'esercito o da *quattro o più militari* della Marina.

2. Che essi siansi *abbandonati ad eccessi o violenze.* Si è giudicato che si rendono colpevoli del reato di rivolta per eccessi i militari che, nonostante replicati ordini dei loro superiori, non cessano dai canti, dagli schiamazzi e dalle grida sediziose e sovversive [1]).

3. Che i colpevoli, mentre commettono gli eccessi e le violenze, ricevano da un loro superiore il *comando di disperdersi o di rientrare nell'ordine;* di guisa che l'ordine dev'essere diretto a far desistere i militari dagli eccessi e dalle violenze che stanno commettendo.

4. Che i colpevoli *si rifiutino di obbedire* a tale ordine. Il rifiuto di desistere dagli eccessi o dalle violenze dev'essere simultaneo,

---

[1]) Trib. Supr., 2 dicembre 1872, FRANZOI ed altri (*Raccolta,* pag. 145).

mentre se l'ordine sia isolatamente dato e il rifiuto isolatamente compiuto, vien meno il carattere giuridico in cui si concreta la essenza della rivolta.

Non è poi richiesto l'estremo del previo concerto.

191. Poichè ogni militare, benchè non rivestito di un grado o investito di un comando (vedi n. 93), ha il preciso dovere, in caso di flagrante reato, di procurare con tutte le sue forze di impedirlo (§ 52 regol. discipl. es.); così la legge, considerata la gravità del reato di rivolta, dà una sanzione penale a questo dovere, elevando a reato il fatto di qualunque militare che, trovandosi presente ad una rivolta, non faccia uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirla (art. 117 es., 138 mar.).

Parimenti, poichè ogni militare è interessato alla conservazione della disciplina (§ 35 e segg. regol. discipl. es.), la legge stabilisce che si rendono colpevoli di un reato i militari che, quantunque non presenti al *fatto* di una rivolta, non ne abbiano informati i superiori appena avutane notizia (art. 117 es., 138 mar., ult. capov.).

192. Occorre ora accennare a due disposizioni particolari alla Marina.

a) Il concerto è atto preparatorio, non esecutivo del reato di rivolta; ma la legge penale militare marittima ha voluto espressamente prevederlo, incriminando come reato di per sè stante « la cospirazione contro l'autorità del Comandante o contro la sicurezza della nave » (art. 135); e ciò per la imminenza e gravità dei pericoli che, assai più facilmente che non nell'esercito, si verificano a bordo delle navi.

b) L'altra disposizione si riferisce agli agenti principali del reato di rivolta, e cioè: « sono considerati come tali coloro ai quali sia stato nominativamente e particolarmente intimato di obbedire, e non abbiano tosto ceduto a tale intimazione » (art. 137); presumendo la legge che la ostinazione del chiamato riveli essere egli uno dei promotori o capi della rivolta, perchè altrimenti avrebbe obbedito.

§ 3. — *Ammutinamento.*

193. Sua nozione e suoi rapporti con la rivolta — 194. Sue specie — 195. Aggravante — 196. Causa di esenzione da pena.

193. Come la rivolta, così anche l'ammutinamento può dirsi una qualifica della disobbedienza, fondata sul numero dei colpevoli, e cioè una disobbedienza collettiva (art. 117 es., 136 mar.).

Ma l'ammutinamento è meno grave della rivolta e si distingue nettamente da essa: dalla rivolta armata, perchè suppone che i colpevoli non siano sotto le armi, nè prendano arbitrariamente le armi: dalla rivolta non armata, perchè suppone che i colpevoli non siansi abbandonati ad eccessi o violenze [1]).

Essendo l'ammutinamento una forma aggravata di disobbedienza, ne deriva che, venendo meno la circostanza in cui sta la qualifica, e cioè il numero dei colpevoli, sparisce la disobbedienza propriamente e legalmente collettiva, e non rimane che il reato di disobbedienza individuale, le cui disposizioni debbono perciò applicarsi a ciascuno dei colpevoli, come si è pure giudicato [2]).

Sono infine comuni all'ammutinamento le disposizioni sulla rivolta (art. 117 es., 137 e 138 mar.), riferentisi all'omesso impedimento o denuncia, e alla qualità di agenti principali (vedi n. 191 e 192).

194. L'ammutinamento è di due specie:

a) La prima si verifica allorchè *quattro o più militari si rifiutano di eseguire un ordine.*

1. Il primo estremo è che i quattro o più militari abbiano ricevuto un ordine dai loro superiori militari. Alla esistenza giuridica dell'ammutinamento è necessario, che uno stesso ordine sia intimato a tutti e quattro i militari, e non basta la simultaneità del rifiuto rispetto ad ordini diversi; sia perchè (quanto alla lettera della legge) questa usa la dizione *un ordine,* e trattasi d'altronde di disposizione penale, anzi di aggravamento, che esclude una interpretazione estensiva; e sia perchè (quanto allo spirito della legge) è nella unicità dell'ordine che si palesa un vincolo di vera e più tenace resistenza fra i colpevoli. Oltre a ciò, qui trattasi di colpire il concorso di quattro o più persone in un unico reato, non già la simultaneità (che può essere anche puramente casuale) di più reati di disobbedienza; ond'è che non può affermarsi la esistenza dell'ammutinamento se non quando quattro o più militari abbiano tutti rifiutato di obbedire ad uno stesso ordine: ad ordini diversi corrispondono più reati, non un solo reato commesso da quattro o più militari [3]).

2. Secondo ed ultimo estremo è che i quattro o più militari

---

[1]) Di fronte al Codice per l'esercito, l'ammutinamento si distingue dalla rivolta non armata anche per il numero dei colpevoli; ed è per ciò che l'art. 116 richiama l'art. 114 e non anche l'art. 115.

[2]) Trib. Supr., 23 ottobre 1861, BARBIERI (*Raccolta,* pag. 316); 7 febbraio 1881, CORSO (*Id.,* pag. 11); 23 gennaio 1888, MACHERELLI (*Id.,* pag. 12).

[3]) Conf. Trib. Supr., 7 febbraio 1881, CORSO (*Raccolta,* pag. 145).

siansi rifiutati di eseguire l'ordine ricevuto. È necessario che il rifiuto sia simultaneo, poichè solo la simultanea resistenza ad uno stesso ordine rivela quella violenza morale, che è il fondamento giuridico del reato e pone in essere i gravi pericoli per la disciplina [1]. È poi indifferente che il rifiuto sia il risultato di previo concerto, nè la legge lo richiede.

b) L'altra specie di ammutinamento si ha quando *quattro o più militari si ostinino nel fare una domanda o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per iscritto.*

Questa specie ha radice in una norma di disciplina, cioè: « ogni reclamo o domanda dev'essere esclusivamente individuale e presentata da un militare solo. Se fosse collettiva, ovvero presentata o sottoscritta da due o più militari, costituirebbe una grave mancanza di subordinazione, e sarebbe quindi rigettata e punita » (§ 129 regol. discipl. es., art. 49 regol. discipl. mar.). Ora questo fatto, allorchè sia commesso dal numero minimo di quattro militari, acquista senz'altro il carattere di una violenza morale, di una imposizione che, mediante la implicita minaccia del numero, si vuol fare ai superiori. Nè il fatto in cui consiste questa seconda specie è meno grave di quello contenuto nella prima: nell'una e nell'altra v'è una violenza morale di pari importanza; e, se è vero che nella prima specie il concorso di più persone si verifica nel rifiuto, ossia in un fatto che è per sè medesimo un reato, è vero pure che nella seconda specie il reato consiste nella ostinazione a porgere un reclamo o una domanda collettiva, cioè nel disprezzare l'ordine del superiore che, respingendo il reclamo, vietava implicitamente di riprodurlo.

Così l'elemento caratteristico del reato è la persistenza nel fare la domanda o porgere la rappresentanza o lagnanza; di guisa che, mancando essa, si ha una semplice trasgressione disciplinare. Si è deciso che si riscontra il reato di ammutinamento nel fatto di quattro o più militari che, in pubblica piazza e in modo sedizioso, si diano con persistenza a gridare: *vogliamo andare in congedo, vogliamo il congedo* [2].

195. L'ammutinamento è aggravato se segua a bordo di una nave (art. 136 mar.); e ciò sia per la facilità di accordo fra i colpevoli, che per la maggiore gravità dei pericoli inerenti ad un ammutinamento sulle navi.

---

[1] Conf. Trib. Supr., 23 gennaio 1888, MACHERELLI (*Raccolta*, pag. 12).
[2] Trib. Supr., 2 giugno 1902, NICOLETTI ed altri (*Raccolta*, pag. 58).

196. La legge dispone infine che va esente da pena l'ammutinato che ceda alla prima intimazione, salvo che egli sia stato un agente principale del reato (art. 116 es., 136 mar.).

§ 4. — *Reati contro militari in servizio.*

197. Loro indole in generale — 198. Forzata consegna — 199. Offesa o resistenza a sentinella o vedetta — 200. Resistenza alla forza armata — 201. Offesa a portatori di ordini e violazione di salvaguardia.

197. In rapporto alla esecuzione degli ordini concernenti il servizio o la disciplina militare, il militare viola i suoi doveri non solo quando non obbedisce agli ordini che riceve, nel qual caso commette il reato di disobbedienza semplice o qualificata (vedi n. 184-196), ma altresì quando intralcia la regolare esecuzione degli ordini commessa ad altri militari in uno dei modi che prenderemo ora in esame.

In alcune di queste ipotesi criminose si trova il contenuto generico di una disobbedienza, ma, propriamente parlando, non si trova il superiore che intima un ordine al suo inferiore, bensì un militare qualunque in servizio e che per l'adempimento di esso si rivolge ad altri militari benchè suoi superiori. Di qui la necessità di prevedere come reati speciali una serie particolare di fatti, i quali costituiscono tutti una violazione degli ordini militari, e sono distinti secondo la varietà dei servizi ai quali si riferiscono.

Questi casi intanto costituiscono, al pari della disobbedienza, veri reati militari, come quelli i quali, oltre ad esser commessi da militari in dispregio dei loro doveri, contengono un danno immediato per la disciplina e un danno mediato per il servizio.

198. Commette un reato il militare che *in qualsiasi modo forza una consegna* (art. 118 es., 139 mar.).

a) Il reato si compie nel concorso di due condizioni, la prima delle quali è che un militare sia incaricato di un servizio ed abbia una consegna da fare osservare. Ma, poichè la legge non distingue, sulla esistenza del reato non influisce nè la qualità di tale servizio (di sentinella, piantone, ecc.), nè lo scopo della consegna, se cioè questa abbia per oggetto un fine puramente disciplinare ovvero la tutela di un posto militare.

b) L'altra condizione è che il militare abbia forzata la consegna, cioè abbia volontariamente violato quell'ordine alla cui esecuzione era preposto il militare di servizio. E poichè a norma di legge è indifferente il modo onde la consegna è forzata, ne deriva

che il reato può commettersi con violenza o con inganno, ed anche senza violenza; salva poi l'applicazione delle maggiori pene, ove la violenza costituisca un più grave reato (art. 121 es., 142 mar.).

c) Sono circostanze di aggravamento: 1. il tempo di guerra, ovvero il caso d'incendio, investimento, abbordaggio, epidemia, o di una manovra da cui dipenda la sicurezza della nave; 2. la presenza del nemico; 3. la circostanza che, in presenza del nemico, la consegna abbia per oggetto la sicurezza dell'esercito, dell'armata, o di un posto militare, ovvero sia stata impedita un'operazione militare.

199. Altro reato contro militari in servizio è l'offesa a sentinella o vedetta (art. 119 es., 140 mar.).

a) Innanzi tutto è da osservare che subbietto attivo del reato può essere qualunque militare, e così anche quegli investito di un grado, per elevato che sia, volendo il legislatore proteggere la sentinella di fronte a chiunque e dare così una sanzione alla norma disciplinare che « essa ha diritto ad essere rispettata da qualunque persona, senza distinzione di qualità o di grado » (§ 499 regol. discipl. es.). Si renderebbe quindi colpevole del reato in esame, non di abuso di autorità (art. 168 es., 129 mar.), il superiore che usasse vie di fatto contro una sentinella o vedetta.

b) Subbietto passivo del reato dev'essere una vera e propria *sentinella* o *vedetta*. Questa non è denominazione di genere, ma bensì denominazione di specie; e alla diversità del nome corrisponde la diversità delle cose, cioè la maggiore importanza del servizio che la sentinella adempie. Ond'è che le disposizioni di cui trattasi, essendo scritte per le sentinelle, non possono applicarsi a coloro che sentinelle non sono; anche perchè, avendo esse il carattere di disposizioni penali, non possono estendersi oltre i casi espressi. Così, si è deciso che, per gli effetti della legge penale, non può parificarsi alla sentinella il *piantone* [1]), la *scolta* [2]).

Sebbene poi la legge non dica che la sentinella o vedetta debba essere un *militare,* nondimeno il concorso di tale qualità risulta evidente, sia dalla natura rigorosamente militare dei reati preveduti nel Capo ove è compreso quello in discorso, e sia da che lo scopo della legge è di sancire un dovere militare assicurando anche l'adempimento del servizio. Quindi si è statuito che non commette il reato militare in esame il militare che insulta e maltratta una guardia di finanza in sentinella [3]).

---

[1]) Trib. Supr., 30 aprile 1877, BRUSCHELLI (*Raccolta,* pag. 53).

[2]) Trib. Supr., 24 aprile 1899, GRASSO (*Raccolta,* pag. 30).

[3]) Cassaz. Roma, 5 gennaio 1885, VALDETTARO (*Riv. Pen.*, vol. XXI, pag. 318).

c) L'offesa alla sentinella deve consistere in una *via di fatto* o in un *insulto.*

1. La *via di fatto* trova nella legge stessa la sua definizione (vedi n. 128), e la pena corrispondente è graduata secondo che sia commessa a mano armata o non armata, da uno o più militari, in tempo di pace o in tempo di guerra. Si farà poi « sempre luogo alle maggiori pene, qualora il fatto costituisca altro più grave reato » (art. 121 es., 142 mar.).

2. La legge parla d'*insulti con soli gesti o parole.* La giurisprudenza [1]) inclina a ritenere che in tale disposizione siano comprese anche le minacce; ed a me sembra rettamente, sia perchè nella minaccia è implicito l'insulto, cioè il disprezzo alla sentinella, e sia perchè, dato l'animo di offendere, ossia l'intenzione di palesare il proprio disprezzo contro di essa, poco importa se tale animo sia manifestato con parole oltraggiose o minacciose.

È poi certo che la legge non richiede quale estremo del reato che la via di fatto o l'insulto siano commessi contro la sentinella a causa delle sue funzioni: basta quindi che si verifichino nell'atto dell'esercizio di esse.

d) Infine la legge incrimina anche la *semplice resistenza* alla sentinella o vedetta. E a me sembra che per questa debba intendersi una pura disobbedienza, non già una resistenza fisica e materiale. La legge non usa la voce *disobbedienza* essendo questa propria a indicare l'atto dell'inferiore verso il superiore, ma lascia chiaramente intendere che non deve trattarsi di altro; sia perchè adopera il predicato *semplice* resistenza, e sia perchè, se la resistenza dovesse consistere in qualche cosa di fisico e materiale, non si saprebbe più distinguere la resistenza dalla via di fatto, che può consistere in un maltrattamento qualunque. Del resto, anche altrove (art. 520 es., 554 mar.) la legge usa la sola parola *resistenza* proprio nel significato di una mera disobbedienza.

200. La nozione del reato di resistenza alla forza armata (articolo 120, 121 es., 141, 142 mar.), nonchè i relativi criteri di commisurazione della pena, sono sostanzialmente desunti dal reato comune di ribellione (art. 247 e segg. Cod. pen. comune 20 novembre 1859). Importa per altro notare una essenziale differenza riposta nella qualità del soggetto passivo, occorrendo che il fatto sia com-

---

[1]) Trib. Supr., 19 dicembre 1881, Maggio (*Raccolta,* pag. 135); 10 dicembre 1883, Emanuel (*Id.,* pag. 183); 14 dicembre 1885, Carlino (*Id.,* pag. 177).

messo contro la *forza armata,* ossia contro la forza *militare;* ciò che imprime al reato il carattere militare, consistente in una violenza usata contro militari in servizio per la esecuzione degli ordini militari. Quindi, ad esempio, commette un reato comune il militare che si ribella alle guardie di città o ad altri agenti della forza pubblica [1]), ma commette invece reato militare se oppone resistenza ai carabinieri reali [2]), nei quali è prevalente la qualità di militari.

201. In questa classe di reati possono infine comprendersi i due fatti seguenti: 1. il fatto del militare che maltratta, ritarda od arresta, con violenza o dolosi raggiri, aiutanti di campo, ufficiali di stato maggiore, imbarcazioni, corrieri, ecc., spediti con ordini o dispacci per il servizio militare (art. 111 es., 124 mar.); 2. il fatto del militare che s'introduce arbitrariamente nei luoghi ove siano state poste salvaguardie, od usa violenza verso di esse (art. 101 es., 113 mar.), essendo le persone munite di salvaguardia esenti dall'alloggio militare e da visite domiciliari, e venendo protette da uno o più militari (art. 29 regol. servizio in guerra, parte II: carabinieri reali: 1899).

§ 5. — *Insubordinazione.*

202. Nozione — 203. Specie — 204. Insubordinazione per vie di fatto — 205. Insubordinazione per insulti o minacce — 206. Sfida e duello.

202. La legge offre la nozione del reato d'insubordinazione disponendo: « Il militare che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, insulti o minacce, contro il superiore in grado o nel comando, sia che questi appartenga all'esercito o all'armata, sarà considerato reo d'insubordinazione » (art. 122 es., 143 mar.). Quindi l'elemento caratteristico del reato è l'offesa al *superiore.*

a) Come l'inferiore, così anche il superiore offeso dev'essere un *militare,* poichè il reato in esame è una violazione della subordina-

---

[1]) Cassaz. Milano, 14 giugno 1862, Rizzoli (*La Legge,* vol. II, pag. 696); Cassaz. Palermo, 30 maggio 1864, Cucinotto (*Id.,* vol. V, pag. 867), Cassaz. Firenze, 23 febbraio 1870, Scagnetti (*Id.,* vol. X, pag. 624); Cassaz. Roma, 31 maggio 1880, Colli (*Corte Supr.,* 1880, pag. 847); 12 aprile 1881, Tirpo (*Id.,* 1881, pag. 742); Trib. Supr., 21 settembre 1891, Alvaro (*Raccolta,* pag. 101).

[2]) Cassaz. Roma, 9 maggio 1881, Bonaja (*Corte Supr.,* 1881, pag. 940), 2 marzo 1885, Saliva (*Riv. Pen.,* vol. XXI, pag. 558); Trib. Supr., 3 febbraio 1868, Buttani (*Raccolta,* pag. 20).

zione gerarchica militare, ossia di un dovere militare. Lo Statuto costituzionale del Regno stabilisce che il Re comanda tutte le forze di terra e di mare (art. 5), e le leggi 14 luglio 1898 n. 525 di ordinamento dell'esercito (art. 2), 3 dicembre 1878 n. 4610, e 19 giugno 1888 n. 5465 di ordinamento della marina (art. 3), nonchè la legge 30 novembre 1902 n. 521 sullo stato dei sottufficiali (art. 21), stabiliscono la gerarchia militare. Così il superiore è il graduato rispetto ai militari non rivestiti di grado, ovvero è il più elevato in grado rispetto ai militari di grado diverso. Si è deciso che le violenze commesse da un soldato contro un brigadiere delle guardie di pubblica sicurezza non costituiscono il reato militare d'insubordinazione [1]; come, viceversa, non lo costituiscono le violenze commesse da una guardia carceraria contro un graduato dell'esercito [2]. Si è pure statuito che commette il reato militare d'insubordinazione il militare che offende il Re; sia perchè il fatto lede nella sacra persona del Re il comandante supremo dell'esercito e dell'armata, e sia perchè, se altrimenti fosse, ne deriverebbe l'assurdo che il Re sarebbe meno protetto di un semplice graduato [3].

b) Come l'inferiore, così il superiore offeso dev'essere un militare in servizio *attivo*, poichè, agli effetti penali, non esistono rapporti di gerarchia fra militari in servizio attivo e militari in congedo; i quali, durante il loro congedo, non sono sottoposti alla legge penale militare, non trovandosi nell'attuale esercizio dei doveri militari (art. 325 es., art. 71 e 78 legge 14 luglio 1898 n. 525 sull'ordinamento dell'esercito).

c) Posto che il superiore e l'inferiore siano entrambi militari in servizio attivo, è indifferente che il superiore appartenga all'esercito o alla Marina, poichè le due armate rappresentano entrambe la forza militare dello Stato, e, oltrechè un medesimo fine, hanno uno stesso capo e un identico ordinamento disciplinare.

d) Disponendo la legge che non influisce se il superiore offeso appartenga all'esercito o alla Marina, tanto più è a ritenere che niente importa se il superiore sia di un'Arma o Corpo, dell'esercito o della Marina, diversi dall'Arma o Corpo cui appartiene l'inferiore. La distinzione delle Armi e dei Corpi trova la sua ragione nella va-

---

[1]) Cassaz. Roma, 13 maggio 1880, Colli (*Corte Supr.*, 1880, pag. 847).

[2]) Trib. Supr., 2 novembre 1883, Aglione (*Raccolta*, pag. 143).

[3]) Trib. Supr., 25 maggio 1868, Firmani (*Raccolta*, pag. 62); 17 gennaio 1870, Savino (*Id.*, pag. 16); 5 luglio 1886, Sassoli (*Id.*, pag. 82); 6 giugno 1892, Garza (*Id.*, pag. 57); 29 aprile 1901, Valentino (*Id.*, pag. 41).

rietà dei servizi, ma di fronte alla disciplina non possono esistere preminenze di Arma o Corpo.

e) V'è reato d'insubordinazione « ancorchè il superiore non rivesta la divisa del suo grado nell'atto del commesso reato, purchè sia stato dall'offensore riconosciuto » (art. 123 es., 144 mar.), poichè la qualità di superiore è al militare attribuita dalle leggi e dai regolamenti, non dalla esteriorità delle insegne, le quali servono soltanto a manifestare il grado (regol. discipl. § 75 e 150 es., art. 44 e 105 mar.).

f) Alla essenza giuridica del reato d'insubordinazione è inoltre indifferente che l'offeso sia superiore in grado o nel comando, poichè, nell'interesse del servizio, ne è pari l'autorità (regol. discipl. § 22 es., art. 58 mar.). Quindi, ad esempio, di due carabinieri in servizio di pattuglia è superiore in comando il più anziano, se non sia stato altrimenti disposto dall'Autorità militare; e si rende perciò colpevole d'insubordinazione il carabiniere che usa vie di fatto contro l'altro carabiniere più anziano [1]). È poi ovvio che, cessata la superiorità *in* comando, è sciolto il vincolo di subordinazione fra l'offensore e l'offeso; ma ciò non toglie l'esistenza del reato d'insubordinazione, se il fatto, benchè commesso dopo, si trovi con la superiorità in comando in una relazione di causa ad effetto, poichè la legge garantisce, non la qualità della persona, ma l'esercizio dell'autorità di cui la persona è investita [2]).

g) Sino a che il militare trovisi rivestito del grado, la qualità di superiore è indelebile, qualunque sia la sua condizione o il suo ufficio (detenuto o prigioniero di guerra, giudice o testimone), e qualunque sia la causa del fatto (per motivi di servizio o disciplina, ovvero per motivi estranei al servizio o alla disciplina), volendo la legge che i legami di disciplina non siano mai cancellati, e che perciò la qualità di superiore prevalga ad ogni altra qualità, ufficio o posizione. Quindi la legge statuisce che, per *qualsivoglia* motivo l'offesa avvenga, v'è sempre reato d'insubordinazione.

h) Da tutto ciò si può intanto desumere, quanto al dolo, che, essendo l'offesa al *superiore* l'estremo materiale caratteristico del reato, non può l'elemento morale consistere che nella volontarietà del fatto, senza della quale esula l'offesa alla subordinazione gerar-

---

[1]) Cassaz. Roma, 3 giugno 1887, GELERA (*Riv. Pen.*, vol. XXVI, pag. 157).

[2]) Conf. Cassaz. Roma, 14 aprile 1893, GIORGETTI (*Riv. Pen.*, vol. XXXVIII, pag. 318); 10 agosto 1900, ROSSINI (*Id.*, vol. LIII, pag. 29); Trib. Supr., 7 gennaio 1901, ESPOSITO (*Raccolta*, pag. 11).

chica militare. Per altro, accertata l'intenzione di offendere, questa è sufficiente ad esaurire la essenza subiettiva del reato, e non è necessario che l'animo di offendere sia rivolto al superiore come superiore, ossia a causa della sua qualità, poichè la legge incrimina l'offesa per qualsivoglia motivo commessa.

203. L'offesa al superiore può commettersi in due modi, e perciò l'insubordinazione è di due specie: per *via di fatto* e per *insulto o minaccia.* Queste due specie hanno comuni gli elementi generali che costituiscono la nozione del reato d'insubordinazione, ma sono dalla legge mantenute distinte, sia per la diversità del loro rispettivo contenuto, che per la varietà delle cause di aggravamento e di diminuzione della pena.

204. Circa alla prima specie d'insubordinazione, sono vie di fatto l'omicidio, ancorchè mancato o tentato, e le ferite o percosse e maltrattamenti qualunque, benchè commessi senz'armi, egualmente che qualsiasi tentativo di offendere con armi; come già fu innanzi studiato (vedi n. 128).

a) Le circostanze di aggravamento possono distribuirsi in circostanze d'indole generale e circostanze d'indole speciale militare.

Le prime sono il fine di uccidere, la gravità delle lesioni personali, la premeditazione, la prodizione e l'agguato (art. 125, 127, 129 es., 145, 147 e 148 mar.); in rapporto alle quali circostanze la legge penale militare coordina le sue sanzioni a quelle della legge penale comune (Codice 20 novembre 1859), ma aggrava la pena per la ragione dell'offesa alla disciplina militare.

Le seconde sono il grado di ufficiale nel superiore offeso, e la qualità di capoposto o comandante di distaccamento, drappello, pattuglia o imbarcazione nel sottufficiale o caporale offeso (art. 125 es., 145 mar.).

b) È circostanza di diminuzione quella che la via di fatto « sia commessa per motivi affatto estranei alla milizia, e non sia eseguita in servizio o alla presenza di truppa riunita » (art. 126, 127 es., 146, 147 mar.) [1]).

Quindi per l'ammissibilità di tale scusa è necessario, non solo che la via di fatto non abbia rapporto alcuno, diretto o indiretto, col servizio o con la disciplina militare, ma altresì che la via di

[1]) Poichè il militare della regia marina, quando è imbarcato, si considera, a bordo, sempre in servizio (art. 356 n. 2 regol. servizio bordo 1 giugno 1898); la legge penale marittima stabilisce che la scusa in esame non si applica se il fatto sia commesso a bordo (art. 146 e 150 Cod. mil. mar.).

fatto non sia stata commessa in servizio o in presenza di truppa riunita; imperocchè l'indole privata del motivo non ha più importanza quando il reato implichi la possibilità di un nocumento per il servizio o per la disciplina.

Anche in questa parte i Codici penali militari sono coordinati al Codice penale comune (1859), in modo che la diminuzione di pena non si applica in ogni caso e senza alcun temperamento; perchè altrimenti, per un medesimo delitto, il militare sarebbe punito meno della persona estranea alla milizia, mentre anzi deve soggiacere ad una pena maggiore stante la violazione aggiunta del dovere di subordinazione.

205. L'altra specie d'insubordinazione consiste nel fatto del militare che « si rende colpevole d'*insulto* o *minaccia* in parole, gesti, od in altro modo qualunque contro il suo superiore in grado o nel comando » (art. 130 es., 149 mar.).

a) Per esservi *insulto* non occorre che la parola o gli atti dell'inferiore siano diretti a ledere l'onore, la riputazione o il decoro del superiore. La legge non aggiunge tale condizione, e questa è esclusa altresì dallo spirito della legge, poichè un'offesa qualunque all'autorità del superiore concreta già la lesione del rapporto gerarchico di subordinazione, in cui propriamente consiste il reato. Nè con ciò si confonde la trasgressione disciplinare col reato, giacchè altra cosa è l'oltraggio, ed altra cosa è una pura e semplice mancanza di deferenza o di ossequio al superiore.

Quanto alla *minaccia,* è costante giurisprudenza che « a determinarla, non occorre il vedere se fosse più o meno attuabile il danno o la vendetta espressa nelle parole che l'inferiore rivolge al suo superiore; ma basta che si riveli l'intenzione di volere imporre al superiore sotto la forma minacciosa, e di menomare il prestigio della sua autorità e del grado » [1]).

Perchè siavi reato d'insubordinazione è però necessario che l'offesa sia rivolta ad un determinato superiore; sia perchè tale concetto esprime la parola della legge (*il suo superiore:* art. 130 es., 149 mar.), e sia perchè è solo in questo caso che può veramente dirsi verificata la lesione di quel vincolo immediato di disciplina che costituisce l'insubordinazione; mentre l'offesa a persona indeterminata, ad un

---

[1]) Trib. Supr., 11 aprile 1881, Pastore (*Raccolta,* pag. 41); 18 ottobre 1886, Papandrea (*Id.,* pag. 98); 27 novembre 1893, Scarinzi (*Id.,* pag. 143); 18 dicembre 1893, Morteo (*Id.,* pag. 150).

Corpo, ad una istituzione, ha piuttosto il carattere del reato diverso d'ingiuria pubblica (art. 178 es., 200 mar.).

b) A differenza della via di fatto che, quand'anche si esplichi in un tentativo di offendere, suppone sempre la presenza del superiore, l'insulto e la minaccia possono invece commettersi, e quindi costituire insubordinazione, tanto in presenza del superiore (art. 130 es., 149 mar.), quanto in sua assenza (art. 132 es., 151 mar.).

1. Per esservi reato in presenza del superiore, non è necessario che l'insulto o la minaccia sia commessa alla materiale presenza del superiore, ma basta che egli li abbia uditi o veduti, e che l'inferiore li abbia commessi sapendo che il superiore poteva udirli o vederli; imperocchè, in questo caso, la presenza materiale immediata del superiore diviene una modalità affatto estrinseca, mentre non è meno diretta l'offesa alla disciplina, non è meno grave l'oltraggio al superiore, nè è minore l'audacia dell'offensore. Si è inoltre giudicato che, data invece la presenza materiale del superiore, non è altresì necessario che egli abbia udito o veduto l'insulto, poichè « maggiore è l'ardimento d'animo in chi ingiuria, maggiore il malo esempio nei militari, maggiore la offesa della legge di quel che non avvenga quando le ingiurie sono indirizzate a superiore che non è presente » [1]).

2. Per esservi reato d'insubordinazione in assenza del superiore, occorre la presenza di più militari. Ma non è necessario provare che essi effettivamente abbiano udito o veduto l'insulto o la minaccia; poichè « con un tale concetto, oltre ad aggiungere arbitrariamente al testo della legge una condizione che in essa non è posta, si viene a contrariarne manifestamente lo spirito, consistente nel colpire di sanzione penale un fatto perpetrato colla intenzione ed avente in sè l'attitudine di corrompere la disciplina militare destando l'irriverenza e spargendo il disprezzo verso i superiori; al che basta la possibilità che gli insulti proferiti da uno siano sentiti da altri militari trovatisi presenti » [2]).

c) Nel caso della presenza del superiore, la qualità di ufficiale nell'offeso è circostanza aggravante: nel caso di assenza, è elemento costitutivo del reato, applicandosi punizioni disciplinari se l'offeso sia sottufficiale o caporale.

---

[1]) Trib. Supr., 18 febbraio 1895, Serafino (*Raccolta*, pag. 12); 19 luglio 1897, Corda (*Id.*, pag. 51).

[2]) Trib. Supr., 6 marzo 1893, Perseguiti (*Raccolta*, pag. 22); 10 luglio 1893, Pezone (*Id.*, pag. 87).

In entrambi i casi è circostanza scusante quella che gli insulti e le minaccie abbiano cause estranee alla milizia e non siano commessi in servizio o in presenza di truppa riunita (art. 131 es., 150 mar.).

d) Una forma d'insubordinazione per minaccia, che la legge ha voluto distintamente contemplare, consiste nel fatto del militare che « per lettera anonima o sottoscritta, od altro scritto qualunque, inviati ad un superiore, gli abbia imposto, con minacce di un male determinato o indefinito, di fare o non fare un qualche atto dipendente dalle attribuzioni di lui » (art. 133 es., 153 mar.).

206. I Codici penali militari tacciono della sfida e del duello, ma la giurisprudenza interpretativa, sia ordinaria che militare, ha concordemente ritenuto che, mentre il duello combattuto fra militari, ancorchè di grado diverso, è reato comune, perchè il duello non forma oggetto speciale dei Codici militari; invece la sfida, contenendo una minaccia, costituisce il reato militare d'insubordinazione. Nè poi v'è connessità, ma semplice concorso di reati, fra il reato militare d'insubordinazione per sfida a duello e il reato comune di duello combattuto [1]).

§ 6. — *Abuso di autorità e della qualità di militare.*

207. Loro indole in generale — 208. Abuso di comando — 209. Usurpazione del comando — 210. Vie di fatto contro inferiori o prigionieri di guerra — 211. Abuso della qualità di militare — 212. Fatti speciali marittimi.

207. Il militare può abusare del potere che gli deriva dal grado, o delle facoltà che gli sono conferite dal comando. Nell'una e nell'altra ipotesi egli abusa dell'autorità di cui è rivestito, e, abusandone, commette un reato militare, sia per la sua qualità di militare e per la violazione dei doveri inerenti all'ufficio militare, sia per il danno diretto della disciplina ed eventuale del servizio. Parimenti il militare commette abuso di autorità se illegittimamente assume un comando.

Affine all'abuso di autorità è l'abuso della qualità di militare,

---

[1]) Trib. Supr., 8 maggio 1862, BIANCHINI (*Raccolta*, pag. 174); 26 giugno 1862, BOZZELLI (*Id.*, pag. 247); 18 novembre 1872, FORTI (*Id*, pag. 129); 19 maggio 1873, FERRARI (*Id.*, pag. 58); 16 giugno 1884, D'ANTONIO (*Id.*, pag. 98); 29 settembre 1884, VIRGILIO (*Id.*, pag. 151); 10 novembre 1884, VIRGILIO (*Id.*, pag. 173); 18 ottobre 1886, FRANCO (*Id.*, pag. 100); Cassaz. Roma, 15 settembre 1887, ANFORTI (*Riv. Pen.*, vol. XXVII, pag. 318).

che si verifica quando il militare, pur non essendo propriamente rivestito di autorità, nondimeno commette atti arbitrarî prevalendosi d'ordinario della sua qualità di militare.

208. Abusa del comando il Comandante militare:

1. Che prolunga le ostilità dopo aver ricevuto l'avviso ufficiale della pace, di una tregua o di un armistizio (art. 81 es., 125 mar.); essendo norma di Diritto internazionale che le ostilità debbano immediatamente sospendersi dopo la notificazione, e che ogni grave violazione dell'armistizio dà all'altra parte belligerante il diritto di riprendere immediatamente le ostilità (art. 36-40 Conferenza dell'Aja: r. d. 9 dicembre 1900 n. 504).

2. Che senza necessità (o provocazione: vedi n. 90) commette atti ostili non *ordinati* nè *autorizzati* dal Governo, i quali siano tali da esporre lo Stato ad una dichiarazione di guerra o ad una interruzione dell'armistizio o ad altro grave pregiudizio (art. 82 es., 126 mar., 174 cod. pen. comune 20 novembre 1859), senza che l'innocenza o la reità dell'accusato dipenda dalla esistenza o meno della approvazione governativa « perchè in tal modo il Potere esecutivo avrebbe pieno arbitrio di dare o togliere ad un fatto già compiuto il carattere di reato » (Relaz. minist., pag. 52, ai rr. dd. che approvano i Codici militari in vigore).

3. Che senza necessità (o provocazione: vedi n. 90) commette atti arbitrarî, non aventi cioè carattere di ostilità diretta, i quali siano tali da esporre i sudditi, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie (art. 83 es., 127 mar., 175 cod. pen. comune 1859).

4. Che, senza una speciale missione o autorizzazione e senza necessità, ordini un movimento di truppe (art. 166 es.); onde si è deciso che si rende colpevole di tale reato il sergente che, senza necessità, raduna molti soldati ed esce coi medesimi dalla caserma per vendicarsi di una offesa ricevuta [1]).

209. Usurpa il comando il militare che senza ordine, autorizzazione o motivo legittimo, e cioè fuori dei casi stabiliti dai regolamenti, assume un comando qualunque (art. 166 es., 128 mar.). Il difetto dell'ordine o della legittimità del motivo prova la volontarietà del fatto; e, se nell'assunzione indebita del comando siavi la

---

[1]) Trib. Supr., 17 settembre 1863, PENNASO (*Raccolta*, pag. 293); Cassaz. Milano, 13 maggio 1863, BORDINI (*Gazz. dei Trib.*, 1863, pag. 184 e 361); Cassaz. Firenze, 31 luglio 1872, CONTERNO (*La Legge*, 1873, pag. 41).

intenzione diretta a commettere una rivolta o un tradimento, si applicano le pene per questi reati stabilite.

Sono circostanze aggravanti: 1.ª che il fatto sia commesso a bordo di navi dello Stato, potendo esserne più gravi gli effetti dannosi; 2.ª che il comando, indebitamente assunto, sia ritenuto contro l'ordine dei Capi; aggiungendosi allora il fatto di un'aperta disobbedienza.

210. Una delle più gravi violazioni dei doveri militari è l'uso di vie di fatto contro inferiori (art. 168 es., 129 mar.).

a) Essendo invariabili i rapporti disciplinari fra il superiore e l'inferiore, ciò importa che l'offensore e l'offeso debbono trovarsi nella identica condizione accennata per il reato d'insubordinazione (vedi n. 202). Quindi, ad esempio, soggetto passivo del reato può essere così un inferiore in grado come un inferiore nel comando, sebbene la legge non ne faccia esplicita menzione.

b) Elemento materiale del reato dev'essere una via di fatto (vedi n. 128); mentre per la repressione della minaccia o ingiuria (salvo il caso di cui all'art. 178 es., 200 mar.) la legge ravvisa come sufficiente la severità dei provvedimenti disciplinari.

Ma non tutte le vie di fatto possono formare il materiale del reato di abuso di autorità, sibbene soltanto quelle esplicitamente indicate dalla legge, e le quali, costituendo l'elemento obiettivo del reato militare, debbono perciò ritenersi come tassative. Così si è giudicato che l'omicidio volontario, e le ferite seguíte da morte dopo quaranta giorni, sono escluse dal novero delle vie di fatto che, usate dal superiore contro l'inferiore, costituiscono il reato militare di abuso di autorità [1]).

c) Circa poi l'elemento morale del reato, indubbiamente occorre la volontarietà del *fatto;* ond'è che non vi sarebbe il reato militare di abuso di autorità nel caso di un superiore che, giuocando di scherma con un inferiore, lo ferisse: essendo in questo caso volontaria una sola parte del fatto, cioè l'azione materiale della scherma, non anche la lesione personale.

Ma, posto il concorso della volontarietà del fatto, e così il dolo generico, non è, a parer mio, necessario altresì il dolo specifico, consistente nella determinata intenzione di offendere l'inferiore. Imperoc-

---

[1]) Cassaz. Roma, 5 ottobre 1877, Filippone (*Corte Supr.*, 1877, pag. 112); 3 luglio 1878, Vittorazzo (inedita); 28 agosto 1894, Lucchetti (*Corte Supr.*, 1894, pag. 1151).

chè la legge, quando incrimina le vie di fatto che commette il superiore, ha principalmente in mira di reprimere l'abuso nei mezzi di correzione e di disciplina degli inferiori, essendo bandito dalla milizia il metodo della educazione per vie di fatto; di guisa che è appunto l'animo di correggere, non di offendere, che di regola informa l'essenza subiettiva del fatto. Che sia così, che cioè non occorra la intenzione diretta ad offendere, risulta da che la legge, non solo non tiene conto della natura del motivo che può spingere il superiore a commettere le vie di fatto, ma specifica tassativamente i casi nei quali l'uso della forza è legittimo; il che vuol dire che, data la illegittimità nell'uso della forza, ciò basta alla esistenza del reato, mentre del difetto d'intenzione di offendere, e del concorso di quello di correggere, può il giudice tener conto nella latitudine della pena che la legge lascia al suo apprezzamento. La giurisprudenza è ora costante nel ritenere che il dolo è insito nell'uso stesso delle vie di fatto [1]).

d) Se la legge, incriminando le vie di fatto, ha principalmente in mira l'abuso di autorità del superiore, in modo che tra le vie di fatto e l'esercizio illegittimo dell'autorità del superiore siavi un rapporto di causa ad effetto o quanto meno una correlazione; ciò non esclude che il reato è sempre militare, benchè le vie di fatto siano commesse per motivi affatto estranei alla milizia, se questa è la volontà della legge. Ora tale volontà viene esplicitamente manifestata dalla parola della legge (per *qualsivoglia motivo*), e dalla considerazione che, al pari della insubordinazione, la legge ha creduto che, per una più efficace tutela della disciplina, non possa farsi astrazione dalla violazione del rapporto gerarchico che permanentemente stringe l'inferiore al suo superiore [2]).

e) Come si può eccedere nella correzione degli inferiori, così si può eccedere nella custodia dei prigionieri di guerra mediante l'uso di vie di fatto. Quindi la legge parifica all'abuso di autorità del superiore il fatto del militare che commette violenza verso un prigioniero di guerra; dando così sanzione alla norma di diritto internazionale « che i prigionieri di guerra devono essere trattati con

---

[1]) Cassaz. Unica, 5 gennaio 1895, BLANC (*Corte Supr.*, 1895, pag. 76); Trib. Supr., 6 febbraio 1899, ARNAUDO (*Raccolta*, pag. 11); 30 aprile 1900, NICHINO (*Id.*, pag. 25).

[2]) La giurisprudenza è discorde: Cassaz. Roma, 22 agosto 1883, ANTICO (*Corte Supr.*, 1883, pag. 1101); Trib. Supr., 22 dicembre 1884, LUDOVISI (*Raccolta*, pag. 200).

umanità, e qualunque atto contrario allo spirito di questa regola dev'essere severamente represso » (art. 4, Conferenza dell'Aja, n. 136 regol. servizio in guerra es., art. 911 regol. servizio di bordo).

211. Abusa della sua qualità di militare il militare:

1. Che, in occasione di alloggio militare, costringe l'albergatore a dargli più di ciò che gli è dovuto (art. 169 es., 191 mar.).

2. Che, arbitrariamente e insieme ad altro militare, rilascia attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari (art. 208 es., 229 mar., § 104 e 105 regol. discipl. es.).

3. Che pubblicamente porta assise, distintivi di grado militare o decorazioni che non gli appartengono (art. 233 es., 260 mar., 290 cod. pen. comune 20 novembre 1859).

4. Che accetta funzioni, pensioni od onorificenze da potenze straniere senz'autorizzazione del Governo (art. 234 es., 261 mar., 178 cod. pen. comune del 1859).

212. Fatti speciali alla Marina militare sono i seguenti: 1. di avere il militare arbitrariamente imbarcato o permesso che s'imbarcassero merci o passeggeri a bordo di navi dello Stato (art. 115); 2. di essersi arbitrariamente servito di una imbarcazione dello Stato (art. 116); 3. di lavorare per conto proprio o di privati negli arsenali e laboratorî della Marina militare (art. 117).

§ 7. — *Offese fra militari di grado eguale.*

213. Ragioni della competenza militare — 214. Lesioni personali — 215. Applicazione di punizioni disciplinari.

213. Oltrechè dalle offese fra militari di grado diverso, e così dai reati d'insubordinazione e abuso d'autorità, la disciplina può rimanere turbata anche dalle offese fra militari di grado eguale ossia fra coloro che non sono vincolati da legami di subordinazione in ragione di grado o di comando. Ma, non esistendo in questo caso la violazione di un dovere propriamente militare, nè la lesione di un obietto speciale d'interesse militare; la legge ritiene che al turbamento della disciplina militare debba prevalere la considerazione del turbamento dell'ordine pubblico. Quindi la regola che l'omicidio e le lesioni personali fra militari di grado eguale non sono di competenza militare.

Se non che a tale regola la legge fa una eccezione per le lesioni personali lievi, per quelle cioè che, commesse per moto improvviso, sono come una conseguenza inseparabile dalla convivenza di giovani

raccolti ed armati, e per le quali, mentre da una parte è meno grave la lesione sociale, d'altra parte la repressione militare giova a ristabilire prontamente la disciplina del consorzio militare, ed è utile pure al servizio evitando l'inconveniente di allontanare dai corpi l'offensore, l'offeso e i testimoni.

214. Ad esprimere tale concetto la legge stabilisce tre condizioni, nel concorso delle quali la lesione personale, essendo lieve, è perciò di cognizione militare (art. 172 es., 194 mar.).

a) La prima condizione è che le ferite o percosse siano commesse *in rissa.*

Avuto riguardo ai suindicati motivi, che indicano la intenzione del legislatore di aver voluto rendere di competenza militare le lesioni commesse per moto improvviso, è a ritenere che la voce *rissa* sia adoperata dalla legge nel senso di ogni e qualunque alterco o diverbio, e non soltanto nel senso di una contesa che si esplichi in reciproche vie di fatto.

È manifesto intanto come questo estremo della *rissa* esclude dalla competenza militare, ad esempio: le lesioni personali colpose, essendo la rissa un fatto volontario; le lesioni personali in duello, essendo la rissa un fatto improvviso: le lesioni personali con premeditazione, tant'è che queste sono prevedute soltanto per il tempo di guerra (art. 261, 263 es., 285 e 287 mar.).

b) La seconda condizione è che le ferite o percosse *non abbiano cagionato una malattia od incapacità di servizio oltre i giorni trenta;* il che importa che, ad esempio, non sono di competenza militare le ferite con debilitazione, deturpamento o pericolo di vita, perchè lesioni gravi (art. 538, 539, 544 cod. pen. comune 20 novembre 1859); salvo la ipotesi del tempo di guerra (art. 259, 260 es., 283 e 284 maritt.).

c) La terza ed ultima condizione è che le ferite o percosse *non siano state fatte con coltello, arma da fuoco o di genere proibito,* essendo anche queste lesioni personali gravi (art. 544 n. 4 e 547 cod. pen. comune del 1859). Facendo il coltello parte dell'armamento del marinaio, è richiesto, per gli individui di marina, che le ferite non siano state fatte con coltello estraneo all'armamento.

d) Ora occorrono due osservazioni.

Costituendo queste tre condizioni i termini nei quali si verifica la eccezione alla regola della incompetenza militare per le lesioni personali, è perciò necessario che le condizioni medesime siano chiaramente accertate; in modo che, ove esista un dubbio (ad esempio, sulla qualità dell'arma), non può cessare l'esercizio della giurisdizione ordinaria.

Se nella rissa insorta fra più militari non si conosca l'autore della lesione, la cognizione del fatto, a mio avviso, appartiene alla giurisdizione ordinaria, benchè esista il concorso di tutte e tre le condizioni su indicate. Imperocchè la complicità corrispettiva è una ipotesi di reato a sè stante, per cui, a renderla di competenza militare, sarebbe stata necessaria una particolare disposizione dei Codici penali militari: or questa non esiste per il tempo di pace, ma solo per il tempo di guerra (art. 289 mar., 265 es.). Nè da tale silenzio della legge per lo stato di pace potrebbe desumersene che basti l'applicazione di punizioni disciplinari, essendo queste riservate alle lesioni lievissime (art. 173 es., 195 mar.).

215. Dopo le lesioni personali lievi, la legge stabilisce sulle lievissime, cioè sulle ferite e percosse che, riunendo le suddette condizioni, siano guarite fra giorni cinque, e statuisce pure sulle semplici ingiurie ed offese; disponendo per tutti questi fatti l'applicazione di punizioni disciplinari (art. 173 es., 195 mar.).

Sebbene poi in questi casi l'offeso debba sempre essere un militare, nondimeno la legge stabilisce che allo stesso modo, ossia mediante l'applicazione di punizioni disciplinari, « si potrà, se la parte lesa ne fa istanza, provvedere in ordine alle ferite o percosse sanabili fra giorni cinque, come pure alle semplici ingiurie ed offese commesse da militari essendo in marcia, a danno di persone estranee alla milizia » (art. 173 es., 195 mar., ultimo capoverso). Così la legge, mentre provvede ai bisogni del servizio non distogliendone i militari, tutela anche l'interesse della parte lesa, lasciando a lei la scelta di rivolgersi ai Capi militari ovvero al magistrato ordinario.

§ 8. — *Calunnia e diffamazione.*

216. Calunnia — 217. Diffamazione.

216. La legge penale militare (art. 175-177 es., 197-199 mar.) prende dalla comune gli elementi del reato di calunnia e i criteri di commisurazione della pena (art. 375-379 cod. pen. comune del 1859). Ma la calunnia diviene reato militare nel concorso dei due estremi: 1. qualità militare del calunniatore e del calunniato; 2. qualità militare del reato attribuito. In tali estremi la legge vede l'indole militare del reato, poichè, senza dire che il calunniato può essere un superiore del colpevole, la legge trova che la calunnia partecipa del reato militare che ne forma l'oggetto; e, se la calunnia

non fosse anch'essa reato militare, produrrebbe, per ragione di connessità, la incompetenza dell'Autorità militare a giudicare del reato militare attribuito.

217. Parimenti la diffamazione è un reato comune di competenza militare, se l'offensore e l'offeso siano militari (art. 178 es., 200 mar., 570 cod. pen. comune 1859); temendo la legge che un fatto diffamatorio insinuato nella famiglia militare debba essere causa di grave nocumento per la disciplina militare.

Sotto il nome di diffamazione la legge comprende anche l'ingiuria pubblica (art. 178 es., 200 mar., 572 cod. pen. comune 1859).

Aggravante, comune all'una e all'altra, è la qualità di superiore nell'offeso; salvo le sanzioni sulla insubordinazione. E qui è da osservare che l'ingiuria al superiore assume una varia figura giuridica in ragione della presenza od assenza della persona offesa.

Se il superiore è presente all'atto dell'ingiuria, questa importa sempre il reato d'insubordinazione, con la sola differenza che, se trattisi d'ingiuria la quale abbia radice in un motivo di disciplina o servizio, si applica il disposto dell'art. 130 es. (149 mar.), e si applica invece il disposto dell'art. 131 es. (150 mar.) se trattisi di ingiuria commessa per motivo affatto estraneo alla disciplina o al servizio; ma in entrambi i casi il reato rimane sempre reato d'insubordinazione.

Se poi il superiore è assente, allora devesi indagare se l'ingiuria è stata fatta alla presenza di militari ovvero alla presenza di persone estranee alla milizia. Nel primo caso l'ingiuria costituisce il reato d'insubordinazione preveduto dall'art. 132 es. (151 mar.), e se il motivo che vi ha dato impulso è estraneo alla disciplina o al servizio, si applica anche il disposto dall'art. 131 es. (150 mar.). Nel secondo caso invece l'ingiuria al superiore costituisce il reato d'ingiuria pubblica preveduto dall'ultimo capoverso dell'art. 178 es. (200 mar.).

È questa la interpretazione che a me sembra derivare dal contesto delle suindicate disposizioni.

§ 9. — *Subornazione.*

218. Nozione, estremi, pena.

218. Fra i reati contro la disciplina è finalmente da noverare la subornazione, altrimenti detta istigazione a delinquere in Diritto comune.

a) La subornazione, che è reato di per sè stante, consiste nel fatto del militare che « con promesse, doni, artifizî o in qualsivoglia altro modo atto a persuadere, avrà instigato o tentato d'indurre militari a commettere un reato militare » (art. 163 es., 188 mar.). Questa semplice enunciazione esprime l'indole militare del reato, poichè il militare, che ha il preciso dovere di contribuire al mantenimento della disciplina per il bene del servizio, tradisce questo dovere quando istiga altri militari a violare le regole di disciplina e a sottrarsi agli obblighi del servizio.

b) Gli estremi del reato sono: 1. che il subornatore e il subornato siano entrambi militari in servizio attivo, e così nell'attuale esercizio dei doveri militari; 2. che il subornatore, ancorchè in privato, abbia istigato o tentato d'indurre altro militare a delinquere, agendo così con dolo determinato; 3. che la istigazione sia diretta a commettere un reato militare; 4. che la istigazione sia fatta con promesse, doni, artifizi o in altro modo atto a persuadere, non essendo altrimenti seria ed efficace. Quindi, ad esempio, è colpevole di subornazione colui che eccita soldati a disertare, promettendo armi e danaro, loro indicando la persona che li ricetterebbe, provvedendo al cambiamento degli abiti e somministrando l'itinerario per giungere in estero territorio [1]); mentre, invece, discorsi contro il Governo e le istituzioni politiche tenuti confidenzialmente ad un militare, senza fargli parola di diserzione, non bastano, comunque grandemente biasimevoli, a costituire il reato di subornazione [2]).

c) Qualora la subornazione non abbia avuto effetto per mancanza di accettazione, il subornatore è considerato e punito come reo di tentativo; qualora vi sia stata accettazione, il colpevole è considerato come mandante (art. 164 es., 189 mar.).

d) La legge non fa distinzione di reati gravi e lievi, salvo che il colpevole sia un estraneo alla milizia e il reato istigato non sia quello di diserzione (art. 165 es., 190 mar.). Se la subornazione, non seguíta da effetto, abbia avuto per oggetto il reato di diserzione, si applica la pena della diserzione diminuita da uno a tre gradi (art. 164 es., 189 mar.); e se la subornazione abbia avuto effetto, si applicano le disposizioni sul concorso in detto reato (art. 155 es., 185 mar.).

---

[1]) Trib. Supr., 29 ottobre 1863, Bucci (*Raccolta*, pag. 317).

[2]) Trib. Supr., 21 luglio 1864, Marchi (*Raccolta*, pag. 190).

CAPO IV.

Sanzioni per gli estranei alla milizia.

319. Regola generale — 220. Eccezioni — 221. Dei piloti e marinari di commercio nei loro rapporti con la marina militare.

219. Le persone estranee alla milizia possono violare la legge penale militare o commettendo un reato militare o concorrendo con militari a commetterlo. In questi casi, pur rimanendo sottoposte di massima alla giurisdizione ordinaria (art. 323, 337 es., 362, 372, 387 mar.), le persone estranee alla milizia debbono soggiacere ad una sanzione penale per aver leso un obietto speciale militare e così di interesse pubblico.

Ora, per stabilire tale sanzione e determinare altresì la misura della responsabilità incorsa, si deve prender norma dalla classificazione dei reati militari (vedi n. 80 e seguenti). Nei reati obiettivamente militari, avendo essi per contenuto una lesione di diritto comune, può di regola ravvisarsi sufficiente la pena stabilita dalla legge comune; e nella latitudine di essa la prudenza del giudice potrà tener conto della lesione militare in cui le persone estranee alla milizia sono concorse. Invece nei reati esclusivamente militari, non trovando essi riscontro nelle disposizioni della legge penale comune, è necessità attingere la pena dalla legge penale militare, proporzionatamente diminuita in vista della circostanza che il dovere violato è propriamente militare, e quindi estraneo alle persone non militari.

È questo, in sostanza, il concetto della legge penale militare, là dove stabilisce che alle persone estranee alla milizia, le quali commettano o concorrano coi militari a commettere un reato militare, non si applicano le disposizioni dei Codici militari che quando il reato non sia preveduto dal Codice penale comune; in questo caso si applicano le pene stabilite per i militari dai Codici militari, ma diminuite da uno a tre gradi (art. 235 es., 30 mar.) e commutate in pene comuni (art. 29 es., 31 mar.).

220. Ma cotesta regola generale soffre alcune eccezioni, determinate o dall'indole del tempo in cui il reato si verifica, o dalla qualità del luogo in cui è commesso, o dalla gravità maggiore o minore

del fatto, o, infine, dalla natura speciale del fatto nei rapporti delle persone estranee alla milizia.

a) In tempo di guerra, ma pei reati riservati alla competenza dei tribunali militari (art. 545, 546, 547 es., 598, 600, 601 mar.), le persone estranee alla milizia sono sempre soggette alle pene stabilite per quei reati dai Codici penali militari (art. 236 es., 30 mar.); poichè in tempo di guerra la gravità dei pericoli, ai quali è esposta la patria, esige che pei reati che toccano la sicurezza della milizia chiunque sia soggetto alla legge penale militare, a quella legge cioè che è diretta a tutelare la esistenza e la disciplina della milizia, che è presidio della incolumità della patria.

b) Le persone imbarcate su navi dello Stato sono sempre soggette alle pene stabilite dal Codice penale militare marittimo, e, finchè non abbia avuto luogo l'atto di sbarco regolare, anche nel caso di perdita della nave (art. 30, quarto comma, cod. pen. mil. marittimo); poichè la sicurezza della nave e la disciplina di bordo non consentono l'applicazione di leggi penali diverse. A regolare poi l'applicazione della pena è disposto che i funzionarî, agenti, impiegati militari, e quanti sono assimilati agli individui di marina, vengono considerati siccome aventi il grado a cui corrisponde il loro impiego od il rango in cui furono collocati nell'ordine d'imbarco (art. 269 mar.).

c) La diminuzione di pena, stabilita come regola (art. 235 es., 30 mar.), cessa, ovvero è minore o maggiore, in alcuni casi, secondo la maggiore o minore gravità del reato militare o della pena inflitta per i militari. Così, ad esempio, non si applica nei casi di spionaggio (art. 239 es., 80 mar.), di concorso o favoreggiamento in diserzione (art. 155, 160-162 es., 185-187 mar.), di subornazione (art. 163-165 es., 188-190 mar.: vedi n. 128); è minore nel caso di violazione di ordini o dispacci (art. 240 es., 122 mar.); è maggiore nei casi di rivolta, forzata consegna, vie di fatto contro sentinella, resistenza alla forza armata, insubordinazione (art. 241 es., 155 mar.), principalmente per il motivo della severità delle pene stabilite per i militari a riguardo di tali reati. Tuttavia se il fatto, in cui le persone estranee alla milizia concorsero, costituisca un reato punito con pena maggiore a termini del Codice penale comune, debbono in tal caso queste ultime essere applicate (art. 242 es., 156 mar.).

d) Sono infine preveduti alcuni fatti particolari.

1. La legge punisce, come reato speciale e distinto da ogni altro, tanto l'acquisto quanto la semplice ritenzione di cose od oggetti destinati ad uso militare, senza che siano muniti del marchio

o della impronta di rifiuto, o senza dimostrare che abbiano cessato di appartenere al servizio militare (art. 237 es., 235 mar.). Laonde si è deciso che l'acquisto illecito di oggetti di vestiario appartenenti alla regia Marina, è punito dal Codice militare marittimo, non già dall'art. 493 del Codice penale comune [1]).

L'elemento materiale del reato sta nell'acquisto o nella ritenzione, cioè nel possesso degli effetti militari, qualunque ne sia il titolo (compra, permuta, deposito, ecc.); e l'elemento intenzionale consiste nella scienza dell'illecito acquisto o possesso: scienza che è senz'altro accertata allorchè le cose acquistate o ritenute non sono munite del marchio di rifiuto, che è quello che s'imprime sugli oggetti che dall'Amministrazione militare vengono rifiutati ai fornitori, ovvero non si dimostri che gli oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare. Quindi è stato giudicato che non cessa di esistere tale reato per ciò solo che gli oggetti, non muniti del marchio di rifiuto, siano stati acquistati in piazza alla presenza di più persone [2]).

Circostanze aggravanti sono: il valore degli oggetti eccedente cinquanta lire, e la qualità in essi di armi o munizioni da guerra (articoli 237 e 238 es., 235 mar.).

2. Essendo necessario garentire la disciplina negli Stabilimenti militari marittimi e a bordo delle navi anche in confronto delle persone estranee alla milizia, ma non potendosi d'altronde estendere ad esse le disposizioni pei militari circa il reato d'insubordinazione, la legge stabilisce sanzioni particolari sia per le persone al servizio della Marina (ad esempio, operai degli arsenali e dei cantieri), che si rendano colpevoli di vie di fatto, insulti o minacce contro i loro superiori (art. 152 mar.), e sia per le persone estranee al servizio della Marina, imbarcate su navi dello Stato (ad esempio, i passeggieri), che commettano i fatti suddetti contro un ufficiale di servizio (art. 154 mar.).

221. Altri fatti specialissimi, ed aventi carattere marittimo, si riferiscono ai piloti, capitani mercantili, ed altri marinari di commercio, che possono commetterli a pregiudizio delle forze militari marittime.

a) Anzitutto il cittadino dello Stato, ovvero ogni altra persona al servizio dello Stato, si rende colpevole di tradimento se si presti

---

[1]) Cassaz. Unica, 5 maggio 1896, Bellei (*Corte Supr.*, 1896, pag. 417).

[2]) Cassaz. Torino, 28 dicembre 1881, Palperosa ed altri (*Annali*, vol. XVI, pag. 124).

al servizio di pilota di una nave nemica, quando ciò egli faccia dolosamente, ossia nel fine di favorire il nemico a danno dello Stato (art. 74 mar.); venendo meno così al dovere di fedeltà che, per ragione di cittadinanza o di servizio, egli aveva verso lo Stato.

b) Qualunque pilota, e perciò anche uno straniero, viola i doveri inerenti al suo ufficio, con nocumento della marina militare, se cagiona la perdita, l'investimento o un'avaria della nave, o l'abbandona dopo essersi incaricato di condurla (art. 262 mar.), ovvero se, mediante qualche operazione, direzione o suggerimento, induca in errore il comandante della nave con danno del servizio (art. 263 mar.).

c) Potendo le navi mercantili, per motivi di servizio, essere riunite in convoglio sotto la scorta di navi da guerra; in tale ipotesi la nave di commercio, adempiendo un servizio nell'interesse dello Stato ed essendo sotto il comando di Capi militari, non può sottrarsi all'impero delle leggi militari per tutto ciò che riguarda la sicurezza, l'ordine e la sollecitudine della navigazione (art. 905 e 906 regol. servizio bordo). Quindi, nei rapporti con la Marina militare, commette reato il capitano di nave mercantile condotta in convoglio, che cagiona la perdita della nave o si separa dal convoglio, ovvero non obbedisce agli ordini o segnali del Comandante del convoglio (articolo 264 mar.).

d) Il Comandante navale ha il diritto di esigere ajuto dalle navi mercantili nazionali (art. 15 regol. servizio bordo) ed ha altresì il dovere giuridico di proteggerle e soccorrerle (art. 96 cod. pen. mil. mar.). Per tali ragioni deve, a sua volta, esser punito il capitano regnicolo di una nave di commercio, che rifiuta di portare l'assistenza chiestagli in qualche pericolo da una nave della Marina militare (art. 265 mar.).

e) Infine la legge, per mantenere l'ordine negli equipaggi e rendere meno facili le diserzioni da bordo, punisce quale reato di per sè stante il semplice fatto di qualunque individuo, che mediante una imbarcazione favorisca la evasione di uomini imbarcati sopra navi dello Stato (art. 266 mar.).

TITOLO IV.

Del tempo di guerra.

222. Partizione.

222. Stabilite le *disposizioni relative tanto al tempo di pace che al tempo di guerra* (lib. I), la legge stabilisce ora quelle che si applicano esclusivamente al tempo di guerra; partizione questa che, men-

tre raggiunge il fine pratico ed essenziale di determinare con chiarezza i confini della giurisdizione militare in tempo di pace, toglie altresì ogni dubbio esprimendo il concetto che parecchi fatti, benchè trovino origine od occasione nel tempo di guerra, possono nondimeno essere anche reati del tempo di pace; come, ad esempio, sono il prolungamento delle ostilità dopo notificata la pace, e le violenze verso prigionieri di guerra commesse dopo la pace e prima dello scambio.

Prima di enunciare i reati del tempo di guerra, la legge sancisce alcune norme generali sullo stato di guerra e sui suoi effetti; le quali, pur non essendo difformi dai principî di Diritto pubblico interno ed internazionale, hanno per altro l'unico scopo di regolare l'applicazione delle sanzioni penali durante il tempo di guerra.

Capo I.

Dello stato di guerra in generale.

223. Forma e limiti dello stato di guerra — 224. Stato di guerra di fatto — 225. Armistizio — 226. Poteri dell'autorità militare — 227. Pene.

223. La legge dice anzitutto da chi ed in qual modo sia dichiarato lo stato di guerra, nonchè i limiti di tempo e di luogo entro i quali si applicano le leggi della guerra.

a) Appartenendo al Re, capo supremo dello Stato, il potere esecutivo, ed avendo egli la potestà di dichiarare la guerra (art. 5 statuto costituz.), la legge penale militare dice che lo stato di guerra e la cessazione di esso sono dichiarati con decreto reale (articolo 243 es., 272 mar.). Quindi, ad esempio, si è deciso esser nulla la sentenza che non infligge le pene stabilite per il tempo di guerra ai colpevoli di reati commessi prima del decreto che dà piena ed intera esecuzione al trattato di pace; senza che, a far ritenere altrimenti, possano influire precedenti disposizioni amministrative sulla cessazione degli stipendi e delle indennità di campagna [1]).

b) Le sanzioni sullo stato di guerra si osservano nel tempo e nelle periferie stabilite col predetto decreto reale (art. 244 es., 273 mar.); poichè, sia per la milizia che per le popolazioni, sarebbe in-

---

[1]) Trib. Supr., 6 maggio 1867, Trevini (*Raccolta*, pag. 80); 13 maggio 1867, Milazzo (*Id.*, pag. 83).

comportabile rigore estenderle dove non ne esiste il bisogno. Così, ad esempio, si è giudicato che i reati commessi dai militari (del Corpo cacciatori franchi) chiamati a far parte delle truppe mobilizzate sul piede di guerra, per occasione di una marcia ad un luogo dove essi sono adunati, non s'intendono commessi in tempo di guerra [1]).

c) Benchè in tempo di pace, l'applicazione delle leggi di guerra può, per motivi di disciplina e di servizio, essere estesa, mediante decreto reale, ad una riunione di truppe accampate, accantonate o distaccate per formare un campo (art. 245 es.); come potrebbe avvenire per il tempo della mobilitazione e adunata delle truppe, che precede il vero e proprio stato di guerra.

224. Alla regola, che lo stato di guerra e la sua cessazione sono dichiarati con decreto reale, la legge fa eccezione per il caso in cui, ancorchè in tempo di pace, il territorio di una divisione, o quello dipendente da una piazza di guerra, fortezza o posto militare, siano invasi da truppe nemiche ovvero siano esse a distanza minore di tre giornate di marcia (art. 246 es., n. 126 regol. servizio in guerra). In questo caso, esistendo da un lato i caratteri della guerra coi pericoli che vi sono inerenti e sorgendo dall'altro la necessità di provvedere senza indugio, non è richiesta la forma ordinaria del decreto reale, ma la legge medesima stabilisce che « dovrà quel territorio o piazza di guerra, fortezza o posto militare essere considerato in istato di guerra ». Se non che, quantunque tale stato di guerra dipenda da una condizione di fatto, nulladimeno esso non si verifica *ipso facto*, ma è subordinato alla condizione che « il Comandante delle truppe ivi stanziate l'abbia ordinato con apposita dichiarazione »; e ciò, sia per un giusto apprezzamento della situazione, che per avvertire la milizia e le popolazioni dell'applicazione delle leggi di guerra.

Questo stato di guerra di fatto cessa col cessare le condizioni di fatto dalle quali è determinato (art. 247 es.).

Tali disposizioni sono di loro natura ristrette all'esercito e non estese alle operazioni della marina militare.

225. Può sorgere qualche dubbio sugli effetti dell'armistizio in rapporto all'applicazione delle leggi di guerra; imperocchè, se è vero che l'armistizio non fa cessare la guerra, è vero d'altronde che durante l'armistizio, è assolutamente proibito qualunque atto di guerra

---

[1]) Trib. Supr., 4 febbraio 1867, Rancai (*Raccolta*, pag. 15).

(art. 36 e 38 Conferenza dell'Aja, n. 146 regol. servizio di guerra); per cui può sembrare meno urgente l'applicazione delle disposizioni penali stabilite per il tempo di guerra. La giurisprudenza interpretativa, già prima dei Codici in vigore, ebbe a stabilire che l'effetto dell'armistizio « non è già di togliere lo stato di guerra, ma solo di sospendere gli atti di ostilità durante il tempo fra le stesse parti convenuto » [1]), ma il legislatore, per eliminare ogni dubbio, ha voluto espressamente sancire che « l'armistizio non sospende l'applicazione delle leggi stabilite pel tempo di guerra, salvo emani reale decreto in contrario » (art. 248 es., 274 mar.).

226. Le necessità della guerra producono inoltre il bisogno di accrescere i poteri ordinari dell'Autorità militare. Perciò la legge, non solo le conferisce la facoltà di pubblicare bandi militari, come si è innanzi notato (vedi n. 69), ma, al fine di garantirne i provvedimenti, colpisce con una sanzione penale un fatto qualunque con cui si opponga resistenza, impedimento o rifiuto alla esecuzione degli ordini dell'Autorità militare, purchè trattisi di ordini « emanati per la sicurezza o difesa delle piazze di guerra, fortezze o posti militari assediati o investiti » (art. 249 es.).

227. Lo stato di guerra non modifica il sistema penale militare nè i modi della sua esecuzione; ma è una circostanza di aggravamento in quanto che le disposizioni penali, contenute nei Codici militari, le quali non contemplano espressamente il tempo di guerra, debbono applicarsi con l'aumento di un grado quando il reato sia stato commesso durante tale tempo (art. 250 es., 275 mar.).

Inoltre « al reato commesso in tempo di guerra saranno sempre applicate le pene prescritte per tale tempo, sebbene la sentenza sia pronunciata dopo cessato lo stato di guerra » (art. 576 es., 604 mar.); poichè la circostanza del tempo di guerra, in cui il fatto è avvenuto, ha carattere obiettivo, e deve perciò applicarsi la legge di guerra non ostante che al tempo del giudizio sia in vigore la legge di pace.

Capo II.

Dei reati in ispecie.

228. Classificazione.

228. Oltrechè circostanza di aggravamento pei reati del tempo di pace, lo stato di guerra è anche fonte di speciali reati militari.

---

[1]) Cassaz. Torino, 21 maggio 1849, Ramorino (*Gazzetta dei Tribunali*, 1848-9, pag. 130).

Lo stato di pace comprende i rapporti dei militari fra loro, ovvero anche con le persone estranee alla milizia: lo stato di guerra invece, creando una condizione particolare di cose, determina ed aggiunge un'altra serie di rapporti, cioè dei militari dello Stato sia con le milizie nemiche che verso le popolazioni nemiche.

Ora, circa alla prima serie di rapporti, che è quanto dire ai doveri dello stato di pace, non è difficile osservare come in tempo di guerra, essendo più immediate e frequenti le relazioni dei militari fra loro o con le persone estranee alla milizia per i vari ed incessanti bisogni del servizio, sono perciò maggiori i doveri e maggiori anche le cause e le occasioni di delinquere. Oltre a ciò, tutti i militari in tempo di guerra sono in servizio permanente, di guisa che negli atti delittuosi che da essi si commettono non è d'ordinario esclusa la loro qualità di militari, ossia l'abuso di essa con violazione dei propri doveri. In ogni caso, non è mai eliminato il pericolo di un danno militare, sia che si guardi al nocumento effettivo per la disciplina e possibile per la regolarità e riuscita delle operazioni militari, sia che si guardi al pregiudizio morale che ne risente il credito della milizia, il che si risolve nella esasperazione e nella resistenza dei cittadini offesi e così in un danno incalcolabile per la milizia. Ond'è che, sebbene tali doveri siano di loro natura comuni, nulladimeno in tempo di guerra ricevono il carattere di doveri militari, e perciò le violazioni di essi sono reati militari o per l'abuso della qualità di militare nel commetterli o per il danno militare che ne deriva.

Quanto poi all'altra serie di rapporti e doveri che nascono esclusivamente per lo stato di guerra, non è uopo dimostrare come essi intrinsecamente abbiano indole di veri e proprî doveri militari conforme all'indole del tempo che li produce, e come perciò le violazioni di essi siano senz'altro reati militari.

Così, da questa duplice serie di rapporti scaturisce un duplice ordine di reati: violazioni d'indole generale, e violazioni delle leggi e degli usi della guerra.

§ 1. — *Violazioni d'indole generale.*

229. Osservazione preliminare — 230. Reati contro la persona — 231. Reati contro la proprietà — 232. Reati contro l'ordine delle famiglie e il buon costume — 233. Ribellione alla giustizia e falsità in giudizio.

229. In tempo di guerra può sembrare un'assoluta necessità l'esercizio illimitato della giurisdizione militare, sia perchè in territorio

estero non è possibile altra giurisdizione, e sia perchè, nel Regno o all'estero, occorre un'azione immediata per la giustizia senza imbarazzi per il servizio. Tuttavia la legge, per stabilire quali fra i reati comuni possono dirsi reati militari in tempo di guerra, ha avuto principalmente riguardo, non tanto alla competenza militare, quanto all'indole di tali reati considerati in rapporto alle condizioni del tempo di guerra. Quindi la legge (tenuto presente il metodo di classificazione del Codice penale comune del 1859) ha innanzi tutto escluse alcune famiglie di reati comuni, e poi da quelle accettate ha prescelto i reati che, oltre ad essere per così dire il prodotto dello stato di guerra, ledono più direttamente la disciplina e il servizio.

Per enunciarli la legge usa la formola impersonale, potendo rendersene colpevoli, oltre ai militari, anche persone estranee alla milizia, ma non estranee al servizio di essa (art. 545 es., 598 mar.), ovvero persone estranee alla milizia e al suo servizio (art. 546, 547 es., 600 e 601 mar.).

230. Dei reati contro la persona sono militari: l'omicidio volontario e le lesioni personali volontarie, non preveduti per il tempo di pace (art. 254-267 es., 278-291 mar.); senza riguardo alla qualità, se militare o non militare, del colpevole e dell'offeso.

231. Dei reati contro la proprietà sono militari: la grassazione e la rapina, non preveduti per il tempo di pace (art. 274 es., 298 mar.), il furto in qualunque luogo e a danno di qualunque persona commesso (art. 280-283 es., 304-307 mar.), la truffa e l'appropriazione indebita, ancorchè il colpevole e il danneggiato non siano militari (art. 284 es., 308 mar.), l'incendio di case, edifizi, ecc., la devastazione o il danneggiamento di acquedotti, strade ferrate, monumenti, oggetti di scienze od arti (art. 252-253 es., 276 e 277 mar.).

232. Dei reati contro l'ordine delle famiglie sono militari: lo stupro e il ratto (art. 270-272 es., 294-296 mar.), e di quelli contro il buon costume sono militari gli atti di libidine contro natura (articolo 273 es., 297 mar.).

233. Infine la legge, per assicurare l'azione delle pubbliche Autorità e dell'amministrazione della giustizia, prevede come militari i due reati seguenti: 1.° la ribellione alla giustizia, ossia il fatto di « militari che, tanto nello Stato come in paese estero, usassero violenze contro le Autorità giudiziarie o amministrative od i loro agenti, sia per impedire la esecuzione di una legge o di un ordine qualunque di una podestà legittima ivi esistente, sia per ottenere qualsivoglia provvedimento che non fosse superiormente comandato » (art. 268 e 269 es., 292 e 293 mar.); 2.° la falsità in giudizio, ossia

la falsa testimonianza, nelle cause di competenza dei tribunali militari, la falsa perizia e la subornazione (art. 285-290 es., 309-314 mar.).

§ 2. — *Violazione delle leggi e degli usi della guerra.*

234. Osservazione preliminare — 235. Dei prigionieri di guerra — 236. Violazione di doveri verso gli infermi, i feriti o morti sul campo di battaglia — 237. Abuso nei mezzi di nuocere al nemico — 238. Del saccheggio e della busca — 239. Abuso nelle requisizioni, contribuzioni o prestazioni forzate — 240. Offese agli ostaggi ed ai parlamentari.

234. Le leggi e gli usi della guerra prestabiliscono dei doveri nella sua condotta, così nei rapporti dei belligeranti fra loro come nei rapporti dei belligeranti con le popolazioni.

Non è dubbio che la violazione di questi doveri, quando si concreti in un fatto materiale e lesivo degli altrui diritti, possa, al pari di ogni altro reato, far soggiacere l'autore ad una pena; ma non è dubbio altresì che qualunque sanzione non avrà efficacia senza il mutuo accordo degli Stati, senza cioè l'impegno solenne e reciproco che dai militari dei rispettivi eserciti le leggi e gli usi della guerra vengano ricevuti quali altrettanti doveri del proprio stato militare e siano garentiti da una sanzione penale.

Come si è già innanzi osservato (vedi n. 63), con gli Atti internazionali firmati all'Aja, gli Stati contraenti presero l'impegno di dare alle loro forze armate di terra istruzioni conformi ad uno speciale Regolamento, concernente le leggi e gli usi della guerra, annesso alla Convenzione. Ora non occorre che la salvaguardia di una sanzione penale, ciò che invero potrebbe senz'altro stabilirsi da ogni singolo Stato, salvo a dichiararne la inapplicabilità ove la mancanza di reciprocità, rispetto allo Stato col quale è scoppiata la guerra, possa nuocere alle operazioni militari o alla disciplina delle truppe nazionali.

235. Le disposizioni della legge penale militare riguardo ai prigionieri di guerra sono di due ordini.

a) Il primo si riferisce ai fatti che possono commettersi verso i prigionieri di guerra.

È stato già rilevato (vedi n. 210) come la legge parifichi allo abuso di autorità l'uso di vie di fatto dei militari verso i prigionieri di guerra, di modo che costituisce reato anche qualunque maltrattamento contro di essi adoperato; come, ad esempio, sarebbe

quello d'imprigionarli fuori dei casi nei quali ragioni di sicurezza rendano assolutamente indispensabile tale provvedimento (art. 5 regol. Aja, n. 136 regol. servizio in guerra es., art. 911 regol. servizio di bordo). Quanto poi alle offese commesse da militari che non siano di scorta, sorveglianza o custodia dei prigionieri, si applicano le punizioni disciplinari, e, occorrendo, le sanzioni penali sull'omicidio e le lesioni personali di cui negli stessi Codici militari. Ma non sembra sufficiente la pura e semplice estensione di sanzioni fatte per reati comuni ai reati che possono commettersi contro la persona dei prigionieri, stante la particolare qualità sia della persona offesa e sia del nocumento che ne proviene all'onore della milizia e alla dignità del Governo nazionale.

Parimenti, circa ai fatti contro la proprietà, è nelle leggi della guerra la norma che tutto ciò che personalmente appartiene ai prigionieri di guerra, eccettuate le armi, i cavalli e le carte militari, rimane loro proprietà (art. 4 regol. Aja, n. 136 regol. servizio guerra es., art. 911 regol. servizio bordo). Ma i Codici penali militari non contengono alcuna speciale sanzione al riguardo, e quella sullo spoglio suppone che il prigioniero di guerra sia ferito (art. 276 es., 300 mar.).

Come poi si è già notato (vedi n. 146), la legge prevede il caso del militare che procura o facilita la evasione di un prigioniero di guerra.

b) Il secondo ordine di disposizioni comprende i reati che possono commettersi dai prigionieri di guerra.

È regola di diritto internazionale che i prigionieri di guerra sono soggetti alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini in vigore nell'esercito dello Stato in potere del quale essi si trovano (art. 8 regol. Aja). In coerenza di tale regola, i Codici penali militari stabiliscono che i prigionieri di guerra sono sottoposti alla giurisdizione militare per qualunque reato preveduto negli stessi Codici (art. 545 n. 3 es., 598 n. 3 mar.). Quindi, ad esempio, il prigioniero di guerra che usa violenza contro il militare di scorta, commette il reato di resistenza alla forza armata (art. 120 es., 140 mar.).

Oltre a questa disposizione generale, ne esistono due speciali, conformi ad altre due regole delle leggi della guerra.

Ogni atto d'indisciplina autorizza le necessarie misure di rigore a riguardo dei prigionieri di guerra (art. 8 regol. Aja; verbali, pagina 34). E poichè sono fatti gravissimi l'ammutinamento e la rivolta, la legge stabilisce per tali fatti la pena estrema (art. 291 es., 315 mar.).

Alla stessa pena soggiacciono gli uffiziali prigionieri di guerra

che contro la data fede siano ripresi con le armi alla mano (articolo 292 es., 316 mar.; art. 10 e 12 regol. Aja; n. 136 regol. servizio in guerra): e cioè che, liberati sulla parola d'onore di non più combattere, abbiano ripreso le armi contro lo Stato.

236. Parecchi doveri dei belligeranti verso gli infermi, i feriti e i morti sul campo di battaglia, si trovano sanciti nelle Convenzioni di Ginevra e dell'Aja (vedi n. 63 di questo studio), e una sanzione penale potrebbe assicurarne l'adempimento. Nei Codici militari italiani è preveduto soltanto il fatto di spogliare un militare, o un addetto alla milizia, o un prigioniero di guerra, i quali siano feriti (art. 276 es., 300 mar.).

237. Circa i mezzi di nuocere al nemico, è negli usi della guerra ricevuto che i belligeranti non hanno un diritto illimitato quanto alla scelta di tali mezzi, e che, oltre alle proibizioni stabilite dalle Convenzioni speciali (vedi n. 63 di questo studio), è principalmente vietato: *a*) l'uso di veleno o di armi avvelenate; *b*) l'uccisione o il ferimento proditorio di individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico; *c*) l'uccisione o il ferimento di un nemico il quale si arrenda a discrezione; *d*) la dichiarazione che non si darà quartiere; *e*) l'uso di armi, proiettili o materie atte a causare danni superflui; *f*) l'uso indebito della bandiera parlamentare, l'uso della bandiera, delle insegne militari e delle divise del nemico, e così pure l'uso indebito dei segni distintivi della Convenzione di Ginevra; *g*) la distruzione o il danneggiamento delle proprietà nemiche, che non siano giustificati dalle necessità della guerra (art. 23 regol. Aja, n. 131 regol. servizio in guerra).

È vietato inoltre il bombardamento di città, villaggi, ecc. che non siano difesi (art. 25 regol. Aja). Il Comandante delle truppe di assalto, prima del bombardamento, ma salvo il caso di attacco di viva forza, deve fare tutto ciò che da lui dipende per avvertire le autorità del bombardamento (art. 26 id.). Negli assedi e bombardamenti devono darsi tutte le disposizioni necessarie allo scopo di risparmiare, per quanto sia possibile, gli edifizi destinati al culto, alle arti, alla scienza e alla beneficenza, gli ospedali e i luoghi di riunione d'infermi e feriti, sempre che non siano contemporaneamente adoperati a scopi militari (art. 27 id.).

I Codici penali militari italiani, essendo anteriori alla concorde dichiarazione degli Stati sulla scelta dei mezzi di nuocere al nemico, si limitano a vietare l'incendio e la devastazione ancorchè in paese nemico, salvo il caso della necessità di difesa (art. 252 e 253 es., art. 276 e 277 mar.).

238. Per altro, anche i Codici militari italiani, conforme agli usi della guerra (art. 28 e 47 regol. Aja), proibiscono espressamente il saccheggio (art. 275 es., 299 mar.).

Col saccheggio è altresì proibita la busca (art. 278 e 279 es., 302 e 303 mar.), ossia il fatto del militare o di persona soggetta alla giurisdizione militare che, senza necessità, ordine od autorizzazione, nello scopo di soddisfare un suo bisogno personale, non già di locupletarsi, s'impossessa, contro il consenso del proprietario, di cose od oggetti di vettovagliamento, vestiario od equipaggio; andando cioè presso gli abitanti alla cerca (*busca*) di pane, carne, vino per sfamarsi, legna per riscaldarsi, panni per coprirsi. Così la legge, facendo di tale ipotesi di furto un reato speciale, ha voluto tener conto delle particolari condizioni nelle quali trovasi il militare in certi momenti della guerra.

Oltre al colpevole della busca, è punito anche l'ufficiale che, potendolo, non l'abbia impedita (art. 278 es., 302 mar.); sulla considerazione che la busca può sollevare la resistenza degli abitanti e facilmente degenerare in saccheggio.

239. Gli usi della guerra riconoscono che l'occupante, costretto dalle necessità della guerra, ha facoltà di far vivere le truppe sul paese, imponendo contribuzioni di guerra e prestazioni di cose o di servizi (art. 48 e segg. regol. Aja, n. 134 regol. servizio in guerra, art. 789 regol. servizio di bordo). Onde la legge prevede come reato l'abuso di tale facoltà, cioè il fatto del « militare che, senza autorizzazione o necessità, anche in paese nemico, leva imposizioni di guerra o prestazioni forzate, o che volontariamente eccede la datagli facoltà » (art. 277 es., 301 mar.).

Tale abuso è aggravato se commesso con minaccie o violenze, ed è qualificato se commesso per lucro personale; nel qual caso è punito con le pene stabilite per il saccheggio (art. 277 es., 301 mar.).

240. Finalmente è da notare che i regolamenti militari non respingono la facoltà della presa in ostaggio (n. 134 regol. servizio in guerra); e dichiarano inoltre che i parlamentarî sono inviolabili (n. 50 e 138 id., art. 912 regol. servizio bordo, art. 32 regol. Aja). Ma i Codici penali militari italiani tacciono sia sulle violenze agli ostaggi che sulle offese ai parlamentarî; ferma per altro l'applicazione delle pene per le violazioni d'indole generale (vedi n. 229 di questo studio).

BIBLIOGRAFIA

a) Trattati, Compendii e Manuali.

(Anonimo), *Conférences de droit pénal et d'instruction criminelle militaires;* Paris, Dumaine, 1867 — AYALA, *De jure et officiis bellicis ac disciplina militari;* Lovanio, Uryenborch, 1648 — BEIERI, *Juris militaris prudentia in formam artis redacta;* Iena, Bielck, 1712 — J. VOET, *De jure militari,* Venet. 1787. — BROUTTA, *Leçons de droit militaire;* Paris, 1842 — CHÉNIER, *Manuel ou recueil alphabétique de questions de droit militaire;* Paris, Dumaine, 1849 — Id., *Guide des tribunaux militaires ou législation criminelle de l'armée;* Paris, Dumaine, 1853 — DURAT-LASALLE et GARREL, *Droit et législation des armées de terre et de mer;* Paris, 1857 — FRESCURA e ARMAN, *Corso di legislazione militare;* Roma, Voghera, 1878 — GAY-LUSSAC, *Aide-mémoire a l'usage des membres des tribunaux de la marine;* Paris, Dumaine, 1875 — GÉRARD, *Corps de droit pénal militaire;* Bruxelles, Van Dole, 1847 — GRAN, *Fonctionnement de la justice militaire dans les différents États de l'Europe;* Christiania, Malling, 1884; Cammermeyer, 1885 — NANI, *Diritto penale militare* (parte generale); Roma, Cuggiani, 1887 — PAOLI, *Nozioni elementari di diritto penale militare;* Firenze, tip. Murate, 1856 — PIO, *Elementi di diritto penale militare;* Prato, Giachetti, 1884 — REGNERO, *Specimen juris militum naturalis;* Lipsia, Weidmann, 1754 — VIERIA, *Direito penal do exercito e armada;* Rio de Janeiro, Laemmert, 1898.

b) Commentarii e Raccolte.

AMBROSINI, *Petit dictionnaire de jurisprudence criminelle militaire;* Paris, Baudoin, 1893 — ARMELLINI, *Commento dello Statuto penale militare pel Regno delle due Sicilie;* Napoli, Società Filomatica, 1819-1820 — BOSCH, *Droit pénal et discipline militaire ou Codes militaires annotés;* Bruxelles, Wahlen, 1837 — CASALIS, *Commentario teorico pratico del Codice penale militare;* Torino, Biancardi, 1860 — DE ESTREMERA, *Código penal del ejército comentado;* Madrid, De Castroviejo, 1886 — DE MAURO, *Il Codice penale militare marittimo commentato;* Catania, Cavallaro, 1877, Giannotta, 1882 — DE OCANA, *Código de justicia militar anotado;* Madrid, De Gongora, 1890 — FOUCHER, *Commentaire sur le Code de justice militaire pour l'armée de terre;* Paris, Didot, 1858 — GATTO, *I Codici penali militari del Regno d'Italia* (parte generale); Messina, Filomena, 1880 — GÉRARD, *Code pénal militaire;* Bruxelles, Rozez, 1877 — IACQUEMOUD, *Projet du Code pénal militaire,* ecc.; Torino, Favale 1856 — LECLERC et COUPOIS, *Le Code de justice militaire pour l'armée de terre;* Châlons-sur-Marne, Martin, 1887 — LEGAVRE, *Commentaire du Code pénal militaire;* Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1891 — MEL, *I Codici penali militari del Regno d'Italia;* Napoli,

Gargiulo, 1880 — MOREAU et DEJONGH, *Commentaire du Code pénal militaire;* Bruxelles, Larcier, 1880 — NICOLAS, *Commentaire des Codes de justice militaire pour les armées de terre et de mer;* Paris, Marescq, 1898 — NYPÈLS, *Code pénal militaire;* Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1870 — PRADIER-FODÉRÉ et LE FAURE, *Commentaire sur le Code de justice militaire;* Paris, Dumaine, 1873-1876 — ROMERO Y VILLANÒVA, *Código penal de la marina de guerra;* Madrid, Núnez, 1888 — TRIPIER, *Code de justice militaire pour l'armée de terre;* Paris, Larose, 1879 — Id., *Code de justice militaire pour l'armée de mer;* Paris, Larose, 1879 — VEXIAU, *Commentaire sur le Code de justice militaire pour l'armée de terre;* Paris, Marchal et Billard, 1881 — VISMARA, *Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia;* Milano, Treves, 1871 — WILHELM, *Commentaire des Codes de justice maritime et militaire;* Paris, Larose, 1897.

c) Monografie, Note e Appunti.

ABEL, *Du passé, du présent et de l'avenir de la législation militaire en France* (nella *Revue historique de droit francais et étranger:* a 1857) — ARANGIO-RUIZ, *Assedio militare* (nella *Enciclopedia giuridica italiana,* vol. I, parte IV, pag. 167) — BELLATI, *La revisione dei Codici penali militari;* Bergamo, Bolis, 1890 — BENEVOLO, *La pena di morte nei Codici penali militari* (nella *Rivista Penale,* vol. XXXV) — BOUQUIÉ, *De la justice et de la discipline dans les armées a Rome et au moyen-age;* Bruxelles, Callewaert, 1884 — BRUCHI, *Il delitto di duello e il futuro codice penale militare* (nella *Rivista Penale,* vol. XXXI) — BRUSA, *Di una sanzione penale alla Convenzione Ginevrina per i feriti in guerra* (negli *Atti dell'Accademia di scienze* di Torino: a 1896) — BUCCELLATI, *Il codice penale per l'esercito* (nei *Rendiconti del R. Istituto Lombardo,* serie II, vol. III) — *Pena militare* (*Id.,* serie III, vol. IV); *Prigioni militari* (*Id.* vol. V); *Reclusione militare* (*Id.,* id.); *Carceri militari* (*Id.,* serie II, vol. VII) — CARCANI, *Dei reati, delle pene e dei giudizi militari presso i Romani;* Milano, Agnelli, 1874 — Id., *Il codice penale per l'esercito* (nella *Rivista militare italiana:* a. 1884) — Id., *Il duello e il codice penale* (*Id.,* a. 1888) — Id., *Il nuovo codice penale e la legislazione militare* (*Id.,* a. 1889) — CARFORA, *Subornazione* (nel *Digesto italiano,* vol. XXII); *Spogliazione dei feriti in tempo di guerra* (*id.*) — CARNOT, *Délits et crimes militaires* (nel *Commentaire sur le code pénal,* vol. I; Bruxelles, De Mat, 1835) — CHAUVEAU et HÉLIE, *Crimes et délits militaires* (nella *Théorie du code pénal,* vol. I; Bruxelles, Walhen, 1837) — CONTI F., *Sunto comparativo del Codice penale militare germanico con quello per l'esercito italiano* (nella *Rivista militare italiana,* a. 1872) — CONTUZZI, *Assedio* (nel *Digesto italiano,* vol. IV) — DALLOZ, *De la justice militaire* (nel *Rep.* v° *Organisation militaire,* chap. 7) — DE BONIS, *Diserzione militare* (nel *Digesto italiano*) — DE LAGO, *Sedicion militar* (nella *Revista general de legisl. y jurispr.,* vol. LXXIX) — DELOGU, *Il Codice penale per l'esercito e i tribunali militari;* Catania, Martinez, 1889 — DE PRAT, *Essai sur la justice dans les armées romaines,* Paris, Laroste et Forcel 1893 — DE VAUDONCOURT, *De la législation militaire dans un État constitutionnel;* Paris, Corréard, 1829 — FORCESI, *Degradazione e destituzione militare* (nella *Enciclopedia giuridica italiana*) — GENOVESI, *Abbandono di posto* — *Abuso di autorità* (nel *Digesto italiano*) — HAUS, *Del Codice penale per l'esercito* (nei *Principii generali di diritto penale,* vol. I; Napoli,

Marghieri, 1877) — HÉLIE, *Délits militaires* (nella *Pratique criminelle,* a. 1877) — LECCI, *La pena di morte nella legislazione militare* (nella *Rivista universale di giurisprudenza e dottrina;* a. 1890) — LEGRAND, *Études sur la législation militaire,* ecc.; Paris, Anselin, 1835 — Id., *Esquisse d'un code criminel de l'armée;* Paris, Durand, 1857 — LIEBRECHT, *Du droit pénal de la guerre;* Bruxelles, Muquardt, 1885 — LION, *Atti di violenza* (nella *Enciclopedia giuridica italiana*) — LUCCHINI, *Sul progetto del Codice penale militare* (nella *Rivista Penale* vol. XL e XLI) — MERLIN, *Délit militaire* (nel *Rép.* detto v.) — MITTERMAIER, *Osservazioni sulle leggi penali militari per le truppe svizzere* (nel *Nuovo Archivio di Diritto criminale,* vol. V) — MOLINIER, *Études sur le Code de justice militaire pour l'armée de terre;* Tolosa, De Bonnal et Gibrac, 1860 — MORIN, *Justice militaire* (nell'opera *Les lois relatives a la guerre,* vol. II; Paris, Marchal e Billard, 1872) — ORY, *Recrutement et condition juridique des militaires à Rome dans l'ancien droit et le droit moderne;* Nancy, Vagner, 1873 — PASCALE, *Sul progetto del codice penale militare* (nella *Rivista Penale,* vol. XL e XLI) — PESSINA, *Diritto penale militare* (negli *Elementi di Diritto penale,* vol. III; Napoli, Marghieri, 1885) — PUGLIESE, *Note sul progetto del nuovo Codice penale militare* (nella *Rivista di giurisprudenza* di Trani, vol. XVIII) — SENAULT, *Notes sur la justice militaire en temps de guerre,* Paris, Dumaine, 1881 — SETTI, *L'esercito e la sua criminalità;* Milano, Brigola, 1886 — SICHTERMAN, *De poenis militaribus Romanorum dissertatio;* Amsterdam, Halma, 1708 — THONISSEN, *Délits militaires* (nell'opera *Le droit pénal de la république Athénienne,* chap. V; Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1875) — VERNEY, *Étude sur l'insoumission, la désertion et les infractions qui s'y rattachent;* Lyon, Waltener 1890.

APPENDICI *).

APPENDICE I.

Disposizioni penali concernenti il servizio militare.

A. — *Reclutamento militare.*

1. Legge (testo unico) 6 agosto 1888 n. 5655 (serie 3.ª) sul reclutamento del regio esercito, e Legge (testo unico) 16 dicembre 1888 n. 5860 (serie 3.ª) sulla leva marittima — 2. Norme generali — 3. Omissione nelle liste di leva — 4. Sostituzione di persona — 5. Frode nelle surrogazioni di fratello — 6. Infermità procurate: simulazione — 7. Renitenza — 8. Corruzione — 9. Abuso di autorità.

1. Ammesso il dovere naturale che ciascuno ha di difendere la patria, posto che uno dei mezzi più efficaci per tale difesa sia la istituzione della milizia, e dato che le esigenze dell'arte della guerra impongano la necessità di una educazione militare, è indubitato il fondamento giuridico del dovere dei cittadini di concorrere alla formazione della milizia e di sottoporsi ai relativi obblighi di servizio. Quando poi si consideri l'indole e l'importanza di tale dovere, è pure indubitato che per assicurarne l'adempimento occorre il presidio di una sanzione penale.

Questo fu l'oggetto delle disposizioni penali contenute nella Legge sarda 20 marzo 1854 n. 1676 sul reclutamento dell'esercito, disposizioni che, inalterate, passarono nella Legge in vigore 6 agosto 1888 n. 5655 per l'esercito e vennero quindi riprodotte nell'altra Legge 16 dicembre 1888 n. 5860 per la Marina [1]).

---

[1]) Con R. D. 2 luglio 1890 n. 6952 (serie 3.ª) fu approvato il regolamento per la esecuzione della legge sul reclutamento dell'esercito. La legge per la leva marittima non ha regolamento, ma può ben consultarsi quello approvato con R. D. 9 ottobre 1886 n. 4157 (serie 3.ª) fatto per la esecuzione della precedente legge 28 agosto 1885 n. 3338 (serie 3.ª).

*) Come già ebbi ad avvertire (vedi n. 44), queste appendici comprendono le disposizioni penali che, tutelando un interesse militare, possono ben dirsi complementari dei codici militari.

Per dare a tali disposizioni un ordine che anche esteriormente abbia i lineamenti di una esposizione sistematica, ho creduto raggrupparle in tre appendici, secondo che trattisi di sanzioni concernenti il servizio militare (I), la disciplina militare (II), e i corpi civili militarmente ordinati (III).

2. I modi di sottrarsi alla osservanza di cotesto dovere sono molteplici, quanti può suggerirne la malizia umana; e costituiscono tante specie di reati a sè stanti, i quali possono classificarsi in due serie distinte.

a) La prima serie comprende i reati *ordinari*, ossia quei reati che, sebbene preveduti nella legge penale generale, possono tuttavia avere per oggetto o anche per occasione la leva militare; come, ad esempio, sarebbero il falso documentale, la concussione, il millantato credito, la truffa, ecc. Ma poichè il fine o l'occasione di tali reati non muta o modifica il loro intrinseco contenuto giuridico, essi rimangono estranei alle particolari disposizioni penali sul reclutamento militare. Quindi la legge, se ne fa menzione, è per gli effetti amministrativi; ma, agli effetti penali, essa limitasi a disporre in via generale che « in tutti i casi non preveduti, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva » (articoli 176 es., 137 mar.) [1]).

b) L'altra serie comprende i reati *speciali*, ossia quelli che, costituendo particolari violazioni, non sono perciò preveduti nella legge penale generale, o, quand'anche vi rientrino, meritano per altro uno speciale riguardo nei rapporti della leva militare.

Se non che questi reati, quantunque relativi al reclutamento militare e particolarmente preveduti dalle leggi sulla leva militare, sono reati comuni, non militari. E ciò perchè, mentre il reato militare presuppone che il colpevole abbia la qualità di militare (vedi n. 81), al contrario i reati di leva sono diretti a sottrarre il cittadino allo arrolamento militare, che è appunto il modo onde si acquista la qualità di militare.

---

[1]) Così, la sciente produzione di documenti falsi o infedeli (ad esempio, l'attestato di malattie o difetti fisici inesistenti, l'attribuire a sè certificati riguardanti altre persone, ecc.) per carpire riforme, esenzioni, ecc. costituisce un reato ordinario, e perciò la legge (art. 165) enuncia la sanzione amministrativa, e riserva l'applicazione delle pene per le falsità. Onde si è, ad esempio, giudicato che costituisce il delitto di falso di cui all'art. 279 Cod. pen. l'atto di riconoscimento di uno spurio come figlio proprio, falsamente rogato, allo scopo di sottrarlo al servizio militare (Cassazione Unica, 27 settembre 1897, IACOPINO: *Riv. Pen.*, vol. XLVII, pag. 155).

Nondimeno la Legge sulla leva di mare stabilisce anche una particolare sanzione penale per la produzione dei documenti suddetti (art. 123), e ciò specialmente per colpire quegli inscritti di leva che, nel fine di ottenere l'assegnazione ad una piuttosto che ad altra specialità del servizio marittimo, producono attestati infedeli sulla loro arte o sul loro mestiere.

Da questa norma, che cioè i reati preveduti nella legge di leva sono comuni non militari, derivano due conseguenze: 1.° che le disposizioni della legge penale comune « concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge » di leva (art. 176 es., 137 mar., 10 Cod. pen.); 2.° che spetta al magistrato ordinario « conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena » (art. 14 n. 1 es., 116 n. 1. mar.).

3. Primo fra i reati di cui trattasi è la fraudolenta omissione nelle liste di leva del cittadino che vi è soggetto (art. 161 e 162 es., 119 e 120 mar.).

a) Questo reato ha due estremi.

1.° Il primo, che è l'elemento materiale, consiste nel fatto che l'individuo soggetto alla leva sia stato omesso nella formazione delle liste.

Essendo il cittadino personalmente obbligato al servizio militare, ha perciò il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva; la quale è compilata per cura dell'Autorità, ma viene redatta principalmente in base delle dichiarazioni del cittadino soggetto alla leva (art. 1, 19, 22 Legge, § 1 Regol. es.). Agli effetti penali però, altra cosa è la omessa dichiarazione del cittadino, ed altra cosa è l'omessa inscrizione del suo nome nelle liste, per quanto questa possa dipendere da quella. E cioè, se il cittadino omette di fare la dichiarazione, egli, per questo solo fatto, non soggiace a pena, ma soltanto (e nei congrui casi) alla perdita di alcuni beneficî d'indole amministrativa (art. 29 e 161 Legge, § 45 e 564 Regol. es.). Ed invero, l'omessa iscrizione nelle liste non può dirsi una conseguenza necessaria della omessa dichiarazione del cittadino, poichè alla formazione delle liste possono e debbono concorrere altri elementi, come i registri dello stato civile, documenti, informazioni (art. 22 Legge es.); di guisa che la omissione nelle liste, se può alcune volte dipendere dalla cattiva volontà del cittadino, si rannoda sempre alla negligenza dell'Autorità, ed è quindi conforme ad equità non addebitarla come reato al cittadino.

È superfluo poi avvertire che l'omissione nelle liste si verifica o non comprendendovi il cittadino soggetto alla leva, o cancellandolo dopo avervelo compreso.

2.° L'altro elemento del reato è che la omissione sia l'effetto di *frodi* o *raggiri*.

A parer mio, con queste parole la legge ha voluto semplicemente esprimere il concetto che l'omissione deve essere dolosa, non già

che si debba porre in essere un fatto particolare che costituisca una frode od un raggiro. Se infatti la legge usa quelle parole, è solo per rendere sempre più evidente il pensiero che l'omissione nelle liste per essere un reato non basta che sia volontaria, ma occorre che sia fraudolenta. D'altronde non si saprebbe vedere la ragione di non punire le semplici omissioni benchè scientemente commesse, che sono le più ordinarie; mentre poi è manifesto che l'esistenza di un fatto particolare potrà costituire un reato concorrente, ma non è già elemento costitutivo del reato di omissione fraudolenta. Quindi, ad es., bene sarebbe a mio avviso ritenuto colpevole di tale reato l'impiegato comunale che dolosamente omettesse nelle liste un individuo soggetto alla leva; come ben sarebbe dichiarato colpevole e di tale reato e del reato di uso di atto falso colui che producesse un falso atto di morte per lo scopo di far cancellare il suo nome dalle liste di leva.

b) Poichè la legge incrimina, non già la pura e semplice violazione del dovere di farsi iscrivere nelle liste di leva, ma bensì la omissione fraudolenta della iscrizione, parmi che non sia da escludersi la configurazione del tentativo, non trattandosi di un reato di mera inazione. Ma devesi procedere con molta cautela nel discernere l'atto esecutivo dall'atto preparatorio: così, ad esempio, nel caso di un iscritto che, per essere omesso nelle liste di leva, faccia al Comune dichiarazioni risultate poscia mendaci, troverei piuttosto un atto preparatorio del reato di omissione nelle liste di leva, essendo agevole accertare la veridicità di tali dichiarazioni.

c) Questo reato può commettersi col concorso di varie persone, ordinariamente da parenti dell'individuo soggetto alla leva con la cooperazione di pubblici ufficiali, nel qual caso la legge fa salve le pene maggiori (ad esempio, nella ipotesi di corruzione). E qui giova avvertire che l'individuo soggetto alla leva non è in ogni caso responsabile di tale reato commesso in suo favore, ma solo quando egli vi abbia partecipato, secondo le norme generali che regolano il concorso di più persone in uno stesso reato; poichè, sebbene egli per il primo abbia il dovere di farsi iscrivere nelle liste, tuttavia, come si è già rilevato, non è la semplice violazione di questo dovere che la legge incrimina, ma quella invece commessa con frode o raggiri. Quindi la legge (per togliere la possibilità di questo dubbio, non già per parificare nella pena la partecipazione principale e la partecipazione accessoria) dispone che il giovane omesso soggiace a pena quando sia riconosciuto autore o complice della omissione fraudolenta (art. 162 es., 120 mar.).

d) Poichè il dovere di farsi inscrivere nelle liste di leva è dalla legge imposto al cittadino nel diciottesimo anno di età (articolo 19 es.), può, a mio modo di vedere, dubitarsi dell'applicazione del beneficio della minore età (art. 56 Cod. pen.; vedi in seguito al n. 7). Nè parmi si possa obiettare che la legge non punisce come reato la semplice violazione di questo dovere, ma soltanto il concorso del cittadino nella frode o nel raggiro diretti ad omettere dalle liste il suo nome; sia perchè non è necessario che la frode e il raggiro costituiscano reati di per sè stanti, e sia perchè il loro concorso accresce non diminuisce la gravità intrinseca del fatto.

e) Essendo l'omissione un reato permanente, « non dà luogo a prescrizione » (art. 172, Legge es., 132 mar.), o meglio, la prescrizione decorre dal giorno in cui cessa la permanenza del reato (articolo 92 Cod. pen.), e cioè dal giorno in cui sia scoperta ed accertata la omissione fraudolenta. Ma il rigore di questa norma è in pratica temperato dalla concessione (sin troppo frequente) dell'amnistia agli omessi di leva appartenenti a classi congedate in modo assoluto dal servizio militare (vedi, ad esempio, art. 1, lettera *a* dei rr. dd. 11 giugno 1899 n. 206, 11 novembre 1900 n. 369, 23 novembre 1902 n. 469).

f) Quanto alla pena, è ovvio che al carcere, comminato dalla legge di leva per il reato di omissione fraudolenta, deve intendersi corrispondente la detenzione fino ai cinque anni (art. 22 n. 6 R. D. 1.° dicembre 1889 n. 6509) [1]).

4. La legge si limita a disporre che « i colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti con la reclusione » (art. 163 es., 121 mar.

a) Questo reato ha due forme (§ 576 regol. es., art. 396 regolamento mar.).

La prima può verificarsi anteriormente all'arrolamento militare, e si ha quando, ad esempio, un individuo soggetto alla leva, per carpire una dichiarazione di *riforma,* faccia in sua vece e in suo

---

[1]) Nella legge sulla leva marittima si trova inoltre preveduto il fatto di « coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovane, il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che non avesse i requisiti per appartenervi » (art. 118). Indi si parla della « omissione o indebita cancellazione, fatto scientemente, dalle liste per la leva di mare di un giovane cancellato dalle liste della leva di terra come soggetto alla leva marittima » (art. 119).

nome presentare al Consiglio di leva un'altra persona inabile al servizio.

L'altra può verificarsi posteriormente all'arrolamento, e si ha quando, ad esempio, un individuo già arrolato nella milizia e chiamato alle armi faccia in sua vece e in suo nome presentare al Corpo un altro individuo per adempiervi il servizio militare.

Questa seconda forma può sembrare una ipotesi di reato militare, sia perchè il sostituito ha già contratto l'arrolamento e perciò acquistata la qualità di militare, e sia perchè, facendosi sostituire nel servizio militare, egli viola un dovere di militare non di cittadino. Ma non parmi che sia così, nè in linea astratta nè in linea positiva. Il reato di sostituzione non può concepirsi che nel supposto di due individui che vi siano concorsi, e dei quali uno dev'essere necessariamente estraneo alla milizia, o, quanto meno, non obbligato al servizio sotto le armi nel tempo stesso in cui vi è obbligato colui che è chiamato alle armi; di modo che, non potendo il sostituito e il sostituente essere giammai entrambi militari in servizio attivo, manca uno degli elementi costitutivi del reato militare (vedi n. 81). D'altra parte è a considerare che il sostituito si rende colpevole di due reati distinti: di diserzione, per non essersi presentato alle armi, e di sostituzione, commessa per occultare la diserzione; onde, trattandosi di reati connessi, verrebbe sempre meno una delle conseguenze più rilevanti della nozione del reato militare, qual'è l'esercizio della giurisdizione militare (articolo 337 Cod. es., 387 Cod. mar.). Per queste ragioni a me sembra che il reato di sostituzione sia in ogni caso di competenza ordinaria. Nè diversamente è a ritenere nel sistema italiano, poichè nei Codici militari non si fa menzione della sostituzione e nella Legge in esame si dichiara senza distinzione che è un reato comune (art. 114 n. 1 es., 116 n. 1 mar.). Anche nella giurisprudenza si è senz'altro statuito che la fraudolenta sostituzione, « per legge speciale, costituisce un reato di cognizione ordinaria » [1]).

b) Da ciò sono intanto palesi gli elementi del reato: 1.° che una persona siasi ad altra sostituita nell'obbligo della leva e nei doveri che ne derivano; 2.° che la sostituzione sia dolosamente avvenuta.

c) Il reato si consuma quando la sostituzione sia effettivamente

---

[1]) Cassaz. Milano, 11 maggio 1865, TERNULLO ed altri (*Gazz. dei trib.*, 1865, pag. 162); Cassaz. Firenze, 21 marzo 1871, FONTANA ed altri (*La Legge*, a. 1871, pag. 487).

compiuta, quando cioè il sostituente sia realmente riconosciuto ed accettato per il sostituito. Così, a mio avviso, la semplice presentazione al Consiglio di leva o al Corpo sarebbe un atto di esecuzione e quindi un tentativo; ma sarebbe un atto preparatorio il solo patto criminoso stretto fra il sostituente e il sostituito [1]).

d) Non potendo esservi sostituzione di persona senza il concorso di due individui, deve dirsi che ciascuno di essi è un esecutore o almeno un cooperatore immediato del fatto. Parmi quindi che, pur ritenuto come solo esecutore il sostituente, non possa però mai parlarsi di complicità non necessaria per il sostituito [2]).

e) La pena è la reclusione dai tre ai dieci anni (art. 22 n. 4 R. D. 1.º dicembre 1889 n. 6509).

5. Dopo il reato di sostituzione di persona, la legge prevede « la frode nelle surrogazioni di fratello » (art. 164 es., 122 mar.), senz'aggiungere altra specificazione.

a) Nulladimeno questa semplice enunciazione basta, a parer mio, a delineare l'indole giuridica del reato. La frase *surrogazioni di fratello* forma l'epigrafe di un complesso di disposizioni (capo X, Legge es., tit. II, capo VII mar.) nelle quali la legge, dopo avere ammessa la facoltà dell'iscritto di farsi surrogare nel servizio dal proprio fratello, subordina la concessione e l'esercizio di questa facoltà ad alcune particolari determinate condizioni. Perciò è manifesto che, quando la legge parla di frode nelle surrogazioni di fratello, non può avere inteso accennare ad altro che all'uso della frode per eludere alcuna delle condizioni stabilite dalla legge per la concessione o l'esercizio della facoltà di farsi surrogare dal proprio fratello.

b) Da ciò emerge che il reato in esame è distinto e separato dall'altro reato di sostituzione di persona, in modo che colui il quale si faccia fraudolentemente sostituire nella leva o nel servizio militare dal proprio fratello deve rispondere del reato di sostituzione di persona, non già del reato meno grave di frode nelle surrogazioni di fratello. Nell'antica giurisprudenza fu deciso che il primo reato si riferisce ad ogni sostituzione fraudolenta di persona, mentre il secondo reato comprende le altre frodi che possono commettersi in tutt'altro modo che per sostituzione di persona [3]). Nella più recente

---

[1]) Vedi (e sembra in contrario) Cassaz. Unica, 17 ottobre 1900, Prezzemolo (*Riv. Pen.*, vol. LIII, pag. 36).

[2]) Vedi (in contrario) Cassaz. Palermo, 30 maggio 1881, Conti ed altri (*Riv. Pen.*, vol. XV, pag. 60).

[3]) Cassaz. Milano, 11 giugno 1863, Mariani ed altri (*Gazz. dei trib.*, 1863, pag. 239).

giurisprudenza [1]), mentre si afferma (nè può dubitarsene) che l'elemento subbiettivo del reato è il dolo e l'elemento obbiettivo la seguita surrogazione fuori delle norme volute dalla legge, si qualifica per altro come frode in surrogazione ciò che nella specie era fraudolenta sostituzione di persona. A me sembra che non esistano motivi per rimanere perplessi, sia perchè, disponendo sulla sostituzione di persona, la legge non distingue il caso che il sostituente e il sostituito siano fratelli, e sia perchè da questo caso può ben derivare allo Stato lo stesso danno che ordinariamente deriva dalla sostituzione di persona. Il che dimostra che la circostanza del vincolo di sangue da cui sono legati i due colpevoli, non muta nè può mutare la nozione giuridica del reato di sostituzione di persona, salvo ad essere apprezzata nella latitudine della pena lasciata al giudice di merito.

c) La pena è il carcere (detenzione: art. 22 n. 6 R. D., 1.° dicembre 1889 n. 6509) da tre mesi a due anni; senza pregiudizio delle pene più gravi nel caso di falsità.

6. Sono inoltre puniti con la detenzione fino ad un anno « gli iscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare » (art. 166 es., 124 mar.).

a) Subietto attivo del reato dev' essere un *inscritto*, ossia un individuo non ancora arrolato; poichè se il fatto fosse commesso dopo l'arrolamento, il colpevole sarebbe un militare e il reato un reato militare (vedi n. 147).

b) L'elemento materiale del reato deve consistere nell'essersi l'inscritto *procacciata* una infermità, deve consistere cioè in un fatto concreto e reale. Quindi la semplice *simulazione* d'infermità non costituisce reato, ma forma soltanto materia di sanzioni amministrative. Tale interpretazione si desume dal confronto della prima con l'ultima parte dell'art. 166 della Legge sul reclutamento dell'esercito e dal disposto del § 599 del relativo regolamento ove è detto che in questo caso l'inscritto « non dev'essere denunciato all'Autorità giudiziaria, ma sarà dal Consiglio di leva assegnato alla prima categoria senza riguardo al numero di estrazione e non potrà godere della esenzione dal servizio di 1.ª e 2.ª categoria » [2]).

---

[1]) Cassaz. Unica, 27 febbraio 1893, Di Giovanni (*Corte Supr.*, 1893, pag. 430).

[2]) Al contrario la Legge sulla leva marittima dispone: « Gli inscritti che, allo scopo di conseguire la riforma, abbiano simulato infermità o imperfezioni con atti tali da poter indurre in errore l'Autorità competente, sono puniti con il carcere da uno a tre mesi » (art. 125). Non credo che sianvi ragioni per giusti-

Elemento morale del reato è, come la legge testualmente dispone, il fine di esimersi dal servizio militare.

c) La punibilità del tentativo non è esclusa, nè dalla natura del reato, nè da una disposizione della Legge di leva che impedisca in tale ipotesi l'applicazione delle norme generali del Codice penale. Anche nella giurisprudenza si è deciso che « la legge non punisce solo quando la malattia abbia effettivamente reso inabile l'inscritto, ma punisce tuttavolta che siasi procacciata una malattia al fine di esimersi dal servizio militare; se questo scopo l'abbia poi potuto o no raggiungere, la legge non se ne occupa: ora la sentenza afferma che la malattia procacciatasi poteva conseguire un tal fine, e ciò basta per l'applicazione della legge stessa » [1]).

Quindi, per quest'ultima considerazione, non può la simulazione essere ravvisata quale un tentativo del reato in esame, mancando in essa il requisito della idoneità, necessario a costituire l'atto di esecuzione.

d) La legge poi soggiunge che « i medici, chirurghi, flebotomi e speziali, che siansi resi complici di questo reato, sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire duemila » (art. 166 es., 124 mar.). È chiaro che la legge intende accennare al fatto di coloro che, abusando della loro qualità di sanitari, abbiano dato agli inscritti le istruzioni o somministrati i mezzi per procacciarsi le infermità. Onde questo reato non è a confondere col reato militare di cui all'art. 181 del Codice penale per l'esercito (art. 203 Cod. mar.), poichè ivi trattasi di falso documentale ed il favore riguarda militari non già inscritti di leva.

7. Più frequente degli altri è il reato di renitenza, il quale consiste nel fatto dell' « inscritto che, senza legittimo motivo, non si presenta all'esame definitivo e all'arrolamento nel giorno prefisso » (art. 167 es., 126 mar.) [2]).

---

ficare questa disparità di trattamento fra gl'inscritti della leva di terra e quelli della leva di mare. Nè si comprende poi perchè la legge stabilisce per la simulazione una pena che, nel suo minimo, è più grave della pena comminata per il fatto di una reale infermità maliziosamente contratta (art. 124).

[1]) Cassaz. Torino, 29 dicembre 1875, GAGLIARDI, (*La Legge*, 1876, pag. 178).

[2]) Nella Legge sulla leva marittima si trova inoltre disposto che « i comandanti delle Regie navi che, *trovandosi all'estero*, fossero nell'assoluta necessità di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata, potranno, *in tempo di guerra*, levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi » (art. 115); e che perciò

a) La renitenza non è, nè potrebbe essere un reato militare. Essendo l'arrolamento l'atto mediante il quale il cittadino diviene militare e consistendo la renitenza nella omissione di presentarsi all'arrolamento, è manifesto che il colpevole è semplicemente un *inscritto di leva,* non un *militare.* Mancando la qualità di militare nel colpevole, manca una delle condizioni essenziali per il reato militare (vedi n. 81); e la stessa violazione del debito del servizio militare costituisce piuttosto la lesione di un dovere di cittadino che la lesione di un dovere di militare. Nè gioverebbe obiettare che è solo per fatto proprio che il cittadino non si trova arrolato, poichè è appunto per questo fatto che egli soggiace ad una pena, ma, sia rispetto alla legge che alla ragione, non può dirsi che alcuno abbia la qualità di militare prima di essere collocato nei ruoli della milizia. Così l'arrolamento è l'atto che distingue il reato comune di renitenza dal reato militare di diserzione, il quale è il fatto dell'inscritto che, *già arrolato,* non obbedisce alla chiamata alle armi (art. 73 Legge es.).

b) Poichè, per determinare se la renitenza sia un delitto ovvero una contravvenzione, si deve aver riguardo al carattere del reato (art. 21 R. D. 1.° dicembre 1889 n. 6509), può affermarsi che la renitenza è un delitto, come quella che viola il diritto della sicurezza dello Stato, ossia il diritto che lo Stato ha di esigere dai cittadini un servizio personale per provvedere alla propria difesa [1]).

c) L'elemento materiale del delitto di renitenza consiste nella omissione di presentarsi nel giorno prefisso. Così, essendo cioè necessario per la esistenza del reato il decorrimento di un termine, questo esclude la punibilità del tentativo, di modo che il reato nasce e si compie nell'istante medesimo in cui è decorso il termine di assenza. Anche nella giurisprudenza si è statuito che « nel fatto di una tentata fuga prima dell'arrolamento, se può ravvisarsi un atto preparatorio del reato di renitenza, data la intenzione di commetterlo, non può tuttavia riconoscersi un vero principio di esecuzione del medesimo reato » [2]).

d) Essendo la renitenza un delitto, l'elemento morale del reato

---

« saranno considerati e puniti come renitenti i marinai chiamati al servizio in conformità dell'art. 115, i quali fossero riesciti in qualunque modo a sottrarvisi. Se però essi appartenessero all'armata come militari in congedo illimitato, saranno considerati e puniti come disertori » (art. 136).

[1]) Vedi Cassaz. Unica, 20 ottobre 1893, MARINO (*Corte Supr.,* 1893, pag. 728).

[2]) Cassaz. Torino, 4 dicembre 1867, PICCININI (*Gazz. dei Trib.,* 1867, pag. 510).

deve consistere nell'avere il colpevole voluto il fatto che lo costituisce (art. 45 Cod. pen.), ma questa volontà è presunta nella mancanza di un legittimo motivo a presentarsi. Nella giurisprudenza si è ritenuto che non costituisce legittimo motivo: l'ignoranza dell'età o della iscrizione nelle liste di leva [1]), la credenza di non essere obbligato a presentarsi [2]), l'avere un titolo alla esenzione, ovvero essere inabile al servizio [3]), la residenza all'estero [4]), la ignoranza del manifesto di chiamata alla leva [5]), la circostanza di non aver ricevuto il precetto personale [6]). Da queste decisioni si può ben risalire alla norma generale che, per quanto l'apprezzamento dei motivi sia rimesso insindacabilmente al giudice di merito, nulladimeno non è mai legittimo quel motivo che si fondi sulla ignoranza dei proprî doveri e dei modi che la legge stabilisce per poterli adempire.

e) Può dubitarsi se al renitente si applichi la minorante dell'età (art. 56 Cod. pen.), sembrando che là quantità di pena comminata ai renitenti sia espressamente speciale pei giovani minori degli anni ventuno; poichè, secondo le previsioni generali del legislatore, dovendo i cittadini nei casi ordinari concorrere alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo di loro età (art. 4 Legge es.), essi debbono necessariamente avere un'età minore degli anni ventuno al tempo in cui, concorrendo alla leva, possono rendersi renitenti; onde non si saprebbe concepire un sistema per cui, in nome della minore età, sia diminuita una pena espressamente comminata ad un minorenne. Ma è ormai rassodata la giurisprudenza nel senso opposto, e cioè che al renitente, presentatosi od arrestato quando non abbia ancora raggiunto la maggiore età, deve concedersi il beneficio della età minore; imperocchè « il legislatore, nel sancire le

---

[1]) Cassaz. Palermo, 6 giugno 1887, MARI (*Riv. pen.*, vol. XXVI, pag. 494, n. 1841); Cassaz. Unica, 14 novembre 1895, ROMOLI (*Id.*, vol. XLIII, pag. 119, n. 243).

[2]) Cassaz. Unica, 21 agosto 1896, VERONESI (*Riv. pen.*, vol. XLIV, pag. 404, n. 2426).

[3]) Appello Parma, 7 ottobre 1880, MINARDI (*Riv. pen.*, vol. XIII, pag. 492); Cassaz. Unica, 30 maggio 1900, LO PICCOLO (*Id.*, vol. LII, pag. 261).

[4]) Cassaz. Palermo, 30 ottobre 1882, AMATO (*Riv. pen.*, vol. XVII, pag. 203); Cassaz. Firenze, 21 novembre 1885, BARTOLINI (*Id.*, vol. XXIII, pag. 123, n. 28); Cassaz. Palermo, 15 novembre 1886, PISCOPO (*Id.*, vol. XXV, pag. 195, n. 324); Cassaz. Roma, 2 luglio 1889, NEBULA (*Id.*, vol. XXX, pag. 469).

[5]) Cassaz. Unica, 28 maggio 1902, TONIETTI (*Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 201).

[6]) Cassaz. Unica, 8 aprile 1892, ALLEGRA (*Corte Supr.*, 1892, pag. 447); 21 gennaio 1900, GENTILE (*Riv. pen.*, vol. LII, pag. 424); 20 dicembre 1900, LAROGLIA (*Id.*, vol. LIII, pag. 467).

penalità per il reato di renitenza, non si è preoccupato dell'età normale da lui fissata per la chiamata alla leva, ed ha voluto, per il disposto generale dell'art. 176 della Legge sul reclutamento dell'esercito, che le dette penalità fossero diminuite per il concorso della minore età, giusta le leggi penali ordinarie. Nè ha gran valore l'argomento in contrario che s'incorre nella renitenza dai minori degli anni ventuno, poichè in molti casi vi possono incorrere anche maggiori di età, come avviene pei rivedibili o per quelli che, benchè dichiarati renitenti mentre erano minori degli anni ventuno, siansi presentati dopo la maggiore età; nel qual caso, versandosi nella ipotesi di un reato permanente, devono risponderne come maggiori di età » [1]).

f) Sebbene le norme generali sulla partecipazione criminosa siano applicabili anche alla renitenza (art. 176 Legge es., 137 Legge mar.), nondimeno la legge, per reprimere più efficacemente la *istigazione* a commetterla, assegna una pena speciale « a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arrolamento di un inscritto », pena che è ancora più grave « se il delinquente è un ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato del Governo » (art. 171 es., 131 mar.). Essendo questo un atto di concorso nel reato di renitenza, è ovvio che, nel caso in cui questa non si verifichi, l'istigazione non è punibile; salvo per altro l'applicazione delle pene stabilite per la istigazione non accolta che sia pubblicamente commessa (art. 246 Cod. pen., 176 Legge es., 137 Legge mar.).

g) Potendo lo stato di renitenza interrompersi e ricominciarsi, non è esclusa la eventualità di un concorso di reati (§ 628 e 629 Regol. es.), come si è altresì nella giurisprudenza riconosciuto [2]).

Ma se può verificarsi la reiterazione della renitenza per la reiterata disobbedienza a presentarsi all'arrolamento, non parmi possibile la recidiva specifica, tenuto conto degli ordinamenti ora in vigore, secondo i quali i renitenti debbono essere denunciati alla Autorità giudiziaria soltanto dopo l'arrolamento (art. 168 Legge es., § 640 e 641 Regol.), di guisa che non può verificarsi che il colpevole, dopo essere stato condannato per renitenza, incorra nuovamente nello stesso reato.

---

[1]) Cassaz. Unica, 10 aprile 1890, Marcone (*Corte Supr.*, 1890, pag. 305); 27 maggio 1891, Ferrando (*Id.*, 1891, pag. 498); 7 novembre 1894, Mascolo (*Id.*, 1894, pag. 1198).

[2]) Cassaz. Torino, 1.° agosto 1867, Menghi (*Gazzetta dei Trib.*, 1867, pag. 426).

h) La renitenza « non dà luogo a prescrizione » (art. 172 es., 132 mar.), e cioè, come trovasi pure nella giurisprudenza dichiarato, la prescrizione dell'azione penale non decorre che dal giorno in cui cessa la permanenza del reato con l'arresto o la presentazione del renitente [1]).

Ma questa norma, tanto più severa in quanto la prescrizione è ammessa per il reato di diserzione (art. 67 Cod. es. e mar.), è moderata dall'amnistia; al pari di ciò che si è detto per l'altro reato di omissione nelle liste di leva (vedi n. 3). Si è statuito che la renitenza alla leva è un reato permanente sino alla presentazione dell'inscritto, il quale non può perciò fruire dell'amnistia se siasi presentato dopo la concessione della medesima [2]).

i) La pena della renitenza (art. 169 es., 130 mar.) è la detenzione (art. 22, n. 6, R. D. 1.° dicembre 1889, n. 6509), e i criterî di commisurazione (determinati dalla legge e perciò tassativi) sono:

1.° l'arresto o la presentazione del renitente in un tempo più o meno lungo dalla dichiarazione di renitenza. Si è deciso che, per pretendere al beneficio della riduzione di pena per il caso di presentazione, occorre che il renitente siasi effettivamente costituito, e non basta che ne abbia manifestata altrui l'intenzione [3]);

2.° la inabilità o no al servizio militare. Si è giudicato che non ha diritto a diminuzione di pena il renitente che quando si presenta è inabile al servizio per ragione di età, non di difetti fisici [4]);

3.° il tempo di pace o di guerra. Si è statuito che se durante la renitenza scoppia la guerra, e il renitente non si presenta, deve il reato considerarsi avvenuto in tempo di guerra [5]).

Pei renitenti ascritti alla prima categoria, al fine di evitare la interruzione di servizio derivante dalla espiazione della pena, questa deve da essi scontarsi, non già mentre sono in servizio sotto le armi, ma bensì quando sono inviati in congedo illimitato (art. 169 Legge es., § 658 Regol.). Quindi la pena inflitta per la renitenza

---

[1]) Cassaz. Unica, 24 maggio 1890, Fontanini (*Riv. pen.*, vol. XXXII, pagina 256); 22 dicembre 1891, Acerra (*Corte Supr.*, 1891, pag. 1019); 9 marzo 1895, Lucchesi (*Id.*, 1895, pag. 249).

[2]) Cassaz. Unica, 18 giugno 1895, Raciti (*Riv. pen.*, vol. XLI, pag. 278, n. 470).

[3]) Cassaz. Torino, 16 aprile 1888, De Marchi (*Riv. pen.*, vol. XXX, pag. 209, n. 1125).

[4]) Cassaz. Torino, 5 giugno 1889, Dancri (*Riv. pen.*, vol. XXX, pag. 418, n. 1513).

[5]) Cassaz. Torino, 7 giugno 1872 (*Mon. Trib.*, vol. XX, pag. 490).

non può essere unificata con le pene militari (art. 46 Cod. es., 47 Cod. mar.).

l) La legge non trascura il favoreggiamento alla renitenza, e cioè il fatto di chi « abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente, ovvero abbia cooperato alla sua fuga » (art. 171 Legge es., 131 Legge mar.).

1.° Conforme alle regole generali di diritto, il favoreggiamento è contemplato quale reato *sui generis*, a sè stante, posteriore alla consumazione della renitenza; come è manifesto dalla differenza che intercede fra il concetto compreso nella parola *iscritto*, usata per la complicità, e quello compreso nella parola *renitente*, usata per il favoreggiamento.

2.° L'elemento materiale del reato si esplica nei tre modi, tassativi non dimostrativi, di aver nascosto il renitente, o averlo ammesso al proprio servizio, o aver cooperato alla sua fuga. L'elemento morale consiste nella scienza della qualità di renitente nella persona favorita. Circostanza aggravante è la qualità nel colpevole di ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato del Governo.

3.° La Legge sulla leva marittima soggiunge che le disposizioni sul favoreggiamento (e sulla partecipazione alla renitenza, per avere impedita o ritardata la presentazione all'arrolamento di un iscritto) « non saranno applicabili alla moglie, agli ascendenti o discendenti, ai fratelli o sorelle, od affini in egual grado, o zii o nipoti del renitente » (art. 131); mentre la Legge sul reclutamento dell'esercito serba il silenzio. Per altro, ove si consideri che non esistono motivi particolari per giustificare rispetto al reclutamento dell'esercito la esclusione di questa causa di esenzione da pena ammessa nella leva marittima: che essa è accolta nello stesso Codice penale per l'esercito riguardo al favoreggiamento della diserzione (art. 161): e che tale causa si fonda sull'ossequio che si deve alla legge morale, predominante ad ogni altra legge; è a concludere che quella sul reclutamento dell'esercito, avendo dichiarato l'applicabilità delle regole generali (art. 176 Legge es., 285 Cod. pen. 1859, 225 Cod. pen. italiano), non ha sentito il bisogno di aggiungere una esplicita menzione della circostanza in esame, che perciò non esclude quale causa di esenzione da pena anche nella leva per l'esercito.

8. Le leggi di leva prevedono inoltre la corruzione (art. 173 es., 134 mar.), e ciò, non per eliminare il dubbio se i periti sanitari possano qualificarsi veri pubblici ufficiali (art. 217 Cod. sardo 1859, art. 207 Cod. italiano), ma per determinare come reato speciale la violazione dei doveri di ufficio dei periti, sia militari che estranei alla milizia, nei rapporti col reclutamento militare.

a) Subietto attivo del reato dev'essere infatti un medico o chirurgo *chiamato come perito nei casi preveduti dalle leggi di leva* (articoli 16, 59, 79, 99, 101 Legge es., 18, 39, 54, 68, 70 mar.), ossia un medico o chirurgo chiamato presso il Consiglio di leva per l'esame personale degli inscritti onde stabilire la loro idoneità al servizio militare.

Questo può dirsi l'elemento caratteristico del reato, poichè fuori di tali casi, fuori cioè della ipotesi che il perito sia chiamato presso il Consiglio di leva per lo scopo anzidetto, può esservi un altro reato, non quello in esame. Così, ad esempio, se un ufficiale medico presso il Consiglio di leva riceve doni o accetta promesse per dichiarare un iscritto di leva non idoneo al servizio militare, egli si rende colpevole del reato in esame; mentre invece nella ipotesi di arrolamenti volontari nell'esercito, i quali sono ammessi non dal Consiglio di leva, ma dal Consiglio di amministrazione del Corpo per cui sono domandati (art. 111 e 113 Legge es., § 716 e 717 Regol.), se l'ufficiale medico, nel fine di ammettere un cittadino al servizio militare, dissimula od attenua malattie od infermità agendo in seguito a doni o promesse, si avrà il reato militare di cui all'art. 181, ultimo capoverso, Cod. pen. per l'esercito, non il reato in esame, perchè in questo caso l'ufficiale medico non esercita le funzioni di perito presso il Consiglio di leva.

Con tali reati non è poi da confondere il reato militare di corruzione (art. 200 Cod. es., 221 Cod. mar.), il quale importa che il corruttore e il corrotto abbiano entrambi la qualità di militari, mentre nella specie trattasi di cittadini non ancora ascritti alla milizia.

Tale è la interpretazione che, a mio avviso, sembra doversi desumere dal contesto delle suddette disposizioni, non bene nè chiaramente coordinate fra loro.

b) L'elemento materiale del reato consiste nel fatto di ricevere doni o promesse, che è appunto la vendita dell'ufficio, senza che perciò influisca l'essersi o no raggiunto il fine voluto, ovvero che la esenzione dal servizio sia stata giustamente pronunziata.

Il dolo specifico del reato sta nell'avere il perito sanitario ricevuto i doni o accettate le promesse per lo scopo determinato di usare favori ad alcuno degli iscritti, nelle visite che al perito sono commesse.

9. Dopo la corruzione dei periti sanitari, le leggi di leva prevedono finalmente l'abuso di autorità dei funzionari civili o militari (commissari, sindaci, membri del Consiglio di leva, ecc.) che provvedono alle operazioni di leva (art. 174 Legge es., 134 mar.).

a) Questo reato si esplica in due forme: 1.° autorizzare od ammettere esenzioni, riforme, esclusioni, surrogazioni di fratello, rafferme, contrariamente al disposto della legge; 2.° dare arbitraria estensione sia alla durata sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arrolamenti volontari.

Il reato dev'essere dolosamente commesso, com'è facile indurre dalla frase adoperata dalla legge, *sotto qualsiasi pretesto,* e cioè che il fatto sia commesso con la coscienza che l'atto che si compie sia contrario alla legge.

b) Le leggi di leva non specificano la pena, ma rinviano a quella portata dal Codice penale; la quale, a parer mio, non può essere altra che quella di cui all'art. 178, poichè tanto vale omettere di fare un atto del proprio ufficio, quanto compierne uno illegale, essendovi nell'uno e nell'altro caso un arbitrio e così un abuso del proprio ufficio [1]).

B. — *Milizia comunale.*

1. Legge 30 giugno 1876, n. 3204 (serie 2.ª) — 2. Chiamata in servizio: disobbedienza — 3. Reati militari.

1. Lo Statuto fondamentale del Regno (4 marzo 1848, n. 674) proclamava: « È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge » (art. 76); e questa legge era il R. Editto di pari data (4 marzo 1848, n. 675) che attribuiva alla milizia comunale (altrimenti detta poi *guardia nazionale*) due scopi essenziali: secondare l'esercito nella difesa dello Stato, e « *conservare o ristabilire l'ordine e la tranquillità pubblica* » (art. 1).

Con la successiva (a. 1871-1874) e progrediente trasformazione degli ordinamenti militari, il primo di tali scopi veniva meno; e, quanto all'altro, si cercava di raggiungerlo meglio, sostituendo alla guardia nazionale una speciale milizia composta di militari. Quindi con la Legge 30 giugno 1876, n. 3204 (serie 2.ª), mentre si aboliva la guardia nazionale (art. 24), s'istituiva presso ogni Comune una milizia, perciò detta *comunale,* ordinando che « tutti coloro che sono

---

[1]) Il disposto di queste leggi di leva sull'abuso di autorità fu testualmente riprodotto dall'art. 44 della Legge francese 31 marzo 1832, il quale rinviava all'art. 185 del Codice penale, che corrisponde all'art. 315 del Codice sardo 26 ottobre 1839, all'art. 235 del Codice sardo 20 novembre 1859 e all'art. 178 del Codice italiano.

ascritti alla milizia territoriale, o che sono in congedo illimitato come appartenenti all'esercito permanente o alla milizia mobile, sono inscritti sul ruolo della milizia comunale del Comune ove hanno il loro domicilio civile » (art. 11), e « possono in qualunque tempo e circostanza, *quando non siano già sotto le armi,* essere individualmente chiamati dal Sindaco del Comune *in servizio armato per provvedere o concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica* » (art. 12 e 16), ma « non mai per un tempo maggiore di otto giorni consecutivi » (art. 16) [1]).

Così, a parer mio, la milizia comunale non è un *istituto,* ma è piuttosto un *servizio.* Non è un *istituto,* perchè essa non ha un ordinamento speciale, organico e stabile; tanto è vero che, propriamente parlando, in tempo di pace esistono militi non già una milizia, e in tempo di guerra non esistono nemmeno i militi, dovendo ciascuno di essi recarsi al rispettivo reparto dell'esercito mobilitato. Essa è invece un *servizio,* ossia il servizio di *forza armata* affidato a militari in congedo, per non distogliere la truppa dal suo ordinario servizio militare.

Ciò era necessario dire per comprendere come la legge abbia potuto amalgamare l'indole militare delle sanzioni penali con la qualità civile della giurisdizione. E cioè: per l'applicazione delle sanzioni penali militari, la legge (art. 14) ha avuto riguardo alla qualità di militare del colpevole, nonchè alla natura militare dei servizi (di guardia, pattuglia, scorta, ecc.: § 56, *Istruzione*) che egli è chiamato ad adempiere; mentre, per stabilire l'esercizio della giurisdizione ordinaria, la legge (art. 14 e 15) ha tenuto conto del carattere civile dell'Autorità da cui il milite dipende (art. 13, 15, 16) e del fine principalmente civile della chiamata in servizio (art. 12).

Questo è, a mio avviso, il concetto generale della legge, ravvisata come una speciale legge penale militare.

2. La chiamata in servizio « ha luogo per avviso personale e a turno di ruolo » (art. 13 legge): i casi di dispensa dalla chiamata sono indicati dalla citata *Istruzione* (§ 20 a 23); e: « Il milite che, essendo chiamato in servizio, non si presenta sul luogo e nel tempo stabiliti e non giustifichi un legittimo impedimento, incorre nelle pene comminate dall'art. 305 del Codice penale comune per rifiuto di servizio legalmente dovuto » (art. 15).

---

[1]) A questa legge faceva seguito l'*Istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale,* approvata con R. D. 19 ottobre 1889 e modificata con i RR. DD. 2 luglio 1890 e 21 marzo 1897.

Così la legge lascia intendere che la soggezione del milite alla legge penale militare presuppone la sua effettiva presenza in servizio, di modo che il fatto di non presentarsi costituisce un reato comune non un reato militare. Nè sembra che questo principio sia da respingere, poichè la chiamata del milite non è una vera e propria chiamata alle armi, ossia al servizio militare in genere, ma bensì al servizio in ispecie di pubblica sicurezza che ha precipuamente il carattere di un servizio comune.

Intanto può sorgere un dubbio sull'applicazione della pena, imperocchè, mentre la legge rinvia alle pene di cui all'art. 305 del Codice penale comune sardo 20 novembre 1859, invece la *Istruzione* dichiara (§ 18) che il mancante incorrerà nelle pene comminate dall'art. 434 del Codice penale italiano, avendo così creduto di poter coordinare la Legge del 1876 al Codice penale in vigore. A me pare doversi seguire la Legge non l'*Istruzione*. Anzitutto non occorre dire che, se mai fosse necessario stabilire una corrispondenza fra l'articolo 305 del Codice sardo e le disposizioni del Codice italiano, questa corrispondenza dovrebbe trovarsi nell'art. 179, non già nell'art. 434, poichè il fatto in esame importa la omissione di un *atto di ufficio*. Ma il Codice italiano non ha che vedere nel caso in esame, sia perchè, come legge generale, non ha potuto senza una espressa sanzione abrogare il disposto della legge speciale, che prevede il rifiuto di ufficio in una ipotesi assolutamente particolare; e sia perchè la legge speciale richiama specificamente le pene inflitte dall'art. 305 del Codice sardo, il che equivale ad averle direttamente stabilite. A mio avviso quindi il colpevole di disobbedienza alla chiamata non deve altrimenti esser punito che con la detenzione da uno a tre mesi (art. 305 Cod. sardo, e 22 n. 6 R. D. 1.° dicembre 1889, n. 6509), esclusa perciò l'applicazione sia dell'art. 179 che dell'art. 434 del Codice penale comune italiano.

3. Dei reati militari si dispone nell'art. 14 della Legge (innanzi riportato: vedi pag. 100 n. 3).

a) Pei militari in congedo chiamati alle armi l'impero della legge penale militare comincia « dal momento in cui sono *richiamati* » (art. 325 Cod es.), non già dal momento della loro presentazione ai Corpi; e ciò (fra le altre ragioni) per quella essenzialissima che, trattandosi del movimento di migliaia d'individui, urge che, per evitare disordini, essi trovinsi legati dai vincoli della disciplina fin dal momento della loro chiamata. Ora tale condizione di fatto non esiste pei militari in congedo chiamati per il servizio comunale, e bene quindi la legge ha potuto stabilire che essi soggiacciono alla legge

penale militare *quando prestano servizio* (art. 14), cioè dal momento in cui si sono presentati per prestarlo; momento questo che l'*Istruzione* chiarisce e determina disponendo che i militi « s'intendono in servizio dal momento che essi presentano il precetto personale di chiamata e il foglio di congedo, sino al momento in cui vien loro restituito il foglio di congedo stesso per ultimato servizio » (§ 17).

b) Non facendo la legge alcuna distinzione, il Codice penale per l'esercito si applica ai militi qualunque sia la specie del reato commesso, purchè trovisi preveduto nel Codice militare e se ne verifichino gli estremi ivi stabiliti. Quindi il milite soggiace alle sanzioni penali militari, non solo per le violazioni dei doveri di servizio (ad esempio, abbandono del posto di guardia) e di disciplina (insubordinazione), ma anche per altri fatti, sebbene questi abbiano col servizio un semplice rapporto di occasione (ad esempio, il furto; § 68 e 78 *Istruzione*), ovvero anche non ne abbiano alcuno (lesioni personali fra militari di grado eguale).

c) Le pene applicabili sono le militari, nè debbono commutarsi in pene comuni. Benchè il servizio che i militi adempiono sia di brevissima durata, è questa una ragione affatto estrinseca che nella specie non potrebbe giustificare la sostituzione di pene, poichè il colpevole ha la qualità di militare, e la legge violata è la militare: onde il militare ha diritto di scontare la pena comminata dalla legge che violò, e niente poi osta che egli la sconti negli stabilimenti militari.

d) La legge dispone (art. 14) che la pena militare dev'essere diminuita di due gradi, perchè, avuto riguardo al numero esiguo dei richiamati e allo scopo dei servizi ai quali essi possono venire adibiti (pattuglie per il mantenimento dell'ordine, guardia alle carceri, ecc.), la legge presume che un vero e proprio danno militare o non esiste o sia molto lieve [1]). Ma, non essendovi ragione per cui il colpevole debba trarre un vantaggio dalla sua qualità di milite, la legge speciale soggiunge che tale diminuzione di pena non si applica quando il Codice penale comune stabilisca per il fatto commesso una pena maggiore di quella che con la diminuzione suddetta risulterebbe.

---

[1]) Conservando il Codice per l'esercito il sistema dei gradi, devono applicarsi le disposizioni degli art. 11 e seguenti di esso, non già l'art. 25 del R. D. 1.° dicembre 1889 n. 6509.

C. — *Servitù militari.*

1. Legge (testo unico) 16 maggio 1900 n. 401 — 2. Contravvenzioni — 3. Pena.

1. Le servitù militari appartengono alla classe delle servitù prediali o reali stabilite dalla legge (art. 531 a 534 Cod. civ.), e sono servitù di difesa per le opere di fortificazione, e servitù di sicurezza per gli stabilimenti militari nei quali si confeziona, si manipola o si conserva la polvere da fuoco o altra materia esplosiva.

a) Le fortificazioni, essendo ritenute uno dei mezzi più potenti per la difesa militare, formano perciò, in vari modi, oggetto di protezione nelle leggi dello Stato. Fra questi modi va noverata la soggezione a servitù delle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione, e cioè la soggezione ad alcune limitazioni nell'uso delle proprietà medesime, per il fine di assicurare a tali opere la piena efficacia della loro azione militare ed impedire il favore che altrimenti può derivare all'attacco e in genere all'azione del nemico. Poichè intanto trattasi di tutelare l'eminente interesse della difesa dello Stato, la Legge speciale sulle servitù militari (seguendo del resto la legge penale generale circa alcuni divieti concernenti le fortificazioni: art. 110 Cod. pen), commina anch'essa una pena per l'infrazione delle sue proibizioni, ossia delle suddette limitazioni alla proprietà.

b) Pari tutela la legge stabilisce inoltre per le polveriere, assoggettando a servitù le proprietà fondiarie che circondano tali stabilimenti militari; e ciò per garentire la loro sicurezza, nell'interesse sia della difesa militare che della pubblica incolumità.

c) Le servitù militari vennero dapprima costituite e regolate dalla Legge 19 ottobre 1859 n. 3748, promulgata in virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo; legge questa che fu poscia estesa a tutto il Regno con l'altra Legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3.ª). Minori restrizioni vennero indi sancite dalla Legge 10 dicembre 1899 n. 458, e dopo di essa si ebbe il citato testo unico, cui fece seguito il Regolamento per la sua esecuzione approvato con R. D. 11 gennaio 1901 n. 32.

2. Coteste limitazioni sono di diversa natura ed importanza, secondo le necessità della difesa militare.

a) All'esterno delle fortificazioni delle piazze o dei posti fortificati, l'estensione del terreno soggetto a servitù si divide, ove occorra, in tre distinte zone, per le quali sono stabiliti gradi diversi di servitù, secondo la loro distanza dalle fortificazioni. Così, ad es.,

nella prima zona non si può eseguire nessuna costruzione, ad eccezione delle chiusure con steccati o siepi: nella seconda zona è proibita ogni costruzione in muratura, ed è solo permesso di costruire in legno e terra e con la condizione di demolire alla prima richiesta dell'Autorità militare; nella terza zona è proibita ogni costruzione in muratura, eccetto quella delle semplici tettoie con pilastri e muri sottili, purchè l'altezza dal suolo al comignolo non oltrepassi i metri sette (art. 3 a 10 della legge). Ora le violazioni di queste, ed altre minute proibizioni specificamente descritte, costituiscono le contravvenzioni alla Legge sulle servitù militari (art. 31 a 40 Legge, 33 a 38 Regol.). Si è deciso che contravviene alla Legge sulle servitù militari chi, ottenuto il permesso di costruire una tettoia nella zona vincolata, la divide con muri in guisa da poter servire ad abitazione; poichè, autorizzandosi dalla legge la costruzione di *semplici tettoie* « si ebbe l'intento di rendere libero in tempo di guerra l'orizzonte delle fortificazioni, di non doversi incontrare ostacoli all'azione dei loro fuochi radenti, ed impedire che il nemico trovi dei ricoveri e dei siti che possano facilitare le sorprese e gli attacchi di viva forza. La limitazione, imposta in tali casi ai diritti di proprietà, ha il suo fondamento sopra ragioni d'interesse generale e di ordine pubblico. E la legge non raggiungerebbe il suo scopo, se fosse lecito di costruire dei muri interni alle tettoie, riducendole così a vere case » [1].

b) Quanto alle polveriere è disposto che, alla distanza minore di metri cinquanta dai muri che le cingono, son proibiti i magazzini o depositi di legna, foraggi od altre materie combustibili, le fucine ed ogni altro stabilimento provvisto di focolare, con o senza fumaiuolo; e, alla distanza minore di metri venticinque, è inoltre vietato di erigere costruzioni di sorta, ad eccezione dei muri di cinta, di stabilire tubi per condotta del gas luce, chiusure in legno o siepi morte, nonchè di fare piantamenti di alberi di alto fusto (art. 20 Legge, 4 Regol.).

3. Il contravventore è punito con multa non maggiore di lire cinquecento (art. 36 Legge), ma prima che il giudice pronunci definitivamente, il contravventore può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del massimo e del minimo, sia fatta dal Ministero della guerra (art. 39 Legge). Le norme per l'applicazione della pena sono quelle stabilite dal Codice penale comune (art. 10), salvo per il

---

[1]) Cassaz. Roma, 1.° marzo 1886, Bortolucci (*Riv. pen.*, vol. XXIII, pag. 319).

termine della prescrizione dell'azione penale, che è di un anno dal giorno della commessa contravvenzione (art. 40 Legge).

Costituendo la contravvenzione un fatto lesivo della difesa militare e avendo carattere permanente, ne consegue l'obbligo per il contravventore di ridurre le cose in pristino od almeno in istato equivalente, e ne deriva pure che per tale obbligo è imprescrittibile l'azione spettante al Governo (art. 37 e 40 Legge). Si è statuito che, ritenuta la contravvenzione per arbitraria costruzione nella zona soggetta a servitù militare, l'ordine di distruzione dell'opera in cui la contravvenzione consisteva è conseguenza necessaria della relativa condanna, della quale sarebbe negazione la perdurante sussistenza dell'opera stessa [1]).

D. — *Requisizioni militari.*

1. Legge 30 giugno 1889 n. 6168 (serie 3.ª) — 2. Qualità del subietto della trasgressione — 3. Indole giuridica di questa — 4. Omessa dichiarazione del possesso di quadrupedi — 5. Omessa denuncia di mutamenti in tale possesso — 6. Omessa presentazione dei quadrupedi alla rivista — 7. Mobilitazione dell'esercito; omessa presentazione dei quadrupedi per la requisizione — 8. Precettazione preventiva ed espropriazione forzata — 9. Requisizione di veicoli.

1. Per i vari servizi del tempo di guerra, occorre all'esercito un numero di quadrupedi (cavalli e muli; maschi e femmine) molto superiore ai bisogni del tempo di pace; e, quel che è più, urge che l'esercito ne sia tosto provveduto, dovendo essere celeremente mobilitato. Da ciò la necessità che lo Stato, per garentire la difesa militare, assicuri all'esercito non solo la certezza di trovare gli animali, ma anche la prontezza di ottenerli. Ora questo duplice fine non può essere efficacemente conseguito che mediante un sistema preparatorio alla requisizione e stabilito fin dal tempo di pace, tanto più se si avverta che le requisizioni improvvisate al momento della mobilitazione non possono riescire che tumultuarie, e spesso anche nocive al servizio militare o agli interessi dei proprietarî degli animali.

A questi scopi è diretta la Legge 30 giugno 1889 n. 6168 (serie 3.ª), e il sistema preparatorio alla requisizione da essa instituito consiste, per così dire, in una specie di anagrafe statistica dei quadrupedi esistenti in ogni Comune, di modo che, potendosene con fa-

[1]) Cassaz. Unica, 5 giugno 1902, VITALE (*Giust. pen.*, 1902, col. 812 n. 453).

cilità seguire il movimento, lo Stato è sempre in grado di provvedere con sollecitudine ai bisogni dell'esercito, e determinare altresì fino a qual punto si può a tali bisogni sopperire con gli animali esistenti nel Regno.

Quindi la legge, dopo aver dichiarato il diritto del Governo di requisire i quadrupedi nel caso di mobilitazione dell'esercito (articoli 1 e 2), stabilisce che a tale effetto « presso tutti gli uffici comunali del Regno è intavolato e tenuto in corrente un registro dei cavalli e cavalle, muli e mule, esistenti nel territorio del Comune, con la indicazione dei rispettivi proprietari e del domicilio di questi » (art. 3). Onde i proprietari, per la compilazione e la regolare tenuta di detto registro, hanno due distinti obblighi, e cioè: dichiarare al Comune il numero dei quadrupedi da essi posseduti, e denunciare in seguito i mutamenti verificatisi in tale possesso, a causa di vendita, permuta, ecc. (art. 4 e 5). Essendo inoltre necessario che il Governo faccia eseguire, di tanto in tanto, una rivista dei quadrupedi per accertare il numero di quelli atti al servizio militare, il proprietario ha anche l'obbligo di presentare alla rivista i quadrupedi da lui posseduti (art. 7 e 9). Quindi le trasgressioni, nelle quali il proprietario può incorrere, sono: 1.° l'omessa dichiarazione di possesso; 2.° l'omessa denuncia dei mutamenti; 3.° l'omessa presentazione dei quadrupedi alla rivista. A queste trasgressioni è infine da aggiungere l'altra (che può avvenire quando sia indetta la mobilitazione) di non presentare i quadrupedi per la requisizione (art. 1, 10, 11, 15).

Alla Legge 30 giugno 1889 n. 6168 (serie 3.ª) fece seguito il Regolamento per la sua esecuzione approvato con R. D. 29 agosto 1889 n. 6371 (serie 3.ª), e modificato con i RR. DD. 9 ottobre 1892 n. 666, 26 febbraio 1893 n. 150, 6 agosto 1897 n. 399, 23 dicembre 1897 n. 556, e 4 maggio 1899 n. 183. Oltre alla legge e al Regolamento è anche in vigore una speciale *Istruzione* approvata con decreto ministeriale del 6 luglio 1898.

2. Prima di studiare partitamente ciascuna di tali trasgressioni, occorre accennare ai loro caratteri comuni e generali.

a) Essendo la difesa militare uno dei maggiori doveri dello Stato, non è dubbio il fondamento giuridico del suo diritto di richiederne i mezzi così ai cittadini come agli stranieri residenti nel Regno: ai primi, per il debito che essi hanno di difendere la patria e con la persona e coi beni; ai secondi, per il corrispettivo al godimento della sicurezza che lo Stato garentisce agli stranieri quando risiedono nel suo territorio. Perciò, agli effetti penali della legge in esame, può essere subietto della trasgressione tanto un cittadino

dello Stato quanto uno straniero purchè residente nel Regno (articolo 1 Legge).

Ma è da avvertire che quest'obbligo stabilito per gli stranieri trova, senza bisogno di espressa enunciazione, i suoi limiti naturali nei trattati stipulati dall'Italia con gli Stati esteri, costituendo essi un *jus singulare* ed avendo forza di legge fra gli Stati contraenti; di guisa che sono estranei alla legge in esame i cittadini degli Stati che, a norma dei trattati, siano esenti nel Regno dalle requisizioni militari: il che implicitamente importa anche l'esenzione dagli obblighi delle dichiarazioni e della rivista, i quali sarebbero altrimenti senza scopo. La Corte di Cassazione andò in contrario avviso statuendo che, se per virtù di trattati (nella specie trattato 15 giugno 1883 con l'Inghilterra) gli stranieri residenti nel Regno godano il privilegio della esenzione dalla requisizione nel caso di mobilitazione dell'esercito, non per questo vien meno in essi l'obbligo della dichiarazione di possesso [1]). Ma, col R. D. 23 dicembre 1897 n. 556, e appunto in vista dei trattati internazionali, si è dichiarata la piena esenzione dei quadrupedi « appartenenti ai cittadini esteri, non naturalizzati sudditi italiani, dei seguenti Stati [2]), purchè i quadrupedi siano di loro proprietà ed esclusivamente addetti al loro uso personale » (n. 2) [3]).

---

[1]) Cassaz. Unica, 4 marzo 1896, BANDINI (*Giust. pen.*, 1896, col. 467).

[2]) Argentina, Austria-Ungheria, Belgio, Cina, Colombia, Corea, Costarica, Danimarca, Germania, Giappone, Gran Brettagna, Grecia, Hawai, Honduras, Siberia, Messico, Montenegro, Orange, Paesi Bassi, Paraguay, Persia, Perù, Rumania, Russia, Salvador, S. Domingo, Serbia, Siam, Stati Uniti, Svezia e Norvegia, Svizzera, Transwaal, Venezuela. Vedi pure *Istruzione*, n. 1 e 11 lettera *d*.

[3]) Dovendo conciliarsi le esigenze militari con altre di varia natura, la legge dispone (art. 2): « Non cadono sotto gli effetti della presente legge, e pertanto sono esenti dalla requisizione, dalle riviste e dalla dichiarazione di cui all'art. 4:

a) *I cavalli e cavalle, muli e mule in uso della Casa o Corte delle LL. MM. il Re e la Regina e dei Reali Principi.*

b) *Quelli degli agenti diplomatici delle potenze estere e del personale delle legazioni accreditate presso il regio Governo.* A questa disposizione parmi sia da aggiungere l'altra dell'art. 11 della Legge 13 maggio 1871 n. 214 (serie 2.a) sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, ove è detto che « gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale ». Ora le requisizioni militari hanno carattere d'imposta sotto forma di prestazione, ed è norma di diritto internazionale che gli agenti diplomatici sono esenti dalle imposte di guerra.

c) *Quelli dei consoli generali, consoli, vicconsoli ed agenti consolari cittadini dello Stato che li ha nominati, sempre quando questo goda del trattamento della na-*

b) Oltre ad essere un cittadino o straniero residente, non compreso nei casi dalla legge eccettuati, l'autore della trasgressione deve avere la qualità di *proprietario* dell'animale. A parer mio, la legge non estende la responsabilità della trasgressione a qualunque possessore dell'animale, ma la restringe al proprietario; e ciò per la perentoria considerazione che essa fa sempre ed esclusivamente parola del proprietario (art. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15), il che induce a ritenere che, negli intendimenti della legge, basta a raggiungere i suoi scopi la sola responsabilità di colui che, avendo la proprietà dell'animale, è perciò direttamente e più di altri obbligato ad adempire i precetti della legge; nè poi l'obiezione di possibili inconvenienti è tale da autorizzare l'estensione delle sanzioni penali a persone dalla legge non indicate. Ma la giurisprudenza è incerta, ora essendosi deciso che è obbligato a fare la dichiarazione del quadrupede il fattore che lo compra per il suo padrone [1]), ora essendosi giudicato che l'obbligo di notificare la vendita dei quadrupedi in-

---

zione più favorita in materia consolare, ed essi non posseggano beni stabili nel Regno e non vi esercitino alcun commercio od industria. Vedi citato R. D. 23 dicembre 1897 n. 556.

d) *Quelli degli ufficiali, sempre quando siano adoperati per uso personale, nei limiti del numero attribuito dalle leggi al loro grado e carica.* E poichè la legge (articolo 5 e tabelle II e V della legge 14 luglio 1898 n. 380 sugli stipendi ed assegni fissi) intanto li attribuisce in quanto l'ufficiale si trovi in attività di servizio, ne deriva che gli ufficiali, ai quali la legge in esame si riferisce, sono solamente gli ufficiali in attività di servizio o richiamati dal congedo in servizio effettivo. Ciò risulta anche dal testuale disposto dell'art. 29 lettera *a* del regolamento (n. 138 lettera *k* dell'*Istruzione*) e dalla ragione della legge, poichè l'esenzione dalla requisizione è fondata sul motivo dell'attualità del servizio. Quindi si è ben giudicato che l'esenzione dall'obbligo della denuncia dei cavalli, di cui sono proprietari gli ufficiali, è concessa agli ufficiali in servizio attivo e non anche agli ufficiali di complemento che siano fuori dell'attività di servizio (Cassaz. Unica, 13 luglio 1897, ANCILOTTO, *Riv. pen.*, vol. XLVI, pag. 315 n. 1891).

Parimenti, nell'interesse dell'allevamento dei cavalli, la legge esenta assolutamente gli stalloni appartenenti allo Stato od approvati per servizio privato, le giumente di puro sangue e quelle destinate esclusivamente alla riproduzione: e, dalla sola requisizione, le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne (art. 2 lettere *e*, *f*, e *g* Legge; art. 49 e 51 Regol., e n. 11, 48, 138 *Istruzione*).

Sono infine stabilite alcune limitate esenzioni ed agevolezze nell'interesse dell'industria equina o per ragione di pubblico servizio (art. 2, ultimo capoverso, Legge; art. 52 Regol. modificato r. d. 26 febbraio 1893, n. 150, e art. 53; n. 11, 48 e 138 *Istruzione*).

[1]) Cassaz. Unica, 12 settembre 1895, CRISCI (*Corte Supr.*, 1895, pag. 623).

combe al proprietario e non ai dipendenti, e perciò quelli e non questi sono responsabili della relativa trasgressione [1]).

Ammesso intanto che gli obblighi imposti dalla legge siano personali al proprietario, ne consegue che egli invano deduce la sua buona fede da che la persona da lui incaricata dimenticò di presentare il cavallo alla rivista [2]), e ne deriva pure che è indifferente se il proprietario tenga il cavallo nella stalla propria o nella stalla e cioè nel possesso altrui [3]).

È poi giudizio di fatto ritenere che taluno sia il proprietario dell'animale, e perciò il responsabile della trasgressione [4]).

3. L'esame dell'indole giuridica di coteste trasgressioni non è senza difficoltà.

a) Qualche dubbio può sollevarsi sul punto se tali trasgressioni siano da qualificarsi delitti ovvero contravvenzioni. A mio modo di vedere, queste trasgressioni non violano un provvedimento di *buon* governo o di semplice polizia, ma menomano la difesa militare e così la sicurezza dello Stato, ledono cioè un diritto e fra i più essenziali alla sua conservazione. Tale lesione inoltre è effettiva, perchè, sottraendo un animale alla requisizione, si toglie sempre una particella, per quanto minima, alla difesa militare; precisamente come accade quando un uomo si sottrae all'obbligo del servizio militare. Ora questo fatto, che obiettivamente sembrami un delitto, parmi tale anche subiettivamente, poichè ha pure il suo dolo specifico consistente nella intenzione di sottrarre l'animale alla requisizione; nè la sua esistenza è meno evidente perchè implicita nel fatto volontario e ingiustificato di non presentare l'animale alla requisizione ovvero non adempiere le altre obbligazioni che a questo fine sono dalla legge stabilite. Anche poi rispetto alla pena credo potersi osservare che la legge, comminando la multa, non abbia inteso enunciare semplicemente una sanzione pecuniaria, ma propriamente la pena stabilita per i delitti; sia perchè, avendo la legge in esame la stessa data del Codice penale, è a ritenere che vi sia stata coordinata sin dal momento della sua promulgazione (ed è quindi ad essa estraneo *il* disposto dell'art. 21 R. D. 1.° dicembre 1889 n. 6509); sia perchè la misura della pena pecuniaria comminata dalla legge (art. 9 e 11) è

---

[1]) Cassaz. Unica, 3 gennaio 1896, MOSCHINI (*Corte Supr.*, 1896, pag. 14).
[2]) Cassaz. Unica, 18 giugno 1891, PONTI (*Corte Supr.*, 1891, pag. 480).
[3]) Cassaz. Unica, 4 luglio 1900, PAGANELLI (*Riv.*, *pen.*, vol. LII, pag. 422).
[4]) Cassaz. Unica, 30 dicembre 1897, GERMANI (*Corte Supr.*, 1897, pag. 977).

per sè medesima superiore al massimo dell'ammenda (art. 24 Codice penale).

Ma è ormai lunga e costante giurisprudenza che le trasgressioni di cui trattasi costituiscono contravvenzioni, non delitti; poichè « per esse non si produce una lesione giuridica del Diritto pubblico o privato, ma soltanto si viola un ordinamento stabilito a tutela del Diritto medesimo; non sono cioè fatti che aggrediscono direttamente ed offendono il diritto altrui, ma violazioni di prescrizioni regolamentari dirette a prevenire eventuali imbarazzi, scevre di dolo specifico nè aventi lo scopo di produrre un danno effettivo; e niente poi rileva che la pena siasi chiamata multa, di fronte al capoverso dell'art. 21 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice penale » [1]).

Dato intanto che trattisi di contravvenzioni non già di delitti, ne risulta che al colpevole devesi infliggere l'ammenda non la multa: che essa non può essere superiore a lire duemila: e che nella ipotesi d'insolvibilità del condannato si sostituisce l'arresto non la detenzione (art. 11, 24 e 75 Cod. pen.) [2]). S'intende che l'ammenda è comminata senza pregiudizio delle pene inflitte per altri reati (articolo 18 Legge), come sarebbe, ad esempio, nel caso di falsità dei documenti che devono provare l'adempimento delle obbligazioni stabilite dalla legge.

È poi anche costante giurisprudenza che nelle trasgressioni alla legge sulla requisizione dei quadrupedi non può il giudice, alla pena da lui pronunciata, sostituire la riprensione giudiziale, perchè l'articolo 26 del Codice penale suppone che il pagamento sia da farsi integralmente all'erario dello Stato; mentre dalla legge in esame, al pari di altre leggi speciali, si dispone diversamente dal Codice penale (art. 10), giacchè una parte del prodotto delle multe è devoluto agli agenti scopritori delle contravvenzioni (art. 5) [3]).

---

[1]) Cassaz. Unica, 4 settembre 1891, COCCO (*Corte Supr.*, 1891, pag. 754); 28 dicembre 1894, CORSINI (*Riv. pen.*, vol. XLI, pag. 302, n. 797); 4 marzo 1895, MEANI (*Corte Supr.*, 1895, pag. 142); 19 marzo 1896, FIADINO (*Rivista penale*, vol. XLIII, pag. 525, n. 1328); 15 ottobre 1897, MORABITO (*Id.*, vol. XLVII, pag. 83, n. 161); 20 gennaio 1898, ROMEO (*Id.*, id., pag. 388, n. 662); 25 aprile 1899, CANOCCETTO (*Id.*, vol. L, pag. 100, n. 1807); 25 aprile 1899, DI FEDE (*Corte Supr.*, 1899, pag. 548); 23 agosto 1900, SCIVOLONE (*Riv. pen.*, vol. LII, pag. 535); 27 febbraio 1902, LESTINGI (*Id.*, vol. LV, pag. 706).

[2]) Vedi Cassaz. Unica, 20 febbraio 1900, TAMBURELLO (*Riv. pen.*, vol. LII, pag. 700, nota n. 1); 17 gennaio 1902, GARIBALDI (*Giust. pen.*, 1902, col. 322, n. 158).

[3]) Cassaz. Unica, 12 novembre 1890, SBRICCOLI (*Riv. pen.*, vol. XXXIII, pag. 384); 22 febbraio 1893, TONTO (*Id.*, vol. XXXVII, pag. 566); 31 maggio 1894, CAPITANIO (*Id.*, vol. XL, pag. 265); 25 gennaio 1895, PIETRABISSI (*Id.*, vol. XLI, pag. 439); 12 maggio 1897, CRESCINI (*Id.*, vol. XLVI, pag. 92 n. 1525)

b) Quanto alla imputabilità, costituendo il fatto una contravvenzione, il colpevole risponde della propria omissione, ancorchè non si dimostri che egli abbia voluto commettere un fatto contrario alla legge (art. 45 Cod. pen.). Così si è statuito che è inutile allegare la buona fede [1]), e « tanto meno vale addurre a propria discolpa la inesistenza dei registri nell'ufficio comunale, non potendo di certo la deplorevole condotta degli ufficiali comunali, incaricati dalla legge dell'adempimento di questo importante ramo di pubblico servizio, essere argomento per esonerare altri dall'obbligo della denunzia di cui agli art. 4 e 5 della legge sulla requisizione » [2]).

Non contenendo poi la legge speciale eccezioni o particolari disposizioni sulle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità, devono applicarsi quelle medesime indicate dal Codice penale (articolo 10), e perciò non è dubbia l'ammissibilità delle attenuanti generiche.

c) Trattandosi di contravvenzioni, non è punibile il tentativo (art. 61 e 62 Cod. pen.); ma, a mio avviso, non sarebbe diversamente se anche si trattasse di delitti, perchè i fatti che potrebbero veramente costituire tentativi punibili sono dalla legge considerati come reati di per sè stanti (omessa dichiarazione di possesso o di mutamenti), ed altri fatti non sarebbero che meramente preparatori.

d) Circa al concorso di più persone in uno stesso reato (che bene può verificarsi nelle trasgressioni in esame, benchè contravvenzioni; come, ad esempio, si avrebbe quando alcuno istigasse il proprietario a non presentare l'animale, ovvero lo aiutasse per sottrarlo alla requisizione), è però da osservare che se di un solo animale siano più i proprietari, non è già a parlare di partecipazione criminosa; poichè, essendo l'obbligazione, di denunciare o presentare l'animale, personale ai proprietari, ciascuno di essi è vero e proprio autore della trasgressione, e deve soggiacere integralmente alla pena dalla legge stabilita.

Quanto poi al concorso di reati, rettamente si riscontra nella ipotesi inversa, e cioè che più siano gli animali ed uno solo il proprietario, sebbene la omessa presentazione costituisca un'azione unica, poichè la legge commina la multa *per ogni quadrupede non presentato* (articoli 9 e 11), il che vuol dire che tante sono le contravvenzioni

---

[1]) Cassaz. Unica, 23 marzo 1896, PILLA (*Riv. pen.*, vol. XLIII, pag. 610, n. 1412).

[2]) Cassaz. Unica, 17 gennaio 1902, GARIBALDI (*Giust. pen.*, 1902, col. 322, n. 160).

quanti sono gli animali non presentati. Qui per altro è da avvertire che l'omessa complessiva dichiarazione di possesso o di mutamenti di più animali costituisce invece una sola contravvenzione, perchè, come si è nella giurisprudenza ritenuto, « negli art. 4 e 5 non è detto, come negli art. 9 e 11, doversi applicare la pena per ogni quadrupede di cui non sia fatta denunzia o rispetto a cui siasi altrimenti contravvenuto. Per quanto quindi possa non trovarsi equo e ragionevole pareggiare nella pena l'infrazione concernente un solo quadrupede a quella che riguardi un numero anche ingente di tali animali, non può tuttavia il magistrato aggiungere alla legge, specialmente penale, quanto essa espressamente non dica » [1]).

e) Infine, circa ai modi di estinzione dell'azione penale, devesi tener presente che coteste trasgressioni hanno indole di reati permanenti, perchè, consistendo essenzialmente in una omissione, il reato perdura sino a quando non venga adempita l'omessa obbligazione.

Quindi la prescrizione decorre dal giorno in cui cessò la permanenza del reato (art. 92 Cod. pen.), non potendosi davvero formare l'oblio intorno ad un fatto che tuttora permane. Onde si è deciso che, nel caso di mancata dichiarazione di possesso o denuncia della vendita di un quadrupede soggetto a requisizione, la prescrizione non decorre finchè non sia osservato l'obbligo di legge: « nello spirare del termine non è che la contravvenzione si compia o si consumi, ma bensì è da quel termine che comincia a sussistere fino al momento della scoperta o della effettuata requisizione » [2]). Trattandosi poi di contravvenzione, non di delitto, l'azione penale si prescrive secondo il n. 6, non 4, dell'art. 91 Cod. pen.) [3])

Così pure l'amnistia non può applicarsi se alla data della sua concessione non si è adempiuta l'obbligazione imposta dalla legge o

---

[1]) Cassaz. Unica, 15 maggio 1902, Stracconi (*Riv. pen.*, vol. LVI, pag. 181). Conf. stessa Corte, 31 maggio 1900, Vergani (*Id.*, vol. LII, pag. 258), 15 maggio 1902, Bossi (*Id.*, vol. LVI, pag. 182). Vedi pure: 5 giugno 1895, Falcone (*Id.*, vol. XLII, pag. 218, n. 2067).

[2]) Cassaz. Unica, 5 luglio 1894, Vitale (*Riv. pen.*, vol. XL, pag. 322, n. 1769); 20 luglio 1894, Bonacina (*Id.*, id., pag. 403, n. 1952); 28 dicembre 1894, Corsini (*Id.*, vol. XLI, pag. 302, n. 798); 31 gennaio 1895, Regini (*Id.*, pag. 501, n. 1410); 17 dicembre 1895, Scapardini (*Id.*, vol. XLIII, pag. 255); 10 febbraio 1897, Staffini (*Id.*, vol. XLV, pag. 415, n. 854); 18 ottobre 1897, Torresan (*Id.*, vol. XLVI, pag. 558, n. 2345); 24 luglio 1902, Mizzoni (*Id.*, vol. LVI, pag. 438). Vedi per altro stessa Corte, 13 novembre 1902, Cappai (*Giust. pen.*, 1903, col. 27, n. 12).

[3]) Cassaz. Unica, 26 settembre 1900, Favatà (*Riv. pen.*, vol. LIII, pag. 199).

non si è scoperta ed accertata la trasgressione, se cioè, nell'uno o nell'altro modo, non è cessata la permanenza del reato; perchè, altrimenti, perdurando il reato, l'amnistia sarebbe applicata a fatti posteriori alla data della sua concessione, ciò che è assurdo [1]). Altra cosa è però se trattisi di quelle amnistie le quali dichiarano estinta l'azione penale purchè entro un dato termine si adempiano gli obblighi di legge: in questo caso è ovvio che l'amnistia si applica o no, secondo che nel termine prefisso siasi o no soddisfatta la condizione stabilita dal decreto di amnistia [2]).

4. Passando ora allo studio speciale di ciascuna trasgressione, si presenta per prima l'omessa dichiarazione di possesso. E cioè: « ai proprietari incombe l'obbligo di dichiarare al Comune il numero dei cavalli e cavalle, muli e mule posseduti » (art. 4 legge); e « i proprietari che, entro quaranta giorni da quello in cui furono invitati a fare le loro dichiarazioni, non vi adempissero in tutto o in parte, saranno soggetti ad una multa di lire cento, la quale verrà portata a lire duecento per coloro i quali facessero dichiarazioni non conformi al vero » (art. 5 Legge: art. 69 Regol., n. 13 *Istruzione*).

a) L'obbligo di dichiarare il possesso degli animali spetta ai proprietari (art. 4 Legge); ma ciò non toglie che essi, per fare la dichiarazione, possano servirsi di agenti o rappresentanti (art. 5 Regol.); ferma, per altro, la loro responsabilità penale nel caso di omissione per parte della persona incaricata.

b) La dichiarazione deve comprendere tutti i cavalli e le cavalle, i muli e le mule, che il proprietario possiede.

La legge (art. 4) non fa distinzione se trattisi o meno di puledri, e bene quindi il regolamento (art. 2), senza aggiungere alla legge, ma solo esplicandone il contenuto, dispone che nell'obbligo della dichiarazione sono compresi i puledri di qualunque età, e ciò perchè lo Stato sappia fino a qual punto può fare assegnamento sulla produzione equina del paese. Si è pure giudicato che incorre in con-

---

[1]) Costante è la giurisprudenza: Cassaz. Unica, 31 agosto 1893, GAGNA, (*Corte Supr.*, 1893, pag. 640); 6 luglio 1894, GALIFFA (*Id.*, 1894, pag. 668); 14 novembre 1894, MAGRI (*Riv. pen.*, vol. XLI, pag. 93, n. 10); 31 gennaio 1895, CAVALIERI (*Id.*, id., pag. 278, n. 471); 5 febbraio 1895, CARLETTA (*Id.*, id., pag. 385, n. 830); 5 luglio 1897, MARCHESINI (*Id.*, vol. XLVI, pag. 277); 9 settembre 1897, NITTOLI (*Id.*, id., pag. 487, n. 2107); 11 marzo 1899, BELTRAMI (*Id.*, vol. XLIX, pag. 538, n. 1312); 24 luglio 1902, MIZZONI (*Id.*, vol. LVI, pag. 438).

[2]) Vedi Cassaz. Unica, 23 marzo 1896, PILLA (*Riv. pen.*, vol. XLIII, pag. 605 n. 1365); 28 giugno 1898, TALAMINI (*Id.*, vol. XLVIII, pag. 259, n. 1627).

travvenzione colui che omette di denunciare quadrupedi di tenera età [1]).

Parimenti la legge non distingue se gli animali siano o non atti al servizio militare, perchè altrimenti il proprietario sarebbe giudice dei propri doveri, mentre poi è a speciali Commissioni che appartiene decidere di tale attitudine (art. 7 e 8 Legge). Onde si è deciso che commette contravvenzione il proprietario che non denuncia il possesso di una cavalla, benchè inabile al servizio militare [2]); e commette eccesso di potere il magistrato che procede all'esame della idoneità degli animali, ed esclude con essa l'esistenza della contravvenzione [3]).

c) La dichiarazione consiste non solo nella enunciazione del numero degli animali posseduti (art. 4 Legge), ma anche nell'obbligo di indicare per ognuno il sesso, l'età, la statura, il mantello e i segni particolari (art. 2 Regol.); essendosi la legge riferita appunto alle indicazioni portate dal Regolamento, come indispensabili alla regolare tenuta del registro.

d) La dichiarazione di possesso deve farsi, non già al Comune del domicilio o della residenza del proprietario degli animali, ma bensì all'ufficio del Comune nel territorio del quale i quadrupedi risiedono abitualmente (art. 3 Legge; art. 2, capoverso, Regolamento; n. 3 *Istruzione*); affinchè siano facilmente trovati e al bisogno requisiti.

e) La dichiarazione va fatta nel termine di quaranta giorni da quello in cui i proprietari furono invitati a farla (art. 5 Legge); e poichè la legge non determina il modo di tale invito, bene il Regolamento stabilisce che detto termine decorre dalla data di apposito manifesto (art. 2). È costante giurisprudenza che la legge non richiede un invito personale ai proprietari [4]).

f) Dopo ciò non rimane a vedere che quando occorra questa dichiarazione di possesso.

La legge non è ben chiara, poichè, parlando di dichiarazioni e di mutamenti nelle dichiarazioni *già fatte* (art. 5), lascia supporre

---

[1]) Cassaz. Unica, 24 maggio 1890, MAIMONE (*Corte Supr.*, 1890, pag. 415); 22 gennaio 1903, GILLIO (*Giust. pen.*, 1903, col. 181, n. 105).

[2]) Cassaz. Unica, 24 ottobre 1894, GIAMMARINO (*Corte Supr.*, 1894, pag. 1076).

[3]) Cassaz. Unica, 28 maggio 1902, BISIO ed altri (*Giust. pen.*, 1902, col. 807, n. 444).

[4]) Cassaz. Unica, 24 maggio 1890, MAIMONE (*Corte Supr.*, 1890, pag. 415); 13 settembre 1897, FREZZA (*Riv. pen.*, vol. XLVI, pag. 501, n. 2204); 27 luglio 1899, FUROLO (*Id.*, vol. L, pag. 594, n. 2804).

che chi non fu mai proprietario di animali e non ebbe quindi mai a fare dichiarazioni di possesso, allorchè lo diviene debba essere sempre invitato mediante il suindicato manifesto e nel termine di quaranta giorni; supposizione questa che è poi contraddetta da che la legge stessa accenna ad *acquisti* (art. 4), nè richiede la pubblicazione del manifesto e il decorso di tale termine (art. 5).

A me sembra che, ove si ponga mente al testo dell'art. 2 del regolamento (« *appena approvato il presente regolamento,* i prefetti cureranno che i sindaci con apposito manifesto, ecc. »), e, più specialmente, si consideri il tenore del manifesto (modello n. 2); riesce evidente che il manifesto e il relativo termine di quaranta giorni furono e saranno necessari quando si dovè o si dovrà impiantare il registro (come può bene accadere se, ad esempio, debbasi riparare alla negligenza di un Comune, ovvero trattisi della costituzione di borgate o frazioni in nuovi e distinti Comuni); ma, fuori del caso in cui sia da intavolare il registro, non occorre alcun manifesto od altra forma d'invito, e il termine è di venti giorni dal giorno dello acquisto, ossia dell'avvenuto possesso dell'animale. Se infatti così non fosse, non si comprenderebbe la ragione di due obblighi (dichiarazione di possesso e dichiarazione di mutamenti), i quali possono soltanto concepirsi in relazione all'impianto del registro, senza di che avrebbero lo stesso contenuto; poichè sembrami non esistere caso di nuovo possesso che non rientri nel concetto dell'*acquisto* (art. 4 Legge).

La giurisprudenza è incerta e vacillante, ma inclina a prevalere nel senso che l'invito riguardi il primo impianto del registro e non si richiede per le ulteriori dichiarazioni volute dalla legge [1]).

g) Ogni proprietario, nell'atto della dichiarazione di possesso, deve ricevere un certificato, conforme ad apposito modulo, dal quale risulti la fatta dichiarazione (art. 6 Regol.), il che sembra escludere la prova per testimoni (vedi in seguito al n. 5, lett. *h*).

5. Essendo pienamente libero ai proprietari di far commercio dei loro quadrupedi (art. 4 Legge), occorre di conseguenza che, per il fine di una sicura e sollecita requisizione, si abbia continua ed esatta

---

[1]) Vedi: Cassaz. Unica, 14 dicembre 1891, Agostini (*Corte Supr.*, 1891, pagina 966); 27 luglio 1899, Furolo (*Giust. pen.*, 1899, col. 1260, n. 754); 27 aprile 1900, Levi (*Riv. pen.*, vol. LII, pag. 152); 9 novembre 1900, Brunero (*Id.*, vol. LIII, pag. 200); 16 aprile 1902, Licciardetto (*Giust. pen.*, 1902, col. 655, n. 395); 18 giugno 1902, La Rosa (*Id.*, id., col. 926, n. 555); 16 aprile 1902, D'Antona (*Id.*, 1903, col. 61, n. 33).

notizia del movimento degli animali. Quindi la legge, sotto la comminatoria della stessa pena inflitta per la dichiarazione di possesso, fa obbligo ai proprietari di dichiarare i mutamenti che si verificano per *nascite, morti, vendite, acquisti, permute e cambiamento stabile di residenza dei quadrupedi* (art. 4 e 5 Legge; art. 4 Regol. modificato R. D. 4 maggio 1899, n. 183; e n. 6 *Istruzione*).

a) L'art. 4 della Legge non accenna alle *nascite,* ma « se la legge impone l'obbligo ai proprietari di denunziare i *mutamenti* e non parla di *nascite,* parla di nascite il Regolamento, e le nascite sono mutamenti: il Regolamento, che è costituzionale, nulla aggiunge alla legge, ma esplica il concetto di *mutamento* che include necessariamente le *nascite* » [1]).

b) Quanto alle *morti,* si è deciso che non costituisce contravvenzione l'omessa denunzia della morte di un quadrupede che la stessa Autorità militare abbia dichiarato assolutamente inidoneo al servizio militare [2]).

c) Circa alle *vendite,* la Legge non distingue fra la vendita fatta puramente e semplicemente, e quella fatta sotto condizione sospensiva o risolutiva (art. 1449 Cod. civ.); e ragionevolmente non distingue perchè v'è sempre un mutamento nel possesso dell'animale, e sorge quindi la necessità di sapere da chi sia effettivamente posseduto. Così, si è statuito che la condizione sospensiva nella vendita di un cavallo non esime dall'obbligo della denunzia [3]): e che, non essendo imperfetto il contratto di vendita con la condizione tacita risolutiva per vizi occulti o lesione, cade in contravvenzione il venditore di un quadrupede che non ne faccia la denunzia [4]).

---

[1]) Cassaz. Unica, 30 dicembre 1897, Germani (*Corte Supr.,* 1897, pag. 977); 15 gennaio 1903, Ripani (*Riv. pen.,* vol. LVII, pag. 424); 7 marzo 1903, Fulchini (*Id.,* id., pag. 742).

[2]) Cassaz. Unica, 6 novembre 1902, Polenghi (*Riv. pen.,* vol. LVII, pagina 82).

[3]) Cassaz. Unica, 13 luglio 1897, Ancilotto (*Riv. pen.,* vol. XLVI, pag. 315, n. 1893); 10 agosto 1900, Laverani (*Id.,* vol. LII, pag. 504).

[4]) Cassaz. Unica, 23 gennaio 1901, Petrucchi (*Riv. pen.,* vol. LIII, pag. 448); 19 febbraio 1902, Berretta (*Id.,* vol. LV, pag. 560); 3 dicembre 1902, Valentini (*Id.,* vol. LVII, pag. 227). Nè poi influisce che l'animale venduto sia inidoneo al servizio militare: Cassaz. Unica, 14 novembre 1894, Magri (*Riv. pen.,* vol. XLI, pag. 110, n. 223; 5 febbraio 1896, Astigiani (*Corte Supr.,* 1896, pagina 72); 20 marzo 1899, Grassi (*Riv. pen.,* vol. XLIX, pag. 626, n. 1543); 27 aprile 1900, Levi (*Id.,* vol. LII, pag. 152); 9 novembre 1900, Brunaro (*Id.,* vol. LIII, pag. 200). Nè importa che l'animale venduto rimanga nello stesso Comune: Cassaz. Unica, 15 febbraio 1900, Todaro (*Riv. pen.,* vol. LI, pag. 566).

Intanto, essendo l'animale registrato all'ufficio del Comune nel cui territorio abitualmente si trova (art. 2, capoverso, Regolamento) è perciò logico che ivi il venditore debba fare la denuncia della vendita compiuta [1].

d) Rispetto agli *acquisti*, è manifesto che in tale « parola generica, adoperata dal legislatore, si comprende qualunque forma di aumento del patrimonio, e quindi anche l'eredità » [2]; nè infatti la voce *acquisti* può in questa legge speciale ricevere un significato diverso o meno ampio di quello che ha nella legge generale (lib. III Cod. civ.).

L'obbligo della denuncia incombe tanto al cedente che al cessionario, tanto al venditore che al compratore [3]; ed è, parmi, agevole comprenderne il motivo, sia perchè la legge enuncia distintamente le *vendite* e gli *acquisti* (art. 4), sia perchè con l'obbligo della denuncia anche per il compratore riesce più facile e più sicuro seguire i mutamenti nel possesso dell'animale. Nè la legge poi distingue se l'acquisto del quadrupede siasi fatto per ritenerlo o per rivenderlo; onde si è deciso che « la legge colpisce l'omessa dichiarazione della compra o della vendita senza distinzione fra possesso durevole o momentaneo, il che d'altronde emerge dallo spirito della legge stessa, il cui fine d'interesse generale sarebbe in gran parte frustrato » [4].

Come infine il venditore deve fare la denuncia al Comune in cui l'animale ha la sua abituale residenza, così il compratore deve farla al Comune dove l'animale viene trasferito per risiedervi abitualmente [5].

e) Ciò che si è detto per le vendite, deve ritenersi per le *permute*: e cioè che niente influisce se la permuta siasi stipulata sotto condizione sospensiva o risolutiva; e perciò commette contravvenzione chi permuta una sua cavalla con un cavallo senza darne denuncia, in qualunque modo e forma sia stata stipulata la permuta [6].

---

[1]) Vedi Cassaz. Unica, 6 giugno 1902, Di Re (*Riv. pen.*, vol. LVI, pag. 731, n. 2).

[2]) Cassaz. Unica, 5 luglio 1897, Marchesini (*Riv. pen.*, vol. XLVI, pag. 227). Vedi pure: 30 gennaio 1900, Ciciriello (*Id.*, vol. LII, pag. 69).

[3]) Cassaz. Unica, 3 gennaio 1896, Bartoli (*Riv. pen.*, vol. XLIII, pag. 425, n. 1080); 18 giugno 1896, Urso (*Id.*, vol. XLIV, pag. 210, n. 2081); 15 maggio 1902, Stracconi (*Id.*, vol. XLVI, pag. 181).

[4]) Cassaz. Unica, 31 agosto 1893, Gagna (*Corte Supr.*, 1893, pag. 640).

[5]) Cassaz. Unica, 6 giugno 1902, Di Re (*Riv. pen.*, vol. LVI, pag. 731, n. 2); 18 giugno 1902, La Rosa (*Giust. pen.*, 1902, col. 926, n. 555).

[6]) Cassaz. Unica, 6 ottobre 1893, Baretta (*Corte Supr.*, 1893, pag. 822); 6 giugno 1902, Ruggeri (*Giust. pen.*, 1902, col. 905, n. 523).

f) Quanto al *cambiamento di residenza*, se è vero che la Legge non ne fa specifica menzione, esplicitamente però stabilisce l'obbligo dei proprietari « di somministrare tutte le indicazioni che verranno indicate dal Regolamento come indispensabili alla regolare tenuta del registro » (art. 4); e, a sua volta, il Regolamento dispone: « perchè gli uffici comunali possano tenere al corrente il registro, i proprietari dovranno dichiarare il cambiamento di residenza dei quadrupedi » (art. 4 Regol. modificato R. D. 4 maggio 1899, n. 183). Quindi non è dubbio il dovere dei proprietari, come non è dubbia, per il disposto del successivo art. 5 della Legge, l'applicazione di una pena per l'inadempimento di tale obbligo. Se poi nell'art. 69 del Regolamento non si fa cenno del cambiamento di residenza, questa lacuna non può autorizzare una interpretazione diversa da quella che risulta dalle precise disposizioni della legge. Nella giurisprudenza, dapprima fu ritenuta non punibile la omissione di dichiarare il trasferimento dell'animale in altro Comune [1]), ma poscia si affermò il concetto opposto [2]).

Si è anche disputato se quest'obbligo del proprietario debba intendersi ristretto al caso in cui l'animale sia trasferito dal territorio di un Comune al territorio di un altro Comune, ovvero si estenda altresì al caso in cui il trasferimento si verifichi da una ad altra stalla dello stesso Comune; e si è giudicato che il proprietario non è obbligato a denunciare i mutamenti di stalla che avvengono nel territorio dello stesso Comune [3]). Ma non si comprende come tale decisione possa conciliarsi con la disposizione dell'art. 4 del Regolamento, ove è letteralmente stabilito che il proprietario ha obbligo di dichiarare il cambiamento di residenza dei quadrupedi « *anche quando questo cambiamento avviene nell'interno del Comune* » (art. 4 Regol. modificato R. D. 4 maggio 1899, n. 183); e mentre è evidente che nei fini della legge, volendosi assicurare la pronta requisizione, l'un trasferimento equivale all'altro.

In ogni caso però il cambiamento di residenza deve essere *stabile*, non precario; e « deve intendersi *stabile* quando la permanenza

---

[1]) Cassaz. Unica, 12 aprile 1892, ROBECCHI (*Corte Supr.*, 1892, pag. 359).

[2]) Cassaz. Unica, 23 gennaio 1900, SCOCCINI (*Riv. pen.*, vol. LI, pag. 339); 15 febbraio 1900, PASQUINI (*Id.*, vol. LII, pag. 69). Nè importa che l'animale sia inidoneo al servizio militare: 14 aprile 1899, MANDÒ (*Riv. pen.*, vol. L, pagina 100, n. 1806). Il cambiamento di residenza del proprietario non implica quello dell'animale: 29 dicembre 1894, SALVI (*Corte Supr.*, 1894, pag. 899).

[3]) Cassaz. Unica, 11 luglio 1899, MARCHIONI (*Riv. pen.*, vol. L, pag. 393, n. 2455).

del quadrupede nella nuova località da esso occupata abbia una durata eguale o superiore a tre mesi » (citato art. 4, capoverso, Regolamento) [1]).

È poi da avvertire che la denuncia è obbligatoria tanto all'ufficio del Comune ove prima si trovava l'animale, quanto in quello ove è stato trasferito; « altrimenti non sarebbe raggiunto lo scopo della legge, che è quello di conoscere dove gli animali si trovano effettivamente onde potersi dall'Autorità competente richiederne la presentazione quando ne sia il caso » [2]).

g) Come le dichiarazioni di possesso, così anche quelle dei mutamenti possono farsi da agenti o rappresentanti dei proprietari (articolo 5 Regol.).

Le dichiarazioni dei mutamenti debbono esser fatte nel termine di venti giorni dal giorno in cui i mutamenti si verificano (art. 5 Legge), e senza che sia necessario un preventivo avviso od invito del Comune, che la legge infatti non richiede, nè avrebbe potuto richiedere, « perchè il Comune non ha obbligo e non è in grado di sapere se e quando vengano stipulate compra-vendite, permute, ecc. di cavalli e muli compresi nelle disposizioni della legge » [3]).

h) Ogni proprietario, nell'atto in cui fa la dichiarazione dei mutamenti, riceve un certificato, conforme ad apposito modulo, dal quale risulta la fatta dichiarazione (art. 6 Regol.). Quindi si è statuito che la prova di tale dichiarazione « non può risultare da prova testimoniale, ma deve emergere unicamente da prova scritta, e propriamente quella risultante o dai registri esistenti presso il Comune o dal certificato che il denunciante deve aver cura di farsi rilasciare, e deve ritenere a comprova di essa » [4]). Ma « con ciò non s'intende

---

[1]) Vedi pure: Cassaz. Unica, 22 marzo 1900, Dato (*Riv. pen.*, vol. LII, pag. 35); 31 marzo 1900, Vergani (*Id.*, id., pag. 258).

[2]) Cassaz. Unica, 6 luglio 1894, Galiffa (*Corte Supr.*, 1894, pag. 668).

[3]) Cassaz. Unica, 4 febbraio 1896, Bianca (*Riv. pen.*, vol. XLIII, pag. 425, n. 1081); 6 febbraio 1896, Santamaria (*Id.*, id., id., n. 1086); 23 gennaio 1900, Torre (*Id.*, vol. LI, pag. 564); 22 marzo 1900, Dato (*Id.*, vol. LII, pag. 35); 10 agosto 1900, Leverani (*Id.*, id., pag. 504); 18 gennaio 1901, Olivieri (*Id.*, vol. LIII, pag. 587); 12 dicembre 1901, Lauro (*Id.*, vol. LV, pag. 214); 15 maggio 1902, Stracconi (*Id.*, vol. LVI, pag. 181); 25 gennaio 1903, Tossari (*Id.*, vol. LVII, pag. 422).

[4]) Cassaz. Unica, 17 dicembre 1895, Scapardini (*Riv. pen.*, vol. XLIII, pagina 255); 3 gennaio 1896, Bertoli (*Id,*, id., pag. 425, n. 1082); 5 luglio 1897, Gaietti (*Id.*, vol. XLVI, pag. 315, n. 1892); 3 giugno 1899, Ferrando (*Id.*, vol. L, pag. 299, n. 2257); 30 novembre 1899, Perrone (*Giust. pen.*, 1900, col. 37, n. 19).

dire che alla mancanza di tale ricevuta non possa supplirsi con altri mezzi di prova che emanino da quell'Autorità a cui la denunzia dev'esser fatta », come sarebbe un attestato dell'Autorità municipale col quale si dichiarasse di avere il proprietario eseguita la denuncia [1]). Se non che ciò riguarda il valore giuridico dell'attestato, ossia il giudizio di diritto, ma quanto al merito è sempre incensurabile l'apprezzamento del giudice; come, ad esempio, sarebbe se non prestasse fede ad un attestato del Sindaco che la denunzia fu fatta a tempo, ma, per una dimenticanza dell'Ufficio municipale, non venne annotata nel registro [2]).

i) Per l'accertamento della contravvenzione non occorre altra formalità che il verbale degli agenti della pubblica forza redatto nei modi di legge; nè poi il contravventore può pretendere che il magistrato richiami dal Municipio la prova dell'eseguita denuncia, toccando a lui di esibirla [3]).

6. Altra trasgressione è la omessa presentazione degli animali alla rivista. E cioè la legge, dopo aver dichiarato che « è in facoltà del Ministero della Guerra di fare eseguire ogni anno una rivista di cavalli e cavalle, muli e mule, esistenti nel Regno, per accertare il numero di quelli atti al servizio militare » (art. 7), dispone: « Al proprietario che, senza giustificato motivo, non presentasse i cavalli e cavalle, i muli e mule posseduti alla rivista, nel luogo e nel tempo stabilito da apposito manifesto, sarà inflitta una multa da lire cinquantuna a lire cinquecento per ogni quadrupede non presentato » (art. 9). Alle quali disposizioni della legge fanno riscontro quelle degli articoli 8-24, 25 (modificato dal R. D. 9 ottobre 1892, n. 666) e 70 (modificato dal R. D. 26 febbraio 1893, n. 150) del Regolamento; e quelle dei n. 20-86 della *Istruzione*.

a) L'obbligo della presentazione alla rivista comprende tutti gli animali posseduti, benchè non idonei al servizio; sia perchè la legge non distingue, e sia perchè lo scopo della rivista è appunto l'accertamento di tale idoneità.

---

[1]) Cassaz. Unica, 13 dicembre 1898, Casciotta (*Riv. pen.*, vol. XLIX, pagina 193, n. 490); 15 giugno 1900, Bagolini (*Giust. pen.*, 1900, col. 1181, n. 606).

[2]) Vedi Cassaz. Unica, 19 gennaio 1891, Mazzani (*Corte Supr.*, 1891, pag. 47); 31 gennaio 1895, Ragini (*Riv. pen.*, vol. XLI, pag. 502, n. 1411); 25 gennaio 1900, Branchi (*Giust. pen.*, 1900, col. 155, n. 79); 20 febbraio 1900, Carnevali (*Id.*, id., col. 369, n. 219).

[3]) Vedi Cassaz. Unica, 11 luglio 1898, Pino (*Riv. pen.*, vol. XLVIII, pag. 511, n. 2195); 21 novembre 1899, Cavalieri (*Id.*, vol. LI, pag. 190).

La presentazione deve farsi nel luogo e nel tempo prefisso, ma il proprietario che non presenta gli animali al turno stabilito, può presentarli al termine delle operazioni della rivista (n. 47 *Istruzione*). Si è deciso che non costituisce contravvenzione il presentare i quadrupedi alla rivista in ora diversa da quella fissata, ma non oltre l'orario solito dei pubblici uffici [1]).

Il luogo e il tempo della presentazione sono determinati da apposito manifesto, e perciò non è necessario alcun precetto personale, che difatti nessuna disposizione prescrive [2]).

b) I motivi che possono giustificare la non presentazione degli animali si trovano già enunciati (n. 50, 51, 52, 67, 69, 80 *Istruzione*), ed in ogni caso dovrà trattarsi di un legittimo impedimento, non già della facile allegazione di una pretesa buona fede. Si è statuito che « la giustificazione dell'impedimento alla presentazione dell'animale dev'esser data dal proprietario davanti alla Commissione incaricata della rivista, e per conseguenza è serotina e non valida, agli effetti di scagionare il contravventore, quella che si voglia dare in riguardo all'Autorità giudiziaria » [3]).

7. Un'altra trasgressione consiste nel fatto del proprietario che, essendo ordinata la mobilitazione dell'esercito, omette, senza giustificato motivo, di presentare gli animali alla Commissione di requisizione, nel luogo e nel tempo stabiliti da apposito manifesto (articolo 10 e 11 Legge; art. 26-48, 70 Regolamento; n. 87-199 *Istruzione*).

Questa trasgressione è sostanzialmente simile alla precedente, e solo se ne distingue per la maggiore gravità della pena, determinata dal maggiore nocumento che si produce al servizio militare in quanto che si sottrae l'animale alla effettiva requisizione.

8. Ciò che finora si è osservato concerne il modo normale di requisizione (n. 7) e i mezzi necessari per ottenerla (n. 4, 5 e 6). Ma vi sono altri due modi di requisizione, e cioè la precettazione preventiva e la espropriazione forzosa, entrambi diretti ad avere il

---

[1]) Cassaz. Unica, 24 aprile 1901, Bottero (*Riv. pen.*, vol. LIV, pag. 47).

[2]) Diversamente trovavasi disposto nella Legge 1.° ottobre 1873, n. 1593 (art. 5).

[3]) Cassaz. Unica, 15 giugno 1889, Marsilia (*Corte Supr.*, 1899, pag. 121). Sotto l'impero della Legge 1.° ottobre 1873, n. 1593 (art. 5) si dubitò se la pena fosse stabilita in ragione di ogni quadrupede non presentato (vedi Cassaz. Palermo, 28 dicembre 1882, e Cassaz. Roma, 9 novembre 1889, *Riv. pen.*, vol. XXXI, pag. 80 e 81, in nota); ma ora il dubbio è rimosso dal letterale disposto della legge in vigore (art. 9).

possesso pronto ed immediato degli animali, e così rendere ancor più celere la mobilitazione dell'esercito.

a) La precettazione preventiva consiste nell'obbligo fatto sin dal tempo di pace al proprietario di un quadrupede di presentarlo in caso di mobilitazione in un determinato luogo, in seguito a richiesta contenuta nel manifesto di chiamata alle armi delle classi in congedo ovvero comunicata con apposita partecipazione individuale (art. 62 Regol.; n. 201 e 238 *Istruzione*). I proprietari di quadrupedi stati precettati che non li presentano nei limiti di tempo loro indicati nel precetto, sono sottoposti ad una multa di lire duecento (art. 15 Legge; art. 63 e 64, 70 modificato dal R. D. 26 febbraio 1893, n. 150, Regolamento; e n. 248-259 *Istruzione*).

L'animale precettato può essere sempre venduto o ceduto dal suo proprietario, sino a che non sia indetta la mobilitazione, purchè il proprietario ne informi subito l'Autorità militare (art. 15, secondo capoverso, Legge; art. 65 Regol. modificato dal R. D. 6 agosto 1897, n. 399; e n. 231 *Istruzione*), ma quest'obbligo speciale non è legato ad una sanzione penale; di guisa che il proprietario, il quale abbia denunciato all'ufficio comunale la vendita del cavallo precettato, non incorre in contravvenzione se poi omette d'informare della vendita l'Autorità militare [1]).

b) L'espropriazione forzosa consiste nella requisizione immediata, operata dall'Autorità militare, mediante pagamento a prezzo di stima dei quadrupedi (art. 15 e 16 Legge; art. 61 Regol.; n. 283-285 *Istruzione*).

9. Rispetto infine alla requisizione dei veicoli, è stabilito che in tutti i Comuni debbono esservi appositi registri nei quali sono indicati i proprietari che possiedono vetture o carri che possono servire per l'esercito; ma, per la tenuta di tali registri, i proprietari non sono obbligati alle dichiarazioni sinora esposte per i quadrupedi (art. 17 e 16 Legge; art. 58 e 59 Regol.).

E — *Proiettili sparati dall'artiglieria.*

(RR. DD. 23 aprile 1896, n. 109, e 19 dicembre 1897, n. 547).

Questi decreti (il cui testo è a pag. 102, n. 2) non stabiliscono nè avrebbero potuto stabilire reati e pene, ma contengono sempli-

---

[1]) Vedi: Cassaz. Unica, 26 marzo 1892, ROAGNA (*Corte Supr.*, 1892, pag. 187); 3 gennaio 1896, FERRI (*Id.*, 1896, pag. 141); 20 gennaio 1900, BAGLIONI (*Riv. pen.*, vol. LI, pag. 532).

colo 11, n. 3, del Codice civile (che stabilisce la perdita della cittadinanza per colui che, senza permissione del Governo, abbia accettato impiego da un Governo estero o sia entrato al servizio militare di Potenza estera) è stato abrogato dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione; ma ciò, se ha potuto eliminare una delle incompatibilità col possesso del grado (essendo alla qualità di ufficiale necessaria la qualità di cittadino: art. 4, n. 2, Legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento), non le ha eliminate tutte. In altre parole l'ufficiale, non perdendo in questo caso la cittadinanza, non ha perduto un requisito essenziale per conservare il grado, ma il fatto di avere presso uno Stato estero assunto servizio militare, e cioè un ufficio d'indole politica, non solo toglie che l'ufficiale possa dirsi pienamente e sempre a disposizione del Governo nazionale, ma lo pone altresì nella condizione di non potere esattamente adempire i doveri inerenti alla doppia qualità di militare dello Stato nazionale e militare di uno Stato estero.

Posta intanto l'applicazione di questa sanzione all'ufficiale in congedo, ne deriva, per necessità di cose, che egli, sebbene non trovisi richiamato in servizio attivo, deve tuttavia, in questo caso specialissimo, soggiacere alla giurisdizione militare; tale essendo la testuale disposizione della legge.

3. L'altra sanzione si riferisce al soggiorno arbitrario fuori dello Stato per un tempo maggiore di quindici giorni.

a) Quanto agli ufficiali in servizio attivo permanente, occorre distinguere gli ufficiali in servizio effettivo dagli ufficiali in disponibilità o in aspettativa.

1.° Questa sanzione è estranea ai primi, poichè l'ufficiale in servizio effettivo che, senza licenza e per il tempo anzidetto, rimane assente dal Corpo o dalla nave presso cui presta servizio, commette il reato di diserzione e soggiace a più gravi pene (art. 146 e 148 Cod. es., 170 e 172 mar.).

2.° Quindi la disposizione in esame è fatta per gli ufficiali in disponibilità o in aspettativa, ma è, a parer mio, eccessiva; imperocchè il soggiorno arbitrario all'estero ha intrinsecamente la natura di una semplice trasgressione disciplinare (§ 23 Regol. licenze esercito; art. 266 Regol. discipl. maritt.), nè importa danno al servizio, essendo l'ufficiale fuori di servizio. Un nocumento può verificarsi quando l'ufficiale in disponibilità o in aspettativa sia richiamato in servizio, ma in tale ipotesi, ove egli senza giustificati motivi non si presenti, si verifica il reato di diserzione (art. 148 Cod. es.; 172 mar.). Epperò la disposizione o è superflua o è eccessiva.

b) Quanto poi agli ufficiali in congedo, è necessario distinguere gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario dagli altri ufficiali in congedo.

1.° Gli ufficiali in posizione ausiliaria, che intendono recarsi all'estero, debbono ottenerne l'autorizzazione ministeriale (§ 3 Regol. licenze); di maniera che, rispetto ad essi, la residenza non autorizzata all'estero per oltre quindici giorni importa la pena della dimissione (art. 2, n. 5, capoverso, Legge 25 maggio 1852, n. 1376; articolo 3 Legge 17 ottobre 1881, n. 435; art. 2 e 10 R. D. 17 ottobre 1881, n. 439).

2.° Invece gli ufficiali di complemento, milizia territoriale e riserva, non avendo obbligo di chiedere speciale autorizzazione per condursi all'estero (§ 24 citato Regol. licenze), non possono perciò incorrere nella sanzione in esame, la cui applicazione si fonda sul presupposto che l'ufficiale abbia tale obbligo a norma degli ordinamenti militari.

B — *Emigrazione.*

1. Legge 31 gennaio 1901, n. 23 (art. 1 e 31) — 2. Emigrazione non autorizzata di militari.

1. Nella Legge 30 dicembre 1888, n. 5866, sulla emigrazione era detto: « I militari di prima e seconda categoria in congedo illimitato, appartenenti all'esercito permanente e alla milizia mobile, non possono recarsi all'estero se non ne abbiano ottenuta licenza dal Ministro della Guerra » (art. 1). Questo divieto non aveva per altro sanzione penale, ma la sua trasgressione importava semplicemente la esclusione del contravventore dal godimento di talune agevolazioni; ad esempio, la dispensa nel caso di chiamata alle armi per l'istruzione (§ 689 Regol. 2 luglio 1890 reclutamento esercito). Solo gli agenti di emigrazione, che avessero favorita tale trasgressione, soggiacevano a pena (art. 18 Legge citata).

Cresciuta grandemente la emigrazione, crebbe con essa il pericolo di vedere nell'ora del bisogno diminuite le forze militari dello Stato. Onde, se da una parte era equo restringere il divieto nei limiti assolutamente necessari in ragione della maggiore o minore probabilità di una chiamata alle armi, d'altra parte era urgente rafforzare il divieto mediante una sanzione penale.

Questo è l'oggetto degli art. 1 e 31 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione, cui corrisponde il R. D. di pari data n. 36

per il rilascio dei passaporti per l'estero (modificato dal R. D. 20 novembre 1902) con annessa *Istruzione*, e il Regolamento 10 luglio 1901, n. 375, per la esecuzione della legge anzidetta.

2. L'art. 1 della Legge stabilisce il divieto di emigrare senza averne ottenuto il permesso, e l'art. 31 dispone che « saranno puniti con ammenda fino a trecento lire i contravventori all'art. 1 ».

a) Presupposto del reato è che il colpevole sia fra quei militari pei quali è necessaria l'autorizzazione ad emigrare. Ora, quanto ai militari di seconda e terza categoria, appartenenti all'esercito o alla marina, la emigrazione è libera. E quanto agli altri è stabilito: 1.° che i militari di prima categoria dell'esercito, che non abbiano compiuto il 28.° anno di età [1]), possono emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal Comandante del distretto; 2.° che è libera l'emigrazione dei militari di prima categoria appartenenti all'esercito che abbiano compiuto il 28.° anno di età, ma, sino a quando non abbiano compiuto il 32.° anno [2]), essi debbono notificare la loro partenza al Comandante del distretto; 3°. che i militari del Corpo Reali equipaggi potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal Comandante del Corpo (art. 1 Legge; art. 1 Regol.; art. 3 citato R. D. sui passaporti).

b) Il fatto in esame non costituisce delitto, ma contravvenzione; come può desumersi dalla sua natura, dalla dizione della legge (art. 31), pubblicata sotto l'impero del Codice penale in vigore, e dalla pena comminata dell'ammenda.

Tale suo carattere giuridico determina, oltrechè l'elemento morale, anche l'elemento materiale del reato; imperocchè, non essendo punibile il tentativo di contravvenzione nè trovandosi nella Legge speciale una disposizione in contrario (art. 61 e 10 Cod. pen.), ne consegue che per la esistenza del reato in esame occorre che il militare abbia varcati i confini dello Stato, abbia cioè compiuto il fatto di emigrare senza permesso, che è quello soltanto che la Legge speciale intende incriminare.

Terzo ed ultimo estremo si è che trattisi di emigrazione *permanente*, non temporanea; come emerge dal combinato disposto degli

---

[1-2]) Queste disposizioni sono coordinate alla Legge sul reclutamento dell'esercito, in quanto che i sottufficiali delle varie armi e i militari con la ferma di anni uno, due o tre, compresi quelli stati assegnati alla Regia marina militare, fanno passaggio, nell'ottavo o nono anno dal loro obbligo di servizio, alla milizia mobile, e ad essa rimangono ascritti fino al 31 dicembre del dodicesimo anno dell'obbligo stesso (art. 125).

art. 31 (prima parte), 32 (primo capoverso) della legge sulla emigrazione, e 182 del relativo Regolamento.

C — *Istigazione e vilipendio.*

1. Legge 19 luglio 1894, n. 315 — 2. Istigazione a delinquere rivolta a militari — 3. Offese all'esercito o all'armata.

1. Da non molti anni in qua, per parte di una certa stampa principalmente di occasione, gli assalti alla disciplina e le offese alla milizia cominciarono a verificarsi meno raramente, e divennero poi minacciose al tempo dei primi moti insurrezionali (1894). Onde la necessità che lo Stato provvedesse alla difesa della milizia, tutelando in lei la propria sicurezza. Così nacquero le sanzioni dell'art. 2 della Legge 19 luglio 1894, n. 315 (vedi a pag. 101 n. 3), dirette a colpire i fatti d'istigazione a delinquere rivolta a militari e di vilipendio dell'esercito o dell'armata.

Questi fatti costituiscono due reati distinti, essendone diverso il contenuto giuridico; ma hanno comune il modo di manifestarsi, che è il loro elemento caratteristico ed il criterio speciale della loro incriminazione, in quanto che debbono commettersi « per mezzo della stampa o di qualsiasi altro segno figurativo indicato nell'art. 1 della Legge 26 marzo 1848 », volendo il legislatore reprimere appunto gli abusi della libertà della stampa.

2. Il primo reato consiste nel fatto di « istigare i militari a disubbidire alle leggi od a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina ». È evidente che tale reato è una ipotesi d'istigazione a delinquere non accolta (art. 246 e 247 Cod. pen. comune) o subornazione non seguíta da effetto (art. 163 Cod. es.; 188 Cod. mar.), ma ha elementi proprî che costituiscono la sua particolare essenza giuridica.

a) Subietto attivo del reato può essere *chiunque*, e perciò tanto una persona estranea alla milizia quanto un militare. In questo secondo caso il fatto è incomparabilmente più grave, poichè con l'abuso della stampa si viola altresì un dovere del proprio Stato; ma, non avendo la legge elevato ad aggravante la qualità militare del colpevole, il giudice può tenerne conto solamente nella latitudine della pena.

b) Subietto passivo del reato debbono essere i *militari*.

1.° La voce *militari* va intesa nel senso di persone già arrolate nella milizia, perchè è questo il significato proprio della parola.

Quindi, ad esempio, colui che istigasse gli iscritti di leva alla renitenza, si renderebbe colpevole, non del reato in esame, ma bensì del reato meno grave d'incitamento alla disobbedienza della legge preveduto nell'art. 247 del Cod. penale.

2.° I militari istigati possono essere così quelli in servizio attivo come quelli in congedo; sia perchè la legge non distingue, e sia perchè in entrambi i casi è pari il nocumento della disciplina e del servizio. Così, ad esempio, se, stabilita la chiamata alle armi di una classe di militari in congedo, alcuno istigasse i richiamati a non presentarsi, bene sarebbe ritenuto colpevole di tale reato.

3.° La istigazione dev'essere collettiva, rivolta cioè alla massa dei militari, non già personalmente ad uno o più individui. Ciò si desume dal testo letterale generico della legge (istiga i militari), dalla qualità del mezzo richiesto (stampa), e da che la istigazione perderebbe altrimenti il suo carattere di reato a sè stante, *sui generis*.

c) Quanto all'oggetto della istigazione, la formula della legge è involuta ed incerta. Essa adopera tre frasi per esprimere una sola e medesima cosa, poichè l'obbedienza alla legge è fra i principali doveri della disciplina, ed il militare non giura altro che precisamente di adempiere tali doveri. Intanto questa perplessità genera, a parer mio, due dubbî.

1.° La legge penale militare (art. 163 Cod. es.; 188 Cod. mar.) esige che la istigazione sia diretta a commettere un *reato:* quindi può discutersi se, trattandosi d'identica materia, e cioè della istigazione a violare i doveri militari, tale estremo sia necessario anche per la Legge speciale in esame. A me non pare, nè per la lettera nè per lo spirito della legge.

L'art. 2 non dice che l'oggetto della istigazione debba essere un *reato:* non esplicitamente, perchè non lo enuncia; non implicitamente, perchè, se è vero che l'art. 2 usa la dizione generica di disobbedienza alle leggi, e i reati sono appunto stabiliti dalle leggi, è vero per altro che non tutte le leggi nè tutti i doveri di disciplina sono legati ad una sanzione penale.

D'altronde, richiedendosi che la istigazione avesse per oggetto un reato, verrebbe meno la ragione precipua della legge speciale di cui trattasi; sia perchè le sue disposizioni sarebbero state inutili, ben potendo applicarsi l'art. 247 del Codice penale alla istigazione commessa col mezzo della stampa; e sia perchè lo scopo della legge speciale fu precisamente di colpire quella forma d'istigazione che, sebbene non diretta ad un reato, contiene pur sempre un attacco

alla disciplina, e così una lesione degli ordinamenti militari e un pericolo per l'ordine pubblico.

2.° L'altro dubbio è se, nella ipotesi che la istigazione, commessa nel fine e coi modi suindicati, abbia per oggetto un vero e proprio reato (come, ad esempio, sarebbe incitare i militari ad insorgere contro i propri superiori, a passare nelle file degli insorti, ecc.), anche in questo caso debba applicarsi la Legge speciale in esame anzichè la Legge penale militare (art. 163 Cod. es., 188 Cod. mar.). A me sembra che il dubbio sia da risolversi affermativamente.

Anzitutto, se l'art. 2 della Legge speciale non accenna espressamente a reati, tuttavia, parlando genericamente di disobbedienza alle leggi, non esclude che l'oggetto della istigazione possa essere un reato. Inoltre, per l'applicazione della Legge penale militare, questa richiede che la istigazione sia fatta con promesse, doni, artifizi e simili; il che necessariamente toglie il presupposto di una istigazione col mezzo della stampa, perchè non è concepibile, o almeno non sarebbe seria ed efficace, la subornazione di una folla a mezzo di promesse, doni o artifizi. Nè con ciò può dirsi menomata la difesa militare, poichè le istigazioni a mezzo della stampa, dovendo essere collettive, sono meno dirette ed intense, e quindi meno pericolose di altre subornazioni. Ad ogni modo, sarebbe da osservare che la Legge del 19 luglio 1894, n. 315, essendo affatto particolare, ha perciò derogato alle precedenti disposizioni penali.

3. Assai più semplice è l'altro reato, che consiste nel fatto, commesso col mezzo della stampa, di « esporre l'esercito o l'armata all'odio o al disprezzo della cittadinanza ».

È manifesto che questa disposizione si riferisce al caso in cui si offenda la milizia in sè e per sè, quale una istituzione dello Stato, com'è agevole indurre dalla formula impersonale adoperata dalla legge [1]).

Fuori di questo caso, quando cioè l'offesa non cade sulla milizia come tale, ma investe l'Autorità militare o nei suoi atti o nelle persone che la rappresentano, si applicano sanzioni diverse (art. 393, 395 e 400 Cod. pen. comune).

Altre osservazioni non sono pertinenti a questo studio.

---

[1]) Così la *quaestio vexata*, se l'art. 126 del Codice penale si applichi alle offese all'esercito, rimane limitata alle offese fatte con mezzi diversi da quello della stampa.

D — *Stellette di divisa.*

(R. D. 29 gennaio 1903 n. 37).

Anche questo decreto (vedi a pag. 102, n. 1) non contiene, agli effetti penali, che una semplice dichiarazione.

a) Con R. D. 13 dicembre 1871 n. 571 (serie 2.ª) s'instituivano le stellette come segno caratteristico della divisa militare, e cioè che tutte le persone soggette alla giurisdizione militare, a norma degli art. 323 Cod. es., e 362 Cod. mar., debbono portare, sul bavero dell'abito della rispettiva divisa, le stellette a cinque punte (art. 1). E poichè le persone, che di regola soggiacciono alla giurisdizione militare, sono i militari in servizio attivo permanente e quelli in congedo richiamati in servizio con decreto reale o ministeriale, così l'uso delle stellette rimase limitato a queste persone.

Divenute poscia più frequenti ed immediate le relazioni, con le truppe, degli ufficiali in congedo benchè non richiamati propriamente in servizio (§ 23 Regol. discipl. es.), parve conveniente estendere anche in questi casi l'uso delle stellette; fermo per altro il principio che, non essendo gli ufficiali in congedo richiamati in servizio dal Governo, non sono perciò soggetti alla giurisdizione militare. Quindi col. R. D. 29 gennaio 1903, n. 37, fu disposto che « l'uso di tali stellette è esteso anche agli ufficiali in congedo che, sebbene non richiamati in servizio nei modi anzidetti e quindi non soggetti alla giurisdizione militare, debbano indossare la divisa in seguito ad ordine, invito od autorizzazione dell'autorità superiore » (art. 2).

b) Stabilito che il porto delle stellette è il segno caratteristico della divisa militare, è ovvia la conseguenza, dichiarata nel suddetto decreto, che cioè le Autorità di terra e di mare debbono denunciare all'Autorità giudiziaria le relative trasgressioni, per l'applicazione delle pene comminate dal Codice penale comune (art. 186); ove è preveduto il fatto di chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una carica, di un Corpo o di un ufficio.

c) Soggetto attivo del reato può essere così un estraneo alla milizia come un militare; quegli per mancanza di titolo, questi per difetto di facoltà, non potendo cioè usare le stellette fuori dei casi indicati dai regolamenti militari. Nell'una e nell'altra ipotesi si ha un porto indebito, ma, nella seconda ipotesi, per non confondere il reato con una mera trasgressione disciplinare, occorre procedere con molta ponderazione nell'accertare l'elemento morale del reato.

Altre osservazioni importerebbero un commento dell'art. 186 del Codice penale; ciò che esorbita dai limiti del presente lavoro.

APPENDICE III.

Disposizioni penali per i Corpi civili militarmente ordinati

A — *Guardie di finanza.*

1. Legge (testo unico) 13 febbraio 1896, n. 40 — 2. Norme generali — 3. Diserzione — 4. Insubordinazione — 5. Abuso di autorità — 6. Vie di fatto in servizio — 7. Contrabbando e collusione con estranei per frodare la finanza — 8. Sottrazione o distrazione di valori o generi — 9. Traffico di fondi — 10. Corruzione — 11. Falso.

1. Pare che non presenti alcuna obiezione il diritto nello Stato di formare Corpi armati speciali, per l'esecuzione di taluno dei suoi servizi. E pare altresì che non presenti gravi obiezioni una facoltà che potrebbe dirsi quasi inerente alla natura e all'esercizio di quel diritto, e cioè che, sebbene le ordinarie attribuzioni di tali Corpi siano d'indole essenzialmente civile, tuttavia lo Stato, per assicurare il pieno ed esatto adempimento dei suoi servizi, possa dare a questi Corpi un ordinamento militare, salvi quei limiti che naturalmente sono determinati dalla gravità maggiore o minore del servizio a ciascuno di tali Corpi assegnato, e dalla qualità non militare delle persone che ad essi appartengono.

Primo fra questi Corpi civili militarmente ordinati è il Corpo delle *Guardie di finanza,* non solo per ragione di tempo e numero di persone, ma più specialmente per l'importanza dei suoi servizi e l'affinità di rapporti con la milizia dello Stato.

a) La Legge 13 agosto 1862, n. 616 costituiva le guardie doganali in un Corpo speciale, dichiarandolo « parte integrante della forza pubblica » (art. 1 e 3), destinandolo « alla custodia e vigilanza della linea e delle zone doganali di terra e di mare, ed alla repressione del contrabbando delle merci soggette a dazio e dei generi di privativa » (art. 1), e disponendo inoltre che le guardie attive avrebbero « *potuto,* in caso di guerra, essere mobilitate » e poste alla dipendenza dell'autorità militare ed al comando di militari (art. 2).

Per tali scopi, per assicurare cioè in tempo di pace il servizio speciale del Corpo e in tempo di guerra il suo concorso alla difesa dello Stato, la legge stabiliva per le guardie doganali un ordinamento di carattere militare (art. 6, 7, 18 e 19): disciplina e istruzione militare, punizioni d'indole militare, ripartizione a modo militare, rimunerazioni e pensioni secondo le norme militari, ecc. (art. 6, 33, 48, 95, 105, 116, 172, 174, 175 Regol. organico del Corpo 13 novembre 1862, n. 989).

Quindi, come logico complemento di questo assetto militare, venivano incriminati, quali reati militari e di competenza militare: 1.° la diserzione, se commessa con asportazione di armi da fuoco del Corpo (art. 11, n. 1 Legge); 2.° l'insubordinazione, se commessa con minaccie o vie di fatto, non costituenti un reato punito con pene maggiori di un anno dal Cod. penale comune (art. 11, n. 2 Legge); 3.° l'abuso di armi per atti del proprio servizio (art. 13 Legge). Durante poi il tempo della mobilitazione, le guardie doganali erano, senza limitazioni, « soggette alle leggi ed ai regolamenti militari » (art. 2 Legge).

b) Con l'aumento progressivo delle imposte, venivano accresciute le attribuzioni del Corpo; le quali, ristrette prima alla vigilanza doganale in ispecie, erano estese alla tutela della finanza in genere. Ond'è che il Corpo delle guardie doganali, in virtù della Legge di riordinamento 8 aprile 1881, n. 149 (serie 3.ª), assumeva « titolo ed uffizio di Corpo delle guardie di *Finanza* », ed era « deputato a: *a*) impedire, reprimere e denunziare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza; *b*) tutelare gli uffizi esecutivi della finanza; *c*) vigilare per conto dello Stato, ed anche per conto dei Comuni che ne facciano domanda, sulla riscossione dei dazi di consumo; *d*) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica » (art. 1). La facoltà poi della mobilitazione veniva tradotta in obbligo, per modo che la Legge del 1881 ebbe a stabilire che « il Corpo delle guardie di finanza fa parte delle forze militari di guerra dello Stato » (art. 5); ciò che rendeva necessaria una seria preparazione militare fin dal tempo di pace.

Perciò l'ordinamento del Corpo riceveva un carattere ancora più militare (art. 2, 8, 9, 28 Legge, art. 8, 12, 16, 25, 28 Regol. discip. 12 giugno 1881, n. 261), e la disciplina veniva rafforzata ampliandosi pure le sanzioni penali. Così, erano incriminate, come reati militari, la diserzione anche nel caso in cui fosse commessa essendo il colpevole in servizio armato (art. 14, n. 1 Legge), e la insubordina-

zione anche nell'ipotesi d'insulti al superiore (art. 14, n. 2 Legge). Inoltre, le accresciute attribuzioni, e la necessità di garantirne l'adempimento, determinarono un'estensione della giurisdizione militare, cui fu conferita la cognizione dei reati di contrabbando e collusione con estranei per frodare la finanza, prevaricazione, traffico di generi o valori, e corruzione (art. 17 e 18 Legge).

Altre modificazioni, dirette a rassodare sempre più l'ordinamento militare del Corpo, vennero successivamente introdotte con la Legge 2 aprile 1886, n. 3754 (allegato *F*, art. 1 e 2), e con la legge 14 luglio 1891, n. 398 (art. 9 e 10), comprese poscia nel testo unico 10 gennaio 1892, n. 3. Al citato regolamento di disciplina fu sostituito l'altro 31 agosto 1886, n. 4042 (serie 3.ª).

c) Ma, rispetto alle sanzioni penali militari, la Legge del 1881 non aveva corrette le imperfezioni della legge del 1862, ed anzi vi aveva aggiunte le proprie.

L'ingiuria, la minaccia e la via di fatto si trovavano confuse in una sanzione sola, senza riguardo alla rispettiva natura, nè alle aggravanti e scusanti. Raramente se ne faceva applicazione, perchè contenuta nel limite della lievissima pena restrittiva di un anno nel suo massimo; di maniera che, nei casi nei quali si palesava la vera necessità di restaurare la disciplina mediante una sanzione militare, il fatto veniva dalla legge considerato come un delitto comune soggetto alle sanzioni della legge penale comune (art. 11, n. 2 Legge 1862, e art. 14, n. 2 Legge 1881).

Nessuna sanzione penale militare esisteva per le violenze dei superiori verso gli inferiori; il che, mentre rendeva odiosa la legge e indifesa la disciplina, faceva inoltre cessare in molti casi l'esercizio della giurisdizione militare per il reato d'insubordinazione, stante la connessità fra questo e le violenze del superiore ravvisate come delitto comune (art. 337 Cod. es.).

Parimenti elusa era la giurisdizione militare per il reato di prevaricazione (art. 17 Legge 1881), essendo questo delitto ordinariamente eseguito ed occultato mediante l'altro delitto connesso di falso non considerato quale reato militare.

Da ciò la ragione precipua di una riforma delle disposizioni penali della Legge del 1881, e così del testo unico 10 gennaio 1892, n. 3.

Tale riforma fu compiuta dalla Legge 22 dicembre 1895, n. 721, la quale venne poi compresa nel testo unico 13 febbraio 1896, n. 40 (art. 20-26), che è la legge in vigore. A questa si riferiscono i regolamenti: di disciplina, 11 novembre 1896, n. 497 (modificato con

R. D. 9 aprile 1903, n. 166): di amministrazione, 23 giugno 1898, n. 437, e di servizio, 6 giugno 1901, n. 268.

2. Questa esposizione può servire di guida alla indicazione delle norme fondamentali per la interpretazione ed applicazione delle disposizioni penali militari contenute nella vigente Legge sulle guardie di Finanza, disposizioni che hanno rapporti sia con la legge penale militare che con la legge penale comune.

a) Il Corpo delle guardie di finanza, per quanto militarmente ordinato, non è ad ogni effetto un vero e proprio Corpo militare; come, a parte altre considerazioni, è dimostrato dal fatto che la Legge 14 luglio 1898, n. 525 sull'ordinamento dell'esercito, enunciando i Corpi che lo costituiscono (art. 1), non comprende il Corpo delle guardie di finanza. Nè esso acquista la qualità intrinseca di militare in tempo di guerra, poichè, se la legge dispone che « il Corpo delle guardie di finanza *fa parte* delle forze militari di guerra dello Stato » (art. 6), ciò prova appunto che non *è* un Corpo militare. Di qui la rilevante conseguenza che la legge penale militare per le guardie di finanza non è la legge dei militari, ossia il Codice penale militare, ma è invece la legge speciale, propria ed organica del Corpo. Quindi il Codice penale militare non si applica alle guardie di finanza, salvo dove ed in quanto sia altrimenti disposto dalla legge organica del Corpo.

Ora questa legge dispone al riguardo, facendo una distinzione fra il tempo di pace e il tempo di guerra o mobilitazione.

Quanto al primo, la legge del Corpo sottopone le guardie di finanza alla legge penale militare e alla giurisdizione militare esclusivamente nei casi indicati negli art. 20 a 26, e con le condizioni e modalità in essi determinate; casi che devono indubbiamente ritenersi tassativi, tanto più trattandosi di disposizioni penali e di eccezione alle regole generali (art. 4 preliminari al Codice civile).

Quanto invece al tempo di guerra o mobilitazione, la legge del Corpo stabilisce che « durante la mobilitazione le guardie di finanza *saranno sottoposte alla disciplina militare* » (art. 6); il che importa che, sebbene esse « conservino la divisa, i gradi e i soldi del proprio Corpo » (art. 6) e non siano quindi trasformate in militari, nondimeno soggiacciono alla giurisdizione militare per qualunque reato preveduto dalla legge penale militare, come viene meglio chiarito dal disposto del Codice militare (art. 545, n. 1 Cod. es.) e del Regolamento di disciplina del Corpo (art. 11-18). E ciò per la evidente ragione che le guardie di finanza, facendo parte delle forze militari di guerra dello Stato, sono perciò impiegate in servizi relativi all'e-

sercito, e debbono quindi soggiacere alle norme generali di Diritto statuente e di giurisdizione fermate nel Codice militare) [1]).

b) Rispetto al tempo di guerra, non possono insorgere dubbiezze, stante la cessazione delle sanzioni particolari al tempo di pace e la piena soggezione delle guardie di finanza alla legge penale militare; ma così non è riguardo alle suddette disposizioni vigenti per il tempo di pace.

Non essendo queste assolutamente le medesime stabilite per i militari, e costituendo anzi un vero *jus singulare* con rapporti ai Codici penali comune e militare, non è raro il caso che di fronte ad una data circostanza coincidano le sanzioni della legge penale militare e quelle della legge penale comune. In tale ipotesi, per stabilire quale delle due leggi debba applicarsi, occorre, a mio avviso, aver riguardo all'indole della circostanza in confronto della quale è disposta la sanzione penale; di guisa che, ove la circostanza abbia carattere subiettivo, si applica la legge comune, e, ove la circostanza abbia carattere obiettivo, si applica la legge militare; salvo, s'intende, in entrambi i casi, che la legge del Corpo stabilisca diversamente. Questa regola non è arbitraria, ma si coordina all'altra norma suindicata: e cioè, conservando le guardie di finanza la qualità di persone estranee alla milizia, non cessa per loro l'applicazione della legge penale comune; mentre esse soggiacciono alla legge penale militare per la natura del *fatto* commesso, non già per la qualità della *persona*. Ove poi un dubbio possa sorgere, la preferenza deve darsi a quella legge che nella commisurazione della pena riesca più favorevole all'accusato.

Da ciò derivano i seguenti corollari:

---

[1]) Simile all'ipotesi del tempo di guerra è l'altra, benchè in tempo di pace, della espiazione della pena nel Corpo degli stabilimenti militari di pena, e della incorporazione nelle compagnie di disciplina militari; nel senso che anche in queste due eventualità la guardia di finanza, essendo espulsa dal proprio ed incorporata in un Corpo militare, è soggetta interamente alla legge penale militare (§ 10 e 146 Regol. 11 giugno 1886; allegato n. 12 al Regol. discipl. militare). Nè potrebbe essere altrimenti, poichè sarebbe assurdo che individui di uno stesso Corpo fossero soggetti ad una disciplina diversa. Ma anche qui devesi avvertire che la disciplina militare o la giurisdizione militare non conferiscono all'incorporato la qualità di *militare*, ma sono invece la semplice conseguenza di uno stato di fatto, l'appartenere cioè di fatto ad un Corpo militare. In ogni altro caso poi (degenza in un ospedale militare, detenzione in attesa di giudizio nelle carceri militari preventive, ecc.), non esistendo *incorporazione* in un Corpo militare, la guardia di finanza soggiace alle sanzioni speciali della legge organica del Corpo.

1.° La nozione giuridica dei reati preveduti nella legge militare e riprodotti nella legge organica del Corpo deve attingersi alla legge militare; salvo che la legge del Corpo ne stabilisca essa stessa gli elementi, essendovi in tal caso una deroga alle disposizioni sia della legge militare che della legge comune, adattate in modo particolare alle esigenze del Corpo delle guardie di finanza.

2.° Le cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità devono desumersi dalla legge penale comune, salvo che la legge del Corpo stabilisca altrimenti; ciò che, ad esempio, si verifica per l'insubordinazione, rispetto a cui la legge del Corpo dispone (art. 21) che si applica la disposizione dell'art. 135 del Codice penale per l'esercito ossia che l'ubbriachezza del colpevole non influisce sull'imputabilità. Potrebbe elevarsi un dubbio sulle attenuanti generiche, avendo esse un carattere indistinto, essendo ora circostanze personali ora reali, e potendo ricavarsi da elementi subiettivi od obiettivi; ma parmi equo applicare il Codice per l'esercito (art. 58), che è più favorevole all'accusato.

3.° Per il tentativo, la partecipazione criminosa, e il concorso di reati, avendo indole obiettiva, devesi tener presente la legge penale militare. Al contrario per la recidiva, che è circostanza inerente alla persona, si deve osservare la legge penale comune.

4.° La legge del Corpo richiama esplicitamente le pene del Codice per l'esercito, ed è perciò che anche da questo Codice debbono desumersi le regole circa la loro commisurazione, il concorso e la prescrizione. Un dubbio potrebbe sollevarsi sulla estensione alle guardie di finanza del disposto dall'art. 40 del Codice penale comune; ma, se è vero che la regola del computo della carcerazione preventiva si riferisce alla pena, propriamente alla sua esecuzione, ed ha quindi carattere obiettivo, devesi d'altra parte osservare che tale computo è sopratutto un favore della legge comune, e perciò non può negarsi a coloro per i quali non cessa l'applicazione della legge comune. Anche la giurisprudenza è costante nel ritenere che per le guardie di finanza è obbligatoria non facoltativa (art. 25 Cod. es.) la detrazione della carcerazione preventiva dalla durata della pena inflitta [1]).

5.° Dall'applicazione alle guardie delle pene stabilite dalla legge militare non dipende l'applicazione altresì di tutti gli effetti che da

---

[1]) Trib. Supr., 14 aprile 1890, Milota (*Raccolta*, pag. 32); 9 luglio 1894, Ciulli (*Id.*, pag. 56); 9 novembre 1896, Boncompagni (*Id.*, pag. 81).

quelle pene derivano. Così, si applicano gli effetti di diritto penale comune e gli effetti civili, ma non gli effetti penali militari (degradazione, destituzione e rimozione), perchè sono particolari incapacità proprie ai militari; nè gli effetti amministrativi, perchè sono inerenti allo speciale ordinamento dell'esercito. Ed infatti è la stessa legge del Corpo che determina i casi e i modi di espulsione, destituzione, retrocessione, ecc. delle guardie di finanza (art. 16 e 35 Legge, articoli 125, 170, 177, 178, 183 Regol. discipl.).

6.° Non è dubbio infine che, per l'estinzione dei reati e delle pene devesi aver riguardo alle disposizioni del Codice penale per l'esercito, esclusa quella dell'art. 67, la quale, per l'indole stessa delle condizioni che enuncia, circa la prescrizione in tema di diserzione, si riferisce esclusivamente ai militari.

c) I tribunali militari sono competenti ad infliggere le pene assegnate ai reati di cui nella legge organica del Corpo, benchè esse siano portate da leggi diverse dalla militare e siano estranee al sistema penale militare. Una volta infatti deferita ai tribunali militari la cognizione di quei reati, anche ad essi doveva necessariamente appartenere l'applicazione delle rispettive sanzioni penali, qualunque ne fosse l'indole, non potendo scindersi fra due giudici diversi l'apprezzamento del fatto e l'applicazione della pena. Quindi la Legge organica dispone che ai tribunali militari spetta infliggere le pene « qualunque sia la specie di essa e *la legge che le stabilisca* » (art. 26). Così, ad esempio, i tribunali militari sono competenti a pronunciare, oltre alle pene militari, anche la pena comune dell'ergastolo (art. 21, secondo comma, Legge organica), le pene pecuniarie e la pena morale della interdizione dai pubblici uffici (art. 24 id.).

Circa poi le sanzioni disciplinari, che possono provenire dalla condanna penale, è a ritenere che la rimozione dal grado per i sottufficiali e le guardie scelte può essere pronunciata dai tribunali militari, essendo ravvisata quale una conseguenza di diritto della condanna alla pena del carcere militare e della reclusione militare (articolo 170 Regol. discipl., art. 35 Legge organica). Ma pari competenza non esiste per la espulsione dal Corpo e la destituzione, essendo queste due sanzioni regolate con forme proprie e di competenza amministrativa (art. 16 e 17 Legge organica, art. 124, 125, 177 e 178 Regol. discipl.).

d) Stabilita la competenza militare per le guardie di finanza, la Legge organica ha con ciò stesso implicitamente richiamate le disposizioni che la legge militare sancisce per l'esercizio di tale competenza, e quindi le norme regolatrici sull'ordine delle giurisdizioni

(art. 337 e segg. Cod. es.). Così, ad esempio, le guardie di finanza, che colludano con contrabbandieri estranei al Corpo, sono esse pure soggette alla giurisdizione ordinaria [1]).

Posta tale ipotesi, e cioè che per ragione di connessità la guardia di finanza sia soggetta alla giurisdizione ordinaria, è ovvio che, non potendo confondersi l'esercizio della giurisdizione con l'applicazione della pena in relazione alla propria responsabilità incorsa, la guardia di finanza deve soggiacere alla pena per essa comminata dalla Legge organica, da applicarsi dal giudice ordinario. Così, si è deciso che la guardia di finanza, la quale colluda con un estraneo al Corpo per frodare il dazio consumo, deve dal giudice ordinario essere condannata, oltrechè alla pena pecuniaria di cui nella Legge daziaria, anche alla pena restrittiva militare (art. 24 Legge organica, 188 Codice es.) [2]).

3. Passando ora all'esame dei reati in ispecie, si incontra per primo la diserzione (art. 20).

a) Le Leggi del 1862 e 1881 non contenevano una nozione del reato di diserzione. Questo silenzio poteva essere interpretato nel senso di un implicito rinvio alla Legge militare (art. 138-139 Cod. es.), ma tale interpretazione sembrava contraddetta da altra disposizione (art. 5 e 9 Legge 1862, art. 13 Legge 1881); onde il silenzio della legge era cagione d'incertezza nella sua applicazione. È perciò che la legge in vigore offre espressamente la nozione della diserzione, statuendo: « L'individuo della guardia di finanza, che senza autorizzazione si assenta dal Corpo o dal posto per tre giorni, o che essendone regolarmente assente non lo raggiunge senza legittimo motivo nei tre giorni successivi a quello prescrittogli, è considerato disertore » (art. 20).

b) Il termine di assenza è di *tre* giorni, mentre è di *cinque* secondo il Codice penale per l'esercito (art. 138 e 139). Sotto l'impero delle leggi passate si disputò sovente intorno a questa diversità di termine: ora il dubbio è testualmente rimosso. E, a parer mio, la ragione di un termine di assenza più breve per le guardie di finanza deve ricercarsi nello speciale ordinamento del Corpo e nella particolare indole del servizio che adempie; imperocchè, da una parte, il contingente delle guardie di finanza è distribuito in

---

[1]) Cassaz. Unica, 22 luglio 1892, CONCATO (*Riv. pen.*, vol. XXXVII, pag. 250); 7 marzo 1894, PENNA (*Id.*, vol. XLI, pag. 488, n. 1244); 21 agosto 1894, PORTOGHESE (*Corte Supr.*, 1894, pag. 970).

[2]) Cassaz. Unica, 11 ottobre 1901, ALVISI (*Riv. pen.*, vol. LIV, pag. 608).

piccole brigate (quattro guardie e il comandante, art. 6 Regol. disc.), poste non di rado in luoghi lontani dall'abitato, alpestri o isolati, e così esposte alle insidie o violenze dei contrabbandieri; e, d'altra parte, le guardie di finanza, oltre ad essere considerate sempre in servizio permanente, siano o no comandate (art. 2 Regol. servizio), debbono esercitare la vigilanza in molteplici modi (vedette, perlustrazioni, appostamenti, ecc., art. 20 Regol. servizio); ond'è che l'assenza di una guardia crea senz'altro un pericolo per la sicurezza della brigata e l'adempimento del servizio.

Stabilito il termine di assenza a tre giorni, la legge ha in conseguenza ritenuto che non fosse necessario conferire ai superiori del Corpo la facoltà di ridurlo ad un termine più breve (contrariamente a quanto è disposto per i militari: art. 138 Cod. es.); tanto più che non era conveniente affidare l'esercizio di una facoltà così grave ai comandanti di brigata o tenenza, nè i superiori più elevati avrebbero avuto modo di accertare l'intenzione di disertare nell' assente, non posto immediatamente alla loro dipendenza.

Tale termine si computa però come per la diserzione militare: e cioè ad ore, nel caso di abbandono del Corpo, e a giorni, nel caso di omesso ritorno al Corpo; come è agevole scorgere dal confronto delle due formole usate nell'art. 20.

c) Nella nozione in esame la legge organica aggiunge alla parola *Corpo* l'altra *posto*, mentre così non è nelle corrispondenti disposizioni del Codice per l'esercito (art. 138 e 139). Il motivo di quest'aggiunta sta nel fine di chiarire che, sebbene per le guardie di finanza l'abbandono del posto non sia per sè stesso un reato militare, ma una trasgressione disciplinare (art. 16 lettera *b* Legge, articolo 156 lettera *c* Regol. discipl.), tuttavia costituisce diserzione quando l'assenza dal posto sia protratta per tre giorni. Infatti il contenuto giuridico della diserzione sta nella durata dell'assenza, non già nella circostanza che questa si verifichi dal Corpo o da un posto di servizio, dalla propria brigata o da un servizio comandato; mentre anzi l'abbandono del servizio comandato è un fatto che può produrre un nocumento più grave.

La voce *posto* è inoltre adoperata nel senso, non già di un posto fisso e permanente, ma bensì di un *servizio* comandato; significato questo che è fatto ancor più palese dal capoverso dell'art. 20 ove espressamente si accenna al *servizio* armato.

d) Per la Legge penale militare la diserzione è sempre un reato; per la Legge organica invece la diserzione è reato o trasgressione disciplinare secondo che l'assenza dei tre giorni si verifichi o

no col concorso di una di queste due circostanze: che il colpevole asporti un'arma da fuoco dal Corpo, ovvero che egli al momento dell'assenza si trovi in servizio armato.

La ragione di questa diversità di sanzioni fra i militari e le guardie di finanza può trovarsi nel fatto che l'ammissione nel Corpo delle guardie di finanza si fa per arruolamento volontario (art. 8 Legge), di modo che il servizio nel Corpo rappresenta un'obbligazione di natura contrattuale, anzichè un dovere comune a tutti i cittadini dello Stato, come è il servizio militare; ed ha perciò la sua conveniente sanzione nella semplice espulsione dal Corpo. Vero è che gli inscritti di leva arruolati nel Corpo sono dispensati dal servizio militare (art. 10 e 11), che sarebbe sostituito dal servizio nel Corpo; ma non è questa una condizione comune a tutti gl'individui, potendo essere ammessi nel Corpo anche coloro che abbiano soddisfatto l'obbligo del servizio militare (art. 8 Legge, 20 Regol. discipl.). Ora ciò impedisce l'applicazione di una sanzione penale, non potendosi, per la disciplina del Corpo, tollerare che per uno stesso fatto sianvi sanzioni diverse secondo la condizione dei colpevoli.

Ciò intanto importa che (in difformità del Codice penale per l'esercito) le due circostanze suddette sono elementi costitutivi, non già aggravanti, del reato di diserzione; non potendo esistere aggravante di un fatto (diserzione semplice) che la legge non considera come reato. Così, quantunque la durata dell'assenza sia di tre o più giorni, tuttavia non esiste reato di diserzione se il fatto non è commesso con asportazione di arma da fuoco dal Corpo, ovvero essendo in servizio armato.

e) Quanto alla prima di dette circostanze giova considerare:

1.° La legge richiede che il fatto dell'assenza di tre giorni « sia commesso con asportazione d'arma da fuoco del Corpo » (art. 20, capoverso, tabella *B* annessa al Regol. di discipl., rivoltella o moschetto). Il che indica chiaramente il concetto della legge, la quale intende preservare la sicurezza pubblica dal pericolo di un'offesa e il Corpo dalla perdita delle armi. Quindi non influisce se l'arma sia in seguito restituita o altrimenti recuperata: non per la lettera della legge, poichè questa fa consistere l'estremo in esame nella pura e semplice *asportazione:* non per il suo spirito, poichè la restituzione o il ricupero può togliere il danno del Corpo, ma non cancella il danno alla sicurezza pubblica, che si è già verificato quanto meno sotto la forma di un pericolo di resistenza agli agenti incaricati dell'arresto del disertore (art. 205 Regol. discipl.).

2.° Per altro, occorre avvertire che, essendo l'asportazione del-

l'arma un elemento costitutivo del reato di diserzione, ne deriva che non può ravvisarsi se non in rapporto ad un'assenza illegittima attuale, ossia al cominciamento stesso della diserzione, in modo che l'asportazione dell'arma e il cominciamento della diserzione costituiscano un nesso inscindibile. Quindi si è giudicato che vien meno l'estremo dell'asportazione dell'arma nel caso in cui, dovendo la guardia trasferirsi da una brigata all'altra, giunta alla caserma che doveva essere toccata come tappa, ivi deposita l'arma, e dopo tale consegna manda ad effetto il divisamento di disertare prima concepito [1]).

3.° Essendo l'asportazione dell'arma un elemento costitutivo del reato di diserzione, ne consegue altresì che per verificarsi non ha bisogno di un dolo speciale, ma si compenetra nella volontarietà dell'assenza illegittima. Infatti la legge considera l'asportazione dell'arma quale una circostanza che abbia accompagnata l'assenza arbitraria (*con asportazione:* art. 20, capoverso), non già come mezzo preordinato a commetterla od agevolarla. Quindi l'asportazione dell'arma sussiste ancorchè essa sia inerente alla condizione di fatto del colpevole (come, ad esempio, nel tramutamento ad altra brigata; art. 49 e 299 Regol. servizio).

f) Quanto poi all'altra circostanza del servizio armato, è da osservare che la legge, disponendo che il fatto dell'assenza debba avvenire « *essendo in servizio armato* » (art. 20, capoverso), esige perciò il concorso di tre condizioni:

1.° La prima è che trattisi di vero e proprio *servizio,* ossia di una di quelle operazioni ed incombenze che concernono le attribuzioni dalla legge deferite al Corpo delle guardie di finanza (art. 1), e che vengono, come sono, specificate dai regolamenti (art. 5, 20 ecc., Regol. servizio). Questo è il senso che vien fatto palese dal proprio significato della parola *servizio,* che vuol dire esercizio di una funzione, non già esecuzione di un ordine qualsiasi; ed anche dalla intenzione del legislatore, che mira alla tutela del servizio, ad assicurare cioè il conseguimento degli scopi assegnati al Corpo delle guardie di finanza. Così, ad esempio, non è servizio il semplice tramutamento ad altra brigata (art. 49 Regol. servizio) [2]).

2.° La seconda condizione è che trattisi di servizio *armato.* Nel silenzio dei regolamenti per l'applicazione delle leggi passate, la giu-

---

[1]) Trib. Supr., 27 novembre 1893, Olivieri (*Raccolta,* pag. 145); 18 novembre 1901, Romagnoli (*Id.,* pag. 65).

[2]) Vedi pure: Trib. Supr., 29 marzo 1897, Cimarosti (*Raccolta,* pag. 19).

risprudenza cercò di desumere il concetto del servizio armato dai regolamenti militari. Ora è il Regolamento di servizio del Corpo che stabilisce: « Per ogni effetto di ragione e di legge, tutti i servizi specificati negli articoli precedenti (di sentinella, perlustrazione, appostamento, perquisizione, ecc.) debbono considerarsi servizi *armati.* Si considerano servizi *disarmati* quelli eseguiti nell'interno delle caserme, escluso il servizio di picchetto e di piantone alla porta » (art. 49; vedi pure art. 20 e 282).

È facile intendere che in questa guisa la legge, nel punire l'assenza in servizio comandato, fa una distinzione: se il servizio è di lieve importanza, l'assenza costituisce una trasgressione disciplinare; se invece il servizio è di molta importanza, l'assenza costituisce reato. Per esprimere questo concetto, la legge enuncia tutti i servizi più importanti con la formula *servizio armato.* Quindi tale formula è una denominazione giuridica, un *nomen juris* usato per indicare in modo comprensivo tutti i servizi che la legge reputa più importanti e che perciò sono eseguiti con le armi; ma non è la materiale esistenza delle armi che dà o toglie al servizio il carattere di servizio armato. Ove perciò i Regolamenti dispongano che un servizio debba eseguirsi con le armi, il fatto volontario della guardia che, per arbitrio o malizia, se ne sprovveda, non può mutare l'indole di quel servizio; sia perchè non toglie la sua natura di servizio importante, e così il maggior danno derivante dal suo abbandono; sia perchè, se altrimenti fosse, si giungerebbe all'assurdo che la commessa violazione dei regolamenti, sprovvedendosi delle armi, sarebbe una buona ragione per esimere il colpevole dalla responsabilità penale. Per tali considerazioni sembrami rettamente deciso che la guardia di finanza che abbandona il servizio di perlustrazione, si rende colpevole del reato di diserzione in servizio armato, benchè trovisi materialmente sprovveduta delle armi [1]).

3.° La terza ed ultima condizione è che la guardia commetta il fatto *essendo* in servizio armato, e cioè durante l'adempimento di tale servizio; avvertendo che « il servizio comincia quando l'agente esce dalla caserma o distaccamento per eseguirlo, e si ritiene ultimato quando, spirata l'ora di compimento del servizio, l'agente ritorna al punto di partenza, e, se ne è il caso, depone le armi » (art. 49, ultimo capoverso, Regol. servizio).

g) La legge stabilisce infine (art. 20) che il colpevole è punito

---

[1]) Trib. Supr., 24 marzo 1902, Facchini (*Raccolta,* pag. 24).

col carcere militare, ossia da due mesi ad un anno (art. 13 Cod. es.), nella quale latitudine il giudice può, ad esempio, tener conto del concorso cumulativo delle due circostanze suindicate, del grado rivestito dal colpevole, del suo passaggio in estero Stato.

4. Le statuizioni sul reato d'insubordinazione (art. 21) sono coordinate al Codice penale per l'esercito (art. 122 e seguenti).

a) La nozione del reato è la medesima del Codice militare, come è facile indurre da che la legge, richiamando le pene stabilite per i militari, implicitamente richiama la nozione dei fatti punibili ai quali quelle pene si riferiscono. Quindi la nozione della via di fatto, dell'insulto e della minaccia è la stessa del Codice militare, sebbene l'art. 124 di questo non sia enunciato dalla legge speciale.

Ma se la nozione del reato è identica, diverse sono per altro le persone fra le quali il reato può verificarsi: e cioè l'insubordinazione, di cui parla la legge speciale, è quella che si commette da un individuo del Corpo delle guardie di finanza contro un superiore dello stesso Corpo. Così i rapporti di gerarchia non esorbitano dai limiti del Corpo: ed è bene che così sia nell'interesse stesso del servizio, poichè sarebbe altrimenti menomata la piena libertà di azione che verso chiunque debbono le guardie esercitare per gli atti del proprio servizio. Quindi, ad esempio, commette un reato comune, non il reato d'insubordinazione, la guardia di finanza che usa vie di fatto contro un ufficiale dell'esercito, salvo che il reato avvenga durante la mobilitazione, nel qual caso il colpevole soggiace alle disposizioni della legge militare stabilite per i militari (art. 6 Legge organica, art. 14 e 15 Regol. discipl.).

Circa poi i superiori del Corpo, è evidente che essi sono coloro che, secondo la Legge organica e i relativi Regolamenti, si trovano compresi nell'ordine gerarchico dello stesso Corpo (art. 2 Legge, 96-98 Regol. discipl.), legati come sono dagli stessi vincoli disciplinari. Perciò reato d'insubordinazione non può commettersi fra gli individui del Corpo e gli impiegati amministrativi (Intendenza di finanza, Direzione generale gabelle: art. 7 e 96 Regol discipl.), ai quali è dovuta deferenza e rispetto in via amministrativa, non già per gli effetti disciplinari.

Considerato inoltre il disposto preciso ed assoluto dell'art. 2 della Legge organica, sono oggidì eliminati i dubbi che una volta insorsero nell'applicazione delle leggi anteriori. Così, ad esempio, ora è indubitato che l'ispettore è un graduato del Corpo, ed è pure manifesto che la guardia scelta è un superiore in grado della guardia comune [1]).

---

[1]) Trib. Supr., 8 giugno 1896, VALERIANI (*Raccolta*, pag. 56)

b) Le circostanze di aggravamento dell'insubordinazione sono le stesse del Codice penale per l'esercito, come è dimostrato da che dove la legge del Corpo ha voluto diversamente, lo ha espressamente dichiarato. Ed infatti essa stabilisce (art. 21) che « le disposizioni degli art. 125, primo capoverso, e 136 del Codice penale per l'esercito non si applicano. È applicabile invece la disposizione dell'art. 135 ».

1.° L'art. 125, primo capoverso, stabilisce un aggravamento di pena quando la via di fatto sia usata contro un sottufficiale o caporale che abbia la qualità di capoposto o comandante di distaccamento, drappello o pattuglia. Ora, nel Corpo delle guardie di finanza i comandanti di brigata hanno appunto tale qualità, e sono inoltre coloro verso i quali d'ordinario è commesso il reato d'insubordinazione. Bene quindi la legge speciale esclude per le guardie di finanza il suindicato aggravamento di pena, evitando così che questo si trasformi in regola per esse, mentre è solo una eccezione per i militari.

2.° Parimenti la legge speciale non estende alle guardie di finanza la disposizione dell'art. 136 del Codice penale per l'esercito, che restringe l'ammissibilità della scusa della provocazione; esclusione determinata dalla considerazione che alcuni reati ai quali si connette l'art. 136 non sono di competenza militare per le guardie di finanza (calunnia, diffamazione, ingiuria pubblica). Se quindi l'articolo 136 si fosse esteso alle guardie di finanza, si sarebbe subordinato il giudizio militare sulla insubordinazione al giudizio ordinario sulla esistenza di uno di quei reati.

3.° Sebbene poi le guardie di finanza non siano militari, tuttavia la legge speciale ha creduto di estendere a loro la disposizione severissima ed eccezionale dell'art. 135 del Codice per l'esercito sulla ubbriachezza.

c) Quanto alle circostanze di diminuzione di pena stabilite per i militari, esse si applicano anche alle guardie di finanza. Precisamente a questo scopo l'ultimo capoverso dell'art. 21 della Legge organica contiene delle disposizioni di coordinamento al Codice penale per l'esercito: quella della lettera *a* per l'applicazione degli art. 126, 130 e 131 detto Codice (motivi estranei alla disciplina): e quella della lettera *b* per l'applicazione dell'art. 132 stesso Codice (assenza del superiore).

d) Infine le pene comminate per i militari si applicano anche alle guardie di finanza, ma con la diminuzione precettiva di un grado, non essendo esse militari, e facoltativa di un altro grado af-

finchè il giudice possa convenientemente apprezzare le loro particolari modalità di vita e di servizio.

Se non che la diminuzione di pena non si applica quando la via di fatto costituisca un delitto che a norma del Codice penale comune importi una pena più grave di quella stabilita dal Codice penale per l'esercito, diminuita di due gradi (ciò che si verifica nella ipotesi di omicidio aggravato o qualificato del superiore: art. 125, 126, 20, 23 Cod. es.; art. 365 e 366 Cod. pen. comune); imperocchè sarebbe assurdo che per lo stesso fatto la guardia di finanza subisse una pena minore in confronto di ogni altro cittadino, mentre anzi il delitto è più grave stante l'offesa della disciplina.

Nulladimeno, in questo caso, il colpevole soggiace alla pena stabilita nel Codice penale comune, non alla pena militare senza diminuzione; e ciò anche nel fine di sottrarre il colpevole, perchè non militare, alla pena di morte comminata dalla legge militare.

5. Dopo il reato d'insubordinazione (offesa del superiore) è preveduto (art. 22) il reato di abuso di autorità (offesa dell'inferiore).

a) La legge organica non ripete per l'abuso di autorità la condizione espressa per l'insubordinazione, che cioè l'offeso debba essere un individuo dello stesso Corpo delle guardie di finanza; ma questo silenzio non può condurre ad una diversa interpretazione. Imperocchè, non estendendosi i rapporti di gerarchia fuori dell'ordinamento organico del Corpo, la ragione stessa delle cose persuade a ritenere che, sotto la denominazione *suo inferiore* (art. 22), debba intendersi unicamente l'individuo del Corpo delle guardie di finanza, non essendo davvero concepibile l'abuso dell'autorità del superiore dove non ne è possibile l'uso.

b) La legge organica, pur desumendo la nozione del reato dalla legge militare, non riproduce le cause speciali che, a norma dell'articolo 168 del Codice penale per l'esercito, importano la irresponsabilità del superiore; poichè tali cause sono d'indole esclusivamente militare, hanno un preciso riscontro in doveri militari (art. 40 detto Codice), e, ove pure i fatti (ad esempio, ammutinamento, rivolta), cui tali cause si coordinano, possano verificarsi nel Corpo delle guardie di finanza, tuttavia non sono reati speciali per gli individui di questo Corpo.

c) Anche per l'abuso d'autorità la Legge organica stabilisce la diminuzione di uno o due gradi della pena portata dal Codice militare, ma, a differenza della insubordinazione (art. 21), non prevede il caso che il fatto commesso costituisca un delitto punito più gravemente dal Codice penale comune. E ciò perchè il caso cui si ac-

cenna, e che solo potrebbe giustificare la eccezione in esame, è l'omicidio volontario, ossia un delitto che, quando pure sia commesso sopra la persona di un inferiore, sfugge alla legge penale militare e alla competenza militare, non essendo l'art. 254 del Codice per l'esercito richiamato nell'art. 168 stesso Codice. Applicandosi dunque al superiore colpevole le sanzioni della legge penale comune e per opera del giudice comune, manca per l'abuso di autorità la ragione della eccezione che è invece necessaria per il reato d'insubordinazione.

6. Maggiori osservazioni occorrono per illustrare il disposto dell'articolo 23 [1]), che, o per la forma perplessa o per la materia sottile, è una ricca sorgente di conflitti fra la giurisdizione ordinaria e la militare.

a) Le dubbiezze cominciano fin dal primo elemento del reato, dal determinare cioè i limiti entro i quali deve essere contenuta la nozione delle vie di fatto in relazione all'articolo in esame.

1.° Anzitutto non v'è motivo per dubitare che la via di fatto, considerata nella sua nozione intrinseca, consiste in una violenza materiale, non anche in una violenza morale. Ciò emerge sia dal significato originario di tale denominazione (*voie de fait*), sia dal concetto che ha nel Codice penale per l'esercito (art. 124) cui trovasi coordinata la Legge organica, e sia dalle disposizioni degli articoli 257 e 266 dello stesso Codice richiamati dall'art. 23 della legge organica. Quindi si è deciso che, nell'applicazione di questo articolo, la competenza militare non comprende le minacce [2]).

2.° Quanto poi alla estensione che la nozione delle vie di fatto deve ricevere nell'applicazione dell'art. 23 della Legge organica, si è giudicato che in questo articolo « non si prevede il caso di ogni lesione violenta, ma di quelle lievi offese soltanto, dirette alla persona, che costituiscono semplici vie di fatto » [3]). Evidentemente questa decisione non può persuadere, poichè l'art. 266 del Codice per l'esercito, richiamato dall'art. 23 della Legge organica, comprende, senza distinzione alcuna, tutte le ferite o percosse volontarie, commesse per eccesso nella difesa o nell'esercizio della forza pubblica; e l'ar-

---

[1]) Art. 23: « La guardia di finanza che, in servizio od occasione del servizio, commetterà, senz'autorizzazione o senza necessità, vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà nelle pene stabilite dagli art. 257 e 266 del Codice penale per l'esercito ».

[2]) Cassaz. Unica, 7 novembre 1898, Astorè (inedita).

[3]) Cassaz. Unica, 11 luglio 1900, Randa (*Riv. pen.*, vol. LIII, pag. 560).

ticolo 257 detto Codice, pure richiamato dall'art. 23, prevede altresì il caso dell'omicidio per eccesso. Nè con ciò si fa alle guardie di finanza una condizione privilegiata, perchè la pena, intanto è minore di quella stabilita per ogni altro omicidio ed ogni altra lesione personale, in quanto è commessa per eccesso nella difesa o nell'esercizio della forza pubblica; precisamente come disponeva il Codice penale comune del 1859 (art. 563 e 566) e dispone il Codice penale italiano in vigore (art. 50). Devesi quindi concludere che l'art. 23 della Legge organica comprende ogni lesione personale volontaria, qualunque siane la gravità, e lo stesso omicidio, purchè il fatto sia commesso dalla guardia di finanza per eccesso nella propria difesa o nella esecuzione del suo servizio. Tale interpretazione, oltrechè alla parola della legge, aderisce anche allo spirito che la informa, perchè la ragione della competenza militare, che ne deriva, non risiede già nella *quantità* del fatto, ossia nella maggiore o minore gravità del reato, ma bensì nella sua *qualità,* commesso cioè per eccesso nella esecuzione del servizio, considerando la legge che in questo caso il giudice militare sia più idoneo del giudice ordinario per esprimere un congruo apprezzamento del fatto.

3.° Viceversa, rispetto cioè al limite minimo di cotesta nozione, si è statuito che le vie di fatto, delle quali è parola nell'art. 23 della Legge organica, non possono essere intese in senso generico, ma bensì nel senso di omicidio o di lesione personale; di maniera che, nel caso di vie di fatto che non costituiscano, nè omicidio nè lesione, la competenza a conoscerne appartiene alla giurisdizione ordinaria, non alla militare [1]). E qui parmi che, non la giurisprudenza, ma la Legge organica in vigore sia incorsa in una grave inesattezza.

La Legge del 1862 diceva: « I reati per abuso d'armi, commessi dalle guardie doganali, per atti di proprio servizio, sono giudicati e *puniti secondo le leggi militari* » (art. 13); nelle quali era ed è sancito che « se le vie di fatto non avranno cagionata lesione, si potrà discendere a punizioni disciplinari » (art. 156 Cod. mil. 1859; 170 Cod. in vigore). Al contrario la Legge del 1881, e così quella vigente, togliendo il richiamo puro e semplice alla legge militare ed offrendo una propria nozione del reato, non riprodussero il suindicato inciso del Codice militare. Così rimane l'assurdo che è reato militare il fatto più grave, non il meno grave; ma la legge è quella che è, nè può estendersi oltre i casi espressi.

---

[1]) Cassaz. Unica, 9 aprile 1902, TOSONE (*Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 68).

Perciò è a ritenere che, ove trattisi di omicidio, ferite o percosse, si applica l'art. 23 della Legge organica, e quindi la competenza è militare; nella ipotesi invece di altre violenze o maltrattamenti, non essendo questi preveduti negli art. 257 e 266 del Codice per l'esercito richiamati dall'art. 23, devesi distinguere: o il fatto costituisce un reato comune, e si applica il Codice penale comune e dal giudice comune; o il fatto non costituisce reato, e si applicano punizioni disciplinari dai superiori del Corpo (art. 169, lettera *p*, Regolamento discipl.).

4.° È inoltre da osservare che, sebbene il fatto sia d'ordinario commesso con le armi (onde nella pratica ebbe il nome di *abuso d'armi*), tuttavia la nozione del reato non è modificata da che non siavi uso delle armi, ciò non influendo sulla essenza giuridica del fatto.

5.° Parimenti non influisce la qualità della persona (inferiore, eguale o superiore: militare o estraneo alla milizia) contro la quale la via di fatto è usata; sia perchè prevalente ad ogni altra considerazione è l'interesse del servizio, e sia perchè è appunto il solo trasmodamento nella esecuzione del servizio che dà l'esser suo al reato. È per questo che l'art. 23 parla di vie di fatto contro *qualsiasi persona.*

b) Secondo elemento del reato è che la via di fatto sia dalla guardia di finanza commessa *in servizio od in occasione del servizio.*

1.° Con la voce *servizio* la legge indica tanto il servizio ordinario quanto il servizio eventuale delle guardie di finanza (art. 1 Legge, art. 5 Regol. servizio), ed in genere qualunque incombenza che a norma delle leggi e dei regolamenti sia a loro attribuita. Nè infatti la legge distingue fra uno od altro servizio, nè v'era ragione per distinguere, poichè la varia indole del servizio che si adempie non modifica l'entità giuridica del fatto, così negli elementi che lo costituiscono come negli effetti che ne derivano.

2.° Fra l'uso delle vie di fatto e il servizio deve esistere un nesso o legame, nel senso che la via di fatto non siasi commessa se non per ragione del servizio. Ciò è dimostrato sia dalla propria natura del reato, che, essendo un eccesso nell'adempimento del servizio, ne presuppone perciò l'esercizio; sia dalla tenuità della pena, che è tale precisamente a cagione dell'eccesso di zelo che fu la causa determinante del fatto. Questo concetto è assai più chiaramente espresso nel Codice per l'esercito (art. 170: « nella *esecuzione* di un ordine o di una consegna »), e lo era nella Legge del 1862 sulle guardie doganali (art. 13: fatti commessi « per *atti di proprio ser-*

vizio »), ma non può essere diverso in confronto dell'art. 23 della Legge organica in vigore (art. 220 Regol. servizio). Così è concorde giurisprudenza, ordinaria e militare, che, per l'applicabilità dell'articolo 23 in esame, non basta un rapporto materiale di tempo, ma occorre un rapporto morale di connessione fra il servizio e la violenza commessa [1]).

Se non che è uopo soggiungere che, per la esistenza del reato speciale di cui si discute, non è sempre necessario un legame immediato di causa ad effetto, ma è sufficiente un legame mediato di semplice *occasione*. Così la Legge organica stabilisce; ed il suo precetto sembrami conforme alla ragione, considerando che la maggiore o minore immediatezza del legame può essere un criterio di commisurazione della pena, ma non modifica l'essenza giuridica del fatto, perchè non toglie che il fatto ebbe sempre la sua origine nel servizio.

3.° La frase *in servizio od in occasione del servizio*, adoperata dalla Legge organica, esprime altresì che il fatto dev'esser commesso nell'attualità del servizio, durante cioè la effettiva esecuzione del servizio ovvero in occasione di esso. Infatti la legge non accenna alla ipotesi diversa che il fatto sia commesso *a causa* del servizio già prestato; e ragionevolmente non vi accenna, perchè, se il servizio non è cominciato o si è già compiuto, manca il motivo e l'urgenza della sua difesa, e così il fondamento giuridico della specialità del reato in esame. Nè questa interpretazione contraddice alla regola che le guardie di finanza, siano o no comandate, si considerano sempre in servizio permanente (art. 2 Regol. servizio); poichè tale regola disciplinare è fermata per stabilire i doveri di servizio delle guardie di finanza, ma non importa che il servizio esista ancor prima che la guardia agisca per impedire le violazioni di una legge di finanza.

4.° Dato poi che la via di fatto siasi commessa in servizio od in occasione del servizio, è, a parer mio, indifferente che l'atto, per la cui esecuzione la guardia di finanza ha agito, abbia l'indole di un atto di pubblico ufficiale oppure di agente della forza pubblica. È questa una distinzione che, mentre è fatta per altri obbietti estranei alla materia in esame (e cioè per l'applicazione del n. 1 o del n. 2 dell'art. 194 Cod. pen. comune), non si trova nell'art. 23 della Legge organica, nè v'è ragione per introdurvela; imperocchè nell'una e nel-

[1]) Vedi Cassaz. Unica, 4 dicembre 1893, PIGNATELLI (*Corte Supr.*, 1893, pag. 895); 8 ottobre 1900, MAZZIOTTI (*Riv. pen.*, vol. LIII, pag. 37); Trib. Supr., 5 marzo 1883, CELESTRI (*Raccolta*, pag. 30).

l'altra ipotesi trattasi sempre di un atto del proprio servizio, e perciò la qualificazione giuridica del fatto non può essere altra che quella stabilita dalla Legge organica, la quale, come legge speciale, deroga in ogni caso alla legge penale generale. Non si saprebbe quindi consentire in una decisione della Corte di Cassazione che faceva capo a codesta distinzione per stabilire la definizione del fatto e regolare la competenza [1]).

c) Il terzo ed ultimo estremo è che le vie di fatto siano usate *senz'autorizzazione e senza necessità.*

1.° Rilevando che questa frase fu riprodotta dal Codice penale per l'esercito (art. 170), e considerando che ivi è preveduto un reato intrinsecamente simile al reato in esame, si può concludere che tale frase deve nella Legge organica per le guardie di finanza ricevere lo stesso significato che ha nella legge militare, e cioè che l'omicidio e la lesione personale debbono commettersi per eccesso nella difesa o nell'esercizio della forza pubblica (art. 170, 257 e 266 Cod. es.). Se non che recentemente si è deciso « che l'art. 23, se si riporta in quanto alla pena agli art. 257 e 266 del Codice penale per l'esercito, nei quali si fa menzione di eccesso nella difesa e di eccesso nell'esercizio della forza pubblica, esige tuttavia una sola condizione per l'essenza giuridica del delitto che esso contempla, e cioè che questo sia commesso senz'autorizzazione e senza necessità » [2]). Ma tale decisione non può assolutamente accogliersi. Certo la Legge organica sarebbe stata più esatta se, tenendo presente il disposto dell'art. 170 del Codice per l'esercito, ne avesse riprodotta tutta intera la dizione (vie di fatto che *importino i reati* contemplati negli articoli 257 e 266), ma l'averla omessa non può indurre a ritenere una interpretazione diversa dal disposto della legge militare; sia perchè la Legge organica trovasi sostanzialmente coordinata alla militare, e sia perchè una interpretazione diversa condurrebbe all'assurdo di adeguare nella pena l'omicidio per eccesso e l'omicidio deliberato, essendo anche esso un omicidio senz'autorizzazione o necessità. Il vero è che queste parole stanno ad esprimere il concetto che l'agente, sebbene sia stato mosso ad agire da una causa legittima, e cioè per la esecuzione del servizio, tuttavia deve rispondere di quella parte di azione che commise senz'autorizzazione e necessità, e che perciò gli è imputabile. Quindi è a ritenere che l'art. 23 della Legge

---

[1]) Cassaz. Unica, 22 novembre 1899, Scanu (*Riv. pen.*, vol. LI, pag. 398).
[2]) Cassaz. Unica, 9 aprile 1902, Tosone (*Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 68).

organica rinvia agli art. 257 e 266 del Codice penale per l'esercito, non solo per la pena, ma anche per la nozione del reato.

2.° Ciò posto, è reso pure evidente il concetto giuridico dell'estremo di cui trattasi.

Esso deve consistere in un eccesso, o nella difesa o nell'esercizio della forza pubblica (art. 257 e 266 Cod. es.). Ora, quanto al primo aspetto dell'eccesso, occorre che la guardia di finanza siasi trovata nella necessità di difendersi, e, quanto al secondo aspetto, occorre che essa siasi trovata nella necessità di usare la forza per la esecuzione del servizio (esercizio della forza pubblica); imperocchè, sia nell'uno che nell'altro aspetto, non si saprebbe logicamente concepire l'*eccesso* di una cosa se non nel presupposto della esistenza di tale cosa, vale a dire della necessità di difendersi o di eseguire il servizio. Così, ad esempio, il citato Regolamento di servizio (art. 52-54) stabilisce i casi nei quali la guardia di finanza può fare uso delle armi (casi che corrispondono ai suddetti due aspetti dell'eccesso): ora la guardia di finanza si rende colpevole di omicidio volontario o di lesione personale volontaria se essa faccia uso delle armi fuori dei casi determinati dal Regolamento di servizio, salvo al giudice di apprezzare nella latitudine della pena che essa non agì per motivi privati; mentre invece risponde del reato di eccesso se, avendo usato legittimamente delle armi, e cioè nei casi prefissi dal regolamento di servizio, abbia per altro ecceduti i limiti imposti dalla necessità di difendersi o di respingere una violenta resistenza all'adempimento del suo servizio [1]).

3.° Da ciò intanto emerge che per le guardie di finanza la competenza militare si esercita nell'unica ipotesi dell'eccesso. Diversamente è a dire per i militari (art. 170 Cod. es., e 258-261 ivi richiamati), nel senso che rispetto ad essi il giudice militare ha la cognizione delle lesioni personali volontarie ancorchè commesse fuori dei casi di eccesso. La ragione di tale diversità potrebbe forse essere questa: che cioè le guardie di finanza sono soggette alla giurisdizione militare in via eccezionale, mentre poi il loro servizio ordinario del tempo di pace non ha tanta importanza nè tale specialità tecnica da richiedere in ogni caso l'apprezzamento dei militari, ossia di persone più di altre competenti ad esprimere un giudizio di rapporti e di proporzione fra la esecuzione del servizio e il fatto commesso.

---

[1]) Conf. Trib. Supr., 9 gennaio 1896, Turchi (*Raccolta*, pag. 2).

4.° Infine, essendo la competenza militare limitata alla cognizione del reato di eccesso, e non potendosi con esso confondere il reato colposo, ne consegue che questo rimane di competenza ordinaria; per quanto sia vero che anche un reato colposo può avere relazione di causa od occasione con l'adempimento del servizio [1]).

7. Dopo le vie di fatto in servizio, la Legge organica contempla il *contrabbando* e la *collusione con estranei per frodare la finanza* (art. 24).

a) Circa al *contrabbando,* non occorrono che due osservazioni: l'una sul reato e l'altra sulla pena.

1.° La Legge organica si limita ad enunciare il *nomen juris* del reato, nè infatti era necessario aggiungere altro; imperocchè, non potendo la nozione del reato rimanere modificata dalla qualità di guardia di finanza nel colpevole, le sanzioni speciali della Legge organica non dovevano essere e non sono dirette che esclusivamente a stabilire la pena. È quindi dalle leggi speciali (testo unico 26 gennaio 1896, n. 20, delle Leggi doganali, Legge 15 giugno 1865, numero 2397 sulla privativa dei sali e tabacchi, ecc.), alle quali la Legge organica implicitamente rinvia, che devono desumersi gli elementi costitutivi di quella frode particolare che risponde al nome di *contrabbando;* come è dalle leggi medesime che deve trarsi la nozione dei modi di *commettere il contrabbando* (art. 24 legge organica), ossia delle forme di partecipazione principale o accessoria (art. 102 e 103 testo unico Leggi doganali).

Posta la indicazione del reato genericamente fatta dalla Legge organica, non è dubbio che, per gli effetti militari in esame, deve sotto il nome di *contrabbando* intendersi, non solo il vero e proprio contrabbando doganale, ma anche quello in materia di privative o di tasse di fabbricazione; concetto questo che corrisponde all'ufficio delle guardie di finanza (art. 1, lettera *a,* Legge; art. 1 Regolamento servizio).

Nè solo a codesta specie di contrabbando, ma a qualunque altra frode che le leggi ritengano per contrabbando, si estende il disposto dalla Legge organica, a condizione per altro che anche rispetto ad essa si estenda la vigilanza delle guardie di finanza, poichè ciò che l'art. 24 della Legge organica vuole essenzialmente colpire è la violazione di un dovere del proprio ufficio. Così, ad esempio, se una guardia di finanza commetta contrabbando mentre è addetta al ser-

[1]) Conf. Cassaz. Unica, 23 gennaio 1902, PETROLATI (*Riv. pen.*, vol. LVI, pag. 333).

vizio di vigilanza, per conto dello Stato o di un Comune, sulla riscossione del dazio consumo (art. 1, lettera *c*, Legge; art. 176 e 178 Regol. servizio), essa incorre nelle sanzioni di cui all'art. 24; mentre, fuori di questo caso, sarebbero applicabili soltanto le disposizioni penali della Legge 15 aprile 1897, n. 161, sui dazi di consumo (articoli 44 e 45).

2.° La guardia di finanza che si rende colpevole di contrabbando, eseguendolo o partecipandovi, non viola solamente il dovere generico di fedeltà inerente alla qualità di funzionario dello Stato, ma viola altresì il dovere specifico di vigilanza che forma l'essenza intrinseca del proprio ufficio. Quindi la Legge organica, esasperando la pena restrittiva della libertà personale comminata dalla Legge doganale per gli impiegati dello Stato e gli agenti della pubblica forza (art. 105), stabilisce per le guardie di finanza le pene più gravi della prevaricazione militare (art. 24 Legge organica; e art. 188 e 207 Cod. es.), la quale è appunto un abuso di ufficio.

Oltre a questa pena restrittiva, la Legge organica dispone che *rimangono ferme le pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali* (art. 24). Ed oltre alle pene restrittive e pecuniarie esistono anche pene morali: espulsione dal Corpo con perdita del diritto a pensione per i sottufficiali e le guardie (art. 16 Legge; e 177, lettera *b*, Regol. discipl.), e destituzione per gli ufficiali (art. 117 Legge; art. 125 Regol. discipl.).

b) Meno facile è stabilire la nozione giuridica della *collusione*.

1.° Può dubitarsi se la collusione sia o no un reato speciale a sè stante. Potrebbe infatti osservarsi che la legge organica, enunciando la *collusione con estranei per frodare la finanza*, indica, per ciò solo, un reato perfetto nei suoi elementi: materiale (collusione con estranei) e intenzionale (per frodare la finanza); mentre poi il tradimento dei doveri di ufficio è già pieno con la intesa (*pactum sceleris*), con la promessa cioè, per parte dell'agente di finanza, di non impedire, reprimere o denunciare la frode. Nè infine è dato affermare che la legge, parlando di *collusione*, voglia esprimere una partecipazione criminosa nel fatto, poichè la enunciazione della legge sarebbe superflua, essendo già la partecipazione compresa nella frase generica di *commettere il contrabbando*.

Ma per quanto possano sembrare non del tutto infondate codeste obiezioni che facilmente si presentano a chi studia la legge in esame, parmi nondimeno che debba accogliersi l'opinione contraria; sia perchè, essendo necessario un danno per la esistenza della frode, ciò dimostra che il semplice patto della collusione non basta a per-

fezionare il reato; e sia perchè, se altrimenti fosse, sarebbero equiparate nella pena la collusione e la frode consumata, il che non è ammissibile senza una esplicita disposizione della legge. Questa interpretazione è tanto più accettabile in quanto concilia il disposto della legge con quello del Regolamento di disciplina (art. 124, lettera *n*) ove è preveduta « la connivenza nelle frodi o nel contrabbando, quando non sia applicabile l'art. 24 della legge », e così la collusione in una frode non ancora consumata o tentata, ma semplicemente intesa e concordata. D'altronde il secondo inciso dell'art. 24 ha una portata ancora maggiore in confronto del primo, poichè se ogni contrabbando è una frode, non ogni frode può dirsi un vero e proprio contrabbando.

Nella giurisprudenza può ormai ritenersi sancito il principio che la collusione non è un reato a sè stante, ma bensì una forma di complicità nel contrabbando [1]), « in quanto presuppone che da persone estranee venga commessa a danno della finanza una frode, alla quale partecipi, favoreggiandola, una guardia di finanza ». Ora non essendo ammissibile un tentativo di complicità, ne consegue che non costituisce tentativo di collusione in contrabbando la proposta di commetterlo fatta da una guardia di finanza ad estranei al Corpo e da costoro non accettata [2]).

2.° Ammesso che la collusione non sia un reato a sè stante, sembrami tuttavia che la sua nozione non debba restringersi alla vera e propria partecipazione criminosa, ma abbia piuttosto il carattere di una ipotesi giuridica particolare, *sui generis*, di concorso e di aderenza alla frode, in guisa da comprendere tanto la complicità quanto il favoreggiamento. E di vero la legge non esclude che la collusione con estranei possa verificarsi anche dopo scoperta la frode, e ciò per il fine di non denunciarla; nè tale concetto è respinto dal significato proprio della collusione (accordo fra due per danneggiare un terzo), ovvero dalla natura dei doveri delle guardie di finanza, poichè anzi fra essi è compreso espressamente quello di *denunciare* il contrabbando (art. 1 Legge). Epperò, essendo il contrabbando un reato permanente, e dovendo ritenersi consumato nel momento in cui viene scoperto ed accertato, ne deriva che la collusione delle guardie si verifica così nel caso in cui abbiano omesso di prevenirlo, come nel caso in cui, dopo averlo regolarmente accertato, esse si accordino con gli estranei ed omettano di denunciarlo.

---

[1]) Cassaz. Unica, 21 agosto 1894, PORTOGHESE (*Corte Supr.*, 1894, pag. 971).
[2]) Trib. Supr., 16 maggio 1892, RADIN (*Raccolta*, pag. 44).

Non è già, quindi, che la Legge organica sancisca l'assurdo di una complicità posteriore alla consumazione del reato, ma è invece che la collusione ha insito il concetto anche di un favoreggiamento; il quale poi, sia per la sua indole che per i suoi effetti, non è, rispetto ai doveri del proprio ufficio e al danno della finanza, meno grave della partecipazione criminosa.

3.° L'art. 24 della Legge organica parla, in genere, di frode alla finanza; e perciò si applica, non solo al caso di contrabbando propriamente detto, ma anche alla collusione delle guardie con estranei per frodare il dazio interno di consumo [1]).

4.° La pena stabilita per la collusione è la medesima suindicata inflitta per il contrabbando.

8. Nell'art. 24 della Legge organica è inoltre contemplato il fatto dell'individuo « della guardia di finanza che sottrae o distrae, a danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono, valori o generi, di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, la custodia, l'esazione o l'amministrazione ». Essendo questo delitto una specie di peculato o prevaricazione, i suoi estremi sono riprodotti in parte dal Codice penale comune (art. 168) e in parte dal Codice penale per l'esercito (art. 188), e adattati all'ufficio delle guardie di finanza. Per evitare quindi superflue ripetizioni, basterà indicare le speciali statuizioni della Legge organica.

a) A differenza di quanto il Codice penale per l'esercito dispone per i militari (art. 188), la Legge organica non richiede, come condizione del reato, che il colpevole sia investito di funzioni amministrative. L'art. 24 serba al riguardo il silenzio; e, se rinvia all'art. 188 del Codice penale per l'esercito, tale rinvio è fatto al solo scopo della pena, giacchè la nozione del reato è data dalla stessa Legge organica. La ragione di tale difformità può, a parer mio, trovarsi in ciò: che essendo l'amministrazione una parte rilevante del servizio militare in guisa da esservi destinata una propria categoria di militari, occorreva che la legge militare mantenesse distinto l'abuso delle speciali funzioni amministrative dall'abuso dei doveri generali di vigilanza e di custodia; mentre invece, nel Corpo delle guardie di finanza, sulle funzioni amministrative prevalgono quelle di custodia, e le une e le altre possono trovarsi riunite nella stessa persona (Regol. servizio: art. 20, 43, 45, 208, 212, 214). Perciò la Legge

---

[1]) Vedi Cassaz. Unica, 17 dicembre 1897, AMORE (*Corte Supr.*, 1897, pag. 659); 11 ottobre 1901, ALVISI (*Riv. pen.*, vol. LIV, pag. 608); Trib. Supr., 15 febbraio 1886, BARBARO (*Raccolta*, pag. 17).

organica ha potuto con una sanzione sola colpire entrambe le specie di abuso. Così, ad esempio, il militare, che sottrae la cosa cui era preposto di guardia, si rende colpevole di un reato in servizio (articolo 97 Cod. es.); mentre, a norma della Legge organica, è colpevole del reato in esame tanto la guardia di finanza che, trovandosi di sentinella alla custodia di un prisma di sale, ne sottrae una parte, quanto il comandante di brigata che, amministrando il fondo vitto della brigata, lo converte in uso proprio. Anche nella giurisprudenza si è ritenuto che, per la esistenza di questo reato, non è punto necessario che la guardia di finanza sia investita di funzioni amministrative [1].

Per altro, come per la Legge comune e militare, anche per la Legge organica l'elemento caratteristico del reato è l'affidamento (custodia, esazione o amministrazione) per ragione di ufficio, e cioè per necessità dipendente dalla qualità di guardia di finanza e dal servizio che essa adempie.

b) Secondo il Codice penale per l'esercito, la prevaricazione può cadere sopra « danaro, documenti, titoli od atti, come pure effetti, generi o qualunque altra cosa esistente nei magazzini dei Corpi o dell'esercito » (art. 188); e secondo il Codice penale comune il peculato può verificarsi su « danaro o altra cosa mobile » (articolo 168). Ora, a norma della Legge organica, la qualità della cosa affidata è ristretta a quella di « valori o generi » (art. 24); e ciò perchè, avuto riguardo ai doveri di servizio degli individui del Corpo, è rispetto a questa specialità di cose che essenzialmente può commettersi l'abuso di ufficio. Quindi, ad esempio, è colpevole di tale reato così l'individuo che si appropria i generi in contrabbando da lui sequestrati, come quegli che si appropria gli assegni spettanti ad altri e a lui affidati per ragione del suo ufficio.

c) Il Codice penale comune non accenna al danno, essendo questo inerente al fatto medesimo della sottrazione o distrazione (art. 168); ed il Codice penale per l'esercito, principalmente nello scopo di determinare il criterio della competenza militare, esige il concorso del danno « dell'Amministrazione militare, del Corpo o degli individui che lo compongono » (art. 188). Parimenti, e per la identica ragione della competenza, la Legge organica richiede, come estremo del reato militare, che la sottrazione o distrazione si verifichi a pregiudizio, in genere dell'Amministrazione, e in ispecie del Corpo delle guardie di finanza o degli individui che lo compongono.

---

[1] Trib. Supr., 10 giugno 1901, TRAVAGLIA (*Raccolta*, pag. 45).

d) Data la suesposta indole giuridica del reato, è evidente come esso vada distinto da altre specie di delinquenza; e quindi, ad esempio, appartenga alla giurisdizione ordinaria, non alla militare, la cognizione del reato diverso di furto, commesso da una guardia di finanza a danno di altra guardia [1]), e così del reato di truffa [2]).

9. Come reato di competenza militare, la Legge organica (art. 24) prevede pure il traffico di fondi, ossia di valori o generi affidati al colpevole [3]); seguendo così il Codice penale per l'esercito, al quale in generale è coordinata, e di cui perciò richiama la corrispondente disposizione sancita per i militari (art. 191). Questo reato di *traffico* non è altro che un puro e semplice caso di *distrazione* (onde il silenzio del Codice penale comune: art. 168), e fra l'uno e l'altro reato corre quella stessa differenza che esiste fra gli art. 188 e 191 del Codice per l'esercito, ai quali si riferisce l'art. 24 della Legge organica. Vale a dire che, dove esiste sottrazione o distrazione dei valori o generi affidati, ivi si applica la prima parte dell'art. 24; dove invece non esiste dissipazione, ma una semplice deviazione dall'uso per il quale i valori o i generi furono affidati, ivi si applica la seconda parte dell'art. 24. È questo il significato che a parer mio devesi assegnare alla frase *anche quando non concorra il danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono* (art. 24): e cioè quando i valori o generi non siano trafugati o dissipati. Nè sembra possibile un'altra interpretazione, poichè altrimenti non vi sarebbe più modo per distinguere il disposto della prima parte da quello della seconda dell'art. 24.

Le parole poi dello stesso art. 24 (valori o generi) « *distragga a suo profitto* » non contengono già una ipotesi giuridica distinta e diversa da quella del traffico, ma sono usate soltanto per indicare genericamente ciò che l'art. 191 del Codice per l'esercito dice specificamente: « *collocandoli* (i fondi) *in imprestito o in qualunque altro modo* ». Se così non fosse, si dovrebbe dire che la Legge organica prevede una ipotesi fantastica e giuridicamente inconcepibile, poichè la distrazione ha per necessario presupposto il danno, e, mancando

---

[1]) Cassaz. Unica, 12 marzo 1902, FIORI (*Riv. pen.*, vol. LVI, pag. 71).

[2]) Cassaz. Unica, 26 giugno 1899, MOTTA (*Riv. pen.*, vol. L, pag. 398, n. 2473).

[3]) Art. 27: « È applicabile la pena comminata dall'art. 191 dello stesso Codice a chi faccia traffico degli stessi generi o valori, o li distragga a suo profitto, anche quando non concorra il danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono ».

questo, manca pure la distrazione quale elemento materiale di un reato. Nè, infine, la Legge organica ha potuto alludere al caso di una distrazione consistente nel fatto di adoperare i valori o generi per uno scopo di servizio ma ad un uso diverso da quello della loro destinazione: sia perchè questa ipotesi, nel difetto di una esplicita disposizione che la elevi a reato, ha per sua natura l'indole di una trasgressione disciplinare (art. 169, lettera *j*, Regol. discipl.); e sia perchè l'art. 24 della Legge organica, parlando di distrazione a *profitto del colpevole*, esclude per ciò stesso che i valori o generi siano impiegati per uno scopo di servizio.

10. Nell'ultimo capoverso l'art. 24 della Legge organica contempla il reato di corruzione, nei due casi: 1.° dell'agente che abbia ricevuto donativi o rimunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio (art. 200 Cod. es.); 2.° dell'agente che, essendo investito delle funzioni di membro del Consiglio di disciplina a carico di un ufficiale per un fatto che importi la destituzione, o di membro della Commissione di disciplina a carico di altri graduati per un fatto che importi la retrocessione, abbia ricevuto donativi o rimunerazioni per favorire o pregiudicare l'incolpato (art. 206 Cod. es.; art. 14, 16, 17 Legge organica; art. 124, 128, 131, 169, 184 Regol. discipl.). Il richiamo della legge militare, l'avere questa ristretto i termini della ipotesi al militare investito di funzioni giudiziarie o addetto al servizio dell'amministrazione della giustizia, e la gravità della pena comminata, escludono, a mio avviso, che le parole ambigue dell'articolo 24 della Legge organica possano estendersi ad altre persone (testimoni, periti, ecc.).

Un terzo caso è la corruzione in contrabbando. L'art. 24 della Legge organica non ne fa espressa menzione, ma, a parer mio, deve necessariamente ritenervisi compreso: sia perchè la Legge organica non definisce il contrabbando e i suoi casi, rimettendosi implicitamente alle leggi speciali, e così alla Legge doganale che prevede il caso della corruzione in contrabbando: sia perchè, nella ipotesi in esame, la corruzione non è un fatto a sè stante, ma semplicemente una circostanza aggravante del contrabbando; e sia perchè, in questa ipotesi, la corruzione non sarebbe altro che la collusione in contrabbando compiutasi mediante rimunerazione, ed è perciò che l'ultimo comma dell'art. 24 della Legge organica richiama solamente gli articoli 200 e 202 del Codice per l'esercito, non anche l'art. 201. Quindi, in questo caso, il colpevole soggiace, non solo alla pena restrittiva e pecuniaria, ma anche alla interdizione perpetua dei pubblici uffici, a norma dell'art. 105 della Legge doganale.

11. La Legge organica prevede finalmente, quale reato di competenza militare, il falso documentale (art. 25); ma non ogni falsità in atti, sibbene soltanto quella che cade sopra *registri o documenti dell'Amministrazione del Corpo;* nè il falso come reato unico, ma soltanto come reato connesso, quando cioè si verifichi *per commettere od occultare qualcuno dei reati previsti nel precedente art. 24.* Queste due circostanze rivelano come la competenza militare sia determinata solamente da una ragione di opportunità, dal fine cioè di evitare l'inconveniente, più volte lamentato sotto l'impero della Legge del 1881, che la concorrenza del falso faccia cessare, per ragione di connessità, l'esercizio della giurisdizione militare anche per l'altro reato concorrente di contrabbando, sottrazione, ecc. Onde, per il reato di falso, la guardia di finanza è ora punita a norma del Codice per l'esercito (art. 179), osservate le regole del cumulo giuridico per il concorso di reati (art. 43 Cod. es.).

B — *Guardie daziarie.*

1. Legge (testo unico) 15 aprile 1897, n. 161, sui dazi di consumo (art. 33) — 2. Limiti di applicazione — 3. Reati speciali — 4. Regolamento dei Comuni.

1. La storia di questo art. 33 (vedi a pag. 101, n. 6) esprime i motivi e chiarisce anche il tenore delle sue sanzioni.

a) Avendo la Legge 3 luglio 1864, n. 1827, sulla tassa governativa e sul dazio comunale di consumo (art. 15, 16 e 17), accennato ad una parificazione degli agenti daziari agli agenti doganali, si sollevò il dubbio se, in conseguenza di ciò, dovessero ai primi estendersi le disposizioni penali sancite per i secondi dalla già citata Legge 13 maggio 1862, n. 616, sull'ordinamento delle guardie doganali (art. 11 e 13). La giurisprudenza risolse il dubbio in senso negativo, sulla considerazione che mancava « una legge chiara e precisa di assimilazione degli agenti daziari alle guardie doganali » [1]).

b) Nel 1870, in occasione della discussione del disegno di legge sui provvedimenti per il pareggio del bilancio, fra i quali l'allegato *L* sulla imposta del dazio consumo, un deputato (Peruzzi) proponeva al riguardo un articolo speciale, osservando « accadere spessissimo che una guardia daziaria, invece di subire una punizione, si dimetta e se ne vada; sicchè in certi momenti i Corpi rimangono completa-

[1]) Cass. Torino, 13 agosto 1868, MAZZINI (*Gazz. dei Trib.*, 1868, pag. 361).

mente insufficienti al servizio che debbono prestare. È accaduto nel Comune di Milano che in una sola volta sono andate via cinquanta guardie daziarie. Ora io ho proposto che sia data facoltà ai Comuni di applicare tutte o singole le disposizioni che riguardano le guardie doganali » [1]. La Camera dei Deputati accoglieva la proposta, e in tal guisa (senza discussione approvata dal Senato: tornata 8 agosto 1870) venne fuori l'art. 15 della Legge (allegato *L*) 11 agosto 1870, n. 5784, sul dazio di consumo, così concepito: « È data facoltà ai Comuni chiusi abbuonati di applicare ai Corpi armati delle guardie daziarie tutte o singole le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le guardie doganali del Regno ».

c) Successivamente non vi furono altre sanzioni, e così, in virtù della Legge 17 gennaio 1897, n. 13, che autorizzò il Governo del Re a riunire in un testo unico le disposizioni legislative sulla materia dei dazi di consumo interni, fu con R. D. 15 aprile 1897, n. 161, pubblicato detto testo unico, il cui art. 33 riprodusse il suindicato art. 15 della Legge del 1870, solo sostituendo alla denominazione di *guardie doganali*, l'altra di *guardie di finanza* [2].

2. Ciò premesso, se oggidì non è più possibile dubitare dell'applicazione alle guardie daziarie delle disposizioni fatte per le guardie doganali, tuttavia un dubbio può sorgere sui limiti di tale applicazione: e cioè se le disposizioni applicabili alle guardie daziarie siano quelle in vigore al tempo in cui si pubblicò la Legge 11 agosto 1870, n. 5784 sul dazio consumo (ossia le disposizioni della ripetuta Legge 13 maggio 1862, n. 616, sull'ordinamento delle guardie doganali), oppure quelle in vigore al tempo in cui si pubblicò il citato testo unico 15 aprile 1897, n. 161 (ossia le disposizioni della Legge 13 febbraio 1896, n. 40, sull'ordinamento delle guardie di finanza).

A me pare sia da accogliersi la prima soluzione.

Innanzi tutto è da osservare che l'art. 33 del testo unico non è cosa nuova, essendo la riproduzione dell'art. 15 della Legge del 1870; di guisa che, non solo deve ricevere la medesima interpretazione, ma, per ammetterne una diversa, bisognerebbe trovarne il fondamento in un eccesso del potere esecutivo nella compilazione del testo unico, fondamento questo che sarebbe senz'altro illegale, dato che un eccesso sussistesse. Onde le parole *guardie di finanza* dell'art. 33

---

[1]) *Atti Parlamentari:* Camera dei Deputati, tornata 27 giugno 1870 (pag. 2110).

[2]) Al testo unico fece seguito il Regolamento generale 27 febbraio 1898, n. 84.

debbono essere intese nel proprio significato di indicazione del Corpo, non già quale richiamo delle disposizioni della legge relativa.

Inoltre non è a supporre che l'art. 15 della Legge del 1870 abbia voluto sancire la parificazione delle guardie daziarie alle doganali come regola generale e di carattere permanente, adattabile anche all'avvenire; perchè una norma di così grave momento, e per effetti penali militari, non è ammissibile senza una esplicita sanzione; e perchè non si comprenderebbe tale parificazione senza un corrispondente ordinamento militare, mentre invece non è necessario dimostrare che lo stato delle guardie daziarie non è identicamente quello delle guardie di finanza.

Ad ogni modo, se un dubbio esiste, questo deve risolversi mediante una interpretazione restrittiva e in favore di quella soluzione che, meno allontanandosi dal Diritto comune, meno restringe le guarentigie dei cittadini. Ed invero la facoltà data ai Comuni ha indole assolutamente eccezionale, e la Legge 13 febbraio 1896, n. 40, sulle guardie di finanza, che è pure legge penale e di giurisdizione, è molto più grave della precedente Legge 13 maggio 1862, n. 616.

Quindi, a mio avviso, non è incostituzionale il Regolamento generale (approvato con R. D. 27 febbraio 1898, n. 84) sui dazi interni di consumo, quando, non modificando già la legge, ma solo esplicandone il contenuto, determina (art. 203) che le disposizioni applicabili alle guardie daziarie sono quelle della Legge 13 maggio 1862, n. 616.

Non sembrami poi che diversa debba essere la soluzione se la riscossione dei dazi di consumo sia assunta dal Governo. In questo caso, è vero che il suddetto Regolamento 27 febbraio 1898, n. 84, stabilisce che « passano a carico del Governo gli agenti addetti al servizio dei dazi di consumo comunali » (art. 174); ma tale passaggio non può intendersi che agli effetti amministrativi, non già agli effetti penali; sia perchè a riguardo di questi non esiste alcuna disposizione, e sia perchè tale passaggio non implica che le guardie daziarie assumano la qualità e l'ordinamento delle guardie di finanza.

3. Ritenuta l'applicabilità alle guardie daziarie della Legge 13 maggio 1862, n. 616, i reati speciali, pei quali a norma di essa Legge le guardie daziarie soggiacciono ai Tribunali militari, sono i seguenti:

1.° la *diserzione* qualificata, cioè con asportazione d'armi da fuoco del Corpo, punita col carcere militare (art. 11, n. 1 e 5, ultimo capoverso);

2.° l'*insubordinazione*, per minacce o vie di fatto, punita pari-

menti col carcere militare; ma « ogni qualvolta le minaccie o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con pena maggiore dal Codice penale, avrà luogo il rinvio ai Tribunali ordinari » (articolo 11, n. 2);

3.° l'*abuso d'armi* « per atti di proprio servizio, giudicato e punito secondo le leggi militari » (art. 13).

Queste disposizioni non hanno bisogno di particolari illustrazioni, dopo quanto si è innanzi osservato rispetto alle guardie di finanza.

4. L'esercizio della facoltà in esame è subordinato ad una importante condizione, e cioè: i Comuni chiusi abbonati, che intendono applicare alle proprie guardie daziarie tutte o singole le disposizioni legislative o regolamentari contenute nella Legge 13 maggio 1862 e nel Regolamento 13 novembre stesso anno per le guardie doganali ora guardie di finanza, debbono adottare un apposito Regolamento organico e disciplinare col procedimento stabilito dalla Legge sull'amministrazione comunale. Così dispone l'art. 203 del ripetuto Regolamento generale 27 febbraio 1898, n. 84, sui dazi di consumo, e tale disposizione è quella stessa dell'art. 70 del precedente Regolamento 25 agosto 1870, n. 5840.

C — *Guardie di città.*

1. Legge (testo unico) 21 agosto 1901, n. 409, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (art. 20) — 2. Norme generali — 3. Diserzione — 4. Insubordinazione.

1. Anche le guardie di città (prima dette *di pubblica sicurezza*) sono soggette ad alcune sanzioni penali militari (vedi pag. 101, n. 7).

a) L'art. 14 della Legge sulla sicurezza pubblica (allegato *B* alla Legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'unificazione amministrativa del Regno) disponeva: « È punita secondo il Codice penale militare e dai Tribunali militari: 1.° la diserzione qualificata, cioè con asportazione d'armi del Corpo; 2.° l'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce e vie di fatto ».

Queste disposizioni, rimaste in vigore per oltre venticinque anni, vennero soppresse nella successiva Legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (art. 28 e 57); e ciò per le considerazioni esposte nella Relazione ministeriale sul disegno di legge, ossia che « la disciplina è sicuramente necessaria anche per le guardie di città, ma questa necessità non ha quei caratteri assoluti, ferrei, urgenti che si riscontrano re-

lativamente all'esercito. Il loro servizio non è obbligatorio, ma volontario; e, se esse di propria volontà non possono svincolarsene durante la ferma, è però dato al Governo di spezzarne il vincolo con l'espellerle dal Corpo, appena non possa fare assegnamento sulla loro opera » (pag. 9). In coerenza di tali osservazioni, l'art. 28 della Legge stabilì punizioni disciplinari per la diserzione e l'insubordinazione, salvo per quest'ultima l'applicazione del Codice penale comune ove il fatto costituisse un reato.

b) Ma l'esperienza rivelò ben presto come le suindicate considerazioni non rispondevano alla pratica realtà delle cose, tanto che due anni dopo il Governo proponeva al Parlamento di ristabilire le disposizioni soppresse, giacchè « gli inconvenienti, osservava il Ministro dell'Interno (Nicotera), sono risultati così gravi da scuotere la disciplina del Corpo e far temere serie conseguenze » (pag. 2 Relaz. minister.). Così fu pubblicata la Legge 31 marzo 1892, n. 173, che nel suo art. 28 riprodusse il riportato art. 14 della Legge del 1865, aggiungendo nel n. 1 alla parola *armi* le altre *da fuoco*, e nel n. 2 il seguente capoverso: « *Sono superiori i graduati del Corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza* ».

c) Successivamente, con la Legge 1.° febbraio 1900, n. 24, si instituirono o meglio si ripristinarono gli *ufficiali* comandanti di compagnia, e con la stessa Legge si aggiunse la menzione di essi nell'ultimo capoverso del suddetto art. 28. Indi le disposizioni di questo, così modificato, vennero a costituire l'art. 20 della Legge in vigore 21 agosto 1901, n. 409 sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (vedi a pag. 101, n. 7). Al testo unico fece poi seguito il Regolamento 12 dicembre 1901, n. 513 per il Corpo delle guardie di città.

2. Il primo inciso di questo art. 20 ha due obietti: determinare le sanzioni penali e stabilire la competenza militare pei reati ivi enunciati di diserzione e insubordinazione.

a) Quanto al primo obietto è disposto che detti reati sono puniti *secondo il Codice penale militare;* il che importa che le guardie di città sono soggette, così alla stessa specie e misura, come alle stesse regole di applicazione, delle pene che il Codice penale per l'esercito commina per i militari. Quindi, ad esempio, la guardia di città soggiace alla pena di morte, sebbene questa sia abolita in Diritto comune: non gode di alcuna diminuzione nella quantità delle pene restrittive stabilite per i militari: nè a suo riguardo si applicano le norme meno severe sulla imputabilità contenute nella legge comune per la ubbriachezza e la provocazione (art. 135 e 136 Cod. es.). Tutto questo sembra, a parer mio, eccessivo; imperocchè, se

l'ordinamento militare che fu dato al corpo delle guardie di città (art. 19, 26 Legge; art. 2, 12, 18, 19, 54, 62, 77 Regolamento) può giustificare l'applicazione di sanzioni penali militari, non ne giustifica parimenti la piena estensione, non essendo le guardie di città veri militari, nè avendo attribuzioni militari; tanto più poi se si considera che rispetto alle guardie di finanza, pur avendo esse un ordinamento più conforme a quello della milizia, tuttavia esistono dei limiti nella specie, nella misura e nell'applicazione delle sanzioni militari.

b) Quanto all'altro obietto, essendo la competenza militare affatto speciale, essa deve ritenersi ristretta ai due reati tassativamente indicati della diserzione con asportazione d'arma da fuoco e della insubordinazione per minacce o vie di fatto. Parmi quindi che non si possa consentire nel Regolamento del Corpo là dove statuisce che « l'ufficiale che ricusa di costituirsi agli arresti, o di uscirne quando gli viene ordinato, si rende colpevole d'insubordinazione, ed è deferito al giudizio del Tribunale militare e punito secondo il Codice penale militare » (art. 128 e 156). Anzitutto è questo un fatto, non già d'insubordinazione (art. 122 Cod. es.), ma bensì di disobbedienza, e come tale ravvisato dallo stesso Regolamento di disciplina militare, il quale per *insubordinazione* intende nella specie la violazione della subordinazione, ossia il rifiuto di obbedienza (§ 11 e 636). Ad ogni modo poi è questo un reato speciale aggiunto dal Regolamento ai due reati di diserzione e insubordinazione enunciati nello art. 20 della Legge, ed esorbita perciò dai limiti prefissi dalla legge all'esercizio della giurisdizione militare. Nè codesta aggiunta potrebbe legittimamente derivare dalla facoltà conferita al potere esecutivo con l'art. 18 della legge, poichè non si può supporre che, mentre il potere legislativo determinava i casi di esercizio della giurisdizione militare, delegasse nello stesso tempo il potere esecutivo a modificarli, restringendoli o ampliandoli. Quindi, a mio avviso, l'ufficiale che commette il fatto suindicato incorre semplicemente nella trasgressione disciplinare del rifiuto di obbedienza preveduto e represso dall'art. 136, n. 6 del Regolamento del Corpo [1]).

3. La diserzione semplice costituisce una mancanza disciplinare, non già un reato (art. 20, n. 1 Legge, art. 181, n. 10 Regol.); e l'unica

---

[1]) Come si è già avvertito per le guardie di finanza (vedi n. 2, in nota) così pure per le guardie di città devesi ritenere che, ove esse siano espulse dal proprio Corpo ed incorporate in uno stabilimento o Corpo militare, soggiacciono interamente alla legge penale militare (art. 158, n. 9 e 168 Regol.).

ipotesi di diserzione qualificata, che la legge prevede come reato di cognizione militare, è la diserzione *con asportazione di arma da fuoco del Corpo* (art. 20, n. 1 Legge, art. 182 n. 1 Regol.).

a) La diserzione consiste nell'assenza arbitraria dal Corpo per cinque giorni compiuti. Vero è che la Legge speciale si riferisce al Codice militare per la pena (art. 142, n. 3 Cod. es.), non per la nozione del reato; ma è vero pure che la interpretazione non può essere altra, perchè la Legge speciale non stabilisce un termine diverso da quello dei cinque giorni compiuti che il Codice per l'esercito indica come regola generale (art. 138 e 139). Inoltre, l'assenza per una durata minore è dichiarata trasgressione disciplinare (articolo 177, n. 4 e 5 Regol.); e l'art. 182 del Regolamento medesimo dispone che « appena compiuti i *cinque* giorni di assenza arbitraria il prefetto dichiara formalmente disertore l'agente assente ». Queste disposizioni intanto dimostrano altresì che nè la Legge nè il Regolamento concedono la facoltà di abbreviare il termine dei cinque giorni, come eccezionalmente è disposto per i militari (art. 138 Cod. es.).

b) Sotto l'impero della Legge del 1865, che non dichiarava la qualità dell'arma, si disputò se a costituire la qualifica bastasse la asportazione della daga: ora la questione è tolta di mezzo, stante la esplicita enunciazione della Legge. Questa poi non distingue fra armi lunghe e armi corte da fuoco. Infine l'arma da fuoco asportata deve essere *del Corpo* (art. 103 e 106 Regol.).

c) La legge non dice se le disposizioni in esame siano o no applicabili agli ufficiali, ma l'applicazione è virtualmente esclusa da che il fatto non ha sanzione nel Codice militare, il quale limita la qualifica ai militari di truppa (art. 142, n. 3 Cod. es., e art. 131, n. 2, 132, 136, n. 7 Regol. del Corpo). D'altronde agli ufficiali, e così anche ai marescialli, l'armamento non viene somministrato dal Governo, ma è a loro carico (art. 92 e 103 Regol.), mentre per la esistenza del reato occorre che l'arma da fuoco asportata sia del Corpo (art. 20, n. 1 Legge).

4. Meno chiare, e più gravi, sono le sanzioni concernenti il reato d'insubordinazione (art. 20, n. 2 Legge).

a) Per le guardie di città, agli effetti penali in esame, esistono due ordini di superiori; il primo dei quali è costituito dagli « *ufficiali e graduati del Corpo* » (art. 20, ultimo capoverso, Legge).

1.° La distinzione tra *ufficiali e graduati,* introdotta nell'ordinamento del Corpo (art. 16, 23 Legge, e tabella annessavi), fa sì che, dovendo il reato d'insubordinazione punirsi secondo il Codice penale

militare, la stessa distinzione deve serbarsi nell'applicazione della pena. Quindi l'insubordinazione contro un ufficiale delle guardie di città importa la pena che il Codice per l'esercito commina per le offese ai superiori ufficiali (art. 125 e 130), non già quella stabilita per le offese ai superiori sottufficiali e caporali [1]).

2.° Gli *ufficiali* sono di tre gradi: ispettore comandante, Vice-ispettori comandanti, e Comandanti (art. 16 Legge, art. 4 e 116 Regol.). Questi ultimi sono di tre classi, e così collocati nella graduazione gerarchica; ma, considerando che queste tre classi costituiscono un solo grado (come può desumersi dall'art. 119 del Regolamento), e che per l'esistenza del reato d'insubordinazione è necessaria la superiorità di grado, devesi ritenere che, nei rapporti dei Comandanti fra loro, la superiorità di classe può indurre all'applicazione di sanzioni disciplinari, non già delle pene che il Codice per l'esercito stabilisce per il reato d'insubordinazione.

3.° I *graduati* sono di tre gradi: marescialli, brigadieri e sottobrigadieri (art. 16 Legge, 116 Regol.). Fra i graduati non sono comprese le guardie scelte, perchè non esiste un'espressa disposizione che le dichiari tali; ed anzi, indicandosi dalla Legge (art. 16 e tabella) e dal Regolamento (art. 116) distintamente le *guardie* e i *graduati* come due diverse categorie, ciò induce a ritenere che le guardie scelte non sono superiori. Nè gioverebbe obiettare che, nella graduazione gerarchica della subordinazione, le guardie scelte sono collocate come superiori alle guardie semplici e agli allievi (art. 116 Regolamento), poichè, secondo la Legge in esame, altra cosa è la superiorità disciplinare ed altra cosa è invece la superiorità agli effetti penali, per la quale ultima è richiesto che il superiore offeso dev'essere un graduato. Così, ad esempio, se un allievo offende una guardia semplice o scelta, ovvero se una guardia semplice offende una guardia scelta, essi offendono rispettivamente un loro superiore, ma tale offesa può importare l'applicazione di sanzioni disciplinari non penali, perchè il superiore offeso non è un *graduato*.

4.° La Legge parla d'insubordinazione ai superiori senza distinguere tra superiore in grado o nel comando (art. 20, n. 2 Legge, 118 Regol.). D'altra parte non può supporsi che, se per necessità di cose o per disposizioni regolamentari, un servizio sia disposto con più guardie alla dipendenza di una di esse, abbia la Legge tralasciato di assicurare il servizio, non tutelando il comandante dalla eventualità di minaccie o violenze per opera dei suoi attuali subordinati.

---

[1]) Conf. Trib. Supr., 17 aprile 1882, SCORDO (*Raccolta*, pag. 26).

5.° Gli ufficiali e graduati, ai quali si è innanzi accennato, debbono essere quelli *del Corpo:* vale a dire che i superiori, contro i quali può verificarsi il reato d'insubordinazione, sono esclusivamente quelli del Corpo delle guardie di città. Quindi, ad esempio, costituirebbe reato comune non militare la violenza usata da un soldato contro un graduato delle guardie di città, o viceversa da una guardia contro un graduato dell'esercito. E invero, fra la milizia ed il Corpo delle guardie di città, all'infuori di un semplice saluto (art. 122 Regolamento, e § 142 Regol. discipl. es.), non esistono rapporti di gerarchia o dipendenza militare, nemmeno quando i militari concorrono col Corpo delle guardie di città alla tutela dell'ordine pubblico, come forza armata a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza. Anche prima della Legge in vigore, ciò era stato ritenuto dalla giurisprudenza [1]), ma ora qualunque dubbio è rimosso dal testuale disposto della legge.

b) L'altro ordine di superiori è costituito dagli *ufficiali di pubblica sicurezza* (art. 20, ultimo capoverso, Legge); i quali sono gli Ispettori generali, i Questori, i Commissari, i Vicecommissari e i Delegati (art. 2, id.).

Questi funzionarî sono superiori alle guardie e ai graduati (non agli ufficiali del Corpo, art. 117 Regol.); e la ragione di tale superiorità, agli effetti penali e disciplinari, sta nel fatto che le guardie e i graduati sono comandati e diretti nel *servizio di polizia* dagli ufficiali di pubblica sicurezza, e per quanto riguarda *la disciplina e l'istruzione* dipendono dagli ufficiali del Corpo (art. 23 Legge, 192 Regolamento).

Di fronte all'esplicita disposizione della Legge è indubitato che gli ufficiali di pubblica sicurezza, sebbene estranei al Corpo delle guardie di città (art. 16 Legge e tabella annessavi), sono tuttavia, per l'applicazione delle sanzioni penali sull'insubordinazione, veri e proprî superiori. Ma è permesso dubitare che ciò sia conforme alle buone regole di disciplina e di giurisdizione, perchè il reato d'insubordinazione non può propriamente concepirsi che fra persone le quali, appartenendo allo stesso Corpo, sono perciò soggette alla stessa disciplina; e perchè l'esercizio della giurisdizione militare, per le offese agli ufficiali di pubblica sicurezza, non rappresenta altro che un privilegio di foro, mentre la Legge, per assicurare il servizio di polizia

---

[1]) Cassaz. Firenze, 23 febbraio 1870, SCAGNETTI (*La Legge*, 1870, pag. 624); Cassaz. Roma, 31 maggio 1880, COLLI (*Corte Supr.*, 1880, pag. 847).

e garentire gli ufficiali di pubblica sicurezza dalle offese degli agenti, bene avrebbe potuto aggravare le pene stabilite dalla legge comune per gli oltraggi contro persone rivestite di pubblica autorità (art. 194 e seg. Cod. pen. comune).

Intanto un grave dubbio può sorgere sull'applicazione della pena, e cioè se, per le minaccie o vie di fatto commesse contro gli ufficiali di pubblica sicurezza, si debba infliggere la pena comminata dal Codice militare (art. 125 e 130 es.) per le offese contro ufficiali o invece contro graduati di truppa. A me pare che, non avendo gli ufficiali di pubblica sicurezza un *grado* militare e non esistendo una precisa disposizione che li pareggi al *grado di ufficiali dell'esercito*, la pena da applicarsi sia quella sancita per le offese contro graduati di truppa. Nè questa precisa disposizione potrebbe trovarsi nell'articolo 117 del Regolamento, ove è detto che i funzionari di pubblica sicurezza sono superiori alle guardie e ai graduati, poichè una parificazione *agli effetti penali* non può essere ritenuta per via di mera induzione, tanto più se si considera che qui trattasi di applicare la pena capitale.

c) Quanto alla nozione del reato d'insubordinazione, questo deve consistere in una *minaccia* o *via di fatto* (art. 20, n. 2 Legge). Ove esistano soltanto insulti, si applicano punizioni disciplinari (articolo 136, n. 6, 181, n. 6, e 182 Regol.).

Non offrendo poi la Legge una propria definizione delle minacce e vie di fatto, rinvia implicitamente al Codice per l'esercito, dal quale deve perciò desumersi (art. 124 e 130).

d) Statuendo infine la Legge che l'insubordinazione è punita secondo il Codice penale militare, è manifesto che gli aggravamenti e le diminuzioni di pena che il Codice per l'esercito stabilisce per i militari (art. 125, 126, 132 ecc.) si applicano anche rispetto all'insubordinazione commessa dagli individui appartenenti al Corpo delle guardie di città.

D — *Guardie carcerarie.*

1. Legge 23 giugno 1873, n. 1404 (art. 5). — 2. Diserzione. — 3. Insubordinazione.

1. Anche il personale di custodia dei detenuti costituisce un Corpo militarmente ordinato [1]), e perciò sottoposto alle speciali san-

[1]) Vedi Regolamento 6 luglio 1890, n. 7011 (art. 19, 34, 39, 42, 76, 88, 117, 124, 131, 150) sull'ordinamento degli agenti di custodia; e Regolamento generale carcerario 1.° febbraio 1891, n. 260 (art. 167 e seg.).

zioni penali militari di cui nell'art. 5 (riprodotto a pag. 100, n. 2) della Legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2.ª).

2. La diserzione è di due specie: semplice e qualificata.

a) Elemento comune all'una e all'altra specie è l'assenza arbitraria per cinque giorni compiuti, al pari di quanto trovasi stabilito per i militari (art. 138 e 139 Cod. es.). Nè a questa norma contradice l'art. 178 del Regolamento di ordinamento del Corpo, ove è detto che la dichiarazione di diserzione è fatta subito o appena spirate le ventiquattro ore, poichè questo termine minore ha soltanto effetti disciplinari ed amministrativi, non penali; tant'è che l'assenza per un tempo inferiore a cinque giorni compiuti è punita solamente in via disciplinare (art. 209 lettere *l* e *m*, e 214 lettera *o* Regol. carcerario). Quindi, ad esempio, va esente da pena la guardia carceraria che si costituisce allo Stabilimento prima che sia compiuto il tempo di cinque giorni in cui la diserzione è di pieno diritto incorsa [1]).

b) Diversamente dalle guardie di finanza e di città, per le guardie carcerarie è reato militare anche la diserzione semplice (articolo 5, n. 1). Al tempo della pubblicazione della Legge, questa disposizione servì di argine alla dissoluzione del Corpo; oggidì non sarebbe forse giustificata dalla specialità delle funzioni del personale di custodia, ma piuttosto dalla circostanza di essere poco numeroso in rapporto alla molteplicità degli Stabilimenti, di modo che anche la diserzione semplice può produrre un nocumento immediato al servizio di custodia. Essendo la diserzione all'estero una diserzione semplice, si è deciso che bene può esserne dichiarata colpevole una guardia carceraria [2]).

c) Le circostanze che qualificano la diserzione sono due:

1.° La prima è che il disertore si trovava di *servizio comandato.* Non è necessario che il servizio sia armato (art. 141, n. 2 Cod. es.), per la ragione che gli agenti di custodia in servizio nell'interno degli Stabilimenti non possono di regola portare armi (art. 168 Regol. di ordinamento); e ciò al fine di evitare il pericolo che i detenuti, per vendetta o per facilitarsi l'evasione, le disarmino ed offendano. Si è giudicato che rettamente è dichiarata colpevole di diserzione qualificata la guardia carceraria che, mentre trovasi comandata di ser-

---

[1]) Trib. Supr., 16 febbraio 1880, CORTINOVIS (*Raccolta,* pag. 5).
[2]) Trib. Supr., 13 luglio 1885, LA SPISA (*Raccolta,* pag. 101).

vizio alla cucina dei condannati del reclusorio, abbandona il servizio stesso [1]).

2.° L'altra circostanza è l'asportazione d'armi.

La Legge non dice se le armi debbano essere del Corpo, poichè per tutti gli agenti di custodia l'armamento è provveduto dall'Amministrazione (art. 88 Regol. ord. e tabella annessavi).

La Legge non dice nemmeno se debba trattarsi di armi *da fuoco,* ma tale condizione è implicita; perchè la Legge dispone che la diserzione qualificata è punita secondo il Codice penale militare, e questo non la punisce che quando l'arma asportata sia da fuoco (art. 142, n. 3). Anche nella giurisprudenza si è riconosciuto che altrimenti « si verrebbe ad introdurre una disparità di trattamento fra le guardie e i soldati, mentre la legge volle solo estendere alle prime le pene di cui sarebbero passibili i secondi » [2]).

3.° Avendo queste due circostanze, del servizio comandato e dell'asportazione d'armi, un diverso fondamento giuridico in quanto ledono la prima il servizio, e l'altra l'Amministrazione, vengono dalla Legge separatamente enunciate e possono quindi concorrere a qualificare un medesimo fatto. Così, ad esempio, è colpevole di diserzione doppiamente qualificata l'agente di custodia che, mentre trovasi di sentinella allo Stabilimento, ovvero essendo addetto alla sorveglianza dei condannati lavoranti all'aperto, abbandona il servizio asportando il fucile di cui è armato (art. 168 e 170 Regol. ordinamento).

d) Come per le guardie di città, così per le carcerarie la diserzione è punita secondo il Codice penale militare; ma occorre avvertire che da questa uniformità di pene rispetto ai militari non deriva la stessa uniformità nei modi di estinzione dell'azione penale e della condanna per il reato di diserzione (amnistia e prescrizione).

1.° L'amnistia conceduta ai militari non può, senza esplicita disposizione del relativo decreto, estendersi anche alle guardie; sia perchè esse non sono militari, e sia anche perchè le norme regolatrici per il godimento dell'amnistia presuppongono i doveri di servizio verso lo Stato, propri del militare, mentre quelli delle guardie sono costituiti dai particolari obblighi assunti con l'atto di arruolamento verso la rispettiva Amministrazione.

2.° Per la stessa ragione, non avendo cioè le guardie la qualità di militari, non possono a loro applicarsi le condizioni che, riguardo alla prescrizione, il Codice per l'esercito (art. 67) stabilisce per la

---

[1]) Trib. Supr., 26 giugno 1893, RAMASSO (*Raccolta,* pag. 79).
[2]) Trib. Supr., 10 dicembre 1877, ZURLO (*Raccolta,* pag. 167).

diserzione dei militari. Tali condizioni infatti hanno origine dal servizio militare, e sono regolate ed imposte in relazione ai suoi speciali obblighi, onde non possono estendersi a servizi diversi da quello militare [1]).

3. L'altro reato, per cui le guardie carcerarie sono soggette ai tribunali militari, è l'insubordinazione (art. 5, n. 3).

a) Per l'esistenza di tale reato è necessario l'uso di una minaccia o di una via di fatto (art. 124 e 130 Cod. es.). Mancando l'una o l'altra, può esservi un reato comune o una semplice trasgressione disciplinare (art. 184, ultimo capoverso, Regol. ordinamento: e art. 214, lettera *m*, Regol. carcerario).

b) Nell'ordinamento primitivo, secondo la tabella annessa alla Legge, erano graduati del Corpo i Capiguardie e i Sottocapiguardie. Nel successivo ordinamento, che è quello in vigore (art. 22 Legge 14 luglio 1889, n. 6165, sulla riforma penitenziaria, art. 8 Regol. ord., e R. D. 22 settembre 1890, n. 7178) sono graduati i Comandanti, i Capiguardie e Capisorveglianti, e i Sottocapiguardie e Sottocapisorveglianti. Parmi dubbio se, agli effetti penali militari, fra i graduati siano da comprendersi anche gli Appuntati; non esistendo al riguardo una esplicita disposizione, e sembrando che essi, anzichè graduati, siano piuttosto guardie scelte adibite a speciali servizi; nè, per dire altrimenti, può tenersi conto assoluto del ruolo dei gradi, essendovi collocate anche le guardie e gli allievi; il che dimostra che la voce *grado* è nei detti Regolamenti adoperata, non già nel suo proprio significato, ma nel senso di qualità o *posizione* che l'agente ha nell'ordinamento del Corpo (art. 8, 10, 11, 150 Regol. ord., art. 184 e seguenti Regol. carcerario).

c) Poichè l'insubordinazione è per sua indole un reato militare, e poichè la Legge non ne dà una particolare nozione ma si rimette implicitamente a quella del Codice per l'esercito (art. 122), ne deriva che non può esistere reato d'insubordinazione fra le guardie carcerarie e gli individui estranei all'ordinamento militare del Corpo. Quindi si è deciso che costituiscono un reato comune, non il reato d'insubordinazione, le offese di cui una guardia carceraria si renda colpevole verso funzionari del personale amministrativo degli Stabilimenti carcerari (Direttori, Segretari, Contabili, ecc.), avendo tali funzionari un'autorità esclusivamente civile, e non potendo, nel

[1]) Conf. Trib. Supr., 12 novembre 1900, CURTARELLI (*Raccolta*, pag. 53).

silenzio della Legge speciale, darsi alle sue disposizioni una portata diversa [1]).

Così pure, non avendo le guardie carcerarie la qualità di militari, per quanto militarmente ordinate, non esistono rapporti di gerarchia fra esse e i militari, salvo soltanto il semplice obbligo del saluto agli ufficiali dell'esercito e dell'armata (art. 158 Regol. ord., § 142 Regol. discipl. es.). Si è perciò giudicato che nelle offese commesse da una guardia carceraria contro un graduato dell'esercito, esiste un reato comune, non il reato militare d'insubordinazione [2]).

d) La pena da applicarsi è quella stabilita dal Codice militare per l'insubordinazione contro graduati di truppa (art. 125 e 130); e così nella stessa specie e durata, come altresì nelle norme che ne regolano l'applicazione al reato d'insubordinazione. Quindi, ad esempio, l'ubbriachezza del colpevole non importa diminuzione di pena [3]).

---

[1]) Cassaz. Firenze, 24 aprile 1875, Bellini (*Riv. pen.*, vol. XXVII, pag. 329); Cassaz. Roma, 18 gennaio 1888, Busurgi (*Id.*, id., pag. 326); Trib. Supr. 28 dicembre 1874, Ferrante (*Raccolta*, pag. 163).

[2]) Trib. Supr., 12 novembre 1883, Aglione (*Raccolta*, pag. 143).

[3]) Trib. Supr. 27 marzo 1893, Reginella (*Raccolta*, pag. 26); 7 dicembre 1896, Monica (*Id.*, pag. 92).

FORTUNATO SCHIAFFINO

DIRITTO PENALE MARITTIMO

INTRODUZIONE

SOMMARIO.

1. Leggi anteriori al Codice di Marina mercantile negli Stati Sardi, Toscana, Napoli, Venezia. — 2. Divisione della materia.

1. Anticamente gli affari marittimi in Italia erano regolati dal Consolato del Mare, e, in tempi più vicini, dall'Ordinanza francese e da particolari Statuti. Fra questi è degno di speciale ricordo lo Statuto di Genova del 1610.

Le leggi più antiche del Regno di Napoli erano: la Prammatica 14 di Carlo III del 30 gennaio 1759, la quale aveva ridotto in 72 capitoli tutte le leggi concernenti il commercio e la navigazione; la Prammatica 18 di Ferdinando IV del 6 febbraio 1764 e l'Editto del 6 dicembre 1785, il quale, abolita l'antica Corte del Grande Ammiragliato, ne creò una nuova sotto il nome di Ammiragliato per gli affari marittimi.

Tra le antiche leggi della Toscana si ricorda lo Statuto pubblicato nel 15 marzo 1652 dal Consiglio dei Cento.

Venezia vantava un corpo completo di legislazione marittima, pubblicato nel 1786, col titolo di Codice per la marina mercantile veneta, il quale ebbe forza di legge per Decreto del Senato in data 20 settembre stesso anno, con supplementi, variazioni e correzioni prescritte da posteriori decreti.

Le leggi successive che ebbero vigore sino all'epoca della costituzione del Regno erano le seguenti:

In Liguria e Piemonte la Marina mercantile era governata da un Regolamento pubblicato con Regie Patenti del 9 marzo 1816, al quale venne nella maggior parte derogato da un più esteso Regolamento, che ha la data del 13 gennaio 1827.

Una Legge, pubblicata con Regie Patenti dello stesso giorno 13 gennaio 1827, comprendeva la repressione dei reati marittimi. L'Italia, culla del Diritto penale, come di tutti gli altri rami della scienza del diritto, con questa Legge del 1827 dava fuori un Codice penale marittimo che per l'unità e completezza del lavoro era a quei tempi l'unico del genere.

Un Regolamento del 24 novembre 1827 provvedeva al regime dei porti e delle spiaggie.

Seguirono:

Un Regio Brevetto sulle matricole della gente di mare del 17 settembre 1842.

Le Regie Patenti sul Consiglio d'Ammiragliato mercantile del 27 maggio 1843.

Le Regie Patenti sui cantieri mercantili del 19 settembre 1846.

La Legge sulle carte di bordo e diritti marittimi, del 26 giugno 1851.

Una serie di Regolamenti, di Regi Decreti e di notificazioni per l'esecuzione delle disposizioni surricordate, sulla pesca, sulle visite delle navi, il trasporto dei passeggieri e la navigazione notturna.

Nella Toscana la Marina mercantile era regolata dall'Editto di Marina e navigazione mercantile del 10 ottobre 1748.

Per il servizio dei porti veniva pubblicato un Regolamento dal Governo provvisorio il 16 ottobre 1859.

Nelle Romagne e nelle Marche esistevano:

Un Motu-proprio sui porti e l'amministrazione marittima del 31 gennaio 1820.

Un Regolamento per la Marina mercantile del 4 luglio 1827.

Alcune Provvidenze sulle carte di bordo del 13 aprile 1824.

Una Notificazione sui limiti della navigazione dei capitani e padroni, datata 31 maggio 1825.

Le Determinazioni del Magistrato di sanità sulla matricolazione della gente di mare, colla data del 1842.

A queste leggi, nelle Marche per un Decreto del Regio Commissario straordinario, 5 novembre 1860, venivano sostituite le leggi sarde.

Nelle Provincie meridionali le leggi intorno la marina mercantile erano:

La Legge del 5 luglio 1816, ed un Regio Decreto del 1.° agosto stesso anno.

La Legge di navigazione e di commercio del 25 febbraio 1826.

L'Ordinanza per il Regolamento dei porti dell'anno 1818.

Il Regio Decreto sulla matricolazione ed ascrizione marittima del 20 gennaio 1840.

Le Leggi sulle prede marittime, 12 ottobre 1807 e 2 settembre 1817.

Le Leggi sulla tratta dei negri del 17 agosto 1830 e 14 ottobre 1839.

Un Regolamento per la pesca del corallo del 29 gennaio 1856, e diversi Regi Decreti sulla pesca del pesce.

Dopo l'annessione del centro e del mezzogiorno d'Italia, per dare unità alla materia, le leggi e i regolamenti delle antiche Provincie erano estesi a tutto il Regno con Regio Decreto del 31 gennaio 1861, mandato in esecuzione con altro del 22 dicembre dello stesso anno.

Qualche tempo prima però, nel lodevole intento di ridurre in un unico corpo le sparse leggi sulla marina mercantile, il Regio Governo fino dallo scorcio dell'anno 1859 istituiva in Genova una Commissione distinta col nome di Giunta di Genova, per la revisione delle Leggi e dei Regolamenti marittimi. Il lavoro della Giunta dopo essere stato esaminato dal Ministero era rimesso al Consiglio di Stato, il quale per mezzo d'una sua Commissione studiava ed approvava il Progetto con alcune modificazioni.

Presentato il Progetto al Senato (tornata 28 gennaio 1863), era discusso ed approvato nel 1864. Passato alla Camera dei Deputati, veniva del pari approvato senza discussione.

Questi furono i precedenti del Codice promulgato il 25 giugno 1865, che andò in vigore il 1.° gennaio 1866 insieme cogli altri Codici del nuovo Regno.

Il Codice del 1865 era posteriormente riformato in esecuzione della Legge 24 marzo 1877, n. 3919. Altre modificazioni venivano apportate dalla Legge 11 aprile 1886, n. 3781.

Per l'esecuzione del Codice vige il Regolamento approvato col Regio Decreto 20 novembre 1879, n. 5166, il quale però ha subíto a sua volta non poche modificazioni.

2. Il nostro studio, essendo limitato all'esame della seconda parte del Codice, si divide in tre titoli:

Titolo I — *Dei reati marittimi e delle pene.*

Titolo II — *Dei reati speciali, e cioè:*

1.° *Della diserzione mercantile.*
2.° *Della disobbedienza.*
3.° *Dell'insubordinazione.*
4.° *Del complotto.*
5.° *Dell'ammutinamento.*
6.° *Della rivolta.*
7.° *Della baratteria.*
8.° *Della pirateria.*
9.° *Della tratta degli schiavi.*
10.° *Delle infrazioni alla polizia marittima.*
11.° *Delle infrazioni alla polizia dei porti e delle spiaggie.*

12.° *Delle infrazioni alle Leggi e Regolamenti sulla pesca.*
13.° *Delle contravvenzioni marittime.*
14.° *Delle mancanze disciplinari.*

Titolo III — *Della giurisdizione penale marittima.*

Lo sviluppo straordinario verificatosi in questi ultimi tempi nella navigazione e quello sempre maggiore verso cui essa è avviata, perchè al progresso continuo in ogni sorta d'industria terrestre è necessariamente collegata l'industria marittima, dà ragione dell'importanza teorica e pratica di questo lavoro a cui ci dedichiamo, nella speranza, non osiamo dire nel convincimento, di fare cosa utile.

TITOLO I.

Dei reati marittimi e delle pene

CAPO UNICO.

Disposizioni generali

SOMMARIO.

3. Reati marittimi. — 4. Pene marittime. — 5. Coordinamento delle pene marittime. — 6. Devoluzione delle multe nei reati marittimi e responsabilità dei capitani e proprietari di nave. — 7. Disposizioni varie.

3. A termini dell'art. 252 Cod. mar. merc. le violazioni delle disposizioni penali per la marina mercantile offrono una prima divisione: si distinguono anzitutto in *reati* e in *mancanze disciplinari* [1]).

Tale distinzione non può a meno di sorprendere a primo aspetto. Se la nozione più elementare del reato è che esso sia una violazione della legge penale, non è possibile, a rigore di logica e di principî, che a lato della figura giuridica del reato si abbia una violazione di legge, che non costituisce reato.

---

[1]) Art. 252: « Le violazioni delle disposizioni del presente Codice si distinguono in *reati* o in *mancanze disciplinari*.

« Sono reati le violazioni per cui sono stabilite pene corrispondenti a quelle determinate dal Codice penale comune, ovvero le pene dell'interdizione, destituzione o sospensione dai gradi marittimi, o quella della confisca.

« Sono mancanze disciplinari le violazioni alle quali sono applicate le punizioni disciplinari stabilite dal presente Codice.

L'equivoco dipende dalla dizione difettosa dell'art. 252 del Codice. Dall'insieme delle disposizioni contenute nel titolo IV, intestato: *Del potere disciplinare,* si rileva che le *mancanze disciplinari* non sorgono dalla violazione di disposizioni penali nello stretto senso della parola: sono pure e semplici infrazioni della disciplina marittima, di una importanza ridotta, che non comportano perciò l'applicazione d'una pena vera e propria con tutte le conseguenze che questa si trae seco. Sono infrazioni al buon ordine, non osiamo dire alla polizia, che implica un concetto d'ordine più elevato. Ma per quanto si tratti di azioni d'una consistenza minima, che non ne consiglia l'elevazione alla dignità di reato, la necessità di troncare il disordine in sul nascere esige di non trascurarle.

È il caso di applicare ad esse il noto *principiis obsta,* per evitare più tardi l'adozione di mezzi più gravi. Una disobbedienza leggera negletta potrebbe servire d'incentivo a disobbedienze maggiori, in circostanze che la teoria del lasciar correre e del lasciar passare si convertirebbe in una imprudenza imperdonabile, causa forse di danni senza rimedio.

È in base a queste ovvie considerazioni di mera opportunità e convenienza pratica che il legislatore nostro con lodevole intento crea una figura giuridica a sè, *sui generis,* che non è reato, sebbene ne abbia tutte le apparenze.

L'art. 253 Cod. mar. merc. distingue i reati marittimi in *crimini, delitti* e *contravvenzioni,* secondo le norme del Codice penale comune.

Come si sa, la tripartizione è oggi abolita. Il Codice penale vigente riunì le due classi dei crimini e delitti in una sola classe, quella dei delitti. Così l'art. 253, ora richiamato, va modificato nel senso, che i reati marittimi si dividono in *delitti* e *contravvenzioni.*

4. Le pene per i reati marittimi sono quelle del Codice penale comune. Sono pene speciali: la destituzione e la sospensione dai gradi marittimi e la confisca.

I compilatori del Progetto di Codice marittimo avevano proposto l'adozione di altre pene speciali: il servizio straordinario sulle navi da guerra e la perdita delle paghe [1]).

---

[1]) Sul punto, se convenisse aggiungere alle pene il *servizio straordinario* e la *perdita delle paghe,* la seconda Relazione al Senato così si esprime:

« Qualunque sia, quanto al *servizio straordinario,* la pratica di altre rispettabili Nazioni (Francia e Belgio) e il disposto della Legge vigente negli antichi

Contro la prima, che faceva parte del sistema accolto dalla Legge sarda del 1827, aveva protestato il personale della Regia Marina, timoroso che le navi dello Stato fossero scambiate per prigioni. La cosa però sarebbe stata conciliabile se si fosse tenuto presente, che esistono negli arsenali delle navi adibite a servizi umili. Se non si volevano imbarcare dei condannati sulle navi armate in viaggio, potevano destinarsi a bordo delle navi in disarmo, dove è sempre bisogno di marinai. Lo Stato ne avrebbe ricavato un utile non tras-

---

Stati, sta infatti che non ha mai avuto applicazione, sia per la ripugnanza della marina militare ad ammettere a bordo delle navi da guerra uomini che si riguardavano come condannati ai lavori forzati, sia perchè gli stessi giudici militari rifuggivano dall'idea di dare alle navi da guerra l'apparenza di un ergastolo, sia finalmente per la riconosciuta loro incapacità (è possibile crederlo?) a prestare opera utile nei cantieri ed arsenali.

« Ciò è tanto vero che nella Relazione stessa che accompagna il Progetto, anzichè nelle campagne straordinarie ed al servizio nei cantieri e arsenali, si accenna all'idea vaga di aggregare quelli individui ad una compagnia di rigore. Ma anche questo concetto pare siasi ravvisato inattuabile, atteso il piccolo numero dei condannati a quella pena, e la grave spesa che la formazione di tale compagnia imporrebbe allo Stato senza probabile speranza di buon successo pel servizio e moralità della marina.

« In ordine all'altra pena che consiste nel privare il disertore delle paghe del viaggio in corso delle quali sia in avanzo, si è ravvisato men giusto l'applicarla senza serbare alcuna proporzione nè misura, essere di aggravio alle famiglie dei marinai, e sopratutto illogica ed irrazionale, perchè attribuendone il provento alla Cassa della marina mercantile punisce sostanzialmente il capitano, il quale per la quota almeno corrispondente al tempo per cui resta privo dell'opera del marinaio dovrebbe essere immune dall'obbligo di pagare il salario che ne è il compenso, senza essere tenuto a provare i danni reali che abbia patito.

« Considerando però, che la cessazione di questo provento priverebbe la Cassa degli invalidi, cui spetta a tenore della Legge 26 giugno 1851, art. 10, n. 2, e 28 luglio 1861, art. 3, d'una somma non minore di lire 12,000 annue, comprese le nuove Provincie alle quali è stata estesa l'istituzione della stessa Cassa coll'art. 7 della Legge 22 dicembre detto anno 1861, la Commissione vi ha supplito aggiungendo alla pena della diserzione anche una multa da lire 51 a 200.

« Di questa multa poi sono responsabili i capitani, gli armatori e proprietari del bastimento, com'è stabilito nell'art. 255 delle Regie Patenti 13 gennaio 1827, ed è conforme ai principî consacrati dal presente progetto di legge.

« Nè questa disposizione potrà parere gravosa ai capitani e marinai: poichè quelli ritenendo nelle loro mani una piccola parte dei salari per pagarla al termine del viaggio, possono mettersi al coperto d'ogni pericolo; ed i marinai, mercè la soppressione dell'art. 114 otterranno la piena libertà di pattuire le anticipazioni sopra i loro salari, ora limitata dall'art. 97 del Regolamento pubblicato colle mentovate Regie Patenti del 1827 » (*Relazione Senatoria*).

curabile, e avrebbe impedito che dei marinai condannati per reati tutt'altro che infamanti, fossero accomunati nelle prigioni con delinquenti volgari, incapaci del buon esempio.

La perdita delle paghe, in uso presso la maggior parte degli Stati marittimi, poteva venire molto in acconcio nelle diserzioni. Anche la Legge sarda del 1827 provvedeva che metà delle paghe dovute ai disertori andasse a profitto della Cassa Invalidi della Marina mercantile, con preferenza sul rimborso delle spese di giustizia e della stessa indennità alla nave. Dietro le proteste degli armatori che si vedevano gravati in quanto erano posti nell'impossibilità di risarcirsi dei danni, quasi sempre maggiori dell'importo delle paghe a loro mani, il Progetto stabiliva che, pagate le indennità alla nave avanti tutto, e poscia le spese di giustizia, il sopravanzo fosse devoluto alla Cassa Invalidi. Ma nemmeno questo temperamento incontrò favore [1]).

Vista l'opposizione mossa all'accoglimento della pena del servizio straordinario, il Progetto suggeriva altresì, come succedaneo, l'istituzione d'una Compagnia di rigore, distinta dai Reali equipaggi. Il Regolamento doveva fissare le modalità circa l' espiazione della pena [2]).

Ma il testo non tiene parola nè dell'una nè dell'altra punizione. Il che rappresenta, a nostro avviso, un regresso in confronto delle Regie Patenti delle antiche provincie.

---

[1]) Art. 329 del Progetto:

« La pena della perdita delle paghe consiste nel privare il condannato delle paghe del viaggio in corso, delle quali fosse ancora in avanzo.

« Queste paghe verranno dal capitano, o da qualunque altro ne fosse il debitore, depositate presso l'amministratore della marina od uffiziale consolare del luogo in cui si istituisce il giudizio.

« Sull'importo delle medesime saranno prelevate le indennità che di diritto al capitano o all'armatore, quindi le spese di difesa, poi quelle di giustizia, ed il rimanente sarà versato a profitto della Cassa degli invalidi della marina mercantile ».

[2]) Art. 327 del Progetto:

« La pena del servizio straordinario consiste nello assoggettare il condannato a servire nella marina militare mediante campagne straordinarie a bordo delle navi da guerra, o mediante servizio prestato nei cantieri o negli arsenali della Regia marina, nei modi che saranno stabiliti dal Regolamento, per un tempo non minore di tre mesi, nè maggiore di quattro anni.

« Questa pena è divisa:

« da tre mesi a sei;

« da sei mesi a un anno;

« da un anno a due:

« da due anni a quattro.

La pena della destituzione dai gradi marittimi consiste nella perpetua inabilitazione del condannato a valersi d'ogni grado, del quale fosse insignito [1]). Chi è capitano diventa marinaio semplice.

La pena della sospensione consiste nel divieto fatto al condannato d'esercitare per un certo tempo la professione marittima [2]). Il capitano, per es., non potrà viaggiare in tale qualità, finchè dura l'espiazione della pena. Parimenti il costruttore navale non sarà ammesso a costruire navi entro il termine portato dalla sentenza di condanna.

Fra la destituzione e la sospensione la differenza non è di qualità, ma di quantità; essendochè la prima è perpetua; la seconda è *ad tempus*, da un mese ad un anno. La sospensione secondo il Codice penale comune varia da tre giorni a due anni [3]).

La destituzione si esegue mediante l'annullamento delle patenti o degli altri titoli di grado. La sospensione si pratica mediante il ritiro delle patenti o degli altri titoli di grado, i quali sono restituiti a pena scontata.

La destituzione e la sospensione non possono essere applicate che per sentenza dell'Autorità giudiziale ordinaria. L'Autorità marittima, sebbene unica competente a rilasciare le patenti o gli altri titoli di grado, manca di competenza per destituire o sospendere chicchessia [4]).

---

[1]) Sono insigniti dei gradi marittimi:

1.° I capitani di lungo corso.

2.° I capitani di gran cabotaggio.

3.° I padroni.

4.° I marinai nazionali; in sott'ordine i capi-barca.

5.° Gli scrivani o secondi di bordo. Il sotto-scrivano fu abolito (art. 4 Legge 11 aprile 1886).

6.° I nostromi.

7.° I macchinisti di prima classe.

8.° I macchinisti di seconda classe.

9.° Gli ingegneri navali (costruttori di navi in ferro).

10.° I costruttori di prima classe (per navi in legno).

11.° I costruttori di seconda classe (per navi in legno non superiori a 300 tonnellate).

12.° I maestri d'ascia.

13.° I piloti pratici.

14.° I periti stazzatori.

15.° I medici di bordo.

Vedi art. 58, 60, 66, 256 Cod. Mar. merc.; art. 292 e seg. del Regolamento.

[2]) Art. 257 detto Codice.

[3]) Art. 25 Codice penale.

[4]) In Francia, indipendentemente dai casi tassativamente indicati dal *Decreto-*

Le pene della destituzione e della sospensione sono ora applicabili da sole, ora congiuntamente con altre, in via di pena principale o accessoria. Per citare un esempio, nei reati d'abuso di potere la sospensione deve *sempre* andare aggiunta alla pena principale. In questo caso la sospensione non comincia naturalmente a decorrere che dal giorno in cui è stata scontata la pena principale.

Altro esempio: la interdizione della carica, vale a dire la destituzione dal grado, si applica *sempre* come pena accessoria al condannato ai lavori forzati o alla reclusione (stile antico). Viceversa è *facoltativa* per il giudice nel caso del capitano o padrone condannato per alcuno dei reati indicati nell'art. 62, lett. *b* che sono: il furto, la truffa, l'appropriazione indebita, il falso, la ricettazione o la favorita vendita di cose furtive o per reato contro la fede pubblica.

Le pene della destituzione, della sospensione dai gradi e della confisca, comminate tanto da sole quanto congiuntamente ad altra pena pecuniaria o restrittiva della libertà, sono pene principali sempre quando il Codice della marina mercantile non le dichiara espressamente accessorie. Nei casi in cui lo stesso Codice per un reato marittimo commina congiuntamente, per es., le pene del carcere e della sospensione, si devono applicare entrambe, e nel concorso di circostanze attenuanti si potrebbe bensì passare dal carcere a pene di polizia, ma si dovrà pur sempre infliggere ancora la sospensione, che conserva la natura di pena principale [1]).

Non esiste un parallelismo assoluto fra le pene accessorie stabilite dal Codice penale comune e le pene della destituzione o sospensione dai gradi marittimi, sancite dal Codice di marina mercantile [2]).

La pena accessoria della *interdizione da una determinata carica* importa quella della destituzione dai gradi marittimi, e la pena

---

Legge disciplinare e penale per la marina mercantile, del 24 marzo 1852, modificato dalla Legge 15 aprile 1898, il capitano può essere sospeso od escluso dal comando per decisione del Ministro della Marina dopo un'inchiesta in contraddittorio, nella quale il capitano stesso dev'essere interrogato (art. 87).

In Inghilterra il *Board of Trade* può sospendere od annullare il certificato (patente) del capitano od ufficiale, sempre però dopo un'inchiesta (*Merchant Shipping Act.* art. 470).

[1]) Cass. Torino, 13 giugno 1888, causa Morteo, *Giurispr. Tor.,* anno 1888, pag. 307.

[2]) *Ibidem.*

della ***sospensione da una determinata carica*** quella della sospensione dai gradi stessi [1]).

Le regole stabilite dal Codice penale comune sull'applicazione delle pene, sul passaggio da una ad altra pena, sull'influenza dell'età e dello stato di mente del reo, sui rei di più reati e sui recidivi, sono applicabili anche ai reati marittimi [2]).

Sono pure applicabili ai reati marittimi le disposizioni del Codice penale comune intorno alle circostanze attenuanti [3]).

Nel Codice marittimo però esistono due eccezioni importanti. Nei reati d'insubordinazione, ammutinamento e rivolta, la provocazione per parte del superiore non può mai servire di circostanza attenuante per fare luogo a diminuzione di pena [4]). Le circostanze attenuanti non possono mai influire sugli effetti delle pene d'interdizione e di sospensione [5]).

L'estinzione dei reati e delle pene è regolata dalle norme sanzionate dal Codice penale comune.

V'è una sola eccezione, e riguarda la decorrenza del termine. Nei reati marittimi la prescrizione dell'azione comincia a decorrere dal giorno in cui la nave è ammessa a libera pratica in un porto dello Stato, o in un porto estero in cui risiede un agente consolare nazionale [6]).

In terraferma i reati sono conosciuti tosto che vengono perpetrati, epperò l'Autorità competente è posta senza ritardo in grado di procedere. I reati commessi a bordo delle navi non giungono a notizia dell'Autorità se non coll'arrivo nel porto dove questa ha i suoi rappresentanti. La sospensione della decorrenza del termine sino dopo l'ammessione a libera pratica della nave è dunque giustificata dall'impossibilità anteriore ad agire.

5. Il Codice per la marina mercantile conserva ancora il sistema di pene che era quello dell'epoca della sua pubblicazione, anteriore di tredici anni circa al Codice penale italiano ora vigente. A coordinare il sistema nuovo da questo Codice accolto colle leggi precedenti conservate è indispensabile il ricorso alle disposizioni espressamente emanate nel R. Decreto 1.° dicembre 1889, e che necessità vuole che trascriviamo.

---

[1]) Art. 255, Cod. mar. merc.
[2]) Art. 260, *ibidem*.
[3]) Art. 262, *ibidem*.
[4]) Art. 301, *ibidem*.
[5]) Art. 262, *ibidem*.
[6]) Art. 261, *ibidem*.

Devono considerarsi come corrispondenti:

« 1.° alle *pene criminali* le pene dell'ergastolo, dell'interdizione dai pubblici uffici e quelle della reclusione e della detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni;

« 2.° alle *pene correzionali* le pene non indicate nei numeri 1.° e 3.°;

« 3.° alle *pene di polizia* le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo ai cinque giorni e dell'ammenda non superiore nel massimo alle lire cinquanta.

Ove si tratti di condanna, si considerano pene criminali l'ergastolo, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e la reclusione e la detenzione per un tempo maggiore dei cinque anni [1]).

« Quando le Leggi, i Decreti, i Regolamenti, i Trattati e le Convenzioni internazionali parlano di *crimini,* per distinguerli dai *delitti,* s'intendono per crimini i reati che importano le pene indicate nel numero 1.° suddetto.

« Per determinare se un reato preveduto nelle Leggi, nei Decreti, nei Regolamenti, nei Trattati e nelle Convenzioni internazionali, sia un delitto o una contravvenzione, non si deve aver riguardo alla pena, ma soltanto al carattere del reato, secondo la distinzione fatta nel Codice penale tra delitti e contravvenzioni [2]).

« Quando nelle Leggi, nei Decreti, nei Regolamenti, nei Trattati e nelle Convenzioni internazionali si parla di *pene restrittive della libertà personale o individuale,* ovvero di *pene corporali,* e di una determinata loro durata, s'intendono richiamate quelle che il Codice penale comprende sotto la denominazione di *pene restrittive della libertà personale,* per la medesima durata.

« Ove sia comminata o richiamata una determinata specie di pena, s'intende corrispondente:

« 1.° ai lavori forzati a vita, l'ergastolo;

« 2.° ai lavori forzati a tempo, la reclusione dai dieci ai venti anni;

« 3.° . . . . ;

« 4.° alla reclusione, la reclusione dai tre ai dieci anni;

« 5.° alla relegazione, la detenzione dai tre ai vent'anni;

« 6.° al carcere, la detenzione sino ai cinque anni; e ove si faccia richiamo del carcere non come pena da applicare, ma per qualunque effetto giuridico, anche la reclusione per eguale durata;

---

[1]) Art. 20, *Disposizioni di coordinamento,* capo II del Decreto 1.° dicembre 1889.

[2]) Art. 21, *ibidem.*

« 7.° agli arresti, l'arresto non superiore ai cinque giorni.

« Nel caso del numero 6.°, se il reato per cui è comminata la pena sia, per il suo carattere, una contravvenzione, al carcere s'intende corrispondente l'arresto non inferiore ai sei giorni.

« Nei numeri dal 2.° al 7.°, la reclusione, la detenzione e l'arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una uguale durata; e quanto all'arresto si può oltrepassare il massimo stabilito nel Codice penale.

« Alla pena di *morte,* comminata nel *Codice per la marina mercantile,* è sostituita la pena dell'ergastolo [1]).

« Quando nelle Leggi, nei Decreti e nei Regolamenti è comminata la multa, senza che ne sia determinato l'ammontare, s'intende la multa stabilita nel Codice penale, ma per una somma da lire cinquantuna a cinquemila; quando sia comminata l'ammenda, s'intende la multa o l'ammenda per una somma non superiore alle lire cinquanta [2]).

« Quando nelle Leggi, nei Decreti, nei Regolamenti, nei Trattati e nelle Convenzioni internazionali si parla di *sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici,* s'intende corrispondente l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; e quando si parla di *interdizione dai pubblici uffici,* s'intende corrispondente l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, secondo il Codice penale [3]).

« Quando nelle Leggi, nei Decreti e nei Regolamenti si stabilisce che la pena debba essere aumentata o diminuita per *gradi,* si deve ritenere corrispondente ad un grado l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla metà. Se più siano i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si fa per ciascun grado sulla quantità di pena aumentata o diminuita per il grado precedente [4]) ».

Con questi richiami intendiamo mettere il lettore sull'avviso, una volta per tutte, che quando nel corso del lavoro si parla d'una pena applicabile a un determinato reato, essa è quella nominale del Codice marittimo, e che se ne deve fare perciò la conversione nella pena corrispondente secondo la legge nuova.

6. Il Codice della marina mercantile nelle disposizioni generali statuisce ancora intorno alla devoluzione dell'importo delle multe e ammende nei reati marittimi. Con un provvedimento tutto speciale

---

[1]) Art. 22, *Disposizioni di coordinamento.*

[2]) Art. 23, *ibidem.*

[3]) Art. 24, *ibidem.*

[4]) Art. 25, *ibidem.*

dichiara, che il prodotto delle pène pecuniarie va devoluto per un quarto alla Cassa degli invalidi e il rimanente all'erario; il detto ricavo profitta esclusivamente per intero alla prefata Cassa nei reati di diserzione marittima [1]).

Si dichiara altresì, che dell'ammontare delle pene pecuniarie incorse dalla gente dell'equipaggio sono responsabili i capitani, padroni, armatori, eccettuate quelle incorse per diserzione o per altro reato che abbia avuto per necessaria conseguenza lo sbarco degli imputati [2]).

L'eccezione è così larga, che quasi soverchia la regola, ed è mo-

---

[1]) Art. 263 e 265 Cod. Mar. merc.

[2]) Capov. I, art. 263, Cod. Mar. mer.

La Cassa degli invalidi è d'origine francese. Luigi XIV dopo aver provveduto perchè i soldati resi inabili al servizio avessero un asilo a spese dello Stato, volle che lo stesso trattamento fosse usato a favore degli invalidi della marina da guerra. Secondo l'intendimento del Re avrebbero dovuto sorgere due grandi asili: uno a Tolone e l'altro a Rochefort per i veterani del mare. Questo progetto non venne attuato. Ma nel 1709, a somiglianza di quanto già si praticava per i marinai della flotta dello Stato, si cominciò a prelevare una ritenuta sulle paghe dei marinai della Marina mercantile, come fondo per il pagamento di piccole pensioni vitalizie. A questo scopo era istituita la *Caisse des invalides de la marine.*

Introdotta nel Genovesato colla dominazione francese, l'istituzione mutò alquanto dopo l'annessione della Liguria al Regno Sardo. Le furono accordati non pochi proventi, però coll'obbligo di provvedere non solo agli invalidi, alle vedove e agli orfani dei marinai, ma di far tutte le spese per l'amministrazione della marina mercantile.

Per effetto della Legge 29 giugno 1851 la Cassa degli invalidi era trasformata in *Cassa di risparmio e di beneficenza per la marina mercantile;* ed esonerata dall'obbligo che erale stato imposto di provvedere alle pensioni dei militari della marina da guerra.

Unificata l'Italia, si volle estendere alle nuove provincie l'istituzione; e con la legge del 28 luglio 1861 furono creati cinque corpi morali (Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Ancona; Venezia gode della Cassa invalidi della marina veneta) sotto la denominazione di *Cassa degli invalidi della marina mercantile,* allo scopo:

a) di accordare pensioni agli invalidi inscritti nelle matricole della gente di mare, che hanno pagato i debiti contributi alla Cassa; di sussidiare le loro vedove e gli orfani.

b) di accordare soccorsi in casi gravi.

Il fondo di ciascuna Cassa è composto delle contribuzioni della gente di mare, di legati, dei prodotti delle multe e ammende, delle parti di prede belliche (ved. BRUNO, *Il diritto marittimo amministratico*, pag. 26).

Fra le diverse Casse ha la preferenza per ritirare l'importo delle pene pecuniarie la Cassa del Compartimento d'iscrizione del condannato; e se questi è straniero, la Cassa del Compartimento d'iscrizione della nave.

tivata dalla considerazione, che se il colpevole dopo il reato continua a servire sulla nave, il civilmente responsabile può rivalersi sui salari sino a concorrenza della somma pagata per conto del primo: che se invece l'individuo rendesi disertore o è sbarcato a seguito del reato commesso, diventa impossibile il rifacimento per difetto di salari a mani del capitano o dell'armatore.

L'art. 165 del Regolamento sul servizio consolare 7 giugno 1866 prescriveva, che i salari dovuti al marinaio disertore o colpevole di atti d'insubordinazione o d'altro reato marittimo fossero ritirati dal Console per essere messi a disposizione della giustizia. Tale prescrizione però contrastava collo spirito e colla lettera della Legge marittima racchiusa nel Codice; onde insorsero i capitani e gli armatori a dimostrarne l'anti-costituzionalità; ma indarno, perchè l'art. 165 venne ritenuto legale dai Tribunali e applicato rigorosamente. Discutendosi successivamente il Codice marittimo attuale, i lamenti degli armatori e capitani erano presi in giusta considerazione, risultando iniquo che essi, a cui carico rimane già il danno diretto del reato, dovessero sopportare per giunta l'onere del versamento dei salari, equivalente alla perdita d'ogni garanzia nei rapporti coi colpevoli.

Il secondo capoverso dell'art. 263 del Codice contiene ora appunto il riconoscimento esplicito del diritto degli armatori e capitani di non depositare negli uffici di porto del Regno o negli uffici dei regi Consoli all'estero, l'ammontare dei salari di cui fossero rimasti creditori gli individui disertati o sbarcati perchè imputati di atti di insubordinazione o di altro reato. E la genesi della disposizione ne spiega eziandio la forma negativa « non sono obbligati a depositare, ecc. ».

Così allo stato attuale della legge, i capitani, padroni, armatori e proprietari sono semplicemente obbligati a presentare agli uffici consolari all'estero o agli uffici di porto nel Regno un conto debitamente accertato, da cui consti il credito e debito verso la nave di ciascun disertore o individuo sbarcato sotto imputazione di altro reato. Delle somme rimaste a loro mani, i capitani, padroni armatori e proprietari della nave rimangono responsabili verso chi di ragione (art. 263, capoverso 3.°). Il che in buona sostanza significa che, rifusi i danni alla nave, il supero, se ve ne è, rimane a disposizione dell'Erario sino a concorrenza dell'importo delle pene pecuniarie, e il residuo, dato sempre che ci sia, costituisce il saldo del marinaio [1]).

---

[1]) Vedi anche art. 545, Cod. comm.

7. Negli art. 428, 429, 430, 431, 432 del Codice sotto il titolo *Disposizioni speciali* si contengono invece delle statuizioni d'ordine generale o particolari alla generalità di date categorie di persone. Le ricordiamo a questo punto, come la loro sede più naturale.

Anzitutto gli ufficiali e gli impiegati pubblici, i quali avessero commesso o preso parte ad uno dei reati contemplati in questo Codice, che essi fossero tenuti di prevenire o di reprimere, o che fosse relativo ad un atto dipendente dall'esercizio delle loro funzioni, saranno puniti colla pena stabilita pei reati medesimi, aumentata di uno o due gradi (art. 428).

Sotto la denominazione di *equipaggio* si devono intendere le persone imbarcate per qualunque causa, eccettuati i passeggieri (articolo 429).

Le pene sancite dal presente Codice contro i capitani e padroni si applicano anche a quelli che ne fanno le veci. Potranno però, secondo i casi, essere diminuite di un grado (art. 430).

Nelle sanzioni del presente titolo (tit. II, *Dei reati marittimi*), come nelle disposizioni alle quali le medesime sono relative, ed in tutte quelle del titolo secondo, parte prima di questo Codice, sotto il nome di *padroni* si comprendono anche i marinai autorizzati a condurre battelli al piccolo traffico della costa, ed i padroni da pesca illimitata od all'estero, salvo il caso in cui dalla legge sia diversamente previsto (art. 431).

I reati commessi dagli equipaggi delle navi armate in corso sono puniti colle pene stabilite dalla legge penale militare marittima per gli equipaggi dei legni da guerra, diminuite di un grado, salvo il disposto dell'art. 269, che prevede la diserzione da una nave armata in corso (art. 432).

Ed ora un'ultima osservazione.

Quando nelle citazioni della Legge ricorre un articolo oppure il nome del Codice o del Regolamento senza specificazione, resta inteso che si tratta del Codice e del Regolamento per la Marina mercantile.

TITOLO II.

Dei reati marittimi speciali

CAPO I.

Della diserzione mercantile

---

§ 1.

SOMMARIO.

8. Nozione preliminare. — 9. Precedenti storici. — 10. Legge italiana - critica del sistema. — 11. Il reato di diserzione - elementi costitutivi. — 12. Persona del marinaio. — 13. L'arruolamento - atto pubblico - sottoscrizione - consenso per i minorenni. — 14. Navi minori. — 15. Arruolamento collettivo. — 16. Abbandono della nave - diverse qualità di navi. — 17. Diserzione semplice e aggravata - aggravante per il luogo. — 18. Aggravante per il numero. — 19. Aggravante per il mezzo. — 20. Aggravante per asporto d'oggetti. — 21. Aggravante per il tempo. — 22. Aggravante per debiti verso la nave. — 23. Aggravanti per le persone. — 24. Pene particolari per ciascun caso - Recidiva specifica.

8. È unico nel nostro Diritto il caso di una violazione contrattuale che dia vita a un reato.

Il marinaio che stipula una convenzione col capitano o coll'armatore, obbligandosi a servire sulla nave per un dato tempo, pone in essere una locazione d'opera, che per la sostanza non è diversa da quella che assume un altro lavoratore qualsiasi.

Per Diritto comune la persona vincolata a eseguire un'obbligazione di fare, non può essere costretta colla forza a compiere quanto ha promesso, se la prestazione personale ripugni al suo desiderio anche smodato di libertà. Ad ogni obbligato spetta il diritto di scelta fra l'esecuzione volontaria del contratto e l'equipollente del risarcimento dei danni. Impera assoluto in materia il principio « *nemo ad factum praecise cogi potest* ».

Eccezionalmente l'obbligazione che contrae il marinaio verso la nave è dal legislatore munita d'una doppia sanzione: una civile, comune a tutte le obbligazioni; una penale, esclusivamente propria dell'arruolamento.

La ragione del maggior rigore risiede nella necessità di proteggere l'industria della navigazione, considerata dal punto di vista del pubblico interesse. Il detto d'Ulpiano « *ad summam rempublicam navium exercitio pertinet* » è ancora oggi d'attualità.

Nella Relazione al Senato è scritto, che le necessità della navigazione impongono un trattamento di rigore. Quando un equipaggio abbandona un bastimento, lontano le mille miglia dal domicilio degli armatori, compromette le sorti della spedizione in modo così serio, che la società si ritiene interessata a punire il fatto come un delitto.

È per questo che tutte le legislazioni marittime degli Stati moderni, non esclusi i più progrediti, ravvisano nella diserzione di nave gli estremi d'un reato.

9. Anche le leggi antiche, salvo una maggiore o minore severità, punivano il disertore. Storicamente anzi è degna di nota la differenza tra le leggi in vigore nel Mediterraneo e quelle nel Nord di Europa. Le prime, forse per effetto della civiltà romana, che non cessò mai, nemmeno durante il medio evo, di esercitare sui costumi un'influenza moderatrice, portano pene assai miti. Le seconde per essere dettate da gente meno evoluta, comminano pene feroci addirittura.

Così il Consolato del Mare, che come è noto ebbe impero nel Mediterraneo, condanna il marinaio disertore a rifondere semplicemente i danni alla nave. Poteva il reo essere tradotto in carcere e ivi trattenuto sino al pagamento integrale, se non sborsava l'indennità dovuta [1].

Lo Statuto Criminale di Venezia dell'anno 1332 applicava una pena in danaro eguale al doppio dell'anticipo fatto al disertore, più un tanto ad arbitrio del giudice [2].

---

[1]) Cap. 154: « Se accasca che il marinaio si fugga dopo l'accordo et haverà giurato di servire è obbligato di pagare un altro marinaro simile a lui, ancora che quello si accordi con maggiore salario ». CASAREGIS commentando la disposizione scriveva: « Qualunque marinaro che fuggirà in qualche paese incognito s'egli è trovato, lo possa pigliare, et è obbligato a tutti i danni che per la sua partita haverà ricevuto la nave, et sia il patrone creduto per sua semplice parola, et se quel marinaro non avesse il modo della satisfattione, sia dato in mano della giustizia et ivi tanto stia che interamente habbia satisfatto » (*Consolato del Mare,* Venezia 1737, pag. 143).

[2]) Art. LXXXIV: « Volumus quod si aliquis marinarius contra pactum convencionis voluerit relinquere navem, licitum sit patrono ipsum marinarium retinere donec pactum convencionis adimpleat. Marinarius qui navem reliquerit per forcium, vel fortive contra pactum convencionis, totum illud quod riceptum habet

Il *Breve curiae maris* di Pisa del 1298 portava pure una pena in danaro [1]).

Lo Statuto dell'Officio di Gazaria di Genova del 1441, riproducendo le disposizioni dello Statuto del 1339, condannava alla restituzione degli anticipi ricevuti e inoltre *ad rationem de duobus tria* [2]).

L'Ordinanza francese del 1681 disponeva, che il disertore prima dell'inizio del viaggio potesse venir arrestato e costretto a restituire il ricevuto per anticipazione, e inoltre a servire per tutto il tempo del contratto senza correspettivo; disertando durante il viaggio, era punito corporalmente [3]).

Per contro, una legge d'Amburgo del 1306 portava l'impiccagione del marinaio che disertava cogli anticipi a sue mani [4]).

Lo Statuto della Lega Anseatica del 1380 minacciava egualmente la pena capitale. Posteriormente era disposto, che i disertori fossero segnati con un'àncora sopra una guancia. Nel 1525 si tagliavano loro le orecchie [5]).

---

per marinariciam, in duplum patrono reddere teneatur; et insuper tantum plus, quantum super hoc statuere aut diffinire voluerint judices ordinati. Hoc intelligimus in nave et omni ligno de millariis C. C. et inde super » (*De marinariis retinendis qui navem relinquerint*).

[1]) Capo XLVIII, *De locationibus marinariorum*.

[2]) « Statuimus et ordinamus, quod quilibet marinarius, et soldum accipiens, sit et esse debeat obbediens patrono suo, et ipsum teneatur et debeat sequi ad quascumque partes ire voluerit, dummodo eidem bene solvatur ab eo de eius stipendio, et si contrafecerit habeatur pro fugitivo et teneatur ad restitutionem totius stipendii quod habuisset a patrono pro ipso viaggio et ultra ad rationem de duobus tria, salvo quod aliquis marinarius non sequatur patronum suum in cursum, vel in devetum de quo stetur et stari debeat pronuntiationi et sententiae officii Gazariae, et salvo etiam quod quilibet marinarius postquam serviverit soldum et mutuum quod accepisset, teneatur et debeat praestolari patronum usque in dies 15 ad sibi respondendum et de novo dandum soldum sive stipendium ipsis patrono et marinariis cum classe existentibus in loco in quo posset sibi satisfacere, reficere, seu de novo dare soldum, quibus quidem diebus transactis existentibus in loco praedicto apto et congruo ad solvendum arbitrio officii Gazariae et eisdem non refectum suum soldum seu de novo sibi solutum sit licitum eisdem sine metu alicujus poenae a servitio dicti patroni recedere » (Capo LXXVI, *Quod marinarii teneantur sequi patronum*).

[3]) « Si le matelot quitte le maître sans congé par écrit, avant le voyage commencé, il pourra être pris et arreté en quelque lieu qu' il soit trouvé et contraint par corps de rendre ce qu' il aura reçu, et de servir autant de temps qu'il s'y était obligé, sans loyer ni récompense; et s' il quitte après le voyage commencé, il sera puni corporellement » (Libro II, tit. VII, art. 3).

[4]) Pardessus, *Collections des lois maritimes*, III, 355.

[5]) Pardessus, op. cit., II, 520, in nota.

Oggi fra gli Stati civili non si hanno più esempi di tanta barbarie. I costumi sono universalmente ingentiliti, e il sistema punitivo in generale sente la benefica influenza dei tempi nuovi, anche là dove prima le repressioni erano più atroci.

L'Inghilterra, gli Stati Uniti del Nord-America, la Francia, la Germania, l'Italia presentano in ordine alle diserzioni mercantili delle disposizioni che senza essere uniformi, non differiscono però gran fatto tra di loro. Le pene infatti variano fra il carcere e la multa [1]).

---

[1]) In Inghilterra, il *Merchant Shipping Act* del 1894 (art. 221-222-223) punisce il disertore colla confisca degli effetti d'uso lasciati a bordo e dei salari lucrati fino al giorno della diserzione. Se la diserzione ha luogo in un porto estero potranno confiscarsi pure i salari che il colpevole guadagnerà al servizio d'ogni altra nave fino al suo prossimo ritorno nel Regno; egli sarà inoltre responsabile del maggior salario da corrispondersi al marinaio arruolato al suo posto. *Tranne che nel Regno Unito* il disertore sarà passibile della prigione per dodici settimane al massimo.

Nel Regno Unito, il disertore potrà essere ricondotto a bordo colla forza: egli però ha diritto d'essere condotto dinnanzi a una Corte perchè giudichi l'imputazione a suo carico. Nel caso che il giudizio riesca favorevole all'imputato e la Corte riconosca che egli fu ricondotto a bordo senza legittimo motivo, potrà infliggere al capitano, proprietario, ecc. che chiese la riconduzione del marinaio un'ammenda di ls. 20 al massimo.

Fuori del Regno Unito, nel caso che il disertore faccia bisogno a bordo, potrà essere consegnato al capitano perchè prosegua il viaggio. Le spese saranno a carico del colpevole e verranno dedotte dai salari guadagnati o da guadagnarsi.

Negli Stati Uniti del Nord-America, se la diserzione ha luogo in un porto degli Stati, oppure in un porto straniero compreso nel *domestic trade* il colpevole è punito colla confisca degli effetti d'uso e di tutto o parte dei salari guadagnati. Se la diserzione avviene in un porto straniero compreso nel *foreign trade,* alla confisca degli effetti e dei salari la Corte può aggiungere la prigione fino ad un mese al massimo. Se la diserzione succede in un porto del *coasting trade* s'applica appena la confisca dei salari.

Il *domestic trade* comprende i traffici tra i porti degli Stati Uniti e del Canadà, di Terranova e delle Indie Occidentali. Il *foreign trade* comprende i traffici fra gli Stati Uniti e i porti esteri, eccettuati quelli del Pacifico degli Stati Uniti. Il *coasting trade* comprende i traffici tra i distretti nei quali è diviso il litorale dei paesi dell'Unione.

In Germania, l'*Ordinanza della gente di mare* del 17 dicembre 1872, modificata dalle leggi 23 dicembre 1888 e 10 maggio 1897, accorda al capitano la facoltà di costringere per mezzo dell'ufficio marittimo, a fare il suo dovere il marinaio che dopo l'iscrizione nel ruolo si sottrae al servizio; le spese occorrenti a questo oggetto vanno a carico del colpevole.

Se, dopo concluso il contratto di salario, il marinaio si tiene nascosto per

10. Nel primo progetto italiano del Codice per la marina mercantile i compilatori avevano proposto quale pena unica il servizio straordinario sulle navi dello Stato, variabile in durata secondo la maggiore o minore gravità del fatto [1]).

Abbiamo già esposti i motivi che indussero il legislatore patrio a togliere dal testo definitivo una pena a nostro giudizio commendevole sotto ogni rapporto. Venne preferito il carcere congiuntamente colla multa.

È questo un rigore eccessivo, perchè il disertore viene a subire in definitiva quattro pene: le due summentovate, carcere e multa; la perdita delle paghe e la perdita dei diritti alla pensione nei confronti colla Cassa invalidi. Perde le paghe, in quanto l'armatore danneggiato nei suoi interessi dalla diserzione trattiene sempre a titolo di giusto compenso i salari lucrati dal marinaio sino al giorno del reato; ed un'azione giudiziale per il ricupero della quota residua dopo compensato il danno, non approda ad alcun utile risultato, essendochè il lieve benefizio resta assorbito dalle inevitabili spese di lite. La decadenza del marinaio disertore dai diritti verso la Cassa è scritta nello Statuto dell'Ente, ed applicata ai colpevoli finisce ancora per ricadere sulle loro famiglie.

È un rigore eccessivo, anche perchè oggi la diserzione non è

---

sfuggire all'obbligo di prender servizio, è punito con una multa fino a venti talleri. *Non si fa luogo a procedimento senza querela di parte.*

Nel caso che il marinaio diserti o si tenga nascosto dopo la sua entrata in servizio, esso è punito colla multa fino a cento talleri e colla prigionia fino a tre mesi.

In Francia il *Decreto-legge disciplinare e penale per la marina mercantile* del 24 marzo 1852, modificato dalla legge 15 aprile 1898 comprende la diserzione tra i *delitti marittimi.*

Sono considerati disertori « *les gens de mer, mécaniciens, chauffeurs et médecins français ou étrangers*, i quali si assentano senza licenza per tre volte in ventiquattro ore dalla nave, o dal posto al quale sono destinati, o lasciano partire la nave senza recarsi a bordo. In questi casi è comminata la pena da quindici giorni a sei mesi di prigione.

Nel caso le stesse persone s'allontanino per due volte in ventiquattro ore dalla nave o dal porto nelle colonie francesi, in una rada o in porto straniero, o non seguano la nave in partenza, la pena è del carcere da un mese ad un anno; per i minori dei ventun'anni, da uno a tre mesi.

La diserzione porta seco la perdita dei salari. Se il disertore ha famiglia, un terzo dei salari è assegnato alla moglie, un terzo all'armamento, e il restante terzo alla Cassa invalidi. Se il disertore sia celibe, la metà del salario va a profitto dell'armamento e l'altra metà è devoluta alla Cassa.

[1]) Vedi sopra, n. 4.

tanto pericolosa come poteva essere in passato. Per ogni marinaio che diserta in un porto estero, se ne presentano due a coprire il posto rimasto vacante; onde la nave non corre rischio serio di veder compromesso l'esito della spedizione. Non parliamo dei porti italiani, ove l'elemento marittimo disponibile è ancor più numeroso. Il bisogno quindi d'assicurare le sorti dell'industria della navigazione modernamente esige molto meno che in antico.

Del resto il primo ad essere convinto dell'eccessivo rigore è lo stesso potere costituito. Infatti non vi è amnistia dove non siano compresi i reati di diserzione. Sarebbe invece preferibile una legge un po' meno draconiana, ma che fosse applicata davvero, senza postumi pentimenti o ripieghi [1]).

---

[1]) Si legge negli Atti dell'Inchiesta Parlamentare sulla Marina mercantile (1881-1882): « Relativamente all'efficacia delle leggi attuali, da cui la diserzione « dovrebbe esser frenata, si notò da alcuni che le leggi sono sufficienti e che « sarebbe inutile o non converrebbe introdurre modificazioni su questa materia. « Altri deposero, al contrario, che le leggi sono insufficienti, troppo miti, o che « malgrado le sanzioni stabilite, le diserzioni sono impunite. *Da taluni invece si « disse che le leggi italiane sono a questo riguardo più severe di qualunque altra na- « zione; che per sua natura la pena del carcere comune è sproporzionata al reato di « diserzione, d'indole meramente disciplinare* » (vol. VII — Relatore BOSELLI, pag. 167).

Cons. CARLO BRUNO, *La diserzione marittima mercantile*, nella *Rivista marittima*, anno XXXIII, fascicolo gennaio 1800. Egli scrive:

« Quale sarebbe il sistema da preferire all'attuale? La risposta può darsi esaminando i caratteri del fatto. Abbiamo visto che nella diserzione si dicono compromessi gl'interessi particolari della nave e quelli generali della società; ora la lesione di questi ultimi veramente non si scorge; rimangono i danni prodotti all'armatore. Così messa la questione, riesce agevole la risposta: l'azione invece d'essere penale dovrebbe essere civile e volgersi sui salari già guadagnati dal marinaro. Ma se il marinaro non ha guadagnato salario o ha ottenuto invece, come di consueto succede, un'anticipazione, come farà l'armatore a rivalersi del danno sofferto? Per questa obbiezione non manca neppure la risposta: la legge dovrebbe proibire le anticipazioni di salari, o limitarle al minimo. Non sarebbe questa una novità. Nella relazione presentata il 12 novembre 1898 dal *Commissioner of Navigation* al segretario della Tesoreria degli Stati Uniti sulle condizioni della marina mercantile, si proponeva appunto la proibizione delle anticipazioni, sostituendo ad esse le assegnazioni a favore delle famiglie. La proposta approvata dal Senato divenne legge il 21 dicembre 1898 (*Laws of the United States relating to Navigation and the Merchant Marine*, parte V, art. 94. *Advances and allotments of wages*) ».

§ 2.

11. Per Diritto nostro la diserzione costituisce un reato perseguibile d'ufficio, come lo sono tutti i reati marittimi [1]).

Secondo l'art. 264 Cod. mar. merc. si rende colpevole di diserzione:

« Qualunque individuo dell'equipaggio di una nave mercantile che, tanto nello Stato quanto all'estero, senza autorizzazione della Autorità marittima o dell'ufficiale consolare, abbandonasse la nave, o non si recasse a bordo della medesima, dopo essersi arruolato » [2]).

Sono così manifestamente elementi essenziali del reato:

1.° *la persona del marinaio;*

2.° *l'atto d'arruolamento;*

3.° *l'abbandono della nave senza autorizzazione.*

12. — 1.° *La persona del marinaio.*

Il vocabolo *marinaio* è qui usato nel suo significato più ampio, e comprende tutte le persone addette al servizio della nave, a cominciare dal mozzo per fare capo al supremo comandante di bordo; in altri termini tutti i componenti l'equipaggio. Analogamente l'articolo 521 Cod. comm. dice che compongono l'equipaggio: il capitano o padrone, gli ufficiali, i marinai, i mozzi e gli operai indicati nel ruolo dell'equipaggio formato nel modo stabilito dai regolamenti, ed inoltre i macchinisti, i fuochisti e tutte le altre persone impiegate con qualunque denominazione al servizio delle macchine nelle navi a vapore.

Entrambi questi articoli sono dimostrativi, e non tassativi: epperò alle persone nominativamente indicate se ne possono aggiungere altre, sempre chè la loro presenza a bordo abbia per causa determinante il servizio della nave, basso e alto, di macchina e di coperta. Così i camerieri destinati al servizio dei passeggieri non fanno

---

[1]) Art. 1003 Regolamento per la Marina mercantile.

« L'azione penale pei reati marittimi è sempre pubblica, ed è esercitata di uffizio. Potrà tuttavia chiunque costituirsi parte civile nel giudizio penale per risarcimento di danni ».

[2]) L'articolo corrispondente nel Codice anteriore, distinto egualmente col numero 264, era formolato alquanto diversamente:

« Qualunque individuo dell'equipaggio d'una nave mercantile che tanto nello « Stato quanto all'estero, senza autorizzazione dell'autorità marittima o dell'uf- « ficiale consolare, abbandonasse la nave *o rifiutasse di recarsi a bordo della mede- « sima,* dopo essersi arruolato, sarà considerato disertore ».

parte dell'equipaggio, e quindi ove abbandonino la nave non possono essere dichiarati disertori [1]).

Il medico di bordo fa invece parte dell'equipaggio. Sebbene di esso taccia l'art. 521 Cod. comm., lo troviamo nominato espressamente nell'art. 66 Cod. mar. merc. tra gli ufficiali della nave, che sono sotto la dipendenza del capitano [2]).

La qualità di marinaio si acquista mediante l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, subordinatamente all'osservanza di determinate condizioni [3]).

La qualità d'arruolato deriva al marinaio dal contratto d'arruolamento.

Soggettivamente quindi sono passibili del reato di diserzione tutti coloro che dopo essersi immatricolati nei registri della gente di mare di prima categoria, si imbarcano sopra una nave, previo arruolamento.

13. — 2.° *L'atto di arruolamento.*

È un contratto bilaterale, formale, solenne, per cui i marinai si obbligano di prestare la propria opera a favore d'una nave durante un certo tempo verso un correspettivo in denaro detto salario.

È *bilaterale,* perchè all'obbligo dei marinai di servire la nave corrisponde l'obbligo dell'armatore di pagar loro una somma di denaro.

È *formale,* perchè riceve la sostanza dalla forma: *forma dat esse rei.* Invero il contratto d'arruolamento non sussiste in diritto se non si osservano in fatto le condizioni tassativamente imposte dalla legge: in altre parole, l'atto da redigersi sotto determinate forme è richiesto per la sostanza e non solamente per la prova di esso [4]). Come

---

Ma fu osservato dal Senatore TROMBETTA, che il marinaio, che *si rifiuta,* disobbedisce, resiste ad un ordine; e perciò è reo d'insubordinazione e non già di diserzione, i cui estremi sono l'abbandono o l'assenza dalla nave alla quale appartiene. Per cui propose e si approvò che invece delle parole « *rifiutasse di recarsi a bordo* » si dicesse « *non si recasse a bordo* » (*Atti del Senato,* Tornata del 7 marzo 1877).

[1]) MANGON DE LA LANDE, nel suo *Comment. au décret-loi,* Paris, Challamel, 1898 scrive: « Le législateur du 1898 n'a pas admis que les gagistes et serviteurs (cuisiniers, maîtres d'hôtel, etc.) qui figurent au rôle d'équipage, mais ne sont pas employés à la manoeuvre du navire, puissent être réputés déserteurs et poursuivis comme tels ».

[2]) Vedasi art. 28 del testo coordinato sulle navi addette al trasporto dei passeggieri, R. Decreto 19 ottobre 1898, n. 454.

[3]) Art. 20 Cod. mar. merc.

[4]) Decise la Cassazione di Torino:

« Il contratto di arruolamento marittimo deve, *sotto pena di nullità,* essere fatto per iscritto, e la mancanza della scrittura non può essere supplita con equi-

la donazione non è valida giuridicamente se manchi l'atto pubblico, l'arruolamento è inesistente per ogni effetto civile e penale se non assume la veste rigorosamente prescritta, e non contiene tutti gli estremi che ne costituiscono la parte essenziale.

È *solenne,* perchè non può farsi per scrittura privata, ma deve stipularsi davanti il pubblico funzionario destinato *ad hoc.*

Data la nullità iniziale del contratto, non sono ammesse sanatorie, non tacite rinuncie a profittare dei vizi incorsi, non ratifiche risultanti dalla volontaria esecuzione data al contratto anche dopo averne scoperto il vizio; imperocchè non si possono sanare con verun atto confermativo i vizi d'un atto nullo in modo assoluto per difetto di formalità. Occorrerebbe una convenzione *ex novo* [1]).

In quanto alla sua natura, lo si è già notato, l'arruolamento appartiene al genere delle locazioni d'opera. Talvolta può coincidere anche colla figura giuridica della società: il che accade quando il salario, invece d'essere pattuito a mese od a viaggio, è stipulato a utili [2]). Ma la forma continua ad essere unica per tutti i casi.

Della forma dell'arruolamento si occupa la legge nostra in due luoghi distinti: negli art. 73 Cod. mar. merc. e 522 Cod. comm.

Dispone l'art. 73 Cod. mar. merc.:

« Il contratto d'arruolamento fra il capitano o padrone, od ar-
« matore e le persone dell'equipaggio, deve, *a pena di nullità,* es-
« sere fatto per scrittura, ed essere firmato anche dalla persona ar-
« ruolata.

« Se l'arruolato non sa scrivere, l'ufficiale di porto deve farne
« menzione nell'atto di arruolamento e fare intervenire due testimoni
« estranei all'equipaggio.

« Nel contratto di arruolamento i minori d'età, i quali abbiano
« compiuti gli anni diciotto, si considerano come emancipati, e pos-
« sono firmare senza intervento di genitori o di tutori.

« L'arruolamento dei minori di diciotto anni deve esser fatto
« dai rispettivi genitori o tutori, sia col loro intervento personale
« all'atto di arruolamento, sia mediante autorizzazione da deposi-
« tarsi all'ufficio di porto e risultante da atto ricevuto da un Notaio,
« o in carta libera dal Sindaco del Comune.

---

pollenti. Non incorre quindi in nessun caso nel reato di diserzione il marinaio che arbitrariamente abbandoni una nave, al cui servizio egli fu arruolato senza regolare contratto scritto » (Cass. Torino, 21 agosto 1880, in causa Chiappella, *Riv. pen.,* XIII, 54; *Annali,* 1880, 234).

[1]) Art. 1310 Cod. civ.

[2]) Art. 534, 536, 539 Cod. comm.

« L'arruolamento dei giovanetti indicati nell'art. 262 del Codice
« civile può farsi col consenso dell'amministrazione dell'ospizio, pre-
« stato nella forma stabilita dal regolamento » [1]).

Statuisce l'art. 522 Cod. comm.:

« Il contratto di arruolamento dev'essere fatto per iscritto in pre-
« senza dell'Amministratore locale di marina nel Regno, e dell'Uffi-
« ciale consolare in paese estero, e dev'essere scritto nei registri di
« ufficio e trascritto nel giornale nautico.

« Se taluno è arruolato in paese estero dove non risiede un uf-
« ficiale consolare, il contratto dev'essere scritto sul giornale nautico.

« In ogni caso il contratto d'arruolamento dev'essere sottoscritto
« dal capitano e dall'arruolato, e, se questi non può o non sa sot-
« toscrivere, da due testimoni.

« Le convenzioni non rivestite di tali formalità non hanno effetto.

« Le precedenti disposizioni non sono obbligatorie per le con-
« venzioni di arruolamento riguardanti le navi e i viaggi indicati
« nell'art. 501 ».

Non è certo un sistema lodevole questo di disciplinare un identico istituto giuridico in due sedi separate, con norme che in parte si sovrappongono. Per fortuna non si verificano contraddizioni fra i due testi. Non è una contraddizione, ma una eccezione alla regola generale la esenzione dalle formalità accordata alle navi spedite in viaggi di scarso interesse economico.

In buona sostanza gli art. 73 e 522 insieme combinati portano a ritenere, che per dare vita legale a un arruolamento, il quale sia opponibile al marinaio, vale a dire obbligatorio per lui, occorre avere sotto pena di nullità il concorso dei seguenti estremi:

a) l'atto pubblico scritto nei registri d'ufficio e trascritto sul giornale nautico;

b) la sottoscrizione dell'arruolato o, in difetto, di due testimoni;

c) il consenso del padre o faciente funzioni per i minori dei diciotto anni.

a) L'atto pubblico.

La convenzione d'arruolamento deve essere redatta per scrittura pubblica, a cura dell'amministratore locale di marina.

Il Regolamento al Codice per la marina mercantile ci apprende quali sono gli amministratori competenti a ricevere gli atti d'arruolamento, là dove enumera le singole attribuzioni dei funzionari ma-

---

[1]) Art. 474 Regolamento al Cod. mar. merc.

rittimi. Sta in prima linea il Comandante capo del Compartimento; segue l'ufficiale capo di Circondario; viene terzo l'ufficiale di porto locale. È escluso dal poter accettare le convenzioni d'arruolamento il delegato di porto: a lui è appena accordato di eseguire le iscrizioni e le cancellazioni sui ruoli d'equipaggio [1]).

Queste competenze sono d'ordine assoluto. Esistono nel sistema delle nostre leggi altri ufficiali destinati a redigere atti contrattuali: il regio Notaro è l'ufficiale pubblico *ad hoc* per eccellenza; ma esso e ogni altro che non sia amministratore di marina mancano di veste per ricevere l'atto in esame. Un atto d'arruolamento passato, per esempio, davanti il Sindaco non sarebbe meno nullo in radice.

L'atto ricevuto nelle debite forme legali dall'ufficiale competente è documento pubblico tanto per gli effetti civili quanto per i penali [2]). Fa quindi piena prova delle convenzioni o clausole tutte inserte nello istrumento e dei fatti che l'ufficiale ricevente dichiara essere seguìti alla sua presenza. Non si potrebbe provare contro se non in via di querela di falso.

All'estero fungono da amministratori di marina per la confezione degli atti marittimi in genere e per quelli d'arruolamento in ispecie gli ufficiali consolari, i quali, per fare opera valida sono tenuti a osservare le stesse prescrizioni che vigono per gli atti che si compiono nel Regno.

Dove non risiede ufficiale consolare, fa le veci d'amministratore di marina il capitano della nave a cui riguardo ha luogo l'arruolamento. Aggiungerebbe alla legge quegli che volesse far sostituire l'ufficiale consolare dall'autorità locale: nei casi in cui la legge intende si debba fare ricorso all'Autorità locale, in difetto di Console, lo dichiara espressamente, come fa, ad esempio, nel caso previsto dall'art. 517 Cod. comm. Il capitano, che nell'assenza d'autorità consolare riceve l'atto di consenso dell'arruolato, viene a fungere nella doppia veste di pubblico ufficiale e di contraente rappresentante dell'armatore.

L'arruolamento deve essere scritto nei registri d'ufficio e trascritto sul giornale nautico. È appena eccettuato il caso in cui, per l'assenza all'estero di un ufficiale consolare, la redazione dell'atto è fatta sul giornale direttamente. La trascrizione è richiesta nei registri d'ufficio, perchè ciascun interessato che non viaggia sulla nave possa averne visura in ogni occorrenza, e farsene rilasciare anche

---

[1]) Regolamento art. 9, n. 11; art. 10, n. 2; art. 12, n. 1.

[2]) Art. 11 Cod. mar merc..

una copia autentica; è richiesta sul giornale di bordo, perchè durante il viaggio si abbia sempre sotto mano il documento che forma la legge fra le parti, per la risoluzione degli eventuali conflitti tra capitano e marinai [1]).

b) La sottoscrizione.

La firma dell'arruolato sull'atto originale è la migliore prova della sua adesione al contratto. Per quanto la legge taccia, l'arruolato scriverà il suo nome e cognome per disteso. Interessa che in cosa di tanto momento si abbia la certezza assoluta sulla persona dell'arruolato.

La firma del capitano all'atto d'arruolamento rappresenta la regola. Nulla però vieta che in luogo del capitano firmi l'armatore. Se l'art. 499 Cod. comm. dichiara che appartiene al capitano la formazione dell'equipaggio e la fissazione dei salari, aggiunge subito dopo che il capitano procederà in tale bisogna di concerto coll'armatore quando sia presente. Esiste poi l'art. 74 del Regolamento per l'esecuzione del Codice così formolato: « L'accordo previsto nell'art. 499 del Codice di Commercio tra i proprietari od armatori della nave e il capitano per formare l'equipaggio e fissare lo stipendio delle persone che lo compongono, può risultare dal concorso di entrambi nel contratto di arruolamento; ma se il capitano non possa o non voglia valersi della facoltà ivi conferitagli, e l'arruolamento sia fatto dai proprietari od armatori, essi possono anche sottoscrivere il contratto ».

In questo senso si pronunciò anche la giurisprudenza [2]).

Quando l'arruolato sa e può firmare, la legge non esige l'intervento di testi all'atto, contrariamente a quanto è prescritto per gli atti pubblici in generale. Nell'atto d'arruolamento i testimoni sono imposti nell'unico caso, che alcuno degli arruolandi non sappia o non possa sottoscrivere. Veramente l'art. 73 Cod. mar. merc. esige la sottoscrizione dei testi in luogo e vece dei marinai, qualora costoro od anche uno solo di essi non sappiano scrivere. Con questa

---

[1]) Decise la Cassaz. romana: « Chi diserta e poi pretende la nullità del contratto d'arruolamento, perchè mancante della trascrizione sul giornale nautico, deve esso provare la pretesa nullità » (Cassaz. Roma, 12 settembre 1890, Mortola, *Corte Suprema*, Roma, 1890, 1088).

[2]) Cassaz. Torino, 5 febbraio in causa Solari: « Per la validità del contratto d'arruolamento è necessaria la firma del capitano quando il contratto segua fra lui e l'arruolando, e non del pari quando il contratto segua fra questo e l'armatore. In tale caso basta la firma di essi armatore e arruolando, il quale perciò dopo la sottoscrizione del contratto, abbandonando la nave, si rende colpevole d, diserzione » (*Giurisprudenza penale torinese*, 1889, pag. 89).

formola, era autorizzato il dubbio, che si potesse fare a meno dei testimoni quando l'arruolando sapesse scrivere, ma fosse impedito di farlo per una qualche causa fisica; perchè colui che sa leggere si accerta da per sè, se quello che è scritto risponde ai patti convenuti. Ma ogni dubbiezza è tolta dall'art. 522 Cod. comm. là dove all'inciso « se non sa » aggiunge « o non può sottoscrivere ».

Non è detto se debbasi specificare la causa che impedisce all'arruolato di firmare. In altre leggi a proposito degli atti pubblici è di rigore l'indicazione del motivo d'impedimento. Si potrà esigere altrettanto in materia di arruolamento? A nostro avviso certamente no, perchè è palese la natura singolare del diritto in cui si versa; ed è risaputo che in tema di leggi restrittive è inamissibile l'argomentazione per analogia. Le nullità in tema d'arruolamento non sono nemmeno tanto rare da dover cedere facilmente alla tentazione di introdurne altre non espresse.

I testimoni sono evidentemente imposti nell'interesse esclusivo degli arruolati. Ove fosse stata intenzione del legislatore di estendere la garanzia e la conseguente nullità alle altre parti contraenti, si sarebbe espresso all'incirca così: « Se alcuna delle parti non può o non sa sottoscrivere » in luogo della formola di cui si serve: « se l'*arruolato* non sa.... se l'*arruolato* non può o non sa sottoscrivere ». Si parla sempre dell'arruolato e non mai dell'arruolante.

c) Il consenso del genitore o di chi ne fa le veci.

Per una disposizione d'indole singolarissima, il marinaio che ha compiuto i diciotto anni è reputato maggiore per gli effetti dell'arruolamento. È una emancipazione parziale che opera di diritto, ossia all'infuori delle formalità rituali sancite negli art. 310 e seg. del Codice civile. Non altrimenti accade al maggiore degli anni diciotto e minore dei ventuno per quanto concerne la capacità di testare [1]).

L'arruolamento dei minori di diciotto anni deve farsi dai genitori o tutori; direttamente, intervenendo in persona all'atto; indirettamente mediante autorizzazione da depositarsi all'ufficio di porto, dove, ben s'intende, deve stipularsi il contratto. Tale autorizzazione può risultare da atto separato ricevuto da un Notaio, o dal Sindaco del comune.

L'art. 470 del Regolamento al Cod. mar. merc. ammette il consenso del genitore o tutore per una volta tanto, estendibile così a tutti i contratti d'arruolamento che il minore sarà per stipulare sino ai diciotto anni compiuti.

---

[1]) Art. 763 Cod. civ.

La disposizione, secondo noi, è contraria alla legge positiva, e quindi è da considerare come non scritta [1]).

L'art. 73 Cod. mar. merc., statuendo che l'arruolamento deve farsi dai genitori o tutori applica al caso speciale la regola d'ordine generale espressa nell'art. 224 Cod. civ.: « Il padre rappresenta i figli nati e nascituri in ogni atto della vita civile ». E' tale rappresentanza prima d'essere un diritto costituisce un dovere, inducente l'obbligo di adoperarsi nel miglior modo e colla maggior diligenza perchè gli interessi dei rappresentati abbiano una sufficiente tutela. Ora non si può dire sul serio che adempia un obbligo cosiffatto il padre di famiglia che abbandona i suoi figli a sè medesimi lasciandoli arbitri delle proprie sorti in un contratto dell'importanza di questo, dove l'arruolato impegna la sua personale libertà per un tempo notevole, per viaggi di cui male s'apprezzano i rischi da chi non ha ancora sufficiente esperienza della vita.

Si pensi che l'iscrizione sulle matricole della gente di mare è possibile non appena l'individuo ha raggiunto i dieci anni di età; e

---

[1]) Si pronunciò più volte per la validità del consenso generico la Cassazione romana, fra altro in causa Galeazzi e Pagano con sentenza 28 giugno 1890. La Corte d'Appello di Genova aveva ritenuto irregolare l'arruolamento perchè mancante dell'autorizzazione speciale dei genitori. Sopra ricorso del P. M. la Corte Suprema riformava la sentenza della Corte genovese.

Il P. M. fondava il ricorso sui motivi che seguono:

« Se l'arruolamento dei minorenni fosse un atto puramente civile di ragione privata, niun dubbio che l'autorizzazione paterna o tutoria occorrerebbe in ogni singolo contratto d'arruolamento, giusta la regola contenuta negli art. 224 e 277 Cod. civ., *alla quale non si potrebbe* derogare, perchè riguardante il governo e l'ordine delle famiglie che è d'interesse pubblico. Ma nel contratto d'arruolamento della gente di mare, oltre l'interesse individuale del cittadino entra anche l'interesse della marina mercantile che è d'indole generale e quindi di ragione pubblica; interesse che la legge non poteva dimenticare, nè ha dimenticato, e che anzi ha cercato di comporre in amichevole accordo con l'interesse privato. Diffatti mentre l'art. 73 Cod. mar. merc. provvede all'interesse individuale dei minori di anni 18, esigendo per la validità del loro arruolamento l'autorizzazione dei genitori o del tutore, l'articolo 470 del relativo regolamento, 20 novembre 1879, dichiara che l'autorizzazione suddetta può estendersi a tutti i contratti d'arruolamento da stipularsi dai minori prima che abbiano raggiunto la detta età, o può invece riguardare uno o più contratti soltanto, od essere limitata ad un determinato tempo ».

Come è chiaro, il citato art. 470 *deroga* (?) *in certo modo alla regola convenuta negli art. 224 e 227 Cod. civ.*

La Corte Suprema seguiva tale ragionamento, senza farsi carico dell'eccezione per noi insormontabile, se un articolo di regolamento possa derogare a una legge che si riconosce d'ordine pubblico. (Vedasi in *Temi genovese,* anno 1890, pag. 636).

che se dovesse ricevere applicazione l'art. 470 del Regolamento, la autorizzazione del padre una volta per tutte potrebbe avere la durata di otto anni, di cui la massima parte trascorrerebbe senza un'autorizzazione effettiva, perchè l'autorizzazione iniziale sarà avvenuta in condizioni che certo non si avranno più all'epoca del secondo arruolamento, e meno ancora nel terzo, e così di seguito: le future condizioni, impossibili a conoscersi per anticipazione, saranno rimesse necessariamente al giudizio inadeguato del minorenne: ciò che non può essere nella mente della legge per ovvie ragioni di opportunità morale ed economica.

Nel nostro sistema legislativo, in tema di diritti di famiglia, evvi un solo caso di autorizzazione generica: quella del marito alla moglie. Ma data l'enorme differenza fra lo stato di capacità della donna maritata e il minorenne, il confronto non regge.

È perciò innegabile che l'art. 470 del Regolamento in quanto impinge contro la lettera e lo spirito della legge, manca di costituzionalità. Per abrogare una legge ne occorre un'altra: le disposizioni regolamentari sono destinate a dare esecuzione alle leggi e non a modificarle.

14. L'art. 522 ultimo capoverso Cod. comm. introduce un'eccezione alla regola generale. Statuisce che le precedenti disposizioni non sono obbligatorie per le convenzioni di arruolamento riguardanti le navi e i viaggi indicati nell'art. 501 del Codice stesso.

Le navi sono quelle di portata inferiore a 50 tonnellate; e s'intende la portata di registro ossia di volume, non la portata di peso. I viaggi sono quelli detti già un tempo di piccolo cabotaggio [1]).

Ma allora in quale modo s'arruoleranno i marinai sulle navi minori e per i viaggi anzidetti? Sarà efficace l'arruolamento verbale?

Tanto il Codice di commercio quanto quello della marina mercan-

---

[1]) Art. 501 Cod. comm.: « La tenuta del giornale nautico non è obbligatoria per la navigazione dei laghi o dei fiumi e per i viaggi con navi di portata inferiore alle cinquanta tonnellate, che non debbano estendersi al di là delle coste continentali ed insulari del Regno, delle isole di Corsica e Malta ed isolette adiacenti, delle coste di Provenza non oltrepassando Cette, delle coste estere dell'Adriatico non oltrepassando Vallona in Albania, delle coste dell'Algeria e della Reggenza di Tunisi e isole adiacenti ».

Le bilancelle da pesca debbonsi annoverare fra le navi mercantili, e i marinai che compongono l'equipaggio delle dette bilancelle da pesca sono responsabili di diserzione marittima nei casi contemplati dall'art. 264 Cod. mar. merc. (Cassaz. Roma, 5 marzo, 1902 — *Cassazione Unica,* III, 461 — *Repertorio, Foro Italiano,* anno 1892, 403).

tile (questo anzi non contiene neppure l'eccezione) sono affatto muti sul proposito. Esiste solo l'art. 75 del Regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio, approvato con regio decreto 27 dicembre 1882, il quale stabilisce:

« Nei casi previsti nell'ultimo capoverso dell'art. 522 Cod. comm. le indicazioni del ruolo dell'equipaggio formato secondo le disposizioni dell'art. 325 del Regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile [1]) tengono luogo del contratto d'arruolamento per tutti gli effetti della legge ad esso attribuiti ».

Adunque il ruolo d'equipaggio, che per il disposto dell'art. 521 Cod. comm. ha funzioni integratrici del contratto d'arruolamento, eccezionalmente sostituisce lo stesso contratto d'arruolamento nel caso unico e solo di viaggi fatti in date zone e con navi di portata assai ridotta.

È così fatto chiarissimo essere volontà della legge, che non vi sia arruolamento valido senza un atto formale, o sotto la veste di convenzione vera e propria o sotto quella del ruolo nell'unico caso espressamente eccettuato.

Una convenzione verbale sarebbe improduttiva di qualunque effetto giuridico [2]).

In nessun caso potrebbero ammettersi le prove ordinarie di Diritto giudiziario: interrogatorio, giuramento, e meno che meno l'esame testimoniale. Il legislatore concreta il suo pensiero nella formola as-

---

[1]) Art. 325 Regolamento al Cod. mar. merc.:

« Se le condizioni d'arruolamento dell'equipaggio non risultassero da atto stipulato nei modi stabiliti dal Codice di commercio, il ruolo indica nelle opportune colonne:

« *a*) il salario mensile di ciascun arruolato, o la parte di utile, o la somma che fosse stata stabilita per l'intero viaggio:

« *b*) il viaggio o i viaggi da compiersi, o la durata dell'arruolamento;

« *c*) trattandosi di viaggio o viaggi con compartecipazione di utili o di noli, la parte che deve essere riservata a favore dei proprietari del bastimento, e qualsiasi altra prelevazione.

« Caso che esistano convenzioni d'arruolamento fatte nei modi prescritti dal Codice suddetto, il ruolo d'equipaggio indica la data dell'atto di convenzione e il salario mensile di ciascun arruolato, o la parte di utili, o la somma stabilita per l'intero viaggio ».

[2]) Decise la Corte d'Appello di Catanzaro, non esservi reato di diserzione marittima a carico di chi abbandona una nave da pesca dopo essersi arruolato con semplice convenzione verbale (*Rivista di diritto marittimo,* anno 1899, pag. 369, con nota del Prof. Avv. F. BERLINGERI).

Si trattava d'un patto verbale passato davanti il delegato di porto di Siderno-Marina, con l'intervento d'un teste.

soluta: « *Le convenzioni non rivestite di tale formalità non hanno effetto* ».

Può affacciarsi il dubbio, se l'ultimo capoverso dell'art. 522 estenda la sua efficacia alle navi che navigano sui laghi e sui fiumi.

La lettera della legge parrebbe fosse contraria, in quanto l'articolo 501 prescrive che alla condizione della portata vada unito l'estremo della navigazione lungo le coste marittime; però lo spirito della legge non può non essere favorevole, stante la perfetta coincidenza di motivi nei due casi. Crediamo quindi che le navi inferiori a cinquanta tonnellate e che navigano sui laghi e sui fiumi possano arruolare validamente il proprio personale di bordo ricorrendo alla formazione del solo ruolo.

15. L'atto d'arruolamento ora sarà collettivo, ora individuale. Se l'atto è individuale, esso o è tutto valido o è tutto nullo. Se è collettivo, l'atto può essere valido in confronto d'alcuni arruolati e nullo in confronto di altri; imperocchè le nullità introdotte nel particolare interesse di qualche arruolando, come il minore degli anni diciotto, l'analfabeta, ecc. non sono invocabili che da costoro. I vincoli contrattuali si considerano individualmente; quelli che risultano formati nei modi di legge resistono, anche se si trovino associati occasionalmente con vincoli assunti in contravvenzione alla legge, i quali cadono senza rimedio: *vitiantur sed non vitiant.*

Non altrimenti accade nelle cambiali, dove il titolo può essere valido nei rapporti di taluni obbligati, e nullo nei riguardi di altri, come il minore d'età, la donna maritata.

Per la validità parziale del contratto d'arruolamento, nonostante la nullità incidente per rispetto ad alcuna delle parti, si è pronunciata la giurisprudenza [1]).

16. — 3.° *L'abbandono della nave senza autorizzazione.*

È per sè evidente in che consista questo fattore essenziale del reato. Propriamente abbandona la nave colui, che se ne parte dopo essersi recato in persona a bordo. Virtualmente abbandona la nave anche colui che non si reca a bordo dopo avere assunto l'impegno formale di farlo.

L'abbandono per dare vita al reato dev'essere *arbitrario;* dev'essere ancora *definitivo.*

---

[1]) Cass. Torino, 6 febbraio 1889, *Giurispr. pen. Tor.*, 1889, pag. 89: « La nullità del contratto d'arruolamento dei minori d'età, per mancanza di formalità prescritte esclusivamente per questi, non produce la nullità del contratto stesso nella parte valida per altri arruolati maggiori d'età ».

È *arbitrario* l'abbandono non preceduto dall'autorizzazione dell'Autorità competente. È competente a concederla nel Regno l'Autorità marittima, la consolare all'estero.

Il capitano per sbarcare alcuno dal suo bordo deve procedere alla formalità della cancellazione dell'individuo dal ruolo dell'equipaggio. Ma la cancellazione dal ruolo è fatta dall'Autorità: il capitano vi procederà solo là dove Autorità non esiste. È dunque indispensabile il ricorso all'Autorità marittima o consolare nei casi normali.

Quid juris se il capitano sbarchi un marinaio consenziente, senza l'opportuna autorizzazione, quando ben si intende egli può procurarsela? Il capitano incorrerà nel reato, per conto suo, previsto dall'art. 371 Cod. mar. merc. L'arruolato non incorre in nessun reato e nella diserzione in ispecie, perchè dopo tutto si tratta d'un fatto non arbitrario, bensì consentito dalla persona preposta al comando della spedizione: e se il capitano non crede dannoso alla nave il licenziamento d'uno di bordo, l'Autorità non ha che da rimettersi al giudizio della parte, che è il miglior giudice in questo caso. Epperò, anche nolente l'Autorità, il capitano accordando lo sbarco costituisce l'individuo sbarcato in uno stato di buona fede, incompatibile col dolo specifico della diserzione [1]).

È vero che la diserzione è reato perseguibile d'ufficio; ma condizione dell'azione penale è sempre il reato: esso mancando, l'azione è improponibile.

L'abbandono della nave per essere perseguibile penalmente bisogna che sia il risultato della libera determinazione dell'agente. Un marinaio, il quale col permesso del capitano o dell'ufficiale che ne funge le veci si reca a terra e per una circostanza indipendente dalla sua volontà non ritorna a bordo, non commette diserzione. La commetterebbe invece quel marinaio, che si reca a terra senza permesso, sebbene coll'intenzione di ritornare sulla nave, e che non fa a tempo per l'improvvisa e anticipata partenza di essa.

Nel primo caso la forza maggiore è una scriminante assoluta. Nel secondo caso non v'ha scriminante, perchè il marinaio era già

---

[1]) Si pronunciò in senso contrario la Cassazione di Roma giudicando, che il permesso dato dal capitano a un individuo dell'equipaggio di abbandonare la nave non vale a spogliare tale abbandono del carattere di diserzione, di cui nell'art. 264 Cod. per la mar. merc. (Cass. Roma, 7 ottobre 1890, *Crespi*, in *Corte Supr. Roma*, 1890, 1078).

Crediamo che i motivi addotti nel testo siano senza risposta.

in contravvenzione al patto e in corso di reato innanzi che la circostanza da lui non preveduta, ma prevedibile, si verificasse.

I cattivi trattamenti non sono sufficienti a escludere il dolo nel soggetto del reato. V'è nella legge il rimedio contro le sevizie a cui uno fosse fatto segno. Fuggire da bordo equivale a farsi giustizia da sè [1]).

L'abbandono della nave dev'essere *definitivo*. È tale quello che è senza ritorno. È ancora tale l'abbandono seguìto da ritorno *dopo due giorni* all'estero, e *dopo cinque giorni* nello Stato. Chi ritorna invece a bordo entro questi brevissimi termini è ammesso a purgare il reato in corso di formazione, ma non per anco consumato [2]).

---

[1]) I pretesi mali trattamenti del nostromo non autorizzano il marinaio a disertare dal bastimento su cui è imbarcato. Sono quindi inammissibili le prove per stabilire i mali trattamenti allo scopo di evitare la condanna per diserzione marittima (Cass. Torino, 8 marzo 1882, *Giurispr. Tor.*, II, pag. 137).

[2]) « Ovvia si affacciava a questo proposito la discussione sulla convenienza di prescrivere un termine, scorso il quale il marinaio assente senza licenza ottenuta dall'amministratore di marina nello Stato, dagli ufficiali consolari all'estero, debba aversi per disertore.

« Per l'affermativa sta la Legge francese del 1852 (art. 65 e 66), che fissa due giorni in paese estero e tre nei porti dello Stato.

« Conforme è il sistema sancito nel nostro Codice penale militare (art. 128) per le diserzioni militari, le quali s'incorrono di pien diritto coll'assenza per cinque giorni, salvo l'arbitrio del Comandante del Corpo di dichiarare disertore l'assente dopo ventiquattro ore, e salve le altre speciali disposizioni pel tempo di guerra.

« Il Progetto mantiene il sistema che era già in vigore nelle antiche Provincie (Regolamento del 1827, art. 19 e 20), dichiarando disertore il marinaio pel solo fatto della illegittima assenza ed abbandono del bastimento, senza fissare termine alcuno.

« Le ragioni addotte per questo sistema hanno ottenuto anche il voto della Commissione.

« Le speciali condizioni del commercio e della navigazione richiedono, che il capitano nel giorno prefisso per la partenza abbia a sua disposizione tutti i marinai, con libera facoltà di rimpiazzarli immediatamente a loro spese se assenti.

« Per altra parte il rigore della legge è corretto dal benigno temperamento che si propone in coerenza al Regolamento del 1827 (art. 33) per quei disertori che si costituiscono a bordo del bastimento prima della partenza, disposizione di favore sancita anche per i disertori militari.

« Senonchè per impedire che questo favore degeneri in abuso la Commissione ha stimato opportuna una cautela di più col proporre inoltre che la costituzione volontaria segua dentro i cinque giorni dall'assenza, potendo accadere che più marinai, dopo avere abbandonato per lungo tempo il bastimento, e così recato gravi e irreparabili danni al capitano costretto a ritardare suo malgrado il viaggio

È una specie di *jus poenitendi* accordato in via straordinaria all'arruolato, e spiegabile solo colla rigorosa disciplina di bordo, tale da spingere talvolta alcuno a *saltare la sbarra* con intenzione però di riprendere entro il termine di grazia il proprio posto.

Il capitano assoggetterà l'individuo a una pena disciplinare (articolo 270): ciò dimostra apertamente non trattarsi di reato.

Il ritorno a bordo nei termini di due o di cinque giorni rispettivamente ha da essere spontaneo. Chi viene arrestato e tradotto a bordo non ha il diritto di invocare il benefizio specialissimo, introdotto solo nel favore di colui che si costituisce ultroneamente.

Il capitano anzi, qualora il disertore sia arrestato nel Regno prima della partenza della nave, è nel pieno diritto di rifiutarne la riammessione in servizio. Si osservi infatti il valore dell'inciso: « Il capitano potrà ottenerne dall'Autorità marittima la consegna a bordo ». A parte che l'Autorità marittima, avuto riguardo alle particolari circostanze del fatto, è in diritto di negare la consegna, anche il capitano è ammesso a rifiutarsi: *potere* non è *dovere*.

Ma quello che è una facoltà del capitano durante la permanenza della nave in un porto dello Stato, si converte in un obbligo quando la nave è all'estero. Il disertore arrestato prima della partenza *sarà rimesso* al capitano. L'ordine è perentorio (art. 272 Cod. mar. merc.).

E s'aggiunge: « Il disertore...... verrà sottoposto a procedimento penale al ritorno della nave nello Stato ».

Non è detto altrettanto rispetto al marinaio arrestato nel Regno e riammesso in servizio. Forsechè il disertore in questo caso andrà esente da processo? Non possiamo crederlo, in quanto che il reato è per lui consumato.

Trattandolo come il marinaio arrestato all'estero si potrà attendere tutto al più il suo ritorno, evitandogli la contumacia.

L'art. 264 subordina il reato alla condizione che la nave, che ne è l'oggetto, sia *mercantile* [1]). Con questa qualifica, la quale non lascia

---

per impossibilità di trovare rimpiazzanti, si restituiscano intempestivamente a bordo col solo scopo di eludere la legge e godere della impunità.

« Cinque giorni di tempo sono più che sufficienti a richiamare il disertore a miglior consiglio » (*Relazione Senatoriale*).

[1]) Non pare superfluo, notare essere indifferente l'elemento dove la nave naviga: mare, laghi, fiumi. Oggigiorno la navigazione lacustre e fluviale è equiparata alla navigazione marittima. Oltrechè dai motivi del Codice di commercio, lo si evince anche dal testo dell'art. 501. Conseguenza di ciò è che la diserzione non è meno reato se avvenga da una nave che navighi sui laghi o sui fiumi, semprechè rispetto agli arruolamenti si osservino le forme di rigore degli art. 73 Cod. mar. merc. e 522 Cod. comm.

dubbio sulla natura della nave, è per noi certo che non s'incorre nel reato quando la nave abbandonata abbia una destinazione diversa dalla mercantile.

Le navi da *sport,* quindi, le quali si propongono un fine che rifugge dal lucro materiale, rimangono così fuori della protezione che assiste le navi di commercio. Se esse risentano un danno economicamente apprezzabile per il fatto di chi assunto in servizio l'abbandona arbitrariamente prima del tempo, avranno aperto l'adito all'esperimento dell'azione civile per un corrispondente indennizzo, a termini del Diritto comune, ma nulla più [1]).

Per la completa nozione della cosa importa per altro distinguere le navi puramente *sportive* da quelle che pur essendo tali fanno dello *sport* un'industria. Esistono oggidì delle navi che con tutto il conforto lussuoso di cui dispongono, con programmi di viaggi attraenti imbarcano passeggieri contro pagamento di un nolo. Ora se lo *sport* è l'occasione del trasporto, il fine è unicamente il lucro. Per questo, una nave del genere godrà di quella stessa protezione di cui godono le altre navi mercantili dalle quali essa in sostanza non differisce.

Che diremo d'una nave armata a scopo scientifico? La vera scienza non si propone il guadagno per fine. La vera scienza mira ben più in alto. Sono terre nuove che tenta di scoprire; sono leggi ignorate che s'affanna a disvelare. Il Comandante della nave, il vero Capo della spedizione, è sorretto nei suoi tentativi di ricerche, talora esiziali, da un nobilissimo ideale. Egli è superiore ad ogni intento di speculazione mercantile. Gli stessi suoi cooperatori non aspirano che a condividere con lui la ben meritata fama. Se alcuno, sia pure assunto in regolare servizio della nave, inscritto sul ruolo dell'equipaggio, diserta il suo posto, la sanzione per lui non sarà giuridica, ma tutta morale.

Il contratto d'arruolamento, al pari di ogni contratto di locazione d'opera, dev'essere limitato nel tempo. Una locazione d'opera senza

---

[1]) Appello Catanzaro, 22 maggio 1899, *Temi Calabrese,* 1889, 26; *Casaregis,* 1899, 400:

« Non può parlarsi di reato di diserzione di nave se gli imputati non facciano parte d'un equipaggio addetto ad una nave mercantile o questa non abbandonino.

« V'è pertanto solo azione civile nel fatto dei marinai i quali avendo contrattato di pescare per una determinata epoca, siansi, venendo meno ai patti, allontanati clandestinamente dal punto occupato sulla spiaggia ».

termine è riducibile di diritto, perchè nessuno può obbligare la propria opera all'altrui servizio che a tempo, o per una determinata impresa [1]). L'arruolamento a tempo indeterminato e per tutti i viaggi da intraprendere non impedisce al marinaio di domandare dopo due anni il suo congedo, ove non siasi convenuto espressamente che il servizio possa continuare per più di due anni [2]). L'arruolato deve continuare il suo servizio *anche dopo scaduto il termine dell'arruolamento,* sino al ritorno della nave nel Regno al luogo di sua destinazione, purchè il ritorno si faccia direttamente cogli scali soltanto che possono occorrere. In questo caso, colui al quale viene prorogato l'arruolamento ha diritto ad una retribuzione proporzionata al salario [3]).

Queste nozioni di Diritto positivo era necessario premettere per rendersi piena ragione di quanto si contiene nell'alinea dell'art. 264 Cod. mar. merc., che suona:

« Il reato di diserzione esiste anche quando l'ufficiale consolare « abbia, cessato l'arruolamento, rifiutato l'autorizzazione di sbarco « nei casi contemplati dal Codice di commercio » [4]).

---

[1]) Art. 1628 Cod. civ.

[2]) « Nel caso che un marinaio si arruoli per tempo indeterminato egli non può chiedere il congedo prima dei due anni dall'entrata in servizio, e, sin quando ciò non abbia ottenuto, non può abbandonare la nave senza incorrere nel reato di diserzione marittima » (Cassazione Roma, 5 marzo 1892, *Cassaz. Unica,* III, 461; *Giurispr. Torinese,* 1892, 211).

« È valido in un contratto d'arruolamento il patto di continuare a prestare servizio a bordo della nave, se alla convenuta scadenza siasi in debito verso la nave. Commette quindi il reato di diserzione marittima chi in tale scadenza trovandosi in debito abbandoni la nave senza autorizzazione della competente Autorità » (Tribunale Lanciano, 9 ottobre 1891, *Repertorio Foro Italiano,* 1892, 403).

[3]) Art. 524 e 525 Cod. comm.

[4]) Il testo dell'articolo corrispondente (265) nel Codice del 1865 era redatto in questi termini:

« Il rifiuto dell'ufficiale consolare di concedere l'autorizzazione di sbarco, anche quando fosse terminato l'arruolamento, non potrà scusare la diserzione ».

La formola: *non potrà scusare la diserzione* fu oggetto di vive e fondate critiche. Parve che la dizione non rispondesse all'esattezza del linguaggio scientifico e al fine della disposizione. Il fatto della pubblica Autorità (si disse) non potrebbe mai *dirsi scusa* nel senso legale della parola; e sarebbe inopportuno voler dichiarare, se costituisca o no una circostanza attenuante, mentre le attenuanti sono di semplice apprezzamento complessivo del giudice del fatto, nè il legislatore può determinarle *a priori,* ma si limita a definire gli effetti. Ora a ciò provvede l'art. 262 del Codice, che si rimette al diritto comune.

S'aggiunse:

« Lo scopo della disposizione di cui trattasi, altro non poteva essere se non quello di dirimere una questione che avrebbe potuto fornire argomento di ecce-

La legge penale viene una volta di più a presidiare la legge commerciale. La nave andrebbe incontro a un danno notevole, intollerabile, se tosto che spira l'arruolamento fosse lecito all'equipaggio di lasciarla in qualunque punto dello spazio. Il Diritto rigido, assoluto, non è più dei nostri tempi. Il Diritto moderno è fatto di temperamenti che arrotondano le angolosità dello stretto diritto. Un temperamento cosiffatto è la proroga *ope legis* del termine contrattuale apposto negli arruolamenti. Ma a ben poco sarebbe servito il provvedimento equitativo se non fosse stata estesa ad esso la sanzione che protegge il contratto durante il periodo ordinario. In altri termini, per identità di motivi si imponeva, che si dichiarasse disertore tanto il marinaio che abbandona la nave entro il termine contrattuale, quanto il marinaio che diserta durante il termine prorogato per legge.

E in definitiva non ha alcuna ragione di lamento il marinaio, dal momento che per il periodo prorogato riceve egualmente il salario, negli arruolamenti a mese; e lo riceve aumentato in proporzione, negli arruolamenti a viaggio.

§ 3.

17. La diserzione è semplice ed aggravata.

L'aggravamento può dipendere da circostanze soggettive od oggettive, estranee cioè alle qualità personali dei rei.

---

zione ai disertori e di dubbio nella giurisprudenza, se cioè l'allontanamento del marinaio dalla sua nave si possa considerare giustificato dal fatto, che quando avvenne era finito l'arruolamento, non ostante che l'Autorità consolare avesse rifiutato l'autorizzazione di sbarco. Trattasi quindi nel presente capoverso non già di concedere o negare in una data ipotesi una scusa od una attenuante; ma di risolvere una questione riguardante l' esistenza o no del reato » (*Relazione Ministeriale*).

Nella *Relazione Senatoriale,* 20 giugno 1876, si legge:

« Col Progetto di relazione si proponeva che la seconda parte dell'art. 264 si dovesse sopprimere come troppo severa, e si citava l'esempio dell'Inghilterra, in cui, comunque le leggi sul proposito fossero severissime, il marinaio in questo caso non è soggetto ad altra pena che a quella di perdere un mese del suo salario.

« La maggioranza della Commissione, quantunque avesse dichiarato che la disposizione contenuta nella seconda parte dell'articolo le sembrava soverchiamente severa, ha non pertanto creduto opportuno che si dovesse conservare, avendo considerato la gravità di certi casi in cui potrebbe avvenire l'abbandono della nave per iscadenza di termine, con un danno gravissimo irreparabile pel suo proprietario ».

La diserzione è anzitutto aggravata per il *luogo*. Il marinaio che abbandona la nave nel Regno commette una diserzione semplice: commette una diserzione aggravata se diserta all'estero [1]).

La stessa diserzione all'estero subisce una seconda aggravante, per il fatto che il luogo del commesso reato trovasi situato al di là dei limiti assegnati alla navigazione dei capitani di gran cabotaggio [2]).

Le ragioni dell'aggravamento sono evidenti. Quanto più il luogo del reato dista dal porto d'armamento della nave, tanto più difficile e dannosa si presume la sostituzione del marinaio disertato, senza possibilità in lui di esibire con effetti legali la prova del contrario. La questione della maggiore o minore entità reale del danneggiamento potrebbe formare materia di discussione per le conseguenze civili, non per le conseguenze penali.

18. La diserzione è aggravata per il *numero* delle persone (articolo 266).

La diserzione combinata fra tre o più membri dell'equipaggio pone in più serio imbarazzo il capitano e compromette la spedizione in una misura ben più grave.

---

[1]) In generale e salvo convenzioni speciali, non si accorda l'estradizione dei marinai disertori. Il CALVO scrive a questo proposito: « Il faut ranger dans une classe à part la remise des déserteurs des armées de terre et de mer et celle *des matelots de la marine marchande*.

« Cette espèce particulière d'extradition est un acte de pure courtoisie internationale, basé sur les convenances des États et sur les besoins du commerce maritime; cette règlementation est des plus sommaires et sa mise en pratique n'exige aucune des formalités requises pour l'extradition des criminels ordinaires. Ainsi, par exemple, les matelots déserteurs sont recherchés pour être réconduits à bord ou renvoyés dans leur pays, sur la seule demande des consuls de leur Nation ou, à défaut de ceux-ci, sur celle des commandants ou des capitaines intéressés » (*Manuel de Droit Intern.*, pag. 205).

Accordi particolari per la consegna dei marinai disertori vigono con l'Inghilterra (11 giugno 1863), con la Francia (23 dicembre 1872), con l'Uruguay (12 febbraio 1885), vedi GORRINI, *Legislazione Marittima Consolare*, Torino, 1898, pag. 517.

[2]) I capitani di gran cabotaggio possono comandare bastimenti nel Mediterraneo, Mar Nero, mare d'Azoff, ed uscendo dallo stretto di Gibilterra sulle coste oceaniche di Spagna, Portogallo, Francia, ed isole Britanniche, nel mare del Nord, nel Baltico, e sulle coste occidentali d'Africa sino al Senegal, comprese le isole a non più di trecento miglia da tutte le coste suddette; uscendo dal canale di Suez possono navigare nel Mar Rosso, golfo Persico e coste indiane, sino a Bombay ed isole adiacenti (Vedi art. 59 Cod. mar. merc.).

Sono elementi essenziali dell'aggravante, con denominazione speciale detta *complotto,* il numero dei componenti l'equipaggio non inferiore a tre e il precedente loro accordo preordinato al reato consumato di poi. Sarebbe una specie del genere la fuga in tre sull'imbarcazione di bordo. Se invece la nave fosse accostata a terra, la diserzione dei singoli a brevissima distanza di tempo non costituirebbe ancora la prova dell'accordo, che dev'essere non equivoca.

19. Si ha un'altra aggravante nel *mezzo.*

Secondo l'art. 267 è mezzo che aggrava l'imputazione l'uso d'armi, le violenze, le percosse o ferite, le quali non costituiscano da per sè un crimine o un delitto.

Secondo l'art. 268 non sono un mezzo d'aggravamento, ma formano un reato a sè, a lato della diserzione, le violenze, le percosse o ferite, le quali costituiscono da per sè un crimine o un delitto.

La distinzione era pratica e di facile applicazione sotto l'impero del vecchio Codice penale, il quale, dividendo i reati in crimini delitti e contravvenzioni, ammetteva la possibilità che le percosse, violenze, ferite lievissime assumessero eziandio la figura giuridica delle contravvenzioni.

Stabiliva l'art. 686, n. 2: « Cadono in contravvenzione.....: 2.° Coloro che usano contro le persone vie di fatto o minacce o impugnano armi contro di esse, quando tali atti non costituiscono per sè un crimine o un delitto ».

Stabiliva l'art. 550: « Le percosse o ferite volontarie fatte senza armi proprie, che non avranno cagionato malattia od incapacità di lavoro per un tempo maggiore di cinque giorni, saranno punite con pene di polizia ».

Il limite adunque fra il delitto e la contravvenzione in materia di violenze, percosse e ferite era dato dalla durata dell'incapacità al lavoro: l'incapacità al di sopra dei cinque giorni costituiva un delitto; l'incapacità per un tempo minore era una contravvenzione.

Oggi, sotto l'impero del Codice penale italiano del 1890, le violenze, le percosse, le ferite, le minacce sono sempre delitti, per il dolo che è in essi insito. Se ne dovrà dunque concludere, che l'articolo 267 Cod. mar. merc. è inapplicabile per mancanza di fatti dotati di veste giuridica eguale a quelli in esso previsti?

L'art. 21 delle Disposizioni di coordinamento pare avvalori il dubbio. Noi però crediamo che l'art. 267 debba ricevere sempre applicazione piena ed intera, perchè esso non fu messo nel nulla come non lo fu l'intero Codice di cui è parte. Abolita rispetto alle violenze, ferite, minacce la distinzione fra delitti e contravvenzioni,

non restò abolito il criterio differenziale: ed è appunto questo criterio che si pone a base dell'applicazione d'una legge tuttora vigente, senza di che essa resterebbe lettera morta.

20. La diserzione è aggravata per l'*asporto d'oggetti* (art. 273).

Non si ha cotale aggravante ogniqualvolta v'è asporto di cose da parte del disertore: l'aggravante si ha solo quando la cosa o le cose asportate hanno un valore non eccedente lire dieci. Il disertore che porta via cose di un valore che supera lire dieci commette oltre la diserzione un reato a parte, punibile secondo le disposizioni intorno ai rei di più reati (art. 268).

La ragione della differenza sta forse in ciò che il legislatore suppone nel disertore, che sottrae cose di valore minimo, l'intenzione di valersene come mezzo di facilitazione del reato: viceversa suppone l'intenzione d'appropriarsi ciò che è d'altri in quel marinaio che sottrae cose di un valore eccedente i bisogni primi del momento dopo il reato.

Chi abbandonando la nave fugge nell'imbarcazione di bordo, commette una diserzione semplice, pure avendo l'imbarcazione un valore certo superiore alle lire dieci, in quanto essa serve di mezzo necessario per consumare il reato. Se però toccata terra il marinaio si decide a venderla, il fatto della vendita cade senza dubbio sotto il profilo del reato specifico diverso in concorso colla diserzione.

21. La diserzione è aggravata per il *tempo* (art. 273).

Il marinaio che fugge mentre è di guardia espone la nave a un pericolo, in quanto essa rimane incustodita, almeno sino a che non è avvertita la fuga, e il disertore non viene sostituito. Il maggior rigore della legge è più che giustificato.

22. La diserzione è inoltre aggravata per i *debiti* del marinaio verso la nave (art. 273).

La legge non può tollerare che il marinaio tenti una speculazione, prendendo un anticipo sui salari, che è d'uso costante, e poscia pianti in asso la nave. Non tollera nemmeno che il debito abbia una provenienza o causa diversa. Il marinaio, ad esempio, può essere caduto infermo per sua colpa: il capitano ha l'obbligo di anticipargli le spese di cura, salvo una congrua ritenzione sui salari. Se il marinaio diserta prima di aver compensato il suo debito, il fatto è più grave, per la maggiore malizia che lo distingue.

23. La diserzione infine è aggravata per la *qualità delle persone* (art. 274).

Se il contratto d'arruolamento è obbligatorio per i marinai, a maggior ragione deve esserlo per gli ufficiali, come quelli la cui

opera è più preziosa, più difficile la sostituzione, e più pericoloso il cattivo esempio.

Sappiamo già chi sono gli ufficiali di bordo. Sono elencati nell'art. 66 del Codice. E la diserzione dei sotto-ufficiali sarà essa un reato aggravato? Sono sotto ufficiali il nostromo e il maestro d'ascia, per tacere del pilota che praticamente trovasi fuori questione. Per quanto gli effetti morali della diserzione dei sotto-ufficiali sull' equipaggio siano certo maggiori di quelli che può produrre la diserzione d' un marinaio semplice, pure la lettera della legge non autorizza un'interpretazione oltre di essa.

Giustamente è contemplata a parte la diserzione del capitano. Dopo la baratteria, non si saprebbe ideare un reato più grave nei rapporti fra lui e la nave. Egli che non deve mai lasciarla, anche con pericolo della vita, tranne quando è perduta ogni speranza di salvarla, merita il massimo rigore della legge se incurante di tutto scende al livello di un marinaio meno cosciente dei propri doveri. L'abbandono della nave da parte sua è giustificato nel caso unico e solo dell'art. 111, al quale allude senza dubbio l'art. 275: « Il capitano o padrone che *fuori del caso di forza maggiore* avrà infranto il suo arruolamento ed abbandonato la sua nave..... ». Il legislatore a di lui riguardo usa persino un linguaggio diverso, più energico.

L'art. 275 suppone tre ipotesi, che rappresentano altrettante gradazioni del reato:

1.° l'abbandono della nave al sicuro nel porto;

2.° l'abbandono della nave in una rada foranea;

3.° l'abbandono della nave in alto mare.

La nave si deve ritenere messa al sicuro nel porto, quando essa è ormeggiata secondo le regole dell'arte; non basterebbe il semplice fatto dell'essere entrata in porto.

La nave è in rada foranea, quando si trova all'àncora in prossimità d'una spiaggia aperta ai venti, senza difese dell'opera dell'uomo.

La nave è in alto mare, quando lasciata l'àncora trovasi in corso di viaggio.

La legge del 1827 prevedeva il reato diversamente, secondo cioè fosse commesso nello Stato o all'estero, come per i marinai. Sullo esempio delle leggi del Belgio e della Francia si credette più conveniente togliere a base della distinzione la maggiore o minore necessità della presenza del capitano a bordo al momento del reato [1]).

---

[1]) Fu giudicato: « Assolto in giudizio penale il capitano dall'accusa di abbandono della nave, non puossi più in giudizio civile dibattere la questione sulla volontarietà dello sbarco » (Appello Genova, 31 dicembre 1880, *Giurispr. Ital.*, 1881, II, 116).

§ 4.

24. La diserzione semplice è punita col carcere da tre a sei mesi (art. 265).

La diserzione all'estero è punita col carcere da sei mesi ad un anno (art. 265).

La pena per la diserzione all'estero può essere accresciuta di uno o due gradi, quando il fatto avvenga al di là dei limiti assegnati alla navigazione dei capitani di gran cabotaggio (art. 265).

In tutti i casi il disertore incorrerà in una multa da lire cinquantuna a duecento, che sarà devoluta per intero alla Cassa degli Invalidi (art. 265).

La diserzione aggravata per complotto è punita colla pena inflitta alla diserzione semplice o qualificata per ragione del luogo, aumentata di uno o due gradi (art. 266).

Quando la diserzione sia commessa mediante uso d'armi, con violenze, percosse o ferite (aggravanti per il mezzo), le quali non costituiscano da per sè un crimine o delitto, il disertore sarà punito col carcere non minore d'un anno ed estendibile a tre anni (articolo 267).

Se la diserzione sia accompagnata da violenze, percosse o ferite le quali costituiscono da per sè un crimine o un delitto, si osserveranno le disposizioni intorno ai rei di più reati (art. 268).

Si osserveranno egualmente le disposizioni intorno ai rei di più reati quando la diserzione sia accompagnata da asportazione di oggetti eccedenti il valore di lire dieci (art. 268).

Qualora la diserzione fosse seguìta con asportazione di oggetti appartenenti alla nave, al carico od a qualche individuo imbarcato a bordo, di un valore non eccedente le lire dieci, non sarà mai applicato il minimo della pena (art. 273).

Il disertore in debito verso la nave al tempo della diserzione per anticipazioni od altra causa, non potrà essere punito mai col minimo della pena incorsa (art. 273).

Non diversamente è punito il marinaio che disertò mentre era di guardia alla nave (art. 273).

La pena sarà sempre aumentata di un grado quando il disertore fosse un ufficiale di bordo (art. 274).

Il capitano o padrone che abbandona la nave mentre questa si trova al sicuro entro il porto, è punito colla pena del carcere da un mese ad un anno; se la nave si trovava in una rada foranea, colla

stessa pena da sei mesi a due anni, ed inoltre colla sospensione dal grado; se poi la nave si fosse trovata in alto mare, la pena non sarà minore di un anno, e potrà estendersi ad anni tre; ed il delinquente sarà inoltre destituito (art. 275).

Le stesse pene saranno applicate quando il reato fosse commesso da un secondo di bordo, o da altra persona incaricata interinalmente delle funzioni di capitano o padrone; però la pena corporale sarà diminuita di un grado (art. 275).

La complicità nel reato da parte di persone non appartenenti alle matricole ed ai registri della gente di mare, sarà punita colla multa estensibile a lire trecento (art. 276).

I complici nel reato di diserzione, appartenenti invece alle matricole ed ai registri della gente di mare saranno puniti secondo le regole del diritto comune.

Ove fosse complice della diserzione un capitano o padrone, alla pena incorsa per la complicità sarà aggiunta la sospensione dal grado (art. 277).

Il capitano o padrone, che senza esser complice della diserzione avrà scientemente arruolato o dato ricovero ad un individuo disertato da una nave nazionale [1]), sarà punito conmulta estensibile a lire trecento; ed a questa pena, secondo i casi, potrà aggiungersi la sospensione (art. 278).

Se la complicità o la ricettazione siano opera di capitani o padroni di navi estere e il fatto abbia luogo nello Stato, la pena sarà di una multa estensibile a lire trecento, alla quale potrà essere aggiunta quella del carcere estensibile ad un mese (art. 279).

Nei reati di diserzione non sarà considerato recidivo se non colui che sia stato precedentemente condannato per altro reato di diserzione (art. 280). Occorre la recidiva specifica e non la generica: ciò equivale a dire, che un disertore, già condannato per altro titolo, non può essere considerato recidivo.

---

[1]) A termini dell'art. 12 della legge 11 aprile 1886, il disertore può ottenere il permesso d'imbarco nell'attesa del giudizio.

CAPO II.

1.

Della disobbedienza

SOMMARIO.

25. Nozione del reato - Disobbedienza e mancanza disciplinare - Estremi giuridici del reato di disobbedienza - Marinai - Armatore a bordo - Sopraccarico - Passeggieri. — 26. Le pene. — 27. Dell'insubordinazione - Nozione generale. — 28. Rifiuto di proseguire il viaggio. — 29. Rifiuto d'eseguire ordini per la salvezza della nave. — 30. Rifiuto di prestare mano forte al capitano. — 31. Ingiurie e minaccie. — 32. Omessa difesa del capitano. — 33. Del complotto - Nozione del reato - Estremi costitutivi. — 34. Dell'ammutinamento - Nozione del reato - Fattori di esso. — 35. Della rivolta - Nozione del reato - Elementi del reato.

25. La necessità di sottoporre il marinaio all'autorità del Capitano per tutto il corso dell'arruolamento è così intuitiva che non ha bisogno d'essere dimostrata.

Causa l'imprevisto, che negli avvenimenti di mare ha parte grandissima, può accadere che una mancanza leggiera di per sè produca conseguenze gravi. Una manovra fatta a tempo, un ordine eseguito puntualmente può salvare la nave in un momento di pericolo. Una disobbedienza, o un'esecuzione tardiva la esporrà invece a forte rischio. Il capitano, che è responsabile della spedizione, deve poter contare in ogni tempo sopra un equipaggio disciplinato, pronto ad ogni suo ordine. A mantenere la soggezione dell'equipaggio vale molto l'ascendente morale del capitano; ma da solo non basterebbe; occorre l'intervento della legge colle sue opportune sanzioni nel caso che la suprema Autorità di bordo sia disconosciuta.

Soccorre a questo fine una serie di disposizioni che formano come una gradazione di reati [1]).

[1]) Le leggi inglesi provvedono alla stessa materia nel modo che segue:

1.° *Per l'abbandono della nave al porto d'arrivo, prima che sia posta in luogo di sicurezza,* una multa che può estendersi fino a un mese di salario.

2.° *Per volontaria disobbedienza verso un legittimo ordine,* la pena può essere la prigione fino a quattro settimane, e può aggiungersi una ritenzione sui salari superiore a due giorni.

3.° *Disobbedienza ripetuta o negligenza di dovere.* È punita colla prigione fino a dodici settimane, ed inoltre colla ritenzione di sei giorni di paga per ogni

Primo della serie è la disobbedienza.

Essa consiste nel rifiuto d'obbedire al Capitano da parte delle persone dell'equipaggio, così a bordo come a terra (art. 281 Cod. mar. merc.).

La legge non specifica di quali ordini in concreto si tratti. La disobbedienza, prima d'essere un reato, è una mancanza disciplinare (art. 452 Cod. mar. merc.). Secondo questo articolo, costituisce una mancanza disciplinare la *disobbedienza semplice*. Pare di qui che la disobbedienza prevista dall'art. 281, assorgente a reato vero e proprio, debba essere grave. Il contenuto delle due figure di disobbedienza sarebbe dunque comune: è solo differenza di gradi.

A tenore dell'art. 281, sono elementi essenziali del reato di disobbedienza:

a) un ordine del Capitano;

b) la qualità d'arruolato nella persona comandata;

c) il rifiuto d'obbedire da parte di quest'ultima.

Un ordine può emanare personalmente dall'Autorità che ha diritto d'impartirlo, o mediante un'interposta persona portatrice dell'ordine. Così il Capitano di nave comanda direttamente, o per mezzo dei suoi ufficiali. L'ordine da lui trasmesso in qualunque modo è obbligatorio per l'arruolato.

Il campo degli ordini ha per confine il servizio della nave, così a bordo come a terra. Un ordine estraneo al servizio potrebbe non essere doveroso per il subordinato; ma la nessuna attinenza col servizio di bordo ha da essere palmare per autorizzare il rifiuto. A maggior ragione il marinaio non sarebbe tenuto a eseguire un ordine contrario alla legge. Fuori di questi casi che sono di strettissima interpretazione, l'equipaggio ha l'obbligo della obbedienza cieca, assoluta; non gli è permesso controllare, sindacare, variare gli ordini; il di-

---

ventiquattro ore di disobbedienza o negligenza, oppure l'indennizzo della somma erogata nel pagamento della persona sostituita.

4.° *Offese verso un ufficiale della nave:* la prigione fino a dodici settimane.

5.° *Complotto fra persone dell'equipaggio per disobbedire ad ordini legittimi, per non adempiere doveri o impedire il viaggio della nave:* la prigione fino a dodici settimane.

6.° *Danni volontari alla nave, ai viveri o al carico, oppure appropriazione di viveri o del carico:* la prigione fino a dodici settimane e ritenzione sui salari eguale all'importo della perdita causata.

7.° *Contrabbando che abbia prodotto danni al capitano o all'armatore:* pagamento di una somma sufficiente all'indennizzo, da ritenersi sui salari, salvo altre pene (GINSBURG, *Hints on the Legal Duties of Shipmasters*, London, 1898, pag. 32).

ritto di discutere è incompatibile coll'obbligo d'obbedire. L'autorità del Capitano a bordo è al di sopra d'ogni critica: esso ha per unico giudice la legge, verso cui risponde, occorrendo, di persona [1]).

Il servizio della nave si osserva non solo con eseguire le manovre, ma altresì con rispettare la disciplina di bordo. Il servizio della nave può subire e subisce in fatto delle interruzioni in tempo di guardia franca. La disciplina non è sospesa mai; tanto a bordo quanto a terra segue il marinaio ovunque si trovi.

La qualità d'arruolato è altra condizione *sine qua non* per la sussistenza del delitto in esame. Possono quindi essere soggetto dello speciale reato coloro solamente che sono vincolati da un regolare contratto. Abbiamo veduto, che non v'è arruolamento se non v'è contratto debitamente stipulato. La persona che non è arruolata, o lo è nullamente, è sottoposta solo al potere disciplinare del capitano, non più di quanto lo sia un passeggiere: disobbedendo a un ordine, commetterà una disobbedienza semplice, mancanza disciplinare secondo l'art. 452, non mai il reato di disobbedienza.

Se fosse a bordo lo stesso armatore della nave, non sarebbe meno soggetto al potere del capitano. L'armatore conserva un diritto assoluto su quanto riflette la gestione economica della nave; ma per quanto attiene alla direzione nautica e alla disciplina non ha che doveri: in luogo di comandare egli è tenuto ad obbedire, o quale passeggiere o quale arruolato.

Altrettanto sarebbe a dirsi, se si trovasse a bordo il proprietario del carico, o il suo legittimo rappresentante, conosciuto nell'antico Diritto col nome di sopraccarico.

Va da sè che la persona, la quale è spoglia della qualità d'arruolato, non può essere comandata legittimamente d'eseguire ordini d'indole nautica; essa è naturalmente costituita sotto la dipendenza del Capitano soltanto per ciò che ha tratto colla disciplina di bordo

---

[1]) L'equipaggio deve obbedire anche ciecamente e senza osservazioni: qualunque ne siano le conseguenze, la responsabilità rimane sempre al Capitano che ha dato gli ordini. Questo, ben inteso, per quanto si riferisce alla direzione della nave, al buon ordine di bordo ed alla cura delle mercanzie. Un ordine che eccedesse la sfera delle incombenze del capitano, non sarebbe obbligatorio pel marinaio. Accade per la disciplina marittima ciò che succede per la militare. L'ufficiale che in battaglia ordina di far fuoco dev'essere ubbidito; ma se in mezzo alla strada impone di uccidere un galantuomo non deve trovare ascolto. Lo stesso si dica dell'ordine che venisse dato al marinaio di gettare un uomo in mare, di aprire una falla d'acqua nella nave o commettere degli atti di pirateria (*Atti della Giunta di Genova* all'articolo).

Unicamente in via d'eccezione, e cioè in momenti di pericolo, il Capitano potrebbe ordinare a un passeggiere una manovra necessaria per la salvezza della nave (art. 284).

Il rifiuto d'eseguire l'ordine del Capitano è il terzo elemento essenziale del reato.

Nel sistema del Codice si accenna a ordini in genere senza precisarli; si accenna pure a ordini specifici: sono tali gli ordini di manovre di vele, di àncore, d'ormeggi, di carico e scarico della nave. Ogni altro ordine entra nella categoria degli ordini generici, che non hanno prefissione di numero.

La distinzione è importante non per la nozione del reato, ma per la pena.

26. La disobbedienza a ordini non contemplati in maniera specifica cade sotto la sanzione della prima parte dell'art. 281, ed è punibile con multa estensibile a lire cento, od anche con pene di polizia.

La disobbedienza all'ordine di caricare e scaricare la nave è punita con multa estensibile a lire duecento. Si prevede però il caso che il contratto esenti gli arruolati da un obbligo di questa fatta; e allora il rifiuto sarebbe pienamente legittimo (art. 282).

La disobbedienza agli ordini d'eseguire una manovra d'áncore, d'ormeggi e vele è invece punita col carcere estendibile a sei mesi (art. 281 capoverso).

Fra breve vedremo che l'inesecuzione di ordini di simile specie può elevarsi a un reato diverso e più grave, quando vi sia interessata la salvezza della nave.

2.

Dell'insubordinazione.

27. Letteralmente il vocabolo vale a significare un fatto positivo diretto a scuotere, a sovvertire le basi d'un ordine costituito.

L'insubordinazione è l'atto del singolo; essa sta all'individuo come l'insurrezione sta a un popolo. Quando è l'atto collettivo d'un certo numero di individui facienti parte dell'equipaggio si cambia in rivolta.

L'insubordinazione ha dei punti di contatto colla disobbedienza, ma non coincide con questa. La disobbedienza si limita a una ricusazione: è una quantità negativa. L'insubordinazione rappresenta un passo in avanti; dall'inazione si scende all'azione decisa e aperta.

La disobbedienza lede il prestigio dell'Autorità, ma non l'attacca direttamente. L'insubordinazione invece impinge contro la gerarchia non tanto per disconoscerla quanto per sovrapporsi a lei.

Secondo il Codice l'insubordinazione è a doppio tipo: v'è l'insubordinazione a base di disobbedienza grave, e v'è l'insubordinazione a base di fatti veramente caratteristici d'un reato a sè. Si rileva da ciò, che il primo tipo non corrisponde alla figura giuridica dell'insubordinazione vera e propria: onde sarebbe stato metodo più corretto relegarlo sotto la figura meglio rispondente alla realtà oggettiva.

Ne trattiamo pertanto in distinti paragrafi.

§ 1.

28. Dice l'art. 283:

« È colpevole d'insubordinazione, e sarà punito col carcere estensibile alla durata d'un anno, l'arruolato, il quale rifiutasse di servire e di continuare la navigazione avanti la fine del viaggio ai patti con cui era seguìto l'arruolamento e di proseguire il viaggio quando fosse stato prorogato l'arruolamento a termini di legge ».

Una conferma di quanto abbiamo premesso, ce l'offre subito questa disposizione. Si qualifica insubordinazione un fatto di vera disobbedienza, per grave che possa essere. Se ne riscontrano invero gli elementi caratteristici: un ordine impartito a un arruolato e la ricusazione da parte sua ad eseguirlo. L'ordine v'è implicito, perchè al marinaio che in onta ai patti od alla legge vuole fare viaggio finito, il capitano comanda certo di proseguire; in mancanza d'un ordine in questo senso, si avrebbe lo sbarco per mutuo accordo. La ricusazione a sottomettersi all'ordine non è meno evidente: mentre anzi nella disobbedienza, caratterizzata tale dal Codice, il rifiuto riguarda un atto del servizio di bordo, qui si estende a tutti gli atti senza eccezione.

Forse il legislatore ravvisò in questa circostanza del rifiuto del servizio una nota caratteristica e differenziale, che però esso non presenta, riducendosi in realtà a un fatto a base più larga, ma sempre di disobbedienza. È questione di più o di meno, ma non mai di sostanza diversa.

È singolare la situazione dell'arruolato. Egli vuole abbandonare il servizio, ma vorrebbe sbarcarsi colla debita autorizzazione. Non si decide a disertare perchè non vuole commettere un reato. Intanto fra il sì e il no, astenendosi dal lavoro, incorre egualmente nei ri-

gori della legge. La cessazione, meglio l'astensione dal servizio è l'impronta specifica del rifiuto per cui si consuma il reato.

Così si potrebbe definire questa specie d'insubordinazione una disobbedienza continuata.

La pena è grave nel suo massimo, un anno di carcere, come per la diserzione in paese estero. È infatti a questa eguale nei suoi effetti: la nave ha un uomo di meno che la serve.

29. Dispone l'art. 284:

« Chiunque avrà ricusato di obbedire ad ordini dati dal capi-
« tano, padrone, o da un ufficiale di bordo per la salvezza della
« nave sarà punito col carcere estensibile a tre anni ».

Abbiamo pur qui l'ordine del Capitano, o chi per lui, e il rifiuto di recarlo in atto da parte del subordinato. Non diciamo dell'arruolato con intenzione, perchè la legge cambiando linguaggio non parla più di marinai o di arruolati. Essa dice: *chiunque avrà ricusato.* Ciò dimostra che in questo caso specialissimo, spariscono le differenze di qualità fra le persone che si trovano a bordo. La nave è in pericolo. Il Capitano ordina una manovra per la salvezza della nave; l'ordina indifferentemente a un marinaio o a un passeggiere, al primo che gli viene sotto mano, se lo giudica atto a compierla. I marinai saranno scarsi di numero, esauriti di forze. Il comandante ha il diritto di *requisire chiunque* è a bordo, di metterlo al timone, alle pompe: chi è ordinato, ha il dovere indeclinabile di obbedire. Non vi sono contratti che tengano nell'imminenza del pericolo. La salvezza della nave, che equivale a salvezza delle persone imbarcate, è superiore ai patti individuali: *salus publica suprema lex esto.*

Il giudice, chiamato di solito a spaziare entro brevi limiti nella applicazione delle pene, qui, data l'eccezionalità del caso e la possibilità di fatti multiformi, può spingersi dal minimo del carcere sino a tre anni.

30. Statuisce l'art. 285:

« Le persone dell'equipaggio sono tenute di prestare man forte
« al Capitano per eseguire l'arresto d'un imputato, sotto pena di due
« mesi ad un anno di carcere ».

Ritorniamo all'ordine dato dal capitano a una o più persone dell'equipaggio in materia di disciplina di bordo. Nel caso precedente la salvezza della nave interessa tutti, e quindi è giusto non si facciano distinzioni. La disciplina è cosa di interesse molto più limitato, e a compiere l'atto espressamente previsto è più che sufficiente l'equipaggio; non si sente davvero il bisogno di ricorrere per aiuto ad estranei.

Con ciò non s'intende escludere la gravità morale del reato. Il Capitano, che vuole assicurarsi della persona d'un colpevole, ha ben il diritto di trovare persone pronte a effettuare l'ordine. Il rifiuto di eseguire un comando di questa fatta equivale a erigersi giudici dell'illegittimità dell'arresto ordinato: in certi casi potrebbe anche fornire le prove d'una complicità nel fatto che determina l'arresto.

La legge parla dell'arresto d'un imputato. Non aggiunge di quale delitto. Il marinaio comandato non è ammesso a muovere eccezioni: se l'arresto sarà contrario alla legge, ne risponderà il Capitano.

§ 2.

31. L'insubordinazione contemplata nell'art. 286 rappresenta la figura giuridica veramente degna di tal nome [1]).

« Le persone dell'equipaggio che ingiuriassero o minacciassero con parole o con gesti il Capitano o padrone saranno punite col carcere estensibile a sei mesi ».

Quando le ingiurie e le minacce vanno da privato a privato il fatto assume la figura del reato di ingiuria o di minaccia. Quando le ingiurie con o senza minacce sono commesse in danno d'un pubblico ufficiale, il reato diventa oltraggio. Quando le ingiurie e le minacce

---

[1]) Decise la Cassazione di Roma:

« Considerato che non è fondata la doglianza, perchè la denunziata sentenza ha assodato in fatto avere il Giardina formante parte della sciabecca denominata « Maria della Provvidenza » non soltanto rifiutato d'obbedire al capitano Messina per un servizio di bordo da lui comandato, ma di essere trasceso verso lo stesso capitano ad ingiurie e minacce, ed in una al fratello suo Nunzio, di averlo assalito benanco, stramazzato a terra e percosso con pugni e calci, che gli cagionarono incapacità al lavoro infra i cinque giorni, e giustamente ritenne concorrere in questo fatto gli elementi di una vera e propria insubordinazione nei sensi degli art. 286 e 287 Cod. mar. merc.

« Non sussiste che la Corte abbia così ritenuto il reato fuori dei casi di legge. E di vero, se all'art. 283 è dichiarato colpevole d' insubordinazione l'arruolato, che rifiuti di servire e di continuare la navigazione sino alla fine del viaggio ai patti con cui era seguito l'arruolamento, o quando fosse stato prorogato l'arruolamento a termini di legge, con tale disposizione speciale intesa ad elevare a reato d'insubordinazione il semplice rifiuto d'obbedienza nel caso ivi specificato, non venne esclusa la sussistenza del reato d'insubordinazione anche nei casi più gravi preveduti nei successivi articoli, specie nell'art. 286, in cui, come nella specie, si verifica una vera e propria insubordinazione nel senso grammaticale e comune di tale parola » (Sentenza 12 aprile 1890, in *Giur pen.*, X, 207).

vengono poste in essere da un inferiore a carico d'un superiore gerarchico, si cambiano nel reato d'insubordinazione.

Il fondo è comune: la differenza risiede nella diversa qualità della persona che è l'oggetto del reato.

Però non tutti coloro, che hanno un grado di superiorità rispetto ad altri, sono superiori, agli effetti penali dell'insubordinazione. Vi sono, ad esempio, i maestri di scuola, a cui certo è dovuto rispetto e ubbidienza; ma le ingiurie e le minacce in loro danno non escono dall'àmbito del reato comune, indipendentemente dalla punizione disciplinare inflitta a norma dei regolamenti scolastici. Anche gli impiegati delle pubbliche Amministrazioni sono costituiti in uno stato di dipendenza di fronte ai superiori: ma qui ancora, a parte la punizione in via amministrativa, che può fare capo alla stessa perdita del posto, il fatto non può essere apprezzato per gli effetti penali diversamente dal delitto comune.

Si ha invece la gerarchia militare, che dal caporale va al Generale di Corpo d'armata, dal nocchiero all'ammiraglio di marina. La subordinazione degl'inferiori ai superiori e la necessità di mantenerla integra fanno delle ingiurie e delle minacce un reato apposito.

La rigidità della disciplina in vigore nell'armata di terra e di mare si ripercuote per analogia di rapporti su quella che impera sopra il personale della marina mercantile. Da noi non ebbe mai seguito l'idea d'origine francese, che i marinai appartengono alla marina da guerra, la quale non fa che cederli in imprestito alla marina di commercio. Nondimeno i marinai vivono egualmente sotto una legge particolare, a differenza d'ogni altro locatore d'opera che vive sotto il Diritto comune, per evidenti motivi di stretta necessità determinata dalle singolari condizioni di fatto in cui si svolge la vita a bordo.

Gli elementi sostanziali del reato d'insubordinazione sono:

a) la persona del superiore:

b) la persona del subordinato;

c) un atto d'ingiuria o di minaccia dall'inferiore al superiore.

Hanno la qualità legalmente riconosciuta di superiori di bordo, oltre il capitano, gli ufficiali costituiti nelle persone dello scrivano (il sotto scrivano è abolito), del medico-chirurgo, del macchinista in primo sui piroscafi, del macchinista in secondo [1]).

Nei rapporti col capitano, le ingiurie o le minacce assurgono al

---

[1]) Art. 66 Cod. mar. merc.

grado d'insubordinazione in forza dell'art. 286 sopra riferito. Nei rapporti cogli ufficiali di bordo, i fatti medesimi assumono la stessa figura giuridica di reato in virtù dell'art. 288.

A bordo esistono altresì i sotto-ufficiali nelle persone del nostromo, del pilota pratico, del maestro d'ascia. Nel loro confronto le ingiurie e le minacce saranno altresì insubordinazione? Per quanto l'opportunità di assicurare il maggior rispetto da parte dei marinai verso di chi, come il nostromo, è sempre al loro contatto e impartisce loro gli ordini attinenti al servizio, potrebbe consigliare una risposta affermativa al quesito, pure nel silenzio della legge, che per essere di natura singolare non consente interpretazione estensiva, riteniamo doveroso rispondere allo stesso negativamente. La distinzione fra ufficiali e sotto-ufficiali è troppo formale nella legge perchè se ne possa prescindere. L'art. 288 surricordato prevede unicamente l'insubordinazione verso gli ufficiali: tace in modo assoluto dei sotto-ufficiali: a meno di voler sovvertire le norme più elementari della legale ermeneutica è forza accettare la conclusione a cui aderiamo.

In ordine alla qualità di subordinato, non ripetiamo quanto già dicemmo nel precedente capitolo della disobbedienza. È subordinato, agli effetti del reato che si esamina, la persona dell'arruolato in modo legalmente attendibile. L'arruolato solo in apparenza, in quanto nel suo confronto il contratto è sostanzialmente nullo per vizio di forma o di sostanza, non commette l'insubordinazione a termini dell'art. 286, ma quella contemplata dall'art. 290 a proposito delle ingiurie e vie di fatto commesse dai passeggieri in danno del capitano.

Dicesi del capitano; con che s'esclude il reato d'insubordinazione fra passeggieri e ufficiali di bordo. I passeggieri, pur essendo sottoposti alla disciplina di bordo, sono tenuti a considerare come superiore il solo capitano; epperò unicamente nei costui riguardi possono essere passibili di insubordinazione. I fatti d'ingiurie e minacce, posti in essere dai passeggieri a carico degli ufficiali di bordo, restano governati dal Diritto comune.

L'insubordinazione si concreta oggettivamente nelle ingiurie o minacce con parole o con gesti.

È noto in che consista l'ingiuria, detta altrimenti contumelia. È costituita da parole o da atti lesivi in qualsiasi modo dell'onore, della riputazione o del decoro d'una persona [1]).

È non meno noto che la minaccia si ha quante volte alcuno con

---

[1]) Art. 395 Cod. pen.

parole o con gesti manifesta ad altri la sua intenzione di arrecargli un grave e ingiusto danno [1]).

L'ingiuria sorge da un epiteto, da un aggettivo diretto alla persona che si vuole offendere: sorge ancora da un gesto di significato ingiurioso per sè, o come tale ritenuto dalle persone che lo presenziano. I gesti minacciosi sono d'un significato ancora più palese.

In tema d'ingiuria comune si ammette come scriminante l'*animus jocandi*. Non crediamo che in tema d'insubordinazione possa proporsi un'eccezione di questa specie. È tanta la distanza che separa l'inferiore dal superiore, che un'ingiuria sia pure proferita in momenti di disciplina meno che rigorosa non dev'essere tollerata. Lo scherzo finisce per ledere egualmente il prestigio della persona a cui si deve rispetto e soggezione, e non merita perciò attenuanti.

Lo stesso criterio sarebbe da seguirsi per le minacce.

Se l'ingiuria sia così determinata da presentare gli estremi d'una diffamazione, il reato non cessa per questo d'essere un'insubordinazione. Evidentemente nel più si contiene il meno.

La presenza del capitano o degli ufficiali non è una condizione necessaria. La legge non la richiede e non la possiamo perciò richiedere noi. Il capitano, uno de' suoi ufficiali, possono trovarsi fuori della presenza dell'insubordinato: il reato non manca per ciò di perfezionarsi, in quanto esso ha per obbiettivo più che la persona del superiore l'autorità che questi riveste.

L'insubordinazione presenta pure varie gradazioni. Il primo caso è quello delle ingiurie o minacce semplici (art. 286), il caso per lo appunto sin qui esaminato. Il secondo è quello dell'insubordinazione accompagnata da violenze, le quali non costituiscono da per sè un crimine o un delitto (art. 286 prima parte). Il terzo è quello della insubordinazione accompagnata da omicidio (art. 291). I due ultimi casi sono manifestamente insubordinazioni aggravate.

Non occorre aggiungere altro intorno all'insubordinazione semplice.

Quanto all'insubordinazione aggravata da violenze, ferite o percosse costituenti o meno da per sè un delitto o un crimine, è forza richiamarci a ciò che abbiamo già rilevato a proposito della diserzione aggravata per i medesimi fatti concomitanti, rispetto a cui la legge procede coll'identica distinzione. Abolito come reato contravvenzionale per sè stante quello costituito da percosse o violenze leg-

---

[1]) Art. 157 Cod. pen.

giere, non resta però abolito il criterio direttivo della legge anteriore. Per gli effetti quindi dell'art. 287 Cod. mar. merc. dovremo ancora oggi attingere all'art. 686 n. 2, combinato cogli art. 537-550 del cessato Cod. pen. Con ciò non è una legge morta che si richiama in vita artificialmente; è una legge sempre viva la legge marittima, che si applica nella sua lettera e nel suo spirito, insino a che non venga posta nel nulla da un'altra legge che è ancora da venire.

La pena per l'insubordinazione semplice è il carcere fino a sei mesi (art. 286).

La pena per l'insubordinazione aggravata da violenze non costituenti da per sè un delitto od un crimine è il carcere da tre mesi a due anni. La pena per l'insubordinazione accompagnata da violenze, percosse o ferite, le quali rivestono da per sè stesse il carattere d'un delitto o d'un crimine, è quella portata dal Codice penale comune, aumentata di due gradi (art. 287).

Secondo l'art. 268, nel caso previsto della diserzione accompagnata da violenze, percosse o ferite, le quali costituiscono da per sè un crimine o un delitto, si osservano le disposizioni intorno ai rei di più reati. Qui, in tema d'insubordinazione, il reato è unico; si inasprisce solo la pena.

L'insubordinazione verso gli ufficiali di bordo è punita colle pene comminate dagli art. 286 e 287, diminuite rispettivamente d'un grado. Se giuridicamente il reato non cambia, sia che il fatto segua in danno del capitano, sia in danno degli ufficiali, moralmente però l'imputabilità è ridotta in ragione della minore autorità della persona offesa (art. 288).

La pena per i passeggieri colpevoli d'insubordinazione verso il capitano è quella stabilita per le persone dell'equipaggio, diminuita d'un grado. Anche qui la diminuzione si spiega per il minore vincolo che corre fra passeggieri e capitano in materia di disciplina, comparativamente coi marinai (290).

L'omicidio del capitano o padrone od ufficiale sarà sempre punito colla massima delle pene corporali, quando sia la conseguenza di violenze usate nel reato d'insubordinazione. L'art. 291, che tratta di ciò, stabilisce la pena di morte; ma l'art. 22 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice penale vigente dichiara espressamente che alla pena di morte comminata nel Codice per la marina mercantile è sostituita la pena dell'ergastolo.

L'art. 289 ammette due circostanze attenuanti speciali, rimesse all'arbitrio del giudice (*potrà*): le vie di fatto contro un superiore seguìte in rissa; le vie di fatto per motivi estranei al servizio di bordo.

La rissa non può invocarsi come circostanza attenuante da chi l'ha provocata. Le ragioni di ravvisare una scusante parziale nella colluttazione, le cui conseguenze, se sono certe nella loro materialità oggettiva, restano avvolte nel dubbio rispetto agli autori diretti, vengono meno allorchè la rissa anzichè essere casuale è voluta da alcuno.

Si comprende da sè il motivo che riconosce una circostanza minorante nel fatto dell'insubordinazione per cause estranee al servizio di bordo. L'autorità di bordo non è attaccata direttamente di fronte: si offende per via indiretta e riflessa. L'imputabilità del reato è dunque minore.

La provocazione, costituente in Diritto comune una circostanza attenuante, non è ammessa a fungere come tale nei reati d'insubordinazione (art. 301). L'espressione ivi adoperata « *non potrà mai* » ci ammonisce che la regola eccezionale è assoluta. O il superiore che eccede è un ufficiale; e al di sopra di lui sta il capitano, a cui non è impedito ricorrere, per far rientrare nella legalità chi tenta escirne. O è lo stesso capitano, e allora al di sopra di lui sta l'Autorità marittima nel Regno, la consolare in porto estero. Durante la navigazione è forza obbedire, salvo ricorso a suo tempo.

§ 3.

32. L'art. 292 dispone:

« Gli individui dell'equipaggio, i quali essendo presenti ad atti « di violenza commessi a bordo della nave contro il capitano o pa« drone, non ne avessero preso la difesa, saranno puniti col carcere « da sei mesi ad un anno ».

È un reato innominato, che sta fra la disobbedienza e l'insubordinazione, senza però averne i precisi e sostanziali caratteri.

Ha della disobbedienza, in quanto l'ordine di difendere il capitano dagli attentati alla sua persona è implicito nella legge. Un cittadino può astenersi dal prendere le difese d'un altro cittadino che vede maltrattato per via: l'obbligo di aiuto in questo caso non è giuridico, ma semplicemente morale. Un marinaio invece che assiste impassibile agli atti di violenza contro la persona del suo capitano, viene meno a un obbligo giuridico dipendente dalla stessa sua posizione, dai rapporti che lo legano a chi provvede del continuo colla sua cura assidua e previdenza d'uomo tecnico all'incolumità di tutto l'equipaggio con condurlo sano e salvo da un porto ad un altro. Per questo, anche se il capitano fatto segno a violenze non

chiami al soccorso, l'intervento appare egualmente obbligatorio, perchè l'ordine è sottinteso.

Ha dell'insubordinazione, in quanto chi assiste alle violenze ha mezzo di concorrere a ristabilire l'ordine turbato, e se non concorre a questo scopo, si palesa quanto meno un favoreggiatore, se non un correo addirittura.

Ed è probabilmente sotto questo aspetto che si profila il reato dell'art. 292 su trascritto. Esso ad ogni modo sanziona l'obbligo del soccorso a carico del marinaio ed a favore del capitano minacciato nella persona, in una forma indiretta, ma non meno aperta e chiara.

Di regola il reato è a base di atti positivi: qui il reato specifico è a base d'un atto negativo, e per le sue conseguenze egualmente dannose punibile come i primi. Meglio adunque di un reato a sè, pare d'essere in presenza d'una forma di complicità incidente nel reato d'insubordinazione.

L'obbligo del soccorso non va oltre la persona del capitano da una parte (gli ufficiali ne sono esclusi) e non oltre i marinai dall'altra. I passeggieri sono costituiti in uno stato di neutralità, perchè minori senza confronto sono i loro doveri giuridici verso la prima autorità di bordo.

Si tratti di reato a sè, o di complicità nell' insubordinazione, si incorre nella pena specialissima alle seguenti condizioni:

a) atto di violenza contro il capitano;

b) assistenza passiva da parte d'uno dell'equipaggio.

Per stabilire la qualità d'individuo faciente parte dell'equipaggio è ancor qui mestieri accertare preventivamente se l'individuo in particolare fu arruolato in forza d'un arruolamento valido.

3.

Del complotto.

33. La parola non è nuova: è il fatto diverso. Il complotto in tema di diserzione costituisce una semplice circostanza aggravante del reato. Qui si tratta invece del complotto come reato per sè stante, il quale risulta dall'accordo fra non meno di tre persone, diretto ad attentare alla sicurezza, alla libertà od all'autorità del Capitano.

Il complotto non è quindi un reato che abbia per momento consumativo il fatto compiuto; si perfeziona piuttosto per il tramite d'un tentativo. Se lo scopo degli agenti nel complotto è raggiunto, il reato cambierà nome e sostanza: sarà una rivolta. Così, troviamo

nei lavori preparatori, che il complotto è definito per il tentativo della rivolta. Giuridicamente adunque il reato di complotto si perfeziona pure rimanendo allo stadio di tentativo di un reato diverso.

Il complotto così sussiste come reato quando concorrano questi elementi di fatto:

a) un accordo per attentare alla sicurezza, alla libertà od alla autorità del Capitano;

b) il numero di tre complottanti almeno.

In tesi generale è d'essenza per il tentativo:

1.° che si abbia nell'agente la intenzione diretta di commettere un delitto;

2.° che con atti esteriori idonei esso ne abbia intrapresa la esecuzione;

3.° che circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà abbiano impedita la consumazione del delitto.

Crediamo che il complotto, per essere perfetto, debba offrire pur esso questi tre estremi.

Anzitutto i complottanti devono proporsi un obbiettivo determinato e concreto: attentare alla sicurezza, alla libertà od all'autorità del capitano di bordo. Si attenta alla sicurezza quando si pone in essere alcuna cosa, atta a far correre un rischio alla incolumità fisica altrui. Si attenta alla libertà, quando si fa qualche cosa per sopprimere o menomare la disponibilità personale d'alcuno nel senso materiale della parola. Si attenta all'Autorità, quando si reca in atto un *quid* diretto a far abdicare forzatamente dal potere la persona che ne è investita. Se i complottanti s'accordano per impossessarsi della nave e del carico, il fatto non è reato di complotto, ma un tentativo di baratteria. Laonde all'infuori dei tre obbiettivi previsti dall'art. 293, non si ha la figura del reato di complotto, ma il tentativo d'un diverso reato.

Tale adunque ha da essere l'intenzione degli individui di bordo che preparano il complotto. Ma si sa che l'intenzione non basta da sola per dare vita ai reati: occorre necessariamente che l'idea si traduca in un fatto positivo; è mestieri che da atto interno si converta in atto esteriore. Finchè tre degli individui imbarcati sopra una nave discutono sull'opportunità, sulla possibilità, sul vantaggio del progetto *in mente retentum,* non si ha ancora il fatto maturo per la repressione. Il fatto si avrà non appena deciso il delitto si preparino le armi per commetterlo, o facendone l'acquisto in segreto, se la nave si trovi in un porto, o impossessandosi del deposito d'armi che per avventura fosse a bordo. L'atto esterno dev'essere ancora

idoneo al fine che si vuole raggiungere. Orbene il preparare le armi sarebbe per l'appunto un mezzo idoneo a conseguire il proposito delittuoso. Sarebbe già, a nostro avviso, un atto esteriore idoneo, lo stesso tentativo che i tre complottanti facessero presso altri compagni di bordo per aggregarseli. Sarebbe troppo pretendere che, giunte le cose a questo punto, si rimanga ancora nella cerchia degli atti interni, mentre si è al principio dell'esecuzione più chiara e manifesta; il che è sufficiente per autorizzare la repressione legale.

Non occorrono molte spiegazioni per comprendere la portata del terzo estremo: interruzione e impedimento del reato per circostanze fortuite e indipendenti dalla volontà dei complottanti. Può accadere che costoro dopo essere venuti nel possesso delle armi, dopo avere fatto dei proseliti tra i compagni di bordo, recedano ultroneamente dal fine criminoso, gettando, per esempio, in mare il deposito d'armi. Ma perchè il recesso abbia a ritenersi ultroneo dev'essere il prodotto spontaneo d'una resipiscenza, l'effetto d'una migliore ponderazione della cosa. Se il capitano subodori il tentativo e ordini una visita nelle cabine di bordo, sarebbe tardivo il pentimento addimostrato col getto a mare del corpo del reato.

La qualità di Capitano nel soggetto passivo del reato è d'essenza. Ove in luogo del capitano fosse preso di mira uno degli ufficiali di bordo, il fatto potrà costituire un tentativo d'insubordinazione; ma non mai un complotto. Sarebbe però indifferente che al tempo del complotto fungesse da comandante della nave il primo ufficiale, causa la morte o anche la malattia del capitano. La veste di comandante interinale conferisce gli stessi diritti, compreso quello ad avere la medesima tutela, che spetta al Comandante ordinario.

Il secondo estremo del reato di complotto è dato dal numero delle persone procedenti di concerto allo stesso fine criminoso. Il numero di tre almeno è la condizione *sine qua non.*

Sebbene la legge, accennando alla quantità dei complottanti si riferisca alle persone dell'equipaggio, possono costituirsi autori del reato di complotto anche i passeggieri. Ci chiarisce questo l'articolo 300 ove si suppone il caso, che uno dei passeggieri si faccia capo complotto.

Il complotto è semplice ed aggravato. È semplice quello posto in essere dai marinai; più semplice ancora quello dei passeggieri, eccettuato il caso che assumano posizione di capo. È aggravato il complotto degli uffficiali di bordo: la ragione ne è ovvia.

Queste gradazioni non esercitano alcuna influenza sull'indole del reato: esercitano influenza unicamente sulla pena.

È un caso di complicità indiretta nel complotto il contegno negativo del marinaio, ovverossia la mancata denuncia del reato. Il marinaio in forza dell'art. 302 è costituito in obbligo di fare avvertito il capitano dei pericoli onde è minacciato. Conoscere la trama che si sta ordendo a danno della prima autorità di bordo e non palesarla per arrestarne in tempo l'esecuzione, induce una responsabilità giuridica nonchè morale.

Eguale obbligo non incombe ai passeggieri: per essi la responsabilità sarebbe esclusivamente morale.

4.

Dell'ammutinamento.

34. Anticamente si diceva *ammotinamento,* da *amotare,* voce ora andata in disuso, e valeva riunire, ammassare. Oggi rimase solo il vocabolo ammutinamento, come è scritto nel Codice.

Quando la disobbedienza e l'insubordinazione, lungi dall'essere il fatto isolato di uno o di pochi individui, sono invece il fatto di molti, il reato prende una fisonomia e un nome particolare: si chiama ammutinamento.

Infatti l'ammutinamento è costituito dalla riunione di tante persone dello stesso equipaggio in numero maggiore del terzo, le quali si ostinano nel rifiuto d'eseguire un ordine dato dal capitano, o nel chiedere alcuna cosa o nel portare lagnanze tumultuosamente e con minacce (art. 294).

Il reato di questo nome si perfeziona adunque col simultaneo concorso dei seguenti estremi:

a) riunione di un numero di persone superiore al terzo degli individui imbarcati sulla nave;

b) ostinazione nel rifiuto d'eseguire un ordine del capitano o nel chiedere alcuna cosa o portare lagnanze accompagnate da tumulti e minacce.

Il rapporto fra il numero dei colpevoli e quello delle persone che sono sulla nave, è la prima condizione essenziale. Una quantità minore potrebbe dar luogo a tante disobbedienze o a tante insubordinazioni, quante sono le persone che si trovano riunite nel disobbedire.

L'ammutinamento è una disobbedienza o un'insubordinazione aggravata a causa del numero dei colpevoli, donde riceve la nota caratteristica.

Quando fra gli ammutinati vi siano anche dei passeggieri, il computo del terzo anzichè sulle persone dell'equipaggio si instituisce sul numero totale della gente imbarcata (art. 300, primo alinea).

Il secondo fattore dell'ammutinamento è a doppia faccia, l'una dall'altra indipendente:

1.° ostinazione nel rifiuto d'obbedire;

2.° domande o lagnanze con tumulti e minacce.

Uno solo di questi fatti basta perchè si verifichi l'estremo di legge.

L'ostinazione è data dal rifiuto ripetuto. È la pervicacia ad ogni costo, resistente a qualunque intimazione, a qualunque richiamo ai rigori del Codice. L'ordine deve emanare dal Capitano: se parta da un ufficiale, il reato non è d'ammutinamento, per difetto di qualità nella persona a cui si resiste: potrà essere un caso di disobbedienza o d'insubordinazione.

L'ammutinamento si verifica pure inoltrando domande o lagnanze accompagnate da tumulti e minacce.

Se le domande o le lagnanze rivolte al capitano seguono silenziosamente, in forma decorosa per chi le fa e per chi le riceve non v'è reato.

Il che si comprende perfettamente. Domandare alcuna cosa, lamentarsi d'alcun che, entra nei diritti d'ognuno. Ciò che non è lecito è il farlo in un modo sconveniente, in apparenza di gente che vuole farsi giustizia da sè, senza attenderla dall'Autorità di bordo. Le domande, le lagnanze saranno anche fondate. Il capitano ha il preciso dovere d'ascoltarle e provvedere. La legge non impedisce certo questo. Essa condanna severamente il mezzo illegittimo onde si servono le persone inbarcate per reclamare il riconoscimento d'un loro diritto o di ciò che esse presumono sia tale. È il modo che l'offende.

Il numero delle persone eccedenti il terzo dell'equipaggio, se si tratti di marinai, o dell'intera gente imbarcata se si tratti di marinai o passeggieri associati nello stesso proposito, è non meno elemento essenziale.

L'ammutinamento è semplice ed aggravato.

È semplice se si riferisce a lagnanze e domande, ovvero concerne ordini estranei al servizio, oppure segue a terra anzichè a bordo (art. 294, primo capoverso).

È aggravato se riguarda ordini riflettenti il servizio, od ha per oggetto di interrompere il corso del viaggio, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza della nave e la salvezza delle merci

(art. 294, secondo capoverso); è aggravato ancora per la qualità di ufficiale nell'ammutinato.

Avrebbe per oggetto d'interrompere il corso del viaggio la domanda di licenziamento nonostante il termine prorogato per legge. Questo fatto è pure previsto nell'art. 283, ed è qualificato reato di insubordinazione. Lo stesso fatto è ammutinamento quando vi si aggiunga l'imponenza del numero.

Domanderebbero di variare la direzione della nave quell'equipaggio o quei passeggieri, che tentassero di far dare rotta indietro. È il caso storico del primo viaggio di Cristoforo Colombo.

Si compromette la sicurezza della nave e la salvezza delle merci in molti modi. È una specie del genere il reclamo per ottenere dal Capitano una misura nautica, da lui negata per il bene della nave e del carico.

La pena per l'ammutinamento semplice varia da tre mesi ad un anno per i capi; da uno a tre mesi per gli altri colpevoli.

La pena per l'ammutinamento aggravato è il carcere da uno a cinque anni per i capi, da sei mesi a due anni per gli altri colpevoli.

I passeggieri che fossero capi dell'ammutinamento sono trattati come i marinai: se fossero agenti principali o complici incorrerebbero nelle pene comminate per i marinai, colla diminuzione di uno o due gradi (art. 300).

I capi dell'ammutinamento sono gli istigatori o provocatori. Qualora il capo non sia conosciuto, è considerato tale l'ufficiale di bordo che avesse preso parte al disordine; e se gli ammutinati siano tutti semplici marinai, quello fra essi che avrà portato la parola per il primo (art. 295).

L'ammutinato che cederà alla prima intimazione di sciogliersi sarà esente da pena (art. 296).

Il reato è già consumato col fatto della riunione in numero superiore al terzo: la disobbedienza collettiva ha avuto luogo; le minacce, i tumulti si sono verificati. Nullameno la legge accorda agli ammutinati, come già al disertore, un qualche istante ancora per riflettere e rientrare nell'ordine. Se l'ammutinato si ritira alle prime intimazioni tornando al suo dovere, gli è condonata la pena per il ravvedimento di cui dà prova. Tornata vana la terza intimazione, non sarà più a tempo. Coloro che restano assembrati dimostrano la volontà di non cedere; e ne subiranno il fio, anche se rimangano in quantità inferiore al terzo, perchè, si ripete, il reato era già consumato avanti ancora che il Capitano intimasse lo scioglimento della riunione la prima volta. Non si condona chi non è reo.

L'obbligo del marinaio di prestare aiuto al Capitano denunciandogli i complotti contro di lui orditi, diventa in questo nuovo caso più rigoroso: è portato dalla legge fino al punto di tenere penalmente responsabile il marinaio, che trovandosi presente all'ammutinamento non usa i mezzi in suo potere per scioglierlo. Chi assiste impassibile dinanzi a un fatto di tanto rilievo, autorizza colla propria inazione gli ammutinati a proseguire, e indirettamente si costituisce complice con essi.

All'obbligo incombente ai marinai sono estranei i passeggieri.

5.

Della rivolta.

35. Per incidenza abbiamo già accennato alla rivolta in più d'una occasione. Essa rappresenta il grado più alto a cui può arrivare il disordine a bordo. La rivolta infatti è l'ammutinamento spinto alle sue ultime conseguenze.

La rivolta è un reato che sta a sè, ma nel contempo si innesta sul reato che lo precede: l'ammutinamento,

La rivolta è l'ammutinamento aggravato dalla circostanza che gli ammutinati continuano a tumultuare o a disobbedire, nonostante le tre intimazioni del Capitano.

Sono estremi del reato:

a) l'ammutinamento;

b) la persistenza in esso dopo le tre intimazioni del Capitano.

Dell'ammutinamento e dei suoi elementi costitutivi non è più il caso di discorrere.

La persistenza dell'assembramento deve durare oltre le tre intimazioni del capitano, le quali coincidono coi tre squilli di tromba nelle dimostrazioni di piazza a termini della Legge di pubblica sicurezza. Ma se gli ammutinati scendessero ad atti di violenza, prima ancora che siano date loro le tre intimazioni, si considerano senz'altro costituiti nello stato di rivolta.

In questo caso il Capitano è autorizzato a servirsi della forza per reprimere i rivoltosi; ed è considerato come atto di legittima difesa la resistenza opposta tanto da esso quanto dalle persone che gli fossero rimaste fedeli [1]).

La rivolta è aggravata quando segue mentre la nave è alla vela,

---

[1]) *Relazione al Senato,* pag. 73, estens. Di Negro.

o in luoghi in cui non si può ricorrere alla forza pubblica, od alcuno dei ribelli trovasi munito di armi apparenti (art. 298).

Quando la nave è in porto, dove è facile ricorrere all' Autorità, la gravità del fatto è diminuita dalla possibilità d'una pronta ed efficace repressione.

Autorizzando il ricorso alla forza pubblica, la legge non distingue tra forza nazionale e straniera. Sarebbero davvero fuori posto le suscettibilità nazionali in momenti come questo.

D'altra parte l'amor proprio nazionale è salvo, se è lo stesso Capitano che ricorre ultroneamente per aiuto all'Autorità straniera.

La circostanza delle armi visibilmente in mano degli ammutinati e rivoltosi è un'aggravante per il pericolo maggiore che il fatto presenta. La vista delle armi può spingere altri meno audaci ad armarsi pure: e nessuno in tali casi saprebbe prevedere tutte le funeste conseguenze d'una lotta a mano armata.

Il reato di rivolta è consumato indipendentemente dal danno alle persone: il soggetto passivo del reato è l'autorità impersonata nel Capitano. Se insieme colla rivolta si commettano altri crimini, come omicidi, i colpevoli saranno inoltre passibili delle maggiori pene portate dal reato concomitante.

Nella parte generale abbiamo già notato, e lo ripetiamo a questo punto, che nei reati d'insubordinazione, ammutinamento e rivolta la provocazione per parte del superiore non può mai servire da circostanza attenuante per far luogo a una diminuzione di pena. In tema di disciplina di bordo è interdetto l'adito a qualunque scusante: se si avesse anche la prova della provocazione, la stessa sarebbe improduttiva del più piccolo effetto nei riguardi della pena.

Nel primo progetto del Codice si riconosceva un'attenuante ai marinai nell'abuso di potere, nell'ingiustizia, nelle asprezze di modi, vie di fatto o violazioni del contratto d'arruolamento: ai passeggieri pei medesimi fatti, in occasione d'un sinistro alla nave o d'altro avvenimento capace di mettere a pericolo la vita della gente imbarcata. La disposizione fu soppressa rispetto a tutti; ai marinai, perchè si volle mantenere assoluta l'autorità del superiore sopra i subalterni; ai passeggieri, perchè non si stimò conveniente di accordare una diminuzione di pena per fatti commessi proprio quando sono più necessarie che mai la tutela dell'ordine e la disciplina per la salvezza di tutti [1]).

---

[1]) *Relazione al Senato.*

A più forte ragione permane l'obbligo nei marinai di prestar man forte al Capitano per sedare la rivolta.

I reati di disobbedienza, d'insubordinazione, d'ammutinamento e di rivolta sono anche previsti nei Codici militari. Crediamo non del tutto inutile avvertire che non si potrebbe mutuandole introdurre in questa materia le norme proprie di quella legge d'eccezione.

CAPO III.

Della baratteria

SOMMARIO.

36. Sembra che la voce « baratteria » derivi dalla parola d'uso comune « baratto », sinonimo di cambio, permuta; e significasse in origine il baratto della giustizia col danaro. Infatti nel diritto medioevale il vocabolo serviva a designare frode e corruzione, in ispecie la corruzione delle persone investite di qualche ufficio pubblico [1]).

---

[1]) Scrive CARRARA in nota al § 2317 sotto il titolo « *Baratteria marittima* ». *Programma*, vol. IV, pag. 509:

« È indubitato che la parola *baratteria* (*barataria*) derivata dallo spagnuolo *barata*, che vale inganno, s'introdusse ad indicare il cambio della giustizia col denaro, ossia quei delitti dei magistrati che i romani dissero *crimen repetundarum*, Tutti i giuristi la definiscono *commutatio justitiae cum pecunia vel alia re:* MENOCHIO, *De arbitrariis*, cap. 342, n. 18 e seg. — BOSSIO, *Tit. de official. corrupt.*, n. 1 e 2 — MASCARDO, *De probat conclus.*, 165, n. 1 — MASTRILLO, *De magistratibus*, lib. 6, cap. 8, n, 25 e seg. — PASCHAL, *De patria potestate*, par. 4, cap. 5, n. 68 — VELASCO, *De judice perfecto rub.*, 9, annot. 2, 11 e 13 — DE ANGELIS, *De delictis*, par. 1, cap. 23, n. 1 e seg. — MATTHEU e SANZ, *De re criminali controv.*, 77, n. 15 e seg. Ma più modernamente (ROCCA, *Disputationes selectae*, cap. 97, n. 14) la voce *baratteria* essendosi preferita a designare le frodi dei capitani di mare (nel qual senso trovossi raramente adoperata dai vecchi pratici) andò in

Nell'antico Diritto marittimo italiano il vocabolo « baratteria » era adoperato per distinguere i delitti dolosi del capitano e dell'equipaggio in danno del carico e della nave: la negligenza e la colpa erano escluse. Fu l'Ordinanza francese del 1681 che vi comprese anche la colpa; onde Pothier commentandola scriveva: « La formola *baratteria del padrone* comprende tutte le specie di dolo, d'imprudenza, di negligenza e d'imperizia tanto del padrone quanto dell'equipaggio [1]). In seguito, la Commissione incaricata della formazione del Codice inclinava a ritornare all'antica tradizione italiana; ma venne osservato dalla Corte di Rennes, che l'uso aveva già compreso sotto il nome di baratteria tutte le colpe di cui i proprietari della nave possono essere chiamati a rispondere. E il Codice napoleonico all'art. 353 seguiva il consiglio della magistratura [2]).

I Codici di commercio italiani, quello cioè del 1865 e quello attualmente imperante del 1889 si limitano a riprodurre nella sostanza la disposizione della legge straniera. Si ha così nel sistema vigente ora in Italia una baratteria dolosa (Cod. mar. merc.) e una colposa (Cod. comm.). In dottrina però è prevalente il concetto che la baratteria sia un reato essenzialmente doloso.

Contro questo modo eccessivamente largo di intendere la baratteria avrebbero ben ragione di insorgere tutti i capitani onesti, i quali, sovraccarichi di responsabilità d'ogni genere, non devono essere confusi coi « baratti e simile lordura » non appena incorrono in qualche negligenza o violazione di legge.

Civilmente il capitano risponde fra altro: se la nave sia male caricata e male stivata; se abbia caricato merci sopra coperta senza il consenso scritto del caricatore; se la nave non sia provvista di tutto quanto occorre per la navigazione; se quando la nave è pronta non fa tosto vela; se non provveda convenientemente alla custodia del carico; se faccia scali non preveduti dal contratto, ecc. Orbene,

---

dissuetudine nel suo primo senso, e alle frodi dei magistrati si adattò più comunemente il nome di corruzione ».

DANTE, *Inferno*, canto 22.

. . . . E negli altri uffici
Barattier fu non picciol, ma sovrano.

[1]) N. 65. Ved. VALIN, *Comm.*, art. 28, tit. *des assur.*, Ordon - 1681 Emerigon, cap. XII, sez. III, § 3.

[2]) Art. 353: « L'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage connues sous le nom de *baraterie de patron*, s'il n'y a convention contraire ».

stando all'art. 618 del Cod. di comm., la infrazione d'ogni singolo obbligo di questa fatta dà luogo alla baratteria del capitano: « L'assicuratore non è responsabile delle prevaricazioni e delle colpe del capitano.... conosciute sotto il nome di baratteria ».

Contro l'intrusione dell'elemento colposo nella baratteria protesta anche il fatto, perchè in pratica non v'ha alcuno che gratifichi di barattiere il capitano, il quale sia meno ossequente a una clausola del contratto d'assicurazione, autorizzando, per esempio, l'assicuratore a negargli il diritto al risarcimento nel caso di sinistro. Una decadenza contrattuale è ben distante da un reato.

§ 1.

37. L'art. 386 del primo progetto del Codice mar. merc. statuiva: « *È reato di baratteria qualunque macchinazione dolosa commessa dal capitano o dalle persone dell'equipaggio a pregiudizio dei proprietari, armatori, caricatori, assicuratori, od altri interessati nel bastimento o nel carico* ».

Questa definizione risponde alla nozione dottrinale del reato, e ricorda quella di Casaregis: « *Non omnis Navarchi culpa est barataria, sed solum tunc ea dicitur quando committitur cum praeesistenti eius machinatione et dolo praeordinato ad casum et ad proprium lucrum de mercibus alienis faciendum* » [1]).

---

[1]) *Discursus de commercio*, 1, n. 77.

AZUNI alla voce *baratteria* enumera i seguenti casi:

1.° Quando il capitano fugge dolosamente con la nave e merci assicurate e con animo premeditato di defraudare gli interessati.

2.° Quando il capitano collude industriosamente coi nemici, e ricevendo un premio per sè medesimo cagiona la perdita della nave e delle merci.

3.° Quando il capitano ha erogato le merci o il loro prezzo in uso diverso da quello che siagli commesso.

4.° Quando il capitano volontariamente cambia il viaggio della nave ad oggetto di usurparsi le merci.

5.° Quando il capitano a bella posta o per industria ha procurato il naufragio, o l'investimento della nave, o l'incendio, ad oggetto di far credere deteriorate le merci per appropriarsele e farle quindi pervenire ad altro luogo sotto suo nome, oppure per aver parte nel ricupero delle medesime.

6.° Quando il capitano baratta le merci che doveva caricare, e invece di esse vi pone cose di minore o di nessun valore per farne quindi il getto o la perdita.

7.° Quando il capitano avendo fatto assicurare la nave nel corpo ed attrezzi per una valuta eccedente il vero prezzo, ne procura a bella posta il naufragio,

L'art. 386 non fu riprodotto nel testo definitivo, non già perchè fosse ritenuto erroneo nel suo contenuto, ma per il pericolo che le definizioni traggono seco nelle leggi: esso quindi conserva tutta la importanza d'una definizione autentica.

Si evince di qui che il reato di baratteria è costituito dai tre seguenti fattori:

---

o l'investimento a terra, in modo tale da poterne far l'abbandono agli assicuratori e con tal mezzo esigere l'assicuranza piuttosto che ritenere la nave (*Dizionario della giurisprudenza mercantile,* detta voce § 5, vol. I, pag. 207).

Ved. anche BALDASSERONI, *Delle Assicurazioni Marittime,* parte V, titolo I. — ANSALDO, *De commercio discurs.,* 70, n. 18 — STRACCA, *De mercatura decis,* 3, n. 15 — BECHMANNI, *Diss. de barataria* — LOCENNIO, *De jure maritimo,* lib. 2, cap. V, u. 12 — MANSI, *Consul.,* 421, n. 14 — MEJER, *Dissert. de barataria* — BURCARDI, *De crimine baratariae* — STYPMAN, *Ad jus maritimum,* cap. V — BARTHIUS, *Dissert.,* 8, *de magistro navis,* § 25 — LYNCKER, *Dissert, De barataria* — SANTERNA, *De assecurat,* pars, 3, n. 68 — NEGRIN, *De l'escroquerie en matière d'assurances maritimes.*

TARGA nelle sue *Ponderazioni sopra la contrattazione marittima* scrive: « La baratteria in altro non consiste che in una disposizione fatta fraudolentemente di una cosa fidata diversamente dall'ordine dato da chi la fidò, alienandola o appropriandosela.

« Questa baratteria è diversa dal vero e proprio furto, perchè questo si commette nascostamente contro la volontà del padrone della roba rubata; e la baratteria cade sopra la roba fidata; l'uno poi e l'altra si accorda esser frode di roba altrui » (cap. LXXIV, pag. 168-169).

Fra i moderni, in Diritto inglese, leggesi nell'*Oliver's Shipping Law Manual* (Londra 1879):

« *Barratry* may be defined to be a damage to a vessel caused by any *wilfull* breach of duty by the master or crew, whether induced by motives of advantage to themselves, malice to the owners, or disregard to those laws which the captain and crew are bound to obey, and which the owners relied on their observing. If the captain through ignorance or mistake, does wrong, that is not barratry: to constitute barratry the wrong must be done *intentionally,* and with the knowledge that it is wrong, and it must also be without the consent of the ship owner. If the captain sinks or deserts the ship, or wilfully deviates from the direct course of the voyage, or commits any offence against the revenue laws, as by smuggling etc., whereby the owner is injured, it is barratry, and the assured is entitled to recover from the underwriter any loss he may sustain thereby. A wilful breach of a blockade by the captain without the knowledge of the shipowner is barratry » (pag. 152).

Corte d'Appello di Bruxelles 25 ottobre 1901: « In Diritto inglese per baratteria s'intendono i soli atti intenzionalmente fraudolenti, commessi a bordo dal capitano o dall'equipaggio in ispreto delle leggi, ogni malversazione grave, che arreca in fatto un danno ai proprietari o noleggiatori della nave nei casi in cui costoro sono considerati come proprietari temporanei » (*Il Diritto Marittimo - Rassegna mensile di dottrina e giurisprudenza,* anno IV, pag. 230).

a) le persone del capitano o dell'equipaggio;

b) il danno alla nave od al carico;

c) l'intenzione dolosa.

Carrara nega, che la baratteria sia un reato avente vita giuridica propria: opina che si tratti solo d'una circostanza aggravante incidente in parecchi reati. Così ritiene che vi sia *truffa con baratteria* tutte le volte che un capitano riceva la nave altrui per un viaggio, o carichi merci altrui per un trasporto, e poscia distragga la nave o le merci a suo particolare profitto, impossibilitandosi alla restituzione, od anche quando semplicemente ne faccia truffa d'uso lucrando a danno del proprietario, mercè l'occulto indebito godimento. Si ha *frode con baratteria* quando il capitano con preordinate macchinazioni induca altri ad un fido d'oggetti con intendimento di farli suoi, o inganni sulle condizioni e libertà della nave o riesca con artifizi mendaci a crearsi un cambio marittimo che non sarebbesi fatto se si fosse conosciuto il vero. Si ha *falso con baratteria* quando il capitano fabbrichi falsi testimoniali di bordo per simulare infortuni non avvenuti, od esagerare gli effetti di quelli realmente accaduti; o creare bisogni fittizi per cambi, o creare cambi fittizi mediante documenti non conformi a verità. Si ha *frodata amministrazione con baratteria* quando il capitano sia comproprietario nel carico con altri interessati che a lui abbiano dato fidanza di speculare nell'acquisto e nella vendita del medesimo per interesse comune, e poscia distragga oltre la sua parte del carico senza darne conto, o mentisca i valori d'acquisto o di vendita, o in altra guisa dia conto infedele della propria gestione [1]).

A prescindere se il caso qualificato per *frodata amministrazione* rivesta gli estremi d'un reato, venendo al punto sostanziale della cosa pare a noi che il sistema di ravvisare nei casi anzidetti altrettante figure di reato principale aggravato da baratteria, si basi completamente sull'equivoco di scambiare per reato ciò che invece non è se non il mezzo per cui questo si compie. La baratteria è fine a sè stessa. La frode, il falso, la truffa non sono che i tramiti attraverso i quali la baratteria si afferma come fatto. Senza di essi, non avrebbe modo di concretarsi; ma una volta scelti dall'agente e tradotti in realtà, il mezzo si esaurisce per confondersi nell'azione a cui dà vita. È in questo istante che si consuma il reato.

La baratteria è un reato proteiforme. Stante questo suo atteggiamento vario, vi furono scrittori i quali hanno creduto vedere

---

[1]) *Programma*, §§ 2317-2330, vol. IV.

nella simulazione l'estremo caratteristico. È invece un lato del poliedro, e niente più. Dov'è la simulazione nel naufragio volontario della nave? Altri volle trovarlo nell'inganno. Sono tutte vedute unilaterali. Si mostrano invece propri di tutti i casi gli elementi già fissati sopra, e che ora sottoponiamo a breve esame.

Il soggetto del reato.

Il Capitano è in prima linea. La qualità di comandante della nave è così associata al reato di baratteria, che anticamente si distingueva appunto col nome di baratteria di padrone. È comandante di bordo tanto il capitano di lungo corso, quanto quello di gran cabotaggio, così il padrone propriamente detto come il marinaio nazionale. La differenza tra i diversi gradi non influisce sull'essere del reato.

Vengono dopo i marinai, compresi fra essi gli ufficiali e i sotto ufficiali di bordo. Il pilota per tutto il tempo che sta a bordo è considerato sott'ufficiale alla dipendenza del capitano e degli ufficiali.

A rigore non si dà baratteria dei passeggieri. Per quanto la pena loro comminata sia eguale a quella delle persone dell'equipaggio, manca nei passeggieri la qualità che vincolandoli a determinati obblighi ne renda tutta speciale e caratteristica l'infrazione. I marinai hanno lo stretto dovere di conservare la nave e il carico alle loro cure affidati, al quale dovere sono estranei i passeggieri: epperò ogni danno, da questi ultimi inferto a bordo, non esce fuori dell'orbita del Diritto comune.

Il danno alla nave e al carico.

La nave comprende, oltre lo scafo, le imbarcazioni, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni, le provviste ed in genere tutte le cose destinate all'uso permanente di essa, ancorchè ne siano temporaneamente separate. Sono questi accessori separabili di fatto, inseparabili di diritto, i quali costituiscono come tante membra della nave [1]).

È necessario aver presente ciò, perchè la legge ritiene baratteria la volontaria distruzione degli attrezzi, viveri ed altri oggetti di bordo, nonchè la loro alterazione; il che si spiega col rapporto da principale ad accessorio che corre fra nave e armamento.

---

[1]) Art. 480 Cod. Comm.

Il carico è costituito dall'insieme delle cose imbarcate sulla nave per essere trasportate da un luogo ad un altro. Il carico ha la sua espressione legale nella polizza di carico, e in tanto gode la protezione della legge in quanto è coperto dalla polizza [1]).

La baratteria in danno della nave è possibile sempre e dovunque. La baratteria in danno del carico è possibile unicamente nel tempo in cui lo stesso sta sotto la responsabilità del Capitano, la quale comincia non appena glie ne è fatta consegna lungo bordo o a terra, secondo il contratto, e finisce quando esso lo riconsegni alla persona abile a riceverlo nel porto di destino. Il danno arrecato alle merci prima o dopo è regolato dalle norme del Diritto comune [2]).

Un tempo fu agitata la questione, se possa verificarsi la baratteria prima della partenza della nave. La Corte di Cassazione di Torino si pronunziò per l'affermativa [3]).

Il danno può essere diretto o indiretto. È diretto quello che si consuma sulla cosa materiale. È indiretto quello che lasciando inalterata la sostanza della cosa ne rende deteriori le sue condizioni economico-giuridiche. La simulazione d'un'avaria comune danneggia economicamente il carico in quanto l'obbliga a una contribuzione. Il contrabbando danneggia la nave in quanto la sottopone a una multa.

Il danno diretto può essere totale o parziale. Il naufragio doloso della nave fa perdere nave e carico. Il getto doloso mentre distrugge la parte di carico gettata, lascia sussistere il rimanente.

Il danno indiretto sarà alle volte formale, altre volte reale. È formale quando si estrinseca, ad esempio, per mezzo d'una polizza di carico falsa. È reale quando, prima della verifica della relazione di mare, si aprono i boccaporti della nave e s'incomincia la scaricazione.

Il danno alle cose (nave e carico) quale elemento essenziale del reato colloca la baratteria nella classe dei reati contro la proprietà; ma non tutti i danni alla proprietà a bordo sono baratteria. L'impossessamento, per esempio, d'oggetti non facienti parte del carico e della nave costituisce un furto, anche se commesso da persone dell'equipaggio.

Il danno sussiste per gli effetti del reato anche se il proprietario sia reintegrato per equipollenti nel suo avere, come accade in forza dell'assicurazione, dove, a parte che il danno non è mai ripia-

[1]) Art. 649 Cod. comm.

[2]) Art. 601 n. 2 Cod. comm.

[3]) Sentenza 16 giugno 1866 in causa Carbone contro Carezzano. Ved. CARRARA, loc. cit., § 2329 in nota.

nato per intero, vi è poi l'assicuratore che sopporta in definitiva la perdita.

L'intenzione dolosa.

È costituita dalla macchinazione dell'agente preordinata al caso. L'equipaggio d'una nave apre una falla nel fondo della stiva: l'acqua irrompe in grande copia e la nave va a picco. Una nave sotto l'azione d'un fortunale apre una via d'acqua e si ha una perdita totale. Il fatto identico nei due casi quanto a effetti, è invece diverso nelle cause determinanti: mentre nell'uno la nave cede alla forza maggiore, nell'altro si perde per il doloso proposito dell'equipaggio.

L'intenzione dolosa esiste tanto se l'agente sia animato dal fine di lucro [1]), quanto se sia mosso unicamente dall'idea del danno per il danno: *damnum injuria datum*. Si propone il fine di locupletarsi il capitano che dispone della nave nel proprio vantaggio (art. 304). Ma il capitano o l'equipaggio che fanno naufragare la nave, non sono certo tratti al criminoso passo dalla speranza d'un guadagno: il modo di perdita da essi preferito esclude anzi *a priori* ogni intenzione d'arricchirsi.

Adunque la nostra formola: intenzione dolosa, che è poi quella della legge, è preferibile all'altra del fine di locupletarsi, perchè ha su questa il vantaggio di abbracciare qualunque caso di baratteria.

Casaregis scrive: « *Baratteriae crimen nunquam est praesumendum sed concludentissime probandum* » [2]). La regola non è solo propria di questo reato, ma è comune a tutti i reati.

§ 2.

Il Codice prevede molti casi di baratteria. Viene primo il

Naufragio doloso.

38. Art. 303:

« Qualunque persona dell'equipaggio d'una nave che con inten-
« zione dolosa la farà investire, naufragare o perdere in qualsiasi
« modo...... ».

È il caso di baratteria veramente tipico, e sta a dimostrare l'esattezza giuridica della nostra analisi in rapporto all'elemento intenzionale del reato.

---

[1]) CARRARA, op. cit., § 2330, pone come estremo il fine d'arricchirsi ingiustamente mediante inganno.

[2]) *Discurs.*, I, n. 80-82.

Si parla di investimento, di naufragio della nave. L'enumerazione è dimostrativa; tanto è vero che s'aggiunge « in qualsiasi modo ». È indifferente la maniera di perdita scelta dall'agente.

Per quanto il naufragio accenni a una perdita totale, non esiste meno il danno, coefficiente del reato, se esso sia parziale per un ricupero che si potè fare della nave naufragata, investita, incendiata.

Colla perdita della nave può aversi la perdita del carico. Ma sebbene la perdita del carico sia prevista dall'art. 305, e stia quindi anche come reato a sè, non è da ritenere che accadendo insieme la perdita della nave e del carico s'incorra dagli autori dell'avvenimento in due distinte violazioni della legge. Poichè la perdita del carico è una conseguenza necessaria della perdita della nave, così il caso dell'articolo 303 assorbe quello dell'art. 305 [1]).

Disposizione dolosa della nave.

39. Art. 304:

« Il capitano, padrone od altro incaricato del comando d'una « nave, il quale ne disporrà a suo vantaggio...... ».

Il capitano, come mandatario particolare dell'armatore in forza della preposizione, gerisce la nave nel nome e nell'interesse del mandante. Disporrà quindi della nave nel suo particolare profitto il capitano, che rotto ogni rapporto di dipendenza tratta la cosa da padrone, mediante un'interversione arbitraria del titolo senza il lenocinio di alcuna formalità.

È un caso molto difficile a verificarsi oggi, stante le facili comunicazioni anche coi punti più lontani. Una nave non si può tenere celata, come un'altra cosa mobile. È meno improbabile invece il fatto di disposizione della nave sotto una diversa forma, come la concessione d'un pegno, d'un cambio marittimo nel proprio interesse, vale a dire colla conversione a proprio vantaggio della somma presa a prestito, contro garanzia sulla nave.

Il capitano non potrebbe invocare a sua difesa neppure la usucapione come possessore *nomine alieno*, a meno che provasse la mutazione del titolo del suo possesso nei modi ammessi dalla legge [2]).

Accade ben di frequente che il capitano sia comproprietario della nave. La disposizione dolosa delle quote di proprietà intestate ad

[1]) Cass. Napoli, 30 luglio 1884, *Gazzetta Proc.*, XIX, 57.

[2]) Art. 918 Cod. comm., art. 2116 Cod. civ.

altri non costituirà meno un reato di baratteria, perchè, grazie alla divisibilità giuridica della nave, non si ha motivo di negare alla parte quella protezione giuridica che è accordata al tutto.

Falsa rotta, getto e distruzione del carico e degli attrezzi.

40. Art. 305:

« Sarà punito il capitano, padrone od altro incaricato del co-
« mando di una nave, il quale con intenzione dolosa farà falsa rotta,
« o getterà in mare, o distruggerà, o farà perdere in qualsiasi modo
« tutto o parte del carico, ovvero la totalità o parte dei viveri, degli
« effetti od attrezzi di bordo ».

La falsa rotta.

In linguaggio marinaresco si chiama *rotta* la linea di cammino che segue la nave nel viaggio. La rotta falsa è cosa distinta dalla rotta erronea. È erronea la rotta tecnicamente sbagliata. È falsa la rotta che per un fine doloso tiene il capitano, mentre il viaggio dove è impegnato ne richiederebbe una diversa.

Getto del carico.

Il getto per salvezza comune, ben lontano dall'essere un reato, è in certi casi un diritto e insieme un obbligo, il cui esperimento è abbandonato alla scienza e prudenza del capitano. Non è questo getto che la legge condanna. Il getto che la legge punisce quale baratteria è quello che è deciso ed eseguito con intenzione dolosa. Mettiamo il caso che il capitano abbia una partita di carico avariato per cattivo stivaggio: nell'intento di far sparire le traccie della sua negligenza e sottrarsi così alle conseguenze della propria colpa, simula una necessità, un pericolo per la nave e getta a mare la partita di carico guasto.

Se, come è indispensabile, per legittimare il getto il capitano ricorre dopo il fatto a una scritturazione sul giornale, e giunto a porto presenta una Relazione di mare analoga, il reato sarà egualmente di baratteria per getto doloso, anzichè di baratteria per falsa Relazione all'Autorità (art. 308). La formalità dell'annotazione sul

giornale e la Relazione al Presidente del Tribunale nel Regno o al Console in paese estero hanno una sola e stessa meta dolosa, e per quanto posteriori al fatto principale finiscono per fondersi in un reato unico.

Perdita del carico.

Diversa la forma del danno, è però identica la sostanza. La distruzione è l'annientamento d'una cosa. Ciò che è gettato non è meno perduto, economicamente parlando.

La perdita del carico può aver luogo da sola o congiuntamente con quella della nave. Abbiamo già notato che la perdita simultanea delle due attività, ne rappresenta una sola per gli effetti del reato, disciplinato dall'art. 303. La perdita del carico totale o parziale separatamente dalla nave non è meno una baratteria, governata però dall'art. 305.

Perdita dei viveri e degli attrezzi.

Già sappiamo che tutto ciò che è corredo della nave è considerato come parte integrante di essa, *quasi membra navis.*

È chiaro che cosa sono i viveri. Negli attrezzi si comprendono tutti gli oggetti di dotazione fissa.

Il Regolamento per il Codice della mar. merc. [1]) enumera una quantità di oggetti che rappresentano il minimo necessario per ogni nave. Ma l'art. 305 proteggendo gli effetti o attrezzi di bordo senza distinguere, tutela evidentemente anche quanto una nave avesse in più dello stretto bisogno legale.

Falso nella polizza di carico.

41. Art. 307:

« Il capitano o padrone, od altro incaricato del comando d'una « nave, il quale dolosamente formerà o sottoscriverà una polizza di « carico falsa o ne altererà una vera...... ».

È noto a tutti che la polizza di carico è la ricevuta delle merci che il capitano di nave rilascia al caricatore, inducente l'obbligo di

---

[1]) Art. 536 e seg.

farne la consegna nel porto di scaricamento al portatore del titolo. Si comprende solo di qui tutta l'importanza economico-giuridica di questo titolo, sulle cui annotazioni riposano compratori e assicuratori del carico, provveditori di fondi e ogni altro interessato. Era dunque più che naturale doveroso per il legislatore l'assicurare con opportune garanzie tanti diritti messi a rischio e affidati a un semplice atto privato. Ma per mantenere appunto salda questa fiducia del commercio, la polizza di carico viene trattata come se l'atto fosse pubblico.

L'art. 284 Cod. pen. equipara agli atti pubblici, per gli effetti del falso, le cambiali e tutti i titoli di credito trasmessibili per girata o al portatore. Per espressa disposizione della legge commerciale la polizza di carico è precisamente un titolo che può rilasciarsi all'ordine o al portatore [1]).

Ora fra i due articoli quale sarà applicabile? Il Codice penale è posteriore alla Legge penale marittima: avrà esso dunque potere di mettere nel nulla la Legge anteriore? La questione per quanto sappiamo non ha mai formato oggetto di decisioni giurisprudenziali. Conosciamo una questione analoga: se l'art. 311 Cod. pen. abbia abrogato l'art. 369 Cod. mar. merc. Come vedremo di proposito esaminando l'art. 369, l'opinione più accreditata è che la legge generale posteriore non ha derogato alla legge particolare anteriore.

Così possiamo dire altrettanto dell'art. 307: quale disposizione speciale, esso continua ad avere forza di legge accanto all'art. 284 della Legge penale comune.

Sostituzione dolosa di ordini — Falso in giornale Relazioni di mare false.

42. Art. 308:

« Il capitano o padrone il quale dolosamente sostituirà ordini
« falsi a quelli ricevuti dai suoi committenti, ovvero all'oggetto di
« commettere o di coprire una frode a pregiudizio degli interessati
« nella nave o sul carico commetterà o farà commettere qualche al-
« terazione o falsificazione sul suo giornale, scriverà false relazioni
« sul medesimo, ovvero farà false relazioni alle Autorità destinate
« a ricevere tali atti secondo le vigenti leggi...... ».

[1]) Art. 555 Cod. comm.

Sostituzione di ordini.

Il capitano rappresenta di regola l'armatore; eccezionalmente rappresenta eziandio i proprietari del carico e inoltre gli assicuratori sia del carico sia della nave. Se quindi in caso d'avarìe dove costoro sono tutti interessati egli riceve degli ordini precisi, che è pure suo dovere di domandare potendo, ha stretto obbligo di uniformarvi i proprî atti di rappresentante. Tale obbligo però non va oltre le sanzioni civili nel caso di inadempimento colposo. La sanzione penale sta a reprimere non dei semplici inadempimenti contrattuali, ma il fatto più grave senza confronto e alimentato dal dolo, anzichè da colpa, della sostituzione fraudolenta di ordini. Il committente (armatore, caricatore, assicuratore) spedisce un ordine determinato al capitano; questi potrebbe essere in diritto di respingerlo, di non osservarlo; in tale ipotesi non si può certo discorrere di reato. Il reato si ha invece quando il capitano fa passare ed esegue come ordini del committente degli ordini immaginari d'evidente pregiudizio per i pretesi mandanti.

È questa frode che la legge qualifica e punisce come un caso dí baratteria.

Falsificazione sul giornale.

Il giornale nautico gode d'un valore probatorio veramente eccezionale. Tutte le annotazioni ivi fatte dal capitano si presumono vere sino a prova contraria (*praesumptio juris tantum*), alla condizione però che il giornale sia tenuto nei modi e colle garanzie prescritte dalla legge [1]).

Per converso ad assicurarsi contro gli eventuali abusi, la legge introduce speciali rigori a carico del capitano, che, dimentico dell'obbligo di rendere sempre omaggio alla verità senza preoccuparsi delle conseguenze che ne verranno, adatta la narrativa di qualche avvenimento all'interesse proprio o d'altrui.

Il capitano mente al vero sia scrivendo subito cose false, sia alterando il vero scritto avanti con dichiarazioni sovrapposte, con cancellazioni, con interlinee, con trasporti in margine. La legge vieta ancora cosiffatti espedienti, indipendenlemente dal reato di falso

---

[1]) Art. 25 e 500 Cod. comm.

elevando a reato contravvenzionale la stessa tenuta irregolare del giornale, nell'assenza di ogni dolo.

Il reato di falso in giornale esiste semprechè l'alterazione abbia per movente il pregiudizio altrui.

L'alterazione e la falsificazione suppongono logicamente uno scritto precedente. La falsa dichiarazione è al contrario una espositiva di cose e di fatti estrinsecamente regolare, ma intrinsecamente non vera. È un falso più raffinato, perchè ha tutta l'apparenza del verosimile nella sua veste esteriormente corretta.

La falsa dichiarazione coincide colla simulazione, che può essere assoluta e relativa. È simulazione assoluta il racconto, per esempio, d'un getto immaginario. È simulazione relativa la relazione d'un fatto vero in sè, ma falso nelle sue cause: per esempio la perdita d'un albero, d'una vela. Il capitano scriverà che la perdita è dovuta ad una avarìa comune, mentre è una avarìa particolare della più bell'acqua, in quanto la vela, l'albero furono asportati o rotti dal vento.

La tenuta del giornale nautico è un obbligo personale del capitano. Non gli è però fatto divieto di delegarne la tenuta ad altri, beninteso sotto la sua responsabilità. Quando valendosi dell'opera d'un suo ufficiale fa commettere da lui uno dei fatti sopra riprovati, il reato non cessa per questo d'essere personalmente imputabile al capitano: non è lo strumento materiale del falso, ma la mente dirigente che importa punire.

Il giornale è vidimato dall'Autorità competente ad ogni arrivo in un porto: la vidimazione chiude le annotazioni, nel senso che qualunque cosa si aggiunga dopo il visto è come non scritta, per gli effetti civili. Non crediamo che sia senza conseguenza il fatto per gli effetti penali. La falsa Relazione aggiunta non è meno un reato, perchè la legge non distingue. Se poi dalla nullità giuridica dello scritto sotto il punto di vista del valore probante si volesse argomentare per dedurne l'inesistenza del danno, l'argomento si spunterebbe contro il riflesso, fondato in legge, che basta in questo caso l'intenzione del pregiudizio (« all'oggetto di coprire una frode a pregiudizio degli interessati, ecc. »).

I reati d'alterazione, falsificazione e di false dichiarazioni o di false Relazioni sul giornale si consumano non appena il fatto materiale è compiuto nei suoi elementi formali, senza bisogno che il capitano s'accinga a servirsene in danno dei terzi.

Il giornale nautico si divide in quattro libri, i quali però giuridicamente costituiscono un libro unico. È indifferente che il reato abbia per sede piuttosto l'una che l'altra delle singole parti del giornale.

Falsa Relazione di mare.

All'arrivo della nave in ogni porto, sia per farvi operazioni di commercio, sia per necessità di riparazioni, il capitano deve riferire all'Autorità giudiziaria nel Regno, alla consolare all'estero, qualunque avvenimento verificatosi al suo bordo, il quale interessi le persone, la nave e le cose in essa caricate [1]).

Il concetto della simulazione assoluta e relativa riceve pur qui applicazione. La Relazione alle Autorità non è infatti, o altro non dovrebbe essere, che la copia delle Relazioni scritte sul giornale, almeno nella sostanza: la prima funge ordinariamente da antecedente logico alla seconda.

Come casi di simulazione riferiamo ancora i seguenti.

Una nave apre una vena d'acqua in piena calma di mare e di vento. Il capitano per coprirsi di fronte agli assicuratori o ai proprietari della merce danneggiata in seguito alla penetrazione dell'acqua nella stiva, fa Relazione che la falla si aprì sotto l'azione di un violento fortunale. Un'altra nave manca di combustibile per alimentare i forni delle sue macchine: è carica di carbone o. d'altra sostanza affine e il capitano se ne serve per i bisogni di bordo. Il capitano valendosi dei poteri che gli derivano dalla legge ben potrebbe senza alcun rischio far risultare sul giornale l'impiego effettivo della cosa: preferisce invece fingere un getto per spiegare altrimenti la quantità mancante.

Il momento consumativo del reato è naturalmente quello in cui si presenta la Relazione.

Se, come s'è già notato, la Relazione all'Autorità è la ripetizione della Relazione scritta in precedenza sul giornale, il primo fatto viene a conglobarsi nel secondo, per essere entrambi puniti come un reato unico. La falsa narrativa sul giornale è il mezzo preparatorio per giungere alla falsa Relazione di mare. La falsa esposizione sul giornale va punita come reato a sè, quando non è susseguita dalla Relazione alle Autorità.

La Relazione di mare dev'essere verificata dall'Autorità a cui è diretta. L'accertamento ha luogo coll'escussione giurata dei marinai e anche dei passeggieri, a scelta dell'ufficiale procedente alla verifica. Le false conferme da parte di alcuno o di tutti i testimoni

---

[1]) Art. 515 Cod. comm.

dànno luogo al reato di complicità nella falsa Relazione di mare e non già a quello di falso giuramento.

Prestiti non necessari, vendite, pegni, conti d'avarìe.
Scaricazione avanti la relazione di mare.

43. Art. 309:

« 1.° Se senza necessità, avrà preso danaro sul corpo, sulle vet-« tovaglie o sul corredo della nave, avrà impegnato o venduto merci, « o avrà portato nei suoi conti avarìe o spese supposte;

« 2.° Se fuori dei casi permessi dalle leggi commerciali e senza « le formalità dalle stesse prescritte venderà la nave;

« 3.° Se, eccettuato il caso di pericolo imminente, avrà scaricata « alcuna delle merci prima d'aver fatta la Relazione prescritta dalle « leggi commerciali ».

Prestiti e vendite senza necessità.

Il capitano è il mandatario dell'esercitore di nave: in tale qualità esso non può compiere che atti di ordinaria gestione. Vi sono però dei casi in cui i limitati poteri potrebbero costringerlo ad assistere passivamente alla rovina degli interessi a lui affidati. Conscia di ciò la legge ammette il capitano a eccedere i confini ordinari del suo mandato, sotto determinate garanzie che assicurino i mandanti assenti.

Il caso più frequente è quello d'un'avarìa: per ripararla occorrono somme talora non indifferenti. Il capitano deve accertare la necessità in cui versa la nave mediante un processo verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggio: fatto questo, egli può trattare un prestito dando in pegno la nave o sottoponendola a cambio marittimo. Può, se meglio crede, o la piazza non presenta altre risorse, vendere parte delle cose caricate.

Oltre l'avarìa che obbliga a riparare i danni, vi può essere penuria a bordo di vettovaglie, d'attrezzi. Il rimedio che la legge consente al capitano è identico a quello del caso primo: procacciarsi denari impegnando la responsabilità dei mandanti e disponendo delle cose in proprietà di costoro [1]).

Il capitano prima ancora della partenza può mancare di fondi per far fronte alle spese d'armamento, atteso il rifiuto di alcuno fra i compartecipi nella nave di anticipare la propria quota di colonna.

---

[1]) Art. 509 Cod. comm.

Per i poteri eccezionali conferitigli dalla legge il capitano, previo avviso ai ricusatori dei fondi, può prendere per loro conto l'occorrente somma a cambio marittimo o con pegno sulla loro compartecipazione [1]).

La legge penale riferendosi a questi casi prevede l'abuso di potere da parte del capitano: gli pone perciò l'obbligo, e l'obbligo munisce di penale sanzione nel caso di trascuranza, di accertare la necessità che lo costringe a usare dei poteri eccezionali in una forma di tutto rigore. Il capitano deve accertare la necessità con processo verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggio, quando la nave è in corso di viaggio. Nel porto di armamento, il capitano giustifica la necessità, che lo determina al grave passo di farsi anticipare da altri la quota di colonna, mediante una intimazione spedita agli interessati, colla quale li mette in mora e manifesta la decisione presa nel caso di persistenza ulteriore a portare il proprio contributo alle spese d'armamento.

Trattandosi di reato doloso, il capitano che non accerta la necessità nei modi precisi di legge, dovrà giustificare il perchè dell'omissione delle formalità legali.

Per principali dell'equipaggio, s'intendono manifestamente gli ufficiali di bordo, il medico eccettuato, come quegli che non ha mansioni e competenze nautiche [2]).

Avarìe o spese supposte.

Raramente questo fatto si verificherà separato dalla simulazione d'avaria per il tramite della Relazione di mare o della annotazione sul giornale di bordo: presentandosi congiunto, il fatto non costituisce un reato a sè; costituirà invece un reato unico col fatto principale di cui è un mezzo o una conseguenza.

La legge commerciale prevede la stesso caso, e proclama espressamente la responsabilità civile del capitano [3]). Nell'art. 309 n. 1. del Cod. mar. merc. s'aggiunge a maggior garanzia la di lui responsabilità penale. Parlandosi di conti senza specificare la persona a cui sono diretti, è da ritenere che il fatto è punibile tanto se avvenga in confronto dell'armatore, quanto del proprietario delle merci in tema di conti per avarìa comune.

---

[1]) Art. 507 Cod. comm.

[2]) Art. 66 Cod. mar. merc.

[3]) Art. 512 Cod. comm.

La frase « spese supposte » letteralmente significa spese immaginarie, non incontrate, inventate di sana pianta. Che pensare di spese vere nel loro in genere, ma esagerate? Noi crediamo che anche queste esagerazioni di spese debbano meritare il loro castigo: in sostanza il di più dello speso non è meno una spesa supposta.

La parola « avarìe » che sta accanto alle altre « spese supposte » si riferisce alle avarìe determinate da spese straordinarie secondo l'art. 642 Cod. comm.

Vendita della nave.

Come continuazione dei poteri eccezionali conferiti dalla legge al capitano nei casi straordinari figura il diritto di vendere la nave. La vendita per altro è subordinata, per essere legittima e per non esporre il capitano a penalità, alle seguenti due condizioni:

a) vendita nei soli casi autorizzati;

b) vendita accompagnata dalle formalità di legge.

La vendita della nave è permessa in un caso solo: quando dopo avarìe nel suo intrinseco è condannata come innavigabile. La condanna è pronunciata dall'autorità giudiziaria nel Regno, dal Console all'estero, previa una perizia di tecnici competenti nominati dalle Autorità anzidette. Dopo la condanna di inabilità alla navigazione, il capitano deve domandare l'autorizzazione a vendere alle Autorità nominate. Terza formalità è la vendita col mezzo del pubblico incanto [1]).

L'osservanza rigorosa e strettamente formale delle prescrizioni in materia assolvono il capitano; in caso contrario egli non avrebbe scusa se non dimostrando l'impossibilità materiale di essere ossequente alla legge.

Scaricazione prima della Relazione di mare.

Nelle more della Relazione di mare è vietato al capitano di porre mano alla scaricazione delle merci. Per incidenza s'è già avvertito che il capitano risponde dello stivaggio del carico. Ora se, giunta la nave in porto, dopo avvenimenti che secondo la legge devono essere

---

[1]) Art. 513 Cod. comm.

riferiti alle Autorità competenti, egli fosse libero di aprire i boccaporti e cominciare le operazioni di scaricamento prima della presentazione della Relazione, potrebbe nel caso di stivaggio male eseguito far sparire le traccie della sua colpa.

La legge commerciale estende molto più in là l'obbligo di non toccare il carico nelle more della Relazione di mare. Fuori del caso d'urgenza, dispone essa, il capitano non può scaricare dalla nave cosa alcuna prima che la Relazione sia fatta e verificata [1]). La legge penale invece toglie il divieto dopo « di aver fatto la Relazione ». La differenza come si comprende è tutt'altro che lieve. La legge commerciale provvede più ampiamente agli interessi dei caricatori e loro aventi causa; ma data la dizione tanto diversa fra i due testi in un caso identico è forza concludere che la diversità è voluta, per non aggravare troppo la condizione del capitano; e quindi non sarebbe lecito interpretare la legge penale colla scorta della legge commerciale, nell'intento di garantire quest'ultima con una sanzione penale perfettamente parallela. Le sanzioni sono distinte: quella civile va sino alla verifica della Relazione; la sanzione penale cessa dopo la presentazione della Relazione indipendentemente dalla sua verifica.

Contrabbando del capitano.

44. Art. 310: « Il capitano, o padrone, il quale facendo o auto-
« rizzando il contrabbando, o in altra maniera, avrà causato l'appli-
« cazione d'una multa a carico degli armatori.... ».

Il capitano, a cui è fatto espresso divieto di caricare per conto suo merci che sono in libero commercio, perchè la nave viaggia nell'interesse dell'armatore o dei suoi aventi causa i noleggiatori, a più forte ragione deve trattenersi dall'introdurre a bordo delle merci di contrabbando, non coperte cioè dalla bolletta di pagamento del dazio a cui per le Leggi del paese siano eventualmente sottoposte [2]).

La violazione di questo obbligo preciso dà luogo a due reati: quello di baratteria previsto dalla Legge penale mercantile, e quello di contrabbando contemplato dalla Legge daziaria o doganale. È un *bis in idem* che si spiega distinguendo i diversi rapporti lesi. Ha un danno il proprietario della nave, non fosse altro per l'obbligo che

[1]) Art. 520 Cod. comm.
[2]) Art. 527 Cod. comm.

gli corre di fronte alla finanza pubblica di rispondere sempre del pagamento delle multe inflitte al capitano [1]). Ha un danno lo Stato, e per risarcirsene applica la multa, non mai inferiore a due volte il dazio.

L'importo maggiore o minore della multa applicata per la tentata frode doganale, dipendente dalla maggiore o minore quantità delle cose imbarcate o sbarcate in frode della legge, oppure la confisca della nave, o di tutto o di parte del carico non influisce sull'essenza del reato che si mantiene unico.

Contrabbando dell'equipaggio.

Art. 311: « Le persone dell'equipaggio che, senza il consenso del « capitano o padrone avranno imbarcato o sbarcato effetti il sequestro « dei quali sarà stato causa di spese o di danno per gli armatori.... ».

Il reato da parte dell'equipaggio è subordinato alla condizione che l'imbarco o lo sbarco del corpo del delitto avvenga all'infuori del permesso del capitano. In via d'eccezione alla regola generale per cui l'ignoranza della legge non scusa mai, i marinai sono invece scusati, quasi che tocchi al capitano di conoscerla per essi; onde se interpellato il capitano dà l'assenso, i marinai sono costituiti in uno stato di piena buona fede. Viceversa non sono scusati e quindi rispondono penalmente se non chiedono preventivamente il permesso, e a più forte ragione se imbarcano o sbarcano merci nonostante il diniego del capitano.

Avvenendo l'imbarco o lo sbarco col consenso del capitano, il fatto, ove sia ritenuto contrabbando, entra nell'ipotesi di contrabbando dello stesso capitano, prevista nell'articolo precedente. Invero ivi si legge: « il capitano il quale facendo o *autorizzando* il contrabbando ».

Alterazione di viveri, attrezzi e merci.

45. Gli art. 312 e 313 completano le disposizioni degli art. 305 e 306. In questi ultimi è preveduto il fatto della distruzione o per-

---

[1]) I proprietari ed armatori di legni mercantili sono responsabili anche per le multe riscosse dal capitano per contrabbando. La disposizione dell'art. 55 Cod. mar. merc. è generale e si estende quindi ad ogni fatto del capitano relativo al trasporto. Cass. Roma, 11 ottobre 1887.

dita dolosa. Nei primi due si prevede invece il fatto alquanto diverso dell'alterazione. L'alterazione è compatibile colla sussistenza almeno apparente della cosa, e si concreta nell'inservibilità della cosa stessa secondo la sua destinazione normale. I viveri sono alterati quando sono resi non commestibili; esempio, una miscela di sostanze estranee che ne cambiano il sapore, l'odore, il colore. Non si richiede il nocumento alla salute. Se a questo si giunga, il reato da semplice diventa aggravato. Il principio dell'art. 312 discorre d'alterazione dei viveri senza esigere la circostanza del pericolo per la salute. È il primo capoverso dell'art. 312 che vede un'aggravante nella mistura di sostanze nocive. Il secondo e il terzo capoverso disciplinano ancora le aggravanti più forti del pericolo di vita e della stessa morte verificatisi a seguito dell'alterazione. Ma anche qui dobbiamo ripetere una osservazione già fatta più volte: le aggravanti aumentano la responsabilità e la pena come conseguenza, però lasciano immutato il reato.

Il reato d'alterazione dei viveri non richiede dunque per la sua giuridica sussistenza l'intenzione dolosa di inferire un danno alle persone: basta che l'agente abbia per mira diretta il danno volontario alla cosa. Se il movente sia invece il nocumento alle persone, per modo che l'alterazione dei viveri non abbia se non a servire di mezzo, il reato non sarà baratteria, ma certo un veneficio consumato o mancato, a seconda delle conseguenze maggiori o minori dell'avvelenamento.

L'alterazione degli attrezzi si presta alle stesse considerazioni. Essa non è costituita meno dal danno agli oggetti di corredo della nave, preso il danno come fine a sè medesimo. Ove il danno alla cosa sia il tramite per arrivare al nocumento alle persone, il reato sarà un omicidio, una lesione più o meno grave, non mai una baratteria. A chiarire ciò valga questo esempio. Uno di bordo, animato da propositi di vendetta contro un compagno, incide un cavo importante d'un albero, su cui sa che dovrà poggiarsi la vittima predestinata: il cavo sotto lo sforzo del peso cede, si spezza, e il disgraziato marinaio cade e si fiacca il collo.

Coll'alterazione delle mercanzie facienti parte del carico l'art. 313 chiude la serie dei casi di baratteria.

Per quanto il detto articolo parli di alterazioni senz'altro, mentre in precedenza si discorre sempre di intenzione dolosa a segno che potrebbe sorgere il sospetto che si tratti di reato colposo, l'alterazione del carico è reato doloso, come ci avverte il genere della pena. Quindi il fatto deve essere volontario: se fosse semplicemente

determinato dalla mancanza di sufficiente custodia, il fatto darebbe luogo a un'azione civile di danni e nulla più.

La legge penale comune a cui l'art. 313 fa espresso rinvio prevede pure il caso dell'alterazione, ossia il danno per il danno con o senza sostanze nocive e il caso di un'alterazione con sostanze nocevoli seguìta da morte, con o senza volontà diretta di uccidere. Anche qui dobbiamo notare che la baratteria, quale reato contro la proprietà, non dev'essere confusa coi reati lesivi della persona fisica.

Il legislatore dubitando di non avere preveduti tutti i casi, con una disposizione generica (art. 316) condanna ogni altra frode commessa tanto dal capitano o padrone, quanto dalle persone dell'equipaggio a pregiudizio degli interessati nella nave e nel carico. In questa guisa la legge abbandona all'illuminato criterio del giudice il còmpito di rintracciare il dolo specifico della baratteria e con esso gli altri necessari elementi nei fatti non espressamente contemplati.

Furto a bordo.

46. L'art. 315 s'occupa del furto non per disciplinarlo, il che è opera del Codice penale, ma per stabilire che il furto a bordo è da ritenersi qualificato, vale a dire aggravato. Data la fiducia che ognuno degli individui imbarcati su d'una nave deve riporre necessariamente nei marinai, si comprende tosto e si giustifica l'equiparamento del furto dei marinai a bordo al furto domestico.

L'art. 315 non prevede il furto dei passeggieri; ma con dizione generale vi provvede l'art. 317 dichiarando che i passeggieri colpevoli dei reati del presente capo sono trattati alla medesima stregua delle persone dell'equipaggio.

L'art. 315 riconosce un'attenuante nel valore minimo della cosa rubata: non più di dieci lire. Per determinare il valore caso per caso si terrà naturalmente conto del prezzo venale della cosa al momento del furto [1]).

§ 3.

47. In mancanza d'una sede più propria fu compreso in questo capitolo il fatto del capitano o padrone di un bastimento armato in

---

[1]) Art. 431 Cod. pen.

corso, il quale dopo avere fatto una preda, la mette a riscatto, per defraudare gli armatori o la Cassa degli invalidi (art. 318); ovvero senza esservi costretto dal tempo o da altra legittima causa conduce la preda in un porto estero (art. 319).

A tenore delle norme vigenti in tempo di guerra marittima (forse la sede più adatta era appunto il Titolo del Diritto marittimo in tempo di guerra) le catture fatte dalle navi corsare devono essere convalidate dalla Commissione reale delle prede [1]). Dedotte le spese, è di diritto che il netto ricavo vada diviso tra gli armatori della nave catturante, le persone dell'equipaggio e la Cassa degli invalidi nelle proporzioni fissate dall'art. 229.

Questi due ultimi reati e quello del furto a bordo devono essere i reati contro la proprietà, di cui è cenno nella intestazione del presente capo, diversi dal reato di baratteria.

§ 4.

48. Il sistema delle pene comminate ai colpevoli di baratteria è svariatissimo, offrendoci tutte le gradazioni della scala penale. Infatti dal minimo del carcere si sale alla pena massima: alla morte, ora ergastolo.

La baratteria per contrabbando dell'equipaggio è punita col carcere estendibile ad un anno, indipendentemente dalle multe o ammende in cui fosse esso incorso per il sequestro e senza pregiudizio dell'indennità dovuta agli armatori (art. 311).

Si fissa il massimo del carcere, e se ne tace il minimo. Evidentemente il minimo sarà il minimo legale del carcere secondo l'articolo 56 del Codice penale cessato, e così sei giorni.

Quando il contrabbando sia opera del capitano o padrone, l'articolo 310 distingue fra il caso che importa la multa maggiore di lire mille, ma non eccedente lire quattromila, e quello in cui la multa supera lire quattromila [2]). Nel primo caso il capitano è punito col carcere estendibile ad un anno, come se si trattasse di persone dell'equipaggio: nel secondo la pena sarà il carcere non minore di sei

---

[1]) Art. 225 Cod. mar. merc.

[2]) La multa a cui devesi avere riguardo è quella applicata in concreto e non in astratto. La multa per contrabbando spazia da un minimo di due volte fino a dieci volte il dazio portato dalle tariffe in vigore.

mesi, con facoltà nel giudice di aggiungervi la sospensione dal grado, e, secondo le circostanze, anche la destituzione.

L'alterazione dei viveri, il deterioramento degli attrezzi di bordo da parte di qualunque dell'equipaggio (capitano, ufficiali e marinai), saranno puniti col carcere da due mesi a due anni (art. 312, 1.° capoverso).

Ove pel fatto di dette alterazioni o deteriorazioni la nave o gli individui imbarcati sulla medesima siano posti in grave pericolo, o sia seguìta la morte di qualche persona, o ne sia derivata malattia con pericolo di vita, la pena sarà della reclusione estendibile, secondo le circostanze, ai lavori forzati a tempo (art. 312, 2.° capov.).

Quando fosse provata nel colpevole una diretta volontà di nuocere, egli sarà punito colle pene per simile fatto incorse a termini della Legge penale comune, aumentate d'un grado (art. 312, 3.° capoverso).

Così l'alterazione dei viveri viene ad assumere tre forme:

1.ª alterazione semplice;

2.ª alterazione aggravata per morte o per il pericolo di vita senza volontà diretta di nuocere;

3.ª alterazione aggravata per morte o pericolo di vita con volontà diretta di nuocere.

La prima non ha mestieri d'essere chiarita. L'autore dell'alterazione rende incommestibili i viveri senza mistura di sostanze nocive. La seconda e la terza sono entrambe a base di sostanze nocive, ma differiscono quanto all'estremo della volontà di recar danno. Si ha la morte o il pericolo di vita senza volontà diretta di nuocere, quando alcuno alteri i viveri per alterarli, per renderli non commestibili, animato dall'intenzione di danneggiare la cosa; il dolo specifico s'arresta qui, non si spinge sino al punto di voler nuocere alle persone. Si ha la volontà diretta di nuocere quando taluno divisando di uccidere o di apportare grave nocumento alla salute altrui si serve dell'alterazione dei viveri per recare in atto il suo proposito delittuoso. Qui il danno alle persone è voluto pensatamente: là non è voluto, sebbene sia prevedibile; ed è appunto a causa della sua prevedibilità, che la legge commina egualmente pene severissime.

Il deterioramento degli attrezzi ed oggetti di bordo può presentarsi in condizioni analoghe. Prescindendo dalle sostanze nocive, si può avere il danno materiale senza conseguenze dannose alle persone, e il danno con nocumento alle persone accompagnato o disgiunto dalla volontà di nuocere. Un marinaio taglia un ordigno-

un cavo, sul quale s'appoggerà poco dopo un altro marinaio: il cavo cedendo al peso si strappa, e la persona cade sopra coperta ferendosi gravemente. Se l'autore del fatto volle la caduta, sarà punibile a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 312; se non la volle direttamente, dovrà rispondere a termini del secondo capoverso del medesimo articolo.

L'alterazione delle mercanzie facienti parte del carico va punita colle pene stabilite dalla legge comune per consimili alterazioni commesse dai vetturali, barcaiuoli od altre persone incaricate del trasporto delle mercanzie (art. 313).

La legge comune a cui si rimanda trovasi all'art. 632 del Codice penale cessato così formulato:

« I vetturali, i barcaiuoli e i loro dipendenti od altre persone « incaricate d'un trasporto, che abbiano alterato vini, liquori, od « altre mercanzie ad essi affidate, sono puniti col carcere estendibile « a mesi sei e con multa sino a lire 100, salve sempre le pene « maggiori nei casi di cui negli articoli 417 e 418 » [1]).

Sono puniti col carcere non minore di sei mesi i prestiti di danaro senza necessità sul corpo, sulle vettovaglie o sul corredo della nave, le vendite e i pegni di merci o vettovaglie che avvenissero nelle stesse condizioni; l'inserzione nei conti d'avarie o spese supposte (art. 309 n. 1).

Trae alla stessa pena la vendita della nave fuori dei casi permessi dalle leggi commerciali e senza le formalità prescritte (articolo 309 n. 2).

Riceve identico trattamento la scaricazione della nave prima che sia fatta la Relazione di mare (art. 309 n. 3).

Incorre nella pena della reclusione il capitano o padrone, il quale sostituisce ordini falsi a quelli ricevuti dai suoi committenti, ovvero commette o fa commettere delle alterazioni o falsificazioni sul giornale nautico, scrive false dichiarazioni sul medesimo, ovvero presenta false relazioni di mare (art. 308).

---

[1]) Art. 417: « Saranno puniti colle stesse pene (carcere da un mese ad un anno, art. 416) i vetturali, barcaiuoli e loro dipendenti, ed ogni altra persona incaricata del trasporto di vini, di spiriti o liquori od altre mercanzie ad esse affidate, qualora nel trasportarle ne abbiano alterata la natura col mescolarvi sostanze nocevoli ».

Art. 418: « Se per le trasgressioni delle disposizioni accennate negli articoli 413, 414, 416 e 417 segua la morte di qualche persona, il colpevole sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette; salve le pene maggiori quando si provasse nel colpevole una diretta volontà di nuocere ».

Si assoggettano alla stessa pena le persone dell'equipaggio, che con giuramento affermano vera la falsa Relazione del capitano (articolo 308 capoverso).

Ascendendo sempre, è punita colla reclusione non minore di anni cinque, estendibili fino a dieci anni di lavori forzati, la falsificazione o alterazione della polizza di carico ad opera del capitano (art. 307).

Qualunque altra persona all'infuori del capitano, la quale avrà commesso lo stesso fatto sarà punita coll'identica pena, diminuita però d'un grado (art. 307, capoverso).

Chi ricorda la funzione importantissima, che ai nostri giorni adempie la polizza di carico negli scambi commerciali, non troverà certo esagerata la pena inflitta.

La falsa rotta, il getto, la distruzione o la perdita di tutto o parte del carico, della totalità o di parte dei viveri, degli effetti od attrezzi di bordo per opera del capitano sono puniti colla reclusione estendibile ai lavori forzati per dieci anni (art. 305).

Se il getto, la distruzione o la perdita del carico, dei viveri o di altri oggetti di bordo segua per fatto di una o più persone dell'equipaggio, la pena è del carcere estendibile alla reclusione, secondo le circostanze (art. 305 capoverso).

Al maggiore obbligo del capitano di curare la conservazione delle cose affidate alla sua custodia corrisponde una maggiore responsabilità penale nel caso di inosservanza, in confronto dei semplici marinai.

Il capitano, padrone o altro incaricato del comando di una nave, il quale ne disporrà a suo vantaggio, sarà punito coi lavori forzati a tempo, estendibili ad anni quindici (art. 304).

Al sommo della scala stanno le pene a carico dell'equipaggio che farà investire, naufragare o perdere la nave in qualsiasi modo.

Il fatto può essere semplice ed aggravato.

È semplice quando è l'opera dell'equipaggio, il capitano escluso, e non si verificano morti o lesioni: la pena è in questo caso dei lavori forzati a tempo (art. 303).

Se il reato sia commesso dal capitano, padrone o da altro incaricato anche provvisorio del comando o della condotta della nave, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a tempo non minori di anni quindici (art. 303, 1.° capoverso). L'aggravamento dipende dalla qualità personale del reo.

Se pel fatto dell'investimento, del naufragio o della perdita della nave sia perita qualche persona, il colpevole incorrerà nella pena di morte, ora ergastolo (art. 303, 2.° capoverso).

Se ne siano derivate ferite costituenti un crimine, sarà applicata al colpevole la pena dei lavori forzati a vita.

Se ne siano derivate lesioni meno gravi, ovvero una o più persone abbiano corso imminente pericolo di vita, la pena sarà del *maximum* dei lavori forzati a tempo (art. 33, ultimo capoverso).

Capo IV.

Della pirateria

§ 1.

SOMMARIO.

49. Nozione generale - Differenza fra la pirateria e la corsa - Fondamento giuridico del reato - Estremi del reato — 50. Diversi casi di pirateria secondo il Codice — 51. Le pene per la pirateria.

49. Si deve al servizio di polizia dei mari esercitato dalle navi da guerra di tutti gli Stati civili, se la pirateria è ormai scomparsa lungo le grandi vie di comunicazione. Non occorre però risalire molto addietro per trovarne dei casi non infrequenti nello stesso mare Mediterraneo. Nella prima metà del secolo decimonono l'Arcipelago greco era ancora infestato dai pirati ellenici [1]).

Un tempo per difendersi dalle aggressioni dei pirati le navi mercantili solevano armarsi come fossero state navi destinate a combattere. Oggi non imbarcano nemmeno più cannoni da salve. Del fatto rimane solo il nome. Armamento dicesi sempre l'approvvigionamento della nave, ed armatore è detto colui che vi presiede.

Giuridicamente la pirateria costituisce una rapina marittima. I pirati infatti scelgono a campo delle loro depredazioni e grassazioni il mare, come i rapinatori scelgono la macchia. La pirateria e la rapina hanno dunque un movente comune, il furto; la violenza per mezzo: differiscono solo rispetto al luogo dell'azione [2]).

---

[1]) Riuscirono una sorpresa per tutto il mondo civile i casi di pirateria verificatisi negli anni 1895-97 sulla costa del Marocco, e più precisamente del Riff, tra Melilla e la frontiera dell'Algeria, in danno delle navi *Anna* di bandiera olandese e *Fiducia* di bandiera italiana. Fortunatamente l'azione diplomatica spiegata dai governi interessati sortì l'effetto di fare indennizzare dal Marocco le vittime. Il capitano Emanuele Razeto, comandante del veliero italiano *Fiducia,* il quale era stato fatto prigioniero dai riffani e trattenuto per oltre mesi sei, ebbe liquidata una corrispondente indennità pecuniaria. Anche l'armatore della nave signor Gerolamo Schiaffino ottenne un indennizzo per i danni arrecati al suo veliero.

[2]) Art. 406 Cod. pen.

La pirateria si distingue altresì dalla corsa. Sebbene il corsaro si riprometta egualmente per scopo le prede sul mare, egli per altro limita l'opera propria alle navi nemiche; e mentre il pirata agisce arbitrariamente, il corsaro corre i mari munito di speciale autorizzazione dello Stato di cui inalbera la bandiera. A quel modo che nelle guerre terrestri si formano le truppe di volontari per coadiuvare le truppe regolari, nelle guerre marittime sono talvolta le stesse navi dei privati che scendono nella lotta per dare la caccia alle navi nemiche. Oggettivamente quindi il corsaro coincide col pirata; la differenza è tutta soggettiva, ma porta a questa conseguenza; che il pirata resta fuori della protezione d'ogni legge, compresa quella della bandiera che per avventura inalberi. Il corsaro acquista la proprietà di ciò che riesce a togliere alle navi nemiche. Il pirata non è capace di diritti sulle cose predate, come non lo è il ladro [1]).

In diritto nostro l'armamento in corsa è abolito: esso resta appena in via eccezionale come misura di rappresaglia [2]).

Comunemente si suole dire, che la pirateria è un reato contro il Diritto delle genti. Questa è una semplice asserzione, la quale ha bisogno di essere confortata con serie e fondate argomentazioni giuridiche.

Dopo Grozio, il famoso propugnatore della libertà dei mari contro Seldeno, il mare per un consenso universale non è ritenuto in proprietà d'alcun popolo o Stato. Sono definitivamente tramontati i

---

[1]) CHEVALIER, *Exploits du corsaire Tom Souville*: « Il faut se garder de confondre le corsaire avec le pirate, comme on fait trop souvent. Le pirate c'est le flibustier, l'écumeur des mers; le corsaire c'est le combattant volontaire, le franc tireur. Le premier ne se soucie point de savoir si l'on est en paix ou en guerre; le second n'opère que contre les ennemis de son pays; c'est d'ailleurs un belligerant reconnu et traité comme tel en cas de prise. La seule différence qu'il y ait entre un corsaire et un marin régulier c'est que le corsaire s'arme à ses frais, est son propre chef, bataille à ses risques et périls et devient maître des navires et des cargaisons qu'il capture ».

[2]) Art. 208 Cod. mar. merc.: « L'armamento in corsa è abolito. Tuttavia, salvo gli impegni assunti dallo Stato nella Convenzione di Parigi del 16 aprile 1856, l'armamento in corsa contro le Potenze che non avessero aderito alla Convenzione medesima o che ne recedessero, potrà essere autorizzato come rappresaglia delle prede che fossero commesse a danno della Marina mercantile nazionale.

« In questo caso le condizioni per le concessioni delle lettere di marco per l'esercizio della corsa saranno determinate con regio decreto.

« A questo effetto, se la potenza nemica non avesse previamente rinunciato a commettere prede, potranno gli armatori delle navi nazionali, facendone richiesta all'Autorità marittima, ottenere l'autorizzazione per un aumento d'armi, di munizioni e d'equipaggio oltre il consueto ».

tempi in cui Spagnuoli e Portoghesi si dividevano l'Oceano sotto l'arbitrato del Pontefice. Il mare oggi costituisce una cosa d'uso comune fra gli uomini, come l'aria che si respira.

Tutti, senza distinzione di nazionalità, hanno in eguale misura il diritto di goderne secondo la sua destinazione naturale di grande via di comunicazione. E poichè non v'è diritto sprovveduto di sanzione, così il diritto al libero uso del mare deve pur avere la sua sanzione particolare, affidata a tutti gli utenti e per essi agli Stati che li rappresentano nel consorzio civile. Così lo Stato, che mette primo le mani sul pirata, ha il potere di spiegare sovr'esso la propria autorità giurisdizionale, di cui è investito per diritto proprio, sebbene l'eserciti in comune cogli altri Stati: e il pirata che manca di nazionalità invano pretenderebbe di sfuggire al giudizio dello Stato catturante. Come offensore d'un bene collettivamente proprio di tutti gli Stati il pirata viene assoggettato alla giurisdizione del primo degli offesi, che riesce ad impadronirsi di lui. In questa guisa vengono ad eliminarsi tutte le questioni di competenze internazionali [1]).

---

[1]) Leggesi in CARRARA: « Per breve studio che si faccia negli scrittori, i quali posero la questione se una nazione abbia il diritto di punire i pirati che commisero le loro ruberie in mari lontani, chiara si scorge la idea di trovare in quel fatto un delitto contro il gius delle genti non essere stata che un mezzo termine per costituire una giurisdizione cosmopolita avverso cotesti delinquenti. Sudarono gli scrittori e sottilizzarono per trovare il fondamento di siffatto diritto di punire. WENS (*De delictis a civibus extra civitatem suam commissis eorumque puniendi ratione*, pag. 48) e COSMAN (*De delictis extra civitatis fines commissis*, pag. 13) credettero trovarlo nella finzione per la quale una nave con bandiera, per es., italiana in qualunque mare veleggi si considera come una prosecuzione del territorio rappresentato da quella bandiera. Ma questa dottrina spiega la competenza italiana nel caso che il corsale abbia inalberata la bandiera italiana o aggredito navi che viaggiavano con la nostra bandiera. Niente per altro giova a giustificare la nostra competenza quando il pirata corresse il mare con bandiera straniera ed abbia aggredito soltanto navi con bandiera straniera. VAN INGEN (*Dissert. de crimine pirateriae*, § 3) e VAN WIJCK (*De delictis extra regni territorium admissis*, pag. 43) ed altri con la comune afferrarono la formula della offesa al gius delle genti; la quale è un'asserzione piuttosto che una dimostrazione del principio che si cerca; ed inoltre lascia ingiustificato il caso di aggressione commessa da pirata italiano sopra vascello italiano, cosicchè bisognerebbe venire a concludere che la pirateria ora è delitto contro il gius delle genti e ora no. KEMPER (*Welboeck van Strafvordering naar deszelfs beginselen ontwik-Keld*, vol. I, pag. 84) trovò la giurisdizione sufficientemente fondata nel fatto della *cattura* del bastimento pirata. Ma tale spiegazione è prepostera, perchè la cattura è già in sè stessa un esercizio di giurisdizione il quale ha bisogno di un principio precedente che lo giustifichi. Si accetti la dottrina dell'estraterritorialità del giure

Esiste una sola eccezione, e riguarda il mare territoriale. È noto che il mare territoriale è costituito sotto la giurisdizione assoluta dello Stato finitimo, quasi sia una continuazione della terra ferma, per imprescindibili motivi di sicurezza pubblica. A parte l'indagine sino a qual punto si spinga il mare territoriale, è comunque ammesso da tutti che la repressione entro i suoi confini non esce dalle facoltà del singolo Stato, nei cui riguardi i reati in genere non sono se non avvenimenti d'ordine interno di nessun interesse giuridico per gli altri Stati.

La lesione al diritto del libero e pacifico godimento del mare può aversi sola o accompagnata dalla violazione d'altri diritti, come sarebbero il diritto di proprietà sulle cose e il diritto all'incolumità personale; ma cotali violazioni vengono a fungere da circostanze aggravanti del reato di pirateria, che non muta perciò la sua figura giuridica [1]).

La pirateria è suscettibile di trovarsi allo stadio così di tentativo come di reato mancato. Sarebbe pirateria tentata il fatto dello equipaggio d'una nave piratica che corre i mari senza commettere aggressioni, per mancanza d'opportunità o d'occasioni favorevoli. Sarebbe pirateria mancata la caccia data a una nave, senza poter riescire ad aggredirla.

L'aggressione della nave piratica inferta alla nave pacifica è il fatto per cui si consuma il reato di pirateria. La depredazione non è d'essenza. Di vero, se l'art. 320 parla di atti di depredazione, accenna pure agli atti di grave violenza; e la particella disgiuntiva *o*

---

penale sulle più larghe sue basi, e le difficoltà spariscono. Esse cessano eziandio se si accetta la estraterritorialità sul principio della *necessità suppletiva,* in quanto il diritto di giudicare i fatti esteri prenda radice dalla impotenza o vera o presunta in cui versano le altre nazioni a punire il colpevole » (*Programma,* vol. IV, nota al § 2145).

Queste difficoltà scompaiono appena si osservi, che la pirateria implica la lesione d'un interesse legittimo d'ogni Stato civile, perchè, se anche la nave predata appartiene ad altro Stato, l'interesse alla sicurezza di quella gran via internazionale, che è il mare, è sempre a tutti comune.

Il Codice toscano collocava la pirateria tra i furti violenti (art. 295).

[1]) Scrive CALVO (*Manuel de droit international*): « Le vol et l'homicide commis à bord d'un navire en pleine mer ne constituent que des délits ou des crimes ordinaires, justiciables des seuls tribunaux du pays auquel le navire appartient; mais lorsque ces mêmes actes sont imputables à un équipage révolté, qui s'est violemment emparé du navire, et dont la situation a par suite cessé d'être régulière et normale, ils se transforment en véritables faits de piraterie clairement et catégoriquement définis ».

posta tra i due vocaboli (depredazione o violenza) mostra chiaramente che la violenza basta da sola per consumare il reato [1]).

Così la pirateria può definirsi: l'ingiusta aggressione a scopo di preda d'una nave in danno di un'altra nave che si trovi nell'esercizio del suo diritto d'uso dell'alto mare [2]).

Ne discende che sono estremi essenziali del reato:

a) l'aggressione d'una nave piratica contro una nave pacifica;

b) l'alto mare per campo d'azione;

c) l'intenzione di commettere prede.

Anzitutto l'aggressione dev'essere effettiva. La caccia senza raggiungimento e manomissione della nave pacifica, costituisce un tentativo, come abbiamo già notato. Perchè si abbia il reato consumato occorre la violenza realmente inferta sulla cosa, e non la semplice minaccia.

Inoltre la violenza dev'essere arbitraria. La caccia alle navi si converte nell'armamento in corsa se è legittimata dall'autorizzazione sovrana. La violenza è quindi un elemento che si riscontra tanto nella pirateria quanto nella corsa; ma nella pirateria la violenza si sostanzia in un delitto, perchè è il prodotto dell'arbitrio e della forza armata illegalmente; nella corsa la violenza è il mezzo d'esercizio di un diritto.

Bisogna che la nave aggredita sia pacifica. Se fosse piratica a sua volta, la protezione della legge le verrebbe meno, in quanto se ne sarebbe messa fuori ultroneamente prima di cadere vittima della violenza altrui. È pacifica la nave che corre i mari per goderne e lasciarli godere alle altre navi: manterrebbe tale sua qualità, se anche aggredita riuscisse ad infliggere danni alla nave piratica e la

---

[1]) La legge francese del 10 aprile 1825 determina i caratteri della pirateria così:

« Sont poursuivis et jugés comme pirates: tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque armé et navigant sans être ou avoir été muni pour le voyage de passeport, de rôle d'equipage, de commission...; tout individu faisant partie d'un navire francais, qui commettrait à main armée des actes de déprédation ou de violence soit envers des navires français, soit envers des navires d'une puissance avec laquelle la France n'est pas en guerre....; tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire étranger qui, hors de l'état de guerre, et sans être pourvu de lettres de marque ou des commissions régulières, commettrait les dits actes envers des navires français ».

[2]) DA VELLA, nel suo scritto *La nave in alto mare* (Firenze, 1893) definisce la pirateria: « Qualunque atto o fatto violento capace di interdire ad una nave il legittimo e pacifico uso dell'alto mare ».

catturasse; la violenza in questo caso non sarebbe che un atto di legittima difesa.

L'alto mare è il teatro necessario dell'azione piratica. Un equipaggio che scende a terra per predare lungo la costa, commette una rapina, e non una pirateria [1]). Incliniamo pure a ritenere una rapina la ruberia esercitata con violenza entro i limiti del mare territoriale, equiparato per giuridica finzione alla terra ferma.

Questa, che è la sostanza del nostro Diritto positivo, collima pure coi dettami del moderno Diritto internazionale; il che ci assicura che, nel caso di bisogno, la nostra legge non finirà in una vana statuizione, destituita di pratico risultato. Il Diritto internazionale manca di una sanzione effetttiva, avendo per sola salvaguardia l'arbitrato, che è finora l'unica forma possibile di giudizio nei conflitti fra gli Stati. L'uniformità del Diritto interno col Diritto delle genti sta a garantire che il diritto nostro non resterà sopraffatto nelle eventuali competizioni internazionali.

Fiore [2]) formula sul proposito le seguenti regole:

a) Sarà considerato come reato di pirateria qualunque atto di ruberia fatto con violenza o di depredazione in alto mare coll'intenzione di rubare e depredare indistintamente, sia che si abbiano o non si abbiano la bandiera d'uno Stato e le carte di bordo.

b) I pirati, non potendosi considerare come cittadini d'uno Stato, possono essere giudicati da qualunque Stato li abbia in suo potere.

c) Quando gli atti di pirateria siano commessi nelle acque territoriali d'uno Stato, la giurisdizione del medesimo dovrebbe essere a preferenza riconosciuta.

d) Chiunque abbia le prove che una nave sia colpevole di pirateria o abbia gravi motivi per sospettare questo, può sequestrare la nave, ma deve condurla nel porto d'uno Stato, perchè sia ivi giudicata [3]).

e) Nessuna nave può essere condannata come nave piratica, tranne che in conformità del Diritto internazionale. Le leggi particolari d'uno Stato, che qualifichino atti di pirateria fatti che non siano tali secondo il Diritto internazionale, possono essere applicate soltanto alle navi dello Stato che fece le dette leggi.

---

[1]) CARRARA, *Programma*, vol. V, § 2144.

[2]) *Trattato di Diritto internazionale pubblico*, vol. I, n. 486.

[3]) Se il sospetto non sia giustificato, la persona che operò l'arresto della nave è tenuta a indennizzarla d'ogni danno. Vedi DUDLEY-FIELD, *International Code*, § 85.

f) Non può essere qualificato pirateria il fatto di colui che commise atti di violenza e di depredazione per commissione di un Governo, anche quando avesse ecceduto i limiti della commissione, ben inteso però che in tale caso l'autore del fatto sarebbe tenuto a rispondere [1]).

§ 2.

50. Gli art. 320 e 321 Cod. mar. merc. prevedono la pirateria in questi termini:

Art. 320:

« Se una nave con bandiera nazionale, o senza carte di bordo, commetterà atti di depredazione o di grave violenza contro una nave tanto nazionale quanto di Potenza estera, colla quale lo Stato non fosse in guerra.... ».

Art. 321:

« Una nave con bandiera estera, la quale fuori dello stato di guerra commetterà gli atti di depredazione avanti enunciati.... ».

Le ipotesi ivi figurate sommano a quattro:

1.ª una nave con bandiera nazionale che commette atti di depredazione o di grave violenza in danno d'una nave nazionale;

2.ª una nave con bandiera nazionale, che pone in essere gli stessi atti contro una nave straniera;

3.ª una nave di bandiera estera che aggredisce navi nazionali od estere;

4.ª una nave sprovveduta delle carte di bordo.

La nave italiana che commette atti di pirateria contro un'altra nave italiana o contro una nave estera incorre doppiamente nel reato in quanto lede il Diritto delle genti e nel medesimo tempo viola il Diritto patrio.

---

[1]) « Sed pirata quis sit nec ne, inde pendet an mandatum praedandi habuerit: si habuerit, et arguatur id excessisse non continuo eum habuerim pro pirata » — BYNKERSHOEK, *Quaest. iur.*, p. I, c. XVII.

Si legge nei lavori preparatori:

« Se il legislatore volesse considerare come vera pirateria un delitto che non fosse tale secondo il Diritto delle genti, si arrogherebbe una giurisdizione sui sudditi delle Potenze straniere che non gli potrebbe appartenere; e quando li volesse punire darebbe luogo a dei reclami perchè offenderebbe l'indipendenza dell'altra nazione. Lo stesso succederebbe, se il legislatore volesse spogliare della qualità di pirateria certi atti che secondo il Diritto pubblico sono atti da pirata. Con ciò verrebbe a sottrarre i nazionali colpevoli alla giurisdizione dei Tribunali stranieri, e si metterebbe nel caso di dover reclamare dei sudditi che le altre Potenze non vorrebbero restituire ».

La nave estera che pone in essere atti di pirateria contro una nave italiana offende egualmente così il Diritto delle genti come il Diritto nostro interno.

La nave estera che consuma atti di pirateria contro un'altra nave estera impinge contro il Diritto delle genti, posto sotto la tutela degli Stati.

La nave senza carte di bordo s'abbandona da per sè alle sanzioni della legge dello Stato catturante: mancando in fatto dell'assunzione d'una bandiera, non ha nemmeno il pretesto di invocare una nazionalità qualsiasi [1]).

Art. 322:

« Qualora una nave di bandiera nemica commetta contro nazionali od alleati depredazioni senza essere provveduta di lettere di marco....

« Gli equipaggi delle navi nazionali che, senza essere munite delle lettere di marco commetteranno delle aggressioni e delle depredazioni a danno di navi mercantili di nazione nemica.... ».

Lo stato di guerra può essere, a termini del nostro diritto pubblico, una circostanza attenuante, non mai una scriminante assoluta. Ciò conferma una volta di più il concetto già espresso, che le aggressioni sul mare costituiscono reato, si abbia o non si abbia lo stato di guerra, a meno che la nave che le commette sia munita di lettera di marco.

Art. 323:

« Le persone di un equipaggio di una nave, le quali fuori dello stato di guerra commettessero a mano armata atti di depredazione o di estorsione sulle coste marittime dello Stato.... ».

Questo caso, per chi ben osservi, presenta gli estremi della rapina anzichè della pirateria: manca invero il campo dell'azione piratica; anzichè sul mare, il fatto si svolge in terra ferma. Carrara, come s'è già detto, è di tale opinione [2]).

---

[1]) La frase *fuori dello stato di guerra,* che si legge nell'art. 324, fu oggetto di discussione in seno della Commissione preparatoria, potendo parere che siasi con ciò voluto escludere la depredazione commessa in tempo di guerra, il che sarebbe contrario ai principî già stabiliti. Infondato però si è riconosciuto il dubbio a fronte del successivo art. 322, in cui sono appunto contemplati i casi tanto di bandiera nemica, che commetta depredazioni contro nazionali od alleati, come d'un bastimento nazionale che aggredisca e depredi legni mercantili di nazione nemica, senza essere munito di lettera di marco (*Relazione al Senato,* pag. 92).

[2]) Vedi sopra, n. 49.

Sembra che d'eguale avviso fossero pure i compilatori del Progetto del Codice. Si trova scritto nella Relazione al Senato: « Un caso assimilato alla pirateria dalla legge del 1827 è quello di depredazioni od estorsioni commesse da un bastimento sulle coste marittime dello Stato. Anche questo fatto rimane nel nuovo Progetto punito come atto di pirateria ».

Art. 324:

« Le persone dell'equipaggio d'una nave fornita d'armi che na-
« vigasse senza essere munita di carte di bordo, di lettere di marco,
« o di alcun altro documento constatante la legittimità della spedi-
« zione, saranno considerate come dedite alla pirateria...... ».

Alcuno qualifica questo caso per pirateria presunta. Noi crediamo d'essere più nel vero collocandolo sotto la figura della pirateria tentata. Analizzato, esso ci dà il principio d'esecuzione nel fatto del cominciamento del viaggio; i mezzi idonei al fine prefisso, nella fornitura d'armi; l'interruzione dell'atto, nell'arresto della nave prima delle violenze.

La presenza delle armi a bordo desta ragionevolmente il sospetto che esse siano dirette a offendere e non già a difendere. La nave mercantile moderna suole viaggiare senz'armi, affidandosi alla forza delle leggi. Le armi a bordo combinate colla mancanza di carte, quali l'atto di nazionalità, il ruolo d'equipaggio, le polizze di carico, oppure di lettere di marco o di altro documento che provi la legittimità della spedizione, convertono il sospetto in certezza legale.

Il fatto in detto articolo previsto è imputabile alle persone di bordo senza distinzioni, perchè la sola circostanza dello imbarco di armi deve far aprire gli occhi a tutti sulla destinazione punto pacifica della nave, e conseguentemente obbligherà i marinai ad assicurarsi prima della partenza se il capitano sia autorizzato a intraprendere una spedizione armata. L'equipaggio inoltre deve concorrere personalmente alla formazione del ruolo; e ciò non può ignorare, data la pratica costante; ora l'omissione del ruolo è un'altra circostanza che non può non mettere in sospetto intorno all'impiego effettivo della nave.

Art. 325:

« Il capitano od altro incaricato del comando d'una nave armata
« in corso, od in corso e mercanzia, la quale navigherà colle carte
« o spedizioni rilasciate da due o più Stati o Potenze diverse...... ».

Siamo ancora dinnanzi a un caso che presenta gli estremi della tentata pirateria.

A differenza del caso precedente, qui si chiama a rispondere del fatto il solo capitano, perchè l'equipaggio, che non è messo sull'avviso da alcun segno esterno visibile, ignorerà con tutta probabilità le intenzioni del capitano, ben potendo quest'ultimo provvedersi di più lettere di marco all'insaputa dei suoi di bordo. È quindi giusto limitare la responsabilità al solo capo della spedizione.

La ragione poi di punire il fatto è intuitiva. Il capitano domandando e conseguendo due o più autorizzazioni a esercitare la corsa palesa chiaramente l'intenzione di voler predare amici e nemici, valendosi ora dell'una ora dell'altra lettera di marco.

Art. 326:

« Il capitano od altro incaricato del comando e gli ufficiali di « bordo d'una nave, i quali sotto un'altra bandiera che quella dello « Stato da cui ottennero le spedizioni commetteranno ostilità contro « nazionali od alleati...... ».

Lo scambio della bandiera non può essere determinato che dall'intenzione di sottrarsi al controllo dello Stato concedente le spedizioni; epperò converte la nave da corsara in piratica, sottoponendola al trattamento conforme al suo stato di fatto.

Se, come pare, è questo un atto eccedente i limiti della commissione, la legge nostra che lo punisce, impinge contro la regola formulata da Fiore: « Non può essere qualificato pirateria il fatto di colui che commise atti di violenza o di depredazione per commissione d'un Governo, *anche quando avesse ecceduto i limiti della commissione:* ben inteso però che in tal caso l'autore del fatto sarebbe tenuto a risponderne » [1]).

Art. 327:

« Le persone dell'equipaggio d'una nave nazionale, le quali se « ne impadroniranno con frode o violenza contro il capitano o co- « mandante...... ».

Le fonti designano questo come un caso di pirateria impropria [2]). Ciò non esclude la sua somiglianza colla baratteria prevista nell'art. 304; e forse era questa la sede più appropriata. La sottrazione della nave al legittimo proprietario, sia ad opera del capitano, sia ad opera delle persone dell'equipaggio, è identica nella sostanza. E se qui si tace del capitano, è appunto perchè ne è fatta menzione nell'articolo 304.

---

[1]) Op. cit. Vedi sopra numero 49.

[2]) Relazione al Senato (estens. Di Negro) pag. 80.

Art. 328:

« Qualunque persona dell'equipaggio d'una nave nazionale, la « quale darà dolosamente la nave stessa in mano al nemico...... ».

È un altro caso di pirateria impropria, sempre secondo le fonti, di un'obiettività perspicua, che dispensa da ogni rilievo.

Art. 329:

« Il solo complotto tra due o più persone, diretto a commettere « i reati indicati nei due precedenti articoli...... ».

Il vocabolo complotto è già ricorso più volte, ed a proposito di fatti diversi. La legge ne parla in tema di diserzione, per significare il concerto fra più arruolati onde abbandonare insieme la nave. Ne parla una seconda volta, per indicare un fatto d'insubordinazione contro il capitano, elevandolo a reato per sè stante. Ne parla ora, per un fatto ancora differente. Ma qui non è un'aggravante, come accade nella diserzione; non è un reato consumato, come si verifica nel complotto propriamente detto: è invece un tentativo di ciò che le fonti appellano una pirateria impropria. Ciò porta a ritenere, che si hanno gli estremi di fatto richiesti dall'art. 329 quando ricorrano gli estremi del reato tentato secondo i principî.

Art. 330:

« Chiunque sia colpevole di aver fatto dolosamente naufragare « od arenare una nave all'effetto di depredarla...... ».

Il naufragio doloso perpetrato dall'equipaggio d'una nave con o senza intenzione di predarla è baratteria. Il naufragio o l'arenamento ad opera di persona di terra a scopo di preda è altro caso di pirateria impropria, e meglio di rapina. Il legislatore si riferisce alla barbara usanza d'un tempo, consacrata anche in un diritto medioevale, di ingannare con false segnalazioni le navi viaggianti in prossimità delle coste. Si accendevano fuochi per simulare un faro, indizio di porto più o meno vicino. Il signore del luogo ove la nave naufragava, acquistava il diritto di impadronirsi delle cose gettate sulla costa (diritto d'albinaggio).

Oggi invece gli stessi rifiuti del mare, che si rinvengono lungo il litorale dello Stato, a galla, sott'acqua o sulla spiaggia, nei porti, darsene, fossi o canali, devono essere denunciati all'Autorità marittima per venire rimessi al legittimo proprietario.

Art. 331:

« Chiunque si sarà violentemente impadronito di una nave na- « zionale, fuori dei casi previsti nei precedenti articoli...... ».

Il Progetto del Codice diceva: « Chiunque si sarà violentemente

impadronito d'un bastimento nazionale *non ad altro effetto che quello di predarlo* » [1]).

Essendo previsti negli articoli precedenti 320-330 i diversi atti di pirateria propria e impropria, che hanno tutti per caratteristica comune la violenza o la depredazione, parve difficile trovare un caso in cui la detta disposizione fosse applicabile. Si sostituì allora la formola « *fuori dei casi previsti nei precedenti articoli* », la quale mentre non altera il concetto fondamentale della pirateria, rimuove ogni parvenza di contraddizione fra le varie disposizioni del capitolo e lo completa abbracciando nella sua generalità tutte le ipotesi che possono sfuggire anche al legislatore più oculato [2]).

§ 3.

51. Le pene che la legge irroga in odio della pirateria propria e impropria, consumata o tentata, sono meritamente gravi.

Per gli art. 320 e 321, dove, come vedemmo, è contemplato il tipo classico della pirateria, il capitano o padrone della nave piratica, gli ufficiali alla sua dipendenza incorrono nella pena del *maximum* dei lavori forzati a tempo, estendibile ai lavori forzati a vita. Le altre persone dell'equipaggio, sotto ufficiali e marinai, incorrono nella pena dei lavori forzati per anni quindici, estendibile al *maximum* dei lavori forzati a tempo.

Se gli atti di depredazione o violenza siano preceduti, accompagnati o susseguiti da omicidio o da ferite costituenti da per sè un crimine, i capitani, padroni e gli ufficiali di bordo saranno puniti colla morte (convertita ora in ergastolo), e le persone dell'equipaggio coi lavori forzati a vita; e nel caso di ferite, il capitano, padrone e gli altri ufficiali di bordo coi lavori forzati a vita, e le persone dell'equipaggio col massimo dei lavori forzati a tempo [3]).

Queste pene si applicano fuori dello stato di guerra. Nel caso di guerra invece, la nave nemica, sprovveduta di lettere di marco, la quale commetta depredazioni contro nazionali od alleati, incorre nelle anzidette pene, colla diminuzione d'un grado (art. 322).

---

[1]) Art. 415 449.

[2]) Relazione Ministeriale.

[3]) Un tempo la nave piratica era incendiata e sommersa, mentre l'equipaggio pendeva impiccato dagli alberi.

Il Cod. pen. toscano puniva la pirateria come latrocinio, quando era accompagnata da strage d'uomini (art. 395).

Sono trattati più benignamente delle navi nemiche, e cioè colla diminuzione di due gradi sulle pene portate dagli art. 320 e 321, gli equipaggi delle navi nazionali che senza autorizzazione a esercitare la corsa aggrediranno o deprederanno navi mercantili di nazione nemica (art. 322, capoverso).

La rapina lungo le coste dello Stato commessa da persone dell'equipaggio d'una nave, fuori dello stato di guerra, è trattata alla stessa stregua della pirateria, secondo l'art. 320 (art. 323).

La pirateria tentata, a termini dell'art. 324, porta la pena, per il capitano, della reclusione non minore di anni sette, estendibile fino ai lavori forzati per anni dieci; per le altre persone dell'equipaggio la legge commina la reclusione, rimessa la sua durata all'apprezzamento del giudice (art. 324).

La pirateria tentata a tenore dell'art. 325 è punita nel capitano, o altro incaricato del comando, colla reclusione non minore di anni sette, estendibile fino ai lavori forzati per anni dieci (art. 325).

L'art. 326 punisce coi lavori forzati a tempo il capitano e gli ufficiali di bordo i quali sotto un'altra bandiera, che non è quella dello Stato da cui ottennero le spedizioni, commettessero ostilità contro navi nazionali od alleati.

Le persone dell'equipaggio d'una nave nazionale, le quali se ne impadroniranno con frode o violenza contro il capitano o comandante, saranno punite come segue:

Gli ufficiali di bordo o gli autori principali del reato col *maximum* dei lavori forzati a tempo, estendibili ai lavori forzati a vita; gli altri coi lavori forzati per anni quindici, estendibili al *maximum* dei lavori forzati a tempo.

Ove il fatto sia stato preceduto, accompagnato o seguíto da omicidio o da ferite costituenti per sè un crimine, si applicherà ai colpevoli il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 320, e così la morte (ergastolo), quando autori del fatto sieno i capitani, padroni e ufficiali di bordo; i lavori forzati a vita se si tratti di persone dell'equipaggio (art. 327).

Qualunque persona dell'equipaggio che desse la nave in mano al nemico sarà passibile dei lavori forzati a tempo (art. 328).

Il complotto tra due o più persone per dare la nave in mano al nemico o per impadronirsene è punibile colla reclusione non minore degli anni sette, estendibile ai lavori forzati per anni dieci (articolo 329).

Il naufragio o l'arenamento provocato da terra è equiparato nella pena al naufragio (baratteria) per fatto dell'equipaggio; epperò sono

minacciate le pene dell'art. 303, aumentabili sino alla pena massima nel caso di perdita della nave aggravata per la morte di qualche persona (art. 330).

Ogni altro fatto d'impossessamento violento d'una nave nazionale, non previsto antecedentemente, ad opera di qualunque individuo, trarrà seco la pena della reclusione, salvo le maggiori pene incorse a termini della legge penale comune quando il fatto fosse accompagnato da altri delitti (art. 331).

Coloro che senza essere complici dei reati sopra menzionati, volontariamente e scientemente daranno ricovero ai colpevoli, o ricetteranno o compreranno in tutto o in parte gli oggetti depredati, o s'intrometteranno per farli vendere, saranno puniti colla reclusione non minore di anni cinque, ed anche coi lavori forzati per anni dieci se il reato importa la pena capitale o quella dei lavori forzati a vita (ergastolo).

Negli altri casi i colpevoli saranno puniti colla pena immediatamente inferiore a quella dovuta all'autore del reato, in modo però che in nessuno dei casi la pena possa essere minore del carcere.

Sono da questa disposizione eccettuati la moglie, gli ascendenti e discendenti, i fratelli e le sorelle, gli affini negli stessi gradi, gli zii e nipoti del colpevole (art. 332).

I passeggieri, i quali si renderanno colpevoli dei reati contemplati nel presente capo, saranno puniti colle pene comminate alle persone dell'equipaggio (art. 333).

Nei casi contemplati nel presente capo sarà inoltre pronunciata la confisca della nave, allorquando la proprietà appartenga ai colpevoli.

La nave confiscata sarà venduta agli incanti per cura dell'Autorità marittima, e il prodotto sarà versato nella Cassa dei depositi della gente di mare. Questo prodotto sarà distribuito secondo le norme prescritte nel titolo IV, capo V, parte I del Codice di mar. merc., quali si contengono negli art. 228 e seguenti.

Se però la nave sarà arrestata in alto mare, o se la cattura abbia avuto luogo in un porto od in una spiaggia, il prodotto della vendita spetterà alla Cassa degli invalidi, sotto deduzione del quinto a favore delle persone che abbiano operato la cattura, o di un terzo, qualora abbiano incontrato resistenza con uso d'armi micidiali (articolo 334).

Si noti l'inciso nel principio del detto art. 334: « *allorquando la nave appartenga ai colpevoli* ». Se loro non appartenga, per quanto da essi posseduta, la confisca non può essere pronunciata, per una

argomentazione *a contrario* inconfutabile. Ciò trae alla conseguenza, che la proprietà delle cose depredate ritorna ai proprietari, o meglio il proprietario spogliato rientra nel possesso e godimento delle cose sue, non avendo perduto nel frattempo il diritto di proprietà sulla cosa. Vi ritorna però gravata dal premio di ricupero dovuto a coloro che la rivendicarono dai privati, nella misura stabilita dagli art. 219 e seguenti del presente Codice, applicabili per analogia.

Su questo punto sono concordi gli scrittori di Diritto internazionale [1]).

Capo V.

Della tratta degli schiavi

SOMMARIO.

52. Precedenti storico-legislativi. — 53. Tratta e pirateria. — 54. Il trasporto. — 55. La nave. – 56. L'animo di lucrare - Dolo del capitano, degli armatori, dei fornitori di fondi - Dolo dei marinai - Purgazione del dolo dei marinai - Dolo dei venditori della nave. — 57. Tentativo di tratta. — 58. Le pene per la tratta.

52. Il commercio degli schiavi non fu sempre considerato e punito come un delitto dalle leggi degli Stati: vi fu un tempo in cui era autorizzato non solo, ma incoraggiato per ragione di lucro.

L'antico Diritto reputava lo schiavo come una *res,* oggetto di diritti, senza che potesse mai esserne soggetto. Il concetto dell'eguaglianza umana dovette impiegare dei secoli prima di passare dal campo della coscienza in quello della legislazione. Nella lotta per la libertà umana la razza bianca fu la prima a trovarsi affran-

---

[1]) Esperson, *Diritto diplomatico e giurisdizione internazionale,* vol. II, pag. 121.

Ferguson, *Manual of international law:* « As pirates acquire no title to what they take or recapture, it reverts to the proprietors without application of the rule of postliminy, but the re-captor can claim salvage », I, 414.

Calvo, *Manuel de droit international:* « On reconnait géneralement de nos jours que le pirate n'a aucun droit à la possession des objects dont il s'empare; aussi la propriété reprise sur lui retourne elle de droit à son propriétaire primitif. Presque tous les traités stipulent en cette matière la restitution moyennant le paiement d'un droit de recousse, fixé d'une manière analogue au droit exigé pour les reprises ordinaires. La loi anglaise fixe ce droit au huitième de la valeur réelle de la propriété reprise. Quelques traités portent que la restitution doit être entière et complète », pag. 449.

cata dal giogo. La razza nera per un pregiudizio incivile giace oggi ancora in uno stato d'inferiorità; e nelle regioni che essa di preferenza abita, offre pur troppo sempre materia al turpe mercato.

Nell'anno 1517 l'imperatore Carlo V autorizzava un fiammingo, suo famigliare, a far acquisto di quattromila negri sulle coste della Guinea per trasportarli e rivenderli nelle isole Antille. La Spagna prese d'allora a considerare la tratta come un suo monopolio, e l'aggiudicò a privati ed a Compagnie di commercio. Dal 1580 al 1640 il monopolio fu in mano dei Portoghesi. Nel 1701 fu aggiudicato alla compagnia francese della Guinea: i re di Francia e di Spagna restarono interessati per un quarto negli utili.

Le prime leggi repressive della tratta datano dallo scorcio del secolo decimottavo. Nel 1792 la Danimarca vieta la tratta e l'importazione di schiavi nelle sue colonie. Nel 1794 gli Stati Uniti Nord-Americani interdicono il commercio di carne umana ai cittadini dell'Unione: nel 1819 minacciano la pena di morte contro gli introduttori di schiavi nel territorio confederato. In Inghilterra la tratta è proibita con atto del 25 marzo 1807 [1]).

Ma fin qui erano tentativi di repressione isolati. Occorreva l'opera collettiva delle Potenze. Fu l'Inghilterra che pose prima la questione dell'abolizione, nei rapporti internazionali, davanti il Congresso di Vienna del 1815.

L'Inghilterra tolse a sostenere la tesi, che la tratta dei negri è un reato contro il Diritto delle genti. La Francia, uscita appena allora dalla grande rivoluzione dell'89, si associò. Le otto Potenze rappresentate al Congresso nominarono una Commissione, la quale propose i provvedimenti per l'abolizione della tratta, e sottomise alla loro firma una dichiarazione che qualificava la tratta come contraria ai principî del consorzio civile e della morale universale, con promessa di operare efficacemente per giungere al conseguimento dell'opera altamente umana: s'obbligavano di stipulare a tale oggetto convenzioni particolari colle quali ciascuno Stato doveva fissare l'epoca della cessazione del vergognoso commercio.

Nel Congresso di Verona del 1822 fu ancora l'Inghilterra a proporre di assimilare l'esercizio della tratta alla pirateria, per poter visitare le navi sospettate d'esercizio della tratta; imperocchè, non ostante la proibizione dei diversi Governi, il traffico proseguiva, non

---

[1]) Vedi la notevole opera di CAUCHY, *Le droit maritime international considéré dans ses origines et dans ses rapports avec le progrès de la civilisation,* volume I, pag. 449, e II, pag. 282, ove si leggono molti particolari sulla tratta.

avendo i negrieri a temere se non le navi da guerra della propria bandiera. Nel 30 novembre 1831 riusciva al Governo britannico di conchiudere colla Francia un trattato informato ai seguenti principî: che competesse agli Stati contraenti un diritto reciproco di visita limitatamente ad alcuni mari più sospetti di tratta, e che le navi catturate fossero processate dai giudici e colle leggi della propria nazione. Come coronamento dell'opera, il 20 dicembre 1841 era in Londra concluso un trattato fra Inghilterra, Austria, Prussia e Russia, col quale le Potenze firmatarie consentivano di destinare un numero di navi da guerra in crociera, per vigilare reciprocamente le navi mercantili che trafficavano in certi paraggi, e sottometterle alla visita per assicurarsi che non erano navi negriere, nel quale caso il comandante dell'incrociatore doveva accompagnare la nave negriera in un porto sotto la giurisdizione dell'Autorità competente a giudicarla secondo le norme stabilite nel trattato. La Francia si ricusò di accedere al trattato; però nel 1845 essa firmava un accordo separato coll'Inghilterra, sostituendo al diritto di visita, che era il motivo del dissenso per gli abusi verificatisi, la verifica della bandiera [1]).

Quando l'Italia ricostituita a Stato ebbe posto nel concerto delle Potenze europee, dava tosto opera a riordinare il suo Diritto pubblico e privato. Ma per quanto riguarda la tratta degli schiavi, già re Vittorio Emanuele I con Regio decreto del 23 gennaio 1818 aveva proibito ai sudditi di prendere parte anche indiretta al traffico dei negri, sotto comminatoria delle pene più severe, passate di poi nelle Regie patenti del 13 gennaio 1827. Nell'agosto 1834, re Carlo Alberto aderiva al trattato fra Inghilterra e Francia del 30 novembre 1831, imitato ben presto dal Governo di Toscana (17 agosto 1838). Nel 14 ottobre 1839 veniva pubblicata in Napoli la legge concernente i reati di tratta. Nel 6 luglio 1852 il Governo sardo presentava al Senato del Regno un Progetto di legge, che proibiva ai nazionali in paese estero di possedere schiavi. Il Progetto era in seguito presentato alla Camera dei Deputati; ma rimaneva senza una definitiva approvazione.

Questi studi condotti dalle Camere legislative delle antiche province dello Stato offrirono larga materia ai compilatori del Progetto del Codice che ebbe poi la data del 1865. In esso prevalse il concetto della

---

[1]) FIORE, *Trattato di Diritto internazionale pubblico*, vol. II, cap. VII, n. 883 e seguenti.

tratta come reato distinto dalla pirateria, e lo si mantiene nel Codice ora in vigore [1]).

Nei rapporti internazionali l'Italia accedette nel 21 dicembre 1885 alla Convenzione anglo-egiziana del 4 agosto 1877. In data 14 settembre 1889 l'Italia stipulava coll'Inghilterra altra Convenzione per la repressione della tratta, dichiarata esecutiva col Regio decreto 3 gennaio 1890. Viene ultima la Legge del 13 luglio 1892 che dà piena esecuzione all'*Atto generale della Conferenza di Bruxelles per la repressione della tratta degli schiavi* del 2 luglio 1890..

Italia, Inghilterra e gli altri Stati contraenti sono tenuti a vietare ogni commercio di schiavi fatto direttamente od indirettamente dai loro sudditi o sotto la loro bandiera: si concedono reciprocamente il diritto di visita in una determinata zona di mare; le navi colpevoli possono essere catturate dalle navi da guerra delle Potenze aderenti per essere giudicate dai Tribunali dello Stato al quale la nave arrestata appartiene. Un ufficio marittimo internazionale è stabilito a Zanzibar con incarico di radunare tutti i documenti e le notizie per combattere la tratta. Ogni schiavo rifugiato a bordo di una nave da guerra di uno degli Stati contraenti sarà immediatamente e definitivamente *affrancato* [2]).

In questa guisa col sistema dei trattati si giunse a ottenere tutti gli effetti utili, che si sarebbero avuti coll'assimilazione della tratta

---

[1]) Art. 104 Cod. mar. merc.: « Ogni nave da guerra dello Stato, quantunque non destinata all'ufficio d'incrociatore, la quale incontrasse in qualunque mare una nave nazionale, che per trovarsi nelle condizioni previste negli art. 341 e 342 di questo Codice fosse sospetta di attendere alla tratta di schiavi, è autorizzata alla cattura della medesima ed a condurla nei porti dello Stato, od in quel porto estero più vicino, in cui risieda un Regio ufficiale consolare ».

[2]) Fiore formola le seguenti regole di Diritto internazionale moderno, che sono fondate sullo stesso Diritto naturale:

a) Non vi può essere proprietà dell'uomo sull'uomo.

b) In nessuna regione può essere lecito il commercio degli schiavi, e perciò le leggi interne che concedono ai privati il diritto di comprare e vendere gli schiavi, riconoscendo in loro favore quello stesso diritto di proprietà che si può avere sugli animali domestici, sono nulle dinanzi al Diritto internazionale.

c) Il mercato degli schiavi non può avere nessuno dei caratteri giuridici di un commercio lecito, e deve essere dichiarato un commercio nefando sotto qualunque forma venga praticato.

d) Lo schiavo è libero appena mette piede nel territorio d'uno Stato civile (*Diritto internazionale pubblico*, vol. II, pag. 167).

È pacifico l'accordo di tutti i pubblicisti circa le regole esposte: Phillimore, *International law*, vol. I, § 296 — Bluntschli, *Droit international codifié*, § 360.

La schiavitù non è conservata in Europa che presso i Turchi.

alla pirateria. I reati continuano a essere distinti, ma sono parificati praticamente per l'accordato diritto di visita.

§ 1.

53. In linea di diritto è indubitabile, che il reato di tratta è sostanzialmente diverso dal reato di pirateria [1]).

Il pirata minaccia la sicurezza del commercio marittimo in quanto aggredisce le navi per predarle; il negriero, lungi dall'essere una causa perturbatrice del commercio attraverso i mari, pretenderebbe cooperare al suo incremento con accrescere il numero delle cose commerciabili della merce-uomo. Il pirata non ha bandiera: il negriero viaggia sotto la bandiera della nave che adibisce al suo commercio nefando. Per questo il pirata è fuori d'ogni legge; il negriero è sottoposto alla legge della bandiera sotto cui naviga.

La tratta consiste nel trasporto di schiavi fatto con navi a scopo di lucro.

Sotto questo aspetto sono elementi essenziali del reato:

a) il trasporto di persone, trattate da schiavi;

b) una nave nazionale;

c) l'animo di lucro.

a) *Il trasporto.*

Il fatto consumativo del reato di tratta è il trasporto. Finchè gli schiavi si trovano a terra, il fatto di chi li tiene in attesa di venderli od imbarcarli costituisce un reato diverso dalla tratta o tutto al più un tentativo di tratta.

Oltrechè la legge, provano ciò i lavori preparatori. Troviamo scritto nella Relazione senatoriale, che tra il Progetto, stato approvato, e lo Schema di legge votato dalle Camere nel 1853 passa una diversità. Tale Schema constava di due parti: una concerneva la proibizione di tenere schiavi, fatta ai nazionali abitanti dei paesi esteri dove è ancora riconosciuta la schiavitù; l'altra parte riguardava la repressione della tratta e il commercio degli schiavi. Il Progetto non ha potuto comprendere che la seconda parte; perchè quanto alla proibizione di possedere schiavi, poteva ben parlarsene in una legge speciale, ma non in un Codice destinato a racchiudere solo le leggi marittime [2]).

---

[1]) SNOW, *International Law*, pag. 56: « *Slave trade is not piracy by the law of nations* ».

[2]) Relazione DI NEGRO, pag. 83.

Il trasporto si ha non appena la merce schiavi è imbarcata: non si richiede il trasferimento a destino. Basta anche la presenza d'uno solo schiavo a bordo. È esplicito il testo dell'art. 337: « Si reputerà pure commesso il reato di tratta, sempre che uno schiavo sia stato trattato come tale a bordo di una nave ». Il numero degli schiavi imbarcati influirà solo sul quantitativo della pena, nello spazio consentito dalla legge al giudice chiamato ad applicarla.

Il criterio per accertare in che consiste il trattamento da schiavo non è fornito dal Codice: è così rimesso al prudente arbitrio del giudice. Saranno elementi di valutazione: il lavoro straordinario, il vitto speciale; ma non si nasconde che tanto facile è conoscere una nave negriera, cioè armata espressamente per la tratta, altrettanto difficile diventa il giudicare dello stato d'uno schiavo, imbarcato sopra d'una nave armata per spedizioni lecite, e solo per occasione fattasi negriera.

b) *La nave.*

Mentre nella pirateria è indifferente la bandiera della nave, perchè il pirata è fuori d'ogni nazionalità e d'ogni legge, e quindi resta abbandonato allo Stato primo catturante, la nave negriera rimane sotto la vigilanza e repressione esclusive dello Stato a cui appartiene. Questo in linea di stretto diritto. La lotta combattuta dall'Inghilterra per l'assimilazione della tratta alla pirateria aveva appunto per meta ultima la snazionalizzazione della nave negriera. Una nave priva di nazionalità può essere visitata da chiunque nutre sospetto che essa eserciti la tratta; da chiunque può essere catturata, quando il dubbio sia cambiato in certezza dopo la visita. Ma il diritto degli Stati non piegò su tal punto; la maggioranza rimase ferma nel principio, che la nave negriera ha per giudice unico il giudice della propria bandiera. La ragione di tanta inflessibilità, attenuata solo dai trattati, più che in malintesi pretesti di gelosia internazionale, si ha da ricercare nei pericoli, dimostrati in parte veri dalla pratica fattane, che la snazionalizzazione della nave negriera possa diventare un'arma di sopraffazione delle marine mercantili più forti in danno di quelle più deboli.

Per quanto riguarda il nostro Diritto, è evidente l'intenzione del legislatore italiano di riservarsi ogni giurisdizione sulle navi negriere di bandiera nazionale.

Dispone l'art. 235: « La tratta e qualunque altro commercio di schiavi con *navi di bandiera nazionale* saranno repressi con le pene stabilite nel presente capo, qualunque sia la nazione cui appartenga il reo ».

Si confronti questo dettato con quello che disciplina la pirateria. La pirateria esercitata da nave munita di bandiera nazionale figura come uno dei tanti casi possibili (art. 320); l'art. 321 infatti prevede e punisce anche il caso di una nave piratica sotto bandiera estera. Per contro, in tema di tratta, l'ipotesi a cui la legge subordina il verificarsi del reato è sempre una: la nave di bandiera nazionale (art. 338).

I trattati internazionali in vigore se consentono il diritto di visita reciproca non cedono sul rimanente. La nave con bandiera nazionale, la quale sia arrestata da una nave di bandiera estera, dev'essere consegnata al Governo italiano perchè sia da lui giudicata.

56. c) *L'animo di lucrare.*

È esso insito nel fatto della tratta; ed è imputabile a chiunqne sia convinto del vergognoso mercato, indipendentemente dalla sua nazionalità.

Riferendo l'art. 335, s'è già visto che ivi è detto « *qualunque sia la nazione cui appartenga il reo* ».

Se non è vero in modo assoluto quello che comunemente si suole affermare, essere la nave un tratto del territorio nazionale, è vero però che in materia di reati commessi a bordo è applicabile ai colpevoli la legge della bandiera; il colpevole straniero è giudicato con esclusione della sua legge personale.

Il dolo specifico della tratta, per disposizione dell'art. 336, si presuppone nel capitano o padrone della nave negriera, nel sopraccarico, ed in coloro che ne avranno adempiuto le funzioni, quantunque non iscritti nel ruolo d'equipaggio. Rappresentano costoro i dirigenti la spedizione, e non si può dubitare, date le rispettive qualità e mansioni, della perfetta conoscenza in essi della illegittima destinazione e del turpe commercio della nave al cui governo sono preposti o che semplicemente accompagnano.

Il dolo si estende molto opportunamente e ragionevolmente a coloro che hanno armato o fatto armare la nave, allo scopo di renderla atta all'esercizio della tratta, o ad altro commercio di schiavi (art. 336).

L'armatore della nave negriera è la mente organizzatrice del progetto criminoso, di cui il capitano è l'esecutore.

L'armatore è colui che forse ritrarrà i maggiori utili dal turpissimo traffico, è il *dominus negotii:* il capitano è un interessato in partecipazione.

Concorrono nel dolo eziandio i fornitori di fondi e i loro assicuratori, quando, beninteso, siano consapevoli del commercio che si sta

per intraprendere; ma per dichiarazione di legge, gli assicuratori e i fornitori di fondi e gli uomini dell'equipaggio non figurano come agenti principali, bensì in qualità di complici. Fra gli assicuratori entrano tanto quelli che assumono il rischio della nave quanto dell'armamento.

I marinai, non gli altri individui ora menzionati, sono ammessi a purgarsi dal dolo onde furono costretti a inquinarsi *loro malgrado,* se prima che abbiano avuto notizia dello incominciato procedimento, e non mai più tardi di quindici giorni dalla loro ammessione a libera pratica in un porto dello Stato od estero qualunque, avranno denunciato agli agenti del Governo od all'Autorità del luogo i fatti relativi alla tratta (art. 345).

Il capitano, il sopraccarico, l'armatore della nave, gli assicuratori e i sovventori di fondi, sono consci e liberi dei propri atti e ne devono perciò rispondere sempre.

Ma gli uomini dell'equipaggio possono facilmente trovarsi all'oscuro di tutto, prima d'assumere servizio sulla nave. È probabilissimo, per non dire certo, che il capitano arruolandoli taccia loro lo scopo vero del viaggio, potendo ben tenerne segrete la destinazione e la navigazione [1]). Quando i marinai verranno a conoscere la verità, sarà troppo tardi per lasciare la nave: si troveranno in pieno mare, in paraggi inospitali, quali devono essere le coste ove s'imbarcano gli schiavi. In tale stato di cose la legge farebbe pesare sopra persone immuni da dolo un fatto da esse non voluto, ove senza distinguere le mettesse in un sol fascio coi capi della spedizione.

Le condizioni per purgarsi dal dolo sono due: l'arruolamento *loro malgrado,* cioè nell'ignoranza del vero scopo della spedizione; la denuncia dei fatti di tratta entro il termine prestabilito. La prova della prima condizione è a carico dell'arruolato, presunto reo. Il termine di quindici giorni dall'ammessione a libera pratica appare di tutto rigore, e non potrebbe essere prorogato, a meno d'impossibilità accertata ad agire per causa di forza maggiore.

L'immunità a cui acquista diritto il marinaio in questo caso non è il premio della delazione all'Autorità, ma la conseguenza giuridica della prova da lui esibita: perciò non è un condono di pena, ma

[1]) Art. 523 Cod. comm.: « Per ragioni di speculazioni commerciali possono essere tenute segrete la destinazione e la navigazione, purchè l'equipaggio sia di ciò avvertito e consenta d'arruolarsi a tale condizione. Il consenso dev'essere espresso in iscritto nella forma stabilita nell'articolo precedente ».

bensì un'esenzione da pena per vera e propria inesistenza di reato, determinata dalla mancanza di dolo specifico nell'agente.

La legge ravvisa pure l'estremo del dolo proprio del reato di tratta nel fatto di coloro, che avessero venduto una nave che si trovasse in alcuna delle condizioni previste ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 341 (boccaporti in griglie, tavole per doppio ponte, collari di ferro o punzoni per marchi), a meno che risulti che fosse allora destinata al trasporto d'emigranti (art. 343, n. 1). Ravvisa altresì l'estremo del dolo in coloro, che senza licenza dell'Autorità marittima o dell'ufficiale consolare del luogo di partenza, avessero venduta una nave nazionale a persona straniera sulla costa occidentale d'Africa fra il Capo Verde e il decimo grado di longitudine meridionale, e sulle coste del canale di Mozambico o delle isole di Madagascar (articolo 343, n. 2).

La vendita d'una nave armata per l'esercizio della tratta è prossima al fatto di coloro che avranno armato la nave collo scopo di renderla atta all'esercizio della tratta, previsto nell'art. 336: moralmente tanto vale armarla e spedirla per proprio conto, quanto armarla e venderla perchè sia spedita ed esercitata da altri. L'elemento intenzionale è identico nei due casi.

L'armamento a scopo di tratta si presume quando la nave sia posta in un assetto tutto particolare: è però ammessa la prova del contrario, la dimostrazione cioè che proprio in quel tempo era destinata al trasporto degli emigranti. Quindi se il compratore si varrà, a scopo di tratta, della nave allestita per l'esercizio dell'emigrazione, il venditore non sarà responsabile del fatto altrui. Il venditore di una nave messa nelle condizioni previste ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 341, in vista del pericolo che il compratore possa usarne per il trasporto di schiavi, è però tenuto a vigilare sulle intenzioni e sugli adattamenti della nave da parte del suo successore.

Non si tace d'altro lato che oggigiorno il trasporto degli emigranti, se può essere fatto con navi dai boccaporti a griglie e dal doppio ponte, è escluso in modo assoluto che possa farsi coi collari di ferro o coi punzoni per marchi. La presenza a bordo di tali ordigni costituirebbe la piena prova a carico del proprietario della nave dell'intenzione non equivoca di voler esercitare la tratta: ogni tentativo di controprova svanirebbe di fronte al fatto non spiegabile altrimenti.

Un altro caso di consapevolezza della destinazione a scopo di tratta è il fatto della vendita d'una nave italiana, sia pure senza armamenti sospetti, a persona di nazionalità non italiana, nei paraggi dove la tratta è esercitata di preferenza. Non è accordato il

diritto di controprova. La qualità di straniero nell'acquirente, la posizione indicatissima per l'esercizio del vile mercato, devono far aprire gli occhi al venditore. L'omissione della domanda per la licenza di vendita all'Autorità marittima o consolare, che se accordata purgherebbe da ogni sospetto, è la circostanza che non lascia dubbio sulla comunicazione del dolo fra venditore e compratore. Non si esige però il permesso dell'Autorità locale; bastà il permesso dell'Autorità del luogo di partenza.

57. Come reato doloso, il reato di tratta è suscettibile del tentativo in linea di principio, e per disposizione positiva di legge.

Il tentativo si ha quando la nave armata per il trasporto di schiavi sia sorpresa prima che alcun fatto di tratta abbia avuto luogo. Così è scritto nell'art. 340. Aggiunge il secondo capoverso: « In ambi i casi non si fa luogo a procedere se non quando la prova dello scopo dell'armamento apparisca dalle disposizioni fatte a bordo o dalla natura del carico ».

Il semplice armamento con destinazione alla tratta parve una circostanza di per sè tanto importante e speciale da non doversi abbandonare all'applicazione delle regole generali sul tentativo, e se ne fece un caso espresso.

Ma quando è che una nave può dirsi armata per il trasporto di schiavi? Rispondono al bisogno l'art. 340, secondo capoverso, e l'articolo 341.

Veramente le prove o gli indizi di reità devono abbandonarsi di regola all'illuminato criterio del giudice. Ma in fatto di destinazione di navi per la tratta sembrò al legislatore che vi fossero motivi così imperiosi da rendere necessario lo specificare gli elementi concreti del reato. Prima di tutto le innumerevoli astuzie e frodi praticate dai negrieri con studio proporzionato al lucro sperato esigevano che il giudice avesse una norma certa, per essere autorizzato, anche su lievi indizi, a pronunciare una condanna con informata coscienza. Inoltre il determinare gli indizi che rendono sospetta di tratta una nave, rappresentava una necessità dopo le convenzioni internazionali sulle visite delle navi. In queste convenzioni sono tassativamente notati gli indizi che autorizzano l'incrociatore a procedere alla cattura delle navi; e tali indizi sono assai vaghi e generici. Ciò posto, interessava di fare rilevare, che altra cosa sono gli indizi in forza dei quali l'incrociatore è autorizzato a catturare la nave, senza dovere sottostare ad un risarcimento di danni, ed altra cosa sono gli indizi dietro i quali il giudice può ritenere l'imputato colpevole [1]).

---

[1]) Relazione Senatoriale DI-NEGRO, pag. 84-85.

Per conseguire questo scopo fu introdotto l'art. 341, così formolato:

« Ogni nave di commercio si presumerà dedita alla tratta dei negri ed armata per essa, *salvo la prova contraria,* se nell'installazione, nell'armamento od al suo bordo si troverà nell'atto della cattura o del sequestro alcuno degli oggetti infra specificati:

« 1.° delle boccaporte in griglie e non in tavole intere come le portano ordinariamente le navi di commercio, con un numero di scompartimenti orizzontali sul corridoio o sulla coperta, maggiore di quello sia in uso per le navi di commercio;

« 2.° Delle tavole in riserva disposte o atte a formare un doppio ponte, o un ponte volante, o un ponte detto da *schiavi;*

« 3.° dei collari di ferro, o dei punzoni per marchiare gli schiavi;

« 4.° delle catene o delle manette in numero manifestamente maggiore delle occorrenti per la polizia e disciplina di bordo;

« 5.° una quantità di riso, di farina, di manioca del Brasile o di Cassaza, di meliga o di grano d'India, eccedente evidentemente i bisogni dell'equipaggio, la quale non fosse portata sul manifesto della nave, con una provvista d'acqua evidentemente maggiore di quella che esigono i bisogni dell'equipaggio di una nave mercantile, senza essere portata sul manifesto suddetto;

« 6.° una quantità evidentemente superflua di barili d'acqua od altri recipienti atti a contenerne, a meno che il capitano produca un certificato della dogana del luogo di partenza, dal quale risulti che gli armatori hanno dato sufficienti garanzie che quei recipienti siano unicamente riempiuti di olio di palma [1]) od impiegati in qualsiasi altro lecito commercio;

« 7.° un numero di gamelle o di bidoni evidentemente maggiore di quelli richiesti per l'equipaggio di una nave mercantile, con due o più caldaie ed anche una sola di capacità evidentemente maggiore di quella che esigono i bisogni dell'equipaggio di un legno mercantile, senza che ne faccia menzione il manifesto della nave ».

Questi estremi di fatto non devono concorrere simultaneamente: la presunzione di tratta potrebbe sorgere anche dalla sola presenza a bordo degli oggetti specificati in un sol numero.

È accordata la prova del contrario. Nonostante l'esistenza sulla nave dei boccaporti a griglie, delle tavole per ponti, delle catene o

---

[1]) L'olio di palma è un prodotto della costa occidentale dell'Africa, che si esporta di solito per la fabbricazione del sapone.

manette, ecc., l'armatore è ammesso a fornire le prove della destinazione mercantile della nave. Per esempio le boccaporte o boccaporti a griglie, anzichè destinati a dare aria agli schiavi sotto coperta, potrebbero benissimo servire a dare aria al carico, per impedirne il deterioramento.

La presunzione è quindi *juris tantum.* Ed è assoluta nei casi dei numeri 1, 2, 3, 4. È invece relativa a determinati paraggi dove la nave è sorpresa a navigare, nei casi dei numeri 5, 6, 7.

Come nei trattati, qui ancora la quantità di provviste alimentari e accessori, sproporzionata al bisogno della gente a servizio della nave, acquista forza di presunzione di reato nei paraggi in cui si pratica la tratta; quindi la legge è sollecita di determinare con precisione quali siano questi paraggi:

1.° lungo le coste occidentali dell'Africa, dal capo Verde fino al decimo grado al mezzogiorno dell'Equatore, ed al trentunesimo grado di longitudine occidentale a partire dal Meridiano di Parigi;

2.° quando la nave sia visitata od almeno scoperta ed inseguita entro una zona di sessanta miglia marine intorno alle isole di Madagascar, di Cuba o di Portoricco, od alla stessa distanza dalle coste del Brasile (art. 342).

Il reato di tratta ha vita a sè, indipendentemente dalle offese contro le persone. L'omicidio, le ferite, le percosse, o qualsiasi altra offesa contro la persona d'uno schiavo imbarcato, saranno puniti come se fossero commessi contro una persona libera (art. 339).

Lo schiavo nel momento che mette piede a bordo d'una nave italiana diventa libero *ipso facto.* Il principio era scritto nell'art. 104 delle Regie Patenti del 1827. Con una forma diversa il Codice presente ne fa un'applicazione, che discende logicamente dallo stesso principio confermato in modo implicito.

Il reato di tratta è per forza di cose l'opera collettiva di tutte le persone dell'equipaggio, o quanto meno d'una grande parte di esso. La lesione personale in danno dello schiavo sarà invece a carico dell'autore o degli autori esclusivamente.

§ 2.

58. La tratta consumata è punita nella persona del capitano della nave, del sopraccarico o di coloro che ne avranno adempiuto le funzioni, di coloro che l'avranno armata o fatta armare coi lavori forzati a tempo (art. 336).

Gli assicuratori, prestatori di fondi sono ritenuti complici e sono puniti colle norme stabilite dal Codice penale comune (art. 336).

Non è ben dato comprendere in che consistano gli altri atti di commercio di schiavi, che vengono puniti colla reclusione (art. 338).

Il tentativo di tratta è punito diversamente secondo i vari momenti. Se la nave sarà sequestrata nel porto in cui ne seguì l'armamento prima della partenza, la pena è del carcere da due anni a cinque. Se il sequestro avvenga dopo la partenza, ma prima che la nave abbia commesso alcun fatto di tratta, cioè avanti d'imbarcare schiavi, la pena è quella della tratta consumata (art. 336), diminuita di un grado (art. 340).

I venditori della nave armata per la tratta saranno puniti come complici del tentativo o del reato consumato, in base alle norme del Codice penale comune; non altrimenti sono trattati gli assicuratori e fornitori di fondi (art. 343).

In tutti i casi di tratta consumata, o anche semplicemente tentata, si applicherà inoltre come pena accessoria la confisca della nave, quale corpo del reato.

Il prodotto della vendita della nave, a cui si dovrà procedere, sarà devoluto all'erario dello Stato, salvo quanto fosse stabilito dalle Convenzioni internazionali verso gli equipaggi di navi estere che avessero operato la cattura. Qualora sulla nave sequestrata si trovassero schiavi, la metà del valore della nave *potrà* essere ripartita fra i medesimi, avuto riguardo al loro numero (art. 344).

Dicendosi *potrà*, si fa conoscere che il riparto fra gli schiavi liberati è una facoltà riservata al giudice chiamato a sentenziare sul reato di tratta.

Ove non siasi potuto eseguire la cattura della nave, i colpevoli saranno in sua vece condannati solidariamente al pagamento d'una somma corrispondente al presunto valore della nave (art. 344). Il prezzo d'assicurazione potrà servire di norma per la sua valutazione [1]).

Gli uomini dell'equipaggio sono ritenuti complici e puniti alla stessa stregua degli assicuratori e fornitori di fondi, eccettochè riescano a provare la loro partecipazione forzata all'impresa, previa denuncia del fatto nel termine stabilito dall'art. 345, nel quale caso, secondo abbiamo detto a suo luogo, vanno esenti da ogni responsabilità.

---

[1]) Il Progetto del 1853 e la Legge delle Due Sicilie, oltre la confisca della nave portavano quella del carico. Per ragioni facili a comprendersi, la disposizione non venne riprodotta nel Codice italiano.

Capo VI.

Delle infrazioni alla polizia marittima

SOMMARIO.

59. I reati marittimi dei Capi precedenti attingono la loro ragion d'essere dall'intrinseca immoralità del fatto e dall'intenzione dolosa del colpevole. I reati del presente Capo sono invece relativi a fatti bene spesso immuni da dolo, e puniti solo in quanto violano certe

norme e cautele introdotte a garentia della navigazione e dei servizi che sono a questa attinenti. La più parte costituiscono reati di mera creazione politica, dovuti a motivi di pratica utilità e convenienza, aventi il carattere più d'una contravvenzione che d'un vero delitto. In taluni casi quindi non sarà senza frutto l'indagine circa l'elemento intenzionale del reato; in altri invece basterà, a costituire l'infrazione, il semplice fatto materiale.

Raggruppando tutte le infrazioni in ragione di materia, possiamo classificarle come segue:

Infrazioni che riguardano:

a) la nazionalità della nave;
b) il comando e la direzione nautica della nave;
c) la sicurezza della nave;
d) la cura delle persone imbarcate;
e) l'imbarco e sbarco della gente di bordo;
f) gli obblighi in ordine alle navi da guerra;
g) il servizio sui bastimenti esteri;
h) le infrazioni ad obblighi diversi.

§ 1.

Infrazioni concernenti la nazionalità della nave

Uso illegittimo della bandiera.

60. Art. 346:

« Chiunque farà uso della bandiera nazionale senza esservi autorizzato, a meno che lo avesse fatto per isfuggire al nemico, incorrerà nella confisca della nave ».

Lo Stato, non mai abbastanza geloso dell'uso conveniente della bandiera nazionale, considera un fatto gravissimo l'inalberamento di essa fatto da una nave non autorizzata a ciò.

Nessuna nave, proclama l'art. 36 Cod. mar. merc., può inalberare la bandiera dello Stato se non è munita dell'atto di nazionalità. È dunque l'atto di nazionalità che porta con sè il diritto alla bandiera, l'atto di nazionalità che è rilasciato in nome del Re dal Ministro della marina.

Eccezionalmente sono ammesse a fare uso della bandiera quelle navi che mancano dell'atto di nazionalità, ma sono in luogo di questo

munite del passavanti provvisorio, oppure di una speciale licenza in ragione della navigazione in cui si trovano impegnate [1]).

Per le altre navi, l'infrazione è senza scusa, non vale la buona fede; varrebbe solo la dimostrazione che la bandiera fu inalberata come espediente di difesa contro il nemico che insegue: il pericolo del momento affatto straordinario ed eccezionale, salverà la nave anche dalla confisca cui altrimenti andrebbe soggetta.

Simulazione della proprietà d'una nave.

61. Art. 347:

« Chiunque sarà convinto di simulazione della proprietà di una « nave per farla coprire di bandiera nazionale, incorrerà in una multa « da lire trecento a mille ».

Gli Stati in generale non sono molto corrivi nell'ammettere gli stranieri a partecipare nella proprietà delle navi nazionali, per un sospetto la cui opportunità oggi va però sempre più scemando.

In Inghilterra, per citare lo Stato marittimo più fiorente, una nave non è reputata inglese se non appartiene tutta quanta a sudditi nati inglesi; o ad individui naturalizzati inglesi; oppure a persone ammesse al godimento dei diritti civili mediante lettere di *denization* [2]).

Presso di noi è di rigore che uno straniero non possa partecipare come proprietario per oltre un terzo sopra una nave nazionale, a meno che risieda nello Stato da cinque anni al minimo.

Questo divieto ha due sanzioni: una civile e un'altra penale. La sanzione civile consiste nella vendita forzata eseguita d'ufficio dall'Autorità marittima, se l'individuo straniero non dimette volontariamente la parte di proprietà eccedente il terzo [3]). La sanzione penale sta nell'articolo in esame. Se per eludere il disposto della legge, un suddito italiano si presta compiacentemente a figurare da proprietario, mentre il proprietario vero continua ad essere lo straniero, è passibile di multa.

In questi tempi di grande concorrenza commerciale, alcuni Stati, fra cui il nostro, accordano dei premi di protezione alle navi mercantili di bandiera nazionale. Ora non è improbabile che uno straniero, incapace d'avere intestata in suo nome l'intera proprietà d'una nave, la

---

[1]) Art. 39 Cod. mar. merc.; art. 625 Regolamento.

[2]) Art. 1, *Merchant Shipping Act.*

[3]) Art. 40 Cod. mar. merc.

intesti in apparenza a un suddito nazionale per fare godere la nave del diritto ai premi. Niun dubbio che in questo caso l'art. 347 debba ricevere applicazione: pare anzi scritto a questo unico effetto, sebbene anteriore alle leggi di protezione della marina mercantile.

La simulazione della proprietà d'una nave, riprovata come reato, è quella adunque diretta a fare coprire di bandiera italiana una nave che non ne sia suscettibile in diritto. Non costituirebbe il reato qui previsto la simulazione per una quota inferiore al terzo, come quella che sarebbe insufficiente a conseguire lo scopo.

Traffico delle carte di bordo.

62. Art. 348:

« Chiunque abbia fatto traffico di qualche carta di bordo o l'ab-
« bia in qualsiasi modo impiegata per far navigare o coprire di
« bandiera nazionale un'altra nave già munita di patente nazionale,
« sarà punito col carcere da uno a sei mesi e con multa estensibile
« a lire mille.

« Se la carta fosse impiegata per far navigare una nave che non
« fosse munita di patente nazionale o fosse coperta di bandiera
« estera, la pena sarà quella stabilita dall'art. 346 (confisca).

« In tutti i casi, se il delinquente fosse capitano o padrone, verrà
« inoltre destituito ».

Le carte di bordo rappresentate: 1.° dall'atto di nazionalità; 2.° dal ruolo d'equipaggio; 3.° dal giornale nautico; 4.° dalle polizze di carico e dai contratti di noleggio; 5.° dagli atti di visita e spedizioni della nave; 6.° dalle bollette doganali e quitanze di pagamento [1]), sono come tanti titoli nominativi, per l'uso esclusivo della nave a cui vengono rilasciati. Ad eccezione della polizza di carico, che è commerciabile solo per il proprietario delle cose che essa sta a rappresentare, tutti gli altri documenti non sono suscettibili di negoziazioni, per lo stesso motivo che non lo è un passaporto per un individuo. Così, molto esattamente la legge parla di traffico, che suppone lo scambio a scopo di lucro; ma prevede anche la cessione in altro modo avvenuta, con o senza correspettivo, purchè l'impiego si proponga il fine di far viaggiare una nave diversa dalla legittima intestataria delle carte.

La nave che vuol profittare delle carte altrui può essere, nelle ipotesi dell'articolo, una nave già munita di patente nazionale, ov-

---

[1]) Art. 36, 77-84 Cod. mar. merc. e art. 500, 503 Cod. comm.

vero una nave mancante di tale patente o una nave estera. Il reato in ciascuno dei tre casi sarebbe sempre lo stesso: varia solo la pena, atteso il maggiore pericolo che si riscontra nei due ultimi casi in confronto del primo.

Falsificazione delle carte di bordo - dei contratti di costruzione, degli atti marittimi - delle lettere di corso.

33. Art. 349:

« Chiunque sarà convinto di avere falsificato od alterato alcuna « delle carte di bordo, incorrerà nella pena della reclusione. Colla « stessa pena sarà punito il falso nelle convenzioni d'arruolamento, « nei contratti di costruzione e in generale di tutti gli atti marit« timi ricevuti dagli impiegati di porto o dagli ufficiali consolari « all'estero.

« Qualora l'autore del falso o dell'alterazione delle carte di bordo « o delle lettere di corso fosse il capitano o padrone della nave, la pena non sarà minore di anni cinque ».

Falsificazione delle carte di bordo.

Già sappiamo quali sono le carte di bordo. Quanto al reato di falso, è chiaro in che esso consista. Si avrà il falso quante volte venga alterato il contenuto di alcuna di dette carte a scopo fraudolento, come un cambiamento di data, una sostituzione di nome, una alterazione di cifra, e così via.

Il reato si distingue dal precedente in quanto nel reato di traffico delle carte di bordo le medesime non subiscono veruna alterazione nel loro intrinseco contenuto: vengono al contrario trafficate tali quali sono dall'origine. Qui invece si prevede il fatto materiale della loro alterazione dolosa.

Il reato si distingue ancora dall'uso delle carte falsificate di cui s'occupa l'articolo successivo a questo.

Falsificazione dei contratti di costruzione.

Non è detto il genere di costruzione, ma va da sè che non possa essere se non la costruzione di nave.

Il contratto di costruzione non fa parte delle carte di bordo, ma con queste ha stretto rapporto in quanto è in base allo stesso con-

tratto che, dopo varata la nave, il Ministero di marina rilascia l'atto di nazionalità.

Quanto all'alteramento materiale delle scritturazioni contenute in detto contratto, non v'è nulla di particolare da aggiungere.

Falsificazione degli atti marittimi.

La legge non specifica gli atti nominativamente: comunque sono essi tutti quelli che l'autorità marittima nel Regno, l'autorità consolare all'estero, hanno potere di redigere in via di contratto, o anche d'ufficio, come arruolamenti, costituti, biglietti d'uscita, ecc.

Falsificazione delle lettere di corsa.

Una nave armata e spedita in corsa ha nelle lettere d'autorizzazione il suo titolo per garantirsi l'immunità dei propri atti. Una lettera di corsa falsificata è un documento dei più pericolosi, che non può lasciare indifferente il legislatore.

Uso delle carte di bordo falsificate.

64. Art. 350:

« Colui che, senza essere complice della falsità, avrà scientemente fatto uso delle carte o degli atti falsi di cui nel precedente « articolo, sarà punito col carcere non minore di due anni ».

Abbiamo qui la conferma di quello che fu già avvertito. L'uso delle carte falsificate, accompagnato dalla scienza della falsità, forma un reato a sè, punibile con pena tutta speciale. La scienza del falso in colui che si serve del titolo adulterato è la condizione *sine qua non* per la consumazione del reato. Chi facesse uso d'alcuna delle carte falsificate, in piena buona fede, non sarebbe imputabile, come non lo è quegli che spende una moneta da lui creduta genuina.

Falsificazione e uso degli atti di visita, dei libretti di matricola e fogli di ricognizione.

65. Art. 424:

« Qualunque falsificazione od alterazione di atti relativi alla vi-
« sita delle navi, di libretti di matricola o fogli di ricognizione, e
« di ogni altro atto o scrittura relativa alla navigazione od al traf-
« fico marittimo non specialmente contemplata da questo Codice,
« sarà punita col carcere non minore di sei mesi. Nelle stesse pene
« diminuite di un grado incorreranno coloro che fanno uso degli
« atti o delle scritture suddette conoscendone la falsità ».

Come fu rilevato nel caso delle disposizioni generali, non si sa per quale motivo il legislatore abbia relegato l'art. 424 in fondo al Codice, sotto il titolo « disposizioni speciali », quando servendo al suo stesso sistema e all'ordine logico avrebbe dovuto collocarlo al posto che noi gli assegniamo come la sua sede naturale.

E così facendo non crediamo solo servire al metodo, ma alla stessa sostanza della legge. Gli atti di visita delle navi fanno parte delle carte di bordo [1]).

Ora, mentre l'art. 349 contempla il falso delle carte di bordo, l'art. 424 contempla in modo speciale il falso d'una fra le dette carte e per l'appunto il falso dell'atto di visita della nave; per cui in omaggio alla regola di logica giuridica, che il regolamento d'un caso singolare o speciale prevale sulla disposizione generale, chiaro apparisce come l'art. 349 debba cedere il suo impero di fronte all'art. 424 per quanto ha rapporto con una carta espressamente eccettuata e diversamente disciplinata per gli effetti penali del falso.

Nè il rilievo è destituito di portata pratica, perchè l'art. 349 commina la reclusione, stile antico, laddove l'art. 424 infligge il carcere.

Gli atti di visita delle navi hanno una importanza notevole, per quanto giudicata dalla legge minore di quella attribuita alle altre carte di bordo, se si confrontino le pene diverse.

Il certificato di visita induce a favore della nave una presunzione legale (*praesumptio juris tantum*) di perfetta idoneità al viaggio da intraprendere. Procedono alla visita l'autorità marittima nello Stato, i consoli all'estero, e ne rilasciano titolo apposito. Eccezionalmente, per il favore e il credito commerciale che ha saputo guadagnarsi il *Registro italiano*, istituto creato allo scopo appunto di verificare a periodi le navi e *registrarle* in ragione del loro stato a garanzia dei caricatori, degli assicuratori e di tutto il personale marittimo e passeggieri, il R. Decreto 20 aprile 1880 n. 5428 equipara per gli effetti legali i certificati di visita rilasciati dal detto istituto agli atti di visita emessi dalle autorità marittime [2]).

Ciò posto, data l'equivalenza legale tra gli atti o certificati di visita rilasciati dall'Autorità marittima e quelli emananti dal Registro, pare a noi che il falso tanto negli uni quanto negli altri debba venire sotto la medesima disposizione dell'art. 424.

I libretti di matricola sono il titolo che l'autorità marittima ri-

---

[1]) Art. 77, 78, 79, 82, 85, 101 capoverso Cod. mar. merc.

[2]) Art. 78 cap. Cod. mar. merc.

lascia a coloro che s'inscrivono nella gente di mare di prima categoria [1]).

I fogli di ricognizione sono i certificati d'iscrizione degli individui appartenenti alla seconda categoria della gente di mare [2]).

In che consistano gli altri atti o scritture relative alla navigazione e al traffico marittimo, genericamente ricordati in questo articolo 424, non sembra facile precisare, tanto più che l'art. 349 prevede il falso di tutti gli atti marittimi ricevuti dagli impiegati di porto o dagli ufficiali consolari all'estero. È dunque una vera incognita che la legge lascia in balìa dell'interprete, dimenticando che una disposizione tanto più è perfetta e risponde meglio allo scopo, quanto minore campo lascia all'arbitrio delle vedute personali.

Come l'art. 349 reprime la falsificazione delle carte di bordo e l'art. 350 s'occupa a parte dell'uso cosciente delle carte falsificate, così la prima parte dell'art. 424 prevede il falso degli atti di visita, libretti di matricola, fogli di ricognizione, e il capoverso contempla l'uso doloso dei medesimi, fissando una pena alquanto ridotta per questo secondo caso. L'uso sarà doloso quando uno se ne serva dopo averne conosciuta la falsità. Va da sè quindi che l'uso fatto in buona fede, ossia nell'ignoranza del falso, non è imputabile penalmente.

Mancanza della bandiera regolamentare.

66. Art. 351:

« Il capitano o padrone che non avesse la bandiera della sua
« nave conforme al modello regolamentare incorrerà nella multa es-
« tendibile a lire cinquecento ».

Si evince dall'art. 624 del Regolamento essere conforme al modello regolamentare la bandiera che risponde alle seguenti prescrizioni. I tre colori nazionali devono essere disposti in tre campi verticali, ciascuno dei quali avrà una lunghezza corrispondente al terzo della larghezza della bandiera. Il campo verde vicino all'asta, il bianco nel centro e il rosso all'estremo. La bandiera porterà nel campo bianco lo scudo di Savoia, senza la corona reale. Le proporzioni ne saranno ancora queste: altezza della bandiera uguale ai due terzi della larghezza; altezza dello scudo, compreso il campo azzurro, uguale alla larghezza del campo bianco; larghezza dello scudo, compreso il campo azzurro, uguale a nove decimi della larghezza del campo bianco; larghezza della fascia azzurra dello scudo, uguale a un decimo della larghezza del campo bianco; larghezza dei rami della croce, uguale a un decimo della larghezza del campo bianco.

---

[1]) Art. 19 *ibidem*.

[2]) Art. 22 *ibidem*.

Il capitano che non si prende cura di avere a bordo della sua nave una bandiera di questo modello non è ammesso a scusarsi, per la colpa manifesta che si verifica nel suo atto improntato a pretta negligenza.

Nè si pensi che l'obbligo d'avere a bordo la bandiera regolamentare finisca per essere un'inutile vessazione. Vi sono casi in cui può essere utile inalberare il vessillo nazionale per la richiesta che ne facciano le navi da guerra straniere, in base a una norma di Diritto internazionale pacificamente e universalmente riconosciuta. Ora l'innalzamento d'una bandiera dai colori o dalle proporzioni irregolari potrebbe far nascere dei dubbi intorno alla nazionalità della nave ed esporla a dei rischi seri.

Punendosi il capitano che non è fornito della bandiera regolamentare, crediamo per un argomento *a fortiori* debba punirsi non meno il capitano che manca affatto di bandiera al suo bordo.

L'obbligo per altro è limitato al capitano o padrone: sono quindi da escludersi il marinaio autorizzato o il capo-barca, comandanti delle navi minori. Per essi è una facoltà quello che per gli altri è un dovere formale: ma quando usano della bandiera debbono averla anch'essi conforme al modello voluto dalla legge.

Mancanza delle carte di bordo.

67. Art. 352:

« Il capitano o padrone che senza una speciale licenza navigherà
« non essendo munito delle prescritte carte di bordo incorrerà nella
« pena del carcere estendibile a sei mesi ed in una multa da lire
« trecento a mille ».

È a deplorare che l'articolo in esame non specifichi im modo positivo quali sono le carte di bordo, la cui mancanza genera il reato. Saranno esse le carte, atto di nazionalità e ruolo dell'equipaggio, ricordate nell'art. 36, o quelle maggiori dell'art. 101? Imperocchè l'art. 101 oltre l'atto di nazionalità e il ruolo d'equipaggio fa obbligo alle navi in corso di viaggio d'avere a bordo i certificati relativi agli atti prescritti dagli art. 77, 78, 79, 82 e 85, che sono poi gli atti di visita della nave, ed obbliga ancora ad avere il certificato di stazzatura.

Havvi inoltre l'art. 503 del Cod. di comm., ove si dispone, che il capitano deve avere a bordo: 1.° l'atto di nazionalità; 2.° il ruolo d'equipaggio; 3.° le polizze di carico; 4.° gli atti di visita; 5.° le quitanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane.

È così fuori discussione l'obbligo concernente l'atto di nazionalità e il ruolo d'equipaggio, per essere prescritti in tre distinti ar-

ticoli della legge. Invece la cosa non è tanto evidente per gli atti di visita e per il certificato di stazzatura; ma a parte il certificato di stazzatura, d'una importanza minore certo degli altri e sostituibile dall'atto di nazionalità, in quanto questo contiene l'indicazione ufficiale della stazza della nave, sono importantissimi gli atti di visita, come quelli che stanno a provare l'idoneità e l'abilitazione legale della nave a sostenere il viaggio senza di che s'impegnerebbe fortemente la responsabilità civile del proprietario in confronto degli ordinari suoi contraenti, come noleggiatori, assicuratori ecc. Perciò veniamo nell'avviso che gli atti di visita principalmente siano del pari obbligatori.

Le polizze di carico, gli atti di pagamento o le bollette doganali sono carte che possono esservi e non esservi, a seconda che la nave viaggia con carico o senza carico ossia in semplice zavorra: ma quando pure vi fosse del carico a bordo, può darsi ancora che esso sia di natura tale da non richiedere documenti doganali.

L'obbligo di tenere le carte che appaiono di tutto rigore cede soltanto di fronte alla forza maggiore, quando cioè vadano perdute per un sinistro toccato alla nave o per un'altra causa non imputabile alla negligenza del capitano. In caso di perdita, il capitano deve nel luogo del primo approdo in paese estero denunciare il fatto all'ufficiale consolare, il quale provvederà la nave di carte provvisorie per abilitarlo a poter continuare la navigazione [1]).

Non è infrequente il caso di navi straniere acquistate in paese estero. Il console locale munirà pure di un atto di nazionalità e di un ruolo provvisorio le navi passate a far parte del materiale nazionale. Farà altrettanto se la nave sia costruita all'estero per conto d'un suddito italiano.

La speciale licenza, accennata nell'art. 352, pare coincida per l'appunto con tali carte provvisorie.

L'art. 101 Cod. mar. merc. subì un'aggiunta per effetto della Legge 11 aprile 1886. L'art. 9 di questa Legge dispone: « Al capoverso dell'art. 101 è aggiunto il seguente periodo:

« Queste disposizioni, eccetto quelle degli art. 36 e 102, non sono applicabili alle navi addette alla navigazione da diporto, le quali restano altresì esonerate dall'obbligo di tenere il giornale nautico prescritto dall'art. 500 del Cod. di comm. ».

Il giornale nautico non è neppure obbligatorio per le navi e per i viaggi descritti nell'art. 501 Codice di commercio, che già conosciamo [2]).

---

[1]) Art. 102 Cod. mar merc.

[2]) La mancanza del giornale nautico, per le navi cui corre l'obbligo di averlo, è contemplata a parte dall'art. 358 che esaminiamo più sotto, al n. 72.

§ 2.

Infrazioni relative al comando e direzione della nave.

Navigazione oltre i limiti del grado.

68. Art. 353:

« Il capitano o padrone od altra persona preposta al comando
« della nave che intraprenderà la navigazione fuori dei limiti asse-
« gnati al suo grado o qualità incorrerà in una multa non minore
« di lire mille, se la navigazione da essi intrapresa riguardasse
« viaggi di lungo corso, ed in una multa non minore di lire cinque-
« cento in tutti gli altri casi. In caso di recidività sarà sempre ap-
« plicata la sospensione per un tempo non minore di sei mesi ».

Fra le persone preposte al comando delle navi esiste una graduatoria, al sommo della quale sta il capitano di lungo corso; gli tiene dietro il capitano di gran cabotaggio; viene terzo il padrone; quarto il marinaio nazionale.

Il capitano di lungo corso non conosce limiti di spazio: può comandare navi per qualunque viaggio, in qualunque mare, vicino o lontano [1]).

Il capitano di gran cabotaggio non è ammesso a intraprendere viaggi transoceanici. Egli può comandare navi nel Mediterraneo, Mar Nero, Mare d'Azoff, ed uscendo dallo stretto di Gibilterra, sulle coste oceaniche di Spagna, Portogallo, Francia ed Isole britanniche, nel Mare del Nord, nel Baltico, e sulle coste occidentali dell'Africa sino al Senegal, comprese le isole a non più di trecento miglia da tutte le coste suddette; uscendo dal canale di Suez, può navigare nel Mar Rosso, golfo Persico e coste indiane sino a Bombay e isole adiacenti [2]).

Il padrone può comandare navi in tutto il Mediterraneo [3]).

Il marinaio nazionale è autorizzato a comandare navi di una portata non maggiore di cinquanta tonnellate, per il piccolo traffico della costa [4]).

---

[1]) Art. 59 Cod. mar. merc.

[2]) *ibidem.*

[3]) *ibidem.*

[4]) Art. 60 Cod. mar. merc. Con decreto 7 novembre 1889 (n. 6514, serie 3.ª) fu abrogato l'art. 189 del Regolamento ed esteso il piccolo traffico a tutte le co-

Per i gradi di capitano di gran cabotaggio e di padrone, i limiti sono di navigazione soltanto: i titolari possono comandare navi di qualunque portata. Il marinaio nazionale invece è sotto una duplice limitazione di viaggi e di portata della nave [1]).

Ciò posto, interessava alla legge di accompagnare le limitazioni assegnate a ciascun grado con opportune sanzioni che ne garantissero la più rigorosa osservanza. E prevede tre casi: la trasgressione semplice, la trasgressione aggravata per recidiva, la trasgressione aggravata per danni alla nave e alle persone (art. 355) [2]).

Il primo e il secondo caso non hanno bisogno di commento. Basti dire che la recidività di cui parla il capoverso non può essere che quella specifica. L'aggravante del terzo caso richiede qualche spiegazione.

Per gli effetti dell'art. 355, la nave si considera perduta quando, a cagion d'esempio, essa cala a picco o s'infrange contro la costa. È resa inservibile quando, pure sussistendo ancora nella sua forma esteriore, ha però danni tali nel suo intrinseco da non poter più essere riparata. Sono questi i così detti casi di perdita totale o di sinistro maggiore, in contrapposto ai danni minori qualificati avarie. Ora per una presunzione che non ammette prova contraria è da ritenere, che la perdita e l'inservibilità verificatesi durante il viaggio siano la conseguenza diretta dell'incapacità tecnica del comandante: non sarebbe ammessibile la dimostrazione che il fatto avrebbe egualmente avuto luogo se si fosse trovato a bordo un altro comandante insignito del grado occorrente per l'intrapreso viaggio.

---

ste continentali ed insulari del Regno, alle Isole di Corsica e di Malta, alle coste estere dell'Adriatico e dell'Jonio non oltrepassando Navarrino, incluse le Isole Ionie, alle coste mediterranee della Francia e della Spagna e loro isole sino a Gibilterra compresa, alle coste mediterranee del Marocco (Ceuta inclusa) ed a quelle dell'Algeria e delle Reggenze di Tunisi e Tripoli non oltrepassando Bengasi.

[1]) Un grado non previsto dal Codice, ma istituito dal Regolamento, è quello del capobarca (art. 411-912).

I capibarca sono di due classi, pel *traffico locale* limitato al circondario di iscrizione della barca, con facoltà al Ministero della marina di estendere i confini alle coste adiacenti, e pel *traffico nello Stato,* che può esercitarsi per tutte le coste continentali ed insulari del Regno con barche a vela e a vapore di portata non superiore alle 25 tonnellate.

[2]) Art. 355. « Nei casi previsti nei due precedenti articoli, il colpevole incorrerà nella pena del carcere non minore di due anni, qualora la nave siasi perduta o resa inservibile, od abbia sofferto danni tali per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, oltre le pene di sospensione e d'interdizione comminate secondo i casi dall'art. 369 ».

La stessa forza maggiore non sarebbe una scusante legittima, in quanto troverebbesi preceduta dalla colpa.

Per l'applicabilità della pena secondo l'art. 355 il danno totale o sinistro maggiore è equiparato al danno parziale se l'avaria si trae dietro la lesione o la morte di qualcuno di bordo, marinaio o passeggiere non monta. Le semplici avarie della nave senza il nocumento alle persone non possono essere addotte all'effetto di applicare al colpevole la maggior pena dell'art. 355. Il giudice ne potrà tenere conto pure applicando l'art. 353 con infliggere al colpevole il massimo della pena.

L'art. 355 limita i suoi rigori nel caso di danni alla nave: tace dei danni al carico. Per il principio « *lex ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit* » di più doverosa applicazione nelle materie penali che in quelle civili, sembra si debba escludere l'applicabilità dell'aggravante nell'evento di danni anche totali alle merci.

Assunzione del comando senza autorizzazione.

69. Art. 354:

« Coloro che senza esservi autorizzati prenderanno il comando « d'una nave incorreranno nella pena del carcere da sei mesi ad un anno.

« Se la persona che prenderà il comando, come sopra, non « avesse alcun grado nella marina mercantile, incorrerà nella pena « del carcere non minore di un anno ».

È legge di rigore che nessuno possa comandare una nave mercantile munita della bandiera dello Stato se non è patentato capitano o padrone, od altrimenti autorizzato a termini di questo Codice [1]).

Il reato è semplice ed aggravato.

È semplice, quando chi assume il comando non è autorizzato a comandare navi, ma è comunque insignito di qualche grado nella marina mercantile; tali sarebbero il grado di maestro d'ascia, dichiarato sott'ufficiale; il grado di nostromo, avente la stessa qualità di sott'ufficiale.

È aggravato, quando l'assuntore del comando è spoglio del più piccolo grado nella marina mercantile, come il mozzo, il semplice marinaio. In questo caso il colpevole dà prova d'una maggiore audacia, che la legge gli mette a carico aumentando la pena.

---

[1]) Art. 57 e seg. Cod. mar. merc.

È aggravato in misura più forte ancora quando accada la perdita totale della nave, o la stessa sia danneggiata forte con l'accompagnamento di lesione o di morte, in persona di alcuno di bordo, marinai o passeggieri. Questa circostanza che è comune col reato precedente (art. 353) dovrà qui valutarsi con maggiore severità per la ragione che là almeno il trasgressore è dotato del titolo di comandante, sebbene impari al viaggio compiuto.

La parola *nave* ha da intendersi *stricto sensu*. È stato deciso non potersi considerare nave ai sensi dell'art. 354 una bilancella o zavorriera inscritta bensì nell'ufficio di porto e con licenza di traffico nello Stato, ma non inscritta nel registro di matricola, nè provvista di atto di nazionalità, e condotta da un semplice capobarca [1]).

---

[1]) Cass. Roma, 6 novembre 1895, *Foro Ital.*, anno 1896, II, 38. La sentenza è così importante che crediamo ben fatto riferirne la motivazione:

« Premesso in fatto che la sera del 12 agosto 1893, la zavorriera *Maria Candida*, di tonnellate 14 e mezza, inscritta nell'ufficio di porto di Granatello, con licenza di traffico nello Stato e comandata dal capobarca Salvatore Oliviero, con un carico di pietre, usciva dal porto di Torre Annunziata diretta per Amalfi, ma invece dell'Oliviero, impedito di partire per il momento, ne aveva assunto il comando R. Formisano, mozzo iscritto nel circondario marittimo di Torre del Greco ed uno dei sei marinai componenti la ciurma di quella barca; che alle ore 2 del mattino seguente la *Maria Candida* trovavasi nello stretto fra la punta della Campanella e le bocche di Capri, quando investita dal piroscafo *Ancona* della N. G. I. uscito dal porto di Salerno e diretto a Napoli, calava a fondo facendo perdere miseramente la vita a due dei sei marinai di ciurma, mentre gli altri quattro a stento si salvarono per essersi potuti aggrappare ad un tavolone che era a bordo; che rinviati essi Oliviero e Formisano al giudizio del Tribunale, il primo sotto l'imputazione di cessione di comando e il secondo di assunzione non autorizzata del detto comando con sentenza 23 marzo 1895 si dichiarava non farsi luogo a procedere contro di entrambi per inesistenza di reato. Confermata la sentenza in grado d'appello, proponeva ricorso il P. M.

« Sull'unico mezzo del ricorso per violazione degli art. 354, 355, 356 e 390 Cod. mar, merc., per essersi ritenuto che si debba distinguere una categoria di navi da un'altra, mentre la denominazione generica di navi comprende anche una bilancella e qualsiasi altro galleggiante di simile specie; che altrimenti il legislatore avrebbe preveduto e represso colpe avvenute in condizioni più favorevoli, lasciando senza sanzione quelle che avrebbero più facilmente potuto verificarsi, tenendo conto della capacità del comandante e dei mezzi che abbia a sua disposizione onde impedire l'evento sinistro.

« Attesochè non possa e non debba farsi troppo a fidanza con gli argomenti tratti dalle eventuali antinomie e discordanti conseguenze che deriverebbero da una piuttosto che da un'altra interpretazione della legge, quando il senso ne emerga chiaro e palese, ed interpretandola diversamente s'incorrerebbe nel rischio di applicarla oltre i casi da essa preveduti e contro i principî più ovvi dell'ermeneutica legale.

Cessione illecita del comando.

70. Art. 356:

« Il capitano o padrone che avrà favorito l'usurpazione del co-
« mando di bordo in ciò che riguarda la manovra e la direzione
« nautica della nave, sia prestandosi ad essere un semplice porta-

---

« Che infatti, il senso palese e chiaro della legge sia quello che si desume dall'espressione della parola *nave* usata negli art. 354, 355, 356 e 390 del Codice mar. merc., considerandola sia per sè stessa, sia in relazione colle altre disposizioni che compongono il capo di cui fanno parte quegli articoli ed in relazione con tutto l'insieme di questo Codice e con le disposizioni di altre leggi e regolamenti che si attengono alla stessa materia.

« Che infatti, se risalendo agli aurei, ma vetusti tempi del *giure romano,* sotto il nome di nave si poteva intendere ogni veicolo acqueo, è indubitato che nell'uso comune dei tempi odierni s' intende per nave soltanto quella costruzione nautica, di proporzioni e portata ragguardevoli, atta a navigare in alto mare e destinata a compiere lunghi viaggi.

« Che se nella legge non havvi disposizione la quale determini categoricamente e definisca la nave in ragione di mole, di portata e di alberatura; pur non volendo accogliere la nozione affatto restrittiva e tutta tecnica, che ne dà il regolamento per la esecuzione del Coc. mar. merc. (art. 259), tanto però questo Codice quanto il Codice di commercio usano della voce *nave* costantemente nel senso suindicato, esigendo all'uopo delle condizioni e stabilendo delle prescrizioni che ne contraddistinguono l'individualità e la destinazione; ivi cioè si chiama e denota nave quella che sia provveduta dell'atto di nazionalità e del ruolo d'equipaggio (art. 36 Cod. mar. merc. e 503 Cod. comm.), che sia inscritta nella matricola del compartimento (art. 46 Cod. mar. merc,) e sia comandata da un capitano o padrone, o eccezionalmente se la nave abbia una portata non maggiore di 50 tonnellate, da un marinaio nazionale all'uopo autorizzato (art. 57 e 60 Cod. mar. merc.), mentre nulla di tutto questo richiedesi per le altre imbarcazioni che sono iscritte su diverso e separato registro (art. 900, Reg. al Cod. mar. merc.) e per condurre le quali si esige soltanto una licenza dell'ufficio di porto (articolo 187 Cod. mar. merc. e 899 Reg.).

« Che la più esplicita conferma di ciò sia data dal Regolamento 14 febbraio 1886 per l'esecuzione della legge 6 dicembre 1885 sui provvedimenti per la marina mercantile in cui si legge l'art. 2 del seguente preciso tenore: « Per gli effetti della legge sotto il titolo di navi si comprendono i bastimenti mercantili muniti d'atto di nazionalità; tutti gli altri che navigano sia lungo il litorale dello Stato, sia sui fiumi, canali o laghi, sono considerati galleggianti ».

« Che le stesse disposizioni penali nella seconda parte del Cod. mar. merc. sono formolate e distinte secondo che si tratti di navi nel senso suindicato, cui appunto provvedono i primi sei capi del titolo, e in ispecie il sesto, concernente le infrazioni alla Polizia marittima, fra le quali figura l'usurpazione di comando di una *nave* (art. 354) con l'eventuale cooperazione del capitano o padrone (art. 356) e col preveduto concorso di gravi danni alla nave od anche della morte e di le-

« tore di spedizioni, sia col sostituire altri in sua vece, od in qua-
« lunque modo, sarà punibile con una multa estendibile a lire cin-
« quecento e colla sospensione; e in caso di recidività, colla desti-
« tuzione ».

Già l'art. 107 Cod. mar. merc. commina la nullità delle convenzioni dirette a eludere la regola elevata a precetto giuridico, secondo cui appartiene esclusivamente al capitano o padrone il comando della nave in ciò che riguarda la manovra e la direzione nautica. Ma la nullità dei patti in contrario sancita dalla legge civile era poca cosa. S'imponeva una sanzione più efficace, e il legislatore scrisse l'art. 356 elevando a reato l'atto compiacente del capitano.

Nella pratica accade qualche volta, che un armatore nutra fiducia in una persona, che non ha il grado corrispondente alla navigazione che sta per fare la nave. Volendo preporre questa persona al comando effettivo, l'armatore pone a lato dell'individuo di sua maggior confidenza un graduato in veste e funzione apparenti di comandante e di direttore nautico della nave, in fatto colla qualità di secondo, o, come suol dirsi, di capitano di bandiera. È questo abuso che la legge intende reprimere.

La manovra e la direzione nautica della nave costituiscono altrettante prerogative annesse esclusivamente alla qualità di comandante

---

sioni delle persone (art. 355), ovvero si tratti d'ogni specie di veicoli per cui provvede il capo settimo, concernente l'infrazione alla Polizia di porti e delle spiaggie, fra le quali è preveduto il fatto corrispondente di battelli che siano condotti da persone diverse dal titolare della licenza (art. 396).

« Che ove pure si voglia assorgere alla ragione della legge ed agli effetti derivanti dalla conseguente disparità di trattamento fra le navi e gli altri battelli o bastimenti minori, ammesso pure che per questi ultimi la legge non sia esplicita ed esauriente del pari che per le prime, è facile convincersi come rispetto ai bastimenti destinati a lunghi viaggi, esposti a gravi pericoli e depositari di considerevoli interessi e della vita di molte persone, il legislatore siasi mostrato singolarmente esigente e severo nel guarentirne il comando e la disciplina; laddove, trattandosi di altri minori veicoli, a prescindere anche dalle più lievi sanzioni dell'art. 396, reputò sufficientemente efficace la repressione dei sinistri che derivassero dalla sostituzione di persona nel condurre il galleggiante a titolo di colpa e con le norme comuni del Codice penale e del Codice civile.

« Attesochè la bilancella o zavorriera *Maria Candida* iscritta nell'ufficio di porto di Granatello, ma non nel registro di matricola, con licenza di traffico nello Stato, ma non provvista di atto di nazionalità e condotta da un semplice capobarca, non possa considerarsi una nave giusta le disposizioni in generale del Cod. mar. merc., e in particolare quelle degli art. 354, 355, 356 e 390, e quindi i fatti che vi si riferiscono non possono cadere sotto le sanzioni comminate in questi ultimi ».

Omissis....

autorizzato a funzionare come tale. Il capitano non ha poteri di delegare ad altri l'esercizio delle sue speciali attribuzioni e competenze. Il capitano può solo rinunciare alla gestione economica della nave, cioè a quell'insieme di atti che sarebbe in diritto di fare lo stesso armatore se fosse presente: ma all'infuori di essi, coincidono nel capitano il diritto e l'obbligo di tenere da solo le redini del potere, in terra e in mare, nei rapporti coll'equipaggio e coll'Autorità marittima, nello Stato e all'estero. A lui quindi il diritto personalissimo di contrarre arruolamenti, presentare Relazioni di mare, tenere il giornale nautico, stabilire la rotta e farla osservare, mantenere la disciplina, decidere un getto o un approdo forzato. A lui ancora il diritto di fissare la quantità di provviste. Per converso, a lui la responsabilità dell'esito della spedizione in tutti i casi nei quali la sua opera personale o la sua decisione rappresenta un obbligo esclusivo di tutto rigore. Qualunque mandato conferito dall'armatore a un terzo non varrebbe a spodestare il capitano; perchè le private convenzioni non possono derogare alle leggi d'ordine e interesse pubblico.

Il capitano può valersi dell'esperienza e delle cognizioni nautiche del secondo di bordo, affidandogli manovre e altro; ma lo scambiare le veci, tenendosi il capitano ordinariamente in disparte ed assumendo per regola il secondo la direzione della nave, costituisce il reato d'usurpazione o cessione illecita del comando. In questo senso ebbe a pronunziarsi per l'appunto la giurisprudenza [1]).

Mancanza degli ufficiali di bordo.

71. Art. 357:

« Il capitano che navigasse senza gli ufficiali, di cui la legge « prescrive l'imbarco, incorrerà nella multa da lire trecento a mille ».

Il concentramento del potere di bordo nelle mani del capitano non toglie che egli possa circondarsi di individui tecnici, che gli agevolino il non facile còmpito. La legge anzi gliene fa un dovere entro certi limiti.

Il minimo degli ufficiali che il capitano deve avere con sè varia secondo l'importanza della nave e del viaggio, a tenore degli articoli 66 e seguenti Cod. mar. merc. modificati dalla Legge dianzi citata 11 aprile 1886.

Anzitutto le navi spedite al lungo corso devono imbarcare un

---

[1]) Cass. Torino, 14 giugno 1882, *Monitore dei Trib.*, XXIII, 980.

secondo, che abbia il titolo di capitano di gran cabotaggio per lo meno [1]).

I piroscafi che esercitano il trasporto di passeggieri fuori del Mediterraneo devono imbarcare un secondo con grado di capitano, sia pure di gran cabotaggio, ed un terzo che abbia almeno il grado di scrivano [2]).

Le navi che imprendono viaggi di gran cabotaggio, ed i piroscafi che fanno il trasporto di passeggieri nel Mediterraneo, devono imbarcare un secondo che abbia almeno la qualità di scrivano [3]).

I piroscafi addetti alla navigazione lungo le coste continentali e insulari del Regno, la costa di Francia in Mediterraneo, le isole di Corsica, Malta e Corfù, la costa di Tunisi, e le coste dalmate e istriane devono imbarcare almeno un macchinista in secondo, se la forza cumulativa della macchina è inferiore a cento cavalli nominali; e un macchinista in primo, se le macchine sono di maggior forza [4]).

I piroscafi destinati a viaggi fuori dei limiti sopra indicati devono imbarcare almeno un macchinista in secondo, se la forza delle macchine è minore di cento cavalli; e due macchinisti, uno in primo e l'altro in secondo, se le macchine sono di maggior forza [5]).

Nei viaggi fuori lo stretto di Gibilterra e il canale di Suez, quando il numero degli individui imbarcati, compreso l'equipaggio, ecceda i cento e cinquanta, sarà obbligatorio l'imbarco d'un medico da approvarsi dall'Amministrazione sanitaria sulla proposta del capitano o dell'armatore [6]).

Le navi da diporto non hanno obbligo d'imbarcare nessuno degli ufficiali indicati nell'art. 66, semprechè si trovino nelle condizioni volute dalla legge che le esonera, appartengano cioè a società sportive riconosciute [7]).

Mancanza e irregolare tenuta del giornale nautico.
Omissioni sullo stesso.

72. Art. 358:

« Il capitano o padrone che non tenga a bordo il giornale nei

---

[1]) Art. 7 della Legge 11 aprile 1886.

[2]) Ibidem e art. 67 Cod. mar. merc.

[3]) Art. 7 suddetto.

[4]) Art. 69 Cod. mar. merc.

[5]) Art. 69 suddetto.

[6]) Art. 89 Cod. mar. merc.

[7]) Art. 2 Legge 11 aprile 1886.

« casi e secondo le forme che saranno prescritte dalle leggi sul
« commercio e dal regolamento da pubblicarsi in esecuzione di questo
« Codice, o non faccia sul medesimo le annotazioni dalle stesse leggi
« o dal Regolamento ordinate, incorrerà nella multa estendibile a
« lire cinquecento, salvo il disposto dell'art. 363 ».

Art. 363:

« Le omissioni di ciò che dovrebbe essere scritto nel giornale di
« bordo, non specialmente previste da questo Codice, le quali pos-
« sano recare danno ai terzi, saranno punite colla multa da lire
« cento a trecento, e, secondo i casi, anche col carcere estendibile
« a tre mesi ».

Secondo i due articoli si può incorrere in reato:

1.° per mancanza del giornale di bordo;
2.° per irregolare tenuta;
3.° per omissione d'annotazioni.

Mancanza del giornale.

La legge obbliga il capitano a tenere il giornale nelle navigazioni al lungo corso e al gran cabotaggio.

Non è obbligatoria la tenuta del giornale nei viaggi con navi inferiori a cinquanta tonnellate di portata, che non s'estendono al di là delle coste continentali e insulari del Regno, delle Isole di Malta e Corsica e isole adiacenti, delle coste di Provenza non oltrepassando Cette, delle coste estere dell'Adriatico non oltrepassando Vallona in Albanìa, delle coste dell'Algeria e della reggenza di Tunisi ed isole rispettive [1]).

La tenuta del giornale nautico non è nemmeno obbligatoria per la navigazione sui laghi e sui fiumi [2]).

Il gionale nautico si compone di quattro libri:

Giornale generale e di contabilità;
Giornale di navigazione;
Giornale di boccaporto e manuale di bordo;
Inventario di bordo.

Giuridicamente il giornale è unico, e s'intende che esso manca se non è tenuto integralmente nelle sue quattro parti. Ogni parte risponde a scopi determinati, d'ordine pubblico e privato. Esso ha

[1]) Art. 501 Cod. comm.
[2]) Art. 501 Cod. comm.

una funzione molto importante nell'accertamento legale dei fatti che si svolgono durante il viaggio, così rispetto alla nave, come rispetto al carico e ad ogni interessato nella spedizione. Tutto ciò, che è scritto nel giornale debitamente tenuto, si presume vero sino a prova contraria. Ecco perchè il legislatore è più severo col capitano di mare di quanto sia coi commercianti in ordine ai libri che costoro sono pure obbligati a tenere. La mancanza del giornale nautico è punita non appena è accertata. La mancanza dei libri nei commercianti è punita solo quando essi cadono in fallimento.

Tenuta irregolare.

Il giornale nautico dev'essere tenuto secondo le norme dell'articolo 25 Cod. comm. [1]); e così prima di venire posto in uso bisogna che ciascun foglio sia numerato e firmato dall'Autorità marittima per mezzo dell'ufficiale a ciò destinato. Aggiunge ancora l'articolo 500 Cod. comm., il quale tanto stabilisce, che le norme per l'uniforme tenuta del giornale nautico e dei libri dei quali si compone e per la verificazione dell'inventario in relazione alle disposizioni delle leggi marittime, saranno determinate con Regolamento da pubblicarsi con Regio decreto. In conformità, il Regio decreto 27 dicembre 1882, intestato « *Regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio* » sotto il titolo del commercio marittimo e della navigazione, agli art. 71 e 72, provvede come segue:

L'inventario di bordo dev'essere formato secondo il modello stabilito dal Ministero della marina. Esso deve contenere l'indicazione stampata degli oggetti di corredo ed attrezzi fissi e di rispetto, prescritti nelle leggi marittime per ogni specie di viaggio, secondo che si tratti di navi a vela o a vapore, e deve inoltre contenere l'indicazione scritta della quantità degli oggetti stessi e degli altri che si trovano realmente a bordo della nave.

L'inventario dev'essere sottoscritto dal capitano e vidimato dall'ufficiale o dai periti incaricati della visita delle navi, secondo le disposizioni dell'art. 78 del Codice per la marina mercantile.

Le variazioni dell'inventario di bordo devono essere annotate negli spazi ad esse assegnati nel modello indicato nell'articolo pre-

---

[1]) Art. 25: « I libri suddetti devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza alcuno spazio in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni, ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili ».

cedente, e giustificate sommariamente col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale nautico.

Nelle visite successive fatte alla nave, secondo le disposizioni delle leggi marittime, l'ufficiale o i periti devono accertare col loro *visto* la regolarità dell'inventario e delle variazioni suddette.

Prima di partire da un porto, ove il capitano abbia fatto relazione di sinistri precedentemente sofferti con perdita o deterioramento d'oggetti descritti nell'inventario, il capitano deve far constare in esso, col *visto* dell'Autorità marittima o consolare, di aver surrogato con altri gli oggetti perduti o danneggiati, dei quali dev'essere provveduta la nave.

Omissione d'annotazioni.

La legge prescrive che sia annotato sul giornale generale e di contabilità tutto ciò che appartiene all'ufficio del capitano rispetto alle persone dell'equipaggio e dei passeggieri, alle cose caricate, agli avvenimenti importanti del viaggio, alle prese deliberazioni, all'entrata e alla spesa della nave, e in generale a tutto ciò che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salve le annotazioni particolari da farsi negli altri libri.

Nel giornale di navigazione devonsi particolarmente annotare la rotta seguíta, il cammino percorso, le manovre eseguite, le osservazioni geografiche, meteorologiche ed astronomiche, e quant'altro riguarda la navigazione.

Nel giornale di boccaporto, o manuale di bordo, devono annotarsi le date e i luoghi del caricamento, la natura, qualità e quantità delle cose caricate, la loro destinazione, le persone dei caricatori e dei destinatari, il luogo e la data della riconsegna, e quant'altro concerne il carico.

Nell'inventario di bordo devono annotarsi gli attrezzi, gli oggetti di corredo e gli istrumenti dei quali la nave è provveduta ed ogni variazione che in essi intervenga [1]).

Il reato per omissione d'annotazioni si scinde in due:

1.° omissione d'annotazioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti (art. 358);

2.° omissione d'annotazioni non specialmente previste (art. 363).

---

[1]) Art. 500 Cod. comm.

La differenza è notevole per la pena, che può essere anche il carcere fino a tre mesi, nella specie seconda.

Nella prima si puniscono le omissioni presuntive di danno, senza bisogno di fornire la prova del danno, e senza possibilità che il capitano sia scusato se provi che danno effettivamente non ci fu. Si punisce in sostanza il danno arrecato alla legge col non osservarla. Concorrendo il danno reale, economico a carico di qualcheduno se ne potrà tenere conto pel computo della pena, nello spazio del massimo e del minimo; ma non è elemento essenziale dell'infrazione.

Nella seconda si puniscono le omissioni non previste tassativamente quando possono recare danni ai terzi, e il fatto è tale che il giudice può avere elementi per definirlo, determinando quale sarebbe stato nel caso concreto l'obbligo del capitano, sia in relazione alle sue attribuzioni in genere, sia in relazione al mandato speciale che gli era affidato [1]).

Non si può negare però che questa non sia sottigliezza scolastica. La legge ha bisogno d'essere più chiara e più pratica: e in questo caso non è nè l'una cosa nè l'altra.

Scritturazioni false sul giornale.

73. Art. 364:

« Il capitano o padrone che fuori dei casi previsti dall'art. 308
« scriverà o farà scrivere sul giornale fatti alterati o contrari alla
« verità, tanto riguardo al rilevamento di rotta, quanto riguardo alla
« navigazione e alla disciplina, sarà punito col carcere non minore
« di sei mesi ».

L'art. 308 espressamente richiamato contempla le false dichiarazioni sul giornale, le quali per essere preordinate alla consecuzione d'un lucro illecito in danno della nave o del carico costituiscono atti di vera e propria baratteria, secondo abbiamo già veduto.

Qui, scartati i casi di reato eminentemente doloso, restano quelli di annotazioni contrarie a verità, ma senza un danno effettivo per alcuno; perchè se danno vi fosse, sarebbe il prodotto del dolo, e si ritornerebbe nell'ambito dell'art. 308.

L'art. 364 tende a tutelare la verità per la verità, non per le conseguenze che ne possano derivare coll'alterarla. In questo senso appunto si espresse la giurisprudenza decidendo, che a costituire il

---

[1]) *Relazione Ministeriale*, all'articolo.

reato contemplato in questo articolo, basta la determinata intenzione di scrivere allegazioni contro la verità [1]).

Non tutte però le allegazioni contro verità potrebbero fornire materia al reato: ciò accadrà solo per quelle attinenti al rilevamento di rotte, alla navigazione e alla disciplina.

Quanto al rilevamento di rotte e alla disciplina, il precetto del legislatore è preciso e non si corre rischio di fraintenderlo. Non è così della navigazione, parola generica. Il capitano, per esempio, deve annotare le osservazioni geografiche, meteorologiche e astronomiche. A parte la difficoltà, per non dire l'impossibilità, di controllarle, se un burlone descrivesse un fenomeno di sua pretta invenzione per mettere in curiosità il mondo scientifico, forsechè incapperebbe nel reato dell'art. 364? La legge prima di tutto dev'essere seria, e ne scapiterebbe in serietà se un suo custode si decidesse a processare un capitano mattacchione. La legge dev'essere ancora pratica: onde, dicendo « navigazione », si deve intendere che voglia riferirsi ai fatti di navigazione che possono, se succedano più in un modo che in un altro, interessare economicamente le persone che hanno rapporti colla nave. Come colpisce le omissioni di annotazioni, che siano suscettibili di danno, così colpirà le allegazioni non vere che siano suscettibili di un risultato egualmente dannoso.

Mancanza a bordo d'un esemplare delle leggi e dei regolamenti.

74. Art. 358:

« Nella stessa pena (multa sino a lire cinquecento) incorrerà il « capitano o padrone, che non si trovi munito a bordo degli esem- « plari di leggi e di regolamenti, che siano prescritti dal regola- « mento da pubblicarsi come sopra ».

Il Regolamento richiamato obbliga il capitano a tenere a bordo [2]):

1.° il Codice per la Marina mercantile;

2.° il Regolamento per il Codice suddetto;

3.° il Codice di commercio;

4.° il Codice civile;

5.° il Regolamento per evitare gli abbordi in mare [3]).

Per una concessione di favore gli esemplari dei Codici e dei Regolamenti possono essere sostituiti da un manuale, a patto che sia

---

[1]) Cass. Torino, 20 aprile 1881, *Riv. pen.*, XIV, 297.

[2]) Art. 628 Reg. Cod. mar. merc.

[3]) Regio Decreto 13 dicembre 1896, n. 587, che approva il Regolamento che stabilisce le norme per evitare gli abbordi in mare.

approvato dal Ministero della marina. Condizione per ottenere l'approvazione superiore è che il manuale contenga le disposizioni essenzialmente necessarie per i capitani. Vi deve però essere riportato per intero il Regolamento per evitare gli abbordi in mare. In corso di navigazione quest'ultimo Regolamento è d'applicazione giornaliera, stante il numero grande di navi, che oggigiorno solcano i mari in ogni direzione: un sunto sarebbe meno che nulla.

Per i Codici in genere, è evidente la necessità di dichiararli obbligatori, sotto pena della multa. A bordo non v'è mestieri solo di attrezzi e oggetti di corredo: fa bisogno anche d'avere alla mano i testi delle leggi per uniformarvi i propri atti di gestione e quelli d'obbligo verso i terzi e le pubbliche autorità.

§ 3.

Infrazioni in ordine alla cura delle persone imbarcate

Eccedenza nel numero dei passeggieri.

75. Art. 359:

« Il capitano d'una nave nazionale, che dopo aver imbarcato « passeggieri nei porti dello Stato con destinazione al di là dello « stretto di Gibilterra o del canale di Suez, imbarchi altri passeg- « gieri in eccedenza del numero prescritto dai regolamenti, incorrerà « nella multa da lire cento a mille, e, in caso di recidività, anche « nella sospensione da due a sei mesi ».

La legge punisce la frode consumata maliziosamente in suo danno, coll'osservare nello Stato le prescrizioni vigenti in materia, salvo a violarle non appena si tocchi un porto estero.

Le disposizioni Regolamentari, a cui l'art. 359 rimanda, sarebbero quelle che si trovano scritte negli art. 543 e seguenti del Regolamento al Codice di mar. merc. Senonchè oggi tutta la materia concernente le modalità dei trasporti delle persone è stata innovata e disciplinata nella Legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, e nel Regolamento approvato col R. D. 10 luglio 1901.

L'art. 359 Cod. mar. merc. continua però ad avere vigore. Le sanzioni penali portate dalla Legge sull'emigrazione riguardano i vettori, i mediatori d'emigranti [1]). Viene supplito così alla precedente lacuna, in quanto prima si puniva il solo capitano e in un

---

[1]) Art. 31 e seguenti.

caso tutto particolare. Inoltre l'art. 359 prevede il fatto del capitano di nave nazionale. Per l'art. 6 della legge sull'emigrazione, sono sottoposte all'Autorità italiana anche le navi di nazionalità estera.

Deficienza di viveri a bordo.

76. Art. 360:

« Il capitano o padrone, convinto d'avere per propria colpa fatto « soffrire una riduzione sulle razioni, di cui all'art. 95, e di aver « altrimenti lasciato mancare i viveri necessari al sostentamento delle « persone imbarcate, o di non avere rinnovate negli scali intermedi « le provviste alimentari alterate o l'acqua corrotta, incorrerà nella « pena del carcere da un mese ad un anno e nella multa da lire « trecento a mille ».

Le ipotesi previste sono tre:

a) riduzione delle razioni all'equipaggio, senza giusti motivi;

b) riduzione per mancanza di viveri;

c) riduzione per omessa rinnovazione di provviste.

Perchè la riduzione delle razioni sulla quantità voluta dal contratto o in difetto dal Regolamento [1]) sia imputabile al capitano è mestieri che dipenda da sua colpa. È in colpa il capitano che avendo a bordo provviste in quantità sufficiente riduce le razioni per motivi di una malintesa economia. Si dice malintesa economia, perchè il risparmio non si devolve dopo tutto a benefizio della nave, ma dello stesso equipaggio che ha sofferto la riduzione, anche se questa sia conseguenza della forza maggiore [2]).

---

[1]) Art. 599 Regol. Cod. merc.: « La razione da somministrarsi all'equipaggio, quando non sia stata specificatamente stabilita d'accordo fra le parti nelle convenzioni d'arruolamento, non potrà essere, rispetto alla quantità, inferiore a quella fissata per gli equipaggi dei bastimenti della Marina militare dello Stato, salvo le variazioni nella qualità delle sostanze alimentarie e delle bevande, giustificate dalla natura dei viaggi e dalla specialità degli approdi ».

[2]) Art. 95 Cod. mar. merc.: « Se la gente dell'equipaggio non riceve l'intera razione convenuta prima della partenza, ed in mancanza di convenzione quella stabilita dal Regolamento, mentre esistevano a bordo provviste in sufficiente quantità, o essendo queste mancate od alterate era possibile rifornirle, sarà dovuta all'equipaggio un'indennità senza pregiudizio delle pene incorse dal capitano.

« Se la riduzione della razione fosse necessaria per forza maggiore, sarà dovuto al marinaio l'equivalente in denaro. Il caso di forza maggiore dovrà risultare da un processo verbale consegnato sul giornale e sottoscritto dagli ufficiali di bordo ».

La riduzione delle razioni può rappresentare una misura cauta e qualche volta necessaria, quando durante il viaggio i viveri accennano a non bastare per il tempo che si ha ancora a rimanere in mare. In questo caso il capitano è in colpa, se prima della partenza della nave non abbia provvisto sufficientemente le dispense di bordo, in ragione della durata presunta del viaggio, che come uomo tecnico è tenuto a calcolare. Anzi, siccome nelle cose della navigazione, l'imprevisto esercita una parte non piccola, il capitano è tenuto a non limitarsi allo stretto necessario: da uomo previdente deve lasciare un certo margine, bilanciando il tempo con una prudente elasticità, di cui non si avrà mai a pentire. Per questo la riduzione, dovuta alla mancanza di viveri a bordo, è punita non meno della riduzione di viveri senza giusti motivi, in quanto è preceduta egualmente dalla colpa.

La riduzione è parimenti senza scusa, quando pur avendo imbarcato i viveri nella quantità proporzionata alla durata del viaggio, il capitano non si affretta a rinnovarli negli scali intermedi, nel caso siano essi deteriorati. Parlando di scali intermedi, parrebbe che la legge facesse obbligo di rinnovare le provviste andate a male solo nel caso la nave tocchi per altre cause un qualche punto situato fra il porto

---

Corte d'Appello Roma, 23 agosto 1901, *Temi Genovese*, anno 1901, pag. 733: Perchè il capitano della nave incorra nel reato di cui all'art. 360 Cod. mar. merc. occorre che in un determinato momento tutti i passeggieri, e non soltanto alcuni di essi, abbiano avuto a soffrire pel difetto o per la cattiva qualità dei viveri.

Motivi: « L'art. 360 contemplando la negligenza del capitano traducentesi nel fatto di far soffrire riduzioni sulle razioni, o nell'aver lasciato mancare i viveri a bordo, o nel non aver rinnovato negli scali le provviste, si riferisce evidentemente ad omissione che ha il carattere di generalità rispetto al governo o al regolamento alimentare della nave, omissione, la quale sussistendo, riflette per necessità e per conseguenza imprescindibile gli effetti su tutte le persone della nave.

« La colpa del capitano non può consistere nel dare a Tizio o a Caio individualmente meno di quanto loro spetta (il che costituirebbe in ipotesi un fatto doloso), ma nel non avere preveduto e provveduto a tempo al sostentamento di tutti, per cui in un determinato momento *tutti* abbiano a soffrire del difetto o della cattiva qualità delle vettovaglie. Ma se invece sopra 1500 passeggieri, 19 soltanto si lamentano di cibo scarso, malsano o cattivo, questo non dice già che per tutti i viaggiatori mancasse il cibo sufficiente sano e buono, ma dice che quei determinati passeggieri furono vessati con la somministrazione irregolare, e tal fatto se sussistente, stabilirà il dolo di chi all'amministrazione era preposto, non mai la colpa del capitano per avere lasciato mancare viveri a tutta la popolazione della nave ».

Il reato di cui all'art. 360 Cod. mar. merc. riflette il trattamento verso tutte le persone imbarcate senza distinzione fra marinai e passeggieri (Cass. Roma 11 Aprile 1901, *Temi Genovese*, pag. 711).

di partenza e quello di destino. Ma la legge va oltre: invero essa impone espressamente nell'art. 94 Cod. mar. merc. di rifornirsi facendone richiesta alle navi che s'incontrano, od altrimenti approdando al luogo più vicino, *quand'anche fosse per ciò necessario di deviare di rotta* [1]).

Il capitano va esente da pena unicamente se la riduzione abbia per determinante la forza maggiore non preceduta da colpa.

A più forte ragione, il capitano risponderà quando, nonchè di riduzione, si tratti di qualche cosa di più grave, intendiamo dire della mancanza assoluta o quasi di viveri, fatta sempre eccezione per il caso di forza maggiore, da provarsi nella forma voluta dal capoverso dell'art. 95 Cod. mar. merc.

Omissione degli atti dello stato civile.

77. Art. 361:

« Il capitano o padrone che ometterà di redigere gli atti delle « nascite, morti o scomparizioni avvenute al suo bordo, incorrerà « nella multa estendibile a lire cinquecento ».

Il capitano non è solo il comandante e il direttore tecnico della sua nave: egli al suo bordo funge, occorrendo, anche da ufficiale dello stato civile.

Se durante il viaggio nasce un bambino, l'atto di nascita deve formarsi entro le 24 ore dal capitano o padrone della nave, o da chi ne fa le veci. L'atto di nascita sarà inscritto a piè del ruolo dell'equipaggio [2]).

Se taluno muore durante il viaggio, l'atto di morte sarà formato dal capitano, o da chi per lui, ed è scritto come sopra [3]).

---

[1]) Art. 94 Cod. mar. merc.: « Se nel corso del viaggio mancassero o si guastassero le provviste d'acqua e le vettovaglie, il capitano o padrone dovrà provvedere al bisogno della gente imbarcata con tutti i mezzi possibili.

« A questo effetto egli deve procurare di rifornirsene dalle navi che incontrasse, od altrimenti approdando al luogo più vicino, quand'anche fosse necessario per ciò deviare di rotta ».

[2]) Art. 380 Cod. civ.: « Se nasce un bambino durante un viaggio di mare, l'atto di nascita deve formarsi entro le 24 ore, sui bastimenti della Regia marina dal Commissario di marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di proprietà privata dal capitano o padrone della nave o da chi ne fa le veci.

« L'atto di nascita sarà inscritto a piè del ruolo dell'equipaggio ».

[3]) Art. 396 Cod. civ.: « Se taluno muore durante un viaggio di mare, l'atto di morte sarà formato dagli ufficiali nominati nell'art. 380 e si osserveranno le disposizioni dell'art. 381 ».

Quando uno dell'equipaggio o dei passeggieri è portato via dal mare il capitano procede alla redazione dell'atto di scomparizione. Non si può procedere alla redazione dell'atto di morte, perchè ne manca la prova.

Lo stato delle persone è così importante per moltissimi riguardi che la pena comminata dalla legge per la trasgressione dell'anzidetto obbligo riesce troppo lieve in confronto della gravità del fatto.

Omessa custodia d'oggetti lasciati da persone decedute a bordo.
Omessa custodia e consegna dei testamenti fatti sul mare.

78. Art. 367:

« Qualunque contravvenzione al disposto dell'art. 98 di questo « Codice o alle leggi civili sulla custodia e consegna dei testamenti « marittimi, darà luogo all'applicazione di una multa estendibile a « lire cinquecento; ed a questa pena potrà, secondo i casi, essere « aggiunta anche quella del carcere da un mese ad un anno ».

Il capitano della nave è costituito custode e custode necessario di tutti gli oggetti e denari lasciati dalle persone che muoiono al suo bordo. L'art. 98 succitato provvede alla responsabilità civile. L'art. 362 sancisce la responsabilità penale per il caso che il capitano abbia omesso di procedere all'inventario delle cose già appartenenti al morto, e, giunto in porto, di renderne conto all'Autorità competente.

Il capitano è pure autorizzato a funzionare al suo bordo da notaro, quando taluno dell'equipaggio o dei passeggieri voglia fare testamento. Tale veste gli è riconosciuta dall'art. 791 Cod. civ. [1]. Ma mentre per gli atti dello stato civile egli è unico competente,

---

Art. 381: « Nel primo porto cui approderà il bastimento, se il porto è in paese estero e vi risieda un Regio agente diplomatico o consolare, il commissario di marina, il capitano od il padrone sono tenuti a depositare presso di lui copia autentica degli atti di nascita che avranno fatti; e se il porto è nel Regno sono tenuti a depositare gli atti originali presso l'Autorità marittima, la quale ne farà la trasmissione all'ufficiale dello stato civile indicato nell'art. 368 ».

[1]) Art. 791 Cod. civ.:

« A bordo dei bastimenti di commercio possono essere ricevuti dal *secondo* e insieme dal capitano, o padrone, e in loro mancanza di chi ne fa le veci.

« In tutti i casi questi testamenti debbono riceversi alla presenza di due testimoni maschi e maggiori d'età ».

Art. 793:

« Si farà sempre un doppio originale dei testamenti mentovati nei due precedenti articoli ».

in materia d'atti d'ultima volontà divide la sua competenza col secondo di bordo: anzi qui il secondo di bordo è chiamato prima dello stesso capitano. L'anomalia, che non è altro, si spiega colla tradizione storica.

Un tempo sulle navi mercantili il secondo di bordo, qualificato scrivano, non era propriamente un ufficiale nautico; aveva il mandato di tenere il giornale di boccaporto, di rilasciare le polizze di carico in conformità alle annotazioni sul detto giornale in rappresentanza dei proprietari delle merci, la cui custodia era allora sottratta al capitano. Così lo scrivano sulle navi a poco a poco venne ad assumere vere funzioni di notaro di bordo [1]). L'usanza ebbe poi il suo riconoscimento nel Diritto scritto [2]), di cui l'ultimo residuo è l'attuale disposizione della legge civile.

Data questa disposizione, si comprende che la legge penale punisca l'infrazione all'obbligo della custodia dei testamenti fatti sul mare nelle persone del capitano e del secondo, e non soltanto del capitano.

Abuso di potere.

79. Art. 365:

« Il capitano o padrone che avrà commesso abusi di potere, o
« che, fuori dei casi di necessità assoluta, avrà esercitate vie di
« fatto verso un subalterno od un passeggiero, incorrerà nella pena
« del carcere estendibile a sei mesi, e potrà inoltre essere punito
« colla sospensione.

« La pena del carcere non sarà minore di sei mesi, se le vio-

---

[1]) Cons. VIVANTE: *La polizza di carico,* n. 1, 2:

« Come depositario della fede comune si pigliava a bordo della nave uno scrivano che doveva sapere di lettere, almeno il nostro volgare. Scelto dal padrone della nave o dagli stessi mercanti che l'avevano noleggiata, oppure imposto dai magistrati della patria, cui doveva prestare giuramento di seguire con fedeltà le prescrizioni dello Statuto, si considerava come il notaio della nave, e al suo registro si concedeva la fede di un pubblico istrumento. Egli doveva annotarvi la qualità, il peso e le marche delle merci caricate, nonchè il nolo pattuito; prima della partenza e dopo il ritorno doveva presentarlo ai magistrati della sua città, e se incappava in qualche colpa, perdeva l'ufficio, la mano diritta ed era gravemente multato ».

[2]) Statuto di Genova (1141), cap. 103:

« Statuimus et ordinamus quod quidlibet *scriba* cujuscunque navis mercatori requirenti dare per apodixiam scriptam manu propria omnes et singulas res et merces ».

Ancora oggi nel dialetto genovese la parola *scrivan* è sinonimo di notaro pubblico e ad un tempo di secondo ufficiale di bordo.

« lenze fossero commesse contro una persona minore degli anni di-
« ciotto, o contro una donna.

« In tutti i casi in cui le percosse, ferite, violenze od offese co-
« stituissero un delitto o un crimine, il capitano o padrone, soggia-
« cerà alla pena portata dalla legge penale comune, aumentata di
« uno o due gradi ».

Art. 366:

« Quando il reato previsto dall'articolo precedente fosse com-
« messo da un ufficiale di bordo saranno applicabili le stesse pene
« sovra menzionate diminuite d'un grado ».

In senso generico costituisce abuso di potere ogni atto positivo d'una persona investita di pubblica autorità, il quale sia contrario alle leggi. Esso si distingue dall'eccesso di potere, in quanto l'eccesso si verifica solo quando la persona investita di pubblico potere varca i limiti delle proprie attribuzioni, invadendo la sfera delle attribuzioni altrui. Nell'eccesso di potere gli atti posti in essere sono atti leciti: tutto sta nel vedere quale fra le diverse Autorità è chiamata a compierli. Nell'abuso di potere, gli atti sono vietati a chiunque perchè in opposizione a leggi interessanti l'ordine pubblico e il buon costume.

Nel particolare del capitano di nave, che come abbiamo già veduto è persona investita di pubblica autorità sopra tutte le persone che si trovano al suo bordo, l'abuso di potere consiste in quei fatti anche correttivi in apparenza, ma in realtà costituenti veri eccessi, non consentiti nè a lui, nè ad altri sopra di lui. Compete al capitano il potere disciplinare sopra i suoi subalterni e passeggieri, ma nei limiti rigorosi della legge che lo governa. L'esercizio di tale potere è un diritto, e talora assorge a un dovere; ma il suo esercizio smodato è un delitto.

Figurano quali elementi essenziali del reato d'abuso di potere:

a) un fatto positivo del capitano;

b) la persona del subalterno;

c) lo sconfinamento dai limiti legali.

Da un fatto negativo non può scaturire il sustrato materiale del reato. Il capitano nega giustizia quando sarebbe in obbligo di renderla? Per esempio, si ricorre a lui per far cessare una soperchieria? Se il capitano respinge il marinaio senza nemmeno volerne sentire le ragioni e il sopruso continua, non si ha un abuso di potere, ma la negazione dell'esercizio di potere. Il fatto adunque vuol essere positivo.

Il fatto deve partire dal capitano. Come unico investito del po-

tere disciplinare trovasi egli solo nella possibilità d'abusarne. Ove il fatto illecito commesso in danno d'uno di bordo sia l'opera d'un ufficiale, o il fatto presenta gli estremi d'un reato e cadrà sotto le sanzioni del successivo articolo 366; o non è reato, e sarà punibile dallo stesso capitano in via disciplinare.

Non fa ostacolo a questa interpretazione lo stesso art. 366, il quale s'occupa appunto degli atti d'un ufficiale di bordo, per una ragione di logica evidente. Non si può abusare di ciò che non si ha. L'ufficiale di bordo non è munito di potere su di alcuno; è un semplice graduato, il quale in tanto dà degli ordini, in quanto li riceve a sua volta dal comandante. Siccome però in fatto può accadere che un ufficiale abusi del suo grado, la legge bene fa a prevedere il caso e a punirlo a parte.

Il fatto del capitano dev'essere volontario. Fu deciso che le ferite inferte dal capitano ai subalterni o passeggieri *per semplice colpa* vengono sotto le disposizioni del Codice penale comune [1]).

Sono subalterni del capitano tutti coloro che per ragione di servizio si trovano a bordo, e così tutti i componenti l'equipaggio, secondo è inteso il vocabolo dall'art. 521 Cod. comm., non escluso il pilota per tutto il tempo che presta le sue funzioni sulla nave. Sono subalterni anche i passeggieri.

Nella soggetta materia, più allentato è il rapporto di dipendenza e più rigorosamente si deve giudicare il fatto. Per questo, un atto potrebbe costituire abuso di potere in confronto dei passeggieri e non costituirlo in confronto dei marinai.

I limiti legali il cui sconfinamento ha per effetto di produrre l'abuso sono tracciati nell'art. 453 Cod. mar. merc. Ivi sono elencate le pene che possono essere inflitte dal capitano ai subalterni. Nell'àmbito di esse non vi può essere abuso. L'applicazione sarà anche ingiusta: colui che si credesse gravato da una punizione ha diritto di appellarsene all'Autorità marittima nel Regno, all'ufficiale consolare in paese estero sempre in via disciplinare; perchè mentre il capitano esercita il suo potere sulle persone che si trovano al suo bordo, a sua volta è sottoposto al potere dei capitani, ufficiali di porto e consoli [2]).

L'applicazione d'una pena affilittiva della persona non specialmente autorizzata costituirà quindi un caso d'abuso di potere: per esempio la fustigazione. La pena arbitraria applicata dal capitano al subalterno,

---

[1]) Cass. Torino, 23 novembre 1881, *Foro it.*, VII, 2, 168.

[2]) Art. 451, n. 1, lett. *a*, e n. 2 Cod. mar. merc.

ma non afflittiva della persona, sarà una pena revocabile in quanto è illegittima; ma è lungi dal dare luogo al reato d'abuso.

Il reato d'abuso di potere può coincidere coll'eccesso di correzione, e vi coincide bene spesso nella pratica sotto forma di maltrattamenti. Il movente del capitano forse non sarà biasimevole: talvolta potrebbe essere lodevole; ma anche qui non bisogna dimenticare il precetto *est modus in rebus*. Non si può tener conto della buona intenzione, dal momento che la si esterna in una maniera del tutto sconveniente.

Le ingiurie o minacce possono altresì costituire materia del reato d'abuso di potere [1]).

A questo riguardo non bisogna però essere molto corrivi. L'ingiuria rivolta a un marinaio, tranne che sia eccezionalmente grave, avrà per lo più per movente l'intenzione di correggere o quella di celiare. La vita di bordo, vissuta in pochi fra due pareti, nella confidenza reciproca è tale anche da rendere tollerabile una parola alquanto libera, quale il capitano non azzarderebbe altrove. Ad ogni modo l'ingiuria per arrivare al reato maggiore d'abuso di potere dovrà verificarsi nell'esercizio delle funzioni nautiche o a causa delle stesse: una contumelia in tempo di guardia franca, indipendentemente da alcuna ragione di servizio, cadrà sotto le regole del Diritto penale comune.

Questo criterio d'apprezzamento non calzerebbe del tutto rispetto ai passeggieri, in quanto il vincolo della disciplina nei loro riguardi è minore d'assai, come già notammo.

Quanto alle minacce è da procedere ancora più cauti. La minaccia, a differenza dell'ingiuria di cui può farsi a meno, rappresenta un'arma utile e talvolta necessaria in contingenze tutte speciali. Il capitano ha sentore d'un disordine, intravvede il principio d'un complotto, d'un ammutinamento: qualunque mezzo è legittimo per lui, perfino l'impiego della forza a rivolta scoppiata. In questo caso sparirebbero le diversità fra marinai e passeggieri.

Nel sistema del Codice l'abuso di potere è semplice ed aggravato. Costituiscono un caso d'abuso di potere semplice le vie di fatto, ossia le violenze o percosse contro le persone a tenore dello art. 686 n. 2 del Codice penale del 1865, del quale la legge marittima usa il linguaggio in relazione alla figura di reato allora ammessa. Per il detto art. 686 combinato coll'art. 550 stesso Codice

---

[1]) Corte d'appello di Genova, 2 agosto 1869, *Bettini*, anno 1869, I.

le violenze personali costituivano *vie di fatto,* purchè non producessero un'incapacità al lavoro per più di cinque giorni: protraendosi l'incapacità oltre questo tempo, le percosse o ferite volontaríe si mutavano in delitto. Ciò posto, è chiaro che l'abuso di potere per vie di fatto da parte del capitano resta allo stato di reato semplice, se le violenze mantengono la qualità di contravvenzioni secondo il Codice penale abrogato; in altre parole, se non producono una incapacità al lavoro per più di cinque giorni.

Costituiscono un caso d'abuso di potere aggravato le percosse, ferite, violenze od offese che assumono sostanza di un delitto o di un crimine: in altri termini, quei fatti lesivi della incolumità personale che si traggono dietro una incapacità al lavoro per oltre giorni cinque [1]).

Un altro caso d'abuso di potere aggravato sebbene in grado minore del precedente, è dato dalle vie di fatto commesse contro una persona minore degli anni diciotto, o contro una donna. Per la donna l'aggravante non è sottoposta a limiti d'età. Per i maschi l'aggravante cessa dopo i diciotto anni. Fu stabilito tale limite in conformità a quanto dispone l'art. 73 Cod. mar. merc., che considera maggiore il marinaio ai diciotto anni appunto.

Il dettato dell'art. 365 può dare luogo a un dubbio che è utile eliminare. Ivi è statuito che il capitano colpevole d'abuso di potere *potrà* inoltre essere punito colla sospensione dal grado. Nell'art. 259 è scritto invece che nei delitti d'abuso di potere si applicherà *sempre* la sospensione: non s'escludono casi. Il verbo *potrà* evidentemente accorda al giudice la facoltà di applicare la pena, non gli pone un obbligo.

Affrettiamoci a dire che la contraddizione è solo apparente. L'articolo 259 in quanto parla di *delitti* si riferisce ai reati ritenuti tali dal cessato Codice penale e diversi dalle *contravvenzioni.* L'art. 365 ammette l'ipotesi d'abuso di potere e come contravvenzione e come delitto, secondo il vecchio stile. La conciliazione fra i due testi è dunque evidente. La sospensione dal grado come pena accessoria sarà *obbligatoria* per il giudice nei casi in cui l'abuso di potere costituirà un delitto, *more antiquo;* sarà facoltativa, ogniqualvolta l'abuso di potere costituirà una contravvenzione, a norma ancora del Codice cessato.

---

[1]) Le ragioni per cui si devono applicare le disposizioni del Codice penale del 1865 furono già spiegate al numero 19.

§ 4.

Infrazioni riguardanti la sicurezza della nave

Ubbriachezza del capitano.

80. Art. 367.

« Il capitano o padrone che si ubbriaca essendo la nave in corso « di navigazione, sarà punito colla sospensione; in caso di recidività « la pena potrà estendersi alla interdizione.

« Ove l'ubbriachezza sia abituale, potrà inoltre infliggersi la pena « del carcere estendibile a tre mesi ».

È veramente superfluo ricordare la somma di responsabilità che la legge e il mandato pongono a carico del capitano in terra e sul mare, sul mare sopratutto per i pericoli continui onde è minacciata la sua nave; pericoli d'ogni genere che non devono mai far ritenere eccessiva la sorveglianza più assidua e rigorosa. Avesse il capitano i cento occhi di Argo, troverebbe sempre modo di servirsene. Data questa permanenza di rischi, un solo momento di rilassatezza potrebbe essere causa di mali senza riparo. Lo stesso impiego della più scrupolosa diligenza non vale in casi eccezionali a salvare la nave da un sinistro superiore alle forze dell'uomo. Da questo è facile argomentare quanto sia deplorevole il fatto inconsulto del capitano, che immemore dei suoi più elementari doveri, cedendo ad un appetito malsano, si costituisce da per sè in uno stato d'inerzia fisica e intellettuale, effetto immancabile dell'ubbriachezza. Il capitano, che per gli addotti motivi ha necessità assoluta d'essere sempre presente a sè stesso, coll'ubbriachezza a cui s'abbandona priva la nave della sua guida, la lascia in balía dei subalterni e alla mercè del caso. Ben a ragione quindi l'ubbriachezza, che per la comune degli uomini è la violazione d'un obbligo morale, meno il caso speciale dell'art. 488 Cod. pen., per il capitano in corso di navigazione è un reato.

Il reato d'ubbriachezza del capitano risulta dalla concomitanza di questi due estremi:

a) il fatto materiale volontario;

b) la circostanza del tempo.

Sul fatto v'è da dire poco. Si dovrà intendere costituito nello stato d'ubbriachezza il capitano che in seguito a libazioni più o meno

mente dagli stivatori o dal caricatore, sono giuridicamente atti del capitano, in forza dell'approvazione quanto meno tacita che esso viene a dare all'opera altrui accettandola come regolare.

In fatto, ad eccezione delle navi minori [1]), su d'ogni nave accanto al capitano la legge pone obbligatoriamente un ufficiale almeno. Il capitano, quando è di guardia l'ufficiale, non può certo essere tenuto a rispondere dei fatti personali di costui. Il capitano che cede la guardia all'ufficiale gli imparte obbligatoriamente gli ordini da eseguirsi durante il suo riposo, e ne risponderà per conseguenza; ma se l'ufficiale li trasgredisce, il fatto non è del capitano. Se si presenta un imprevisto, l'ufficiale avrà non meno del capitano l'obbligo di provvedere secondo i suggerimenti dell'arte nautica sotto la sua esclusiva responsabilità [2]).

Quando adunque l'art. 369 parla del capitano non è da attribuirsi alla parola « capitano » un significato assoluto: si deve intendere la persona investita del comando, tanto definitivo quanto provvisorio o interinale nell'àmbito però sempre dei poteri delegabili. Intendendo altrimenti, si verrebbe all'assurdo o di punire il comandante che nulla ha fatto di condannabile in luogo del suo ufficiale, ovvero di lasciar fuori lo stesso ufficiale, autore della colpa. Riconoscendo invece, sia pure interinalmente, la qualità di capitano nello stesso ufficiale di guardia, si provvede per ogni evento senza lacune e senza ingiustizie.

L'art. 369 enumera la serie dei fatti nei quali ravvisa la colpa punibile. L'elenco è dimostrativo. Basta a provarlo il rilievo, che la legge stessa accenna alla negligenza, che è vocabolo di genere, tale quindi da abbracciare una maggiore quantità di casi, oltre quelli previsti. In questi, la colpa è fuori discussione: negli altri dovrà accertarsi, volta per volta.

In linea di principio il capitano risponde delle colpe anche leggiere, e la responsabilità non cessa se non colla prova, a suo carico, di un ostacolo proveniente da caso fortuito o da forza maggiore [3]). Con ciò egli viene costituito in uno stato eccezionale rispetto alla comune degli individui che sono tenuti a rispondere dei propri atti.

---

[1]) Art. 501 Cod. comm.

[2]) Appello Trani, 1.° luglio 1898, *Legge*, 1898, II, 495: « Non è a ritenersi colpevole di negligenza a norma dell'art. 369 Cod. mar. merc. il capitano che impartisce ordini non errati ai suoi dipendenti, i quali ordini non essendo stati compresi hanno cagionato l'investimento della nave ».

[3]) Art. 496 Cod. comm.

Mentre ogni preteso responsabile è assistito da una presunzione di innocenza, che cede solo di fronte alla prova della colpa, il capitano ha a suo carico una presunzione di colpa che tocca a lui di escludere.

Come compenso a tanto rigore, il capitano è ammesso a purgarsi della colpa con un mezzo di natura non meno singolare. A tacere dei mezzi ordinari, egli ha il mezzo straordinario delle annotazioni sul giornale nautico e della Relazione di mare. Il giornale di bordo, la Relazione di mare verificata dall'Autorità giudiziaria competente, pongono il capitano nella condizione di obbligare chiunque non accetti le risultanze delle scritturazioni e della relazione a fornire la prova del contrario [1]).

Se ogni colpa del capitano nell'esercizio delle sue funzioni induce la sua personale responsabilità, questa però non produce sempre gli stessi effetti. La colpa di regola produce l'effetto di obbligare il capitano colpevole al pagamento dei danni in via civile: per eccezione la sua responsabilità è anche penale.

Ma la responsabilità penale del capitano secondo l'art. 369 è condizionata a che la colpa, vuoi per ubbriachezza, vuoi per cattivo stivaggio, o caricamento eccessivo, vuoi ancora per qualsiasi altra causa di negligenza, ivi compresa ogni contravvenzione ai regolamenti, abbia sortito uno dei seguenti effetti, e cioè:

a) abbia posto in grave pericolo la nave;

b) l'abbia fatta perdere;

c) abbia cagionato alla medesima o ad altre navi danni tali per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo.

All'infuori di questi casi esula ogni responsabilità penale del capitano. Aggiungerebbe pertanto alla legge quegli che tentasse di portare oltre la sua lettera i confini dell'azione penale ivi sancita.

In fatto, è presto compreso che cosa significa perdere la nave. Costituisce perdita il naufragio; l'affondamento in alto mare; o anche un complesso di danni che rendano impossibile, o per lo meno economicamente sconsigliabile ogni riparazione.

È più difficile concretare in un esempio l'esposizione della nave a grave pericolo. Non basterebbe, a nostro credere, un pericolo possibile: occorre un rischio effettivamente corso, e per circostanze favorevoli felicemente superato. Tale sarebbe un caricamento oltre la portata salutare della nave, per cui il capitano avesse dovuto ricor-

---

[1]) Art. 518, 519 Cod. comm.

rere a un rimorchio per toccare il porto, o altrimenti fosse stato obbligato a far getto d'una parte del carico, per poter rendere governabile la nave.

I danni parziali alla nave non hanno sempre la virtù di dar moto all'azione penale: essi sono perseguibili penalmente solo quando siano accompagnati da ferite o da morti.

Tale rapporto fra il danno alla nave e il danno alle persone è voluto dalla lettera della legge; da quel *per cui*, che precede la frase « *ne siano derivate ferite* » e attacca questa all'altra « *danni tali* ». Segue di qui, che i danni alle persone costituiscono la condizione *sine qua non* unicamente per questa ipotesi. La perdita totale della nave, l'esposizione a grave pericolo, rappresentano due ipotesi diverse, perseguibili indipendentemente dall'offesa all'incolumità fisica delle persone.

Dopo l'andata in vigore del Codice penale italiano fu sollevata la questione, se l'art. 311 di detto Codice non avesse abrogato l'articolo 369 Cod. mar. merc. La Corte di Cassazione di Roma si pronunciava per la negativa, statuendo, che quando un fatto può cadere contemporaneamente sotto gli art. 369 Cod. mar. merc. e 311 Cod. pen. è applicabile l'art. 369 del Codice marittimo [1]).

---

[1]) Sentenza 16 gennaio 1897, *Annuario critico di giurisprudenza pratica*, anno 1897, parte II, con nota del Prof. Cogliolo.

Ecco il ragionamento della Corte:

« Sono comuni all'una e all'altra disposizione i casi di sommersione e di naufragio della nave. Ora nell'ordine legislativo è escluso il contemporaneo impero di due disposizioni, e la prima deve cedere all'altra la sua forza giuridica. Però quando di una disposizione speciale anteriore non si trova che un semplice riscontro nella disposizione generale posteriore, ciò non importa che questa siasi all'altra formalmente sostituita, stantechè l'abrogazione di una legge non può in tal modo aver luogo, ma o espressamente, cioè con una esplicita dichiarazione, o per la sua incompatibilità con l'antica, o perchè la legge novella regola tutta la materia già regolata dalla legge anteriore (art. 5, *Disposizioni generali del Codice civile*). Nella specie, non contenendo il nuovo Codice penale una espressa deroga dell'art. 369 dell'anteriore Codice marittimo, e non essendovi incompatibilità fra le suddette due disposizioni, mirando entrambe a prevenire i medesimi fatti colposi, occorrerebbe, per accogliere la tesi del ricorso, ritenere che la nuova legge abbia trattata l'intiera materia già trattata dalla legge antica, ma ciò non sussiste. Il vigente Codice per la Mar. merc. alle disposizioni amministrative fa seguire un completo sistema penale contro coloro che ne trasgrediscono le discipline, o ne violano le sanzioni, o ne turbano l'esercizio, sia con semplici infrazioni e sia con fatti dolosi e colposi.

« Ora se tuttociò non fu tolto a soggetto della legge generale, vuol dire che le disposizioni penali dell'anteriore legge speciale hanno sortito il loro impero sui fatti dalle stesse contemplati, fra i quali essendovi il fatto del capitano, che per sua colpa cagiona i suddetti infortuni marittimi, non può dirsi che il fatto stesso

Abbandono della nave in alto mare.

84. Art. 370:

« Il capitano o padrone che, dovendo abbandonare la nave non « si uniformerà a quanto è prescritto dall'art. 111, sarà punito colla « sospensione, e, secondo i casi, coll'interdizione ».

---

debba essere stato escluso, sol perchè se ne fece menzione fra i diversi altri casi indicati nell'art. 311 Cod. pen., e perchè sarebbe stata da questo più gravemente punito.

« Senza dubbio il Codice comune regola tutto il Diritto penale, ma tale norma non è assoluta nel senso che non può essere in esso compreso tutto ciò che n'era stato sottratto da una legge speciale. *In toto jure generi per speciem derogatur et illud potissimum habetur quod ad speciem directum est: Dig. fr. 80 de regulis juris.*

« E basta analizzare la disposizione dell'art. 369 di sopra riportato per rilevarne che la medesima sia parte inscindibile d'una legge singolare, dappoichè riflette specialmente i sinistri di mare in rapporto al capitano ed al padrone che li cagionano senza dolo, e mette in essere un reato meramente speciale, sia per l'indole dei fatti peculiari che colpisce, e sia per i criteri che lo informano in quanto ai trascurati doveri di direzione e di vigilanza che incombono al capitano anche in mezzo alle difficoltà ed ai pericoli di una navigazione. Essa quindi *detracta erat a genere* della disposizione dell'art. 311 Cod. pen., che poggia esclusivamente su fatti d'indole generica, e genericamente riflette la colpa di chiunque compromette in una delle svariate guise in esso indicate la pubblica incolumità. Nè poi l'ipotesi del disastro di comune pericolo, anche ivi previsto, può dirsi di completare ed assorbire il disposto dell'art. 369, mentre questo, essendo stato pur esso dettato per provvedere alla comune salvezza di quanti sono trasportati sulle navi, prevede altresì i fatti di comune pericolo minaccianti il disastro di più persone ferite o morte; ed il concorso di tal disastro di comune pericolo fu nella specie incensurabilmente in fatto dai giudici di merito escluso.

« Per lo che la prevalente applicabilità del disposto dell'anziaccennato articolo 369 s'imponeva nel caso concreto come sanzione d'una legge speciale imperante e non abrogata.

« Nè tal prevalenza doveva essere disconosciuta, come si assume col ricorso, perchè la limitata penalità sancita dal detto articolo riesce insufficiente a prevenire i gravi sinistri di mare per colpa del capitano e dà luogo alla ingiustizia di veder costui punito egualmente, sia per un fatto di lievi conseguenze e sia quando cagiona la sommersione d'una nave e la morte di migliaia di persone. Tostochè il legislatore *usu exigente et humanis necessitatibus* volle col suddetto articolo 369 stabilire una pena mite, commisurandola al grado della colpa del capitano più che all'entità degli eventuali effetti dannosi della stessa, e tostochè il nuovo Codice penale non abrogando tale disposizione, ha voluto che anche la responsabilità penale dei capitani marittimi venisse regolata dalla legge speciale per i singoli casi dalla stessa previsti, non vi sono nè inconvenienti a lamentare, nè ingiustizie a temere, niuno essendo più saggio e più giusto del legislatore ».

Crediamo non inutile riferire anche altre decisioni in materia.

Per l'applicazione dell'art. 369 è indifferente la nazionalità, non facendo esso

L'art. 111 richiamato dispone: « Qualunque sia il pericolo, la nave non dev'essere abbandonata se non dopo che il capitano e l'equipaggio abbiano, a fine di salvarla, esauriti tutti i mezzi suggeriti dall'arte nautica. In ogni caso, la nave non dovrà essere abbandonata senza che il capitano o padrone abbia sentito il parere degli ufficiali di bordo, il medico escluso, e di due almeno dei più provetti marinai. Il capitano o padrone deve sempre essere l'ultimo a scendere da bordo; ed è in obbligo di salvare con sè il giornale e le altre carte di bordo e quanto può degli oggetti preziosi ».

Dunque gli obblighi imposti al capitano prima d'abbandonare la nave sono:

a) esaurimento dei mezzi suggeriti dall'arte nautica;

b) Consiglio di bordo;

c) ultimo ad abbandonare la nave;

d) salvamento del giornale, carte di bordo e oggetti preziosi.

La scienza nautica sussidiata dalla pratica della navigazione indica al capitano quali sono gli ultimi espedienti a cui deve appigliarsi per salvare la nave in pericolo. Il Diritto su questo punto dà la regola: vedere caso per caso, se il capitano si è dimostrato all'altezza del suo ufficio è compito dei tecnici. La regola è, che il capitano deve esaurire tutti i mezzi a sua disposizione, nessuno eccettuato: la parola *esauriti* non poteva meglio precisare il dovere di attendere alla salvezza della nave sino all'ultimo momento, sino a quell'istante dopo cui la resistenza ulteriore sarebbe un sacrificio inutile, se non anche una follia.

---

distinzione fra cittadini dello Stato e stranieri (Cass. Firenze, 22 aprile 1882, *Annali*, XVI, I, 59).

Deve rispondere penalmente, a sensi dell'articolo 369, il capitano della nave che non siasi trovato in coperta nel momento in cui la nave traversava un passo pericoloso (Cass. Torino, 13 giugno 1888, *Giurispr. Tor.*, 1888, 397).

Pretendere che il capitano si sia obbligato a caricare maggiori quantità di quel che la nave fosse capace di portare, è presupporre un fatto che non poteva essere stipulato, perchè contrario alla disposizione proibitiva scritta nell'art. 369 del Cod. mar. merc. (Appello Catania, 31 dicembre 1886, *Cons. comm.*, 1887, 152).

Risponde del reato di cui all'art. 369 Cod. mar. merc., e non d'omicidio colposo previsto dall'art. 371 Cod. pen., il padrone d'una barca destinata al traffico in un compartimento marittimo, il quale carica passeggieri e parte da solo, senza il personale assegnato alla barca, onde per violenta raffica di vento la barca si capovolge e i passeggeri rimangono annegati (Cass. Roma, 9 novembre 1895, *Giurispr. Tor.*, XVI, pag. 38).

L'urto di navi, avvenuto per colpa del capitano non è punibile a termini dell'art. 369 del Cod. mar. merc. quando non vi siano morti o feriti (Cass. Roma, 16 gennaio 1897, *Giurispr. Tor.*, XVII, pag. 173).

Il capitano deve tener Consiglio di bordo, chiamando a parteciparvi gli ufficiali e due almeno dei più provetti marinai. Per l'articolo 66 Cod. mar. merc. pare sia da invitare ancora il maestro d'ascia.

Lo scopo della radunata è evidentemente quello di sentire l'avviso d'ognuno sulla situazione. Però il parere della maggioranza non potrebbe essere vincolativo per il capitano. L'ultima decisione spetta a lui, e niuno gli potrebbe imporre ciò che egli non reputasse conveniente di fare.

Il capitano ha da essere l'ultimo ad abbandonare la nave. Come il generale sul campo di battaglia, egli non può ritirarsi se prima non provvide alla sorte delle persone tutte imbarcate al suo bordo. Ciò che sarebbe per altri un atto d'eroismo, per lui è l'adempimento d'un puro dovere.

Il capitano ha obbligo di salvare le carte di bordo e gli effetti preziosi.

Quest'ultimo dovere ci ammonisce che nel giudicare la condotta del capitano in tali momenti non è possibile portarvi dei concetti assoluti. Il salvamento delle carte, quello degli oggetti preziosi sarà obbligatorio quando il pericolo non è imminente; ma in caso di urto, come tenere responsabile il capitano se non avrà provveduto a ciò?

Gli effetti preziosi, dei quali si potrebbe chiedere conto al capitano, dovranno risultare da precedenti dichiarazioni del caricatore. Il capitano non risponde mai degli effetti preziosi, dei denari e dei titoli di credito che non gli sono stati manifestati [1]).

Omessa consultazione delle persone dell'equipaggio e degli interessati nel carico.

85. Art. 370:

« Nella stessa pena (sospensione od anche interdizione) incorrerà « il capitano o padrone, il quale abbia omesso di sentire il parere « degli interessati nel carico o delle persone dell'equipaggio nei casi « in cui tale parere fosse richiesto da questo Codice o da altre « leggi vigenti ».

I casi, nei quali a nostro ricordo la legge fa obbligo al capitano di sentire il parere dell'equipaggio o degli interessati nel carico sono quattro, compreso quello dell'art. 111 [2]).

---

[1]) Art. 498 Cod. comm.

[2]) Nel seno della Commissione Senatoria si discusse, se non era da sopprimersi l'alinea dell'art. 370, potendo parere troppo pericoloso il sistema di vincolare con sanzioni penali l'arbitrio del capitano o padrone, cui incombe sotto la

Per espressa statuizione dell'art. 508 Cod. comm., il capitano, che ha necessità di impiegare per gli usi della nave le cose esistenti a bordo, deve accertare tale necessità con processo verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggio.

Cadrebbe quindi nell'infrazione dell'art. 370 Cod. mar. merc. il capitano, che facesse di suo capo senza curarsi di sentire l'avviso di costoro. La prova tanto dell'interpello quanto dell'accordato assenso risulterà dal verbale anzidetto.

È disposto ancora nell'art. 509 Cod. comm. che, se nel corso del viaggio vi sia necessità di danaro per riparazioni, per compra di vettovaglie o altro urgente bisogno della nave, il capitano deve *possibilmente* darne immediato avviso agli armatori e caricatori o destinatari; e dopo aver accertata la necessità nel modo stabilito nell'articolo precedente (processo verbale), può farsi autorizzare a procurarsi i fondi occorrenti nelle forme di legge.

In questo caso l'obbligo d'interpello va dagli ufficiali di bordo agli interessati nel carico. Ma mentre il parere delle persone di bordo non può mancare, essendo per così dire a portata di mano, il parere degli interessati nel carico è subordinato alla possibilità di domandarlo. Sono interessati nel carico oltre i proprietari, gli assicuratori, i creditori portatori della polizza: era troppo imporre un obbligo assoluto, perchè ordinariamente il capitano non conosce che il caricatore.

Per disposizione dell'art. 436 Cod. mar. merc. il capitano o padrone, in caso di grave reato commesso a bordo, deve prendere le necessarie precauzioni riguardo all'imputato, mettendolo, ove d'uopo, ai ferri, sentito il parere del secondo di bordo o d'altro ufficiale.

---

propria responsabilità di provvedere alla salvezza del bastimento; dovendo ad ogni modo fra i diversi pareri prevalere quello del capitano, giusta il prescritto dell'art. 440 del Codice di commercio per gli antichi Stati ed i principî generalmente ammessi.

Ma si è considerato che, quando la legge in certi gravi e speciali casi, quali sono quelli del getto in mare d'una parte del carico, di taglio d'alberi e di abbandono delle àncore, prescrive che debba il capitano richiedere il parere degli interessati nel carico (?) e delle persone dell'equipaggio, è necessario che tali disposizioni per la loro importanza siano munite di sanzione penale, onde non possa il capitano impunemente violarle, tanto meno scusabile appunto perchè ha salva la libertà d'azione, malgrado il dissenso degli interessati (*Relazione Mameli*, pagina 98).

Si rileva, che i casi nei quali la Legge commerciale vigente obbliga il capitano a chiedere il parere ai suoi ufficiali sono diversi da quelli ricordati nella Relazione.

Si tratta qui manifestamente di atti che esorbitano dalla sfera degli atti di gestione ordinaria, per i quali il capitano non ha una capacità piena, ma ha d'uopo di fare accertare da altri la necessità del provvedimento straordinario, in via di controllo del suo deliberato e di integrazione della propria capacità. Se quindi trascurasse questa procedura preliminare, oltrechè civilmente, potrebbe essere chiamato a risponderne penalmente, a meno che provasse che l'omissione dipese da una circostanza di vera forza maggiore.

§ 5.

Infrazioni circa l'imbarco e sbarco delle persone

Iscrizione e cancellazione delle persone sui ruoli.

86. Art. 371:

« Il capitano o padrone che arruolando o licenziando un individuo del suo equipaggio non lo farà inscrivere o cancellare rispettivamente sul ruolo dell'equipaggio, incorrerà nell'ammenda di « lire cinquanta se la nave è armata al lungo corso; in quella di « lire venticinque se è armata al gran cabotaggio; ed in quella di « lire quindici se è destinata ad altra più ristretta navigazione od « alla pesca.

« Quando la persona imbarcata fosse inscritta sotto falso nome, « il capitano o padrone incorrerà nella pena del carcere non minore « di sei mesi.

« Nelle stesse pene rispettivamente stabilite nella parte prima « di questo articolo incorrerà il capitano o padrone che imbarcasse « passeggieri non iscritti sul ruolo d'equipaggio, senza pregiudizio « delle maggiori pene quando si trattasse di disertori o di individui « sottratti alle leve di terra e di mare. Se poi gl'individui, come « sopra sottratti, fossero ricercati dalla giustizia per qualche altro « crimine o delitto, il capitano o padrone che ne fosse consapevole « incorrerà nelle pene comminate dalla legge penale agli occultatori « di persone imputate di reato ».

Il ruolo dell'equipaggio e dei passeggieri, per evidenti ragioni d'ordine pubblico, deve essere lo specchio fedele del personale che in ogni tempo e a qualunque titolo si trova a bordo, meno gli avventizi in porto. Epperò si sbarchi un marinaio o un passeggiero, il movimento deve risultare dal ruolo. È uno degli imbarcati che soccombe nel viaggio? Il decesso deve venir annotato sul ruolo. È un

nuovo essere che apre gli occhi alla luce? Bisogna annotare la nascita, oltre a redigere l'atto a parte, nelle forme e sotto le comminatorie già esaminate. Tutto ciò a cura esclusiva del capitano.

Un fatto più grave è la falsa iscrizione sul ruolo, la quale si distingue dalla falsificazione del ruolo (art. 349), in quanto il ruolo non è alterato nella sua materialità. È una nota semplicemente non vera che vi si introduce. Si approssima molto alle scritturazioni sul giornale contrarie alla verità (art. 364): difatti pensatamente la legge punisce i due reati con pena identica [1]).

Il secondo capoverso provvede all'imbarco di passeggieri senza iscrizione e particolarmente all'imbarco preordinato ad uno specialissimo scopo criminoso, quello di sottrarre individui alla leva o alle ricerche della giustizia punitiva.

L'imbarco dei passeggieri senza iscrizione per un fine diverso da quelli specificati è equiparato all'imbarco o sbarco dei marinai irregolarmente fatto. L'imbarco per sottrarre passeggieri alla leva o per occultarli alla giustizia è punito a parte in base alla legge speciale e alla legge penale comune, rispettivamente. Per eccezione, un fatto unico dà luogo a due distinte sanzioni.

Abbandono dei marinai in corso di viaggio.

87. Art. 372:

« Il capitano o padrone che avrà congedato o sbarcato in paese « estero alcuna delle persone arruolate nell'equipaggio contro sua « volontà, e che fuori il caso di forza maggiore avrà abbandonato « in corso di viaggio alcuna delle persone imbarcate sul suo bordo « sarà punito col carcere da due mesi a due anni, e con multa da « lire duecento a mille.

« La pena sarà aumentata di uno o due gradi quando la per- « sona come sopra sbarcata fosse lasciata senza mezzi di sussistenza « o quando lo sbarco abbia avuto luogo fuori del Mediterraneo o « delle coste d'Europa ».

Se il contratto d'arruolamento impone ai marinai l'obbligo di prestare l'opera propria sulla nave sino allo spirare del termine convenuto o prorogato *ope legis*, sotto la ben nota sanzione, per parità

---

[1]) « Nel capoverso primo di questo articolo abbiamo surrogato alla pena pecuniaria quella del carcere non minore di sei mesi, per la stessa ragione testè accennata parlando dell'art. 264; imperocchè anche in questa disposizione si contempla un reato di falso » (*Motivi della Relazione Ministeriale*, all'articolo).

di trattamento il capitano deve soggiacere a pena se cede all'illegittimo desiderio di sbarcare i marinai contro la loro volontà.

L'articolo pone come condizione del reato lo sbarco in paese estero: non si preoccupa del caso, in cui il fatto avvenga nello Stato, forse perchè ivi risiedono le Autorità marittime pronte a impedirlo.

Accanto allo sbarco illegale si colloca il fatto dell'abbandono. L'abbandono è costituito da qualche cosa di più grave del congedo contro volontà; ma può ben essere il risultato previsto o prevedibile dello sbarco: laonde, o sotto un aspetto o sotto l'altro, il fatto arbitrario del capitano non può andare esente dalla meritata sanzione.

L'abbandono è scusabile nel caso di forza maggiore. Potrà questa risultare dal giornale? Evidentemente sì, ove il giornale sia tenuto in piena regola, salvo il diritto della controprova.

Il reato è aggravato dalla circostanza che la persona sbarcata è rimasta a terra senza mezzi. Per riguardo al marinaio, il capitano non sarebbe ammesso ad allegare che non poteva fornirlo di danari all'atto dello sbarco, perchè sprovvisto di credito verso la nave: nella peggiore delle ipotesi, lo sbarco all'estero conferisce diritto allo sbarcato d'essere rimpatriato a spese della nave, e perciò il capitano avrebbe l'obbligo quanto meno di fornirgli i mezzi del rimpatrio.

Altra circostanza aggravante è lo sbarco fuori del Mediterraneo o delle coste d'Europa. Più lontano dal Regno è il luogo dello sbarco o dell'abbandono, e più gravi si presumono le conseguenze per cui si chiama a rispondere il capitano.

Sbarco di marinai e passeggieri ammalati.

88. Art. 373:

« Il capitano o padrone, il quale sbarcasse durante il viaggio
« individui dell'equipaggio ammalati o feriti senza provvedere a ter-
« mini delle leggi commerciali i mezzi per la loro cura, e per il ri-
« torno in patria, incorrerà in una multa non minore di lire trecento
« estendibile a lire mille.

« Nella stessa pena incorrerà il capitano o padrone che dopo
« aver imbarcato passeggieri nello Stato, costretto da necessità qua-
« lunque li abbia sbarcati in un porto o spiaggia intermedia senza
« provvedere alla loro sussistenza e procurare loro il trasporto al
« luogo di destinazione, ed, in caso d'impossibilità, il loro rinvio in
« patria, salve le ragioni di rimborso verso i medesimi.

« Nel caso previsto nella prima parte del presente articolo, alla
« pena stabilita sarà sempre aggiunta la sospensione ».

Le leggi commerciali opportunamente richiamate costringono il capitano a provvedere *sempre* alla cura delle malattie delle persone arruolate al suo bordo. Distinguono però malattia da malattia. La malattia contratta senza colpa è a carico della nave: quella contratta per colpa è a carico del marinaio; ma il capitano deve anticipare le spese di cura, salvo il diritto di rivalersi sopra i salari o su le altre attività dell'obbligato. L'obbligo di cura, con o senza diritto a rivalsa, non va in ogni caso oltre i quattro mesi dallo sbarco più le spese di rimpatrio [1]).

Il criterio per giudicare della colpa è tutt'altro che assoluto. Si riterrà la colpa quando questa sia evidente, come un ferimento in rissa fuori servizio, una malattia venerea. Tutte le malattie che possono avere per causa quello che si dice comunemente una semplice mancanza di riguardo personale, si debbono mettere a carico della nave. La stessa scienza medica è la prima a dubitare delle cause effettive dei morbi.

È per contro assoluto l'obbligo del capitano di provvedere i mezzi di cura e di rimpatrio ai suoi uomini. Fu deciso che incorre nei rigori dell'art. 373 il capitano, il quale, sbarcando per malattia un marinaio, si rifiuta di fare adeguato deposito per la cura e per il rimpatrio, e ciò quantunque il marinaio abbia mezzi propri per curarsi e rimpatriare, ed abbia contratto la malattia per sua colpa (lue venerea) [2]).

Crediamo che l'obbligo del capitano si possa spingere fino al punto di tenerlo obbligato al deposito dei fondi per la cura e il rimpatrio, quand'anche abbia la certezza, e la dimostri, che il marinaio non è in condizione di rimborsargli le spese per suo conto anticipate. È giusto che sia riconosciuto il diritto al rimborso; ma sarebbe ingiusto, per non dire enorme, che il capitano fosse autorizzato a lasciar morire un marinaio, solo perchè questi non ha mezzi di fortuna. Prima che per ragioni di contratto, il capitano deve provvedere al marinaio per ragioni di umanità.

Per lo sbarco forzato dei passeggieri, l'articolo pone espressamente l'obbligo di provvedere alla loro sussistenza e al trasferimento a destino, o in caso diverso al rinvio in patria. Non parla di malattie, ma la *necessità qualunque* comprende le malattie e ogni altra causa non meno di queste impellente.

Quanto alle pene, si nota la sospensione dal grado quale pena

---

[1]) Art. 537 e 538 Cod. comm.

[2]) Cass. Torino, 19 nov. 1885, *Giur. Tor.*, 1886, 7.

aggiunta obbligatoriamente nel caso di sbarco dei marinai: lo sbarco dei passeggieri è punito colla sola pena pecuniaria, perchè minore è il vincolo fra essi e la nave.

Mancanza d'offerta di ricovero ai naufraghi.

89. Art. 374:

« Il capitano o padrone di una nave nazionale, che ritrovando « nei porti od in spiaggie estere, in cui non risieda alcun ufficiale « consolare, marinai nazionali naufragati, non offrirà loro il ricovero « prescritto dall'art. 114, sarà punito con multa estendibile a lire « cinquecento e colla sospensione.

« Ove poi, essendo la nave diretta a un porto dello Stato, ricu- « sasse di ottemperare alla richiesta degli ufficiali consolari pel tras- « porto delle persone secondo il disposto nel capoverso dell'istesso « art. 114, incorrerà nella multa di lire duecento per ciascuna delle « persone che avrebbe dovuto trasportare ».

L'art. 114 impone ai capitani o padroni delle navi nazionali di dare ricovero agli individui della marineria nazionale, che si trovassero abbandonati in paese estero.

La legge considera la gente di mare come una sola famiglia i cui membri sono tenuti a prestarsi scambievole aiuto, quando concorrano circostanze speciali. Queste circostanze sono: il naufragio e l'abbandono. Dire che cosa significhi la frase « marinaio naufragato » è veramente superfluo. Abbandonato, nel concetto della legge, è il marinaio che si trova senza assistenza in un porto o in una spiaggia dove non risiede un rappresentante del Governo nazionale: se v'è un console sul posto, spetta a lui provvedere.

Il reato si consuma col fatto di non offrire il ricovero. Il vocabolo « offrire » ammonisce che il capitano, se non vuole incorrere nell'infrazione, deve invitare ultroneamente il marinaio a venire al suo bordo, senza attendere d'essere richiesto del ricovero. Così non sarebbe una scusa accettabile quella di non avere dato il ricovero perchè il marinaio non l'ha domandato.

In che consiste il ricovero obbligatorio? Letteralmente sembrerebbe che ricovero volesse significare alloggio. Ma secondo lo spirito della disposizione l'obbligo è di prendere il naufrago al proprio bordo, di mantenerlo, di condurlo seco e consegnarlo nel primo luogo d'approdo al console ivi residente se la nave s'allontana dallo Stato. Limitare l'obbligo per il solo tempo in cui la nave staziona nel punto dove è il naufrago, con diritto d'abbandonarlo alla partenza,

sarebbe un'ironia troppo crudele che non può neppure supporsi nelle intenzioni del meno civile dei legislatori.

La pena della multa e della sospensione è adeguata alla gravità del caso deplorevole; deplorevole tanto più, perchè l'art. 114 concede il diritto di rimborso sia per le spese di mantenimento sia per il trasporto.

Come corollario, l'art. 374, capoverso, munisce di sanzione l'obbligo di rimpatriare le persone presentate al capitano dal console.

L'obbligo però ha un limite. L'art. 114 fissa il numero degli individui in ragione di uno per ogni cinquanta tonnellate di portata della nave (portata di registro).

Per i naufraghi trovati abbandonati, non vi sarebbe limitazione. Il capitano dovrebbe imbarcarli tutti, stante l'urgenza del bisogno. Il console invece, non concorrendo l'estremo dell'urgenza, ha il dovere di distribuirli fra più navi.

È degno di nota che il rifiuto opposto al console dal capitano si scinde in tanti reati della specie quanti sono gli individui ricusati: diffatti s'applicano due, tre, quattro multe, se sono due tre, quattro le persone che si dovevano rimpatriare.

Il rifiuto però del capitano sarebbe legittimo se la nave fosse diretta a un porto estero. Riescirebbe troppo gravoso portarsi dietro attraverso i mari degli individui che non sono d'alcuna utilità per la nave: se fossero marinai, potrebbero tornare d'aiuto all'equipaggio, ma possono anche non essere marinai. Queste difficoltà non militano egualmente a favore della nave diretta per un porto dello Stato.

Il console, per obbligare penalmente il capitano deve presentargli la richiesta per iscritto, indicando il nome, cognome, età, patria e professione della persona, la provenienza e il motivo del rimpatrio. Farà inoltre constare del prezzo stabilito pel trasporto e mantenimento, delle somme che fossero state pagate anticipatamente, nonchè delle altre speciali condizioni e degli obblighi particolari imposti al capitano o padrone [1]).

Fu deciso, non commettere reato il capitano di nave che rifiuta di prendere a bordo i nazionali che l'Autorità consolare trovasi in necessità di far rimpatriare, qualora la richiesta non venga fatta secondo le norme indicate dalla legge, cioè in iscritto e col computo della indennità stabilita [2]).

---

[1]) Art. 482 Regolamento Cod. mar. merc.

[2]) Tribunale penale di Genova, 23 marzo 1903, *Diritto Marittimo,* anno V, pag. 195.

Ricusazione di trasportare condannati.

90. Art. 375:

« Il capitano o padrone d'una nave nazionale diretta ad uno dei « porti dello Stato, il quale ricusasse di ottemperare alla richiesta « di un regio ufficiale consolare pel trasporto di un condannato o « imputato, ovvero dei corpi di reato od altri oggetti necessari alla « procedura, incorrerà in una multa da lire cinquecento a mille.

« Non saranno però tenuti i capitani o padroni a ricevere a bordo « imputati o condannati in numero superiore alla quinta parte del- « l'equipaggio delle loro navi.

« Il capitano o padrone, che dopo aver avuto dai regi ufficiali « consolari la consegna dei delinquenti per farne il trasporto nello « Stato ne favorisse la fuga, incorrerà nella pena portata dalla legge « penale comune contro le persone incaricate del trasporto e della « custodia dei rei. In caso di semplice negligenza, potrà in luogo « del carcere applicarsi una multa estendibile a lire duecento.

« Nello stesso modo saranno puniti gli individui i quali, tanto « nel caso ora accennato, quanto in quello contemplato nella prima « parte dell'art. 436, fossero preposti alla custodia dei delinquenti « od imputati ».

Qui non si tratta più dei naufraghi o degli altri nazionali, che gli ufficiali consolari, per qualunque ragione, come scrive l'art. 114, devono rimpatriare: si tratta al contrario di individui condannati o prossimi a diventarlo, e che è mestieri assicurare alla giustizia punitiva, sia per far loro scontare la pena, sia per sottoporli a regolare procedimento.

Gli è perciò che il capitano non può essere costretto a ricevere di cotale gente al suo bordo, se non è diretto verso lo Stato. Ammesso il rifiuto per dei galantuomini, a maggior ragione doveva ammettersi il diritto di ricusazione per dei compagni di viaggio pericolosi.

L'obbligo ha un altro limite nel numero degli individui. Non è più la proporzione d'una persona contro ogni cinquanta tonnellate di portata della nave, ma il quinto del numero dell'equipaggio, cioè un delinquente per ogni cinque marinai.

La diversità del rapporto dipende da due ragioni egualmente evidenti: la prima, che è già molto scambiare le navi di commercio per galee, d'antica memoria; la seconda, che sarebbe pericoloso per la sicurezza della nave non mantenere una forte prevalenza numerica dell'equipaggio sui prigionieri.

Il trasporto dev'essere eseguito con ogni diligenza compatibile coi mezzi di bordo; epperò il capitano risponde della fuga colposa, per sua negligenza o per fatto dell'equipaggio.

Il capitano, che è anche pubblico ufficiale a bordo della sua nave, sarà il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto dei prigionieri, previsto dall'art. 229 del Codice penale? Pare di sì, per il reciso rinvio che fa a questo Codice la legge marittima [1]).

Imbarco d'armi e munizioni.

91. Art. 376:

« Il capitano o padrone che contravvenga al disposto dell'art. 109 « incorrerà nella multa da lire cento a mille.

« Qualora risulti che l'aumento d'armi, di munizioni o di equi- « paggio fosse diretto a facilitare un'azione delittuosa o un contrab- « bando a danno dello Stato, il capitano o padrone potrà inoltre « essere punito col carcere estendibile ad un anno e colla desti- « tuzione ».

L'art. 109 Cod. mar. merc. vieta ai capitani o padroni d'imbarcare sulla nave da essi comandata armi o munizioni da guerra, senza che sieno descritte sul ruolo d'equipaggio dall'Autorità marittima o dagli ufficiali consolari; vieta ancora di fare alcun aumento tanto nelle armi e munizioni, quanto negli uomini dell'equipaggio, senza l'autorizzazione dei suddetti funzionari.

La sicurezza dei mari rende oggi inutile o quasi la presenza di armi a bordo. Comunque, se qualche capitano per misura di prudenza voglia introdurvene, può farlo, a condizione di ottenere l'opportuna autorizzazione nel luogo di partenza. La descrizione delle armi e munizioni, fatta sul ruolo dall'Autorità marittima o consolare, è considerata come la prova dell'ottenuta autorizzazione. Le munizioni dovranno essere conservate nella parte più sicura del bastimento, sotto chiave e sotto la responsabilità del capitano.

L'imbarco di armi o munizioni da guerra, o altrimenti le varianti nella qualità o specie di quelle già imbarcate, all'infuori del permesso dell'Autorità, costituiscono una specie di contrabbando, punito colla multa al capitano, e col sequestro degli oggetti clandestinamente imbarcati [2]).

---

[1]) La richiesta del Console per essere irrecusabile deve anche qui rispondere ai requisiti dell'art. 482 del Regolam. Cod. mar. merc., in quanto è applicabile.

[2]) Art. 629, 630, 631 Regolamento al Cod. mar. merc.

Adunque l'imbarco delle armi e munizioni da guerra non è libero come lo è l'imbarco delle altre merci. Il motivo ne è ovvio, data la destinazione punto pacifica delle armi in genere. Ben è vero che indipendentemente dalla loro destinazione naturale e dall'uso più o meno prossimo che ne siano per fare i destinatari, le armi possono anche rappresentare per la nave una merce ordinaria. In vista di tale possibilità la legge affida all'Autorità politica, non più a quella amministrativa, il compito di accertare se le armi e munizioni da guerra abbiano un fine commerciale: il permesso in questo caso dell'Autorità politica esime la nave dall'adempimento delle precedenti formalità [1]). In questo caso il ruolo d'equipaggio ritorna a servire al suo vero scopo: al posto della descrizione sul ruolo, starà ancora la polizza di carico, coperta dall'autorizzazione d'imbarco.

Partita la nave, ben potrebbe essa usare delle armi per favorire un'azione delittuosa o un contrabbando in danno dello Stato. In questa previsione il comma dell'art. 376 punisce il capitano con pena speciale. È detto *azione delittuosa;* portiamo opinione che la legge intenda con ciò riferirsi ai delitti di Diritto comune; ne resterebbero così escluse le spedizioni armate a scopi politici, alle quali sarebbero applicabili le disposizioni del primo titolo del libro II del Codice penale.

§ 6.

Infrazioni agli obblighi verso le navi da guerra

Disobbedienza alla chiamata di una nave da guerra nazionale.

92. Art. 377:

« Il capitano o padrone, il quale in corso di navigazione non « ubbidirà alla chiamata di una nave da guerra dello Stato, e la « costringerà all'uso della forza, incorrerà in una multa da lire cento « a mille ».

Le navi da guerra rappresentano in corso di navigazione l'Autorità dello Stato a cui appartengono: nulla pertanto di più naturale che le navi mercantili debbano rispondere alle eventuali chiamate di quelle.

Le navi da guerra dello Stato esercitano per legge la sorveglianza sulle navi nazionali così in alto mare che in paese estero

[1]) Art. 634 Regol. Cod. mar. merc.

ove non sia un agente consolare. Perciò i comandanti possono procedere alla visita della nave, all'ispezione delle carte di bordo, ricevere le denuncie e le querele dei capitani e delle persone imbarcate, e farsi consegnare i delinquenti. Le navi che mancassero di alcuna delle carte di bordo, o che avessero carte di bordo false, saranno condotte in un porto dello Stato od in quel porto estero più vicino, in cui risieda un regio ufficiale consolare [1]).

I capitani e i padroni, che incontrassero in mare o ritrovassero nei porti esteri qualche nave da guerra dello Stato, dovranno somministrare i ragguagli, le informazioni e le notizie di cui fossero richiesti [2]).

Il reato previsto nell'art. 377 ha dunque il suo fondamento giuridico in queste disposizioni che sono del più alto interesse per lo Stato; e si consumerà col fatto della disobbedienza alla chiamata, seguita dall'uso della forza da parte della nave da guerra. Se questa, nonostante la disobbedienza, non ricorre alla forza per costringere la nave mercantile a fare il suo dovere, è perchè le circostanze del momento e le condizioni esteriori della nave saranno tali, a suo giudizio, da potervi passare sopra.

Non è delitto il rifiuto opposto alla chiamata delle navi da guerra d'una Potenza estera, anche amica; ma sappia il capitano, il quale richiesto di giustificare la propria nazionalità ricusa di farlo, che rinuncia alla protezione del Governo, qualora subisca un danno in conseguenza dell'opposto rifiuto.

Il capitano non è però tenuto in tempo di pace a sottoporsi a visite o ad altro atto di giurisdizione che si pretendesse esercitare sopra la sua nave dalle navi estere, salvo quanto è stabilito dai trattati internazionali relativamente ai paraggi soggetti alle crociere per impedire la tratta degli schiavi.

I capitani ai quali fosse usata violenza debbono protestare e riferirne all'Autorità competente [3]).

Resistenza e ostilità contro navi da guerra nazionali.

93. Art. 378:

« Il capitano o padrone di una nave mercantile che commetterà « atti di resistenza e di ostilità contro un legno da guerra nazio-

---

[1]) Art. 103 Cod. mar. merc.

[2]) Art. 105 Cod. mar. merc.

[3]) Art. 106 Cod. mar. merc.

« nale o di altra forza pubblica dello Stato, incorrerà nella pena
« della reclusione; e gli altri uomini dell'equipaggio, che vi avessero
« preso parte, nella pena del carcere non minore di tre mesi.

« I passeggieri che avessero preso parte alla resistenza od osti-
« lità incorreranno nelle stesse pene stabilite per la gente del-
« l'equipaggio ».

È il reato di ribellione commesso in mare da una nave mercantile contro una nave dello Stato. La resistenza presuppone un comando di fronte a cui non si vuole cedere; ed è per natura un'azione passiva. Le ostilità invece sono necessariamente costituite da fatti positivi. La congiunzione copulativa *e* fra i due sostantivi dimostra la necessità del duplice concorso per il perfezionamento del reato.

Il legno, oggetto passivo della ribellione, può essere tanto una nave da guerra, quanto un legno di altra forza pubblica dello Stato. Il vocabolo *legno* pare adoperato a bella posta per estendere quanto più è possibile la portata dell'articolo, nel senso quasi di galleggiante. Per questo parrebbe compreso sotto questa figura di reato anche il fatto di resistenza con ostilità a una barca della dogana che volesse procedere a una visita per sospetti di contrabbando.

Il fatto previsto ben difficilmente sarà l'opera del solo capitano: quindi è che la legge lo punisce in persona del capitano quale autore principale; in persona dei marinai, quali coadiutori secondari, stando a quanto è dato rilevare dalla misura e qualità della pena, più grave in quello che in questo caso. Ma per i marinai è aperto l'adito a provare la loro astensione dagli atti delittuosi: anzi, in quanto è detto se *vi avessero preso parte,* è lecito inferirne che spetterà in modo particolare all'accusa dimostrare la loro partecipazione al fatto. In una identica posizione giuridica si trovano i passeggieri.

Abbandono del convoglio marittimo.

94. Art. 379:

« Il capitano o padrone di una nave mercantile carica di truppe,
« munizioni da guerra o di altri oggetti o generi dello Stato, che,
« essendo in convoglio, abbandonerà la scorta, incorrerà nella pena
« del carcere da uno a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

« Se la nave dopo abbandonata la scorta fosse predata, la pena
« sarà della reclusione.

« Se poi risulti che il capitano o padrone abbia dato volonta-
« riamente la nave in mano al nemico, la pena sarà dei lavori for-
« zati a tempo ».

Quando le vie marittime erano infestate dai pirati, le navi mercantili solevano navigare di conserva o in convoglio per prestarsi reciproco aiuto contro il nemico comune. Scrive Targa, che il provvido capitano si cautela nel viaggio in ogni modo possibile, e la miglior cautela è l'accompagnarsi sotto il riparo di navi presidiarie armate in guerra, di sua o d'altra nazione amica, da cui si possa avere « *Convoio* » [1]).

Il convoglio o la conserva in antico erano naturalmente rimessi alla prudenza dei commercianti e dei capitani di nave, senza alcuna obbligatorietà tranne quella sorgente per avventura da una convenzione espressa.

Ai nostri giorni non si dànno più esempi di navi mercantili viaggianti di conserva, attesa la perfetta sicurezza dei mari. Vi sono le squadre delle navi da guerra, le quali navigano riunite; ma lo scopo loro non ha assolutamente nulla di comune coll'intento che animava i convoglianti d'un tempo.

L'art. 379 si occupa d'un caso tutto speciale, ognora possibile: quello d'una nave mercantile carica di truppe, munizioni da guerra

---

[1]) *Ponderazioni sopra la contrattazione marittima*, cap. XLVIII. E prosegue: « ..... ovvero accompagnarsi con altre navi ben munite, inviate per l'istesso cammino, quale accompagnamento si addimanda *sotto-convoio*, ovvero si associa con navi pari, che si domanda conserva, dal doversi conservare l'una e l'altra vicendevolmente. Nel primo caso di *convoio* è solito contribuire un tanto per cento sopra il valsente del carico della nave convoiata al comandante del *convoio* per le spese dell'armamento, e la nave non paga cosa alcuna, ed è tenuta seguitare giorno e notte la comandante, la quale acciò possa essere seguita, quando il cielo è assai oscuro tiene acceso il fanale in gabbia, e deve assegnare un termine congruo nei porti, baie, seni ed altri luoghi soliti darsi fondo per comodità di tutti li vascelli convoiati a proporzione dei loro affari, quando differentemente non si sia accordato, e queste navi presidiarie non pagano ancoraggi, fanalaggi, nè consolati o gravezze.

« Nel secondo caso di navi poderose di *sotto-convoio* non è solito che se gli paghi contribuzione alcuna, salvo patti, ma l'accompagnamento si dà per mera cortesia; e fra navi dell'istessa nazione a titolo di convenienza, che induce una specie di tale quale obbligo a dovere ciò fare a salvamento di pregiudizio, senza pretesti, dovendosi avere una ragionevole tolleranza ad arbitrio di comuni amici, o di superiore loro che ciò gli può ordinare.

« Nel terzo caso, che è di pura conserva, questa non è altro che una unione di due o più vascelli pari, o poco inferiori uno all'altro, destinati a un istesso viaggio per sicurezza comune. Di questi vascelli, uno ha da essere il direttore, perchè altrimenti vi sarebbe confusione, e questa direzione spetta al più poderoso, ed in termini di parità al maggiore in età, e di maneggio di vascelli, ed il direttore ha da tenerne l'insegna nell'albero maestro ».

o di altri oggetti o generi in proprietà dello Stato. Non è infrequente infatti il noleggio d'una nave privata da parte del Governo, affine d'adibirla al trasporto di soldati e di materiale guerresco [1]).

Ora l'art. 379 riferendosi a questa possibilità, prevede che la nave mercantile carica di uomini e di materiali per conto dello Stato, per misura di sicurezza sia spedita in convoglio con altre navi. In questo caso si comprende che il mantenimento del convoglio assorge a un dovere indeclinabile, e che possa essere comminata una pena per il capitano della nave noleggiata, il quale abbandoni la conserva o la scorta imposta dallo Stato noleggiatore.

Il fatto costituirebbe reato da per sè, anche senza un danno, meno il caso di forza maggiore, come una tempesta che impedisse di mantenere il contatto fra le navi convogliate.

Quando invece la nave colpevole cadesse vittima dei pericoli contro i quali appunto la scorta erasi costituita, il reato s'aggraverebbe per il danno alla nave stessa derivato.

Altra aggravante si avrebbe nella consegna volontaria della nave in mano del nemico. Come reato di tradimento, la pena dei lavori forzati a tempo non dovrà certo apparire inadeguata al fatto eccezionalmente grave.

§ 7.

Infrazioni circa il servizio sopra navi da guerra estere

Assunzione del comando di nave da guerra estera.

95. Art. 380:

« Il capitano o padrone che assumesse il comando di navi da « guerra estere, senza avere ottenuto l'autorizzazione del Governo, « incorrerà nella destituzione, senza pregiudizio delle altre penalità « in cui fosse incorso pel fatto di avere preso servizio militare presso « nazione estera ».

Per disposizione della legge civile perde la cittadinanza colui, che senza permesso del Governo accetti impiego sotto un Governo estero, o entri a servire nelle armate straniere [2]).

Vi sono degli impieghi all'estero compatibili coi doveri di buon

---

[1]) Le spedizioni di truppe in Cina fatte in questi ultimi tempi dall'Italia vennero appunto eseguite su piroscafi della Marina mercantile.

[2]) Art. 11 Cod. civ.

cittadino. Nel Progetto del Codice civile si parlava di impiego pubblico in paese estero. Mancini propose, e la proposta venne accettata, di vietare solo l'assunzione degli impieghi conferiti dai Governi stranieri, perchè non ogni impiego pubblico deve far perdere la cittadinanza, quantunque sia esso municipale o d'altra indole, ma soltanto l'impiego governativo [1]).

Ma il capitano, che senza autorizzazione assume il comando di una nave da guerra estera, oltre che nella perdita della cittadinanza incorre in un reato, trattandosi di un'azione manifestamente più grave, in quanto s'espone al rischio di dover portare le armi contro la patria. Basta questa semplice possibilità per giustificare il rigore della legge.

Imbarco su navi di Potenza nemica.

96. Art. 381:

« Gli inscritti sulle matricole o sui registri della gente di mare « i quali prendessero imbarco sopra navi mercantili appartenenti ad « una Potenza che si trovasse in guerra collo Stato, incorreranno « nella pena del carcere da tre mesi ad un anno ».

Per l'assunzione del comando di una nave da guerra straniera il divieto non è assoluto, ma resta subordinato all'autorizzazione del Governo, il quale è arbitro di concederla o di negarla secondo le condizioni del momento politico e la probabilità o meno d'un prossimo conflitto. Però quando il conflitto è già scoppiato, sarebbe una vera ingenuità continuare a parlare di autorizzazioni. La legge marittima quindi interdice assolutamente agli iscritti nella gente di mare di prendere imbarco sopra le navi mercantili straniere, per la possibilità che queste siano autorizzate dal loro Governo a esercitare la corsa, e a portare così le armi contro le nostre navi di commercio.

Art. 382:

« I nazionali che prendessero servizio a bordo di corsari o di « legni da guerra di Potenza in guerra collo Stato, saranno puniti « coi lavori forzati a tempo. Qualora poi avessero preso parte ad « atti di depredazione contro navi nazionali incorreranno nelle pene « stabilite per coloro che prendono le armi contro lo Stato ».

Nell'articolo precedente si punisce l'imbarco su navi straniere in vista della possibilità dell'armamento in corsa. Qui invece si punisce il fatto compiuto.

---

[1]) Verb. n. 3, seduta 15 aprile 1865.

Si punisce a parte il fatto più grave ancora del nazionale, che scende effettivamente ad atti di depredazione contro navi nostre; ma l'infrazione in questo caso cessa d'essere il reato d'imbarco sopra nave straniera per presentarsi sotto la diversa figura del delitto contro lo Stato [1]).

§ 8.

Infrazioni ad obblighi diversi

Ricorso ad Autorità straniere.

97. Art. 383:

« Le persone di equipaggio di navi nazionali, le quali in paese « estero invocassero la protezione di altre Autorità fuori degli uffi- « ciali consolari nazionali, o, dove non vi fossero ufficiali consolari « nazionali, ricorressero ad altre Autorità fuori del Consolato sotto « la cui protezione fosse posta la nave, incorreranno in una pena « pecuniaria estendibile a lire duecento.

« I capitani o padroni potranno inoltre essere puniti col carcere « non minore di un anno ».

Quando i cittadini che si trovano all'estero in un punto dove risiede un console, che è il tutore legale dei sudditi del Governo che rappresenta, ricorrono per protezione alle Autorità straniere, recano grave offesa all'amor proprio nazionale. In questi tempi anzi di rivalità internazionali più vive che mai per la protezione dei cittadini all'estero, la cosa s'eleva all'onore delle grandi questioni, in cui sono sommamente interessati l'influenza e il prestigio degli Stati. Ma, se un nazionale incurante del proprio paese si mette sotto la protezione d'un Governo o console estero, egli compie un atto indegno di un buon cittadino; però non commette un reato, potendo persino rinunciare alla cittadinanza.

Ben altrimenti accade per le persone arruolate sulle navi nazionali. Quello che per la comune dei cittadini è una facoltà, per i marinai è un obbligo rigoroso, della cui inadempienza la legge penale chiede conto; e lo chiede più strettamente al capitano e padrone della nave dato il grado maggiore di imputabilità, per il posto che essi occupano.

La posizione eccezionale fatta ai marinai si spiega col rapporto di dipendenza che esiste fra essi e l'Autorità marittima, che all'estero è impersonata nei consoli.

---

[1]) Art. 105 Cod. pen.

Trattandosi di diritto singolare, l'art. 383 è di stretta interpretazione: per questo le persone inscritte nella gente di mare, ma non imbarcate, non possono incorrere nel presente reato. È da avvertire pure che si vieta d'invocare la protezione di altre Autorità all'infuori delle consolari; è quindi lecito adire i Tribunali stranieri [1]).

Cessione del libretto di matricola e del foglio di ricognizione.

98. Art. 384:

« L'inscritto nella matricola o nei registri, che cedesse ad altri « il libretto di matricola o il foglio di ricognizione, sarà punito con « multa estendibile fino a lire cento.

« Nel caso in cui il libretto o il foglio di ricognizione avesse « servito all'evasione di una persona imputata di crimine o di de- « litto, o di inscritti per la leva, il cedente sarà tenuto complice « del reato ».

Fra gli ascritti alla gente di mare il libretto di matricola è rilasciato a coloro che fanno parte della prima categoria: il foglio di ricognizione a quelli che compongono la seconda categoria.

Tanto il libretto di matricola quanto il foglio di ricognizione sono documenti strettamente personali: basti dire che contengono financo i connotati fisici della persona dell'iscritto.

Il reato in questo caso si perfeziona colla tradizione manuale che il titolare del libretto o del foglio faccia a un terzo, affinchè questi se ne serva per suo uso e consumo. Quando la cessione sia diretta a servire come mezzo di fuga a un ricercato dalla giustizia per crimine o delitto, o a sottrarsi alla leva, il cedente è ritenuto complice del reato commesso dal cessionario del libretto o del foglio. L'articolo 384 cessa d'avere applicazione di fronte alla violazione principale d'una legge diversa, che assorbe il fatto accessorio.

Rifiuto di soccorso a nave pericolante.

99. Art. 385:

« Il capitano o padrone di una nave nazionale, il quale, potendo, « non avrà prestato soccorso ad una nave pericolante, sarà punito « con multa da lire duecento a mille; potrà inoltre essere sospeso « dall'esercizio delle sue funzioni da sei mesi ad un anno ».

Questa disposizione contiene la sanzione dell'obbligo di soccorso

---

[1]) L'art. 105 dell'Ordinanza germanica sulla gente di mare stabilisce: « Il marinaio non può convenire il capitano davanti a un Tribunale straniero. Ove egli contravvenga a tale disposizione, non solo è responsabile del danno che ne deriva, ma perde inoltre il salario fin allora guadagnato ».

che trovasi scritto nell'art. 120 Cod. mar. merc., così formolato: « Il capitano di un legno nazionale, il quale incontri qualche nave, anche straniera o nemica, in pericolo di perdersi, *deve* accorrere in suo aiuto e prestarle ogni possibile assistenza ».

Il legislatore italiano si mostrò in questa materia superiore ad ogni altro. Primo fra tutti, non solo impose l'obbligo del soccorso alle navi nazionali e straniere, ma lo estese anche a benefizio delle stesse navi nemiche, concretando così uno dei più alti ideali a cui tende il moderno Diritto internazionale. Di fronte al pericolo che corre l'equipaggio d'una nave, devono tacere le inimicizie, per fare posto ai sensi d'un umanesimo universale. Dove sono vite a rischio, ivi deve prevalere il diritto dell'esistenza, assicurato mediante l'obbligo dell'aiuto reciproco. Ma già il cuore del marinaio riteneva assai prima come un dovere, e praticava come uso costante quello che ora è tradotto in un obbligo giuridico.

Il soccorso obbligatorio sotto la sanzione in esame si deve tenere distinto dal salvamento, che è facoltativo, epperò sfornito di sanzione per il caso che anche potendo non vi si addivenga. Quello invero si presta alle persone e solo occasionalmente alle cose; questo si presta esclusivamente alla nave e alle merci. Il fondamento giuridico del soccorso alle persone rende ragione dell'esclusione dell'obbligo rispetto alle cose.

La distinzione fra soccorso e salvamento trova pure conferma nella legge nostra positiva, il cui art. 134 Cod. mar. merc. prevede per l'appunto il salvamento [1]). Da esso si evince in modo preciso, che il salvamento consiste nel ricupero d'una nave abbandonata dall'equipaggio: laonde l'obbligo d'assistere una nave in pericolo permane fino a che l'equipaggio trovasi a bordo. Chi incontra una nave abbandonata è libero di prenderla a rimorchio o di lasciarla andare alla deriva, secondo che giudica economicamente utile o meno l'operazione di salvamento [2]).

---

[1]) Art. 134:

« Coloro che trovassero in alto mare una nave abbandonata e riuscissero a metterla in salvo in uno dei porti dello Stato, saranno tenuti a farne denuncia all'Autorità marittima entro ventiquattro ore dall'approdo ».

[2]) Art. 134:

« ...... Se il ricupero avrà avuto luogo fuori vista di terra, gli inventori avranno diritto, oltre al rimborso delle spese, all'ottavo del valore della nave e del carico salvato.

« Se invece la nave fosse trovata in vista da terra, coloro che l'avranno salvata avranno diritto al rimborso delle spese e ad una ricompensa come è stabilito all'art. 121 » (il decimo).

Il soccorso è senza correspettivo in linea di regola. La speculazione non è compatibile coll'adempimento d'un dovere umano, e ne menomerebbe l'alto valore morale. Però il legislatore, mostrandosi anche pratico, accorda un premio alla nave che reca il soccorso, quando ciò avvenga con rischio della nave o delle persone accorse in aiuto [1]).

L'assistenza marittima forma oggi uno dei punti più curati dagli studiosi di Diritto internazionale. Il principio del soccorso obbligatorio era adottato nel Congresso di Anversa dell'anno 1885, in tema di urto di navi. È legge positiva in Inghilterra in forza del *Vict. Merchant Shipping and Passenger Acts Amendment* (1872). Fu pure tradotto in legge dagli Stati Uniti di America (18 novembre 1890) e dalla Francia (10 marzo 1891). Ma tutti questi Stati furono prevenuti dall'Italia, come attestano le date [2]).

Disobbedienza della gente di mare.

100. Art. 386:

« Gli inscritti nelle matricole o nei registri della gente di mare, « i quali contravvenissero al disposto dell'art. 154, incorreranno nelle « stesse pene stabilite pei delitti d'insubordinazione della gente « d'equipaggio contro il proprio capitano ».

L'art. 154 richiamato è di questo tenore:

« Tutti gli inscritti nelle matricole e nei registri della gente di mare devono obbedienza ai capi degli uffici di porto, agli ufficiali consolari, od ai comandanti delle navi da guerra dello Stato che si

---

[1]) Art. 121:

« Il capitano d'una nave che avesse prestato soccorso ad un'altra, avrà diritto al risarcimento dei relativi danni.

« Se il soccorso sia stato prestato con rischio della nave o delle persone, sarà inoltre corrisposto un premio che non potrà eccedere il decimo del valore degli effetti salvati.

« Tanto pei danni, quanto pel premio di cui sopra, competerà privilegio sulla nave, sui noli e sul carico da avere grado dopo le spese di giustizia, e prima degli altri privilegi ammessi dalle leggi commerciali ».

[2]) Il Congresso Internazionale di Diritto Marittimo tenuto in Genova nel 1892 adottava questa risoluzione sotto il titolo *Urto fra navi:*

« Art. X. — L'assistenza alle persone è obbligatoria. Il salvamento delle cose può essere oggetto di convenzione ».

« Art. IX. — In ogni caso di urto di navi il capitano di ciascuna di esse deve, per quanto lo possa, dare all'altra nave, all'equipaggio e ai passeggieri di essa tutti i soccorsi possibili e utili per salvarla dal pericolo risultante dall'abbordaggio ».

trovano in alto mare, o nei paesi in cui non risieda alcun ufficiale consolare; e sono obbligati ad eseguire quanto venga loro ordinato dai medesimi pel vantaggio dei nazionali, per l'onore della bandiera e per il bene del servizio marittimo.

« Essi saranno inoltre tenuti di presentarsi all'ufficio delle Autorità suddette a semplice loro richiesta ».

L'art. 386 altro non è se non l'estensione logica dell'art. 281. A quel modo che i marinai sulla nave debbono prestare obbedienza al capitano, così tutti gli inscritti nella gente di mare, senza distinguere fra coloro che attendono direttamente alla navigazione e quelli che si dedicano alle arti o industrie marittime ausiliarie, debbono prestare obbedienza ai capi degli uffici di porto, agli ufficiali consolari, ai comandanti delle navi da guerra in alto mare e nei luoghi dove non esistono consoli.

L'art. 386 potrebbe essere più preciso. I fatti previsti dall'articolo 154 non sono sempre d'insubordinazione. Il rifiuto per esempio di presentarsi all'ufficio delle Autorità suddette si contiene entro i limiti d'una disobbedienza semplice: ripugnerebbe dunque applicare a un caso cosiffatto le pene stabilite per l'insubordinazione vera e propria, secondo dispone l'art. 386. Noi crediamo di interpretare lo spirito della legge, ritenendo che la parola insubordinazione sia qui usata genericamente, per significare qualsiasi atto di disobbedienza a un ordine superiore formalmente impartito.

Pare inutile aggiungere, che sfuggono alla sanzione dell'art. 386 tutti coloro che, pure avendo rapporti per ragione di professione colle Autorità marittime, non sono inscritti fra la gente di mare.

Omissione di denuncia del ritrovamento d'oggetti e omessa consegna.

101. Art. 387:

« Chiunque trovasse nel litorale dello Stato, in mare, a galla o « sott'acqua o sulla spiaggia o nei porti, fossi o canali, oggetti di « ignota provenienza, e non facesse la dichiarazione di cui all'arti- « colo 135, sarà punito colla stessa pena portata dalla legge penale « comune contro coloro, che non fanno la pronta consegna degli « oggetti smarriti.

« Ove poi avesse raccolto oggetti provenienti manifestamente da « naufragio, e non ne avesse fatta l'immediata consegna all'Autorità « marittima che procede al salvataggio, o in difetto al Sindaco, sarà « considerato reo di furto e punito ai termini della legge penale « comune ».

L'art. 135 stabilisce:

« Le merci, gli attrezzi, vestimenti, valori ed altri oggetti di ignota provenienza, trovati nel litorale dello Stato, in mare, a galla o sott'acqua o sulla spiaggia o nei porti, darsene, fossi o canali, a meno che il loro valore fosse minore di lire cinque, dovranno dagli inventori denunciarsi entro ventiquattro ore all'Autorità marittima locale od altrimenti al Sindaco.

« Gli inventori che abbiano messo in salvo e denunciato entro il termine sopra stabilito alcuno degli oggetti suddetti, avranno diritto, oltre al rimborso delle spese di ricupero, ad un premio eguale al terzo del valore netto delle cose salvate, se si tratta di oggetti trovati a galla o sott'acqua, e calcolato come nell'art. 718 del Codice civile se si tratta di oggetti trovati sulle spiaggie, calate o moli delle indicate località, o di cetacei, che si arenassero sul litolare, la proprietà dei quali è devoluta allo Stato ».

Già le antiche leggi marittime italiane distinguevano il ricupero fatto in mare da quello fatto sulle spiagge, stabilendo un premio maggiore nel primo caso che nel secondo [1]). E giustamente. Il ricupero sul mare costa certo più fatica ed espone a rischi più gravi che non il ricupero sul litorale.

Il Codice marittimo innovò sulle RR. Patenti del 1827, le quali accordavano all'inventore degli oggetti salvati da naufragio il terzo del loro valore.

La concessione del premio costituisce una ragione di più per punire coloro che non denunciano gli oggetti d'ignota provenienza, o non consegnano quelli provenienti da naufragio. Dei primi, l'inventore è costituito legittimo depositario. I secondi non possono essere trattenuti per nessun motivo; l'inventore deve consegnarli immediatamente.

Il criterio per conoscere la diversa provenienza è tutto di fatto. Dopo un naufragio avvenuto in vista di terra, si riterranno provenienti da esso tutti gli oggetti rinvenuti sulla spiaggia, che fanno parte di una nave, come àncore, vele, pezzi d'albero, botti, casse, imbarcazioni. La maggiore o minore prossimità della data del rinvenimento colla data del naufragio conosciuto potrà costituire un elemento più o meno sicuro per giudicare della provenienza degli oggetti. Nel dubbio, come sempre, è da propendere per il reo. La prova della

---

[1]) *Consolato del Mare*, cap. 249; *Statuto marittimo d'Ancona* del 1490, cap. 60; *Costitutum usus* di Pisa, cap. 30.

consapevolezza che le cose appartengono a un naufragio dev'essere piena e intera, e per di più la qualità di cose naufragate dev'essere manifesta.

Date queste circostanze a carico, il furto non sarà nemmeno semplice, ma aggravato. La legge penale comune ravvisa un aggravante nel furto commesso in tempo di disastri [1]).

Non è furto, ma è equiparato a un'appropriazione indebita e punito di conformità il fatto dell'omessa dichiarazione, o denunzia all'Autorità, degli oggetti di provenienza ignota [2]).

In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza [3]).

Per gli oggetti d'ignota provenienza di un valore inferiore a cinque lire, l'art. 135 non pone obbligo di sorta; onde l'omessa denuncia non sarà imputabile all'inventore. Per un argomento *a contrario,* non si devono ritenere esenti dall'obbligo della immediata consegna i ritrovamenti d'oggetti naufragati, qualunque ne sia il valore. Per essi non sta la presunzione di *res nullius,* che milita a favore degli oggetti d'origine sconosciuta.

Rifiuto di pagamento dei diritti consolari.

102. Art. 388:

« Il capitano o padrone che ricuserà di pagare i diritti consolari « negli Stati in cui approderà, soggiacerà oltre al pagamento dei « diritti medesimi, ad una multa eguale al doppio del loro am- « montare ».

Siamo in presenza d'un reato eccezionalissimo. Rispetto ai pubblici gravami che si pagano nello Stato, vige il privilegio del *solve et repete.* Qui si ha qualche cosa di più: il fatto del mancato pagamento è elevato a reato.

Bisogna però ammettere che il rigore non è senza una ragione. I consoli non possono pretendere diritti maggiori delle tariffe vigenti: quindi non merita riguardi il capitano che s'ostina a non voler pagare quello che è dovuto in forza di legge.

Non sarebbe reato il rifiuto di pagare una somma eccedente il quantitativo portato dalle tariffe approvate.

Forse per questa disposizione era sede più appropriata la stessa legge consolare; ma ciò non tocca la sostanza della statuizione,

---

[1]) Art. 404, n. 2, Cod. pen.
[2]) Art. 420, n. 1, Cod. pen.
[3]) Cass. Napoli, 8 gennaio 1886, *Gazzetta dei Proc.,* XXI, 22.

che dopo tutto è da approvarsi, anche per mantenere il necessario prestigio all'Autorità nazionale all'estero.

Prestazione del nome nella costruzione di navi.

103. Art. 389:

« Il costruttore che prestasse il suo nome ad altri che non siano « costruttori per dirigere la costruzione di navi, incorrerà nella pena « della sospensione dall'esercizio della sua professione ».

Per comprendere tutta la portata della legge bisogna premettere che la costruzione delle navi presso di noi non è libera, come lo è la costruzione degli edifici e delle altre opere che si elevano dal suolo. Chi infatti vuole fabbricare un palazzo ha libertà di farlo con o senza l'aiuto di tecnici, pur non essendo egli nè un ingegnere, nè un architetto in quanto il contrario non sia disposto dai regolamenti edilizî della località, nella quale lo si costruisce. La costruzione delle navi rappresenta invece un privilegio dei costruttori navali legalmente patentati. Essi si dividono in ingegneri navali, i soli competenti per le costruzioni in ferro; in costruttori di prima classe, autorizzati a costruire navi in legno di qualsiasi portata; in costruttori di seconda, che non possono fabbricare navi aventi una portata superiore a trecento tonnellate; in maestri d'ascia, che sono ammessi appena a costruire navi di cinquanta tonnellate al massimo.

Ciò posto, può benissimo accadere che una persona priva di patente voglia costruire una nave e lo tenti sotto il nome d'un costruttore autentico, il quale finga di costruire egli stesso, mentre in fatto si disinteressa dell'opera. La legge punisce in questo caso il costruttore colpevole d'essersi compiacentemente adoperato a fare da semplice prestanome.

Mancanza di fanali e d'oggetti di corredo.

104. Art. 390:

« Incorrerà in una multa estendibile a lire duecento il capitano « o padrone:

« *a*) Che navigasse senza avere i fanali accesi, o senza trovarsi « munito degli oggetti di corredo prescritti dai regolamenti ».

Mancanza di fanali.

Non è d'uopo spendere parole per dimostrare tutta la gravità del pericolo che le navi corrono e fanno correre agli altri navigando

senza fanali accesi. Una nave che naviga coi fanali spenti è equiparabile a un nemico invisibile contro cui è impossibile premunirsi, non sospettandosene nemmeno la presenza. È quindi negligente all'eccesso il capitano che durante il corso del viaggio non porta la sua attenzione sopra questa diligenza d'ordine elementare. Bene fa la legge a punirlo.

Mancanza d'oggetti di corredo.

Gli art. 536 e seguenti del Regolamento prescrivono minutamente gli oggetti che deve avere ogni nave in corso di viaggio. Si dividono essi in oggetti di dotazione fissa e di dotazione di rispetto. I primi sono quelli in uso: i secondi rappresentano la riserva. Tanto gli uni quanto gli altri variano in numero e qualità a seconda dei viaggi nei quali s'impegna la nave. I bastimenti a vela destinati a viaggi di lungo corso, al di là dei Capi Horn e Buona Speranza, hanno manifestamente maggiori bisogni dei bastimenti destinati a viaggi di lungo corso, ma al di qua dei detti Capi; a loro volta questi bastimenti devono essere provvisti meglio dei velieri spediti nei viaggi di gran cabotaggio, e più ancora delle navi viaggianti esclusivamente nel Mediterraneo. Le navi a vapore sono pure divise secondo le navigazioni, ed hanno egualmente obblighi maggiori o minori in ragione dell'importanza dei viaggi [1]).

La mancanza a bordo d'alcuno degli oggetti prescritti, sia come dotazione fissa, sia come dotazione di rispetto, fa incorrere il capitano nello speciale reato. Per quanto l'armamento incomba civilmente all'armatore della nave, ne risponde penalmente il solo capitano, come quegli che trovasi più direttamente in grado di avvertire le mancanze e provvedervi, avendone i maggiori poteri dalla legge.

Rifiuto di rifornire la nave di viveri.

105. Art. 390:

« Incorrerà in una multa estendibile a lire duecento il capitano « o padrone:

« *b*) Che non abbia obbedito agli ordini di rifornire di viveri « la nave, in coerenza al disposto del capoverso dell'art. 96 ».

L'art. 96 conferisce diritto alle persone dell'equipaggio, in numero non minore del terzo, di reclamare contro la qualità o l'insuf-

---

[1]) Art. 536-542 Reg. Cod. mar. merc.

ficienza dei viveri presso l'Autorità marittima nello Stato, ed all'estero presso l'Autorità consolare, e in difetto presso i comandanti delle regie navi, ed in mancanza di questi presso l'Autorità locale. Eguale diritto di reclamo spetta pure ai passeggieri. Le Autorità a cui sarà fatto ricorso, previo accertamento del vero stato delle cose, ingiungeranno, ove ne sia il caso, al capitano o padrone di provvedere immediatamente, e, questi non ottemperando, provvederanno d'ufficio prendendo la somma necessaria a cambio marittimo sul corpo e attrezzi della nave, o sussidiariamente facendo vendere o dando in pegno merci nel limite del bisogno, salvo l'azione penale.

Il Codice anteriore non accordava il diritto di reclamo ai passeggieri [1]). È questo un portato della legge nuova, la quale riguardo a costoro non fissa limiti di sorta: un solo passeggiere è ammesso a reclamare, laddove i marinai non possono porgere reclami se non collettivamente e nelle proporzioni numeriche su espresse.

Omissione di formalità nel caso di delitto o decesso a bordo.

106. Art. 390:

« Incorrerà in una multa estendibile a lire duecento il capitano « o padrone:

« c) Che non si uniformerà al disposto dell'art. 93.

« ...... Se vi fosse un medico o chirurgo che facesse parte del« l'equipaggio, la pena sarà da esso incorsa ».

L'art. 93 prevede il caso di un delitto commesso a bordo di una nave durante la navigazione; prevede inoltre il caso di un decesso avvenuto egualmente a bordo nel corso del viaggio.

Nel caso di crimine o delitto, l'art. 436, a cui rimanda l'art. 93, stabilisce che il capitano o padrone dovrà prendere le necessarie precauzioni riguardo all'imputato, mettendolo ove d'uopo ai ferri, sentito il parere del secondo di bordo o di altro pubblico ufficiale, assicurare il corpo del reato, e stendere subito processo verbale circostanziato dell'occorso, sottoscritto dai testimoni che si fossero trovati presenti al fatto. Di tutto ciò si farà menzione nel giornale di bordo e nel *registro di disciplina*.

Questo accenno al registro di disciplina è effetto manifestamente d'una dimenticanza di redazione. L'art. 92 del Codice di mar. merc. del 1865 portava l'istituzione d'un registro di disciplina, obbligatorio per i capitani o padroni di navi maggiori di trenta tonnellate, ove

---

[1]) Ved. art. 96 Cod. 1865.

dovevano annotarsi le mancanze, le punizioni e tutte le indicazioni prescritte dalla legge. Ma esso fu abolito dal nuovo testo dell'art. 92, come inutile. Anzi, per narrare tutto, non era più in uso nella nostra marina prima del 1865, e il Codice italiano di tale anno si limitò a copiare la Legge francese del 24 marzo 1852. Tale registro non faceva che aumentare senza alcun profitto le scritturazioni, poichè le mancanze dell'equipaggio e i castighi inflitti dal capitano dovevano egualmente annotarsi sul giornale nautico [1]).

Nel caso di decesso a bordo, il capitano o padrone deve stendere a termini dell'art. 437 processo verbale dello stato del cadavere e di tutte le circostanze relative alla morte dell'individuo, facendone menzione nel giornale di bordo. Il verbale sarà sottoscritto da due testimoni. Qualora fosse sulla nave un medico, il verbale sarà steso da questi e munito del *visto* del capitano o padrone.

Sono tutte formalità di chiara e pronta esecuzione. Il capitano che trascurasse di attendervi non sarebbe scusabile. Si eccettua però il caso che vi fosse il medico a bordo: il capitano allora andrebbe esente da pena; responsabile sarebbe il solo medico.

Compartecipazione nella nave in costruzione — Obbligo d'informazioni alle navi da guerra.

107. Art. 391:

« Sarà punita con multa estendibile a lire duecento ogni con-
« travvenzione agli art. 33 e 105.

« Ogni contravvenzione all'art. 113 sarà punibile con multa da
« lire duecento a lire cinquecento ».

L'art. 33 statuisce che colui il quale, dopo aver commessa a un costruttore la costruzione d'una nave, intendesse associare altri nella commissione, dovrà dichiarare all'Ufficio di porto i nuovi compartecipi i cui titoli devono risultare da atto pubblico o scrittura autenticata da notaio o riconosciuta giudizialmente, prima di richiedere l'atto di nazionalità. Similmente colui che, dopo aver impresa la costruzione per conto proprio, intendesse associare altri nella proprietà della nave in costruzione, deve farne dichiarazione nel tempo e modo sopra stabiliti.

Accade talvolta che un armatore imprendendo la costruzione di una nave si faccia somministrare denaro da terze persone colla promessa di interessarle nella proprietà della nave per un proporzionato numero di carati. Ora non è impossibile che l'armatore al mo-

---

[1]) Motivi del Codice — Relazione Ministeriale all'art. 92.

mento del varo faccia intestare in suo nome esclusivamente tutta la nave, nonostante la promessa precisa d'intestarla *pro rata* ai compartecipi. A questo pericolo intende ovviare il disposto dell'articolo 391. È d'essenza però che la promessa abbia per oggetto la compartecipazione nella proprietà; perchè, se la somministrazione dei fondi seguisse a titolo di associazione in partecipazione, l'armatore non avrebbe alcun obbligo di intestare neppure una frazione di carato, in quanto nell'associazione in partecipazione l'associato non ha la proprietà delle cose cadenti nell'associazione [1]).

L'associato è un semplice creditore degli utili proporzionalmente alla sua interessenza nella nave.

107 *bis*. L'art. 105 pone l'obbligo ai capitani o padroni, che incontrano in mare o trovano nei porti esteri qualche nave da guerra dello Stato, di somministrare i ragguagli, le informazioni e le notizie di cui fossero richiesti.

Non si tratta d'un semplice dovere di cortesia. Come il capitano è tenuto a dare nel costituto, che si redige all'arrivo delle navi nei porti dello Stato [2]), tutte le informazioni che possono interessare all'Autorità marittima, così esso deve fornire informazioni ai comandanti delle navi da guerra che all'estero tale Autorità rappresentano.

107 *ter*. L'art. 113 vieta ai capitani e padroni che si trovano in paese estero di concedere asilo agli individui anche nazionali che fossero ricercati dalla giustizia per reati comuni.

È il rovescio dell'art. 374. La proibizione si estende tanto ai nazionali quanto agli stranieri. Il capitano non deve fare opera contraria a quella della giustizia di qualunque paese. Si eccettua appena il caso di soggetti ricercati per delitti politici, come quelli che hanno un movente tutto speciale e dipendono non poche volte dalle mutevoli opinioni del tempo.

Capo VII.

Delle infrazióni alla polizia dei porti e delle spiagge

SOMMARIO.

108. Danno dato alle navi all'àncora. — 109. Partenza delle navi senza biglietto d'uscita. — 110. Servizi di rimorchiatori non autorizzati. — 111. Ricusazione di soccorso dei rimorchiatori. — 112. Battelli senza numerazione - Battelli

[1]) Art. 236 Cod. comm.

[2]) Art. 115 Cod. mar. merc.

Questo capitolo non è che un'appendice al capitolo precedente. Si tratta egualmente di disposizioni dirette a reprimere dei fatti turbatori del regolare funzionamento della Polizia marittima, con questa differenza per altro, che qui trovano sede le infrazioni alla polizia del litorale, dei porti e delle spiagge, mentre là sono disciplinate le infrazioni attinenti alla navigazione.

Le fonti da cui furono tratte queste disposizioni sono: il Regolamento sui porti delle antiche provincie, pubblicato con Regie Patenti del 24 novembre 1827; il Decreto pel servizio di pilotaggio emanato da Napoleone I il 10 dicembre 1806, e rimasto per molti anni in vigore nella Liguria.

Le principali infrazioni riguardano:

a) il servizio dei porti;

b) il servizio di pilotaggio.

§ 1.

Delle infrazioni riguardanti il servizio dei porti [1])

Danno dato alle navi ancorate.

108. Art. 392:

« Chiunque col tagliare o slegare gomene, catene, ormeggi, o in « qualunque altro modo avrà cagionato danno alle navi ancorate « nei porti, nelle rade o spiagge, incorrerà in una multa che potrà « estendersi a lire trecento.

« Potrà ancora applicarsi la pena del carcere da uno a tre anni, « secondo le circostanze.

« Rimarranno salve le maggiori pene nel caso che concorra « dolo ».

[1]) Dopo la costituzione in autonomo del Porto di Genova, il regolamento del servizio interno di questo porto resta affidato al Consorzio, il quale è autorizzato per la Legge speciale 12 febbraio 1903 ad emettere i provvedimenti ritenuti più opportuni nei limiti dell'art. 1, numeri 4.°, 5.°, 6.° alinea, della legge stessa.

Siamo in presenza d'un reato colposo, come s'evince a chiare note dall'ultimo alinea, che eccettua in modo espresso il danno arrecato con dolo.

La legge vuole che nelle operazioni di disormeggio delle navi si proceda con tutta la diligenza che l'arte richiede, per non danneggiare le altre navi che si trovano all'àncora. Slegando o sciogliendo gomene o catene senza le necessarie cautele, non è improbabile che la nave rimasta libera da ogni ritegno vada sopra un'altra nave arrecando a questa dei danni. Nelle rade e nelle spiagge, dove lo spazio non fa difetto come nei porti, e dove quindi le navi che vi stazionano si collocano a conveniente distanza le une dalle altre, il pericolo di urti è assai remoto; ma nei porti, ove le navi vengono ormeggiate in uno spazio molto ristretto, il minimo necessario, lo spostamento improvviso d'una fra esse può talora essere causa d'un disastro. E forse il legislatore pensava appunto a una serie d'urti, provocati da un primo urto dovuto a grave negligenza, quando stabiliva la pena del carcere da uno a tre anni: in fatti di minore conto, il massimo della pena (tre anni) costituirebbe una vera enormità.

La condizione voluta dalla legge, che le navi danneggiate si trovino all'àncora, esclude ogni responsabilità penale per l'urto contro una nave in movimento, a parte i casi dell'art. 369. La nave ferma non può difendersi; ma quella che si muove ha tutte le possibilità di premunirsi.

Se il danno agli ormeggi sia doloso, l'art. 392 riserva le maggiori pene, senza precisarle. Quali saranno esse?

Non le pene della baratteria, perchè l'equipaggio è fuori questione, o almeno dicendosi *chiunque* non pare possa elevarsi a condizione essenziale del reato la circostanza che esso abbia per autore un individuo dell'equipaggio. Noi nel silenzio della legge marittima portiamo opinione che concorrendo il dolo si debba fare ricorso alla legge penale comune; e cioè all'art. 424, n. 3, ove è parola di danni sopra opere della specie indicata nell'art. 305, il quale accenna appunto alle navi; all'art. 304 dello stesso Codice penale nei casi più gravi.

Partenza della nave senza biglietto d'uscita.

109. Art. 393:

« Ogni contravvenzione all'art. 173 sarà punita con multa estendibile a lire cento ».

Nessuna nave può salpare le àncore per fare vela dai porti e dalle spiagge in cui sia stata ancorata, senza il biglietto d'uscita dell'Auto-

rità marittima. Se i capitani o padroni intendono partire dal tramontare al levare del sole, devono farne espressa dichiarazione all'atto della domanda per il rilascio del biglietto.

Il biglietto d'uscita non è rilasciato se non consti del pagamento delle multe eventualmente incorse, e dell'adempimento di tutte le formalità e prescrizioni di polizia.

Se la partenza della nave fosse differita oltre cinque giorni dalla data del biglietto, questo dovrà essere rinnovato. Trattandosi di piroscafi, il permesso può essere dato per un determinato periodo di tempo [1]).

La fermata in una spiaggia obbliga il capitano a richiedere e ritirare il biglietto d'uscita prima di lasciare le àncore, solamente quando siansi fatte operazioni di commercio. La fermata in una spiaggia per aspettare tempo migliore non porta obblighi di tale fatta, considerandosi la nave sempre in corso di viaggio.

La ragione del biglietto di uscita è determinata da motivi di polizia e insieme da ragioni finanziarie.

Servizi di rimorchiatori non autorizzati.

110. Art. 394:

« Chiunque senza esservi autorizzato in coerenza all'art. 190, ri-
« morchierà nei porti, seni, canali o stretti o nelle rade dello Stato,
« incorrerà in una multa da lire cento a trecento ».

Il servizio dei porti e delle altre località affini non potrebbe essere abbandonato, senza grave danno per l'ordine e interesse pubblico, alla libera iniziativa individuale. Se fosse lecito a tutti di accrescere senza limitazione di numero i battelli rimorchiatori, oltre la straordinaria concorrenza che finirebbe per essere lesiva del buon andamento del servizio, si avrebbe con tutta probabilità un ingombro eccessivo dei porti, dei canali, degli stretti. Allo stesso modo sarebbe intollerabile e fomite di non lievi disordini il servizio libero delle vetture nelle vie delle città. Compresa di ciò, e naturalmente interessata a prevenire ogni causa di turbamento del servizio, la legge delega all'autorità marittima il diritto di concedere o meno la licenza di stabilire nei porti, nelle rade, nei seni, canali, fossi o stretti, i servizi di piroscafi pel rimorchio delle navi (art, 190) sotto l'osservanza di appositi regolamenti [2]).

Per gli effetti dell'art. 394 in esame, il diritto di cui si fosse

---

[1]) Art. 497 Reg. Cod. mar. merc.

[2]) Art. 932 Reg. Cod. mar. merc.

valsa l'Autorità locale negando a un determinato battello il permesso di eseguire rimorchi, dee ritenersi assoluto. Il privato che si vedesse respinto nelle sue domande potrebbe ricorrere in via amministrativa all'Autorità superiore, ma insino a che la licenza è di là da venire egli è tenuto ad essere ossequente al divieto. Così per esimersi dal rispondere penalmente, il contravventore non sarebbe ammesso a provare che il diniego era ingiustificato.

Ricusazione di soccorso dei rimorchiatori.

111. Art. 395:

« Il capitano o padrone di piroscafi rimorchiatori che rifiuti di « obbedire agli ordini dell'Autorità marittima per venire in soccorso « di navi pericolanti, incorrerà nella pena del carcere che potrà esten- « dersi a un mese, ed in una multa estendibile a lire cinquecento ».

È questa la sanzione dell'obbligo scritto nell'art. 190 alinea primo a carico dei rimorchiatori. Ivi si legge, che i capitani e i padroni dei piroscafi rimorchiatori sono tenuti dietro semplice richiesta dell'ufficio di porto, di prestare aiuto per la salvezza ed il rimorchio delle navi pericolanti.

La ragione del provvedimento non potrebbe essere più giusta e palese. Se è obbligatorio il soccorso alle navi pericolanti per parte di quelle navi che hanno una destinazione esclusivamente mercantile, *a fortiori* dev'essere obbligatorio il soccorso per i piroscafi rimorchiatori che sono naturalmente adibiti a prestare assistenza alle navi che ne abbisognano.

Non si tace che l'art. 395 diede luogo a qualche discussione, durante i lavori preparatori, nel dubbio che potessero esservi dei casi di ragionevole rifiuto. Ma non si ravvisò questo come un motivo esauriente per rinunziare a una disposizione di tanta importanza. Siccome non esiste colpa imputabile quando il capitano o padrone siasi trovato nella impossibilità di obbedire alla chiamata per forza maggiore e per essersi trovato a fronte di un evidente e grave pericolo personale, il giudice (fu osservato) dovrà nel suo criterio apprezzare tutte le circostanze per assolvere o moderare la pena a seconda dei singoli casi [1]).

Battelli senza numerazione — Battelli non condotti dal titolare.

112. Art. 396.

« I battelli che si trovassero nel porto od in altro luogo di « ancoraggio senza la numerazione prescritta dal regolamento, o con-

[1]) *Relazione Senatoriale*, est. Mameli, pag. 101.

« dotti da altri che dal titolare della licenza saranno sequestrati,
« e la persona che ne avrà il maneggio sarà punita con multa esten-
« dibile a lire cento.

« Il battello sarà tenuto in sequestro per un tempo non ecce-
« dente giorni quindici. Non comparendo il proprietario dentro que-
« sto termine, il battello sarà considerato come cosa perduta, e si
« applicherà il disposto dell'art. 136 ».

Per battelli s'intendono quelle barche o quei galleggianti che giusta l'art. 39 Cod. mar. merc. sono esenti dall'atto di nazionalità e devono in sua vece essere provveduti d'una licenza da rilasciarsi dagli Uffici di porto circondariali, e anche dalle Delegazioni di porto qualora siano autorizzate a ciò [1]). Sono galleggianti che non vengono inscritti nella matricola delle navi, ma in un registro speciale a parte, con un numero progressivo da portarsi dipinto in modo appariscente sui lati esterni, cioè a destra di prora ed a sinistra di poppa: la inscrizione sarà fatta anche colla denominazione del galleggiante, ove piaccia al proprietario d'imporla, e con tutte le altre indicazioni risultanti dal registro [2]).

L'art. 396 punisce la mancanza di numerazione dei battelli, come conseguenza della non effettuata inscrizione loro nel registro apposito. Interessa allo Stato per motivi d'ordine pubblico che non esista un galleggiante per piccolo che sia, il quale rimanga sottratto alla cognizione e sorveglianza dell'autorità marittima. Ogni galleggiante deve presentare formalmente il suo titolare responsabile per tutti gli effetti di diritto.

L'art. 396 punisce ancora il fatto di chi conduce una di cosiffatte barche senza esserne il titolare: con ciò si completano i disposti degli art. 353, 354, 355 in materia di comando di navi, intesa la parola nave in senso larghissimo. Anche i battelli devono avere il loro conduttore autorizzato, e questi non può essere che il titolare. Se chi li maneggia è persona da lui diversa, incorre nella speciale infrazione [3]).

Il titolare del battello va esente da pena: gli è però sequestrato il battello, forse per assicurare all'erario il pagamento della multa; sebbene, non partecipando al fatto, il titolare dovrebbe poterselo ritirare

---

[1]) Art. 899 Reg. Cod. mar. merc.

[2]) Art. 900 Reg. Cod. mar. merc.

[3]) L'uso illecito di un battello e l'esercizio di pesca con dinamite costituiscono due distinti reati, quantunque il battello abbia servito di mezzo per la pesca (Cass. Torino, 28 novembre 1883, *Giur. pen.*, III, 537).

nel termine di quindici giorni senza sborso di sorta, meno il caso di complicità, nella quale ipotesi sarebbe tenuto per il fatto proprio.

Abbandono di galleggianti in porto.

113. Art. 397:

« Il proprietario delle chiatte e di altri galleggianti che si tro-
« veranno per negligenza vaganti ed abbandonati nei porti od altri
« luoghi, come sopra, incorrerà nelle pene stabilite nell'articolo pre-
« cedente.

« Potrà inoltre pronunciarsi il sequestro del galleggiante come
« nel precedente articolo ».

Sono da reputarsi vaganti od abbandonati quei galleggianti che si rinvengono fuori del posto ad essi destinato dall'Autorità portuaria, senza una guida o un custode. L'abbandono costituisce la causa del vagare dei galleggianti e dev'essere colposo: se fosse l'effetto d'una forza maggiore, il proprietario non dovrebbe rispondere menomamente.

A differenza del caso precedente, il sequestro del galleggiante è una facoltà rimessa al criterio dell'Autorità marittima, che l'eserciterà o no secondo le circostanze.

Inesecuzione dei lavori di riparazioni ai galleggianti.

114. Art. 398:

« I proprietari di galleggianti per servizio nei porti che non fa-
« cessero eseguire le riparazioni ordinate dalla commissione di cui
« all'art. 191, nel termine da questa stabilito, saranno puniti colla
« ammenda ».

Per l'art. 191 una Commissione portuaria ha l'incarico ogni anno di ispezionare le chiatte e gli altri galleggianti di carico e scarico, e di decidere inappellabilmente quali fra essi siano da demolirsi, perchè fuori uso, e quali sieno da ripararsi. Ove gli ordini della Commissione restino ineseguiti nel termine da essa prefisso, l'Ufficio di porto farà procedere alla demolizione a spese del proprietario, se così fu ordinato; se furono ordinate riparazioni, il proprietario incorrerà nella pena portata dall'art. 398 surriferito.

La ragione della legge sta nel bisogno di non occupare inutilmente uno spazio prezioso, qual è lo specchio d'acqua dei porti in generale.

Non v'è reato quando, ordinata la demolizione, vi procede, spirato il termine, l'Autorità del porto: il reato esiste solo nel caso di inesecuzione delle riparazioni dopo le debite ingiunzioni legali.

Getto di zavorra nei porti.

115. Art. 399:

« Chiunque avrà gettato zavorra nell'interno dei porti ed in al-
« tri luoghi d'ancoraggio, in canali di passaggio od altrove, fuorchè
« nei siti a ciò designati, incorrerà nella multa estendibile a lire
« cinquecento, senza pregiudizio dei danni da rifarsi nei modi sta-
« biliti dall'art. 177 ».

È noto che la zavorra è quel peso che una nave senza carico a bordo o con carico leggiero deve tenere nella stiva, per mantenersi perfettamente navigabile. Oggigiorno le navi di costruzione perfezionata si provvedono di zavorra d'acqua, immessa in appositi recipienti: la zavorra a cui si riferisce la legge è quella composta di terriccio, di pietrami, ecc., tale quindi da ridurre grado a grado un porto in una spiaggia, ove fosse lecito di depositarvela a proprio talento.

La parola *zavorra* dev'essere intesa con una certa larghezza, in modo da comprendervi tutte le cose che gettate in mare hanno per effetto di elevare il fondo del porto diminuendo la profondità d'acqua.

L'Autorità designa appositamente i luoghi dove deporre le materie di rifiuto delle navi. Chi non osserva le speciali prescrizioni incorre nel reato di cui è parola [1]).

Innovazioni nei porti e spiagge.

116. Art. 400.

« I fatti di usurpazione o di vietate innovazioni nei porti od
« altri luoghi contemplati nell'art. 159 saranno puniti con multe
« estendibili a lire mille ».

Questa disposizione parte dal principio, ammesso da ogni legislazione marittima, che i porti, il lido, le spiaggie, i seni, i canali sono proprietà inalienabile dello Stato. Si permettono solo le occupazioni *ad tempus,* purchè le stesse abbiano una destinazione utile per la navigazione, per l'industria e per il commercio, e sotto la condizione che debbano intendersi sempre precarie e rivocabili.

---

[1]) Art. 174 Cod. mar. merc.: « È vietato di gettare terra, pietre e materiali di qualunque sorta nei porti, rade, canali navigabili e loro dipendenze, come pure alla loro imboccatura ed anche all'esterno dentro un perimetro, che sarà determinato dall'Autorità marittima in quei luoghi in cui speciali ragioni consigliassero questo provvedimento ».

Già le leggi romane ordinavano che nessuno si facesse ad erigere costruzioni sul lido, senza averne ottenuto prima il permesso dal Pretore, e che in caso contrario il Pretore potesse impedire, usando pure della forza, l'esecuzione dei lavori e ingiungere la demolizione di quelli compiuti [1]). Il sistema fu posteriormente accolto negli statuti delle città marinare [2]) ed è nella sua sostanza tuttora vigente nelle leggi italiane sulle opere pubbliche.

Infatti l'art. 378 della legge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, allegato *F,* dispone, che per le contravvenzioni le quali alterano lo stato delle cose, il Prefetto, o, se trattasi di beni comunali, il Sindaco, ordina la riduzione al primitivo stato, dopo avere riconosciuto la regolarità delle denuncie, sentito l'Ufficio del Genio Civile.

L'art. 159 Cod. mar. merc. vieta di fare qualsiasi innovazione nei porti, nelle spiagge e nel lido senza averne ottenuto speciale autorizzazione. Se l'innovazione arbitraria è già compiuta, l'Amministrazione marittima denuncia il contravventore all'Autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento penale. Se poi l'innovazione stessa non è ancora compiuta, l'Amministrazione procede parimente a tale atto, e si oppone inoltre alla continuazione dei lavori, ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino stato, e procede d'ufficio ed a spese del contravventore medesimo, nel caso d'inesecuzione dell'ordine, ogniqualvolta gli interessi marittimi esigono una tutela immediata e pronta.

Il corrispondente articolo nel Codice del 1865 si arrestava a metà. I compilatori del Codice attuale andarono oltre. Sta bene, si disse, che l'Autorità amministrativa ordini la demolizione d'opere in corso d'esecuzione o appena eseguite, e la faccia compiere d'ufficio se i contravventori disubbidiscono all'ordine; ma se l'occupazione del luogo pubblico non è conosciuta subito, cosa facile a verificarsi data la grande estensione delle nostre coste, la facoltà di cui sopra competerà egualmente all'Autorità? Se fu fabbricata una casa sul lido, la quale sia già abitata quando è riferita all'Ufficio la contravvenzione incorsa, potrà esso ordinare o fare eseguire la demolizione? Sarebbe un potere eccessivo. È vero che le cose di pubblico dominio non sono suscettibili di possesso legittimo, nè gli usurpatori di esse possono godere dell'azione di manutenzione dopo l'anno; ma non è

---

[1]) Legge 50 Digesto *de adquir. rer. dom.*, XLI, 1; Legge 7 Dig. *Ne quid. in loco publico fiat.*, XLIII, 8.

[2]) *Statuto marittimo d'Ancona del 1490,* cap. 89.

meno vero che dopo un certo tempo dalla innovazione possono entrare in causa i diritti di terze persone: onde è giusto che in questo caso cessi la competenza dell'Autorità amministrativa e subentri quella dell'Autorità giudiziaria [1]).

Così l'art. 159 venne migliorato colle opportune aggiunte che vi si leggono attualmente.

L'art. 400 combinato con l'art. 159 estende dunque la sua efficacia ai porti, alle spiagge, al lido.

È chiaro che cosa s'intende per porto. Guglielmotti lo definisce: « il ricovero dei bastimenti alla riva del mare, ove essi possono tenersi contro le tempeste, racconciarsi, rifornirsi, levare il carico e scegliere a talento il punto della partenza ».

Il porto comprende la darsena, che « è la parte più interna del porto, cinta per lo più di muraglia » [2]).

Il lido, nel Progetto di riforma del Codice, era così definito: « Intendesi per lido del mare quella zona del litorale marittimo che è percorsa dai marosi nelle maggiori mareggiate ». Ciò ricorda la nota definizione di Celso: *litus est quousque maximus fluctus a mari pervenit* [3]).

Nel citato Progetto la spiaggia era definita per « quel tratto di suolo arenile contiguo al lido e già abbandonato dal mare che non venne mai legittimamente occupato per usi pubblici o privati: esso comincia colla linea delle massime mareggiate e finisce dove cominciano le proprietà di patrimonio pubblico o privato ».

Queste definizioni non furono riprodotte nel testo definitivo, per la solita tema che esse potessero riuscire pericolose in un Codice: non cessano però per questo di avere un valore d'interpretazione molto autorevole.

Oltre che sulle spiagge, lido, porti, l'art. 400 spiega la sua efficacia anche sugli arenili?

Gli arenili sono costituiti dal terreno una volta occupato e poi abbandonato dal mare e non più necessario all'uso pubblico.

La questione è complessa e dipende dall'altra, se gli arenili o relitti marittimi facciano parte dei beni demaniali o dei beni patrimoniali dello Stato. L'art. 427 Cod. civ. non include gli arenili fra i beni appartenenti al pubblico demanio: perciò scrittori competenti quali De Cupis e Meucci non dubitano di ascriverli fra i beni

---

[1]) *Relazione Ministeriale,* all'art. 159.

[2]) *Dizionario marittimo e militare,* alle voci.

[3]) L. 96 pr. D., *de verborum significatione,* L. 16.

patrimoniali [1]). Esclusa quindi negli arenili la qualità di beni demaniali, le usurpazioni e innovazioni che li riguardano non cadrebbero sotto la sanzione dell'art. 400.

L'art. 774 del Regolamento al Cod. mar. merc. dichiara, che la trattazione e la definizione d'ogni questione sulla proprietà delle spiagge è attribuita all'Amministrazione demaniale, intese le competenti capitanerie di porto pel caso avessero osservazioni a fare nell'interesse del pubblico servizio, o elementi di prova da poter giovare alla pronta risoluzione della controversia.

Decise però la Cassazione di Roma, che l'art. 774 del Regolamento ha valore nei soli rapporti amministrativi. Le controversie per determinare se un terreno costituisca spiaggia o meno s'attengono a questioni di proprietà, e non possono essere sottratte alla competenza dell'Autorità giudiziaria [2]).

L'art. 400 esclude i fatti espressamente autorizzati.

Le autorizzazioni o concessioni si dividono in perpetue e temporanee. Le concessioni perpetue devono essere accordate con legge (art. 158). Le concessioni temporanee si suddividono a loro volta in concessioni-licenze e concessioni-contratti. Le concessioni-licenze sono atti revocabili *ad nutum*. Le concessioni-contratti sono revocabili in ogni tempo, ma non per qualunque causa, bensì solo quando lo esiga l'interesse pubblico, o giusta le clausole del contratto passato fra il concessionario e lo Stato [3]).

Concludendo pertanto su questo punto, tutte le opere, tutte le innovazioni non autorizzate, ancorchè siano di vantaggio alla stessa pubblica Amministrazione, devono ritenersi arbitrarie e vanno represse a termini dell'art. 400 [4]).

---

[1]) De Cupis, *Commento alla Legge sull'amministrazione dello Stato,* pag. 25 — Meucci, *Istituzioni di Diritto amministrativo,* pag. 350; Vedi anche Cass. Torino, 18 giugno 1881, *Legge* II, 692; Cassazione Roma, 22 dicembre 1892, *Legge* 1893, I, 405.

[2]) Cass. Roma, 17 giugno 1889, *Legge,* 1890, I, 5.

[3]) Giorgi, *La dottrina delle persone giuridiche,* III, pag. 371.

[4]) Non costituisce un'occupazione arbitraria della spiaggia del mare l'estendersi oltre lo spazio avuto in concessione, quando nel contratto stipulato fra le parti questa ipotesi sia preveduta e subordinata al pagamento d'un canone suppletivo. Nè vale che il rifiuto di pagamento sia stato preveduto nel contratto come ragione di denuncia, in tal caso, all'Autorità giudiziaria per la contravvenzioue dell'art. 159 Cod. mar. merc., Cass. Roma, 7 dicembre 1893, *Rivista penale,* XXXXI, 164.

§ 2.

Delle infrazioni concernenti il servizio di pilotaggio

Del pilotaggio abusivo.

117. Art. 401.

« Chiunque fuori dei casi contemplati nell'art. 197 prenderà a « pilotare una nave incorrerà nelle seguenti pene:

« Se non avrà fatto che aderire alla richiesta del capitano della « nave, la pena sarà di una multa estendibile a lire cento;

« Se sarà egli stesso che abbia tratto in errore il capitano della « nave, incorrerà nella pena del carcere da quindici giorni a due « mesi e nella multa da lire cento a duecento ».

Lungo le coste italiane i porti sono di facile accesso, e perciò il ricorso ai piloti è libero quasi dovunque. All'estero nei mari, per esempio, del Nord d'Europa, dove l'accesso ai porti è più difficile, l'uso dei piloti è obbligatorio per ogni nave, a segno che coloro stessi i quali non se ne valgono sono tenuti egualmente a pagare l'importo del pilotaggio.

Le legge italiana (art. 192) permette lo stabilimento d'un corpo di piloti in ciascuno dei porti, stretti o canali ed altri luoghi d'ancoraggio in cui ne sia riconosciuta la convenienza, a giudizio della Autorità marittima. Le condizioni per essere ammessi a funzionare da piloti e le norme del servizio sono determinate del Regolamento (art. 934-968).

Così, mentre il pilotaggio è libero, meno per pochi paraggi e porti dello Stato (art. 299), l'organizzazione dei piloti dipende dall'Autorità, trattandosi di un pubblico servizio.

Discende da ciò, che nessuno estraneo al Corpo dei piloti può assumere ultroneamente la qualità di pilota. I piloti autorizzati, costituiti in corporazione, sono muniti d'una licenza dell'Ufficio di porto, e vengono descritti in un registro apposito. Il Corpo dei piloti deve prestare cauzione, ed è responsabile, sino a concorrenza dell'ammontare di essa, dei danni cagionati per negligenza e imperizia del pilota [1]). Queste garanzie introdotte nell'interesse di tutti giusti-

---

[1]) Art. 197, 198, 199 Cod. mar. merc.

ficano il privilegio concesso a pochi sotto la imperiosa necessità di assicurare il normale funzionamento d'un servizio di tanta importanza.

Il reato di pilotaggio abusivo s'incorre adunque da chi scorta come pilota una nave, senza averne la qualità riconosciuta nei modi di legge. Il capitano d'una nave, all'atto di entrare in un porto, di passare uno stretto, un canale, non dev'essere abbandonato alla mercè del primo venuto, che potrebbe trarlo in inganno allegando una conoscenza della località che gli manca.

Tuttavia i pescatori e ogni altro appartenente alla gente di mare, qualora in assenza dei piloti fossero richiesti di prestare la loro assistenza per la condotta d'una nave in un porto od in qualche passaggio difficile, possono accettare l'incarico, purchè appena saliti a bordo dichiarino di non essere piloti autorizzati (art. 197, alinea). È questa una condizione di tutto rigore.

Dove esiste un Corpo di piloti, la persona richiesta d'assistenza, ma sprovvista di qualità, deve rifiutarsi sempre. Peggio ancora, se spontaneamente alcuno si presenti qualificandosi per quello che non è, e il capitano l'accetti in buona fede credendolo sulla parola. Il reato in questo caso si aggrava per la frode onde è contraddistinto.

L'art. 401 non distingue nave da nave: quindi è che il reato si verificherà indipendentemente dalla bandiera della nave scortata in contravvenzione alla legge.

Assenze dei piloti.

118. Art. 402.

« I piloti, i quali senza licenza in iscritto rilasciata dall'ufficio « di porto si assenteranno dal porto o da altre località, al cui ser- « vizio sono addetti, saranno puniti in via disciplinare dall'autorità « marittima.

« Nel caso di recidività, o che l'assenza oltrepassasse i venti « giorni, il piloto sarà sospeso, e potrà anche essere cancellato dalla « matricola ».

La continuità dei bisogni per cui è istituito l'ufficio di pilotaggio esige, che ognuno degli appartenenti alla corporazione si trovi costantemente pronto ad assumere il servizio, a semplice richiesta. Se il pilotaggio non rappresentasse un monopolio e fosse aperto a tutti indistintamente, l'assenza di coloro che in modo speciale l'esercitano sarebbe supplita senza difficoltà; ma dal momento che ciò non è, l'assenza ingiustificata è pericolosa, perchè l'Autorità che soprain-

tende ove non sia avvertita viene messa nell'impossibilità di provvedere a coprire il posto resosi vacante d'improvviso.

Il pilota non può assentarsi senza una licenza scritta dell'Autorità ai cui ordini e dipendenze si trova. La licenza dev'essere scritta, per impedire le immancabili contestazioni che sorgerebbero se fosse ammessa una licenza verbale.

Una licenza arbitraria non eccedente la durata di venti giorni non sarebbe ancora il reato d'assenza secondo l'articolo in esame: il fatto si conterrebbe nei limiti d'una mancanza alla disciplina, e come tale punibile in via disciplinare. Il reato sorge o dopo la prima assenza punita disciplinarmente, o per un'unica assenza prolungata senza legittimi motivi oltre venti giorni.

La cancellazione dalla matricola, facoltativa a discrezione del giudice, equivale alla destituzione dalla carica.

Ricusazione d'assistenza.

119. Art. 403.

« I piloti che avranno omesso di andare incontro ad una nave « che facesse il segnale di chiamata e non siano in grado di pro- « vare che era assolutamente impossibile prestarle soccorso, o che « richiesti avranno ricusato di prestare la loro opera, incorreranno « nella pena del carcere estendibile fino ad un mese e nella sospen- « sione.

« Quando la nave a cui fu ricusato il servizio abbia naufragato, « la pena sarà di due mesi di carcere e dell'interdizione ».

L'obbligo rigoroso, sotto comminatoria delle pene non lievi, di rispondere in ogni tempo alle chiamate delle navi bisognose di scorta è una conseguenza logica delle premesse. Col sistema di libertà, per un pilota che rifiutasse la sua opera se ne troverebbero cento pronti ad accorrere in vece sua. Ma col sistema della corporazione privilegiata, la ricusazione è un fatto che può risultare senza rimedio. È perciò che il rifiuto opposto dal pilota è punibile, a meno che egli provi l'impossibilità assoluta in cui si trovò di prestare l'opera sua.

Si confronti la dizione diversa dell'art. 120 con questa tanto più rigorosa. Là spetta all'accusa di provare che il soccorso non fu prestato, sebbene fosse possibile. Qui si verifica l'inversione dell'onere della prova: incombe al pilota l'obbligo di provare l'assoluta impossibilità di riuscire utile alla nave richiedente la sua opera. In mancanza d'una dimostrazione in questo senso la sua responsabilità è

fuori discussione. Non basterebbe addurre che gravi dificoltà s'opponevano, che il tempo era straordinariamente minaccioso. Sono gl'incerti del mestiere, e chi li teme deve darsi ad altra occupazione. Il pilota è come una sentinella sempre vigile, pronta sempre ad affrontare i maggiori pericoli.

Il rifiuto è semplice, quando è senza conseguenze dannose per la nave a cui mancò l'assistenza. È aggravato allorchè il rifiuto ebbe per conseguenza il naufragio della nave. Nell'uno e nell'altro caso le pene corrispondono alla differente entità del reato.

Abbandono del posto.

120. Art. 404.

« Il pilota che abbandonerà il posto in contravvenzione al dis-
« posto dell'art. 202, sarà punito in via disciplinare dall'autorità
« marittima.

« Ove in causa dell'abbandono fossero occorse avarie, la pena
« potrà estendersi a lire duecento di multa ed a tre mesi di so-
« spensione.

« Nel caso poi che fosse accaduta la perdita della nave la pena
« sarà di due mesi di carcere e della interdizione ».

Qui si prevede il fatto del pilota che assume servizio, ma poi lascia la nave prima che questa sia ancorata e posta in salvo nel luogo di destinazione, o, quando la nave esce dal porto, prima che si trovi fuori di pericolo [1]).

Il fatto è presentato sotto tre gradazioni. La prima, che non costituisce reato in senso vero e proprio, è una mancanza disciplinare, tenuto conto che fortunatamente non vi sono danni da lamentare.

Il reato si ha invece quando la nave relitta prima del tempo subisca una qualche avaria. Non è detto se grave o di poco conto. Nel silenzio della legge non possiamo se non ripetere, che, dove la legge non distingue, non è autorizzato a distinguere neppure l'interprete.

Il reato d'abbandono è aggravato a causa del sopraggiunto naufragio della nave.

Quando la nave va perduta, o è avariata, per una presunzione che non ammette facoltà di controprova, si ritiene che il danno sia una conseguenza diretta e immediata dell'abbandono avanti tempo; in altri termini si applica il noto *post hoc, ergo propter hoc.*

In materia come questa, l'assolutismo della legge non deve giudicarsi fuori posto.

---

[1]) Art. 202 Cod. mar. merc.

Ubbriachezza del pilota [1]).

121. Art. 405.

« Il pilota che si ubbriacasse mentre è di servizio, o che richie-
« sto non potesse prestare l'opera sua per cagione d'ubbriachezza,
« sarà punito in via disciplinare.

« In caso di recidività la pena sarà della multa fino a lire tre-
« cento e della sospensione, e potrà anche estendersi alla interdi-
« zione ».

Assistiamo ancora a un fatto tutt'altro che trascurabile, il quale però non è reato, bensì una mancanza disciplinare la prima volta che si verifica. Come salutare avvertimento, l'Autorità marittima investita del potere disciplinare si limita ad infliggere al pilota *bene potus* la punizione adeguata alla trasgressione d'uno dei suoi doveri più elementari.

Costituisce reato solamente la *recidiva* in servizio. L'ubbriachezza fuori servizio non è prevista nell'art. 405; ond'essa resta abbandonata al Diritto penale comune.

Naufragio e danni colposi recati dal pilota.

122. Art. 406.

« Il pilota che per ubbriachezza, negligenza od ignoranza avrà
« fatto perdere la nave pilotata, o avrà causato alla medesima danni
« tali per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche indivi-
« duo, sarà punito colle medesime pene portate dall'art. 369.

Si riproduce, oltre che la sostanza, la stessa lettera dell'art. 369. Come il capitano è chiamato a rispondere della perdita colposa, così

---

[1]) Si legge nella *Relazione Senatoriale* (est. MAMELI) pag. 101: « L'importanza dell'ufficio dei piloti addetti al servizio di un porto di altra località esige tutto il rigore della disciplina per contenerli dalla ubbriachezza, affinchè venendo il bisogno non siano impotenti a prestare l'opera loro.

« Questa stessa considerazione ha dato occasione ad indagare se non sia conveniente esprimere nella legge anche i casi di ubbriachezza volontaria, ovvero simulata per non prestare servizio.

« L'una e l'altra idea è sembrata inopportuna: la prima, per l'improbabilità che coloro i quali fanno del pilotaggio l'abituale loro professione, volontariamente si ubbriachino per non prestare servizio, oltre al ravvisarsi molto strano che mentre la legge punisce il pilota che presta servizio essendo ubbriaco, voglia ancora punirlo del rifiuto di prestarlo a cagione dell'ubbriachezza: la seconda, perchè colla simulazione si verificherebbe il caso di rifiuto previsto dall'art. 403 ».

il pilota è imputabile sempre ove per ubbriachezza, negligenza o ignoranza faccia perdere la nave.

Quando il danno sia soltanto parziale il pilota, a somiglianza ancora del capitano, risponde in via penale unicamente se si abbiano vittime umane o lesioni personali; mancando il danno alle persone, il fatto non è apprezzabile per gli effetti penali. Risponderà civilmente il Corpo dei piloti sino a concorrenza della cauzione, salvo il regresso verso l'autore diretto della colpa (art. 199).

L'accusa d'ubbriachezza non può dare luogo che a una questione di fatto. La prova della negligenza e dell'ignoranza dipende da indagini più complesse. La negligenza come conseguenza dell'inadempimento di doveri professionali precisi è subordinata all'accertamento di questi ultimi. L'ignoranza è sinonimo d'imperizia, e si ha quante volte si dimostra un errore incorso per difetto delle necessarie cognizioni teniche.

Insubordinazione del pilota.

123. Art. 407.

« La mancanza di rispetto e le vie di fatto del pilota contro il « capitano o padrone del legno pilotato, nazionale o estero, sono « punite colle pene stabilite secondo la varietà dei casi dagli arti- « coli 283 e 284 ».

Il pilota per espressa statuizione della legge marittima è considerato un sott'ufficiale alla dipendenza del capitano e degli ufficiali di bordo, per tutto il tempo in cui gli è affidata la direzione della nave [1]).

Questo premesso, si comprende da sè, che il pilota deve al capitano quella stessa soggezione che gli debbono gli altri componenti l'equipaggio, suoi pari in grado.

L'art. 407 prevede particolarmente due casi nei quali ravvisa un fatto punibile: la mancanza di rispetto e le vie di fatto.

La mancanza di rispetto è una forma nuova, fin qui non contemplata sotto il titolo dell'insubordinazione dell'equipaggio; e non si tace che appare un po' vaga nei suoi elementi costitutivi. Sarà l'ingiuria con parole o con gesti, saranno le minacce di cui è cenno nell'art. 286? Certamente sì; ma può permanere il dubbio, se sia sufficiente anche qualche cosa di meno della stessa ingiuria: ed è questo che la lettera della legge non ci dice in modo esauriente, lasciando così aperto l'adito all'incertezza.

---

[1]) Art. 66, parte seconda, n. 2, Cod. mar. merc.

È positivo frattanto che non può costituire una mancanza di rispetto il rifiuto del pilota di eseguire determinati ordini del capitano, quali le manovre d'àncore, d'ormeggi, di vele e di tutto quanto si riferisce alla sicurezza della nave, perchè questi atti entrano nelle competenze attribuite esclusivamente al pilota [1]). La mancanza di rispetto consisterà invece nelle intemperanze, negli eccessi di modi e di linguaggio, incompatibili col decoro dovuto alla suprema Autorità di bordo.

Le vie di fatto rappresentano un *quid* più definito, e già sappiamo in che esse consistano. Nei rapporti fra capitano e marinai le vie di fatto costituiscono una insubordinazione (art. 286). Nei rapporti fra capitano e pilota non costituiranno a nostro parere nulla di diverso. Anche le pene secondo l'art. 407 sono quelle applicate dagli art. 283 e 284 allo speciale reato.

La legge non contempla invece le vie di fatto in danno del pilota. Crediamo però che nella mente del legislatore concorra a reprimerle l'art. 365, dove è regolato l'eccesso di potere del capitano. Ivi infatti è cenno delle vie di fatto esercitate verso i subalterni in genere, fra cui vedemmo sopra esservi pure il pilota.

§ 3.

Rifiuto di soccorso da parte della gente di mare.

124. Art. 408:

« Gli individui della gente di mare, anche di nazione estera, i « pescatori, i barcaiuoli od i facchini del litorale, i quali chiamati « dalla competente Autorità ad accorrere in soccorso di navi perico« lanti, ad estinguere incendi, od a prestare altri servizi come agli « art. 122 e 206, si saranno rifiutati, andranno soggetti ad una pena « pecuniaria estendibile a lire cento, e, secondo la gravità dei casi, « anche al carcere estendibile ad un mese ».

L'obbligo del soccorso marittimo sanzionato nei rapporti del capitano dall'art. 385 viene ora esteso a tutti gli individui della gente di mare senza distinzione di nazionalità. Già l'art. 122 disponeva che, in caso di naufragio, l'Autorità marittima potesse richiedere l'opera di qualunque lavoratore: e l'art. 206 specificando stabiliva che in caso di naufragio, mareggiate, incendi e in qualunque circostanza straordinaria l'ufficiale di porto potesse requisire barcaiuoli,

[1]) Art. 201 Cod. mar. merc.

operai, facchini o altro lavorante qualsiasi sotto comminatoria delle pene di legge. L'art. 408 reca la pena, per il caso che alcuno dei lavoratori ricusi appunto di prestare l'opera sua nei momenti di pubbliche calamità.

È doveroso aggiungere che lo spirito di abnegazione che anima tutta indistintamente la nostra gente di mare non ha bisogno per affermarsi d'una sanzione giuridica purchessia.

Oltraggi ai funzionari marittimi.

125. L'art. 409 prevede le ingiurie e gl'insulti agli impiegati e agenti delle capitanerie dei porti nell'esercizio delle loro funzioni, quando non costituiscono un reato punibile ai termini dell'art. 425. Quest'ultimo articolo contempla gli oltraggi e le violenze contro gli impiegati delle capitanerie di porto e contro i comandanti ed ufficiali in servizio di legni da guerra dello Stato, che si trovano in alto mare o di stazione all'estero nei luoghi ove non risiedono ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione.

I due articoli trattano evidentemente un'identica materia, quella degli oltraggi; con questa differenza però che l'art. 409 disciplina gli oltraggi semplici, laddove l'art. 425 governa gli oltraggi accompagnati da violenze. Veramente l'art. 409 non contiene la parola « oltraggio », parla anzi di ingiurie e insulti. Ma poichè gli oltraggi in diritto altro non sono se non le ingiurie rivolte ad un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, così non possiamo dare una diversa qualificazione a cotali fatti; e faremmo noi un'ingiuria al legislatore, se a proposito dell'art. 409 gli attribuissimo una diversa nozione del reato d'oltraggio.

L'art. 425, diciamo, prevede gli oltraggi accompagnati da violenze. La particella *e,* posta tra i due sostantivi, è necessariamente copulativa: se fosse disgiuntiva si verrebbe all'ipotesi inammessibile di due testi di legge per una specie sola. Adottando invece la nostra interpretazione, ciascuno degli articoli viene a servire a un caso differente.

Del resto l'art. 409 coll'inciso « quando non costituiscono un reato punibile ai termini dell'art. 425 » dà chiaramente a divedere che fra la specie da esso prevista e quella dell'art. 425 è solo differenza di gradi; il fondo è comune.

Esaminiamo brevemente i due articoli.

L'art. 409 reca quali elementi del reato:

1.° l'ingiuria e gl'insulti devono verificarsi nell'esercizio delle funzioni;

2.° l'offesa deve ledere l'onore, la riputazione, il decoro;
3.° l'offesa deve concretarsi in ingiurie e insulti;
4.° il soggetto passivo del reato dev'essere l'impiegato di porto;
5.° la presenza del funzionario marittimo è necessaria.

La legge penale comune distingue l'oltraggio a causa delle funzioni da quello nell'esercizio delle funzioni; e ravvisa in questa forma una circostanza attenuante in confronto della prima. La Legge penale marittima non fa distinzioni: quindi è che se l'estremo dell'esercizio delle funzioni non può essere invocato come un'attenuante, non deve neanche assumersi a circostanza aggravante il fatto della offesa a causa delle funzioni.

L'art. 409 non accenna espressamente alla lesione dell'onore, della riputazione e del decoro. Palesa però abbastanza chiaro il concetto, che l'offesa deve consistere proprio in questo, dal momento che adopera le parole « ingiurie e insulti », le quali coincidono per l'appunto colle lesioni dell'onore, della riputazione e del decoro.

L'onore emana dalla persona: è un sentimento che provenendo dalla onesta coscienza genera la stima di sè stesso. La riputazione è invece la stima tributata da altri. Il decoro è quella cornice di rispettabilità che circonda l'uomo e gli viene dal suo grado sociale [1]).

L'offesa oggettivamente è costituita da ingiurie e insulti. L'insulto è una specie d'ingiuria. L'ingiuria può essere materiata di parole o di atti. Quanto alle parole non è il caso di recare degli esempi. Il significato ingiurioso d'un epiteto si sente meglio che non si spieghi. Circa gli atti, essi comprendono tutti i gesti che arrivano a ingiuriare non meno delle parole, come uno sputo: vi sono poi dei gesti, che per un'interpretazione comune sono ritenuti indubbiamente ingiuriosi.

Ma noi non crediamo di dover andare oltre in questa materia, propria della legge penale comune, alla quale occorrendo dovrassi attingere.

Il soggetto passivo del reato è l'impiegato od agente delle capitanerie dei porti; è l'ufficiale consolare all'estero; eccezionalmente è pure l'ufficiale consolare d'una Potenza estera, il quale sia incaricato delle funzioni di console nazionale, o sotto la cui protezione siasi posta la nave per non esservi sul luogo alcun ufficiale consolare nazionale (art. 426).

---

[1]) LOLLINI, *Dei delitti contro la pubblica Amministrazione, Dell'oltraggio*, p. 285, *Enciclopedia di diritto penale italiano*, vol. VII.

La parola *impiegati* comprende tutto il personale amministrativo degli uffici marittimi, disciplinato dal capo III del regolamento [1]).

Comprenderà i componenti del Corpo di bassa forza? Crediamo di sì. Il Corpo della bassa forza è formato di sott'uffiziali e di marinai di porto, aventi il còmpito speciale di vigilare i servizi del porto, di attendere alla conservazione delle opere, di dare esecuzione agli ordini dei capitani e degli ufficiali di porto; i suoi membri fanno carriera come ogni altro impiegato; per esservi ammessi devono avere determinati requisiti [2]). Come esecutori materiali degli ordini dei superiori, hanno necessità, non meno di costoro, d'essere innalzati rimpetto alla gente di mare colle sanzioni in vigore per i Capi di essa.

L'art. 409 non mette come condizione esplicita per il perfezionamento del reato la presenza del pubblico funzionario; ma opiniamo che la presenza sia nella necessità delle cose, come conseguenza dell'altro estremo, l'esercizio delle funzioni. Logicamente è impossibile conciliare l'offesa al funzionario nell'esercizio delle sue funzioni colla sua assenza dal luogo del reato.

L'art. 425, s'è detto, contempla il reato d'oltraggio aggravato da violenze. Valgono così anche per esso i rilievi che precedono sull'oltraggio semplice.

In ordine alle violenze quali circostanze aggravanti è presto detto. Esse sono contraddistinte dalle vie di fatto, cioè dalla manomessione della persona fisica del funzionario: quello che con frase comune si dice mettere le mani addosso. La violenza sulle cose può essere appena un'ingiuria reale.

Nell'art. 287 è previsto il caso in cui le violenze al capitano costituiscono da sole un crimine o un delitto; cessano allora d'essere una circostanza aggravante per assumere la figura d'un reato a sè. Qui nell'art. 425 non è previsto altrettanto; ma ciò non toglie che, quando le violenze siano così gravi da convertirsi in lesioni, non si debba ritenere assorbito il fatto dell'oltraggio dal reato più grave, punibile a norma delle disposizioni del capo II del titolo IX del Codice penale comune.

La pena per l'oltraggio semplice è data dall'art. 409 con una misura tutta speciale. La pena per l'oltraggio con violenza non è fissata dalla Legge marittima: questa rinvia alla legge penale comune.

È stato deciso che l'oltraggio con minacce ad un vice-console nella sede dell'ufficio consolare è reato marittimo preveduto e punito dall'arti-

[1]) Art. 25 e seg.

[2]) Art. 49 e seg.

colo 425 Cod. mar. merc., di fronte al quale per procedere non occorre nè il ritorno dell'imputato nel Regno, nè la richiesta del Governo estero, nè la querela della parte lesa [1])

CAPO VIII.

Delle infrazioni delle leggi e dei regolamenti sulla pesca

SOMMARIO

126. Armamento delle navi da pesca. — 127. Polizia della pesca.

Le disposizioni penali contenute nel presente capitolo si trovano divise in due parti:

1.ª Disposizioni relative all'armamento delle navi e battelli addetti alla pesca.

2.ª Disposizioni relative alla polizia della pesca.

Tutto quanto si riferisce alla pesca, considerata come una industria, tutto ciò che ha rapporto colle reti ed altri ordigni, colla propagazione e conservazione del pesce, ecc. ha il suo disciplinamento nella Legge speciale del 4 marzo 1877 n. 3706.

§ 1.

Armamento delle navi da pesca.

126. Art. 410:

« La pesca nei mari dello Stato esercitata con navi o battelli « non muniti di licenza o delle altre carte necessarie di bordo, sarà « punita con multa estendibile a lire cento, la quale potrà secondo « le circostanze essere ridotta a semplice ammenda.

« Ove le navi o battelli fossero di bandiera estera, alla multa « sarà aggiunta la confisca delle reti e degli attrezzi pescherecci ».

La sostanza dell'articolo è che l'esercizio della pesca non possa farsi senza munire la barca d'una licenza apposita, o delle necessarie carte di bordo, sotto comminatoria d'una pena veramente non grave per i nazionali, aumentata notevolmente a carico degli stranieri.

[1]) Cass. Roma, 7 luglio 1899 in causa Caprile c Gibelli, *Diritto Marittimo,* I, pag. 404. Vedasi la nota al numero 141, in fine.

Si ravvisa perciò indispensabile l'esame separato di questi tre punti, o meglio quesiti:

a) quando sia necessaria la licenza;

b) quando occorrano le carte di bordo;

c) che cosa si richiede se i battelli siano stranieri.

I primi due punti sono talmente connessi fra loro che bisogna trattarne insieme.

Anzitutto fa d'uopo premettere, che la pesca marittima si divide in pesca *limitata* e in pesca *illimitata*.

La pesca limitata è quella che si fa nelle acque dello Stato nei limiti del distretto di pesca cui appartiene il battello che la esercita; e comprende l'interno dei porti, i canali e stagni in cui le acque siano salate ed abbiano comunicazione col mare.

La pesca illimitata è quella che si fa all'estero, ovvero nello Stato oltre i limiti del distretto a cui appartiene il battello [1]).

Il litorale dello Stato è ripartito in tre distretti, i cui confini furono determinati sotto l'aspetto industriale, sotto quello delle costumanze e necessità locali e sotto l'aspetto nautico, sotto il riguardo infine che i pescatori non avessero mai a perdere la costa di vista.

Il primo distretto comprende il litorale dei compartimenti marittimi di Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia, Livorno, Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Portoferraio, Maddalena e Cagliari.

Il secondo, il litorale dei compartimenti di Castellamare di Stabia, Pizzo, Taranto, Palermo, Messina, Catania, Porto Empedocle, Trapani.

Il terzo, il litorale dei compartimenti di Bari, Ancona, Rimini e Venezia [2]).

I battelli addetti alla pesca limitata devono provvedersi d'una licenza dell'Autorità marittima locale, rinnovabile d'anno in anno,

---

[1]) Art. 139 Cod. mar. merc.

[2]) Regio decreto 31 gennaio 1892, n. 76.

L'art. 139 del Codice del 1865 fissava la pesca illimitata entro i confini del compartimento. La disposizione era così contraria agli usi vigenti da molto tempo e così inadatta a sopperire ai bisogni locali, che l'Amministrazione stessa doveva tollerarne la palese infrazione. Urgeva quindi riparare all'inconveniente, e si provvide col sostituire grandi distretti di pesca comprendenti più compartimenti marittimi, ed in essi permettere la pesca limitata ai battelli muniti di semplice licenza, l'unico onere imposto a questa industria povera. La pesca illimitata sarà quella fatta all'estero, oppure oltre i confini del distretto a cui appartiene il pescatore; ed in questi casi si prescriverà l'obbligo delle stesse carte di bordo stabilite per la navigazione (*Relazione Ministeriale* del 1876 per la riforma del Codice all'art. 139).

da concedersi al proprietario con indicazione del nome del pescatore che prende la direzione del battello. Quelli destinati alla pesca illimitata devono provvedersi, invece che della licenza, delle carte di bordo stabilite per la navigazione, meno l'atto di nazionalità se esercitano la pesca costiera nello Stato, o se, esercitandola all'estero, ne siano stati esentati a tenore dell'art. 39 Cod. mar. merc.; e meno altresì il giornale nautico, ove concorrano le condizioni volute dall'art. 501 Cod. comm.

È la mancanza dell'anzidetta licenza o delle carte di bordo, colle eccezioni ora ricordate, che dà luogo al reato in esame.

L'art. 352 prevede pure il fatto del capitano che viaggia senza le prescritte carte di bordo e lo punisce più gravemente; ma è evidente che l'art. 352 costituisce una disposizione di genere, che deve cedere il suo impero di fronte a una disposizione di specie: *generi per speciem derogatur*. Laonde è da ritenere, che le navi e i battelli armati per la pesca e mancanti della licenza o delle carte di bordo incorrano esclusivamente nel reato minore dell'art. 410.

La licenza e le carte di bordo non sono, in via eccezionale, obbligatorie per le barche destinate al servizio locale delle tonnare e delle mugginare: queste barche sono poste unicamente sotto le discipline di polizia marittima [1]). Per esse quindi la mancanza sia della licenza sia delle carte non è causa di reato.

La pesca nei mari dello Stato, per principio, è riservata ai pescatori nazionali in base al diritto che compete ad ogni Stato di profittare dei prodotti del suo mare territoriale, con esclusione dei pescatori esteri, a meno di patti speciali che li ammettano a usufruirne alle stesse condizioni dei nazionali. Naturalmente la pesca che si esercita in alto mare è comune a tutti senza differenze o privilegi di nazionalità.

Il Codice non offre elementi per stabilire con sicurezza l'estensione delle acque dello Stato, di cui è cenno negli art. 139 e 410.

Secondo Fiore la pesca del pesce e di tutti i prodotti sottomarini può essere riservata ai cittadini dello Stato nelle acque territoriali. È vero che alcuni Stati spinsero le loro pretese fino a sostenere, che l'estensione del mare riservata a vantaggio esclusivo degli abitanti della costa dovesse essere maggiore di quella riservata per ragione di difesa. Così la Danimarca un tempo si provò ad esercitare il diritto esclusivo della pesca in tutto il mare della Groenlandia; in seguito restrinse le sue pretese sulle acque a 15 miglia marine dalla

---

[1]) Art. 146 Cod. mar. merc.

costa, fondando tali diritti sul possesso riconosciuto dai trattati. Ma gli altri Stati si rifiutarono di ammettere pretese di tal fatta, perchè a quel modo che non si potrebbe acquistare coll'uso e coi trattati la proprietà dell'alto mare, così non si può estendere del pari il mare territoriale [1]).

I battelli di nazioni estere, ammessi a pescare nei mari dello Stato e muniti della licenza di pesca, restano soggetti a tutte le discipline stabilite pei nazionali [2]).

Stando a ciò parrebbe che per non incorrere nel reato dell'articolo 410 i battelli stranieri dovessero in primo luogo appartenere a uno Stato i cui cittadini sono ammessi a esercitare la pesca nelle acque territoriali italiane; in secondo luogo, munirsi della licenza allo stesso modo dei nazionali. La prima condizione sarebbe il presupposto logico della seconda. Però il capoverso dell'art. 143 ammette a chiedere la licenza anche i legni dei pescatori esteri non assimilati ai nazionali da speciali trattati [3]).

§ 2.

Polizia della pesca.

127. La pesca nelle acque dello Stato è sottoposta all'Amministrazione marittima per quanto spetta alla Polizia del mare e della navigazione ed all'esecuzione della Legge sulla pesca [4]).

Art. 411.

« Lo stabilimento, senza le richieste autorizzazioni, di tonnare o
« mugginare, o d'altri ordegni, i quali importano una permanente
« occupazione del mare territoriale, sarà punibile con multa esten-
« dibile a lire cinquecento ».

Come è proibita l'occupazione arbitraria del lido e della spiaggia, così è vietata l'occupazione del mare territoriale, che è la continuazione ideale della terra ferma. Con molta opportunità quindi è disposto

---

[1]) Fiore, op, cit., vol. II, n. 790.

In virtù del protocollo di Gradisca del 1884 stipulato fra Italia e Austria-Ungheria è riservata la pesca ai cittadini degli Stati contraenti nel termine di un miglio dalla costa (metri 1851). Il protocollo di Gradisca fu confermato dal trattato del 7 dicembre 1887.

[2]) Art. 745 Cod. mar. merc.; art. 731 Reg.

[3]) Art. 143: « I legni dei pescatori esteri, non assimilati ai nazionali da speciali trattati, pagheranno una somma da fissarsi con reale decreto ».

[4]) Art. 140 Cod. mar. merc.

che lo stabilimento di tonnare o mugginare nelle acque dello Stato, come pure lo stabilimento in mare o sulle spiaggie di opere per lo allevamento e la coltura dei pesci, dei testacei, dei crostacei, dei molluschi, del corallo e delle spugne non possano effettuarsi se non per concessione del Ministro della marina [1]). Tali concessioni sono fatte coll'onere di un canone annuo e sotto le condizioni meglio viste, anche per il rispetto dei diritti competenti a terzi [2]).

Tali disposizioni di grande interesse per lo Stato sarebbero solo scarsamente tutelate, se la legge limitasse i suoi rigori a ordinare la riduzione delle cose in pristino. È utile ancora per infrenare i possibili abusi circondare il divieto con una sanzione penale.

Per costituire l'infrazione specifica, l'occupazione delle acque vuol essere permanente e arbitraria, cioè non autorizzata dal Ministro competente. La permanenza risulterà dal fatto di trovarsi gli ordigni, che costituiscono la tonnara o la mugginara, assicurati alla riva o sul fondo del mare in modo stabile: è il contrario della gettata delle reti che rimangono in acqua per lo spazio di poche ore, e poi sono salpate per essere gettate di nuovo in un altro punto del mare.

Non è ripetuta la pena della confisca degli ordigni, sancita invece nell'articolo precedente a carico degli stranieri che fossero sorpresi a pescare senza licenza: perciò qui oltre la multa non si potrebbe andare.

Art. 412:

« I pescatori, che oltrepassassero i limiti ento i quali è loro per-
« messa la pesca, saranno puniti con pene di polizia ».

Per quanto non sia detto espressamente, questa disposizione è scritta solo per i pescatori nazionali. Per i pescatori esteri non è questione di limiti, ma di divieto assoluto. Invero essi o sono ammessi a pescare nelle acque dello Stato, o non lo sono: in questo ultimo caso il fatto loro entra nell'orbita dell'art. 410, e si verificherà semprechè abbandonando il mare libero facciano una punta nelle acque territoriali. L'art. 412 si riporta necessariamente ai limiti fra pesca limitata e pesca illimitata, sulle basi tracciate dall'art. 139, che già conosciamo.

Pertanto i pescatori nazionali dovranno subire le pene di polizia comminate dal detto art. 412, quante volte eccedano i limiti del distretto entro i quali sono autorizzati a esercitare la loro industria. I confini d'ogni distretto sono ricordati avanti.

---

[1]) Art. 141 Cod. mar. merc.
[2]) Art. 142 Cod. mar. merc.

Art. 413:

« Chiunque dirigesse un battello da pesca, in contravvenzione « agli art. 147, 148 e 149, incorrerà nel primo caso in un'ammenda « fino a lire dieci, nel secondo in una multa estendibile a lire due- « cento, e nel terzo nelle pene rispettivamente stabilite nell'arti- « colo 354 ».

L'art. 147 detta le condizioni richieste per chiunque voglia assumere la direzione di un battello alla pesca limitata, le quali sono:

a) inscrizione fra la gente di mare;

b) età di ventun anno compiuti;

c) pratica precedente di dodici mesi di esercizio di pesca, ovvero la qualità di marinaio, risultante dal libretto di matricola.

Ciò posto, nel concetto dell'art. 413 è punibile coll'ammenda quegli che fuori delle condizioni anzidette sia sorpreso a dirigere un battello da pesca nei limiti del distretto a cui il battello appartiene.

L'art. 148 fissa le condizioni per comandare battelli alla pesca illimitata, e cioè:

a) età di ventun anno compiuti;

b) inscrizione nella matricola della gente di mare di prima categoria;

c) due anni di esercizio di pesca illimitata o di navigazione effettiva sopra navi nazionali;

d) la prova d'idoneità nei modi che saranno stabiliti dal Regolamento.

Discende di qui che incorre nel reato punibile con multa sino a lire duecento l'individuo, che non autorizzato a esercitare la pesca illimitata è colto ad esercitarla comunque in qualità di direttore del battello. L'essere autorizzato appena all'esercizio della pesca limitata, o il non esserlo neppure per questa, non potrebbe influire se non sull'arbitramento del quantitativo della multa da applicare nell'àmbito del massimo e del minimo.

L'art. 149 prevede la pesca fatta al di là dello stretto di Gibilterra, del canale di Suez e del Bosforo, e mette obbligo a chi dirige la nave di avere il grado di capitano di gran cabotaggio o quello di lungo corso, secondo i mari nei quali si esercita la pesca, giusta le limitazioni dell'art. 59.

Con ciò la parte che riflette la direzione delle navi da pesca nel mare libero è ricondotta alla regola generale vigente in materia di comando di navi. La pesca in queste circostanze non è trattata come un'industria speciale, ma quale un caso di navigazione comune; conseguentemente il comandante della nave, sia pure armata in pesca,

deve avere le qualità volute dall'art. 59: essere cioè capitano di lungo corso o di gran cabotaggio o padrone, a seconda che esso navighi in pieno Oceano o nei mari europei e coste d'Africa o nel Mediterraneo; conseguentemente ancora, per gli effetti penali nel caso di violazione dei limiti di navigazione, è applicabile l'art. 354, scritto appunto per i comandanti sforniti del grado corrispondente ai viaggi in cui si cimentano [1]).

Altra conseguenza è che, fuori dell'art. 149, non si applica l'articolo 354 alle navi da pesca nei casi primo e secondo dell'art. 413.

Art. 414:

« I proprietari dei battelli da pesca saranno responsabili delle « pene pecuniarie incorse dalle persone dell'equipaggio pei reati « sopra menzionati ».

È l'applicazione a un caso concreto del principio generale formulato negli art. 491 Cod. comm. e 55 Cod. mar. merc., secondo cui i preponenti rispondono dei fatti dei loro preposti. La responsabilità per altro sarà prettamente civile, a meno d'una partecipazione diretta nel reato; nel quale caso la responsabilità sarebbe anche penale giusta le norme della correità.

CAPO IX.

Delle contravvenzioni marittime

SOMMARIO.

128. Omissione di denuncia del trapasso di proprietà di nave. — 129. Vendita a stranieri senza dimissione di bandiera. — 130. Inosservanza dei regolamenti negli approdi di navi. — Mancanza di rispetto della gente di mare. — 132. Perdita e distruzione colposa delle carte di bordo. — 133. Omissione di denuncia di cambiamento di domicilio. — 134. Scavi lungo i lidi, spiagge e porti. — 135. Mancata costruzione dei muri di sponda. — 136. Contravvenzioni non previste in modo speciale.

Ci avverte la Relazione Senatoriale, citata più volte, che furono raccolte in questo capitolo le infrazioni alla legge, le quali non of-

[1]) È scritto nella *Relazione Ministeriale:* « In questo articolo, tenuta ferma la penalità stabilita pe' due primi casi, nel terzo che risponde alla violazione dell'art. 149, è sembrata insufficiente la pena pecuniaria, mentre, se per le pesche oltre lo stretto di Gibilterra, il canale di Suez ed il Bosforo, chi dirige la nave deve avere il grado di capitano, è chiaro che non avendo tal grado commette la infrazione prevista nell'art. 354 e non può quindi avere pena diversa da quella ivi stabilita. In questo senso venne perciò modificata la disposizione di cui si tratta.

Vedi art. 413 Cod. mar. merc., 1865.

frono una gravità tale da essere punite colle pene stabilite pei delitti. Non già che le contravvenzioni marittime qui previste siano le sole che esistano. Diversi reati punibili con pene contravvenzionali vennero compresi nella classificazione sistematica dei reati, fatta nei capitoli che precedono. Nel capitolo presente stanno soltanto le contravvenzioni, che non presentandosi come una gradazione di altro reato più grave, potevano senza danno raccogliersi in separata sede.

Occorre poi osservare che, quantunque le mancanze leggiere in materia marittima siano numerosissime, questo capitolo ne presenta assai poche, perchè alla repressione d'una grande parte di tali mancanze è provvisto col titolo del potere disciplinare affidato al capitano o padrone della nave e alle diverse Autorità marittime, secondo vedremo tra breve.

Il capitolo attuale si occupa per ciò soltanto dei fatti commessi da quelle persone, che, non essendo subordinate al potere disciplinare di alcuno, sfuggirebbero a una punizione qualsiasi, ovvero di quei fatti che, sebbene posti in essere da persone sottoposte al potere disciplinare, non sarebbero adeguatamente puniti in via disciplinare [1]).

Del resto le contravvenzioni che andiamo a esaminare non cessano d'essere dei reati di una importanza assai ridotta, carenti di dolo, ed in tanto punibili in quanto il fatto che loro sta a base è contrario a una disposizione della legge positiva.

Omissione di denuncia del trapasso di proprietà d'una nave.

128. Art. 415.

« Incorrerà *nella pena dell'ammenda* chiunque essendo divenuto « proprietario o partecipe alla proprietà d'una nave non si facesse « riconoscere dall'Autorità marittima come all'art. 48.

Le parole sottolineate: *nella pena dell'ammenda* furono sostituite dall'art. 10 della Legge 11 aprile 1886, modificatrice di alcuni articoli del Codice, a quelle *in un'ammenda non minore di lire trenta,* che figuravano nel testo primitivo.

Questa prima parte dell'art. 415 sta a garantire l'osservanza del precetto racchiuso nell'art. 48, per il quale i trapassi di proprietà delle navi devono essere denunciati all'Ufficio di porto nei termini stabiliti dal Regolamento. Tali termini sono: se si tratta di atti tra vivi entro 30 giorni computabili:

---

[1]) *Relazione Senatoriale* (est. DI-NEGRO), pag. 92.

a) per gli atti pubblici e per le scritture private fatte e ricevute nello Stato dalla loro data;

b) per le sentenze pronunciate dalle Autorità dello Stato, dalla data in cui sono diventate eseguibili;

c) per gli atti di trapasso soggetti a vincolo di condizione sospensiva, dal giorno in cui la condizione siasi verificata.

L'obbligo della denuncia nel termine sopra indicato non viene meno neppure quando, prima della scadenza di esso, si verifichi un altro trapasso di proprietà [1]).

Se si tratta di trapasso di proprietà per causa di morte, la denuncia deve farsi:

a) dagli eredi o legatari maggiori di età nel termine di quattro mesi dalla morte, se trattasi di successione aperta nello Stato: di sei mesi, se la successione si è aperta in altri paesi d'Europa; e di diciotto mesi, se si è aperta fuori d'Europa;

b) se trattasi di eredi o legatari minori di età o interdetti, deve farsi dai tutori o curatori od amministratori, ed il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui essi abbiano avuta legale conoscenza della loro nomina; in caso di assenza, il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto;

c) per gli eredi che assumono questa qualità con beneficio d'inventario, il termine comincia a decorrere dalla scadenza del tempo per fare l'inventario; in ogni caso però la denuncia delle eredità accettate col benefizio dell'inventario, ed apertesi nello Stato, deve farsi entro un anno dal giorno della aperta successione;

d) per le successioni dei militari appartenenti ai Corpi mobilizzati, i quali muoiono in tempo di guerra, i termini della denuncia sono duplicati.

La denuncia del trapasso di proprietà dei bastimenti a favore delle società ed altri Corpi morali dev'essere fatta dai rispettivi rappresentanti od amministratori nei termini sovra enunciati.

I suddetti termini non si applicano agli atti, sentenze e testamenti fatti all'estero.

La legge usa maggior rigore in ordine ai trapassi di proprietà in tema di navi, che non ne usi rispetto ai trasferimenti di proprietà in tema di immobili, dove la trascrizione è rimessa alla diligenza degli interessati, forse come un contrapposto per ragione d'equilibrio del

---

[1]) Art. 363 e seguenti Reg. Cod. mar. merc.

maggior favore accordato alle navi, in vista di quel tanto d'interesse pubblico che esse presentano, in confronto degli altri beni di dominio privato.

La denuncia, sotto pena della contravvenzione in caso contrario, è imposta sia nel caso d'acquisto di tutti i 24 carati, sia nel caso d'acquisto della più piccola frazione di carato, a titolo di proprietà, o anche di semplice usufrutto. Veramente, quanto al godimento disgiunto dalla proprietà nuda, potrebbe *prima facie* dubitarsi se esso sia compreso nella lettera dell'art. 415; ma ben considerato ci sembra che l'espressione *partecipe alla proprietà* significhi tanto il titolare della proprietà, quanto il titolare dell'usufrutto, quale ammesso quest'ultimo a fruire di una parte del dominio pieno.

Ne è escluso in modo sicuro il semplice interessato nella nave sotto la forma dell'associazione in partecipazione, perchè ivi è d'essenza che la proprietà delle cose cadute nell'associazione spetti per intero al *dominus negotii*.

L'articolo corrispondente a questo nel Codice del 1865 era di forma alquanto diversa [1]. Fu modificato per eliminare un dubbio, che era sorto più volte, quello se, concorrendo in un solo atto più acquisitori o nuovi partecipi di una nave, e non facendosi la denuncia voluta dalla legge, dovessero applicarsi tante ammende quanti i contravventori, ovvero una sola ammenda per tutti. I compilatori confessano d'essersi attenuti alla opinione più rigorosa, perchè consona al principio dell'assoluta personalità delle pene [2].

Ad esprimere tale concetto serve esattamente il pronome *chiunque*, sostituito al sostantivo *acquisitori* che si legge nel vecchio testo.

Anche nei contratti bilaterali, perchè negli unilaterali il dubbio sarebbe meno lecito, l'obbligo della denuncia e la conseguente sanzione stanno a carico esclusivo degli acquirenti. I venditori sono fuori questione.

Vendita di nave a stranieri senza dismissione di bandiera.

129. Art. 415 capoverso:

« Incorrerà nella multa da lire trecento a cinquecento chi avesse « venduto la sua nave a stranieri senza il permesso di dismissione « della bandiera, prescritto dal già citato art. 48 ».

---

[1]) Art. 418 Cod. 1865: « Incorreranno in un'ammenda . . . . . . gli *acquisitori o nuovi partecipi di una nave* che non si facessero riconoscere dall'Autorità marittima.... ».

[2]) *Relazione Ministeriale*, all'articolo.

Dato il sistema del Codice, secondo cui i reati punibili con pene correzionali sono delitti, il reato in discorso non dovrebbe certo figurare fra le contravvenzioni.

La disposizione non esisteva nel testo dell'art. 415 del Codice cessato. Essa fu aggiunta nel Codice ora imperante, perchè non rimanesse senza sanzione il precetto dell'art. 48 terzo alinea, che suona: « Eccetto il caso di vendita giudiziale, nessuna nave italiana potrà essere venduta a persone straniere, non aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, senza il permesso di dismissione della bandiera da concedersi nello Stato dall'Autorità marittima ed all'estero dall'Autorità consolare, dietro consegna e ritiro delle carte e del giornale di bordo ».

L'opportunità della nuova sanzione apparirà manifesta, quando si pensi ai pericoli che trae seco una vendita fatta all'estero, specialmente a persone non nazionali, per i creditori privilegiati inscritti sull'atto di nazionalità della nave. Dispone ancora per questo l'art. 48 che l'Autorità marittima o consolare si farà a ricusare il permesso di dimissione di bandiera, se risulteranno inscritti contratti di pegno o di cambio marittimo, o sorgeranno opposizioni da parte di altri creditori privilegiati: prima di dare il permesso, l'Autorità marittima o consolare potrà esigere il deposito di una somma sufficiente a far fronte anche ai salari, al mantenimento e al rimpatrio dell'equipaggio.

L'obbligo della dimissione di bandiera, sanzionato nell'art. 415, si chiarisce quindi una vera necessità, per assicurare il credito navale, già di per sè pieno di rischi per il creditore.

Inosservanza delle regole prescritte negli approdi di navi.

130. Art. 416.

« Sarà punita con ammenda, non minore di lire venticinque, ogni « contravvenzione al disposto degli art. 116, 117, 118 e 119.

« Incorreranno nella stessa pena i capitani o padroni che ricu- « sassero di presentare il giornale di bordo al visto di cui nell'arti- « colo 115 ».

Contravviene al disposto dell'art. 116 e si rende passibile della ammenda, secondo il tenore del citato art. 416, il capitano o padrone di una nave nazionale che non si presenti personalmente, eccettuato il caso di legittimo impedimento, non più tardi di 24 ore all'ufficio di porto nello Stato od all'ufficiale consolare in paese estero, e non si curi di consegnare le carte e il giornale di bordo e le carte processuali di cui agli art. 440 e 441.

I padroni delle navi che non hanno giornale devono nell'uguale termine denunciare all'Autorità marittima o consolare i reati commessi al loro bordo.

Nei porti esteri, in caso d'avarìa generale, la cui dichiarazione non sia già stata ricevuta dall'Autorità locale, in conformità all'ultimo capoverso dell'art. 115, i capitani o padroni dovranno presentare il giornale di bordo al regio ufficiale consolare immediatamente dopo la loro ammissione a libera pratica.

Contravviene al disposto dell'art. 117 il capitano della nave estera, che approdando nei porti o rade dello Stato non fa pervenire all'Ufficio di porto, entro 24 ore dall'ammissione a libera pratica, un certificato del suo console accertante il deposito presso di lui delle carte di bordo, conforme la facoltà che spetta ad esso capitano, sempre quando il capitano italiano goda dell'identico diritto. Il capitano straniero, appartenente a uno Stato che non accorda la reciprocità del diritto di deposito delle carte presso il console, deve, sotto la comminatoria dell'art. 416, depositare le sue carte presso l'Ufficio di porto.

Incorrono in contravvenzione per inosservanza dell'art. 117 i capitani o padroni di ogni nave così nazionale che estera, i quali all'arrivo in un porto o rada dello Stato, anche in caso di rilascio volontario o forzato, omettono di consegnare o far consegnare all'Ufficio di porto, entro il termine di 24 ore, una nota donde risulti il nome, il tonnellaggio e la linea d'immersione della nave, il nome dell'armatore o del raccomandatario, la qualità e quantità del carico e il numero degli uomini d'equipaggio e dei passeggieri.

Contravviene al disposto dell'art. 118 il capitano o padrone della nave nazionale, che si rifiuta di dare agli Uffici di porto od all'ufficiale consolare del luogo d'approdo tutte le informazioni di cui fosse richiesto, in cose beninteso d'ordine pubblico o comunque attinenti alla nave.

Contravviene al disposto dell'art. 119 il capitano o padrone della nave nazionale, il quale opportunamente richiesto si rifiuta di presentare all'Autorità marittima nello Stato, o agli ufficiali consolari all'estero, le persone del suo equipaggio e i passeggieri per i confronti a cui le dette Autorità credessero di dover procedere.

Incorre infine in contravvenzione il capitano nazionale che ricusa di esibire, all'arrivo in un porto o rada dello Stato, il giornale nautico per il *visto*.

Sappiamo, per averlo già notato, qual'è il valore probante del giornale di bordo. Ma la legge, per garantire che non avvengano

ulteriori annotazioni dopo l'arrivo della nave, ordina l'apposizione del visto, che chiude legalmente il giornale.

Mancanza di rispetto della gente di mare.

131. Art. 417:

« La mancanza di rispetto della gente di mare verso gli impie- « gati della capitaneria di porto o gli ufficiali consolari all'estero, « quando non sia di gravità tale per cui possa farsi luogo all'ap- « plicazione dell'art. 425, sarà punita con pena di polizia ».

In occasione dell'art. 407 già rilevammo come la figura giuridica della mancanza di rispetto non sia bene concretata nella legge. Se ne ha qui una nuova conferma. L'art. 417 non reca nuovi elementi per determinarla meglio. Tutto quello che possiamo argomentare è questo: l'art. 417, avendo sede nel titolo delle contravvenzioni, crea una contravvenzione e non un delitto; e come contravvenzione, la mancanza di rispetto non può risultare che da fatti immuni da dolo, per quanto lesivi del decoro dei funzionari marittimi.

La mancanza di rispetto costituisce altresì una mancanza disciplinare: il che aumenta in luogo di scemare le difficoltà; perchè dove sono i termini di delimitazione fra le due mancanze? Chi può dire con un criterio legale sicuro dove finisce l'una e dove comincia l'altra? Siamo di fronte alle medesime difficoltà che incontrammo in tema di disobbedienza mancanza-disciplinare e disobbedienza-delitto. Il legislatore in questa materia ha lasciato molto, anzi troppo, all'arbitrio dell'interprete.

L'art. 417 è applicabile a tutti gli inscritti della gente di mare senza distinzione di categorie.

Fu deciso che gli interpreti marittimi non fanno parte della gente di mare; onde le loro mancanze di rispetto non possono venire nell'orbita dell'art. 417. E se per l'art. 166 gli interpreti sono sottoposti all'Autorità marittima, la cosa è eccezionale e limitata al tempo in cui essi prestano la propria opera nei porti, spiagge, darsene e canali; ed allora unicamente in forza del potere disciplinare affidato ai capitani ed agli ufficiali di porto, possono questi funzionari infliggere agli interpreti le pene disciplinari per mancanze alla disciplina [1]).

Soggetti passivi del reato possono essere tutti gli impiegati delle capitanerie di porto e gli ufficiali consolari all'estero. Abbiamo ve-

---

[1]) Cass. Palermo, 2 aprile 1896, *Giurispr. Tor.*, pag. 467.

duto che fanno parte degli impiegati di capitaneria anche i componenti il Corpo di bassa forza: non è quindi più il caso di ritornarvi sopra.

Perdita e distruzione delle carte di bordo.

132. Art. 418:

« Sarà ugualmente punito con pene di polizia il capitano o pa-
« drone che per negligenza abbia perduto o distrutto alcuna delle
« carte di bordo della sua nave ».

Il caso ora previsto concerne la perdita o la distruzione delle carte di bordo per un fatto di negligenza, all'infuori del caso di perdita o di sinistro della nave per forza maggiore. La perdita o distruzione delle carte di bordo, che si verifica in occasione dell'abbandono della nave in alto mare, e per identità di posizione a cagione d'un naufragio, va punita a termini dell'art. 370, parte prima, combinato coll'art. 111, se risulta che malgrado gli avvenimenti il capitano poteva salvare le carte senza correre alcun pericolo serio.

La perdita, a cui allude il presente art. 418, è quindi quella dipendente da smarrimento per difetto di diligenza nel custodire le carte; è per esempio la distruzione causata da un incendio dell'armadio dove si trovavano, imputabile a una disavvertenza del capitano, e fatti simiglianti.

Omissione di denuncia di cambiamento di domicilio.

133. Art. 419:

« Ogni contravvenzione al disposto dell'art. 24 sarà punita con
« ammenda fino a lire venti ».

Per l'art. 24 gli individui della gente di mare, i quali vogliono mutare il domicilio che essi avevano all'atto dell'iscrizione nelle matricole, devono farne dichiarazione alla capitaneria di porto presso cui sono inscritti o ad uno degli uffici da questa dipendenti.

È una conseguenza diretta della semi-militarizzazione della gente di mare.

L'autorità intende conoscere i cambiamenti di domicilio d'ogni inscritto, trattandosi di un personale alle sue dipendenze, per tutte le occorrenze di interesse pubblico. Dicendosi domicilio, l'obbligo di denuncia non si potrebbe estendere ai cambiamenti di residenza e tanto meno di dimora.

Scavi lungo i lidi e le spiagge e nel recinto dei porti.

134. Art. 420:

« Le contravvenzioni al disposto dell'art. 160 saranno punite con « pena pecuniaria estendibile a lire cinquecento.

« Gli istrumenti che avranno servito allo scavo ed al trasporto « delle materie saranno confiscati ».

L'art. 160 vieta di scavare ed estrarre arene, pietre, ghiaie e praticare qualunque altra escavazione lungo il lido e le spiagge del mare e nel recinto dei porti, fuori dei siti a ciò specialmente destinati, senza una speciale licenza dell'Autorità marittima.

Lo scopo del divieto è evidente. Senza di esso le spiagge specialmente sarebbero impoverite delle arene che lentamente vi depositano le onde del mare, e costituiscono una valida difesa delle proprietà finitime. L'Autorità marittima si riserva di indicare essa i punti dove è permessa l'estrazione, e per questi non occorre una licenza speciale. La licenza speciale occorre invece per procedere agli scavi o estrazioni nei punti dove il divieto è tenuto fermo in via di regola.

La contravvenzione dell'art. 420 sorge adunque in seguito alle estrazioni d'arene, pietre e ghiaie dai luoghi sotto divieto, fatte senza la licenza speciale, necessaria di volta in volta [1]).

Omessa costruzione dei muri di sponda lungo i canali e rivi con sbocco nei porti.

135. Art. 421:

« Le contravvenzioni al disposto dell'art. 179 saranno punite con « pena pecuniaria, che potrà estendersi a lire trecento ».

Per il dettato dell'art. 179, i proprietari lungo le sponde dei canali o rivi che sboccano in un porto devono costruire i muri di sponda occorrenti al sostegno dei terreni latistanti. Per la costruzione di questi muri si osserveranno le norme prescritte dal Regolamento [2]).

Parimente nessuna apertura di cave di pietra od altro lavoro di considerevoli escavazioni potrà farsi senza il consenso dell'Autorità marittima.

---

[1]) L'articolo corrispondente nel Codice cessato recava la multa sino a lire 300 e occorrendo il carcere estendibile a un mese. Ora, tolto il carcere, fu aumentato il *maximum* della multa, che sembra meglio rispondente all'indole del reato (*Relazione Ministeriale*).

[2]) Art. 876 e seguenti del Regolamento.

L'art. 179, parte prima, non è che l'applicazione a un caso concreto (canali con sbocco in un porto) della regola generale consacrata nell'art. 534 del Codice civile, il quale introduce a favore dello Stato per ragioni di utilità pubblica una servitù legale a carico dei fondi privati situati lungo il corso delle acque. Ma mentre le servitù stabilite per utilità pubblica in genere sono garantite con azioni civili, quelle stabilite nell'art. 179 stanno sotto l'egida più efficace dell'azione penale.

Il detto art. 179 accenna espressamente alle costruzioni dei muri di sponda. Le riparazioni saranno esse sottoposte alla stessa sanzione? Crediamo sì, per la semplice ragione che nel più si contiene il meno. Se ciò non fosse, si arriverebbe alla conseguenza, certo non voluta dalla legge, che una volta costruiti i muri, il proprietario del fondo a cui carico è costituita la servitù se ne potrebbe facilmente liberare allegando che egli colla costruzione primitiva è diventato *functo munere*.

La seconda parte dell'art. 179, che reca il divieto di aprire cave di pietra od altro lavoro di escavazioni considerevoli, mira allo stesso fine a cui tende la parte prima, ma in via di prevenzione. Là si stabiliscono dei precisi obblighi di fare; qui si introduce l'obbligo di non fare, evidentemente rispetto alle sponde che hanno un sostegno naturale, il cui scavo porterebbe alla sua distruzione completa. Le concessioni di scavi possibili senza rischio sono nelle facoltà dell'Autorità marittima, la quale potrà quindi accordare o rifiutare il permesso a chi lo richieda usando insindicabilmente del suo diritto d'impero.

L'art. 421 accomuna in una medesima sanzione i fatti in contravvenzione tanto alla prima quanto alla seconda parte dell'articolo 179.

Contravvenzioni non previste in modo speciale.

136. Art. 422:

« Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel titolo terzo, « parte prima, di questo Codice, non ispecialmente previste, saranno « punite con pene di polizia, e, secondo la gravità delle circostanze, « con multa estendibile a lire trecento ».

Il titolo III della prima parte del Codice va dall'art. 157 sino all'art. 206, e riguarda il servizio dei porti e delle spiagge.

È un modo spiccio questo adottato dall'art. 422, per evitare di cadere in omissioni, ma non è altrettanto lodevole, perchè concede

troppo all'arbitrio del giudice, a proposito di fatti di ben scarsa importanza sociale, dappoichè i più notevoli furono previsti e puniti distintamente. Non è nemmeno scevro d'incertezze, perchè meglio della rimessione generica, avrebbe concorso a eliminare i dubbi possibili il precetto categorico caso per caso.

Quanto alla pena, si accresce la confusione già accentuata in precedenza fra le pene per i delitti e le pene per le contravvenzioni, essendochè la multa è una pena correzionale secondo il vecchio stile.

Art. 423:

« Saranno eziandio punite con pene di polizia le altre contrav-
« venzioni al presente Codice, per le quali non sia sancita una pena
« speciale ».

L'articolo è una seconda edizione peggiorata della disposizione precedente: non fa rimessione a un titolo, ma al Codice intero; cosicchè bisognerà rovistare dal principio alla fine di esso per trovare una applicazione concreta al presente disposto.

Diamo qualche esempio. Gli art. 25 e seguenti determinano i limiti di portata delle navi, secondo il grado dei costruttori. Orbene l'art. 231 del Regolamento dispone che il capitano di porto, quando venga a conoscere che non sono mantenute le dimensioni dichiarate, per cui il bastimento in costruzione ecceda o sia per eccedere la portata consentita dalla legge al costruttore di seconda classe e al maestro d'ascia, si opporrà alla prosecuzione dell'opera e procederà immediatamente a giudizio contravvenzionale contro i suddetti, per l'applicazione del disposto dell'art. 423 del Codice di marina mercantile.

Per l'art. 77, che ha il suo corrispondente nell'art. 502 Codice comm., il capitano prima della partenza deve far visitare la nave, onde sia accertato nel contraddittorio coll'Autorità marittima se la nave è atta a navigare. Il capitano che venisse meno a questo suo obbligo preciso incorrerebbe nella sanzione dell'art. 423.

Basterà quindi che si abbia un obbligo scritto in legge ma sfornito di speciale sanzione, perchè il giudice si ritenga autorizzato ad applicare nel caso d'inosservanza la sanzione in esame. Il Codice a cui si riferisce l'art. 423 è necessariamente quello per la Marina mercantile: è da escludere di conseguenza il Codice di commercio.

Contravvenzioni alle prescrizioni in materia di reati marittimi.

136 *bis*. Art. 447:

« Il capitano o padrone che contravverrà ad alcuna delle prescri-

« zioni del presente Capo [1]) incorrerà in una pena pecuniaria, che « potrà estendersi a lire duecento, a profitto della Cassa degli in« validi ».

Vengono sotto quest'altra generica sanzione le omissioni del capitano o padrone rispetto a quanto tassativamente è disposto dagli articoli 439, 440, 441, 442. Restano fuori i casi d'inosservanza degli art. 436, 437, perchè essi costituiscono già materia del reato previsto a parte dall'art. 390 lettera *c*, da noi esaminato avanti. La sostanza della cosa però non cambia, trattandosi di pena identica: unico divario è la devoluzione dell'importo della pena pecuniaria a favore della Cassa degli invalidi nei casi governati dall'art. 447; laddove l'importo della pena egualmente in denaro profitta all'Erario, come di regola, nei casi dell'art. 390, lettera *c*.

Capo X.

Delle mancanze disciplinari

SOMMARIO.

137. Natura delle mancanze disciplinari - Mancanze disciplinari in particolare. — 138. Le pene disciplinari. — 139. Ufficiali investiti del potere disciplinare - Procedura.

La disciplina è un fattore d'ordine, indispensabile dovunque sono persone costituite sotto l'altrui dipendenza per il disimpegno di determinati servizi d'interesse pubblico e privato.

Nell'àmbito dei servizi privati, l'individuo che trovasi preposto a dirigerli ha la facoltà, nei limiti della legge comune, di stabilire le norme di disciplina interna che reputa più convenienti e capaci di assicurare un buon andamento al servizio. In materia di servizi pubblici è la stessa Autorità, come principale interessata, che detta colle debite approvazioni superiori le disposizioni disciplinari, da osservarsi dagli individui addetti al servizio.

Il servizio marittimo, per quanto fatto direttamente nell'interesse dei privati, è nullameno pareggiato ai servizi pubblici, e come tale viene garantito da uno speciale ordinamento, avente forza di legge. Divero l'ultimo titolo del Cod. mar. merc. tratta del potere disciplinare, delle mancanze e pene disciplinari tanto a bordo che a terra in confronto di tutti indistintamente gli inscritti nella gente di mare.

---

[1]) Cod. mar. merc., titolo III, capo unico.

§ 1.

137. La mancanza disciplinare è una infrazione a dei precisi doveri giuridici, che ha tutta l'apparenza del reato, senza averne peraltro la sostanza. Ha l'apparenza del reato, perchè ogni mancanza riscuote una pena applicata da apposito giudice, sebbene all'infuori di qualsiasi formalità di procedura; ma non è reato, perchè l'art. 252 distinguendo nettamente i reati marittimi dalle mancanze disciplinari, manifesta l'intenzione non dubbia della legge di escludere queste dal novero di quelli. E l'esclusione è motivata da che si tratta di fatti minimi, e comunque non trascurabili a causa del numero stragrande di persone addette al servizio marittimo; di fatti che non coincidono con un disordine tale che possa recare serio turbamento alla navigazione ed agli istituti ad essa attinenti: si tratta però di inconvenienti che non si potrebbero tollerare senza correre il rischio di andare incontro a mali maggiori. La mancanza disciplinare contiene in sè il germe d'un reato, in senso stretto, che bisogna soffocare in sul nascere: ha quindi necessariamente per divisa la formola: prevenire per non reprimere.

Questo concetto appare chiarissimo dall'esame delle singole mancanze disciplinari secondo il Codice: invero consistono tutte in una azione o in una omissione avente il suo addentellato in un fatto superiore più grave.

Eccone l'elenco:

a) la disobbedienza semplice;

b) la negligenza nel prendere il proprio posto;

c) la mancanza o negligenza nel servizio nautico detto di *quarto* o *quarta;*

d) l'ubbriachezza senza disordine;

e) l'assenza dal bordo senza autorizzazione del capitano quando non oltrepassi le ventiquattro ore;

f) l'imbarco clandestino di vino o di altre bevande fermentate;

g) la mancanza di rispetto ai superiori, e generalmente tutti i fatti provenienti da negligenza, i quali non costituiscono che una lieve mancanza o un semplice mancamento al servizio della nave;

h) la perdita per negligenza del libretto di matricola o del foglio di ricognizione;

i) ogni fatto, non ispecialmente previsto dal presente Codice, di negligenza dei capitani o padroni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di polizia di bordo, nel titolo secondo, capo nono, parte prima, del presente Codice.

Disobbedienza semplice.

Anzitutto si qualifica quale mancanza disciplinare la disobbedienza semplice. Noi ne abbiamo già fatto un cenno, discorrendo della disobbedienza, reato doloso [1]), e dicemmo che entrambe hanno un fondo comune, e che ciò che le distingue non è se non una differenza di gradi. Confermiamo il concetto che ci sembra esattissimo. È impossibile per altro stabilire *a priori* la linea di delimitazione. Di questa viene costituito arbitro il giudice marittimo nell'esercizio del suo potere discrezionale. Potrebbe ancora interloquire in merito a ciò il giudice ordinario, quando, deferito a lui, un marinaio imputato di disobbedienza dolosa (art. 281) venisse in via d'apprezzamento a convincersi che la cosa è tanto lieve da non eccedere i confini della semplice mancanza disciplinare; nel quale caso esso dovrebbe assolvere per inesistenza di reato.

In difetto pertanto d'un criterio positivo, che la legge non ci dà, resta sovrano l'arbitramento del giudice del fatto. Potrebbero servire quali elementi di valutazione apprezzabili l'età del marinaio, le condizioni di tempo e di luogo, gli ottimi precedenti, e cose simili.

Le fonti si limitano a dirci che deve essere punito come mancanza disciplinare quel fatto, che non presenta tale gravità da consigliare un procedimento formale.

Crediamo non sia fondata la distinzione, supponibile *prima facie,* che la disobbedienza sia sempre reato doloso, se posta in essere in confronto del capitano, e sia invece una mancanza di disciplina, se consumata rimpetto agli ufficiali e sotto ufficiali di bordo.

La lettera dell'art. 452 non autorizza tanto nella sua dizione generica; e si noti altresì, che accettando per buona la distinzione si verrebbe a rendere più grave la condizione dei marinai, in quanto chiamandoli, nel caso di disobbedienza al capitano, a rispondere sempre a termini dell'art. 281, si precluderebbe loro l'adito alla punizione disciplinare nei casi assolutamente lievi.

La disobbedienza dei passeggieri costituisce ognora una mancanza disciplinare. Le ipotesi degli art. 281 e seguenti non sono possibili che in confronto degli arruolati: si eccettua appena quella specifica dell'art. 284, data l'assoluta eccezionalità del momento [2]).

---

[1]) Ved. numero 25.

[2]) ROMANO (*I poteri disciplinari delle pubbliche Amministrazioni,* Torino, 1898) nota che è dubbio per lui se le punizioni ai passeggieri siano delle vere pene disciplinari (pag. 51). Ma il testo dell'art. 451 è contrario a nostro avviso.

La disobbedienza della gente di mare di seconda categoria potrà essere una mancanza disciplinare quante volte uno degli iscritti ricusi di prestarsi a qualche atto ordinato dall'Autorità marittima, quando il rifiuto non sia previsto espressamente come reato vero e proprio.

Negligenza nel prendere il proprio posto.

La formola, un po' vaga, sembra accennare alla trascuranza dell'arruolato nell'inizio d'una qualsiasi incombenza: equivale, a nostro giudizio, all'essere lenti, punto solleciti, gli ultimi a mettersi al lavoro. Sarà quindi un fatto continuato; un fatto isolato non pare sufficiente, come quello che può essere scusabile una volta tanto; per contro una serie di atti di negligenza ripetuti, elevati quasi a sistema, non si spiegano altrimenti che coll'ignavia dell'arruolato, intollerabile a bordo più che altrove.

Mancanza o negligenza nel servizio nautico di quarto o quarta.

I marinai, per una consuetudine antica, si può dire, quanto la navigazione, prestano il loro servizio per turno di quattro in quattro ore, divisi in due guardie: una, la guardia *franca*, riposa, mentre l'altra vigila in coperta, o sotto coperta, presso le macchine, dovunque il dovere la chiama.

Ciò posto, costituisce una mancanza disciplinare il fatto del marinaio che adempie questo servizio solo parzialmente, o meglio senza tutta la diligenza che il servizio esige. Chi per esempio s'addormenta, mentre deve tenere gli occhi molto aperti, commette il reato previsto dall'art. 368. Chi invece si lascia sorprendere a riposare a ridosso d'un albero o d'un altro qualsiasi riparo, sebbene sveglio, incorre per lo meno nella mancanza disciplinare.

Ubbriachezza senza disordine.

L'ubbriachezza del marinaio accompagnata da disordini costituisce il reato preveduto e punito dall'art. 368. L'ubbriachezza semplice, vale a dire senza escandescenze, è una mancanza disciplinare, per motivi del tutto ovvii. Non è detto, se a bordo o a terra. Secondo noi l'ubbriachezza è punibile disciplinarmente, anche se contratta a terra, per il pericolo di disordini di cui è suscettibile e per la minore resistenza alla fatica che ne consegue.

L'assenza da bordo senza autorizzazione del capitano quando non oltrepassi le ventiquattro ore.

L'arruolato che abbandona il servizio per lo spazio di ventiquattro ore è punibile in via disciplinare. Tale termine sembrerebbe assoluto, ma non lo è. Ricordiamo che l'art. 270 dichiara immune dal reato di diserzione il marinaio che ritorna a bordo entro due giorni, all'estero, o entro giorni cinque nello Stato.

Supposto quindi che il marinaio si assenti dalla nave per più di ventiquattro ore, ma non oltre due giorni (quarantotto ore) all'estero e cinque giorni nello Stato, l'assenza continuerà ad essere sempre una mancanza disciplinare, secondo dispone espressamente l'art. 270 surricordato.

Imbarco clandestino di vino o di altre bevande fermentate.

Molto opportunamente il legislatore previene l'ubbriachezza, rimuovendone le cause in anticipazione: onde la mancanza sorge per il solo fatto materiale dell'imbarco delle bevande della specie prevista all'insaputa del capitano o senza il suo consenso espresso. Per un argomento *a contrario* deve essere lecito portare seco bevande non fermentate.

Mancanza di rispetto ai superiori.

Questo fatto è presentato dal Codice sotto tre gradazioni ascendenti: la prima è questa dell'art. 452; la seconda è quella elevata a contravvenzione a mente dell'art. 417; la terza, la più grave di tutte, trovasi configurata nell'art. 425, ed è una cosa sola col reato d'oltraggio.

Abbiamo già detto avanti che la mancanza di rispetto è una figura dai contorni troppo indefiniti per poterla ben precisare nei suoi elementi concreti. Il punto di passaggio dalla mancanza di rispetto punibile in via disciplinare alla mancanza di rispetto punibile quale reato contravvenzionale resta perciò necessariamente abbandonato al prudente criterio del giudice del fatto.

Perdita colposa del libretto di matricola o del foglio di ricognizione.

Sebbene sia un caso non infrequente, esso non era contemplato nella legge anteriore, per quanto meritasse d'essere preso in consi-

derazione per le gravi conseguenze che possono derivarne. Fu ritenuta sufficiente dalla legge attuale una punizione disciplinare, data la semplice colpa che sta a base del fatto; ed anche per mantenere una giusta proporzione tra questo caso e quello dell'art. 384.

Mancanze all'ordine od al servizio.

S'allarga ancora dell'altro il campo delle mancanze disciplinari aggiungendo che cadono sotto la speciale sanzione tutti i fatti provenienti da negligenza, i quali non costituiscono che una lieve mancanza all'ordine od al servizio della nave. Con tale dizione amplissima non si dà un fatto a bordo meno che ordinato e preciso che non si possa colpire disciplinarmente a giudizio sempre del capitano.

Negligenza dei capitani o padroni.

L'ultimo capoverso dell'art. 452, come rovescio della medaglia, proclama la punibilità in via disciplinare anche di chi comanda sulla nave, per il necessario complemento di tante altre disposizioni, che contemplano casi più gravi. Scopo della legge con ciò è di non sottrarre ad una pena proporzionata lo stesso difetto anche lieve di energia e di vigilanza in chi dev'essere il primo fattore dell'ordine e della disciplina a bordo [1]).

Giudice in questo caso dell'opportunità e convenienza d'applicare la pena disciplinare è l'Autorità marittima nello Stato, la consolare all'estero, nell'àmbito degli obblighi incombenti al capitano o padrone in materia di polizia di bordo.

§ 2.

138. Le pene disciplinari sono:

1.° la consegna a bordo da uno a cinque giorni;

2.° la guardia raddoppiata;

3.° la privazione della razione di vino, o di altra bevanda fermentata, da uno a due giorni;

4.° gli arresti di rigore da uno a dieci giorni;

5.° la ritenuta della paga mensile da uno a trenta giorni o la privazione di utili da uno a cento lire;

---

[1]) *Relazione Ministeriale* all'art. 452.

6.° la esclusione dalla tavola del capitano da uno a dieci giorni;

7.° la proibizione di stare in coperta oltre due ore del giorno per un termine non maggiore di cinque giorni.

Tali pene non possono in nessun caso essere applicate cumulativamente [1]). Solo eccezionalmente i marinai, che durante la pena degli arresti saranno surrogati nel servizio a bordo della nave alla quale appartengono, soggiaceranno ad una ritenuta sulle loro paghe, eguale all'ammontare delle spese di surrogazione [2]). Ma qui più che d'una pena duplice si tratta d'un indennizzo che il marinaio messo agli arresti deve alla nave per tutto il tempo in cui viene supplito da un avventizio a pagamento.

Non tutte le pene surriferite possono indifferentemente venire inflitte a coloro che sono sottoposti alla disciplina di bordo. Così la legge è sollecita di avvertire, che le persone dell'equipaggio, a qualunque grado appartengano, sono passibili delle punizioni enunciate nei numeri 1 a 5 inclusivamente dell'art. 453. La quinta, cioè la ritenuta sulle paghe, non è nelle facoltà del capitano. Essa spetta di diritto ai soli capitani di porto o agli ufficiali consolari.

I passeggieri sono soggetti unicamente all'esclusione dalla tavola del capitano, e al divieto di stare in coperta nei limiti di cui sopra.

§ 3.

139. L'accertamento delle mancanze disciplinari e l'applicazione delle corrispondenti penalità competono esclusivamente ai funzionari investiti del potere disciplinare; per cui questo può definirsi: il potere in forza del quale le Autorità marittime, che ne sono investite, hanno facoltà di reprimere le semplici mancanze di disciplina commesse dalle persone poste sotto la loro dipendenza [3]).

Sono investiti per legge del potere disciplinare:

1.° i capitani e gli ufficiali di porto;

2.° gli ufficiali consolari all'estero;

3.° i comandanti dei legni da guerra dello Stato;

4.° i capitani o padroni delle navi mercantili.

Non occorrono parole per dimostrare la necessità di munire d'un potere giurisdizionale il capitano di nave, in forza del quale esso

---

[1]) Art. 456 Cod. mar. merc.

[2]) Art. 453 Cod. mar. merc.

[3]) Art. 450 Cod. mar. merc.

resti autorizzato senza formalità di giudizio a infliggere castighi agli uomini che sono al suo bordo nei limiti e modi stabiliti dalla legge, come mezzo per conservare inalterata la disciplina sulla nave e far osservare i propri ordini [1]).

Quanto ai comandanti delle regie navi, se è ammesso che la gente imbarcata sulle navi di commercio possa ricorrere ad essi in via di reclamo dove non risiede un console, non è meno da ammettere il loro intervento quando si tratti di ristabilire l'ordine turbato, con mezzi coercitivi ed efficaci.

Altrettanto è da osservare a proposito degli ufficiali consolari, di coloro cioè che impersonano in modo continuativo l'Autorità dello Stato all'estero. Se una parte di essi ha potestà di punire con tutte le formalità procedurali in casi più gravi, non è questa una buona ragione per negare loro una giurisdizione minore nei casi più lievi, senza formalismi legali.

Nei porti di commercio, dove esiste un numero considerevole di individui addetti a lavori manuali, non importa meno di mantenere intatta la disciplina rispetto ancora ad essi. Ora nessun funzionario si chiarisce più adatto e più competente per questo ufficio dei comandanti o degli uffiziali di porto.

Tutti gli investiti del potere disciplinare godono d'una giurisdizione eguale come autorità, ma diseguale come estensione di competenza.

Così il capitano o padrone di una nave mercantile esercita la sua autorità giurisdizionale limitatamente agli individui imbarcati al suo bordo, i passeggieri compresi.

Per contro il capitano e l'ufficiale di porto spiegano il loro potere:

a) su tutte le persone inscritte nelle matricole della gente di mare, dal giorno in cui sono portate sul ruolo di una nave sino a quello in cui ne siano cancellate;

b) sui pescatori del litorale inscritti nel registro del rispettivo compartimento o circondario marittimo;

c) sulle persone addette ai lavori nei porti;

d) sui barcaiuoli nei porti o nelle spiagge;

e) sui piloti pratici e sulle persone dei zavorrai, interpreti,

---

[1]) TARGA riferisce queste parole d'un dottissimo autore (così egli scrive): « Ad magistrum navis pertinet disciplina: ipse insolentiam et mores procellosos ad moderationis suae terminos remittit » (*Ponderazioni* capo XII, Del capitano di nave).

rivenditori di commestibili quando lavorano nei porti, spiagge, darsene e canali.

Il capitano di porto e l'ufficiale capo di circondario estendono l'autorità loro anche sullo stesso capitano di nave, il quale rispetto ad essi cessa d'essere un funzionario giudicante per assumere la veste di un giudicabile.

Gli ufficiali consolari hanno giurisdizione sulle persone inscritte nella matricola della gente di mare per tutto il tempo che sono imbarcate.

I comandanti dei legni da guerra hanno potere sulle stesse persone soggette alla giurisdizione consolare, nei luoghi dove non risiede un console.

In ordine alla procedura, non vi sono formalità di giudizio: tutto si riduce per i capitani mercantili ad annotare sul giornale nautico le mancanze e i castighi da essi inflitti, coll'apposizione della data e della firma.

Il comandante di nave da guerra fa menzione del castigo da lui inflitto sul registro della sua nave, e sul giornale nautico della nave dov'è imbarcato il marinaio cui applica la punizione.

I comandanti e gli ufficiali di porto devono tenere un registro apposito nel quale annoteranno le pene direttamente da essi erogate, più quelle inflitte dagli ufficiali consolari o dai capitani di nave.

Nell'intento di eliminare gli eventuali abusi di potere da parte dei capitani di nave è prescritto che il capitano o padrone debba al suo arrivo rendere conto all'Ufficio di porto delle pene che avesse inflitte a persone dell'equipaggio e del costo delle razioni state ridotte a titolo di punizione.

È comune opinione che contro le punizioni per mancanze disciplinari non sia ammessibile il reclamo all'Autorità giudiziaria, e meno che meno il ricorso in Cassazione. Allo stato attuale della legislazione crediamo che tale opinione sia pienamente fondata, perchè il potere disciplinare è tutto straordinario e d'indole più che altro amministrativa, all'infuori quindi del controllo del potere giudiziario. Ma appunto per questo, poichè in materia amministrativa si ha il ricorso in via gerarchica, opiniamo che, quantomeno per ragioni di analogia, contro le decisioni in materia di disciplina marittima si possa ricorrere prima al Comandante del compartimento di porto se fu un suo inferiore a infliggere la punizione, e contro la decisione del Comandante di porto sia ancora aperto l'adito in via di ricorso al Ministero della Marina e in ultimo anche al Re.

TITOLO III.

Della giurisdizione penale marittima

SOMMARIO.

140. Secondo gli ordinamenti del R. Editto 18 luglio 1826 e della Legge penale del 13 gennaio 1827 l'amministrazione della giustizia penale marittima nella Marina mercantile era affidata a un Magistrato Supremo d'Ammiragliato, il quale giudicava inappellabilmente di tutti i reati marittimi, meno quelli che importavano una pena inferiore a due mesi di carcere o cinquanta lire di multa, i quali erano deferiti al senatore (consigliere d'appello) specialmente applicato all'Ammiragliato.

La procedura era quella del R. Regolamento pel Ducato di Genova, ossia la procedura ordinaria per il Magistrato, e la sommaria pel senatore.

Colle Regie Patenti 11 agosto 1835, senza variazioni alla competenza e procedura, il Magistrato Supremo d'Ammiragliato prendeva il nome di Consiglio Superiore d'Ammiragliato.

Successivamente colle nuove Regie Patenti 27 maggio 1843 il Consiglio Superiore d'Ammiragliato assumeva il nome di Consiglio d'Ammiragliato Mercantile, e la sua competenza veniva limitata ai reati di pirateria, diserzione, insubordinazione e ai delitti e alle infrazioni contro la polizia marittima. Con Decreto 22 dicembre 1861 si estendeva l'organizzazione del Consiglio d'Ammiragliato Mercantile alle nuove province, coll'istituzione d'una Sezione in ciascuno dei nuovi centri marittimi: Napoli, Palermo e Ancona.

Ma l'organizzazione giudiziaria marittima a quell'epoca era tutt'altro che perfetta; onde, ricostituito lo Stato a unità, doveva provvedersi a un ordinamento più razionale.

Nel nuovo studio si presentarono all'esame diversi sistemi. Il primo era quello di mantenere in vita i Consigli d'Ammiragliato, deferendo loro la cognizione dei *crimini marittimi;* d'instituire dei Tribunali spe-

ciali inferiori per i *delitti marittimi;* di lasciare infine ai consoli di marina (ufficiali di porto) il giudizio sulle *contravvenzioni.*

Il secondo sistema, molto semplice, adottato dal Belgio e dall'Olanda, affidava tutto alla giurisdizione ordinaria.

V'era infine il sistema misto, che domandava a Tribunali speciali i reati d'indole puramente marittima, che più turbano il buon ordine della navigazione, come le diserzioni, le infrazioni alla polizia della navigazione, dei porti e spiagge, costituenti *delitti:* le *contravvenzioni* dovevano conoscersi dalle Autorità marittime. Quanto ai *crimini* si riconosceva la competenza esclusiva dei Tribunali ordinari. Il Progetto del Codice del 1861 dava la preferenza a questo sistema.

Ma nel Progetto successivo del 1863 spariva tanto eclettismo, e prendeva il sopravvento l'idea più naturale di dare alla competenza dei Tribunali ordinari la cognizione dei crimini e dei delitti. In quanto alle contravvenzioni si preferì di lasciarne la cognizione alle Autorità marittime, quali più pronte a intervenire.

Così l'art. 433 del Codice del 1865, e posteriormente l'articolo corrispondente del Codice attuale affidano la giurisdizione penale marittima:

a) all'Autorità giudiziaria ordinaria;

b) ai Tribunali consolari all'estero nei luoghi in cui dalle leggi, dai trattati e dagli usi ricevuti è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare;

c) ai capitani e ufficiali di porto, ai consoli all'estero, ai comandanti delle navi da guerra in alto mare e nei luoghi in cui non risiedono ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione;

entro questi limiti (art. 434):

La cognizione dei crimini e dei delitti appartiene nel Regno alle Corti d'Assise, ai Tribunali ed ai Pretori secondo le norme del Codice di procedura penale; appartiene ai Tribunali consolari all'estero, nei paesi nei quali è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare pei delitti commessi da nazionali nel distretto del Consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale.

La cognizione delle contravvenzioni punibili con pene di polizia appartiene ai capitani e agli ufficiali di porto, agli ufficiali consolari ed ai comandanti di legni da guerra in paese estero nei limiti sopra indicati.

I capitani di porto sono inoltre esclusivamente competenti ad istruire e giudicare delle infrazioni aventi per oggetto:

a) bandiera non conforme al modello regolamentare (art. 351);

b) mancanza del giornale nautico (art. 358);

c) mancanza d'oggetti di corredo o di viveri o del verbale nei casi di reati a bordo (art. 390);

d) partenza della nave senza biglietto d'uscita (art. 393);

e) battelli mancanti di numero o condotti da altri che dal titolare (art. 396);

f) chiatte e altri galleggianti vaganti nei porti (art. 397);

g) getto di zavorra nei porti (art. 399);

h) assenze dei piloti (art. 402);

i) pesca senza licenza (art. 410);

l) vendita di nave a stranieri senza dismissione di bandiera (alinea art. 415);

m) scavi ed estrazioni d'arene fuori dei luoghi a ciò destinati (art. 420);

n) mancata costruzione dei muri di sponda dei canali o rivi con sbocco in un porto (art. 421);

o) contravvenzioni in generale alle norme sul servizio dei porti e spiagge (art. 422-157 e seguenti).

Discutendosi il Codice all'art. 434, la parola *esclusivamente* dava luogo a disputa, temendosi da taluno che potesse essere intesa nel senso che non fosse permesso l'appello contro le decisioni dei capitani di porto; ma la dizione fu mantenuta, dietro le dichiarazioni formali del Relatore on. Randaccio e del Ministro della marina, che l'articolo non escludeva punto l'appello.

141. Riguardo alla distribuzione della giurisdizione marittima in ordine al territorio, la legge distingue i reati marittimi commessi nel territorio, nei porti e spiagge dello Stato da quelli avvenuti all'estero o in corso di navigazione. Rispetto ai primi, la competenza è regolata dal luogo dove il fatto è accaduto. Rispetto ai secondi, è introdotta una nuova distinzione, per la quale i reati sono di competenza dell'Autorità del luogo del primo approdo della nave nel Regno, quando non ne è stata fatta denuncia ai consoli o ai comandanti delle navi da guerra all'estero; sono di competenza dell'Autorità del luogo di iscrizione della nave, quando ne è stata fatta la denuncia, salvo in quest'ultimo caso la giurisdizione consolare [1]).

La competenza del luogo del primo approdo è eccezionale per una specie di prevenzione determinata da motivi di opportunità, e cioè dal fine di sollecitare il giudizio.

A questo effetto è indifferente la causa dell'approdo: la compe-

[1]) Art. 435 Cod. mar. merc.

tenza ivi si radica tanto se l'approdo sia fatto per ragion di commercio, quanto se deciso per provvedimenti diversi, come lo stazionamento per scontare una quarantena [1]).

Si deve ritenere luogo del primo approdo, sempre per gli effetti della competenza, quello in cui la nave approda la prima volta dopo che il reato è avvenuto, sebbene non ancora scoperto o denunciato, e non già quello in cui la nave approda la prima volta dopo la scoperta o la denuncia del reato [2]).

La competenza del giudice del luogo dove la nave è iscritta rappresenta invece la regola. È noto che la nave è iscritta dove ha domicilio il proprietario, o, quando vi siano più proprietari, nel compartimento in cui ha domicilio il maggiore interessato [3]).

Il reato seguíto nel mare territoriale è da ritenersi commesso nello Stato o in corso di navigazione? La legge non fa al proposito alcuna distinzione, e sarebbe quindi arbitrario il volervela introdurre noi. La nave è in navigazione tanto se si trovi in vista di terra, quanto se navighi nell'alto mare [4]).

La competenza speciale in tema di reati marittimi non potrebbe estendersi a regolare rapporti di Diritto privato [5]).

Concorrendo reati comuni con reati marittimi, deve applicarsi per tutti la speciale competenza stabilita per questi ultimi [6]).

Per l'art. 11 della Legge 11 aprile 1886, l'art. 448 del Codice di mar. merc. è stato modificato. L'imputato delle contravvenzioni *pu-*

---

[1]) Cass. Roma, 11 gennaio 1898, *Il Diritto Marittimo*, rassegna mensile, anno 1899. pag. 20.

[2]) Cass. Roma, 31 gennaio 1879, *Foro it.*, IV, II, 262.

[3]) Art. 46 Cod. mar. merc.

[4]) Tribunale di Sarzana, 18 novembre 1898, *Il Diritto Marittimo*, anno 1899, pag. 8.

[5]) Corte Appello Genova, 10 marzo 1899, *Temi Genovese*, anno 1899, pag. 175.

[6]) Con questa sentenza veniva cassata quella della Corte d'Appello di Cagliari, 22 settembre 1897 (*Temi Genovese*, IX, pag. 605), colla quale era stato deciso che luogo del primo approdo doveva ritenersi soltanto quello in cui la nave è ammessa alla libera pratica, con facoltà di fare le consuete operazioni di sbarco e imbarco e di passeggieri. Nel medesimo senso era la sentenza della Sezione d'accusa presso la Corte d'Appello di Napoli, 22 aprile 1895, nella causa del piroscafo *Vincenzo Florio* e quella della Cassazione di Roma in sede di conflitto, 5 marzo 1897 (*Foro Ital.*, XXII, parte II, pag. 217) nella causa del piroscafo *Remo* (*Diritto Marittimo*, anno 1899, pag. 20).

Sui reati marittimi commessi a bordo delle navi mercantili si può consultare uno studio notevole dell'Avv. F. G. Bigliati, inserito nel *Casaregis, Rivista di Diritto Marittimo*, vol. I, fasc. V-VI, pag. 161-187 (Genova, Sambolino).

nibili con pene pecuniarie potrà, con domanda da lui firmata e che sarà irrevocabile, chiedere al capitano od all'uffiziale di porto, sino a che questi non abbia pronunziata la sentenza definitiva, che decida in via amministrativa. La domanda sarà ammessa, anche se fatta verbalmente purchè prima della sentenza l'imputato si presenti in persona avanti il capitano od uffiziale di porto. Anche davanti i consoli, e in loro assenza davanti i comandanti delle navi da guerra, si farà luogo alla comparizione per la composizione in via amministrativa.

Questo sistema fu adottato a somiglianza di altre leggi speciali, e in particolar modo di quanto prescrive l'articolo 22 della Legge 4 marzo 1877 sulla pesca, nell'intento precipuo di favorire la gente di mare. Colla richiesta d'essere giudicati in via amministrativa gli imputati hanno il vantaggio di risparmiare le spese di giustizia, quasi sempre superiori all'importo delle pene pecuniarie.

La pronuncia in via amministrativa non è una condanna; è un semplice provvedimento, la cui esecuzione ha del volontario. La somma pagata non è una pena, ma una specie di oblazione che tronca ogni procedura.

Nel caso di conflitti di giurisdizione fra due capitani od uffiziali di porto, od un capitano ed uffiziale di porto, la decisione appartiene al Tribunale penale dal quale detti funzionari dipendono per ragioni di territorio; e se sono dipendenti da Tribunali diversi, la decisione spetterà alla Corte d'Appello a cui i Tribunali sono soggetti [1]).

Avvenendo un conflitto fra l'Autorità giudiziaria e un capitano od uffiziale di porto, la decisione apparterrà alla Corte di Cassazione, in conformità dell'art. 743 del Cod. proc. pen. [2]).

142. Un'ultima particolarità da non trascurarsi è il decorso dei termini per produrre opposizioni, appelli o ricorsi contro le sentenze di condanna per reati marittimi, pronunziate a carico d'individui appartenenti alla Marina mercantile mentre sono in navigazione. I termini cominciano a decorrere dal giorno dello sbarco nel Regno, accertato in conformità dell'art. 115 e seguenti del Codice mar. merc. e del Regolamento [3]).

---

[1]) Art. 1020 Reg. Cod. mar. merc.

[2]) *Ibidem.*

[3]) Art. 652 e seg.

Data la natura singolare della materia, la prova che l'opposizione, l'appello o il ricorso furono prodotti fuori dei termini sopra stabiliti deve ritenersi a carico della pubblica accusa. Il privato è assistito da una presunzione di procedibilità dell'atto da lui introdotto, la quale cederà solo di fronte alla prova del contrario.

Avv. PIETRO GIANZANA

LEGGI FISCALI

TITOLO I.

Delle leggi fiscali in generale

CAPO PRELIMINARE

Generalità.

1. Ragion d'essere delle imposte e loro distinzione in imposte dirette ed in imposte indirette. — 2. Necessità di leggi disciplinanti le imposte. — 3. Ragione per cui le leggi disciplinanti le imposte sono dette *fiscali*. — 4. Motivo per cui trattando in genere delle leggi fiscali in rapporto al giure penale limitiamo il nostro studio alle sole imposte indirette. — 5. Quali fra le imposte indirette formeranno oggetto del nostro studio: ragioni per cui omettiamo di trattare delle leggi sulle privative e sui pesi e misure. — 6. Distinzione delle trasgressioni delle leggi fiscali in delitti e contravvenzioni.

1. A che lo Stato possa provvedere alla propria conservazione, sviluppare le sue energie e finalmente conseguire i varî fini cui tende, è necessario che esso possa disporre di mezzi adequati alla estensione delle sue obbligazioni.

Ma tali mezzi pecuniari non altrimenti lo Stato può ritrarre che o dal possesso di beni spettantigli, o, dall' uso che faccia del suo credito o col prelievo di tributi dai singoli cittadini [1]).

Senza preoccuparci dei due primi mezzi che nulla hanno a che fare col presente studio, diremo che dal prelievo appunto che lo Stato opera direttamente od indirettamente sulla proprietà d'ogni singolo cittadino, viene costituito quel tributo che va sotto il nome d' *imposta*.

Siccome poi le imposte non vengono tutte quante esatte dallo Stato nello stesso modo, ne viene che, a seconda che il prelievo del tributo si faccia direttamente sul reddito patrimoniale e personale, oppure indirettamente in ragione del consumo, dei mutamenti di proprietà e della circolazione, le imposte sono *dirette* od *indirette*.

2. Ma la percezione delle imposte, vuoi dirette od indirette, non poteva essere lasciata all'arbitrio di agenti: di qui la necessità di leggi che disciplinassero l' imposta nelle diverse forme sotto cui po-

---

[1]) BOCCARDO, *Dizionario Universale di economia politica*, ecc., voce *Tasse*.

tesse presentarsi, e così tanto in ragione della presunta ricchezza dei cittadini, quanto in ragione del consumo, dei mutamenti della proprietà e della circolazione.

3. Poichè per altro le leggi che disciplinano l'imposta sono fatte meramente a tutela del fisco, onde costituirgli il tesoro per l'adempimento dei suoi fini, così ne viene che tutte le leggi regolanti comunque la percezione dei tributi vanno sotto il nome di leggi fiscali [1]).

4. Purtuttavia dovendo noi ora trattare delle leggi fiscali in quanto hanno tratto alle varie sanzioni penali comminate contro i trasgressori, limiteremo il nostro studio alle sole imposte indirette dappoichè quelle dirette non presentano, siccome osserva il Carrara, occasione di per se stesse a contemplare speciali figure criminose. Insegna invero quel Grande Giureconsulto che, se gli introiti dello Stato si considerano nel rapporto che fanno sorgere tra questo ed i suoi gestori nei quali ha posto la propria fiducia, ne sorge l'oggettivo della pubblica fede ed i titoli di reato che emergono dalla violazione di questa. Ma al presente luogo gli introiti dello Stato si considerano come possibile occasione di speciali figure criminose nei rapporti che fanno sorgere fra lo Stato ed i contribuenti. E, sotto questo punto di vista, le imposte dirette non richiamano per loro stesse gli studî del cultore delle scienze penali. Se si infliggono multe contro le mendaci denunzie o contro i morosi ai dovuti pagamenti, queste multe non sono che *pene* civili, e i fatti o le omissioni che le richiamano sul contravventore non solo non possono dirsi veri e proprî delitti, ma neppure trasgressioni di polizia [2]).

A dimostrare la verità di quali ragionamenti basti l'osservare il modo con cui si riscuotono le imposte dirette. Il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 dispone infatti negli art. 27 e segg. che, decorso il termine di otto giorni dalla scadenza, ove l'imposta non sia pagata, il contribuente

---

1) Il BOCCARDO nell'anzicennato suo *Dizionario* scrive alla voce *Fisco* che tale vocabolo deriva dal latino *fiscus*, o paniere o cesto di vimini perchè originariamente usavano i Romani un così rozzo recipiente, per tenervi il pubblico danaro e per trasportarlo da luogo a luogo. Indi, venne data l'appellazione di fisco al tesoro dello Stato, e nei paesi retti a forma assolutamente dispotica, a quello del Principe. Nei tempi moderni, oltre a questo senso amministrativo e finanziario, si diede alla parola fisco anche quello esprimente il magistrato che è incaricato di conservare e difendere in via giudiziaria e contenziosa i diritti dell'Autorità sociale, tanto in materia criminale quanto nelle cause civili.

2) CARRARA, *Corso di diritto criminale*, parte speciale, vol. VII, pag. 571, § 3075.

è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi 4 per ogni lira del debito e che, non ottemperandosi alla ingiunzione, si procederà contro i morosi all'esecuzione sui mobili.

Dal che tosto rilevasi come per la riscossione delle imposte dirette lo Stato non sanzioni alcuna pena corporale contro i debitori morosi, ma si appaghi di pene che si risolvono nel pagamento di una multa proporzionale alla somma non pagata senza occorrere che questa sia irrogata dal giudice.

5. Per siffatte cagioni egli è chiaro che, dovendosi trattare delle leggi fiscali in rapporto al giure penale, le imposte dirette non potranno formare oggetto di studio, ma dovrà questo limitarsi a quelle sole imposte che, per colpire appunto la ricchezza nella sua manifestazione, danno luogo a continue frodi, sia da parte dei contribuenti per desiderio di risparmio, sia da parte di coloro che, per vedute di guadagno, cercano con mille artificî di sottrarsi al pagamento della tassa sui generi che fabbricano, importano, esportano e fanno circolare. Epperò tratteremo senz'altro delle disposizioni recanti sanzioni penali concernenti i dazî consumo e le dogane, le tasse di fabbricazione, le tasse di bollo e finalmente quelle concernenti le concessioni governative, nè ci soffermeremo alle leggi sulle privative ed a quella riflettente i pesi e misure, perchè le prime già trovansi ampiamente trattate in altra parte di quest'opera, e la seconda non costituisce una vera e propria legge fiscale dal momento che, come la legge sulle monete, tende ad assicurare l'uniformità, a vantaggio delle contrattazioni, nei tipi di ragguaglio. Dal che tutto evincesi come al Codice penale sieno di complemento altre leggi e come vi sieno molti altri reati oltre quelli contemplati dal Codice penale che, salva l'applicazione delle norme là contenute, costituiscono speciali violazioni delle leggi fiscali e finanziarie.

6. Va ora da sè che dovendo noi occuparci delle trasgressioni di tali leggi, divideremo innanzi tutto i reati che ne sorgono in due speciali categorie: ascrivendo, siccome fa il Pessina, all'una, quella delle frodi per eludere le determinazioni fiscali e sottrarre le merci alla tassa, all'altra categoria quella delle semplici contravvenzioni finanziarie [1]). Vedremo in seguito quali trasgressioni debbano comprendersi nell'una piuttosto che nell'altra categoria e come le varie leggi fiscali puniscano ciascuna violazione.

---

[1]) E. Pessina, *Elementi di diritto penale*, vol. III, pag. 333.

TITOLO II.

Dazi e dogane

SEZIONE I.

Dei reati e delle pene nelle leggi sui dazi di consumo.

CAPO I.

Cenni generali sui dazi interni di consumo.

7. **Ragioni per cui, fin da antico, vennero disciplinate le tasse sui dazi di consumo: che intendasi per consumo, e quando questo verificasi. — 8. Motivi che indussero il legislatore a promuovere una legislazione daziaria unica: ragioni per cui fu pubblicata la legge 3 luglio 1864, n. 1827 e brevi cenni generali su tale legge fondamentale. — 9. Del decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3018 e sue innovazioni: della legge 11 agosto 1870 n. 5784; del regolamento 23 agosto 1870, n. 5840; delle istruzioni ministeriali 20 ottobre 1870. — 10. Della legislazione posteriore sui dazi fino al 1897. — 11. Motivi che indussero il legislatore a raccogliere in un unico testo le discipline riflettenti i dazi di consumo. — 12. Testo unico della legge sui dazi interni di consumo 15 aprile 1897. — 13. Regio Decreto 27 febbraio 1898, n. 84 approvante il Regolamento sui dazi di consumo. — 14-16. Leggi posteriori disciplinanti il dazio su alcuni generi od importanti esenzioni e modifiche.**

7. Parlando più sopra delle imposte indirette notammo come fra queste figurino specialmente le tasse sui dazi interni di consumo. Esse costituiscono infatti uno dei principali cespiti dello Stato. Non è quindi maraviglia se, fin da antico, le imposte sui consumi sieno state praticate, e se nelle stesse leggi romane riscontrasi una vera e propria legislazione al riguardo (Leg. 17 § 1 Dig. *De verb. signif.* L, 16; Leg. 5 Cod. *De vectig.* IV, 61; Leg. 12-13-16 Dig. *De public.* XXXIX, 4).

Qui è bene solo avvertire come il concetto fondamentale a cui sono informate le leggi sui dazi, quello si è di prendere di mira il consumo. Ma badisi che parlando di *consumo* non intendiamo già affermare che è dal solo fatto materiale del consumo che sorge il diritto alla tassa. Quando parliamo del consumo intendiamo accennare a quei determinati momenti in cui la legge presuppone avvenire il consumo e passibili i diversi generi di tassa, e ciò perchè, essendo umanamente impossibile colpire il consumo materiale in ogni

suo singolo atto, e così il trapasso dal produttore al consumatore, la legge dovette statuire e statuì certi determinati atti o momenti preparatorî per colpire il genere che volle tassare [1]).

Onde il momento generativo della tassa non è già dato dal consumo effettivo del genere, ma sorge in quel preciso istante che la legge, con presunzione *juris et de jure*, equiparò al consumo.

8. Dalla relazione Sella sul progetto della legge sui dazi del 1864, apprendiamo come nelle provincie italiane vigessero disparate norme circa l'esazione dei canoni daziarî e come il prodotto delle tasse in certe provincie tornasse intieramente a profitto dei Comuni, in altre fosse ripartito fra i Comuni e lo Stato. Era naturale che, di fronte a sifatto stato di cose, fosse sentita la necessità di una legislazione unica e ad essa pose mano il ministro Sella. Dagli studi da lui fatti sorse la legge 3 luglio 1864, n. 1827. Con detta legge invero nel mentre si abolivano tutte le antiche consuetudini ed i regolamenti speciali circa i varî sistemi di riscossione preesistenti, si colpivano di dazî, a pro dello Stato, il vino, l'aceto, l'acquavite, l'alcool, i liquori e le carni: si permise che i Comuni su tali generi imponessero tasse in forma addizionale, e, sugli altri, tasse principali. Si divisero i Comuni in *chiusi* ed *aperti*, classificandoli in categorie, agli effetti di stabilire, col diverso modo di riscossione, una diversa quantità di tasse a seconda dell' importanza dei Comuni. Quindi, prescritto come base fondamentale della legge daziaria che nei Comuni *chiusi* il dazio sul consumo si riscuote alla introduzione nel recinto daziario, e che nei Comuni *aperti* e per le *porzioni* dei Comuni chiusi che sono al difuori del recinto daziario, il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto comunque fatta del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori, sulla macellazione delle carni e sulla introduzione nei luoghi di vendita delle carni fresche di bestie bovine macellate in altri Comuni, la legge passa a stabilire quando si abbia la vendita al minuto. Per la riscossione delle tasse si stabilirono tre metodi e cioè: esazione diretta del Governo, appalto, abbuonamento dei Comuni. Dopo ciò la legge, dettate alcune disposizioni relative ai rimborsi, alla prescrizione ed alle sanzioni penali pei trasgressori, stabilisce alcune disposizioni transitorie.

9. A tale legge fondamentale seguiva, qualche anno dopo, il decreto legislativo 28 giugno 1866 il quale vi apportò modifiche non

---

[1]) S. GIANZANA, *Commento alle leggi sui dazî di consumo*, vol. I, pag. 25, ed. 2.ª. Torino, Unione Tip. Editrice; Cass. Roma, 28 giugno 1878, *Foro it.*, I, a. 1870, pag. 691.

poche. Ampliò infatti la tassa governativa estendendola alle farine, al riso, agli olî, al burro, al sego, allo strutto bianco, allo zucchero ed alle carni suine ed ovine: portò da cinque a quattro le classi dei Comuni per la applicazione delle tariffe: aumentò le penalità per le contravvenzioni: sostituì a quella del 1864 una nuova tariffa.

Dal 1866 al 1870 non si hanno in materia di dazio consumo vere e proprie leggi innovatrici, non potendosi certo ritenere tali la legge 28 dicembre 1867 n. 4136 che esentò dal dazio alcuni generi destinati al servizio dello Stato, la legge 3 settembre 1868 che estese al Veneto ed alle provincie romane le precitate leggi 3 luglio 1864 e 28 giugno 1866, ed infine il R. Decreto del 24 settembre 1868 che esentò dal dazio i generi destinati al servizio telegrafico.

Non così può però dirsi dell'anno 1870 che, negli annali della legislazione italica, vien segnalato come uno dei più fecondi per la materia daziaria.

In tale anno infatti fu emanato, con una legge che contiene una riforma ed un sistema, il regolamento generale sui dazi e furono emanate le istruzioni ministeriali!

Ma seguiamo con ordine lo svolgersi di tale legislazione!

Colla legge 11 agosto 1870 n. 5784 alleg. L si permise la riscossione per abbuonamento solo ai Comuni chiusi colle porzioni loro che sono al di fuori del recinto daziario ed ai consorzi volontari di Comuni aperti la cui popolazione complessiva non sia inferiore a diecimila abitanti: si definì meglio quando si abbia minuta vendita, si provvide alle società cooperative, si lenì il dazio per la macellazione dei suini ad uso particolare, si concesse maggiore facoltà ai Comuni di tassare i generi soggetti a dazio, si diede coll'art. 16, al potere esecutivo la facoltà di procedere ad un nuovo regolamento.

Emanò così, in forza di detto art. 16 della legge del 1870, il Regolamento generale sui dazî di consumo approvato con Decreto reale 25 agosto 1870, n. 5840 e più tardi, con Decreto Ministeriale 20 ottobre 1870, si promulgarono le istruzioni ministeriali.

10. Ma la legislazione italiana sui dazi consumo che, dal 1864 al 1870, aveva pur fatta molta strada, non si ristette nel suo cammino! Innanzi tutto con R. Decreto 2 luglio 1875, n. 2603, venivano portate modifiche agli art. 67 e 72 del regolamento generale 25 agosto 1870, relativi alla formazione dei Consorzî volontarî dei Comuni aperti per l'abbuonamento alla riscossione dei dazi di consumo governativi, ed al modo di ingiunzione da emettersi dall' Intendenza di Finanza. Nè dalle modifiche andarono esenti le citate leggi fondamentali del 1864, del 1866 e del 1870. Difatti, con un articolo 9

della legge 3 giugno 1874, n. 1952, si stabiliva il limite del dazio comunale sulla birra e con un art. 15 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, sull'esercizio ferroviario, nel mentre si accordò l'esenzione del dazio comunale di consumo sui materiali per la costruzione e per l'esercizio delle strade ferrate, si dichiarò che le linee ferroviarie, le stazioni e le loro dipendenze devono considerarsi come poste fuori del recinto dei Comuni chiusi. In dipendenza poi di tale legge, emanava il Decreto 9 agosto 1886, n. 4035, approvante il regolamento per il regime daziario delle stazioni di ferrovia nei Comuni chiusi.

Nè basta. Con la legge 17 luglio 1890, n. 6956, relativa alla tassa sulla minuta vendita, si stabilì che i Comuni dichiarati chiusi per gli effetti del dazio consumo, che non vogliono valersi della tassa sulla minuta vendita, possono sopperire alla mancanza del relativo provento, aumentando anche oltre il limite consentito dall'art. 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. L, le addizionali al dazio governativo sulle bevande all' introduzione nella linea daziaria.

Finalmente col R. Decreto 21 febbraio 1894, n. 51, approvato colla legge 22 luglio stesso anno, si ristabiliva l'abolizione del dazio imposto sul consumo delle farine, del pane, delle paste di frumento e delle farine, pane e paste di altra specie, dall'art. 1 del tit. 1, del decreto legislativo 28 giugno 1886, n. 3018, e dalle corrispondenti voci della tariffa ad esso allegata e per ultimo colla legge 8 agosto 1895, n. 481, si dettavano disposizioni pel consolidamento dei canoni daziarî pel decennio 1896-1905.

11. Tale la legislazione italiana sui dazi interni di consumo fino al 1897. Ma la sovrabbondanza di tante disposizioni, sparse qua e là, noceva alla loro chiarezza. Si pensò allora di unificarle, ridurle ad un tutto organico. Epperò con legge 17 gennaio 1897, n. 13, si autorizzava il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, a raccogliere, coordinare e pubblicare, in un unico testo, le leggi sul dazio consumo e le disposizioni ad esso relative, ancorchè contenute in leggi concernenti materie estranee.

12. Sorse così il testo unico della legge sui dazi interni di consumo, approvato con R. Decreto 15 aprile 1897. Tale testo, che, in sostanza, è la riproduzione delle varie disposizioni contenute nelle leggi più sopra esaminate, si divide in due parti. Nella prima parte, che a sua volta si divide in 8 titoli, sono racchiuse le disposizioni riflettenti *a*) i *dazi governativi,* vale a dire le norme statuenti quali i generi soggetti a dazio governativo, la classificazione dei Comuni in 4 categorie e la loro divisione in Comuni chiusi ed aperti; *b*) i

dazi comunali; *c*) i generi esenti da dazio e gli enti che godono l'esenzione del dazio; *d*) la riscossione della tassa ed i diversi sistemi usati per la riscossione, e cioè riscossione diretta dello Stato, abbonamento coi Comuni, appalti; *e*) le restituzioni; *f*) la vigilanza da parte del corpo di Guardie di Finanza e degli agenti dei Comuni; *g*) le contravvenzioni e pene per le trasgressioni al dazio consumo e finalmente le disposizioni speciali e finali. La parte 2.ª poi, che consta di un unico titolo e precisamente del titolo IX, contiene le disposizioni per il consolidamento dei canoni daziari pel decennio 1896-1905, nonche la tariffa pei generi soggetti a dazio.

13. Ma il testo unico su citato non poteva contemplare tutte le diverse disposizioni daziarie contenute nel regolamento e nelle istruzioni ministeriali, non poteva, in altre parole, contenere le modalità delle regole generali là contenute, epperò coll'art. 73 del detto testo unico venne prescritto:

« Art. 73. Con Decreto reale, deliberato in Consiglio di ministri, e sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge, e più specialmente:

1.° per la costituzione, per i cambiamenti, pel mantenimento delle linee daziarie nei Comuni chiusi, per i vincoli, le discipline e le servitù nella zona di vigilanza intorno alle dette linee;

2.° per le dipendenze delle stazioni ferroviarie e per la sorveglianza in queste ed in quelle;

3.° per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica, e per ogni formalità da adempirsi all'introduzione degli stessi nei Comuni chiusi;

4.° per l'accertamento delle quantità d'olio e vini prodotti nell'interno dei Comuni chiusi, destinati all'interna consumazione;

5.° pel deposito, transito o restituzione di tassa nell'esportazione di prodotti soggetti a dazio di consumo nei Comuni chiusi;

6.° per l'esercizio e pel controllo delle vendite al minuto nei Comuni aperti;

7.° per la riscossione della tassa sui suini ad uso particolare nei Comuni aperti, e nei territori dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario;

8.° per l'esercizio e per il controllo delle fabbriche soggette a tassa e per la circolazione dei loro prodotti;

9.° per la formazione dei Consorzi dei Comuni aperti;

10.° per i modi di abbonamento e di appalto;

11.° per le condizioni del trapasso degli impiegati e locali dal Governo al Comune e viceversa;

12.° per la riscossione tanto delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni, quanto di altri crediti daziarî dello Stato e dei Comuni ».

Di conformità a questo articolo di legge venne, in forza del R. Decreto 27 febbraio 1898, n. 84, approvato il regolamento generale per la riscossione dei dazi di consumo, il quale è, al pari del' testo unico, diviso in due parti, di cui, la prima parte contiene tutte le disposizioni riflettenti il modo di riscossione della tassa nei Comuni chiusi ed aperti, l'introduzione, il transito, il deposito e l'introduzione temporanea nei Comuni chiusi, le restituzioni, la vigilanza, le contravvenzioni ed infine le norme disciplinanti la riscossione diretta dello Stato, per abbonamento e per appalto; la seconda parte poi contiene, al pari del testo unico, le disposizioni per il consolidamento dei canoni di abbonamento per il decennio 1896-1905.

14. Dopo ciò, per essere al più possibile completi, aggiungeremo che al testo unico ed al regolamento su citati fecero rispettivamente seguito nella materia dei dazi due leggi di non poca importanza: l'una, in data delli 22 luglio 1897, n. 349, riflettente il dazio comunale sugli agrumi, l'altra, la riforma dei dazi comunali di consumo. Quest'ultima legge, che venne promulgata sotto la data delli 14 luglio 1898, n. 302, concede facoltà ai Comuni, osservate determinate formalità e sotto speciali condizioni, di diminuire i dazi su parte o su tutte le voci della tariffa governativa od anche sopprimere i dazi su una parte delle voci medesime e di deliberare il passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti pur restando fermo nel Comune l'obbligo di corrispondere allo Stato il canone consolidato; modifica la tariffa annessa al testo unico nel senso di togliere le parole « esclusi gli olî medicinali » alla voce burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta della tariffa stessa; esenta dalla tassa di dazio le armi, parti d'armi, oggetti di casermaggio e munizioni da guerra appartenenti allo Stato; dà per altro facoltà ai Comuni chiusi di sostituire ai dazi d'entrata pei materiali da costruzione, la riscossione del dazio stesso sulla costruzione di edifici nuovi, o anche su notevoli rifacimenti di edifici già esistenti, a costruzione ultimata e per la quantità da accertarsi mediante computo metrico.

15. Nè a tanto si soffermarono le leggi in materia di dazio di consumo! A questa ultima legge vi fecero infatti seguito, quella delli 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A, nonchè il regolamento 9 marzo 1902 portanti l'abolizione del dazio interno sui farinacei, ed altre riforme sui dazi di consumo ivi compresa la nuova tariffa in sostituzione di quella contenuta nel testo unico del 15 aprile 1897, n. 161, e final-

mente, con Decreti 11 giugno 1903, n. 290, 291 e 292, vennero stabilite le quote di concorso concesse ai singoli Comuni per l'abolizione totale o parziale del dazio di consumo sui farinacei.

15 *bis*. Senonchè, scadendo col decennio 1905 i canoni daziari consolidati a termini della legge 8 agosto 1895, n. 481, conveniva provvedervi con apposita legge: fu promulgata così, in data 6 luglio 1906, la legge n. 323 portante provvedimenti sul dazio di consumo; e di tale promulgazione va data lode al legislatore.

Con tale legge infatti, nel mentre si provvide alla revisione e riscossione dei dazi governativi, nonchè al loro consolidamento, sanamente si determinarono, con felice dizione, i vari obblighi e doveri dei Comuni ed appaltatori durante la gestione. Onde crediamo di far cosa grata al lettore dicendo, sia pur brevemente, di tale legge per sommi capi.

Ad un quale effetto notiamo tosto come essa si divida in due titoli, oltre le disposizioni finali. Nel primo titolo, che ha per oggetto il consolidamento, la revisione e la riscossione dei canoni governativi, il legislatore provvede al consolidamento dei dazi in corso a favore dello Stato per un decennio a partire dal 1.° gennaio 1906 pur lasciate inalterate le leggi vigenti pei dazi di consumo nei Comuni di Napoli e Roma; detta norme per la revisione dei canoni, all'effetto di diminuire quelli che, tenuto conto del reddito medio dei dazi governativi durante il triennio 1901-1903, risultino superiori ai $^{9}/_{10}$ del reddito stesso e fissa le regole da osservarsi dai Comuni che intendono ottenere la revisione del canone in corso e dalle Commissioni per procedere alla revisione suddetta; dà facoltà ai Comuni chiusi di assumere, seguendo determinate modalità, la riscossione dei dazi nei Comuni aperti contermini; stabilisce che i Comuni chiusi, che facciano passaggio alla categoria di quelli aperti, per la riscossione dei dazi e pel pagamento del canone consolidato sieno parificati ai Consorzi costituiti a termini dell'art. 6 della legge 8 agosto 1895 e, finalmente, detta norme ai Comuni consorziati pel pagamento del canone.

15 *ter*. Ma è nel titolo 2.°, là ove tratta della gestione dei dazi, che tale legge si impone oltrechè per la sua chiarezza, per la modernità di vedute.

Essa infatti chiaramente determina, non solo i diritti ma anche gli obblighi dei Comuni e degli appaltatori e loro agenti durante la gestione del dazio!!

E così, stabilisce la facoltà nei Comuni di assumere la gestione diretta del dazio senza bisogno di autorizzazione ed approvazione del Prefetto, ma fa loro obbligo di compilare lo speciale regolamento

prescritto dall' art. 173, testo unico 4 maggio 1898, della legge comunale e provinciale dettando le formalità che il regolamento stesso deve contenere: prescrive ai Comuni ed agli appaltatori e loro impiegati la formazione e trasmissione alla Intendenza di finanza della dimostrazione annuale dei consumi dei generi tassati provvedendo, ove occorra, a norma dell'art. 193 della legge comunale e provinciale: commina, su denuncia dell'intendente di finanza o dei sindaci, l'ammenda da lire 20 a lire 200 agli amministratori, funzionari ed impiegati che non rilasciano ai contribuenti le bollette dei dazi pagati, che non tengono la gestione contabile ed amministrativa dei dazi a norma delle prescrizioni regolamentari e che forniscono statistiche irregolari: estende agli impiegati ed agenti addetti alla riscossione del dazio consumo per conto dei Comuni le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 7 maggio 1902, n. 144: finalmente prescrive che, gli impiegati ed agenti daziarii, stipendiati direttamente dai Comuni, che in conseguenza del passaggio dei Comuni chiusi alla categoria di quelli aperti, vengano licenziati, ove non abbiano titolo al conseguimento della pensione di riposo a norma dei regolamenti comunali in vigore o non accettino le eventuali indennità di licenziamento deliberate dai Consigli comunali, debbono essere preferiti nella nomina ad altri impieghi municipali, nei limiti dei posti che si rendano disponibili in confronto degli organici attuali e semprechè posseggano i prescritti requisiti di idoneità.

Con che vedesi come la legge 6 luglio 1905 abbia su questo punto portata una vera innovazione alle leggi precedenti, se, pur volendo conservate le formalità fiscali sin qui stabilite per l'esazione, trovò tuttavia il mezzo di favorire coloro che, all'esazione della tassa, sono addetti!

15 *quatt.* E qui è bene ricordare come tale legge, sempre allo intento di rendere meno vessatoria l'esazione della tassa, dà al prefetto la facoltà di autorizzare i Comuni aperti a cedere a trattativa privata la gestione daziaria alla maggioranza degli esercenti riuniti in Consorzio e, pur prescrivendo che l'appalto per la riscossione dei dazi di consumo deve essere unico in ciascun Comune e deve comprendere la riscossione di tutti i dazi, concede allo stesso prefetto il diritto di autorizzare i Comuni chiusi ad appaltare separatamente la riscossione dei dazi fuori del recinto daziario, da quella dei dazi sul consumo interno.

Nè ci soffermeremo dopo ciò a dire circa la cauzione da prestarsi dall'appaltatore ai Comuni, chè sull'idoneità sua delibera la

Giunta municipale, e neppure diremo del modo di versamento delle rate di canone da parte dell'appaltatore alla cassa dei Comuni e dei Consorzi, chè al riguardo è esplicito l'art. 21 di tale legge; noteremo solo che colla legge in esame si è supplito ad una grave lacuna nelle leggi daziarie, da che, una buona volta, si è avuto il coraggio di stabilire nettamente i diritti ed i doveri rispettivi dell'appaltatore cessato e di quello subentrante.

Venne infatti stabilito collo art. 22 che, negli appalti dei Comuni aperti, l'assuntore, al termine della gestione, è tenuto a rimborsare al Comune od all'appaltatore subentrante il dazio percetto sui generi introdotti negli esercizi di vendita e rimasti invenduti, e che il Comune, tanto nell'interesse proprio che in quello del nuovo appaltatore, può ricuperare l'importo di detti dazi con atto d'ingiunzione e può altresì procedere sulla cauzione prestata dall'appaltatore cessato, a garanzia del contratto d'appalto.

15 *quinq.* E qui ci sia lecita un'ultima parola. La legge in esame, anche per questo va lodata perchè esplicitamente stabilì che il Prefetto può, sentito il Consiglio di prefettura, in caso di reiterati abusi nella percezione dei dazi, dichiarare la decadenza dell'appaltatore.

Così saviamente il legislatore dimostrò essere possibile conciliare anche nelle leggi fiscali l'interesse dell'Erario con quello dei contribuenti, del che gli va data ampia lode.

E con ciò, tutto quanto a detta legge attiene sarebbe stato detto se pur non ci premesse avvertire che, in forza di tale legge, i Comuni non possono imporre alcun dazio di consumo sopra i materiali e sopra tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate poste nel loro territorio e che, le linee ferroviarie, le stazioni e loro dipendenze sono considerate come poste fuori del recinto daziario dei Comuni chiusi [1]).

Nè basta! In forza di tale legge il Governo del Re, sentiti la Commissione centrale ed il Consiglio di Stato è autorizzato, a dare le disposizioni occorrenti per l'applicazione della presente legge ed a pubblicare un nuovo testo unico di legge ed un nuovo regolamento generale sui dazi interni di consumo.

Quod est in votis!

16. E qui s'arresta a tutt'oggi la legislazione sui dazi interni di

---

[1]) Confronta al riguardo, in mancanza di regolamento disciplinante tale legge, per le *dipendenze* delle stazioni, l'art. 46 del regolamento generale sui dazi 27 febbraio 1898, n. 84.

consumo, nè noi diremo di più su le leggi e regolamenti su citati, sia perchè i limiti di questo studio non ne consentono una più ampia analisi, sia infine perchè di essi dovremo dire partitamente nel trattare, siccome ora passiamo a fare, delle contravvenzioni daziarie e delle relative pene.

Capo II.

Delle contravvenzioni daziarie e relative sanzioni penali.

17. Della necessità di dettare sanzioni penali per prevenire trasgressioni alle leggi sui dazi di consumo: delle varie trasgressioni e distinzione fra contravvenzioni semplici e delle fraudolente. — 18. Quando si ha la contravvenzione semplice e quando la contravvenzione fraudolenta. — 19. Le contravvenzioni in frode rivestono il carattere di delitti: conseguenze che, al riguardo, ne derivano. — 20. Quando vi ha in genere contravvenzione daziaria secondo la legge. — 21. L'art. 165 del regolamento non è altro che l'esplicazione in via dimostrativa dell'art. 44 della legge: in tema daziario il tentativo è parificato alla frode e nella stessa misura viene punito. — 22. Rassegna di giurisprudenza riflettente le contravvenzioni in frode. — 23. Le contravvenzioni semplici devono essere punite con *ammenda* non ostante che la legge impropriamente sanzioni la *multa*. — 24. Quando si verifichi la contravvenzione semplice e rassegna di giurisprudenza al riguardo. — 25. Le contravvenzioni daziarie sono punite di regola con multa o con ammenda. — 26. Ipotesi nelle quali il legislatore lascia arbitro il magistrato di punire i contravventori anche con pene restrittive. — 27. Indagini di fatto a cui è tenuto il giudice ad attenersi per poter scendere all'applicazione dell'art. 45 del testo unico. — 28. Quando vi ha contrabbando in materia di dazio consumo. — 29. Ragioni per cui venne dal Legislatore comminato il massimo della pena alle persone preposte alla vigilanza, le quali partecipino al contrabbando. — 30. Interpretazione e disamina dell'ultimo capoverso dell'art. 45 del testo unico. — 31. Critica al sistema seguito dal legislatore il quale, anzichè coordinare il testo unico sui dazi al Testo Unico e Regolamento esistenti sulle dogane, incluse nel testo unico sui dazi le disposizioni del cessato regolamento doganale del 1862. — 32. Disamina ed interpretazione dell'art. 46 circa i limiti della pena pel contrabbando commesso da corrieri, proprietari, conduttori di vetture pubbliche o delle strade ferrate. — 33. Pene contro i fornitori militari od i terzi che abusino delle esenzioni accordate, in tempo di guerra, per frodare il dazio. — 34. Delle pene contro i contravventori al dazio nel caso di concorso di più persone alla perpetrazione del reato. — 35. Delle penalità comminate contro gli assicuratori e i complici: che intendasi per *assicuratori* e *complici*, di cui al capoverso dell'art. 50. — 36. L'art. 50 della legge daziaria è costituzionale ed i complici non possono altrimenti punirsi che colle sanzioni ivi contenute: critica dell'opinione contraria e motivi per cui riteniamo non abrogate le sanzioni di cui in detto disposto di legge. — 37. Responsabilità civile dei proprietari e conduttori delle merci per le multe incorse dai loro agenti, e dei

capitani di bastimento per l'equipaggio. — 38. Le sanzioni comminate dalla legge daziaria contro i contravventori devono applicarsi indipendentemente dalle maggiori pene stabilite da altre leggi speciali. — 39. Brevi osservazioni sull'art. 47 e conseguenze.

17. Siccome le tasse di dazio consumo colpiscono la ricchezza nelle sue manifestazioni, ne viene che frequenti sono le frodi da parte dei contribuenti per sottrarre i generi alla tassa, vuoi per desiderio di risparmio, vuoi per vedute di guadagno.

Da ciò la necessità di dettare sanzioni penali talora gravi contro i contravventori.

Nè poteva far diversamente il legislatore se pure desiderava rispettata l'osservanza di quelle norme che, con tanta cura, ebbe a dettare. Gli è perciò che, dopo stabilito il momento generativo della tassa, nei Comuni chiusi ed aperti, e dettate le norme che regolano il modo di sua percezione, si fece cura di consacrare in apposito titolo le sanzioni penali concernenti le contravvenzioni (titolo VII del testo unico).

Però in che consistono tali contravvenzioni? Prima di scendere a una siffatta disamina ci sia lecito far precedere alcune osservazioni circa l'estensione e la portata delle varie violazioni alla legge daziaria.

Ed al riguardo avvertiamo che, prima ancora che le disposizioni per l'attuazione del Codice penale, contenute nel R. Decreto 1° dicembre 1889, venissero a sancire il principio che, per determinare se un reato preveduto in leggi speciali, sia un delitto ovvero una contravvenzione, si deve aver riguardo al carattere del reato giusta la distinzione fatta nel Codice penale fra delitti e contravvenzioni, nella scuola facevasi una distinzione nettissima fra contravvenzione e contravvenzione, a seconda che trattavasi di infrazione regolamentare o di contravvenzione accompagnata dalla volontà prava di recar danno ad altri con vantaggio proprio. Insegnava già infatti il Pessina [1]) che, in generale, in tutte le leggi fiscali, i reati possono distinguersi in due categorie. L'una è quella delle frodi per eludere le determinazioni fiscali. Un comune nome le abbraccia ed è il contrabbando (*fraudatum vectigal*). L'altra è quella delle semplici contravvenzioni finanziarie. Or bene, non diversa denominazione ha adottato il nostro legislatore nel distinguere le diverse trasgressioni alla legge daziaria. Nel regolamento generale per la riscossione dei dazi interni di consumo, delli 27 febbraio 1898, sotto il titolo *contravvenzioni* troviamo appunto distinte le trasgressioni che contemplano

---

[1]) *Elementi di diritto penale*, vol. III, pag. 333, Napoli, ed. Marghieri, 1885.

casi di frode da quelle riflettenti *contravvenzioni semplici*. Ed ecco come il legislatore si esprime negli art. 165 e 166 che le dette contravvenzioni concernono:

« Art. 165. Sono considerati in frode i generi che si sottraggono o si tentano sottrarre al pagamento del dazio e più specialmente:

1.° Nei Comuni chiusi:

I generi, animali e carni soggetti a dazio:

a) introdotti entro la linea daziaria senza averne fatta la prescritta dichiarazione e pagato il dazio corrispondente; rinvenuti in modo da far presumere il proposito di sottrarli al pagamento del dazio, od infine dichiarati in qualità differenti dalle reali;

b) introdotti per transito e riconosciuti, all'uscita, di qualità diversa da quelli dichiarati nella bolletta relativa;

c) gli animali esistenti in detti Comuni senza bolletta di sdaziamento o di transito, o senza licenza di introduzione temporanea;

d) le uve e le olive prodotte nei fondi posti nella cinta daziaria senza che sia stata presentata la dichiarazione del raccolto nel termine prescritto, e così il vino e l'olio da tali generi ricavati.

2.° Nei Comuni aperti:

a) i generi e le carni introdotti in locali d'esercizio, ovvero venduti al minuto senza che ne sia stato pagato il dazio;

b) gli animali tassati introdotti in locali d'esercizio, ovvero macellati senza averne pagato il dazio ».

« Art. 166. Sono considerate come contravvenzioni, punibili secondo la legge con ammenda da 5 a 150 lire, gli atti ed omissioni coi quali si trasgredisce alle disposizioni della legge e del presente regolamento e che non costituiscono frode ».

Ciò posto, se è vero che sotto la generica denominazione di *contravvenzioni* la legge daziaria comprende qualunque trasgressione in materia, è pur vero che essa fa una distinzione nettissima fra *contravvenzioni fraudolente* e *contravvenzioni semplici* annoverando fra le prime quelle che tendono a sottrarre i generi alla tassa, fra queste ultime quelle che hanno origine da un'azione od omissione esplicantesi nella trasgressione di quelle discipline dal legislatore dettate a garantire l'esazione della tassa con impedirne le frodi.

E badisi che tale distinzione che, a tutta prima, potrebbe sembrare semplicemente teorica è, per contro, di importanza grandissima nella pratica, poichè da essa dipendono tanto l'applicabilità delle diverse sanzioni penali in materia, che l'appellabilità o meno della sentenza resa dal magistrato.

18. D'onde giova, per quanto brevemente, soffermarsi su ciò e

vedere quando nella trasgressione si abbia vera e propria contravvenzione, quando per contro essa costituisca delitto. Al qual riguardo giova tenere presente che, secondo i principii che governano il Codice penale vigente, si ha contravvenzione quando si commette un fatto che, sebbene per sè stesso innocuo, presenta tuttavia un possibile pericolo per la società, o la violazione degli ordinamenti stabiliti a tutela del diritto stesso [1]. Se ciò è, la conseguenza è questa, che, quando la trasgressione della legge daziaria abbia avuto per scopo la violazione del diritto altrui col sottrarre il genere alla tassa, come non vi ha soltanto la semplice possibilità del pericolo ma la lesione effettiva di un diritto, così non vi ha più solo contravvenzione ma si verifica il delitto. Nè a nulla giova la impropria denominazione di *contravvenzioni* usata dalla legge per indicare le trasgressioni commesse con frode, poichè è principio di legge che l'entità del reato vien costituita, non dalla più o meno propria qualifica, ma dall' intrinseca sua natura.

19. È d'altronde chiaro il carattere di delitto nelle contravvenzioni fraudolenti solo si pensi che l'artificio commesso dal trasgressore, all'effetto di esimersi dal pagamento della tassa, si risolve in una frode, in una sottrazione di introito a pregiudizio dello Stato, del Comune o dell' appaltatore. Ond'è che, ogni qualvolta si verifichi la lesione del diritto, la trasgressione così commessa non può andare compresa fra quei fatti innocui che, come semplici contravvenzioni, sono puniti solo perchè tendono a mettere in pericolo l'altrui diritto. Dato il suesposto va da sè che, ognora quando la contravvenzione sia contestata per frode, la sentenza resa in siffatto giudizio è sempre appellabile, appunto perchè si versa in tema di delitto [2].

20. Più sopra abbiamo detto che, per contravvenzione, doveva intendersi qualsiasi violazione della legge penale. Qui aggiungeremo che, a sensi degli art. 44 e 49 del testo unico della legge daziaria, vi ha contravvenzione ogni qualvolta, *in frode alla legge*, l'esercente o il privato introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda od eserciti la manifattura dei prodotti soggetti alla tassa di fabbricazione non uniformandosi ai regolamenti sul dazio, o notifichi quantità o qualità inferiori alle reali, ed in generale cade in contravvenzione chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa. Vi

---

[1]) Cassazione, sentenza 2 febbraio 1891, *Foro Ital.*, 1891, pag. 363.

[2]) Cass. Roma, 30 aprile 1902, Orrei, *Dazio consumo*, 1902, pag. 149.

ha pure contravvenzione quando, pur non frodandosi la tassa, si trasgrediscono quelle discipline della legge o del regolamento che costituiscono le garanzie della sua esazione (art. 49).

21. Tralasciando per ora di parlare di queste ultime contravvenzioni e limitandoci al disposto dell'art. 44 testè citato, avvertiamo come nell'art. 165 del regolamento, di cui più sovra demmo il testo, il legislatore riprodusse, quasi a meglio ribadire il concetto espresso nella legge, le disposizioni concernenti i casi di frode, con questa sola differenza che mentre la legge si limita a dichiarare in tesi generale doversi considerare in frode i generi che si sottraggono o si tenti di sottrarre al pagamento del dazio, il regolamento ha creduto bene di fare, in via dimostrativa, una casistica delle trasgressioni di legge che, più solitamente, sogliono verificarsi. Certo che, dal momento che il legislatore si era messo nella via di raggruppare in unico articolo i varî casi nei quali i generi sono considerati in frode, sarebbe stato desiderabile ne avesse fatto un elenco completo; ad ogni modo non può certo farglisi colpa, siccome fa qualche scrittore [1]), di avere, per quanto gli era possibile, esplicato, in via dimostrativa, il testo della legge.

Comunque sia di ciò, questo intanto si evince dall'art. 44 del testo unico e dall'art. 165 del regolamento, che cioè il tentativo, nel tema in esame, è parificato alla contravvenzione, e perciò è punito nella stessa misura tanto chi sottrae quanto chi tenta sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa.

22. E ciò posto, perchè il lettore possa farsi un esatto concetto del come la giurisprudenza sia venuta interpretando le disposizioni che riflettono le contravvenzioni in tema di frode, diremo essersi deciso, esistere o meno contravvenzione nei seguenti casi:

Commette frode al dazio chi fraudolentemente introduce oggetti sottoposti a tassa e notifica quantità inferiori alla reale [2]). La macellazione degli animali ovini è sempre soggetta al dazio di consumo, sia che si faccia a scopo di vendita, sia per uso e consumo proprio [3]). Cade in contravvenzione la società cooperativa che venda generi soggetti a dazio a soci possidenti: sono responsabili della vendita, fatta in frode, il magazziniere, il presidente, il direttore della società cooperativa, anche se la vendita sia stata eseguita dalla moglie del magazziniere [4]).

---

[1]) Vedi Bo, *La Legislazione italiana sui dazi di consumo*, pag. 731, 732, n. 536.

[2]) Cass. Roma, 9 dicembre 1897, *Corte Suprema Romana*, 1897, pag. 913.

[3]) Cass. Roma, 9 gennaio 1899, *Giurispr. Penale*, 1899, pag. 197.

[4]) Appello Torino, 19 luglio 1898, *Giurispr. Penale*, 1899, pag. 157.

Costituisce delitto punibile, ai sensi della legge sul dazio consumo, la vendita di 25 litri di vino di due diverse qualità ritirati da due persone, in due recipienti distinti, calcolandosi e pagandosi delle due qualità separatamente l'importo, anche se si dichiara al compratore che il vino si acquista per una sola persona [1]. La vendita al minuto di generi senza pagamento di dazio costituisce delitto [2]. Cadono in contravvenzione le società cooperative che macellino senza pagare la relativa tassa [3]. La macellazione di ovini in Comune aperto, anche se viene fatta esclusivamente per uso della propria famiglia, va soggetta a dazio [4]. Trattandosi di animali morti per infortunio, non soggetti a dazio, non macellati e non venduti al mercato, non vi è l'obbligo di dichiarazione per poterli consumare in privato [5]. Non contravviene all'art. 10 del testo unico 15 aprile 1897, chi, vendendo 50 litri di vino ad un'unica persona, lascia che questa lo trasporti in recipienti di capacità inferiore ai 25 litri [6].

23. Senonchè visto così in quali casi la giurisprudenza abbia riconosciuto verificarsi la contravvenzione fraudolenta, non resta che esaminare quando ed in qual modo la contravvenzione semplice di cui all'art. 49 del testo unico, si verifichi o sia punita.

Ad una quale disamina accingendoci, crediamo utile notare che per quanto l'art. 49 sanzioni per le contravvenzioni semplici la multa da L. 5 a L. 150, pur tuttavia deve intendersi abbia voluto il legislatore punire il contravventore non con multa, ma con ammenda da L. 5 a 150. E che così, e non altrimenti, debba intendersi tale sanzione ne fa persuasi il fatto che nell'art. 166 del regolamento generale 27 febbraio 1898, il legislatore, quasi a correggere l'incorsa improprietà di linguaggio usata nell'art. 49 su citato del testo unico, scrive che: « *sono considerati* come contravvenzioni, punibili secondo la legge *con ammenda da 5 a 150 lire,* gli atti ed omissioni coi quali si trasgredisce alle disposizioni della legge e del regolamento e che non costituiscono frode ». Onde resta, a fior d'evidenza, stabilito che la pena irrogata al contravventore non è già la multa, ma l'ammenda. Tale modificazione d'altronde era richiesta innanzi-

---

[1]) Appello Torino, 10 gennaio 1900, *Giurispr. Pen.*, 1900, pag. 124; Cass. Roma, 18 maggio 1898, *Giurispr. Pen.*, 1898, pag. 266.

[2]) Appello Torino, 13 dicembre 1899, *Giurispr. Pen.*, 1900, pag. 148.

[3]) Cass. Roma, 2 marzo 1900, *Giurispr. Pen.*, 1900, pag. 141.

[4]) Cass. Roma, 25 gennaio 1900, *Giurispr. Pen.*, 1900, pag. 149.

[5]) Cass. Roma, 11 gennaio 1900, *Giurispr. Pen.*, 1900, pag. 184.

[6]) Trib. Pallanza, 4 aprile 1902, *Giurispr. Pen.*, 1902, pag. 226.

tutto dal fatto che il Codice penale vigente stabilisce per le contravvenzioni l'*ammenda*, in secondo luogo da ciò che la multa consistendo nel pagamento all' Erario dello Stato di una somma non inferiore alle L. 10 (art. 19 Cod. pen.), non si poteva parlare di *multa da L. 5 a L. 150.* Ma dell' improprietà del linguaggio usatosi nell'art. 49 della legge non può farsi colpa al legislatore dal momento che esso non avendo il mandato che di raccogliere, coordinare e pubblicare in unico testo le leggi sul dazio consumo, doveva necessariamente riprodurre le disposizioni che già nelle leggi daziarie si trovavano. E notisi che mentre il vigente Codice penale italiano, porta la data delli 30 giugno 1889, l'art. 49 del testo unico, non è altro che la riproduzione testuale dell'art. 21 della legge delli 3 luglio 1864!

24. Abbiamo detto che incorrono in contravvenzione, a sensi degli art. 49 del testo unico e 166 del regolamento, coloro i quali con atti od omissioni trasgrediscono alle disposizioni della legge e del regolamento pur non commettendo frode. Ond'è che, ogni qualvolta si verifichi una trasgressione a quelle discipline che costituiscono la garanzia dell'esazione della tassa, si avrà una contravvenzione semplice, punita con l'ammenda da L. 5 a 150. Così commettono contravvenzione gli allevatori di bestiame e coloro che esercitano la pastorizia, senza far la dichiarazione di deposito, giusta la legge sul dazio consumo [1]: chi macella un maiale, di cui ottenne la introduzione, senza prima prenotarlo nell'ufficio daziario, sebbene dopo la macellazione siasene fatta dichiarazione [2]: chi introduce nel proprio esercizio del genere soggetto a dazio senza l'accompagnamento della bolletta di pagamento del dazio, sebbene quel genere gli sia stato venduto da chi aveva pagato anticipatamente il dazio [3]: chi tiene del vino in un locale distante meno di 500 metri dall'esercizio [4]: chi rifiutandosi di pagare un diritto di scorta illegalmente imposto, esegua in un Comune chiuso il transito senza la relativa bolletta che l'ufficio daziario, stante il rifiuto al pagamento, non volle consegnargli [5]. Viceversa l'obbligo della dichiarazione per deposito di merce ai sensi dell'art. 49 della legge e 166 del regolamento sul dazio di consumo non colpisce quei depositi che sono situati nelle

---

[1]) Cass. Roma, 29 gennaio 1894, *C. S. R.*, 1894, pag. 203.

[2]) Cass. Roma, 11 aprile 1893, *C. S. R.*, 1893, pag. 481.

[3]) Cass. Roma, 24 marzo 1896, *C. S. R.*, 1896, pag. 391.

[4]) Cass. Roma, 28 ottobre 1898, *C. S. R.*, 1898, pag. 925.

[5]) Cass. Roma, 1.° febbraio 1900, *Giurispr. Pen.*, 1900, pag. 374.

frazioni aperte di un Comune chiuso [1]). Per contro deve essere ritenuto colpevole di contravvenzione all' art. 126 del regolamento daziario, l'esercente vinaio che detiene anche un solo fiasco d'acqua nei locali ove non possono esservi nè pozzi, nè serbatoi o vasi d'acqua [2]).

25. Come dunque vedemmo, la legge daziaria, a seconda che trattasi di contravvenzioni semplici o fraudolente, punisce il contravventore con ammenda da L. 5 a L. 150 (art. 49 della legge e 166 del regol.) oppure con multa non minore del doppio del dazio dovuto, nè maggiore del decuplo (art. 44 della legge e 165 del regol.).

26. Vi sono però dei casi in cui la legge non si accontenta della sola pena pecuniaria, ma affida al sovrano criterio del magistrato di aggiungere anche pene restrittive, e tali ipotesi verificansi nei casi previsti dall'art. 45 della legge in esame.

Recita invero detto articolo: « A colui che, dopo essere stato condannato tre volte, commetterà una nuova contravvenzione, oltre il massimo della multa potrà, se le circostanze dimostrino che si tratti di contrabbando per speculazione, essere applicata la pena della detenzione estensibile a tre mesi.

« Il massimo della pena sarà sempre applicato agli impiegati dello Stato e dei Comuni, agli agenti della forza pubblica, alle guardie di finanza ed alle guardie comunali, che abbiano partecipato al contrabbando.

« Le suddette pene saranno applicate senza pregiudizio delle maggiori che fossero stabilite da altre leggi speciali ».

Dal che tosto vedesi come, anche nella materia daziaria, il legislatore siasi preoccupato delle frodi che potevano commettersi a danno del pubblico tesoro, con sottrarre al medesimo, a scopo di lucro, i dazi e diritti dovutigli; e però, a reprimere il male, dettò le gravose sanzioni penali di cui sopra.

27. Con ciò per altro non credasi che ogni contravvenzione fraudolenta importi l'applicazione dell'art. 45 su citato, perocchè, in tanto si può parlare di contrabbando in questa materia, in quanto il magistrato si convinca, dal concorso delle varie circostanze di fatto, che le contravvenzioni in cui incorse il trasgressore furono da costui volute, e furono volute a scopo di speculazione.

Ond'è che, a costituire il reato di contrabbando, occorre sempre che il magistrato prenda ad esame il vantaggio presumibile che,

---

[1]) Cass. Roma, 26 giugno 1899, *Giurispr. Pen.*, 1900, pag. 49.

[2]) Cass. Roma, 11 dicembre 1901, *Giurispr. Pen.*, 1902, pag. 80.

dalla commessa contravvenzione, sarebbe ridondato al trasgressore, la abitualità o meglio la proclività in costui a contravvenire alla legge, i mezzi infine impiegati a raggiungere lo scopo.

È ciò sì vero che, non potendo la legge altrimenti desumere la abitualità a contravvenire alle leggi daziarie che dalla facilità o proclività con cui dal trasgressore si viola la legge, ha stabilito, con presunzione *juris*, che possa essere punito per contrabbando per speculazione solo colui che, dopo essere stato condannato tre volte, commetta una nuova contravvenzione in frode e sia dimostrato che le contravvenzioni incorse non altrimenti furono da lui volute che a scopo di speculazione.

D'onde la necessità di aversi in ogni caso presente dal magistrato il vantaggio propostosi dal trasgressore nel violare la legge e i mezzi impiegati a raggiungere lo scopo.

28. Però la legge daziaria, per quanto accenni al contrabbando ed usi tale vocabolo negli art. 45, 46 e 55, non specifica in che il contrabbando consista e quando contrabbando vi sia.

Necessita quindi, in mancanza di apposite disposizioni al riguardo, fare ricorso alle leggi doganali che esplicitamente contemplano il contrabbando e vedere se, da esse, è dato rilevare quelle nozioni di cui difetta la legge daziaria. Ed anzitutto, volendo noi definire che si intenda per contrabbando agli effetti delle leggi doganali diremo consistere il medesimo nell'importazione di merci o generi esteri entro la frontiera, e nell'esportazione di merci nazionali soggette al dazio di uscita, che si faccia o si tenti, in frode ai diritti imposti dallo Stato. Ma, come scrive il Boccardo, tale vocabolo, che trae la sua etimologia dall'*andare*, dall'*agire contro il bando* (ossia contro la legge), ha due significati: l'uno, generico, vale ad indicare qualunque commercio fatto contro gli ordini superiori, collo scopo di frandare il pubblico tesoro dell'importo dei dazi e diritti stabiliti; l'altro, più specifico, indica le contravvenzioni fatte alle leggi che impediscono assolutamente od incagliano con dazi protettivi l'introduzione di certe merci o derrate [1]). Ciò posto, ricorrendo alle leggi doganali sul contrabbando in quanto siano applicabili ai dazi di consumo, diremo intendersi per *contrabbandiere* l'individuo che sia dato abitualmente al contrabbando, (art. 98 legge doganale) e reputarsi come dato abitualmente al contrabbando colui che risulti aver per speculazione commessa una nuova contravvenzione daziaria dopo essere stato con-

---

[1]) BOCCARDO, *Dizionario Universale di economia politica e di commercio*, voce *Contrabbando*.

dannato tre volte come contravventore. Che se dopo ciò si volesse vedere quando contrabbando esista in tema daziario, basterebbe ricorrere agli art. 94 e 95 della legge doganale i quali dispongono essere considerate in contrabbando le merci trovate nei magazzeni dati in affitto od in quelli di proprietà privata, per le quali non vi sia annotazione nei registri o dichiarazione, nonchè i generi, scaricati nei porti o sulle spiaggie o importati per terra di notte, importati per vie non permesse, deviati dal cammino o scaricati innanzi di giungere al primo posto daziario; trovati in barche che bordeggiano o sono in comunicazione colla terra o approdano là ove non vi sono posti daziari; rinvenuti sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascosti nei colli o nelle suppellettili, od in mezzo ad altri generi in modo da far presumere il proposito di sottrarli alla visita daziaria.

Quali disposizioni di legge, come ognuno vede, completano e compendiano in parte i casi di frode contemplati nell'art. 165 del Regolamento daziario, con questa avvertenza che, come non è lecito in materia daziaria dedursi, ad ogni contravvenzione commessa, di essere in presenza a un caso di contrabbando, così non può essere lecito al contravventore di ritenere, in ogni caso, violata la legge, ogni qualvolta il giudice del merito, apprezzando le circostanze di fatto, i mezzi adoperati dal contravventore per raggiungere lo scopo e, finalmente, la di lui proclività a contravvenire alla legge, lo abbia dichiarato colpevole di contrabbando per speculazione e, di conseguenza, sia sceso all'applicazione dell'art. 45 prima parte della legge daziaria.

29. Però se al legislatore parve doveroso punirsi chi, in frode dei diritti dello Stato perseveri, a scopo di contrabbando per speculazione, nel violare la legge daziaria, non poteva non riconoscere doveroso di comminare pene maggiori per coloro che essendo preposti comunque ad invigilare o sorvegliare a che frodi al dazio non si commettano, partecipano in qualche modo al contrabbando. In conseguenza del che nel primo capoverso dell'art. 45 si dispone che: « *il massimo della pena sarà sempre applicato agli impiegati dello Stato o dei Comuni, agli agenti della forza pubblica, alle guardie di finanza ed alle guardie comunali che abbiano partecipato al contrabbando* ».

Sicchè, a chiunque di costoro che partecipi al contrabbando, non potrà essere irrogato meno di tre mesi di detenzione oltre il massimo della multa.

30. E qui giova avvertire che, siccome per l'ultimo capoverso dell'art. 45 « *le suddette pene saranno applicate senza pregiudizio delle*

maggiori che fossero stabilite da altre leggi penali », ne viene che, se collo stesso fatto saranno violate diverse disposizioni di legge, non si punirà il contravventore secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave, ma dovrà soggiacere alle pene stabilite per i diversi reati. In conformità di che venne deciso che l'impiegato dell'Amministrazione daziaria (nell'ipotesi brigadiere delle guardie di finanza) il quale, previo concerto con un estraneo, introduce scientemente sostanze soggette al dazio servendosi di una bolletta che aveva servito ad una precedente operazione, commette non solo il reato di cui all'art. 45 della legge sul dazio 15 aprile 1897, bensì quello di cui all'art. 24 della legge 13 febbraio 1896 sull'ordinamento delle guardie di finanza e però, giusta quest'ultimo disposto di legge, deve condannarsi oltrechè alla pena pecuniaria comminata dalla legge sul dazio consumo delli 15 aprile 1897, anche alla pena della reclusione ordinaria, comminata dall'articolo 188 del Codice penale per l'esercito [1]).

E parimenti, in caso di due contravvenzioni, di cui una concernente il dazio di confine, l'altra il dazio di consumo, venne deciso doversi applicare, ancorchè trattisi di un medesimo fatto violatore di due disposizioni di legge, entrambe le pene stabilite per le due distinte contravvenzioni e non già la più grave a termini dell'art. 78 del Codice penale, ostandovi l'ultimo capoverso dell'art. 45 della legge daziaria, secondo il quale la pena per le contravvenzioni in esso prevedute non esclude l'inflizione di pene maggiori e viceversa, la quale disposizione è applicabile in contrapposto al detto art. 78 per la riserva contenuta nell'art. 10 del Codice penale [2]).

31. E qui, prima di procedere alla disamina dell'art. 46, è bene una constatazione di fatto che salta agli occhi di chiunqne abbia appena conoscenza delle leggi daziarie e doganali. Prima che le leggi daziarie venissero coordinate e raggruppate in un unico testo, l'art. 25 della legge del 1864 prescriveva che: « Gli articoli 80 e seguenti, sino al 91 inclusivo, del regolamento doganale approvato provvisoriamente con legge del 21 dicembre 1862 sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, intendendosi all'uopo sostituite le autorità ed agenti daziari alle autorità ed agenti doganali ».

Ma il regolamento doganale 11 settembre 1862, n. 867, appro-

---

[1]) Cass. Roma, 11 ottobre 1901, causa Alvisi, *Giurisprudenza penale*, 1902, pagine 16 e 147.

[2]) Cass. Roma, 13 febbraio 1901, causa Scarpa ed altri, *Giurisprudenza penale*, 1901, pag. 188.

vato con la legge provvisoria del 21 dicembre 1862, n. 1061, ebbe a subire non poche modifiche di fronte alle molte leggi emanate successivamente a disciplinare la materia doganale. Furono anzi tante le leggi e disposizioni che si succedettero, che si sentì finalmente la necessità di autorizzare, con un art. 9 della legge 29 agosto 1889 n. 6363, il Governo a coordinare in unico testo le disposizioni di detta legge e delle precedenti riguardanti le materie doganali. Aggiungi a ciò che con l'art. 6 della legge 8 agosto 1895 n. 643 venne autorizzato il Governo del Re a riordinare le disposizioni legislative vigenti in materia doganale ed a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi doganali in sostituzione di quello portante il titolo di legge doganale, approvato col Regio decreto dell'8 settembre 1889, n. 6387: e questo nuovo testo unico venne approvato col Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20.

Pare a chi scrive che le tante variazioni apportate alle leggi doganali non si sarebbero dovute trascurare dal legislatore quando pubblicò il testo unico della legge sui dazi di consumo; ma questa avrebbe dovuto porre all'unisono colle vigenti disposizioni doganali se, ed in quanto, fossero compatibili colla legge daziaria.

Nè a ciò fare gli era d'ostacolo la legge 17 gennaio 1897, n. 13, perocchè questa esplicitamente lo autorizzava a raccogliere, *coordinare* e pubblicare, in unico testo, le leggi sul dazio di consumo *e le disposizioni ad esso relative, ancorchè contenute in leggi concernenti materie estranee.* Che gli occorreva dunque di più, per attenersi alle disposizioni della legge doganale vigente? Egli invece, senza curarsi che il tempo aveva, nel non breve trascorso di oltre un trentennio, apportate modifiche alla legge doganale, si fece ad includere, con leggiere varianti, nel nuovo testo unico della legge daziaria nientemeno che le disposizioni del regolamento doganale 11 settembre 1862 come se, nel 1897, non fosse ancora esistito il testo unico delle leggi doganali ed il relativo regolamento approvati con Regi decreti 26 gennaio 1896, n. 20 e 13 febbraio 1896, n. 65!

Ciò spiega il perchè invano ricercherebbesi nelle leggi doganali vigenti il disposto dell'art. 46 della attuale legge daziaria, che non è altro che la riproduzione rimaneggiata dell'art. 82 del regolamento deganale 11 settembre 1862, e, col disposto dell'art. 46, gli articoli 50, 51, 52, che riproducono, *in parte qua*, le disposizioni contenute nella citata legge doganale del 1862 agli art. 80, 81, 84.

Comunque, poichè la legge, qualunque essa sia, va osservata, così non insisteremo più oltre su ciò, bastandoci d'aver rilevato ciò che il legislatore sarebbe bene avesse fatto.

32. Dopo di che, venendo senz'altro all'esame dell'art. 46 avvertiamo subito come per detto articolo « i limiti della pena saranno raddoppiati pel contrabbando commesso da corrieri, proprietari, impresari o conduttori di vetture pubbliche o delle strade ferrate ».

Posto detto articolo in relazione al capoverso dell'art. 45 sovra citato che parla di massimo della pena, parrebbe che, pel contrabbando commesso da corrieri, proprietari, impresari o conduttori di vetture pubbliche si dovesse applicare a ciascuno di essi, che tale reato commetta, il *massimo della pena raddoppiata*, però tenuto presente che tale articolo nel regolamento del 1862 da cui venne tolto, non altrimenti veniva a raddoppiare nei rapporti dei contravventori di cui sopra, che i limiti delle pene pecuniarie comminate contro qualsiasi altro contravventore, è giocoforza ritenere che, coll'espressione « *i limiti della pena saranno raddoppiati* » il legistatore abbia alluso alle pene indicate nell'art. 44 e nella prima parte dell'art. 45 per quello che riflette la detenzione.

D'altra parte non si saprebbe concepire l'irrogazione di una pena superiore a un corriere, di quello che a una guardia di finanza o daziaria, che, appunto per la sua qualità, partecipando al contrabbando, commette un reato di gran lunga più grave, da che vien meno alla fiducia in essa riposta. Dunque ne pare che, colla espressione « *i limiti della pena saranno raddoppiati* » il legistatore abbia voluto semplicemente dire che, ogni qualvolta un corriere, un proprietario, impresario di vetture pubbliche o delle strade ferrate, commette contrabbando, i limiti della multa da applicarglisi, non saranno inferiori a quattro volte il dazio dovuto nè maggiori di venti volte e potrà applicarsi la detenzione fino a sei mesi, a seconda delle circostanze.

33. Trattandosi di impedire il consumarsi di frodi a danno dello Stato, era pur necessario di prevenire qualunque abuso da parte dei fornitori militari o di terzi. Si sa infatti che per l'art. 23, in caso di guerra, è fatta facoltà al Governo di provvedere con Decreto Reale all'esenzione temporanea dal dazio di consumo per i *viveri* e *foraggi* destinati alle truppe mobilizzate, ed al modo di indennizzare i Comuni e gli appaltatori dei dazi. Ora è certo che, data l'esenzione suddetta, qualcuno, facendo credere che i foraggi e le vettovaglie introdotte servano per le truppe mobilizzate, potrebbe eludere il dazio. Ove ciò avvenisse, sarebbe indiscutibile il danno che il pubblico tesoro ne risentirebbe, e perciò, ad ovviare a tali inconvenienti, coll'art. 48 si dispone che, a coloro che abusino dell'esenzione di cui all'art. 23 saranno applicate le pene che sono o saranno stabilite contro i frodatori del dazio di confine.

34. Fin qui abbiamo considerato il caso di contravvenzioni commesse da un solo autore. Ma che dire, nel caso in cui gli autori sieno più, o vi siano complici?

Risponde a tale domanda l'art. 50 così concepito: Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili a ciascun autore delle contravvenzioni. Nei casi di contrabbando si applicano agli assicuratori le pene comminate per gli autori; i complici invece verranno puniti ciascuno con una multa da L. 10 a L. 500.

Dal che si evince che, quando nello stesso fatto più siano gli autori della contravvenzione, le pene incorse non sono già distribuite in via solidale, per modo che, l'uno non pagando, l'altro vi debba corrispondere, ma sono applicabili a ciascun autore in tutta la loro integrità. Nè potrebbe essere diverso coerentemente a quanto è stabilito nel nostro giure penale per cui, nel concorso di più agenti, il reato, benchè oggettivamente uno solo, si considera soggettivamente costituire altrettanti reati quanti sono i correi. In conformità a quale principio venne deciso che, anche per le frodi e contravvenzioni daziarie, come per quelle doganali, le pene comminate dalla legge sono applicabili a ciascun autore [1]). E parimenti, in tema di società cooperativa, venne giudicato che tutti i componenti di società cooperative, non elevate ad ente morale, i quali abbiano cooperato alla contravvenzione, debbono essere puniti e la relativa pena, del doppio al decuplo della tassa dovuta, deesi pronunciare contro ciascuno dei contravventori [2]). Nè tale sua giurisprudenza mai ebbe a smentire la Suprema Corte, chè anzi, ancora recentemente, ebbe a decidere che, in tema di frode al dazio la multa è applicabile per intiero a ciascuno degli autori, e non può applicarsi un'unica multa in solido [3]).

35. Ma su questo punto, non può sorgere dubbio di sorta. Esso nasce soltanto sulla portata a darsi alla seconda parte dell'art. 50 ove sta disposto che: nei casi di contrabbando si applicano agli *assicuratori* le pene comminate per gli autori; i *complici* invece verranno puniti ciascuno con una multa da L. 10 a L. 500. Che deve qui intendersi per assicuratori e finalmente per complici?

Noi diciamo che qui sorge il dubbio, appunto perchè, quest'ultima

---

1) Cass. Roma, 4 dicembre 1882, causa De Deo-Arioli, *Corte Suprema Rom.*, 1882, 1048.

2) Cass. Roma, 16 luglio 1883, 17 gennaio, 1.° febbraio 1898, *Corte Suprema Rom.*, 1883, 623 e 1898, pag. 90 e 91.

3) Cass. Roma, 22 novembre 1900, Magliola, *Foro*, II, 63.

parte dell'art. 50 della legge daziaria venne integralmente mutuata, siccome più sovra avvertimmo, dall'art. 80 del regolamento doganale 11 settembre 1862, in forza dell'art. 25 della legge 3 luglio 1864 che tale disposizione faceva applicabile alla legge daziaria, senza pensare che il testo unico delle leggi doganali, approvato con Regio Decreto 26 gennaio 1896, n. 20, non aveva più riprodotta una siffatta norma, limitandosi a classificare i compartecipi al contrabbando in agenti principali, complici necessari e complici non necessari, non altrimenti di quello che aveva fatto il decreto luogotenenziale sul contrabbando 18 giugno 1866.

Ond'è chiaro, scrive il Clavarino, che la distinzione che l'articolo fa, fra assicuratori e complici, non ha più efficacia, perchè avendo le leggi modificatrici del regolamento doganale sostituito a questa distinzione, tutta speciale ed empirica, la distinzione generale del Codice penale tra agenti principali e complici necessari da una parte e complici non necessari dall'altra, gli assicuratori sono passati nella categoria dei complici [1]).

Ma se gli assicuratori cui, con detto articolo, si accenna, non sono in sostanza altro che gli agenti principali e complici necessari, è chiaro che, colla espressione *complici*, usata nell'art. 50 della vigente legge daziaria, non altrimenti si volle alludere che ai complici non necessari.

In riguardo a ciò, è bene avvertire come per gli articoli 102 e 103 del testo unico della legge 26 gennaio 1896, gli agenti principali ed i complici necessari sono puniti come gli autori del reato, pei complici non necessari invece la pena è diminuita secondo le norme stabilite dall'art. 64 del Codice penale, e cioè, con la pena stabilita pel reato medesimo diminuita della metà; i ricettatori e manutengoli, senza precedente trattato od intelligenza, vengono puniti come i complici non necessari, ma con la pena non applicata al massimo.

Che debbasi poi intendere per agenti principali e complici, la legge doganale stabilisce negli articoli suenunciati, disponendo:

« Art. 102. Sarà considerato come agente principale:

« 1.° colui che abbia dato mandato, ovvero con doni, promesse, abuso di potere o di autorità, o con artifici colpevoli abbia indotto taluno a commettere il reato;

« 2.° colui che concorra immediatamente coll'opera sua all'esecuzione del reato o nell'atto, in cui si eseguisce, presti aiuto efficace a commetterlo;

---

[1]) CLAVARINO, *Legge doganale. Raccolta di leggi speciali* per SAREDO e GIANZANA.

« 3.° colui che scientemente e volontariamente somministri alle associazioni di tre o più persone aventi per scopo il contrabbando, o a taluno che ne faccia parte, armi, munizioni, denari o mezzi di trasporto necessari al contrabbando ».

« Art. 103. Sono considerati quali complici:

« 1.° coloro che faranno atti di assicurazione del contrabbando o che previo trattato od intelligenza con gli autori contemplati negli articoli precedenti, ricetteranno, nasconderanno, oggetti provenienti da contrabbando, si intrometteranno per farli vendere;

« 2.° coloro che daranno le istruzioni o le direzioni per commettere il reato di contrabbando;

« 3.° coloro che avranno procurato al colpevole gli stromenti o qualunque altro mezzo che avrà servito all'esecuzione del reato stesso sapendo l'uso che si destinava di farne;

4.° coloro che senza immediato concorso all'esecuzione del reato avranno scientemente aiutato od assistito i colpevoli od il colpevole nei fatti che hanno preparato, facilitato, consumato il contrabbando ».

Quale casistica corrisponde alle ipotesi previste dall'art. 64 del Codice penale da che, ivi pure viene contemplata la *complicità morale*, la *complicità materiale rispetto ai mezzi* e la *complicità materiale rispetto agli atti,* punendosi come complice colui che è concorso nel reato:

« 1.° con l'eccitare o rafforzare la risoluzione di commetterlo, o col promettere assistenza od aiuto da prestarsi dopo il reato;

« 2.° col dare istruzione o col somministrare mezzi per eseguirlo;

« 3.° col facilitarne l'esecuzione prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto ».

Ed appunto in conformità di tali principii in tema di dazio venne deciso: 1.° che contravvengono e sono responsabili ugualmente l'esercente e coloro che gli agevolano la fraudolenza col tenere il deposito in prossimità dell'esercizio, tentando in tale modo di frodare il dazio [1]; 2.° che sono autori della contravvenzione tutti coloro che di fatto cooperano a compierla [2]; 3.° che deve ritenersi complice, e come tale condannarsi, chi vende una botte di vino, senza avere la diligenza di ingiungere all'acquirente di non levare meno di 25 litri alla volta, anzi presta scientemente e volontariamente mano alla frode [3].

---

[1] Trib. Velletri, 15 giugno 1900, Adrover-Martinelli, *Dazio consumo,* 1900, 273.

[2] Trib. Roma, 13 febbraio 1892, Ansuini-Mancini, *Dazio consumo*, 1892, 223.

[3] Cass. Roma, 18 dicembre 1895, *C. S. R. pen.*, 1895, 781.

Stabilito per tal modo che debba intendersi sotto l'espressione assicuratori e complici, ci affrettiamo a soggiungere che per l'art. 50 della legge daziaria gli agenti principali ed i complici necessari sono puniti nello stesso modo degli autori delle contravvenzioni, i complici non necessari con la multa da L. 10 a L. 500.

36. E qui è bene avvertire che un nostro scrittore, l'avv. Bo [1]), partendo dal concetto che il legislatore del 1897 avrebbe, nell'art. 50, riprodotta una disposizione non più in vigore perchè desunta dal regolamento doganale del 1862 stato abrogato, vorrebbe disconosciuta l'applicabilità ai complici delle sanzioni penali portate da tale articolo perchè, sono sue parole, « non crediamo di dover insistere nel dimostrare come la disposizione dell'art. 50 circa la pena dei complici nelle frodi daziarie non debba applicarsi. Dovranno i medesimi venir puniti a termine del Codice penale vigente e così colle diminuzioni di pena ivi stabilite ».

Per quanto ossequenti all'autorità del detto Autore, non possiamo convenire nella sua opinione.

A parte infatti che, per essere stata la disposizione in esame introdotta nella legislazione daziaria in forza dell'art. 25 della legge del 1864 che dichiarava estendere ai dazi di consumo il disposto dell'art. 80 del regolamento doganale del 1862, non potrebbe impugnarsi la costituzionalità di una siffatta disposizione, nel concreto ci pare impossibile sostenere la inapplicabilità della disposizione stessa per molteplici motivi.

Pur acconsentendo che il disposto dell'art. 80 del sovracitato regolamento del 1862 sia stato abrogato dalle posteriori leggi, specie dal testo unico 26 gennaio 1896 n. 20 e relativo regolamento 13 febbraio 1896 n. 65, che disciplinando la legislazione doganale più non riprodussero quella disposizione, con ciò tuttavia non possono dirsi abrogate pei dazi di consumo, in mancanza di un esplicito testo di legge, le sanzioni penali contenute nell'art. 80 del regolamento doganale del 1862, giacchè, richiamate nelle leggi daziarie, venivano di queste a formar parte integrante e sostanziale.

E dove mai, me lo consenta l'egregio mio contradditore, trovasi una disposizione che abroghi pei dazi di consumo le sanzioni penali contenute nell'art. 80 del regolamento doganale del 1862? In mancanza di esplicito testo che abroghi siffatte disposizioni per quanto

---

[1]) *La Legislazione italiana sui dazi di consumo*, pag. 764, Torino, Un. Tip. Ed., 1901.

concerne le materia daziaria, devesi quindi ritenere che esse non abbiano mai cessato di aver efficacia.

Nè tale idea è nuova, chè già il Saredo, nel suo *Trattato delle leggi* (pag. 502, n. 822-823), così si esprime al riguardo: « Avviene talvolta che una legge si riferisca per la propria sanzione a quella portata esplicitamente da un'altra legge; in tal caso, come facilmente si intende, la parte della legge antica che contiene la sanzione si considera come parte diretta ed integrale della legge posteriore.

« Ma che effetto produrrà l'abrogazione generale della legge che contiene la sanzione?

« È chiaro che essa non può importare l'abrogazione della legge relativamente alla parte che contiene la sanzione, la quale è considerata come connessa con la legge che, ad essa, si riferisce ».

Pur ammessa, adunque, l'abrogazione dell'art. 80 del regolamento doganale del 1862, non ne viene con ciò l'abrogazione delle sanzioni dell'articolo stesso nei rapporti della legge daziaria in quanto da questa legge siasi a quelle sanzioni, prima della loro abrogazione, fatto apposito richiamo.

Nè vale per dire ora inapplicabili le pene portate dell'art. 50 della vigente legge daziaria l'affermare che la Suprema Corte Romana [1]) già ebbe a dichiarare l'incostituzionalità di tale articolo quando fu chiamata a decidere circa l'applicabilità dell'art. 50 del regolamento generale 11 agosto 1870, n. 5784, dacchè l'incostituzionalità di quell'articolo in tanto venne dichiarata, in quanto, l'articolo stesso era stato arbitrariamente introdotto in quel regolamento dal potere esecutivo con manifesto eccesso del suo mandato.

Dichiarava infatti la Suprema Corte, che « l'articolo 50 del regolamento che turba i principii razionali della responsabilità penale in materia contravvenzionale esorbita dal mandato legislativo contenuto nell'art. 16 dell'allegato L alla legge 1870 n. 5784, poichè i primi tre numeri di esso si riferiscono alla fabbricazione dei prodotti alcoolici, il 4.° alle linee daziarie dei Comuni chiusi, il 5.° ai consorzi comunali ed il 6.° alla sola tassa dei suini, senza punto accennare a sanzioni di penalità ».

Comunque, fosse pure incostituzionale la disposizione ora riprodotta nell'art. 50 della legge del 1897, perchè tolta da un articolo di regolamento che tale era, e fosse pur vero che l'abrogazione del regolamento doganale del 1862 che contiene la sanzione, importi la

---

[1]) Cass. Roma, 14 maggio 1888, *C. S. R.*, 1888, 707.

abrogazione della sanzione stessa anche per altre leggi che vi fanno richiamo, al giorno d'oggi non sarebbe più possibile nè una questione di incostituzionalità, nè una questione di inapplicabilità dell'art. 50 del testo unico della legge 15 aprile 1897 per essere tale disposizione stata nuovamente sanzionata e riconosciuta conforme alla volontà del legislatore.

Difatti, con la legge 14 luglio 1898, riflettente la riforma dei dazi comunali di consumo, venne disposto all'art. 17 quanto segue: « Sono mantenute in vigore le disposizioni del testo unico di legge sul dazio consumo del 15 aprile 1897 n. 161 in quanto non sieno modificate od abrogate dalla presente legge ».

Peccasse quindi o non l'art. 50 della legge del 1897 d'un vizio d'origine, del medesimo sarebbe in ogni caso stato purgato per opera della nuova sanzione legislativa, la cui mercè essa divenne legge dello Stato, e, come legge, non può dal magistrato non applicarsi [1]).

Riteniamo quindi che gli agenti principali ed i complici andranno puniti come gli autori della contravvenzione, i complici non necessari con le sanzioni portate dall'art. 50 della legge daziaria, e cioè puniti ciascuno con multa da L. 10 a L. 500.

37. Dopo stabilite le pene per gli autori, gli agenti principali ed i complici non necessari, in caso di contrabbando, la legge dispone all'art. 51 che, nei casi di connivenza, i proprietari e conduttori delle merci sono tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro agenti e così pure i capitani dei bastimenti pel loro equipaggio.

Siffatta disposizione che, mutuata dall'art. 81 del regolamento doganale del 1862, trovavasi introdotta nel regolamento generale del 1870, è una delle più importanti, dacchè, esclusa nei proprietari e conduttori delle merci la correità, o, quanto meno, la complicità, rimane se non altro aperta contro costoro la via ad esigere le multe che, sovente, andrebbero perdute, in mancanza di apposito disposto di legge. Onde fu dichiarato che il proprietario delle merci, consapevole e consenziente alla tentata frode, non può essere condannato come complice, perchè la legge punisce, eccetto i casi di contrabbando, solo gli autori del fatto, ma risponde civilmente del pagamento dal dazio, multa e spese come connivente al fatto stesso [2]).

---

[1]) Cass. Roma, 2 marzo 1900, Società cooperativa di Frascati e Ditta Trezza, *Foro it.*, anno 1900, 1, 396.

[2]) P. Grosseto, 16 dicembre 1898, Corti e Scatoletti, *Riv. Daziaria*, 1899, p. 95.

Nè basta, come decise la Suprema Corte Romana, il proprietario delle merci introdotte in frode al dazio, deve essere ritenuto responsabile civile [1]).

Osservava in questa sentenza la Corte Suprema che non è fondato, nè in diritto, nè in fatto, il secondo mezzo circa la inesistenza della responsabilità civile del Cicolella: « non in diritto, imperciocchè la responsabilità civile pel proprietario delle merci fraudolentemente introdotte è chiaramente scolpita nell'art. 51 del testo unico sulle leggi daziarie. Non in fatto, perchè la denunciata sentenza, conformemente a quella appellata del Pretore di Foggia, ebbe a ritenere, con incensurabile apprezzamento delle prove, che il proprietario delle merci in questione fosse precisamente il Cicolella, onde il mezzo dedotto non può essere accolto per alcun verso ».

E in questi sensi fu pure, nel tema, deciso:

1.° Sono responsabili della vendita di generi fatta in frode del dazio consumo il magazziniere, il presidente e l'amministratore di una cooperativa, sebbene la vendita sia stata effettuata dalla moglie del magazziniere [2]).

2.° È civilmente responsabile il farmacista per il fatto del commesso che venda in contravvenzione alla legge, alcool in farmacia, quantunque provi che non poteva prevedere nè impedire il fatto [3]).

3.° È civilmente responsabile il padrone che incaricò il fattore di vendere il vino all'ingrosso, se poi questi lo vende al minuto, in contravvenzione alla legge sul dazio consumo. E però, padrone e fattore devono essere condannati solidalmente al pagamento del dazio [4]).

38. A ribadire maggiormente il concetto che le pene dalla legge daziaria comminate contro i contravventori devono applicarsi senza pregiudizio delle maggiori che fossero stabilite da altre leggi speciali, dispose il legislatore all'art. 52 che le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica, non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli precedenti. In altre parole, con questo disposto di legge, il legislatore chiaramente volle statuire il principio che, ove insieme alla contravvenzione daziaria, ricorra altro reato non viene quella assorbito da questo, per modo che la contravvenzione daziaria scompaia, ma i due reati

---

[1]) Cass. Roma, 18 aprile 1901, Cicolella e Miccalupi, *Giurispr. pen.*, 1901, p. 222.

[2]) App. Torino, 19 luglio 1898, Macocco e Sandretto, *Giurispr. pen.*, 1899, p. 157.

[3]) Cass. Torino, 8 novembre 1893, Rasero e Rossi, *Rivista penale*, 40, 570, n. 1.

[4]) Cass. Roma, 24 marzo 1890, Manzoni e Meroni, *Rivista penale*, 32, pag. 416.

devono, l'uno indipendentemente dall'altro, punirsi. Onde, sanamente, venne deciso che l'avere il Pretore eliminata l'imputabilità per la contravvenzione al dazio consumo, non esclude che il preteso contravventore non debba rispondere di resistenza agli agenti daziari [1]).

39. Brevi parole conviene ora dire sull'art. 47 del testo unico sulle leggi daziarie. Giusta quanto il medesimo dispone, l'atto di vendita al minuto sarà considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato e darà luogo alla contestazione della frode.

Di qui la conseguenza che, contestata la contravvenzione per la vendita fatta al minuto, vengono colpiti dal dazio e dalla multa tutti quanti i generi soggetti a dazio, ancorchè di diverse specie, che si trovino esistere nel locale ove avvenne la vendita [2]) appunto perchè, i generi stessi, si presumono destinati alla vendita in frode [3]).

Capo III.

Del verbale di contravvenzione e del diritto degli agenti al sequestro a garanzia delle multe.

40. Le contravvenzioni si constatano col verbale di contravvenzione: formalità che la legge dispone dover detto verbale contenere. — 41. Le formalità dalla legge prescritte non sono *ad substantiam* onde anche l'eventuale omissione di alcune di dette formalità non importa la nullità del verbale, potendosi alle irregolarità del verbale supplire con altri mezzi di prova. — 42. Il verbale di contravvenzione, redatto in conformità di legge, fa fede in giudizio fino a prova contraria. *Quid iuris*, nel caso che non attesti fatti materiali visti dagli agenti ma semplici dicerie? *Quid iuris*, nel caso in cui non soddisfi alle condizioni di legge? Rassegna di giurisprudenza al riguardo. — 43. Del sequestro dei generi in contravvenzione e dei veicoli inservienti al loro trasporto a garanzia delle multe. — 44. È indifferente che i generi e veicoli caduti in sequestro appartengano al contravventore o non — 45. Facoltà dell'ufficio daziario di vendere i generi sequestrati che si possano deteriorare. — 46. *Quid* della cura che l'ufficio daziario è tenuto a prestare per le cose sequestrate? — 47. Perchè riteniamo che l'appaltatore ed il Governo non possono essere tenuti responsabili dei danni verso l'esercente od il privato imputati di contravvenzione e indi assolti o contro cui si dichiarò non farsi luogo a procedere — 48. Le contravvenzioni daziarie come interessanti l'or-

---

[1]) Cass. 15 marzo 1890, Bournè-Racconelli, *Rivista penale*, 32, pag. 321.

[2]) App. Firenze, 26 marzo, 1901, Spranger-Comune Prato, *Annali*, 1901, p. 201.

[3]) Cons. Stato, 9 marzo 1900, Ricci-Consorzio Dazio Brescia, *Rivista Daz.*, 1900, pag. 202.

dine pubblico sono perseguitabili d'ufficio: conseguenze che ne emanano. — 49. Casi nei quali il contravventore alle leggi daziarie può essere arrestato.

40. Stabilito per tal modo quando si abbia contravvenzione daziaria ed esposte le pene cui dànno luogo le contravvenzioni stesse, necessita vedere che debbano fare gli agenti tosto che constatino l'esistenza di un fatto contrario alla legge daziaria. Al riguardo provvede l'art. 53 col disporre che gli agenti debbono condurre i contravventori e le merci sorprese in contravvenzione all'ufficio daziario vicino per la compilazione del processo verbale. L'art. 54 poi contiene le formalità di tale verbale, disponendosi ivi che, il ricevitore dell'ufficio dove furono portate le merci e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il processo verbale; che, nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni se ce ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualità e quantità ed il valore delle merci; gli articoli della legge cui si riferisce la contravvenzione, e le dichiarazioni dei contravventori. Da ultimo va da sè che il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato. Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria. Altre formalità accennano, con non minore cura, gli art. 167 e 168 del regolamento generale. Essi infatti dispongono:

Il processo verbale di contravvenzione deve indicare: *a*) il luogo e l'ufficio nel quale è steso, l'autorità daziaria da cui dipende, la provincia, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui è compilato; *b*) il nome, il cognome e il grado dell'impiegato che lo redige; *c*) il nome, il cognome e la qualità degli agenti che hanno avuto parte nello scoprimento della contravvenzione; *d*) il nome, il cognome ed il domicilio dei testimoni che per invito dell'ufficio, degli scopritori, o per altra causa fossero intervenuti; *e*) il nome, il cognome, il domicilio, l'età, la paternità e la condizione dei contravventori, dei complici e dei civilmente responsabili a termine di legge. Se il contravventore sia ignoto od assente o fuggito, ovvero ricusi di presentarsi all'ufficio, si fa speciale menzione di tali circostanze; *f*) la dichiarazione delle comunicazioni ricevute confidenzialmente, quando lo scoprimento è dovuto a segrete rivelazioni; *g*) tutte le circostanze di tempo e luogo che hanno preceduto, accompagnato e seguìto il fatto

della contravvenzione; *h*) la qualità, la quantità, il valore e l'importo del dazio governativo e comunale dei generi sequestrati o depositati presso l'ufficio daziario; *i*) le dichiarazioni del contravventore e le osservazioni degli scopritori della contravvenzione.

Se il contravventore, all'atto della formazione del processo verbale, chiede che la pena gli sia applicata dall'Amministrazione daziaria, deve presentare domanda scritta in carta bollata da centesimi cinquanta.

Del processo verbale, previa lettura, si deve offrire copia al contravventore indicando nel verbale stesso se la copia è stata rifiutata o consegnata.

Tutte le persone intervenute devono sottoscrivere il processo verbale: se alcuno non sa scrivere o ricusi di firmare, ne viene fatta speciale menzione.

Se gli agenti scopritori sono molti e vi sieno difficoltà per il loro intervento alla redazione del processo verbale basta la presenza almeno di due; ma nel verbale gli scopritori debbono essere indicati tutti, facendo cenno delle cause del mancato intervento di una parte di essi (art. 167).

Se l'ufficio che redige il processo verbale non è autorizzato a tenere la contabilità delle contravvenzioni, lo trasmette sollecitamente, coi generi ricevuti e suggellati e cogli atti relativi a quello da cui dipende.

Per le contravvenzioni al dazio di consumo, avvenute negli uffici doganali che non esercitino le funzioni di uffici daziari autorizzati a tenere la contabilità, si osserva la stessa norma. Però se la contravvenzione daziaria è connessa con altra riguardante leggi doganali, i generi si tengono in custodia dall'ufficio doganale, ma il processo verbale che si riferisce ai dazi di consumo deve rimettersi, per la trattazione, all'ufficio competente. Scoprendosi contravvenzioni presso esercenti, il processo verbale si redige sul luogo alla presenza di tutte le persone che, per disposto di legge, sieno intervenute all'operazione. Il processo verbale ed i generi sequestrati si consegnano all'ufficio daziario contro ricevuta (art. 168).

41. Come facilmente evincesi dalle disposizioni su accennate e specie dall'art. 54 del testo unico, le leggi daziarie stabiliscono che il processo verbale sia redatto immediatamente dal ricevitore dell'ufficio dove furono portati i generi e condotti i contravventori. Poichè, per altro, niuna disposizione fulmina di nullità quel verbale che sia stato redatto anche qualche tempo dopo, così non riteniamo, a pena di nullità, l'inosservanza di una siffatta disposizione. Nè sa-

premmo come si potrebbe andar in contrario avviso, sempre che si consideri che il verbale di contravvenzione, in sostanza, non è altro che una denunzia che attesta la consumazione di un fatto criminoso. Come può dunque, in mancanza di apposito testo di legge che la commini, parlarsi di nullità di un verbale, solo perchè il medesimo non sia stato immediatamente redatto, o pecchi per qualche irregolarità, se alle irregolarità del verbale può supplirsi con altri mezzi di prova? [1]).

Certo, è commendevolissima cosa che sia rispettata l'osservanza delle formalità stabilite dalla legge per la redazione dei processi verbali, onde assicurare all'atto medesimo quel carattere di autenticità che gli dia fede innanzi l'Autorità giudiziaria sino a prova contraria; ma se, per ipotesi, l'osservanza delle dette formalità fu trascurata, non per questo potrà dirsi meno veritiero il contenuto del verbale o dichiararsi insussistente la contravvenzione, appunto perchè, all'irregolarità od ai difetti dei verbali di contravvenzione, si può sempre supplire con altri mezzi non vietati dalla legge e cioè colle testimonianze degli agenti o delle altre persone che del fatto hanno conoscenza, siccome chiaramente prescrive l'art. 339 del codice di procedura penale.

42. Piuttosto è a dirsi che, se il processo verbale di contravvenzione sarà stato redatto in conformità di legge, esso, giusta il disposto dell'art. 54, ultimo alinea, farà fede in giudizio, fino a prova contraria, dei fatti materiali esposti dagli agenti, non altrimenti di quello che l'art. 340 del Codice di proc. penale dispone pei verbali e rapporti stesi dagli ufficiali di polizia giudiziaria. Nel caso per contro, in cui il verbale di contravvenzione non attesti fatti materiali visti e presenziati dagli agenti, ma semplici dicerie di terze persone, varrà come semplice denuncia: se poi, pur attestando fatti materiali, sia affetto da irregolarità per non essersi ottemperato alle prescrizioni di legge, allora soltanto farà fede quando vi concorre qualche legittimo indizio.

In conformità ai quali principii fu recentemente deciso:

1.° Non induce a nullità l'irregolarità del verbale di contravvenzione [2]).

2.° Non è prescritto, a pena di nullità, che i verbali di contravvenzione alla legge sul dazio consumo debbano essere redatti immediatamente, e nel luogo stesso ove la contravvenzione venne

---

1) Cass. Roma, 28 giugno 1882, De Rosa, *C. S. R.*, a. 1882, p. 560.

2) Cass. Roma, 21 marzo 1902, Maranzano, *Cass. Unica*, vol. XIII, col. 997.

accertata, e che debbano essere firmati dal contravventore, tanto più se questi abbia firmato un atto di sottomissione [1]).

3.° Non è nullo il verbale di contravvenzione elevato dall'appaltatore, specie quando la contravvenzione si provi altrimenti [2]).

4.° Non può denunziarsi come nullo un verbale di contravvenzione quando esso fu confermato con giuramento dai verbalizzanti [3]).

5.° Il verbale di contravvenzione daziaria, sebbene difettoso in qualche punto, vale però sempre come denuncia, che è completabile colla deposizione giurata degli agenti che lo redassero, citati quali testimoni nel dibattimento. Erra pertanto il magistrato, che in base ad un verbale di contravvenzione daziaria, difettoso nelle forme, senza citare gli agenti daziari che lo redassero a confermarlo con giuramento all'udienza, proscioglie senz'altro l'imputato per inesistenza di reato [4]).

6.° Le contravvenzioni daziarie essendo reati perseguitabili d'ufficio, ancorchè il verbale sia nullo perchè redatto ad un anno di distanza dal fatto, senza sequestro di merci, senza qualche firma, esso vale come denuncia e la contravvenzione è validamente provata con tutti i mezzi consentiti dalla legge [5]).

43. Come più sopra vedemmo, l'art. 53 dà facoltà agli agenti di sequestrare, a garanzia delle multe, oltre i generi caduti in contravvenzione anche i recipienti o i veicoli nei quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione. Da ciò però non è lecito arguire che sia ammissibile il diritto di confisca nel senso che l'oggetto rimanga allo Stato, invece che farne la restituzione, pagate che sieno, col ricavo dei generi, le tasse e la multa.

44. Inutile poi l'avvertire che, perchè possa esercitarsi il detto sequestro, non è necessario che le merci ed i veicoli appartengano al contravventore: spettino a chiunque, il sequestro può operarsi, salvo che il proprietario od il conduttore ne ottengano la restituzione, mediante deposito in danaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e del massimo della multa.

45. Ma, pel sequestro, potrebbero andar danneggiate le merci. Ad impedire perciò ogni danno, si dispose che se gli oggetti sequestrati sono esposti a deperimento, o la loro custodia è difficile

---

[1]) App. Firenze, 26 marzo 1901, Spranger-Comune Prato, *Annali*, 1901, 201.

[2]) Trib. Sassari, 13 maggio 1901, Garau, *Cronaca daziaria*, 1901, 56.

[3]) Cass. Roma, 26 settembre 1900, Scaglione, *Dazio Consumo*, 1900, 309.

[4]) Cass. Roma, 27 luglio 1900, Bartesaghi, *Giurisprudenza Pen.*, Tor. 1900, 444.

[5]) Cass. Roma, 13 febbraio 1900, Rossi, *Dazio Consumo*, 1900, 77.

o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, l'ufficio daziario può venderli all'incanto col permesso ed intervento dell'Autorità giudiziaria.

46. Qual sia poi la cura che delle cose sequestrate devono avere gli agenti daziarî è esplicitamente detto nel regolamento. L'art. 169 prescrive infatti che i funzionarî, ai quali sia affidata od incomba la custodia degli oggetti sequestrati, sono responsabili della identità e della conservazione degli oggetti stessi in confronto della descrizione che ne è fatta sul *processo verbale* di contravvenzione. Con che viene in sostanza riprodotto quivi il concetto della responsabilità incombente al depositario sancita dalle leggi civili e precisamente dall'art. 1876 che fa obbligo al sequestratario di usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di un buon padre di famiglia. Onde, se, per negligenza del depositario, vengono le cose a deperire, il depositario ne sarà responsabile. Ma badisi, a scanso di equivoci, che per far risalire la responsabilità all'amministrazione, dei danni provenuti alle merci dall'indebito sequestro bisogna provare la colpa dell'amministrazione: se di colpa non si può parlare esula anche la responsabilità.

47. E poichè siamo sul tema diciamo che nè l'appaltatore nè il Governo sono responsabili dei danni verso l'esercente od il privato accusati di contravvenzione daziaria ed indi assolti, od a favore di cui siasi dichiarato non luogo a procedere, e ciò perchè, giusta quanto decise la Cassazione Romana con sentenza 26 settembre 1901 [1]), non è mai applicabile agli agenti daziarî nei rapporti dell'appaltatore la dipendenza fra commesso e committente ai sensi dell'art. 1153 del Cod. civ. Di vero, le guardie daziarie esistono per necessità ed in virtù di legge: le guardie daziarie sono pubblici ufficiali. È la legge, non già l'appaltatore, che alle guardie designa la cerchia delle proprie attribuzioni e funzioni. Ora, se per legge, art. 54 testo unico, se per una concorde dottrina e giurisprudenza gli agenti daziarî sono dei pubblici ufficiali, ne viene che alle guardie non si possono affidare delle incombenze, perchè il funzionario pubblico non dipende mai dal privato. Il privato non può affidare al pubblico ufficiale, nella specie guardia daziaria, alcuna determinata incombenza. L'ufficiale pubblico adempie ai propri doveri in base ai principii di diritto pubblico interno, e non certo ai principii d'ordine individuale. Non vi può quindi essere rapporto

---

[1]) *Giurispr. Penale*, 1901, pag. 498.

giuridico fra appaltatore e guardia, perchè le relazioni contrattuali fra preponente e preposto sono tali da lasciare a quest'ultimo libertà illimitata nell'esercizio delle sue incombenze. Se le attribuzioni e mansioni degli agenti daziari si possono qualificare fra gli atti di gestione, *jure gestionis* o d'indole amministrativa, le altre, che hanno per oggetto la vigilanza e la repressione della frode daziaria mediante verificazioni, o verbali di contravvenzioni d'indole politica, del *jus imperii* dello Stato, a niuno è mai venuto in mente di classificarle d'indole privata, d'indole individuale.

Non vi concorre la libera scelta per un doppio ordine di idee, perchè il pubblico ufficiale non può essere scelto dal privato, e d'altra parte l'art. 211 regolamento generale 23 febbraio 1898 prescrive le modalità e condizioni a cui la scelta deve alligarsi. Ora quando la libertà di scelta è subordinata a condizioni non vi sta libertà, e quindi non vi sta responsabilità civile, perchè non eletto dal committente il commesso. Non vi concorre la sorveglianza. Non sarebbe certamente serio il contrastare che, mancando il diritto di sorveglianza, venga meno uno dei fondamenti su cui si basa la presunzione di colpa e quindi la responsabilità.

48. Va poi da sè che le contravvenzioni alle leggi daziarie sono perseguitabili d'ufficio perchè interessanti l'ordine pubblico, onde, non occorre querela di parte per l'esercizio dell'azione penale che può promuoversi dal Pubblico Ministero [1]). In conformità al quale principio fu deciso:

1.° Le contravvenzioni al dazio consumo sono perseguitabili d'ufficio e quindi la desistenza dell'appaltatore non arresta il procedimento penale, salva la applicazione della multa in via amministrativa [2]).

2.° Non è serio pretendere che le contravvenzioni daziarie erariali sieno perseguitabili a querela di parte; epperò la costituzione di parte civile può farsi nel relativo giudizio anche dopo la prima ordinanza di citazione [3]).

3.° Le contravvenzioni alle leggi sul dazio consumo sono perseguitabili d'ufficio e perciò non è lecito di assolvere l'imputato per la contumacia dell'amministrazione comunale come parte civile [4]).

---

[1]) Cass. Roma, 10 luglio 1882, *Corte S. R.*, a. 1882, p. 502.

[2]) Cass. Roma, 2 marzo 1888, *Legge*, XXVIII, 2, 167.

[3]) Cass. Roma, 30 giugno Bonzi, 1886, *Boll. Daz.*, VII, 229.

[4]) Cass. Roma, 30 maggio 1881, Sindaco di Palermo-Benedetto Tesauro, *C. S. R.*, 1881, p. 733.

49. Abbiamo detto che gli agenti daziari nei casi di contravvenzione hanno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare, oltre i generi caduti in contravvenzione, anche i recipienti o i veicoli sui quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione. Avvertiamo ora che, a termini dell'art. 55 del testo unico, gli agenti daziari non possono arrestare i contravventori che in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da qualche reato punito dalle leggi con pena corporale, o, nel caso di contrabbando, il contravventore sia straniero e non dia cauzione. Sarebbe davvero enorme se si fosse sanzionato l'arresto preventivo per una contravvenzione che normalmente dà luogo all'applicazione di una multa che, solo nei casi di insolvenza, si converte in pena restrittiva della libertà personale. Perciò giustamente si legittimò l'arresto solo nei casi in cui la contravvenzione sia flagrante, ed in ogni caso connessa ad altro reato punito dalle leggi con pene corporali, o, nel caso di contrabbando, il contravventore sia straniero e non dia cauzione. Chè se cauzione egli dà, l'arresto preventivo non avrebbe ragione d'essere.

Capo IV.

Del giudice competente a conoscere delle contravvenzioni daziarie.

50. Quando è competente il Pretore e quando il Tribunale a giudicare delle contravvenzioni daziarie. — 51. Come ed in qual modo si radica l'azione penale; facoltà degli appaltatori di instare per contravvenzioni nanti il Tribunale per la citazione diretta dell'imputato: nei procedimenti contravvenzionali devonsi seguire le norme solite ad ogni procedimento penale. — 52. Della costituzione di parte civile nel giudizio contravvenzionale: chi può costituirsi parte civile: obbligo dell'appaltatore di provare la sua veste ad agire.

50. Dispone l'art. 56 testo unico delle leggi daziarie che le multe per le contravvenzioni daziarie sono applicate dal giudice competente secondo le leggi vigenti. Ciò posto, quale sarà il giudice competente per giudicare delle contravvenzioni alle leggi sul dazio consumo?

Trattando delle contravvenzioni daziarie distinguemmo le contravvenzioni in semplici e fraudolente (art. 166 e 165) e dicemmo le prime essere punite con ammenda da lire 5 a 150 (art. 49 testo

unico), le altre, punibili con multa non minore del doppio del dazio dovuto nè maggiore del decuplo, ed essere veri e propri delitti. Di fronte a ciò è evidente che appartenendo al pretore, a sensi dell'art. 11 del Codice di procedura penale, la cognizione dei *delitti* per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione non superiore nel massimo ai tre mesi o del confino non superiore nel massimo ad un anno, ovvero della multa, sola o congiunta ad una di dette pene, non superiore nel massimo alle *lire mille*, e delle contravvenzioni prevedute nel Codice penale ed in leggi speciali per le quali sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ai due anni od una pena pecuniaria non superiore nel massimo alle lire duemila, l'ufficio pretoriale sarà sempre competente, qualora trattisi di contravvenzioni semplici o di contravvenzioni fraudolente in cui il decuplo della multa non sia superiore alle lire mille: in ogni altro caso sarà competente il tribunale [1]).

E limitiamo a lire mille la competenza pretoriale per le contravvenzioni fraudolenti perchè essendo queste, siccome dicemmo, veri e proprii delitti non può essere dubbia la applicabilità del numero 1 dell'art. 11 del Codice penale.

51. Già vedemmo che sia il verbale di contravvenzione. Diciamo ora che l'azione penale si radica pel solo fatto della trasmissione del verbale di contravvenzione al pretore, il quale dovrà tosto spiccare le citazioni se egli è competente, affinchè sia giudicato sulla contravvenzione.

Intanto tengano presente gli appaltatori il disposto dell'art. 219 del regolamento generale che, in punto alle contravvenzioni, da un lato divieta loro di fare indagini per l'accertamento delle contravvenzioni daziarie, e dall'altro fa loro assoluto obbligo di trasmettere alla competente autorità giudiziaria i processi verbali non più tardi di 20 giorni da quello della loro redazione, o all'Intendenza di finanza se siavi domanda per la decisione amministrativa.

Va da sè che trattandosi di contravvenzione in cui sia competente il tribunale potranno gli appaltatori instare per la citazione diretta dell'imputato a sensi dell'art. 371 del Codice di proc. pen. Ma, penda il giudizio contravvenzionale avanti il tribunale od il pretore, in ogni caso dovranno osservarsi le norme solite a seguirsi in ogni altro procedimento. Pur tuttavia non crediamo inutile l'avvertire che il commesso dell'agente daziario citato come teste

---

[1]) Cass. Roma, 10 settembre 1900, Sechi Mele, *Giurispr. Pen.*, Tor. 1901, pag. 47.

può essere inteso con giuramento [1]; che, il consigliere comunale che fa parte della Commissione di vigilanza daziaria, può assumere le funzioni di rappresentante il Pubblico Ministero presso la pretura in cui si tratta la causa per contravvenzione al dazio consumo [2]; che deve essere sentito con giuramento l'agente daziario il quale ha proceduto alla compilazione del verbale di contravvenzione [3], benchè sia a lui devoluto un compenso pecuniario sulle contravvenzioni [4].

52. Siccome ogni azione in giudizio presuppone un interesse è chiaro che potrà costituirsi parte civile solo chi abbia interesse, vale a dire chi dalla contravvenzione daziaria sia stato offeso o danneggiato (art. 109 C. p. p.).

Ciò posto è evidente che l'appaltatore o il rappresentante l'amministrazione daziaria, nel caso in cui il Governo od il Comune geriscano direttamente il dazio consumo, potranno costituirsi parte civile per ripetere la somma di cui furono defraudati ed impedire il rinnovarsi della contravvenzione.

Ma, per costituirsi parte civile non basta all'appaltatore o, a chi l'amministrazione daziaria rappresenti, l'asserire siffatta qualità, ma è necessario provarla coll'esibizione di quegli atti che, la loro veste a stare in giudizio, giustifichino. Così, se trattisi di appaltatore, converrà costui produca il suo contratto d'appalto ovvero, come ben osserva il Bo, un certificato dell'autorità governativa o comunale da cui dipende, dal quale consti della sua qualità; se poi trattisi di rappresentante dell'amministrazione daziaria comunale converrà esibisca la deliberazione del Consiglio comunale che alla costituzione di parte civile lo autorizza [5]. Va poi da sè che per la costituzione di parte civile varranno nel resto le norme stabilite nel Codice di proc. penale per ogni altro giudizio sia per quanto ha tratto al tempo e modo in cui fare la costituzione (art. 110 cap. Cod. proc. pen.) sia per quello che ha tratto alla revoca della dichiarazione di parte civile ed alle occorrenti notifiche (art. 113 Cod. proc. pen.) ed alle riserve o meno dei danni (art. 114 C. p. p.).

---

[1] Cass. Roma, 13 luglio 1881, *C. S. R.*, 1881, p. 977.
[2] Cass. Roma, 19 luglio 1882 *C. S. R.*, 1882, p. 381.
[3] Cass. Roma, 11 febbraio 1892, *C. S. R. penale*, 1892, p. 135.
[4] Cass. Roma, 25 novembre 1889, *C. S. R. pen.*, 1889, p. 696.
[5] Bo, op. cit., pag. 788, n. 576; Gianzana, op. cit., pag. 583.

CAPO V.

Delle sentenze daziarie appellabili o denunciabili in cassazione.

53. Quali contravvenzioni siano appellabili e quali no: in quali casi la parte civile ha diritto di appellare. — 54. I termini da osservarsi per l'appello sono quelli stabiliti nel Cod. di proc. pen. — 55. Le sentenze rese in giudizio contravvenzionale inappellabile sono denunciabili in cassazione nei modi, termini e forme di cui nella proc. pen. — 56. Della rimessione in termine ad appellare dell'imputato che, per erronea indicazione del giudice, sia ricorso in cassazione. — 57. *Quid* circa il diritto a giudicare nel caso di contravvenzione connessa ad altro reato? Se e quando debba sospendersene il giudizio.

53. Pronunciata che abbia il primo giudice la propria sentenza è a vedersi quando all'imputato, alla parte civile ed al Pubblico Ministero spetti il diritto di appellare e quando per contro il diritto di interporre ricorso in cassazione. Ciò posto è chiaro che, per rispondere alla domanda, conviene avere presenti le norme che regolano l'appello nanti i pretori ed i tribunali, e così gli articoli 353 e seg. e 399 e seg. del Cod. di proc. penale.

Recita infatti l'art. 353 su citato: « Possono appellare dalle sentenze proferite dai pretori ai tribunali penali:

1.° L'imputato, allorchè si tratti di delitti, ovvero si tratti di contravvenzioni per le quali sia inflitta la pena dell'arresto, o dell'ammenda per somma superiore alle lire centocinquanta, ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte per un tempo superiore ad un mese.

2.° Il Pubblico Ministero presso il pretore, quando si tratti di delitti, o, trattandosi di contravvenzioni, quando abbia richiesta la applicazione di una delle pene suddette, e l'imputato sia stato assolto, oppure si sia dichiarato non farsi luogo a procedimento ».

La stessa facoltà è accordata al Pubblico Ministero presso il tribunale che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio o la acquiescenza del Pubblico Ministero presso il pretore.

3.° La parte civile e l'imputato per ciò che riguarda la somma dei danni, semprechè quella domandata ecceda le lire trenta.

« La disposizione dell'art. 400 si applica all'appello dalle sentenze preparatorie od interlocutorie dei pretori ».

Per quanto, per contro, riflette l'appello dalle sentenze dei tribunali l'art. 399 dispone: « La facoltà di appellare appartiene:

1.° Al condannato, eccettochè si tratti di delitti per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria non eccedente le lire mille, compresovi il valore degli oggetti confiscati e non accompagnata da altra pena.

2.° Al Pubblico Ministero presso il tribunale entro i limiti stabiliti nel numero precedente.

La stessa facoltà è conceduta al Pubblico Ministero presso la Corte che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio del procuratore del Re o la sua acquiescenza all'esecuzione della sentenza.

3.° Alla parte civile ed all'imputato, per ciò che riguarda la somma dei danni, semprechè quella domandata ecceda le lire millecinquecento.

« L'appello è però ammissibile, quand'anche la somma domandata per i danni fosse minore delle lire millecinquecento, ogni qualvolta vi sia pure appello relativamente all'azione penale per parte del Pubblico Ministero e dell'imputato ».

Onde ne viene che, di fronte ai chiari testi di legge di cui sopra, per le contravvenzioni semplici punibili, a sensi degli art. 49 della legge e 166 del regolamento, con ammenda da L. 5 a 150, non sarà mai ammissibile l'appello, mentre per le contravvenzioni fraudolente, che sono veri e propri delitti, sarà sempre ammissibile l'appello da parte dell'imputato. Se poi la sentenza è stata sfavorevole alla parte civile, questa avrà diritto d'appellare se, trattandosi di giudizio pretoriale, abbia chiesto più di lire 30, o più di lire 1500 nel caso di giudizio istituito presso il tribunale.

54. Circa i termini da osservarsi per l'appello, ed il modo con cui l'appello proporre, basta richiamare quanto stabiliscono al riguardo gli art. 355, 356, 357 e seg. del Cod. di proc. penale per l'appello dalle sentenze pretoriali e finalmente quanto stabiliscono gli articoli 401 e seg. dello stesso Cod. di proc. penale, per l'appello dalle sentenze dei tribunali.

55. Va poi da sè che compete il rimedio della cassazione per le sentenze inappellabili e che il ricorso per cassazione deve interporsi nei modi e termini e con le formalità stabilite nell'art. 648 e seguenti del Cod. di proc. pen.

56. Qui solo è bene avvertire che l'errore del giudice non deve scontarsi dall'imputato; onde giustamente venne deciso che,

dichiarandosi inammessibile il ricorso dell'imputato che, per erronea indicazione del giudice, anzichè appellare, adì la Cassazione, l'imputato stesso deve essere rimesso in termine per appellare [1]).

57. Tutto quanto sin qui esponemmo vale pei casi ordinari di contravvenzione daziaria. Ma alle regole di competenza sopra sancite fa eccezione il disposto dell' art. 57 del testo unico col prescrivere che, se la contravvenzione daziaria è talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell' uno sia la prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procederà innanzi al giudice competente per la contravvenzione. Un caso in cui quest'articolo può applicarsi è il seguente, che mutuo dal *Commento alle leggi sul dazio di consumo* del rimpianto professore Gianzana [2]): Tizio cade in contravvenzione per l' introduzione abusiva di lardo nel suo esercizio: egli dice di aver pagato il diritto e produce una bolletta: gli agenti la ritirano, impugnandola come falsa. Or è evidente, che, in questa ipotesi, prima converrà esaurire il procedimento di falso, indi, avanti il giudice competente, vedere, secondochè la bolletta si dichiari falsa o vera, se vi è contravvenzione [3]).

Però siffatta deroga alla competenza se deve osservarsi in tutti quei casi in cui la prova della contravvenzione è siffattamente connessa ad altro reato da essere impossibile giudicare della prima, se pur non si faccia prima luce su questo, non crediamo doversi seguire quando, non ostante la connessione, i singoli reati si appalesino e possano indipendentemente sussistere di per sè. In quest'ultima ipotesi ci pare dovranno seguirsi le norme sancite dall'art. 19 del Cod. di proc. pen., per cui il giudice competente per il reato maggiore è competente anche per i minori reati a questo connessi, salvo se la sezione d'accusa creda più conveniente scindere i diversi reati rinviandoli al giudice rispettivamente competente.

Tengasi però presente che, se a sensi dell'art. 640 del Cod. di proc. pen. è ammessibile il ricorso per annullamento di una sentenza che abbia contravvenuto alle regole di competenza stabilite dalla legge, e può sollevarsi l'eccezione stessa in qualsiasi stato e grado della causa, per contro, per quanto ha tratto all'eccezione affatto speciale alle norme di competenza portate dallo art. 57 testo unico

---

[1]) Cass. Roma, 9 giugno 1884, *C. S. R.*, 1884, p. 536 e Cass. Roma, 9 gennaio 1896, *C. S. R. pen.*, 1896 p.124.

[2]) S. GIANZANA, op. cit., n. 345, vol. I.

[3]) Cass. Roma, 20 febbraio 1900, *Foro it.*, 1, 1900, 2, pag. 212.

della legge sui dazi di consumo, fu deciso che tale eccezione non attiene a quelle questioni supreme di competenza da potersi sollevare in qualunque stadio di causa e così anche per la prima volta in Cassazione [1]).

Capo VI.

Della definizione delle contravvenzioni in via amministrativa.

58. Come e quando la contravvenzione può essere definita in via amministrativa: perchè la domanda per la definizione in via amministrativa deve essere incondizionata: perchè per effetto di tale domanda l'autorità giudiziaria resta *ipso jure* svestita del giudizio contravvenzionale. — 59. *Quid juris* nel caso in cui il contravventore non volesse sottostare alla decisione dell'Autorità amministrativa, o volesse subordinare a determinate condizioni la domanda da esso fatta? — 60. L'Amministrazione daziaria adita in via amministrativa per la liquidazione della multa deve prescindere da qualsiasi constatazione sull'esistenza o meno della contravvenzione: limitandosi alla liquidazione stessa nei limiti voluti dalla legge. — 61. Fino a che non sia divenuta definitiva la sentenza deve ammettersi la composizione in via amministrativa. — 62. Delle autorità a cui deve essere diretta la domanda e che devono decidere delle contravvenzioni in via amministrativa: rispettivi limiti e giurisdizione a seconda che il dazio venga riscosso direttamente o per appalto dallo Stato o dal Comune. — 63. Del caso in cui l'Amministrazione daziaria violasse la legge per quanto ha tratto l'applicazione della multa, ed a quali autorità può sporgersi reclamo in sede amministrativa. — 64. A chi può reclamarsi contro l'operato dell'appaltatore e suoi agenti in sede amministrativa e del ricorso all'autorità giudiziaria esperita la via amministrativa.

58. Elevata la contravvenzione, non sempre ha luogo l'azione penale: chè, sovente, la contravvenzione viene definita in via amministrativa.

Prescrive infatti l'art. 58 del testo unico che, prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del massimo e del minimo, sia fatta dall'amministrazione daziaria.

Ciò posto, ogni qualvolta venga elevata una contravvenzione e non si tratti di associazione di contrabbandieri, o di contrabbando assicurato, se il contravventore fa per iscritto istanza incondizionata

---

[1]) Cass. Roma, 23 novembre 1900, Benanti, *Riv. pen.*, LIII, 213.

a che la multa gli venga applicata in via amministrativa, l'autorità giudiziaria resta *ipso jure* svestita della procedura attinente tale contravvenzione. Va però da sè che una volta presentata siffatta domanda essa è, pel contravventore, irrevocabile, nel senso che deve cioè accettare il giudizio dell'amministrazione, nè può, contro il giudizio stesso, insorgere. Si verifica pur qui il noto principio « *electa una via non datur recursus ad alteram* ». Come potrebbe infatti, scelto che abbia la via amministrativa, ricorrere il contravventore alla autorità giudiziaria per far decidere della sussistenza o meno dell' incorsa contravvenzione, se la rimessione alla autorità amministrativa per l'applicazione della multa porta già di per sè implicito il riconoscimento del proprio torto con dare per accertato il fatto violatore delle disposizioni daziarie?

Domandare infatti in via amministrativa l'applicazione della multa, vuol dire riconoscerci colpevoli del fatto addebitatoci; come potrebbe dunque, senza contraddirsi, il contravventore invocare una decisione dell'autorità giudiziaria cui ha rinunziato, e, nel contempo, non essere irrevocabile la sua domanda se al giudice più non può far ricorso? È perciò che, presentatasi dal contravventore l' istanza per la decisione amministrativa, cessa la competenza del magistrato ordinario a conoscere della contravvenzione e spetta alla sola autorità amministrativa di statuire sulla regolarità della domanda e sull'ammontare della multa da applicarsi.

59. Ma *quid juris* nel caso in cui il contravventore non volesse sottostare alla decisione dell'autorità amministrativa o volesse subordinare a determinate condizioni la domanda da esso fatta?

Niun dubbio che se la domanda per l'applicazione della multa in via amministrativa è pel contravventore *irrevocabile*, tale irrevocabilità non può spingersi fino al punto di impedire all'autorità amministrativa, che non possa ottenere dal contravventore l'adempimento dei suoi obblighi, di provocare la giurisdizione del magistrato.

Per vero se si ammettesse una diversa tesi si verrebbe a sanzionare il principio che sia lecito al contravventore di eludere le prescrizioni tassative di legge e di sfuggire, quando lo voglia, alle conseguenze penali del proprio operato.

Ma poichè ciò sarebbe assurdo, è a dirsi che, anche dopo la presentazione della domanda in via amministrativa, risorge la competenza della autorità giudiziaria ogni qualvolta il contravventore non ottemperi alle ingiunzioni dell'autorità amministrativa cui volle rimettersi.

60. Dal deferire la legge all'amministrazione daziaria solo l'ap-

plicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo, ci pare che essa null'altro còmpito abbia che di procedere a detta *applicazione,* senza che possa pur scendere a constatare se esistano o meno gli estremi della contestata contravvenzione ed a fare apprezzamenti su questa. Sarebbe infatti assurdo che potesse discutere della sussistenza o meno della contravvenzione, quando evvi già la presunzione di colpevolezza dell' imputato di fronte al fatto d'aver costui instato per l'applicazione della multa. E del pari, di fronte al preciso obbligo che essa ha di applicare la multa fra il massimo ed il minimo, non potrà scendere al disotto di questo, o non pronunciarsi, o non far luogo ad applicazione, senza violare la legge.

61. Va poi da sè che, ammettendosi dalla legge il diritto nel contravventore a vedersi applicata in via amministrativa la multa, fino a che il giudice competente non abbia pronunciato definitivamente, sarà ammessibile la composizione amministrativa delle contravvenzioni daziarie, e dovrà sospendersi il giudizio penale, anche durante le more di cassazione, appunto di fronte a che, fino a che pende il ricorso in cassazione non può parlarsi di pronunciato definitivo del giudice, essendo evidente che qualora venisse cassata la sentenza per cui è ricorso dovrebbe rinviarsi la causa ad altra autorità giudiziaria per nuova decisione [1]).

62. Ciò posto è bene vedere a quale autorità deve essere diretta la domanda di rimessione alla decisione amministrativa. Al riguardo provvede l'art. 58 succitato, col disporre che:

a) Se il massimo non supera lire trecento deciderà il direttore degli uffici daziarî ove fu redatto il processo verbale della contravvenzione;

b) Se supera lire trecento, deciderà l' intendente di finanza fino a lire duemila;

c) Se supera le lire duemila, l' intendente deciderà secondo il parere del Consiglio di prefettura della provincia nella quale si è contravvenuto alla legge;

d) Se l' intendente è d'avviso contrario, o se la multa supera le lire quattromila, è necessaria l'approvazione del Ministero delle finanze. Possono decidere sotto le suddette condizioni i ricevitori degli uffici daziarî, se il massimo della pena non supera lire cento.

E qui è bene avvertire come a tali disposizioni fanno complemento quelle contenute nell'art. 171 del regolamento generale sui

---

[1]) Cass. Roma, 31 gennaio 1902, causa Piuna-Corongiù, *Giurispr. Pen. Tor.*, 1902, pag. 242.

dazi interni di consumo del 27 febbraio 1898, n. 84. Questo articolo infatti dispone che, per tutto quanto concerne il modo di tenere in evidenza le contravvenzioni, per la procedura, la definizione e la contabilità delle medesime, come pure pel riparto del prodotto delle pene pecuniarie e per le spese processuali, si osservano le norme prescritte dall'art. 348 e seguenti fino al 365 inclusivo del regolamento doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, in quanto le medesime sieno applicabili tenuto conto di quelle del presente regolamento.

Quando la riscossione dei dazi è fatta dal Comune, la decisione amministrativa viene pronunciata dalla Giunta municipale senza limite di somma, ma senza che sia dato d'eccedere il massimo della pena e sotto l'osservanza della legge e del presente regolamento.

Al Comune chiuso spetta definire le contravvenzioni constatate nei Comuni aperti contermini, che gli sono aggregati agli effetti della legge.

Il Comune capo del consorzio di Comuni aperti decide sulle contravvenzioni accertate in questi ultimi, se la gestione dei dazi è unica e complessiva per tutto il consorzio; in caso contrario tale facoltà spetta singolarmente a ciascun Comune consorziato.

Dove la riscossione dei dazi è data in appalto, la decisione amministrativa delle contravvenzioni spetta all' intendente di finanza od alla Giunta municipale, secondochè l'appalto sia di ragione governativa o comunale.

Eccetto il caso contemplato all'ultimo paragrafo dell'art. 58 del testo unico di legge sui dazi di consumo è ammessa la definizione delle contravvenzioni, là dove i dazi sono riscossi direttamente dal Governo o dai Comuni, omettendo la compilazione del processo verbale. In questo caso la firma del contravventore sulla ricevuta della multa e delle spese equivale all'atto di sottomissione.

Per definire amministrativamente le contravvenzioni con questa procedura è competente il capo degli uffici daziarî sino a lire 300 di multa massima, ed il ricevitore di ogni ufficio daziario se il limite massimo non eccede lire 100.

Occorre che tanto l' uno quanto l'altro riceva apposita delegazione dal Consiglio comunale. Contro le decisioni dell' intendente di finanza e della Giunta municipale in materia di contravvenzioni è ammesso il ricorso gerarchico in sede amministrativa a norma dell'art. 37.

Leggendo tali disposizioni parrebbe che fra queste e quelle portate dall'art. 58 della legge vi sia antinomia, ma il contrasto cessa quando si considera che le disposizioni su citate riflettono rispetti-

vamente l'applicazione della multa a seconda che il dazio sia riscosso direttamente dallo Stato, ovvero da questo sia dato in appalto, oppure sia riscosso dal Comune ovvero da questo appaltato. Di qui la distinzione scritta per la competenza negli art. 58 della legge, e 171 del regolamento, e l'applicazione della multa da parte della Intendenza di finanza se il dazio venga riscosso dallo Stato o da esso appaltato, da parte della Giunta comunale quando, alla riscossione del dazio, proceda il Comune o venga da questo appaltato.

Va poi da sè che al Comune chiuso spetta definire le contravvenzioni constatate nei Comuni aperti contermini, che gli sono aggregati agli effetti della legge, e che il Comune capo del consorzio di Comuni aperti decide sulle contravvenzioni accertate in questi ultimi, se la gestione dei dazi è unica e complessiva per tutto il consorzio. In caso contrario tale facoltà spetta singolarmente a ciascun Comune consorziato. Una sola eccezione alle suindicate norme di competenza è fatta dai testi di legge e regolamento suindicati, e tale eccezione la si riscontra per le contravvenzioni punibili rispettivamente con multa non superiore alle lire 300 e non superiore alle lire 100, per cui sono competenti il capo degli uffici daziarî o il ricevitore. Tale eccezione alle norme di competenza allora solo però è possibile quando tanto il capo degli uffici daziarî che il ricevitore d'ogni singolo ufficio abbiano ricevuto apposita delegazione dal Consiglio comunale. Siffatta delegazione mancando, competente a decidere è la sola Giunta comunale.

63. Ma suppongasi che l'amministrazione daziaria, a cui ha fatto ricorso il contravventore per l'applicazione della multa, violasse la legge; in tali casi è egli ammessibile il reclamo?

Dispone l' ultimo capoverso del su citato art. 171 del regolamento che contro le decisioni dell' intendente di finanza e della Giunta municipale in materia di contravvenzioni è ammesso il ricorso gerarchico in sede amministrativa a norma dell' art. 37. — Onde, a sensi di questo articolo, dato che il reclamo sia sporto contro la Giunta municipale si dovrà ricorrere in grado d'appello al prefetto della provincia ed in ultimo grado al ministro delle finanze. Se poi si reclama da decisione dell'intendente si dovrà ricorrere senz'altro al ministro delle finanze.

64. Nè altrimenti che in materia di contravvenzioni, è ammessibile in sede amministrativa il ricorso anche contro l'operato degli agenti daziari e degli appaltatori. E però quando il privato abbia ragione di doglianza contro l' appaltatore, o i suoi agenti, per ciò che costoro abbiano commesso arbitrariamente nell' esercizio delle

loro funzioni, può portare i suoi reclami in via amministrativa. E in tali casi, se trattasi di agenti od appaltatori comunali, il ricorso si presenta alla rispettiva Giunta municipale, in grado d'appello al prefetto della provincia ed in ultimo grado al ministro delle finanze; — se invece trattasi di agenti o di appaltatori del Governo, i ricorsi sono rivolti all'intendente di finanza della provincia e successivamente al ministro delle finanze.

Anzi, giacchè siamo nel tema, è bene far presente che, contro le decisioni dell'autorità amministrativa per quanto ha tratto all'operato degli agenti daziari e degli appaltatori, è ammessibile il ricorso all'autorità giudiziaria.

Ma badisi che l'autorità giudiziaria in tali casi è competente non a revocare l'atto amministrativo, ma a conoscerne in relazione al diritto leso.

Capo VII.

Dei privilegi, delle pene pecuniarie, delle multe e della loro ripartizione.

65. Del privilegio dell' Erario sugli oggetti sottoposti a dazio per le multe e le spese: metodo di riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia: distinzione fra il caso in cui queste sieno dovute in forza di giudicato ed in forza di decisione amministrativa. — 66. Metodo a seguirsi per la liquidazione del dazio, pene pecuniarie e spese nei casi di incanto a sensi dell'art. 53 della legge. — 67. Facoltà nel contravventore di ricuperare gli oggetti sequestrati fino a che non sia seguìta la vendita mediante lo sborso delle somme opportune per il dazio, le multe, ecc. — 68. *Quid* nel caso che il contravventore non possa, perchè insolvente, pagare le multe cui venne condannato? Conversione della multa in pena restrittiva. — 69. Diritto di iscrizione d'ipoteca in odio al contravventore condannato a garanzia del dazio, delle multe e spese. A carico di chi deve essere la cancellazione dell'ipoteca dopo soddisfatto il debito e le pene pecuniarie? Chi deve prestare il consenso alla cancellazione? — 70. Della ripartizione delle multe ed osservazioni.

65. Oltrechè per le tasse l'Erario ha il privilegio sugli oggetti sottoposti a dazio e sui recipenti anche per le multe e per le spese. Nè diremo di più su ciò, avendo detto altrove quanto a questo privilegio dell'Erario si riferisce.

Piuttosto è il caso di vedere come possono riscuotersi le pene pecuniarie e le spese di giustizia. Ed al riguardo è bene notare come per l'art. 60 del testo unico, la riscossione delle pene pecuniarie e

delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alla legge sui dazî di consumo, in diretta amministrazione dello Stato, è affidata alle Intendenze di finanza, le quali vi provvedono col mezzo dei proprii contabili. Circa poi il modo di riscossione di dette pene pecuniarie e spese di giustizia è a distinguersi secondo che sieno dovute in forza di giudicati, dal caso in cui sieno dovute in forza di decisione amministrativa provocata dal contravventore.

Perocchè, nel primo caso, sono applicabili, quanto a detta riscossione, le norme della procedura civile sull'esecuzione delle sentenze, — nel secondo caso poi sono applicabili le norme ed i modi di procedura per la esazione delle tasse di registro, vale a dire si procede per ingiunzione (art. 134 e seg. del nuovo testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897 n. 217).

66. Abbiamo detto più sopra che, se gli oggetti sequestrati sono esposti a deperimento, o la loro custodia è difficile o dispendiosa, o se il proprietario non si presenta, l'ufficio daziario, può a sensi dell'art. 53 della legge daziaria venderli all'incanto col permesso ed intervento dell' autorità giudiziaria. Or bene, a complemento di tutto ciò giova avvertire che, quando l'amministrazione daziaria fa procedere alla vendita delle merci o dei mezzi di trasporto dati in pegno, nei casi contemplati dalla legge per dazio, pene pecuniarie e spese, si varrà dell'opera di un ragioniere dei dazi di consumo, il quale si atterrà ai modi ed alle forme prescritte dall'art. 172 del regolamento per l'esecuzione della presente legge; però nel caso di semplice sequestro si procederà secondo l'art. 53 e cioè col permesso ed intervento della autorità daziaria.

67. È dopo ciò ovvio l' aggiungere che, fino a che non sia seguìta la vendita, il contravventore può ricuperare gli oggetti sequestrati mediante il pagamento del dazio e della somma cui ascendono le pene pecuniarie e le spese alle quali venne condannato. A tale fine il contravventore è avvertito, mediante il recapito d'avviso che deve risultare da apposito registro per mezzo della firma di lui, e, in caso di assenza, d'attestazione dell'agente daziario incaricato di recargli l' avviso, del giorno in cui ha luogo l' esperimento della vendita.

68. Ma, dato che il contravventore, attesa la insolvenza, non possa pagare le multe cui venne condannato, quali provvidenze dovrannno prendersi contro di lui?

Abbiamo detto che l'ammenda e la multa comminata contro i trasgressori sono vere e proprie pene, — da che le contravvenzioni daziarie sono dalla legge considerate reati. È perciò logica la dispo-

sizione della legge in quanto la multa converte in pena restrittiva della libertà personale e cioè in arresti od in detenzione da tre giorni a tre mesi, estensibile a sei mesi per i recidivi calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata. Siccome per altro per le contravvenzioni daziarie la legge pare segua il sistema tenuto dall' art. 19 del Cod. penale, ci sembra evidente che ad arresto avvenuto, il condannato potrà sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa, dedotta la parte corrispondente alla detenzione sofferta, col ragguaglio di un giorno per ogni dieci lire.

69. Il contravventore potrebbe sovente sfuggire al pagamento delle pene pecuniarie e di quelle di giustizia vendendo quella poca sostanza stabile che abbia. Ad assicurare appunto la riscossione e delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute all'Erario, il legislatore concesse, a qualunque ottenga sentenza di condanna, il diritto di iscrivere ipoteca sui beni stabili del debitore. Anche qui pertanto deve ritenersi il diritto ad iscrivere ipoteca sui beni del contravventore. Ma suppongasi che, dopo la iscrizione di ipoteca, il contravventore abbia pagato il suo debito e che per tale modo l'obbligazione si trovi estinta, — in tale caso a cura di chi sarà cancellata tale iscrizione? Risponde la legge che la cancellazione di tale iscrizione sarà eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa dall' Intendente di finanza, senza pregiudizio di ricorso all' autorità giudiziaria ogni qualvolta a tale cancellazione venga opposto rifiuto da parte dell'Intendenza. Badisi però che l'Intendente deve rilasciare il consenso alla cancellazione ipotecaria nei soli casi in cui il dazio sia riscosso dallo Stato ovvero da questo dato in appalto — e che per contro, nei casi in cui il dazio è gerito dal Comune o da questo dato in appalto saranno tenuti a prestare valido assenso alla detta cancellazione, vuoi il Comune vuoi l'appaltatore nelle forme e nei modi consentiti dalla legge civile [1]).

70. Ma esatte che sieno le spese per le contravvenzioni, come dovranno ripartirsi le somme esatte per queste? A ciò provvede l'art. 66 della legge col disporre che tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti, a titolo di premio, a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione sarà data una doppia parte.

---

[1]) Art. 1989 Cod. civ.

Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa della guardia daziaria e per l'altro terzo a vantaggio del tenente o del sottotenente della guardia, e del ricevitore dell'ufficio daziario nel quale si è fatto il processo verbale.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia daziaria, la parte destinata a favore del tenente o del sottotenente andrà a profitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

Nè diciamo di più, perchè tale disposizione di legge è troppo chiara per abbisognare di ulteriori commenti, ond'è che senz'altro passeremo a parlare della prescrizione non senza prima avvertire che, a termini dell'art. 67 della legge, le disposizioni stabilite per le contravvenzioni alle tasse in prò dello Stato, dovranno essere osservate anche per le contravvenzioni ai dazi di consumo in favore dei Comuni, per le multe e spese di giustizia relative, come pure pei privilegi sulle merci cadute in contravvenzione, i quali si eserciteranno sempre dopo quelli dello Stato, salvo le convenienti diversità di forma che sono indicate nel regolamento generale. Si ribadisce, in altre parole, con tale disposto il concetto su cui è basata tutta quanta la legislazione daziaria e cioè che:

1.° le disposizioni stabilite per le tasse a prò dello Stato devono essere osservate anche per la riscossione dei dazi di consumo in favore dei Comuni e per la decisione delle relative controversie;

2.° i Comuni chiusi o consorzî di Comuni i quali si accordino col Governo per assicurargli un minimo di provento sui dazî ad esso spettanti, subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contribuenti, e le facoltà dei loro agenti sono equiparate a quelle degli agenti governativi;

3.° gli appaltatori dei dazî sono verso i contribuenti investiti degli stessi diritti ed obblighi che hanno il Governo ed i Comuni.

Capo VIII.

Prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni.

71. Termine entro cui si prescrive l'azione penale per le contravvenzioni. — 72-73. Degli atti interruttivi della prescrizione. — 74. *Quid* nel caso in cui la contravvenzione daziaria si trovi connessa con altro reato? Avvertenze. — 75. Dell'amnistia e sue conseguenze. - Nonostante l'amnistia sussiste il diritto dell'appaltatore a conseguire il dazio dovuto.

71. Dal prescrivere l'art. 65 del testo unico delle leggi sui dazi

di consumo che l'azione per le contravvenzioni e le defraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione, ne viene che, se entro l'anno dal fatto che, alla contravvenzione o defraudazione, diede origine, questa non sia stata contestata, o non abbia avuto luogo alcun provvedimento del giudice, diretto contro il contravventore ed a lui legalmente notificato per il fatto che gli è attribuito, l'azione penale deve senz'altro ritenersi estinta.

72. Vero è che la legge daziaria nulla dispone circa gli atti che sono interruttivi della prescrizione, ma appunto per ciò risorge in tutta la sua estensione l'applicabilità delle norme generali di diritto riflettenti l'interruzione della prescrizione. Nè può essere diversamente, di fronte all'esplicito tenore dell'art. 10 del Cod. pen., il quale in perentori termini stabilisce che « le disposizioni del presente Codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste diversamente stabilito ».

Nel silenzio adunque delle leggi daziarie si impongono le norme generali contenute nell'art. 93 del Cod. pen., per cui, il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto dalla pronuncia della sentenza di condanna in contradditorio o in contumacia. Interrompono pure la prescrizione il mandato di cattura, ancorchè rimasto senza effetto per latitanza dell'imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è attribuito. Però l'effetto interruttivo del provvedimento non può prolungare la durata dell'azione penale per un termine che superi nel complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti per ciascun reato, che, nel caso in esame, è *quindi di mesi sei*.

Va poi da sè che la prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione, e che, l'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato, ancorchè gli atti interruttivi non sieno intervenuti che contro uno solo.

In conformità a questi principii osservava la Corte Suprema in sentenza 22 novembre 1900, ricorrente Magliola ed altri [1]:

« Attesochè la questione della prescrizione non può essere decisa conformemente ai desideri dei ricorrenti. L'art. 65 del testo unico 15 aprile 1897, disponendo che la prescrizione dell'azione per le contravvenzioni e per le defraudazioni si verifica entro l'anno in cui fu commessa la contravvenzione, vuol dire che il termine è appunto

---

[1]) *Foro ital.*, 1901, II, pag. 63.

di un anno, non già di meno, come pure non esistendo nella legge speciale alcuna disposizione che regoli il corso della stabilita prescrizione, bisogna ricorrere al Codice penale comune, a norma dell'art. 10 di esso. E, poichè risulta in fatto che la prescrizione dell'azione ebbe principio nel 7 giugno 1898 e che il termine di un anno fu interrotto con i mandati di comparizione del 18 e 28 maggio 1899, legalmente notificati ai contravventori, ottenendosi la relativa sentenza di condanna prima che decorressero i sei mesi dagli atti interruttivi, l'eccepita prescrizione non ha fondamento, in applicazione degli art. 92 e 93 Cod. penale ».

Nè altrimenti decideva la stessa Suprema Corte con sentenza del 16 novembre 1900 [1]), da che là pure sanzionava il principio che, tanto l'azione penale quanto la civile per le contravvenzioni e defraudazioni si prescrivono col decorso di un anno dal giorno in cui la contravvenzione fu commessa; che esattamente si applica l'art. 93 Cod. pen. in materia di contravvenzione alla legge sul dazio consumo; che non è atto interruttivo della prescrizione perchè emesso « *inaudita parte* » e non notificato, il provvedimento del pretore col quale viene rinviata la causa.

73. Ma dall'applicarsi appunto alle contravvenzioni daziarie le norme del Codice penale riflettenti l' interruzione della prescrizione, ne viene che, per non poter l'effetto interruttivo del mandato o di qualsiasi provvedimento del giudice prolungare la durata dell'azione per un tempo che superi nel complesso la metà dei termini stabiliti per la prescrizione delle relative azioni, dovrà dichiararsi prescritta l'azione se, entro diciotto mesi dal giorno della commessa contravvenzione, non sia stata pronunziata sentenza di condanna e siansi lasciati così decorrere sei mesi dagli atti interruttivi [2]). In conformità venne deciso che:

1.° La prescrizione di un anno si protrae a diciotto mesi quando vi sono atti interruttivi [3]);

2.° La prescrizione dell'azione penale nelle contravvenzioni daziarie è interrotta dal mandato di comparizione, e conseguentemente la prescrizione non si verifica che col decorso di diciotto mesi dal giorno della commessa contravvenzione [4]).

74. Ma che dire, nel caso in cui la contravvenzione daziaria si

---

[1]) *Giurispr. Tor.* 1901, pag. 62.
[2]) Cass. Roma, 7 marzo 1900, Siniscalchi, *Rivista Pen.*, LII, pag. 165.
[3]) Trib. Biella, 25 novembre 1899, Maglia, *Dazio consumo*, 1900, pag. 5.
[4]) Trib. Salerno, 11 settembre 1900, Majorino, *Dazio consumo*, 1900, pag. 301.

trovi connessa con altro reato? Dovrà dirsi che, per ciò solo che di prescrizione dell'un reato non possa parlarsi, non si verifichi la prescrizione neppure per la contravvenzione? La Suprema Corte Romana nella sentenza 20 febbraio 1900, altrove citata nel corso di quest'opera [1]), decise che trattandosi di due reati connessi e dedotti in giudizio, la prescrizione di ciascun reato si compie nel termine per esso stabilito ed indipendentemente dalla prescrizione dell'altro, e conseguentemente che la frode daziaria dedotta in giudizio insieme al connesso reato di falso, rimane prescritta se, nel termine di un anno stabilito dall'art. 65 della legge daziaria, e prolungato della metà per gli atti interruttivi giusta la norma comune dell'art. 93 Cod. pen., non sia pronunciata la sentenza di condanna, quantunque pel reato di falso occorra un termine più lungo.

Una tale decisione non possiamo a meno di lodare, convinti come siamo che i reati, per quanto connessi, hanno vita propria e che, in tanto l'azione penale è ammessibile, in quanto colla pena si tenda a raggiungere il ristabilimento dell'ordine esterno nella società. Ma quando il decorso del tempo ha fatto cessare il danno sociale, mercè la presunta oblivione della delinquenza, la quale conduce alla cessazione dell'impressione morale nata dalla medesima, sia sui buoni in cui è cessato il timore, sia sui malvagi nei quali non ha più forza il malo esempio, la pena che, per tale fatto, venisse irrogata, diventerebbe ingiusta ed illegale, comechè comminata per un danno che più non esiste [2]).

Dopo ciò riesce superfluo notare che, perchè la prescrizione della contravvenzione connessa con altro reato, rimanga sospesa, occorre che, ai termini dell'art. 57 della legge daziaria, il giudizio sulla contravvenzione sia, a sensi dell'art. 92 Cod. pen., rimandato all'esaurimento di quello del reato connesso.

75. E giacchè siamo in materia di prescrizione, un'altra questione dobbiamo esaminare strettamente attinente all'estinzione dell'azione penale: intendiamo riferirci all'amnistia.

Orbene, dato che l'amnistia estingue l'azione penale e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali di essa (art. 86 Cod. pen.), si domanda se, nel caso in cui per amnistia venga tolta di mezzo l'azione penale, sussista tuttavia il diritto nell'appaltatore a conseguire il dazio dovuto.

---

[1]) *Foro it.*, 1900, pag. 212.

[2]) CARRARA, *Programma*, parte generale, § 576.

Senza uopo di ricorrere alla giurisprudenza, ci pare che il diritto non può esser dubbio, laddove si tenga presente che il diritto alla tassa non è già una conseguenza della frode, ma una conseguenza della merce importata. Ora, poichè è canone di diritto (art. 102 Cod. pen.) che l'estinzione dell'azione penale non pregiudica i diritti civili, non v' ha dubbio che l'appaltatore potrà sempre conseguire ciò di cui il contravventore voleva defraudarlo.

Nè è il caso di soffermarci più oltre su ciò che è conseguenza dei principii generali di diritto: qui ci basta solo notare che se per amnistia il contravventore è esonerato dal pagamento della multa, benchè ciò pregiudichi i diritti di coloro che parteciperebbero al riparto della pena pecuniaria, con ciò non ne viene tuttavia che non debbasi la tassa per le merci introdotte.

Onde giustamente venne deciso che l'applicazione del sovrano beneficio alla contravvenzione daziaria non toglie che debba essere pagato il dazio del vino dell' intero deposito quando risulti avvenuto il fatto della vendita al minuto [1]).

SEZIONE II.

Dei reati e delle pene nelle leggi doganali.

CAPO I.

Brevi cenni sulle dogane e sulla loro legislazione.

76. Perchè anche le tasse doganali fanno parte delle imposte indirette. — 77. Derivazione della voce *dogana* e suo significato. - Che si intende per leggi doganali. — 78. Del metodo di riscossione seguito dal patrio legislatore. — 79. Dei magazzini generali e depositi franchi e vantaggi che ne derivano al commercio. — 80. Come si svolse in Italia la legislazione doganale - regolamento doganale 29 ottobre 1861 e sue pecche. — 81. Del regolamento doganale 11 settembre 1862 ed innovazioni apportate con detto regolamento alla legislazione doganale. — 82. Del decreto luogotenenziale 28 giugno 1866 ed osservazioni. — 83-85. Della legge 19 aprile 1872 all. *D* e posteriori fino al testo unico 8 settembre 1889 n. 6387 e successivi decreti complementari. — 86-88. Dei testi unici 24 novembre 1895, n. 679; 26 gennaio 1896, n. 20 e regolamento doganale 13 febbraio 1896, n. 65. — 89. Necessità di conoscere la le-

---

[1]) App. Venezia, 16 luglio 1897, Grani-Costantini, *Temi Veneta*, 1898, pag. 22.

gislazione onde porre in rilievo la ragion d'essere di tale imposta e di far precedere alcuni cenni generali sul testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20, prima di trattare delle contravvenzioni e relative sanzioni penali. — 90. Partizione di detta legge. — 91. Della zona doganale. — 92. Del modo e tempo del passaggio della linea doganale con merci e delle altre norme intese ad impedire il contrabbando. — 93. Dell'ingiunzione per l'esazione dei diritti doganali e termini in cui possa farsene opposizione, operato si abbia il pagamento, ricorrendo anche qui l'eccezione del *solve et repete*. — 94. Rimborso dei diritti esatti indebitamente, e modo e tempo per ottenersene il rimborso. — 95. Effetti dello sdoganamento e della inosservanza delle prescrizioni doganali per forza maggiore. — 96. Della dichiarazione d'entrata - della dichiarazione per bolletta di cauzione - della dichiarazione per immissione in deposito — 97. Del manifesto di carico e suoi requisiti — 98. Della bolletta di sdoganamento - della bolletta di cauzione — 99. Della immissione di merci nei depositi sotto la diretta custodia della dogana od in magazzini dati in affitto da essa o da privati e formalità. — 100. Dell'esportazione. - Che intendasi per tale operazione ed a quali formalità è soggetta. — 101. Che intendasi per cabotaggio e circolazione. - Dei mezzi per ovviare alle frodi di merci spedite in circolazione od in cabotaggio. — 102. Delle zone di vigilanza, delle perquisizioni e visite ai depositi. — 103. Dell'obbligo delle forze di terra e di mare di prestare l'opera loro per l'esecuzione delle leggi doganali. — 104. Quando havvi contrabbando e quando contravvenzione giusta le leggi doganali. - Ricerca dell'elemento intenzionale ed avvertenze.

76. Come già avvertimmo nel titolo 1.° di questa monografia, anche le tasse doganali devono annoverarsi fra le imposte indirette, da che tendono a colpire la ricchezza nella sua manifestazione. Nè può essere diversamente, ove si rifletta che tali tasse vengono a colpire le varie derrate, vuoi, all'atto della loro introduzione dall'estero presso noi, vuoi, quando vengono da noi esportate. In altre parole, le tasse doganali sono vere imposte di consumo alla frontiera sui generi di importazione o di esportazione.

77. D'onde propriamente derivi, e qual fosse, in origine, il significato della voce «*dogana*», è incerto. Stando però a quanto il Boccardo insegna, tale parola deriva forse da un dazio imposto primitivamente dai *dogi* di Venezia, o forse dai diritti di *dohana* esistenti in Italia fino al tempo dei Normanni [1]).

Comunque ne sia di ciò, questo è certo che la voce *dogana* vale oggidì ad indicare tanto l'amministrazione incaricata di percepire i tributi che si pagano all'entrata ed all'uscita delle merci, quanto i dazi medesimi che sono pagati, ed i locali dove l'amministrazione suddetta ha la sua sede ed i suoi agenti. È quindi naturale che,

---

1) BOCCARDO, op. cit., voce *Dogane*, vol. I, pag. 684 e seg.

sotto il nome di *leggi doganali* vadano comprese le varie disposizioni disciplinanti l'esazione dei dazi di confine e importanti pene contro i contravventori.

78. Nè entreremo dopo ciò a disaminare e questioni che si attengono al libero scambio, all'influenza delle tasse interne sull'industria nazionale nei suoi rapporti coll'estero ed all'importanza della compilazione delle tariffe, perocchè, a trattare tali questioni attinenti al campo filosofico del diritto ed all'economia politica, non consentono i limiti di questo studio, che ha per base là trattazione dei reati e delle pene nelle leggi doganali. Pur tuttavia non possiamo ristarci dall'accennare come il metodo di riscossione, seguìto in materia dal patrio legislatore, è quello *a regìa*, ossia della riscossione fatta per conto del governo. Ben è vero che anche tale sistema non è esente da pecche, ma, secondo giustamente osserva il prof. Gianzana [1]), a parte la quasi impossibilità di attribuire la riscossione dei dazi di confine ad altri che ad una sola amministrazione appaltatrice, come reprimere gli abusi dei doganieri privati, far osservare la legge in uguale misura per tutti, ed impedire evidenti monopolii e flagranti ingiustizie?

Il sistema di *riscossione a regìa* è ancora adunque il migliore, non ostante la grave spesa cui incorre lo Stato e la mancanza in esso di quell'interesse che tanto anima qualunque privato appaltatore. Della bontà di questo sistema, d'altronde, è prova il fatto che, dopo ben quarantacinque anni di legislazione, non si è ancora pensato di cambiare rotta, e la riscossione a regìa che impera tuttodì, era già in vigore nel regolamento doganale approvato con R. decreto dell' 11 settembre 1862.

79. Ma qualunque sia per essere il sistema migliore di riscossione, questo è certo, che a partire dal regolamento 11 settembre 1862 a tutto il dì d'oggi, i dazi di confine si riscuotono prontamente mediante pagamento in denaro. Pur tuttavia, a non aggravare di soverchio il commercio, si pensò di soprassedere all'esazione dei dazi di confine per quelle merci che fossero importate non per essere poste subito in consumo, ma per essere manipolate. Di qui nacque l'idea dei magazzini generali e dei depositi franchi. Che siano i magazzini generali o *docks* ce lo disse il Boccardo. *Docks*, insegnò costui, è uno stabilimento commerciale, creato nel punto ove finisce una via di mare, o più genericamente, di acqua, e comincia una via di

---

[1]) GIANZANA, *Prefazione alla legge doganale* di CARLO GIULIO CLAVARINO.

terra, e destinato a far passare le merci dai bastimenti nei magazzini e dai magazzini sui carri, o reciprocamente, col maggior comodo, nel minor tempo e colla minor spesa possibile, aggiungendo a questi vantaggi quello di una sicura custodia [1]).

Dai quali cenni ognun vede l'utilità di questi *docks* i quali, mentre permettono alle derrate di esservi ammesse in deposito senza corresponsione dei relativi diritti, garantiscono l'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito (vedi art. 53 del testo unico delle leggi doganali 26 gennaio 1896, n. 20). Non basta, con una spesa minima le merci sono ivi custodite perfettamente ed il commerciante le può agevolmente cedere, vendere o dare in garanzia mercè l'uso dei *warrants* da che l'amministrazione che riceve i colli gli rilascia, oltre i campioni, una ricevuta in cui certifica la quantità, la qualità, provenienza, destinazione delle merci ricevute in deposito. Ciò, come dicevamo, ne facilita vuoi la vendita, vuoi la circolazione dei capitali, perchè il commerciante in possesso di queste *fedi di deposito* va in Borsa e trasmette la proprietà delle sue merci, oppure le dà in pegno facendosi fare anticipazioni sul loro valore, mediante semplice girata del titolo [2]).

Nè minor facilitazione accorda ai commercianti il *deposito franco* il quale null'altro è se non un luogo ove la merce può scaricarsi senza le operazioni doganali, ma nel quale niuna merce può consumarsi e d'onde nessun genere parte od esce, senza aver pagato i debiti diritti daziari [3]). E qui non è fuori luogo notare che tale vantaggiosa istituzione non è di alcun costo al governo da che la spesa occorrente per i fabbricati dei depositi franchi e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco sono a carico dei corpi morali e dei privati che fecero richiesta della loro istituzione (art. 57 testo unico 26 gennaio 1896 n. 20). D'onde mercè tali benefiche istituzioni mentre ne vien vantaggio al commercio in genere, niun danno ne deriva al governo da che il genere, in tanto può essere posto in circolazione, in quanto sieno stati pagati i relativi dazi di confine.

80. E qui giunti è bene volgere lo sguardo al passato e vedere il cammino fatto dalla legislazione doganale dal suo sorgere ad oggi.

Il primo regolamento organico delle leggi doganali per il regno

---

[1]) Boccardo, op. cit., voce *Dock*.

[2]) Boccardo, op. cit., voce *Dock*.

[3]) Gianzana, op. cit., loc. cit., pag. XX.

d'Italia si ebbe nel 29 ottobre del 1861. E, diciamo, il *primo regolamento organico*, da che il regolamento doganale del 12 settembre 1860 in sostanza altro non era che un raffazzonamento delle istruzioni, leggi e decreti vigenti in Piemonte e, per necessità di cose, dovuti adattare alla Lombardia, dopo la sua annessione al primo. Però se il regolamento del 1861, a buon diritto poteva dirsi segnacolo di progresso e, per l'armonica sua struttura e, per i principii liberali cui era informato, non andava per altro esente da gravi pecche, da che ammetteva l'accettazione di cambiali in pagamento dei dazi, puniva la contravvenzione con una multa sola qualunque fosse il numero di contrabbandieri, sopprimeva il bollo ai tessuti, ecc. Da ciò originava un rincrudimento fortissimo del contrabbando, mercè associazione di contrabbandieri, ed un danno economico addirittura enorme per l'erario!

81. Si pensò pertanto, onde ovviare a tali inconvenienti, di elaborare un nuovo progetto di regolamento. Di qui nacque il regolamento doganale del 11 settembre 1862, n. 867, a cui era data forza di legge il 21 dicembre stesso anno. Quali furono dopo ciò le innovazioni apportate con questo regolamento, non saprei meglio accennare di quello che ne scrisse il Minghetti nella sua relazione:

« Io ho cercato di non portare altri mutamenti al regolamento del 29 ottobre 1861 allo infuori di quelli che erano strettamente richiesti dalla più urgente necessità. Vi ho tenuto fermo ciò che costituiva il vero merito di quel lavoro, la semplificazione delle operazioni e delle scritturazioni, la libertà del movimento commerciale nei luoghi fuori delle zone sia di terra che di mare, nonchè la abolizione della odiosa pena della confisca delle merci e la soppressione delle transazioni per le quali l'arbitrio dell'amministrazione era sostituito alla decisione del giudice e ciò in qualunque grado si trovasse il giudizio.....

« Ma se si sono conservate nella loro integrità queste nuove massime, non si è potuto sconoscere essere le pene inflitte dall'antico regolamento assai miti, e non di rado sproporzionate alla gravità della contravvenzione commessa.

« Infatti, secondo lo spirito di quel regolamento, la pena era una sola multa che pagavasi qualunque fosse il numero dei contravventori. Cosicchè era incoraggiata l'associazione dei contrabbandieri, perchè la pena riusciva tanto minore quanto era maggiore il numero dei contravventori. Nessuna pena era poi inflitta ai complici, nessuna agli assicuratori, i quali sono tanto più biasimevoli in quanto fomentano il contrabbando senza esporsi a nessun rischio. E mancava pure ogni pena contro i recidivi.

« L'azione penale era ridotta piuttosto ad una pena per la contravvenzione.

« Mi è paruto che sia più consentaneo all'indole di una legislazione doganale il considerare la pena non soltanto come una rifusione dei danni fatti al tesoro dal contrabbando, ma anche come una punizione di una contravvenzione alle leggi dello Stato.

« Questa punizione non sarà mai però una pena corporale. Essa consisterà in una multa; si darà luogo alla pena corporale nel solo caso in cui il contravventore non possa pagarla. Questa massima trovasi già sancita nella legge del 13 giugno 1862 sulle privative, ed io non veggo ragioni per le quali non sia da applicarsi anche nei casi di frode in materia doganale.

« È noto che in generale il contrabbando è esercitato da persone prive di mezzi che vivono col riprovevole frutto da quello ritratto. Se non si ha il diritto di commutare in arresto o prigionia il mancato pagamento della multa, si renderà illusoria la comminazione delle pene.

« È pure stabilito nel nuovo regolamento che le pene inflitte per contrabbando saranno applicabili a ciascun autore della contravvenzione, che a queste stesse pene vanno soggetti gli assicuratori, che i recidivi, prima dello spirare di tre anni, pagheranno il doppio della multa, e che i complici verranno puniti con una multa da lire 10 a lire 500.

« È altresì determinato che in caso di connivenza i proprietari e conduttori delle merci saranno tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro agenti, nella stessa guisa che i capitani per l'equipaggio dei loro bastimenti.

« Ciò concerne i responsabili delle contravvenzioni di cui il regolamento del 1861 non teneva alcun conto. Quanto poi all'intensità delle pene, esse erano evidentemente insufficienti.

« Nei casi di contrabbando la multa non poteva mai superare il triplo del dazio. Ora, se si considera che in generale i diritti della nostra tariffa doganale sono il cinque, e rarissime volte il dieci per cento del valore delle merci, si vedrà quanto leggiera sia la pena di un quindici a trenta per cento sul valore stesso, e come si possa di leggieri correre il rischio di commettere contravvenzioni, perchè basta che alcune sole riescano per rendere l'impresa proficua ».

Come ognuno vede la citata relazione Minghetti pone con sobrie parole affatto in chiaro il fondamento della legge doganale e mostra, senza uopo di ulteriori commenti, qual fosse lo spirito che la succitata legge animava.

Che questa infatti costituisse un notevole progresso nella legislazione doganale ne è prova il fatto che, salvo i provvedimenti intesi a prevenire e reprimere le frodi, rimase in vigore fino alla pubblicazione del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 8 settembre 1889 n. 6387!

82. Ma, per procedere con ordine, giova avvertire che neanche le sanzioni penali comminate col regolamento 11 settembre 1862 erano riuscite a sanare le finanze dello Stato dalla deplorevole piaga del contrabbando.

Ovunque il contrabbando risorgeva a danno dell'Erario e le associazioni di contrabbandieri pullulavano. Era giuocoforza rincrudire le pene, per arrestare, se non sopprimere, tanto funesta defraudazione e vi si provvide col decreto luogotenenziale, pubblicato in forza dei pieni poteri dal principe Eugenio di Savoia-Carignano il 28 giugno 1866 sotto il titolo « del reato di contrabbando e delle pene con cui saranno puniti coloro che lo commettono ».

L'importanza di tale decreto, per chi voglia conoscere la genesi storica delle sanzioni penali che, in tema di dogana, ci governano, non può sfuggire ad alcuno, solo se tenga presente che mentre, come più sopra si disse, il regolamento del 1862 si limitava a punire il contrabbando di merci col pagamento di una multa non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quintuplo, — il succitato decreto luogotenenziale si fece a punire il contrabbando anche con pene corporali. Nè insisteremo ulteriormente su ciò, bastandoci solo notare che i nove articoli di cui andava composto furono riprodotti nel testo unico delle leggi doganali approvato con R. Decreto 26 gennaio 1896, n. 20 e ne costituiscono appunto gli art. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e 105.

83. Ma neppure tali disposizioni, per quanto gravi, essendo riuscite a sradicare la mala pianta del contrabbando, con legge del 19 aprile 1872 all. *D* si dettarono altre nuove disposizioni relative alla repressione di tale reato. E diciamo *altre nuove disposizioni,* appunto perchè, mentre venivano lasciate in vigore le sanzioni penali comminate dal decreto luogotenenziale del 1866 in punto al carcere ed alla confisca come pene accessorie pel contrabbando, si aggravò la multa portata dalla legge del 1862 coll' aumentarne del doppio il massimo, permodochè il contrabbando di merci veniva con la legge del 1872 ad essere punito, siccome fa oggi l'art. 97 del testo unico, col pagamento di una multa non minore di due, nè maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Nè basta! Con la legge del 1872 furono aggiunti fra i coloniali per cui è dovuta tassa,

il pepe, il pimento, la cannella, la cassia lignea ed i chiodi di garofano e si prescrisse che, nella zona di vigilanza, i colli racchiudenti coloniali dovessero essere muniti del bollo a piombo anche se coperti dalla bolletta.

84. E qui per vero prima di venire al 1889, dovremmo parlare di molte altre leggi e regolamenti interessanti la materia doganale: — siccome per altro tali leggi non hanno importanza di fronte al tema che ci occupa, così ci limiteremo ad un semplice accenno. Esse sono:

Legge del 3 luglio 1871 n. 340 sull'istituzione dei magazzini generali;

Legge del 6 agosto 1876 n. 3061 sui depositi franchi;

Legge del 2 giugno 1877 n. 3860 sul regime doganale dello zucchero, dei canditi, confetti, cioccolato, ecc.;

Legge del 30 maggio 1878 n. 4390 approvante la tariffa dei dazi doganali;

R. decreto 17 dicembre 1882 n. 1154 approvante il testo unico delle leggi sui magazzini generali;

Legge del 6 luglio 1883 n. 1445 e del 14 luglio 1887 n. 4703 recante modificazione alla tariffa generale dei dazi d' importazione ed esportazione;

R. decreto 17 novembre 1887 approvante il repertorio della tariffa generale.

85. Vere e reali modificazioni al regolamento del 1862 vennero per contro apportate dalla legge 29 agosto 1889 n. 6363. Con essa infatti si provvedeva meglio a disciplinare le zone di vigilanza, l' importazione e l'esportazione temporanea, le perquisizioni, le multe, il contrabbando e finalmente coll'art. 9 di tale legge si autorizzava il Governo a coordinare in testo unico le disposizioni di tale legge e delle precedenti riguardanti la materia doganale ed a pubblicare il testo unico col titolo di legge doganale.

Questo testo unico venne infatti approvato col R. Decreto 8 settembre 1889 n. 6387. Qui è solo il caso di avvertire come, di conformità agli art. 2, 20, 79 e 80 di tale testo unico, furono emanati, quale complemento necessario e logico del succitato testo unico, il R. decreto 8 settembre 1889 n. 6386 determinante le zone di vigilanza, il R. decreto 2 febbraio n. 6622 approvante il regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee; il R. decreto 3 dicembre 1891 n. 660 approvante il regolamento sul personale delle dogane; il R. decreto 24 dicembre 1891 n. 725 approvante l' organico delle dogane, modificato poscia con decreto reale del 25 no-

vembre 1892 n. 491; finalmente il decreto ministeriale 24 dicembre 1891 approvante la tabella di ripartizione del personale doganale e l'elenco delle dogane.

86. Come ognuno vede la legislazione doganale presentava, di fronte alla immensa congerie di disposizioni, difficoltà non lievi di applicazione nella pratica, tanto più che, oltre alle leggi succitate, disposizioni regolanti la materia doganale trovavansi qua e là in altre leggi speciali. Necessitava quindi una nuova ricostituzione in testo unico delle leggi doganali tutte, epperò colla legge 8 agosto 1895 n. 643 si autorizzava il Governo del Re a riordinare le disposizioni legislative vigenti in materia doganale e a pubblicare con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, un nuovo testo unico delle leggi doganali in sostituzione di quello portante il titolo di legge doganale approvato con Reale decreto dell' 8 settembre 1889 n. 6387 (serie 3ª).

87. E parimenti, poichè in mancanza di un unico testo riusciva disagevole e non sempre facile l'applicazione delle tariffe, si prescrisse, in forza dell'art. 8 della legge 8 agosto 1895 n. 486, che con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, si pubblicasse il testo unico delle disposizioni preliminari alla tariffa e quello della tariffa generale dei dazi doganali, coordinandone e suddividendone le voci e sottovoci e sopprimendo e modificando le note in relazione colle disposizioni vigenti e coi trattati di commercio.

Si ebbero così i due testi unici oggi vigenti, i quali furono rispettivamente approvati: — quello riflettente la tariffa generale dei dazi doganali e relative disposizioni preliminari, con R. decreto 24 novembre 1895 n. 679, — quello infine approvante il testo unico delle leggi doganali con R. decreto 26 gennaio 1896 n. 20.

88. In forza poi dell'art. 128 di questo ultimo testo unico veniva finalmente approvato, con R. decreto 13 febbraio 1896 n. 65, il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali.

89. Tale rapido cenno sulle dogane e sulla relativa legislazione era necessario onde porre in rilievo la ragione d'essere di tale imposta, e vedere come le disposizioni che in oggi disciplinano tale materia siensi venute man mano formando.

Prima per altro di scendere alla trattazione di quella parte che forma oggetto di questo studio, — vale a dire dei reati e delle pene in materia doganale, — è bene, poichè le contravvenzioni alla legge sono intimamente connesse con questa, e il significato di molte disposizioni sue non altrimenti si comprende senza conoscere

la legge, il dare di questa, per quanto sinteticamente, quei cenni che valgano a spiegarla.

90. Ed anzitutto, il testo unico della legge doganale del 26 gennaio 1896, eccettuate leggiere varianti o trasposizioni, altro non è che la riproduzione della legge doganale dell'8 settembre 1889. Essa pure qui si divide in vari titoli, — dei quali, il primo comprende le disposizioni generali; il secondo tratta degli avvisi e dei manifesti; il terzo dell'importazione; il quarto della spedizione di merci da una dogana all'altra e del transito; il quinto del deposito e della riesportazione; il sesto dell'esportazione; il settimo del cabotaggio e della circolazione; il titolo ottavo della vigilanza nelle zone e nell'interno del territorio dello Stato e delle perquisizioni; il titolo nono delle contravvenzioni e del contrabbando; il decimo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee e finalmente il titolo undecimo tratta delle disposizioni finali.

91. Limitandoci ora ad un fugace sguardo sulle disposizioni contenute nei vari titoli, eccezion fatta di quelle racchiuse nel titolo nono di cui ampiamente diremo in appresso trattando dei reati e delle pene, avvertiamo subito come la legge doganale, agli effetti di determinare appunto il momento generativo della tassa, ha dovuto di necessità stabilire una linea entro la quale fosse delimitata la zona doganale, epperò esplicitamente ha fermato essere tale linea formata dal lido del mare. dalle sponde dei fiumi e dei laghi promiscui (lago di Lugano) e dai confini cogli altri Stati, — considerando, per una finzione di legge, fuori dalla linea doganale i depositi o punti franchi siccome pure ritenne fuori i territori neutri.

92. Ma non ostante ciò, sarebbero state possibili le frodi qualora non avesse dettate disposizioni regolanti il modo e tempo pel passaggio della linea doganale; e però dispose che le merci non possono attraversare la linea doganale di notte, ed alle navi, per quanto sia di notte permessa l'entrata nei porti, vietò ogni operazione di imbarco e sbarco (art. 3).

Si vietò il carico, il discarico ed il trasbordo di merci sulla linea doganale senza il permesso della dogana e l'assistenza dei suoi agenti (art. 4); si dispose che ogni operazione doganale deve essere preceduta da una circostanziata dichiarazione, da farsi, per iscritto, dal proprietario delle merci, con tutte le indicazioni volute dall'art. 6, e si fulminò di nullità, considerandola come non presentata, quella dichiarazione che porti cancellature, correzioni od altre alterazioni, in cui le indicazioni di quantità o di valore sulle quali debbono essere liquidati i diritti di confine, non vi sieno scritte oltrechè in

cifra anche in lettere o che manchi delle condizioni volute dalla legge (art. 5-6).

Si stabilì di regola un termine non superiore a giorni quindici dall'arrivo del bastimento per la dichiarazione a farsi nelle dogane di mare e si prescrisse che, presso le dogane della frontiera di terra, la dichiarazione deve essere fatta appena giunte le merci (art. 7). Nè basta! Fatta la dichiarazione volle il legislatore si procedesse alla verificazione delle merci ed alle scritture sui registri doganali (art. 8); determinò in qual modo i diritti di confine, di magazzinaggio e di bollo debbano essere esatti e quali sieno le spese a carico del contribuente (articolo 9). Finalmente, come conseguenza della mancata dichiarazione, concesse alla dogana il diritto di far scaricare le merci ed il diritto di venderle, decorso infruttuosamente il termine all'uopo stabilito (articolo 10), stabilendo che la somma incassata, dopo defalcati i diritti, le multe e le spese, sarà consegnata ai proprietari, ovvero depositata nella cassa dei depositi e prestiti (art. 11). A garanzia poi dei diritti, delle multe e delle spese dispone che le merci immesse in dogana ne guarentiscano l'amministrazione (art. 13).

E perchè delle operazioni di sdoganamento seguìte rimanesse la prova si volle che, delle operazioni stesse, fosse rilasciata al proprietario una bolletta prescrivendo che essa sia il solo documento che faccia fede del pagamento dei diritti di confine, nè valga più in là dell'anno dalla sua emissione (art. 14). In conseguenza appunto di ciò venne deciso che, caducate, per l'elasso di un anno dalla loro emissione, le bollette, la Finanza ha diritto di esigere il dazio sulle merci che da esse erano coperte (Cass. Roma, 21 gennaio 1878, causa Finanze-Pansini). Una sola eccezione però si scrisse, e questa in riguardo ai tessuti muniti di lamine all'atto dello sdoganamento, pei quali la prova del pagamento dei diritti di confine è solamente il contrassegno apposto dalla dogana (art. 14).

93. Non è inutile, dopo ciò, avvertire come per la riscossione integrale o parziale dei diritti, la legge abbia stabilito che l'esazione si faccia per ingiunzione e che, a tale atto, possa farsi opposizione entro il termine di giorni 15, semprechè la stessa sia preceduta dal pagamento della somma richiesta. Pur qui dunque si segue la teorica del *solve et repete,* chè, in tanto l'azione è in giudizio ammessibile, in quanto siansi pagati i diritti per cui si contende (art. 15).

Va da sè che, al pari della legge daziaria, il ricupero del credito si estingue trascorsi anni due dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento, pur conservando l'amministrazione ancora

per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l' impiegato imputabile della mancata od incompleta riscossione. Però s'affretta a soggiungere la legge: « Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode ». La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale ed in questo caso, il termine utile di due anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

94. Sarebbe per altro stato iniquo se si fosse negato al contribuente il diritto di rimborso per le tasse indebitamente pagate, epperò se ne sanzionò il diritto, con che il medesimo faccia domanda nel termine di anni due dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta di pagamento originale. Trascorso il biennio l'azione viene estinta (art. 16).

95. E qui, tanto per tornare alle merci sdoganate, quali ne saranno gli effetti? Risponde la legge: Le merci estere sdoganate sono pareggiate alle nazionali. Le merci nazionali esportate sono considerate come estere, eccetto i casi di cabotaggio, di circolazione e di esportazione, nei quali casi è evidente che conservino la loro nazionalità e non sieno sottoposte a sdoganamento. E qui giunti, tengasi presente una disposizione che tutta domina la legge doganale, e cioè che, la inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali. La prova degli avvenimenti fortuiti è a carico dei capitani, dei conduttori e degli altri interessati nelle forme stabilite dalla legge (art. 19 della legge e 99 del regolamento generale).

96. Queste che citammo sono le disposizioni generali cui faremo sovente capo nel corso di questo studio e che, appunto per ciò, è bene avere presenti; vediamo ora le altre disposizioni speciali che regolano la legge doganale.

Si sa che per introdurre merci estere nello Stato conviene che queste giungano o per terra, o per mare, o per lago alla dogana. Ma quivi giunte, è necessità che il loro proprietario o rappresentante dichiari che cosa voglia fare di tali merci. Se la merce vuolsi importare nello Stato, egli deve presentare la *dichiarazione d'entrata;* se per contro desidera trasportare la merce da una dogana all'altra o in transito, deve presentare la *dichiarazione per bolletta di cauzione;* infine se vuole farne immissione nei *docks* deve presentare la *dichiarazione per immissione in deposito.* Ciò posto, le merci che arrivano per via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana di frontiera (art. 22); le merci estere che vengono trasportate sul lago Maggiore e su quello di Garda per essere introdotte nello Stato, sia

per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle estreme dogane nazionali e non possono traversare il lago senza la bolletta di pagamento di cauzione (art. 23); i capitani dei bastimenti entro i dieci chilometri dal lido devono essere muniti, salva l'eccezione dell'art. 32, del manifesto del carico, che devono esibire insieme agli altri documenti agli agenti doganali (art. 24). Il *manifesto del carico* da presentare è poi quello rilasciato agli stessi capitani dall'autorità doganale o portuaria quante volte il bastimento giunga dal luogo nel quale si rilascia il manifesto di partenza (art. 25).

97. E qui, tanto perchè nulla resti di ignorato al lettore, avvertiamo che sotto il nome di *manifesto* intendesi quel documento che ha per iscopo di far conoscere in modo sicuro la consistenza del carico delle navi e così la qualità e quantità delle merci che formano il carico d'ogni bastimento onde poter in modo rapido e sicuro scoprire le frodi che tentar si volessero ai diritti spettanti alla dogana. Volendo dopo ciò esaminare quali sieno i requisiti che il manifesto debbe contenere, diremo doversi in esso esprimere il nome e la portata del bastimento, la provenienza, gli approdi fatti durante il viaggio, il numero degli uomini dell'equipaggio, la indicazione sommaria della varia specie del carico, il numero e la qualità dei colli, le loro marche e cifre numeriche e i documenti che li accompagnano. Ogni manifesto deve essere diviso in due parti, contenente l'una le merci estere e l'altra le nazionali, con annotazione separata delle merci destinate a luoghi diversi dell'arrivo. Va da sè che il manifesto, per essere valido, deve essere scritto in inchiostro, senza correzioni, cancellature od alterazioni e sottoscritto dal capitano (art. 28).

Come ognuno comprende, tali prescrizioni sono dalla legge volute onde scongiurare ogni pericolo di frode. Per la stessa ragione si divieta ai bastimenti di qualsiasi portata carichi di merci, di rasentare il lido, gettar l'àncora ed approdare in luoghi dove non sieno uffici doganali (art. 26). Chè se il capitano del bastimento avesse ad approdare, per qualche causa, in qualche porto o spiaggia, deve presentare alla dogana il manifesto dei carico (art. 27), con questa avvertenza che quando il bastimento è subito ammesso a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato nelle 24 ore dall'approdo (art. 29) ed in caso di rifiuto o di ritardo, la dogana è in diritto di far scaricare le merci e di farle custodire nei magazzini doganali, a rischio e spese del capitano (art. 30). Nè solo per l'arrivo si prescrive l'esibizione del manifesto, ma anche per la

partenza. Difatti, salvo le eccezioni contemplate nell'art. 32, i capitani debbono, prima di partire, presentare alla dogana per la vidimazione il manifesto di partenza delle merci caricate o rimaste a bordo coll' indicazione delle bollette e dei documenti che riguardano il carico.

98. Più sopra avvertimmo dell'obbligo di chi importa le merci dall'estero nello Stato, di farne la consegna alla dogana pel pagamento dei relativi diritti. Or bene, l'operazione doganale che ha tratto alla consegna delle merci alla dogana per le opportune verificazioni e alla permissione da parte di questa ai proprietari di recare le merci stesse al luogo di loro destinazione nello Stato dopo assolti i relativi diritti va sotto il nome di *importazione*. A prova del pagamento dei diritti di importazione viene consegnata al proprietario la relativa bolletta di sdoganamento, in forza della quale il contribuente acquista il diritto di levare le merci dalla dogana e di tradurle al luogo ove sono destinate pel consumo. I soli tessuti, anzichè di bolletta, vengono muniti di una lamina o piombo di contrassegno in prova dell'eseguito pagamento del dazio di confine.

Ma non sempre delle merci viene fatta l' importazione. Succede talvolta che le merci vengano spedite da una dogana all'altra per ulteriori operazioni, e allora tale operazione può avvenire o *previa visita*, o *in esenzione di visita*. Ma, nell'un caso e nell'altro è naturale che, ad evitare frodi, il proprietario presti cauzione, nel primo caso, in ragione dell'ammontare dei diritti di confine e del massimo delle multe, nel secondo caso, in ragione di lire 20 a titolo di diritti di confine, e di altrettante per le multe per ogni chilogramma di peso lordo (art. 36 e 37). La dogana però dà una bolletta di cauzione, la quale determina il tempo entro il quale le merci devono giungere alla dogana di destinazione, e quello entro il quale si deve far pervenire alla dogana di partenza la prova dell'arrivo.

Tale sistema viene pure seguìto per le merci che traversano il territorio dello Stato per ritornare all'estero (art. 40). Nel caso di merci estere spedite da una dogana all'altra per via di mare, le stesse dovranno essere accompagnate da *lasciapassare* se la portata del bastimento è superiore a trenta tonnellate, e da bolletta di cauzione negli altri casi.

99. Ma non sempre le merci giunte alla dogana, vengono tosto poste in consumo. Può anche darsi il caso che si sia incerti sull'uso a farsene e cioè se dovranno riesportarsi altra volta o mettersi in consumo in altro punto dello Stato diverso da quello nel quale

trovasi l' ufficio doganale al quale le merci furono presentate. In tali ipotesi è chiaro che si farebbe opera vessatoria se si imponesse al proprietario delle merci stesse l'obbligo della importazione col conseguente pagamento dei relativi diritti. Ed a che pro d'altronde tale obbligo ed il soddisfacimento di tante formalità quando l'Erario non può averne danno, ed è esclusa ogni possibilità di frode? Di qui la necessità, nota il Clavarino, che le merci estere possano, senza essere inceppate da troppo gravi formalità doganali, depositarsi in *determinati* luoghi senza pagamento di dazio e con facoltà di riesportarsi all'estero, sia per via di terra, sia per via di mare, quando i loro proprietarî non trovino per esse nello Stato uno spaccio proficuo. Da ciò sorse l'idea dei depositi doganali.

Di quali e quante specie sieno i depositi è chiaramente detto in legge (art. 42).

Da essa infatti apprendiamo come i depositi sono di due specie: o sotto la *diretta custodia della dogana,* o in *magazzini dati in affitto da essa o da privati.* Chi voglia dopo ciò immettere merci in deposito deve farne dichiarazione scritta e permettere la verifica della quantità e qualità della merce da immettersi e l'annotazione nei registri doganali e sottostare in ogni caso a cauzione pei diritti, le multe e le spèse quando trattasi di collocare le merci nei magazzini di proprietà privata (art. 43).

Le merci che entrano nei depositi sotto la diretta custodia della dogana possono di regola rimanervi due anni non computando nè i mesi nè i giorni dell'anno in corso, e possono ricevere in tutto o in parte qualsiasi destinazione doganale. Trattandosi di merci che ne siano suscettibili, devono all'atto della loro introduzione essere racchiuse in colli e bollate. Ciò non ostante, coll'assistenza degli agenti, il proprietario può, dietro la permissione del capo della dogana, disfare i colli ed estrarne campioni. Va da sè che la dogana, quale depositaria delle merci, risponde della loro conservazione, salvo i casi di avarie, di deperimenti naturali e di forza maggiore, ma in ogni caso le è dovuto il diritto di magazzinaggio (art. 47 e 49).

Invece nei magazzini dati in affitto dalla dogana o in quelli di proprietà privata, il proprietario o il suo rappresentante ha facoltà di custodire le merci come meglio crede, senza ingerenza della dogana. Ma l' entrata in tali magazzini non è permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali. Tali magazzini sono infatti chiusi a due differenti chiavi, di cui una rimane presso la dogana, nè vi si può entrare se non con permissione della medesima e dietro l' intervento di agenti doganali. Va da sè che per le merci introdotte è

accordato, a seconda dei casi, un calo di tolleranza, ma per le differenze in qualità e quantità, che si venissero ivi riscontrando, risponde il concessionario del magazzino. Ed ecco per tal guisa spiegato come ed in qual modo funzionano i depositi doganali. Resta ora ad accennare ai magazzini e punti franchi che dei depositi formano un complemento. Che cosa sieno essi, già vedemmo più sopra nel corso di quest'opera: qui ci basta l'aggiungere che, dai depositi, si distinguono i magazzini generali per essere i medesimi vincolati a determinate norme e per rilasciare fedi di deposito e note di pegno le quali sono titoli girabili, e, di conseguenza, commerciabili in borsa, quanto la merce che rappresentano.

Quanto ai depositi franchi essi rappresentano la forma più libera di deposito, giacchè, considerati fuori dalla linea doganale, possono ivi le merci introdursi senza uopo di verificazioni e registrazioni, manipolarsi, e tenersi fino a che non venga la necessità di farne l'importazione, nel qual caso solo pagano i diritti di confine imposti dalla tariffa (art. 54-58 testo unico).

100. Rimane così a dire degli altri titoli formanti oggetto del testo unico delle leggi doganali.

Ed innanzi tutto per *esportazione* intendesi quell'operazione per cui le derrate nazionali, o quelle estere importate, vengono, previo il debito pagamento dei diritti di confine cui sieno soggette, inviate all'estero.

La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione può essere fatta verbalmente alla dogana di frontiera. Però, per le merci ammesse alla restituzione dei diritti pagati al momento della importazione delle materie prime, deve farsi la dichiarazione scritta.

Se le merci sono soggette ai diritti di confine, dopo fattane la verificazione e pagati i diritti, la dogana consegna la bolletta di pagamento, la quale, oltre il nome del contribuente e la quantità, la qualità e il valore delle merci, indica la strada da percorrere ed il tempo entro il quale debbono passare la linea doganale. Trascorso detto termine, la bolletta non è più valida, tranne i casi in cui, per fortuna di mare, la merce non si potè intieramente imbarcare. Non si restituiscono i diritti pagati, quando anche la esportazione delle merci non avesse effetto.

Per le merci non soggette a diritti di confine si verificherà soltanto la specie, e si darà una bolletta, nella quale si indicherà la quantità ed il valore secondo la dichiarazione.

Nè diremo di più su tale operazione, limitandoci a rinviare il

lettore, per i maggiori schiarimenti e le ulteriori formalità, agli articoli 251 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge doganale del 13 febbraio 1906.

101. Piuttosto è il caso di vedere che si intenda per cabotaggio e circolazione. Su questo lasciamo volentieri la parola al Bruni. Egli così si esprime con molta chiarezza [1]: « Il *cabotaggio* è quell'operazione doganale per cui le merci nazionali e quelle estere *nazionalizzate,* che cioè hanno assolto i diritti di confine, vengono spedite per via di mare da un punto all' altro dello Stato. Quest'operazione doganale differisce dalla *spedizione da una dogana all'altra,* in quanto che in cabotaggio non si possono spedire che le merci nazionali o nazionalizzate, mentre da una dogana all'altra si possono spedire esclusivamente merci estere, cioè soggette a dazio.

« La *circolazione* è quell'operazione doganale per cui si spediscono merci *nazionali o nazionalizzate* per laghi e fiumi promiscui, o per via di terra, facendo ad esse traversare un tratto di territorio estero. Quest'operazione differisce dal *transito* in ciò che il transito importa il passaggio d' una merce estera nel territorio dello Stato, con destinazione all'estero; laddove la circolazione importa il passaggio d' una merce nazionale o nazionalizzata per laghi e fiumi promiscui, o per un tratto di territorio di altro Stato, con destinazione al nostro Stato.

« In altri termini, nel transito, una merce estera passa da un punto all'altro della nostra frontiera, attraversando un tratto di territorio nazionale; nella circolazione invece una merce nazionale passa da un punto all'altro della nostra frontiera, attraversando un tratto di territorio estero; sicchè la circolazione è il caso inverso del transito ».

Aggiungasi infine, che la *circolazione,* di cui sopra, non ha nulla di comune con la *circolazione nelle zone,* « poichè quest'ultima riguarda i vincoli speciali a cui, nell'interesse dell'amministrazione e dell'onesto commercio vanno sottoposti determinati generi quando si trasportano o debbono girare nella zona di vigilanza. La *circolazione* propriamente detta è determinata dalla necessità che, in alcuni casi, i navigli ed i veicoli tocchino i territorî esteri, o addirittura percorrano tratti di territorio estero per raggiungere, movendo dall' interno dello Stato, un altro punto dello Stato stesso; ed invece la circolazione nelle zone, *circolazione* nel significato comune, rappresenta un movimento di merci che si verifica in un àmbito doganale soggetto a speciali cautele e discipline ».

---

[1]) E. Bruni, *Codice Doganale italiano con commento e note*, pag. 320, Hoepli ed., Milano 1894.

Per altro, anche in cabotaggio od in circolazione potrebbero avverarsi frodi. Ad ovviarvi, dispone quindi la legge che le merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio sieno munite del *lasciapassare* che indichi la qualità, la quantità, i numeri, le marche dei colli e la dogana di frontiera, da dove debbono uscire, e quella per dove debbono entrare, nonchè il tempo prefisso, con questa avvertenza che, se tali merci sono soggette a dazio d'uscita, la cui somma collettiva superi lire 25, debbono essere invece accompagnate da *bolletta di cauzione* pel dazio inerente. Va da sè che, quando il bastimento rientra nella linea doganale, deve essere presentato il manifesto di partenza o il lasciapassare, e che, se le merci segnate nel lasciapassare non sono riconosciute identiche a quelle segnatevi o il termine da prescriversi nella bolletta di cauzione o nel lasciapassare per la reimportazione della merce fosse scaduto da tre mesi, vengono considerate estere.

102. Ognuno comprende che, non ostante le molte disposizioni di legge sin qui esaminate, facile tuttavia riuscirebbe la frode, se, non sì tosto varcata la linea doganale, niuna molestia più potesse avere il contrabbandiere per le merci introdotte, in frode, nello Stato, e quivi fossero vietate le perquisizioni e visite. Provvidamente per ciò la legge dispose, non altrimenti di quello che si fa pei dazi di consumo, la creazione di zone di vigilanza, stabilì norme alla loro vigilanza, e finalmente concesse agli agenti il diritto di sequestro sulle merci contrabbandate e la facoltà di operare perquisizioni e visite ai depositi di merci.

Come ed in qual modo tale vigilanza debba dagli agenti doganali esercitarsi, non è il caso di dire, da che ciò chiaramente spiegano gli art. 68 e seguenti del testo unico; qui avvertiremo soltanto che, al confine di terra, fino alla distanza di dieci chilometri dalla frontiera, ed al confine di mare, fino alla distanza di cinque chilometri dal lido, è stabilita una zona, detta di vigilanza, nella quale il trasporto e la detenzione di alcune merci sono sottoposti a speciali discipline all'intento di impedire il contrabbando, e che tale zona si potrà anche estendere oltre le dette rispettive misure chilometriche, dove occorra, per regolarne meglio il tracciato nell' interesse del servizio di sorveglianza, e specialmente dove sianvi fiumi o laghi, o promiscui o prossimi al confine, e dove sianvi, rientrando dal mare, tratti navigabili di fiumi o lagune, seguendo possibilmente le delimitazioni naturali che presentano le acque, le strade ferrate e le strade comuni.

103. La legge finalmente, dopo aver dettate alcune disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee nel titolo undicesimo

ed ultimo, fa obbligo alle autorità amministrative, ed alla forza di terra e di mare, di concorrere, ove richiesta, a prestare l'opera sua per l'esecuzione delle leggi doganali; e dispone che, con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà approvato un regolameto generale.

104. Fu appunto in esecuzione di questo disposto che, con R. decreto 13 febbraio 1896, venne approvato il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali.

Esso, come è naturale, completa e compendia le disposizioni di legge esaminate: ed è, al pari della legge, diviso per titoli e capi, che corrispondono appunto a quelli della legge. Onde, chiunque voglia delle disposizioni doganali aver piena nozione, deve, oltrechè alla legge, far richiamo al regolamento. Di questo, tuttavia null' altro diremo se non quanto riflette le contravvenzioni ed il contrabbando, giacchè, quanto sin qui esponemmo, circa le varie operazioni doganali, è più che sufficiente a spiegare la ragion d'essere della legge doganale e come la dogana funzioni. Onde, senza intrattenerci più oltre su ciò, passeremo senz'altro a trattare delle contravvenzioni e del contrabbando nelle leggi doganali, e del modo con cui tali reati vengono puniti.

Prima per altro di scendere a tale trattazione, ci sia lecito osservare come, non altrimenti di quello che si fece dal legislatore in tema di dazio consumo, anche qui vi ha una nettissima distinzione fra reato e reato.

Le leggi doganali infatti in due distinti modi possono violarsi: coll' importarsi cioè merci estere nello Stato, o con l'esportarsi merci nazionali all'estero soggette a dazio, defraudando o tentando defraudare i diritti di dogana, nel qual caso vi ha *contrabbando,* oppure col commettersi atti dalla legge vietati, od omettersi atti dalla legge prescritti, nel qual caso vi ha *contravvenzione.*

La distinzione, come vedesi, non è adunque solo di forma, ma di sostanza, anche pel diverso concorso dell'elemento intenzionale concorrente nelle singole violazioni di legge, bastando appena accennare come nelle contravvenzioni doganali sia sufficiente il fatto materiale della azione o della omissione per dar vita a tali reati, senza che sia uopo, pur anco, si dimostri che il contravventore abbia voluto commettere un fatto contrario alla legge.

Nelle contravvenzioni invero, scrive l' Impallomeni [1]), ciò che

---

[1]) *Il sistema generale delle contravvenzioni. Rivista Penale*, vol. XXVIII, pag. 217.

può esigersi per l'esistenza dell'elemento morale del reato è soltanto che l'azione sia stata posta in essere in seguito ad una volontaria determinazione dell'agente, esclusa la prova di una intenzione antigiuridica; poichè, in essa, a differenza che nei delitti, non si richiede nè un risultato, nè il fine di produrre un risultato contrario al diritto.

Nè insisteremo più oltre su ciò, osservando solo che essendo pure alle contravvenzioni doganali, in forza dell'art. 10 del Cod. pen., applicabili le norme generali comuni, pur qui potrà escludersi la responsabilità mediante la prova di una volontà contraria. In ogni caso per altro tengasi presente che l' inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali (art. 19 testo unico). Va poi da sè che, giusta quanto più sopra avvertimmo, nel caso di più contravvenzioni punite ciascuna con pene pecuniarie, dovranno, a mente dell'art. 75 del Codice penale, applicarsi per intiero al contravventore tante pene pecuniarie quanti sono i reati commessi.

E, ciò avvertito sulle contravvenzioni e sul contrabbando, non resta, come vedremo, che applicare, ai singoli casi, le varie disposizioni di legge in materia.

Capo II.

Delle contravvenzioni doganali e relative pene.

105-106. Delle contravvenzioni e dei modi con cui son punite - disamina dell'art. 79 della legge doganale - perchè il medesimo è secondo noi privo di pratica utilità. — 107. Delle pene stabilite per le differenze rispetto al manifesto - quando sussiste detta contravvenzione, e quando no - nel manifesto di carico non è obbligatoria l' iscrizione dei bagagli dei viaggiatori - che deve intendersi per detto bagaglio - il capitano della nave è responsabile se non iscrive nel manifesto di carico quei bagagli dei viaggiatori che abbiano la forma dei colli commerciali. — 108. Che deve intendersi per merce alla rinfusa e merce in colli - penalità per le eccedenze e le mancanze delle merci alla rinfusa - perchè la buona fede non scusa dalla contravvenzione. — 109. *Quid iuris*, nel caso in cui alcuni colli segnati nel manifesto e trovati mancanti contenessero merci non soggette a dogana? Sarà il capitano passibile ugualmente di contravvenzione? Nostra opinione affermativa. — 110. Della contravvenzione, e pene per ogni inesatta dichiarazione della quantità e qualità delle merci destinate alla importazione, al deposito od alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione - delle eccezioni a tali regole. — 111. Se, nel caso in cui mediante fraudolenti dichiarazioni si importino merci col pagamento di diritti di confine minori di quelli dovuti, si incorra nel reato di contrab-

bando, o solo nella contravvenzione comminata dall'art. 81 del testo unico - motivi per cui non riteniamo verificarsi la contravvenzione prevista dall'articolo 81 della legge doganale. — 112. Delle disposizioni regolamentari che completano e compendiano l'art. 81 della legge doganale — 113. Delle formalità volute per la spedizione delle merci da una dogana all'altra, e contravvenzioni relative - ipotesi previste nell'art. 82 della legge doganale - avvertenze e questioni pratiche - del transito e relative contravvenzioni e sanzioni. — 114. Oltre la multa, in caso di contravvenzione, sono sempre dovuti i diritti di confine per le merci indicate nella bolletta di cauzione, e non presentate all'arrivo o presentate di qualità differente. — 115. Dell'esportazione e relative contravvenzioni e sanzioni penali - dei *drawbocks*, e ragion d'essere del disposto dell'art. 83 - norme a seguirsi nel caso di controversie fra le dogane ed i contribuenti rispetto alla qualificazione delle merci: casi nei quali può farsi ricorso alla speciale competenza stabilita dalla legge 13 novembre 1887, n. 5028. — 116. Delle contravvenzioni e pene per le differenze riscontrate nei depositi - *Quid juris*, nel caso in cui le differenze riscontrate nei depositi in magazzini privati dipendano da caso fortuito o forza maggiore? Motivi per cui opiniamo che la Finanza non ha diritto alla percezione del dazio di dogana sulle merci distrutte per forza maggiore o caso fortuito prima della loro estrazione da magazzino di deposito, e tanto meno quello di imporre penalità. — 117. Delle contravvenzioni per merci, soggette a dogana, trovate nella zona di vigilanza sprovviste di bolletta di legittimazione e relative sanzioni penali. *Quid juris* nel fatto di chi ponga in via nella zona doganale dei barili di zucchero, dichiarando alle guardie di finanza che contengono vino? - Si avrà il reato di contrabbando o la contravvenzione di cui all'art. 81? - Nostra opinione - Sanzioni penali intese ad impedire il trasporto di lamine, bolli, sigilli e simili da un collo all'altro, la loro falsificazione e l'apposizione di marchi di fabbrica nazionale a tessuti esteri. — 118. Delle contravvenzioni e pene di cui agli art. 87, 88 e 89 della legge doganale ed osservazioni. — 119. Sanzioni penali pei trasgressori delle discipline imposte ai capitani di barche e bastimenti esistenti nelle zone di vigilanza. — 120. Sanzione penale in genere per qualunque contravvenzione alle discipline della legge o del regolamento, non punita con multa speciale - osservazioni al capoverso dell'art. 91.

105. Ed eccoci così al tema che ci occupa, o meglio al capo della legge doganale intitolato « *delle contravvenzioni* »: tema irto di difficoltà per la molteplicità di trasgressioni che la legge contempla e per la diversità di pene che, ad ogni singolo caso, commina.

Tengasi comunque presente questo che, anche in questa legge fiscale, il patrio legislatore non si accontenta, per le singole violazioni di legge, di assoggettare i contravventori al pagamento dei dazi e diritti voluti, ma ogni infrazione colpisce con pene, talora gravi, data l'entità della trasgressione commessa.

Non deve per altro ciò recar meraviglia, ove si rifletta che, se contro i contravventori non fossero comminate pene severe, le leggi fiscali difficilmente approderebbero al loro fine.

In tre modi infatti possono essere puniti i contravventori alle leggi doganali, cioè: con la multa proporzionale, col pagamento di pene pecuniarie, infine con la perdita di alcune facoltà concedute dalla legge. Dice infatti l'art. 79 della legge doganale che, coloro che commettono contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, possono essere puniti:

a) col pagamento di una multa in proporzione dei diritti di confine dovuti sulla merce, cioè non minore del decimo, nè maggiore del quintuplo, salvo la maggior pena fino al massimo del decuplo nei casi di cui all'art. 84 comma terzo;

b) col pagamento di pene pecuniarie di cui ciascuna non minore di lire 2 nè maggiore di lire 500, salvo le maggiori pene fra lire 200 e lire 2000 che venissero comminate nei casi e coi decreti reali di cui agli art. 76 e 90;

c) con la perdita di alcune facoltà concedute dalla presente legge.

A dimostrare poi che i dazi dovuti non possono essere compenetrati o compromessi dall'irrogazione delle su dette pene, la legge si affretta a soggiungere che, l'applicazione di tali pene non dispensa dal pagamento dei dazi e diritti dovuti secondo la legge.

Badisi però che l'articolo su citato in tanto trova la sua ragione d'essere in quanto stabilisce i massimi ed i minimi in cui le pene, per ogni singola contravvenzione indicata nella legge, possono irrogarsi. All'infuori di ciò, non trova infatti pratica applicazione, perocchè, per ogni singola violazione di legge esplicitamente contemplata, trovasi sancita apposita sanzione nei limiti, ben inteso, sopra espressi, e, per le contravvenzioni in genere alle norme portate dalla legge e dal relativo regolamento, per cui non havvi esplicito disposto, applicasi l'art. 91, il quale dispone che, « per qualunque contravvenzione al disposto della presente legge o del relativo regolamento, non punita con multa speciale, sarà applicata una multa non minore di lire 5, nè maggiore di lire 100 ».

106. La legge doganale infatti, contrariamente a quanto vien disposto per la legge daziaria, non disciplina tutte quante le contravvenzioni con un unico disposto, ma, a seconda dell'importanza della trasgressione, commina pene diverse. Così stabilisce pene per le differenze rispetto al manifesto, per le differenze rispetto alla dichiarazione, per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per l'alterazione dei colli, per le differenze nelle dichiarazioni di merci in uscita ammesse alla restituzione dei diritti, per le differenze riscontrate nei depositi, per le contravvenzioni all'obbligo della bolletta nelle zone di vigilanza, e all'obbligo del contrassegno ai tessuti, pel trasporto e

per la falsificazione dei bolli e delle marche, per contravvenzioni disciplinari, per l'inosservanza delle discipline imposte per le barche esistenti nelle zone di vigilanza; e finalmente, per ogni altra contravvenzione, non contemplata esplicitamente, stabilisce un'unica multa.

Ciò conferma adunque, una volta di più, il nostro asserto, d'essere cioè l'art. 79 privo di pratica applicazione, comechè null'altro stabilisca che l'elenco delle pene che possono ai contravventori irrogarsi, ed i limiti, entro cui le pene stesse devono andar contenute.

Onde non è il caso di insistere più oltre su ciò, mentre la via lunga ne sospinge a disaminare le varie pene dal legislatore stabilite per le singole infrazioni esplicitamente contemplate.

107. E prima di tutto, passando ad esaminare le pene dalla legge stabilite per le differenze rispetto al manifesto, avvertiamo che la contravvenzione in tanto sussiste, in quanto differenze esistano tra le merci ed il manifesto di carico, oppure in quanto manchino colli segnati nel manifesto o finalmente quando esistano differenze per le eccedenze e per le mancanze delle merci alla rinfusa rispetto al manifesto. Così invero dispone la legge: Trovandosi delle differenze tra le merci ed il manifesto di carico, il capitano pagherà una somma non minore dei diritti dovuti, nè maggiore del quadruplo per ogni collo non annotato. Se i colli hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.

Per ogni collo, segnato nel manifesto e non trovato, si pagherà una multa non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire trecento.

Per le eccedenze e per le mancanze delle merci alla rinfusa rispetto al manifesto sarà applicata una multa non minore di lire trenta, nè maggiore di lire trecento. Non sono punibili le eccedenze che non oltrepassano il dieci per cento, e le mancanze che non superano il cinque per cento.

A tale disposizione sono di complemento gli art. 323 e 324 del regolamento generale 13 febbraio 1896 n.° 65. Per vero, essi dispongono che, nei casi di differenze trovate di fronte al manifesto, nelle marche, nei numeri, nel peso o negli altri caratteri dei colli, si procede nel seguente modo: se le discrepanze sono di tal natura da far ritenere che le indicazioni del manifesto non riguardino i colli presentati, la dogana redige il processo verbale per l'applicazione dell'art. 80 della legge, per la mancata annotazione nel manifesto di tali colli e, nel tempo stesso, per i colli annotati sul manifesto e non trovati; se invece si tratta di semplici inesattezze nella

descrizione dei colli l'ufficio di dogana eleva contravvenzione a sensi dell'art. 91 della legge.

Quando sieno rilevate differenze rispetto al manifesto dei piroscafi che hanno il carico in tutto od in parte composto di cereali, granaglie e simili derrate, semplicemente insaccati, queste merci possono considerarsi *alla rinfusa* per l'applicazione del citato art. 80, quante volte il capitano ne abbia indicato nel manifesto le quantità.

Quando sieno presentate alla dogana più partite di merci alla rinfusa della medesima qualità inscritte in un manifesto, le differenze di quantità trovate di fronte alle indicazioni del manifesto stesso si calcolano complessivamente riferendole alla totale quantità rappresentata dalle partite suddette [1]).

Per la mancata iscrizione di *provviste di bordo nel manifesto, o nel lasciapassare per manifesto*, e per le differenze in più come per quelle in meno, non giustificate dal consumo fatto a bordo, trovate fra le provviste inscritte e quelle rinvenute, si accerta la contravvenzione per l'applicazione dell'art. 91 della legge, quando i generi non sieno stati rinvenuti nascosti nel bastimento, od altrimenti non risulti applicabile la pena del contrabbando.

Nello stesso modo si procede per le differenze trovate nell'iscrizioni delle paccottiglie [2]).

Di fronte adunque a così chiare disposizioni di legge, ogniqualvolta si riscontrino differenze tra le merci ed il manifesto di carico, non devesi giudicare esistere contrabbando, ma solo la contravvenzione più sopra accennata, notando solo che, se le differenze riscontrate sono, più che ad altro, dovute ad inesattezze, allora non devesi più elevare verbale di contravvenzione a sensi dell'art. 80, ma bensì a sensi dell'art. 87 della legge, da che si tratterebbe della violazione della prescrizione che la legge fa sul modo di redigere il manifesto del carico e si sa che, per l'art. 28 della legge, il manifesto irregolare si ha come non presentato.

È stata del pari proposta la questione se, nel manifesto, sia obbligo assoluto ed imprescindibile di registrare qualunque merce o collo; e venne deciso dalla suprema Corte romana, con sentenza del 7 gennaio 1893, che non incorre in contravvenzione il capitano di un battello mercantile il quale non iscriva nel manifesto di bordo il bagaglio di un viaggiatore, che poi si scopra contenere oggetti sotto-

---

[1]) Art. 323 regolamento.

[2]) Art. 324 regolamento.

posti a dazio, perchè, osservava la Corte, il manifesto di carico non comprende qualsiasi specie di merce che sia importata sulla nave [1]. Il manifesto di carico, infatti, riflette precisamente quelle merci che formano l'oggetto dell'operazione mercantile del trasporto di merci, che a questo fine vengono consegnate al capitano, il quale ne risponde; ma quelle cose che il passeggiero, in una quantità già, per propria natura, limitata, porta seco nella nave, trattiene come bagaglio, e non consegna al capitano, non si registrano. E siffatta distinzione è giustificata, anzitutto, dal fatto che una nave che trasporta anche passeggieri, di necessità deve anche portare tutto quanto può occorrere al passeggiero durante il tragitto, il quale può essere più o meno lungo; e quindi non è possibile al capitano di fissare di suo capo la quantità ed il peso del bagaglio. Inoltre, « la stessa legge ha, implicitamente, ammesso che il bagaglio non solo non sia cosa diversa dalle merci che si trasportano, ma comprenda anche una certa indeterminata quantità *di merci* di cui possa il viaggiatore *servirsi per suo uso*. Infatti, è noto che, oltre al manifesto di carico od a quello di partenza, perchè le merci caricate possano essere sdoganate, occorre che sieno accompagnate da una dichiarazione scritta i cui estremi sono determinati nell'art. 40 della legge doganale 8 settembre 1889 (corrispondente all'art. 5 della legge 26 gennaio 1896 n.° 20). Ma è appunto nel medesimo articolo che si concede la dichiarazione orale per quelle *merci che i viaggiatori portano per loro uso*. Ora l'articolo 40 è la rifusione più allargata dell' art. 24 del precedente regolamento doganale del 1862, nel quale quella eccezione della dichiarazione orale non era contenuta. E tale innovazione è il frutto delle molte modificazioni che si introdussero dal 1862 al 1889, con parecchie delle quali si venne anche a distinguere e disciplinare diversamente le merci e così si diedero p. es. discipline speciali per i merciaiuoli ambulanti, che viaggiano portando seco tutto l'arsenale modesto del loro tenue commercio, e recentemente in un decreto del 17 novembre 1887, n.° 5072 (art. 3) si dispose che possono essere importate per qualunque dogana le merci esenti da dazio e *gli oggetti portati dai viaggiatori nei rispettivi bagagli destinati al loro uso particolare*. Il testo unico del 1889 ha mutata la parola *oggetti* in quella di *merci*, allargando così il significato della parola *bagaglio* e confermando ancora maggiormente che gli effetti che i viaggiatori portano seco non sono da confondersi colle merci caricate per trasporto o

---

[1] *Cass. Unica*, 1893, Cozzi, pag. 265; *Sinossi Giuridica*, fascicolo 70, art. 34.

viaggianti: che ai medesimi non si estende il manifesto di carico, come non si estende quello di partenza, e che dei medesimi il capitano non risponde per gli effetti doganali, se non in quanto potesse essere riconvinto di complicità in contrabbando. Nè potrebbe opporsi che, per siffatto modo, si possono caricare, sotto titolo di bagaglio, quantità illimitate di merci contro il fine della legge, che, prescrivendo la registrazione nel manifesto di carico, ha di mira lo agevolare agli agenti doganali le operazioni di verifica. Il manifesto di carico ha di mira tale facilitazione, ma anche di creare un documento che mette immediatamente in mora il capitano, se di tutte quelle merci che ha inscritte nel manifesto non possa dar conto; ma, per riguardo a quelle che porta il passeggiero, è il passeggiero che risponde immediatamente, nè costui può averle in libera pratica se prima la dogana non abbia esaurite le sue verifiche, e nel caso di dazio, se questo non sia stato pagato prima sullo stesso battello; onde mancherebbe la ragione nel passeggiero di caricarsi di un bagaglio eccessivo, e, se anche ciò fosse, non si avrebbero i temuti pericoli ed inconvenienti.

Come ognun vede, tale decisione è degna d'ogni encomio sia per l'equità cui è informata, sia per la massima cui giunse, sia per i principii che svolse, ed è per questo che la riportammo *per estenso*, anche perchè, da essa, nettamente risultano i principii che regolano il manifesto di carico.

Allo stato però della legislazione attuale, noi crederemmo dissentire da tale giudicato, non per ciò che riflette i principii di diritto posti in essere, ma di fronte al fatto che diede luogo a quella contravvenzione.

Se trattavasi invero di casse, per forma e peso non aventi la forma solita ai bagagli dei viaggiatori, evidentemente il capitano avrebbe dovuto inscriverle nel manifesto di carico sotto pena delle sanzioni penali comminate dall'art. 80 della legge doganale vigente, appunto perchè, non potendo quei bagagli considerarsi tali, vi sarebbe stata una differenza fra il numero dei colli inscritti nel manifesto di carico e quelli rinvenuti.

E diciamo allo *stato attuale della legislazione,* perchè, se è vero che per l'art. 5 della legge del 1896 è ammessa per ogni operazione doganale, e quindi anche per l'importazione, la dichiarazione verbale per le merci che i viaggiatori portano per loro uso, è per altro vero che là, ove la legge stessa parla del contenuto del manifesto del carico, se dice « *non obbligatoria l'iscrizione sul manifesto dei bagagli dei viaggiatori* », si affretta per altro a soggiungere: « *purchè non presentino esternamente la forma di colli commerciali* ».

Dunque, non la quantità degli oggetti, che il viaggiatore possa o voglia seco portare, induce la registrazione nel manifesto di carico, ma la qualità ed esteriorità dei colli, onde evitare per avventura che si possa comunque dal capitano defraudare la legge, facendo passare per bagaglio dei viaggiatori merci non figuranti nel manifesto di carico.

Appunto per ciò nel Regolamento del 13 febbraio 1896 si definì quali fossero i bagagli non iscrivibili nel manifesto di carico; e con l'art. 127 si dispose che non si iscrivono nel manifesto di carico i bagagli ed i campionarî dei viaggiatori, quando sieno contenuti in valigie, sacche, bauli, cassette chiuse a chiave, sacchi semplicemente legati, scatole e simili colli, nei quali ordinariamente si custodiscono gli effetti dei viaggiatori.

Conseguentemente a ciò, devono essere iscritti nel manifesto i colli d'altra natura, nei quali sono ordinariamente contenute merci propriamente dette, anche quando il proprietario di essi si trovi a bordo del bastimento e li abbia presentati come bagagli. — Adunque, altro è l'obbligo del viaggiatore, altro quello del capitano; e, pel solo fatto che il primo non è obbligato a far dichiarazione scritta pei bagagli, comprese le merci per uso particolare in essi contenute (arg. art. 160 del Reg. 13 febbraio e 6 del testo unico), non ne viene la conseguenza che sia liberato il capitano dall'iscrivere nel manifesto di carico quei bagagli, che il viaggiatore gli presenta come tali, ma che abbiano la forma di colli commerciali qualsiasi.

108. Abbiamo detto che, per le *eccedenze* e le *mancanze* delle merci alla *rinfusa*, rispetto al manifesto, sarà applicata una multa non minore di lire trenta, nè maggiore di lire 300. Senonchè, che deve intendersi per merci alla rinfusa? A bene intendere tale concetto conviene avvertire che le merci, per cui si compiono operazioni commerciali, si presentano sotto due forme, cioè come merci in colli, e merci alla rinfusa. *Merci in colli,* come ne lo dinota il nome, sono quelle che formano unità a sè stanti; *merci alla rinfusa* sono per contro quelle merci prive di imballaggio, i di cui singoli pezzi non abbiano marche e numeri distintivi e non consistano in oggetti di grossa mole aventi carattere proprio (come sarebbero le àncore, le caldaie, i grossi tubi, le lamiere di grosso spessore, ecc.) le quali sono da considerarsi come colli. E parimente, l'art. 125 del regolamento considera merci alla rinfusa i *fasci* o *legacci* facilmente divisibili che riuniscono più pezzi, i quali isolatamente non abbiano il carattere di *colli.* Appunto per ciò, nel manifesto di carico, quando trattasi di merci alla rinfusa, oltre alla qualità è richiesta anche l'indicazione della quantità. Può però avvenire che di alcune specie di

merci consegnate al capitano, non sia noto il quantitativo appunto perchè consegnate in base al numero dei pezzi; — in tal caso è data facoltà al capo della dogana di permettere che nel manifesto sia indicato il numero dei pezzi, invece del peso. Però, in questo caso, il capitano risponde del numero dei pezzi, agli effetti di legge, come se si trattasse di colli, e, in caso di differenze rispetto al manifesto, risponde pertanto di contravvenzione.

Nè, ad esimere dalla contravvenzione, basta la buona fede o il dedurre che vi fu errore nel manifesto, perocchè, se ciò bastasse sarebbero frustrate le precauzioni doganali più severe, — onde volle la legge che, anche le differenze motivate da semplici inesattezze nella descrizione dei colli, fossero passibili di pena a sensi dell'art. 87 lett. *a*), appunto perchè l'inesattezza porta seco la nullità del manifesto, e si sa che, ove questo non contenga tutti i requisiti voluti dall'art. 28 della legge, si ha come non presentato.

109. Ma che dire, nel caso in cui alcuni colli segnati nel manifesto e trovati mancanti, contenessero merci non soggette a dazio di confine? Dovrà pure in tal caso applicarsi al capitano la sanzione di cui all'alinea dell'art. 80, il quale prescrive la multa non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire trecento, per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato?

Niun dubbio che si propenda per l'affermativa, vuoi perchè, versandosi in materia contravvenzionale, basta il fatto della differenza rispetto al manifesto, per costituire il capitano in contravvenzione, vuoi perchè la legge commina la contravvenzione per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, senza distinguere fra colli e colli: — donde la distinzione ripugna all'interprete in mancanza di distinzione nella legge. — Nè tale questione è nuova, chè già la suprema Corte torinese, con sentenza del 18 novembre 1868, ebbe a decidere che basta la mancanza dei colli per rendere il capitano passibile di multa, senza che pur sia d'uopo distinguere fra merci soggette a dazio e merci che ne sono esenti [1]).

Diremo anzi di più: avveratasi una differenza fra il manifesto di carico e la quantità effettiva delle merci, si incorre nella contravvenzione di cui all'art. 80 della legge doganale. E di tale contravvenzione, che la legge reprime al solo scopo di evitare frodi all'erario, risponde sempre il capitano, anche quando la divergenza derivi da semplice omissione [2]).

110. Dall' obbligo, che ogni proprietario delle merci ha, di fare

---

[1]) *Gazz. G.*, XX, II, 410.

[2]) Cass. Roma, 18 dicembre 1901, Valeri, *Giustizia pen.*, VIII, col. 103.

la dichiarazione per ogni operazione, deriva che devesi dichiarare in contravvenzione chiunque faccia inesatta dichiarazione delle merci che voglia importare. Perciò trovasi disposto nell'art. 81 del testo unico della legge doganale del 1896, che per la inesatta dichiarazione della quantità e qualità delle merci destinate alla importazione, al deposito od alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione sarà applicata una pena pecuniaria non minore di lire due, nè maggiore di cinquanta. Si prescinderà dall'applicazione di tale pena quando emergano solo differenze di quantità che non superino il cinque per cento, per ciascuna qualità delle merci dichiarate. Si prescinderà parimenti dall'applicazione della detta pena per le differenze di qualità, quando le merci dichiarate e quelle rinvenute siano considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, sia uguale a quello dei diritti liquidati o lo superi di meno di un terzo.

Se poi i diritti di confine, complessivamente liquidati secondo il risultato della visita, risultino maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione, e la differenza superi il cinque per cento, oltre alla pena suddetta ne sarà applicata un' altra non minore del decimo, nè maggiore dell'intiera differenza dei diritti di confine.

In forza di tali disposizioni quindi, ogni inesatta dichiarazione della quantità e qualità delle merci destinate all'importazione, al deposito od alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione porta seco la contravvenzione punita con pena da lire due a cinquanta.

In due soli casi viene però fatta eccezione a detta regola, cioè:

1.° quando la differenza fra le quantità dichiarate e quelle rinvenute non superi il 5 % per ciascuna qualità delle merci dichiarate;

2.° quando la qualità delle merci dichiarate e quella delle merci riscontrate dopo la visita sieno considerate nella tariffa come sottovoci della stessa voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che, secondo la dichiarazione, sarebbero dovuti, sia uguale a quello dei diritti liquidati o a questo superiore di meno di un terzo.

Quando poi i diritti di confine complessivamente liquidati secondo il risultato della visita risultino maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione, e la differenza superi il 5 %, allora, oltre alla su detta pena da lire 2 a 50, deve venire applicata un'altra pena non minore del decimo, nè maggiore dell'intera differenza dei diritti di confine.

Da ciò adunque chiaramente evincesi come ogni inesatta dichia-

razione dia luogo, eccettuati i tassativi casi di cui sopra, all'applicazione della pena pecuniaria da lire 2 a lire 50, con questa avvertenza che, quante volte i diritti di confine complessivamente liquidati dietro visita, risultino maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione, e la differenza superi il 5 %, in tale caso, oltre alla pena pecuniaria, di cui sopra, deve venire applicata un' altra pena non minore del decimo nè maggiore della intera differenza dei diritti di confine. Sicchè, riassumendo, ogniqualvolta vi sia denuncia erronea, e non ricorrano le ipotesi espressamente contemplate in legge, si applicheranno le sanzioni previste dalla prima parte dell'art. 81: se poi l'erroneità di tale dichiarazione importi la possibilità di un danno per l'Erario, risolventesi in una differenza di diritti superiore al 5 %, di quelli calcolati in base all'inesatta dichiarazione, in tale caso, oltre alla pena pecuniaria di cui nella prima parte di detto articolo, dovrà infliggersi un'altra pena pecuniaria non minore del decimo nè maggiore dell' intera differenza dei diritti di confine calcolati in meno. E se questo è, come non consona allo stato attuale della legislazione, deve ripudiarsi la giurisprudenza formatasi sull'art. 94 del testo unico approvato con R. decreto del 1889, la quale stabiliva, in ogni caso, il principio che non costituisce contravvenzione doganale la denuncia erronea della merce che importasse un indebito aumento di dazio a pregiudizio del denunciante [1]).

E diciamo allo stato attuale della legislazione, perchè, l'art. 81 della vigente legge doganale è ben diverso dall'art. 94 della legge del 1889, e contempla ipotesi diverse non solo, ma stabilisce per giunta tassativamente i casi in cui debbasi prescindere dall'applicazione della pena per le differenze rispetto alla dichiarazione.

111. — Ma per accennare a casi pratici, dato che mediante fraudolente dichiarazioni si importino merci nello Stato col pagamento di diritti di confine minori di quelli dovuti, — in tale ipotesi si avrà la contravvenzione ipotizzata nello art. 81 in disamina o piuttosto il reato di contrabbando?

Per risolvere la questione propostaci, e che più volte ebbe a presentarsi nella pratica, è necessario richiamare i principii più sopra svolti quando si accennò al contrabbando. — Al qual riguardo giova avvertire che, per quanto la legge doganale non definisca che debba per contrabbando intendersi, pur tuttavia dall'annoverare che essa fa i casi in cui havvi contrabbando [2]), mostra chiaramente do-

---

[1]) Cass. Roma, 15 ottobre 1887, *Corte Supr. Roma*, 1887, pag. 837, e 27 febbraio 1894, *Giurispr. Penale*, 1894, p. 186.

[2]) Art. 94 e seg.

versi per contrabbando intendere l' importazione di merci estere, o l'esportazione di merci nazionali soggette a dazi di uscita, che da taluno si faccia o si tenti, senza presentarle alla dogana o sfuggendo in tutto, od in parte, al pagamento dei relativi dazi con artifizi o fraudolente dichiarazioni fatte in dogana. — Ciò posto è intuitivo che, tuttavolta vengano sorprese nello Stato merci estere, di natura affatto diversa da quelle apparenti dalla bolletta, si dovrà procedere per contrabbando, senza che possa invocarsi l'applicabilità dell'art. 81 della legge doganale. Tale articolo infatti punisce le pure e semplici inesattezze ricorrenti nella dichiarazione ed occasionate da negligenza o da errore: non le fraudolente e false dichiarazioni in dogana, determinate dallo scopo di trarne un lucro a danno dell'Erario. E danno ha quest'ultimo, quando, con artificiose e false dichiarazioni, si eludono o si tenta eludere, in tutto, od in parte, i diritti di confine dovuti.

Vero è che la Suprema Corte romana con sentenza del 13 novembre 1895 ha ritenuto il contrario pel riflesso che la Dogana ha diritto di visitare e verificare le merci e liquidare ed esigere i diritti corrispondenti secondo la tariffa, e se le merci passano senza verifica, vi è bensì frode dei diritti doganali, ma non vi è contrabbando [1]. Però a noi pare che i principî di diritto proclamati con quella sentenza siano in urto con la lettera e con lo spirito della legge doganale del 1886. Con la lettera, perchè contrariamente a quanto prescriveva l'art. 94 della legge doganale del 1889, l'art. 81 del testo unico del 1896 parla di *inesatta dichiarazione*, togliendo così il dubbio che le differenze di valore o qualità possano essere determinate anche da dichiarazioni fraudolenti o false; con lo spirito della legge, in quanto la contravvenzione, di cui all'art. 81, per inesatta dichiarazione, si commette prima dello sdoganamento e si accerta con la verificazione degli agenti, giusta quanto prescrivono gli articoli 5, 6, 7 ed 8 del testo unico 26 gennaio 1896. Aggiungesi infine che con l'art. 81, il legislatore intese punire il fatto materiale della dichiarazione non corrispondente, per la sua inesattezza, allo stato della merce, indipendentemente dalla prava intenzione, nel dichiarante, di frodare in tutto od in parte lo Stato. Ora, se tutto ciò è, se la dichiarazione di merci fatta in dogana risulta per contro artificiosa e falsa, allo scopo di defraudare i diritti doganali, non v'ha dubbio che debba procedersi per contrabbando giacchè si verifica tale reato, tanto nel fatto di chi introduce merci nel Regno senza presentarle alla dogana, quanto nel fatto di chi froda, o tenta in qualsiasi modo, con artifici

---

[1]) *Giurispr. Penale*, 1896, pag. 133, causa Reghin-Ceriani ed altri.

o false dichiarazioni in dogana, di frodare, in tutto od in parte, il dazio doganale dovuto (argom. art. 126 ult. cap. legge doganale).

112. Ciò visto, non è inutile avvertire come gli art. 325, 326, 327 e 328 del regolamento doganale formano il naturale complemento dell'art. 81 della legge, da che essi pure stabiliscono norme per l'applicazione delle pene per le differenze rispetto alla dichiarazione.

Viene infatti per essi disposto che la pena pecuniaria, stabilita dall'art. 81, primo comma, della legge, per la inesatta dichiarazione della quantità o della qualità delle merci, è applicabile per ciascuna dichiarazione scritta, di fronte alla quale si sieno verificate una o più differenze punibili, anche se le merci dichiarate o quelle rinvenute sieno esenti da diritti di confine.

Nei casi in cui le merci dichiarate e quelle rinvenute appartengono a sottovoci di una medesima voce della tariffa, il limite di tolleranza stabilito dal suddetto articolo per le differenze nella qualità, si calcola confrontando i diritti, ai quali sono soggette le merci della qualità dichiarata, con quelli a cui sono soggette singolarmente le merci della qualità rinvenuta.

Per verificare poi se esista la differenza punibile di quantità, si confrontano i totali delle quantità delle merci dichiarate e rinvenute, che sono comprese sotto una stessa voce della tariffa.

Agli effetti delle differenze rispetto alla dichiarazione, le denominazioni speciali usate nella dichiarazione, dal contribuente, per designare merci che godono di trattamento daziario convenzionale, si considerano sottovoci della voce della tariffa generale, alla quale si riferisono.

Le differenze rispetto alla dichiarazione si riferiscono esclusivamente alle merci e non ai recipienti. Esse si calcolano distintamente per ogni collo o partita di colli, pei quali sia fatta sulla dichiarazione la descrizione del contenuto, oppure si calcolano nel complesso per tutte le merci comprese nella dichiarazione e visitate, secondochè si tratti di differenze contemplate dal primo e secondo comma oppure dall'ultimo comma dell'art. 81 della legge.

Quando, nel caso previsto dall'art. 29, sia stato indicato nella dichiarazione il solo peso lordo di una merce tassata a peso netto reale, le differenze vengono commisurate sul peso lordo, come se questo fosse il peso imponibile [1]).

La pena pecuniaria stabilita dal primo comma dell'art. 81 della legge, è pure applicabile, nei casi di differenze superiori al cinque

[1]) Art. 325 regolamento 13 febbraio 1896, n.° 20.

per cento trovate sul peso dei colli in confronto della dichiarazione scritta per le merci, che, in esenzione di visita, sono destinate al trasporto da una ad altra dogana, con bolletta di cauzione, od al deposito sotto diretta custodia della dogana [1]).

Nei casi di grosse partite di cereali, o di altre merci alla rinfusa giunte dall'estero per via di mare e dichiarate a più riprese, le diverse dichiarazioni possono essere considerate nel loro insieme come una sola per l'applicazione dell'art. 81 della legge, ammettendo la compensazione fra le differenze di quantità in più od in meno, emerse di fronte alle singole dichiarazioni.

Tale compensazione viene ordinata dal capo della dogana, e può essere ammessa solo quando le diverse dichiarazioni sieno state presentate al nome di una stessa persona, e si riferiscano ad una medesima partita (singolo) segnata nel manifesto [2]).

Nè, a complemento di siffatte disposizioni di legge, aggiungeremo altro. Piuttosto troviamo non inutile avvertire come sovente le merci, prima di essere importate, possono essere trasportate da una dogana all'altra, anche per essere, occorrendo, riesportate. È logico che l'Erario, verificandosi simiglianti casi, vegli sulle merci, onde non sieno per avventura introdotte in consumo, e si assicuri che, effettivamente, saranno ripresentate all'altra dogana cui voglionsi mandare. A questo scopo appunto furono dettate le non poche formalità di cui abbiam già altrove tenuto parola e meglio andiamo vedendo.

Voglionsi invero spedire, per via di terra, delle merci da una dogana ad un'altra? In tal caso, basta che il proprietario faccia l'opportuna dichiarazione scritta, a sensi dell'art. 6 della vigente legge doganale, e dia garanzia che la merce sarà presentata alla dogana indicata nel tempo stabilito. Poichè, per altro, sarebbe possibile durante il trasporto delle merci di sostituirle con altre, così la dogana, dopo fatta la visita, applica ai colli il bollo e consegna al proprietario delle merci la *bolletta di cauzione* (art. 36 legge doganale). Arrivate che sieno le merci alla dogana, alla quale sono dirette, questa procede alla verificazione, e constatata l'identità, dà al proprietario un *certificato* che è detto *di scarico*, e che vale per ritirare il deposito alla dogana di partenza. Or bene, dato il caso di spedizioni di merci da una dogana all'altra, quando si incorrerà in contravvenzione? A tale domanda nettamente risponde l'art. 82 della legge doganale col disporre così:

« Quando si trovasse una quantità maggiore o minore di quella

---

[1]) Art. 327 reg. doganale, 13 febbraio 1896.

[2]) Art. 328 reg. doganale, su citato.

indicata nella *bolletta di cauzione*, sarà applicata una multa non minore del decimo, nè maggiore dell'intiera differenza dei diritti di confine.

« Per la mancata presentazione del *certificato di scarico* alla dogana di partenza la multa sarà dal decimo all'intero diritto di confine dovuto.

« Le suddette multe sono applicabili alle spedizioni di merci, con esenzione di visita, ancorchè fatte col mezzo della strada ferrata.

« Se si trova differenza di qualità, dovrà essere pagata una somma non minore dei diritti di confine, nè maggiore del triplo, sulle merci non rinvenute. Se le merci erano destinate al transito, ed invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette al dazio d'uscita, si dovrà pagare inoltre una somma non minore del dazio, nè maggiore del triplo sopra le merci trovate.

« Se i colli spediti con esenzione di visita appariscono alterati e non fosse provato l'evento o la forza maggiore che ne fu causa, oltre la multa predetta per la differenza di quantità, ne sarà pagata un'altra non minore di lire trenta, nè maggiore di lire duecento per ogni collo alterato ».

Come si vede, le ipotesi dalla legge contemplate sono molteplici da che ivi prevedonsi i casi in cui trattisi:

a) di differenze nelle quantità delle merci spedite da una dogana all'altra rispetto alle quantità segnate nella *bolletta di cauzione;*

b) di differenze rispetto alla bolletta di cauzione nella quantità delle merci spedite *con esenzione di visita*, ancorchè per ferrovia;

c) di mancata presentazione del *certificato di scarico* alla dogana di partenza;

d) di differenza di qualità rispetto alla *bolletta di cauzione;*

e) di differenza di qualità nelle merci *destinate al transito;*

f) di alterazione dei colli spediti *con esenzione di visita* e di cui non sia provato l'evento o la forza maggiore che ne fu causa.

Ma tali ipotesi sono intuitive di fronte alle disposizioni dettate dalla legge a disciplinare la spedizione di merci da una dogana all'altra ed il transito. Per vero a che varrebbero tante norme intese ad evitare le frodi, se poscia si lasciasse impunita la loro trasgressione? Di qui la necessità di apposite sanzioni penali per ogni singolo caso e di penalità diverse secondo la maggiore o minore gravità del reato.

Nè, se pur tengansi presenti i principii da noi più sovra svolti, presentano difficoltà di interpretazione le ipotesi nell'art. 82 contemplate, da che quelle sanzioni non sono che la logica conseguenza delle violazioni che, comunque, possono commettersi in ispreto alle tassative prescrizioni della legge.

È infatti chiaro che se, contrariamente alle risultanze della bolletta di cauzione, trovasi alla dogana, cui vengono le merci spedite, notevole differenza nelle quantità, è certo, o per lo meno presumibile, che frode siasi nel tragitto, da una dogana all' altra, operata, ed è, in tale caso, naturale sia contestata la contravvenzione per l'applicazione della multa per le differenze riscontrate. Così dicasi per le spedizioni di merci con esenzione di visita ancorchè fatte col mezzo della strada ferrata. Al riguardo riteniamo necessari alcuni schiarimenti. Lo abbiamo detto, ma conviene ripeterlo. Le merci, che provengono dall'estero, possono, ben dice il Clavarino [1]), prima di introdursi in consumo, essere trasportate da un punto all'altro dello Stato, da una dogana all'altra. Il pagamento del dazio resta in sospeso con grande vantaggio del commercio, e può, talvolta, non aver luogo, come nel caso in cui merci estere introdotte nello Stato da una delle dogane poste al confine, e da questa trasportate ad un' altra, sieno poi da quest'ultima riesportate all'estero. È evidente che in tali casi la dogana si assicuri che quelle determinate merci, che da una dogana sono state estratte con destinazione ad un'altra dogana, saranno, senza alcuna alterazione o sostituzione, ripresentate a quest'ultima dogana, e là, o depositate, o riesportate, o sottoposte al pagamento del dazio.

La spedizione delle merci da una dogana all'altra può però farsi o *previa visita* o *con esenzione di visita.*

Nel primo caso, dopo la visita, la dogana applica, per accertarne l'identità, il bollo ai colli, quando i diritti di confine sulle merci siano superiori a lire 20 il quintale, e non si tratti di merci di grossa mole e facilmente descrivibili, quando finalmente le merci presentino pericolo di sostituzione con altre simili di origine nazionale; e dà al proprietario una *bolletta di cauzione,* nella quale viene, fra altro, determinato il tempo in cui le merci debbono giungere alla dogana di destinazione, e quello entro il quale si deve far pervenire alla dogana di partenza la prova dell'arrivo.

Nel secondo caso poi, quando si tratta di spedizione di merci senza visita (e possono fruire di tale vantaggio le sole merci assicurate in guisa da non far temere alterazioni, o, per la formazione a macchina dei colli entro cui sono racchiuse, o, per il piombo da cui sono assicurate esse stesse o i vagoni in cui sono riposte), siccome, per la mancanza di verifica, la dogana, non potendo conoscere

[1]) CLAVARINO, *Legge doganale.* pag. 49.

la qualità delle merci non è in grado di stabilire la cauzione correlativa ai diritti di dazio, così questa commisura in ragione di lire venti a titolo di diritti di confine, e di altrettante per le multe per ogni chilogramma di peso lordo, rilasciandone al proprietario la relativa bolletta di cauzione con le indicazioni di cui sopra.

Ciò spiega perchè, mentre nei casi di spedizione di merci dietro visita da una dogana all'altra sono punite le differenze di quantità e qualità rispetto alla bolletta di cauzione, invece per la spedizione delle merci, con *esenzioni* di visita, la dogana limita la sanzione alla sola differenza di *quantità*, pur punendo, anche in questo caso, la mancata *presentazione del certificato di scarico* alla dogana di partenza.

E giunti a questo punto, un'osservazione si impone, ed è questa: che, a modesto nostro avviso, dovrà rispondere della contravvenzione per mancata presentazione del certificato di scarico tanto colui, che ottenutolo, non si curò poi di farlo pervenire nel tempo stabilito alla dogana di partenza, quanto colui che, nel detto tempo, non lo potè far pervenire, perchè la dogana, cui le merci erano dirette, non glie lo volle rilasciare, avendo, nella visita alle merci, riscontrate differenze con quanto è indicato nella bolletta di cauzione o riscontrati alterati i colli.

Se non che si domanda: Che volle la legge dire con la frase « le suddette multe sono applicabili alle spedizioni di merci fatte con esenzione di visita, ancorchè fatte col mezzo della strada ferrata ? ».

Abbiamo detto più sopra che la dogana potrà dare la *bolletta di cauzione senza precedente verificazione delle merci,* quando i colli sieno fatti a macchina, in modo da non far temere alterazioni e sieno muniti di bollo a piombo, lamina, od altri contrassegni, oppure quando, a spese delle persone interessate, sieno assicurati con doppio involto o doppio piombo. Ma la spedizione di merci senza visita può essere accordata anche alle merci che non sieno in colli fatti a macchina od assicurati con doppio involto e con doppio piombo, quando siano spedite per le strade ferrate. Ora, siccome la responsabilità del proprietario delle merci sta sempre rispetto alla dogana, non ostante che la spedizione siasi operata per ferrovia, così si spiega la sanzione penale per le differenze di quantità rispetto alla bolletta di cauzione e per la mancata presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza delle merci in esenzione della visita, ancorchè fatte col mezzo della strada ferrata.

E qui è appena necessario avvertire come, data l'affinità dell'istituto di *transito* con quello del trasporto delle merci da una dogana all'altra, la legge adottasse per quello le stesse norme sta-

bilite per questo [1]. Anche nel transito doveva la dogana guarentirsi contro ogni possibile frode, onde evitare *che le merci, che traversano il territorio dello Stato per recarsi all'estero,* e che quindi vi transitano senza alcun pagamento di dazio, potessero per avventura essere immesse in consumo.

Di qui la necessità di verificare le merci all'atto del transito ed alla dogana d'arrivo prima d'essere esportate, — l'obbligo di depositare una cauzione e finalmente la necessità di dettare sanzioni penali contro coloro che, abusando del transito, violassero comunque le disposizioni intese a disciplinarlo. — Va poi da sè che, se i colli spediti con esenzione di visita appariscono alterati, e non fosse provato l'evento o la forza maggiore [2]) che ne fu causa, oltre la multa stabilita per la differenza di quantità, la quale non è minore del decimo, nè maggiore dell'intiera differenza dei diritti di confine, ne sarà pagata un'altra non minore di lire trenta, nè maggiore di lire duecento per ogni collo alterato.

114. Ma, come altrove vedemmo, è regola della legge doganale che l'applicazione delle pene stabilite per le contravvenzioni non dispensa dal pagamento dei dazi e diritti dovuti. Per ciò, anche nel caso di contravvenzioni per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione, saranno sempre dovuti i diritti di confine per le merci verificate al luogo di partenza, indicate nella bolletta di cauzione e non presentate all'arrivo o presentate di qualità differente, per le quali non è dato il certificato di scarico. Va infine da sè che nei casi di applicazione dell'art. 82 della legge, per le merci spedite con bolletta di cauzione in esenzione di visita e non presentate all'arrivo, la liquidazione dei diritti di confine e delle pene pecuniarie si fa in base al dazio di importazione di lire venti per ogni chilogramma di peso lordo, a cui le merci si presumono soggette [3]).

115. Ma la legge, che ha interesse di evitare assolutamente le frodi, non poteva lasciar negletta l'*esportazione* che rappresenta altra delle operazioni doganali, fonte di inestimabile risorsa per l'Erario dello Stato. Pur qui conveniva disciplinare con ispeciali norme tale istituto e dettare sanzioni contro i contravventori. Perciò con l'art. 83 dispose che, verificandosi differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione dei diritti pagati per le materie prime, sarà dovuta una multa non mi-

---

[1]) Art. 40 testo unico, legge doganale, 26 gennaio 1896.
[2]) Art. 19 legge doganale.
[3]) Art. 329 del regolamento doganale.

nore dell'importo che indebitamente si sarebbe restituito dall'Erario, nè maggiore del quintuplo di esso.

In altre parole, la legge viene, con tale disposizione, a colpire il contravventore con le stesse armi delle quali il contravventore si vale per defraudare l'Erario, giacchè il legislatore in sostanza prescrive che il contravventore sia punito con multa non mai minore di quella somma di cui questi, a danno dell'Erario, voleva avvantaggiarsi.

Che, se dopo ciò si volesse andar ricercando il perchè di una siffatta disposizione basterebbe avvertire come la legge, allo effetto di facilitare la esportazione dei prodotti nazionali e sviluppare così le nostre industrie, sia venuta nel divisamento di accordare agli esportatori, entro determinate misure e sotto certe condizioni, la restituzione dei dazi da essi pagati per le materie prime importate per la fabbricazione delle merci poscia esportate. Come ognun vede, tali restituzioni, che sono comunemente conosciute col nome di *drawbacks*, hanno un intento affatto economico; giacchè valgono sovente ad ovviare le perniciose conseguenze derivanti dai dazi troppo elevati che impediscono il sorgere delle industrie nazionali, a tutto vantaggio dei prodotti esteri. Presso noi sono concessi *drawbacks* a favore della biacca, ossia carbonato di piombo puro, delle punte di Parigi, dei cedri, delle arance e frutti canditi, delle castagne diacciate e in conserva, del latte condensato, della mostarda preparata con zucchero, del torrone, del vermouth con zucchero, ecc. Ora suppongasi che alcuno, per lucrare dalla dogana il dazio sulle materie prime, dichiari esportare una certa quantità di prodotti per cui si fa luogo alla concessione dei *drawbacks* e, per contro, dalla verifica risulti che le merci esportate sono differenti da quelle dichiarate, in tale ipotesi è evidente la frode.

Or bene, se la legge avesse lasciato passare inosservate tali trasgressioni, con tutta facilità, avrebbe potuto cader vittima dell'inganno altrui. Ecco perchè il Legislatore, a prevenire che possa alcuno abusare dei *drawbacks* per crearsi un indebito profitto, ha dettato il disposto dell'art. 83 per cui, verificandosi differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione dei diritti pagati per le materie prime, il contravventore viene punito con una multa non minore dell' importo che indebitamente gli si sarebbe restituito, nè maggiore del quintuplo di esso.

Qui giova solo avvertire che, a termini dell'art. 3 del testo unico della tariffa generale dei dazii doganali, per la risoluzione delle controversie fra la dogana ed i contribuenti rispetto alla qualificazione delle merci, si deve seguire il procedimento indicato nella legge

del 13 novembre 1887 n.° 5028 (serie 3.ª). In conseguenza di ciò, rettamente giudicò la Suprema Corte con sentenza 1.° dicembre 1903, decidendo che, constatata la differenza fra la dichiarazione ed una quantità di vino Marsala da esportarsi, presentata per ottenere la restituzione della relativa tassa, va annullata per difetto di motivazione, la decisione che trascuri la eccezione d'incompetenza sollevata dalla difesa per essere la decisione della controversia riferibile, non già al grado alcoolico, ma alla qualificazione tipica del vino Marsala, e quindi, di spettanza dell'Autorità amministrativa [1]).

È però insegnamento della Suprema Corte romana [2]) che in tanto può farsi ricorso alla speciale competenza stabilita dalla legge 13 novembre 1887, in quanto la qualificazione della merce soggetta a dazio sia subbietto di controversia: chè, se non vi può essere dubbio sulla qualifica della merce (nella specie, dichiaràzione di vino invece di spirito), cessa l'applicabilità di tale legge, e, senz'altro deve farsi luogo alla contravvenzione, essendo intuitivo che il procedimento amministrativo, di cui parla la legge 13 novembre 1887, fu creato in soccorso del contribuente leale ed onesto, ma non a scudo del frodatore e del contrabbandiere [3]).

116. Abbiamo detto che, a seconda del differente reato, differenti sono le sanzioni in materia doganale; giacchè non con un'identica pena, ma con pene differenti, sono punite le singole contravvenzioni. È ciò sì vero che, come vi hanno pene per le differenze rispetto al manifesto, così vi hanno pene diverse a seconda si tratti di contravvenzioni per le differenze rispetto alla dichiarazione, di contravvenzioni per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione, per le differenze nelle dichiarazioni di merci in uscita ammesse alla restituzione dei diritti, e, finalmente, di contravvenzioni per le differenze riscontrate nei depositi. Ora è appunto delle pene comminate per le differenze riscontrate nei depositi che ci accingiamo a parlare.

Al riguardo è bene aver presente che le merci estere, soggette a diritti di confine, sono ammesse a deposito, o sotto la diretta custodia della dogana, o, in magazzeni da essa dati in affitto, o, in difetto di questi, in altri di proprietà privata verificati ed approvati dall'Autorità doganale (art. 42). Niun dubbio che, quando le merci sono sotto la diretta custodia della dogana, non è possibile parlare

[1]) *Giust. pen.*, anno X, col. 246.

[2]) Cass. Roma, 17 novembre 1889, Tonda e Fontanella (*Monitore dei Tribunali*, a. 1890, p. 614).

[3]) Cass. Roma, 17 maggio 1890, Sorrentino (*Monitore dei Tribunali*, 1890, pag. 939).

di contrabbando, da che essa stessa direttamente invigila alla custodia delle merci, per quanto non sia tenuta, per legge, a rispondere delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci depositate, nè dei casi di forza maggiore [1]. Non così è però pei magazzini di affitto o di proprietà privata. Per questi infatti, avendo il proprietario od il suo rappresentante facoltà di custodire le merci come meglio crede, senza ingerenza della dogana, è naturale che sia possibile, od almeno più facile, la frode che nei magazzini ove le merci vengono depositate sotto la diretta custodia della dogana. Il legislatore doveva quindi preoccuparsene, pur tenuto il debito calcolo del calo naturale delle singole merci. Onde prescrisse che, se nella verificazione delle merci ammesse a deposito nei magazzini dati in affitto, od in quelli di proprietà privata, si trovi una differenza di *quantità* in più od in meno che ecceda il due per cento oltre i cali di tolleranza, o una differenza nella qualità, il proprietario pagherà una somma non minore della metà, nè maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti per le merci eccedenti o mancanti o di qualità diversa [2].

La prescrizione non potrebbe essere più rigorosa, però uopo è inchinarsi: *dura lex sed tamen lex*. Piuttosto, di fronte all'art. 19 della legge doganale, che esonera da conseguenze penali l'inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore, è il caso di domandarsi se siano applicabili le penalità di cui sopra nel caso di deficienze superiori al calo naturale riscontrate nelle merci depositate in magazzini privati voltachè tali deficienze, sia provato essere dipendenti da caso fortuito o forza maggiore. Nè la questione è oziosa, da che si è presentata più volte nella pratica ed ebbe, di continuo, soluzioni diverse a danno, o dell'Erario, o del contribuente. È quindi bene spendere su ciò una parola e dire, per quanto modesto, il nostro parere.

Ed anzitutto, senza soffermarci a ripetere qui quanto più sopra esponemmo in ordine allo scopo ed all'indole dei depositi, basterà solo accennare essere tali istituti sorti in favore del commercio, per convincerci che rimarrebbe frustrato lo scopo loro se, anzichè ritenere esenti da dazio di confine, le merci estere che devono ivi immettersi, senza dichiarata destinazione di consumo, venissero per contro colpite da dazio in *modo assoluto* ed *attuale* non sì tosto varcata la linea doganale. E diciamo, *rimarrebbe frustrato lo scopo dei depositi*, perchè, l'effetto pratico di tali istituti è appunto questo, che la tassa, invece

[1] Art. 49 legge doganale.

[2] Art. 84 legge doganale.

che al passaggio della linea doganale, si paga all'uscita della merce dal deposito per l'uso del commercio nell'interno dello Stato. Se invero bastasse il passaggio delle merci dalla linea doganale per il pagamento immediato della gabella, i depositi sarebbero un non senso; perocchè tornerebbe superfluo porre in deposito, sotto un regime di vigilanza della Dogana, merci su cui il dazio si fosse verificato e liquidato.

Vero è che qualche sentenza di Magistrato [1]), partendo dal concetto che la funzione economica dell'istituto dei depositi doganali in magazzini privati consista principalmente nel diritto che ha il proprietario della merce di riesportarla all'estero, o in altro deposito doganale, come pure nella facoltà che gli spetta di sdaziarlo, pagando i relativi diritti di confine, nel modo e nel tempo che egli ritiene più convenienti, invece di pagare il dazio in una sola volta, vorrebbe in ciò trovare la spiegazione dell'opposta tesi, — che cioè le merci estere vadano sottoposte in modo attuale ed assoluto al dazio di confine, non appena varcata la linea doganale, traendone la conseguenza che, qualunque evento di distruzione non le esima dal dazio per il noto principio *res perit domino*. Ma la Suprema Corte romana in una recente sentenza, resa a sezioni unite il 9 maggio 1901, rigettò, siccome ripugnante all'indole dei depositi ed alle leggi doganali, una simile tesi, dacchè — sono sue parole — «a questa guisa si confonde il fatto dell'ingresso della merce nel Regno senza destinazione al consumo interno, ma a semplice fine di deposito, da quello di destinazione pel consumo, e si calpesta l'istituto economico dei depositi adottato per attirare nel Regno merci estere a diversi scopi. Sarebbe stato inutile stabilire magazzini doganali di deposito e luoghi di deposito di privata proprietà, ove mai, per il semplice ingresso delle merci oltre la linea doganale, si potesse attualmente ed assolutamente riscuotere il dazio di consumo. Non si è atteso che la distinzione dei fini enunciati dei depositi sia stata e sia nelle leggi doganali succedutesi. Nell'art. 58 della legge doganale 8 settembre 1889 era in maniera espressa e categorica stabilito essere i depositi di dogana luoghi in cui si pongono, senza pagamento di dazio di confine, le merci da esportare. È vero che codesta disposizione nel testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896 non si riprodusse in *terminis*, ma non è men vero che la dizione del corrispondente art. 42 venne formulata in modo che permette di ravvisarvela nelle seguenti parole:

---

[1]) Corte d'appello di Firenze, 5 luglio 1900, est. Bergamaschi, Società per gli olii minerali e Comune di Livorno e Firenze, *Foro it.*, 1900, 1, 1334.

« Le merci estere soggette a diritto di confine sono *ammesse a deposito* o sotto la direzione della Dogana o in magazzini di privati ». Offrivasi — disse il supremo Collegio nella sua precedente sentenza, — giuridicamente superfluo proclamare non soggette al pagamento del dazio merci depositate senza destinazione all'interno, non potendo coesistere l'obbligazione attuale ed assoluta di pagamento del dazio, incontrata per avventura, col semplice passaggio della linea doganale e l'immunità delle merci poste in deposito e non destinate al consumo interno dello Stato.

« Le parole « *ammettere a deposito* » le merci passibili del dazio significano ad evidenza un trattamento di favore, il quale trattamento non può essere se non l'immunità dal dazio se la merce non si ammetta nel consumo interno dello Stato. Vi è pur anco l'art. 45 della legge del 1896, con cui si dispone che le merci le quali sono nei depositi doganali possono ricevere in tutto od in parte qualsiasi destinazione doganale, inclusa, secondo l'art. 46, la riesportazione all'estero. Le parole depositi doganali comprendono, giusta l'art. 42 e la corrispondente epigrafe, i magazzini della dogana e quelli privati, rendendo superflua la mentovata dizione della legge del 1889. Non si attese all'ultimo alinea dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1896, in cui si prescrive che, con decreto reale, si sarebbero designate le dogane che si sarebbero abilitate al deposito, delle merci, significando così che il deposito importasse un'eccezione al pagamento attuale ed assoluto per i passaggi oltre la linea doganale in zone doganali non facultate a tenere depositi, e che i depositi se non potessero tenere le merci immuni dal dazio, nel caso che non si immettessero nel consumo interno dello Stato per doverle asportare, non avrebbero scopo.

« Non si attese infine agli articoli 19, 42, 45, 46, 49 e 84 della ripetuta legge del 1896, 99, 245, 246, 248 del relativo regolamento 18 febbraio 1896. Si fece richiamo dalla Corte fiorentina alla giurisprudenza e non si badò che le sentenze invocate si emisero al riguardo di merci depositate con destinazione al consumo nello Stato.

« Sicchè il Supremo Collegio non esita a statuire, agli effetti dell'art. 547 cod. proc. civ., che le merci ammesse al deposito, passando la linea doganale, rimangono per ciò stesso sottoposte al pagamento del dazio, *non in modo attuale ed assoluto*, sibbene con *la condizione sospensiva dell'immissione di merci depositate con destinazione al consumo nello Stato* » [1]).

---

[1]) Cass. Roma, Sezioni Unite, 9 maggio 1901, Società Olî minerali e Comune di Livorno contro Finanze, *Foro it.*, 1901, 1, 526.

Nè tale giurisprudeuza della Suprema Corte romana trovasi isolata, chè i principii di diritto più sopra svolti trovansi ribaditi nella magistrale sentenza della Corte d'appello di Venezia del 28 ottobre 1901, emessa nella causa Società Italo-Americana pel petrolio contro Finanze [1]). Trattavasi pur là, in applicazione dell' art. 84 della legge doganale del 1896, di vedere se, avvenendo per caso fortuito un incendio che distrugga, in tutto od in parte, la merce esistente in deposito in un magazzino di proprietà privata, la Regia finanza abbia diritto a percepire il dazio per la merce distrutta. E quella Corte, procedendo all'esame di tale questione, giudicò che doveva essere decisa in senso negativo, perchè, son sue parole, « la istituzione del deposito reca, di sua natura, un'eccezione alla regola che il dazio è dovuto dal portatore della merce e ne è acquisito il diritto allo Stato col solo passaggio della linea doganale; eccezione che venne introdotta per ragioni di giustizia e di equità. Laonde il fatto, da cui può derivare e deriva il diritto dello Stato al dazio d'entrata, non è unico, ma duplice; per le merci che non vanno in deposito, è il passaggio della merce attraverso la linea doganale; per le merci che vanno in deposito, è l'estrazione della merce dal deposito, per entrare nel commercio interno dello Stato. E che ciò sia lo mostrano le ragioni e le circostanze che diedero vita all'istituto del deposito, ed il fatto che il dazio per le merci poste in deposito non può essere liquidato che all'atto dell'estrazione; per cui, se tutta la merce è riesportata, nessun dazio è dovuto, e, fuori di questo caso, è dovuto il solo dazio corrispondente alla merce che verrà estratta pel commercio nello Stato, e ciò col diffalco del calo naturale. Qual diritto può adunque dirsi che abbia lo Stato al dazio prima dell'estrazione dal deposito per l'entrata della merce nel commercio, se la volontà del proprietario della merce può annichilirlo con la totale riesportazione, o dargli, a suo piacimento, estensione maggiore o minore, a seconda della più o meno estesa estrazione dal deposito pel consumo? Devesi conseguentemente ammettere che, se con la introduzione nel deposito, lo Stato ha una possibilità giuridica d'incassare il dazio sulla merce che entra in deposito, lo Stato stesso non avrà il diritto al dazio d'entrata, e cioè tale diritto non potrà avere una concreta ed effettiva esistenza se non col fatto, e con l'unico fatto decisivo dell'estrazione dal deposito per l'introduzione al commercio dello Stato »

Onde, concludeva la Corte Veneta, qualunque sia l'opinione che,

---

[1]) *Foro ital.*, 1900, 1, 47.

al riguardo di simile questione, si possa professare, sta però sempre che, quanto alle merci, che vanno in deposito, tale diritto sarebbe condizionato sospensivamente all'evento futuro ed incerto che le merci stesse passino all'interna circolazione. E perciò, divenuto impossibile il verificarsi della condizione, come per la riesportazione, così anche per la distruzione della merce per caso fortuito o per forza maggiore, il diritto al dazio non avrebbe più vita, come se non avesse mai esistito.

La serietà di questi principii di diritto è così indiscutibile che la Suprema Corte romana [1]), a cui la sentenza stessa era stata dalla finanza denunziata, ne rigettava il ricorso, ribadendo il principio, già altre volte [2]) professato, che la finanza non ha diritto alla percezione del dazio di dogana sulle merci distrutte per forza maggiore o caso fortuito prima della loro estrazione dal magazzeno di deposito.

Lo che tutto essendo diremo che se, per forza maggiore o caso fortuito, nelle merci esistenti nei depositi si verificheranno deficienze, le medesime non potranno ritorcersi contro il proprietario delle merci per modo che questi abbia a sottostare a conseguenze penali o, quanto meno, al pagamento del dazio d'importazione, — giacchè innanzitutto l'inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali [3]) ed in secondo luogo, come diffusamente vedemmo, il debito del dazio, per merci che vengono immesse in deposito, si contrae non al passaggio delle merci estere della linea doganale, ma quando le stesse vengono destinate al consumo.

Nè per avventura si obbietti che l'elemento del dolo non è richiesto in materia contravvenzionale ove ciascuno deve rispondere della propria azione od omissione (art. 45 cod. pen.), perocchè tale regola cessa quando risulta altrimenti in modo positivo della causa che ha creato il fatto medesimo estraneamente all'intenzione dell'accusato, e che toglie allo stesso la natura di reato imputabile. Onde ben diceva la Corte genovese [4]) applicando l'art. 72 del regolamento doganale 11 novembre 1862 corrispondente all'art. 84 della legge del 1896, che tale disposto deve intendersi sancito a punire la diminuzione straordinaria, non naturale, nè eventuale delle merci e dei liquidi depositati, della quale non sia stata stabilita la vera

---

[1]) Cass. Roma, 4 maggio 1901, *Foro it.*, 1901, 1, 208.

[2]) Cass. Roma, 30 dicembre 1899, *Foro it.*, 1900, 1, 82.

[3]) Art. 19 legge dog. 1896.

[4]) App. Genova 30 novembre 1869, Polleri c. P. M., *Giurispr. it.*, 1869, 2, 845.

causa, e che perciò sia da ascriversi presumibilmente alla frode reale o possibile dell'imputato, od alla di lui colpa, ma non può ravvisarsi diritto a punire, contro ogni ragione, anche una deficienza riconosciuta indubbiamente per fortuita, o come conseguenza di un caso di forza maggiore.

Va dopo ciò da sè che quanto sin qui dicemmo in riferimento alle deficienze riscontrate si applicherà anche all'alinea e secondo capoverso dell'art. 84, ogniqualvolta ci si trovi di fronte a deficienze che si possa stabilire provenienti da caso fortuito o forza maggiore. Chè, se a questi eventi non possano attribuirsi le differenze riscontrate nelle visite, subentrerà la regola comune e, a buon diritto, si contesterà la relativa contravvenzione ai sensi dell'art. 84. Epperò, se le differenze superano il 20 %, oltre il pagamento di una somma, a titolo di multa, non minore della metà nè maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti per le merci eccedenti o mancanti o di qualità diversa, il proprietario sarà obbligato a sdaziare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome, e in caso di recidiva sarà privato per un anno del vantaggio del deposito. Nè basta!

Se si trovano mancanti dei colli annotati sui registri, sarà applicata una pena pecuniaria non minore di due, nè maggiore di dieci volte. I diritti di confine dovuti sui colli mancanti, salva l'applicazione delle pene stabilite per il contrabbando ove risulti provata la sottrazione fraudolenta delle merci. Quando non si conosca il peso particolare dei colli mancanti, sarà calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la partita depositata.

E qui, per essere il più possibile completi, è bene avvertire che, per gli effetti dell'art. 84 della legge, le differenze di quantità sulle merci depositate in magazzini di proprietà privata od in quelli dati in affitto, si calcolano separatamente per ogni qualità di merce.

A costituire le suddette differenze non devono concorrere le merci contenute in colli di cui si fosse verificata la mancanza, o rinvenute nel magazzino senza dichiarazione od annotazione nei registri, per le quali si applicano le pene speciali stabilite dagli art. 84 ultimo comma e 95 della legge. In questi casi, per calcolare la differenza di quantità si diffalca dal carico di magazzino la quantità delle merci corrispondenti ai colli mancanti, e non si tiene conto di quella delle merci non annotate nei registri.

Il caso di recidiva previsto dal suddetto art. 84, secondo comma, si verifica allorquando nei magazzini dello stesso proprietario si rinnovi il fatto di differenza di quantità eccedente il 20 %, ancorchè non riguardi una stessa qualità di merce [1]).

---

[1]) Art. 330 reg. doganale 13 febbraio 1896.

117. Ad impedire il contrabbando, il legislatore stabilì al confine di terra, fino alla distanza di 10 chilometri dalla frontiera, ed al confine di mare fino alla distanza di cinque chilometri dal lido, una zona, detta di vigilanza, nella quale il trasporto e la detenzione di alcune merci sono sottoposte a speciali discipline [1]). In conseguenza appunto di ciò, prescrisse che lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli olî minerali, rettificati in quantità superiori alle permesse, non possano circolare o detenersi in qualsiasi modo nella zona di vigilanza se non sieno muniti di una bolletta di legittimazione, ossia della bolletta di pagamento del dazio o della tassa, o di altra bolletta che tragga origine dalla bolletta di pagamento [2]). L'importanza di una tale prescrizione è intuitiva allorchè si rifletta che, mercè essa, la legge tende indirettamente a reprimere il contrabbando, agevolando la visita e gli accertamenti presso qualunque possessore di merci nelle zone di vigilanza. Ma, come in tutte le leggi fiscali avviene, sarebbe anco tal prescrizione restata lettera morta, se il legislatore non avesse punito il trasgressore. Di qui la disposizione dell'art. 85, mercè cui è dovuta una multa non minore dei diritti di confine, nè maggiore del quintuplo di essi, per lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli olî minerali rettificati, che sieno trovati giacenti o viaggianti senza la prescritta bolletta nelle zone di vigilanza. La stessa multa è dovuta: pei tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, quando sieno sorpresi senza contrassegno o con contrassegno falso, alterato o trasportato; pei tessuti nazionali in circolazione o in cabotaggio, che siano mancanti del prescritto contrassegno, o non siano presentati in colli fatti a macchina, o sotto doppio involto e doppio piombo. Onde chi viene trovato privo di tal bolletta, nei casi sovra enunciati, deve sempre essere punito per contravvenzione all'art. 85 in disamina, indipendentemente dal fatto che la merce sia o non di contrabbando. Sicchè, — come sanamente osservava la Corte d'appello milanese, in sentenza 19 maggio 1897 in causa Finanza contro Ghisolfi (*Monitore dei Tribunali*, anno 1897, pag. 654) — l'applicabilità dell'articolo 85, per le trasgressioni in esso contemplate, sussiste indipendentemente dal fatto che siansi assolti o meno i relativi dazi di confine, potendo darsi che taluno abbia contravvenuto a detto articolo, e, per giunta debba pagare un dazio di confine, oltre la multa, se quello non sia stato pagato; ma può anche darsi che taluno abbia

---

[1]) Art. 66 legge doganale 26 gennaio 1896.

[2]) Art. 68 alinea legge doganale.

pagato il dazio di confine, e non essendo munito della bolletta di legittimazione, o di altra bolletta traente origine da quella di pagamento, debba per tale mancamento soggiacere alla multa nel citato articolo prevista, senza però che si possa ritenere che la merce sia stata contrabbandata.

Nè, a spiegazione di quest'articolo, aggiungeremmo ulteriori parole, se pur non ci premesse avvertire aver la giurisprudenza deciso che il fatto di porre in via, nella zona doganale, barili contenenti zucchero, dichiarando alle guardie di finanza che contengono vino, costituisce il reato di contrabbando previsto dall'art. 94 della legge doganale, e non la semplice contravvenzione contemplata dall'art. 85 in disamina. E la ragione di così decidere la trovava la Corte in ciò, che quest'ultima disposizione di legge, che riguarda semplicemente il difetto di bolletta che copra lo zucchero nella zona di vigilanza, non è punto applicabile, dacchè lo zucchero, per ciò solo che fu posto *in via in barili destinati al trasporto di vino* e fu per *questi barili dichiarato che contenevano vino,* costituiva oggetto di contrabbando, e si rientra nei casi previsti dalla legge doganale suddetta all'art. 94, essendo caratteristica in ciò la frode, mentre la contravvenzione contemplata dall'art. 85 riflette puramente una omissione di una prescrizione di legge [1]. Nè tale decisione contraddiremo noi, mal conoscendo i fatti che diedero origine all'applicazione del diritto: pur tuttavia non possiamo fare a meno di ristarci dall'osservare che, ogniqualvolta, entro la zona di vigilanza, vengono ritrovati, giacenti o circolanti, dello zucchero, del glucosio solido, del caffè od oli minerali rettificati in misura superiore alla permessa (art. 68 legge dog.) e non muniti di bolletta di legittimazione o di contrassegno, se trattasi di tessuti, dovrà il possessore, ove per giunta si provi essere le merci stesse contrabbandate, rispondere, oltrechè del reato di contrabbando, anche della contravvenzione di cui all'art. 85, a meno che ci si trovi di fronte ad un fatto unico violatore di diverse disposizioni di legge. E qui ci permettiamo ancora una parola. Di fronte alla fattispecie contemplata dalla Corte d'appello milanese con la succitata sentenza, ci pare che in niun modo sarebbesi potuto sostenere che, anzichè nel reato di contrabbando, si versasse nella ipotesi più mite contemplata dall'art. 81 della legge doganale; perchè, a modesto nostro avviso, la contravvenzione preveduta in tale disposto di legge si avvera sempre che la dichiarazione di merci in dogana sia sem-

[1]) Appello Milano, 15 dicembre 1898, causa Jacomelli, *Giurispr. pen.*, 1899, 34.

plicemente erronea, e sussiste indipendentemente dal proposito che possa o meno avere l'autore di essa di frodare in tutto od in parte il dazio [1]). Ma quando ci si trova di fronte a dichiarazioni false di merci già introdotte nel Regno, senza che siasene fatta la previa consegna alla dogana sostenersi, al caso, l'applicabilità dell'art. 81 succitato sarebbe un non senso.

A complemento infine di quanto più sopra notammo circa le pene per le contravvenzioni all'obbligo della bolletta nelle zone di vigilanza, si fa presente che, per l'art. 331 del regolamento doganale del 1896, lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli olî minerali, colti in contravvenzione nelle zone di vigilanza, pei quali sia applicabile la multa stabilita dall'art. 85 della legge, sono soggetti ai diritti di confine.

Anche i tessuti esteri, trovati sforniti del contrassegno obbligatorio, devono essere sottoposti al pagamento dei diritti di confine, senza di che non possono essere muniti del contrassegno prescritto.

Abbiamo visto che è dovuta una multa non minore dei diritti di confine, nè maggiore del quintuplo di essi, per i tessuti esteri soggetti a contrassegno o con contrassegno falso, alterato o trasportato. Però una siffatta sanzione non sarebbe stata sufficiente ad impedire il contrabbando comecchè non abbastanza comprensiva.

Accontentarsi difatti di punire il solo proprietario o possessore delle merci sorprese con contrassegni alterati o falsi sarebbe stato come riconoscere implicitamente l'irresponsabilità degli autori del trasporto e della falsificazione dei bolli e delle marche.

Perciò, molto provvidamente la legge dispose che pel trasporto, in qualsiasi modo, da una merce all'altra e da un collo all'altro, di un piombo, lamina, bollo, sigillo e simili, come pure per la loro falsificazione e per l'apposizione della marca di fabbrica nazionale ad un tessuto estero, sarà dovuta, *oltre le altre pene che fossero del caso,* una multa non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire cinquecento. Basta quindi il solo fatto del trasporto di una marca, della sua falsificazione, o dell'apposizione della marca nazionale a merci estere, per rendere l'autore passibile di contravvenzione, *oltre le altre pene che fossero del caso.* Con questo ultimo inciso il legislatore volle, secondo noi, indicare che, oltre le pene, di cui all'articolo 86, all'autore dovranno essere applicate, se e come del caso, le sanzioni contenute nel capo II titolo VI del Codice penale comune

[1]) BRUNI E., op. cit., pag. 381.

(vedi art. 266, 267, 271 e 272). In conseguenza di ciò, ognora quando rimanga assodato che i contrassegni apposti alle merci siano falsificati, dovrà dalla dogana farsene tosto denuncia all'Autorità giudiziaria, per il relativo processo di falso a sensi del Codice penale comune.

118. Di fronte al fatto che le leggi fiscali molto facilmente vengono violate, perchè non è entrata ancora nella coscienza di tutti che il defraudare il fisco è reato, doveva pur troppo il legislatore mostrarsi severo, anche con chi, senza l'intenzione di portar danno all'erario, venisse pur tuttavia meno all'osservanza di quelle norme dettate appunto per impedire che frode avvenga. Perciò, con grande studio di particolarità, il legislatore del 1896 si fece a dettare sanzioni per le contravvenzioni disciplinari, ed a stabilire minute prescrizioni che, violate, importano trasgressione alle discipline doganali.

Si ebbero così gli art. 87, 88 e 89 della legge:

Art. 87. Sono soggetti ad una multa da lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:

a) che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purchè in quest'ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;

b) che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;

c) che tentano di partire senza il permesso della dogana.

È soggetto alla stessa multa chi istituisce depositi nella zona di vigilanza senza il prescritto permesso o non ne adempia le condizioni.

Art. 88. È dovuta dai capitani una multa non minore di lire venti, nè maggiore di lire cento:

a) per la mancanza di *lasciapassare* che tiene luogo del manifesto;

b) pei bastimenti non ancorati nei siti destinati;

c) per lo scarico, carico e trasbordo di merci senza permesso della dogana o senza l'assistenza degli agenti doganali;

d) per la ritardata presentazione del manifesto;

e) per la omessa presentazione alla dogana del *lasciapassare* o della *bolletta di cauzione* da cui debbono essere accompagnate le merci nella circolazione o nel cabotaggio, o nel trasporto da una dogana all'altra per la via di mare;

f) per l'imbarco di merci prima di aver compiute le operazioni di sbarco, senza averne ottenuto il permesso.

La stessa multa è dovuta dai proprietarî o destinatari delle merci che non fanno la dichiarazione scritta o verbale nei termini stabiliti.

Art. 89. È dovuta una multa da lire cinque a venti:

a) per le merci esenti da diritti di confine, che fossero esportate od importate per vie non permesse od in tempo di notte;

b) per le merci spedite ad altra dogana o in transito, e giunte alla dogana alla quale erano destinate dopo il tempo indicato nella bolletta di cauzione, quando non ne sia giustificato il ritardo;

c) per ogni collo verificato e spedito in transito o destinato ad altra dogana, quando si trovi esteriormente deteriorato.

La chiarezza di queste disposizioni è così evidente da riuscire superfluo qualsiasi comento. Una prima osservazione tuttavia devesi fare a maggior complemento dell'art. 88 su citato, ed è che non si fa luogo all'accertamento della contravvenzione per omessa presentazione della *bolletta di lasciapassare*, o della *bolletta di cauzione*, che accompagna le merci nella circolazione, o nel cabotaggio, o nel trasporto ad altra dogana per la via di mare, quando, in seguito a smarrimento della bolletta, la dogana ne emetta e ne accetti il duplicato [1]).

La seconda osservazione, che togliamo dal Clavarino [2]), riflette l'ultimo alinea del detto art. 88, in tutto conforme all'art. 77 del regolamento del 1872. « È stato domandato talvolta — scrive il prefato Autore — se, a senso dell'ultimo alinea di questo articolo, dovesse punirsi quel dichiarante, il quale facesse la dichiarazione verbale per merci per le quali, a senso dell'articolo medesimo, fosse invece obbligatoria la dichiarazione scritta, e prevalse il partito affermativo, sebbene per verità potesse dubitarsi dell'intenzione del legislatore a questo riguardo. L'ultimo capoverso su citato prevede un caso speciale ben diverso da quello che vi si è voluto comprendere, prevede cioè un ritardo nella presentazione della dichiarazione scritta o verbale che sia. Qui non si tratta invece di ritardo, perchè la dichiarazione, sia pur verbale in luogo di scritta è stata presentata in tempo debito. Al più vi sarà una contravvenzione non preveduta dal legislatore ad un provvedimento d'indole affatto disciplinare stabilito dal regolamento; e se pure si dovesse applicare una multa, essa dovrebbe essere quella comminata dall'art. 79 (del regolamento del 1862 corrispondente all'art. 91 della legge del 1896) per qualunque contravvenzione non punita con multa speciale ».

Va da sè che noi sottoscriviamo a due mani le assennate parole del Clavarino, per quanto non riusciamo a comprendere come siasi potuto dall'Autorità amministrativa sollevare una simile questione, mentre l'intenzione del legislatore non poteva essere più chiaramente espressa, nè in miglior modo manifestata.

119. E qui, a rigor di termini, sarebbe stato detto tutto quanto attiene alle pene inflitte per contravvenzioni speciali, se pur non ci

[1]) Art. 332 del regolamento doganale del 1896.

[2]) Clavarino e Gianzana, *Legge dog.*, art. 77.

premesse avvertire che il potere legislativo con un art. 76 ebbe a conferire al potere esecutivo la facoltà di assoggettare con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, a speciali discipline le barche esistenti nella zona di vigilanza e che, in conseguenza appunto di ciò, si prescrisse che in tale decreto reale potrà essere comminata ai trasgressori delle discipline imposte ai capitani di barche e bastimenti esistenti nelle zone di vigilanza la pena dell'ammenda non inferiore a lire duecento e fino al limite massimo di lire duemila.

120. Ma non ostante le molte sanzioni penali da noi passate in rassegna, le trasgressioni alle altre prescrizioni delle leggi e del regolamento, non specialmente nominate, sarebbero state innumeri, data la quantità di norme e di discipline regolanti la materia doganale.

E d'altra parte come sarebbe stato possibile farne una precisa casistica in mezzo a simile congerie di disposizioni? Fu perciò necessario ricorrere ad una disposizione generica che comprendesse tutte quante le trasgressioni specialmente non nominate. Di qui ebbe origine l'art. 91 della legge così concepito: « Per qualunque contravvenzione al disposto della presente legge o del relativo regolamento, non punita con multa speciale, sarà applicata una multa non minore di lire cinque, nè maggiore di lire cento. La stessa multa è applicabile alle contravvenzioni accertate ai viaggiatori per omessa dichiarazione di tabacchi lavorati, se in quantità non superiore a un chilogramma ».

Maggior chiarezza era impossibile conseguire nella redazione della prima parte di questo articolo: onde è superfluo qualsiasi comento, mentre è ovvio che, in tanto si potrà scendere alla applicazione di questo articolo per una trasgressione alle leggi doganali, in quanto, in altro modo speciale, non sia stata contemplata dal legislatore [1]).

Piuttosto è il caso di fermarci per un momento alla seconda parte dell'articolo in esame. Secondo lo spirito di questa parte dell'art. 91, colui che introduca tabacchi lavorati in quantità non superiore ad un chilogrammo è punito colla multa da lire cinque a cento, per il solo fatto della omessa dichiarazione di introduzione. Or si domanda, dato che un viaggiatore ometta di dichiarare alla Dogana i sigari ed il tabacco che seco trasporta per suo uso personale, da consumarsi in giornata, sarà, perciò solo, passibile della pena di cui all'art. 91? Facciamo l'ipotesi, dacchè si è presentata nella pratica.

---

[1]) L'art. 71 del regolamento doganale dice che non più tardi di 8 giorni dalla data di allibramento dei documenti, senza che il pagamento sia stato eseguito, il contabile deve dichiarare il contribuente in contravvenzione per l'applicazione dell'art. 91 della legge, e procedere, col mezzo dell'*ingiunzione*, alla riscossione dei diritti dovuti.

Avendo alcuni doganieri, nella perquisizione operata a bordo di un battello sul Lago Maggiore proveniente dalla Svizzera, trovato al fuochista di quel piroscafo 25 grammi di tabacco da pipa e 5 sigari di estera provenienza, senza che egli fosse provvisto della relativa bolletta, lo dichiararono in contravvenzione, in base agli articoli 24 e 27 della legge sulle privative, ed in base all'art. 107 della legge doganale 26 gennaio 1896 chiamarono civilmente responsabile dell'operato del fuochista il capitano del piroscafo.

Ed il Tribunale di Pallanza li condannò entrambi. Ma, su gravame dei medesimi, la Corte d'appello di Torino li assolveva per inesistenza di reato, partendo dal concetto che il § 4 dell'art. 25 del regolamento delle guardie di finanza, approvato col regio decreto 13 aprile 1882 n.° 70 serie II, dispone che « in via di tolleranza, in viaggio, si può *prescindere dalla riscossione* per otto sigari ». Ora, osservava la Corte, otto sigari pesano più di 50 grammi; limite codesto che è tollerato evidentemente, perchè, chi viaggia ed è abituato a fumare, non potendo talvolta, durante il viaggio, provvedersi, lo fa nel luogo di partenza e consuma viaggiando i sigari. La media di otto sigari per un fumatore è più che sufficiente per una giornata di viaggio: — devesi quindi ritenere che il legislatore abbia consentito al viaggiatore di introdurre nel Regno senza bolletta quel tanto di tabacco e di sigari che possano servire al suo consumo per un giorno. Ora i 25 grammi di tabacco da pipa ed i cinque sigari non eccedevano certo tale quantità, e per questo si dovè riparare la sentenza dei primi giudici, perchè quando si operò a Cannobio il sequestro, Giovanni Ardizzi viaggiava sul piroscafo che da Locarno faceva rotta per Arona e non era tenuto a dichiarare il possesso di quella tenue quantità di tabacco e di sigari che erano sufficienti solo per una giornata di viaggio [1]).

Pur facendo plauso a tale sentenza, la quale è improntata ad una benigna equità, data la tenuità del reato, — ci pare tuttavia che la Corte avrebbe dovuto riscontrare la contravvenzione, di cui all'articolo 91 della legge doganale, perchè, sia pure che la quantità di tabacco e di sigari importata dall'Ardizzi non fosse soggetta a pagamento, ma ciò tuttavia non lo dispensava dall'obbligo della dichiarazione : — onde, solo per tale omissione, si rendeva passibile di pena senza che valesse a salvarlo il fatto, che il tabacco ed i sigari trovatigli addosso andassero esenti, per la tenue loro quantità, da dazio di confine.

---

[1]) App. Torino, 24 aprile 1899, causa Ardizzi - Diazzi, *Giurispr. penale*, 1899, p. 207.

Capo III.

Del contrabbando.

121. In quali casi la legge presume verificarsi il contrabbando. — 122. Come viene punito il contrabbando - differenti sanzioni penali a seconda dei modi, tempi, luoghi e persone in cui, e da cui, il contrabbando viene commesso - confisca del genere contrabbandato: *quid* dei carri, veicoli, barche od altri mezzi adoperati pel trasporto della merce in contrabbando? - Osservazioni al riguardo. — 123. Il contrabbando è vero e proprio delitto - conseguenze che ne dimanano — 124. Le multe comminate pel contrabbando sono vere e proprie pene - conseguenze ed avvertenze. — 125. La multa irrogata pel contrabbando può superare le L. 10,000 stabilite come massimo dall'art. 19 del Codice penale; nè il condannato può dolersi perciò di violazione del diritto comune. — 126. Sanzioni penali contro i recidivi, i reiteratori ed i contrabbandieri. - Che intese il legislatore con le parole « colui che è provato essere *reiteratore* di due contrabbandi »? Nostra opinione. — 127. Conferma della nostra opinione per argomento dell'art. 334 del regolamento generale doganale - perchè è incostituzionale il capoverso dell'art. 334 suddetto. — 128. Le decisioni in via amministrativa non valgono a stabilire la recidiva - solo valgono a provare la *reiterazione*. — 129. Ipotesi racchiuse nell'art. 98 del testo unico - quando si ha la reiterazione, e quando la recidiva nel contrabbando. — 130. Chi debba ritenersi per contrabbandiere - e quando per presunzione di legge ricorra l'*abitualità* necessaria per poter classificare e punire il reo come contrabbandiere. — 131. Quando vi ha il reato di associazione nel contrabbando? Differenza fra il contrabbando per associazione e il contrabbando per unione. — 132. Ragione per cui il contrabbando in unione è punito con pene più gravi di quelle sancite per l'associazione - quando si ha l'aggravante dell'unione, e quando tale reato si consuma? - Rassegna di massime giurisprudenziali. — 133. Della sottoposizione alla vigilanza speciale, quale pena accessoria al reato di contrabbando nei casi previsti dagli art. 98, 99 e 100 della legge doganale - conseguenze pratiche; ipotesi previste dall'art. 101 con le parole, *contrabbando delle merci e dei generi di privativa dello Stato*. — 134. Quando, in materia doganale, debba per presunzione intendersi compiuta la frode. — 135. Chi si intenda, secondo la legge doganale, agente principale, complice necessario e complice non necessario - sanzioni penali relative - distinzioni fra complicità necessaria e non necessaria. — 136. Della partecipazione al contrabbando degli impiegati dello Stato, degli agenti della forza pubblica, dei corrieri, capitani, agenti di ferrovia, ecc., e pene relative. — 137. Pene per contrabbandi, al di qua del confine: quando si dovrà procedere per contrabbando: si avrà contrabbando quando è certa l'introduzione nello Stato di merci anche senza il loro sequestro. — 138. Della responsabilità civile dei capitani, impresari, pa-

droni, conduttori o capi di stabilimento pel contrabbando commesso dai loro dipendenti, nei luoghi sottoposti alla loro direzione o vigilanza - *quid* del proprietario ed armatore di una nave per le contravvenzioni commesse dal capitano nell'esercizio delle sue funzioni? Noi li riteniamo responsabili civilmente, e però crediamo doversi riconoscere negli armatori e proprietari il diritto a costituirsi parte civile contro il capitano imputato di contrabbando. — 139. Seguito della responsabilità civile nei rapporti del capitano. — 140. *Quid juris* nel caso di contrabbando accompagnato da altri reati? - Secondo noi i reati che hanno vita a sè stante non possono mai essere compenetrati nel reato di contrabbando - *quid* del reato di falso? - Come debba interpretarsi l'art. 109 della legge doganale. — 141. Pene accessorie al contrabbando commesso da recidivi, reiteratori e contrabbandieri o in associazione, a mano armata, od in unione, o con falsificazioni, e corruzione.

121. Già vedemmo qual sia l'origine etimologica della voce *contrabbando* e dicemmo consistere il medesimo nella infrazióne delle disposizioni di legge dettate a salvaguardia dei diritti di confine, esplicantesi nel defraudamento, tentato o consumato, a danno dello Stato, di tutti o di parte dei suddetti diritti: onde, non essendo il caso di soffermarci più oltre su ciò, passeremo a vedere in quali casi la legge presuma verificarsi il contrabbando.

Al riguardo non potrebbero essere più espliciti gli articoli 94, 95 e 96 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto 26 gennaio 1896.

Sono considerate in contrabbando, dice l'art. 94, le merci estere:

a) scaricate nei porti o sulle spiagge, o importate per terra di notte, importate per vie non permesse, deviate dal cammino, o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana;

b) trovate, in laghi o fiumi promiscui, in barche che bordeggiano, o sono in comunicazione con la terra, o in bastimenti che rasentano il lido, gettano l'àncora o approdano là dove non si trovano dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci in luoghi non permessi, o su barche non superiori a cento tonnellate dirette ad un porto nazionale, mancanti di manifesto;

c) rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili, od in mezzo ad altri generi in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

d) introdotte nel Lago Maggiore o nel Lago di Garda senza essere state presentate ad una delle dogane nazionali;

e) levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;

f) depositate nei territorii neutri verso Nizza o Susa, o negli altri territorii che, giusta la facoltà data coll'art. 1, venissero con reali decreti dichiarati fuori della linea doganale;

g) riesportate per via di mare o spedite in cabotaggio senza la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a trenta tonnellate;

h) presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio;

i) destinate all'estero o in altro porto dello Stato, che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza.

Come ognuno vede, le ipotesi contemplate in tale articolo sono di per sè così perspicue da non lasciar adito a molte osservazioni da parte nostra. Crediamo tuttavia doveroso domandarci: che intese il legislatore indicare con la frase di cui al comma c): *nascoste nei colli o nelle suppellettili, od in mezzo ad altri generi in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale?* Se pure non andiamo errati, il vocabolo *nascondere*, qui usato dal legislatore, non deve intendersi nel senso letterale della parola « *di sottrarre checchessia alla vista altrui in modo che facilmente non si possa ritrovare* » [1]), ma basta l'artificio usato ed il fatto del celamento per dar luogo all'ipotesi di contrabbando.

È ciò sì vero che la Suprema Corte torinese con sentenza 30 dicembre 1875, in causa Migliavacca, ritenne doversi considerare in contrabbando le merci estere rinvenute sulle persone e nei bagagli, ancorchè non nascoste, ma collocate in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale [2]).

Nè diremo di più al riguardo, pur notando che la giurisprudenza più recente ebbe a sancire le massime seguenti sull'art. 94 del testo unico delle leggi doganali:

1.° Costituisce contrabbando il fatto di porre in via, nella zona doganale, barili contenenti zuccaro, dichiarando alle guardie di finanza che contengono vino [3]).

2.° Costituisce contrabbando il fatto che, sovra un piroscafo in navigazione sul Lago Maggiore, trovisi della merce non presentata ad una delle estreme dogane nazionali e nascosta in modo da dimostrare l'intenzione di non volerla poi denunciare al luogo di scarico in cui il piroscafo dovrà giungere. E ciò quantunque a bordo del piroscafo sianvi agenti doganali [4]).

---

[1]) RIGUTINI e FANFANI, *Vocabolario della lingua parlata*, voce *Nascondere*.

[2]) *Rivista Penale*, vol. IV, p. 220.

[3]) App. Milano, 15 dicembre 1898, Iacometti, *Giurispr. pen. Tor.*, 1899, 34.

[4]) App. Torino, 11 settembre 1899, Cristina Ormessan Casaregis, *Giurispr. pen. Tor.*, 1899, p. 418).

3.° Rettamente sono considerate in contrabbando le merci estere nascoste entro fusti dichiarati contenenti altra merce non soggetta a dazio [1]).

4.° Non esclude il reato di contrabbando doganale nel fatto di chi ha introdotte merci estere nel Lago Maggiore o nel Lago di Garda, senza presentarle ad una delle dogane nazionali, la circostanza che a bordo della nave che ha trasportato dette merci si trovassero agenti doganali, sempre quando si sia fraudolentemente impedito agli agenti di esercitare quella vigilanza che è di diritto per la finanza pubblica [2]).

E qui giunti, ci preme avvertire come non tutti i casi di contrabbando sono contemplati e preveduti dall'art. 94. Gli articoli 95 e 96 infatti, con presunzioni *iuris*, stabiliscono essere introdotte di contrabbando le *merci* trovate nei magazzini dati in affitto od in quelli di proprietà privata, per le quali non vi fosse dichiarazione od annotazione nei registri; e considerano pure, quale contrabbando, la *immissione* nei depositi franchi di merci che ne siano escluse dal regolamento, e finalmente le *merci* nazionali soggette al dazio d'uscita delle quali si facesse o si tentasse la esportazione senza presentarle alla dogana.

122. Ma, stabilito per tal modo quando si abbia contrabbando, rimane a sapersi come il contrabbando venga punito. Al riguardo è anzitutto da avvertire come la legge doganale del 1896, non altrimenti di quanto facevano il decreto luogotenenziale 28 giugno 1866 ed il testo unico del 1889, pur qui distingue contrabbando da contrabbando. Difatti contempla *il contrabbando in generale* (art. 97), il *contrabbando eseguito da certe determinate persone*, il *contrabbando eseguito in certi determinati modi* ed infine il *contrabbando eseguito in certi determinati luoghi* [3]). Va ora da sè che, a seconda dei modi, tempi, luoghi e persone in cui, e da cui, il contrabbando viene commesso, è inerente la pena relativa. Ond'è che, mentre pel contrabbando in genere la legge s'accontenta di sancire una multa oltre la confisca (art. 108), per contro punisce il contrabbando commesso da contrabbandieri, dalle associazioni di contrabbandieri, dai recidivi, reiteratori, dai corrieri, capitani, persone di servizio dei battelli a vapore, impresarii e conduttori di vetture pubbliche, agenti delle ferrovie, padroni e direttori d'alberghi, caffè ed altri luoghi pubblici, impiegati dello Stato ed

---

[1]) Cass. Roma, 8 marzo 1900, Ragusa, *Foro*, 1900, II, 220.

[2]) Cass. Roma, 27 marzo 1900, Armezzano, *Giustizia Penale*, 1900, 864.

[3]) CLAVARINO, *Legge doganale*, nella *Raccolta di Leggi speciali* di SAREDO e GIANZANA, pag. 116.

agenti della forza pubblica, sempre ed in ogni caso, col carcere di maggiore o minor durata a seconda della qualità rivestita dai singoli trasgressori, essendo evidente che, nel comminare la pena, la legge ebbe riguardo alle persone che il contrabbando commettono, alla maggior facilità con cui possono commetterlo, ed all'allarme sociale che la trasgressione possa provocare.

Ma oltrechè della qualità delle persone, che aggrava il reato, la legge doveva preoccuparsi del *modo*, con cui il contrabbando viene commesso, — onde furono preveduti tre casi: — quando avvenga a mano armata od in unione di tre o più persone quantunque non armate; — quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere che si voglia far entrare, o che sia entrato in contrabbando; — quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione d'impiegati dello Stato; e fu stabilito che, in tali ipotesi, la pena abbia ad essere da tre a cinque anni di carcere.

Circa poi ai luoghi in cui il contrabbando può essere commesso, si considerò specialmente il contrabbando commesso nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè ed altri luoghi pubblici, e si stabilì che in tali casi gli impresari, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

E qui è bene avvertire come, in tutti i casi di contrabbando, la merce od il genere che si vogliano far entrare o siano entrati in contrabbando sono confiscati. Nè a tanto si limita la confisca. Infatti nell'alinea dell' art. 108 della legge doganale si affretta il legislatore a dichiarare: saranno pure confiscati le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto della merce o del genere in contrabbando.

Al riguardo occorrono alcune osservazioni.

Innanzitutto sono soggetti a confisca i soli generi o merci che si vogliono far entrare o siano entrati in contrabbando, non quindi anche i generi che si cercasse fare uscire o che fossero usciti in contrabbando [1]).

In secondo luogo la confisca delle *merci* ha sempre luogo, anche quando il loro proprietario non vi abbia preso parte perchè, come

---

[1]) Cass. Roma, 7 febbraio 1877, *Foro ital.*, 1877, 11, 311.

sanamente nota la Suprema Corte romana [1]), « nel più gran numero di casi, e segnatamente quando si voglia frodare lo Stato di somme rilevanti, chi commette il contrabbando non è il proprietario della merce; e se la legge avesse limitato la confisca ai soli casi in cui la frode fosse commessa dal proprietario, e l'avesse subordinata all'ardua prova della sua connivenza, questa pena, che pure è una delle conseguenze più temute dai contravventori alle leggi doganali, si risolverebbe in una vacua minaccia; tanto più che, anche quando la merce appartenesse al contravventore, non mancherebbero mai gli espedienti per farla apparire di proprietà di un terzo ».

E medesimamente, ha luogo la confisca, anche se gli autori del contrabbando fuggono abbandonando le merci e rimangono ignoti [2]). Altrimenti deve opinarsi per la confisca delle bestie, veicoli, bastimenti, barche od altri mezzi di trasporto, adoperati al trasporto della merce o del genere in contrabbando. Per questi invero, in tanto se ne può ordinare la confisca, in *quanto appartengono alle persone implicate nel contrabbando.* Difatti l'art. 108 della legge doganale che prescrive la confisca dei mezzi di trasporto, non deroga al disposto dell'articolo 36 del Codice penale, essendo evidente che, se deroga si fosse voluto apportarvi dal legislatore, il medesimo avrebbe espressamente dichiarato tale sua volontà. Ora, in ordine della confisca, il Codice penale in tanto la permette, in quanto le cose, che furono destinate o servirono a commettere il delitto, « *non appartengono a persone estranee al delitto* ». È giuocoforza quindi concludere che, nel silenzio al riguardo dell'art. 108 della legge speciale, siasi il legislatore voluto riportare nè più nè meno che alla norma generale del Codice penale. Nè altrimenti venne deciso dalla Suprema Corte romana con sentenza 8 marzo 1900 in causa Ragusa [3]). In vero, osservavasi in quella sentenza, l'art. 4 delle disposizioni preliminari del Codice civile prescrive che le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti, o formano eccezione alle regole generali, o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espresse. Ed il successivo art. 5 dispone che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti o perchè la nuova legge regola l'intiera materia già regolata dalla legge anteriore. Ora l'art. 108 del testo unico della legge doganale dispone che, nei casi

[1]) Cass. Roma, 5 dicembre 1877.

[2]) BRUNI, *Codice Doganale con commenti e note*, pag. 415

[3]) *Foro ital.*, 1900, pag. 219 e seguito.

di contrabbando, oltre la confisca della merce, debbono pure essere confiscati le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto del genere in contrabbando; ma non dice che codesti mezzi adoperati si debbano confiscare, *anche quando appartenessero a persone estranee*, come doveva dire assolutamente ed esplicitamente, se avesse voluto abrogare la disposizione generale sancita dal Codice penale nell'art. 36, per il quale il giudice può ordinare la confisca delle cose, che servirono o furono destinate a commettere il delitto, purchè non appartengano a persone estranee al delitto stesso.

In sostanza, l'articolo 108 della legge doganale ha abrogato la prima parte dell'art. 36 del Codice penale, per cui era in facoltà del giudice ordinare o non ordinare la confisca delle cose, che servirono o furono destinate a commettere il contrabbando, e dispose invece che, oltre la confisca della merce si dovessero pure confiscare i mezzi appositamente adoperati al trasporto del genere in contrabbando, ma non ha abrogato l'altra parte del primo comma dell'articolo stesso, con la quale si negò al giudice il potere di far confiscare le cose che servirono a commettere il delitto, quando queste appartenessero a persone estranee al delitto medesimo. Altrimenti il legislatore, in coerenza al principio direttivo sancito nel suddetto art. 5 delle disposizioni preliminari, lo avrebbe espressamente dichiarato [1].

123. Dal mirare il contrabbando all'offesa di un diritto dello Stato, con l'eludere le tasse da questo imposte, deriva che il medesimo riveste la figura di un vero e proprio delitto, essendo delitti tutte le frodi contro il pagamento dei tributi.

E l'importanza di tale concetto è di per sè manifesta, in ispecie avuto riguardo all'applicazione dei decreti d'amnistia [2], e per le conseguenze che ne derivano agli effetti processuali (vedi, *in terminis*, l'esauriente motivazione della Suprema Corte romana, addì 7 agosto 1890, in causa Imbrò, inserita nel *Monitore dei Tribunali*, anno 1890, pag. 956), e agli effetti dell'appellabilità (sent. 23 novembre 1903, Piu e Doro, *Rivista Penale*, volume LIX, pag. 578). Stabilito invero che sia delitto il fatto di chi tenti sottrarre la merce al dazio di confine, è impossibile non esaminare se, nel fatto medesimo, concorre il dolo, e prescindere dalla ricerca sulla buona fede accampata

[1]) V. però in proposito in questa *Enciclopedia*, vol. X, pag. 556 e segg.; vol. V, pag. 293 in nota.

[2]) Cass. 26 aprile 1897, *Monitore Tribunali*, 1897, pag. 534.

dall'imputato. Onde ben decideva la Suprema Corte romana nella sentenza 18 gennaio 1900 in causa Cosentini [1]), quando emetteva la massima che il contrabbando, comecchè consistente in una frode, ha carattere di delitto e perciò, necessariamente, ammette le indagini sul dolo e sulla buona fede.

124. La pena stabilita dalla legge per il contrabbando in genere di merci è quella della multa non minore di due, nè maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti [2]). Da ciò deriva la conseguenza che il doppio e il decuplo, che rappresentano il minimo ed il massimo della multa, si riferiscono al dazio dovuto sugli oggetti che si volevano sottrarre o che si sono sottratti al pagamento del dazio stesso [3]).

Non basta. Dall'usare l'art. 97 la parola *multa* e dallo stabilire che il contrabbando è punito con multa non minore di due, nè maggiore di dieci volte i diritti di confine, deriva che, quanto si paga in conseguenza del contrabbando non ha il carattere di tassa, ma di vera e propria pena. Che del resto sia così, e non altrimenti, lo si evince anche dal chiaro disposto dell'art. 112, che stabilisce che, qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in detenzione da tre giorni a tre mesi, estensibile a sei mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata. Nè vale ad imprimere alla multa, di cui all'art. 97, un carattere diverso, il fatto che sia ingiunta la solidarietà dall'art. 110 della legge doganale, giacchè il vincolo solidale non ha che un effetto eventuale nei rapporti civili. Onde non può la penalità, di cui all'art. 97, sottrarsi alla disposizione dell'art. 10 del Codice penale che dichiara soggette alla legge comune le materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste diversamente stabilito. Ciò posto, dal momento che la legge doganale nulla stabilisce pel caso di concorso delle circostanze attenuanti, è giuocoforza concludere che, quando concorrono circostanze attenuanti, devesi, per la loro applicabilità, ricorrere al Codice penale comune [4]).

---

[1]) *Rivista penale*, LI, 386.

[2]) Art. 97 legge doganale.

[3]) Cass. Roma, 30 dicembre 1889, Balestrini, *Rivista Pen.*, 31, pag. 403.

[4]) Cass. Roma, 3 febbraio 1892, Bonelli ed altri, *La Cass. Unica*, III, 413. Consulta al riguardo la nota inserita a pag. 393, anno III della *Rivista delle Gabelle e delle Privative*, in cui fra altro è detto che: « non solo la pena della detenzione ma altresì quella della multa, fissa o proporzionale, sono soggette a diminuzione per effetto delle circostanze attenuanti: imperocchè le multe, al pari delle pene corporali, vengono comminate in ragione della minore o maggiore importanza ed estensione del diritto offeso e con riguardo alla qualità e gravità dei fatti, alle condizioni personali del prevenuto ed alle cause che influiscono sulla determinazione della sua volontà a delinquere ».

125. Dal punire l'art. 97 il contrabbando in genere col pagamento di una multa non minore di due nè maggiore di dieci volte i diritti di confine, ne viene che può talvolta la multa superare le lire diecimila stabilite come massimo della multa dall'art. 19 del Codice penale. Avrà di ciò diritto a dolersene il condannato? La Suprema Corte romana, a cui si presentò il caso, decise *di no* con sentenza del 26 aprile 1897 in causa Fossati e Margutti, e noi approviamo non meno la decisione che i motivi che la sorreggono [1], non ostante il contrario avviso di una commendevole nota inserita (a pag. 534 anno 1907) nel *Monitore dei Tribunali.* Per vero, le disposizioni dell'imperante Codice penale si applicano alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto *però* da queste non sia diversamente stabilito. Ciò posto, dal momento che l'art. 97 della cennata legge doganale dispone che il contrabbando di merci è punito con multa non minore di due, nè maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, è chiaro che, con tale disposizione, si intese derogare all'art. 19 del Codice penale senza che pur si ritenesse necessario aggiungere a quel disposto altra maggiore esplicita dichiarazione, la quale autorizzasse l'inflizione della multa anche al di là delle lire 10000. Ma una volta ritenuto sull'estensibilità della multa che la legge doganale ebbe a statuire diversamente dal Codice penale, alla legge non può più farsi ricorso; epperò non può neppure parlarsi di sua violazione. Del resto, ove ancora un dubbio fosse possibile sulla soluzione da noi data, tale dubbio dovrebbe svanire alla semplice lettura dell'art. 121 del testo unico 26 gennaio 1906, ove, parlandosi del come debbonsi le somme, esatte per contravvenzioni, ripartire, è detto chiaramente che la multa può *superare le lire diecimila.* ET DE HOC SATIS.

126. Visto così come la legge punisce il contrabbando in genere, rimane a vedere quali pene vengano comminate contro i recidivi, i reiteratori ed i contrabbandieri. Al riguardo provvede l'art. 98 col disporre: « Il contrabbando commesso da colui che non può essere ritenuto quale contrabbandiere, ma che è provato essere recidivo o reiteratore di due soli contrabbandi, sarà punito col carcere da sei giorni a sei mesi.

« Il contrabbando, commesso da un solo contrabbandiere, senza concerto con altri, sarà punito, secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando, col carcere da sei giorni a due anni.

---

[1]) *Giurispr. Pen. Tor.*, 1897, pag. 288.

« Intendesi per contrabbandiere l'individuo che sia dato abitualmente al contrabbando.

« Si riputerà come dato abitualmente al contrabbando l'individuo che sia condannato tre volte per contrabbando, o che sia condannato una volta sola per tre di questi reati ».

La disposizione della legge, come ognun vede, non potrebbe essere più chiara. Ad ogni modo non sono superflue alcune osservazioni al riguardo.

Ed anzitutto che ha inteso dire il legislatore con le parole contenute nel primo capoverso: « *colui che è provato essere recidivo o reiteratore di due soli contrabbandi* »? Taluno, interpretando la prima parte dell'articolo in disamina, pretenderebbe che, per essere considerato *reiteratore*, non basta essere giudicato colpevole contemporaneamente di due o più reati di contrabbando, ma occorre che sia provato essere reiteratore da precedente condanna per tale reato. Secondo noi una siffatta interpretazione non soddisfa ai precetti di legge, perchè, se è vero che la recidiva, che aggrava la pena, non può emergere che da precedente condanna per contrabbando (art. 80-84 Codice penale), non così può dirsi per la reiterazione. Da che invero niuna norma o disposizione di legge ciò pretende per la reiterazione, tanto non può neppure pretendere l'interprete. Onde deve dirsi che, per la reiterazione, la prova può desumersi dallo stesso giudizio in cui del contrabbando contendesi, ogniqualvolta la sentenza del magistrato ritenga l'imputato colpevole di almeno due contrabbandi.

Che sia così lo ha ammesso la stessa Suprema Corte romana, consentenza 6 maggio 1893 in causa Tommasi [1]). Trattavasi di ricorrente che si doleva, perchè la Corte d'appello milanese l'aveva condannato, a sensi dell'art. 98, come reiteratore, solo in base a che si era convinta essere il medesimo colpevole di diversi reati di contrabbando, senza che, per altro, contro di lui esistesse alcuna precedente condanna per contrabbando.

Ebbene, la Corte Suprema rigettava il ricorso così interposto, sul riflesso che, per ritenere l'aggravante della reiterazione in contrabbando non è necessario che l'imputato sia già stato condannato per tale titolo, ma basta che, nello stesso giudizio, sia ritenuto colpevole di due o più contrabbandi. « La prova invero della reiterazione, os-

---

[1]) *Giurispr. Pen.*, 1893, pag. 286. In senso conforme, consulta pure Cass. Roma, 5 dicembre 1903 in causa Fratoli, *Giustizia Pen.*, anno X, col. 247.

servava la Corte, può risultare dallo stesso giudizio cui venga tratto un imputato per rispondere contemporaneamente di due o più contrabbandi, quando la relativa sentenza ne lo dichiari reo almeno di due soli. Dire, sofisticando sulla parola « *provato* », del testo della legge che, anche per la reiterazione, la prova debba risultare da una precedente condanna per contrabbando, è assumere cosa che ripugna alle norme del Codice penale sul concorso di reati, secondo le quali va intesa la reiterazione a sensi della legge doganale ».

127. Che del resto non altrimenti deve interpretarsi l'art. 98 della legge doganale è fatto palese dal disposto dell'art. 334 del relativo regolamento doganale. Dispone invero tale articolo: « Agli effetti dell'art. 98 della legge la prova della *recidiva* si ha con la sentenza definitiva di condanna dell'autorità giudiziaria; quella della *reiterazione*, con la giustificazione, nei modi di legge, dei fatti dai quali emerga essere stati commessi i due precedenti contrabbandi ». E fin qui sta bene. Altrettanto non può però dirsi del primo capoverso di detto articolo 334. Per verità, se, per la legge penale comune, in tanto è applicabile l'aggravante della recidiva, in quanto siavi stata nuova caduta nel reato rispettivamente, entro i dieci o cinque anni secondo la gravità, dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, ne viene che deve dichiararsi *incostituzionale*, e quindi senza efficacia, il capoverso dell'art. 334 del regolamento, in quanto dichiara che « *per stabilire la recidiva o la reiterazione nel contrabbando non ha influenza il tempo trascorso fra l'uno e l'altro fatto.*

Tale nostra opinione combattuta dall' avv. Iosto Satta nella *Rivista delle Gabelle e Privative* (a. III, n. 13, pag. 226) ha il conforto di due recenti sentenze della Suprema Corte romana, rispettivamente in data l'una del 14 maggio 1903 e l'altra del 22 dicembre 1903 con le quali furono sancite le massime seguenti:

1.° È incostituzionale l'art. 334 del regolamento del 13 febbraio 1896 n. 65 per l'applicazione della legge doganale, quando statuisce che, per istabilire la recidiva nel contrabbando, non abbia influenza il tempo trascorso tra l'uno e l'altro fatto, dappoichè tale norma è un'illegale aggiunta all'articolo 98 di quella legge [1]).

2.° Non può avere alcuna efficacia obbligatoria l'art. 334 del reg. doganale in cui, contrariamente a quanto è sancito dall'art. 80 del Codice penale, è disposto che, in materia di contrabbando il semplice

---

[1]) Causa Melfi, *Cass. Unica*, 1903, n. 36, col. 1077.

fatto della reiterazione produce gli effetti penali della recidiva, qualunque sia il tempo interceduto tra un reato e l'altro [1]).

Nè su questo punto diciamo di più; giacchè, al riguardo, è troppo esplicito l'art. 80 del Codice penale e, in tanto di recidiva può parlarsi, come aggravante del reato, in quanto la ricaduta sia avverata nei termini dalla legge prefissi come massimi.

128. Ad ogni modo questo tengasi presente, che le decisioni in via amministrativa non valgono a stabilire la recidiva in contrabbando, ma sono solo valevoli per provarne la reiterazione [2]).

Ed appunto per ciò il legislatore, sanzionato siffatto principio nel secondo capoverso dell'art. 334, si affrettò a prescrivere che, delle condanne per contrabbando pronunciate dall'autorità giudiziaria e da quella amministrativa, deve essere presa nota, per ogni persona condannata, dall'Intendenza di finanza della provincia del luogo di nascita del contravventore. Se questo è suddito estero, ne prende nota l'Intendenza nella cui provincia avvenne l'accertamento del contrabbando; e, se è dimorante nel Regno, anche quella della provincia ove dimora il contravventore.

Dei contrabbandi commessi da persone che traversano, di frequente, la linea doganale, devono pure prendere nota le dogane del confine [3]).

129. Ma, per ritornare a noi, e così alla disamina dell'art. 98 della legge doganale, giova subito osservare come esso riflette due ipotesi.

La prima riguarda il contrabbando commesso dal recidivo o dal reiteratore di due soli contrabbandi.

La seconda riguarda il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere, senza concerto con altri.

Chi sia contrabbandiere e chi debba per tale ritenersi vedremo in seguito; qui ci piace solo rilevare, in punto alla prima ipotesi, che nel reato di contrabbando, per aversi la *reiterazione* occorre averne commessi almeno due; per la *recidiva*, invece, basta aver subìta una sola sentenza di condanna, giacchè l'inciso « *di due soli contrabbandi* » scritto nell'art. 98 della legge doganale si riferisce alla parola « reiteratore » immediatamente precedente, con cui forma inciso, e non all'altra « recidivo » che pur lo precede e che forma inciso per sè stante. Ed in tal senso può consultarsi, in causa Sgarzi,

[1]) Causa Bertocchini, *Giurisp. Pen. Tor.*, 1904, pag. 108.
[2]) 2.° capov. art. 334 regol. doganale.
[3]) 3.° e 4.° capov. art. 334 regol. doganale.

la sentenza 22 marzo 1900 della Suprema Corte romana [1]), la quale, a maggior conforto di quanto sopra, diceva corrispondervi anche lo spirito della legge. Questa infatti, nell'assimilare l'un reo all'altro, fu indubbiamente mossa dalla serietà del giudizio, che ha luogo per la dichiarazione di colpabilità che viene emessa dall'autorità giudiziaria, e che serve di base alla recidiva; tant'è vero che, nel secondo capoverso del citato art. 334 del regolamento, si dispone che le decisioni in via amministrativa non valgono per istabilire la recidività del contrabbando, ma sono valevoli per provarne la reiterazione.

130. Passando dopo ciò a vedere chi possa chiamarsi contrabbandiere diremo che la legge ritiene tale l'individuo che sia dato *abitualmente* al contrabbando. Senonchè, data l'estensione ed elasticità dell'avverbio « *abitualmente* » usato dal legislatore, potrebbesi, per avventura, far questione quando tale *abitualità* ricorrra. Si capisce che non si possa discutere sulla *tendenza* o meno ad esercitare il contrabbando in chi ne faccia la sua professione quotidiana, ma può dirsi, secondo il significato letterale, *abitualmente* dedito al contrabbando colui che la legge doganale abbia solo tre o quattro volte violata? Si imponeva quindi una maggiore specificazione che togliesse ogni incertezza al riguardo. A ciò appunto provvide il legislatore con lo stabilire l'*abitualità* mediante presunzioni *juris et de jure.* Egli infatti dichiarò: « Si reputerà come dato *abitualmente* al contrabbando l'individuo che sia condannato tre volte per contrabbando, o che sia condannato una sola volta per tre contrabbandi ».

Nè la distinzione, come ognun vede, poteva essere più felice. Onde è che, il magistrato, solo quando si troverà di fronte a persona condannata tre volte per contrabbando, o che sia condannata una sola volta per tre contrabbandi, potrà dire di trovarsi in presenza di un individuo dato *abitualmente* al contrabbando. Giustamente, infatti, scrive l'avv. Plantulli [2]) che, « perchè ricorra nel delinquente la qualità di contrabbandiere non è possibile l'apprezzamento del giudice in linea subbiettiva a stabilire l'abitualità o meno del giudicabile al contrabbando. Il giudice, invece, è obbligato a riscontrare se nei precedenti penali del giudicabile vi sono tre condanne per contrabbando o una sola condanna per tre distinti contrabbandi ».

Va da sè che, siccome in sede penale non si ha *res judicata* se non se ed in quanto siansi esperiti i mezzi tutti dalla legge concessi contro la sentenza che del contrabbando ebbe a giudicare, così

[1]) *Giurispr. Pen. Tor.*, 1900, pag. 403.

[2]) *Foro Puglie*, anno IV, pag. 345, nota dell'avv. CESARE PLANTULLI.

ne pare che la sentenza di condanna non potrà — giusta quanto ben scrive il Bruni [1]) — invocarsi contro l'imputato di contrabbando, se non sia passata in giudicato.

131. Ma il legislatore, che fu cotanto severo nel punire il contrabbando, avrebbe fatto opera vana se pure avesse lasciate sussistere le associazioni aventi per iscopo di commettere il contrabbando stesso. Onde si affrettò a dichiarare reato il solo fatto di tali associazioni, che si compendia nella previa intelligenza o concerto per il quale, almeno tre persone, si accordano tra loro per commettere il contrabbando [2]). Andò anzi più in là, e disse esistere questo reato anche pel solo fatto dell'organizzazione dei contrabbandieri [3]). Ma poichè la disposizione della legge sarebbe, per quanto grave, rimasta lettera morta senza le dovute sanzioni penali, si dispose con l'art. 99, cap. 1, 2 e 3:

« Il contrabbando commesso dall'associazione, o da taluno di essa, quando il colpevole abbia agito, previo concerto coi soci, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni.

« Gli autori, direttori o capi della medesima, pel solo fatto dell'associazione, saranno puniti col carcere da tre mesi ad un anno.

« Ogni altra persona che faccia parte dell'associazione sarà punita col carcere da uno a sei mesi ».

Ciò premesso la prima disamina che occorre fare è vedere quando concorra l'associazione di cui all'art. 99 della legge doganale.

Al riguardo non sapremmo far meglio che citare l'anzi cennata sentenza della Corte suprema romana del 17 febbraio 1891, la quale così definiva l'associazione: « Sia che si guardi al disposto dell'art. 99, « sia che si consideri il significato naturale e grammaticale della « parola « *associazione* », per questa bisogna *intendere quella previa* « *intelligenza, quel previo concerto per il quale, almeno tre persone,* « *si riuniscono ed accordano tra loro per commettere il contrabbando.* « È dunque indispensabile che esista un previo concerto tra le persone « associate, nel numero predetto, quantunque poi taluno soltanto « commetta il contrabbando, e ciò ben diversamente da quanto è « richiesto per la semplice aggravante dell'*unione*, alla cui sussi- « stenza basta il fatto materiale volontario del concorso di più per- « sone all'esecuzione del contrabbando, anche senza interesse comune « e precedente concerto. Ma appunto perchè tale è la consistenza e

[1]) Bruni, op. cit., art. 112.

[2]) Cass. Roma, 17 febbraio 1891, causa Filoferro, *Giurispr. Pen.*, 1891, p. 222.

[3]) Art. 99 legge doganale.

« l'indole dell'*associazione*, l'esaminare se concorra il caso più grave « dell'associazione in contrabbando in riguardo al numero degli asso- « ciati ed al preesistente concerto, si risolve in un'indagine di fatto « che sfugge al sindacato della Corte regolatrice, allorquando l'ap- « prezzamento dei giudici di merito non sia, in proposito, informato « ad erroneo criterio di diritto, intorno alle condizioni dalla legge « stabilite per l'esistenza dell'associazione ».

La differenza adunque, che intercede fra l'associazione e l'unione, è la seguente: che il contrabbando *per associazione* presuppone, siccome insegnò la Suprema Corte con sentenza 19 dicembre 1902 (*Giustizia Penale*, 1903, col. 128), la *societas sceleris* già formata, con distribuzioni di parti e col cui concerto agiscono i contrabbandieri, tanto che l'associazione di per sè stante costituisce reato e il contrabbando si riguarda come aggravato quando anche eseguito da uno solo degli associati, qualora esista il precedente concerto: per contro, il contrabbando è aggravato *per unione*, quando, all'esecuzione di tale reato, ricorre il fatto materiale volontario del concorso di tre o più persone, anche non date abitualmente al contrabbando [1]).

Sicchè, riassumendo, le ipotesi, contemplate negli art. 99 e 100 della legge doganale, sono ben differenti. Nel primo infatti è contemplata l'*associazione per contrabbandare*, la quale sta nella precedente intelligenza o concerto tra soci, in numero di tre o più per commettere il contrabbando, ed il cui solo fatto costituisce reato, come pure vi è contemplata l'ipotesi del contrabbando commesso sia dall'associazione, sia da taluno che ne faccia parte agendo previo concerto cogli altri soci. Nell'articolo 100 è contemplata l'*unione*, che è cosa ben diversa dall'associazione, di cui all'art. 99 prima parte, non richiedendosi per quella il previo concerto come nell'associazione, ma bastando il fatto materiale volontario del concorso di tre o più persone, anche non armate, anche non date abitualmente al contrabbando, per farsi luogo all'esecuzione di tale reato, e così all'aggravante dall'art. 100 stabilita per le contingenze di maggiori pericoli, verificabili tanto nel caso di più persone unite, che, nell'altro caso, del contrabbando commesso a mano armata [2]).

Di qui deriva che, ove il contrabbando sia commesso da tre o più persone, si verificherà l'aggravante dell'unione. — Ma se dalle

[1]) App. Torino, 16 ottobre, 1895, causa Magnoni, Celoria ed altri, *Giurisprudenza Pen. Tor.*, 1895, p. 513; Cass. 11 maggio 1905, Ric. Codarrini, *Giustizia Penale*, 1906, col. 1134.

[2]) Cass. Roma, 16 marzo 1894, causa Marino, *Giurispr. Pen. Tor.*, 1894, pag. 238.

circostanze di fatto risulterà che, pel reato commesso in unione, esisteva previo concerto, — in tale ipotesi concorrerà, con l'aggravante del numero, l'aggravante dell'associazione a scopo di contrabbando, e, conseguentemente, dovrà applicarsi l'art. 68 del Codice penale, il quale statuisce l'applicazione della pena per il delitto più grave con un aumento pari alla metà della durata complessiva delle altre pene, purchè non si oltrepassino i 30 anni, salva ben inteso, a sensi dell'art. 110, l'applicazione della multa stabilita per il contrabbando dall'art. 97 della legge doganale, la confisca della merce e la vigilanza speciale.

132. Visto che sia associazione ed unione, è bene notare che, per l'art. 100 della legge doganale, il contrabbando è punito col carcere da tre a cinque anni:

1.° quando avvenga a mano armata od in unione di tre o più persone, quantunque non armate. Per armi si intendono quelle indicate nell'art. 155 del Codice penale;

2.° quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere che si voglia far entrare, o che sia entrato in contrabbando;

3.° quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione di impiegati dello Stato.

Soffermandoci ancora per un momento alla prima parte dell'articolo 100, e così all'ipotesi dell'unione per contrabbando, troviamo che tale reato è punito con pene più gravi di quelle sancite per l'associazione. La ragione del *perchè* il legislatore abbia punito più gravemente il reato di contrabbando, quando avvenga a mano armata, o in unione di tre o più persone, quantunque non armate, va ricercata tanto nell'intimidazione che deriva dal possesso dell'arma, quanto dalla maggior importanza, che assume il reato quando più persone concorrono a commetterlo.

E ciò perchè, come ben osservava la Corte d'appello torinese, nella citata sentenza del 16 ottobre 1895, se un contrabbandiere può nuocere al Demanio dello Stato come uno, tre lo possono, non in ragione aritmetica, ma in modo immensamente maggiore, coadiuvandosi, sorreggendosi a vicenda, appunto come diviene qualificato il furto commesso da tre o più ladri insieme uniti [1]). Invero, nel solo fatto dell'unione di più persone la legge ravvisa un maggior

---

1) *Giurispr. Pen. Tor.*, 1895, pag. 513.

pericolo per gli agenti di finanza incaricati di prevenire il contrabbando e di sorprendere coloro che ne sono colti in flaganza, e una conseguente minorata tutela per gli interessi dell'Erario.

Non è inutile avvertire che, ad aversi l'aggravante dell'*unione*, basta concorra il *numero delle persone* nel momento in cui il reato di contrabbando si consuma, e si sa che il medesimo si consuma nel luogo e nel momento in cui viene constatato [1]. Ciò posto, è di intuitiva evidenza che, per l'aggravante del numero, basta il fatto materiale della riunione di tre o più persone all'atto in cui il contrabbando viene constatato, nulla importando che due sole siano state riconosciute e condannate ed altre prosciolte dall'accusa o rimaste ignote [2]. Diremo di più!

La Suprema Corte romana ebbe a decidere essere il contrabbando, commesso da tre persone, aggravato per il numero delle medesime, anche quando una di queste sia perita, gettandosi in mare, all'approssimarsi delle guardie di Finanza nella zona di vigilanza [3]. Anzi, ancor recentemente, stabilì la massima che, a formare l'aggravante del numero nel contrabbando concorrono anche gli imputati prosciolti [4].

Nè diremo di più sull'art. 100 della legge, troppo perspicui e chiari essendo i n. 2 e 3 dello stesso, perchè vi si abbia a soffermare per farne apposito comento.

Avvertiremo solo, che la giurisprudenza ebbe a sancire, in tema di contrabbando aggravato per *associazione* ed *unione*, le massime seguenti, cioè che:

1.° Perchè sussista l'aggravante dell'associazione nel contrabbando non occorre che tutti gli associati sieno contrabbandieri [5].

2.° Il reato di associazione a scopo di commettere *contrabbando* è diverso da quello di contrabbando commesso in unione [6].

3.° L'aggravante dell'associazione nel contrabbando è provata col fatto di aver i contrabbandieri passato tutti insieme il confine [7].

---

[1]) Cass. Roma, 22 marzo 1900, Degani, *Rivista Pen.*, LII, 67. Consulta citata sentenza 11 maggio 1905, inserita nella *Giustizia Pen.*, anno 1906, col. 1134.

[2]) App. Venezia, 27 aprile 1900, Pollich e Sambo, *Temi Veneta*, 1900, 233.

[3]) Cass. Roma, 20 dicembre 1895, Ponticelli ed Accorella, *Giurispr. Pen. Tor.*, 1896, pag. 34.

[4]) Cass. Roma, 22 nov. 1900, Culoma, *Rivista Pen.*, LIII, 316.

[5]) Cass. Roma, 30 nov. 1887, Parvinello ed altri, *Rivista Pen.*, XXVII, 450.

[6]) App. Venezia, 4 febbr. 1888, Granzotto, *Rivista Pen.*, XXVIII, 104.

[7]) Cass. Roma, 10 giugno 1887, Minuzzo, *Rivista Pen.*, XXVII, pag. 275.

4.° Non importa, per gli effetti dell'associazione nel contrabbando, che risulti lo scopo di resistere alle guardie doganali in caso di sorpresa [1]).

5.° Perchè sussista l'aggravante dell'unione nel contrabbando, occorre che vi sia unione materiale e simultanea [2]).

6.° In caso di unione la violenza è sempre presunta [3]).

7.° Vi ha contrabbando consumato, ed è evidente il concerto, nel fatto di coloro che, prima di toccar la sponda, gittano merce in mare, dove si trova una barca con altri individui che la raccolgono [4]).

8.° Risponde come contrabbandiere, con l'aggravante dell'unione, chi aiutò a trasportare la merce contrabbandata, comunque già introdotta nello Stato [5]).

9.° Trattandosi di contrabbando commesso mediante corruzione di pubblici ufficiali e falsità di atti, l'aggravamento di pena, all'uopo stabilito dalla legge doganale, non toglie che si proceda e si condanni anche per i delitti distinti e concorrenti della corruzione e della falsità [6]).

10.° Sussiste l'aggravante del numero delle persone nel contrabbando commesso da tre persone, di cui una sia irresponsabile, trattandosi di minorenne mancante di discernimento [7]).

11.° Nell'unione di contrabbandieri il concerto emerge dal fatto stesso [8]).

12.° Nel caso in cui venga sorpresa una barca contrabbandiera montata da tre individui, non sussiste l'aggravante del numero delle persone sempre che risulti la non partecipazione d'uno di essi al contrabbando; perocchè allora è legale ritenere che il contrabbando stesso fu consumato da due sole persone, e quindi non applicabili le maggiori pene stabilite per la qualifica del numero delle persone [9]).

---

[1]) Cass. Roma, 26 maggio 1886, Folcaro, *Rivista Pen.*, XXVIII, pag. 365, num. 1.

[2]) Cass. Roma, 24 marzo 1890, Bertocchini, *Rivista Pen.*, XXXI, pag. 468.

[3]) Cass. Roma, 20 luglio 1888, Maggioli, *Rivista Pen.*, XXVIII, pag. 407.

[4]) Cass. Roma, 31 maggio 1900, Leonardi, *Rivista Pen.*, LII, pag. 272.

[5]) Cass. Roma, 6 aprile 1900, Visconti, *Rivista Pen.*, LII, pag. 166.

[6]) Cass. Roma, 17 giugno 1896, Lanfi, *Rivista Pen.*, XLIV, pag. 164.

[7]) Cass. 30 maggio 1902, ric. Perotta ed altri, *Rivista gab. e priv.*, anno II, pag. 229; e Cass. 13 marzo 1902, ric. P. M. contro Zingallo ed altri, *Rivista gab. e priv.*, anno II, pag. 151.

[8]) Cass. 15 novembre 1901, ric. Fassari, *Rivista Penale*, vol. LV, pag. 173.

[9]) Cass. 12 luglio 1901, ric. Gregorio e Contini, *Riv. gab. e priv.*, anno II, pag. 69.

13.° Il giudice del merito non ha dalla legge stabiliti *a priori* e limitati, nè per qualità nè per quantità, gli indizi e i dati di fatto sui quali poter determinare il suo convincimento sull'aggravante dell'unione nel contrabbando, che può desumere da qualsiasi prova [1]).

14.° È incensurabile in Cassazione l'apprezzamento di fatto dei giudici di merito che hanno ritenuto essere stato il contrabbando commesso in numero di tre persone o più, benchè due soltanto di esse siano state tradotte a giudizío [2]).

15.° Per aversi il contrabbando in unione è necessario che le tre persone siano realmente unite, in modo che sia possibile un reciproco aiuto e concorso di forze fisiche. Onde non si ha tale ipotesi nel contrabbando commesso col fatto di una persona che, dall'alto, cala del tabacco in una sottostante barca condotta da due persone [3]).

133. Come vedemmo, commentando più sopra gli art. 98, 99 e 100 della legge doganale, al contrabbando operato da contrabbandieri, reiteratori, recidivi, dall'associazione, a mano armata, in unione, o commesso con falsificazioni e corruzione, va sempre unita alla multa, di cui all'articolo 97, una pena restrittiva della libertà personale.

Ma ad evitare, non sì tosto scontata la pena, il ripetersi del contrabbando da parte del condannato, sancivasi, nell'articolo 101, il principio che per il contrabbando delle merci e dei generi di privativa dello Stato, nei casi previsti dagli art. 98, 99 e 100, il condannato sarà sottoposto, oltrechè alle pene stabilite dai citati articoli, alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a tre; e che, tale vigilanza speciale verrà esercitata col concorso degli agenti del Corpo delle guardie di finanza.

Ciò essendo, ne viene la conseguenza che, condannato uno come recidivo in contrabbando, deve applicarglisi la vigilanza speciale. Ed appunto perchè la pena della vigilanza è dalla legge comminata nelle ipotesi previste dagli art. 98, 99 e 100, ne viene che, esclusa la ipotesi di complicità in contrabbando in unione, e ritenuta la complicità per essersi prestato aiuto od assistenza agli autori di detto reato, senza neppure aver la qualità di contrabbandiere, non

---

[1]) Cass. 8 ottobre 1903, ric. Stocco, *Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 19.

[2]) Cass. 12 luglio 1904, ric. Ravieccio, *Riv. gab. e priv.*, anno V, pag. 53.

[3]) Cass. 19 dicembre 1902, ric. P. M. contro Bertolini, *Giustizia Pen.*, 1903, col. 128 e seg.

può infliggersi, al complice non contrabbandiere, la pena accessoria della vigilanza speciale [1]).

Senonchè, a questo punto, ad evitare equivoci, una osservazione si impone; ed è questa che l'art. 101, allorchè sottopone alla vigilanza, nei casi previsti dagli art. 98, 99 e 100, il condannato *per il contrabbando delle merci e dei generi di privativa dello Stato,* riflette non la sola ipotesi del contrabbando esercitato su merci e generi appartenenti allo Stato, ma le due ipotesi distinte *di contrabbando tentato o consumato,* nei casi di cui sopra, *sulle merci in generale e sui generi di privativa dello Stato.* Nè può altrimenti interpretarsi tale disposto, tostochè si rifletta che lo Stato non è commerciante, epperò, non esercitando traffici, non possiede cose a titolo di merci; d'altra parte poi non vi sarebbe motivo, da parte del legislatore, a voler sottoporre a vigilanza i soli condannati per contrabbando ai generi di privativa, se dal contrabbando, comunque perpetrato, nei casi previsti dagli art. 98, 99 e 100, lo Stato riceve un danno che, in ugual misura, si riverbera e si ripercuote sul pubblico erario.

Onde, di conformità a tali principî, giustamente venne deciso dalla Suprema Corte, con la su citata sentenza 15 novembre 1901, ricorr. Fassari, che ben può essere applicata ai contrabbandieri, oltre alla pena della multa, la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, a termini del su detto art. 101, quante volte si tratti di contrabbando di merci comuni (nella specie, zucchero).

134. E qui, prima di procedere oltre, crediamo opportuna una avvertenza, ed è che, in materia doganale, la frode deve sempre intendersi compiuta, ogni qualvolta la si scopra, nel momento in cui sta per consumarsi, e viene impedita da circostanze indipendenti dalla volontà del frodatore, che, da sua parte, abbia tutto compiuto o predisposto per la consumazione del reato [2]).

Se così non fosse, il contrabbando potrebbe aver sussistenza solamente in fatto, quando cioè lo si fosse felicemente compiuto col passaggio della linea doganale e dopo essersi poste in salvo le merci. Ma controsensi simili non può volere la legge, che pone alla stessa stregua tanto chi sottrae, quanto colui che tenta sottrarre le merci al pagamento delle tasse, e però, scoperta la frode, dovrà dirsi la medesima consumata e non soltanto tentata.

---

[1]) Cass. Roma, 19 dicembre 1903, Giuriato, *Giustizia Pen.*, X, col. 246.

[2]) Cass. Roma, 22 dicembre 1903, Bertacchini, *Giurispr. Pen. Torinese*, 1904, pag. 109.

135. Occorre dopo ciò soffermarci ad esaminare quanto dispongono gli art. 102, 103 e 104 della legge doganale. Queste disposizioni, che riproducono testualmente quelle del decreto 28 giugno 1866 e che segnarono un non dubbio progresso sul regolamento doganale del 1862, consacrano vieppiù la distinzione generale del Codice penale fra *agenti principali e complici necessari* da una parte e *complici non necessari* dall'altra.

A termini degli articoli 102 e 103 si considera *agente principale* colui che abbia dato mandato, ovvero con doni, promesse, abuso di potere o di autorità o con artifizii colpevoli abbia indotto taluno a commettere il reato: colui che concorre immediatamente con l'opera sua all'esecuzione del reato, o, nell'atto in cui si esegue, presti aiuto efficace a commetterlo, e colui che scientemente e volontariamente somministri alle associazioni, di cui all'art. 99, o a taluno che ne faccia parte, armi, munizioni, denaro o mezzi di trasporto necessarî al contrabbando. Gli agenti principali soggiacciono alla stessa pena incorsa dagli autori del reato.

Sono invece considerati quali complici: vuoi coloro che fanno atti di assicurazione del contrabbando, o che, previo trattato od intelligenza con gli autori contemplati negli articoli precedenti, ricettino, nascondano oggetti provenienti da contrabbando, o si intromettano per farli vendere, — vuoi coloro che dànno le istruzioni o le direzioni per commettere il reato di contrabbando, — vuoi coloro che hanno procurato al colpevole gli strumenti o qualunque altro mezzo che abbia servito all'esecuzione del reato stesso, sapendo l'uso che si destinava di farne, — vuoi infine coloro che, senza immediato concorso all'esecuzione del reato, abbiano scientemente aiutato od assistito i colpevoli od il colpevole nei fatti che hanno preparato, facilitato, consumato il contrabbando.

Ma appunto perchè, a seconda dei casi, la complicità assume gravità differente, volle il legislatore che i complici venissero, in relazione al concorso da essi prestato nell'esecuzione del reato, differentemente puniti. E però, mentre dispose che i complici saranno puniti come gli autori del reato, quando la loro cooperazione sia stata tale che, senza di essa, non sarebbe stato consumato, statuì per contro che, negli altri casi, la pena sarà diminuita secondo le norme del Codice penale, e finalmente prescrisse che, con la medesima pena, ma non applicata al massimo, saranno puniti coloro che, *senza precedente trattato od intelligenza*, avranno ricettato o nascosto, o si saranno intromessi per far vendere oggetti provenienti da contrabbando.

Quindi è che, mentre gli agenti principali ed i complici necessari devono venire puniti con le pene principali ed accessorie stabilite per il reato commesso, i complici non necessari saranno puniti con la pena stabilita per il reato medesimo, diminuita della metà (art. 64 Codice penale).

Va poi da sè che, potendosi la partecipazione secondaria nell'esecuzione del reato estrinsecare, anche nella soggetta materia, col dare istruzioni, somministrare i mezzi, o ricettare gli oggetti provenienti dal contrabbando, avremo pur qui le tre forme di complicità contemplate nell'art. 64 del Codice penale, cioè la *complicità morale*, la *complicità materiale rispetto ai mezzi* e la *complicità materiale rispetto agli atti.*

Qui basti solo tener presente che, laddove la ricettazione degli oggetti contrabbandati si sarà fatta *previo trattato od intelligenza* con gli autori del contrabbando, si avrà la complicità necessaria, se la cooperazione dei ricettatori sia stata tale che, senza di essa, non sarebbe stato consumato il reato, mentre si avrà la forma meno grave di *complicità non necessaria*, ogniqualvolta esuli o si possa escludere la previa intelligenza o il previo trattato cogli autori del reato di contrabbando.

La giurisprudenza, comunque, si è posta in questo avviso che risponde di complicità necessaria, e deve essere punito come autore del contrabbando, chi si adoperi a far passare, senza visita, dentro la cinta, dei colli che sappia contenere tabacco estero [1]).

Notisi però che per l'art. 104, il complice, il quale ignori l'esistenza dell'associazione, di cui all'art. 99, o ignori che nell'esecuzione del reato concorrono o sieno concorse le circostanze aggravanti di che all'articolo 100, viene punito, secondo i casi, con le pene stabilite dall'art. 98 e dal primo capoverso dell'art. 99.

136. Però, se il legislatore fu severo contro coloro che, o per professione abituale, o previa intelligenza, defraudano i diritti dell'Erario, tanto più doveva mostrarsi rigido contro coloro che, vuoi per la loro qualità personale, vuoi per la fiducia derivante dalla loro professione, fossero, più di ogni altro, in grado di commettere il reato di contrabbando.

Nè vi è che a lodarlo di tale sua severità! Perchè, chi può commettere reato maggiore o più grave di colui che, preposto a reprimere il reato di contrabbando, contrabbandi a sua volta? Nel reato

---

[1]) Cass. Roma, 22 marzo 1900, Degani, *Rivista Pen.*, LII, pag. 67.

da costui commesso si compendiano invero non uno ma due reati: da una parte quello di contrabbando, e dall'altra quello più grave di abuso di fiducia e di corruzione.

Così dicasi di coloro che, per la loro speciale professione più agevolmente siano posti in grado di perpetrare il reato! Imperocchè è certo che più rilassata è la vigilanza su coloro che, a causa della loro professione, di continuo attraversando la linea doganale, vengono, in certo qual modo, ad ispirare una fiducia che ad altri è negata.

Perciò la legge contro costoro rettamente volle, dimostrandosi a sua volta inesorabile, comminato il massimo della pena. Prescrive invero l'art. 105 della legge doganale che « l'impiegato dello Stato e qualunque agente della pubblica forza, che abbia partecipato ad alcuno dei reati contemplati dagli articoli 98 e seguenti della presente legge, sarà punito col *maximum* della pena.

« Gli impiegati dello Stato e gli agenti della forza pubblica incorreranno altresì nella *destituzione* e nel *triplo della multa stabilita* dalla legge; in caso di corruzione saranno puniti colla interdizione dai pubblici uffici e con multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse, o ricevute, e che non potrà essere minore di lire centocinquanta.

« Saranno anche puniti col *maximum* della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli a vapore, gli impresarii o conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie, i padroni o direttori di alberghi, caffè od altri luoghi pubblici, i quali abbiano partecipato ad alcuno dei detti reati ».

137. Giova a questo punto avvertire che, venendo colte in qualsiasi punto del territorio merci estere di contrabbando perseguitate continuamente, od anche non perseguitate continuamente, purchè risulti che il contrabbando fu consumato, si applicano le pene pecuniarie, accessorie e corporali stabilite per gli altri contrabbandi [1]).

Nè basta. Pel capoverso dell'art. 106 della legge doganale, quando si possa aver la prova certa dell'introduzione nello Stato di merci estere senza il pagamento dei diritti di confine, si dovrà procedere per contrabbando contro gli autori dell'illecita introduzione, sebbene non sia possibile operare il sequestro della merce introdotta.

Qualcuno, prendendo a pretesto che l'art. 94 della legge doganale stabilisce i casi in cui si presume esservi contrabbando, vorrebbe veder esulare il reato di contrabbando quando si versi in ipotesi non previste da quest'articolo. Ma in ciò male s'appone, da

[1]) Art. 106, p. parte, legge doganale.

che la casistica, dalla legge dettata, non è assoluta, ma dimostrativa. Mente, infatti, del legislatore non fu certo quella di contemplare in quel disposto tutti i casi in cui il contrabbando si verifica, ma solo quei casi in cui concorre la presunzione ad indicare che contrabbando vi è.

Onde, sanamente applicava al fatto il diritto la Suprema Corte romana, quando, con la sua decisione 10 maggio 1901, in causa Boretta [1]), sanciva il principio che, per applicare l'art. 106 della legge doganale, non è mestieri che la merce si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 94. È infatti ovvio che, in qualunque luogo venga colta la merce, devono applicarsi agli autori le pene del contrabbando, se la stessa è stata introdotta senza il pagamento del dazio di confine: nè monta che le guardie di dogana abbiano trascurato di esigere il dazio.

Diremo anzi di più che, se la flagranza o la sorpresa della merce, in seguito a continua persecuzione, serve a costituire piena prova del contrabbando [2]), a provare per altro il contrabbando non occorre che le guardie abbiano visto varcare il confine, ma basta che abbiano sorpreso gli imputati con la merce in contrabbando [3]), nè è indispensabile la sorpresa in flagranza [4]), dappoichè, a costituire il reato di contrabbando, basta che una merce colpita da dazio doganale sia trovata sfornita del bollo in laminazione [5]), se trattasi di tessuti, o della bolletta di sdoganamento, se di altro genere.

Nè, per avventura, si obbietti che, in difetto di sequestro della merce, non si possa parlare di contrabbando, mancandovi la *prova certa* dell'introduzione nello Stato di merci estere senza il pagamento dei diritti di confine.

A parte infatti che, pel capoverso dell'art. 106 della legge doganale, quando consti dell'indebita introduzione, si deve procedere per contrabbando, sebbene non sia possibile operare il sequestro della merce introdotta: le parole « *prova certa* », ivi usate dal legislatore, non prefiggono, come norma tassativa, che possa procedersi per contrabbando solo quando questo venga determinato per *quantità* e *qualità* mercè il sequestro della merce, ma segnalano una norma direttiva, per la quale, anche quando la merce non sia sequestrata,

---

[1]) *Rivista Penale*, LIV, pag. 582.
[2]) Cass. Roma, 27 luglio 1887, *Rivista Penale*, XXVII, pag. 277.
[3]) Cass. Roma, 20 aprile 1887, *Rivista Penale*, XXVI, pag. 95.
[4]) Cass. Roma, 9 maggio 1887, *Rivista Penale*, XXVI, pag. 193.
[5]) Cass. Roma, 20 gennaio 1893, *Rivista Penale*, XXXVIII, pag. 286.

dovrà sempre procedersi per contrabbando, accertandosene la prova con mezzi equipollenti, onde, in tali casi, il reato non possa restare impunito [1]).

E ciò perchè, come osservava la Suprema Corte romana nella sua sentenza 15 marzo 1898, resa in causa Ceriani [2]), la prova certa, di cui si parla nel capoverso dell'art. 106 della legge doganale, si riferisce ai mezzi comuni d'accertamento della colpabilità, e non al solo sequestro del contrabbando.

E di ciò basti, pur osservando che, fino dal 21 dicembre 1875, e così, prima ancora che i principii consacrati nell'art. 106 su citato fossero scritti nella legge doganale, la Corte di Cassazione Torinese proclamò la massima che l'apprensione della merce che si volle frodare non è necessaria per l'esercizio dell'azione penale per titolo di contrabbando, e che pertanto deve, sotto questo rispetto, applicarsi la legge comune, o meglio l'articolo 141 del Codice di procedura penale così concepito:

« Se il reato non ha lasciato tracce permanenti, o se queste hanno cessato di esistere, il giudice raccoglierà tutte le prove relative alla natura e circostanza del fatto; verificherà inoltre, nel secondo caso, i motivi ed i mezzi della disparizione delle tracce, e prenderà tutte le informazioni atte ad accertare il reato ».

138. Sovente però le multe e le altre conseguenze del reato incontrate dai contravventori rimarrebbero senza effetto, per l'insolvenza di chi commette il contrabbando. Perciò, con sano criterio, il legislatore, abbandonando la dizione usata nell'art. 81 del regolamento del 1862, che sanciva la responsabilità civile dei proprietarî delle merci e dei capitani solo nei casi di connivenza, disponeva nell'art. 107 che, nel contrabbando che si commetta nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè od in altri luoghi pubblici, gli impresarî, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

Non ostante però la disposizione di questo articolo, si è dubitato innanzi tutto se il proprietario e l'armatore di una nave siano tenuti civilmente responsabili per le contravvenzioni commesse dal capitano

[1]) Cass. Roma, 26 aprile 1897, causa Fossati e Margutti, *Giurispr. Pen.*, 1897, pag. 288.

[2]) *Corte Suprema Romana*, 1898, pag. 233.

nell'esercizio delle sue funzioni. Ma non si capisce come possa dubitarsene. Se il capitano, in sostanza, altro non è che un preposto del proprietario e dell' armatore della nave, e se i committenti devono rispondere civilmente dei fatti del commissionario, essendo l'armatore ed il proprietario della nave committenti, dovranno rispondere dei fatti del capitano, loro preposto, non solo pei danni da costui arrecati per negligenza od omissione, ma ancora per le frodi commesse o lasciate commettere contro i diritti dell'Erario mercè la introduzione di generi contrabbandati [1]).

Di qui la conseguenza che, se ogni persona offesa o danneggiata da un reato può costituirsi parte civile nel giudizio penale (art. 109 Cod. penale), tale diritto dovrà pure essere riconosciuto agli armatori e proprietari della nave contro il capitano imputato di contrabbando [2]).

139. Non è inutile, dopo ciò, avvertire che, come non è necessario che alla redazione del verbale a danno del dipendente si faccia intervenire il capitano [3]), così non può neppure sottrarsi alla sua responsabilità civile, per ciò solo che, come civilmente responsabile, non venne citato nel giudizio penale di contrabbando commesso da un suo dipendente [4]). È, infatti ovvio che la responsabilità civile riflette chi pur non essendo autore del reato, è però chiamato dalla legge a rispondere delle conseguenze pecuniarie derivate dal reato medesimo [5]). D'onde la responsabilità civile del capitano non può venir meno per ciò solo che non fu parte nel giudizio penale, nè può escludersi solo per ciò che la vigilanza sul piroscafo era affidata agli agenti delle dogane, e che la introduzione delle merci a bordo sia avvenuta per negligenza di costoro [6]).

Va però da sè che, siccome la legge subordina la responsabilità civile dei capitani all'azione od omissione dei dipendenti, giustizia vuole che non debba condannarsi come civilmente responsabile il capitano, quando il contrabbando commesso sulla nave non sia stato operato da suoi dipendenti o commessi [7]).

---

[1]) CLAVARINO, op. cit., pag. 139.

[2]) Cass. Roma, 12 dicembre 1890, causa Pristinicola, *Rivista Penale*, XXXIII, pag. 313.

[3]) Cass. Roma, 5 gennaio 1890; BRUNI, op. cit., pag. 415.

[4]) App. Torino, 11 settembre 1899, Cristina Oremssam, *Casaregis*, *Giurispr. Pen.*, 1899, pag. 418.

[5]) BRUNI, op. cit., loc cit.

[6]) Vedi citata sentenza della Corte d'appello Torinese, 11 settembre 1899.

[7]) App. Venezia, 27 aprile 1900, Polli e Sambo, *Bettini*, 1900, 225.

E qui giustamente avverte il Clavarino, che in tanto il legislatore, coll'onerare, in caso d'insolvenza, del pagamento delle multe i responsabili civilmente, si è discostato dal sistema tenuto nel Codice penale che vuole personali le pene, in quanto, in materia doganale, le multe, se per alcuni rispetti conservano il carattere penale, per altro sono piuttosto riparazioni civili che si pagano per compensare l'Erario del danno cagionato con la frode dal contravventore [1]).

140. Fin qui parlammo del contrabbando e delle pene relative; ma *quid juris* nel caso di contrabbando accompagnato da altri reati? All'uopo dispone l'art. 109: « Nulla è immutato alle disposizioni delle leggi vigenti pei reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferite o di altre offese alle persone che possono commettersi in occasione del contrabbando. Al colpevole del contrabbando sarà per questi reati applicato il *maximum* della pena stabilita dal Codice penale ».

Con ciò volle, secondo noi, dire il legislatore che, quando per commettere il contrabbando si commettano i reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferite, ecc., tali reati, che hanno vita a sè stante, non possono mai essere compenetrati nel reato di contrabbando, ma soggetti a pene distinte.

Qualcuno però, non ostante la chiarezza di simile disposizione legislativa, vorrebbe, ognora quando vi concorre il reato di falso, che questo restasse assorbito nella maggior pena comminata pel con trabbando aggravato di falso.

Vero è che la legge doganale, all'art. 100, dispone che « il contrabbando sarà punito col carcere da tre a cinque anni quando vi sia stato involamento di bolli dai pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere che si voglia fare entrare o che sia entrato in contrabbando ».

Ma e che con ciò? Se con detta disposizione si è voluto maggiormente punire il contrabbando così perpetrato, — non ne viene ancora che nel contrabbando aggravato dal falso debba compenetrarsi e restar assorbito il reato di falso. — Nè si obbietti, per carità, che a tale assorbimento sia appunto dovuta la maggior pena con cui il legislatore punì il contrabbando aggravato dal falso, da che la penalità maggiore anzichè in ciò, deve ricercarsi nella maggior facilità con cui può il contrabbando operarsi, mercè la falsificazione dei do-

---

[1]) Vedi stessa sentenza App. Torino, 11 settembre 1899, in *Giurispr. Penale*, 1899, pag. 418.

cumenti dalla legge richiesti per legittimare l'introduzione della merce o dei generi, e nella conseguente necessità di reprimere severamente il contrabbando che si venisse in tale modo perpetrando. Ma il reato di falso, che pur aggrava il contrabbando, rimane quello che è. E sarebbe contrario ad ogni principio di ragione che mentre il semplice reato di falso in atto pubblico, che faccia fede fino a querela di falso, debba essere punito colla reclusione non minore di otto anni, per contro, nel caso in cui vi concorra il contrabbando, il falso in atto pubblico dovesse essere punito con pena inferiore.

Onde deve dirsi che la legge, con l'art. 109, ha voluto distinguere i due reati di contrabbando aggravato dal falso, dal reato di falso per sè stante, anche quando sia questo commesso in occasione di quello; — e deve pure ritenersi che l'art. 100 della legge doganale va inteso nel senso che il legislatore abbia voluto punire più gravemente il contrabbando, che sia reso più facile mediante la falsificazione di documenti tassativamente dalla legge prescritti: ma nulla autorizza ad interpretare questo articolo nel senso che il reato di falso in atto pubblico, che fa fede sino a querela di falso, resti assorbito da quello di contrabbando, per agevolare il quale è stato commesso su tali documenti [1]). E di conformità a tali principii venne deciso che risponde non solo di contrabbando aggravato, a norma dell'art. 100 n. 2 e 3, legge doganale, ma anche di falso in atto pubblico e di corruzione di pubblici ufficiali, come reati per sè stanti, colui il quale si serva e del falso e della corruzione per commettere il contrabbando [2]).

141. E con ciò, tutto quanto riflette i reati e le pene riguardanti il contrabbando sarebbe stato detto, se pur non ci premesse osservare che la legge commina contro i colpevoli del reato di contrabbando commesso da recidivi, reiteratori e contrabbandieri o in associazione, a mano armata od in unione o con falsificazioni e corruzione, non solo la confisca del genere o delle merci, ma anche la multa non mai minore di due, nè maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Dispone infatti l'art. 110 della legge doganale che « oltre le pene di cui agli articoli precedenti, i colpevoli dei reati previsti dagli articoli 98 e seguenti della presente legge saranno condannati alla

---

[1]) Cass. Roma, 17 giugno 1896, causa Rebora ed altri, *Giurispr. pen.*, 1896, pag. 341.

[2]) Cass. Roma, 2 aprile 1902, causa D'Elia, *Giustizia pen.*, anno VIII, col. 583.

multa comminata dall'art. 97 ed obbligati solidariamente al pagamento della medesima ».

Non è inutile, dopo ciò, l'avvertire che, data la chiarezza di questo articolo, ogni commento riesce superfluo.

Capo IV.

Disposizioni comuni alle contravvenzioni ed al contrabbando.

142. Perchè trattiamo unitamente delle disposizioni riflettenti le contravvenzioni ed il contrabbando? - *Quid juris* nel caso che il contravventore non possa pagare le multe cui venne condannato? - Commutazione delle multe in pene restrittive col ragguaglio voluto dal Codice penale - si deve calcolare il carcere preventivo. — 143. Della procedura a seguirsi per la constatazione delle contravvenzioni e dell'arresto preventivo dei contravventori - *Quid* nel caso in cui contravventore sia un capitano di bastimento? - le merci affidate per il trasporto non possono essere sequestrate per le multe incorse dal capitano o conduttore. — 144. Del verbale di contravvenzione e suo contenuto. — 145. Le formalità prescritte pel verbale di contravvenzione non sono sostanziali - quando il verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria. — 146. Del modo di ripartizione delle somme esatte per contravvenzioni.

142. Per quanto ben distinte le trasgressioni — azione od omissione — che la legge doganale contempla sotto il titolo « *contravvenzioni* » — da quelle che, contenendo implicito il dolo e la frode, vengono contemplate sotto il titolo « *contrabbando* », — pur tuttavia avrebbe la legge fatta opera vana ed affatto superflua se non avesse poste, sotto un'unica rubrica, le disposizioni comuni tanto alle contravvenzioni che al contrabbando.

Ciò spiega il perchè anche noi, dopo aver separatamente parlato delle contravvenzioni doganali e del contrabbando, ci facciamo ora a trattare, in uno stesso capo, le disposizioni che riflettono questo e quelle.

Ed anzitutto, *quid juris* nel caso che il contravventore non possa pagare le multe cui venne condannato?

Dispone l'art. 112 che: « qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in detenzione da tre giorni a tre mesi, estensibile a sei mesi per i recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata ».

Con che, pur nella legge doganale, si seguì il sistema tenuto dal legislatore nel diritto penale comune: si volle cioè la conversione della multa, nel caso di insolvenza, col ragguaglio di un giorno per ogni dieci lire della somma non pagata.

Naturalmente, se il fondamento della commutazione delle multe, nella detenzione in caso di insolvenza, trova la sua ragion d'essere in ciò, che niuno deve sfuggire alla pena irrogata dal giudice, — tale principio non poteva omettersi in materia doganale.

Per vero, come sanamente notava il Ministro delle finanze nella sua relazione al regolamento doganale del 1862, « è noto che in generale il contrabbando è esercitato da persone prive di mezzi, che vivono col frutto che da quello ritraggono. Se non si avesse il diritto di commutare in arresto o prigionia il mancato pagamento delle multe, si renderebbe illusoria la comminazione delle pene ».

Badisi però che se l'obbligo di pagare le multe inflitte per sentenze giudiziali irrevocabili incombe anche agli eredi del condannato, lo stesso non può dirsi del carcere sussidiario, che è pena personale e non riversibile agli eredi, dei quali provata l'insolvibilità, l'azione rimane estinta [1]).

Senonchè si domanda: nel silenzio della legge doganale, si sconta con la detenzione preventivamente sofferta, la pena pecuniaria inflitta per contrabbando?

Ma pare che basti farne il quesito per risolverlo affermativamente. Dice infatti l'art. 10 Codice penale che: le disposizioni del presente Codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste diversamente stabilito.

Ciò posto, da che nella legge doganale non esiste alcun testo che vieti il conguaglio ove la detenzione preventiva siasi verificata, e l'art. 112 della legge doganale non deroga in alcuna guisa al disposto dell'art. 40 del Codice penale che il conguaglio ammette, è giocoforza convenire che siffatta disposizione dovrà applicarsi alla soggetta materia in tutta la sua estensione e però, come la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, si dovrà detrarre dalla durata complessiva della pena temporanea restrittiva della libertà personale, così, nel caso in cui sia applicata soltanto una pena pecuniaria, la detrazione si dovrà parimente fare col ragguaglio stabilito dall'art. 112 della legge doganale, che, nelle

[1]) Vedi citata Relazione del Ministro delle finanze al regolamento doganale del 1862.

sue linee sostanziali, riproduce, in questa parte, la disposizione dell'art. 19 del Codice penale [1]).

Va poi da sè che, come ebbe a decidere anche la giurisprudenza [2]), la pena pecuniaria per contravvenzioni doganali è convertibile in quella restrittiva della libertà personale anche se inferiore alle lire dieci.

143. Circa la procedura a seguirsi per la constatazione delle contravvenzioni e l'arresto preventivo dei contravventori, provvedono gli art. 113 e 114 i quali dispongono quanto segue:

« Art. 113. Gli agenti doganali possono arrestare i contravventori soltanto in caso di flagranza di contravvenzione, accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena corporale. Essi possono però trattenere il contravventore, se non è conosciuto, finchè non abbia provata la sua identità dinanzi alla autorità competente, e, se sia suddito estero, sino a che non abbia dato cauzione per le multe e le spese, se all'uopo non basti la merce sequestrata ».

« Art. 114. Gli agenti debbono condurre i contravventori, le merci ed i mezzi di trasporto presi in contravvenzione alla più prossima dogana o al più prossimo magazzino delle privative per la compilazione del processo verbale.

« Quando in prossimità del luogo ove fu fatto il fermo non siavi un ufficio di dogana o di un magazzino delle privative, potranno essere condotti presso il più vicino spaccio all'ingrosso di sali e tabacchi, il cui titolare dovrà prenderli in consegna mediante le debite cautele per conservarne l'identità.

« Il proprietario od il conduttore può chiedere la restituzione delle merci, depositando una somma uguale al loro valore.

« Non saranno consegnate le merci quando sia necessario ritenerle per la istruzione del processo.

« Se le merci sono soggette a deperimento, o la loro custodia è difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, la dogana può venderle all'incanto, col permesso ed intervento dell'autorità giudiziaria ».

In sostanza le disposizioni, di cui in detti articoli, non sono, salvo leggiere varianti, che la riproduzione degli art. 55 e 53 del testo unico della legge daziaria del 15 aprile 1897; onde, per quanto ha tratto alla loro interpretazione, non ci rimane che rinviare il lettore là ove trattammo della legge daziaria.

---

[1]) App. Milano, 15 dicembre 1898, causa Iacometti, *Giurispr. pen.*, 1899, p. 34.

[2]) Cass. Roma, 10 gennaio 1890, Aguggiaro, *Rivista penale*, XXXI p. 518.

Pur tuttavia alcune osservazioni non saranno inutili.

Soffermandoci innanzi tutto all'art. 113, ci piace tosto avvertire come l'espressione *contravventori*, ivi usata dal legistatore, a nostro avviso, è generica, e contempla non soltanto coloro che, con l'azione od omissione, si rendono passibili delle pene contemplate nel capitolo I del titolo IX, ma anche coloro che si rendono colpevoli di contrabbando. Onde ne viene che, di fronte a tale disposizione, non può procedersi all'arresto preventivo dei contravventori neppure pei reati di contrabbando che importano pena corporale, a meno che si versi in caso di flagranza di contravvenzione accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena corporale. Con che la disposizione in esame completa ed integra il disposto dell'art. 109 della stessa legge, che vuole non assorbiti nel reato di contrabbando i reati contemplati dalla legge comune che possono commettersi in occasione di quello, quali i reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, d'omicidio, di ferite e di altre offese alle persone.

Se per altro è inibito l'arresto preventivo del contravventore, all'infuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, possono tuttavia gli agenti doganali trattenere il contravventore, se non è conosciuto, finchè non abbia provata la sua identità dinanzi all'autorità competente, e, se sia suddito estero, insino a che non abbia dato cauzione per le multe e le spese, se all'uopo non basti la merce sequestrata.

E qui, per essere il più possibile completi, avvertiamo che gli agenti doganali devono accertare l'identità dei contravventori che fossero sconosciuti, col mezzo di certificati dell'autorità politica o di pubblica sicurezza o municipale, ovvero con la testimoniaaza di persone conosciute dagli arrestanti, o da chi sia incaricato di compilare il processo verbale di contravvenzione.

I contravventori ritenuti in arresto, nei casi stabiliti dall'art. 113 della legge, devono essere consegnati all'autorità giudiziaria entro le 24 ore dall'arresto, dopo la compilazione del processo verbale di contravvenzione [1]).

Va da sè che i bastimenti e gli altri mezzi di trasporto devono essere trattenuti in sequestro quando i capitani od i conduttori siano imputati di contravvenzione o di contrabbando, o siano civilmente responsabili a termine di legge, o si rifiutino di prestare cauzione a garanzia della somma cui ascendono le pene pecuniarie e le spese.

Per trattenere i bastimenti la dogana rifiuta il permesso di par-

[1]) Art. 338 regolamento doganale 13 febbraio 1896.

tenza prescritto dall'art. 32 della legge, avvertendo l'autorità marittima e quella politica locale dell'impedimento frapposto alla partenza del bastimento. Se il bastimento poi è di bandiera estera, ne avverte altresì il console della rispettiva nazione.

A titolo di garanzia per le pene pecuniarie e per le spese incorse dai capitani o da altri conduttori non possono essere sequestrate le merci ad essi, per regolare contratto, affidate per il trasporto [1]).

Nè diremo di più su tale oggetto, da che è troppo esplicita la legge, a riguardo del modo di provvedere per il trasporto, le restituzioni o la vendita delle merci e dei mezzi di trasporto presi in contravvenzione: noteremo soltanto che, a complemento dell'articolo 114 della legge doganale, il legislatore ebbe, nel regolamento 13 febbraio 1896, a dettare gli articoli 340, 341, 342 e 343, che, appunto, provvedono a stabilire come si debba operare la custodia degli oggetti sequestrati, e così, come e quando vanno restituiti gli oggetti stessi, quando deve farsene la vendita e finalmente in qual modo sui medesimi si percepiscono i diritti di magazzinaggio.

144. E giunti a questo punto è il caso di domandarci, quale sia la procedura e che necessiti, onde possa contestarsi il reato e farsi luogo all'applicazione delle pene inflitte dalle leggi doganali. Imperocchè è certo che, in tanto si può far luogo all'applicazione delle pene ed è possibile decidere del diritto violato o della frode, in quanto ricorra un giudizio penale, il quale deve essere preceduto da un atto del ricevitore della dogana o di altro agente, che constati il fatto contrario alla legge: tale atto si chiama verbale di contravvenzione.

Ciò detto, vediamo il contenuto di questo processo verbale. All'uopo dispone l'art. 115 che, il ricevitore delle dogane o il magazziniere delle privative presso il quale furono portate le merci, i mezzi di trasporto e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il processo verbale. Se le merci, i mezzi di trasporto e i contravventori furono condotti presso uno spaccio all'ingrosso, il processo verbale di contravvenzione deve redigersi da uno degli ufficiali delle guardie di finanza, nella cui giurisdizione sia stato operato il fermo. Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni se ve ne sono, il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la

[1]) Art. 339 regolamento doganale su citato.

qualità e quantità ed il valore delle merci, gli articoli della legge a cui si riferisce la contravvenzione e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, dovrà sottoscriversi dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato. Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale. Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio sino a prova contraria.

Completano tale disposizione gli articoli 344, 345 e 346 del regolamento doganale.

A tenore dei medesimi il processo verbale di contravvenzione deve indicare: *a*) l'ufficio, il luogo, la provincia, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui è compilato; *b*) il nome, cognome e grado dell'impiegato che lo redige; *c*) il nome, cognome e la qualità di coloro che hanno avuto parte nello scoprimento della contravvenzione; *d*) il nome, cognome e domicilio dei testimoni che per invito dell'ufficio o per altra causa fossero intervenuti; *e*) il nome, cognome, luogo di nascita e domicilio, l'età, la paternità e condizione dei contravventori, il nome, cognome, la qualità e il domicilio di coloro che fossero ritenuti civilmente responsabili a termine di legge; se il contravventore fosse ignoto, assente o fuggito, ovvero avesse ricusato di recarsi all'ufficio, deve essere fatta speciale menzione di tali circostanze; *f*) la dichiarazione delle comunicazioni fatte o da farsi, con riserva, all'intendente di finanza, del nome, cognome, domicilio, dell'età, della paternità e condizione del rivelatore, quando lo scoprimento sia dovuto a segrete rivelazioni; *g*) tutte le circostanze di tempo e di luogo che hanno preceduto, accompagnato e seguìto il fatto contravvenzionale, con citazione degli articoli di legge che lo contemplano e lo puniscono; *h*) la qualità, la quantità, il valore proprio delle merci che formano oggetto della contravvenzione, e dei mezzi di trasporto che fossero stati sequestrati, l'ammontare dei diritti di confine dovuti, con le indicazioni delle voci della tariffa corrispondente, l'ufficio presso il quale sono depositate e custodite le cose sequestrate ed i suggelli a queste apposti per l'identificazione; *i*) le dichiarazioni del contravventore e le osservazioni che credessero di fare gli scopritori della contravvenzione.

Se il contravventore, all'atto della formazione del processo verbale, chiede che la pena pecuniaria sia applicata dall'Amministrazione, la domanda dev'essere ricevuta separatamente sopra un foglio di carta bollata.

Del processo verbale, previa lettura, si deve offrire copia al contravventore, indicando nel verbale stesso se la copia è stata consegnata o rifiutata.

Il processo verbale deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti, e se alcuno non sapesse scrivere o se il contravventore ricusasse di sottoscrivere, se ne fa speciale menzione nel verbale.

Se gli agenti scopritori sono in molti e vi siano difficoltà per il loro intervento alla redazione del processo verbale, basta la presenza di due almeno di essi; ma nel corpo del verbale gli scopritori devono essere indicati tutti, facendo cenno delle cause del mancato intervento d'una parte di essi.

Nella compilazione del processo verbale vien fatto uso di apposito modello.

Il funzionario che stende il verbale è responsabile delle conseguenze di ogni omissione [1]).

L'ufficio che ha compilato o ricevuto un processo verbale per contrabbando deve sollecitamente informarsi sui precedenti del contravventore, rivolgendosi all'uopo all'Intendenza di finanza competente a termini dell'art. 334 e far cenno, in appendice al verbale, delle condanne che risultassero già pronunciate a carico del contravventore medesimo, chiedendo, secondo i casi, l'applicazione delle maggiori pene comminate dalla legge [2]).

Di ogni processo verbale di regola si fanno tre copie. Una per uso dell'ufficio che deve tenere la gestione per le contravvenzioni, un'altra da inviarsi assieme all'originale all'Intendenza di finanza, la terza da consegnarsi al contravventore. Quest'ultima copia si omette quando il contravventore sia ignoto o la ricusi. Per contro, se vi ha persona civilmente responsabile delle pene pecuniarie incorse, si compila altra copia da trasmettersi alla persona stessa.

L'invio dei processi verbali all'Intendenza di finanza, cui spetta provocare il giudizio innanzi alla competente autorità giudiziaria, deve essere fatto dagli uffici incaricati di tenere la gestione delle contravvenzioni, i quali concentrano i processi verbali compilati presso gli uffici che hanno facoltà di redigere il verbale, ma non di tenere la successiva gestione delle contravvenzioni.

Quando non sia stata invocata la decisione amministrativa, i processi

---

[1]) Art. 344 regolamento doganale.

[2]) Art. 345 regolamento doganale.

verbali di contravvenzione devono essere prontamente trasmessi all'Intendenza di finanza e da questa all'autorità giudiziaria [1].

145. Come già avvertimmo, commentando più sopra le leggi daziarie, che, in tutto, riproducono le disposizioni doganali di cui sopra, non è, a pena di nullità, prescritto che il verbale debba redigersi immediatamente; ed è pure giurisprudenza costante che l'omissione di alcune delle formalità non induce la nullità del verbale, potendo alla deficienza dei verbali supplirsi con altri mezzi di prova [2]. Onde, di conformità a tali principii, giustamente venne deciso che il verbale di contravvenzione redatto dalla Dogana fa fede fino a prova contraria; nè il ritardo verificatosi nella compilazione di esso basta a scemarne la forza probante [3].

È, dopo ciò, appena il caso di avvertire che essendo disposto che il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria, ne viene che, quando il medesimo sia stato redatto nei modi consentiti dalla legge, non occorre più la comparizione in giudizio di chi compilò il verbale per stabilire la verità dei fatti in esso esposti. Va tuttavia da sè, che, ove il medesimo fosse irregolare o mancante delle formalità dalla legge volute, in tal caso conviene supplire alla sua irregolarità o mancanza con altre prove ed occorrendo colla testimonianza di chi il verbale stesso ebbe a redigere. Ben si intende però che la espressione usata dalla legge nell'art. 115, che il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria, va intesa *cum granu salis*, nel senso cioè che il verbale fa fede e prova unicamente dei fatti seguìti alla loro presenza. Che se, anzichè dei fatti precisi il verbale registrasse sospetti, informazioni a carico del preteso contravventore od altro, in questo caso la prova della frode non potrebbe dirsi raggiunta, il verbale potrà valere come denunzia, ma non potrà da solo portare alla condanna degli imputati se, nel giudizio relativo, non si stabiliscono i fatti precisi dai quali si vuole derivi la frode [4].

146. Senonchè, come andranno ripartite le somme esatte per contravvenzioni? L'art. 119 della legge disciplina il riparto delle somme così esatte, con lo stabilire che, dopo prelevate le spese, dette somme saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione sarà data una doppia parte.

---

[1] Art. 346 regolamento doganale.

[2] Confronta gli articoli 339 e 340 del Cod. di proc. penale.

[3] *Giurispr. penale*, 1905, pag. 218.

[4] Bo, *La legislazione italiana sui dazi di consumo*, art. 53-54 e 55.

Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa delle guardie di finanza. L'altro terzo spetta per metà al ricevitore di dogana o al magazziniere delle privative che avrà compilato il processo verbale. L'altra metà è devoluta in parti uguali al tenente o sottotenente, nel cui circondario si è fatto il processo verbale, o al fondo da rimanere a disposizione della Direzione generale delle Gabelle per premi da erogarsi per prevenire e scoprire contrabbandi.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia di finanza, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente andrà a profitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che scoprirono la contravvenzione.

Del fondo così posto a sua disposizione, il Direttore generale risponderà personalmente verso il Ministro delle finanze, e lo erogherà con mandati quitanzati da funzionari incaricati della vigilanza gabellaria, senza obbligo di produrre le ricevute dei singoli percipienti. I detti mandati saranno annualmente rimessi alla Corte dei conti a corredo del bilancio consuntivo.

La quota che spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, che avrà redatto il processo verbale e avuto in carico la partita contravvenzionale, andrà divisa fra i due, quando il contabile che avrà redatto il processo verbale della contravvenzione, non sarà lo stesso che ne avrà tenuta la successiva gestione.

La quota che spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, sarà devoluta allo spacciatore all'ingrosso nel caso previsto dal primo capoverso dell'art. 114 [1]). Se la somma riscossa a titolo di multa supera le dieci mila lire, la somma da ripartire sarà in ogni caso limitata a queste cifre e la eccedenza andrà a profitto dell'erario dello Stato [2]).

Inutile a tutto ciò aggiungere, data la chiarezza di simili disposizioni, dilucidazioni e commenti, tanto più che le medesime riflettono più che altro una parte contabile ed amministrativa e così materia affatto estranea al giure penale. Ci basterà solo avvertire che a tali disposti sono di necessario complemento gli articoli 358, 359, 360, 361, 362, 363 e 364 del regolamento doganale e che, per quanto ha tratto alle questioni che sorgono sulla ripartizione delle somme provenienti dalle contravvenzioni, le medesime sono decise dall'Intendenza di finanza e, in caso di reclamo, dal Ministero delle finanze [3]).

---

[1]) Art. 120 testo unico 26 gennaio 1896 della legge doganale

Art. 121 testo unico su citato.

Art. 365 regolamento doganale.

CAPO V.

Della competenza giudiziaria ed amministrativa nelle leggi doganali, e della prescrizione.

147. Autorità competente a giudicare delle contravvenzioni e del contrabbando è direttamente ed esclusivamente il tribunale, qualunque sia l'importanza del reato e della pena - conseguenze: l'incompetenza del pretore è assoluta ed è inapplicabile al reato doganale la disposizione dell'art. 252 del Cod. proc. pen. — 148. *Quid* pel contrabbando e per le contravvenzioni circa il giudice competente pel luogo del commesso reato? - quale sarà questo luogo? - Eccezioni alle norme di competenza. — 149. L'art. 118 fa, a nostro avviso, eccezione ai principî di connessità stabiliti dall'art. 19 del Cod. di proc. pen. solo quando la contravvenzione doganale è talmente connessa ad altro reato che non si può statuire su quella se pure, prima di questo, non si giudichi. — 150. Della competenza dell'autorità amministrativa a decidere delle contravvenzioni doganali che non siano punibili con pena corporale in via principale - la rimessione all'autorità amministrativa sveste il giudice di ogni autorità a conoscere della contravvenzione. — 151. La rimessione in via amministrativa può farsi prima che il giudice ordinario abbia emessa sentenza definitiva - perchè opiniamo che il contravventore, dopo la proclamazione del verdetto in Corte d'assise, che giudicò del reato e della contravvenzione connessa, non possa più validamente fare rimessione all'autorità amministrativa per la definizione della contravvenzione. — 152. Per essere accoglibile la domanda di rimessione all'autorità amministrativa deve essere espressa in termini assoluti ed irrevocabili. — 153. La domanda presentata per la decisione in via amministrativa, quando è in corso il procedimento penale, viene sempre accettata sotto condizione che non vi sia già sentenza passata in giudicato — 154. Non ostante la richiesta per la decisione in via amministrativa, il contravventore può essere deferito al giudice ordinario, quando siavi il dubbio che esistano altri autori o complici della contravvenzione, o altrimenti emerga poter il reato stesso essere punito con pene corporali. — 155. Autorità amministrative che hanno facoltà di definire le contravvenzioni *in via breve* - che si intenda colle parole *definizione in via breve*. — 156. Della prescrizione - diverso termine della prescrizione per le contravvenzioni e per il contrabbando - tempo in cui comincia a decorrere la prescrizione per le contravvenzioni e pel contrabbando - avvertenze - caso di estinzione dell' azione per confisca della merce in contrabbando. — 157. Le disposizioni della legge doganale sono pure applicabili alle contravvenzioni ed al contrabbando riguardanti il sale ed i tabacchi, quando non sia diversamente disposto dalle leggi sulle privative dello Stato - rinvio a tali leggi.

147. Per quanto il legislatore ponga l'art. 116, che tratta della competenza, sotto la rubrica « *disposizioni comuni alle contravvenzioni ed al contrabbando* » quasi ad indicare che unica è l' autorità com-

petente a giudicare di questo e di quelle, pur tuttavia abbiamo creduto bene farne una trattazione a parte, onde facilitare a chi ci legge, la ricerca di quanto sul tema lo possa interessare.

Ed anzitutto si chiede, - qual'è l'autorità competente a giudicare per le multe ed altre pene in materia doganale?

Diciamo che a ciò risponde categoricamente la Legge. Dispone infatti l'art. 116 che, le multe ed altre pene, che la Legge stabilisce per i contrabbandi e le contravvenzioni doganali, sono applicate dall'autorità giudiziaria, seguendo la stessa competenza che è determinata dall'ultimo capoverso dell'art. 71 del Codice di procedura civile, per le controversie in materie d'imposte dirette ed indirette.

Come ognun vede, la disposizione in esame non poteva essere più esplicita e felice; e di tale disposizione va data lode al legislatore del 1889, il quale, migliorando il disposto dell'art. 85 del regolamento doganale del 1862, che prescriveva che « le multe per contravvenzioni doganali sono applicate dal giudice competente secondo le leggi vigenti », tolse via la possibilità del dubbio, insorto in giurisprudenza, sulla spettanza della competenza per tali multe anche al pretore.

Che del resto si sentisse la necessità di dettare una disposizione che togliesse via ogni dubbio, lo ha dimostrato lo stesso ministro Grimaldi nella relazione con cui accompagnava alla Camera dei deputati il disegno della predetta legge. « Ma non si sa comprendere — egli osservava — come, avendo la legge deferito, per ragioni plausibili, alla competenza dei tribunali civili, senza distinzione di somma, le cause civili in materia d'imposte dirette ed indirette, non si debba seguire la stessa via anche per le contestazioni penali sulla medesima materia, ritenuto che sempre una, in fondo, è nei due casi per il giudice la quistione da risolvere, e sempre una la cognizione che da lui si richiede, *quella cioè dell'imposta.*

« Ma, non ostante che, per un periodo di tempo abbastanza lungo, la giurisprudenza avesse accettato di escludere la competenza pretoriale, applicando per analogia, nel silenzio della speciale legge penale, il disposto della legge comune per la stessa materia in linea civile, sorse in questi ultimi tempi il dubbio, se il suddetto silenzio non si dovesse piuttosto interpretare nel senso che il legislatore non avesse voluto fare in linea penale l'eccezione che aveva fatta in linea civile. E il dubbio, senza escludere in astratto che sarebbe stato più utile e più razionale che la legge avesse stabilita l'uniformità delle due procedure, per la detta ragione di diritto positivo, fu risoluto con verdetto supremo in senso affermativo della competenza pretoriale. — Ciò posto, il nuovo articolo non fa che

provvedere, in conformità del voto della magistratura, a risolvere con la legge il difetto della legge » [1]).

Stabilita per tal modo, indiscutibilmente, nel tribunale penale la competenza nelle cause in cui trattasi di multe e di pene che la legge commina per i contrabbandi e le contravvenzioni doganali, ne viene che, non potendosi per regola alterare l'ordine delle giurisdizioni stabilite dalla legge, il pretore sarà sempre incompetente a giudicare; epperò come non potrà nessun giudice istruttore rinviare alcuna causa di contrabbando al pretore, non potrà neppur costui pronunciare, benchè investito del relativo giudizio, a seguito di ordinanza.

Nè varrebbe l'opporre che per l'art. 11 del Codice di procedura penale, appartenendo al Pretore la cognizione delle contravvenzioni prevedute in leggi speciali che stabiliscano una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ai due anni, od una pena pecuniaria non superiore nel massimo alle lire 2000, i reati di contrabbando e le contravvenzioni doganali, contenuti entro tali limiti, dovrebbero essere a costui devoluti.

Imperocchè la fallacia di un siffatto obbietto è presto vista, solo che si abbia riguardo a ciò che innanzi tutto, il contrabbando è vero e proprio delitto, in secondo luogo poi perchè, anche se delitto non fosse, l'ultimo capoverso dell'art. 11 su citato fa espressa eccezione in ordine ai reati per i quali la legge stabilisce una diversa competenza, restrizione questa con la quale si intese alludere anche alle varie leggi speciali; in cui il giudizio sulle relative contravvenzioni è esplicitamente attribuito ai tribunali, come nella materia di che trattasi [2]).

148. Senonchè, poichè la competenza è altresì determinata dal luogo del commesso reato, o da quello della dimora dell'imputato, o da quello dove ne sia seguìto l'arresto [3]), *quid juris* nel caso di contrabbando? Già avvertimmo, in altra parte di quest'opera, come la consumazione del reato di contrabbando avviene colà ove esso resta scoperto.

Ciò posto, è a ritenersi che, in caso di contrabbando, sarà competente quel giudice nel cui territorio ebbe il contrabbando stesso ad essere commesso. E poichè tale reato si deve ritenere cominciato e consumato là dove esso, mercè la diligenza degli agenti di finanza

---

[1]) Atti Camera dei Deputati, legisl. XVI, 3.ª Sessione, stamp. n. 60.

[2]) Cass. Roma, 6 marzo 1890, Prete, *Corte Suprema di Roma*, 1890, p. 195.

[3]) Art. 14 Cod. proc. pen.

o della forza pubblica, viene scoperto e constatato con apposito verbale, ne viene che niun dubbio può elevarsi al riguardo, essendo evidente che per simili reati occorre essenzialmente la constatazione di fatto del contrabbando, e che questa sia resa legale per mezzo di relativo verbale [1]).

Un'eccezione alle norme di competenza da noi più sovra tracciate è scritta nell'articolo 118 della legge doganale, nel senso cioè che quando la contravvenzione doganale è talmente connessa con un altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice competente per l'altro reato. Compiuto il giudizio su questo reato, si procederà innanzi al giudice competente per la contravvenzione.

Suppongasi che la merce sorpresa in contrabbando sia coperta da una bolletta di sdoganamento che gli agenti reputino falsa e come tale impugnino. Ciò posto, — come si potrà parlare di contrabbando, se prima non venga giudicato se la bolletta di sdoganamento che ha servito per commettere il contrabbando sia vera o falsa?

Di qui l'assoluta necessità di rimettere innanzi tutto al giudice competente la causa per la decisione del reato di falso, ed è intuitivo che, solo quando siasi compiuto il giudizio su questo, si potrà procedere innanzi al giudice competente per la contravvenzione.

Tali principî ci pare abbia sanamente applicati la Suprema Corte Romana nella sentenza 2 aprile 1902 in causa D'Elia, decidendo che risponde non solo di contrabbando aggravato a norma dell'art. 100 n. 2 e 3 legge doganale, ma anche di falso in atto pubblico, e di corruzione di pubblici ufficiali, colui il quale si serva e del falso e della corruzione per commettere il contrabbando, e che, siccome per il falso è competente l'Assise, bisogna aspettare il giudizio di questa, prima che il tribunale giudichi del contrabbando e della corruzione, a termini dell'art. 118 della legge doganale [2]).

Va tuttavia da sè che la rimessione avanti al giudice competente in tanto dalla legge è voluta, in quanto il giudice investito dell'altro reato, non fosse competente per la contravvenzione; chè se per quello, e per questa fosse competente, ci pare che, per economia di giudizi, potrebbe, con un'unica sentenza, giudicare nel contempo di questa e di quello.

---

[1]) Cass. Roma, 2 luglio 1898, causa Delmestre e Teya, *Giurispr. penale*, 1898, pag. 323.

[2]) *Giustizia penale*, anno VIII, col. 583.

149. A scanso però d'equivoci, e per non essere fraintesi, crediamo utile aggiungere che l'art. 118 della legge doganale fa eccezione ai principî di connessità stabiliti dall'art. 19 del Codice di procedura penale solo quando la contravvenzione doganale è talmente connessa ad altro reato che non si può statuire su quella se pure prima di questo non si giudichi. Ma, all'infuori di questo caso, ci pare che, in tutta la sua estensione, risorga la norma di competenza prescritta dall'art. 19 suddetto della procedura penale pei reati connessi, nel senso cioè che il giudice del reato maggiore giudicherà anche del minore.

Così, per servirci di un esempio, se in una sorpresa in contrabbando avvenga una colluttazione, in cui resti ucciso un agente doganale, e si istruisca processo per omicidio, la causa pel reato di contrabbando diventerà famulativa del reato d'omicidio, e, con esso, sarà giudicata dalla Corte d'assise [1]).

150. E qui viene in acconcio il trattare della competenza della autorità amministrativa a decidere delle contravvenzioni doganali che non siano punibili con pena corporale in via principale oltre la multa. Al riguardo provvede l'art. 117 della legge doganale. A termini del medesimo, prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione doganale.

Se il massimo non supera cento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di second'ordine.

Se il massimo non supera trecento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di primo ordine, delle quali non sia capo d'ufficio un direttore.

Se il massimo non supera lire mille, può decidere il direttore di dogana. Spetta eziandio al direttore la decisione, nello stesso limite del massimo di lire mille, per le contravvenzioni contestate nelle dogane poste nella sua giurisdizione territoriale, quando il massimo della multa superi la competenza dei rispettivi capi. Le facoltà indicate nel presente capoverso rientrano nelle attribuzioni dell'Intendenza di finanza, quando si tratti di dogane non comprese nella giurisdizione territoriale di un direttore.

La decisione spetta all'intendente di finanza, udito l'avviso del

---

[1]) GIANZANA S., *Commento alle leggi sui dazi di consumo*, vol. I, ed. 2.ª, n. 345, pag. 601.

capo della dogana, o d'altro ufficio, in cui sia stato redatto il processo verbale di contravvenzione, quando il massimo superi lire mille e non superi lire diecimila.

Quando il massimo superi le lire diecimila, decide il Ministero delle Finanze.

La decisione amministrativa si estende in tutti i suddetti casi alla confisca, ai dazi ed alle spese, ove e in quanto tali condanne accessorie occorrano.

La decisione amministrativa non può essere emessa, se il contravventore non ha fatto il deposito della somma *richiesta a garanzia dei diritti di confine, delle multe e delle spese.* Il contravventore deve essere deferito al giudice ordinario, quando si tratti di *contrabbando in unione*, o di *assocazione per contrabbando*, o di *contrabbando assicurato*, o di *qualunque altro caso di contravvenzione che sia punibile con pena corporale in via principale, oltre la multa.*

Ciò posto, è appena il caso di avvertire che ogni qualvolta il contravventore si rimette, nei casi consentiti dalla legge, alla potestà dell'autorità amministrativa, resta esclusa la competenza ordinaria: onde, di fronte a tale rimessione, non solo cessa la competenza giudiziaria, ma, quando l'autorità doganale accettò l'oblazione o vi fu rimessione all'autorità amministrativa nei modi dalla legge voluti, cadono nel nulla tutti quegli atti a cui, per avventura, dalla autorità giudiziaria si fosse proceduto.

Ed a questo punto badisi che, potendo il contravventore rimettersi alla decisione dell'autorità amministrativa prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza, e questa sia passata in giudicato, ne deriva che tale rimessione può farsi quando si forma il processo verbale di contravvenzione ed in qualunque tempo mentre ha corso la procedura.

Che anzi, a maggior complemento della suespressa disposizione di legge, il regolamento doganale prescrive, nel capoverso dell'articolo 354, che anche quando la contravvenzione sia accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena corporale, non è vietato al contravventore di invocare la decisione suddetta per la parte di competenza dell'Amministrazione.

151. Si dice che il contravventore può chiedere la rimessione in via amministrativa, purchè proponga l'istanza prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza, e questa sia passata in giudicato, e ciò onde non turbare le regole delle rispettive competenze.

Senonchè si domanda, dato che una contravvenzione doganale, connessa ad altro reato di competenza della Corte d'assise, venga

da questa giudicata, potrà l'imputato, dopo la proclamazione del verdetto, fare istanza per essere rimesso in sede amministrativa?

La Suprema Corte Romana, con sentenza 15 novembre 1901 in causa Griggi, rispose negativamente, e crediamo a ragione. Infatti, ogni sentenza, da qualunque giudice emani, consta di due parti: l'una contenente l'accertamento del fatto, l'altra, l'applicazione del diritto; parti così strettamente congiunte da formare un unico contesto. Egualmente avviene nei giudizi con intervento dei giurati, con la sola differenza, che opera esclusiva di costoro è la prima parte relativa al fatto, come opera esclusiva dei giudici è la parte del diritto, ma ambe le parti sono indissolubili, in guisa che l'una sussegua all'altra necessariamente e ne sia l'immancabile compimento.

Ne segue, che la proclamazione del verdetto chiude l'ingresso a qualunque discussione che sia ristretta al diritto applicabile in seguito al verdetto stesso (art. 514 Codice proc. pen.), epperò la istanza di rimessione all'autorità amministrativa, pervenuta dopo la pronuncia del verdetto da parte dei giurati, non può aver efficacia ad impedire il compimento ad opera della Corte. Se così non fosse, gli istituti giudiziari sarebbero gravemente turbati, e l'azione della giustizia non avrebbe il suo libero svolgimento [1]).

152. Va da sè che la richiesta per la rimessione all'autorità amministrativa per essere accoglibile deve essere espressa in termini assoluti ed irrevocabili, senza riserve e condizioni. Tale domanda, oltre a ciò, va redatta su carta bollata come le istanze o petizioni, salvo se si trattasse di definizione di contravvenzione in via breve.

Inutile avvertire che le facoltà, date, per l'applicazione delle pene pecuniarie in sede amministrativa, ai funzionari designati dall'art. 117 anzi citato, possono essere, in mancanza dei titolari dei rispettivi uffici, esercitate da coloro che ne fanno le funzioni [2]).

153. Ma era pur necessario, a salvaguardia degli estremi dalla legge voluti per la procedibilità delle domande in via amministrativa, che si dettassero precise norme. Perciò si prescrisse che, quando il processo verbale già sia stato trasmesso all'Intendenza di finanza per l'ulteriore corso in via giudiziaria, la domanda presentata per la decisione amministrativa viene accettata sotto condizione che non vi sia già sentenza passata in giudicato. L'Intendenza, a cui deve essere in questi casi trasmessa la domanda del contravventore, provvede pel ritiro del processo verbale che fosse già in possesso della

[1]) *Giurispr. penale*, 1902, pag. 51.
[2]) Art. 354 regolamento doganale.

autorità giudiziaria, e lo trasmette, insieme con la domanda, al funzionario competente ad emettere la decisione [1]).

154. Però se la definizione delle multe in via amministrativa è possibile, sempre che la domanda venga corredata della bolletta di somme depositate, da cui risulti il deposito fatto a garanzia dei diritti di confine dovuti, delle pene pecuniarie e delle spese incorse, il legislatore doveva tuttavia preoccuparsi del fatto di coloro che si sottoponessero volentieri alla decisione amministrativa per sopire ogni e qualsiasi investigazione o ricerca circa gli eventuali complici o autori.

Il ritenere invero sufficiente una semplice domanda, sia pure incondizionata, all'autorità amministrativa, a sopire ogni e qualsiasi inchiesta circa i complici e i coautori, sarebbe stato aiutare implicitamente il contrabbando. Occorreva quindi un rimedio, e venne per tale modo dettato l'ultimo capoverso dell'art. 356 del regolamento, il quale, in chiari termini, statuisce che, anche se vi ha domanda per la decisione amministrativa, il contravventore può essere deferito al giudice ordinario in altri casi oltre quelli stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 117 della legge, quando, cioè, per il dubbio che esistano altri autori o complici della contravvenzione o per altra cagione, l'Amministrazione ritenga necessario astenersi dall' emettere la decisione invocata e promuovere invece un regolare procedimento penale.

155. Più sovra, parlando della definizione delle contravvenzioni in via amministrativa, abbiamo detto che le stesse possono definirsi *in via breve*. Che intese dire con ciò la legge? Si sa che ogni contravvenzione viene contestata mediante processo verbale.

Ma suppongasi che alcuno, sorpreso in contravvenzione, dichiari senz'altro, a scanso di noie, di sottoporsi alla decisione dell'autorità amministrativa o si offra di pagar tosto i diritti e l'ammontare delle pene pecuniarie e delle spese. A che pro, in tali casi, il vessare il contravventore con atti burocratici?

Si diede perciò facoltà ai capi delle dogane di definire contravvenzioni in via amministrativa con procedura abbreviata, cioè rilasciando direttamente la bolletta d'introito per pene pecuniarie, spese e prodotti di confisca senza la preventiva formazione del processo verbale, quando simultaneamente concorrano i seguenti requisiti:

a) non risulti l'obbligo, a termini dell'art. 117 della legge, di deferire il contravventore al giudice ordinario;

---

[1]) Art. 355 regolamento doganale.

b) la contravvenzione sia per se stessa chiara e precisa e non si manifesti la necessità di un regolare procedimento a danno di altri autori o complici, o per altri sospetti di speciale importanza;

c) il massimo della pena pecuniaria non oltrepassi la somma, fino alla quale il capo della dogana, presso cui si accertò la contravvenzione, può accogliere la domanda della definizione amministrativa;

d) il contravventore spontaneamente faccia verbale ed irrevocabile domanda di rimettersi alla decisione dell'Amministrazione doganale, e paghi tosto i diritti e l'ammontare delle spese e delle pene pecuniarie. La bolletta d'introito matrice deve contenere apposita dichiarazione di sottomissione alla decisione amministrativa da essere sottoscritta dal contravventore. Se il contravventore è illetterato, si supplisce alla firma col segno di croce fatto alla presenza di due testimoni che sottoscrivano.

Mancando alcuno dei premessi requisiti la domanda non può essere assecondata e si compila il processo verbale.

156. Ed eccoci per tale modo a trattare della prescrizione. Vi provvedono due articoli della legge, e precisamente gli art. 93 e 111, i quali trattano rispettivamente dell'estinzione dell'azione penale per quanto ha tratto alle contravvenzioni, e dell'estinzione dell'azione penale per quello che riflette il contrabbando. Circa gli articoli di legge succitati null'altro vi ha di notevole che questo che, mentre per le contravvenzioni l'azione giudiziaria si prescrive in un anno, per il contrabbando si prescrive in cinque anni.

Ciò del resto è intuitivo di fronte alla maggior gravità di quest'ultimo reato ed al fatto che, in genere, al contrabbando è applicabile oltre la multa la pena restrittiva della libertà personale.

Quanto al tempo in cui comincia a decorrere la prescrizione per le contravvenzioni e pel contrabbando, è superfluo osservare come sia al caso applicabile il disposto dell'art. 92 del Codice penale, per cui la prescrizione decorre, per i reati consumati, dal giorno della loro consumazione, per i reati tentati o mancati, dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto d'esecuzione, per i reati continuati o permanenti, dal giorno in cui ne cessa la continuazione o permanenza.

Va poi da sè che, se l'azione penale per la contravvenzione od il contrabbando non possa essere promossa o proseguita che dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risoluta una questione deferita ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione siasi data o la questione sia stata definita.

Ciò del resto è una conseguenza necessaria e logica dell'art. 118 della legge doganale [1]).

Ad eccezione però di quanto dispone la legge penale comune, in ordine all'interruzione della prescrizione, venne, per le contravvenzioni e per il contrabbando, stabilito che, se, rispettivamente entro un anno o entro i cinque anni, si commette una nuova contravvenzione o un nuovo contrabbando punibile con pena uguale o più grave, la prescrizione si ha per interrotta. È pure interrotta in entrambi i casi colla notificazione di un atto giudiziario.

Quanto alla prescrizione delle pene inflitte per le contravvenzioni e per il contrabbando è intuitivo che, nel silenzio della legge doganale, dovranno per l'art. 10 del Codice penale applicarsi i termini stabiliti dallo stesso Codice all'art. 95.

Lo stesso dicasi per la estinzione dell'azione penale, la quale ha luogo nei casi previsti dall'art. 85 del Codice penale. Qui avvertiremo soltanto che la Suprema Corte Romana, nella recente sua sentenza 24 gennaio 1905, in causa Finanze contro Vitale, ebbe a decidere che, avvenuta, durante l'istruzione, la morte dell'imputato, si estingue con l'azione penale anche l'azione per la confisca della merce per contrabbando, e ciò perchè, per l'azione stessa, occorre sempre l'accertamento giudiziale del reato. E tale sua massima la Corte basava su ciò che, quando l'azione sia dichiarata estinta, in sede di istruzione, si rende impossibile la verificazione del presupposto dal quale la confisca può essere legittimata. Nè, per potersi applicare l'art. 108 della legge doganale, può farsi capo, in contrario, al capoverso dell'art. 36 del Codice penale senza coordinarlo quest'ultimo, coll'art. 85 dello stesso Codice, da cui risulta che, *solo nel caso di condanna anteriore,* la morte dell'imputato non è d'ostacolo all'esecuzione delle confische [2]).

157. E con ciò tutto quanto attiene ai reati ed alle pene rispettivamente previste e comminate dalle leggi doganali sarebbe stato detto; onde dovremmo senz'altro passare a trattare delle altre leggi

---

[1]) Con sentenza 15 marzo 1904, ric. Genovese, *Giustizia penale*, X, pag. 497, venne deciso che la disposizione dell'art. 118 della legge doganale, per la quale la causa è rimessa al giudice competente per il reato connesso e non si può procedere alla contravvenzione se prima non sia esaurito il giudizio su detto reato, non importa la sospensione della prescrizione per la contravvenzione doganale quando il giudizio per l'altro reato (falso), rimesso dalla Camera di consiglio alla sezione d'accusa per l'ulteriore procedimento, siasi chiuso con sentenza di non luogo per inesistenza di reato.

[2]) *Sinossi Giuridica*, fascicolo 217, art. 108.

fiscali. Prima però di accommiatarci, ci preme avvertire che le disposizioni della legge doganale sono pure applicabili alle contravvenzioni ed al contrabbando riguardanti i sali ed i tabacchi, quando non sia diversamente disposto dalle leggi sulle privative dello Stato. Nè su ciò diremo di più, a scanso di ripetizioni, da che, in altra parte di questa *Enciclopedia Penale*, le leggi sulle privative, essendo *ex professo* trattate, vi trovano la loro naturale sede le questioni che ad esse si riferiscono; epperò, alla trattazione là fatta, rinviamo il lettore che di maggiori particolari avesse vaghezza.

TITOLO III.

Delle tasse di fabbricazione in genere

Generalità.

Le tasse di fabbricazione che occupano, si direbbe, il primato fra le imposte sul consumo, colpiscono i prodotti fatti all'interno. Senonchè, venendo le imposte di fabbricazione pagate in anticipazione dal fabbricante, e così prima che i prodotti vengano smerciati, ne viene che, ove i medesimi non vengano consumati nell'interno del regno è restituita al fabbricante la tassa da esso pagata per la fabbricazione, da che altrimenti si verrebbe all'assurdo, dal Zorli avvertito, di convertire la tassa di fabbricazione in uno strumento di protezione per i prodotti similari esteri [1]. Qualunque per altro sia l'obbiettivo delle tasse di fabbricazione, questo è certo che esse, al pari d'ogni altro tributo, sono fondate sul diritto che ha lo Stato di colpire, con gravami, certi prodotti serventi a consumi necessari e generali onde sopperire ai bisogni della pubblica finanza [2].

Quali siano le disposizioni che le tasse di fabbricazione tutelano, vedremo fra poco. Qui ci basta avvertire che, a seconda del diverso genere che lo Stato colpisce, le tasse di fabbricazione si possono come infra dividere:

1.° Tasse di fabbricazione sulle bevande.

2.° Tasse di fabbricazione sullo zucchero e suoi succedanei.

3.° Tasse di fabbricazione sulla cicoria.

4.° Tasse di fabbricazione sui fiammiferi.

5.° Tasse di fabbricazione sulla polvere pirica ed altri prodotti esplodenti.

Veramente, ove lo scopo di tale nostro studio non avesse di mira

---

[1]) ZORLI, *Diritto Tributario italiano.*

[2]) CANTAMESSA, *La legislazione italiana sugli spiriti*, pag. 37.

che la sola trattazione delle sanzioni penali, vorremmo pure accennare allo svolgersi della legislazione su ogni singola tassa di fabbricazione; ma non lo consentono nè l'indole, nè i limiti di questa trattazione e, d'altronde, la via non breve ci sospinge nell'arduo cammino.

Ond'è che, rinunciando senz'altro a tale nostro progetto, passeremo a trattare delle sanzioni penali in ordine alle singole tasse, incominciando da quelle riflettenti la fabbricazione delle bevande, delle quali fanno parte:

a) le tasse di fabbricazione sugli spiriti.
b) le tasse di fabbricazione sulla birra.
c) le tasse di fabbricazione sulle acque gasose.

SEZIONE I.

Le tasse di fabbricazione sulle bevande e relative sanzioni penali.

PARTE I.

CAPO UNICO.

Dei reati e delle pene nelle leggi sugli spiriti.

158. Generalità - quando vi ha contravvenzione e quando delitto - delle norme dettate a prevenire le frodi - dell'omessa denuncia e della fabbricazione clandestina. — 159. Pene per la fabbricazione clandestina - la fabbricazione clandestina intesa come reato, è delitto - conseguenze che ne dimanano - che intendasi per fabbricazione clandestina, e quando la stessa si presume. — 160. Che si intenda per materie alcoolizzabili pel computo della multa come pena accessoria a quella restrittiva della libertà personale in caso di fabbricazione clandestina. — 161. Distinzione delle fabbriche, agli effetti dell'applicazione della tassa di fabbricazione - modi di determinazione del prodotto a seconda delle fabbriche. — 162. Sanzioni contro le alterazioni, falsificazioni e violazioni dei misuratori, congegni, bolli e sigilli - delle varie ipotesi previste dalla legge, e dell'applicabilità delle sanzioni di cui sopra, indipendentemente dal fine propostosi dal colpevole o dal vantaggio conseguitone. — 163. Norme per la liquidazione della tassa col misuratore e conseguenze. — 164. Ragioni per cui la legge punisce con multa la lavorazione fuori dei termini della dichiarazione di lavoro - che cosa si intenda per detta dichiarazione e come vada redatta. — 165. Obbligo di indicare nelle dichiarazioni di lavoro anche la qualità e quantità delle materie prime da impiegarsi; contravvenzioni e sanzioni pel caso in cui fossero trovati esi-

stenti nei locali di fabbrica od opifici di rettificazione e trasformazione, materie diverse dalle dichiarate. — 166. Pene per reprimere gli abusi nell' impiego dello spirito concesso, a tassa ridotta per la fabbricazione dell'aceto. — 167. Necessità di gravi sanzioni penali onde reprimere le frodi. — 168. Dell'abbuono della tassa di fabbricazione degli spiriti esportati, sia in natura, sia in aggiunta ai vini comuni, ai mosti od alle frutta - sanzioni ad evitare la frode nell'abbuono pei vini conciati. — 169. Necessità della presentazione della bolletta originale di uscita per ottenere l'abbuono pei vini conciati. — 170. Prescrizioni da seguirsi per la detenzione di alcools e spiriti - *quid juris* nel caso fosse trovato un deposito di spiriti in quantità maggiore di 20 litri non denunziato, o si rinvenisse in circolazione una partita di spiriti in quantità superiore ai dieci litri senza la bolletta di legittimazione o con la bolletta di legittimazione non più valida? - data l' esenzione in genere delle bevande alcooliche da ogni vincolo nella circolazione e nel deposito, *quid juris* nel caso che ad alcuno sia trovato un deposito di *acquavite* superiore in quantità ai litri *20?* - perchè riteniamo la grappa assoggettata, al pari dell'*alcool,* al vincolo della circolazione e del deposito. — 171. Esenzione dal vincolo della circolazione e del deposito degli spiriti adulterati con denaturante generale. — 172. *Quid* nel caso di controversie fra la dogana ed il contribuente circa la qualificazione dei liquidi? Autorità delegata a risolverle. — 173. Applicabilità, ai contravventori alla legge sugli spiriti, delle pene stabilite dalla legge doganale in materia diversa dal contrabbando, e così delle sanzioni comminate dagli articoli 95, 96, 98 e 100 del testo unico 8 settembre 1889 n. 6387. — 174. Pene contro i correi - pei complici deve invece farsi ricorso alla legge penale comune. — 175. Sanzioni per le contravvenzioni disciplinari: casi in cui deve applicarsi il massimo della multa stabilita per tali contravvenzioni. — 176. Multe commutative dell'arresto o della detenzione - definizione delle controversie in via amministrativa per l' applicazione della multa nei limiti del minimo e del massimo e relative norme - affinità e differenze su tale punto fra la legge sugli spiriti e la legge doganale - così dicasi circa la ripartizione delle multe e la confisca - avvertenze circa la confisca dei mezzi di trasporto, delle merci in contrabbando e degli apparecchi e prodotti rinvenuti in locali di fabbricazione clandestina - privilegio della finanza. — 177. Il pagamento della tassa della merce frodata è indipendente dalle multe, e però è sempre dovuto. — 178. L' applicazione delle pene e multe per le contravvenzioni alla legge sugli spiriti non pregiudica quella delle leggi penali generali quando fosse il caso di farvi luogo. — 179. Quando si opera la prescrizione dell'azione secondo la legge sugli spiriti - secondo noi essa provvede in modo unico tanto per le contravvenzioni in frode quanto per le contravvenzioni disciplinari. — 180. Dell' autorità giudiziaria competente a giudicare delle contravvenzioni alla legge sugli spiriti.

158. Le norme che disciplinano la fabbricazione dell'alcool sono quelle portate dalle leggi 30 gennaio 1896 n.° 26, 22 marzo 1903 n.° 152, e 29 giugno 1905, recentemente ridotte a testo unico in forza del Regio Decreto 3 dicembre 1905, n. 651 nonchè quelle portate dal nuovo regolamento 21 ottobre 1903 per l'applicazione delle leggi

suddette, in mancanza, a tutt'oggi, del Regolamento da approvarsi in forza dell'art. 40 del su detto testo unico 3 dicembre 1905 [1]).

Alle disposizioni, quindi, contenute in tali leggi e nel regolamento converrà ricorrere per ritrovare le sanzioni penali intese a porre un freno alle trasgressioni che, in materia, si venissero commettendo contro i diritti dell'Erario, o contro quelle discipline dettate per rimuovere i pericoli di frode per le finanze.

Per il che ognun vede tosto, che, anche qui, in due modi, si può la legge violare, trasgredire, cioè, o procurandosi con la frode un indebito lucro a danno dell'Erario, nel quale caso vi ha *delitto*, — o venendo meno alle discipline stabilite nel regolamento, nel quale caso si commette una contravvenzione disciplinare.

Ciò premesso, conviene subito notare come il legislatore, a prevenire il contrabbando abbia, in termini assoluti, disposto che, non solo debba darsi avviso all'ufficio tecnico di finanza degli apparecchi di distillazione o delle parti essenziali degli apparecchi che, per avventura, si detengano, ma specialmente debba ivi denunziarsi qualsiasi produzione di spiriti o rettificazione dei medesimi, soggetti a tassa, nei modi e con le formalità volute dagli art. 1, 2 e seguenti del regolamento del 21 ottobre 1903.

Parrebbe quindi che, di fronte a quanto sovra, si dovrebbe soltanto punire colla multa di cui all'art. 25, corrispondente all'art. 32 del testo unico, chiunque siasi posto a fabbricare spiriti omettendo la denuncia di cui sovra, voluta dal regolamento.

Ma di leggeri si comprende che, se così si dovesse interpretare la legge, tanto varrebbe sopprimerla; perocchè, omessa ogni vigilanza, potrebbe ognuno fabbricare quanto più gli talenta a tutto danno dell'Erario, che, per tal modo, si vedrebbe defraudato dei relativi diritti.

Vero è che per l'art. 25 della legge del 1896, debbono annoverarsi fra le contravvenzioni disciplinari le trasgressioni alle discipline stabilite dal regolamento. Ma e che con ciò?

Altro è l'*omessa denuncia della fabbricazione,* altro la *fabbricazione clandestina.* Pur tuttavia quest'ultimo reato assorbe il primo, giacchè la

---

[1]) A togliere via qualsiasi equivoco, di fronte alle inevitabili discordanze fra il regolamento 21 ottobre 1903 e le nuove disposizioni racchiuse nel testo unico delle leggi sugli spiriti, crediamo di far cosa utile con l'invocare tuttora, in quanto non sieno state modificate dalla legge 29 giugno 1905 n. 308, le disposizioni di cui nelle leggi del 1896 e 1903, salvo, ben inteso, ad ogni richiamo di tali leggi, il riferimento ai corrispondenti articoli del testo unico 3 dicembre 1905, n. 651.

fabbricazione clandestina è il fine che vuolsi dal trasgressore raggiungere con l'omessa denuncia della fabbricazione.

È appunto per ciò che, sorpreso alcuno a fabbricare clandestinamente dell'alcool, dovrà soggiacere alle pene comminate per la fabbricazione clandestina, nè potrà applicarglisi la disposizione più benigna con dichiararsi il medesimo contravventore alle discipline regolamentari.

Come invero non si potrebbe parlare, per la contraddizione che nol consente, di fabbricazione clandestina, ove la fabbricazione stessa fosse stata denunciata all'ufficio di finanza, così non può ravvisarsi il semplice reato contravvenzionale nel caso di fabbricazione clandestina, ma deve ritenersi essere questo un reato unico, giacchè, benchè importi la violazione di diverse disposizioni di legge, tuttavia, come unico è il fine propostosi dal reo, non può che essere unica la determinazione criminosa (art. 78 Cod. pen.).

159. Come dopo ciò venga punita dalla legge la fabbricazione clandestina è presto visto. Dichiara invero l'art. 18 della legge del 1896, corrispondente all'articolo 24 del testo unico 3 dicembre 1905, che la fabbricazione clandestina degli spiriti è punita con la detenzione da tre mesi a due anni, nonchè con una multa ragguagliata al prodotto e alla resa in alcool delle materie alcooliche od alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi od attigui, in misura non minore del doppio della tassa e non maggiore del decuplo. Qualora la multa minima venga a risultare inferiore a mille lire, dovrà essere ritenuta come ammontante a questa somma.

Gli apparecchi, i prodotti e le materie alcooliche ed alcoolizzabili cadono in confisca.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale od in locali annessi od attigui, dell'apparecchio di distillazione o di parte di esso, e di materie alcooliche od alcoolizzabili, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunziati all'ufficio tecnico di finanza e da esso verificati.

Ciò posto, si domanda, anzitutto: il reato di clandestina fabbricazione è delitto o contravvenzione?

Ora, ci pare che, per poco si abbia riguardo al carattere che presenta tale reato, non possa dubitarsi che esso appartenga ai delitti. La clandestina fabbricazione ha infatti, per *elemento costitutivo* la frode, ossia la intenzione dolosa di esimersi con coperti mezzi dal pagamento di una tassa, ed ha per *oggetto* una lesione dei diritti dell'erario dello Stato [1]).

[1]) Cass. Roma, 21 ottobre 1898, causa Russo Rocco, *Giurispr. Pen.*, 1899, pag. 15.

Nè tale qualifica è meramente dottrinale, perchè dall'essere il reato di fabbricazione clandestina un delitto, ne viene di natural conseguenza la esclusione sua dalle amnistie sempre che queste accordino tale beneficio alle sole contravvenzioni alle leggi fiscali, come avvenne col regio decreto di amnistia 1.° giugno 1901.

Comunque però sia di ciò, questo è certo che la legge non potrebbe essere più severa contro i fabbricanti clandestini di spirito, tenuta presente anche la circostanza che, nella legge 29 agosto 1889 (art. 70), non veniva comminata alcuna pena restrittiva della libertà personale. È dunque a ritenersi che, tanto maggior rigore sia stato suggerito dai frequenti contrabbandi nel genere, e dalla facilità che esiste di praticare la fabbricazione, specialmente mercè i piccoli lambicchi.

Che cosa dopo ciò intendasi per fabbricazione clandestina lo dice il regolamento del 1903. All'art. 126 infatti si dice che per *fabbricazione clandestina*, a termini dell'art. 18 della legge 30 gennaio 1896 n.° 26, si intende *quella eseguita* o *semplicemente iniziata in locali* o *con apparecchi non previamente denunziati o verificati dagli agenti dell'Amministrazione.*

Al riguardo è però bene avvertire che la legge ha stabilito, con presunzione *juris et de jure,* che la fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale od in locali annessi od attigui, dell'apparecchio di distillazione o di parte di esso, e di materie alcooliche od alcoolizzabili, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'ufficio tecnico di finanza e da esso verificati [1]).

Onde rettamente decideva la Suprema Corte Romana [2]), quando avvertiva che a costituire il reato di fabbricazione clandestina non occorre la prova che siasi già fatto uso degli apparecchi destinati alla formazione dell'alcool, se l'art. 18 in disamina stabilisce una presunzione *juris et de jure* di tale reato per la sola presenza, in un determinato luogo, *dei mezzi e delle materie, atti* alla fabbricazione medesima.

160. Abbiamo detto che la fabbricazione clandestina è punita, oltrechè con pena restrittiva della libertà personale, con multa ragguagliata al prodotto e alla resa in alcool delle materie alcooliche ed alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi. Ciò posto, ogni qualvolta ci si trovi di fronte a tale reato, la multa dovrà farsi

---

[1]) Cass. Roma, 19 dicembre 1903, ric. Rini, *Giustizia Pen.*, 1904, col. 1403

[2]) Cass. Roma, 23 settembre 1898, Agosta, *Cassaz. Unica,* X, pag. 141.

sul ragguaglio delle materie alcooliche ed alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi, senza distinzione o restrizione di sorta. E qui badisi che, sotto la denominazione di materie alcoolizzabili, usata dalla legge nell'art. 18, non vanno già intese quelle alle quali vien aggiunto o si può aggiungere alcool, ma bensì le materie che sono impiegate a produrre alcool mercè la distillazione, e che, appunto per tale scopo, trovansi nella fabbrica o nei locali annessi od attigui.

161. Agli effetti della applicazione della tassa di fabbricazione, le fabbriche, come ognun sa, sono divise in due grandi categorie. La prima comprende le fabbriche nelle quali si adoperano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di canna; la seconda comprende le distillerie che estraggono lo spirito dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle materie non comprese nella prima categoria. La quantità del prodotto poi viene determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro da applicarsi alla prima distillazione. Occorrendo riparazioni o cambi di misuratore, il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti della finanza durante il tempo a ciò necessario.

Però le fabbriche di seconda categoria, la cui produzione annua non abbia oltrepassato ettolitri 10 di alcool anidro, pagheranno la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, la quale sarà determinata, avuto riguardo alla capacità media utilizzata di ciascun lambicco, alle materie da adoperarsi, ed al modo con cui ha luogo la distillazione, tenendo conto di tutte le circostanze che possono influire sulla quantità del prodotto.

Per le fabbriche di nuovo impianto si avrà riguardo alla potenzialità degli apparecchi di cui sono provvedute.

162. Ciò posto, se fosse lecito ad ogni fabbricante di alterare, falsificare, togliere, guastare o rompere i misuratori od altri congegni od istrumenti applicati o verificati, ognuno comprende che le finanze sarebbero facilmente defraudate dei loro diritti, dacchè riuscirebbe impossibile qualsiasi controllo sulla quantità di alcool fabbricato.

Era perciò necessario che la legge spiegasse in ciò il massimo rigore, onde evitare che la percezione della tassa diventasse illusoria. Fu così dettato il disposto dell'art. 19 della legge del 1896 corrispondente all'art. 25 del testo unico 3 dicembre 1905, inteso ad assicurare la preservazione degli strumenti, misuratori, congegni, bolli e sigilli applicati dall'Amministrazione. Esso è concepito, nel testo unico, così:

« Chiunque alteri o falsifichi i misuratori od altri congegni od istru-

menti applicati o verificati dagli agenti della finanza, i sigilli o bolli coniati od impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, od il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque ne faccia scientemente uso, è punito con la detenzione da tre a cinque anni.

« Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i misuratori od altri congegni od istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli coniati, o impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque si adoperi per far si che il misuratore non possa adempiere regolarmente e pienamente il suo ufficio, è punito colla detenzione da 1 a 3 anni.

« Chiunque ritenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli e punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione è punito con la detenzione da 1 a 6 mesi, estensibile da 6 mesi a un anno quando il contravventore sia il fabbricante.

« Quando avvenga uno dei reati indicati in quest'articolo, il fabbricante che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei misuratori meccanici e degli altri istrumenti o congegni applicati o verificati dagli agenti di finanza, o dei bolli e sigilli apposti, è punito con pena pecuniaria estensibile fino a lire mille [1]).

« In tutti i suddetti casi ed in quello pure di lavorazioni fuori dei termini della dichiarazione di lavoro, la multa sarà stabilita in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa frodata ».

Come ognun vede, il legislatore ha contemplato in tal disposto di legge tutte le possibili ipotesi di alterazione, falsificazione e violazione dei misuratori, congegni, bolli o sigilli. Nè poteva a meno di far capo a così grande casistica, ove si rifletta essere il misuratore l'arma di controllo dell'Amministrazione finanziaria, la quale quindi ha tutto l'interesse, non solo di esigere che i meccanismi, da essa verificati, funzionino perfettamente, senza interruzione o variazione alcuna, ma di prevenire, con sanzioni penali talora feroci, che taluno

---

[1]) Pel reato previsto in detto penultimo comma dell' art. 19 della legge 30 giugno 1896 era comminato l'arresto sino a tre mesi. Ma parve, in seguito, la pena di gran lunga superiore all'entità del reato. Epperò con l'art. 10 della legge 29 giugno 1905, n. 308 si dispose, che in luogo della pena restrittiva della libertà personale, comminata nel penultimo comma dello art. 19 suddetto, fosse sostituita una semplice pena pecuniaria estensibile fino a lire 1000.

col ritenere, senza autorizzazione dell'Amministrazione, congegni, sigilli, bolli e punzoni falsi o identici a quelli da essa usati, se ne valga, per avventura, in frode dell'Erario.

Nè, per far luogo all'applicazione dell'articolo in disamina, ritengasi che occorra sempre, ed in ogni caso, un'effettiva manomissione nel meccanismo del misuratore, dacchè, per aversi la frode con detto articolo repressa, basta che, come la legge stessa si esprime, siasi taluno adoperato a far sì che il misuratore non possa compiere pienamente e regolarmente il suo ufficio, cioè non possa segnare tutto l'alcool uscente dalla caldaia [1]).

Di conformità a ciò venne deciso che viola il disposto dell'art. 19 in disamina, colui che introduce nella cassetta del misuratore del cloruro di sodio il quale, aumentando la densità del liquido, viene ad alterare la misurazione del suo grado di ricchezza alcoolica, specialmente se fatta con l'uso dell'alcoolometro [2]).

E qui è bene avvertire che la perfezione e consumazione dei reati, contemplati nelle più sovra avvertite ipotesi, è affatto indipendente dal fine propostosi dal colpevole o dal vantaggio conseguitone, essendo di per sè manifesto che, non sì tosto siasi compiuto il fatto contrario alla legge, previsto nel più volte cennato art. 19, deve dirsi perfetto il reato e consumata la frode, anche se effettivamente non sia venuto meno l'ufficio del misuratore per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente, da che, le ipotesi previste dal detto articolo 25 del testo unico, non ammettono la figura del tentativo.

163. Si disse che il misuratore è l'arma di controllo per l'Amministrazione finanziaria. E ben a ragione. Infatti nelle fabbriche provvedute di misuratore la tassa si liquida con le norme seguenti:

a) in base alle indicazioni del misuratore risultanti dalle attestazioni poste sulla dichiarazione di lavoro, nei casi ordinari, e quando avvengano guasti o perturbazioni accidentali nel misuratore o nel filtro, guasti o rotture pure accidentali nei tubi di condotta dei vapori e liquidi alcoolici, purchè il fabbricante ne abbia fatto subito denuncia, e fornisca mediante attestazione scritta dell'agente di vigilanza, o in sua assenza, dei R. R. carabinieri, la prova di aver sospesa immediatamente la lavorazione;

b) nel caso di guasti, perturbazioni o rotture accidentali denunziate dal fabbricante, ove questi non fornisca la prova di aver subito sospesa la lavorazione, si prende a base l'ultima lettura, o quella eseguita in tempo anteriore al quale sia dimostrato che il guasto

---

[1]) App. Venezia, 12 novembre 1901, Menegolli, *Temi Veneta*, 1901, pag. 865.

[2]) Cass. Roma, 30 marzo 1905, Fustella, *Giustizia penale*, 1905, col. 862.

risale, e si moltiplica il numero dei giorni compresi nel periodo dei guasti per la tassa media giornaliera del mese precedente, computata per i soli giorni di lavoro effettivo dell'apparecchio nel mese;

c) in ragione del massimo lavoro giornaliero applicato al detto periodo, nel caso di guasto accidentale, ma che non sia stato denunziato; come pure se il guasto è doloso, o se furono rotti, manomessi, alterati o falsificati i bolli e suggelli dall'Amministrazione apposti al misuratore, al filtro, ai tubi di condotta dei vapori e dei liquidi alcoolici, ed a qualsiasi parte od organo degli apparecchi di distillazione; se furono fraudolentemente introdotti corpi estranei nel misuratore, o fu impedito in qualsivoglia modo che questo funzionasse regolarmente: se nei detti tubi di condotta, od in qualsivoglia parte od organo degli apparecchi di fabbrica, seguirono alterazioni o modificazioni che abbiano offerta la possibilità di deviare in tutto od in parte il prodotto dello strumento misuratore.

Il massimo lavoro giornaliero si determina moltiplicando per 24 il massimo prodotto corrispondente ad un'ora, dedotto da due letture successive eseguite in qualunque tempo, anche in uno stesso giorno [1]).

Ciò posto, ne viene la conseguenza che la liquidazione delle tasse, per le frodi alla legge sugli spiriti, si fa in ragione del massimo lavoro giornaliero, senza tener conto delle parti o frazioni di giorno [2]); e che, allorquando non è escluso che la frode alla tassa sugli spiriti sia stata commessa anche in epoca antecedente a quella in cui la frode stessa fu scoperta, rettamente la tassa si liquida in ragione del massimo lavoro giornaliero moltiplicando tale massimo pel numero dei giorni che intercedono fra l'ultima lettura eseguita e la scoperta della frode [3]). Venne anzi deciso, nel tema di cui ci occupiamo che, in caso di frode, per falsificazione del misuratore, la tassa va liquidata moltiplicando il massimo lavoro giornaliero per tutto intero il periodo della frode, onde non si può pretendere detrazione o diminuzione di sorta per quel tempo in cui la distilleria è rimasta inattiva, nè pretendere che su ciò sia ammessa la prova [4]).

164. Abbiamo visto come la legge, nei casi di violazione, falsificazione dei misuratori, congegni, bolli e sigilli prescrive che la

---

[1]) Art. 44 del regolamento 21 ottobre 1903, n.° 419.

[2]) Cass. Roma, 7 maggio 1902, causa Mazzetti, *Giurispr. pen.*, 1902, pag. 272.

[3]) Cass. Roma, 16 giugno 1899. c. Trovato, *Giurispr. pen.*, XIX, pag. 410; consulta pure Cass. 15 febbraio 1896, Chawtal, *Giurispr. pen.*, XVI, pag. 215.

[4]) Cass. Roma, 27 giugno 1902, ric. P. M. contro Oglietti, *Giustizia penale*, 1902, col. 1043.

multa sia applicata in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa frodata. Nè su questo punto occorrono ulteriori parole, dacchè, spiegando gli art. 44, 45, 46 e 47 del regolamento 21 ottobre 1903, come la tassa debba liquidarsi, riesce facile desumerne la multa, nella misura dal doppio al decuplo mediante un semplicissimo calcolo. Piuttosto è il caso di vedere perchè la legge punisca con multa la lavorazione fuori dei termini della dichiarazione di lavoro.

Al riguardo è bene avvertire come il legislatore, a guarentire i diritti dell'Erario ed a prevenire il contrabbando, imponga obblighi diversi al fabbricante: anzitutto, la denuncia delle fabbriche [1]), in secondo luogo la verificazione [2]), in terzo luogo la cauzione [3]). Ma a che sarebbe servito tutto ciò, se avesse lasciato libero il fabbricante di lavorare a suo talento, senz'ombra di vigilanza? Perciò, prima di poter legalmente incominciare il lavoro della distillazione, anzi tre giorni prima di iniziare le singole lavorazioni, venne fatto obbligo al fabbricante e ai rettificatori di spiriti di presentare le dichiarazioni di lavoro, *scritte senza cancellature od alterazioni*.

Che cosa debbano comprendere, e come vadano redatte siffatte dichiarazioni, è detto negli articoli 40 e seguenti del regolamento 21 ottobre 1903. Qui ci piace solo avvertire che nel giorno ed ora indicati nella ricevuta per l'incominciamento del lavoro, il fabbricante rimuove da sè i suggelli, salva l'applicazione delle pene di cui all'art. 19 della legge 30 gennaio 1896 n.° 26, corrispondente all'art. 25 del testo unico 3 dicembre 1905, qualora i sigilli siano rimossi, o la lavorazione sia iniziata prima dell'ora risultante dalla dichiarazione. Chè anzi, siccome la dichiarazione di lavoro è un'operazione obbligatoria, i fabbricanti e rettificatori di spirito non possono a questa sottrarsi, nè lavorare in ore diverse da quelle indicate nella ricevuta per l'incominciamento del lavoro.

Ove ciò facciano, è chiaro che vengono meno a un precetto di legge, dettato appunto per prevenire la frode, ed è naturale che, come fatto in frode, debba andar multato quel prodotto che siasi ottenuto in ore non consentite.

165. Dovendosi in tutte le dichiarazioni di lavoro indicare anche la qualità e quantità delle materie prime da impiegarsi (art. 40 regolamento 21 ott. 1903), ne viene che, l'*esistenza di materie, diverse*

---

[1]) Art. 1 a 12 del regolamento 21 ottobre 1903.
[2]) Art. 13 a 20 del regolamento su detto.
[3]) Art. 37 e seg. cit. regolamento.

da quelle dichiarate per la lavorazione, nei locali delle fabbriche di spirito, negli opifici di rettificazione e di trasformazione, nei locali delle fabbriche destinate alla rettificazione, e, la *presenza di materie prime alcooliche* (vino, vinacce, ecc.) in quelli apparecchi delle fabbriche a tassa giornaliera che sono destinati alla rettificazione delle flemme, oppure negli apparecchi di distillazione durante il tempo in cui sono dichiarati per la rettificazione delle flemme, costituiscono contrabbando, e sono punite con multa dal doppio al decuplo della tassa frodata, nonchè di quella corrispondente alla resa in alcool dell'intera quantità delle materie medesime, comprese quelle che si trovassero in corso di lavorazione (art. 26 del testo unico).

166. Però, come il legislatore credette necessario punire qualunque fabbricante impiegasse materie diverse da quelle dichiarate onde evitare la frode, così sanzionò pene onde reprimere gli abusi nell'impiego dello spirito concesso a tassa ridotta.

Si sa che lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto, è ammesso allo sgravio della tassa di fabbricazione nella misura di lire 90 per ogni ettolitro di alcool anidro. Ed appunto perciò è fatto obbligo ai fabbricanti di aceto di custodire lo spirito, loro concesso, a tassa ridotta, in magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata e di adempire a tutte le altre prescrizioni stabilite negli art. 84 e 85 del regolamento 21 ottobre 1903.

Suppongasi dopo ciò che qualche fabbricante, sotto il pretesto di far aceto, introducesse la quantità di spirito necessaria a tale industria, e poi sottraesse lo spirito dal magazzino all'impiego cui è stato destinato.

Ora, basta enunciarne l'ipotesi, per tosto scorgere il danno enorme dell'Amministrazione finanziaria, la quale si vedrebbe tuttavia costretta a rimborsare la tassa di fabbricazione. Fu così che, a prevenire qualsiasi tentativo di frode, la legge non solo assoggettò i fabbricanti di aceto che impiegano spirito a tassa ridotta ad attenersi alle norme disciplinari da essa prescritte, ma dettò rigorose sanzioni per coloro che, in frode ai diritti dell'erario, sottraessero o comunque tentassero sottrarre lo spirito estratto dal magazzino all'impiego cui è stato destinato. Comminò infatti, pei trasgressori, una multa non minore del doppio, nè maggiore del decuplo della tassa di fabbricazione non soddisfatta, inerente alla quantità di spirito frodata o che potè essere frodata.

Chè anzi, perchè a nessuno saltasse in mente di violare le disposizioni dalla legge stabilite per le fabbriche dell'aceto, dispose che,

oltre alle pene di cui sovra, fosse pronunciata la decadenza della fabbrica per il periodo di un anno dal beneficio dello sgravio della tassa [1]).

167. Però le frodi alle leggi fiscali non sono poche, chè la mente del contribuente non è ancora tanto evoluta da considerare delittuosa la frode ordita a danno dei diritti dell'erario.

Ovunque, infatti, si calcola che, rubare allo Stato, non è rubare, ma fare il proprio interesse. Quindi, non sì tosto fatta una legge, già si pensa dal contribuente al mezzo per eluderne le disposizioni, e, senza guardare all'interesse generale, si pensa al proprio.

In tale stato di cose non è pertanto a meravigliare se il legislatore, ad ogni disposizione, faccia seguire apposita sanzione, e se, a prevenire qualsiasi fatto delittuoso che tenda a defraudare l'erario dei diritti devolutigli, mostrisi severo. Ma, come già osservammo altrove, le leggi fiscali riuscirebbero lettera morta senza la sanzione di gravi pene; onde è necessità che lo Stato, se pur vuol rispettati i diritti dell'Erario, commini pene severe, le quali siano di monito continuo ai contribuenti che la legge, contro i trasgressori, non ischerza.

168. Ma, per tornare al tema che ci occupa, è bene osservare che nelle esportazioni degli spiriti all'estero è abbuonata in genere la tassa di fabbricazione mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica o dal carico del magazzino da cui gli spiriti provengono, e ciò, sia che gli spiriti siano esportati in natura, sia che vengano aggiunti, in presenza degli agenti dell'amministrazione, ai vini *comuni*, od ai mosti, oppure alle frutta. E tale abbuono della tassa di fabbricazione è di 90 per cento, per lo spirito esportato in natura e, della intera tassa, per quello aggiunto, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini, ai mosti od alle frutta, e per il cognac, che vengono esportati [2]).

Parimenti è concessa la restituzione della tassa di fabbricazione e della sovratassa sugli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipici Marsala, Porto e Vermouth esportati all'estero e conciati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, tenuto presente che la ricchezza alcoolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione del Marsala e del Porto è ritenuta di 13 gradi, e quella del vino Vermouth è ritenuta in gradi 11 ed infine che il

[1]) Art. 21 legge 30 gennaio 1896, corrispondente all'art. 27 del testo unico 3 dicembre 1905.

[2]) Art. 14 legge 30 gennaio 1896, corrispondente all'art. 14 del su detto testo unico.

limite massimo per la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai detti vini è stabilito per il Marsala a gradi 23, per il Porto a gradi 22 e per il Vermouth a gradi 18 [1]).

Dato per tale modo l'abbuono e la restituzione della tassa per gli spiriti come sovra aggiunti ai vini, facile sarebbe riuscita la frode, bastando esportare all'estero i vini così conciati, onde avere il rimborso o l'abbuono della tassa, salvo poi farli ritornare dall'estero.

Ad ovviare quindi a tanto vergognosa speculazione occorreva che il legislatore provvedesse, tanto più che, mercè la simulata esportazione di cui sopra, i frutti della tassa di fabbricazione sarebbero riusciti nulli, potendosi da ognuno, cui piacesse, ricorrere a tale giuoco per averne la restituzione o l'abbuono.

Fu così dettato il disposto dell'art. 22 della legge 1896, corrispondente all'art. 29 del testo unico 4 dicembre 1905, per cui, nel caso di ritorno dall'estero di vini stati conciati con spirito, per il quale ha luogo la restituzione o l'abbuono della tassa, se il rimborso o l'abbuono è già avvenuto, si riscuoterà il dazio proprio del vino, si ricupererà la somma restituita od abbuonata, e si applicherà una multa dal doppio al decuplo di questa somma restituita od abbuonata. Se il rimborso o l'abbuono non è ancora avvenuto, sarà rifiutato, e si procederà alla riscossione del dazio proprio del vino e di una multa dal doppio al decuplo della somma che si sarebbe dovuta restituire od abbuonare.

169. E qui giunti, da che siamo in tema d'abbuono di tassa sui vini alcoolizzati, crediamo prezzo dell'opera aggiungere che, per detto abbuono, la presentazione della bolletta originale di uscita *è richiesta ad substantiam*, per modo che non può ammettersi altro equipollente per istabilire l'avvenuta esportazione. Nè tale principio, che noi enunciamo, è nuovo. Esso trova infatti conferma nella recente sentenza 17 giugno 1901 della Suprema Corte Romana, emessa a sezioni unite in causa Berner e Finanza [2]). Con tal giudicato venne invero deciso che, salvo il caso di provata distruzione della bolletta, non è ammissibile altra specie di prova documentale o testimoniale dell'avvenuta esportazione. Per tal modo la Corte di cassazione venne a rimangiarsi la precedente giurisprudenza sancita con sentenza

---

[1]) Art. 13 stessa legge, corrispondente all'art. 13 del testo unico su detto.

[2]) La magistrale sentenza cui accenniamo, e che è dovuta al consigliere Scillamà, trovasi inserita nel *Foro italiano*, anno 1901, parte I, pag. 1023.

24 febbraio 1899 che sanciva il contrario [1]) e cioè che, in caso di asserto smarrimento della bolletta figlia, possa farsi ricorso ad altra specie di prova documentata o testimoniale per dimostrare il fatto dell'esportazione e così conseguirne il relativo abbuono.

Non inutile aggiungere che la soluzione data dalla Suprema Corte colla su citata sentenza del 1901, ai cui concetti facciamo adesione, è basata sull'art. 15 della legge del 30 gennaio 1896 n. 26, corrispondente all'art. 16 del citato testo unico, che statuisce che le domande per ottenere l'abbuono o la restituzione *dovranno* essere *sempre* corredate dalla bolletta originale di uscita, e, ove occorra, dal verbale d'assistenza degli agenti alle operazioni di concia. Però, ben osserva la Suprema Corte in tale sentenza, più che alla lettera della legge, la soluzione di che trattasi va confermata, ove si assurga allo spirito della legge stessa.

« Il legislatore infatti, prescrivendo la formalità della presenta- « zione ed il conseguente ritiro della bolletta-figlia, ha mirato a sot- « trarre dalla circolazione un documento, che, rimanendovi, avrebbe « potuto servire a coprire facili frodi, ed a preservare l'erario dello « Stato contro possibili negligenze o colpose connivenze dei suoi stessi « ufficiali, impedendo che una sola operazione possa dar luogo a « più abbuoni. Ora, quando una disposizione di legge fiscale con « tali intenti d'interesse pubblico prescrive l'adempimento di date « formalità, non vuolsi ricercare se, nei singoli casi concreti, concorra « o no un indizio, un fondato sospetto di frode, poichè la legge « dispone in termini generali, i suoi precetti sono formali e deb- « bonsi osservare in ogni caso, indipendentemente da sì fatta inda- « gine. Ma un altro saliente argomento pone suggello all'esposto « ordine di considerazioni. Secondo tutto il congegno organico finan- « ziario, in base alle regole della contabilità dello Stato, la prova « di un avvenuto pagamento nella sua vera integrità deve risultare « dal riscontro e dallo scambievole controllo della bolletta-madre « colla bolletta-figlia. È nell'integrazione armonica di codeste due « parti che sta la piena fede del tutto, che si concreta cioè la cer- « tezza legale, la forza probante del documento; nè la sola bolletta- « madre, nè la sola bolletta-figlia rassicurano e suffragano perfetta- « mente, perocchè la loro dissonanza potrebbe rilevare o errori o « brogli ».

170. Ed è appunto all'intento di prevenire ognora brogli e frode che la legge, non si limita a riscuotere in prevenzione la tassa all'atto

[1]) *Foro italiano*, Rep. 1899, voce *Tassa di fabbricazione*, n. 7 e 8.

della licenza di lavorazione, ma, compiuta questa, spiega la sua vigilanza sui prodotti ottenuti. E così subordina il trasporto degli spiriti in quantità superiore ai dieci litri al rilascio della bolletta di legittimazione [1]; assoggetta a denunzia ed a vigilanza degli agenti di finanza il deposito di spiriti in quantità maggiore di 20 litri [2] e prescrive ai depositanti la tenuta del registro di carico e scarico, in base al quale potranno essere rilasciate bollette di legittimazione (confronta art. 12 e 30 del testo unico).

Ma, *quid juris*, nel caso in cui fosse trovato un deposito di spiriti in quantità maggiore di 20 litri, non denunciato, o si rinvenisse in circolazione una partita di spiriti in quantità superiore ai 10 litri senza la bolletta di legittimazione, o con la bolletta di legittimazione non più valida?

Niun dubbio che, in tali ipotesi, si versi in tema di contrabbando, e però, con le pene dalla legge doganale stabilite pel contrabbando agli art. 97 e 100, volle il legislatore fossero tali reati puniti.

Di conformità a questi principii, la Suprema Corte Romana, (con sentenza 27 febbraio 1904, ricorrente Raciti, Giustizia pen., 1904, col. 1704) decise che, il deposito di spirito in quantità maggiore di 20 litri non denunziato, e la circolazione di spiriti in quantità superiore ai 10 litri senza bolletta di legittimazione, o con bolletta non valida, sono equiparati per l'articolo 23 della legge del 1896, sugli spiriti, al reato di contrabbando punibile secondo gli articoli 27 e 100 della legge doganale.

Nè vale, in tali estremi di fatto, l'andar invocando la buona fede, o la pochezza della produzione, dacchè *ignorantia legis neminem excusat;* ed, in ogni caso, la legge stabilisce i limiti di quantità entro cui la circolazione possa farsi senza bolletta di legittimazione o si possano tenere spiriti in deposito senza obbligo di denunzia.

D'altra parte, guai, se in tema di leggi fiscali, fosse ammissibile la prova della buona fede, o possibile l'invocare questa onde desumerne l'irresponsabilità!

Dal che devesi concludere che chiunque tiene in deposito spiriti in quantità maggiore di venti litri è sottoposto all'obbligo della denuncia, senza distinzione fra distillatori agrari e distillatori industriali, produttori per uso proprio o per uso di commercio e venditori al minuto [3].

---

[1]) Art. 90 reg. 21 ottobre 1903.

[2]) Art. 93 e 94 del regolamento.

[3]) Cass. 18 ottobre 1899, causa Jannon, *Giurispr. Pen. Tor.*, 1900, pag. 14.

Senonchè, si domanda: Dato che ad alcuno sia trovato un deposito di acquavite, superiore in quantità a litri 20, andrà soggetto alle penalità stabilite per coloro che tengono deposito clandestino di spiriti?

Come ognuno vede, in tanto tale questione in giurisprudenza è sorta, e si è potuta fare, in quanto l'art. 12 della legge sugli spiriti *esenta* le bevande alcooliche da ogni vincolo tanto nella circolazione quanto nel deposito.

Ma ne pare che tale questione non abbia ragione d'essere, e non possa farsi, di fronte all'autentica interpretazione che ne viene data dal legislatore [1]. Per vero nel testo unico della tariffa generale dei dazî doganali, approvato con regio decreto 24 novembre 1895, facendosi al n. 5 menzione degli spiriti soggetti a dazio di confine, si annovera esplicitamente l'acquavite ed il rhum fra gli *spiriti dolcificati o aromatizzati.*

Onde, se la legge parla in genere di *circolazione o deposito di spiriti,* senza distinguere fra spiriti puri e dolcificati, giocoforza è comprendere il deposito di grappa fra quei depositi che devono essere a sensi di legge denunziati.

Ma vi ha di più. Se per spiriti devono intendersi non solo l'alcool, ma anche quei liquidi alcoolici costituiti esclusivamente o quasi dal prodotto della distillazione del vino o delle altre sostanze in uso, come può escludersene l'acquavite o grappa, che è il prodotto diretto ed esclusivo della distillazione?

Arrogi a ciò che, dovendosi invece intendere *per bevande alcooliche* quelle composte principalmente da prodotti non provenienti dalla distillazione del vino e delle altre sostanze destinate alla produzione degli spiriti, ma alle quali bevande si aggiunge poi dell'alcool, riesce assurdo voler ivi comprendere l'acquavite.

Nè, a far comprendere fra le bevande alcooliche l'acquavite, vale il fatto che essa serve alla potabilità. Dacchè, come sanamente osservava la Suprema Corte Romana nella dottrinale sentenza delli 19 novembre 1896, resa in causa Bertorello, il criterio discretivo della potabilità è troppo vago, e non può bastare da solo a distinguere gli spiriti dalle così dette bevande alcooliche, in quanto che si può affermare che molta parte degli spiriti che escono dalle distillerie sono potabili, e se tale criterio dovesse prevalere, tutti quegli spiriti potrebbero liberamente circolare con gravissimo pericolo di frode ai diritti fiscali, per la non facile loro identificazione;

[1] Art. 86 reg. 21 ottobre 1903.

mentre il pericolo è assai minore per le bevande alcooliche alle quali è aggiunto in minor quantità alcool puro, e che per la loro speciale costituzione e per la costanza dei tipi è assai più facile identificare. Ciò posto, la grappa od acquavite, per quanto potabile, è uno spirito, non una bevanda alcoolica, e, come spirito, deve andare soggetta al vincolo della bolletta di legittimazione [1]). Anche il relativo deposito in quantità superiore ai litri 20 deve esser quindi denunziato.

Come già avvertimmo però, tale questione, che, in fatto, non avrebbe ragione d'essere, non si capisce come abbia potuto o possa ancora sollevarsi in giurisprudenza di fronte al chiaro disposto dell'art. 86 del regolamento del 21 ottobre 1903, il quale suona nel senso che le disposizioni degli articoli 12 e 23 della legge 30 gennaio 1896 n. 26, corrispondenti agli articoli 12 e 30 del testo unico 3 dicembre 1905, sono applicabili agli spiriti ed alle bevande alcooliche rimandate dal repertorio della tariffa doganale a spirito dolcificato od aromatizzato.

171. Giova però avvertire che se, alla denunzia del deposito, è tenuto ognuno che spiriti detenga in quantità superiore ai 20 litri, il legislatore esentò tuttavia dal detto vincolo tutti quei liquori ottenuti con *razionali* procedimenti di trasformazione, nonchè gli spiriti ed i residui della distillazione e della rettificazione adulterati con denaturante generale.

172. Può però darsi che, circa la qualificazione dei liquidi spiritosi insorgano controversie fra i contribuenti e la dogana; come dovranno in tal caso questa e quelli regolarsi?

Provvede all'uopo, in un all'art. 86 del regolamento 21 ottobre 1903 n. 419, la legge 13 novembre 1887 n. 5028 con lo statuire che, in caso di controversia fra i contribuenti e l'ufficio tecnico di finanza rispetto alla qualificazione delle merci, dovrà essere esteso verbale in contradditorio del contribuente, del quale saranno esposte fedelmente le ragioni; che tali ragioni dovranno essere sottoposte alla Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova il luogo ove fu rinvenuto il liquido spiritoso in circolazione od in deposito; che dal parere della Camera di commercio è ammesso in ogni caso l'appello entro giorni 15 al Ministro delle finanze; che, finalmente, a quest'ultimo, è demandato il giudicare con decreti motivati, dopo aver presentati gli atti della controversia, il campione della merce e le memorie del contribuente al Collegio Consultivo dei periti doganali.

---

[1]) *Cass. unica*, anno IX, pag. 314.

Nè su ciò occorrono ulteriori particolari, pur tenuto presente che non sono applicabili al caso le norme dell'art. 11 e primo periodo del comma primo dell'art. 12 della detta legge 13 novembre 1887 n. 5028, giusta quanto insegna l'art. 86 del regolamento su citato 21 ottobre 1903.

173. Già vedemmo che cosa sia, a quali requisiti deva soddisfare, e come debba andar redatta, la bolletta di cauzione. Pur tuttavia crediamo utile avvertire, che per ottenere la bolletta di cauzione, l'interessato deve fare all'ufficio od all'agente incaricato di rilasciarla, una dichiarazione scritta, senza cancellature od alterazioni, e dare garanzia, nei modi stabiliti dalla legge doganale a meno che la cauzione non fosse stata prestata dal destinatario, secondo le norme dell'art. 60 del regolamento del 21 ottobre 1903. Nè, giunti a questo punto, è fuor di luogo osservare come l'attuale legge sugli spiriti abbia inasprite quasi tutte quante le pene dalle precedenti leggi stabilite, facendo ricorso, ove uopo, anche alle sanzioni penali dettate dalla legge doganale approvata con Regio decreto 8 settembre 1889 n. 6387. E così, per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione, e, per la mancata presentazione del certificato di scarico, si dichiararono applicabili le pene stabilite dall'art. 95 della legge doganale succitata, corrispondente all'art. 82 del testo unico 26 gennaio 1896; per le differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione o l'abbuono della tassa di fabbricazione, oppure l'abbuono della sopratassa di confine, si dispose fossero applicabili le pene comminate dall'art. 96 della detta legge doganale corrispondente all'art. 83 del su citato testo unico; per le differenze riscontrate nei depositi, le pene comminate dall'art. 98, corrispondente all'art. 84 del testo unico; e, finalmente, si vollero applicabili le pene comminate dall'art. 100 della legge doganale, corrispondente all'art. 86 del testo unico 26 gennaio 1896, per il trasporto dei piombi, bolli, sigilli e simili da un collo all'altro, come pure per la loro falsificazione.

174. Nè questo è tutto. Anche in tale materia non potevasi dimenticare il sistema dal Codice penale seguìto circa il concorso di più persone in uno stesso reato, e però nell'art. 26 della legge sugli spiriti, corrispondente all'art. 33 del più volte citato testo unico del 1905, esplicitamente si stabilì che qualora, ad un determinato fatto contravvenzionale, abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile della intera pena applicabile al fatto stesso. Però, lo si noti bene, la legge sugli spiriti non contempla quivi che i correi, vale a dire gli esecutori ed i cooperatori immediati alla consumazione del reato.

Onde, quando si dovesse procedere contro dei complici, diventerebbero, senz'altro, applicabili le disposizioni di cui all'art. 64 del Codice penale; dacchè, non essendo dalla legge sugli spiriti diversamente stabilito per quanto attiene i complici, si deve far ricorso alla legge penale comune, a sensi dell'art. 10 del Codice penale. E così fu, in tale materia, giudicato, essere complice nel reato di violazione dei sigilli, previsto dalla legge sugli spiriti, l'artefice chiamato a riparare i guasti dell'apparecchio distillatore, quando egli sapeva dell'uso a cui quell'apparecchio era destinato [1]).

175. Essendo le singole discipline, portate dal regolamento, intese ad ovviare le frodi a danno delle finanze, doveva il legislatore preoccuparsi a che quelle disposizioni venissero da ognuno rigidamente osservate.

Ma si comprese tosto come, senza una sanzione penale, fosse impossibile ottenere il rispetto delle singole norme regolamentari. Onde, con un disposto affatto generale (art. 32 del testo unico), si volle, non altrimenti di quello che fu fatto nelle leggi doganale e daziaria, che le contravvenzioni alle discipline stabilite per regolamento fossero punite con multa da lire 10 a L. 100.

Si comprese, per altro, che la violazione di qualche disposizione poteva, per avventura, riuscire più pericolosa di alcune altre per l'Erario, e però si dispose fosse punito col massimo della multa, di cui sopra, il contravventore agli obblighi della sorveglianza cui sono assoggettate le fabbriche giusta i comma 2 e 3 dell'art. 5 della legge sugli spiriti.

176. Ma nella soggetta materia, che è eminentemente fiscale, non poteva il legislatore seguire, nelle disposizioni d'indole generale, norme diverse da quelle dettate per la legge doganale.

Ond'è che molte delle disposizioni, da noi più sopra passate in rassegna commentando la legge doganale, trovansi riprodotte nella legge sugli spiriti. Così, pur qui venne disposto, dacchè la multa riveste sempre il carattere di pena, che, qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in detenzione da tre giorni a tre mesi, estensibili a 6 mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata (confronta art. 112 della legge doganale).

Ma vi ha di più. Anche nella legge sugli spiriti si permise, non altrimenti che nella legge doganale, la definizione delle controversie in via amministrativa per l'applicazione della multa nei limiti del

---

[1]) Cass. Roma, 30 novembre 1897, Siragusa, *Cass. unica*, IX, 402.

minimo e del massimo purchè, prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza, e questa sia passata in giudicato, ne sia fatta, dal contravventore, irretrattabile domanda all'Amministrazione delle finanze; e tale domanda sia corredata della bolletta comprovante il deposito della multa, delle spese e della tassa, e non trattisi di contravvenzione, in tutto od in parte, punibile con pena corporale.

Onde, su tal punto, non v'ha fra la legge doganale e quella sugli spiriti che questa differenza che, mentre, in quella, la domanda è rivolta all'Amministrazione doganale, nella legge sugli spiriti la domanda è, per contro, diretta all'Amministrazione finanziaria, e che, mentre, nella legge doganale (art. 117), la competenza a decidere le contravvenzioni, in sede amministrativa, è subordinata al massimo valore della multa, nella legge sugli spiriti per contro (art. 38 del testo unico) la decisione amministrativa spetta all'Intendenza di finanza senza limite di somma, e si estende alla confisca ed alle spese.

Nè basta. La ripartizione del prodotto delle multe si fa, per esplicito disposto di legge (art. 39 del testo unico della legge sugli spiriti), con le norme dettate dalla legge doganale e dal relativo regolamento, ed appartiene allo Stato il prodotto della vendita degli oggetti caduti in confisca. Sicchè, per non ripeterci, rinviamo il lettore, che amasse vedere il modo in cui le multe vanno ripartite, al capo IV titolo II di quest'opera.

Badisi però, ad evitare equivoci, che non sempre i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione sono confiscabili, ma quelli soli che sono destinati od adoperati al trasporto del genere o della merce in contrabbando in quanto appartengano alle persone implicate nel contrabbando (art. 108 legge doganale). E parimenti, sempre di conformità alla legge doganale, riteniamo doversi confiscare quelle merci che, dalla legge sugli spiriti, vengono ritenute costituire contrabbando, per quanto tale legge non ne parli, mentre niun dubbio vi può essere per gli apparecchi, i prodotti e le materie alcooliche ed alcoolizzabili rinvenuti nei locali di fabbricazione clandestina di fronte all'esplicita disposizione della legge (art. 18 legge sugli spiriti del 1896 corrispondente all'art. 24 del testo unico 3 dicembre 1905).

Le altre merci poi ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, ma non suscettibili di confisca, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese d'ogni specie dovute dai contravventori o responsabili a termini di legge, con prevalenza ad ogni altro creditore a sensi dell'art. 1958 n.° 1 del Codice civile.

177. Non è inutile avvertire che la tassa di fabbricazione è sempre dovuta; onde, qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione sia stata o possa essere stata defraudata la tassa di fabbricazione su detta, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dalla multa.

178. Così dicasi per quanto ha tratto all'applicabilità delle leggi penali generali. Sarebbe invero assurdo, per non dir peggio, che mentre la legge comune punisce l'oltraggio, il falso in atto pubblico ecc. dovesse lasciar impuniti tali delitti comuni, solo perchè mezzo ad una trasgressione alla legge sugli spiriti.

Fu mai sempre invero norma di diritto che, se si ha pluralità di diritti lesi e di leggi violate, e trattasi di fatti diversi senza che l'uno, come mezzo, sia elemento costitutivo o circostanza aggravante dell'altro, il colpevole soggiaccia alle pene da infliggersi per tutti i reati commessi (art. 77 Cod. pen.). È per ciò che, anche nella legge sugli spiriti, il legislatore, ad allontanare persino il dubbio che si potesse, per avventura, derogare a tale regola, stabiliva esplicitamente il principio che, l'applicazione delle pene e multe non pregiudica quella delle leggi penali generali e specialmente delle pene comminate per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica. Onde ne viene che, scoperta la falsificazione di un piombo, bollo o sigillo applicato ad un collo od altro oggetto, contro il contravventore, oltre farsi luogo all'applicazione delle pene di cui all'art. 100 della legge doganale, dovrà pure procedersi per falso o uso sciente di falso in sigilli, bolli pubblici e loro impronta, a senso del titolo V capo II del Codice penale.

179. E qui giunti, ci pare d'aver detto tutto quanto attiene alla legge sugli spiriti. Ma dacchè, bene scrive il Pessina [1]), in ogni legge è ostacolo alla punizione del reato il decorso del tempo, senza che l'efficacia della legge siasi appalesata operosa contro il medesimo, uopo è vedere, pur nel tema, quando la prescrizione si operi.

Al qual riguardo è bene avvertire come la legge sugli spiriti, senza distinguere reato da reato, esplicitamente statuisce all'art. 37 del testo unico che l'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in due anni; però un atto giudiziario interrompe la prescrizione [2]).

---

[1]) E. Pessina, *Elementi di Diritto Penale*, vol. 1, pag. 393 e seg.

[2]) La legge sugli spiriti, approvata con R. decreto 30 gennaio 1896, limitava la prescrizione dell'azione giudiziaria ad un anno. Successivamente però colla legge 29 giugno 1905, tale termine venne portato da uno a due anni.

Taluno, osservando come la legge in disamina contempla, in punto alle pene, le defraudazioni e le contravvenzioni disciplinari, vorrebbe che l'art. 37 su citato riflettesse solo queste ultime trasgressioni: e, per quanto ha tratto alla prescrizione delle frodi, dovesse adottarsi la prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 111 della legge doganale, dacchè, ad esempio, nel caso di depositi non denunziati e trasporti irregolari, l'art. 23 della legge sugli spiriti, corrispondente all'art. 30 del testo unico 3 dicembre 1905, rimanda, in quanto alle relative pene, alla legge doganale.

Ma una siffatta distinzione nel concreto non convince, dacchè, se è vero che la legge sugli spiriti tratta a parte delle contravvenzioni disciplinari, e queste punisce con pena diversa da quelle che commina contro i defraudatori dell'Erario, è pur vero che niuna distinzione più fa, là ove parla delle prescrizioni dell'azione giudiziaria.

Onde, sotto la generica parola « *contravvenzioni* » usata nell'articolo 37, dimostra il legislatore comprendere qualsiasi trasgressione alla legge sugli spiriti, siano esse fraudolente o no. Chè, se un dubbio al riguardo fosse ancora possibile, basterebbe a toglierlo il fatto che, anche nella legge 3 luglio 1864 era stabilita in un anno la prescrizione dell'azione per le contravvenzioni e le defraudazioni. Sicchè stabilito che, sotto la denominazione generica di *contravvenzioni* alla legge sugli spiriti, sono comprese anche le frodi (veri e proprii delitti) e che per tutte le contravvenzioni in detta legge prevedute è stabilita la prescrizione biennale, non si può ricorrere alla prescrizione quinquennale del Codice, doganale perchè *in toto jure generi per speciem derogatur.*

Nè giova alla contraria tesi il fatto che l'art. 23 della legge sugli spiriti, corrispondente all'art. 30 del più volte citato testo unico, per i depositi non denunziati ed i trasporti irregolari, rimandi alla legge doganale, nella quale, all'art. 111, è statuita la prescrizione quinquennale.

Come infatti ben osservava la Suprema Corte Romana nella sentenza 31 ottobre 1901 in causa De Simone e Vaccaro [1]), il riferimento alla legge doganale è relativo soltanto alla pena, e alla pena deve limitarsi, non potendosi estendere alla prescrizione, pel principio che, in materia penale, è vietata l'interpretazione estensiva.

180. Se non che, nel silenzio della legge, quale sarà l'autorità

---

[1]) *Foro ital.*, 1902, II, pag. 85.

giudiziaria competente a giudicare delle contravvenzioni di che trattasi?

Diciamo tosto che noi riteniamo competente esclusivamente il tribunale, e ciò perchè, anche in sede penale, non è esclusa la previa cognizione sul punto *se dovuta l'imposta*.

Nella legge di che trattasi vi ha però di più. Per l'art. 24 della legge sugli spiriti, corrispondente all'art. 31 del testo unico, sono applicabili a talune delle contravvenzioni in esso contemplate le pene stabilite dalla legge doganale: pene che, soventi, dato l'ammontare della multa, resterebbero nei limiti della competenza pretoriale. Ma come potrebbe il pretore conoscere di queste contravvenzioni e delle relative sanzioni, se il conoscere comunque della legge doganale gli è assolutamente interdetto dall'articolo 116 del testo unico delle leggi doganali 26 gennaio 1896? Onde, in mancanza di norma qualsiasi nella legge sugli spiriti, che determini in quali contravvenzioni sia competente il pretore ed in quali altre il tribunale, crediamo, per tutte, esclusivamente competente quest'ultimo. Il tutto non senza avvertire che per le controversie in materia d'imposta gli art. 71 del Codice di procedura civile e 6 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 alleg. E, sono tanto espliciti nel riconoscere in detto campo la giurisdizione del tribunale come giudice di primo grado, che, là ove il legislatore volle derogare a siffatto principio, lo sancì esplicitamente, siccome fece pei dazi di consumo all'art. 56 del testo unico 15 aprile 1897 n.° 161.

PARTE II.

Capo unico.

Degli alcools adulterati a scopo industriale.

181. Ragioni per cui vennero esentati da tassa gli alcools industriali e requisiti dalla legge voluti per detta esenzione. — 182. Modi con cui si opera l'adulterazione degli alcools, e condizioni a soddisfarsi. — 183-185. Sanzioni imposte contro chi detenga spiriti denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte dalla legge, e condizioni cui devono sottostare coloro che vogliono procedere all'adulterazione con denaturante generale. — 186. Prescrizioni a seguirsi per la adulterazione degli spiriti con denaturanti speciali ed a scopi diversi da quelli di illuminazione, riscaldamento e forza motrice. — 187. Motivi per cui l'art. 9 della legge 22 marzo 1903 è, pei casi previsti dall'art. 82 del Regolamento, abrogativo del disposto dell'art. 25 della legge sugli spiriti 30 gennaio 1896. — 188. Sanzioni contro i contravventori alle disposizioni

di legge circa gli alcools adulterati. — 189. Pene per le eccedenze e deficienze dei prodotti adulterati in confronto del registro di carico e scarico e dei documenti giustificativi. — 190. Sanzioni pel caso di mancanza dei detti registri e documenti giustificativi. — 191. Sanzioni per le trasgressioni commesse da Società cooperative alle condizioni prescritte nel terz'ultimo comma dell'art. 4 del testo unico 3 dicembre 1905, ed obbligo di pagare la tassa di fabbricazione - dell'autorità giudiziaria competente per le contravvenzioni relative.

181. Data l'importanza che l'alcool, a scopi industriali, è venuto, in questi ultimi anni, assumendo, crediamo far cosa grata al lettore intrattenendoci, per quanto brevemente, sul tema, per vedere che si intenda per *alcools denaturati*, come tale *denaturazione si faccia*, quali *infine le sanzioni penali che li regolano.*

Al quale effetto giova subito notare come il nostro legislatore, conscio delle necessità del libero uso dell'alcool a scopi industriali, abbia, con l'art. 1 della legge 22 marzo 1903 n.° 152, che poi divenne l'art. 18 del testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con Regio Decreto 3 dicembre 1905, abolita ogni tassa, ivi compresa quella del dazio consumo e le locali, per l'alcool adoperato a tali scopi, e, di conseguenza, abbia dichiarato esente dalla tassa di fabbricazione lo spirito derivato da vino, vinacce e da altri cascami della vinificazione, quando sia adulterato e destinato a scopo di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice o ad altri usi industriali, che saranno specificati per decreto reale [1]).

Il requisito, adunque, dalla legge richiesto per l'esenzione dalla tassa di fabbricazione per gli alcools, quello si è che l'alcool stesso sia, con speciali processi, ridotto ad essere inabile alla potabilità, e destinato a scopi industriali.

182. Come poi tali denaturazioni si facciano ce lo apprende il Sessa, in un opuscolo pubblicato testè per cura della Società Italiana degli alcools [2]), il quale insegna che: « Le denaturazioni si fanno mediante miscela con materie diverse: metilene, acetone, naftalina, piridina, benzol, olio del Dippel, ittiolo, ecc.: le quali materie, se alterano il sapore dell'alcool e lo rendono inservibile come bibita, nulla tolgono alle sue qualità come illuminante e combustibile ».

Però le sostanze, da impiegarsi per adulterare lo spirito e renderlo non servibile che ad usi industriali, sono, a spese degli interessati, provvedute dall'Amministrazione dello Stato, la quale ha

---

[1]) Articolo 68 regolamento per l'applicazione delle leggi sugli spiriti 21 ottobre 1903, n. 419

[2]) Giuseppe Sessa, *L'alcool industriale, uso ed applicazioni*, Milano 1903.

facoltà di variare le specie e le proporzioni dei detti adulteranti, al fine di impedire le frodi, nei migliori modi che saranno consigliati dagli interessi della finanza e dell'industria.

Va da sè che, appunto per ciò, le operazioni di alterazione dovranno aver luogo presso gli opifizi di rettificazione, presso le fabbriche ove esista la vigilanza permanente, o presso i magazzini dei commercianti all'ingrosso assimilati ai depositi doganali, previa denuncia, in conformità all'art. 69 del regolamento della legge sugli spiriti, ed attenendosi alle prescrizioni di cui in detto articolo e nei susseguenti, circa le disposizioni dei locali e dei recipienti necessarî alla denaturazione, le dichiarazioni a presentarsi, ed il deposito della somma per il personale adibito ad assistere alle relative operazioni.

In niun caso però è ammessa l'adulterazione di spirito in quantità minore di ettolitri 3 per volta, qualunque sia la sua destinazione, o di forza alcoolica inferiore a 90°, se destinato a scopo di illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice. Tuttavia per lo spirito destinato ad altri usi industriali che consentono un grado alcoolico inferiore, il limite sarà fissato con decreto ministeriale secondo le diverse industrie.

Nè diremo di più su ciò, dacchè, circa le prescrizioni e formalità ad osservarsi pei denaturanti e la relativa vigilanza provvedono esplicitamente, siccome vedremo, il regolamento per l'applicazione delle leggi sugli spiriti 21 ottobre 1903 n. 419 al capo IX, e la legge sugli alcools adulterati 22 marzo 1903, n. 152, ora convertita, siccome vedemmo, a testo unico, in forza del R. decreto 3 dicembre 1905.

183. Piuttosto è il caso di avvertire che la detenzione di spirito o di residui adulterati in condizioni diverse da quelle prescritte, e così pure la rettificazione e trasformazione e qualunque altra operazione, anche semplicemente preparatoria, intesa a rendere possibile l'impiego dello spirito e dei residui adulterati ad usi diversi da quelli per cui fu concessa l'esenzione, sono punite con le pene stabilite dall'art. 18 della legge sugli spiriti 30 gennaio 1896, cioè con la detenzione da tre mesi a due anni, nonchè con multa ragguagliata al prodotto ed alla resa in alcool delle materie alcooliche ed alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi od attigui, in misura non minore del doppio della tassa e non maggiore del decuplo.

A ben comprendere questa disposizione di legge, giova tener presente che gli spiriti destinati a forza motrice, illuminazione e riscaldamento devono essere adulterati col *denaturante generale* fornito dallo Stato: quelli che, per contro, sono destinati ad altri usi industriali possono essere adulterati con denaturanti speciali qualora

l'Amministrazione riconosca inopportuno, per i detti usi, l'impiego di spirito adulterato con denaturante generale [1]).

Ciò posto, chi esercita un opificio di rettificazione, o una fabbrica ove esista la vigilanza permanente, o un magazzino di commercio all'ingrosso assimilato ai depositi doganali, se intende godere delle agevolezze fiscali accordate dall'art. 1 della legge 22 marzo 1903 n. 152, corrispondente all'art. 18 del su citato testo unico, per lo spirito adulterato con *denaturante generale*, e destinato esclusivamente a scopo di illuminazione, di riscaldamento e di forza motrice, deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza della provincia, corredandola di uno schizzo quotato dello stabilimento.

La denuncia deve essere presentata almeno un mese prima dell'inizio delle operazioni, ed indicare: i locali con riferimento allo schizzo, la quantità approssimativa dello spirito che si vuole denaturare entro l'anno, distintamente per trimestre; i recipienti od apparecchi dei quali sarà fatto uso e la loro capacità, e gli attrezzi che devono servire per le operazioni di adulterazione.

La denuncia deve essere rinnovata entro il mese di novembre di ciascun anno, agli effetti dell'anno successivo, ed ogni qualvolta occorrono variazioni, limitatamente, però, alle variazioni medesime.

184. Il locale, ove si intende compiere le operazioni di adulterazione e quello speciale per il deposito dello spirito denaturato, devono essere di sufficiente ampiezza, e distinti da quelli ove si esercita la fabbricazione, la rettificazione ed il deposito degli spiriti puri, e non devono avere con essi comunicazione interna, mediante porte, finestre, tubi od altro.

Ai suddetti locali si deve accedere direttamente ed esclusivamente dall'esterno, e le loro finestre devono essere munite di inferriate o di rete metallica.

I recipienti e gli attrezzi, ed occorrendo anche i locali, devono, a cura e spese del fabbricante, essere esternamente numerati e contrassegnati in modo durevole e visibile, e quanto ai primi si deve inoltre indicare la rispetttiva capacità.

Tali indicazioni devono essere apposte anche ai recipienti, nei quali sarà custodito lo spirito adulterato.

I recipienti nei quali si intende compiere l'adulterazione dello spirito devono essere isolati, bene in luce, accessibili da tutti i lati, in condizioni tali che ne sia possibile l'ispezione anche al disotto,

---

[1]) Art. 68 del regolamento per l'applicazione della legge sugli spiriti 21 ottobre 1903, num. 419.

e muniti di due indicatori a livello graduati in multipli e sottomultipli di ettolitro.

Il coperchio deve essere disposto in guisa da poter essere rimosso all'atto della adulterazione [1]).

Nè basta!

185. L'esercente, che intende adulterare spiriti con denaturante generale, deve, di volta in volta, presentare all'ufficio finanziario presso lo stabilimento od, in mancanza, all'ufficio tecnico della provincia, apposita dichiarazione in doppio esemplare, indicando la quantità ed il grado di forza dello spirito che vuole adulterare, nonchè il giorno e l'ora in cui avranno principio le operazioni dichiarate.

Contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione, deve l'esercente dare la prova di aver depositato presso l'ufficio tecnico di finanza la somma da esso preventivata per le indennità dovute al personale che sarà delegato per assistere alle operazioni dichiarate, come pure di aver versato nella sezione di tesoreria della provincia, con imputazione alle entrate eventuali del tesoro, per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo, il prezzo dell'adulterante necessario per la denaturazione di tutta la quantità di spirito indicata nella denuncia come necessaria per i bisogni del trimestre [2]).

Oltre a ciò, le operazioni di adulterazione con denaturante generale devono compiersi senza interruzione, e non possono farsi che dal sorgere al tramonto del sole.

Gli agenti delegati presenziano il trasporto dello spirito dal magazzino di deposito al locale destinato per le operazioni di adulterazione ed assistono alle operazioni medesime per tutta la loro durata.

Prima di procedere all'adulterazione, devono accertarsi che allo spirito da denaturare non sia stata aggiunta alcuna sostanza estranea.

Il denaturante deve essere aggiunto allo spirito, dopo che questo sia stato passato nei recipienti destinati per l'adulterazione; ed, appena avvenuta la miscela, deve la massa totale del liquido essere agitata nel modo e per il tempo necessario, a giudizio degli agenti, ad ottenere la perfetta omogeneità dello spirito adulterato.

Della seguìta adulterazione viene compilato verbale.

Appena compiuta l'adulterazione, lo spirito denaturato deve essere immediatamente introdotto nell'apposito locale, da cui non può più venire estratto che per essere direttamente messo in commercio od impiegato nella rispettiva industria.

---

[1]) Art. 69 citato regolamento.

[2]) Art. 70 citato regolamento.

Il detto movimento d'introduzione e di estrazione è tenuto in evidenza mediante registro di carico e di scarico [1]).

186. Ma l'alcool adulterato, oltre che per illuminazione, riscaldamento o forza motrice, può essere impiegato ad altri scopi. Da ciò il disposto dell'art. 72 del regolamento 21 ottobre 1903, per cui, gli industriali, che vogliono essere abilitati all'impiego dello spirito adulterato col *denaturante generale* per usi diversi da quelli d'illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice, ovvero servirsi di spirito adulterato con *denaturanti speciali*, devono presentare apposita domanda al Ministero delle finanze, indicando: la natura e l'ubicazione dell'edificio, la quantità approssimativa dell'alcool per i bisogni di un trimestre, il processo seguìto nelle manipolazioni dell'alcool, la specie dei prodotti fabbricati e la loro destinazione, la quota percentuale di spirito consumato o trasformato in rapporto ai prodotti fiscali.

Il Ministro delle finanze, riconosciuta l'opportunità, nei riguardi fiscali ed economici, di accogliere la domanda, e sentito il Laboratorio chimico centrale delle gabelle, provvede a disciplinare la concessione ai sensi dell'art. 68.

Va da sè che le prescrizioni di cui sopra, concernenti gli spiriti adulterati con denaturante generale, dovranno, per il chiaro disposto dell'art. 73 del più volte citato regolamento sugli spiriti, osservarsi anche dal fabbricante rettificatore od esercente magazzino di commercio all'ingrosso, che voglia adulterare lo spirito con *denaturante speciale*. Però, a ciascuno di costoro che, in tale modo, adultera lo spirito, è fatto obbligo di chiudere lo spirito così adulterato in apposito magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata, inscriverlo nel registro e custodirlo in separati recipienti, secondo il diverso modo seguìto per l'adulterazione; e tale modo sarà reso evidente mediante iscrizione, a grossi e durevoli caratteri, all'esterno di ciascun recipiente, a spese dell'interessato. La cauzione per detti magazzini è però ridotta a un decimo sulla quantità massima dello spirito introdotta nei magazzini medesimi.

L'adulterazione dello spirito con denaturanti diversi deve effettuarsi in base a dichiarazioni distinte che si riferiscano a periodi di tempo fra loro differenti.

Gli industriali, che intendono compiere l'adulterazione nei loro stabilimenti, devono uniformarsi alle prescrizioni suddette, non che

---

[1]) Art. 71 del regolamento succitato.

alle altre stabilite per i magazzini di commercio all'ingrosso per la custodia dello spirito puro.

187. Quali siano gli obblighi e le prescrizioni cui deve attenersi chiunque intenda servirsi di alcools adulterati con adulteranti speciali, circa la denuncia ed il loro trasporto, nonchè in punto alla custodia degli adulteranti speciali, è detto specificatamente negli articoli 74, 75, 76 e seguenti del regolamento; onde, per non dilungarci, al medesimo rinviamo il lettore.

Qui ci preme solo avvertire che il richiamo di tante disposizioni regolamentari era necessario a spiegare il disposto dell'art. 9 della legge sugli alcools adulterati, corrispondente all'articolo 28 del su citato testo unico, il quale, come vedemmo, colpisce colle pene di cui all'art. 24 del testo unico delle leggi sugli spiriti la detenzione di spirito o di residui adulterati in condizioni diverse da quelle prescritte, e così pure la rettificazione e trasformazione e qualunque altra operazione, anche semplicemente preparatoria, intesa a rendere possibile l'impiego dello spirito e dei residui adulterati ad usi diversi da quelli per cui fu concessa l'esenzione.

Ond'è che si incorre nella contravvenzione, di cui all'art. 9, primo comma della legge 22 marzo 1903, corrispondente all'art. 28 del testo unico del 1905:

a) quando gli spiriti adulterati non si trovino nelle condizioni di adulterazione prescritta, o sia ad essi stata fatta l'aggiunta di acqua o di qualunque altra sostanza che possa, in tutto od in parte, neutralizzare gli effetti dell'adulterante; o quando se ne sia tentato l'impiego in uso diverso da quelli per cui furono adulterati;

b) quando gli spiriti adulterati col denaturante generale si trovino nelle fabbriche, negli opifizi o nei magazzini di commercianti all'ingrosso, fuori del locale ove si compie l'adulterazione, al momento di essa, ovvero fuori del deposito speciale di cui all'art. 69, o quando nel locale destinato all'adulterazione si trovino contemporaneamente spiriti adulterati con denaturanti diversi;

c) quando gli spiriti adulterati con denaturante speciale si trovino fuori dei locali dichiarati per le manipolazioni o per la fabbricazione dei prodotti in cui i detti spiriti sono impiegati, o fuori del deposito speciale di cui sopra, senza accompagnamento di bolletta di cauzione.

Con ciò vedesi che l'art. 82 del regolamento del 21 ottobre 1903, che riproduce il disposto dell'art. 15 del cessato decreto e regolamento sugli spiriti adoperati nelle industrie, 28 giugno 1903 n. 278, è spiegativo del disposto dell'art. 9 della legge 22 marzo 1903. Ma dall'essere i casi, di cui sopra, previsti dal regolamento, colpiti con le

pene comminate dall'art. 18 della legge sugli spiriti 30 gennaio 1896, ne viene che l'art. 9 della legge 22 marzo 1903 (che poi divenne, come si disse, l'art. 28 del testo unico) ha in parte abrogato, almeno pei casi da quest'ultimo articolo previsti, il disposto dell'art. 25 della sopra citata legge sugli spiriti del 30 gennaio 1896, corrispondente all'art. 32 del testo unico, che punisce le contravvenzioni alle discipline stabilite per regolamento con multa da lire 10 a 100.

188. È superfluo dopo ciò avvertire che la legge sugli alcools adulterati è addirittura feroce contro i trasgressori.

Difatti, quasi non bastassero le pene restrittive della libertà personale e le multe comminate dall'art. 18 della legge dei 30 gennaio 1896, dispose pure che la fabbrica o l'opificio o il magazzino, nei quali si contravvenga alle disposizioni più sovra descritte, siano privati per due anni del beneficio dell'esenzione della tassa di fabbricazione e cadano in confisca gli apparecchi, le materie, gli spiriti ed i residui.

Vi ha anzi di più. Il fatto solo della contravvenzione prevista dall'art. 9 primo comma della legge del 22 marzo 1903 produce di per sè la sospensione dell'esenzione della tassa di fabbricazione, e niun indennizzo è dovuto dall'Amministrazione, anche se la sospensione sia revocata per insussistenza della contravvenzione [1]).

189. Prescindendo dalle quistioni delle frodi a danno dell'erario, certo è che il legislatore doveva studiare ogni mezzo per impedirle od, al più possibile, allontanarle. Però volle punite le eccedenze e le deficienze dei prodotti adulterati, in confronto del registro di carico e scarico e dei documenti giustificativi, con una multa commisurata dal doppio al decuplo dell'intera tassa di fabbricazione sulla quantità trovata in più od in meno. Tuttavia tollerò le differenze che non superino il 5 per cento del carico di magazzino.

190. Ma dacchè alcuno, per evitare qualsiasi controllo, avrebbe potuto invocare a scusa la mancanza del registro di carico e scarico od i documenti giustificativi, così il legislatore provvide col disporre che, qualora manchi il registro di carico e scarico, dovrà applicarsi la multa dal doppio al decuplo, ragguagliandola all'intera quantità dei prodotti adulterati, e, qualora manchino i documenti giustificativi, volle che la multa, nella misura di cui sopra, fosse ragguagliata alla quantità non legittimata.

191. Si sa che alle Società cooperative, esercenti fabbriche fornite di misuratore meccanico, è concesso un maggior abbuono rispettiva-

---

[1]) Articolo 83 regolamento per l'applicazione delle leggi sugli spiriti, 21 ottobre 1903, n.° 419.

mente del 28 e del 40 per 100, per cali e dispersioni, sempre quando trattisi di cooperative che distillino vinacce o altri cascami della vinificazione, o vini provenienti da uve prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci, o da uve vinificate dai soci stessi.

Se ora una Cooperativa pretendesse al maggior abbuono senza attendere alle condizioni cui sopra, non v'ha dubbio che l'erario ne avrebbe danno. Conveniva perciò dettare apposite sanzioni ad impedire simili frodi. Si dispose di conseguenza che, nel caso di trasgressione, da parte di Società cooperative, alle condizioni sovra accennate, fossero applicabili le pene indicate nell'art. 24 del testo unico su citato [1]).

Va da sè, che anche qui, oltre l'applicazione delle pene, si riscuote la tassa di fabbricazione e che, per l'applicazione delle pene stesse, come pure a giudicare delle relative contravvenzioni, riteniamo competente il tribunale.

PARTE III.

Della tassa di fabbricazione sulla birra: contravvenzioni e relative sanzioni penali.

---

[1]) Vedi art. 28 testo unico delle leggi sugli spiriti 3 dicembre 1905.

In ispecie si descriveranno esattamente gli apparati, i vasi di produzione, ed il sistema che sarà seguìto per la produzione (art. 1 del regolamento).

195. Ma ad evitare che, per avventura, taluno potesse sfuggire alla verificazione dalla legge imposta per le fabbriche, era pur necessario che questa chiaramente statuisse che cosa intendesse per fabbriche, e così pei locali da denunciarsi.

Epperò, partendo dal presupposto che ed i locali in cui si attua la fabbricazione, e quelli stessi ove abita il fabbricante, se comunicanti colla fabbrica, formino un assieme unico, statuì appartenere alla fabbrica, epperò doversi descrivere nella denuncia, di cui sovra, i locali in cui si compie la preparazione e la produzione della birra, quelli in cui si conservano le materie prime ed i prodotti che se ne ottengono, e finalmente quelli adibiti dal fabbricante a sua abitazione, se trovinsi comunicanti coi locali di fabbrica od inservienti ai bisogni della fabbricazione stessa. E, sempre all' effetto di ovviare alle frodi, il legislatore prescrisse al fabbricante di esternamente numerare e contrassegnare, in modo stabile e visibile, i locali, i recipienti, i vasi e gli apparati, ingiungendogli, per giunta, di segnare sui recipienti, vasi ed apparati, la capacità cubica di essi in corrispondenza alle indicazioni della denuncia di fabbrica. Inutile aggiungere che tale capacità cubica deve, secondo vuole la legge, essere espressa in ettolitri. E qui avvertasi che, mentre le frazioni inferiori a mezzo ettolitro non sono calcolate, quelle superiori sono calcolate per un ettolitro; ove però i vasi e gli apparati a sè sieno di capacità inferiore a mezzo ettolitro, in tale caso vengono calcolati per la loro reale capacità.

196. Ma, come di leggeri si intuisce, non basta il presentare la denunzia della fabbrica, perchè, senz'altro, si possa dar principio alla fabbricazione. Perchè invero una fabbrica possa attivarsi, senza pericolo di frode, è necessario che prima sia stata verificata dagli agenti dell' Amministrazione finanziaria in concorso del fabbricante o del suo rappresentante, con l'assistenza del verificatore di pesi e misure, quando questa sia richiesta dall'Amministrazione finanziaria. È infatti appena il caso di avvertire, da che la cosa è evidente, che la verificazione ha per iscopo di accertare se la denunzia presentata sia esatta! Per ciò, nella verificazione della fabbrica, dovranno accertarsi le indicazioni dei locali, dei recipienti, dei vasi e degli apparati, rettificandosi, occorrendo, le indicazioni stesse. Appunto per questo si deve procedere alla misurazione dei recipienti, vasi ed apparati mediante la cubatura e si deve, specialmente, determinare

la capacità dei rinfrescatoi mediante la misurazione diretta, col riempierli, cioè, d'acqua. — Chè anzi, affinchè la misurazione su detta riesca al più possibile precisa, è chiaro che, prima di procedersi a tale operazione, gli agenti dovranno togliere dal rinfrescatoio qualsiasi utensile movibile; con questa avvertenza però, che, se nel rinfrescatoio vi fosse la serpentina per sollecitare il raffreddamento del mosto di birra, in tale caso la serpentina la si lascia a posto, ove, ben inteso, faccia parte integrante del rinfrescatoio, sia esattamente descritta nella denuncia di fabbrica e nel relativo processo verbale di verifica, e sia identificata con una marca da descriversi nello stesso processo verbale.

Non è superfluo, dopo ciò, aggiungere che, sempre all'effetto di prevenire ogni pericolo di frode, la legge esplicitamente stabilisce che i rinfrescatoi della birra devono essere facilmente accessibili *da tutti i lati*, e devono essere misurati sia per intero, sia per compartimenti: però la divisione dei compartimenti deve essere fatta in modo stabile.

Inoltre, fece obbligo ad ogni fabbricante di birra di far costruire il rinfrescatoio in modo che il fondo di questo venga ad essere appoggiato su basi fisse ed immobili, per modo che non sia possibile ne venga alterata la conformazione primitiva.

Oltre a ciò, alle quattro pareti del rinfrescatoio, o di ciascuno dei suoi compartimenti, devono sempre, a cura e spese del fabbricante, essere affisse delle spranghette verticali con le graduazioni dell'ettolitro e suoi multipli e summultipli, corrispondenti ai diversi livelli di riempimento del rinfrescatoio e di ciascuno dei suoi compartimenti (art. 6).

Va da sè che, eseguita la verificazione, il fabbricante è tenuto a surrogare i numeri, le marche e le spranghette graduate che fossero state riconosciute irregolari. Tengasi intanto presente che, per quanto attiene ai rinfrescatoi della birra, il bollo di riscontro del verificatore, intervenuto alla verificazione, deve essere apposto sulle spranghette graduate; per contro, il bollo d'ufficio degli agenti dell'Amministrazione finanziaria deve essere apposto nel punto di congiunzione delle spranghette col rinfrescatoio, in modo che resti impedito qualunque spostamento o sostituzione.

Di tutto quanto sopra, o meglio della verificazione così eseguita, deve farsi constare mediante apposito processo verbale, da stendersi in doppio originale, uno dei quali deve ritenersi dal fabbricante o suo rappresentante, per rimanere sempre nella fabbrica, custodito in quel luogo che sarà specialmente indicato nel verbale stesso.

A cura degli agenti dell'Amministrazione finanziaria dovranno

poi farsi constare nel processo verbale le opere che occorrono nei locali per togliere le comunicazioni incompatibili con l'esercizio di una efficace vigilanza, come pure le eventuali opposizioni del fabbricante contro tali opere, affinchè, su di esse, possa, a suo tempo, decidere l'Intendenza di finanza.

197. Ma, una volta eseguita la verifica, se fosse lecito al fabbricante di apportare ai locali verificati le modificazioni che più gli talentassero, è chiaro che, la su detta operazione di verificazione, si convertirebbe in un vacuo lavoro, privo di utilità pratica, perocchè quel pericolo di frode che, mediante la verificazione, si volle, con la constatazione dello stato di fatto o con le prescrizioni di opportune riduzioni ai locali, prevenire, risorgerebbe in tutto il suo vigore. Di qui la necessità di imporre, per legge, il divieto assoluto alle modificazioni locali, non sì tosto eseguita la verifica; — di qui, finalmente, l'obbligo imposto ad ogni fabbricante, che avesse la necessità di apportare alla fabbrica qualche modificazione, di denunziarla, 10 giorni prima di eseguirla, all'ufficio finanziario, e di sottostare ad una nuova verificazione.

Chè anzi, perchè alla vigilanza niuna fabbrica potesse, per avventura, sfuggire, il legislatore sanzionò l'obbligo nel fabbricante di collocare, all'esterno della fabbrica, un'iscrizione che ne indichi l'esistenza; prescrisse che il medesimo sia tenuto a conservare intatte le indicazioni nei recipienti, nei vasi e negli apparati, ed a denunciare, entro 24 ore, le cancellature espressamente o casualmente fatte ai segni od ai suggelli; e finalmente gli impose l'obbligo di denunciare all'ufficio finanziario, oltrechè le variazioni nei locali, anche le modificazioni da apportarsi tanto ai recipienti per la conservazione o preparazione delle materie prime che ai recipienti in cui si custodiscono i prodotti.

Havvi anzi di più! Perchè taluno, sorpreso in contravvenzione alla su citata disposizione, non potesse, per avventura, invocare a proprio vantaggio il fatto che alle modificazioni era addivenuto per aver cessato dalla fabbricazione, il legislatore saviamente prescrisse che, una volta denunciata la fabbricazione, non puossi da questa cessare se pur non si abbia ricevuta conferma della partecipazione fatta all'ufficio finanziario. E badisi che tale partecipazione va fatta almeno 10 giorni prima dell'effettiva cessazione e, fino alla conferma della detta partecipazione da parte dell'ufficio finanziario, il fabbricante non è dispensato dall'obbligo di conservare le indicazioni nei locali, nei recipienti e negli apparati di fabbrica!

198. Ma, come già avvertimmo trattando della legge sugli

spiriti, la lavorazione della birra non può farsi a beneplacito del fabbricante, essendo egli tenuto, prima di procedervi, a presentare all'ufficio finanziario la dichiarazione di lavoro, la quale può essere presentata tanto per ogni singola operazione, quanto per più operazioni consecutive da compiersi entro il periodo del mese solare.

E quì badisi che, per esplicito disposto di legge, tale dichiarazione deve essere scritta in doppio originale, senza correzioni, cancellature od alterazioni, e contenere, oltre il nome del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica, il tempo continuativo della lavorazione, la qualità e quantità delle materie da impiegare; il numero e la capacità delle caldaie da adoperare; il numero delle preparazioni che si faranno; il giorno e le ore in cui si accenderà il fuoco sotto la caldaia; i giorni e le ore in cui ogni preparazione sarà terminata ed il liquido sarà trasportato nel rinfrescatoio e nei suoi compartimenti, distintamente per le diverse qualità di birra da produrre; il numero dei rinfrescatoi o dei loro compartimenti che saranno adoperati per ogni operazione; la quantità effettiva ed il grado zuccherino del liquido nel rinfrescatoio per ogni qualità di birra e per ciascuna operazione, finalmente, l'importo della tassa applicabile alla quantità di liquido recata nel rinfrescatoio per ogni operazione, e l'importo complessivo per la somma delle operazioni comprese nella dichiarazione di lavoro.

Ma poichè la dichiarazione di lavoro non si fa soltanto agli effetti del pagamento della tassa — la quale deve soddisfarsi subito dopo la dichiarazione su detta — ma anche agli effetti della vigilanza, così è chiaro che, oltre le indicazioni su dette, la dichiarazione di lavoro debba pure indicare, con tutta precisione, il numero e la capacità dei recipienti in cui si compirà la fermentazione; il giorno in cui la fermentazione sarà compiuta; la quantità del prodotto finale (birra) che non potrà mai essere superiore alla quantità del liquido misurata nel rinfrescatoio; finalmente il numero e la capacità dei recipienti in cui si riporterà la birra dopo la fermentazione, ed i locali in cui tali recipienti si trovano.

Non è inutile, dopo ciò, aggiungere che tali requisiti, come sostanziali, debbono sempre ricorrere in ogni dichiarazione di lavoro.

Quando tale dichiarazione è presentata, ove non emergano rilievi in ordine al procedimento a seguirsi, l'ufficio finanziario liquida, in base ai dati di cui sovra, e riscuote la tassa, rilasciando al fabbricante la bolletta comprovante il relativo pagamento, insieme ad uno degli originali della dichiarazione di lavoro munito del bollo d'ufficio e con la indicazione della detta bolletta di pagamento.

Tali documenti, da presentarsi agli agenti finanziari, ad ogni richiesta, devono essere dal fabbricante custoditi in fabbrica. È superfluo dopo ciò soffermarsi a dire della loro importanza, bastando notare che essi sono gli unici documenti atti a provare il pagamento delle tasse, e che, senza la loro presenza in fabbrica, non può intraprendersi alcuna operazione di produzione.

199. Ciò esposto in ordine alla denuncia delle fabbriche ed alle dichiarazioni di lavoro, vediamo ora, agli effetti del controllo, come la tassa si commisuri e si accerti. Ed a questo riguardo conviene subito notare, che per l'accertamento della tassa si deve procedere ad una duplice operazione, comechè occorra conoscere con la *quantità* del prodotto finale, il suo *grado* di forza.

Nè tale accertamento presenta difficoltà di sorta.

Invero la misurazione della quantità della birra che trovasi nel rinfrescatoio si ottiene osservando, in primo luogo, sulle spranghette graduate il punto di livello a cui giunge il liquido in riposo nel rinfrescatoio o nei suoi compartimenti stabili; e quindi, rilevando, almeno in due opposte spranghette, il numero indicato al detto punto di livello. Cotale numero offre direttamente la quantità del liquido in ettolitri e i suoi multipli e summultipli.

La misurazione poi del grado di forza della birra è data dal saccarometro ufficiale; ossia dal saccarometro che l'Amministrazione finanziaria somministra ai singoli fabbricanti, i quali devono custodirlo, insieme ad un attestato di essa Amministrazione che ne indica i contrassegni, perchè possa sempre esserne constatata l'identità.

Ed accertati, per tale modo, la quantità ed il grado di forza del prodotto ottenuto, si controllano dall'Amministrazione finanziaria i dati suddetti con quelli dichiarati dal fabbricante nella dichiarazione di lavoro, in base a cui venne liquidata e pagata la tassa, e, riscontrandosi differenze fra la quantità e qualità di birra prodotta in confronto di quella dichiarata, si fa luogo, contro il fabbricante, a contravvenzione.

Ad evitare equivoci, badisi però che si concede al fabbricante un grado di tolleranza nella dichiarazione dei gradi saccarometrici del liquido da produrre.

Senonchè, per essere, come si avvertì, il *saccarometro*, l'arma di controllo per la verifica dei gradi della birra, la legge non poteva disinteressarsi al modo di tenuta di detto istromento. Di qui, l'obbligo imposto al fabbricante, nel caso di guasti al saccarometro, di richiederne subito il cambio, restituendo quello guasto in uno al corrispondente attestato; di qui, il diritto degli agenti dell'Ammini-

strazione di farsi consegnare dal fabbricante, ad ogni verifica, il saccarometro; di qui, finalmente, l'obbligo nel fabbricante di custodirlo in fabbrica coll'attestato che ne indichi i contrassegni.

200. Come, dopo ciò, si proceda alla liquidazione della tassa di fabbricazione, in base alla dichiarazione di lavoro, è presto visto, solo che si tengano presenti le norme sancite dal più volte ricordato art. 5 del Regio Decreto 22 novembre 1891, il quale stabilisce che la tassa di fabbricazione della birra è stabilita in L. 1.20 per ogni grado di forza, misurato col saccarometro centesimale alla temperatura di gradi 17.50 del termometro centigrado, e per ogni ettolitro di birra; e che, agli effetti della liquidazione della tassa, il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi sedici, ed il limite minimo a gradi dieci; che, la quantità della birra da sottoporre a tassa è misurata nel rinfrescatoio; e finalmente, che la deduzione del 12 per cento, sulla misura fatta nel rinfrescatoio, potrà essere variata con decreto del ministro delle Finanze.

Va poi da sè che, se questi che citiamo sono i singoli fattori ricorrenti in ogni liquidazione, il calcolo è semplicissimo. Ad ogni modo, chi desiderasse aver maggior particolari al riguardo, non ha che ad attenersi alle norme sancite dall'art. 2 del Regio Decreto 21 agosto 1879 n.° 5041, sostituendo ai fattori colà indicati quelli da noi più sopra citati.

201. E qui, a rigor di termini, tutto quanto attiene all'accertamento, liquidazione e pagamento della tassa di fabbricazione essendo stato detto, non ci resterebbe che a trattare quanto riflette le contravvenzioni e pene.

Prima però di accingerci ad una tale disamina crediamo utile avvertire che la birra, oltrechè alla tassa di fabbricazione, va soggetta anche al dazio di consumo. Dispone invero l'art. 14 del testo unico sui dazi di consumo, 15 aprile 1897 n.° 161: « Il dazio comunale all'introduzione nei Comuni chiusi e sulla vendita al minuto negli aperti, non potrà eccedere per la birra lire tre per ettolitro. Negli stessi limiti del dazio imposto all'introduzione, i Consigli comunali dei Comuni chiusi potranno imporre una tassa addizionale sulla birra fabbricata entro il recinto daziario e destinata ad essere ivi consumata ».

Nè basta. Anche la birra importata dall'estero è soggetta ad una sovratassa, la quale è stabilita nella misura di lire 19.20 per ogni ettolitro, salvo all'importatore la facoltà di pagarla in ragione dei gradi saccarometrici e di quelli alcoolometrici effettivamente accertati (art. 6 del Regio Decreto 22 novembre 1891 n.° 635). A

tutto ciò poi devesi aggiungere il dazio doganale in L. 12 per ogni ettolitro di birra in botti o caratelli, ed in L. 20 per ogni cento bottiglie di birra importate (vedi n.° 4 del testo unico della tariffa generale dei dazi doganali 24 novembre 1895 n.° 679).

Però al fabbricante di birra, che voglia fare l'esportazione all'estero della birra fabbricata nel Regno, viene, a sensi dell'art 7 della legge 24 dicembre 1891, n. 696, restituita la tassa pagata all'interno in ragione di lire 12 per ogni ettolitro, ben inteso, sotto l'osservanza del disposto, di cui all'art. 97 del regolamento 19 novembre 1874.

202. E ciò preavvertito passiamo senz'altro a vedere in quali casi si incorre in contravvenzione e con quali pene sieno le trasgressioni di che trattasi, represse. Al quale effetto conviene subito notare come, non altrimenti che nelle altre leggi fiscali, pur in tale materia, il legislatore ha creduto bene di distinguere da contravvenzioni a contravvenzioni, punendo le une con multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa, le altre con semplice ammenda da lire cinque a lire centocinquanta. Con che ricorre pur qui la distinzione fra contravvenzioni commesse in frode, o che tali si presumono, e contravvenzioni alle discipline regolamentari. Fra queste ultime trovano appunto la loro naturale sede quelle trasgressioni alle altre discipline che, per quanto dettate a prevenire la frode, non credette il legislatore di munire di apposita sanzione, comechè di secondaria importanza. Ma appunto perchè tali infrazioni alle disposizioni regolamentari, non espressamente contemplate, cadono sotto un'unica sanzione, torna inutile soffermarsi su esse.

203. Piuttosto è il caso di vedere quali sieno le contravvenzioni fraudolente esplicitamente contemplate, dal legislatore. All'uopo provvede l'art. 98 del regolamento del 19 novembre 1874, col punire con multa non minore del doppio della tassa dovuta, nè maggiore del decuplo, chiunque metta mano alla fabbricazione della birra, prima che sia in fabbrica la bolletta della tassa pagata, e chiunque fabbrichi o incominci a fabbricare, in qualsiasi modo, birra, ovvero a produrne una quantità maggiore della dichiarata. Senonchè, così come è redatta, tale disposizione sarebbe stata incompleta ed affatto inadeguata al suo scopo, poichè avrebbe lasciato sempre adito al dubbio quando in contravvenzione si incorra. E ciò, per mancanza di specificità sul momento preciso in cui si attua la contravvenzione, non essendo detto quali operazioni debba il fabbricante compiere per mettere mano alla fabbricazione della birra, e non essendo, tampoco,

specificato se la contravvenzione, comminata per la produzione in quantità maggiore della dichiarata, riflette *unicamente* la *quantità*, od *anche la qualità* del prodotto.

Nè tale dubbio sfuggì alla sagacia del legislatore, il quale, appunto, a completare l'art. 98 su citato, tosto si affrettò a soggiungere che si cade nella contravvenzione prevista da detto articolo, e si ritiene, per presunzione, che il contravventore abbia messo mano alla fabbricazione della birra, quando, senza che sia presentata la dichiarazione di lavoro, e senza che sia in fabbrica la bolletta della tassa pagata, si accenda il fuoco sotto la caldaia di cottura (art. 99 n. 4).

E parimenti aggiunse che si cade in contravvenzione ed è ritenuto che il fabbricante abbia prodotta una quantità di birra maggiore della dichiarata, sempreché: la quantità di liquido misurata nel rinfrescatoio risulti maggiore della dichiarata; i gradi saccarometrici accertati risultino superiori di un grado a quelli dichiarati; la quantità del prodotto finale (birra) risulti superiore al corrispondente liquido misurato nel rinfrescatoio; si allunghi in qualsiasi modo il liquido prodotto o si aggiungano al medesimo altre sostanze zuccherine, dopo rilevatane la quantità ed il grado di forza nel rinfrescatoio; finalmente si fabbrichi, in qualsiasi modo, birra, sia che il processo soggetto a tassa si trovi in corso, sia che la fabbricazione sia stata condotta a termine.

204. Ma chi pone mente alle varie ipotesi contemplate nell'articolo 98 vedrà tosto come le ipotesi stesse siano completamente differenti nei singoli casi.

Infatti, mentre al n. 1 dell'art. 98 il legislatore prevede e punisce l'ipotesi di chi « metta mano alla fabbricazione della birra prima che sia in fabbrica la bolletta della tassa pagata », al n. 2 di detto articolo contempla invece l'ipotesi di chi « fabbrichi o incominci a fabbricare in qualsiasi modo birra ovvero a produrne una quantità maggiore di quella dichiarata ». Con che ci pare, se pure non andiamo errati, che, nel primo comma, il legislatore contempli e punisca la fabbricazione clandestina della birra, nel secondo comma, per contro, contempli e punisca il fabbricante, che pure avendo fatta la denuncia della fabbrica ed assolta la tassa di conformità alla dichiarazione di lavoro, tuttavia, in ispreto alla dichiarazione stessa, fabbrichi in tempi diversi da quelli dichiarati, o durante la sospensione di lavoro, ovvero produca di più di quello per cui già pagò i relativi diritti.

E, se questo è lo spirito della legge, è ben naturale che diversa sia, negli effetti, la penalità per le singole contravvenzioni, non ostante

che, per tutte, la legge commini indistintamente la multa dal doppio al decuplo, dappoichè, dovendosi il doppio od il decuplo della multa misurare sull'ammontare della tassa a pagarsi, è manifesto che, quanto più grande sarà l'ammontare di questa, altrettanto maggiore sarà la multa, nei limiti dal doppio al decuplo, da irrogarsi ai contravventori.

205. Di qui la necessità di esaminare, senz'altro, come vada, nei singoli casi, ragguagliata la tassa agli effetti della multa per vedere come, in definitiva, vadano puniti, nella misura dal doppio al decuplo, i contravventori alle disposizioni dei numeri 1 e 2 dell'art. 98 del citato regolamento del 1874. A tale effetto noi diciamo tosto che, nell'ipotesi di chi mette mano alla fabbricazione della birra prima che sia in fabbrica la bolletta della tassa pagata, la multa dal doppio al decuplo dovrà essere stabilita in base alla tassa corrispondente alla quantità e al grado di forza del liquido riscontrato nel rinfrescatoio o nei suoi compartimenti.

Se invece si tratta delle contravvenzioni previste al n. 2 del suddetto art. 98, in tale emergenza, a seconda delle ipotesi che si presentano si corrisponde la tassa e, di conseguenza, la multa.

Infatti, èvvi contravvenzione, perchè la quantità di liquido misurata nel rinfrescatoio risulta maggiore della dichiarata, o perchè i gradi saccarometrici accertati risultano superiori di un grado a quelli dichiarati? Ebbene, in tal caso, la multa dovrà stabilirsi in base alla tassa corrispondente alla differenza in più rispettivamente fra la quantità ed i gradi accertati e la quantità ed i gradi dichiarati.

Si contestò, per contro, la contravvenzione, perchè risultò essersi dal fabbricante allungato in qualsiasi modo od aggiunte altre sostanze zuccherine al liquido prodotto, dopo rilevatane dagli agenti la quantità ed i gradi di forza nel rinfrescatoio?

E, in tale ipotesi, la multa sarà stabilita in base alla tassa corrispondente all'eccedenza della quantità del liquido risultante dall'allungamento, tenuto conto della differenza di gradi, qualora non vi sia aumento di quantità.

Chè se, invece, contravvenzione vi è, perchè la quantità del prodotto finale (birra) risulti superiore al corrispondente liquido misurato nel rinfrescatoio, è chiaro che la multa dovrà stabilirsi in base alla tassa corrispondente alla eccedenza di quantità del prodotto finale (birra) in confronto alla quantità del liquido misurato nel rinfrescatoio, calcolando la birra di un grado saccarometrico uguale al massimo accertato nelle lavorazioni dell'ultimo trimestre. Chè, se, per l'opposto viene contestata contravvenzione a carico di alcuno perchè fabbrica in qualsiasi modo birra, sia che il processo soggetto a tassa

si trovi in corso, sia che la fabbricazione sia stata condotta a compimento, in tale fattispecie è intuitivo che la multa sarà stabilita in base alla tassa corrispondente alla quantità e al grado saccarometrico del liquido riscontrato nelle caldaie o nei rinfrescatoi durante il corso della fabbricazione illegale, o alla quantità della birra illegalmente prodotta, che, cioè, non possa venir giustificata da alcuna bolletta di pagamento.

Diremo anzi di più: in quest'ultimo caso si calcolerà la birra di un grado saccarometrico uguale al massimo accertato nelle lavorazioni dell'ultimo trimestre; e, se trattasi di una fabbrica non denunciata, si calcolerà invece la birra di un grado saccarometrico uguale al limite massimo stabilito dalla legge.

Dal che di leggeri si scorge come, a seconda delle ipotesi, varia lo ammontare della tassa, e, di conseguenza, la pena, dovendo, come si disse, la multa, nei limiti dal doppio al decuplo, commisurarsi sulla tassa.

206. E con ciò quanto attiene alle contravvenzioni e relative sanzioni sarebbe stato detto. Poichè per altro vogliamo che ogni singola parte riesca, per quanto ci è possibile, completa, così diremo, al riguardo, poche parole circa il verbale di contravvenzione, il modo di definire le contravvenzioni in via amministrativa e, finalmente, come ed in qual modo si estingue l'azione penale. Ad una siffatta disamina accingendoci, avvertiamo tosto che, non altrimenti che in ogni altra legge fiscale, pur qui le contravvenzioni devono contestarsi mediante il processo verbale di contravvenzione. Anzi, poichè tale atto viene a costituire il fondamento dell'inizianda procedura, e così a dare vita e movimento all'azione penale, è chiaro che, nel verbale stesso, dovranno, con cura, enumerarsi tutte le circostanze che valgano a porre in essere la contravvenzione, quali risultano enunciate nell'art. 90 del cessato regolamento doganale 11 settembre 1862, con questa avvertenza però che l'omissione di alcuna di tali indicazioni non produce la nullità del verbale, poichè niuna nullità, all'uopo, commina la legge.

207. Salvo il disposto dell'art. 106, pel quale, come vedremo, è fatta facoltà al contravventore di rimettersi all'Amministrazione finanziaria per l'applicazione della multa, il giudice, competente per la decisione delle questioni relative all'applicazione delle multe comminate dal regolamento sulla birra, è l'autorità giudiziaria, o meglio *il Tribunale* nella cui giurisdizione fu la contravvenzione commessa. E diciamo il Tribunale, perchè, per le considerazioni svolte,

trattando della legge sugli spiriti, il Pretore è assolutamente incompetente. Nè crediamo di dover derogare a quanto nella legge sugli spiriti in punto alla competenza esponemmo, anche di fronte alla grande connessità che esiste fra questa legge e quella. Basti per tutte ricordare che la tassa di fabbricazione sulla birra è regolata, anche ora, dalle disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 19 novembre 1874 n. 2248; regolamento che appunto nel 1874 era stato dettato per disciplinare anche le contravvenzioni alla legge sugli spiriti. Ora se a decidere delle contravvenzioni agli spiriti sempre si ritenne incompetente il Pretore, dovrà, per parità di ragione, dichiararsi il medesimo incompetente a decidere delle contravvenzioni alla tassa di fabbricazione della birra, che sono previste da quello stesso regolamento alla cui applicazione, come si disse, non fu mai ritenuto competente. Nè è il caso di insistere ulteriormente su ciò, giacchè è concorde la dottrina nel riconoscere competente *esclusivamente* il Tribunale [1]).

208. E qui giunti, passando a dire della prescrizione, avvertiamo che l'azione penale per le contravvenzioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui furono commesse, e che, nel silenzio della legge, dovranno applicarsi, per quanto ha tratto agli effetti interruttivi della prescrizione, le disposizioni della legge penale comune, giusta quanto dispone l'art. 10 del Codice penale. Nè è inutile dopo ciò aggiungere che anche in tale materia è accordata la definizione delle contravvenzioni in via amministrativa, disponendosi pur ivi, all'art. 106 del più volte citato regolamento del 1874, che, prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del massimo e del minimo, sia fatta dall'Amministrazione finanziaria. Avvertasi però bene che non per ogni contravvenzione è competente la stessa autorità. Difatti, se il massimo della multa non superi le lire 2000 decide l'intendente di finanza della provincia; se invece superi tale somma, ma non le lire 4000, decide il Prefetto della provincia; se finalmente superi le lire 4000, è necessaria l'approvazione del Ministro delle Finanze.

209. Nè al riguardo diremo di più; osserveremo solo che, in caso di insolvibilità del contravventore, la multa viene commutata

---

[1]) CLEMENTINI, op. cit., n. 47. — CARANO DONVITO, *Trattato di diritto penale finanziario*, vol. I, p. 337.

in arresto od in detenzione, col ragguaglio di cui all'art. 19 del Codice penale. Quanto poi alle somme esatte per contravvenzioni è appena il caso di avvertire, come le medesime, dopo prelevate le spese, sono ripartite a senso dell'art. 119 del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896 n. 20: onde, alla trattazione, al riguardo, fatta parlando della legge doganale, rinviamo il lettore, che amasse avere maggiori ragguagli sulle ripartizioni delle somme stesse.

E passiamo così a trattare delle acque gasose.

PARTE IV.

Capo unico.

Della tassa di fabbricazione sulle acque gasose: contravvenzioni e relative sanzioni penali.

210. Della legislazione sulle acque gasose. — 211. Come si riscuote la tassa di fabbricazione. — 212. Obbligo della dichiarazione di lavoro - la tassa di fabbricazione delle acque gasose può riscuotersi per abbuonamento. — 213. Come vengono punite le contravvenzioni, ed in quali casi si incorre in contravvenzione. — 214. Facoltà al magistrato di irrogare pene restrittive della libertà personale nei casi in cui le circostanze dimostrino trattarsi di frode per speculazione. — 215. Facoltà al contravventore di rimettersi all'autorità amministrativa per l'applicazione della multa - del verbale di contravvenzione e prescrizione dell'azione.

210. Dopo quanto sin qui dicemmo, in genere, della tassa di fabbricazione sulle bevande, ben poco ci rimane a dire sulle acque gasose.

Avvertiremo soltanto che pure lo spaccio delle acque gasose è, dal nostro sistema tributario, colpito con dazi doganali, dazi di consumo [1]) e con le tasse di fabbricazione, e che quest'ultima tassa fu, per l'art. 7 della legge 23 gennaio 1902 n.° 25, assegnata a favore dei Comuni, nei quali, per effetto di tale legge, venne a cessare il dazio sui farinacei. E qui osservasi che, forse per la natura stessa del genere colpito, incapace a dare vistosi introiti, il legislatore si è curato sempre poco della tassa proveniente dalla fabbricazione delle acque gasose, tantochè, mentre per la birra e, in ispecie, per gli

[1]) Consulta art. 13 testo unico legge dazi di consumo 15 aprile 1897 n. 161 in relazione all'art. 9 del regolamento generale sui dazi 27 febbraio 1898 n.° 84.

spiriti suolsi di continuo dettare leggi, la fabbricazione delle acque gasose è tutt'ora disciplinata dal regolamento promulgato con regio decreto del 25 settembre 1870 n.° 5902 per la tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra e delle acque gasose.

211. Non superfluo è dopo ciò aggiungere che, ad evitare frodi, anche per la fabbricazione delle acque gasose deve precedere la denuncia della fabbrica e la verificazione, essendo la fabbricazione suddetta assoggettata alla vigilanza. Al riguardo però nulla diremo rimandando il lettore a quanto, all' uopo, esponemmo circa la denuncia e verificazione delle fabbriche di birra e degli spiriti.

Qui basterà notare che, per le acque gasose, la tassa si riscuote sulla loro quantità, desunta dalla forza produttiva degli apparati per ogni giorno di lavoro, e che, pur qui, la tassa deve pagarsi anticipatamente.

212. Senonchè, se fosse lecita la produzione ognora quando al fabbricante talenta, ognun vede che, alla percezione della tassa potrebbe facilmente sfuggirsi; ond'è che il legislatore si affrettò a disporre che, per ogni produzione di acque gasose, devesi presentare, almeno 24 ore prima, all'Ufficio che verrà designato, secondo il Comune nel quale deve attivarsi la fabbrica, la dichiarazione di lavoro scritta in doppio esemplare, indicando: cognome e nome del fabbricatore; qualità e quantità delle materie prime che trovasi avere; tempo della lavorazione; qualità e quantità delle materie da impiegarsi in ogni giorno di lavoro; giorno ed ora in cui le materie impiegate si versano nel vaso generatore del gas, e l'ora in cui si comincia ogni operazione secondo la durata stabilita; quantità del liquido che verrà saturato di gas in ogni operazione e ad ogni ora, e finalmente il prodotto complessivo per ogni giorno in ettolitri, e numero corrispondente di bottiglie da riempirsi.

Badisi però che i fabbricatori di acque gasose, anzichè pagare di volta in volta la tassa a seconda della produzione, possono abbuonarsi pel pagamento delle tasse da essi dovute, mediante canone annuo, semestrale, trimestrale od anche mensile. E ciò avvenendo, pel tempo dell'abbuonamento, sono dispensati dal presentare le dichiarazioni di lavoro per le singole produzioni e dal pagare le relative tasse, come pure dal tenere i registri, potendo disporre liberamente degli apparecchi, recipienti e simili. Ma, ciò non ostante, prima di fare qualsiasi novità agli apparecchi di produzione o alle fabbriche devono ottenere l'assenso dell'Intendenza di finanza, la quale può vincolare tale permesso alla condizione di un corrispondente aumento di canone. Va però da sè che, non essendo il fabbricatore abbuonato soggetto a controllo, non ha neppure diritto a restituzione del dazio

dei prodotti che esporta all'estero durante l'abbuonamento e sei mesi dopo che questo sia cessato.

213. E qui giunti, che dire delle contravvenzioni e delle relative pene? Come abbiamo nel corso di questo studio osservato, anche in tale materia, sotto il titolo « *contravvenzioni* » vanno comprese tanto le trasgressioni che hanno per iscopo la *frode*, quanto quelle che si riducono alla inosservanza delle prescrizioni regolamentari dettate appunto a prevenire la frode. È chiaro che, mentre le une sono veri e proprii *delitti*, poichè includono in sè il *dolo*, le altre, quali *trasgressioni* all'obbligo di fare o di non fare, rimangono nel campo delle *contravvenzioni* pure e semplici: onde una diversa penalità per le une e per le altre. Queste invero, vale a dire le trasgressioni agli obblighi della legge ed alle discipline regolamentari, sono punite con ammenda che varia da L. 5 a L. 150; le prime, per contro, sono punite con pene che variano dal doppio al decuplo della tassa frodata, o che si tentò frodare.

E così sarà punito con multa non minore del doppio della tassa dovuta, nè maggiore del decuplo chi, in frode alla legge:

a) fabbrichi o tenti fabbricare in qualsiasi modo acque gasose, ovvero di produrne una quantità maggiore della dichiarata;

b) metta mano alla produzione prima che sia in fabbrica la bolletta della tassa pagata;

c) prolunghi le operazioni di produzione oltre il termine indicato nelle rispettive dichiarazioni e bollette, e ciò pel prodotto ottenuto con la operazione compiuta dopo il termine stesso.

214. Per altro, non altrimenti di quello che prescrivono le discipline daziarie, anche in tale legge si stabilì che a colui che, dopo essere stato condannato tre volte pei detti titoli, commetterà una nuova frode, oltre il massimo della multa, potrà, se le circostanze dimostrino che si tratti di frode per speculazione, essere applicata la pena del carcere estensibile a tre mesi.

215. Come in tutte le altre leggi fiscali, quivi pure, è lasciata facoltà al contravventore di rimettersi alla decisione amministrativa, per l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo, purchè ne faccia domanda, da lui sottoscritta, e la domanda stessa, che sarà giudicata irrevocabile, sia presentata prima che il giudice competente pronunci definitivamente. Dopo ciò non è inutile aggiungere che, se il massimo della multa non supera lire 2000, decide l'Intendenza di finanza della Provincia: che da L. 2000 a L. 4000 decide il Prefetto della Provincia, e che, se supera le L. 4000, è necessaria l'approvazione del Ministro delle finanze.

Va da sè che le contravvenzioni vengono accertate mediante processo verbale, il quale fa fede in giudizio fino a prova contraria, e che, non altrimenti di quello che si opera nella legge doganale, cui rimandiamo su questo punto il lettore, vengono pur in tale materia ripartite le somme esatte per le contravvenzioni, dopo prelevate le spese.

Quanto poi all'azione per le frodi e le contravvenzioni la stessa si prescrive in un anno dal giorno in cui furono commesse.

SEZIONE II.

Delle tasse di fabbricazione riflettenti gli zuccheri ed il glucosio.

PARTE I.

CAPO UNICO.

Della tassa di fabbricazione sugli zuccheri: contravvenzioni e sanzioni penali.

216. Generalità - legislazione - del modo come viene determinato l'accertamento della tassa di fabbricazione - della distinzione degli zuccheri in due classi a seconda del rendimento in raffinato. — 217. Delle norme imposte dalla legge a chiunque voglia fabbricar zuccheri; ed obblighi del fabbricante circa la denunzia della fabbrica, - la sua verificazione e la dichiarazione di lavoro. — 218. Sanzioni penali per coloro che, senza uniformarsi al regolamento per la tassa sulla fabbricazione degli zuccheri, intraprendano od esercitino in qualsiasi modo la fabbricazione o rilavorazione di sughi e sostanze zuccherine - estremi richiesti dalla legge per dette contravvenzioni - quando ricorra detta contravvenzione, e quando, per contro, si versi nella ipotesi di contravvenzione disciplinare prevista e punita dall'art. 28 del regolamento 2 luglio 1903 n. 347. — 219. Distinzione fra contravvenzioni in frode e contravvenzioni disciplinari. — 220. Le contravvenzioni alle leggi sugli zuccheri sono d'ordine pubblico. — 221. Del modo con cui va ragguagliata la tassa agli effetti della multa a sensi dell' art. 26 del regolamento 2 luglio 1903, e distinzione fra le fabbriche non denunciate e quelle dichiarate. — 222. Delle prescrizioni di legge da osservarsi dai fabbricanti per l' estrazione dello zucchero e melazzi dalla fabbrica e dai magazzini, e pel loro trasporto. — 223. Contravvenzioni per l'infrazione a dette prescrizioni; sanzioni penali relative e modo di conguaglio delle tasse agli effetti della multa. — 224. Dei melazzi e modo di loro custodia - della cauzione cui sono assoggettati a seconda del modo di custodia - contravvenzioni e pene nel caso di differenze riscontrate nella qualità e quantità dei melazzi in confronto della dichiarazione o dell'inventario. — 225. Ipotesi contenute e previste dall' ar-

ticolo 26, secondo e terzo comma, e motivi per cui venne dettato l' art. 27 del reg. 3 luglio 1903 - sanzioni applicabili per la differenza della quantità e qualità degli zuccheri e delle sostanze zuccherine, compresi i melazzi, in confronto della dichiarazione. — 226. Contravvenzioni e pene per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per la mancata presentazione del certificato di scarico. — 227. Contravvenzioni e pene per le differenze riscontrate nei magazzini schiavi di tassa di fabbricazione di cui agli articoli 12, 14 e 16 - nonchè per il trasporto di piombi, bolli, sigilli e simili da un collo all'altro, come pure per la loro falsificazione. — 228. Ancora dell'art. 28 sulle contravvenzioni disciplinari. — 229. Contravvenzioni e pene contro gli importatori e venditori di saccarina - ragioni di tale divieto - avvertenze in punto alla competenza ed alla confisca della saccarina o di sostanze contenenti saccarina. — 230. Della competenza amministrativa e rinvio. — 231. Del verbale di contravvenzione — 232. Ragioni per cui, ordinandosi la vendita dello zucchero, non puossi questa fare a prezzo inferiore alla tassa di fabbricazione - osservazioni. — 233. Modo di ripartizione delle somme esatte per contravvenzioni. — 234. Osservazioni sulla prescrizione e circa la commutazione delle pene pecuniarie in arresto od in detenzione.

216. Lo Stato, non altrimenti di quello che fa per l'alcool, sottopone lo zucchero a tassa, e questa percepisce in diversi modi, — colpendo cioè lo zucchero con dazî di confine, con dazî di consumo e con tassa di fabbricazione. I primi colpiscono qualsiasi quantità di zucchero importato dall' estero [1]; — i secondi colpiscono ogni qualità di zucchero destinata al consumo [2]; finalmente, con tassa di fabbricazione viene colpito lo zucchero che si venga presso noi fabbricando.

Senza curarci di esaminare il modo di percezione dei dazî di confine e quelli di consumo imposti sullo zucchero, per cui rinviamo il lettore al titolo *Dazi e dogane*, — qui avvertiamo solo come l'imposta di fabbricazione sugli zuccheri, istituita con la legge del 3 luglio 1876 n.° 3860, è ora governata, per quanto ha tratto all'ordinamento del tributo, dal testo unico approvato con decreto 27 agosto 1883 n. 1583, dall'art. 4 della legge 8 agosto 1895 n. 486, nonchè della legge 1.° marzo 1900 n. 72; e, per quanto ha tratto *alle modalità* che la percezione del tributo regolano circa lo accertamento, la liquidazione ed il pagamento della tassa, — *alle cautele* da osservarsi nella fabbricazione ed alle contravvenzioni, è disciplinata dalla legge 2 luglio 1902 n.° 238, nonchè dai R. decreti 2 luglio 1902 n.° 239, 25 set-

[1]) Vedi n.° 14 e seg. del testo unico della tariffa generale dei dazi doganali 24 novembre 1895 n.° 679.

[2]) Vedi tariffa daziaria nel testo unico delle leggi daziarie 15 aprile 1897 n.° 161, modificata dall'art. 29 dell'alleg. *A* della legge 23 gennaio 1902 n.° 25.

[illegible] 1902 n.° [illegible], 12 dicembre 1902 n.° 520 e finalmente dal decreto e regolamento 2 luglio 1903 n.° 347.

[illegible] che la determinazione del tributo [illegible] ai bisogni dell'erario! E così, mentre con la legge 27 agosto 1883 n.° [illegible] le fabbriche di zucchero indigeno erano sottoposte alla tassa di L. 32.20 per ogni quintale di zucchero di seconda classe e di L. 37.40 per ogni quintale di zucchero di prima classe — troviamo tali tasse aumentate dalle posteriori leggi 2 aprile 1886 e 27 novembre 1887, — fino a che, con legge 8 agosto 1895 n.° 486 la tassa interna di fabbricazione degli zuccheri venne stabilita nella misura di L. 170.5 per ogni quintale di zucchero di prima classe e L. 67.20 per ogni quintale di zucchero di seconda classe!!

E qui cade in acconcio osservare che l'accertamento della tassa di fabbricazione, siccome si evince dall'art. 2 della legge 2 luglio 1902 n.° 238, non viene determinato dalla quantità di sostanze zuccherigene introdotte nella fabbrica od in relazione ad una costante quantità di succo ottenibile dalle barbabietole, ma bensì accertato, in tutte le fabbriche, sulla quantità di zuccheri effettivamente prodotti, distinguendo questi in zuccheri di prima e di seconda classe coi seguenti criteri, e cioè: — appartengono alla prima classe, gli zuccheri con rendimento in raffinato superiore a 94 per cento, quelli con rendimento inferiore appartengono alla seconda classe. Il rendimento si ottiene deducendo dalla percentuale in saccarosio la percentuale di ceneri solubili moltiplicata per 5. Apparten[illegible]re alla prima classe gli zuccheri mescolati a sostanze atte [illegible]rne il rendimento [1]).

217. Senonchè, dovendo l'e[illegible]ntirsi del[illegible] tassa di fabbricazione, doveva, [illegible], stabili[illegible] pedirne le frodi.

Di qui: l'obbligo della den[illegible] fabbri[illegible] produrre zuccheri, qualunque s[illegible]ia ado[illegible] posizione di speciali prescrizion[illegible]icanti [illegible] delle fabbriche a verificazioni [illegible]se ne[illegible] zione [3]); — finalmente, l'obblig[illegible]nte d[illegible] ficio tecnico di finanza, almeno [illegible]rima [illegible]

[1]) Art. 1 legge 2 luglio 1902 n.° [illegible]

[2]) Art. 1, 2 e 3 del regolamento [illegible] 2 luglio 1903 n.° 347.

[3]) Art. 4, 5, 6, 7 e 8 regol. su cit[illegible]

razione, la dichiarazione di lavoro, in doppio originale, corredata dalla prova di aver prestata la cauzione prevista dall'art. 5 della legge 2 luglio 1902 n.° 238, in ragione della quantità di zucchero che, in qualunque momento, potrà trovarsi nel magazzino, e che tale cauzione sia stata accettata dall'Intendenza di finanza [1]).

218. Ma, come avviene in ogni legge fiscale, le disposizioni suddette intese a prevenire le frodi, sarebbero rimaste lettera morta in mancanza di apposite sanzioni penali.

Fu perciò dichiarato cadere in contravvenzione e, come tale, doversi punire con multa non minore del doppio della tassa dovuta, nè maggiore del decuplo, chiunque, senza uniformarsi alle disposizioni regolamentari per la tassa sulla fabbricazione degli zuccheri, intraprenda od eserciti in qualsiasi modo la fabbricazione di zucchero, ovvero la fabbricazione o rilavorazione di sughi o sostanze zuccherine, compresi i melazzi, anche non a scopo di estrarne zucchero [2]).

Ond'è che, al lume di tali principii, dovrà ritenersi in contravvenzione chiunque fabbrichi zuccheri, o fabbrichi e rilavori comunque zuccheri o sostanze zuccherine, senza aver presentata denuncia di fabbricazione nei modi e tempi voluti dal regolamento: — chiunque inizii la fabbricazione senza il permesso dell'Ufficio tecnico, quando questo abbia prescritta qualche riduzione di locali: — chiunque dia principio alla fabbricazione senza aver presentata ed essere munito della dichiarazione di lavoro: — finalmente chi detenga nella fabbrica, durante la rilavorazione dei melazzi o di altre sostanze zuccherine, zuccheri liberi da tributo (art. 9 reg.).

Da ciò appare come l'art. 26 in disamina non solo contempla e punisce quella *fabbricazione* che si esegue in modo non conforme alle disposizioni regolamentari, ma anche la *fabbricazione clandestina*. Chi, invero, intraprende od esercita la *fabbricazione clandestina* opera contrariamente alle disposizioni regolamentari, che prescrivono la [illegible]revia denuncia, la verificazione dei locali e la dichiarazione di [illegible]oro.

Ciò del resto evincesi meglio da ciò che il legislatore, parlando [illegible]vanti del modo nel quale deve andare ragguagliata la multa com[illegible] da detto articolo, distingue fra *fabbriche dichiarate* e *fabbriche* [illegible]*iarate:* distinzione che sarebbe stata affatto oziosa, se, nel[illegible] in disamina, non si fosse contemplata e punita anche la [illegible]e clandestina.

[illegible]l. citato.
[illegible]l. citato.

tembre 1902 n.° 433, 12 dicembre 1902 n.° 520 e finalmente dal decreto e regolamento 2 luglio 1903 n.° 347.

Senonchè, nulla vi ha di più instabile che la determinazione del tributo, del pari oscillante come i bisogni dell'erario! E così, mentre con la legge 27 agosto 1883 n.° 1583 le fabbriche di zucchero indigeno erano sottoposte alla tassa di L. 32.20 per ogni quintale di zucchero di seconda classe e di L. 37.40 per ogni quintale di zucchero di prima classe, — troviamo tali tasse aumentate dalle posteriori leggi 2 aprile 1886 e 27 novembre 1887, — fino a che, con legge 8 agosto 1895 n.° 486 la tassa interna di fabbricazione degli zuccheri venne stabilita nella misura di L. 170.5 per ogni quintale di zucchero di prima classe e L. 67.20 per ogni quintale di zucchero di seconda classe!!

E qui cade in acconcio osservare che l'accertamento della tassa di fabbricazione, siccome si evince dall'art. 2 della legge 2 luglio 1902 n.° 238, non viene determinato dalla quantità di sostanze zuccherigene introdotte nella fabbrica od in relazione ad una costante quantità di succo ottenibile dalle barbabietole, ma bensì accertato, in tutte le fabbriche, sulla quantità di zuccheri effettivamente prodotti, distinguendo questi in zuccheri di prima e di seconda classe coi seguenti criteri, e cioè: — appartengono alla prima classe, gli zuccheri con rendimento in raffinato superiore a 94 per cento, quelli con rendimento inferiore appartengono alla seconda classe. Il rendimento si ottiene deducendo dalla percentuale in saccarosio la percentuale di ceneri solubili moltiplicata per 5. Appartengono pure alla prima classe gli zuccheri mescolati a sostanze atte ad abbassarne il rendimento [1]).

217. Senonchè, dovendo l'erario garantirsi del pagamento della tassa di fabbricazione, doveva, di necessità, stabilire norme onde impedirne le frodi.

Di qui: l'obbligo della denuncia delle fabbriche in chi intende produrre zuccheri, qualunque sia la materia adoperata [2]); — l'imposizione di speciali prescrizioni pei fabbricanti e la sottoposizione delle fabbriche a verificazioni prima che se ne inizii la fabbricazione [3]); — finalmente, l'obbligo al fabbricante di presentare all'Ufficio tecnico di finanza, almeno 20 giorni prima di iniziare la lavo-

---

[1]) Art. 1 legge 2 luglio 1902 n.° 238.

[2]) Art. 1, 2 e 3 del regolamento per la tassa di fabbricazione sugli zuccheri 2 luglio 1903 n.° 347.

[3]) Art. 4, 5, 6, 7 e 8 regol. su citato.

razione, la dichiarazione di lavoro, in doppio originale, corredata dalla prova di aver prestata la cauzione prevista dall'art. 5 della legge 2 luglio 1902 n.° 238, in ragione della quantità di zucchero che, in qualunque momento, potrà trovarsi nel magazzino, e che tale cauzione sia stata accettata dall'Intendenza di finanza [1]).

218. Ma, come avviene in ogni legge fiscale, le disposizioni suddette intese a prevenire le frodi, sarebbero rimaste lettera morta in mancanza di apposite sanzioni penali.

Fu perciò dichiarato cadere in contravvenzione e, come tale, doversi punire con multa non minore del doppio della tassa dovuta, nè maggiore del decuplo, chiunque, senza uniformarsi alle disposizioni regolamentari per la tassa sulla fabbricazione degli zuccheri, intraprenda od eserciti in qualsiasi modo la fabbricazione di zucchero, ovvero la fabbricazione o rilavorazione di sughi o sostanze zuccherine, compresi i melazzi, anche non a scopo di estrarne zucchero [2]).

Ond'è che, al lume di tali principii, dovrà ritenersi in contravvenzione chiunque fabbrichi zuccheri, o fabbrichi e rilavori comunque zuccheri o sostanze zuccherine, senza aver presentata denuncia di fabbricazione nei modi e tempi voluti dal regolamento: — chiunque inizii la fabbricazione senza il permesso dell'Ufficio tecnico, quando questo abbia prescritta qualche riduzione di locali: — chiunque dia principio alla fabbricazione senza aver presentata ed essere munito della dichiarazione di lavoro: — finalmente chi detenga nella fabbrica, durante la rilavorazione dei melazzi o di altre sostanze zuccherine, zuccheri liberi da tributo (art. 9 reg.).

Da ciò appare come l'art. 26 in disamina non solo contempla e punisce quella *fabbricazione* che si esegue in modo non conforme alle disposizioni regolamentari, ma anche la *fabbricazione clandestina*. Chi, invero, intraprende od esercita la *fabbricazione clandestina* opera contrariamente alle disposizioni regolamentari, che prescrivono la previa denuncia, la verificazione dei locali e la dichiarazione di lavoro.

Ciò del resto evincesi meglio da ciò che il legislatore, parlando più avanti del modo nel quale deve andare ragguagliata la multa comminata da detto articolo, distingue fra *fabbriche dichiarate* e *fabbriche non dichiarate:* distinzione che sarebbe stata affatto oziosa, se, nell'articolo in disamina, non si fosse contemplata e punita anche la fabbricazione clandestina.

---

1) Art. 9 regol. citato.

2) Art. 26 regol. citato.

Quando viceversa il fabbricante di zuccheri, la cui fabbrica sia stata dichiarata, non ottemperi alle diverse disposizioni regolamentari intese a prevenire le frodi, ma *non attinenti la fabbricazione*, non dovrà andar punito con le multe di cui all'art. 26, ma bensì, secondo il disposto dell'articolo 28 che commina la multa da lire 5 a lire 150.

E così crediamo che con multa da L. 5 a L. 150 debba punirsi chi non detiene nella fabbrica, o non presenta, a richiesta degli agenti governativi, l'originale denuncia, il verbale di verificazione dei locali, o la dichiarazione di lavoro (art. 2, 7 e 11 del regol. su citato); chi non tiene i locali giusta le prescrizioni regolamentari o queste non osserva (art. 4); chi fa funzionare a vuoto le macchine e gli apparecchi a scopo di esperimento, senza la previa esibizione, almeno cinque giorni prima, all'Ufficio tecnico di apposita dichiarazione scritta in doppio originale (art. 3); chi apporta innovazioni allo stato di cose risultante dalla denuncia e dal verbale, senza averne riportata autorizzazione per iscritto (art. 8); chi, nei 20 giorni dal termine della campagna saccarifera, omette di dichiarare per iscritto, all'Ufficio tecnico di finanza, la quantità e la ricchezza in saccarosio dei bassi prodotti allo stato di sciroppi, masse cotte e simili (art. 14).

E parimenti cade in contravvenzione, e deve essere punito a sensi dell'art. 28, il fabbricante che non fornisce agli agenti di finanza le informazioni che gli fossero richieste circa l'esercizio dell'industria; — che non esibisce agli agenti stessi, ad ogni richiesta, i documenti ed i registri in cui è tenuto in evidenza il movimento della fabbrica; — che non lascia aperto e libero l'accesso nella fabbrica agli agenti di finanza così di giorno come di notte, durante tutto il tempo delle lavorazioni; — che non dà, in caso di alterazioni o guasti in qualsiasi parte degli apparecchi, ovvero nei sigilli applicati o verificati dall'amministrazione, immediata denuncia per iscritto in doppio originale, indicando la causa dell'alterazione o del guasto, al capo del personale addetto alla vigilanza se la fabbrica è in lavorazione, ovvero all'Ufficio tecnico se è inattiva; — che non presta gratuitamente l'opera sua e del proprio personale per eseguire la pesatura ed il riscontro delle materie prime, di quelle in corso di lavorazione, delle sostanze zuccherine, compresi i melazzi, e dei prodotti esistenti nella fabbrica e nei magazzini; — che non asporta lo zucchero dal recinto della fabbrica, appena estratto dal magazzino; — che finalmente esercita nei locali di fabbrica altre industrie che non siano quelle della lavorazione o rilavorazione degli zuccheri (art. 22 reg.).

219. Qui pure adunque, come nelle altre leggi fiscali, conviene distinguere contravvenzioni da contravvenzioni; e, mentre sono *delitti* le trasgressioni delle leggi e regolamenti sugli zuccheri nelle quali è insita la frode, sono invece *contravvezioni disciplinari* quelle violazioni delle discipline che sono stabilite per prevenire le frodi e quelle che hanno la loro sanzione nella sola multa da lire cinque a lire centocinquanta.

220. Inutile, dopo ciò, avvertire che le contravvenzioni alle leggi sugli zuccheri sono perseguitabili d'ufficio. Tali contravvenzioni, ledendo infatti i diritti dello Stato, ledono i diritti dei singoli cittadini, d'onde interessa ad ognuno che qualunque trasgressione alle discipline sugli zuccheri venga repressa. D'altronde, di fronte al nostro giure penale, è regola che in tanto un reato sia perseguitabile a querela di parte in quanto la legge espressamente lo eccettui dalla norma comune che presuppone ogni reato perseguitabile d'ufficio; ma invano si cercherebbe, nelle discipline che regolano gli zuccheri, un' eccezione a quest' ultima regola.

221. E ciò premesso in linea di massima, ritornando nuovamente alla disamina dell'art. 26 del regolamento sugli zuccheri, che punisce con multa non minore del doppio della tassa dovuta, nè maggiore del decuplo, chiunque, senza uniformarsi al detto regolamento, intraprenda ed eserciti in qualsiasi modo la fabbricazione dello zucchero, ovvero la fabbricazione o rilavorazione di sughi o sostanze zuccherine, compresi i melazzi, anche non a scopo di estrarne zucchero, conviene vedere come la multa stessa venga ragguagliata.

Al riguardo provvede l'art. 26 su citato col distinguere tra fabbriche *non dichiarate* e *fabbriche dichiarate.*

Per le prime, cioè per le fabbriche *non dichiarate*, la multa si ragguaglia alla quantità dei prodotti che si tentò di ottenere clandestinamente, ossia allo zucchero realmente ottenuto, ed alla quantità di zucchero contenuta nei sughi, nelle materie trovate in lavorazione ed estraibili dalle materie prime destinate alla fabbricazione dello zucchero, presumendosi di pieno diritto, per tali, quelle esistenti nella fabbrica e nei locali annessi.

Per le *fabbriche,* invece, *dichiarate*, la multa dal doppio al decuplo si ragguaglia alla quantità di prodotto che si tentò di sottrarre al pagamento della tassa dovuta, ed alla resa in zucchero come sopra dei sughi, delle materie in lavorazione e delle materie prime.

222. Se, non sì tosto fabbricato lo zucchero, fosse lecito al fabbricante di porlo in commercio, sarebbe pressochè impossibile evitare le frodi, da che la liquidazione e il pagamento della tassa di

fabbricazione sono in ragione diretta della produzione e della classe dello zucchero. Si dispose pertanto che non sì tosto lo zucchero sia convenientemente raffreddato, deve essere introdotto in apposito magazzino ed *inscritto a carico, per la quantità, nel registro di deposito.*

Ed anzi, perchè per niuna quantità di zucchero fosse possibile frodare la tassa, il legislatore stabilì che, per l' estrazione dal magazzino dello zucchero destinato al consumo, occorre presentare all'ufficio finanziario in fabbrica, o, in mancanza di esso, all'ufficio tecnico di finanza, *apposita dichiarazione*, indicando la quantità e la classe dello zucchero, il numero dei colli, e il giorno e l'ora in cui avrà luogo l'estrazione. A corredo poi di siffatta dichiarazione dovrà unirsi la quietanza di tesoreria, comprovante il pagamento della tassa per quantità e qualità del prodotto dichiarato per l'estrazione.

Quanto alla quantità da estrarsi, la stessa si determina a peso netto, deducendo dal peso lordo la tara legale di un chilogrammo per ogni cento chilogrammi, qualunque sia il numero degli involucri in cui la merce è riposta. Però al fabbricante è riservata la facoltà di far determinare il peso netto reale, presentando agli agenti di finanza per la pesatura e per la identificazione i recipienti ed involucri dei quali intende far uso.

Ad evitare poi che il fabbricante possa, per avventura, denunciare l'estrazione di una quantità di zucchero diversa dalla dichiarata, gli agenti, ove il fabbricante abbia dichiarato trattarsi di zucchero di seconda classe, prelevano, per ogni partita dichiarata, o per ognuno dei lotti compresi nella dichiarazione, tre campioni di circa 200 grammi ciascuno, e ne spediscono uno al laboratorio, ed altri due consegnano all'ufficio finanziario presso la fabbrica, il quale li conserva per l'eventuale controversia. Lo *scarico dal registro* è fatto indicando la quantità e la classe dello zucchero estratto e la tassa pagata.

Se la tassa, dovuta per gli zuccheri che si estraggono dalla fabbrica, è uguale a quella che il fabbricante ha pagata, l'agente scrive sulla quietanza di tesoreria « *Esaurita* »; se invece la quietanza è per somma maggiore, l'agente vi scrive a tergo la tassa dovuta sui prodotti estratti e la somma residua.

Così dicasi nel caso in cui vogliansi trasportare zuccheri e sostanze zuccherine con bolletta di cauzione. Avvertesi però che, sotto il vincolo di bolletta di cauzione, gli zuccheri soggetti a tassa possono far passaggio dalle fabbriche, ove furono prodotti, soltanto ai magazzini schiavi di tassa di fabbricazione annessi ad altra fabbrica o ad una raffineria; alle dogane di confine per l'esportazione all'estero, sia direttamente, sia previa introduzione nei magazzini generali o nei

depositi doganali di proprietà privata o dati in affitto; e finalmente agli stabilimenti ove si preparano per la esportazione, canditi, latte condensato ed altri prodotti a base di zucchero ammessi, quando si esportano, alla restituzione della tassa sullo zucchero adoperato nella loro fabbricazione.

Per le sostanze zuccherine, compresi i melazzi che abbiano meno di 63 di quoziente di purezza, il trasporto può farsi solo da fabbrica a fabbrica, o da fabbrica a raffineria, e sotto il vincolo, come sopra, di bolletta di cauzione. Ma le sostanze zuccherine ed i melazzi, se trasportati ad una raffineria, devono essere introdotti in magazzini speciali a questa annessi, oppure custoditi nella raffineria medesima in cassoni chiusi e piombati, a meno che non si vogliano lavorare immediatamente; nel qual caso, giusta l'art. 6 della legge 2 luglio 1902 n. 238, saranno presi in carico dalla fabbrica di destinazione all'effetto di assoggettare a tassa lo zucchero che ne sarà ricavato.

Dal che tutto vedesi come non è in facoltà del fabbricante di estrarre dalle fabbriche o dai magazzini lo zucchero a suo piacimento, ma deve, in ogni e qualsiasi caso, osservare le discipline stabilite dalle leggi e dal regolamento.

Chè anzi, anche quando sia avvenuto il pagamento della tassa, l'estrazione dello zucchero dai magazzini di deposito, o da quelli annessi alle fabbriche, è vincolata *a bolletta di legittimazione*, la quale deve essere presentata all'agente di vigilanza all'atto dell'uscita dello zucchero dal magazzino, e, trattandosi di fabbrica, anche all'atto dell'uscita dal recinto. L'agente di vigilanza appone il visto di uscire dal magazzino e dal deposito.

La stessa bolletta vale anche per il trasporto dello zucchero nella zona di vigilanza.

Così dicasi pei melazzi, che abbiano meno di 63 di quoziente di purezza, e siano destinati ad essere immessi, come tali, in consumo, o, comunque, ad essere impiegati in industrie diverse dall'estrazione dello zucchero.

Anche tali sostanze non possono trasportarsi liberamente, ma devono, ovunque, essere accompagnate da certificato di provenienza soggetto ad avviso di vigilanza, e perciò, alla loro estrazione dalle fabbriche o dalle dogane, si prelevano campioni con la procedura già accennata per gli zuccheri di seconda classe.

223. Però, se all'osservanza degli obblighi di cui sopra, imposti per l'estrazione ed il trasporto degli zuccheri e sostanze zuccherine, non andasse annessa la relativa sanzione penale, difficilmente i fabbricanti adempirebbero a simili prescrizioni e, alla esazione della

tassa di fabbricazione, tanto varrebbe rinunciare, da che facile riuscirebbe la frode.

Fu pertanto disposto doversi punire con la multa dal doppio al decuplo chi abbia estratto o tenti di estrarre da una fabbrica, o comunque trasporti zuccheri o sostanze zuccherine, compresi i melazzi, senza accompagnamento di bolletta di cauzione, di pagamento o di legittimazione, o di certificato di provenienza, nei casi in cui tali documenti sono prescritti, e chi, in qualsiasi modo, tenti sottrarre i prodotti zuccherini alla tassa.

Ed affinchè la multa fosse proporzionata all'entità dell'infrazione o del danno, che all'erario si tentò arrecare, si dispose, col più volte citato art. 26 del regolamento sugli zuccheri, che, in tali casi, ed in quello altresì di differenza di qualità o quantità di sughi o sostanze zuccherine, compresi i melazzi, in confronto della dichiarazione o dell'inventario di cui all'art. 14, la multa sarà come sopra calcolata, secondo i casi, sulla intera quantità di materie zuccherine indebitamente estratte dalla fabbrica, o comunque rinvenute fuori di fabbrica, in qualsiasi quantità, senza regolare documento, ovvero mancanti, in confronto della dichiarazione o dell'inventario.

La chiarezza di una tale disposizione è tale da non aver bisogno di commenti, tanto più dopo quanto dicemmo, più sopra, in merito all'estrazione dai magazzini, ed all'esportazione dalle fabbriche degli zuccheri e delle sostanze zuccherine.

224. Qui è piuttosto il caso di avvertire che essendo il melazzo, cioè la massa sciropposa che rimane dopo la estrazione dello zucchero, ancora ricchissimo di zucchero, tanto che, pel preciso disposto dell'art. 4 della legge 2 luglio 1902 n. 238, l'estrazione dello zucchero dai melazzi è soggetta a tassa di fabbricazione, il legislatore, ad evitare le frodi, non solo fa obbligo al fabbricante, terminata la campagna saccarifera, di dichiarare, per iscritto, all'ufficio tecnico di finanza la quantità e la ricchezza in saccarosio di tale prodotto allo stato di sciroppi, masse cotte e simili, ma impone la sua custodia in uno dei seguenti modi, cioè: o, in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali, o nei locali ove si trova, convertendo però essi locali in magazzini assimilati come sopra; o, in cassoni chiusi e piombati; o nei locali e negli apparecchi di fabbrica.

Ma badisi che, a seconda dei modi di custodia, la cauzione richiesta è differente.

Nei primi tre casi, giusta quanto dispone l'art. 14 del regolamento del 1903, la cauzione sarà determinata dall'ufficio tecnico in ragione del decimo della tassa corispondente alla *quantità e ricchezza in sac-*

carosio dichiarate, considerando questo come zucchero di prima classe, riservato all'ufficio tecnico il diritto di far procedere all'inventario ed all'analisi, quando non creda attendibili i dati risultanti dalla dichiarazione.

Nell'ultimo caso, la cauzione sarà ragguagliata all'intera tassa corrispondente alla *quantità ed alla ricchezza in saccarosio accertate* mediante *inventario* e mediante analisi chimica, con la deduzione del 10 % sulla quantità.

Ciò spiega il perchè, nel caso di differenza di qualità e quantità di sughi o di sostanze zuccherine, compresi i melazzi, in confronto della dichiarazione o dell'inventario, il legistatore punisca il fabbricante con multa nella proporzione dal doppio al decuplo della tassa corrispondente alle dette sostanze zuccherine mancanti in confronto della dichiarazione o dell'inventario.

225. Ma, come più sopra vedemmo commentando l'art. 26, la legge contempla nel 2.° e nel 3.° comma di detto articolo, soltanto le seguenti ipotesi:

1.° l'estrazione o tentata estrazione da una fabbrica, o comunque il trasporto di zuccheri o sostanze zuccherine, compresi i melazzi, senza accompagnamento di bolletta di cauzione, di pagamento o di legittimazione o di certificato di provenienza;

2.° la sottrazione, comunque tentata, di prodotti zuccherini alla tassa;

3.° le differenze di quantità o qualità di sughi o sostanze zuccherine, compresi i melazzi, verificate in confronto della dichiarazione o dell'inventario di cui all'art. 14.

Viceversa, molteplici sono le ipotesi in cui si possono verificare differenze di quantità e di qualità negli zuccheri e nelle sostanze zuccherine, compresi i melazzi, in confronto della dichiarazione!

Di qui la necessità di altre disposizioni a disciplinare le altre diverse ipotesi, dacchè è risaputo essere norma di diritto che le leggi penali non si possono estendere oltre i casi e tempi in esse espressi.

Sorse così, come innovazione all'art. 46 del cessato regolamento sugli zuccheri 6 giugno 1901 n. 210, l'art. 27 dell'attuale regolamento 2 luglio 1903 n. 347, che dichiarò applicabili le pene stabilite dall'art. 81 della legge doganale: « *a*).... per le differenze della quantità e della qualità degli zuccheri e delle sostanze zuccherine, compresi i melazzi, in confronto alla dichiarazione ».

Veramente la redazione di tale articolo non brilla certo per chiarezza, nè poteva essere più monca! Ed anzitutto che ha inteso indicare il legislatore con la parola *dichiarazione* ivi usata? Notisi che

« d'uscita si dovrà pagare inoltre una somma non minore del dazio,
« nè maggiore del triplo sopra le merci trovate ».

Ciò posto, vediamo ora di porre in correlazione le pene applicate da detto articolo con la materia che ci occupa. All'uopo è necessario richiamare alcune considerazioni ed osservazioni fatte in precedenza. Prescrivendo l'art. 16 del regolamento 2 luglio 1903 che, pel trasporto di zuccheri e sostanze zuccherine, debbano osservarsi le norme della legge doganale relative al trasporto di merci estere da una ad altra dogana, è naturale preceda la dichiarazione scritta a sensi di legge, indicandosi il luogo ove gli zuccheri o le sostanze zuccherine, per cui richiedesi il trasporto, voglionsi trasportare, e venga data garanzia per la loro presentazione nel tempo stabilito mediante cauzione o malleveria a sensi dell'art. 10 del citato regolamento sugli zuccheri e con le modalità volute dall'art. 17. Però, diversamente da quanto avviene per le altre merci che si esportano, gli zuccheri soggetti a tassa possono soltanto, sotto il vincolo di bolletta di cauzione, far passaggio dalle fabbriche ove furono prodotti ai magazzini schiavi di tassa di fabbricazione annessi ad altra fabbrica o ad una raffineria; alle dogane di confine per l'esportazione all'estero, sia direttamente, sia previa introduzione nei magazzini generali o nei depositi doganali di proprietà privata o dati in affitto; finalmente, agli stabilimenti ove si preparano, per l'esportazione, canditi, latte condensato ed altri prodotti a base di zucchero, ammessi, quando si esportano, alla restituzione della tassa sullo zucchero adoperato nella loro fabbricazione.

Quanto poi alle sostanze zuccherine, compresi i melazzi, purchè abbiano meno di 63 di quoziente, il trasporto, sotto il vincolo come sopra di bolletta di cauzione, può farsi soltanto da fabbrica a fabbrica, o, nel caso dell'art. 6 della legge 2 luglio 1902, da fabbrica a raffineria.

Ciò posto, e tenuto presente che sulle differenze riscontrate rispetto alla bolletta di cauzione tanto per gli zuccheri, quanto per le sostanze zuccherine, compresi i melazzi, sarà sempre dovuta la tassa a carico del mittente, vediamo con quali multe ed in quale modo, ferma sempre l'eccezione di cui al penultimo capoverso dell'art. 27, saranno punite le dette differenze.

Al qual riguardo crediamo che, per le differenze in *quantità* riscontrate rispetto alla bolletta di cauzione, dovrà applicarsi per gli zuccheri una multa non minore del decimo, nè maggiore dell'intiera differenza della tassa di fabbricazione dovuta. Se poi si tratta di differenze di *qualità*, riteniamo si dovrà applicare la multa in somma

non minore della tassa di fabbricazione dovuta per gli zuccheri di prima classe [1]) nè maggiore del triplo di essa, trattandosi di zuccheri: ove, per contro, trattisi di sostanze zuccherine o di melazzi, la detta multa dovrà applicarsi sulla differenza accertata, ragguagliandola alla quantità di saccarosio contenuto nelle dette sostanze zuccherine e nei melazzi, calcolato in zucchero di prima classe, e ciò per argomento tratto dagli articoli 14 e 17 del regolamento sugli zuccheri.

E nel parlare delle pene stabilite dall'art. 82 della legge doganale, ed applicabili alle contravvenzioni sugli zuccheri, di proposito usiamo le espressioni « *riteniamo, crediamo* », giacchè, data la diversa struttura organica della legge sugli zuccheri, riesce, praticamente, pressochè impossibile applicare a questa delle sanzioni intese a disciplinare ipotesi in gran parte diverse.

Io mi auguro pertanto che, in una nuova legge o regolamento sugli zuccheri, si abbia ad abbandonare l'ormai vieto sistema di far ricorso alle sanzioni stabilite nelle leggi doganali, da che il sistema stesso, mentre da una parte nuoce alla chiarezza della legge ed ingenera equivoci, dall'altra tradisce soventi il pensiero del legislatore o riesce pressochè di impossibile applicazione.

E qui giunti, uopo è avvertire, dacchè l'art. 27 eleva contravvenzione anche per la mancata presentazione del certificato di scarico, che, quando dall'accertamento non risultano differenze in confronto della bolletta di cauzione, l'Ufficio tecnico di finanza attesta lo scarico sulla bolletta, rilasciando al fabbricante, che ha prestato la cauzione, il certificato che attesta l'adempimento delle condizioni prescritte, e libera dall'obbligo contratto con la bolletta di cauzione [2]). La presentazione del certificato di scarico dà diritto allo scioglimento della cauzione o di parte di essa [3]); mentre, se il certificato manca, l'Ufficio tecnico di finanza, o l'ufficio finanziario che ha emessa la bolletta di cauzione, eleva il verbale di contravvenzione a sensi dell'art. 27 *b*). A tale contravvenzione poi sono applicabili le pene stabilite dall'art. 82 della legge doganale per la mancata presentazione

---

[1]) Vedi a proposito degli zuccheri la distinzione in 1.ª e 2.ª classe fatta dallo art. 1 della legge 2 luglio 1902 n. 238 a modificazione della nota alla voce 14 *a*) della tariffa generale ai dazi doganali 24 novembre 1895, n. 679.

[2]) Art. 39 e 41 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896 n. 20.

[3]) Art. 16 ultimo comma e art. 17 comma 5, 6 e 7 del regolamento sugli zuccheri.

del certificato di scarico, e cioè, la multa dal decimo all'intera tassa che sarebbe dovuta per la quantità e qualità di merci per le quali non è stata scaricata la bolletta di cauzione [1]).

227. Ma che dire per le differenze riscontrate nei magazzini, di cui agli art. 12, 14 e 16?

Uopo è premettere brevi osservazioni. Si sa che in ogni fabbrica di zucchero il regolamento (art. 4) impone al fabbricante di destinare appositi magazzini, subordinandoli a determinate condizioni, per la custodia degli *zuccheri schiavi di tassa* e *dei bassi prodotti* che, a sensi dell'art. 14, intendesse introdurvi e custodirvi.

Però si comprese che, se l'introduzione o l'estrazione di tali merci fosse stata lasciata all'arbitrio del fabbricante, sarebbe stato inutile il dettare prescrizioni per tali magazzini. Di qui la necessità di disciplinare la introduzione e la estrazione degli zuccheri dai magazzini e di affidare all'agente di vigilanza la tenuta di un registro nel quale vengono iscritte, volta per volta, le singole operazioni di carico e scarico, le quali devono esser firmate anche dal fabbricante erigendosene, in caso di rifiuto da parte di questi, verbale che fa piena fede dei fatti seguìti.

Ciò posto, se si riscontrano in detti magazzini, *schiavi di tassa,* delle differenze, è naturale la presunzione di frode, e più che ovvio appare l'obbligo di elevarne verbale di contravvenzione.

Badisi però, pur qui, che, non facendosi luogo ad applicazione di multa, per quanto sia dovuta la tassa, quando la differenza fra la quantità dichiarata e l'accertata non superi il due per cento, e così pure, quando la differenza di qualità non superi il mezzo grado rispetto alla ricchezza in saccarosio, quando parliamo di differenze intendiamo quelle che, per quantità o qualità, superano rispettivamente i limiti sopra cennati.

Onde, se nella verificazione dei detti magazzini si trovano differenze, le stesse vanno punite secondo il disposto dell'art. 84 della legge doganale. Di conseguenza, quando le differenze in quantità e qualità eccedono i limiti di tolleranza, ma non il 20 per cento, il fabbricante pagherà una somma non minore della metà nè maggiore del triplo della tassa di fabbricazione per gli zuccheri eccedenti o mancanti o di qualità diversa. Se per contro le differenze superano il 20 per cento, oltre il pagamento della multa suddetta, il fabbricante è obbligato a pagare immediatamente la tassa su tutti

---

[1]) Argomento dai su citati articoli 39 e 41 della legge doganale.

gli zuccheri o sostanze zuccherine inscritti a carico nel registro di deposito, e, in caso di recidiva, è privato per un anno del vantaggio del deposito. Se poi si trovano mancanti dei colli contenenti zuccheri o sostanze zuccherine annotati sui registri sarà applicata una pena pecuniaria non minore di due, nè maggiore di dieci volte la tassa di fabbricazione dovuta sui colli mancanti. Quando non si conosca il peso particolare dei colli mancanti, esso sarà calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la partita depositata.

Circa poi il trasporto di piombi, bolli, sigilli e simili da un collo all'altro, come pure per la loro fabbricazione, saranno applicabili le pene di cui all'art. 86 della legge doganale, consistenti in una multa non minore di lire 50 nè maggiore di lire 500. L'irrogazione della su detta multa non pregiudica l' applicazione delle altre pene che fossero del caso.

228. Ma, come avviene in ogni legge fiscale, non potendosi anche qui specificare tutte le singole infrazioni alle discipline sugli zuccheri e, d'altra parte, essendo pericoloso che avessero ad andare esenti da pena le varie infrazioni alle leggi od al regolamento, si adottò una disposizione che, comprendendo ogni singola infrazione, tutte le punisse. E si ebbe così il disposto dell'articolo 28, affatto conforme a quanto dispone la legge daziaria, ivi pure stabilendosi che ogni contravvenzione agli altri obblighi stabiliti dalla legge e dal regolamento è punita con una multa da L. 5 a L. 150.

È per altro ovvio che, siccome trattasi di sanzione affatto generica, così, prima di applicarsi tale disposizione, dovrà ricercarsi se la trasgressione di legge, per cui chiedesi la relativa condanna, non sia, per avventura, prevista in modo speciale dal legislatore.

229. E qui, a rigor di termini, tutto quanto attiene le penalità relative alla materia degli zuccheri sarebbe stato detto, se pur non ci premesse avvertire che la legge 2 luglio 1902 n. 238, a prevenire qualsiasi sofisticazione nell' industria degli zuccheri, ha, con esplicito disposto di legge, vietato l'introduzione, la fabbricazione e la detenzione in qualsiasi modo della saccarina e dei prodotti contenenti saccarina.

Dispone invero l'art. 9 di detta legge:

« Chiunque con falsa dichiarazione od altrimenti, senza l'osser-
« vanza delle norme prescritte dall'art. 1 del Regio Decreto 29 set-
« tembre 1889 n. 6407, convalidato colla legge 15 maggio 1890
« n. 6858, importi o tenti importare dall'estero, ovvero nell'interno
« dello Stato fabbrichi o detenga, o metta in vendita illegalmente
« o abusivamente saccarina (benzoato solfinico), è punito con multa

« fissa di lire 300 e con multa proporzionale da L. 50 a L. 100 per « ogni ettogramma o frazione di ettogramma di saccarina contenuta « nei detti prodotti.

« Chiunque importi, o tenti importare, dall'estero, con falsa dichia- « razione od altrimenti, ovvero fabbrichi, o detenga, o metta in « vendita illegalmente o abusivamente prodotti contenenti saccarina, « è punito con multa fissa da L. 300 a L. 1000 e con multa pro- « porzionale da L. 50 a L. 100 per ogni ettogramma o frazione di « ettogramma di saccarina contenuta nei detti prodotti.

« Per gli effetti del presente articolo, sono pareggiate alla sac- « carina le sostanze ad essa assimilate dal repertorio della tariffa « doganale, e si considera come falsa la dichiarazione che non con- « tenga la indicazione di *saccarina* o del nome del prodotto ad essa « assimilato.

« Per quanto non è previsto dal presente articolo si applicano « le disposizioni della legge doganale sul contrabbando compresa « la confisca della merce e dei mezzi di trasporto ».

Il perchè di una così rigorosa disposizione di legge va ritrovato in ciò, che, potendo la saccarina, pel suo potente grado di dolcezza, il quale va dalle 280 volte alle 500 circa quello dello zucchero comune, essere impiegata come sostituente totale o parziale dello zucchero, del glucosio e del miele, si volle evitare una serie infinita di sofisticazioni a danno dell'erario. Ma non basta: la ragione di tanto rigore va ritrovata anche in ciò, che l'uso della saccarina, siccome rilevasi da uno studio del dott. A. De Spergia, « finisce col portare uno sconvolgimento nel sistema digerente, perchè rallenta la saccarificazione delle sostanze amidacee per azione della ptyalina (principio digestivo della saliva) e ritarda anche l'azione del succo gastrico sulle sostanze albuminoidi; e le conseguenze dell'uso della saccarina sono specialmente dolori di stomaco e disordini della digestione ».

È ciò sì vero che, con R. Decreto 29 settembre 1889 n. 6407 convalidato dalla legge 15 maggio 1890 n. 6858, allo scopo di tutelare la salute pubblica, si disponeva esplicitamente: « è vietata l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina (benzoato solfinico) e dei prodotti saccarinati ». Anzi nel regolamento del 3 agosto 1890, n. 7045, per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico fu disposto: « è proibita la vendita dello zucchero sofisticato con glucosio, *saccarina* ed altre sostanze organiche o minerali » (art. 133). L'importazione della saccarina o dei prodotti contenenti saccarina è adunque vietata, salvo che trattisi di importazione fatta per uso farmaceutico e sotto l'osservanza delle

norme stabilite dal Ministro delle Finanze [1]. Sicchè ogni e qualsiasi importazione di saccarina nello Stato, che operisi o si tenti da terzi, in contravvenzione a quelle norme, è punita con le pene di cui sopra, ed illegale ed abusiva deve ritenersi la fabbricazione, la detenzione o la vendita che si faccia di tale sostanza o dei prodotti che la contengono.

Nè è il caso di spendere su ciò ulteriori parole data la chiarezza della disposizione. Qui giova solo osservare che, siccome, per quanto non è previsto dall'art. 9, il medesimo rimanda alle disposizioni della legge doganale sul contrabbando, è a ritenersi che l' abusiva detenzione di saccarina costituisce un fatto parificato al contrabbando. Conseguentemente, a giudicare di tali contravvenzioni, deve ritenersi sempre, ed esclusivamente, competente il tribunale a norma dell'art. 116 della legge doganale [2].

In conformità appunto a ciò, troviamo pure nella detta legge sugli zuccheri compresa la confisca della merce e dei mezzi di trasporto. Ma io vado più in là. Ritengo che, dato il divieto all' importazione della saccarina e dei prodotti che contengono saccarina, e, dato che tali merci sono giudicate nocive alla salute pubblica, non possano più essere restituite al proprietario anche se, questi, depositi una somma uguale al loro valore [3], nè essere poste comunque in commercio, ma devesene in ogni caso ordinare la distruzione, a spese del contravventore, a processo istruito. E ciò, di conformità all'art. 16 delle disposizioni preliminari al testo unico della tariffa generale dei dazi doganali 24 novembre 1895 n. 679.

230. E qui giunti, resterebbe a dire della competenza amministrativa a giudicare delle contravvenzioni alle leggi sugli zuccheri. Ma, per non ripeterci, rinviamo il lettore a quanto dicemmo in proposito commentando la legge daziaria e quella doganale, dacchè l'art. 30, che contempla questa procedura più spedita ed economica, non è altro che la riproduzione dell'art. 59 della legge daziaria e dell'art. 117 della attuale legge doganale, con questa sola differenza che, in materia di contravvenzione alle discipline sugli zuccheri, la decisione amministrativa spetta all'Intendenza di finanza senza limite di somma. Va da sè che la domanda sottoscritta dal contravventore preclude l'adito a qualsiasi ricerca sulla sussistenza o meno della contravvenzione; ma

---

[1] Vedi nota al n. 57 della tariffa generale dei dazi doganali 24 novembre 1895 n. 679.

[2] Cassaz., 9 luglio 1904, Gasparini, *Giurispr. Pen.*, X, col. 1082.

[3] Art. 34 reg. per la tassa sulla fabbricazione degli zuccheri.

perchè la domanda sia ammissibile, conviene soddisfaccia a due speciali condizioni, che sia cioè corredata della bolletta comprovante il deposito della multa, delle spese e della tassa, e che il fatto costituente la contravvenzione non sia, in tutto od in parte, punibile con pena corporale, o meglio restrittiva della libertà personale.

Inutile dopo ciò avvertire che il contravventore può rimettersi in via amministrativa prima che il giudice competente pronunci definitivamente. Appunto per ciò la domanda stessa potrà essere fatta in qualunque stadio del giudizio e quindi anche in pendenza del ricorso in cassazione.

231. Ma come già avvertimmo, commentando altre leggi fiscali, la legge non impone al contravventore l'obbligo di rimettersi all'autorità amministrativa. È solo una facoltà che gli accorda. Quindi, se ei non fa ricorso a questo mezzo, l'autorità giudiziaria, che della procedura contravvenzionale sia investita, deve proseguire per suo conto il procedimento.

A mettere per altro in moto questo ed eccitare l'autorità giudiziaria è necessario sempre ed in ogni caso il verbale di contravvenzione.

Quali sieno gli elementi che integrano detto verbale già dicemmo altrove; crediamo per altro utile notare che nel processo verbale, che viene compilato dagli scopritori, si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori, dei contravventori e dei testimoni se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualità e quantità delle merci colte in contravvenzione e la consegna fattane alla persona o all'ufficio che ne assume la custodia; gli articoli della legge o del regolamento a cui si riferisce la contravvenzione, e le dichiarazioni dei contravventori.

Va da sè che il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e dai testimoni: e, se vi è chi non possa o non voglia sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale, il quale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Nè, per non ripeterci, diciamo di più su ciò, rinviando, chi avesse vaghezza di maggiori schiarimenti, a quanto dicemmo al riguardo sulla legge daziaria.

232. Una sola avvertenza nella speciale materia è a farsi, ed è che la vendita dello zucchero non può aver luogo per un prezzo inferiore alla tassa di fabbricazione, e che, quando non si raggiunga un prezzo uguale almeno all'importo della tassa di fabbricazione, può

essere ordinata la distruzione del reperto, previo prelevamento di appositi campioni da conservarsi in recipienti appositamente suggellati (art. 34 reg.).

La ragione di detto provvedimento è intuitiva, solo che si rifletta che, dovendo la Finanza restituire i diritti (art. 8 legge 2 luglio 1902) sui prodotti contenenti zuccheri che si esportano all'estero, l'erario potrebbe essere danneggiato qualora si permettesse la vendita a prezzi inferiori all'ammontare della tassa di fabbricazione.

Giova pur qui poi avvertire che, quando il giudice ordinario abbia pronunciato sentenza di condanna, e questa sia divenuta irrevocabile, o quando sia stata pronunciata la decisione in sede amministrativa, il contabile provvede alla vendita degli oggetti di cui sia stata ordinata la confisca, ovvero alla loro distruzione, secondo la distinzione contenuta nell'art. 34, senza che perciò occorra l'assenso dell' autorità giudiziaria, che è necessario solo per la restituzione prima della vendita quando i reperti sieno necessarî per l'istruzione del processo [1]).

Ma, ove il contravventore sia stato assolto, o sia stata altrimenti ordinata la restituzione dei reperti, il contabile provvede affinchè questa si effettui senza indugio; e, se i reperti sieno stati venduti, propone alla Intendenza di finanza che sia dato all'interessato il prezzo ricavato dalla vendita.

Chè se fossero stati distrutti, se ne paga all'interessato il prezzo indicato dalla Camera di commercio, e ciò, di conformità ai campioni prelevati a sensi dell'art. 34 su citato.

Non è inutile infine aggiungere che, per esplicito disposto di legge [2]), essendo la tassa sempre dovuta indipendentemente dall'esito del procedimento legale, anche nel caso di reperti soggetti a tassa, si procede alla riscossione di questa con la procedura stabilita dalla legge 26 agosto 1868 n.° 4548 e dal relativo regolamento 15 novembre stesso anno n.° 4708, — ovvero si trattiene, sul prezzo ricavato dalla vendita, il relativo ammontare, insieme con quello delle spese giudiziali qualora sieno dovute.

233. Ma *quid juris* circa la ripartizione delle somme esatte per le contravvenzioni ?

In tema fiscale, già lo dicemmo, non tutte le somme esatte vanno all' erario. Perchè la vigilanza sia più assidua da parte degli agenti, e perchè ognuno si senta invogliato a perseguire il contrabbando,

---

[1]) Art. 35 regol. sugli zuccheri.

[2]) Art. 40 regol. su citato.

pur qui si è adottato il sistema di ripartizione, seguìto nelle altre leggi fiscali.

E però quando una contravvenzione viene scoperta ed accertata, — tutte le somme esatte, dopo prelevate le spese, vengono pagate per due terze parti, a titolo di premio, a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. Ma, naturalmente, a chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione viene data una doppia parte. Il rimanente poi, e cioè l'altra terza parte, va, per due terzi, a profitto della massa della guardia di finanza, e l'altro terzo viene diviso in parti uguali fra il tenente od il sottotenente del circondario ed il ricevitore dell'ufficio doganale, o quell'altro qualsiasi funzionario incaricato della contabilità della contravvenzione.

Però, quando la scoperta fosse dovuta ad individui estranei al corpo delle guardie di finanza, la parte, destinata a favore del tenente o sottotenente, andrà a profitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che scopersero la contravvenzione.

La legge volle tuttavia limitati i premi! E però stabilì che, se la somma riscossa, a titolo di multa, supera le diecimila lire, la somma da ripartire sarà, in ogni caso, limitata a questa cifra, e l'eccedenza andrà a profitto dell' erario dello Stato.

Come adunque ognun vede, le somme, per tale modo, assegnande agli individui su nominati, rappresentano per costoro un vero e proprio diritto, esperibile perciò nei modi di legge, nel caso che il diritto loro venisse frustrato.

Dacchè per altro la legge parla di *somme esatte*, è chiaro che il diritto di cui sopra, in tanto ha ragion d'essere, in quanto la contravvenzione sia stata, nei modi di legge, pienamente definita in via amministrativa o giudiziaria.

Ma poichè, nel primo caso, l'art. 30 non concede all'Autorità amministrativa l'applicazione della multa se non nei limiti dal minimo al massimo, crediamo che, qualora detta Autorità riconosca la sussistenza della contravvenzione, non possa scendere al disotto del *minimo*, senza pregiudicare il diritto alla ripartizione, acquisito dai singoli agenti; epperò sieno costoro, in ogni caso, fondati in ragione nel chiedere ciò di cui indebitamente l'Intendenza di finanza li volle privati [1]).

234. Dopo ciò due osservazioni occorrono a completare la materia in esame, l'una riflettente la prescrizione, l'altra la commutazione

---

[1]) Cass. Roma, 12 giugno 1901, ric. Chiapparini.

della multa nella pena restrittiva della libertà personale. Diremo di esse brevemente, giacchè, quanto attiene a simili istituti, trattammo ampiamente parlando dei dazi di consumo e della legge doganale.

Circa la prescrizione osserviamo subito che l'azione penale per le frodi e le contravvenzioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui furono commesse. Però un atto giudiziario interrompe la prescrizione. Con ciò, esplicitamente, la legge sugli zuccheri dimostra di derogare all'art. 91 n.° 6 del Codice penale almeno per quanto ha tratto alle contravvenzioni disciplinari previste dall'art. 28, e rende inapplicabile al caso il secondo capoverso dello art. 93 del Codice penale su detto.

Quanto alla commutazione delle multe in pena restrittiva della libertà personale, anche nella legge sugli zuccheri venne adottato il principio sancito per le altre leggi fiscali, allo scopo senza dubbio di non rendere frustranea l'applicazione delle multe. Che può infatti importare al nullatenente la comminazione di una multa, se, in realtà, la condanna si risolve in una vuota declaratoria di fronte alla sua insolvenza?

Di qui la necessità di commutare, nel caso di insolvenza del contravventore, le pene pecuniarie in arresto od in detenzione da tre giorni a tre mesi, estensibili a sei mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della pena pecuniaria non pagata.

Badisi però che la dizione, all'uopo dal legislatore usata nell'art. 29 della legge sugli zuccheri è impropria. Dal momento invero che, per l'art. 21 del Codice penale, la pena dell'arresto si estende da un giorno a due anni, e che nelle contravvenzioni disciplinari l'ammenda può anche essere di lire cinque, l'arresto, a commutazione della pena pecuniaria, non può, in tale caso, superare in durata un giorno.

Avrebbe quindi il legislatore dovuto dire, nell'art. 29, che nel caso di insolvenza del contravventore le pene pecuniarie « saranno commutate *in arresto od in detenzione da tre giorni a tre mesi* ». Evidentemente quindi la trasposizione che al riguardo si riscontra nell'art. 29 è dovuta ad un errore materiale, che, se non può certo alterare la mente del legislatore, deve per altro andar corretto in una prossima compilazione o revisione della legge sugli zuccheri, — ad evitare, per avventura, che la lettera della legge, ove seguìta pedantescamente, non ne uccida lo spirito.

PARTE II.

CAPO UNICO.

Della tassa di fabbricazione sul glucosio: contravvenzioni e sanzioni penali.

235. A quale legge risale l'istituzione della tassa di fabbricazione sul glucosio - legislazione posteriore disciplinante la tassa e regolamento 16 aprile 1896 n. 106. — 236. Dell'obbligo dei fabbricanti glucosio di denunciare la fabbrica prima di cominciare la lavorazione - della verificazione della fabbrica - e modo in cui questa deve essere tenuta. — 237. Della dichiarazione di lavoro e norme imposte dalla legge ai fabbricanti per l'esercizio delle fabbriche. — 238. Seguito - del servizio di vigilanza. — 239. Delle verificazioni necessarie per compilare il bilancio di fabbrica e conseguenze nel caso di mancanza od eccedenza di prodotti nei magazzini di deposito. — 240. Degli obblighi specialmente imposti ai fabbricanti dalla legge e che i medesimi sono tenuti ad osservare sotto pena di contravvenzione. — 241. Dell'autorità competente a decidere controversie riflettenti l'applicazione del regolamento tra l'Ufficio tecnico di finanza ed i fabbricanti. — 242. Contravvenzioni e pene per alterazioni, falsificazioni, rimozione, guasti o rottura dei congegni applicati o verificati dagli agenti finanziari. — 243. Contravvenzioni e pene per la fabbricazione clandestina - quando si ha fabbricazione clandestina - del modo di computare le tasse e la multa applicabili al contravventore imputato di fabbricazione clandestina. — 244. Contravvenzioni e pene per sottrazione di glucosio agli accertamenti e riscontri degli agenti finanziari - modo di ragguaglio della multa da irrogarsi al colpevole di sottrazione di glucosio in modo continuo - della multa fissa di lire 200 come pena accessoria alla sottrazione di glucosio. — 245. Delle pene per contravvenzioni semplici. — 246. Del modo di contestare la contravvenzione e della facoltà del contravventore di rimettersi alla via amministrativa per l'applicazione della multa. — 247. Della prescrizione dell'azione, e della ripartizione delle multe - rinvio.

235. L'istituzione della tassa di fabbricazione sul glucosio risale alla legge del 2 aprile 1886 n. 3754. Con l'art. 8 di tale legge disponevasi infatti: « È imposta una tassa sulla fabbricazione del glucosio di lire 10 al quintale, che sarà pagata direttamente dai fabbricanti in ragione della quantità del prodotto, secondo le norme che saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto reale ».

Tale tassa però di L. 10 non rimase in tale misura che per poco tempo, giacchè con la legge 10 luglio 1887 n. 4665 veniva tosto elevata a L. 20 al quintale. Ma neanco tale legge segnò l'ultima pa-

rola! Per verità con la legge 8 agosto 1895 n. 486 alleg. *A* venne, all'art. 2, stabilito quanto infra: « La tassa interna sulla fabbricazione del glucosio solido è stabilita come segue: Per ogni quintale di glucosio solido di 1.ª classe, L. 54. Per ogni quintale di glucosio solido di 2.ª classe L. 34 ». E pel glucosio liquido, l'art. 7 dell'alleg. *B* dispone che la tassa di fabbricazione del glucosio liquido è ridotta da L. 30 a lire 23.

Senonchè non trovandosi in dette leggi il posto adequato onde stabilire le norme intese a rimuovere i pericoli di frode e a disciplinare l'accertamento e la riscossione della tassa, con R. decreto 16 aprile 1896 n. 106 si approvò il regolamento per l'esecuzione della legge 8 agosto 1895, n. 486, alleg. *A* e *B* sulla tassa di fabbricazione del glucosio.

Detto regolamento, che consta di ben 26 articoli, è diviso in 4 capitoli, i quali hanno per oggetto: *la denuncia e verificazione delle fabbriche — il modo di accertamento e riscossione della tassa — le pratiche occorrenti per l'esportazione del glucosio all'estero — finalmente, le contravvenzioni e pene.*

236. Pur essendo còmpito nostro l'esaminare unicamente le leggi fiscali in rapporto al giure penale, — tuttavia, — essendo necessario lo studiare la struttura delle singole leggi onde desumere il perchè d'ogni contravvenzione, — qui pure ci soffermeremo a vedere quali pratiche sono necessarie per l'esercizio di una fabbricazione di glucosio, e quali sono le disposizioni della legge intese a prevenire la frode.

E ad un tale effetto avvertiamo tosto che, non altrimenti di quello che viene ordinato per gli zuccheri, chiunque intende attivare una fabbrica di glucosio deve presentare, almeno 20 giorni prima di incominciarne la lavorazione, una denunzia, in doppio originale, all'Ufficio tecnico di finanza, corredata di un tipo planimetrico dell'opificio. Tale denunzia deve indicare:

1.° la Ditta, ovvero il nome e cognome e la paternità del fabbricante e del suo rappresentante;

2.° l'ubicazione della fabbrica, il numero di identificazione, e l'uso di ciascuno dei locali di cui la fabbrica è composta;

3.° il numero, la capacità e l'uso degli apparecchi, delle caldaie e dei recipienti, ed il numero, l'uso e la potenza delle macchine d'ogni sorta;

4.° gli strumenti per la pesatura delle materie prime e dei prodotti;

5.° i prodotti che si vogliono fabbricare e, sommariamente, il metodo che sarà seguìto.

Alla denunzia segue, nei 20 giorni, la verifica della fabbrica. E tale verifica si fa, in concorso del fabbricante o del suo rappresentante, da un ingegnere dell'Ufficio tecnico di finanza, il quale della verifica stessa fa constare da processo verbale, in cui si annotano, con le osservazioni ed opposizioni del fabbricante, le opere e gli adattamenti a farsi alla fabbrica, — comechè, ognuno, di leggeri, comprende che l'esercizio delle fabbriche del glucosio è soggetto alla vigilanza permanente della finanza, la quale quindi ha diritto di assicurarsi, in qualunque momento, mediante suggelli. della inattività degli apparecchi di produzione (art. 1 e 2 regol.).

Appunto perciò la fabbrica deve avere una sola porta d'ingresso dalla pubblica via; — le comunicazioni tra la fabbrica e gli altri locali destinati ad uso d'abitazione devono essere chiuse; le finestre prospicienti sulla pubblica via devono essere munite di una rete di filo di ferro; i locali di fabbrica e sue dipendenze devono essere posti in condizioni capaci di una facile ed efficace vigilanza e, sopra la porta d'ingresso, all'esterno della fabbrica, deve essere apposta una iscrizione a grandi caratteri che indichi l'esistenza della fabbrica stessa. — Anzi, appunto perchè simili fabbriche sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, la legge fa obbligo al fabbricante di destinare un locale, ad uso di ufficio, per gli agenti finanziari, provvisto del necessario mobilio, dell'illuminazione e del riscaldamento, nonchè di provvedere i necessari strumenti da pesare, che deve mettere a disposizione degli agenti, ad ogni richiesta.

237. Ma non basta! A prevenire le frodi il legislatore credette opportuno di dettare delle norme atte a disciplinare anche l'esercizio delle fabbriche. Epperò stabilì che, almeno tre giorni prima di incominciare la lavorazione, il fabbricante deve presentarne dichiarazione, scritta in doppio originale, all'Ufficio tecnico di finanza, indicando l'orario giornaliero ed il tempo continuativo o distinto nei vari periodi in cui si effettuerà, nonchè la qualità e quantità approssimativa della materia prima da lavorare, e del glucosio che intende produrre.

Anzi, ad impedire ogni e qualsiasi possibilità di frode, stabilì che, le lavorazioni dei glucosi soggetti a diverse tasse devono essere fatte, salva autorizzazione, in periodi distinti ovvero in locali diversi; che, se il fabbricante voglia modificare od interrompere la lavorazione dichiarata, deve darne preventiva notizia, per iscritto, all'Ufficio tecnico; che, senza un permesso dell'Ufficio tecnico non si può compiere alcuna operazione nei locali di fabbrica, in ore diverse da quelle dichiarate per la lavorazione; ed infine che, terminata la lavorazione, l'agente di vigilanza, riapplicati, ove ne sia il caso, i sug-

gelli agli apparecchi, ritira la dichiarazione di lavoro restituita al fabbricante, e la spedisce all'Ufficio tecnico, insieme col relativo avviso, munito delle opportune attestazioni sul servizio compiuto.

238. Ma ognun vede che un vero e proprio controllo sarebbe stato impossibile al fisco, se pure non si fosse prescritto l'obbligo di denunciare all'agente di vigilanza le materie prime che si vogliono introdurre nella fabbrica e di eseguirne, in suo confronto, la pesatura.

Di qui la disposizione degli art. 5 e 6 del regolamento, e l'espresso obbligo di non introdurre materie prime nella fabbrica e di non estrarre da essa dei prodotti se non nelle ore dal sorgere al tramontar del sole. A tutto ciò aggiungi che tanto l'agente di vigilanza, quanto il fabbricante, devono tenere giornalmente al corrente appositi registri di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti, indicandovi, senza cancellature od abrasioni:

1.° la qualità e quantità delle materie prime introdotte nella fabbrica e di quelle passate in lavorazione;

2.° la qualità e quantità di glucosio prodotto e di quello immesso nei magazzini di deposito;

3.° la qualità e quantità di glucosio immessa nei magazzini di deposito e di quello estratto dai medesimi.

Per giunta, l'agente di vigilanza deve redigere, per ogni giorno, un processo verbale, a matrice e doppio originale, che indichi la qualità e quantità delle materie prime introdotte nella fabbrica e passate in lavorazione, e le qualità e quantità di glucosio prodotto, passato in rilavorazione, immesso nei magazzini di deposito ed estratto dai medesimi, nonchè la tassa pagata. Uno degli originali del processo verbale è consegnato al fabbricante o al suo rappresentante, e l'altro è trasmesso all'Ufficio tecnico di finanza.

Con ciò l'Ufficio tecnico di finanza resta giornalmente al corrente delle operazioni che si compiono in ogni fabbrica di glucosio ed ha, per tale modo, i dati necessari per controllarne l'andamento (articolo 7 cit. regol.).

239. Non ostante però tali dati, al termine d'ogni mese, e quante altre volte l'Ufficio tecnico di finanza lo stimi opportuno, saranno eseguite le necessarie verificazioni per compilare il bilancio di fabbrica; il quale deve offrire la situazione della fabbrica in rapporto alle materie prime impiegate, alle qualità e quantità dei prodotti ottenuti ed alla tassa pagata. Tale bilancio è spedito all'Ufficio tecnico di finanza; e, dei risultati delle verificazioni eseguite, si fa constare anche mediante le opportune scritturazioni sui registri di carico e scarico.

Siccome poi, per l'art. 8, la tassa si paga presso la sezione di tesoreria quando i prodotti sono asportati dalla fabbrica, ne viene che, se dai bilancio di fabbrica risultassero mancanti delle quantità di glucosio, per esse deve pagarsi tosto la relativa tassa, e, per contro, deve farsi la registrazione a carico delle quantità che si trovassero eccedenti.

Non è inutile, dopo ciò, aggiungere che nella liquidazione della tassa sulle differenze riscontrate nelle verificazioni dei prodotti immessi nei magazzini assimilati a quelli doganali di proprietà privata, si bonifica, a titolo di calo naturale, quando esista, l'uno per cento per ogni mese compiuto di giacenza, con un limite massimo di tre per cento per le giacenze di oltre tre mesi.

Invece sulle differenze riscontrate nelle verificazioni dei prodotti, prima di essere immessi nei magazzini su detti, si bonifica, a titolo di calo di lavorazione, quando esista, il due per cento per il glucosio liquido, ed il sei per cento per il glucosio solido, esclusi gli scarti ed i residui sottoposti a rilavorazione.

240. Senonchè, essendo in ogni legge fiscale le varie disposizioni intese tutte quante a prevenire la frode, è chiaro che ad ognuna di esse dovrà il contribuente ottemperare se pure non voglia incorrere in contravvenzione. E però, in caso di guasto ai sigilli, bolli od altri contrassegni applicati dall'amministrazione ovvero alle opere da essa sorvegliate o disposte, il fabbricante deve farne immediata denuncia in doppio originale all'Ufficio tecnico di finanza, — come pure deve denunciare le innovazioni nello stato di cose consacrato nel processo verbale di verificazione della fabbrica, almeno 24 ore prima di effettuarle.

Nè a tanto si arrestano gli obblighi dei fabbricanti essendo essi tenuti:

1.° di conservare nella fabbrica tutti i documenti stabiliti dal regolamento, e di esibirli agli agenti finanziari governativi ad ogni loro richiesta;

2.° di prestare gratuitamente l'opera loro, o quella del personale da essi dipendente, per facilitare agli agenti finanziari il più sollecito ed esatto adempimento dei loro incarichi;

3.° di far verificare dall'ufficio metrico gli strumenti da pesare, ogni volta che l'ufficio tecnico di finanza ne riconosca il bisogno, e di far asportare dalla fabbrica, o di mettere fuori d'uso, quelli che fossero riconosciuti difettosi;

4.° di lasciare libero agli agenti governativi l'accesso alla fabbrica ed ai locali annessi, tanto di giorno quanto di notte, durante il tempo della lavorazione dichiarata;

5.° di tenere convenientemente illuminati nella notte, durante il tempo della lavorazione dichiarata, oltrechè i laboratorî, anche i cortili ed i locali di passaggio della fabbrica;

6.° di darne, in caso di cessazione dall'esercizio, avviso scritto all'ufficio tecnico, almeno 15 giorni prima.

E badisi all'esatta osservanza di tali prescrizioni se pure non si vuole incorrere in contravvenzione, giacchè è al riguardo esplicito il capoverso dell'art. 20 del regolamento in disamina!

241. Nè su di ciò aggiungeremo di più, pure avvertendo che l'Intendenza di finanza decide di ogni controversia che possa insorgere nell'applicazione di questo regolamento tra l'ufficio tecnico di finanza ed i fabbricanti, e che, non altrimenti di quello che vedemmo praticarsi in materia daziaria, ove venga fatta opposizione alla riduzione dei locali o alla costruzione di opere prescritte dall'ufficio tecnico, l'esecuzione rimane sospesa durante la decisione dell'Intendenza, sempre quando, ben inteso, il reclamo sia a questa stato presentato entro cinque giorni da quello in cui le opere furono ordinate. Contro la decisione dell'Intendenza si può ricorrere al Ministero delle Finanze, entro il termine di trenta giorni da quello in cui l'interessato ha avuto comunicazione della decisione medesima.

E ciò premesso in linea di massima, tanto perchè il lettore possa farsi un adequato concetto degli obblighi che ad ogni fabbricante di glucosio impone il legislatore, passiamo a vedere di quali pene siano passibili i contravventori alle disposizioni di legge.

242. Come abbiamo più sovra avvertito, interessa alla finanza di conoscere esattamente quale e quanto sia il prodotto che, in ogni fabbrica di glucosio, si ricava in relazione alle materie prime introdotte in fabbrica. Da ciò una permanente vigilanza da parte degli agenti e dell'ufficio tecnico di finanza, ed il diritto in questo di applicare, in qualunque momento, congegni per l'accertamento dei prodotti ed ordigni di sicurezza. Ora suppongasi che qualche fabbricante, all'effetto di frodare il fisco, falsifichi tali congegni o pur li rompa, rimuovendoli. Ognun vede di leggieri il pericolo ed il danno cui la finanza potrebbe andar incontro, in mancanza di apposita sanzione penale, chè la legge penale ordinaria non poteva preoccuparsi di simili ipotesi. Da ciò il disposto dell'art. 16 del regolamento 16 aprile 1896, il quale, in forma amplissima, tutte comprese le ipotesi: vuoi di alterazione e falsificazione, vuoi quella di rimozione, guasto o rottura dei congegni od ordigni applicati o verificati dagli agenti finanziari, e stabilì le relative pene. Dispone invero detto articolo:

« Chiunque alteri o falsifichi i congegni od ordigni applicati o verificati dagli agenti finanziari, i sigilli o i bolli coniati od impressi in qualunque modo e su qualsivoglia materia, od il marchio di verificazione, od altra impronta o contrassegno, e chiunque ne faccia scientemente uso, è punito colla detenzione da 3 a 5 anni.

« Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i congegni od ordigni applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli coniati o impressi in qualunque modo e su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque si adoperi per far sì che i congegni od ordigni non possano adempiere regolarmente il loro ufficio, è punito colla detenzione da 1 a 3 anni.

« Chiunque ritenga senza autorizzazione congegni od ordigni, sigilli, bolli e punzoni falsi o identici a quelli usati dalla Amministrazione, è punito colla detenzione da 1 a 6 mesi, estensibile ad 6 mesi ad 1 anno, quando il contravventore sia il fabbricante.

« Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il fabbricante che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei congegni od ordigni applicati o verificati dagli agenti finanziari, o dei bolli o sigilli apposti, è punito coll'arresto estensibile a 3 mesi ».

Dal che ognun vede come, al pari delle altre leggi fiscali, qui pure, sotto il titolo di *contravvenzioni* si comprendono le trasgressioni di legge che sono veri e proprii delitti, tantochè richiedesi, al loro avveramento, il dolo del trasgressore.

Nè è tutto. Basta por mente all'articolo in disamina per vedere come la legge ivi punisca non soltanto il fabbricante che falsifichi, alteri, rimuova o distrugga i congegni ed ordigni applicati dagli agenti finanziari, ma anche ogni altra persona che alle dette falsificazioni e alterazioni proceda.

Badisi però che non ogni *rottura* di detti congegni od ordigni è punita, ma solo quella rottura che *deliberatamente* sia stata fatta; appunto perchè la legge richiede, come estremo necessario del reato di che trattasi, il dolo specifico dell'agente. E qui tengasi presente che, mentre, nelle ipotesi di falsificazione, alterazione, rottura o guasti ai congegni, la legge punisce in ugual misura tanto il fabbricante che ogni altra persona che ciò abbia fatto, per contro stabilisce una pena di gran lunga maggiore pel contravventore che, essendo anche fabbricante, ritenga, senza autorizzazione, congegni od ordigni, bolli e punzoni falsi o identici a quelli dell'Amministrazione, appunto perchè, a causa di tale sua qualità, più di ogni altro si trova in con-

dizione di eludere la legge a vantaggio proprio e con danno ognor maggiore dell' erario.

Va però da sè che in genere le alterazioni, falsificazioni, rimozioni, distruzioni e rotture di sigilli o congegni apposti dalla finanza hanno per obbietto di frodare la tassa. Ciò posto era più che naturale che il legislatore non si acquietasse della sola pena corporale, ma infliggesse pur anco ai trasgressori l'obbligo del pagamento della tassa, nonchè una multa in proporzione di quanto frodarono o furono per frodare all'erario. Di qui l'ultimo capoverso dell'art. 16, col quale venne disposto che, in tutti questi casi, oltre le pene corporali su dette, sarà applicata una multa non minore del doppio, nè maggiore del decuplo della tassa frodata, o che potè essere frodata: quale multa e tassa vanno ragguagliate in conformità al disposto dell'articolo 17 capoverso.

243. Parlando più sopra dell'obbligo della denunzia e verificazione delle fabbriche, avvertimmo che chiunque intende attivare una fabbrica di glucosio deve presentarne, almeno 20 giorni prima di incominciare la lavorazione, una denunzia in doppio originale all'ufficio tecnico di finanza, corredata di un tipo planimetrico dell'opificio; e ciò all'effetto che possa l'ufficio tecnico, in tempo opportuno, predisporre per la verificazione di tale fabbrica e per la conseguente riduzione dei locali. Ora soggiungiamo che l'omissione di un simile obbligo, che costituisce il reato di fabbricazione clandestina, dà luogo all'applicazione di pene non leggere. Per verità con l'art. 17 « è punito con multa non minore del doppio, nè maggiore del decuplo della tassa frodata, o che potè essere frodata, chiunque fabbrichi o abbia fabbricato o tenti di fabbricare glucosio clandestinamente ».

Con che viene punito tanto chi abbia consumato il reato quanto colui che tenti di consumarlo, perocchè, a stabilire la fabbricazione *clandestina*, non v'è bisogno d'essere sorpresi a fabbricare, ma, come esplicitamente dispone la legge, la clandestinità è provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale od in locali annessi od attigui, di apparecchi di produzione, caldaie e recipienti, di prodotti fabbricati od in corso di fabbricazione, e di materie prime, avanti che la fabbrica sia stata denunziata e verificata. Anzi, giusta l'art. 36 del Codice penale, sono senz'altro soggetti a confisca gli apparecchi, le caldaie, i recipienti e quant'altro ha servito alla fabbricazione, le materie prime ed i prodotti fabbricati od in corso di fabbricazione.

Senonchè, come si computerà, in tali casi, la multa dal doppio al decuplo e la relativa tassa? Risponde la legge: « la tassa e la multa

si ragguagliano alla quantità e qualità del prodotto fabbricato clandestinamente od in corso di fabbricazione, nonchè alla resa in glucosio delle materie prime rinvenute nella fabbrica e nei locali annessi ».

Dunque niun dubbio su questo punto. Badisi però che in tale disposizione parlasi, oltrechè di *multa*, anche di *tassa*, ed a ragione, perocchè, per espresso disposto di legge (art. 19), qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata, o possa essere stata defraudata la tassa di fabbricazione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dalla multa.

244. Ma, come si vide, per l'accertamento e la riscossione della tassa è fatto obbligo tanto all'agente di vigilanza quanto al fabbricante di tenere appositi registri di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti, come pure è fatto obbligo all'agente di vigilanza di redigere per ogni giorno un processo verbale, a matrice e doppio originale, che indichi le qualità e quantità delle materie prime introdotte nella fabbrica e passate in lavorazione, e le qualità e quantità di glucosio prodotto, passato in rilavorazione, immesso nei magazzini di deposito ed estratto dai medesimi.

Suppongasi ora che agli accertamenti e riscontri degli agenti finanziari non corrisponda la quantità di glucosio accertata, per sottrazioni avvenute. È chiaro che, in tali estremi, dovrà elevarsi verbale di contravvenzione; e la sottrazione sarà punita con multa non minore del doppio, nè maggiore del decuplo della tassa dovuta per il prodotto sottratto. Ma in tale ipotesi, lo si ricordi, con la multa dovrà pagarsene la tassa computata nella stessa misura. Chè se poi la sottrazione sia stata eseguita in modo continuo, la detta multa è ragguagliata alla quantità e qualità di glucosio, risultante dalla differenza del prodotto massimo, che la fabbrica avrebbe potuto ottenere nel periodo durante il quale è provato che fu consumata la frode, ed il prodotto accertato nel periodo medesimo; con questa avvertenza che il *prodotto massimo* è determinato in base alla produzione media giornaliera, dedotta dalle lavorazioni eseguite nei tre mesi precedenti la frode, esclusi i giorni nei quali non si fosse lavorato. Ma trattisi di sottrazione isolata o di sottrazione eseguita in modo continuo, nell'uno o nell'altro caso, alla multa proporzionale va aggiunta al trasgressore la multa fissa in L. 200.

245. Nè le sole trasgressioni includenti frode sono dal legislatore severamente punite, ma anche qualsiasi infrazione alle discipline regolanti la fabbricazione del glucosio importa contravvenzione ed è passibile di pena dalle lire 10 alle 100. E così sono punite con tale

pena le trasgressioni agli art. 10 ed 11 del regolamento, con l'avvertenza però che, nel caso in cui il fabbricante non ottemperi all'obbligo di lasciare libero agli agenti governativi l'accesso alla fabbrica ed ai locali annessi durante il tempo della lavorazione dichiarata, la multa suddetta va applicata al massimo.

246. E qui giunti, per essere al più possibile completi, crediamo non inutile avvertire che ogni contravvenzione, anche in tale materia, deve essere accertata mediante processo verbale, che fa fede in giudizio fino a prova contraria. Tale verbale poi, che deve contenere le indicazioni di cui all'art. 23 del regolamento, viene, non sì tosto redatto, dagli agenti trasmesso all'ufficio tecnico di finanza; il quale, o riconosce insussistente la contravvenzione, e allora propone all'Intendenza di finanza l'annullamento del processo verbale, o per contro la ritiene fondata, ed in tale caso eseguisce la liquidazione della tassa frodata o che potè essere frodata, e determina l'ammontare della multa minima e massima, esponendolo in calce al processo verbale che spedisce poscia all'ufficio finanziario incaricato della contabilità delle contravvenzioni alle tasse di fabbricazione. Detto ufficio, a sua volta, compiute le formalità che gli incombono, lo trasmette all'Intendenza di finanza, la quale ultima partecipa al contravventore l'ammontare della multa ed eventualmente anche quello delle spese e della tassa, affinchè se lo voglia, possa, per l'applicazione delle spese, rimettersi alla via amministrativa.

Trascorsi però 10 giorni, senza che sia stata presentata la domanda per l'applicazione della multa in sede amministrativa, l'Intendenza spedisce gli atti all'autorità giudiziaria, perchè proceda a carico del contravventore.

Però badisi che anche qui, prima che il giudice ordinario abbia pronunziata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta in sede amministrativa dall'Intendenza di finanza, la cui competenza per valore è illimitata. Badisi però bene che, perchè tale domanda possa essere accolta deve essere corredata dalla bolletta comprovante il deposito della multa, delle spese e della tassa, ed è necessario che il fatto costituente la contravvenzione non sia, in tutto od in parte, punibile con pena corporale.

247. È appena dopo ciò il caso di aggiungere che l'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in due anni, e che la prescrizione è interrotta, in ogni caso, da una nuova contravvenzione o da qualsiasi atto giudiziario.

Nè diremo di più al riguardo, e tanto meno circa la ripartizione delle somme riscosse, giacchè chi amasse più ampii particolari, può consultare quanto in merito esponemmo più sopra parlando delle dogane. Avvertiremo solo che il prezzo ricavato dalla vendita degli oggetti confiscati, se la confisca viene confermata, si devolve per intero all'Erario dello Stato.

SEZIONE III.

CAPO UNICO.

Le tasse di fabbricazione sulla cicoria preparata ed altri surrogati del caffè: contravvenzioni e sanzioni penali.

248. Quando venne istituita tale imposta e sua ragion d'essere - misura della tassa di fabbricazione e legislazione. Ragioni per cui venne convertito in legge il R. Decreto 10 dicembre 1894 n. 532, col quale veniva abolito il metodo degli abbonamenti, e prescritto che la vendita avvenisse in pacchetti o recipienti muniti di apposite marche. — 249. Dell'obbligo della denuncia della fabbrica da parte dei fabbricanti, e delle condizioni cui devono soddisfare le fabbriche e i depositi. — 250. Della verificazione delle fabbriche e degli adattamenti dei locali per la vigilanza. — 251. Le fabbriche di cicoria sono soggette a continua vigilanza. — 252. Condizioni cui deve soddisfare la cicoria per poter essere estratta dalle fabbriche ed essere posta in deposito od in commercio: - come devono essere confezionati i pacchetti ed i recipienti da estrarsi dalle fabbriche: quando ricorra l'applicabilità dell'ultimo capoverso dell' art. 5 del regolamento 16 aprile 1896. — 253-255. Del modo di accertamento delle tasse e sua riscossione: della dichiarazione di lavoro. — 256. Del modo di procedere in caso di trasgressioni: - del verbale di contravvenzione e sua forza probante. — 257. Della custodia degli oggetti sequestrati - del modo di procedere alla riscossione delle multe, e della domanda per la definizione in via amministrativa: della vendita degli oggetti confiscati e delle restituzioni dei reperti o del relativo prezzo all'imputato assolto: del riparto delle multe e rinvio. — 258. Delle contravvenzioni disciplinari e delle contravvenzioni fraudolente. Delle sanzioni penali contro chi inizi, eseguisca o compia in frode la fabbricazione di un surrogato di caffè. — 259. Contravvenzioni e sanzioni penali comminate dal capoverso dell'art. 2 della legge 8 agosto 1895 all. B. — 260. Estremi necessari a costituire la contravvenzione ivi contemplata. — 261. Contravvenzioni e sanzioni penali comminate dall' art. 3 della legge 8 agosto 1895 all. B, e delle ipotesi ivi previste. — 262. Come devono andare le singole ipotesi punite. — 263. Contravvenzioni e pene per chi faccia uso di contrassegni che già servirono per l'identificazione di altri pacchetti, oppure faccia uso di involucri già identificati per legittimare la vendita di cicoria preparata.

248. Altra fra le tasse di fabbricazione è quella imposta sulla cicoria. Essa venne istituita con la legge 3 giugno 1874 n. 1950

onde proteggere il consumo del caffè il cui dazio di confine, che era allora di L. 60, andava a mano a mano scemando per la concorrenza che, nel consumo, gli faceva la cicoria preparata. — Fu infatti il Ministro Minghetti che, a porre argine al diminuito dazio di confine del caffè, propose, col suo progetto di legge, di colpire di quaranta lire al quintale la fabbricazione interna della cicoria e di imporre ai fabbricanti e rivenditori l'obbligo di una licenza mediante l'annuo diritto fisso di L. 20 pei primi, e L. 10 pei secondi.

Ma siffatte proposte del Ministro non poterono, così come formulate, venire nella loro integrità accolte, inquantochè la Commissione incaricata dello studio di quel disegno di legge, avendo trovato, da una parte, troppo gravosa la tassa proposta dal Governo, e, dall'altra, troppo dispendioso pei negozianti il metodo richiesto per la sua riscossione, proponeva, fra altro, doversi limitare la tassa e sovratassa a L. 10 per quintale, e la stessa riscuotere direttamente dalle fabbriche sulla produzione effettiva ottenuta.

Inutile aggiungere che gli emendamenti proposti dalla Commissione furono accettati, salvo che per la tassa e sovratassa, che si vollero elevate a L. 30 al quintale, tanto per la fabbricazione quanto per la introduzione dall' estero nello Stato della cicoria preparata e suoi succedanei, — e si ebbe così la legge 3 giugno 1874 n. 1950, alla cui applicazione fu provveduto col R. Decreto 26 luglio 1874 n. 2104.

Più tardi, con l'art. 17 della legge sui provvedimenti finanziari del 2 aprile 1886 n. 3754, la tassa venne fissata nella misura di L. 50 al quintale.

Nè diremo di più al riguardo, avvertendo soltanto che, con la legge dell'8 agosto 1895, n. 486, che attualmente disciplina la fabbricazione della cicoria preparata, fu convertito in legge il R. Decreto 10 dicembre 1894 n. 532, col quale veniva abolito il metodo degli abbonamenti accordati ai piccoli produttori, e prescritto, come rimedio efficace ad impedire le frodi, che la vendita avvenisse in pacchetti o recipienti muniti di apposite marche.

La ragione di una tale conversione in legge trovasi così enunciata nel disegno di legge presentato dai ministri della finanza e del tesoro alla Camera del deputati [1]):

---

[1]) Atti parlamentari - Legislatura XIX, 1.ª Sessione, 1890.

« Anche per la cicoria preparata ed altri surrogati del caffè è sentito il bisogno di una riforma delle vigenti discipline, allo scopo di frenare la produzione clandestina, di ovviare l'adulterazione dei prodotti e l'abuso cui dà luogo il sistema degli abbonamenti annuali per le piccole fabbriche dei prodotti assimilati alla cicoria preparata.

« Invero la legge vigente si è palesata insufficiente ad impedire che si sottragga all'imposta una parte dei prodotti, i quali poi, per il basso prezzo a cui vengono offerti, portano grave iattura all'industria legittima.

« D'altra parte è constatato che vengono poste in commercio sostanze tostate le più strane e meno adatte allo scopo e, perfino, talora dannose alla salute.

« Inoltre è risaputo che, per quanto l'Amministrazione sia guardinga nel concedere gli abbonamenti come sovra accennati, questo sistema diede luogo agli abusi derivanti dalla relativa libertà della produzione, di guisa che le fabbriche maggiori, soggette alla vigilanza permanente, si videro grandemente danneggiate, ed il danno loro si riverberò sull'erario ».

249. E, tutto ciò premesso a titolo di storia sul come tale tassa sorse nella legislazione e venne, con l'andar degli anni, modificata, a mano a mano che la pratica fece noti i difetti della legge, — vediamo ora come tale tassa debba applicarsi e come la legge provveda a punirne i contravventori.

Al quale effetto giova tosto notare come dall'aver la legge disposto essere soggetta a tassa di fabbricazione tanto la cicoria preparata quanto ogni altra sostanza che, nel consumo, possa applicarsi agli usi della cicoria preparata e del caffè, — vengono colpite da tassa tutte le sostanze che si usano o possono essere usate come surrogati della cicoria preparata e del caffè. Appunto perciò ci pare chiaro che la tassa è dovuta indipendentemente da qualsiasi destinazione che alla cicoria preparata e sostanze similari si voglia dare, essendo la loro fabbricazione soggetta a tassa. Nè può essere diversamente se è, per legge, considerato fabbricante chiunque intende torrefare, macinare od in qualsiasi altro modo preparare cicoria o qualunque altra sostanza che, nel consumo, possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè.

Superfluo dopo ciò avvertire che, ad evitare appunto che alla tassa potesse comunque sfuggire la fabbricazione della cicoria, anche nelle leggi che tale tassa disciplinano, venne imposto:

1.° che il fabbricante deve presentare all'Ufficio tecnico di

finanza, almeno 20 giorni prima di incominciare la lavorazione, una denuncia in doppio originale con le varie indicazioni nella legge richieste;

2.° che le fabbriche ed i depositi devono avere all'esterno, sulla porta d'ingresso, un'iscrizione a grandi caratteri, che ne indichi l'esistenza, ed una sola porta d'entrata dalla pubblica via, e non possono essere in comunicazione coi locali o fabbricati non servienti all'esercizio dell'industria;

3.° che agli agenti dell'Amministrazione debba, agli effetti della vigilanza, assegnarsi nella fabbrica un locale convenientemente illuminato e riscaldato.

250. Però non bastava all'Erario la denuncia della fabbrica per garantirsi dalle frodi.

Venne perciò disposto che alla denuncia segua, nei 20 giorni successivi, la verifica da parte dell'Ufficio tecnico; — il quale deve constatare, non solo l'esattezza dei dati di cui nella denuncia stessa e nel tipo annessovi, ma prescrivere gli adattamenti e le opere occorrenti per l'esercizio della vigilanza e quant'altro occorra, — apponendo, ove uopo, agli apparecchi di fabbricazione gli opportuni suggelli in modo da renderne impossibile l'uso.

251. Senonchè, non ostante detta verificazione, di cui viene elevato processo verbale, ed un originale del quale è consegnato al fabbricante, il legislatore prescrisse che la vigilanza della finanza sia tuttavia continua; epperò stabilì che sia, ognora, in facoltà di questa di procedere, quando lo voglia, a verificazioni, e suggerire, ove uopo, opere per riduzione di locali, facendo il tutto constare da processo verbale.

252. E ciò premesso, è bene avvertire che, agli effetti della tassa, o meglio del suo accertamento, non può prelevarsi qualsiasi quantità di cicoria preparata o di altra sostanza, torrefatta o non, dalla fabbrica, se non racchiusa in pacchetti od in recipienti immediati, identificati con fascette somministrate dall'Amministrazione, e dei pesi seguenti al netto: grammi 60, 100, 200, 250, 500, 1000.

I pacchetti poi ed i recipienti debbono avere la marca di fabbrica ed essere foggiati a facce piane in guisa da poter applicarvi, con perfetta sovrapposizione, la fascetta di identificazione, con questa avvertenza che la cicoria e le altre sostanze, trovate fuori dalle fabbriche in condizioni diverse da quelle più sopra indicate, sono considerate in contrabbando.

Per altro badisi che anche le leggi fiscali vanno interpretate *cum grano salis*, coordinando cioè le singole disposizioni di legge ed interpretando le une a mezzo delle altre. Ond'è che, in tanto

ricorrerà l'applicabilità della succitata disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 5 del reg. 16 aprile 1896 n. 107, in quanto la cicoria o le altre sostanze sieno trovate in istato diverso da quello in cui furono identificate nei depositi e negli esercizi di vendita. Conseguentemente non potrà dichiararsi contravventore, e, in ogni caso, non sarebbe passibile di pena il privato od altro esercente presso cui fosse trovata della cicoria non racchiusa in pacchetti nei modi dalla legge voluti, perocchè, come ben osservava la Suprema Corte Romana con sua sentenza 29 dicembre 1896 in causa Giani, « le « disposizioni dell'art. 2, all. *B* legge 8 agosto 1895 n. 486 e partico- « larmente quelle del capoverso, tenute presenti anche le disposi- « zioni del regolamento 16 aprile 1896, non possono intendersi che « in relazione all'art. 1, per modo che, soltanto nei depositi e negli « esercizi di vendita si possa esigere l'osservanza delle prescrizioni « stabilite in detto art. 1 per la cicoria ed altre analoghe sostanze, « di cui sia giustificata la provenienza dalle fabbriche legalmente « autorizzate, chè altrimenti si attribuirebbe alla legge fiscale l'esor- « bitante ed incoerente effettto di impedire lo stesso uso delle so- « stanze in questione, uso possibile soltanto col toglierle dall'involucro « che le racchiude ».

E giustamente, perchè, sotto il nome di deposito o esercizio di vendita, non può ritenersi designato che quel deposito o esercizio in cui si faccia commercio della cicoria o sostanza analoga ed al cui riguardo soltanto trova ragione l'accorgimento della legge.

Del resto tutto ciò viene suffragato dall'art. 5 del regolamento 16 aprile 1896, in cui appunto si ripete e chiarisce il divieto di esportazione delle dette sostanze dalle fabbriche o dogane « *per essere poste in deposito o in commercio*, se non racchiuse in pacchetti ».

253. E ciò preavvertito, passando al modo di accertamento della tassa, è bene aggiungere che le fascette di identificazione devono essere applicate, in apposito locale e sotto la vigilanza degli agenti di finanza, dal fabbricante od importatore sui pacchetti o recipienti, per modo di impedire l'estrazione del prodotto senza la lacerazione della fascetta.

La quale operazione compiuta, i pacchetti ed i recipienti identificati nelle fabbriche vengono introdotti nel magazzino dei prodotti ultimati, che è sottoposto alle prescrizioni della legge doganale. La *quantità* di *prodotto* da sottoporsi alla tassa è quella risultante dal registro di magazzino.

E qui badisi al sistema di controllo usato per la identificazione dei pacchetti, il quale consiste in ciò che, si *dà carico* al fabbri-

cante delle *fascette* d'identificazione che, dietro sua richiesta scritta, l'ufficio tecnico gli consegna, e per contro, gli si dà scarico dei pacchetti o dei recipienti muniti di fascetta che vengano estratti dalla fabbrica [1]).

Sicchè niuna quantità di merce può sfuggire alla tassa, dovendo il fabbricante dar conto delle fascette che riceve; con questa avvertenza però che, se qualche fascetta, durante l'applicazione, o per altra causa, diviene inservibile, di essa gliene è dato scarico, qualora venga presentata all'ufficio tecnico di finanza o alla dogana per mezzo dell'agente di vigilanza.

254. Ma, lo si ripete, potrebbe taluno eludere la legge, se fosse lecito al fabbricante iniziare la lavorazione quando lo voglia. — Ad evitare perciò tale pericolo il patrio legislatore credette bene imporre l'obbligo nel fabbricante, che intende iniziare la lavorazione, di presentare, almeno tre giorni prima, all'Ufficio tecnico di finanza la dichiarazione in doppio originale con le indicazioni di cui nell'art. 8 del regolamento su citato. Di tali originali, se la dichiarazione è accettata per essere i locali riconosciuti adatti ad una efficace vigilanza, uno è restituito al fabbricante il quale ha l'obbligo di presentarlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Terminato il periodo al quale si riferisce la dichiarazione senza che ne sia stata presentata altra per un periodo immediatamente successivo, e qualora il fabbricante dichiari all'agente di vigilanza di voler sospendere la lavorazione, vengono apposti i sigilli agli apparecchi di produzione.

255. E ciò premesso sul modo di accertamento, è subito visto come se ne faccia la riscossione. Nessuna partita di prodotto può essere estratta dalla fabbrica, se prima non ne sia stata pagata la tassa. E a tale uopo appunto il fabbricante deve versare la tassa direttamente nella sezione di tesoreria, e presentare la relativa quietanza all'agente di vigilanza, il quale, in corrispondenza della somma

---

[1]) Le fascette d'identificazione sono di sei differenti specie, aventi tutte però la forma d'un rettangolo largo millimetri 276 ed alto millimetri 16, suddiviso in quattro compartimenti dei quali i due estremi si estenderanno per millimetri 34 ciascuno ed i due medi per millimetri 104 pure ciascuno, nel cui compartimento 2 campeggia, su fondo arabescato, la leggenda « tassa di fabbricazione sui surrogati del caffè ».

Tali fascette sono stampate su carta bianca filigranata, nei seguenti colori:

rosso per il peso di grammi			60	*verde* per il peso di grammi			250
aranciato	»	»	100	*bleu*	»	»	500
giallo	»	»	200	*violetto*	»	»	1000

pagata permetterà l'uscita del prodotto. Però l'Intendenza di finanza può delegare le dogane ed i magazzini delle privative a ricevere in deposito la tassa con obbligo di versarla nella sezione di tesoreria a nome e per conto dell'interessato.

Un' ultima avvertenza. Per estrarre il prodotto dalla fabbrica dovrà essere presentata una dichiarazione scritta all'agente di vigilanza, indicandone la quantità distintamente per tipi di pacchetti o di recipienti, e la destinazione. L'agente poi riscontra il prodotto in corrispondenza con le indicazioni della dichiarazione, e ne permette l'uscita fino a concorrenza della quantità per la quale è stata pagata la tassa.

256. E qui giunti, senza soffermarci più oltre a parlare delle norme disciplinanti la tassa sulla cicoria preparata e altri surrogati del caffè, e del come si operi per l'importazione ed esportazione di simili materie, a cui provvedono gli art. 13 e seg. del regolamento approvato con R. Decreto 16 aprile 1906 n. 107, passeremo tosto a dire delle contravvenzioni riflettenti tali leggi.

Al quale riguardo notiamo subito che, essendo le fabbriche, i depositi e gli esercizi di vendita dei surrogati del caffè, soggetti, come già avvertimmo, a vigilanza, deve essere permesso in ogni tempo agli agenti, ed a coloro cui la vigilanza stessa è affidata dall'ufficio tecnico di finanza, di accedere ivi liberamente, nonchè di prelevare, occorrendo, campioni. E non solo i titolari devono ciò permettere, ma sono tenuti ad agevolare, per giunta, le operazioni di riscontro, prestando gratuitamente l'opera propria e quella dei loro dipendenti.

Riscontrandosi qualche trasgressione, è chiaro che gli agenti scopritori devono elevare contravvenzione. E ciò, come già vedemmo, commentando le altre leggi fiscali, deve contestarsi mediante verbale, nel quale si deve indicare la data, il nome e cognome degli agenti, dei contravventori e dei testimoni, il fatto che costituisce la contravvenzione con tutte le circostanze di luogo e di tempo e con citazione degli articoli di legge o di regolamento ai quali si riferisce; la qualità e quantità degli oggetti sequestrati ed i suggelli apposti ai medesimi, finalmente le dichiarazioni dei contravventori. Il processo verbale poi, previa lettura, è sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori e dai testimoni, facendosi menzione d'ogni cosa ivi compresa e del perchè qualcuno non sottoscriva o ricusi di sottoscrivere il verbale.

È naturale che nella redazione del verbale debba tenersi conto di tutte le formalità volute dalla legge per ciò, essendo ovvio che tali formalità hanno per oggetto di garantire la verità delle cose in

esso accennate e di assicurare all'atto medesimo quel carattere di autenticità che gli dia fede innanzi all'autorità giudiziaria, proteggendo e tutelando così anche gli interessi dello stesso contravventore.

Niun dubbio, dopo ciò, che il verbale così redatto fa fede in giudizio fino a prova contraria, giusta il disposto dell'art. 340 del Codice di procedura penale, dei fatti materiali constatati dagli agenti, con avvertenza che, se il verbale stesso, anzichè attestare dei fatti, non registri che sospetti, voci di terze persone, in tal caso il medesimo non avrà che il valore di una denuncia per le conseguenze di legge, giusta il citato art. 340 del Codice di procedura penale.

257. E qui è a notarsi che, diversamente da quanto avviene in altre leggi fiscali, gli oggetti sequestrati sono dati in consegna allo stesso contravventore, il quale ne risponde senza però aver diritto a compenso. Che se per contro costui dichiara di non volerli custodire, in allora si depositano presso l'ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione, se esiste nel Comune, e in caso diverso si consegnano al municipio, al quale però non è dovuto compenso.

Il processo verbale di contravvenzione viene trasmesso con l'intero incarto all'ufficio tecnico di finanza, il quale liquida l'ammontare dei diritti defraudati, l'importo minimo e massimo della multa, e ne fa annotazione sul verbale stesso, stando poscia al contabile di procedere alla riscossione.

È però da avvertire che, se il contravventore vi si rifiuta, o trattasi di contravvenzione punibile con pena anche corporale, il verbale di contravvenzione viene trasmesso all'autorità giudiziaria per le opportune provvidenze.

Però badisi che, prima che il giudice ordinario abbia emesso sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del minimo al massimo sia fatta dall'amministrazione delle finanze. Però la domanda non è ammessa se non è corredata della bolletta comprovante il deposito della multa, delle spese e della tassa, e se il fatto costituente la contravvenzione sia in tutto od in parte punibile con pena corporale.

Va però da sè che, quando il giudice ordinario abbia pronunciato sentenza di condanna e questa sia divenuta irrevocabile, o quando sia stata pronunciata la decisione in via amministrativa, il contabile provvede alla vendita degli oggetti di cui sia stata ordinata la confisca, e per questo non occorre nè l'assenso nè l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Non è inutile infine avvertire che, ove il contravventore sia stato assolto, o quando sia stata altrimenti ordinata la restituzione dei reperti, il contabile provvede affinchè questa si effettui senza indugio, e se i reperti sieno stati venduti provvede per la consegna all'interessato del prezzo ricavato dalla vendita, o di quello che sarà indicato dalla Camera di commercio se i reperti stessi sieno stati distrutti.

Resterebbe, dopo ciò, a dirsi del riparto delle multe; ma, poichè l'art. 22 del regolamento sui surrogati del caffè 26 aprile 1896 vuole che per il riparto stesso sieno osservate le prescrizioni corrispondenti della legge doganale, così noi pure, per non ripeterci, rinviamo il lettore su quanto al riguardo abbiamo detto commentando quella legge.

258. Però, quanto sin qui dicemmo, se attiene al modo di elevare la contravvenzione e la procedura a seguirsi, non riflette per altro i casi in cui incorrasi in contravvenzione. Esamineremo pertanto anche questa parte, perchè riesca tale esposizione, per quanto breve, al più possibile, completa. Avvertiamo anzitutto che tutte le contravvenzioni, che non sono previste esplicitamente dagli art. 2 e 3 all. *B* della legge 8 agosto 1895, e le infrazioni alle discipline stabilite per regolamento sono punite con multe da L. 10 a L. 100.

Ciò spiega il perchè abbiamo creduto opportuno di diffonderci più sovra a parlare delle varie norme dettate dal Regolamento per disciplinare la denuncia e la verifica delle fabbriche nonchè l'accertamento e la riscossione della tassa, ben sapendo che ogni trasgressione, benchè minima, alle discipline regolamentari importa seco tale contravvenzione.

E ciò premesso notisi che, per legge, chiunque inizi, eseguisca o compia in frode operazioni per la fabbricazione della cicoria preparata o di qualsivoglia altro surrogato del caffè, è punito con una multa dal doppio al decuplo della tassa di fabbricazione, commisurata alla somma delle quantità del prodotto ultimato, di quello in corso di lavorazione e delle materie prime esistenti nel locale di fabbrica e nei locali annessi, senza eccezioni rispetto al loro uso o destinazione, solo deducendosi, a titolo di calo di trasformazione, il 25 per cento della quantità di materie prime come sovra rinvenute.

Ma non basta. Se la multa risulti inferiore a L. 1000, sarà applicata in questa somma. I prodotti poi, le materie prime e gli apparecchi sono confiscati.

Ond'e che, sotto qualunque forma si inizi, si eseguisca o si compia in frode la fabbricazione di un surrogato del caffè si cade, nella

contravvenzione di cui sopra prevista, dall'art. 3 all. *B* della succitata legge 8 agosto 1895.

259. Ma per evitare, il più possibile, la frode la legge non poteva acquietarsi a punire solo coloro che iniziano, eseguiscono o compiono la fabbricazione in frode, perocchè tale disposizione contempla il fabbricante, non il rivenditore od il depositario, complici magari del primo, che, per tal modo, sarebbero sfuggiti ad ogni pena. Onde conveniva provvedervi. E vi si provvide col prescriversi, al capoverso dell'art. 2 della legge 8 agosto 1896 all. *B*, che la cicoria preparata ed ogni altra sostanza, che, nel consumo, possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè, trovate fuori dalle fabbriche autorizzate, in pacchetti o recipienti non chiusi e identificati, e la cicoria e le altre sostanze semplicemente torrefatte *rinvenute* fuori dalle fabbriche autorizzate, non racchiuse in pacchetti o recipienti immediati, identificati con fascette somministrate dall'amministrazione, saranno considerate di contrabbando, ed i contravventori saranno puniti con le pene comminate per il contrabbando dalla legge doganale.

260. Badisi però, a scanso di equivoci, che, come già avvertimmo, a costituire la contravvenzione di cui sopra, non basta il rinvenimento presso il privato di una piccola quantità di cicoria od altri surrogati in condizioni diverse da quelle prescritte dalla legge, ma occorre, a modesto nostro avviso, che il rinvenimento stesso di dette merci in condizioni illegali, si riscontri in esercizi di vendita, o in luoghi di deposito, o presso chi ne fa commercio, da che non deve dimenticarsi che tanto nel penultimo capoverso dell'art. 1 della legge 8 agosto 1895 all. *B* quanto nell'art. 5 del regolamento, approvato con R. Decreto 16 aprile 1896 n. 107, l'osservanza dei pacchetti o recipienti chiusi e identificati è richiesta pei pacchetti « *introdotti e conservati nei depositi e negli esercizi di vendita* » e per la cicoria od altre sostanze analoghe, torrefatte o non, che sieno estratte dalle fabbriche « *per essere poste in deposito o in commercio* ». Ognuno invero comprende che, altrimenti interpretandosi la legge, si verrebbe ad estenderla a casi non contemplati e ad attribuirle l'esorbitante ed incoerente effetto di impedire lo stesso uso delle sostanze in questione, uso possibile soltanto col toglierle dall'involucro che le racchiude.

Quali siano dopo ciò le sostanze prime la cui torrefazione, od il cui rinvenimento in condizioni illegali dia luogo all'elevazione delle contravvenzioni di cui sopra, la legge non dice, pur limitandosi a contemplare, oltre alle radici di cicoria ed alle barbabietole « *ogni*

altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè » [1]).

Quindi è che tutte le sostanze impiegate negli usi della cicoria preparata e del caffè dovranno andar soggette a tassa, e darà luogo a contravvenzione il loro rinvenimento in condizioni illegali o la fabbricazione clandestina che, all'uopo, se ne faccia. Perciò fu in giurisprudenza ritenuto:

1.° La torrefazione delle ghiande per gli usi della cicoria o del caffè equivale a vera torrefazione [2]).

2.° È soggetta a tassa la torba mescolata alla materia torrefatta e costituente clandestina fabbricazione della cicoria [3]).

261. Come debbano essere fatti i contrassegni è detto nell'art. 2 del R. Decreto 16 aprile 1896 n. 107; e poichè di esso abbiamo detto più sopra in nota, così ci asteniamo dal parlarne. Osserviamo soltanto che, se la contraffazione delle fascette d'identificazione non fosse soggetta a penale sanzione, riuscirebbe frustrato lo scopo della legge e facilitata la frode.

Di qui la necessità di dettare pene contro i contravventori dei contrassegni, nonchè contro i detentori di contrassegni o strumenti contraffatti, e contro qualsiasi persona se ne avvalga o li ponga in uso; — e si ebbe così l'art. 3 della legge 8 agosto 1895 all. *B*, il quale punisce con le pene stabilite dal capo 2.°, titolo VI, libro II del Codice penale qualunque persona contraffaccia i contrassegni stabiliti col R. Decreto 16 aprile 1896, n. 107, per l'identificazione dei pacchetti o gli strumenti per l'applicazione dei detti contrassegni, ovvero faccia uso di strumenti o contrassegni, contraffatti, o ponga in vendita pacchetti muniti di tali contrassegni e chiunque detenga contrassegni o strumenti contraffatti, ovvero detenga o ponga in uso, senza autorizzazione, i veri strumenti o i veri contrassegni, od alteri in qualsiasi modo i contrassegni per fare da essi sparire le traccie dell'uso già fattone, o faccia uso di contrassegni così alterati.

Dunque le ipotesi da detto disposto di legge previste, possono riassumersi nelle seguenti sei categorie:

a) contraffazione di contrassegni o di strumenti per l'applicazione dei contrassegni;

b) uso sciente di strumenti o contrassegni contraffatti;

---

[1]) Argomenta art. 13 del reg. 16 aprile 1896 n. 107.

[2]) Cass. Roma, 22 aprile 1887, Marchesi, *Rivista penale*, 27, pag. 293.

[3]) Cass. Roma, 25 maggio 1888, Pellegrini, *Rivista penale*, 28, pag. 406.

c) vendita di pacchetti muniti di contrassegni contraffatti e loro messa in circolazione;

d) detenzione di strumenti o contrassegni contraffatti;

e) detenzione o uso non autorizzato di strumenti o contrassegni veri;

f) alterazione sciente di contrassegni già usati e loro uso.

262. E ciò premesso, avvertiamo tosto, a scanso d'equivoci, che per quanto accomunate tali ipotesi in un unico disposto di legge, non per questo il patrio Legislatore le volle punite in uguale misura.

Di ciò ne fanno persuasi, anzitutto il fatto che, ove maggiore è l'allarme sociale destato dalla gravità del reato, ivi maggiore e più grave deve corrispondere la pena, in secondo luogo il fatto che il Legislatore, enumerando le ipotesi di cui sopra, non ha fatto richiamo ad alcun esplicito disposto della legge comune, ma alla stessa si è rimesso per la punizione del reo, prescrivendo in genere doversi il contravventore punire *con le pene stabilite dal capo* 2.°, titolo VI, libro II del Codice penale.

Al giudice quindi volle rimessa l'applicazione dell'un disposto di legge piuttosto che dell'altro, a seconda delle ipotesi ricorrenti. Pare a noi però, se pure non andiamo errati, che i reati delle tre prime categorie, da noi annoverate sotto le lettere *a*, *b*, *c*, devono essere puniti a sensi dell'art. 266 del Codice penale, mentre i reati, di cui alle categorie *d*, *e*, *f*, indubbiamente vadano puniti dagli art. 271, 272 e 274 dello stesso Codice penale, comechè riflettano le figure di reato ivi contemplate.

263. Resta dopo ciò a dire di un'altra ipotesi di reato: l'ipotesi di colui che, senza alterare i contrassegni per far da essi sparire le tracce dell'uso già fattone, faccia tuttavia uso di contrassegni che già servirono per l'identificazione di altri pacchetti, oppure faccia uso di involucri già identificati per legittimare la vendita di cicoria preparata o di qualsivoglia altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè. Ebbene, avvertiamo tosto che anco tale ipotesi fu dal Legislatore prevista nel capoverso dell'art. 3 su citato, e che, verificandosi tale caso, il contravventore è punito con la multa di L. 20 per ogni contrassegno ed involucro. Va poi da sè che, oltre alla multa di cui sopra, il contravventore deve essere condannato a pagare il dazio corrispondente alla quantità di cicoria trovata in contravvenzione, a sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1895 all. *B*.

Sezione IV.

Capo unico

Della tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi: contravvenzioni e sanzioni penali.

264. Quando venne imposta la tassa di fabbricazione dei fiammiferi - quali altri oggetti, oltre quelli comunemente conosciuti sotto il nome di fiammiferi, sono ritenuti come tali e soggetti a tassa di fabbricazione. — 265-266. Dell'obbligo ai fabbricanti di fiammiferi di essere in possesso della licenza d'esercizio. — 267. Delle prescrizioni di legge cui devono assoggettarsi i fabbricanti e norme che sono tenuti ad osservare. — Contravvenzioni e pene per chi sia trovato in possesso di fiammiferi rinvenuti in condizioni diverse da quelle prescritte dalla legge e dal regolamento, e per la fabbricazione clandestina. — 268. Della confisca dei fiammiferi illegalmente detenuti o sequestrati in fabbrica clandestina. — 269. Contravvenzioni e pene contro i contraffattori di punzoni e di marche, e contro coloro che fanno doppio uso di marche o di involucri con marche. — 270. Contravvenzioni e pene per chi vende fiammiferi in involucri aperti mediante rottura totale o parziale della marca. — 271. Sanzioni penali dettate *in genere* contro coloro che, in qualsiasi modo, sottraggono o tentano sottrarre i fiammiferi al pagamento della tassa di fabbricazione. — 272. Disposizioni di legge atte a prevenire la frode e conseguenti obblighi e doveri imposti al fabbricante la cui trasgressione importa seco contravvenzione disciplinare. — 273. Della recidiva e perchè del raddoppiamento delle pene pei recidivi. — 274. Del modo col quale si accerta il reato e si identificano i reperti-facoltà dell'amministrazione di vendere i fiammiferi o fosforo, sequestrati ove impossibile o difficile il trasporto e la custodia. — 275. Facoltà del contravventore di rimettersi alla decisione amministrativa: quando e come tale facoltà gli compete. — 276. Autorità giudiziaria competente a decidere tali contravvenzioni — perchè riteniamo competente esclusivamente il tribunale. — 277. Tempo in cui si prescrive l'azione penale ed atti capaci ad interrompere la prescrizione.

264. Prima che il patrio Legislatore pensasse a colpire di tassa i fiammiferi, la loro fabbricazione non era soggetta a controllo.

Fu solo con la legge 8 agosto 1895 n. 486 che venne imposta a favore dello Stato una tassa sui fiammiferi fabbricati nel Regno ed una sopratassa su quelli importati dall'estero, nella misura di un centesimo di lira ogni 30 fiammiferi di cera oppure di legno o d'altra materia.

Ma si capiva che, fatta la legge, sarebbe sorto l'inganno. E però, ad evitare che comunque potesse sfuggirsi alla tassa, si dichiarò espli-

citamente nella legge che sono considerati come fiammiferi anche i bastoncini, i fuscelli e le listerelle di qualunque materia preparati in modo da accendersi o produrre fuoco per sfregamento o per contatto con altra materia che non sia in combustione.

265. Dall'essere, come più sopra si disse, soggetta a tassa la fabbricazione dei fiammiferi, era naturale si imponesse una licenza d'esercizio. Di qui l'obbligo nei fabbricanti di fiammiferi d'essere in possesso della licenza d'esercizio, soggetta alla tassa di lire dieci per la produzione esclusiva di quelli di legno o d' altra materia solforati, e di lire 20 per la produzione dei fiammiferi d'ogni altra specie.

266. Ma, come ognuno sa, se la legge si contentasse di dettare disposizioni senza comminare penalità, difficilmente potrebbe ottenersene l'osservanza, tanto più in tema di leggi fiscali. Era quindi naturale che si disponesse dover le fabbriche essere soggette alla vigilanza permanente della finanza; doversi i prodotti appena ultimati immettere e custodire in apposito e distinto magazzino, a seconda che sono destinati all'estero oppure all'interno; dover i fabbricanti tenere per ogni magazzino un registro di carico e scarico che ponga in evidenza il movimento giornaliero dei fiammiferi; finalmente, non potersi i fiammiferi, importati dall'estero o fabbricati all' interno, mettere in vendita se non entro involucri, ossia scatole, bossoli, buste, pacchetti od astucci, che portino impressa l'indicazione della fabbrica e sieno chiusi con apposita marca. Però, se la vigilanza e le altre disposizioni di cui sopra sono possibili in fabbriche autorizzate, vale a dire munite di licenza, l'esazione della tassa di fabbricazione, senza apposite sanzioni penali, si renderebbe un vuoto nome per coloro che fabbriche impiantino alla macchia e vendano i prodotti relativi a prezzi inferiori. Di qui la disposizione dell'art. 10 della legge, che punisce la fabbricazione clandestina di fiammiferi con una multa fissa di lire mille e con una multa variabile dal doppio al decuplo della tassa sui fiammiferi preparati e su quelli in corso di preparazione, o che si sarebbero potuti preparare con le materie prime rinvenute. Nè è necessario a stabilire la fabbricazione, il fatto che fiammiferi siansi fabbricati o volevansi fabbricare, perocchè tale fabbricazione è legalmente provata anche dalla sola presenza, in un luogo qualunque, di alcune delle materie prime e di parte degli apparecchi atti alla preparazione di fiammiferi.

267. Già si disse dovere i fiammiferi essere contenuti, per porsi in commercio, entro involucri che portino impressa l'indicazione della fabbrica e sieno chiusi con apposita marca della forma, leggenda disegno e colore indicati negli art. 4, 5 e 6 del Regio Decreto 13 feb-

braio 1896 n. 45. Ciò posto, suppongasi che vengano rinvenuti fiammiferi o scatole di fiammiferi in condizioni diverse da quelle volute dalla legge e dal regolamento approvato col su citato decreto 13 febbraio 1896. Non v'ha dubbio che debba una siffatta merce essere considerata di contrabbando. E tale invero si affretta a dichiararla la legge, comminando pei contravventori una multa variabile dal doppio al decuplo della sopratassa e del dazio doganale sul peso lordo dei fiammiferi stessi, con questa avvertenza che, se la multa così determinata risultasse inferiore a lire 200, sarà ritenuta in questa somma.

268. Ma, tanto in questo caso che nel caso di fabbricazione clandestina di fiammiferi, la legge non poteva, senza contraddirsi, venir meno al precetto stabilito nell'art. 36 capoverso del Codice penale, in forza di cui, ove si tratti di cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la vendita delle quali costituisca reato, la loro confisca è sempre ordinata, quand'anche non vi sia condanna, e ancorchè esse non appartengano all'imputato. Epperò, anche nei su detti due casi, volle fossero soggetti a confisca tanto i fiammiferi, ultimati e non ultimati, quanto le materie prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

269. Ma, dato che la marca costituisce la legittimazione del diritto alla vendita di fiammiferi in regola con la legge, doveva pure il Legislatore preoccuparsi di coloro, che, per eludere la tassa, contraffacessero i punzoni e le marche o, comunque, facessero doppio uso di marche o di involucri con marche.

E difatti se ne occupò sanzionando apposite pene per l'una e per l'altra forma di reato.

Però, mentre comminò la multa di lire venti per ogni marca od involucro contro chi fa doppio uso di marche o di involucri con marche, e contro chi vende o detiene involucri con marche usate, e per contro, non altrimenti volle puniti i contraffattori di punzoni e di marche, chi ne fa uso, ne vende o ne detiene che con le pene stabilite dal capo II, titolo VI, libro II del Codice penale. E giustamente, perchè la contraffazione non è altro che un delitto contro la fede pubblica; nè vi era ragione che, per reato siffatto, si adottassero pene speciali, mentre il fatto d'essere il reato stesso occasionato in dipendenza di una legge speciale non ne immuta la essenza e la natura.

270. Ripeto: per chi vuol violare la legge in tema fiscale ogni mezzo è buono per eluderla. Doveva quindi il Legislatore, se pur gli premeva l'osservanza della legge, contemplare quei casi che alla frode si prestano. Di qui la sanzione di una multa di lire cinque per

ogni involucro, in odio a chi vende fiammiferi in involucri aperti mediante rottura o distacco totale o parziale della marca, e la comminatoria del sequestro su tutti i fiammiferi trasportati od esistenti nell'esercizio.

271. Ma non sempre la sottrazione dei fiammiferi alla tassa si opera in questo modo, perchè, per quanto ampia la casistica, questa non è mai tanto lata quanto la versatilità di chi intende eludere la legge inventando frodi. Conveniva perciò dalla casistica speciale, scendere ad una formola generale che tutte quante abbracciasse le frodi, per modo che niuna potesse al rigore della legge sfuggire. Si dispose di conseguenza che ogni altra azione, mediante la quale si sottraggono o si tentano sottrarre i fiammiferi al pagamento della tassa di fabbricazione, sia punita con multa fissa di lire quattrocento e con multa variabile dal doppio al decuplo della tassa che si sarebbe frodata.

272. E fin qui per le frodi. Ma còmpito del Legislatore, se è quello di reprimere la frode dettando sanzioni, è pur quello di prevenirla in qualsiasi modo imponendo l'osservanza di quelle disposizioni di legge e regolamento su cui riposa l'esazione della tassa, e per cui è fatto possibile al fisco di prestare un coscienzioso servizio di vigilanza alle fabbriche accertandone la produzione.

Di qui la necessità di provvedere, mediante regolamento, all'esecuzione della legge, per determinare: gli obblighi dei fabbricanti; le norme da osservarsi da essi e dagli importatori di fiammiferi nella formazione degli involucri e nell'applicazione delle marche, e quelle atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della finanza; le norme da osservarsi alla esportazione ed importazione di fiammiferi dall'estero, e le dogane che verranno abilitate a tali operazioni; le norme per la vendita delle marche per sottoporre a tassa gli oggetti che, nell'uso, possono sostituirsi ai fiammiferi, e per determinare l'eccedenza tollerata fra 1 e 12 per cento; l'indennità da concedersi ai ricevitori del registro incaricati della vendita delle marche; le discipline per l'introduzione nel Regno, l'uso industriale ed il commercio del fosforo e di qualunque altra materia sostituita al fosforo nella fabbricazione dei fiammiferi; le discipline e le altre condizioni per l'accertamento della produzione e la liquidazione della tassa per la vigilanza, per l'accertamento delle contravvenzioni e per le multe e le pene da applicarsi.

Ma tali provvidenze tutte, che trovansi nel regolamento approvato con Regio Decreto 13 febbraio 1896 n. 45, a che servirebbero se si potessero impunemente violare? Come si potrebbe procedere alla vigilanza di una fabbrica di fiammiferi, o prescriverne adeguate opere di adattamento, se pure il fabbricante non ne presenta, 20 giorni

almeno prima d'iniziare la lavorazione, la relativa denunzia? Così dicasi dell'obbligo della dichiarazione di lavoro tre giorni almeno prima di iniziare la lavorazione; del dovere che ha il fabbricante di custodire nella fabbrica la dichiarazione restituitagli dall' Ufficio tecnico di finanza; del dovere che ha di dichiarare per iscritto la sospensione della lavorazione; dell'obbligo che gli incombe di presentare all'agente di vigilanza le marche, costituenti ciascun prelevamento, in fogli insieme con l'esemplare della richiesta relativa, vidimato dall'Ufficio del registro o del bollo straordinario.

Nè, a questi, aggiungeremo altri obblighi o doveri imposti al fabbricante dalla legge e dal regolamento. Noteremo solo che, se fosse lecito a ciascuno, che una fabbrica impianti, di passarvi sopra impunemente, le disposizioni di legge e del relativo regolamento resterebbero lettera morta.

D'onde la necessità di punire il fabbricante che, comunque, non si presti all'osservanza delle varie discipline regolamentari o prescritte dalla legge, anche se la violazione loro non importi frode o pericolo di frode, dal momento che è risaputo, che le disposizioni di legge e di regolamento sono, nel concreto, intese a prevenire la frode, e si apre facile adito a questa ove la rigorosa osservanza loro non venga sempre imposta e pretesa.

Ecco perchè, accanto alle pene dettate per le frodi, troviamo anche in questa materia dichiarato espressamente che, qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni di legge o di regolamento è punita con multa variabile da 10 a 100 lire.

273. Ma che dire, dopo ciò, di coloro che, una volta violata la legge fiscale, a questa, poichè sono sulla china, di continuo attentino? Potrà a costoro usarsi quel trattamento benigno che al colpevole, o per ignoranza o per soverchia leggerezza, si suole comunemente accordare?

No! Logica e giustizia vogliono che chi alla legge di continuo attenta, sconti più gravemente la pena. Perocchè, chi nel peccato ricade, ha contro sè la presunzione che non da leggerezza od ignoranza sia mossa la sua ricaduta nel reato, ma da malo animo o dall'istinto comunque di sottrarsi al pagamento della tassa.

Perciò, non altrimenti di quello che nella legge comune s'usa pel recidivo, anche in tema fiscale si vollero inasprite le pene. Si sanzionò pertanto, nell'ultimo capoverso dell'articolo 10 della legge, che: « in caso di recidività tutte le multe anzidette saranno raddoppiate ». Ciò è conforme a giustizia e ne va data lode al legislatore.

274. E qui giunti si chiede: scopertasi dagli agenti l'esistenza di

un reato, come si accerta? Rispondiamo: mediante verbale da elevarsi e redigersi dagli agenti scopritori, che fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Inutile dopo ciò aggiungere quali siano gli elementi da indidicarsi nel verbale di contravvenzione, provvedendo a ciò espressamente l'art. 38 del regolamento, cui rimandiamo il lettore. Qui basterà notare che, qualora si tratti di marche e di punzoni contraffatti, le une e gli altri devono essere chiusi in un involto o recipiente da assicurarsi con strisce di carta e con suggelli: che le strisce all'uopo adoperate devono essere sottoscritte dagli intervenuti: che le marche ed i punzoni così repertati devono essere distintamente descritti in un elenco da allegarsi al processo verbale, che, previa lettura, è sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e dai testimoni se ve ne sono, facendosi in ogni caso menzione di chi non possa o non voglia sottoscriverlo.

Va da sè che l'amministrazione, procedendo al sequestro di materie prime, fiammiferi o fosforo, ha diritto di provvedere alla loro vendita, qualora riconosca essere difficile, oppure dispendioso o pericoloso, il trasportarli o custodirli.

Il prezzo che fosse ottenuto dalla vendita sarà dato al contravventore qualora non sia pronunciata la confisca; e, qualora i fiammiferi e le materie prime fossero stati distrutti, ne sarà pagato al contravventore il prezzo indicato dalla Camera di commercio.

275. Anche in questa materia, come nelle altre leggi fiscali sin qui esaminate, purchè la contravvenzione non cada sotto la sanzione del Codice penale, prima che il giudice ordinario abbia pronunciata la sentenza, e questa sia divenuta definitiva, il contravventore può chiedere che l'applicazione delle multa sia fatta, in sede amministrativa, dall'Intendenza di Finanza della provincia, la quale deciderà senza limite di somma anche per ciò che riguarda la confisca e le spese.

276. Esaminando i vari testi di legge e regolamento, si trovano ovunque le espressioni: *autorità giudiziaria; giudice ordinario.* Ciò posto ci domandiamo: accertata a carico di una persona una contravvenzione qualsiasi alla legge sulla fabbricazione dei fiammiferi, chi dovrà in sede penale decidere della contravvenzione stessa: il pretore o il tribunale?

Come si vede, trattasi della competenza a giudicare, nè è facile la risposta nel dubbio della legge.

Se questa, per quanto ha tratto alla competenza e procedura, si riferisse senz'altro alla legge doganale, niun dubbio, che competente

sarebbe il tribunale, poichè la legge doganale, come si vide, sottrasse alla competenza del pretore ogni contravvenzione, qualunque sia l'importanza del reato e delle pene. Ma nel caso concreto non v'ha che un vago accenno alla legge doganale (art. 11 della legge), e tale accenno riflette la ripartizione delle somme, riscosse per multe, per cui è detto che la ripartizione stessa « si fa secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento ». Che dire quindi della competenza al riguardo? Mi pare soccorra a tale fine l'art. 6 della legge 20 marzo 1865 all. *E*, col prescrivere che: « Nelle controversie relative alle imposte così dirette che indirette, la giurisdizione sarà sempre esercitata in prima istanza dai tribunali di circondario ed in seconda istanza dalle Corti d'appello ». Badisi all' espressione *controversie* qui genericamente usata: locchè comprende tanto le *civili* che le *penali*. Ora, se non si può dubitare che ogni giudizio penale in tema di imposte involve, nella maggior parte dei casi, la pregiudiziale se il tributo sia o non dovuto, e se non può disconoscersi che fra le imposte indirette vadano annoverate le imposte sui consumi, fra le quali indubbiamente si comprendono quelle sulla fabbricazione dei fiammiferi, è giocoforza convenire che, di fronte ad una contravvenzione a detta legge e regolamento, competente sia, in ogni caso, il tribunale. Nè si obbietti che anco le contravvenzioni ai dazi di consumo, che pure rientrano nella categoria delle imposte indirette, sono, a seconda dell'ammontare della contravvenzione, decise rispettivamente, come primo giudice, dal pretore o dal tribunale, perocchè l'art. 56 del testo unico 15 aprile 1897 n. 161 esplicitamente stabilì che « le multe per le contravvenzioni daziarie sono applicate dal giudice competente secondo le leggi vigenti ». È dunque una deroga alla legge generale in materia d'imposta che con tale articolo si scrisse: deroga forse motivata dalla frequenza con cui i reati sui dazi di consumo avvengono, e dalla loro lieve importanza: ma, appunto perchè deroga, non può produrre conseguenza alcuna in rapporto ad altre leggi. E se così è, se in controversia d'imposta è l'art. 6 della legge 20 marzo 1865 all. *E* che determina la competenza, è chiaro che le contravvenzioni alla legge sui fiammiferi, qualunque sia l'ammontare delle pene pecuniarie con cui sono punibili, sono di competenza del tribunale. Del resto in questo pensiero maggiormente ci è di conferma il fatto che l'art. 39 del regolamento 13 febbraio 1896 n. 45, impone agli agenti che accertarono la contravvenzione di consegnare, alla cancelleria del tribunale, le marche ed i punzoni contraffatti.

Et de hoc satis.

277. Prima però di finire ci sia lecito l'avvertire che l'azione

giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in due anni, e che una nuova contravvenzione, od un atto giudiziario, interrompe la prescrizione.

SEZIONE V.

CAPO UNICO.

Delle tasse di fabbricazione sulla polvere pirica e sugli altri prodotti esplodenti: contravvenzioni e sanzioni penali.

278. Ragioni per cui la fabbricazione della polvere pirica fu sempre disciplinata: leggi che attualmente disciplinano tale tassa di fabbricazione. — 279. Da chi ed in qual modo si ottiene l'autorizzazione di fabbricazione e vendita delle polveri piriche e prodotti esplodenti - denuncia dei locali di fabbrica e di deposito delle materie prime e dei prodotti, nonchè della lavorazione - verificazione dei locali e riduzione, ove uopo, di questi - rilascio della licenza d'esercizio. — 280. Dell'obbligo della dichiarazione di lavoro da parte dei fabbricanti di polveri piriche, esclusi i pirotecnici, e del servizio di vigilanza da parte degli agenti. — 281. Norme intese a prevenire le frodi: dell'obbligo di tenuta del registro di riscontro e del modo obbligatorio di confezionare i prodotti - eccezione a tale obbligo - modo di identificazione dei recipienti di polveri piriche e di quelle senza fumo - del modo di prelevazione delle marche di identificazione. — 282. Del modo di operare l'estrazione dal magazzino delle polveri piriche - norme da osservarsi per l' estrazione del polverino granito per fabbricazione di micce da minatori. — 283. Obblighi cui devono sottostare i fabbricanti di micce. — 284. Obblighi comuni ai fabbricanti di polveri piriche e di micce. — 285. Obblighi generali per tutti i fabbricanti di polveri piriche, di micce, prodotti esplodenti e pirotecnici. — 286. La fabbricazione dei fuochi artificiali è esente da tasse, ma non può farsi senza il pagamento della licenza d'esercizio. — 287. Del modo di accertamento delle contravvenzioni - del sequestro delle materie ed apparecchi in contravvenzione; della vendita dei prodotti sequestrati, e modo in cui è fatta - facoltà al contravventore di rimettersi alla decisione amministrativa; della ripartizione delle multe; e norme a seguirsi per chi voglia sperimentare nuovi processi di fabbricazione delle polveri piriche. — 288. Delle contravvenzioni e pene comminate ai contraffattori delle marche di tassa pagata, a chi ne fa uso o ne vende o ne detiene. — 289. Della contravvenzione per chi faccia doppio uso di marche, di pacchetti o recipienti con marche, e chiunque venda o detenga marche usate, pacchetti o recipienti con marche usate. — 290. Contravvenzioni e pene per chiunque falsifichi, tolga, guasti, rompa o in qualsiasi modo manometta i contrassegni, bolli, suggelli e congegni applicati dall'amministrazione, e per chiunque senza preventiva licenza fabbrichi, trasformi o rilavori polveri piriche o prodotti esplodenti. Il reato di fabbricazione clandestina costituisce delitto; conseguenze: del giudice compe-

tente. — 291. Contravvenzioni e pene pel pirotecnico che, sebbene provveduto di licenza, per la preparazione dei fuochi artificiali, contravvenga ai divieti contenuti nell'art. 6: quando si abbia per presunzione fabbricazione clandestina di polveri. — 292. Contravvenzioni e pene per chi fabbrichi, rilavori o trasformi polveri od altri esplodenti, senza essere in possesso della dichiarazione di lavoro, o lavori in tempo non compreso nella dichiarazione. Con le stesse pene è punito il pirotecnico che intraprenda la preparazione comunque dei fuochi artificiali senza essere in possesso della licenza d'esercizio. — 293. Contravvenzioni e pene pei fabbricanti che tentino di sottrarre comunque il prodotto al pagamento delle tasse, o questo tengano ammonticchiato o depositato in luogo diverso dai magazzini assimilati ai depositi doganali. — 294. Contravvenzioni e pene per coloro che non denuncino immediatamente, e prima che siano scoperti, i guasti o la rottura accidentale dei contrassegni, bolli o suggelli applicati dall' amministrazione. — 295. Contravvenzioni e pene per la vendita di polveri piriche senza essersi ottenuta la licenza e pagata la relativa tassa: tale contravvenzione sussiste anche nel caso in cui la vendita apparisca fatta sotto forma di regalo agli acquirenti: quando si presume esservi vendita: *quid* per la vendita di caspule o cartucce vuote con caspule, micce e fuochi di bengala? — 296. Contravvenzioni e pene per la detenzione di apparecchi, atti alla fabbricazione, rilavorazione ed al perfezionamento delle polveri, fuochi artificiali e prodotti esplodenti, non denunciati. — 297. Contravvenzioni e pene per l'istituzione di depositi di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, senza la licenza dell'Ufficio tecnico di finanza: per la irregolare tenuta del registro che mette in evidenza il movimento giornaliero: per la mancanza di detto registro o la negata presentazione di esso agli agenti governativi: per chi si opponga all'ingresso degli agenti governativi nelle fabbriche e locali annessi, od impedisca agli agenti il libero esercizio delle loro attribuzioni. — 298. Le multe comminate per le contravvenzioni sono indipendenti dalle altre pene stabilite dal Codice penale e dalle leggi di pubblica sicurezza: la tassa è indipendente dal pagamento delle multe. — 299. Pene pei recidivi.

278. Fra le sostanze colpite da tassa di fabbricazione sonvi pure la polvere pirica ed i prodotti esplodenti. Ed a ragione il patrio Legislatore, come ne vietò la fabbricazione senza pagamento di tassa, punì la loro fabbricazione clandestina. Non deve invero dimenticarsi che tale tassa, se ha per effetto precipuo quello di impinguare l'Erario, ha pure quello non meno importante di avvantaggiare la pubblica sicurezza, mediante l'attiva vigilanza alle fabbriche e di dare allo Stato il mezzo di sopraintendere ad un'industria la cui cooperazione può essere — ben osserva l'Alessio — da esso, in momenti difficili, usufruita a proprio vantaggio [1]).

Ciò spiega il perchè lo Stato non abbia mai lasciata libera a sè la fabbricazione della polvere pirica e dei prodotti esplodenti, —

---

[1]) ALESSIO, *Saggio del sistema tributario in Italia*, vol. 2, pag. 334.

ma vi abbia sempre voluto soprintendere coll'elevarla a monopolio da prima, oggi, per contro, sottoponendola a tassa. E così troviamo che, mentre prima del 1869 la fabbricazione e la vendita della pol vere pirica costituivano oggetto di privativa dello Stato, in seguito, con la legge 5 giugno 1869 n. 5111, cessato il monopolio, venivano tale fabbricazione e vendita colpite da tassa.

E ciò premesso, senza indugiarci a dire delle varie leggi che dal 1869 ad oggi disciplinarono la fabbricazione di che trattasi, basti osservare come la fabbricazione e vendita delle polveri piriche ed altri esplodenti sono oggidì disciplinate dalla legge 2 marzo 1902 n. 56, ridotta a testo unico in forza dell'art. 6 comma 2.° dell'allegato *B* alla legge 23 gennaio 1902 n. 25, e dal relativo regolamento 9 marzo 1902 n. 85 [1]).

279. È appunto delle disposizioni informanti tali legge e regolamento che conviene ora brevemente parlare prima di scendere alla disamina delle singole sanzioni penali; e ciò, sia perchè il lettore possa farsi un esatto concetto di quanto il Legislatore al riguardo stabilisce, sia infine perchè, dando luogo le trasgressioni alle varie discipline di legge e regolamento a contravvenzione, è bene sappia se e quando, col proprio fatto o con l'omissione, incorre in pena.

E ciò posto, dovendo la fabbricazione della polvere pirica e delle sostanze esplodenti non meno che la vendita essere autorizzate, è chiaro che convenga ottenere innanzi tutto simile autorizzazione. Ed all'uopo deve farsi la dichiarazione, sia di vendita che di fabbricazione, al sindaco ove esse debbono esercitarsi, il quale, udito l'avviso della Giunta municipale, trasmette, a sua volta, la dichiarazione al prefetto della provincia, il quale provvederà sulla domanda a termini delle leggi di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 n. 6144 e 19 luglio 1894 n. 314 sui reati commessi con materie esplodenti e dei relativi regolamenti 23 agosto 1894 n. 389 e 21 gennaio 1906. Ottenuta così dal Prefetto, o dal Ministero dell'interno, la licenza per la fabbricazione delle polveri piriche o di altri prodotti esplodenti, i fabbricanti, non esclusi i pirotecnici, devono denunciare all'Ufficio tecnico di finanza i locali costituenti l'opificio e quelli di deposito delle materie prime e dei prodotti, i mezzi di produzione, la qualità delle materie prime, nonchè il metodo di lavorazione e la specie dei prodotti finali (art. 4 del regolamento). Entro dieci giorni

---

[1]) Circa la fabbricazione di polveri deve però tenersi presente anche il regolamento 21 gennaio 1906 per l'esecuzione della legge 19 luglio 1894 n. 314 sui reati commessi con materie esplodenti.

dalla presentazione della denuncia, l'Ufficio tecnico procede alla verificazione, per constatare le condizioni dell'opificio in ordine alla denuncia del fabbricante, e provvedere alla identificazione dei locali e dei mezzi di produzione (art. 6 del regol.). Dei risultati della verificazione si fa constare da processo verbale in doppio originale da firmarsi dal delegato dell'Ufficio tecnico e dall' interessato o dal suo rappresentante (art. 8 reg.). Rispetto agli opifici per la fabbricazione delle polveri piriche e degli altri esplodenti, esclusi i prodotti pirotecnici, l'Ufficio tecnico stabilisce le opere necessarie per l'esercizio di un' efficace sorveglianza (art. 3 e 7 del reg.), e dopo che queste sieno state compiute, rilascia la licenza d'esercizio mediante la consegna da parte del fabbricante di una marca da bollo da lire una (art. 9 reg.).

280. Ma badisi che, non ostante la licenza d'esercizio, i fabbricanti di polveri piriche e di altri prodotti, esclusi i pirotecnici, non possono procedere alla relativa lavorazione se pure non ne hanno fatto denuncia. E, ad un tale effetto, devono, se pure non vogliono cadere in contravvenzione, presentare, almeno tre giorni prima di iniziare le singole lavorazioni, le relative dichiarazioni di lavoro in doppio originale (art. 15 reg.) all'Ufficio tecnico, il quale, accertata la regolarità della dichiarazione e della presentazione della cauzione, ragguagliata ad un decimo della tassa corrispondente alla quantità dei prodotti dichiarati nella denuncia (art. 14 del reg.), vidima gli esemplari della dichiarazione, ne restituisce uno al fabbricante, e distacca gli avvisi per gli agenti incaricati di sorvegliare la lavorazione.

281. Anzi, a proposito del servizio di vigilanza, è bene avvertire che, — acciocchè nulla abbia a sfuggire al pagamento della tassa, — il Legislatore, mentre fa obbligo agli agenti incaricati del servizio permanente di sorveglianza di tenere nel locale dell'opificio uno speciale registro per i riscontri, nel quale devono annotarsi per quantità e qualità le materie introdotte in fabbrica estrattevi o eventualmente distrutte ed i prodotti estratti di fabbrica, introdottivi od eventualmente distrutti (art. 16 reg.), — si fece cura di dettare le norme per il confezionamento dei prodotti col prescrivere in quale forma e genere di pacchetti o recipienti debbono essere chiuse le polveri piriche e quelle senza fumo destinate all'interno dello Stato e così le polveri piriche da caccia; le polveri piriche da mina ed il polverino non granito; le polveri senza fumo granite e finalmente le polveri senza fumo compresse in dischi, ciascuno dei quali costituisca una carica.

Badisi però che il condizionamento obbligatorio di cui sopra, rispetto anche al modo in cui i pacchetti stessi debbono essere confezionati, vale soltanto per le polveri piriche e per quelle senza fumo destinate all'interno, giacchè per i prodotti diversi da queste e per le polveri d'ogni qualità destinate all'esportazione all'estero, è lasciata libertà al fabbricante circa alla forma e specie dei recipienti, purchè portino all'esterno l'indicazione della qualità e del peso netto del contenuto (art. 17 reg.). E qui è bene avvertire che l'identificazione dei recipienti di polveri piriche e di quelle senza fumo viene fatta mediante marche appostevi con le modalità specificate nell'art. 20 del regolamento. Tali marche poi, che vengono distribuite ai fabbricanti dagli Uffici del ricevitore del registro o del bollo straordinario nella cui circoscrizione si trova la fabbrica, possono prelevarsi solo mediante apposita richiesta scritta vidimata dall'agente di vigilanza, a cui sia unita la quitanza attestante il versamento dell'importo delle marche stesse fatto direttamente alla sezione della tesoreria provinciale (art. 19 reg.).

282. Ma, non ostante che l'applicazione di tali marche ai recipienti delle polveri piriche e di quelle senza fumo stia ad attestare il pagamento della tassa di fabbricazione, pur tuttavia non è lecito al fabbricante estrarre dal magazzino alcuna partita di prodotti destinati all'interno, senza che abbia prima presentata una dichiarazione scritta all'agente di vigilanza, nella quale sieno indicate le qualità e quantità dei prodotti da estrarsi a peso netto. Ricevuta la dichiarazione, l'agente di vigilanza deve verificare, al momento dell'estrazione, che tutti i recipienti sieno nelle condizioni prescritte, e può eseguire gli opportuni riscontri di peso aprendo anche i recipienti. Quindi, non sì tosto abbia riscontrato il tutto regolare ed alla dichiarazione conforme, permetterà l'estrazione dal magazzino dei prodotti dichiarati, e darà scarico dei prodotti esportati nel relativo registro.

Quando invece il fabbricante voglia estrarre dal magazzino prodotti diversi dalle polveri piriche e da quelle senza fumo, dovrà unire alla dichiarazione scritta, da presentarsi come sopra all'agente di vigilanza, anche la quietanza della sezione di tesoreria comprovante il pagamento di una somma non inferiore alla tassa.

Nè altrimenti dovrà fare per l'estrazione di *polverino granito* destinato alla fabbricazione delle micce da minatori: — infatti, la legge gli fa obbligo di presentare dichiarazione scritta all'agente di vigilanza, corredata della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento della tassa sulla quantità di polverino da estrarre, calcolandolo come polvere da mina. Il polverino dopo ciò viene estratto con bol-

letta a cauzione per la differenza di tassa tra la polvere da caccia e quella da mina, e si fa luogo al discarico sul registro di deposito e su quello dei riscontri (art. 1 legge e 21 del reg.).

283. Ma badisi che, per godere di tale abbuono, i fabbricanti di micce devono denunciare all'Ufficio tecnico di finanza — corredando la denuncia della licenza rilasciata dal Prefetto della Provincia — i locali costituenti l'opificio, con designazione speciale del magazzino che dovrà servire alla custodia del polverino granito, e sottostare alla verificazione della fabbrica, all'identificazione dei locali, all'applicazione della serratura speciale alla porta d'ingresso del magazzino di deposito delle polveri, nonchè alla denuncia e alla verificazione delle variazioni introdotte allo stato della fabbrica, sì e come vi sono tenuti i fabbricanti di polveri piriche e di quelle senza fumo.

Nè può farsi dai fabbricanti di micce liberamente l'introduzione nelle fabbriche del polverino granito o procedersi ad operazioni di lavorazione. Per verità, di volta in volta che giunge alla fabbrica di micce polverino granito accompagnato da bolletta di cauzione, il fabbricante deve subito darne avviso all'Ufficio tecnico di finanza, il quale provvede per la introduzione del polverino medesimo nel magazzino di deposito e per il corrispondente allibramento nel registro di carico e scarico. Il polverino deve essere collocato nel magazzino separatamente per le qualità pervenute con ciascuna bolletta di cauzione.

284. Non altrimenti poi di quello che deve fare il fabbricante di polvere pirica, anche il fabbricante di micce deve, almeno tre giorni prima d'intraprendere la lavorazione, farne dichiarazione scritta in doppio originale all'ufficio tecnico, indicando il giorno in cui avranno inizio e termine le lavorazioni, e la quantità di polverino granito che sarà impiegato, con riferimento alla data ed al numero della bolletta di cauzione. L'ufficio restituisce un originale della dichiarazione al fabbricante col bollo e l'attestazione del giorno in cui fu presentata, e spedisce l'avviso all'agente di vigilanza.

Quest'ultimo assiste all'estrazione dal magazzino del polverino granito indicato nella dichiarazione, fa le corrispondenti annotazioni nel registro, e si accerta dell'effettivo impiego del polverino medesimo per la fabbricazione delle micce.

Il certificato di scarico della bolletta di cauzione è dato dallo ufficio tecnico solo dopo che, dalle attestazioni poste dall'agente sulla dichiarazione risulterà l'avvenuto impiego nella fabbrica delle micce di tutto il polverino cui la bolletta si riferisce (art. 33 reg.).

Appena scaduto il periodo della lavorazione dichiarata, o quando

per qualsivoglia causa questa venisse a cessare, l'agente di vigilanza ritira l'originale della dichiarazione esistente nella fabbrica e lo trasmette, rivestito delle debite attestazioni, all'ufficio tecnico. All'ufficio stesso devono gli agenti trasmettere un originale dei verbali di suggellamento e dissuggellamento degli apparecchi e meccanismi e dei verbali che per qualunque altro motivo fossero da essi compilati (art. 34 e 28 reg.).

285. Nè all'osservanza soltanto di queste norme debbono sottostare i fabbricanti delle polveri e di altri esplodenti, essendo essi in particolare modo tenuti (art. 35 reg.):

1.° a non ostacolare o ritardare l'ingresso nella fabbrica o nei locali annessi, agli agenti governativi ed a lasciarne in caso di assenza, anche precaria, dal Comune ove esiste la fabbrica le chiavi al rappresentante da esso eletto nella denuncia;

2.° a somministrare agli agenti di vigilanza tutte le informazioni delle quali venissero richiesti, ed a prestare loro assistenza, e l'opera gratuita del personale dipendente, per tutti i riscontri e le operazioni da compiersi in esecuzione dei precetti di legge e del regolamento;

3.° a custodire in fabbrica o nell'ufficio a questa adiacente, ed a presentare agli agenti, ad ogni loro richiesta, la denuncia di fabbrica, il processo verbale di verificazione, le licenze dell' autorità politica e dell'ufficio tecnico di finanza e la dichiarazione di lavoro;

4.° a conservare inalterate le indicazioni dei locali ed intatti i contrassegni, i bolli ed i suggelli applicati dagli agenti della finanza ed a notificare immediatamente all'ufficio tecnico le alterazioni ed i guasti che fossero accaduti, giustificandone il caso di forza maggiore;

5.° a compiere in fabbrica, o nel recinto di essa, ogni operazione di preparazione e di essiccazione dei prodotti;

6.° a denunciare subito all'Ufficio tecnico di finanza le eventuali sospensioni di lavoro dichiarato, indicando il giorno e l'ora della sospensione e le circostanze che l'hanno cagionata;

7.° ad impedire in modo assoluto durante la notte, ossia dal tramontare al sorgere del sole, e nei periodi di interruzione di lavoro, ogni movimento degli apparecchi di produzione.

Nè tali obblighi devono intendersi valere esclusivamente pei fabbricanti di polveri ed altri prodotti esplodenti, giacchè, per esplicito disposto di legge, agli obblighi di cui sovra ai n. 1 e 5 sono tenuti ad ottemperare anche i pirotecnici ed i fabbricanti di micce, ed a quelli di cui ai n. 2, 3 e 4, esclusa la dichiarazione di lavoro ed aggiunto l'obbligo di non porre alcun ostacolo all'ingresso degli

agenti nei locali dove si trovano gli apparecchi, sono del pari tenuti ad ottemperare i detentori di apparecchi inoperosi, con questa avvertenza che coloro che li hanno in deposito o in vendita devono farne regolare denuncia e tenerli a disposizione degli agenti governativi senza farne uso in alcun modo, nè cederli a chicchessia senza regolare denunzia in doppio originale all'ufficio tecnico.

286. E qui giunti, tanto per essere al più possibile completi, avvertiamo che, diversamente da quello che è prescritto per la fabbricazione delle polveri e degli altri esplodenti, la fabbricazione dei fuochi artificiali è esente da tassa.

Ciò per altro non esime i fabbricanti di fuochi artificiali dal dover essere in possesso della licenza d'esercizio da accordarsi dall'ufficio tecnico mediante la tassa fissa di L. 10, prima di intraprendere alcuna lavorazione, essendochè, se tali fabbriche non sono soggette alla vigilanza permanente della finanza (art. 4 legge) i fabbricanti sono tuttavia per legge, siccome vedemmo, tenuti a non ostacolare o ritardare l'ingresso nella fabbrica, e nei locali annessi, agli agenti governativi che vi si presentano.

Negli opifici pirotecnici invero è vietata la fabbricazione di determinati esplodenti (art. 6 della legge e 31 del regolamento); di fare estrazioni di miscugli preparati nelle fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali, con proporzione in nitro non superiore al 50 per cento, come pure di impiegare, senza la previa dichiarazione di lavoro e conseguente autorizzazione (art. 6 capoverso della legge e 30 del reg.), in una unica volta nelle lavorazioni, una quantità maggiore di tre chilogrammi di polvere pirica.

287. Le quali cognizioni premesse, a ben comprendere come la legge ed il relativo regolamento disciplinino la fabbricazione delle polveri piriche e degli altri esplodenti, aggiungiamo che, pur qui, non altrimenti che nelle altre leggi fiscali più sovra esaminate, a cui per brevità rimandiamo il lettore, la contravvenzione viene elevata mediante verbale, che fa fede fino a prova contraria dei fatti in esso contenuti e deve essere redatto con le indicazioni di cui all'art. 45 del regolamento in parola; che le materie e gli apparecchi in contravvenzione sequestrati vengono lasciati in possesso al contravventore purchè offra gratuitamente un locale ove riporli, la cui porta sarà suggellata, altrimenti verranno depositati, a seconda dei casi, o nell'ufficio incaricato della contravvenzione, se vi esiste nel Comune, o al Municipio (art. 46 reg.); che la vendita dei prodotti sequestrati, purchè segua, in ogni caso, a prezzi non inferiori all'ammontare della tassa stabilita dalla legge (art. 55 reg.), è fatta mediante licitazione o

trattativa privata dall'agente che accertò la contravvenzione, se è solo, o, in caso diverso, da quello che ebbe il comando della forza operante (art. 47 reg.); che è lecito al contravventore rimettersi alla decisione in via amministrativa previa sua domanda scritta che sarà riguardata come irrevocabile (art. 50 reg.); che la ripartizione del prodotto delle multe si fa con le norme della legge 26 gennaio 1865 n. 2134; che, finalmente, è permesso di esperimentare nuovi processi di fabbricazione delle polveri piriche o degli altri esplodenti conosciuti o di fabbricare, in via di esperimento, prodotti nuovi, purchè ne sia fatta dichiarazione scritta, in doppio esemplare, all'ufficio tecnico di finanza, almeno otto giorni prima e si seguano le altre modalità di cui all'art. 54 del regolamento su citato.

288. Lo che tutto preavvertito, scendendo ora alla disamina delle sanzioni penali dalla legge dettate a prevenire e punire la frode, tosto troviamo che il Legislatore commina le pene stabilite dal capo II, titolo VI, libro 2.° del Codice penale pei contraffattori delle marche di tassa pagata e per chi ne fa uso, ne vende o ne detiene.

Trattasi invero, nelle ipotesi su citate, di delitti contro la fede pubblica. Era perciò naturale che il Legislatore, trattandosi di reati comuni, alla legge penale comune facesse ricorso per punire coloro che di detti reati si rendessero responsabili.

Del resto sarebbe stata una superfetazione il dettare all'uopo altre sanzioni, mentre le ipotesi ivi ricorrenti non costituiscono un reato speciale a questa legge, ma la violazione di una norma generale come che involvente un delitto contro la pubblica fede. Va poi da sè che per l'applicabilità di siffatto disposto di legge, e così per dar vita ai reati contemplati in questa parte dell'art. 17 testo unico 2 marzo 1902, occorre il concorso del dolo, che sta nella contraffazione, nella vendita, nella detenzione o nell'uso sciente di marche contraffatte.

289. Per contro, chiunque faccia doppio uso di marche, di pacchetti o recipienti con marche, e chiunque venda o detenga marche usate, pacchetti o recipienti con marche usate, è punito con la multa di L. 10 per ogni marca, pacchetto o recipiente; e le polveri piriche, che fossero contenute nel pacchetto o recipiente, sono considerate in contrabbando, non altrimenti di quello che lo sarebbero le polveri piriche trovate in condizioni diverse da quelle stabilite dalla legge e dal relativo regolamento o in pacchetti o in recipienti muniti di marca insufficiente. Tali ipotesi ricorrendo, ove la multa risultasse inferiore a L. 500, sarà ritenuta in questa somma.

Al qual riguardo giova avvertire che, appunto perchè le polveri piriche trovate in condizioni diverse da quelle stabilite dalla legge o dal regolamento sono considerate di contrabbando, la giurisprudenza si è sempre mantenuta concorde nel senso che, per potere con sano criterio giudicare delle contravvenzioni alle leggi sulle polveri piriche, conviene preceda l'indagine se le polveri o gli altri esplodenti sequestrati trovavansi o non, all'atto del sequestro, nelle condizioni stabilite dalla legge o dal regolamento.

E giustamente, poichè secondo che si trovano o meno le polveri piriche o gli altri esplodenti, caduti in sequestro, nelle condizioni imposte dalla legge, esulano o non gli estremi per la consistenza giuridica del reato di contrabbando e si rende di per sè manifesta l'applicabilità dell'uno piuttosto che dell'altro disposto di legge. Così siccome stabilisce l'art. 14 della legge sulle polveri piriche che nelle botteghe d'armaiuolo per la confezione delle cartucce non possa tenersi aperto che un sol pacchetto, fu giudicato che l'armaiuolo, presso cui sieno trovati aperti più pacchetti del solo ed unico tipo di caccia, è passibile non della semplice contravvenzione disciplinare prevista e punita dall'art. 26 del più volte citato testo unico 2 marzo 1902, ma bensì della contravvenzione prevista dall'art. 17, secondo capoverso della legge stessa, dovendosi le polveri così rinvenute considerare quali merci di contrabbando [1]).

290. Abbiamo detto più sopra che per iniziare le singole lavorazioni i fabbricanti devono fare la dichiarazione di lavoro e che, appunto, per evitare che i fabbricanti possano a loro beneplacito intraprendere la lavorazione, l'ufficio tecnico, non sì tosto compiuta la verificazione delle fabbriche, comprese quelle dei fuochi artificiali, suggella gli apparecchi ed i meccanismi di produzione, e fa constare da processo verbale di ogni applicazione e rimozione di sigilli, bolli e contrassegni (art. 28 del reg.). Suppongasi ora che taluno falsifichi, tolga, guasti, rompa o in qualsiasi modo manometta i contrassegni, i bolli, i suggelli o i congegni applicati dall'amministrazione, con quali pene sarà colpito?

Premettiamo che versiamo in un reato affatto speciale alla materia che ne occupa. Conveniva per ciò provvedervi *ex professo* con la legge di cui trattasi. E il Legislatore vi provvide con l'art. 18 n. 1 testo unico 2 marzo 1902 il quale dice: « È punito con multa fissa di lire 1000 chiunque falsifichi, tolga, guasti, rompa o in qualsiasi

[1]) Cass., 31 gennaio 1907, ric. Cossio, *Monitore dei tribunali*, 1907, pag. 598 con nota.

modo manometta i contrassegni, i bolli, i suggelli o i congegni applicati dall'Amministrazione, ovvero ritenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli, punzoni, che sieno falsi o identici a quelli dell'Amministrazione, ovvero alteri gli apparecchi e i meccanismi verificati e identificati dagli agenti della finanza ».

Nè al riguardo diciamo di più, chè tali ipotesi sono talmente perspicue da non abbisognare di verun commento.

Piuttosto è il caso di avvertire che, con la stessa multa di L. 1000 è punito chiunque, senza essere provveduto della licenza dell'Ufficio tecnico di finanza, fabbrichi in qualsiasi modo, perfezioni, trasformi o rilavori polveri piriche e prodotti esplodenti, o vi aggiunga materie di qualsiasi sorta, anche se inerti, oppure prepari fuochi artificiali. Al lume dei quali principii è intuitivo che cade in contravvenzione non solo chi fabbrica in qualsiasi modo polvere pirica, ma eziandio chi la perfeziona e la trasforma, o vi aggiunge materie di qualsivoglia sorta, senza essere provveduto della prescritta licenza [1]). Anzi è il caso qui di avvertire che, siccome per l'art. 18 n. 2, in parola, cade in contravvenzione chiunque, senza essere provveduto della licenza dell'ufficio tecnico di finanza, prepara fuochi artificiali, — ne viene che chi, non essendo pirotecnico, venga colto a fabbricare fuochi artificiali, deve essere punito secondo tale articolo, e non con la pena più leggera stabilita dall'articolo 19 n. 2 della legge 2 marzo 1902 n. 56, che riflette esclusivamente il pirotecnico [2]). In conformità di ciò, venne ritenuto colpevole di fabbricazione clandestina di fuochi artificiali chi, sprovvisto di licenza, abbia fornito una quantità di fuochi pirotecnici ad altri e, pur asserendo di averli acquistati altrove, non abbia poi provato l'asserto acquisto [3]).

E ciò visto, tengasi presente che, poichè la fabbricazione delle polveri è soggetta al pagamento di una tassa, è chiaro che la fabbricazione abusiva, importando una lesione al diritto, competente allo Stato, di percepire la tassa, si risolve in una vera frode, epperò ogni trasgressione al riguardo non può ritenersi costituire una semplice violazione di un precetto legislativo, ma riveste i caratteri di un delitto [4]). Ciò notasi agli effetti tutti di legge; e così per gli effetti dell'amnistia, dell'indulto e dell'appellabilità; il tutto non senza

---

[1]) *Giustizia penale*, anno VII, col. 321.

[2]) Cass. 3 settembre 1903, Croci, *Giurispr. pen. Torino*, 1903, 440.

[3]) Cass. 21 settembre 1904, Mattiello, *Rivista Gabelle*, 1905, 55.

[4]) Cass. 28 marzo 1894, P. M. in causa Massimo, *Rivista penale*, 39, pag. 515 e Cass. 23 gennaio 1902, ricorr. Vadalà, *Rivista penale*, LV, pag. 439.

avvertire che, siccome il reato di fabbricazione clandestina è perfetto semprechè siasi iniziata la fabbricazione senza licenza, non esime da pena per clandestina fabbricazione l'ottenere posteriormente la licenza, e che, nel silenzio della legge, crediamo pur qui competente *ratione materiae* il tribunale a giudicare delle contravvenzioni tutte di cui in detta legge.

291. Parlando più sopra dei pirotecnici abbiamo detto essere vietato nelle fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali di fabbricare dinamite, fulmicotone, fulminato di mercurio ed altri prodotti similari nonchè polvere pirica granita o non granita. Ciò posto, è chiaro che, ove il pirotecnico, sebbene munito della licenza per la preparazione dei fuochi artificiali, sia côlto a fabbricare esplodenti che gli sono divietati debba essere considerato quale un fabbricante clandestino qualsiasi, e come tale punito. Questo spiega il perchè anche il pirotecnico, che contravvenga al divieto della legge, viene punito con la multa fissa di L. 1000, non ostante sia munito della licenza d'esercizio. E perchè, per avventura, non si ingenerassero equivoci sulla portata a darsi alla espressione *fabbricazione clandestina*, il Legislatore, con presunzione *juris et de jure*, stabilì costituire la prova della fabbricazione clandestina la sola esistenza nelle officine pirotecniche di una quantità superiore al limite stabilito di polveri in lavorazione per la prèparazione dei fuochi artificiali, o il fatto di tenere aperto più di un recipiente o pacchetto di polvere, come pure la presenza nelle officine di un miscuglio in cui la proporzione del nitro ecceda il 50 per cento in peso.

292. Però se, come avvertimmo, la legge ed il regolamento sulle polveri piriche stabiliscono che non basti la licenza d'esercizio per porre mano alla fabbricazione delle polveri, ma occorre pure che il fabbricante sia in possesso della dichiarazione di lavoro, e lavori nel tempo e pel tempo dichiarato, ognuno comprende come la produzione che costui faccia, in ispreto alla legge, debba essere repressa. Di qui un'esplicita sanzione penale, ed il disposto dell'art. 19 che commina una multa fissa di L. 600 contro il fabbricante che metta mano a qualsiasi operazione di fabbricazione, rilavori, trasformi o perfezioni polveri od altri prodotti esplodenti, senza essere in possesso della dichiarazione di lavoro, oppure lavori in tempo non compreso nella dichiarazione.

Lo stesso è a dirsi pel pirotecnico che intraprenda una qualsiasi delle operazioni riguardanti la preparazione dei fuochi artificiali senza essere in possesso della licenza d'esercizio.

293. Più sopra, parlando dei prodotti ottenuti nelle fabbriche di-

cemmo considerarsi come *ultimati* i prodotti che non hanno bisogno di ulteriore essiccazione o manipolazione per essere posti immediatamente in vendita, ed avvertimmo pure che i prodotti così *ultimati*, devono essere introdotti subito nel rispettivo magazzino ed iscritti nel registro di carico e scarico, facendosi il discarico dal registro per i riscontri delle materie prime corrispondenti, nonchè collocati distintamente per ciascuna qualità (a seconda se polvere pirica da mina, da caccia, o da carica di armi in genere) ed in modo da agevolare i riscontri e gli inventari da parte degli agenti della finanza. Ora è chiaro che, senza apposita sanzione, tali disposizioni regolamentari sarebbero rimaste lettera morta. Di qui il disposto dell'art. 20 pel quale sono puniti con multa fissa di L. 500 i fabbricanti che tentino sottrarre, in qualsiasi modo, il prodotto al pagamento della tassa, tengano ammonticchiati, depositati od altrimenti custoditi i prodotti in luoghi diversi dai magazzini assimilati ai depositi doganali.

294. E parimenti, ad evitare in qualsiasi modo che taluno, per profittare a suo tempo di un guasto accidentale dei contrassegni, bolli o suggelli, taccia comunque la rottura od il guasto, stabilì che sieno puniti colla multa fissa di L. 500 coloro che non provino di aver denunziato immediatamente, ed in ogni caso prima che il fatto sia scoperto dagli agenti governativi, il guasto o la rottura accidentale dei bolli o suggelli applicati dall'Amministrazione.

295. Non altrimenti che la fabbricazione, anche la vendita delle polveri piriche od altri esplodenti, compresi i fuochi artificiali, non può farsi se non da chi è in possesso di licenza rilasciata dal Prefetto della Provincia o dal Ministero dell'interno, mediante il pagamento della relativa tassa. Di qui apposita sanzione contro i venditori non autorizzati, e la comminatoria di una multa fissa di L. 100 a carico di chiunque venda polvere pirica o altro prodotto esplodente, cartucce cariche di materia esplodente, o fuochi artificiali, senza che abbia ottenuto e conservi nel locale di vendita la licenza a lui intestata, e chiunque faccia vendita girovaga. Ora, tale essendo il disposto di legge, è chiaro che contravviene chi, senza aver ottenuta la licenza e pagata la relativa tassa, vende polveri piriche od altre materie esplosive [1]), come pure è intuitivo che cade in contravvenzione il commesso del fabbricante che, non munito di licenza, venda polvere pirica per conto di costui, in luoghi diversi dai locali di fabbrica o di deposito a questa annessi [2]).

---

[1]) Cass. 22 aprile 1892, Berivato, *Rivista penale*, 36, pag. 308.

[2]) Cass. 15 novembre 1889, Piccone, *Rivista penale*, 32, pag. 99.

E, poichè, pel testo unico 2 marzo 1902, chiunque venda, anche per una sola volta, ed in qualsiasi quantità, polveri piriche od altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, deve essere in possesso della licenza, logica vuole che la sanzione, di cui all'art. 22, sia applicabile tanto a chi venda abusivamente una quantità considerevole di polvere quanto a chi ne venda una quantità minima, dacchè la legge al riguardo non distingue, e prescrive il divieto di vendita in qualsiasi quantità, senza licenza.

Appunto per ciò la giurisprudenza è costante nel senso che la legge non distingue tra la vendita che si fa in uno spaccio senza licenza e la vendita che si fa da un girovago, e tra vendita all'ingrosso o al minuto di polvere pirica [1]), nè tra uno o più atti di vendita di detta polvere [2]).

Di fronte al divieto imposto dalla legge *a chiunque* di vendere polvere pirica senza licenza, era naturale che tutti quanti dovessero andar compresi in simile larga dizione. A dirimere comunque il dubbio se all'esercente di tiro a segno fosse o meno applicabile simile disposto, vi si provvide stabilendo che è punito con multa fissa di L. 100 l'esercente di tiro a segno (esclusi i governativi, i provinciali o comunali) o altri, che somministri ai tiratori polvere pirica o prodotti esplodenti, senza essere provveduto della licenza.

Senonchè ad evitare che taluno potesse sfuggire all'obbligo della licenza ed alla relativa sanzione penale, pretestando che la cessione di polveri da esso fatta non fu a scopo di lucro, si pensò ad ovviare con la legge anche a ciò, prescrivendosi che le contravvenzioni, di cui è parola, sussistono anche nel caso in cui la *vendita* apparisca fatta sotto forma di regalo agli acquirenti di altre merci o di compenso per prestazione di opera, ed è provata anche dalla sola esistenza di polveri, prodotti esplodenti, cartucce cariche o fuochi artificiali in un esercizio aperto al pubblico.

Ond'è che l'esistenza di polveri piriche ed altri prodotti esplodenti in un negozio aperto al pubblico equivale a vendita dei medesimi [3]), anche se la vendita senza licenza non abbia avuto luogo [4]).

Altrettanto dicasi (per quanto la multa sia ridotta a sole lire 50) per coloro che vendono soltanto capsule, o cartucce vuote con capsule, miccie e fuochi di bengala senza che nell'esercizio di vendita

---

[1]) Cass., 21 giugno 1886, P. M. in causa Ongari, *Rivista penale*, 24, p. 205.
[2]) Cass., 17 aprile 1886, Paladino, *Rivista penale*, 24, p. 561, n. 2.
[3]) Cass., 14 luglio 1896, D'Aragona, *Rivista penale*, 44, pag. 509.
[4]) Cass., 18 gennaio 1890, Borghi, *Rivista penale*, 32, pag. 319.

esista la licenza intestata al nome del conduttore. A questi pure è applicabile la multa, anche quando la vendita apparisca sotto forma di regalo, di scambio di merci, o di compenso per prestazione d'opera, ed è parimenti provata questa vendita anche dalla sola esistenza di capsule, o cartucce vuote con capsule, miccie o fuochi di bengala in un esercizio aperto al pubblico (art. 23).

296. Nè la serie delle contravvenzioni è, dopo quanto esponemmo, finita. Altre contravvenzioni contempla il Legislatore e severamente punisce. Ma non sarebbe possibile, altrimenti, l'osservanza della legge. Non conviene invero dimenticare che, in tema di leggi fiscali, la repressione che si fa del reato è mezzo a prevenirlo; e tanto più la perpetrazione del reato si impedisce, quanto maggiore e grave è la relativa sanzione.

E, neanche nel tema che ci occupa il Legislatore scherza, se si tiene presente che qualunque trasgressione regolamentare è, come più sopra avvertimmo, punita con multa da L. 10 a L. 100 (art. 26 testo unico), e le altre contravvenzioni, specialmente previste, sono punite tutte con multe fisse spesso assai gravi siccome andremo vedendo.

Al quale effetto osserviamo che, come più sopra abbiamo notato, l'obbligo della denuncia all'ufficio tecnico di finanza non si estende alle sole fabbriche di polveri piriche ed agli apparecchi ivi adoprati, ma anche agli apparecchi inoperosi atti alla fabbricazione delle polveri o di altri esplodenti, compresi i fuochi artificiali, da chiunque posseduti o detenuti sia pure provvisoriamente (art. 13 testo unico e 5 regolamento). Ora è chiaro che la detenzione, sia pure indebita, di un apparecchio inoperoso, se può costituire pericolo di frode, non costituisce tuttavia la frode. Ma pur tuttavia, poichè la prevenzione della frode allontana il più possibile questa, anche tale trasgressione volle il legislatore espressamente punita, e prescrisse applicarsi alla stessa una multa fissa di L. 50 per ciascun apparecchio non denunciato atto a fabbricare, a rilavorare od a perfezionare polveri piriche, prodotti esplodenti o fuochi artificiali (art. 21 del testo unico).

Sicchè vede il lettore, di fronte a sì severe sanzioni, quanto in tale materia conviene andar guardinghi, tanto più che, caduti in contravvenzione, non vi è eccezione che valga a salvare il contravventore, poichè la contravvenzione stessa esiste, anche se l'apparecchio, semprechè atto alla fabbricazione, sia detenuto anche provvisoriamente.

297. E, passando oltre, notiamo che le fabbriche di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti (esclusi i fuochi artificiali) sono sotto-

poste alla vigilanza permanente degli agenti di finanza, e pagano la tassa sulla quantità effettiva dei prodotti accertati direttamente dagli agenti dell'Amministrazione. Appunto perciò tali prodotti devono essere immessi e custoditi in ispeciali magazzini che, considerati come locali di fabbrica, sono soggetti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata e devono essere notati, a cura dei suddetti agenti, in apposito registro di carico e scarico.

Ma, come in nessun altro magazzino, diverso da quello di cui sopra, si può fare un deposito di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, senza aver ottenuto la licenza dell'Ufficio tecnico di finanza, così pure si prescrisse, per gli altri prodotti esplodenti, diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, obbligatoria la tenuta di un registro che ne ponga in evidenza il movimento giornaliero.

Anzi pel caso appunto che taluno avesse a trasgredire siffatte disposizioni, concernenti l'obbligo della licenza da parte dell'Ufficio tecnico e del detto registro, si punirono: con multa fissa di L. 200 l'istituzione di depositi di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, senza la licenza dell'Ufficio tecnico di finanza: — con multa fissa di L. 100, la tenuta irregolare del registro di cui sopra, per la quale si renda impossibile accertare il movimento delle materie depositate ovvero le discordanze gravi tra lo stato del magazzino ed i risultamenti del detto registro: con multa fissa di L. 200 la mancanza del registro o la negata presentazione di esso agli agenti governativi.

Dal che ognun vede la verità di quanto già constatammo circa la gravità delle sanzioni con cui vengono punite le trasgressioni alle discipline della legge e del relativo regolamento, gravità che, d'altronde, meglio spicca allorchè si abbia presente che viene inflitta la multa fissa di L. 1000 a chi si opponga all'ingresso degli agenti governativi nelle fabbriche e locali annessi, nei magazzini di deposito e negli esercizi di vendita, od impedisca ad essi agenti il libero esercizio delle loro attribuzioni (art. 25 del testo unico). Ma guai se altrimenti fosse, e più benignamente il Legislatore punisse le singole contravvenzioni! La sola severità della legge è arra sicura alla sua osservanza: ove miti ne fossero le sanzioni, le discipline dettate a prevenire le frodi resterebbero lettera morta; chè, nella maggioranza dei contribuenti, non è ancora entrato nella mente che la frode all'erario debba ritenersi e sia un reato.

298. E con ciò, tutto quanto attiene alle contravvenzioni e relative sanzioni riflettenti la legge per la tassa sulle polveri piriche

essendo stato detto, nulla più rimarrebbe a dire al riguardo, se pur non ci premesse far presente che le multe comminate dalla presente legge vengono applicate indipendentemente dalle altre pene stabilite dal Codice penale e dalla legge di pubblica sicurezza, e che, quando col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione sia stata defraudata la tassa di fabbricazione o di vendita, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento.

299. E poichè siamo in tema di multe, tengasi ben presente che la recidiva nelle contravvenzioni alla presente legge ed al regolamento dà luogo all'applicazione del doppio della multa comminata [1]. Nè basta: contro i recidivi potrà, giusta l'esplicito disposto dell'articolo 27 del testo unico 2 marzo 1902, anche essere pronunziata l'interdizione dall'esercizio per tempo determinato od indeterminato.

---

[1]) Cass. Roma, 30 maggio 1905, Pandolfi, *Rivista gabelle*, 1905, 486.

TITOLO IV.

SEZIONE UNICA.

Delle tasse di bollo e registro

PARTE I.

CAPO UNICO.

Generalità sulle tasse di bollo e registro.

300. Natura delle tasse di bollo e registro; loro affinità e dissimiglianza. — 301. Ragioni per cui non ci occupiamo delle contravvenzioni riflettenti le tasse di registro.

300. Fra le imposte indirette figurano, fonte di utili cospicui per l'erario, le tasse di bollo e registro. Tali tasse infatti, che vanno conosciute sotto il nome di imposte sugli atti, colpiscono indirettamente la circolazione della ricchezza nel momento in cui questa si esplica, vuoi coll'imporre che l'atto, in cui contiensi l'obbligazione o la liberazione, sia scritto su determinata carta che abbia soddisfatto a un dato diritto, o venga munito, prima di farne uso o del rilascio, di marche o del bollo straordinario, vuoi infine col prescrivere la registrazione dell'atto col pagamento della relativa tassa.

Dal che facilmente rilevasi esistere, per quanto lontana, una certa affinità di carattere fra i diritti di bollo e quelli di registro, dal momento che entrambi detti diritti hanno per iscopo la tassazione della massima parte degli atti riferentisi alla vita civile e giudiziaria e la conseguente percezione di determinati diritti.

Ma, non ostante ciò, netta e precisa appare la distinzione fra la percezione dell'una e dell'altra tassa, sempreché tengasi presente che, mentre i diritti di bollo sono stabiliti e riscossi senza intervento qualsiasi da parte degli agenti dell' Amministrazione, per contro i diritti di registro vengono esatti mercè l'intervento di detti agenti previa cognizione dell'atto.

301. E vorremmo pur dire, poichè siamo sul tema, di altre analogie e discordanze intercedenti fra i diritti di bollo e registro, se

pure ciò non esorbitasse dai limiti del nostro studio; e, d'altronde, la via lunga ne sospinge. Questo solo crediamo utile avvertire, che, dovendo noi trattare unicamente delle leggi fiscali in relazione al giure penale, le tasse di registro non possono formare oggetto dei nostri studi. Le contravvenzioni invero alla legge, sono sempre di competenza del Tribunale civile comechè il ritardato o mancato pagamento si risolve nella ingiunzione che consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio (vidimato e reso esecutorio dal Pretore), di pagare entro giorni quindici, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie dall'Ufficio stesso indicate. Lasciato perciò a parte tutto quanto attiene alla legge del registro, passeremo senza altro a trattare delle leggi sulle tasse di bollo e relative contravvenzioni e sanzioni penali.

PARTE II.

CAPO UNICO.

Delle leggi sulle tasse di bollo: contravvenzioni e pene.

302. Necessità di alcuni cenni generali. 303. Definizione della tassa di bollo, ed in che la medesima consista. — 304. Distinzione delle tasse di bollo in proporzionali, graduali e fisse, e modo mediante cui vengono rispettivamente gli atti colpiti da tali tasse. — 305. Dei diversi modi in cui si corrisponde il pagamento della tassa; tali modi si distinguono in ordinario, straordinario e virtuale. — 306. Dell'uso ed impiego della carta bollata: sua forma e dimensioni: divieto di scrivere sui margini e spazi fra linea e linea della carta bollata: della quantità di sillabe permesse su ogni linea: eccezioni per gli atti stampati o litografati: contravvenzioni in caso di inosservanza di tali norme. — 307. Norme proibitive dettate ad ovviare frodi e concernenti l'uso della carta bollata e delle marche da bollo, epperò importanti contravvenzioni in caso di trasgressione. — 308. Divieto di servirsi di un foglio di carta bollata che ha già servito per altro atto incompiuto, o di stendere sullo stesso foglio due o più atti distinti. — 309. Degli atti che fanno eccezione a tale regola e della legalizzazione delle firme. — 310. Mezzi escogitati dalla legge per vietare l'uso di atti non bollati. — 311. Divieto agli stampatori e litografi di fare inserzioni di cui l'originale non sia steso in carta bollata. — 312. Divieto agli ufficiali di pubblica sicurezza ed impiegati doganali di dar corso ad atti non muniti di bollo. — 313. Eccezioni a tale regola. — 314. Divieto ai notai e ufficiali giudiziari di levare il protesto e trascrivere cambiali o recapiti irregolari. — 315. Divieto ai giudici, funzionari, ufficiali giudiziari, cancellieri, avvocati, notai, procuratori, ecc. di valersi di atti non bollati nell'esercizio delle loro mansioni. — 316. Eccezioni a tale regola. — 317. Nullità dei patti tendenti a defraudare il pagamento delle tasse. — 318. Della decadenza dal beneficio della registrazione per gli atti non bollati e della loro inammissibilità come produzioni in giudizio. — 319. Della ineffi-

cacia delle cambiali ed altri recapiti di commercio relativamente agli effetti cambiari ove non bollati fin dall'origine, se emessi nello Stato, ed ove non sottoposti al bollo prima di farne uso, se emessi all'estero. - Perchè riteniamo insanabile tale inefficacia delle cambiali agli eftetti cambiari. — 320. Della autorità giudiziaria competente a giudicare delle controversie civili e penali: per le contravvenzioni devono osservarsi le regole stabilite dalla procedura penale, anche quando sieno implicite controversie concernenti la tassa. — 321. Dell'elemento cui deve aversi riguardo nelle contravvenzioni al bollo. — 322. Del modo con cui si accertano e si contestano le contravvenzioni. — 323. Del caso nel quale, non ostante l'irregolarità o la mancanza del bollo, la legge non fa luogo a contravvenzione; - condizioni richieste al riguardo. — 324. Persone a cui dalla legge è affidato l'incarico di curarne l'esecuzione e di accertare le contravvenzioni relative. — 325. Delle visite domiciliari e delle persone all'uopo incaricate. — 326. Delle contravvenzioni a carico di chi, essendovi obbligato, rifiuta agli agenti l'ispezione dei libri, registri, ecc. — 327. Persone che devono sottoporsi alla visita domiciliare e modo di procedervi presso i privati cittadini sospetti di possedere carta filigranata, bolli falsificati o strumenti atti alla falsificazione. — 328. Facoltà accordate dalla legge ai contravventori e modo di estinguere l'azione penale. — 329. L'esazione della tassa è sempre dovuta indipendentemente dalla multa. — 330. Delle persone che la legge ritiene solidalmente responsabili nelle contravvenzioni. — 331. Della pluralità delle pene secondo il numero degli atti in contravvenzione, e della pluralità di contravvenzioni commesse in un solo atto: penalità al riguardo. — 332. Commutazione delle multe in pene restrittive della libertà. — 333. Della prescrizione dell'azione. - La prescrizione estingue l'azione penale non la tassa. — 334. Ragioni per cui le contravvenzioni commesse sotto le leggi precedenti sono regolate da queste mentre la regolarizzazione degli atti è regolata dalla legge attuale. — 335. Dei reati che la legge di bollo contempla: duplice categoria. — 336. *Dei reati dipendenti* da omessa, ritardata od insufficiente applicazione del bollo o da trascuranza delle norme prescritte dalla legge - Persone che incorrono in detti reati e pene comminate per le singole contravvenzioni. — 337. Delle pene inflitte ai contravventori per la mancata regolarizzazione degli atti entro l'anno: quando comincia a decorrere, agli effetti della multa, detto termine. — 338. Della contravvenzione *pei reati di falsificazione*. — 339. Ipotesi previste dall'art. 59 della legge sul bollo. — 340. Sanzioni penali contro coloro che fanno uso, a danno dello Stato, della vera filigrana o dei veri bolli, punzoni o rami, o detengono scientemente in casa od altrove, filigrane, punzoni, bolli o rami contraffatti o istromenti destinati a fabbricarli. — 341. Pene contro chi dolosamente fa uso o smercia carta bollata o marche da bollo, marche per concessioni governative, per passaporti o per legalizzazione di firme già usate. — 342. Ragione per cui, non ostante che tali reati fossero puniti già dalla legge penale comune, si credette opportuno di dettare apposite sanzioni nella legge sul bollo. — 343. I reati previsti dalla legge sul bollo devono colpirsi con le pene ivi stabilite e non con quelle del Cod. pen.

302. Pur non volendo soffermarci ad esaminare quale sia l'origine della tassa di bollo, come essa sorse in Italia, e quale la legislazione

ivi al riguardo promulgatasi fino al testo unico 4 luglio 1897 n. 414, crediamo tuttavia necessario di far precedere brevi cenni generali circa l'applicazione della tassa di bollo, affinchè il lettore agevolmente comprenda la portata e lo spirito delle varie disposizioni di legge intese a prevenire le frodi ed a punire i contravventori.

303. Ad un tale esame accingendoci, e volendo, prima di tutto, definire che cosa sia la tassa di bollo, diremo consistere la medesima in una imposta dovuta su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali, e sugli scritti, stampe e registri designati nella legge, come soggetti al bollo fin dalla loro origine, oppure in ragione dell'uso, e per i quali si ammette la carta libera, ma con obbligo di pagare la tassa in certi casi.

Dal che rilevasi che le tasse di bollo si compendiano in quella somma di diritti che l'erario percepisce sia per l'uso della carta bollata, su cui vengono scritti o stampati gli atti giudiziari od amministrativi, sia pel bollo che le diverse autorità appongono a certi atti in senso di autenticazione o di legalizzazione [1]).

304. Ma dall'essere i diritti che lo Stato percepisce differenti da atto ad atto, ne venne che il Legislatore doveva provvedere a distinguere i diritti a seconda del modo con cui i medesimi vengono percepiti, epperò distinse le tasse in proporzionali, graduali o fisse. Con la quale distinzione si volle indicare: essere *proporzionali* quelle tasse che si percepiscono in ragione del valore dell'atto su cui cadono; essere *graduali* quelle che si applicano non sul preciso valore rappresentato dall'atto, ma la cui tassazione assume coefficiente diverso a seconda di prestabiliti limiti; *fisse*, per contro, quelle che si esigono in somma invariabile per ogni atto della stessa specie, niun calcolo tenuto del valore. La legge difatti colpisce, con *tassa proporzionale*, la circolazione media dei biglietti aventi corso legale o fiduciario, ed il prodotto lordo dei teatri e luoghi chiusi per i biglietti e fogli d'ingresso: con tassa graduale, le cambiali, gli ordini in derrate e gli altri effetti e recapiti di commercio tratti nello Stato, nonchè quelli tratti all'estero, se pagabili nello Stato, od anche quando sono semplicemente presentati, consegnati, trasmessi, quietanzati, accettati, girati, muniti di avallo od altrimenti negoziati nel Regno, le delegazioni mercantili, le cessioni poste a piè delle fatture accettate o non, ed ogni altro atto contenente trasferimento di danaro o ricognizione di debito dipendente da operazioni commerciali, in modo equi-

---

[1]) S. Gianzana, *Codice Finanziario* (*Cenni sulle tasse di bollo*).

valente alle cambiali, le note di pegno di merci depositate nei magazzini generali, di che nella legge 17 dicembre 1882 n. 1154, prima di esser girate; con *tassa fissa* tutti gli altri atti o scritti che non vengano tassati con tassa proporzionale e graduale [1]).

305. Visto così come le tasse si distinguono, non inutile disamina è quella di vedere in quanti modi il pagamento della tassa di bollo può seguire. Ad un tale effetto osserviamo corrispondersi la tassa di bollo in tre modi: ordinario, straordinario e virtuale [2]).

Si corrisponde in modo *ordinario,* impiegando la carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato. Si corrisponde in modo *straordinario,* applicando sopra ogni altra specie di carta e, nei casi previsti dalla legge, anche sulla carta filigranata e bollata, le marche da bollo, o con l'impressione di un bollo speciale, o mediante il visto per il bollo. Si corrisponde infine in modo *virtuale,* vale a dire senza la materiale apposizione del bollo, nelle cause e nei procedimenti d'interesse dello Stato, del Monte delle pensioni e del Fondo pel culto, nonchè in quelli promossi dal Pubblico Ministero nello esclusivo interesse della legge o del servizio pubblico; nelle cause e nei procedimenti giudiziarì interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri, infine sugli atti, biglietti, buoni, ecc. di cui agli articoli, dal 63 al 69 compreso, del testo unico 4 luglio 1897 n.° 144.

306. E qui giunti senza soffermarci ad enumerare quali siano gli atti e scritti pei quali è obbligatorio l'uso o la qualità della carta bollata, o pei quali la tassa di bollo può essere corrisposta in modo straordinario (giacchè su ciò e per quello che riflette gli atti che si possono scrivere su carta libera, ma che devono essere bollati quando ne sia fatto uso provvedono abbondantemente i titoli II e III del testo unico 4 luglio 1897 n. 414), passeremo senz'altro a trattare delle disposizioni riflettenti l'uso e l'impiego della carta bollata e delle marche da bollo.

E a tale effetto osserviamo che, giusta quanto prescrivono gli articoli 7 e 29 del testo unico su citato, da un lato, trovasi disposto che la carta per gli atti e documenti civili, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi, e per gli stati o certificati, copie ed estratti che si rilasciano dai conservatori delle ipoteche abbia, esclusa quella per i procedimenti avanti i giudici conciliatori, in cause di valore non eccedente lire 50, per ogni foglio, l'altezza di millimetri 307 e la

---

[1]) Art. 3 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, 4 luglio 1897 n.° 414.

[2]) Circa le tasse di bollo pagabili in modo virtuale, consulta pure gli art. 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del testo unico su citato.

larghezza di millimetri 425; sia lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata in modo che presenti 25 linee e vi resti un margine del quarto a destra e di un ottavo a sinistra, e, dall'altra, è fatto divieto di eccedere il numero delle linee come sovra tracciate a termini della legge o scrivere fuori delle medesime o nel margine ivi prescritto.

Dal che tosto vedesi come il Legislatore intenda con questa ultima disposizione di proibire che taluno, per risparmio di carta, scriva nei margini fuori delle linee verticali, a destra ed a sinistra del foglio, fra le linee o nei margini sopra la prima linea o sotto l'ultima. Ma vi ha di più. Nel silenzio, al riguardo, della legge del 1874 avveniva lo sconcio che il contribuente, per risparmiare carta e, conseguentemente, il pagamento dei diritti sulla tassa di bollo, scrivesse su ogni linea quante sillabe più poteva, e per contrario che, i cancellieri, i conservatori delle ipoteche ed altre autorità, per guadagnare maggiori diritti, scrivessero talmente largo da consumare, a danno del contribuente, fogli di bollo in maggior quantità del bisogno. Si pensò pertanto di riparare a siffatti inconvenienti con lo stabilire che gli originali e le copie degli atti giudiziari in carta da bollo ordinaria, e gli stati o certificati, copie ed estratti, che si rilasciano dai conservatori delle ipoteche in carta speciale, debbano essere scritti in modo leggibile; che ogni linea non possa contenere meno di 14 nè più di 28 sillabe, ammessa compensazione fra le eccedenze e le deficienze di sillabe delle varie linee dello stesso foglio di carta. Qualora però non si tratti di atti scritti, ma di atti riprodotti con la stampa o con la litografia, le disposizioni di cui sopra, stabilite per gli scritti, non sono applicabili a questi ultimi, purchè però ogni foglio intero stampato o litografato non contenga più di 120 linee, nè ogni linea, meno di 14 nè più di 28 sillabe, ammessa la compensazione fra le deficienze ed eccedenze di sillabe delle varie linee dello stesso foglio di carta [1]). Essendo tali norme tutte proibitive, è chiaro che la loro inosservanza importa contravvenzione.

---

[1]) In ordine alle scritture a macchina è sorta divergenza, se ad esse sia applicabile la disposizione del capoverso dell'art. 29 della legge sul bollo, che stabilisce delle facilitazioni per gli atti e scritti riprodotti con la stampa o con la litografia in punto alla riempitura delle linee e dei margini della carta bollata. Ed all'uopo avvertiamo che, diversamente da quanto ebbe a statuire il Consiglio di Stato con suo parere del 23 luglio 1902 (*Foro it.*, III, 164) noi riteniamo applicabile, di fronte allo spirito della legge, alle scritture a macchina la disposizione del capoverso dell'art. 29 della legge sul bollo, in ciò confortati dalla decisione del Tribunale di Varese 30 ottobre 1902 in causa Arconati e Finanze, pure inserita nel *Foro it.*, III, 164.

307. Nè a tanto solo si fermano le norme proibitive dettate dal Legislatore ad ovviare frodi in danno dell'erario, bastando dare uno sguardo alla legge per vedere come questa siasi preoccupata di dettare disposizioni concrete e precise in ordine a ciò.

Per verità è proibito:

1.° Di scrivere sull'impronta del bollo e della marca da bollo, pur essendo permessa la scritta contenente la data o la firma applicata su una sola linea per l'annullamento della marca.

2.° Di far uso di qualunque specie di carta che presenti alterazione nel bollo, nella filigrana o nella dimensione;

3.° Di applicare la marca non intiera e composta di parti di una o diverse marche, ovvero applicare marche che portino tracce di precedente uso.

Nè basta. La legge vieta di far uso di carta o di marche da bollo al prezzo inferiore alla tassa dovuta; di far uso di carta munita di bollo straordinario o di marca da bollo per gli atti e scritti pei quali è esclusivamente obbligatorio l'impiego di carta filigranata; di apporre ed annullare le marche in luogo ed in modo diverso da quello prescritto e senza l'osservanza delle speciali disposizioni stabilite al riguardo, come pure di supplire alla insufficienza del bollo ordinario coll'applicazione di marche da bollo. Ora è chiaro che ogni trasgressione a tali norme costituisce contravvenzione.

Proibisce inoltre il legislatore di usare carta bollata ordinaria per gli stati o certificati, copie od estratti da rilasciarsi dai conservatori delle ipoteche, relativi ad iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni e che si devono scrivere su carta speciale, come pure di usare la detta carta speciale per atti diversi da quelli per cui è destinata.

308. Ma le proibizioni contenute in legge non si arrestano solo a quelle concernenti l'uso della carta bollata e delle marche da bollo in modo diverso da quello da essa prescritto, ma si estendono eziandio a vietare esplicitamente l'uso di un foglio che ha già servito per altro atto incompiuto, e tanto più di servirsi del medesimo foglio per due o più atti distinti.

E provvide realmente devono dirsi tali disposizioni! Per verità, se altrimenti fosse, il contribuente potrebbe facilmente defraudare l'erario, vuoi col consegnare in un unico foglio di carta bollata atti diversi, vuoi coll'usare nuovamente un foglio che abbia servito già per altro atto. Onde cade in contravvenzione alla legge sul bollo, quel procuratore esercente che, su uno stesso foglio di carta bollata, scriva le note delle spese giudiziali riferibili a diversi gradi di un

medesimo giudizio [1]); o scriva sullo stesso foglio la comparsa conclusionale e la nota delle spese [2]).

309. Alle dette regole generali per cui, un foglio di carta bollata, che ha già servito per un atto o scritto, non potrà più servire per altro atto, ancorchè non ne contenga che la semplice intitolazione o principio, e che è proibito di fare due o più atti distinti sul medesimo foglio, è fatta dalla legge eccezione per alcuni atti i quali, di conseguenza, possono scriversi su uno stesso foglio.

Tali atti sono i seguenti:

1.° Gli inventarî, processi verbali ed altri atti che non possono essere portati a termine in una sola vacazione o seduta;

2.° Gli atti d'istruttoria delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, ed i referti di notificazioni, scritti in piè dell'atto da notificarsi;

3.° Le deliberazioni delle Comunità e gli atti dei corpi amministrati ed i relativi *visti* e decreti delle autorità superiori;

4.° I pareri, le conclusioni ed i decreti sopra i ricorsi in materia sì giudiziaria che amministrativa;

5.° Le quietanze di somme a conto od a saldo di un solo e medesimo credito, portate da scritture private di obbligazioni o d'affitto e le quietanze degli interessi ed annualità d'ogni specie ancorchè scritte a piedi del titolo di credito: quelle però fra tali ricevute che sono dalla legge considerate come quietanze ordinarie dovranno essere munite della prescritta marca da bollo;

6.° Le quietanze chirografarie di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziario, e quelle dei relativi interessi ed annualità, purchè ciascuna di queste ultime sia munita della marca prescritta;

7.° Le girate, avalli, quietanze e simili che si appongono sulle lettere di cambio e sugli altri effetti negoziabili, sulle lettere di vettura, sulle polizze di carico e sugli ordini di pagamento, purchè le quietanze sieno munite della prescritta marca, o sia stata altrimenti scontata la relativa tassa di quietanza;

8.° Le quietanze apposte ai mandati anche collettivi spediti sui fondi dei Comuni, delle province e di altri corpi morali, purchè le quietanze sieno munite della prescritta marca;

---

[1]) Cass. Roma, 10 dicembre 1886, Sinistri, *Rivista penale*, XXV, pag. 143.

[2]) Cassazione 18 luglio 1891, Lertora, *Rivista penale*, XXXIV, pag. 550.

9.° I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri;

10.° I certificati d'iscrizione e trascrizione apposti sulle note relative, il duplicato delle note per le iscrizioni ipotecarie e loro rinnovazioni scritte sulla copia del titolo del credito; le copie delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni costituenti un solo stato o certificato, e le relative aggiunte o variazioni, anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;

11.° Le ratifiche apposte dalle parti sugli atti stipulati nel loro interesse;

12.° Le accettazioni apposte dal mandatario allo scritto privato di mandato;

13.° Le dichiarazioni di conferma sulla verità dell'esposto in un atto, e le dichiarazioni di concordanza con l'originale apposte ad un documento o ad una copia;

14.° La dichiarazione posta sull'atto di cessione dal debitore ceduto sulla denuncia fattagli della cessione del credito;

15.° Le dichiarazioni di vedovanza permanente, scritte sul foglio contenente il certificato di esistenza in vita;

16.° I certificati degli agenti delle contribuzioni dirette scritti in calce di un estratto di catasto per attestare la contribuzione dovuta sui beni descritti nell'estratto, e le dichiarazioni di eseguito trasporto di estimo apposte ai documenti in seguito dei quali il trasporto fu eseguito;

17.° Le annotazioni relative ai cambiamenti nei contratti matrimoniali;

18.° Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri del rispettivo ufficio, purchè riguardino una sola persona; o, se concorrono più persone, purchè queste sieno coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferiscono gli estratti che si rilasciano;

19.° Le procure speciali per comparire innanzi ai tribunali in cause commerciali, scritte sul foglio che contiene l'originale o la copia dell'atto di citazione;

20.° Le quietanze o ricevute ordinarie indicate all'art. 13, ove siano scritte in un foglio di carta da bollo superiore a cent. 5 od a centesimi 10, secondo i casi, in quanto il bollo della carta adoperata corrisponda al cumulo delle tasse dovute sulle ricevute, in ragione di cent. 5 o di cent. 10 ciascuna, e le ricevute medesime seguano fra le stesse parti e per l'identico titolo;

21°. Le quietanze o ricevute ordinarie non altrimenti indicate nel presente articolo, apposte a un documento già bollato, purchè sieno munite della marca prescritta.

Tali le eccezioni alla regola che su uno stesso foglio non può scriversi più di un atto. Ma non sono le sole. Il legislatore si affretta infatti, nell'art. 36, a dire che la semplice legalizzazione delle firme di qualsiasi scritto od atto, che sia già redatto in carta bollata od altrimenti sottoposto alla formalità del bollo, non sarà considerata come una dichiarazione o certificato distinto, ognora che venga apposta sullo stesso foglio che contiene le firme da legalizzarsi.

310. Però ad impedire l'uso di atti non bollati non bastava il comminare pene ai contribuenti che venissero meno al divieto, ma occorreva pure dettare norme ad impedire che coloro che, per ragione di ministero o di ufficio, sono chiamati a dare corso od esecuzione ad atti da assoggettarsi al bollo, vi si prestassero anche senza l'adempimento di detta formalità.

Ed il legislatore infatti vi provvide coll'imporre, con comminatoria di sanzione penale, speciali divieti!

311. Di conformità a ciò, è proibito agli stampatori e litografi di fare nei giornali destinati alle notificazioni giudiziarie alcuna delle inserzioni prescritte dalle leggi civili e commerciali (bandi venali, estratti di atti di società, ecc.) se l'originale di ciascuna inserzione non è scritto sopra carta bollata. Chè anzi, perchè tale proibizione non rimanga lettera morta, la legge fa a costoro obbligo di presentare, nei primi cinque giorni di ciascun mese, al ricevitore del bollo o del registro locale gli originali delle inserzioni eseguite durante il mese precedente.

312. E parimenti proibisce agli ufficiali di pubblica sicurezza di apporre il *visto* ai fogli di via o lettere di vettura fatte nello Stato che non fossero muniti del bollo prescritto, come pure vieta agli impiegati e preposti delle dogane e gabelle di rilasciare veruna bolletta od altro recapito concernente i carichi di merci, apporvi il *visto* e darvi corso, ove i manifesti, le polizze di carico e le lettere di vettura fatte nello Stato non siano munite del bollo prescritto.

313. Ma, come ognun sa, in materia di commercio la mancanza di celerità e prontezza nel dar corso ad una spedizione è sovente fonte di rovina per il commerciante o l'industriale. Era perciò naturale che si temperasse il rigore del divieto di cui sopra, tanto più che, tal fiata, la pretesa irregolarità rilevata dagli agenti, non altrimenti riposa che nell'eccessivo formalismo di questi. D'altronde, quale può essere il danno della finanza, quando, contemporaneamente al rilascio delle bollette, vengano regolarizzati i manifesti, le polizze di carico o le lettere di vettura con l'apposizione delle prescritte marche da bollo e sia pagata la pena incorsa?

Fu quindi saggia disposizione quella di disporre che, ove anche i manifesti, le polizze di carico o lettere di vettura sieno irregolari nei rapporti della legge sul bollo, a tali atti debbono gli impiegati e preposti dar tuttavia corso quando, contemporaneamente, venga pagata dal contribuente la tassa, con l'apposizione della prescritta marca da bollo, e la pena incorsa, non ostante le riserve di adire il tribunale perchè abbia a pronunciare sulla legalità o meno della percezione della tassa e della multa.

314. Ma, lo si ripete, precetto della legge essendo quello di impedire che si emetta, da chi ne ha l'autorità, alcun provvedimento in base ad atti non conformi alla legge, non poteva pretermettersi di far divieto ai notai ed agli ufficiali giudiziari di elevare protesto o di trascrivere in esso cambiali irregolari rispetto al bollo.

Di qui la proibizione ai notai ed ufficiali giudiziari di trascrivere nell'atto del protesto, delle cambiali di cui non sia presentato l'originale recapito e se, inoltre, non sia stato soddisfatto sul medesimo alla tassa di bollo dovuta o coll'impiego della carta bollata, o mediante l'applicazione della marca da bollo, o del visto pel bollo suppletivo. Chè anzi, perchè a tale prescrizione non vengano meno i notai e gli ufficiali giudiziari, fu loro imposto di far menzione espressa nell'atto di protesto dello ammontare della tassa di bollo pagata per il recapito loro esibito: come pure la legge fa loro obbligo, quando il ricapito sia munito di marca da bollo o di *visto* per bollo, di indicare l'ufficio che appose la marca od il *visto* e la data dell'apposizione.

315. Per lo stesso motivo, a che la legge sul bollo non possa andare frustrata, il legislatore vieta ai giudici, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni di dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a visti o ad altri atti sulla presentazione o in seguito di carte, registri o libri che siano in contravvenzione al bollo. E tale divieto estende ai cancellieri, segretari, causidici, patrocinatori, notai, archivisti, agenti delle tasse e del catasto, arbitri, periti, uscieri, cursori, servienti o messi, comechè proibisce loro di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo in appoggio di carte non munite del prescritto bollo, dar corso alle medesime, di riceverle in deposito, di spedirne copie, di citarle nei loro atti o scritture, o di farne altro uso.

316. Va però da sè che si eccettuano dalle disposizioni, di cui sopra, i casi di procedimenti criminali e di materiale descrizione di atti negli inventari, o in altri atti conservatori.

E parimenti, nel caso in cui l'urgenza e la necessità di un prov-

vedimento conservatorio fossero giustificate, il giudice potrà procedervi, anche se poggiata la domanda a carte non regolari nei riguardi del bollo, ma a condizione che l'atto, scritto o registro in contravvenzione col bollo resti in cancelleria, e che ne sia data pronta comunicazione all'Ufficio del registro.

317. Accade sovente che le parti, ad evitare il pagamento della tassa di bollo, stabiliscano per patto che la tassa e le multe per la contravvenzione debbono ricadere sull'inosservante, o su chi dia causa all'uso giuridico dell'atto vizioso. Ognun comprende che, se valessero tali patti, ben difficilmente l'erario introiterebbe tasse: chè la tema della tassa e delle multe sarebbe soventi sprone a fare atto di acquiescenza ad un cattivo contratto. E così l'atto rimarrebbe irregolare rispetto al bollo; con quale grave iattura per l'erario, ognuno comprende!

Però, dal momento che la legge impone pei contratti l' obbligo del bollo, è chiaro che qualunque patto, anche indirettamente contrario alla legge, è nullo, di fronte a ciò che, per l'art. 1119 del Codice civ., è nulla l'obbligazione fondata su causa illecita: ed è illecito tutto ciò che è contrario alla legge.

Non ostante ciò il legislatore, a togliere via qualsiasi appiglio al riguardo, espressamente si fece a dichiarare che tutti i patti che, anche indirettamente, fossero contrari alle disposizioni della legge sul bollo e principalmente quello che la tassa e la multa per la contravvenzione debbano ricadere sull'inosservante, o su chi desse causa all'uso giuridico dell'atto vizioso, sono a considerarsi nulli e come non avvenuti.

E fece bene, così tolse di mezzo anche il pretesto ad una eventuale questione, guadagnandovi in serietà e chiarezza.

318. Del resto che la legge sul bollo non ischerzi, sta a provarlo il fatto che essa diniega il beneficio della *registrazione* a tutti gli atti, gli scritti, libri e registri che, essendo soggetti alla tassa di bollo, non sieno muniti di questa formalità, o portino un bollo o una marca da bollo di una tassa inferiore a quella prescritta, o infine si trovino in contravvenzione ad alcuna delle disposizioni della legge sul bollo.

Chè anzi, come se tutto ciò non bastasse, vieta che tali atti, scritti, registri, ecc. possano essere presentati in qualunque modo ed ammessi a far prova in giudizio, o citati in atti pubblici, sentenze, ordinanze e decreti giudiziali, fino a tanto che non sieno muniti del bollo straordinario, della marca o del visto per bollo corrispondente alla tassa dovuta.

319. La legge inoltre colpisce di inefficacia relativamente agli effetti cambiari le cambiali e gli altri recapiti di commercio che non siano stati regolarmente, e fin dall'origine, bollati, se emessi nello Stato, o sottoposti al bollo prima di farne uso, se emessi all'estero, e vuole che tale inefficacia, benchè non eccepita dalle parti, sia rilevata e pronunciata d'ufficio dal giudice. Badisi però, a scanso d'equivoci, che l'inefficacia così proclamata per le cambiali, agli effetti cambiari, è insanabile. Per modo che, anche dopo che le dette cambiali o recapiti di commercio siano stati bollati e regolarizzati, non hanno alcun valore cambiario, ma soltanto possono far prova dell'obbligazione civile o commerciale, esclusa la cambiaria, di coloro che li emisero, secondochè civile o commerciale risulti la causa della emissione di tali recapiti. Se dunque la nullità cambiaria di cui è parola, non rimane sanata per la successiva regolarizzazione che si faccia dei detti recapiti nei riguardi del bollo, è chiaro che l'inefficacia, relativamente agli effetti cambiari, proclamata dai due ultimi capoversi dell'art. 45, è assoluta [1]. Nè vi è a stupire di tanto rigorismo, se si pensa che il legislatore volle appunto, mediante la inefficacia così comminata, far cessare l'abuso invalso di redigere gli effetti di commercio in contravvenzione al bollo, salvo regolarizzarli col pagamento della multa, nei casi eccezionali, in cui sorgesse la necessità di produrli in giudizio, ciò che sottraeva la massima parte di tali effetti al pagamento della tassa con grave pregiudizio dell'erario dello Stato [2].

320. Passate così in rassegna le disposizioni proibitive per impedire la defraudazione delle tasse, gli obblighi ed i divieti per impedire l'uso di atti non bollati, e finalmente le varie sanzioni per prevenire le contravvenzioni alla legge sul bollo, uopo è dire della competenza nei giudizi relativi alle controversie e contravvenzioni di che trattasi. Ed a tale effetto notiamo subito essere la legge esplicita al riguardo. Ove sorga controversia se sia un atto soggetto o non a tassa, epperò debba farsene la restituzione, è competente il tribunale civile del luogo nel quale la tassa è richiesta: ove trattasi di conoscere della sussistenza o meno della contravvenzione è competente il tribunale penale del luogo nel quale le contravvenzioni furono

---

[1]) Cass. Firenze, 30 maggio 1887, Fiorini Canestrini, *Giurisprudenza Torinese*, 1887, pag. 558.

[2]) App. Milano, 7 novembre 1879, *Monitore dei Tribunali*, XXI, 102. — Consulta pure su tale tema: CLEMENTINI, *Sulle tasse di bollo* (Raccolta di leggi speciali). pag. 144 e seg. e BOLAFFIO nella *Temi Veneta*, XI, 538.

accertate. Nè al riguardo diremo di più, notando solo che per le contravvenzioni devono osservarsi le regole stabilite dalla procedura penale, anche quando sieno implicite controversie concernenti la tassa.

321. Piuttosto avvertiremo che nelle contravvenzioni alla legge sul bollo non si ha riguardo che al semplice fatto materiale, comecchè in contravvenzione si cada, coll'omettere o commettere un fatto ordinato o vietato dalla legge.

322. Quanto poi al modo di constatare le contravvenzioni, diremo che, non altrimenti che nelle altre leggi fiscali, le contravvenzioni devono constatarsi mediante processo verbale a cui devono unirsi, facendosene altrimenti risultare le cause della mancanza, gli scritti, registri od atti in contravvenzione. Il processo verbale però non sarà compilato se i contravventori pagheranno immediatamente, e senza riserva, le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.

323. Abbiamo detto che in contravvenzione si cade ogni qual volta si commetta o si ometta un fatto vietato od ordinato dalla legge. E sta bene in regola generale. Come eccezione devesi però notare che la legge esonera dalla contravvenzione, anzi dichiara addirittura non esservi contravvenzione, quante volte risulti provato che la mancanza o la insufficienza del bollo derivò dal non essersi potuto trovare carta, nè supplirvi altrimenti, atteso l'urgenza; all'esplicita condizione però che sia cio dichiarato nel contesto dell'atto, e che questo sia presentato, entro tre giorni, all'Ufficio per sottoporlo alla formalità ed alla tassa.

324. A che la legge sul bollo venisse scrupolosamente osservata era naturale che se ne affidasse la sorveglianza a determinate persone, che, per ragione del loro ufficio, sono più delle altre in grado di conoscere quanto questa venga o meno violata. Perciò, nei limiti delle loro attribuzioni, vuole il legislatore sia specialmente affidato l'incarico di curare l'esatta esecuzione della legge e di accertare le contravvenzioni agli impiegati ed agenti delle tasse e del demanio, della sicurezza pubblica e delle dogane.

Ma poichè, come vedemmo, anche altre persone, per ragione del loro ministero, sono tenute a conoscere la legge e a dar esecuzione ad atti soventi in contravvenzione colla legge sul bollo, così non poteva il legislatore pretermettere di far loro obbligo di denunciare gli atti in contravvenzione. Onde estese a tutti gli altri funzionari, tanto dell'ordine giudiziario che amministrativo, l'obbligo di denunciare agli uffici del bollo o del registro le contravvenzioni commesse sugli atti che loro venissero presentati e di trasmettere agli uffici medesimi gli atti e scritti in contravvenzione, quando, ben inteso,

gli atti stessi non fossero presentati al solo scopo di domandare o di eccitare dichiarazioni.

325. Ognuno per altro comprende che la esecuzione della legge affidata ai vari funzionari sarebbe rimasta, nella massima parte dei casi, allo stato di una platonica dichiarazione, se pure ai funzionari, cui specialmente è devoluta la vigilanza, non fosse stata consentita la perquisizione mediante visita domiciliare.

Appunto per ciò fece obbligo ai negozianti, ai tipografi, agli albergatori, ai locandieri, e generalmente a tutti coloro che debbono tener libri o registri bollati, come pure ai notai, segretari e cancellieri ed a qualunque funzionario ed amministratore pubblico, di permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti e carte, agli agenti delle tasse, del demanio, della sicurezza pubblica e delle dogane che, muniti di speciale autorizzazione amministrativa, loro si presentassero per compiere detta ispezione o ne facessero richiesta. Non dissimile obbligo hanno i causidici, i quali devono permettere l'esame degli atti e documenti appartenenti alla lite da loro patrocinata, quando non sieno rimasti visibili in cancelleria o presso gli uscieri. Va. da sè che le dette visite domiciliari dovranno farsi di giorno e nelle ore nelle quali, a seconda delle stagioni, la legge di procedura penale consente le perquisizioni e le visite domiciliari (art. 142 Cod. proc. pen.).

326. Ma, dato che nella detta visita domiciliare agli agenti di cui sopra venisse rifiutato l'esame dei libri, registri, ecc., come dovranno regolarsi?

Provvede a ciò la legge col disporre che, in caso di rifiuto, l'agente richiederà l'assistenza del pretore o del sindaco locale o di chi ne fa le veci per compilare, in sua presenza, un processo verbale di rifiuto, il quale, conseguentemente, farà prova dei fatti contenutivi fino a prova contraria, a sensi dell'art. 340 Codice di procedura penale.

327. Ripetesi: l'obbligo di sottoporsi alla visita domiciliare è imposto a tutti coloro che devono tenere libri e registri bollati, o che, per ragione della loro qualità, ministero od ufficio, detengono minutari, scritti, registri o carte da assoggettarsi alla legge sul bollo. Niun obbligo per contro è scritto pei privati cittadini. Perciò niuna visita domiciliare è agli agenti assentita per questi. Quando però si dia il caso che si sospetti essere qualcuno in possesso di carta bollata filigranata o bolli falsificati e degli istromenti atti alla falsificazione, la perquisizione a domicilio potrà operarsi dai detti agenti mediante l'assistenza del pretore o del sindaco locale, o di chi ne fa le veci.

328. Già vedemmo come si constatano le contravvenzioni e la facoltà che ha il contribuente di impedire la compilazione del processo verbale mediante l'immediato pagamento senza riserva delle pene pecuniarie incorse e delle tasse di bollo. Ma può darsi il caso che il contribuente riconosca ingiustificata la contravvenzione: in tale caso gli atti e scritti si uniranno al processo verbale e si trasmetteranno all'autorità giudiziaria.

Non ostante ciò, i contravventori potranno sempre ritirare gli atti, gli scritti ed i registri in contravvenzione mediante l'immediato deposito delle tasse di bollo e delle pene pecuniarie. In tale caso, e del deposito e della riserva fatta di rimettersi alla decisione del tribunale, si farà processo verbale nel quale si cifreranno le carte cadute in contravvenzione. Ma prima che il tribunale pronunci la sentenza il contravventore dovrà presentare le carte così ritirate, perchè, non presentandole, o presentandole alterate, si avranno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Comunque, dato il caso che si elevi verbale di contravvenzione e si inizi il procedimento relativo, la legge acconsente sempre al contravventore di estinguere l'azione penale mediante il pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse di bollo. Nel qual caso, prodotta dal contravventore la prova al pubblico ministero del pagamento delle tasse, delle pene e delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

329. E qui non è inutile aggiungere che per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre la pena pecuniaria è sempre dovuta la tassa di bollo o il supplemento di essa.

330. Senonchè, dato che un atto, un documento, uno scritto sia in contravvenzione alla legge sul bollo, e se ne faccia, ciò non ostante, uso, chi dovrà rispondere di detta contravvenzione? Al riguardo non potrebbe la legge essere più esplicita. Essa infatti ritiene obbligati solidalmente:

a) Tutte le parti che sottoscriveranno, riceveranno o accetteranno un documento non bollato o con bollo insufficiente, quando pel documento fosse dovuto il bollo all'atto della sua formazione.

Trattandosi di cambiali od altri effetti negoziabili non muniti del bollo prescritto, saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione, oltre il traente, l'accettante ed il girante, anche il possessore delle cambiali e degli effetti negoziabili, e tutti coloro che li riceverono in deposito, li negoziarono, li garantirono con avallo in qualunque modo accordato, li quietanzarono o ne incassarono l'ammontare. Però la pena pecuniaria per le quietanze o ricevute ordi-

narie in contravvenzione alla presente legge sarà applicata esclusivamente al creditore che le ha rilasciate, nonostante qualunque patto in contrario, e il debitore non sarà tenuto che al pagamento della tassa quand'anche dovesse far uso della quietanza sfornita di bollo.

b) I notai, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo per le contravvenzioni commesse negli atti del rispettivo loro ministero.

Quando l'atto o scritto, oltre la firma dell'autorità giudiziaria o amministrativa, contiene ancora la sottoscrizione del cancelliere o segretario, ambedue saranno responsabili della contravvenzione.

c) Tutti coloro che faranno uso, nel senso di questa legge, di un documento o di uno scritto, senza prima farlo munire di bollo competente.

Oltre la responsabilità solidale con le parti per la contravvenzione imputabile alle medesime, le autorità, i funzionari ed ufficiali pubblici saranno inoltre responsabili in proprio per la contravvenzione al divieto di prestarsi all'uso di documenti non regolarmente bollati.

Trattandosi di cambiali e di altri recapiti di commercio, il giudice che non abbia rilevata e pronunciata d'ufficio l'inefficacia cambiaria dei titoli medesimi, si renderà personalmente responsabile delle tasse e delle pene pecuniarie dovute sugli effetti in contravvenzione.

d) I singoli soci per le contravvenzioni incorse dalla società, in quanto però i medesimi siano personalmente tenuti per le obbligazioni sociali, secondo la legge comune, e cioè i soci in società in nome collettivo.

e) Coloro che affiggono al pubblico gli avvisi stampati o manoscritti, e i loro committenti.

f) I negozianti e bottegai per gli stampati o manoscritti di ogni specie, affissi alle imposte, vetrine o altri luoghi esterni ed appariscenti delle loro botteghe.

331. E qui badisi essere regola generale della legge sul bollo che, quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione tante sono le pene pecuniarie in cui cade la persona che l'atto, il titolo, la scrittura od il registro abbia sottoscritto irregolarmente o ne abbia fatto uso. Chè, se invece più fossero le persone che hanno sottoscritto l'atto in contravvenzione, tutte vi sono solidalmente tenute di fronte all'art. 48 della legge sul bollo. Nè vi è da stupire di detta rigorosa disposizione, se la solidarietà, in punto al rifacimento del danno, è principio della stessa legge civile in tema di delitto o quasi delitto (art. 1156 Cod. civ.).

Parimenti la legge considera il caso in cui per un medesimo atto

o scritto siansi commesse diverse distinte contravvenzioni. E per tale ipotesi commina tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni riferentisi ad un medesimo atto. Così è duplice la contravvenzione che si commette rilasciando quietanza per oltre lire 10, senza marca da bollo e in un foglio di carta bollata contenente altro atto[1]).

332. Superfluo dopo ciò avvertire che, non pagandosi le multe stabilite dalla legge sul bollo, risorge senz'altro il principio del diritto penale comune per cui si converte la pena pecuniaria in una pena restrittiva della libertà personale (art. 75 Cod. pen.) secondo l'antico aforismo: *qui non habet in aere luit in corpore.*

333. Abbiamo detto più sopra che, anche dopo iniziato il procedimento, i contravventori potranno far cessare l'azione penale, sempre quando trattisi di reato non punibile con pena corporale, mediante il pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse.

Aggiungeremo ora che altro modo di estinzione dell'azione penale per le pene pecuniarie è la prescrizione, la quale si opera col decorso di cinque anni dalla commessa contravvenzione. Circa però la estinzione dell'azione penale per prescrizione ricorrono gli stessi principii della legge penale comune (art. 92 Cod. pen.); e così, nel caso di trasgressione continuata o permanente, la prescrizione decórre dal giorno in cui ne cessò la continuazione o la permanenza.

Ma, se la prescrizione ha effetto di estinguere l'azione penale, con questo non estingue il diritto dell'erario alla percezione delle tasse e delle multe dovute. Donde la comminatoria di inservibilità ed improcedibilità degli atti e scritti in contravvenzione — non ostante la verificatasi prescrizione — senza l'effettivo pagamento delle tasse e multe dovute.

334. È norma che le leggi non hanno effetto retroattivo, e su tale principio si basa la legge sul bollo quanto alle pene ed alla prescrizione, stabilendo che, le contravvenzioni alle leggi sul bollo, anteriori alla legge attuale, sono regolate dalle leggi anteriori, quanto alle pene ed alla prescrizione. Per altro, poichè la irregolarità nell'atto o scritto si verifica pur sempre sotto la legge vigente, così devono i medesimi andar sottoposti alle tasse da questa prescritte.

335. E veniamo così alle pene stabilite per le contravvenzioni. Al qual riguardo notiamo subito che due ben diverse forme di reati contempla la legge sul bollo. Essa infatti, da un lato, commina pene contro coloro che omettono o commettono atti da essa voluti o vie-

---

[1]) Cass. 9 luglio 1896, Lo Monaco, *Rivista penale*, 46.°, pag. 293.

tati, e dall'altro lato si preoccupa dei reati *di falsità* in sigilli, carta filigranata, bolli e marche da bollo, della sciente detenzione, nonchè dello sciente smercio ed uso dei medesimi.

336. Tralasciando per ora di occuparci dei reati di questa seconda categoria, e venendo alle contravvenzioni previste nella categoria prima, le quali in genere dipendono da omessa, ritardata o insufficiente applicazione del bollo, ed in ogni caso da trascuranza delle norme dalla legge al riguardo prescritte, avvertiremo tosto che il legislatore, nel comminare all'uopo sanzioni, ha riguardo o alla qualità della persona, o all'ufficio da questa rivestito, o alla natura dell'atto. Nè vi è uopo a dubitarne semprechè si tengano presenti i principii di diritto sin qui svolti.

Ed ecco così le pene che dal legislatore vengono comminate per le contravvenzioni al bollo.

Incorrono nella pena:

a) di lire 60 i giudici, cancellieri od altri funzionari dell'ordine giudiziario, gli ufficiali del Governo e delle pubbliche Amministrazioni, gli archivisti, i notai, avvocati, procuratori, ministri del censo, stampatori e litografi nell'esercizio delle rispettive loro funzioni, arti e professioni.

Onde si rende penalmente responsabile il cancelliere che ricevè un atto in contravvenzione alla legge sul bollo, ed appose il visto sulla copia, senza denunciare la contravvenzione commessa dall'usciere [1]).

Per i giudici, pretori e notai che procedessero alla vidimazione di libri di commercio o di quelli indicati dall'art. 140 del Codice di commercio, prima che sieno stati assoggettati alla tassa di bollo straordinaria, in ragione di centesimi 10 per ciascun foglio, la pena sarà di lire 120.

b) di centoventi volte la tassa non pagata in ragione delle somme e dei valori espressi nelle cambiali od altri effetti o recapiti di commercio soggetti a tassa graduale tutti coloro che, a norma delle disposizioni della presente legge, sono tenuti responsabili delle contravvenzioni della specie.

Se la contravvenzione deriverà dall'uso di un bollo insufficiente, il calcolo della pena pecuniaria verrà limitato alla somma espressa nella cambiale o nell'effetto e recapito di commercio per cui la tassa di bollo non sarà stata pagata. La pena però stabilita non potrà mai essere minore di lire 30;

---

[1]) Cass., 25 luglio 1888, Barbariello, *Rivista penale*, 29.°, pag. 210.

c) di lire 60 i distributori e spacciatori di carta bollata e marche da bollo non autorizzati. Questa pena, in caso di recidiva, sarà del doppio, oltre la perdita della carta bollata e delle marche da bollo in ambedue i casi;

d) di lire 120 tutti coloro che contravvenissero sotto qualsiasi pretesto alle disposizioni di legge intese a permettere agli agenti l'esame dei libri, registri, minutari, atti scritti e carte, e le visite domiciliari nei casi e forme di cui all'art. 53 della legge sul bollo;

e) di lire 60 tutti coloro che specificassero nelle ricevute ordinarie una somma minore di lire 10 nell'intento di evitare la tassa, o commettessero ogni altra frode diretta a codesto fine, e ciò senza pregiudizio delle pene maggiori a cui potessero essere soggetti in virtù delle leggi penali;

f) di lire 24 chi rifiuti di rilasciare ricevute ordinarie, e, dopo rilasciata una ricevuta non bollata, la rinnovi o convalidi per mezzo della carta bollata o della marca;

g) di lire 24 tutti coloro che rilasciassero ricevuta senza bollo o marca, od altrimenti contravvenissero alle disposizioni di legge per l'applicazione della marca nei registri a madre e figlia, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre.

h) di lire 60 tutti coloro che contravvenendo alle disposizioni dell'art. 19 n. 12 non usino carta bollata ordinaria da una lira per le private scritture portanti contratti d'ogni specie, scioglimento di contratti, obbligazioni, liberazioni, consensi e simili stipulazioni, nonchè le scritture private contenenti descrizioni, constatazioni o inventari che siano a far prova fra le parti sottoscritte;

i) di lire 30 gli ufficiali giudiziari, cursori, servienti e messi nell'esercizio dei loro incarichi, coloro che contravvenissero alle disposizioni dell'art. 30, e qualunque altro contravventore per cui dalle disposizioni del presente articolo non sia determinata una pena particolare.

337. A maggiore tutela dei diritti dell'erario, ed a costringere in ogni caso il contribuente ad uniformarsi al più presto possibile alle disposizioni di legge, il legislatore credette utile sanzionare il principio che, trascorso l'anno dalla commessa contravvenzione senza che gli atti vengano scritti e regolarizzati, giusta quanto prescrive la legge, le pene più sopra indicate alle lettere *a, b, g, h, i* sono duplicate. Ad evitare equivoci badisi che l'anno per la regolarizzazione di atti o scritti in contravvenzione al bollo decorre dalla loro data e non dal verbale di contravvenzione [1]).

[1]) Cass. Roma, 21 agosto 1886, P. M. in causa Lardi, *Rivista penale*, 24.°, pag. 488.

338. Ma il legislatore avrebbe fatta opera incompleta se si fosse limitato a dettare sanzioni penali solo per coloro che, comunque, tentassero defraudare i diritti di bollo contravvenendo agli obblighi di legge. Di altri reati, e di più grave importanza, si doveva preoccupare se pur voleva impedire che tale imposta, dovuta all'erario, non si convertisse in un indebito lucro a pro di coloro che contraffacessero i segni di riscossione! Di qui la comminatoria di gravi pene contro i falsificatori e contro coloro che fanno smercio od uso sciente di bolli e marche contraffatte. Nè può sul serio dubitarsi del rigore della legge al riguardo, sempre che si tengano presenti gli art. 59, 60, 61 e 62 del testo unico.

339. Ciò posto, esaminiamo le varie ipotesi che in detti articoli ricorrono. Anzitutto, all'art. 59 la legge punisce con la reclusione estensibile ad anni sette:

a) i contraffattori di carta filigranata, dei bolli o delle marche da bollo, nonchè coloro che fanno sciente smercio o sciente uso di carta bollata e marche da bollo falsificate;

b) i fabbricatori di filigrane, punzoni, bolli, rami, ed altri istromenti atti alla contraffazione suddetta, nonchè coloro che ne fanno sciente uso.

Onde è chiaro che commette contraffazione anche chi dà apparenza di maggior valore ai bolli della carta filigranata [1]).

340. Ma, previsti tali casi, altre ipotesi necessariamente si imponevano alla saggezza del legislatore, se pur non volevasi frustrata la legge! Osservavasi infatti che, se è giusto sia punito chi fabbrica istrumenti atti alla falsificazione e chi questa eseguisce, non vedevasi ragione dell'esentare da pena chi frodi l'erario, dopo essersi procurato dall'officine di carte e valori dello Stato le vere filigrane, i veri bolli, punzoni o rami.

E parimenti obbiettavasi, perchè, se si comminano pene a chi scientemente smercia o fa uso di filigrane, punzoni o bolli contraffatti, non sarà punito anche chi scientemente detiene tali oggetti o gli istromenti per fabbricarli? Non è forse vero che l'esonero da pena di chi scientemente detiene istromenti od oggetti atti alla perpetrazione del reato crea l'impunità del complice e fornisce a costui, in ogni caso, il mezzo a frodare la legge?

Di qui la comminatoria della detenzione non minore di due anni a chi, essendosi procurato le vere filigrane, i veri bolli, punzoni o

[1]) Cass., 6 febbraio 1890, Pugliese e Artale, *Rivista penale*, 34.°, p. 82.

rami, ne avrà fatto applicazione od uso a danno dello Stato; di qui finalmente la sanzione della carcerazione estensibile fino ad un anno, contro chi scientemente avrà ritenuto in casa od altrove filigrane, punzoni, bolli o rami contraffatti, o istrumenti destinati a fabbricarli, ovvero carta o marche da bollo fabbricate od improntate con tali filigrane, bolli o rami.

341. Senonchè, altro e non lieve reato conveniva prevenire nella legge di che trattasi: il fatto cioè di chi, per eludere la legge, *dolosamente fa uso o smercio* di carta bollata, di marche da bollo o di marche per concessioni governative, passaporti e legalizzazioni di firme, non che di quelle rappresentative di diritti catastali e di verificazione di pesi e misure, *già usate*.

E il legislatore sanzionò contro tali contravventori la pena della detenzione estensibile ad un anno, senza pregiudizio delle maggiori pene a termine del Codice penale.

342. E qui giunti, è d'uopo il fare una considerazione, ed è questa che pur essendo, in massima, i reati di cui sopra già contemplati nel Codice penale agli art. 268, 269, 270, 271, 272 e 274, pur tuttavia si credette opportuno, nella legge che ci occupa, di dettare all'uopo disposizioni e pene affatto diverse e distinte.

Quale ne è la ragione?

Se pure non andiamo errati, crediamo che la ragione di tale fatto debba ricercarsi in ciò, che il legislatore volle applicabili le disposizioni della legge comune, in quanto trattisi di falsificazioni di *marche*, *bolli* e *punzoni* riferentisi a leggi, ove non vi sia esplicita disposizione, e, per contro, volle che le falsificazioni commesse in ispreto alla legge sul bollo fossero da tale legge disciplinate e, colle disposizioni speciali di cui in essa, punite. Altrimenti sarebbe incomprensibile come la violazione di identiche disposizioni di legge potesse importare pene diverse.

343. Va dopo ciò da sè che, di fronte all'art. 10 del Codice penale, in caso di reati commessi contro la legge del bollo, dovranno seguirsi le penalità da questa comminate, sempre, ben inteso, « senza pregiudizio delle maggiori pene a termine del Codice penale » [1]).

---

[1]) Art. 62 testo unico della legge sul bollo.

SEZIONE II.

PARTE UNICA

CAPO UNICO

Leggi sul bollo delle carte da giuoco: contravvenzioni e pene.

344. Delle leggi che disciplinano il bollo sulle carte da giuoco, e limiti di questa trattazione. — 345. Del modo con cui viene applicata la tassa di bollo sulle carte da giuoco. — 346. Quali sono le carte soggette a bollazione - chi determina le carte a bollarsi - dell'ufficio competente per la bollazione. — 347-349. Procedimento a seguirsi per la bollazione e la percezione della tassa. — 350. Obbligo della bollazione delle carte da giuoco provenienti dall'estero e metodo a seguirsi per l'applicazione del bollo e percezione della tassa. — 351. Delle carte da giuoco da esportarsi all'estero, e loro esenzione da tassa. — 352. Dell'obbligo della bollazione gratuita di tali carte e relativo procedimento. — 353. Dell'obbligo incombente al fabbricante di giustificare l'effettiva trasmissione all'estero delle carte da giuoco. — 354. Dell'obbligo della dichiarazione di fabbricazione o vendita e del divieto ai fabbricanti di riunire in mazzi le carte, finchè non sieno bollate quelle da assoggettarsi al bollo. — 355. Dell'attestato a prova della dichiarazione d'esercizio. — 356. Quando si verifica contravvenzione alla legge sul bollo delle carte da giuoco. — 357. Quando si verifichi contravvenzione per possesso di carte da giuoco non bollate. — 358. Perchè opiniamo che le ipotesi previste dall'art. 7 del reg. 25 settembre 1874 non importino contravvenzione. — 359-360. Pene con cui il legislatore punisce le singole contravvenzioni. — 361. La perdita delle carte da giuoco non bollate è conseguenziale all'incorsa contravvenzione. — 362. Della falsificazione del bollo e dello sciente uso di esso - dello smercio sciente di carte da giuoco con bollo falso - dello sciente uso ed acquisto di carte parimenti con bollo falso, ed altre distinzioni sui reati di falso al riguardo. — 363-364. Penalità comminate dal legislatore per le falsificazioni. — 365. Nei reati di falsificazione deve sempre ammettersi la ricerca del dolo. — 366. Del modo di accertare le contravvenzioni - del processo verbale. — 367. Del caso in cui non si eleva processo verbale - A chi deve trasmettersi il processo verbale una volta elevato? — 368. Dell'autorità giudiziaria competente a giudicare delle contravvvenzioni e degli altri reati sul bollo delle carte da giuoco. — 369. Per le contravvenzioni devono osservarsi le regole stabilite dalla procedura penale. — 370. Facoltà nel contravventore di farsi restituire le carte da giuoco in contravvenzione, mediante deposito delle tasse e delle pene pecuniarie. — 371. Sospensione del procedimento penale di fronte alla composizione in via amministrativa. — 372. Prescrizione dell'azione penale ed applicabilità a tale istituto delle norme del Codice penale.

344. Le tasse sul bollo delle carte da giuoco, che in Italia vennero unificate dalla legge 21 settembre 1862 n. 965, sono oggidì

regolate dalle leggi 13 settembre 1874, n. 2080, e 29 giugno 1879 n. 5165, e relativi regolamenti rispettivamente approvati coi Regi Decreti 25 settembre 1874, n. 2121, e 18 dicembre 1879, n. 5192, nonchè dal R. Decreto 2 novembre 1882 n. 1080 e dall'art. 6 della legge sui provvedimenti finanziarî 22 luglio 1894 n. 339.

E ciò brevemente premesso, all'oggetto di rendere più facile la ricerca per chi amasse far ricorso alle varie leggi che il bollo sulle carte da giuoco disciplinano, passeremo senz'altro a vedere come ed in qual modo tale tassa si riscuote, quali le disposizioni che dal legislatore son dettate a prevenire le frodi, come ed in qual modo finalmente vengono le infrazioni a tali leggi punite.

345. Al quale effetto, esaminando come viene applicata e riscossa la tassa sulle carte da giuoco, notiamo subito che essa si percepisce mediante l'applicazione, o meglio l'impressione, di apposito bollo sopra una carta, all'uopo designata per ogni mazzo di carte costituente un giuoco, e si corrisponde nella misura di 30 o 50 centesimi, a seconda che il mazzo, costituente il giuoco, non oltrepassi od ecceda le cinquantadue carte.

346. Allo scopo poi di ottenere la bollazione, i fabbricanti devono presentare all'ufficio del bollo competente le sole carte da giuoco a ciò designate[1]), accompagnate da una nota da essi sottoscritta e da rimanere all'Ufficio, la quale indichi la data della presentazione ed il numero delle carte presentate[2]). Tutte le altre carte componenti il giuoco non possono essere distaccate fra loro e riunite in mazzi prima che il fabbricante possegga ed esibisca un numero di carte bollate uguale a quello dei giuochi che possono formarsi.

E qui avvertasi che appartiene al Ministero delle finanze la designazione della carta a bollarsi in ogni mazzo per ciascuna specie di giuochi in uso nelle varie provincie, e che, per detta bollatura, non possono le carte presentarsi ad ogni ufficio, essendo per legge competente esclusivamente l'ufficio del bollo del distretto ove risiede la fabbrica.

347. Presentate, per tal modo, all'ufficio del bollo competente le carte per la bollatura, il ricevitore, registrata la richiesta, che accompagna le carte, in apposito bollettario, consegna, al richiedente la bollazione, una delle bollette figlie, e quindi, in piego raccomandato, accompagnate da altra bolletta figlia, invia le carte da bollarsi al-

---

1) Art. 3 reg. 18 dicembre 1879.

2) Art. 4 legge 29 giugno 1879 ed art. 3 del reg. del 1879 nonchè art. 3 del reg. 25 settembre 1874.

l'*Ufficio di controllo* presso l'officina governativa delle carte-valori di Torino, a cui è esclusivamente riservata l'applicazione del bollo, scrivendo sul piego stesso le parole « carte da giuoco ».

348. A sua volta, l'ufficio di controllo, non sì tosto fatta eseguire dall'officina carte-valori la bollazione delle carte e presane nota nei suoi libri, le ritorna in piego raccomandato all'ufficio da cui pervengono e contemporaneamente trasmette la bolletta figlia all'Intendenza di finanza dalla quale l'ufficio stesso dipende.

349. Ricevute così le carte da giuoco, il ricevitore ne dà tosto avviso al richiedente, ed avuta da lui in restituzione la bolletta figlia rilasciatagli, esige le tasse relative dandosene carico.

Prima però di restituire al richiedente su detto le carte bollate dall'officina, il ricevitore vi apporrà il proprio bollo a calendario, la cui data dovrà trovarsi in perfetta corrispondenza colla partita allibrata sul registro di riscossione.

Così più difficile riesce la frode nella molteplicità dei controlli!!

350. Senonchè, ad evitare che potesse comunque sfuggirsi alla tassa di bollo coll'ordinarsi le carte da giuoco all'estero, il legislatore impose che anche i mazzi di carte fabbricati all'estero, quando sieno introdotti nel Regno, debbano, prima di venire recapitati al destinatario, essere assoggettati al bollo!

Appunto per ciò, chi vuole importare nello Stato carte da giuoco fabbricate all'estero deve presentarle alla dogana di confine più vicina e dichiarare, all'atto della presentazione, l'ufficio del bollo al quale le carte saranno consegnate per il pagamento della tassa.

La dogana accompagnerà le carte con bolletta di cauzione all'ufficio del bollo dichiarato dal presentatore, osservate le prescrizioni del regolamento doganale per il trasporto delle merci da una dogana all'altra.

Quivi, il ricevitore del bollo, dopo di aver riconosciuto che le qualità delle carte corrispondono all'indicazione della bolletta doganale, registrerà la richiesta nell'apposito bollettario e consegnerà al richiedente la bollazione, con una delle bollette figlia, il certificato di scarico, in conformità al numero dei mazzi di carte riconosciuti, affinchè con tale documento possa il richiedente farsi restituire dalla dogana, che emise la bolletta di cauzione, il deposito, e sciogliere la cauzione di conformità alle risultanze del certificato emesso. Quindi il ricevitore invierà, collo stesso procedimento usato per la tassazione delle carte fabbricate nel Regno, le carte all'ufficio di controllo dell'officina di carte valori di Torino e, ricevute queste di ritorno, previa restituzione da parte del richiedente della bolletta figlia rilasciatagli,

liquiderà la tassa seguendo le stesse formalità accennate nel precedente paragrafo.

351. Senonchè, se è giusto ed equo che chi nel Regno fruisce di determinati beneficî, ne sopporti i pesi, altrettanto non pare cónsono ad una sana giustizia che sia tassato ciò che si esporta e chi appunto di tali beneficî non gode. Tanto più ciò deve dirsi quando, come nel concreto, la tassa di bollo non venne imposta sulle carte da giuoco quali materia di consumo, ma bensì, in quanto servono a giuocare; giacchè, di tassa, si volle colpito il giuoco in genere, come passatempo e mezzo di ricreazione. Onde, in tali estremi di fatto, sarebbe riuscita in urto ai principii, su cui riposano le leggi sul bollo delle carte da gioco, la tassazione comunque fatta di carte da esportarsi all'estero. E ben lo comprese il legislatore, che all'articolo 5 del testo unico 13 settembre 1874, esplicitamente dichiarò *tali carte esenti da tasse.*

352. Ma, pur esentando da tassa le carte da giuoco destinate all'estero, non poteva la legge dimenticare, a salvaguardia dei proprii diritti, le norme di tutela necessarie ad impedire che, comunque, sotto il pretesto di destinarsi tali carte da giuoco all'estero, si mettessero invece in circolazione nel Regno. Di qui l'obbligo della bollazione gratuita per le carte da esportarsi all'estero. Al quale effetto il fabbricante deve presentare all'ufficio competente le carte da bollarsi corredate da dichiarazione firmata contenente l'indicazione del nome e cognome del fabbricante e del numero delle carte da trasmettersi, colle formalità solite per la bollatura di ogni altro mazzo di carte, all'ufficio di controllo dell'officina carte valori di Torino per l'apposizione del bollo gratuito. Una volta applicato alle carte il bollo, e trasmesse queste all'ufficio che le inviò, le stesse vengono consegnate al fabbricante colla procedura da noi più sopra indicata per le altre carte da giuoco, previa apposizione del bollo a calendario.

353. Senonchè, a stabilire l'effettiva trasmissione all'estero delle carte su dette, il fabbricante è tenuto, entro mesi tre dalla bollatura gratuita di dette carte, di giustificare all'ufficio del bollo, — mediante un certificato rilasciato gratuitamente dall'ufficio doganale di confine, nel quale sarà indicato il nome e cognome del fabbricante, il luogo di fabbricazione, il numero dei mazzi che si esportano e la data della seguìta esportazione, — che le carte bollate gratuitamente furono esportate dallo Stato.

Chè se tale certificato non sarà presentato nel termine di mesi tre, il ricevitore ha il dovere di promuovere gli atti ingiuntivi per

l'esazione della tassa di bollo dovuta sulle carte così gratuitamente bollate.

354. Ma sia comunque la destinazione o l'uso che alle carte fabbricate voglia darsi, questo è certo che, se lecito fosse al fabbricante di fabbricare le carte quando più gli piaccia e dove più gli accomodi, difficilmente la tassa potrebbe percepirsi, chè facile sarebbe l'eludere la legge.

Ad evitare, di conseguenza, tale pericolo il legislatore impose l'obbligo, a chiunque voglia fabbricare o vendere carte da giuoco, di farne la dichiarazione scritta all'Intendenza di finanza della provincia in cui desidera esercitarne la fabbricazione o la vendita, con esplicita indicazione del nome e cognome del fabbricante o del venditore, della località del rispettivo esercizio principale e di tutti gli altri luoghi nei quali si lavora per conto della fabbrica. Nè basta. Fece espresso divieto ai fabbricanti di riunire in mazzi le carte, finchè non siano bollate quelle da assoggettarsi alla bollazione e di esse non siano in possesso. E le ragioni di tali prescrizioni sono intuitive semprechè si rifletta che, mediante tali disposizioni, si rende possibile il controllo, e riesce facile scoprire la fabbricazione clandestina.

355. Anzi perchè in ogni tempo possa, a semplice richiesta, il fabbricante o il venditore, offrire la prova agli agenti che l'esercizio è autorizzato, — l'Intendenza di finanza rilascia, in prova della fatta dichiarazione, un attestato in bollo da cent. 50 da valere per l'anno in corso, — giacchè, ogni anno, devesi per legge rinnovare la dichiarazione di fabbricazione o vendita.

356. È però evidente che le prescrizioni di legge sarebbero rimaste allo stato di platonica dichiarazione, se, per la loro inosservanza, non avesse il legislatore comminate apposite sanzioni penali!

Ma appunto perciò è lecito chiedersi: quando si cadrà in contravvenzione alle leggi sul bollo delle carte da giuoco?

Per poco si tengano presenti gli art. 7 ed 8 della legge del 1874 e la legge del 1879 sulle carte da giuoco, si vedrà che in tanto si cade in contravvenzione in quanto ricorrano i seguenti estremi:

1.° il possesso di mazzi di carte da giuoco non bollate o l'uso in luogo pubblico di carte da giuoco non bollate o bollate per l'estero;

2.° la circolazione nello Stato di carte da giuoco di fabbricazione estera, tanto in mazzi che in fogli interi non bollati, quando non siano accompagnati con bolletta doganale di cauzione ad un ufficio doganale del bollo per la bollatura:

3.° il possesso fuori dei locali destinati alla fabbricazione, o la circolazione nello Stato di mazzi di carte da giuoco bollate per l'e-

stero, quando non sieno accompagnati ad un ufficio doganale di confine da bolletta di circolazione;

4.° l'omissione, da parte dei fabbricanti, della presentazione delle carte alla bollazione stabilita dalla legge (art. 9 legge 3 sett. 1874);

5.° l'omessa dichiarazione di fabbricazione o vendita all'autorità finanziaria competente (art. 6 e cap. art. 9 stessa legge);

6.° le carte trovate prive dell'apposizione del nuovo bollo, quando sieno posti fuori uso il bollo attuale e i relativi segni;

7.° l'introduzione della carta da giuoco bollata di un mazzo già usato, in altro mazzo di carte nuove, ovvero l'applicazione del bollo di una carta usata sopra una carta nuova (art. 2 legge 29 giugno 1879);

8.° l'omessa denuncia, entro gli otto giorni, dei cambiamenti che si fossero verificati nella località della fabbrica principale o dei laboratorî dipendenti, e le trasgressioni agli altri obblighi imposti dall'art. 3 della legge del 1879;

9.° il distacco delle carte che compongono il giuoco prima che il fabbricante sia in possesso del numero di carte bollate uguale a quello dei giuochi che possono formarsene (art. 4 legge 29 giugno 1879);

10.° la formazione delle carte in mazzi, senza che in ciascun mazzo sia inclusa la carta munita del bollo.

357. Tali i fatti inducenti in contravvenzione.

Senonchè, si chiede, quando precisamente si verificherà il possesso di mazzi di carte da giuoco non bollate?

Riteniamo anzitutto che l'essere il mazzo composto piuttosto di un numero che di un altro di carte non può minimamente influire a far dichiarare inesistente la contravvenzione, giacchè non deve dimenticarsi che il legislatore volle di tassa colpito qualsiasi giuoco ed al numero delle carte non ebbe riguardo che per stabilire l'ammontare della tassa.

Sia quindi il mazzo di carte sorpreso, in numero superiore, uguale o minore a 52, — ciò poco importa agli effetti della contravvenzione. Purchè manchi o non trovisi bollata nel mazzo quella carta che lo legittima, — la contravvenzione per possesso di mazzi di carte non bollate sussiste indipendentemente dall'uso che se ne faccia [1]).

Nè, a dirimere la contravvenzione vale il fatto che il giuoco non avesse a base l'interesse, — perocchè, giuochisi per passatempo o non, alla legge poco importa. L'essenziale si è che siasi soddisfatto ai precetti di questa e, per contro, tali precetti si violano quando si usano carte da giuoco non bollate, o, presunte tali per legge qua-

---

[1]) Cass. Roma, 27 giugno 1889, Reitano, *Rivista penale*, 31, pag. 398,

lora per mutamento di distintivi essendo stato prescritta l'assoggettazione delle carte ad altro bollo, a questa prescrizione non siasi ottemperato. Nè importa, sempre agli effetti della sussistenza della contravvenzione, che il mazzo sia incompleto [1]), perocchè, non per la mancanza di una o più carte cessa il mazzo d'essere tale; e d'altronde, se valesse tale scusa, difficilmente potrebbe farsi luogo alla contravvenzione per possesso od uso di carte non bollate.

Anzi, poichè nelle contravvenzioni al bollo delle carte da giuoco in genere non si richiede dolo, nè si ammette buona fede [2]), ne viene che, incorrerà in contravvenzione tanto chi fabbrica quanto chi vende pacchi suggellati di mazzi di carte da giuoco in cui manchi la carta munita di apposito bollo.

358. Viceversa non riteniamo esistere contravvenzione nel caso in cui il fabbricante suggellando in pacchi i mazzi di carte, non abbia osservate le prescrizioni di cui all'articolo 7 del reg. 25 settembre 1874, vale a dire non abbia lasciato alcun vano da cui si possa vedere la carta munita di bollo senza rompere il pacco o non abbia collocato per prima detta carta portante l'impronta del bollo.

Per verità, invano ricercherebbesi nella legge del 1874 una disposizione che riguardi simile infrazione e la punisca. L'art. 4 poi, della legge 29 giugno 1879, in tanto dichiara esistere contravvenzione alla legge sul bollo delle carte da giuoco, in quanto le carte siano state staccate prima che il fabbricante sia in possesso del numero di carte bollate equivalente a quello dei giuochi che possono formarsene, o, siansi riunite le carte stesse in mazzi senza che in ciascun mazzo siasi inclusa la carta munita di bollo.

Ora, con l'art. 7 del regolamento 25 ottobre 1874 dichiarando il legislatore che i mazzi chiusi, che non soddisfacciano alla condizione *del vano nell'involto* da cui possa vedersi il bollo, debbano considerarsi come non bollati, non ha già voluto dichiarare senz'altro in contravvenzione i trasgressori quali possessori di carte non bollate, ma ha inteso emettere una presunzione *juris tantum* di frode, presunzione che cadrà non sì tosto venga offerta la prova assoluta di cui all'art. 4, della legge del 1879, e cioè che, per contro, nel mazzo suggellato eravi inclusa la carta munita di bollo.

359. E ciò visto, si chiede: con quali pene dovranno colpirsi le contravvenzioni di cui più sopra è parola?

Al riguardo è bene esplicita la legge semprechè tengasi presente

---

1) Cass. Roma, 7 marzo 1888, Anfuso, *Rivista penale*, 28, pag. 302.

2) Cass. Roma, 11 marzo 1883, Esposito, *Rivista penale*, 24, pag. 528.

il disposto dell'art. 6 della legge 22 luglio 1894 n. 339, che aumentò di un quinto le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle leggi concernenti le tasse sulle carte da giuoco. Difatti, è punito con multa fra le 30 e le 120 lire, il possesso di carte da giuoco non bollate, constatato nei modi legali; quando poi tale contravvenzione è accertata a carico di un commerciante di carte da giuoco, sia poi esso fabbricante o venditore, o di un conduttore di uno stabilimento od esercizio pubblico, i trasgressori sono puniti con multa da 120 a 480 lire.

E qui giunti, avvertesi che, qualora col possesso sia accertato l'uso in luogo pubblico di carte da giuoco non bollate o bollate per l'estero, in tale ipotesi sono solidalmente tenuti al pagamento della multa e quelli che abbiano fatto uso delle carte, e il conduttore dello stabilimento od esercizio pubblico, nei cui locali sia stata accertata la contravvenzione.

Del resto, con non minore pena, e così con la multa da lire 120 a 480, sono pure puniti: la circolazione nello Stato di carte da giuoco di fabbricazione estera, tanto in mazzi che in fogli interi non bollati, quando non sieno accompagnati con bolletta doganale di cauzione ad un ufficio del bollo per la bollatura, nonchè il possesso fuori dei locali di fabbrica, o la circolazione nello Stato, di mazzi di carte da giuoco bollate per l'estero quando non sieno accompagnati con bolletta di circolazione. Ed in tali casi è evidente che al pagamento delle multe siano solidalmente tenuti, con la persona a cui carico fu rilevata la contravvenzione, i fabbricanti, i committenti e gli assuntori del trasporto.

360. Con minori pene, e così con la multa da lire 120 a 360, sono invece puniti i fabbricatori che non presentano le carte al bollo; i fabbricatori o venditori di carte da giuoco che abbiano fabbricate o vendute carte da giuoco senza essere muniti dell'attestato della fatta dichiarazione; i fabbricatori o venditori che non abbiano, nella dichiarazione d'esercizio, indicato, con la località del rispettivo esercizio principale, tutti gli altri luoghi nei quali si lavori per conto della fabbrica, a mezzo di agenti subalterni o commissionari; che non abbiano, negli otto giorni successivi, dichiarato alla Intendenza di finanza ogni cambiamento che fosse per verificarsi nella località della fabbrica principale o dei laboratori dipendenti; il fabbricatore che distacca e riunisce in mazzi le carte da giuoco prima che possegga ed esibisca un numero di carte bollate eguale a quello dei giuochi; finalmente il fabbricatore che riunisca in mazzi le carte, senza che, in ciascun mazzo, sia inclusa la carta munita del bollo.

Da ultimo sono punite con multa fra le 30 e le 120 lire, vuoi la introduzione della carta da giuoco bollata di un mazzo già usato in altro mazzo di carte nuove, vuoi l'applicazione del bollo di una carta usata sopra una carta nuova [1]).

361. Dopo ciò non è inutile avvertire che, in caso di contravvenzione, ha luogo la perdita delle carte da giuoco sequestrate, e che, appunto perchè la legge ne commina la perdita, le carte stesse non sono più restituite, qualunque sia l'esito del procedimento penale.

362. Ma, come ognun comprende, si sarebbe fatta opera contraria ad una saggia legislazione, se il legislatore avesse limitate le sanzioni ai soli reati sul bollo delle carte da giuoco dipendenti dalla infrazione di un divieto o di un precetto! Chè occorreva pur provvedere non solo a rimuovere i pericoli di frode, ma la frode *specialmente* che si commettesse, comunque, a spese dell'erario. E tanto più un simile provvedimento si imponeva in tale legge speciale ad evitare per avventura che si potesse sollevare il dubbio se potessero applicarsi, nel silenzio della legge, disposizioni riflettenti altre tasse.

Di qui il disposto degli articoli 5, 6 e 7 della legge del 29 giugno 1879, che determinano le pene afflittive contro i falsificatori del bollo, contro coloro che fanno uso del vero bollo a danno dello Stato e contro le persone che fanno smercio, uso o acquisto di carte con bollo contraffatto. Con che vedesi, senz'altro, come il legislatore, a meglio graduare le pene in ordine alla diversa gravità dei reati, chiaramente volle distinto il reato di *falsificazione del bollo e di sciente uso di punzoni, bolli od altri istrumenti falsificati*, da quello dello *smercio sciente di carte da giuoco* con bollo falso, e, dall'altro, dello sciente uso o acquisto di carte parimenti con bollo falso. Nè a tali distinzioni soltanto si limitò il legislatore, se, relativamente al *reato di smercio*, trovò conveniente segnare una linea di separazione tra la correità, la complicità ed il caso di colui che, avendo acquistato in buona fede carte da giuoco, le vende dopo averne riconosciuto il difetto; mentre, un'ultima distinzione fu fatta per il caso di uso sciente di carte munite di bollo falso, che non avvenga in luogo di pubblico ritrovo [2]).

363. Ciò posto, è il caso di vedere in quale misura la legge comminò le singole pene per le falsificazioni. Ed a tale oggetto notiamo subito che, i reati di falsificazione del bollo di carte da giuoco, di falsificazione di punzoni, bolli e strumenti atti alla fabbricazione loro,

[1]) Arg. art. 7 n. 1 legge 18 sett. 1874, e 2 legge 29 giugno 1879 n. 5165.

[2]) Doc. Camera deputati, sessione 1878-79, progetto n. 172.

nonchè di sciente uso di punzoni e bolli falsificati, sono puniti, a norma della legge su citata del 29 giugno 1879, con la detenzione non minore di sei mesi estensibile a tre anni e con multa estensibile a lire 500.

Alla stessa pena poi soggiace chi, previa intelligenza con i falsificatori, abbia procurato l'introduzione nel Regno o la vendita di carte munite di bollo falso. Chè se, per contro. colui che ha procurato la introduzione o la vendita nel Regno di carte munite di bollo falso, non aveva coi falsari concerti anteriori alla falsificazione, la pena a di lui carico sarà della sola detenzione da quattro mesi a due anni, oltre la multa sino a lire 500. Pel reato poi di smercio sciente di carte con bollo falso è comminata la multa estensibile fino a lire 500, se trattasi di privati; il massimo di detta multa se trattasi di fabbricante o commerciante di carte da giuoco.

Pel reato infine di *sciente uso, acquisto o detenzione* di carte munite di bollo falsificato viene comminata la multa estensibile a lire mille, con questa avvertenza però che l'uso o la semplice detenzione di carte munite di bollo falso deve punirsi solo con multa estensibile a lire 500 quando non avvenga in luoghi di pubblico ritrovo.

364. Ma la casistica di cui sopra si sarebbe rivelata incompleta ove non si fosse provvisto a punire eziandio chi, essendosi procurati i veri punzoni o bolli, ne abbia fatta applicazione a danno dello Stato. Di qui il disposto dell'art. 6 della legge del 1879, che tale reato punisce con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa fino a lire 500.

Nè va dimenticato colui che scientemente ritenga in casa od altrove punzoni, bolli o rami contraffatti o istromenti destinati a falsificarlí. La legge infatti s'affretta a punire col disposto dell'art. 7 tale reato con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa estensibile a lire 500.

365. Non è inutile aggiungere che, versandosi nei casi di cui ivi in tema di vero e proprio delitto, deve sempre ammettersi la ricerca del dolo; ond'è che, se chi sia trovato in possesso di carte da giuoco munite di bollo falso, possa provare la propria buona fede, non vi ha dubbio che debba andare esente da responsabilità penale [1]).

366. Quanto poi al modo di constatare le contravvenzioni, esso è lo stesso di quello seguìto in ogni altra legge fiscale. Qui pure invero le contravvenzioni si accertano mediante processo verbale che deve esser redatto e sottoscritto dagli agenti che la contravvenzione

---

[1]) CLEMENTINI, *Leggi sul bollo delle carte da giuoco,* n. 34, pag. 440 (nella *Raccolta di leggi speciali* di SAREDO e GIANZANA, serie III, vol. X, parte II).

scoprirono ed in cui deve essere indicato il nome e cognome di questi e del contravventore, il numero dei mazzi in contravvenzione alla legge sul bollo, il luogo e il tempo in cui la contravvenzione venne scoperta ed infine l'ammontare della tassa defraudata e il *maximum* delle pene pecuniarie in corso. Al processo verbale devono unirsi le carte scoperte in contravvenzione alla legge, e sarà firmato, nel caso che il contravventore rifiuti la propria sottoscrizione, dal funzionario e da due testimoni [1]).

367. Scoprendosi una contravvenzione alla legge sul bollo delle carte da giuoco, non sarà fatto processo verbale ove il contravventore si presti a far sottoporre a tassa le carte in contravvenzione ed a pagare il *minimum* della pena pecuniaria incorsa. Ove a ciò dal contravventore non si annuisca, il verbale di contravvenzione, con le carte confiscate, deve essere trasmesso all'intendenza di finanza, alla quale spetta di promuovere l'opportuno procedimento nanti l'autorità giudiziaria competente.

368. Al qual riguardo ci pare sia fuori di dubbio la competenza esclusiva del tribunale a giudicare delle contravvenzioni ed altri reati di cui ivi, di fronte al chiaro tenore dell'art. 47 del testo unico 4 luglio 1897 n. 414 sulle tasse di bollo, il quale, nella sua dizione amplissima e generica, comprende evidentemente anche le contravvenzioni al bollo sulle carte da giuoco.

369. E poichè per le contravvenzioni alle leggi sul bollo devono osservarsi le regole stabilite dal Codice di procedura penale, è chiaro che tali norme andranno pure applicate nel concreto, ogni qualvolta debba decidersi sull'esistenza o meno della contravvenzione, vuoi in punto alla forza probatoria del verbale di contravvenzione, vuoi sul modo di sentire gli agenti verbalizzanti, vuoi circa l'appellabilità o meno delle sentenze pronunciate, giusta l'art. 399 del Codice di procedura penale.

370. Abbiamo detto che al processo verbale devono unirsi le carte comunque trovate in contravvenzione. Una eccezione a tale regola sancisce però la legge. Infatti, per l'art. 18 del succitato regolamento del 1874, è fatta facoltà al contribuente, che non ammetta l'esistenza della contravvenzione, di ritirare le carte cadute in contravvenzione, sempre quando contemporaneamente depositi all'ufficio del bollo competente l'ammontare delle tasse di bollo ed il *maximum* delle pene pecuniarie. In questo caso, va da sè che si farà constare nel verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta

[1]) Art. 17 e 18 del regol. 25 settembre 1874.

da parte del contribuente di provocare dall'autorità giudiziaria la decisione relativa, si segneranno le carte, e si farà luogo al giudizio, ritenuti per veri e legalmente accertati i fatti tutti risultanti dal verbale.

371. Senonchè, si chiede, è egli possibile far sospendere il procedimento penale una volta iniziato? L'affermativa non può esser dubbia di fronte al chiaro tenore dell'art. 20 del regolamento del 1874, il quale ammette, anche dopo cominciato il procedimento, i contravventori al pagamento della tassa e del *minimum* delle pene pecuniarie in corso. Dunque, qui pure si ammette la composizione in via amministrativa. Solo badisi che, mentre nelle altre leggi fiscali, sin qui esaminate, la irrogazione della multa nei limiti dal *minimum* al *maximum* al contravventore è lasciata al prudente arbitrio dell'Autorità amministrativa, in tale legge niun arbitrio è per contro lasciato all'Autorità finanziarla dal momento che il contravventore può sempre far sospendere il procedimento penale, purchè esibisca al pubblico ministero la prova di aver pagata la *tassa* ed il *minimum* della pena pecuniaria incorsa.

372. Ma non la sola composizione in via amministrativa è mezzo per l'estinzione dell'azione penale. L'azione penale, infatti, si estingue in genere per prescrizione. Senonchè, nel silenzio della legge, in qual tempo si prescriverà l'azione penale per le singole contravvenzioni alle leggi sul bollo delle carte da giuoco?

Ci pare che, di fronte all'art. 10 del Codice penale, l'azione penale, pei singoli reati contemplati nella legge di che trattasi, dovrà estinguersi nei modi e tempi contemplati dall'art. 91 e seg. del Codice penale, e che, in rapporto alla interruzione della prescrizione, come pure alla estinzione della condanna, dovranno seguirsi le norme tutte tracciate dal Codice penale comune.

scoprirono ed in cui deve essere indicato il nome e cognome di questi e del contravventore, il numero dei mazzi in contravvenzione alla legge sul bollo, il luogo e il tempo in cui la contravvenzione venne scoperta ed infine l'ammontare della tassa defraudata e il *maximum* delle pene pecuniarie in corso. Al processo verbale devono unirsi le carte scoperte in contravvenzione alla legge, e sarà firmato, nel caso che il contravventore rifiuti la propria sottoscrizione, dal funzionario e da due testimoni [1].

367. Scoprendosi una contravvenzione alla legge sul bollo delle carte da giuoco, non sarà fatto processo verbale ove il contravventore si presti a far sottoporre a tassa le carte in contravvenzione ed a pagare il *minimum* della pena pecuniaria incorsa. Ove a ciò dal contravventore non si annuisca, il verbale di contravvenzione, con le carte confiscate, deve essere trasmesso all'intendenza di finanza, alla quale spetta di promuovere l'opportuno procedimento nanti l'autorità giudiziaria competente.

368. Al qual riguardo ci pare sia fuori di dubbio la competenza esclusiva del tribunale a giudicare delle contravvenzioni ed altri reati di cui ivi, di fronte al chiaro tenore dell'art. 47 del testo unico 4 luglio 1897 n. 414 sulle tasse di bollo, il quale, nella sua dizione amplissima e generica, comprende evidentemente anche le contravvenzioni al bollo sulle carte da giuoco.

369. E poichè per le contravvenzioni alle leggi sul bollo devono osservarsi le regole stabilite dal Codice di procedura penale, è chiaro che tali norme andranno pure applicate nel concreto, ogni qualvolta debba decidersi sull'esistenza o meno della contravvenzione, vuoi in punto alla forza probatoria del verbale di contravvenzione, vuoi sul modo di sentire gli agenti verbalizzanti, vuoi circa l'appellabilità o meno delle sentenze pronunciate, giusta l'art. 399 del Codice di procedura penale.

370. Abbiamo detto che al processo verbale devono unirsi le carte comunque trovate in contravvenzione. Una eccezione a tale regola sancisce però la legge. Infatti, per l'art. 18 del succitato regolamento del 1874, è fatta facoltà al contribuente, che non ammetta l'esistenza della contravvenzione, di ritirare le carte cadute in contravvenzione, sempre quando contemporaneamente depositi all'ufficio del bollo competente l'ammontare delle tasse di bollo ed il *maximum* delle pene pecuniarie. In questo caso, va da sè che si farà constare nel verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta

---

[1] Art. 17 e 18 del regol. 25 settembre 1874.

da parte del contribuente di provocare dall'autorità giudiziaria la decisione relativa, si segneranno le carte, e si farà luogo al giudizio, ritenuti per veri e legalmente accertati i fatti tutti risultanti dal verbale.

371. Senonchè, si chiede, è egli possibile far sospendere il procedimento penale una volta iniziato? L'affermativa non può esser dubbia di fronte al chiaro tenore dell'art. 20 del regolamento del 1874, il quale ammette, anche dopo cominciato il procedimento, i contravventori al pagamento della tassa e del *minimum* delle pene pecuniarie in corso. Dunque, qui pure si ammette la composizione in via amministrativa. Solo badisi che, mentre nelle altre leggi fiscali, sin qui esaminate, la irrogazione della multa nei limiti dal *minimum* al *maximum* al contravventore è lasciata al prudente arbitrio dell'Autorità amministrativa, in tale legge niun arbitrio è per contro lasciato all'Autorità finanziarla dal momento che il contravventore può sempre far sospendere il procedimento penale, purchè esibisca al pubblico ministero la prova di aver pagata la *tassa* ed il *minimum* della pena pecuniaria incorsa.

372. Ma non la sola composizione in via amministrativa è mezzo per l'estinzione dell'azione penale. L'azione penale, infatti, si estingue in genere per prescrizione. Senonchè, nel silenzio della legge, in qual tempo si prescriverà l'azione penale per le singole contravvenzioni alle leggi sul bollo delle carte da giuoco?

Ci pare che, di fronte all'art. 10 del Codice penale, l'azione penale, pei singoli reati contemplati nella legge di che trattasi, dovrà estinguersi nei modi e tempi contemplati dall'art. 91 e seg. del Codice penale, e che, in rapporto alla interruzione della prescrizione, come pure alla estinzione della condanna, dovranno seguirsi le norme tutte tracciate dal Codice penale comune.

TITOLO V.

SEZIONE UNICA.

Delle tasse sulle concessioni governative

PARTE I.

CAPO I.

Generalità in tema di tasse nelle leggi sulle concessioni governative.

373. Che cosa intendesi per concessione governativa. — 374. Del fondamento delle tasse sulle concessioni governative. — 375. Distinzione delle tasse sulle concessioni governative in fisse e proporzionali e loro assoggettamento all'aumento dei due decimi. — 376. Norme per la liquidazione delle tasse. — 377. Modi di riscossione delle tasse sulle concessioni. — 378. Atti su cui la tassa si riscuote mercè la registrazione. — 379. Quando deve eseguirsi la registrazione dei singoli atti e si fa luogo al pagamento delle tasse? — 380. Dell'ufficio competente alla registrazione per ogni singolo atto di concessione. — 381. Dell'iscrizione di apposito articolo di credito sul libro debitori e dello allibramento sul registro quietanze. — 382. Delle tasse che si riscuotono mediante applicazione di marche fisse e delle tasse sulle concessioni che si riscuotono dai Comuni. — 383. Dell'ineseguibilità delle concessioni fino a che non sia pagata la relativa tassa. — 384. Della decadenza delle licenze da rinnovarsi ogni anno ove non venga pagata la tassa prima dello scadere d'ogni anno. — 385. Divieti e pene contro i funzionari, ed autorità, che dieno esecuzione agli atti di concessione prima che dal richiedente sia pagata la tassa dovuta. — 386. *Quid*, in punto di riscossione delle tasse quando il contribuente non si presti alla registrazione? Dell'ingiunzione e suoi requisiti. — 387. Reclami contro l'ingiunzione in via amministrativa e giudiziaria, inammissibilità del reclamo giudiziale non accompagnato dalla prova che siasi pagata la tassa: quando devono al contribuente addossarsi le spese di giudizio e quando per contro gliene spetta il rimborso. — 388. Del diritto delle finanze ad agire per supplemento, e del contribuente ad agire per ripetizione di indebito. — 389. Della prescrizione dell'azione per supplemento di tassa e per riscossione della tassa principale: del termine in cui si opera la prescrizione, tanto per l'amministrazione che pel contribuente. — 390. Del ricorso in via amministrativa come mezzo interruttivo della prescrizione; applicabilità delle norme vigenti in materia civile quanto alla interruzione e sospensione della prescrizione.

373. Sotto il nome di « *concessioni governative* » comprendonsi quegli atti coi quali il Governo accorda ad un privato o ad una

società l'autorizzazione o il privilegio di intraprendere un dato lavoro, o di aprire una data industria, sia che questa dipenda per sua natura dalla pubblica autorità, sia che le leggi attribuiscano al Governo quest'ingerenza. Nè tale definizione, che mutuiamo dal Boccardo [1]), potrebbe essere più esatta.

Per verità basta dare uno sguardo intorno a ciò che nella vita civile succede per vedere che in tanto si possono compiere date operazioni, esercitare speciali diritti, intraprendere determinati atti, ecc., in quanto chi voglia procedere all'esercizio di detti diritti, atti, facoltà od operazioni, riporti, in precedenza, l'opportuna autorizzazione o permesso.

E poichè è appunto su quest'autorizzazione, prerogativa, o permesso che riposa l'istituto delle concessioni governative, ne viene che, senza il beneplacito del potere sovrano, nè il privato nè il corpo morale, possono arrogarsi un diritto, un titolo, una prerogativa od estrinsecare la loro attività in un dato campo o ramo del lavoro umano [2]).

374. Ma ognuno comprende che in tanto il Governo ha interesse a sovrintendere alle singole concessioni in quanto subordini l'autorizzazione, il permesso o la prerogativa al pagamento di un corrispettivo da parte del concessionario del diritto medesimo.

Di qui hanno origine le *tasse* per le concessioni governative, le quali non sono altro che il corrispettivo che lo Stato impone sugli atti coi quali, dal Governo, si attribuiscono o si riconoscono in taluno speciali facoltà e diritti [3]). Onde le tasse sulle concessioni governative trovano la loro ragione d'essere nel diritto dello Stato di pretendere un corrispettivo, vuoi per l'opera dai propri funzionari interposta nell'interesse dei cittadini, vuoi per l'uso dei beni di pubblico demanio, concesso a privati [4]).

375. Ciò posto, non è superfluo avvertire essere tali tasse di due specie: fisse e proporzionali, a seconda della qualità della concessione od atto. Badisi però che, a seconda dell'importanza, l'ammontare delle tasse fisse varia da lire 1 a lire 30.000 e che tanto le tasse fisse che le proporzionali sono soggette all'aumento di due decimi.

---

[1]) Boccardo, *Dizionario universale di economia politica e di commercio*, voce *Concessione*.

[2]) Clementini, *Commento alle leggi sulle tasse per concessioni governative*, pag. 348.

[3]) Clementini, op. cit., pag. 391.

[4]) Pescatore, *La logica delle imposte*, XXXVII.

376. Quanto al modo di liquidazione di tali tasse, la stessa si opera a seconda delle norme di cui nella tabella annessa alla legge, e, quanto alla loro esazione diremo che la esazione di tali tasse viene fatta, salve poche eccezioni, dall'ufficio del registro, nella cui giurisdizione sono rilasciati la concessione governativa, il provvedimento e l'atto amministrativo, o è ricevuta la dichiarazione, rispettivamente soggetti a tassa. Badisi però che nelle località dove esistono più uffici di registro la riscossione delle tasse su dette viene fatta dagli uffici del registro ai quali è affidato il servizio delle tasse giudiziarie: in via d'eccezione nella città di Napoli la riscossione di tali tasse è fatta dall'ufficio a cui è affidato il servizio delle multe e spese di giustizia.

377. E qui giunti, uopo è vedere come vadano riscosse le tasse stabilite per le singole concessioni, atti e provvedimenti. Al quale effetto notiamo che le tasse per le concessioni governative, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi, stabiliti dalla tabella annessa alla legge, sono esigibili all'*atto* della loro registrazione. Questa formalità poi si compie o *mediante apposizione di marche speciali,* o *mediante iscrizione di apposito articolo di credito al libro debitori,* o *anche col semplice allibramento sul registro quietanze.*

378. Non è inutile dopo ciò avvertire che vanno riscosse colle norme stabilite per la riscossione delle tasse di registro, e così mediante registrazione, le tasse per le concessioni di cittadinanza fatte per legge; per le concessioni di cittadinanza per regio decreto; per la dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana fatta avanti l'ufficiale dello stato civile; per la dichiarazione di aver fissato o di voler fissare il domicilio nel Regno; per il permesso speciale del Governo di rientrare nel Regno al cittadino che ha perduto la cittadinanza e la vuole ricuperare; per le permissioni governative di accettare impiego o pensione da un Governo straniero o di entrare al servizio militare di potenza estera; per le concessioni di titoli e predicati nobiliari nazionali e per autorizzazione a riceverli da potenza estera o per conferma di quelli ricevuti; per concessioni di nuovi stemmi gentilizi o civici; per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi su detti; per autorizzazione a far uso di decorazioni e onorificenze cavalleresche straniere; per autorizzazione ad istituire una borsa di commercio; per autorizzazione delle borse e camere di commercio a vendere effetti pubblici alle gride o merci all'incanto; per accreditamento degli agenti di cambio presso l'amministrazione del demanio; per dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità; per

autorizzazione di prestiti alle provincie, ai Comuni ed ai loro consorzî sulla cassa dei depositi e prestiti e finalmente per le concessioni, autorizzazioni e licenze indicate sotto i numeri 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 46, 47, 48 e 49 della tabella.

379. E qui badisi che non in ogni tempo od a piacere del concessionario può eseguirsi la registrazione delle concessioni, autorizzazioni e licenze di cui sopra, ma la registrazione va eseguita nei termini voluti dalla legge a seconda delle singole concessioni, autorizzazioni o licenze.

E così, va registrata, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge, la concessione di cittadinanza fatta per legge: devono registrarsi prima della trascrizione od annotazione sugli atti o registri dello stato civile le concessioni di cittadinanza fatte per regio decreto, i decreti reali d'autorizzazione a cambiamento di cognomi, quelli d'autorizzazione ad aggiungere cognomi, quelli di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio: devono per contro registrarsi entro 20 giorni le permissioni governative di accettare impieghi o pensioni da un Governo straniero o di entrare al servizio militare di potenza estera: devono infine registrarsi entro giorni 30 dalla loro data le autorizzazioni relative ai trasporti, tumulazioni ed esumazioni di cadaveri concesse a richiesta dei privati.

Nè al riguardo diremo di più, rinviando, chi amasse sapere come e quando vadano registrate le altre concessioni, autorizzazioni e licenze, di cui nella tabella, al regolamento 25 settembre 1874 n. 2132 ed al regolamento 6 agosto 1880 n. 5585.

380. Quanto poi al luogo in cui debbasi operare la registrazione delle singole concessioni, autorizzazioni e licenze, è bene notare che non ogni ufficio del registro è competente alla loro registrazione; ma, a seconda dei casi, la legge stabilisce ove la registrazione debba operarsi.

E così, devono registrarsi dall'ufficio del registro degli atti giudiziarî, che ha sede nella capitale del Regno, tanto le concessioni di cittadinanza fatte per legge che le dichiarazioni, fatte per legge, che un'opera è di pubblica utilità (art. 5 lett. *a* e cap. lett. *g* del regolamento del 1874): per contro, devono registrarsi presso l'ufficio del registro, nel cui distretto esiste l'ufficiale dello stato civile, le concessioni di cittadinanza fatte per regio decreto, le dichiarazioni di rinunzia alla cittadinanza italiana o di aver fissato o di voler fissare il domicilio nel Regno, i decreti reali d'autorizzazione a cambiamento di cognomi o ad aggiungere cognomi ed i decreti di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio, ecc.

Onde di leggieri vedesi, per poco si abbia riguardo alle disposizioni dei succitati regolamenti del 1874 e 1880, come la competenza dei singoli uffici di registro varî per variare di concessione, autorizzazione o dichiarazione.

381. Dopo ciò va da sè che ove la esazione della tassa non si faccia mediante apposizione di marche speciali, si eseguisce mediante iscrizione di appositi articoli di credito al libro debitori, o col semplice allibramento sul registro quietanze, rilasciandosene al contribuente, che la tassa abbia soddisfatto, regolare quietanza staccata da registro a madre e figlia.

382. Non è dopo ciò inutile aggiungere che si riscuotono, mediante applicazione ed annullamento di marche, tutte le tasse fisse non superiori a lire 5, e che, per quanto ha tratto alle tasse riflettenti le concessioni contemplate negli art. 31, 32 e 33 della tabella (licenze di aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè, ecc., stabilimenti sanitari e bagni pubblici, vidimazione annuale di dette licenze), tali tasse non vengono più applicate e riscosse dagli uffici del registro per conto dell'erario, essendo state assegnate ai Comuni, giusta l'art. 2 allegato *O* della legge 11 agosto 1870 n. 5784.

383. Senonchè è intuitivo, che se le concessioni governative andassero in vigore non sì tosto il relativo provvedimento fosse emanato, l'erario andrebbe sovente defraudato della tassa, in ispecie di fronte a concessionarî privi di fortuna. Perciò, il legislatore esplicitamente statuì che le concessioni, i provvedimenti, gli atti e le dichiarazioni, di cui nella tabella, non saranno eseguibili finchè non consti del pagamento della tassa cui sono rispettivamente sottoposti.

384. Nè basta! Conveniva provvedere anche a coloro la cui concessione, avendo la durata di un anno, deve essere rinnovata allo spirare di esso, quando il concessionario voglia fruire di anno in anno della licenza accordata.

E però, con l'art. 3 della legge 13 settembre 1874, si dispose che qualora gli esercenti, cui corre l'obbligo della rinnovazione annuale della licenza, non presentino, nel mese di dicembre di ciascun anno. l'atto di permissione all'autorità politica, perchè ne lo munisca del visto, e non abbiano contemporaneamente pagata la tassa dovuta. si intendono senz'altro decaduti dal beneficio della concessione.

385. Chè anzi, ad impedire, in qualsiasi modo, che potesse taluno. senza il previo pagamento delle tasse, usare di alcuna concessione. il legislatore non solo proibì alle autorità e funzionarî di dare comunque esecuzione agli atti di concessione prima che sia stata pagata dal richiedente la concessione la tassa dovuta, ma li tenne addirit-

tura responsabili delle tasse non pagate, punendoli, per giunta, col pagamento di una multa uguale al doppio della tassa e che, in nessun caso, può essere minore di lire venti.

386. Parlando più sopra del tempo entro cui il pagamento delle tasse per le concessioni governative deve eseguirsi, avvertimmo che in alcuni casi (vedi lett. *e*, *i* dell'art. 5 del Regol. 25 settembre 1874) le stesse si devono pagare prima che sia emanato il relativo provvedimento, onde, senza il previo deposito, non si ottiene la concessione; che in altri casi invece le tasse si devono corrispondere entro il termine nel quale l'atto deve essere sottoposto a registrazione.

Ciò posto, ci domandiamo, dato che in questi ultimi casi il richiedente la concessione non si presti poi alla registrazione dell'atto ed al conseguente pagamento della tassa, a quali mezzi potrà l'erario ricorrere per ripetere il dovuto?

Non v'ha dubbio che, essendo le concessioni governative della stessa natura delle tasse di registro[1]), dovrà, pur qui, seguirsi il procedimento usato per la riscossione delle tasse stesse di registro, cioè procedersi mediante *ingiunzione*, che è l'ordine di pagamento delle somme dovute dal contribuente nel termine di giorni quindici e con diffida che trascorso infruttuosamente detto termine, si procederà all'esecuzione. Ma appunto perchè l'ingiunzione possa valere quale titolo esecutivo deve essere vidimata dal pretore e contenere la indicazione dell'articolo del campione dal quale è desunta, la designazione della persona debitrice, dell'ammontare della somma dovuta, la specificazione della causa del debito, la liquidazione della tassa e della multa e tutti gli elementi sui quali si fonda la domanda. Deve pure essere approvata dall'intendente di finanza, salvo il pericolo di prescrizione imminente, nel qual caso l'approvazione può essere successiva alla notificazione e finalmente notificata da un ufficiale giudiziario competente al debitore.

387. Va dopo ciò da sè che divenuta esecutiva l'ingiunzione, l'amministrazione può procedere all'esecuzione forzata nei modi consentiti dalla legge.

Ma, prima che l'amministrazione proceda ad atti esecutivi, può sempre il contribuente, che dalla tassazione del ricevitore si creda gravato, interporre reclamo in via amministrativa anche sulla legalità o meno della tassazione.

---

[1]) MANTELLINI, *Lo Stato ed il Cod. civ.*, vol. I, pag. 206.

Va poi da sè che, non altrimenti che in ogni altra legge fiscale, il contribuente ha diritto contro l'ingiunzione, od il provvedimento amministrativo emesso sul suo reclamo, di adire l'autorità giudiziaria competente, cioè il tribunale nella cui giurisdizione siede l'ufficio del registro che ha proceduto alla tassazione.

Peraltro tengasi presente che, appunto perchè si versa in tema di leggi fiscali, non è ammessibile il reclamo avanti il giudice se pure il reclamo stesso non è accompagnato dalla prova del pagamento della tassa per cui è questione, applicandosi ivi il principio del *solve et repete*.

È poi intuitivo che, se il reclamo nanti il giudice non fu preceduto dal reclamo in via amministrativa, non ha il contribuente vittorioso alcun diritto a ripetere le spese, perocchè quelle avrebbe risparmiate, presumibilmente, ove, senza spesa, in sede amministrativa fosse senz'altro ricorso.

388. È chiaro che errore non paga debito, e però come venne fatto salvo alla finanza il diritto di agire per *supplemento* di tassa, parimenti venne dato al contribuente il diritto di ripetere l'indebito pagato.

389. Senonchè perchè l'accertamento della tassa non restasse indefinitamente in sospeso, si dispose che l'azione per supplemento di tassa si prescrive entro due anni, ed entro il termine di venti anni si estingue l'azione per ricupero di tasse principali che non furono liquidate e riscosse per avere la parte interessata omessa la registrazione. Quanto poi al contribuente, si dispose, estinguersi in ogni caso la di lui azione verso l'erario tanto per la restituzione di tasse indebitamente pagate, quanto per la non tassabiiità di diritti riscossi, entro il termine di anni due.

390. Nè al riguardo diremo di più per non esorbitare dai limiti del nostro studio. Avvertiremo soltanto che il ricorso in via amministrativa, ove presentato nelle forme volute dalla legge, interrompe la prescrizione; — che dalla data della presentazione del ricorso amministrativo incomincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione; — che le stesse cause, che impediscono, sospendono ed interrompono la prescrizione nel Codice civile, sono applicabili alla materia di che trattasi. Ed eccoci così a dire delle contravvenzioni e delle sanzioni penali relative.

CAPO II.

Contravvenzioni e pene nelle leggi sulle tasse per concessioni governative.

391. Come già avvertimmo altrove, trattando di altre leggi fiscali, non è possibile ottenersi la piena ed esatta osservanza della legge, senza comminatoria di sanzioni penali ai trasgressori. Ond'è che, anche in tema di concessioni governative, il legislatore reputò necessario stabilire sanzioni contro i trasgressori di tali leggi.

Senonchè, è lecito domandarsi, quando vi sarà infrazione alla legge?

La risposta è facile. Infatti se in tanto si potrà dire che il cittadino presta osservanza alla legge in quanto egli faccia ciò che essa ordina, o non faccia ciò che essa vieta, è intuitivo che si avrà infrazione della legge ogni qualvolta si *commetta* o si *ometta* un fatto od un atto dalla legge proibito od ordinato.

Onde, per contravvenzione, in genere, si intende quella qualsiasi infrazione ai precetti dalla legge imposti ed alla cui osservanza il cittadino è tenuto.

392. Ciò posto diremo, senz'altro, che si incorre in contravvenzione alle leggi sulle concessioni governative, semprechè si esercitino atti o diritti contemplati dalle leggi che li disciplinano, senza il pagamento delle tasse relative (argom. art. 2 legge 19 luglio 1880 n. 5536).

Senonchè, dal dichiarare la legge in contravvenzione l'esercizio di atti o diritti senza il pagamento delle tasse, ne viene che, a porre in essere la contravvenzione alle leggi sulle concessioni governative, è sufficiente la materialità del fatto, e così la constatazione dell'esercizio abusivo, senza che pur occorra l'indagine dell'intenzione del contravventore.

393. Non è inutile dopo ciò avvertire che, pur qui, le contravvenzioni alle disposizioni della legge dovranno esser accertate mediante processo verbale, redatto e sottoscritto dal funzionario che accerta la contravvenzione; che tale verbale deve contenere il nome e cognome degli agenti scopritori e del contravventore, il fatto in contravvenzione, il luogo e il tempo della scoperta contravvenzione, oltre all'ammontare della tassa defraudata e delle pene pecuniarie comminate.

Va poi da sè che qualora il contravventore non paghi senza riserve la tassa dovuta e l'ammontare della pena pecuniaria, il verbale deve essere trasmesso all'Intendenza di finanza a che questa possa promuovere, mediante denuncia, il relativo procedimento penale.

394. E, poichè siamo in tema di *verbali*, è bene avvertire che quando il verbale sia, in tutto e per tutto, *regolare*, vale a dire, fatto a sensi e forma di legge, non occorre più la comparizione in giudizio degli agenti scopritori per provare l'esistenza della contravvenzione, e ciò perchè i verbali redatti da ufficiali competenti fanno fede, fino a prova contraria, dei fatti materiali in essi esposti dagli agenti, quando siano stati da essi visti e presenziati (art. 339 e 340 del Cod. di proc. penale). L'irregolarità comunque del verbale non nuoce peraltro all'esistenza della contravvenzione, giacchè al difetto od all'omissione delle indicazioni richieste pel verbale si supplisce ognora presentando come testi gli agenti verbalizzanti o quelle altre persone che del fatto abbiano conoscenza.

395. E qui, due parole sulla prova che porge il verbale regolarmente compilato. Anzitutto, se il medesimo è firmato dal contravventore che attesta la verità dei fatti racchiusi in verbale, è intuitivo che ogni discussione è tolta di mezzo. Ma ammesso che non porti la firma del contravventore farà il verbale fede fino a prova contraria?

Niun dubbio che esso ha tale effetto, allorchè gli agenti verbalizzanti affermano fatti materiali da essi presenziati e constatati *propriis sensibus;* ma se il verbale non attesti che fatti inconcludenti, dicerie di terze persone e cose simili, il verbale avrà bensì l'effetto di denuncia, ma non servirà mai alla condanna dei contravventori, se

all'udienza non si provano i fatti loro addebitati con qualche altro mezzo di prova che non sia il verbale.

396. Dal che vedesi come, in sostanza, ai verbali per le contravvenzioni alle leggi sulle concessioni governative sono applicabili le norme relative ai verbali constatanti gli altri reati. Ciò essendo, è chiaro che, ove nel contestarsi una contravvenzione sulle concessioni governative si proceda a sequestro, come nel caso di porto d'armi, si dovrà del sequestro stesso, nonchè delle dichiarazioni del contravventore, fare cenno in verbale.

397. Non è inutile, dopo ciò, l'aggiungere che l'accertamento delle contravvenzioni spetta agli ufficiali di polizia giudiziaria, agli agenti finanziarî, di pubblica sicurezza e doganali, nonchè ai carabinieri reali e che, pel procedimento penale a carico del contravventore, dovranno seguirsi le norme tutte del Codice di procedura penale.

398. Senonchè qui giunti è lecito chiedersi: come andranno punite le singole contravvenzioni alle concessioni governative?

La risposta è semplice, chè vi provvede l'art. 2 della più volte citata legge 19 luglio 1880 n. 5536 con lo stabilire che l'esercizio di atti o diritti contemplati nelle leggi sulle concessioni governative viene punito con multa uguale al doppio della tassa, salvo il caso in cui dalle disposizioni speciali della tabella sia comminata una pena maggiore. (Vedi n. 50 della Tabella delle Concessioni governative).

Tengasi peraltro presente che, ove il doppio della tassa sia inferiore a lire 20, la multa deve applicarsi in detta somma.

399. È poi naturale che, non potendo la legge speciale sulle concessioni governative pregiudicare le penalità pei reati previsti dal Codice penale comune, l'applicazione delle pene pecuniarie, portate dalle leggi sulle concessioni governative, dovrà farsi senza pregiudizio delle penalità portate dal Codice penale in caso di reato in esso contemplato.

400. Senonchè dal momento che le multe, irrogate per contravvenzioni alla legge sulle concessioni governative, sono vere e proprie pene [1]), ne viene che qui pure, in caso di non effettuato pagamento per insolvibilità del condannato, dovranno convertirsi in pena restrittiva della libertà personale, vale a dire nella detenzione, col ragguaglio di un giorno per ogni dieci lire della somma non pagata (art. 19 Cod. pen.).

---

[1]) CARANO-DONVITO, op. cit., vol. 1, p. 119, § 5. Argomenta anche dal n. 50 della tabella delle riscossioni governative in cui, nelle *norme per la liquidazione*, il legislatore usa la frase: *la pena delle contravvenzioni...*

401. Peraltro, poichè nel silenzio della legge al riguardo devono imperare le disposizioni del Codice penale (art. 10 Cod. pen.), è chiaro che, qualunque sia la pena pecuniaria irrogata al contravventore, la durata della detenzione, in caso di conversione di pena, non potrà mai superare i limiti stabiliti dal detto Codice penale (art. 19 cap. 3.' Cod. pen. e capov. art. 75 stesso Cod.).

Ma giunti a questo punto un'avvertenza si impone ed è questa, che la giurisprudenza di questi ultimi anni è tutt'altro che pacifica nel dare alle multe, applicate per contravvenzioni alla legge sulle concessioni governative, il carattere di pena. Infatti mentre con sentenza 19 luglio 1906, ric. Mirabello (*Giurisprudenza penale,* XXVI, pag. 387), la Suprema Corte ebbe a decidere essere giurisprudenza ormai assodata che il quintuplo della tassa comminata dalla legge sulle concessioni governative ha carattere penale, e non finanziario, o in altri termini è una vera e propria pena, tantochè è convertibile in arresto, in caso d'insolvenza; più tardi, con sentenza 18 settembre 1906, ric. P. M. c. Bianco (*Giurisprudenza penale,* XXVII, pag. 26) ebbe a decidere che il beneficio della condanna condizionale non è applicabile alla tassa e sopratassa, di cui nella legge sulle concessioni governative, perchè la multa, per il mancato pagamento della tassa per le concessioni governative, non è propriamente una pena, bensì un effetto penale derivante dalla trasgressione, e non si eleva alla potenza di reato, onde le tasse e sovratasse sulle concessioni governative, nel caso di insolvibilità del debitore, non sono convertibili in carcere.

402. Abbiamo detto che, alle norme del Codice penale comune debbe farsi ricorso ogni qualvolta taccia la legge speciale. Ciò posto è intuitivo che, nel silenzio di questa, l'azione penale per contravvenzioni alle tasse sulle concessioni governative, ove non sia caduta nel nulla per la composizione in via amministrativa, si estinguerà per le stesse cause per cui si estingue ogni azione penale, e così, per morte dell'imputato, per amnistia, per indulto o grazia, e finalmente per prescrizione. E poichè appunto al Codice penale deve farsi ricorso per quanto ha tratto alle norme che, nella fattispecie, regolano il corso della prescrizione e alle cause che la sospendono o l'interrompono, così nulla diremo al riguardo rinviando chi amasse su ciò maggiori particolari a quanto al riguardo fu detto in quest'*Enciclopedia* in punto all'*Estinzione dell'azione penale e delle condanne penali*.

PARTE II.

CAPO I.

Limiti impostici nella trattazione speciale delle tasse sulle concessioni governative.

403. Ragioni per cui omettiamo di trattare particolarmente delle singole concessioni racchiuse nella tabella delle concessioni governative. — 404. Concessioni di cui intendiamo fare particolareggiata trattazione.

403. I cenni generali da noi più sopra dati in punto alle concessioni governative, se lumeggiano quanto si riferisce all'applicazione di tali tasse, non sviluppano per altro la teorica delle concessioni su dette come esse si presentano nella pratica.

È per ciò che, dopo aver accennato, sia pure per sommi capi, in linea generale alla teoria, il che era indispensabile al conoscimento della materia, avremmo pure voluto, per quanto in modo breve e succinto, dire delle varie concessioni governative quali esse vennero dal legistatore contemplate nella tabella annessa a tali leggi.

Ma un esame delle singole concessioni mentre da un lato, — onde non riuscire un'arida enumerazione delle tasse incluse nella tabella, — avrebbe richiesto l'esame d'ogni singolo istituto, fatto, o rapporto civile soggetto a tassa, d'altra parte ci avrebbe allontanati dal còmpito nostro che è quello di trattare delle contravvenzioni e delle pene nelle leggi fiscali in rapporto al giure penale.

E, d'altronde, che avremmo, per ogni singolo istituto, potuto dire di più di quanto dicemmo nella parte generale, che cioè, dal momento che la legge prescrive che l'esercizio di ogni singolo atto o diritto non si possa esercitare dal cittadino senza essere munito di speciale permesso od autorizzazione, l'esercizio che se ne faccia senza tale permesso, e quindi senza avere pagata la relativa tassa, è passibile di pena?

Onde credemmo doveroso, per non esorbitare dal nostro còmpito e far opera vana, di lasciar a parte tutte quelle concessioni di natura essenzialmente civile, o quasi, che, pur essendo dalle concessioni governative assoggettate a tasse, tuttavia, difficilmente, possono dare luogo a sanzioni penali se non a carico delle autorità e dei funzionari che, per avventura, contravvenissero alle disposizioni col dare esecuzione a concessioni, autorizzazioni o permessi senza che consti del pagamento delle tasse (art. 4 e 5 legge 13 settembre 1874).

E tralasciammo pure di soffermarci a trattare di quelle concessioni riflettenti diritti il cui esercizio, da parte del cittadino, non munito di permesso od autorizzazione, può dar luogo a sanzione penale, perocchè ci parve che non si potesse dire su di esse, a meno di uscire dal campo assegnatoci, di più di quanto l'art. 2 della legge 19 luglio 1880 ebbe a statuire, cioè che, l'esercizio di atti o diritti contemplati dalle leggi sulle concessioni governative, senza il pagamento delle relative tasse, viene punito con una multa uguale al doppio della tassa, e non mai minore di lire 20, salvo le disposizioni stabilite nella tabella, e senza pregiudizio delle penalità portate dal Codice penale in caso di reato in esso contemplato. Il tutto è sempre coll'aumento del quinto a sensi dell'art. 6 della legge 22 luglio 1894 n. 339 sui provvedimenti finanziari.

404. Sicchè, riassumendo, lasciate a parte tutte le altre concessioni che non abbiano vero e proprio riferimento a leggi penali trattate in quest'*Enciclopedia*, e di cui la tassa sulle concessioni governative sia complemento alla materia, limiteremo il nostro studio alle tasse sulle concessioni riflettenti il permesso di cui infra, le licenze annuali di caccia, le concessioni telefoniche ed i velocipedi.

CAPO II.

Della tassa per permesso annuale di portare armi da fuoco non proibite anche per uso di caccia.

405. Agli effetti della tassa non si ha riguardo al motivo del porto d'armi lunghe da fuoco. — 406. Condizioni per portare armi lunghe da fuoco fuori dell'abitazione e sue appartenenze. — 407. Condizioni cui deve soddisfare la licenza. — 408. Misura della tassa a seconda delle armi lunghe da fuoco. — 409. Della tassa per porto d'armi a carico delle guardie campestri e forestali, comunali e private: tali guardie non sono da confondersi colle guardie forestali organizzate secondo la legge che governa le foreste. — 410. Contravvenzioni e pene a carico di chi sia colto fuori della propria abitazione con armi lunghe da fuoco senza essere munito di licenza. — 411. Delle diverse contravvenzioni in cui si incorre da chi non munito di porto d'armi sia colto a cacciare. — 412. Del modo di liquidazione della multa: i due decimi portati in aumento della tassa non devono concorrere alla formazione della multa.

405. Non dispiaccia al lettore se, dovendo noi occuparci della tassa riflettente tale permesso, dovremo fare qualche digressione. In compenso riuscirà più chiara e completa la trattazione, e di più facile intelligenza la materia che trattiamo.

Ciò premesso, noi avvertiamo che, in materia d'armi lunghe da fuoco, non potendosi prescindere dal considerare il cacciatore come un vero e proprio portatore d'arma, ne venne che, nella nostra legislazione si credette utile accumulare sotto un'unica tassa le due differenti licenze di porto d'armi e di caccia. O, in altre parole; chi ha pagato la licenza per uso d'armi lunghe da fuoco per caccia, ha anche il diritto di portare quell'arma determinata anche per altro uso.

406. L'essenziale si è, se pur non vuolsi andar soggetti alle penalità sancite dagli articoli 464 e 465 del Codice penale, che colui il quale vuole — lo scopo non importa — portare armi lunghe da fuoco fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, sia munito della licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza del circondario (art. 15 legge pubbl. sic. 30 giugno 1889) ed abbia, di conseguenza, soddisfatto alla tassa sulle concessioni governative.

407. E badisi che, quando parliamo di licenza, intendiamo alludere ad un permesso in vigore e personale al portatore d'arma. In *vigore*, perchè avendo la licenza la durata di un anno, il portatore cadrà in contravvenzione ove il *porto dell'arma* non sia tutelato da una licenza che soddisfaccia al precetto dell'art. 18 della suaccennata legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, — *personale* perchè e, per ragione pubblica, l'Autorità di pubblica sicurezza vuole sapere a chi rilascia la licenza e perchè, dato il sistema di tassazione, tale prescrizione non può andar delusa.

408. Senonchè si chiede: in quale misura per le armi da fuoco non proibite, anche per uso di caccia, corrispondesi la tassa?

Diremo che essa varia a seconda delle armi di cui vuolsi far uso; e così, per spingarde, archibugi od altra arma da getto, a cavalletto o con appoggio fisso, e per una sola arma, la tassa è di lire 55 oltre il doppio decimo, e per ogni arma di più è di lire 30. Per contro per qualunque arma, o per uso di caccia, o per difesa personale, è di lire 10 oltre il doppio decimo.

409. Se poi il permesso di porto d'arma da fuoco non proibita viene chiesto per guardie forestali o campestri, private o comunali, la tassa pel permesso di porto d'armi è ridotta a lire 5. E qui badisi che, giusta quanto risulta dalle discussioni parlamentari [1], alla tassa di che trattasi vanno soggette le sole guardie campestri o forestali stabilite a difesa della proprietà dei Comuni (i quali sono assimilati ai privati, giacchè essi pure sono proprietari che difen-

---

[1]) Atti della Camera, tornata 14 luglio 1880.

dono le loro proprietà) e non anche le guardie forestali organizzate secondo la legge che governa le foreste.

410. E ciò posto, dato l'obbligo, in ognuno che vuol portare armi fuori della propria abitazione e sue appartenenze, di munirsi della licenza di porto d'arme, vediamo con quali pene sarà colpito il contravventore.

Al qual riguardo la legge non potrebbe essere più esplicita. Infatti la pena per le contravvenzioni pel porto d'armi senza permesso è il *quintuplo della tassa* fissata per la licenza di cui dovrebbe essere munito il contravventore, secondo le armi di cui è in possesso, aumentata di un quinto a sensi dell'art. 6 della legge 22 luglio 1894 n. 339, oltre la confisca delle armi e della cacciagione.

Ma non basta! Siccome si violano con dette trasgressioni altre disposizioni di legge (art. 15 e seguenti della legge di pubblica sicurezza) uopo è che il contravventore sottostia alle maggiori pene portate dall'art. 464 del Codice penale che punisce il contravventore con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire 200, semprechè, ben inteso, non si versi nelle ipotesi di cui all'art. 465 del Codice medesimo.

411. Ond'è che, sorpreso taluno a cacciare senza essere munito della licenza di porto d'armi, dovrà rispondere di due distinte contravvenzioni e cioè di quella alle concessioni governative e dell'altra di porto d'armi senza licenza a sensi degli art. 15 e seg. della legge di pubblica sicurezza e 464 del Codice penale.

412. Da ultimo avvertiamo che, dovendo per espressa disposizione di legge (art. 2 legge 19 luglio 1880 n. 5536) la multa per l'esercizio abusivo di atti o diritti contemplati nelle concessioni governative regolarsi in base al *doppio della tassa*, *salvo le disposizioni stabilite nella tabella*, è ovvio che, a formare la *multa*, non dovrà concorrere l'aumento dei due decimi a cui vanno soggette le sole tasse, in forza dell'art. 3 della su citata legge; — bensì la multa dovrà formarsi sulla tassa considerata indipendentemente dai due decimi, aumentando poi la multa, così formata, di un quinto a sensi dell'art. 6 della legge 22 luglio 1894 n. 339 sui provvedimenti finanziarii.

CAPO III.

Delle licenze annuali di caccia.

413. Che di prevenire la distruzione della selvaggina siasi in ogni tempo preoccupato il legislatore lo dimostrano le varie leggi vigenti nelle diverse provincie d'Italia prima che questa risorgesse alla dignità di Nazione.

Per vero, nel Piemonte e nella Sardegna, in forza degli art. 4 e 13 delle RR. lettere patenti 16 luglio 1844, è proibito di prendere o distruggere le uova e le nidiate della selvaggina ed è vietata la caccia, con l'uso di lacci o di trabocchetti; col fucile di nottetempo da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del levar del sole; alla traccia sulla neve.

In Toscana, in forza degli art. 5, 6, 7 e 8 della legge 3 luglio 1856, è vietato di tendere tese di qualunque specie alle piscine o all'abbeveratoio; di far uso, per prendere gli animali, di sostanze capaci di produrre in essi ebbrezza o stordimenti; di tendere nei campi, nei boschi, o in altri luoghi aperti, tagliole, piediche, schioppi, trabocchetti o altri ordigni destinati alla caccia degli animali, ma che possono riuscire pericolosi alle persone; di cacciare sul suolo ricoperto di neve o col fucile da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole, eccettuata la caccia nei paduli.

In Modena, in forza dell'art. 8 del decreto 6 febbraio 1815, è proi-

bita la caccia delle lepri, quando il terreno è coperto di neve, come anche è vietato in ogni tempo e luogo l'uso di pasta o sementi atte ad avvelenare.

Nè altrimenti è a dirsi per le provincie ex-pontificie in cui, in forza della notificazione del Cardinale Giustiniani, è vietato di cacciare lepri, caprioli, starne e pernici ed altri utili volatili o quadrupedi nei luoghi coperti di neve, d'usare paste o sementi velenose, come pure di servirsi di tagliuole e lacci per prendere lepri, pernici, starne, quaglie, ed altri uccelli (vedi art. 19 di tale Notificazione).

Finalmente nel reame di Napoli e Sicilia è vietato, in forza della legge 18 ottobre 1819, l'uso delle tagliole o lacci per prendere lepri, starne, pernici, beccaccie e fagiani, ed è pure vietato di prendere nei nidi le uova delle quaglie, starne, pernici, francolini e fagiani, o nei covili i leproncelli, caprioletti, cerviotti e piccoli daini (art. 176 di detta legge).

414. E citammo, *ex professo*, le disposizioni proibitive suddette, perocchè, essendo le medesime tuttora in vigore nelle singole provincie [1]), in tanto si può in esse ottenere la licenza di esercitarvi la caccia, con mezzi diversi dalle armi da fuoco, in quanto i singoli modi di caccia a usarsi non sieno ostacolati dalle disposizioni suddette giusta quanto è prescritto al n. 51 delle concessioni governative.

415. Ma ammesso pure che il modo di cacciare, esercitato senza armi, sia fra quelli, dalle singole disposizioni di legge, non vietati, è ovvio che non puossi il medesimo esercitare, se pur non si ottiene apposita licenza da parte dell'Autorità competente, mediante il pagamento delle relative tasse con l'aumento dei due decimi (art. 3 legge 19 luglio 1880 n. 5536).

416. Senonchè non basta pagare la tassa per poter cacciare, ma è necessario che si ottemperi alle varie condizioni di legge e si rispettino le condizioni a cui lo stesso permesso di caccia è alligato. E così non si può la caccia esercitare dal cacciatore munito di licenza, se non nei modi e tempi dalle leggi e dai regolamenti provinciali consentiti [2]), nè si possono in questa impiegare mezzi diversi da quelli autorizzati, o estendere la caccia su terreni in cui, da parte del proprietario, consti del divieto di caccia, o in ore o in luoghi non con-

---

[1]) Cass. Roma, 14 gennaio 1902, Brereghieri, *Cass. Unica*, XIII, 759; Trib. Girgenti, 22 novembre 1901, Calderone, *Gazzetta Giur. Girgenti*, 1902, 2; Cass. Roma, 4 agosto 1905, Amici degli Elci, *Giustizia pen.*, 1905, 1741.

[2]) Consiglio Stato, 29 gennaio 1904, Gioia c. Provincia di Pisa, *Monitore Trib.*, Milano, 1904, pag. 458.

sentiti. Ond'è che, se con manifesto prefettizio, in seguito a deliberazione della Deputazione provinciale, sia interdetta la caccia coi segugi a una determinata epoca nella zona inferiore del castagno, si intende nella zona che comincia dalla linea ove cessa la vegetazione del castagno fino a tutto il terreno posto inferiormente, giacchè a tenore della legge e del regolamento forestale la zona inferiore del castagno è quella che parte dal punto in cui la vegetazione del castagno incomincia o va fino al mare [1]).

417. E ciò premesso, in punto alle licenze per caccia, notisi che il legislatore, ad evitare frodi, prescrive che ogni licenza deve dinotare la categoria di caccia per la quale viene rilasciata e, trattandosi di reti stabili, il luogo d'esercizio.

418. Quanto alla durata della licenza, si osserva che essa è valida per un anno, e che, di fronte all'obbligo che ognuno che voglia cacciare deve munirsi di licenza, è logico che questa sia personale. È quindi ovvio, di fronte a tale dichiarazione della legge, che la licenza non possa ad altri esser ceduta, nè altri possa in luogo e vece dello intestatario usarla. Il diritto infatti, che mediante il pagamento della tassa acquisisce quegli cui viene la licenza accordata, è inerente esclusivamente alla di lui persona, tantochè la licenza è nominativa. Se altrimenti fosse od impersonale il diritto non avrebbe certo il legislatore scritto che la licenza è *personale*, ma si sarebbe limitato a dire che la licenza accordata vale, o per una data località o per l'uso di una determinata categoria di caccia.

Però ognuno comprende che, se così fosse la licenza, meglio sarebbe stato non sciupare il tempo ad imporre tale tassa, perocchè pagatasi questa da uno, cento avrebbero potuto approfittarne. Ma ciò è assurdo, avendo il legislatore, nel prescrivere le tasse sulle concessioni governative, avuto per iscopo che, ad ogni autorizzazione, concessione o diritto, venisse corrisposto il pagamento di una tassa.

419. Secondo i diversi modi di caccia, e quindi secondo che i modi stessi sieno più o meno dannosi per la selvaggina, si corrisponde una tassa maggiore o minore. E così è di lire 100 la tassa per *lanciatore, reti in riva al mare* e *diluvio,* nonchè per ogni ettaro di terreno occupato per *lacci, trappole, archetti, trabocchetti, cestole;* di lire 40 per *passate con fischio o spauracchio al volo nelle gole e sulle cime dei monti*; di lire 25 per *bressanelle e roccoli con passate comuni* (non a fischio al volo), per *paretai, copertoni e prodine con*

---

[1]) Cass. Roma, 11 gennaio 1896, P. M. in causa Rigoli, *Rivista pen.*, 43, p. 503.

contrappesi; di lire 20 per *bressanelle* e *roccoli senza passate*, per *paretai*. *copertoni* e *prodine senza contrappesi,* per *reti aperte e verticali fisse*, *non designate a parte, boschetti comunque preparati pei tordi e uccellini con richiami, tesi con la pania, come coi lacci, per caccia fissa con panie* (*uccelliere e boschetti*)*;* di lire 15 *per caccia vagante con reti;* di lire 6 per *caccia vagante con panie e panioni,* e per qualunque altra specie di caccia non contemplata in questo e nel precedente n. 50 della tabella.

420. Dal che vedesi come ad ogni categoria di caccia, per la quale vogliasi sia rilasciata licenza, deve corrispondersi una tassa diversa. Quando però taluno richieda la licenza per diverse categorie di caccia, o per la stessa categoria da esercitarsi in diverse località, in tale caso deve pagare la tassa intera per quella categoria di caccia che importa una tassa maggiore, e rispettivamente pel luogo di esercizio primo indicato, e la metà della tassa dovuta per le altre categorie e per gli altri luoghi d'esercizio. Però badisi che, giusta la circolare ministeriale 17 agosto 1881 n. 110166 [1]), per poter fruire di detta riduzione, occorre che la domanda per più categorie di caccia e per diverse località sia fatta *contemporaneamente.*

Nè può essere diversamente dovendosi rilasciare al richiedente la licenza in tanti esemplari quanti sono le categorie ed i luoghi di caccia compresi nella licenza.

421. E qui giunti, da che ci troviamo a parlare dei diversi modi di caccia, avvertiamo che essendo stata fatta domanda al Ministero delle finanze per sapere sotto quali delle categorie sin qui enunciate si sarebbero dovute comprendere le caccie con fucile ed a richiami dette « *nocette, poste per palombi* e *topacchiere* »; nonchè quelle eseguite con *roccoli* e *boschetti a lacci e senza lacci,* quel Ministero, con circolare 16 ottobre 1880 [2]) n. 127367, rispondeva che « la caccia alle *nocette, poste per palombi* e *topacchiere* essendo caccie col fucile possono esercitarsi col solo permesso di porto d'armi e colla tassa di lire 10 a termini del n. 50 lett. *b* della tabella, e che, quanto alla caccia con *roccoli* e *boschetti a lacci e senza lacci* sebbene il *boschetto* sia unito al *roccolo*, deve considerarsi non come una varietà od appendice di questo, ma come un modo di caccia affatto distinto. Onde due sono le categorie di caccia da imporsi: la prima dei *roccoli senza passate* contemplata per lire 20, la seconda dei boschetti soggetta pure a lire 20. Siccome però trattandosi di licenze che comprendono

---

[1]) *Boll. dem.*, vol. VII, pag. 677, serie 2.ª.

[2]) *Boll. dem.*, vol. VI, 825, serie 2.ª.

diverse categorie di caccia, deve pagarsi la tassa intera per quella categoria che importa una tassa maggiore, e la metà della tassa dovuta per le altre categorie, così la licenza per la caccia con *roccoli e boschetti a lacci e senza lacci*, deve ritenersi soggetta alla tassa di lire 30, da portarsi, colla sovrimposta di due decimi, a lire 36.

Nè diversamente venne in giurisprudenza deciso circa l'interpretazione da darsi al n. 51 della tabella annessa alla legge sulle tasse per le concessioni governative, riguardante i diversi modi di caccia. Fu invero deciso agli effetti della tassa da pagarsi e quindi della relativa contravvenzione:

1.° Deve considerarsi come caccia vagante, non come caccia fissa con panie, agli effetti della tassa di licenza, quella che si esercita con un palo mobile, munito di panie da fissarsi al suolo a volontà del cacciatore [1]).

2.° Il n. 51 dell'art. 1 della legge 19 luglio 1880 sulle concessioni governative stabilisce differenti tasse a seconda dei diversi modi di caccia; quindi, se una rete non abbia, per esempio, tutti i caratteri proprii della rete *diluvio*, sussiste la contravvenzione se risulti che la rete fu usata *a diluvio*, essendosi così esercitato un modo speciale di caccia senza la licenza prescritta [2]).

3.° Il semplice fatto di tenere cassettine o vasi di terra cotta e di lasciare fori appositi, perchè gli uccelli possano nidificare, non costituisce atto di caccia, e tanto meno *caccia con lacci e trabocchetti* ai sensi dell'art. 13 delle regie Patenti 16 luglio 1844. Nè può in tale fatto ravvisarsi la contravvenzione prevista dal disposto dell'articolo 6 delle Regie Patenti 16 luglio 1844, per cui è proibita la presa o distruzione delle nidiate [3]).

4.° Costituisce contravvenzione, e non delitto esercitare la caccia con *panie* o altri mezzi simili senza licenza dell'Autorità [4]).

5.° Non viola le Regie Patenti del 1836 e del 1844, nè la legge sulle concessioni governative chi, munito di fucile, con regolare licenza, stia cacciando da una capanna provvista di richiami di altri uccelletti chiusi in gabbie, benchè non provvisto di permesso anche per questi artifici venatorî [5]).

6.° La legge sulle concessioni governative determina la tassa

---

[1]) *Giurispr. penale*, 1905, 294.

[2]) Cass. Roma, 4 giugno 1907, ric. Paravano, *Giurispr. pen.*, 1907, p. 354.

[3]) Pretura Racconigi, 25 maggio 1903, Garavagno, *Giurisp. pen.*, 1903, p. 219.

[4]) Cass. Roma, 23 aprile 1903, Nodale, *Rivista pen.*, LVII, 744.

[5]) Cass. Roma, 22 gennaio 1902, Parodi, *Giurispr. pen.*, 1902, 402.

per la caccia con *trappole* in ragione di ogni ettaro di terreno, ma la contravvenzione sussiste anche se siasi occupato meno di un ettaro [1]).

422. L'esercizio della caccia nei modi contemplati nell'art. 51 della tabella senza licenza è punito con multa uguale al doppio della tassa, aumentata del quinto. Nel caso però di contravvenzione per esercizio di caccia vagante con panie e panioni, ecc. contemplata alla lett. *k* del n. 51 della tabella, la multa sarà di lire 20 coll'aumento del quinto, giacchè, per l'art. 2 della legge 19 luglio 1880 n. 5536, la multa non può mai essere minore di lire 20.

423. Senonchè, se, per quanto ha tratto alla tassa da pagarsi pei permessi di caccia, le concessioni governative hanno, a nostro avviso. abrogate le leggi anteriori, è però certo che le leggi speciali in materia di caccia nelle varie provincie sono tuttora in vigore, quanto alle prescrizioni intese alla conservazione della selvaggina.

E così, di fronte al divieto imposto da Francesco IV, col sovrano decreto del 6 febbraio 1815, di non cacciare le lepri quando il terreno è coperto di neve, riteniamo che la trasgressione a tale divieto cade sotto la sanzione dell'art. 10 del su citato decreto.

Similmente, chi senza licenza esercita in Piemonte la caccia col mezzo vietato degli *archetti*, contravviene, per l'uso proibito degli archetti, alle RR. patenti del 1844.

Così pure la legge toscana sulla caccia del 1856 è sempre in vigore in quanto esige speciali permessi, sia per ragion di tempo, sia per la qualità della selvaggina che si vuol cacciare [2]).

424. E qui mi pare opportuna un'avvertenza. Si sa che per la legge sulle concessioni governative, in tanto si può ottenere la licenza annuale pei vari modi di caccia rubricati al n. 51 della tabella, in quanto i modi stessi siano permessi nelle provincie per cui richiedesi l'esercizio relativo. Ciò posto, si domanda, dato che in una provincia, per essere un determinato modo di caccia vietato, venga, per l'esercizio di quel modo, negata la licenza, la contravvenzione, che poscia si commetta senza licenza, come andrà punita?

Ci pare che basti enunciare la tesi per vederla risolta. Difatti, se rimangono ferme le penalità sanzionate da speciali disposizioni legislative per le trasgressioni al divieto d'alcuno dei modi di caccia proibiti in quelle provincie, e se, per il numero 51 della tabella annessa

---

[1]) Cass. Roma, 4 luglio 1901, Laviano, *Giurispr. pen.*, 1901, 493.

[2]) Cassaz. 25 aprile 1904, P. M. in causa Balli (*Rivista pen.*, 40, pag. 74, con nota contraria e di richiamo

alla legge del 1880, è richiesta la licenza annuale solo pei modi indicati in quel numero ma permessi nelle provincie, è ovvio che le penalità stabilite dalla legge 19 luglio 1880 sulle concessioni governative per l'esercizio di caccia senza licenza non si applicano in quelle provincie in cui siasi esercitato un modo di caccia che le leggi speciali proibiscano, e le trasgressioni a tali leggi non altrimenti potranno essere punite che con le sanzioni da esse comminate.

Così il contravventore alla caccia, per avere usato modi ed ordigni proibiti dalle Regie Patenti, non può essere altresì ritenuto contravventore alla legge sulle concessioni governative per avere cacciato senza licenza [1]).

E parimenti, nelle provincie ex-pontificie, in cui la caccia con lacci è vietata, l'esercizio della medesima è colpito dalla relativa legge proibitiva, cioè dalla notificazione Giustiniani anzichè dall'articolo 51 della legge sulle concessioni governative [2]).

Senonchè, quando potrà ritenersi taluno in esercizio flagrante di caccia, e però passibile di contravvenzione?

Delle varie leggi speciali sulla caccia non vi sono che le RR. patenti dei 16 luglio 1844 che, in forma esplicita, definiscano la flagranza. È detto infatti nell'art. 6 doversi considerare in attuale esercizio di caccia anche *colui, che in qualunque tempo* verrà sorpreso nelle campagne e fuori delle strade e dei sentieri battuti, *munito di reti*, o *tramagli*, o *copertoni*, o di qualunque altro ordigno, nonchè di richiami, paste o cementi, o altri artifizi atti a prendere selvaggina.

Nè la definizione potrebbe essere più comprensiva e scultoria. Onde, sulle traccie di detto articolo, potremo dire doversi ritenere in esercizio attuale di caccia chi è trovato atteggiando una rete a molla per la presa degli uccelli [3]). Sicchè, perchè si abbia la contravvenzione, basta essere sorpresi, in tempo di caccia proibita, o senza la prescritta licenza in tempo di caccia lecita, coi soli richiami in aperta campagna [4]), od anche che taluno sià sorpreso armato di

---

[1]) Cassaz. 16 gennaio 1895, P. M. in causa Perdomi, *Rivista penale*, 39, p. 355 con nota.

[2]) Cass., 4 gennaio 1892, Baldelli, *Rivista penale*, 37, pag. 411.

[3]) Cass. Roma, 4 ottobre 1885, *Rivista penale*, 23, pag. 67.

[4]) Cass., 17 luglio 1894, P. M. in causa Magni, *Rivista penale*, 40, pag. 394, vedi contra Buzzetti - Interpretazione dell'art. 6 RR. Patenti 16 luglio 1844, *Monit. trib.*, 1894, pag. 709.

fucile o di altri ordigni da caccia, percorrendo la campagna per uccidere o prendere altrimenti la selvaggina [1]).

Nè si richiede, per aversi la prova flagrante della contravvenzione alla legge sulla caccia, l'uccisione della selvaggina o almeno la esplosione dell'arma, giacchè è a ritenersi flagrante la contravvenzione di chi, sorpreso dai carabinieri col fucile impugnato nell'atto di mirare ad un volatile, al loro appressarsi getta via il fucile e si dà alla fuga [2]).

Capo IV.

Delle concessioni telefoniche, contravvenzioni e pene.

---

[1]) Cass., 27 marzo 1896, Montini, *Rivista penale*, 43, pag. 508.

[2]) Cass., 2 ottobre 1891, Riccinelli, *Rivista penale*, 35, pag. 174.

passa in proprietà allo Stato. — 444. La mancanza di attuazione della linea nel tempo stabilito dà luogo a decadenza. — 445. Dà pure luogo a perdita della cauzione. — 446. Facoltà di proroga concesse al Governo e diritto di questo di accordarla. — 447. Dell'ammontare della cauzione - distinzione fra linee urbane ed interurbane. — 448. Del canone a pagarsi per le concessioni delle linee telefoniche ad uso pubblico rispettivamente per servizio urbano ed interurbano. — 449. Degli obblighi del concessionario di linee telefoniche. — 450. Della concessione ad uso dei pubblici servizi. — 451. Dell'impianto delle linee telefoniche e delle opposizioni che possono insorgere. — 452. Della imposizione di servitù e modo di chiederla. — 453. Condizioni richieste per l'imposizione della servitù. — 454. Facoltà nel proprietario di fare innovazioni nel suo fondo attraversato dai fili, e dell'obbligo di dare avviso al concessionario per la rimozione dei fili. — 455. Del diritto di reclamo dal decreto prefettizio che accorda o nega la servitù, e del diritto di impugnare davanti l'autorità giudiziaria la stima fatta dall'ufficiale del genio civile. — 456. Modalità da osservarsi nella costruzione delle linee telefoniche e rinvio. — 457. Fondamento delle contravvenzioni alla legge sulle concessioni telefoniche. — 458. La comunicazione abusiva importa la soppressione della comunicazione e la delazione del contravventore all'autorità giudiziaria per l'applicazione dell'ammenda. - Caso in cui non si può procedere penalmente contro l'esercizio abusivo di impianto telefonico ad uso privato. — 459. Quando la contravvenzione per comunicazione telefonica è perseguitabile d'ufficio, e quando è perseguitabile a querela di parte. — 460. Delle penalità irrogate con provvedimento amministrativo nelle contravvenzioni perseguitabili a querela di parte. — 461. Pene da applicarsi alle violazioni del segreto della corrispondenza telefonica e a chi danneggia le comunicazioni telefoniche. — 462. Pene per le contravvenzioni alle disposizioni di legge e regolamento e revoca delle concessioni. — 463. Persone a cui è demandata la sorveglianza dell'impianto e della manutenzione delle comunicazioni telefoniche nonchè di promuovere l'osservanza della legge e del regolamento.

425. L'interesse generale e l'ordine pubblico non potevano consentire che fosse lasciato all'iniziativa privata il diritto di impiantare linee telefoniche. A parte invero il danno che lo Stato, monopolizzatore delle poste e dei telegrafi, avrebbe risentito dalla concorrenza di impianti telefonici fatti comunque da società o privati, è palese il suo interesse a disciplinare l'esercizio di dette concessioni, ove si rifletta ai non lievi beneficî che lo Stato ritrae da simili concessioni di fronte al continuo aumentare delle reti telefoniche. Di qui la necessità di subordinare lo stabilimento di qualsiasi comunicazione telefonica al decreto di concessione da parte del Governo nei modi e nelle forme per legge consentiti.

Con tutto ciò venne lasciata piena libertà a chiunque, all'effetto di togliere senza danno ogni asprezza dalla legge, di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telefoniche nei proprii fondi,

purchè i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietà altrui, e salvo l'osservanza di quanto è disposto all'art. 19 del regolamento 21 maggio 1903 n. 253.

426. E ciò preavvertito in linea di massima, notiamo che la concessione di linee telefoniche potendo farsi ad *uso privato*, o ad *uso pubblico* per *servizio urbano* o per *servizio interurbano*, ne viene che, a seconda che per uso privato o pubblico si chieda la concessione, debbano soddisfarsi formalità determinate.

427. Invero, mentre nel caso di concessione di linee telefoniche ad uso privato la domanda stessa deve essere fatta al Ministero delle poste e telegrafi per mezzo della direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, la quale esamina la regolarità degli atti, ed ottenuto il consenso del Prefetto inoltra la domanda stessa al Ministero, per contro nel caso di concessione di linee telefoniche interurbane o di reti telefoniche urbane ad uso pubblico, tale domanda va fatta al Ministero su detto per mezzo della Prefettura locale.

428. Nè la differenza fra l'una e l'altra concessione sta solo nel diverso modo di presentazione della domanda, ma anche nelle diverse qualità delle indicazioni richieste per ciascuna. Infatti, mentre la domanda di concessione di linee telefoniche ad uso privato è perfetta, purchè contenga: l'indicazione precisa di coloro ai quali deve servire la concessione, l'indicazione degli stabili da collegarsi, della lunghezza della linea e del numero dei fili e delle stazioni, l'indicazione del periodo di tempo pel quale si chiede la concessione, nonchè la *quietanza* del pagamento anticipato di un'annata del canone, fatto presso la direzione provinciale delle poste e telegrafi, per contro, ben maggiori requisiti devono essere contenuti nella domanda per concessioni telefoniche di uso pubblico.

429. Tale domanda invero deve contenere, oltre l'indicazione precisa, e, occorrendo, documentata, della persona o dell'Ente che fa la domanda e la designazione del suo domicilio legale, la natura della concessione ed i limiti del territorio nel quale si chiede di sviluppare la propria azione, i tipi grafici delle linee progettate, la designazione dei materiali e degli apparati scelti per l'esercizio, il periodo di tempo per il quale si chiede la concessione, la tariffa ed il servizio che si offre al pubblico, il periodo di tempo entro il quale sarà attivata la linea o rete, il certificato di deposito cauzionale fatto presso la cassa dei depositi e prestiti.

---

[1]) Art. 1 e 7 legge 3 maggio 1903 n. 196.

Nè tali indicazioni possono nelle singole domande trascurarsi; chè la emissione del decreto di concessione è sempre subordinata alla scrupolosa osservanza delle indicazioni suindicate.

430. Senonchè, visti per tal modo i requisiti che le singole domande per concessioni ad uso privato e pubblico debbono contenere, è bene, a che la trattazione riesca al più possibile ordinata e precisa, dire anzitutto quanto attiene alle concessioni ad uso privato. Ed a tale effetto notiamo tosto che alla regola generale, per cui niuna comunicazione telefonica può essere stabilita senza chiedersi ed ottenersi la concessione del Governo, viene fatta eccezione pel solo caso in cui trattisi di stabilire comunicazioni telefoniche per proprio uso esclusivo *nei propri fondi* senza, ben inteso, che i fili passino sotto o sopra il suolo pubblico o la proprietà altrui [1]). Chè, se la continuità dei fondi, su cui si vuole stabilire una comunicazione telefonica, è comunque interrotta da strade, vie, mare, laghi, fiumi, canali, ruscelli e qualunque altra zona di uso pubblico o di proprietà altrui, tantochè occorra passarvi sopra o sotto coi fili, in tale caso è necessario fare domanda al Governo per detto impianto ed ottenere la relativa concessione [1]).

431. Quanto poi all'uso, cui possono adibirsi le concessioni di linee telefoniche ad uso privato, è chiaro che le stesse si intendono limitate alla corrispondenza tra fondi del medesimo concessionario o tra fondi di uno e fondi di altro concessionario. Appunto per ciò non possono farsi servire ad uso pubblico, nè venire poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private salvo speciale permesso del Governo e delle società, e purchè si verifichi il concorso di determinate condizioni [2]).

432. Desiderasi invero il collegamento di una linea telefonica ad uso privato con una rete urbana?

Ebbene l'esercente della rete urbana in tanto potrà concedere siffatto collegamento in quanto la linea privata sia per intero nel territorio in cui si estende la concessione della rete urbana e non sia appoggiata a palificazioni od altri supporti che sostengono linee di trasmissione di energia elettrica; sia assicurata l'assoluta impossibilità del collegamento della linea privata con altre linee; il concessionario si assuma l'obbligo che la linea privata non sarà mai adoperata a favore dei terzi; consti che la linea privata ed i relativi apparecchi si trovino e siano mantenuti in condizioni tecniche da

---

[1]) Art. 27 regol. 21 maggio 1903 n. 253.

[2]) Art. 25 legge 3 maggio 1903 n. 196.

garantire un regolare servizio con la rete urbana: finalmente, il proprietario della linea privata si obblighi di pagare all'esercente della rete medesima la tariffa di abbonamento come qualunque altro abbonato, oltre la tassa dovuta al Governo per la concessione della linea privata.

433. Che se poi desiderasi il collegamento della linea telefonica privata ad una linea interurbana, l'esercente di detta linea solo allora potrà concederne il collegamento, quando fra i due punti estremi della linea privata non esista una linea telefonica ad uso pubblico: la linea privata sia costruita a regola d'arte, a doppio filo, non sia appoggiata a palificazione od altri supporti che sostengano linee di trasmissione di energia elettrica e finalmente il proprietario della linea privata corrisponda all'esercente della linea interurbana una sopratassa di centesimi 20 per ogni conversazione da esso richiesta, garantendo però un minimo di lire 50 all'anno.

434. Senonchè dal punto che le concessioni telefoniche ad uso privato non possono servire che per uso esclusivo del concessionario ne viene che, quando la linea telefonica è ad uso di due concessionari, la domanda deve essere firmata da entrambi, e ciascuno di essi è tenuto a pagare il canone portato dalla legge per ogni singola concessione.

435. Ciò posto vediamo brevemente a quale canone è soggetta ogni concessione ad uso privato.

Al riguardo è esplicita la legge. Stabilisce infatti l'art. 8 che ciascun concessionario di linee telefoniche paghi allo Stato un canone fisso di lire 20 per ogni circuito di comunicazione, e di lire 5 per ogni stazione in più di 2, aggiungendo inoltre un solo diritto proporzionale di lire 3 per ogni chilometro o frazione di chilometro, oltre i primi 3 chilometri di linea. Peraltro, il canone fisso su detto si può aumentare fino a lire 100 o lire 150, secondo che trattasi di linee aeree o sotterrate se la comunicazione è stabilita in locali di uso pubblico.

436. È appena poi il caso di avvertire che il canone su detto comincia a decorrere un mese dopo la data del decreto di concessione. Però quando il decreto non può essere consegnato al concessionario entro il mese che intercede dalla data del medesimo e la decorrenza del canone, il Ministero può far precedere, con corrispondenza ordinaria, entro il mese stesso l'autorizzazione dell'impianto e dell'esercizio delle linee ove, ben inteso, risulti dalla domanda la quietanza del pagamento anticipato di un'annata del canone, fatto presso la direzione provinciale delle poste e telegrafi.

437. La durata delle concessioni delle linee telefoniche ad uso privato è stabilita dal Governo nel decreto di concessione.

La concessione poi si accorda per un anno, e si intende rinnovata, di anno in anno mediante il pagamento sempre anticipato del canone annuale da farsi prima della scadenza dell'anno in corso. In caso di mancato pagamento si intende, senza eccezione alcuna, cessata la concessione alla scadenza dell'anno stesso, e le comunicazioni vengono soppresse.

438. E qui è bene avvertire che, quando il concessionario non impianta la linea o cessa dall'esercizio della concessione prima del termine convenuto, rimane acquisito dallo Stato il pagamento anticipato del canone annuale fatto con la domanda o in seguito a rinnovata concessione.

439. Ma, cessata per qualunque causa la concessione, il concessionario non può più oltre pretendere di tenere in piedi la linea, ma è tenuto a demolirla entro il termine che gli sarà fissato dall'amministrazione, sotto pena dell'ammenda da lire 50 a lire 500 e senza pregiudizio delle altre responsabilità civili o penali incontrate.

440. E con ciò quanto attiene alle concessioni telefoniche ad uso privato essendo stato detto, non ci resta che a dire delle concessioni telefoniche ad *usò pubblico*. E a tale riguardo avvertiamo che, riflettendo appunto queste ultime linee un servizio pubblico, era naturale che lo Stato ne avocasse a sè, così parendogli, tanto la costruzione che l'esercizio. Onde la legge sui telefoni 2 maggio 1903 n. 196, non solo autorizzò il Governo a costruire ed esercitare direttamente le linee telefoniche per uso pubblico, ma gli diede pure la facoltà di stabilire ed esercitare una rete urbana, o accordare altre concessioni nello stesso Comune, quando lo giudichi d'interesse pubblico, ovvero quando il concessionario non ottemperi agli inviti che gli venissero fatti dal Governo, di perfezionare od ampliare il servizio, oppure si rifiuti di apportare un'equa diminuzione o modificazione nelle tariffe [1]). Nè siffatta facoltà del governo mai disconobbe la giurisprudenza. È invero costante suo insegnamento che la facoltà spettante al governo di accordare nuove concessioni di esercizi telefonici, anche quando vi sia un altro concessionario nello stesso Comune, non è subordinata alla duplice condizione, che lo richieda una ragione d'interesse pubblico e che il concessionario si rifiuti di migliorare e di ampliare il servizio esistente in conformità degli in-

[1]) Art. 10 e 11 legge sui telefoni 3 maggio 1903.

[illegible]

142. [illegible]

143. [illegible] della concessione di [illegible] telefonica [illegible] con tutto il materiale e [illegible] gli apparecchi, diventa proprietà dello Stato senza pagamento di [illegible] corrispettivo.

144. Il decreto di concessione, nell'autorizzare la costruzione e l'esercizio della linea, determina pure il tempo entro cui la rete o la linea deve essere attivata. Trattasi di un servizio pubblico, ed è chiaro che lo Stato sia interessato a che la linea stessa venga attivata nel tempo reputato necessario. Onde che, quando la rete o la linea telefonica ad uso pubblico non è stata attivata nel periodo di tempo stabilito, la concessione si intende revocata ed il concessionario decade dai diritti derivanti dalla concessione.

145. Aggiungeremo anzi di più! Come abbiamo detto più sopra, perchè la concessione di linee telefoniche ad uso pubblico sia accordata, occorre che la domanda, che all'uopo si presenta, sia corredata dal certificato di deposito cauzionale, fatto presso la Cassa dei depositi e prestiti. Or bene, siccome la cauzione viene fatta a garanzia dell'esatto adempimento da parte del concessionario di tutti gli ob-

---

[1]) App. Roma, 28 dicembre 1901, Società it. Telefoni contro Società Cooperativa Telefoni, *Foro it.*, 1902, 1, 727; Cass. Roma, 18 dicembre 1902, stesse parti, *Cons. dei Comuni*, 1903, 33.

[2]) Art. 12 legge sui telefoni 3 maggio 1903.

[3]) Art. 60 e 61 Reg. 21 maggio 1903, n. 253.

blighi portati dal decreto di concessione nonchè dalla legge e del regolamento sui telefoni, è chiaro che, ove il concessionario non attivi la rete o la linea nel tempo stabilito, viene meno ai suoi obblighi e perciò con la decadenza dei diritti derivanti dalle concessioni, perde pure la cauzione che rimane acquisita allo Stato.

446. Tuttavia, a temperare il rigore della legge, venne, in via d'eccezione, lasciata facoltà al Governo di accordare una proroga all'attivazione della rete o della linea per un periodo di tempo non eccedente sei mesi; ma, verificandosi questo caso, si prescrisse devolversi all'Erario un sesto della cauzione per ogni mese di proroga concessa, facendosi obbligo al concessionario, sotto pena di decadenza, di integrare immediatamente la cauzione nella sua integrità.

447. Senonchè giunti a questo punto, si può chiedere: Quale è l'ammontare di detta cauzione?

Rispondiamo: O trattasi di concessione di rete urbana ad uso pubblico, e in tal caso l'ammontare della cauzione è eguale al 10 per cento del prodotto della tariffa stabilita dall'art. 21 lettera *a* della legge, moltiplicato per il numero di abbonati privati risultante in ragione di due per ogni mille abitanti compresi nel perimetro della concessione; o trattasi di linea interurbana ad uso pubblico, ed in tale caso la cauzione da depositarsi prima della domanda alla Cassa di depositi e prestiti deve essere uguale al cinquanta per cento del prodotto telegrafico annuale medio computato sui prodotti del triennio precedente la concessione, percepiti dallo Stato per telegrammi privati scambiati fra le località da collegarsi per telefono [1]), ed in ogni caso, siavi o no il prodotto telegrafico da garantire, la cauzione non deve essere inferiore a L. 2000 [2]).

Senonchè, poichè la cauzione su detta viene fatta a garanzia degli obblighi tutti che, per legge o pel decreto di concessione, sono a carico del concessionario, è evidente che, sulla cauzione, potrà rivalersi il Governo in caso di inadempimento del concessionario all'obbligo che egli ha di pagare trimestralmente al Governo il canone che, per detta concessione, è tenuto a soddisfare. Chè anzi, poichè la cauzione deve rimanere sempre integra, il concessionario deve senza dilazione, entro dieci giorni dalla prelevazione come sopra fatta dal Governo, ricostituirla nella sua integrità sotto pena dell'ammenda da lire 50 a lire 500. Nè basta! Vuole per giunta la legge che, quando l'ammontare della cauzione sia inferiore al canone annuo che il con-

---

[1]) Art. 17 legge sui telefoni.

[2]) Confronta art. 18 legge sui telefoni.

cessionario paga allo Stato, il Governo abbia la facoltà di esigere che la cauzione sia aumentata della differenza in base alla media dell'ultimo triennio.

448. E ciò premesso, vediamo ora quale è il canone che i concessionari di linee telefoniche sono tenuti a pagare, in dipendenza della concessione. Anche qui deve distinguersi a seconda trattasi di concessione ad uso pubblico per servizio urbano o per servizio interurbano.

Infatti i concessionari di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico per l'interno di un Comune, o per un gruppo di Comuni contigui ed allacciati ad un solo ufficio centrale, pagano per ogni anno allo Stato un canone corrispondente al 10 per cento delle quote dovute dagli abbonati in base alla tariffa comune, senza tener conto di alcun ribasso speciale non consentito dalla legge [1]; pagano inoltre lire 50 annue per ciascun posto telefonico.

Per contro, per l'esercizio telefonico interurbano che sia fatto con linee ed apparati propri del concessionario, questi paga allo Stato un annuo canone corrispondente al 5 % del prodotto lordo; quando invece all'impianto ed alla manutenzione delle linee telefoniche provvede il Governo, esso riscuote la intera tassa della corrispondenza interurbana [2].

449. Non è, dopo ciò, inutile avvertire come il diritto di concessione importi nei concessionari obblighi imprescindibili circa l'uso e l'esercizio delle linee telefoniche. Epperò deve il concessionario rispettare le tariffe; soddisfare a tutte le richieste dei privati che esigano specialmente comunicazione ove già esiste una rete telefonica; collegare all'ufficio centrale ed alle condizioni di abbonamento tutti coloro che abitano od hanno lo stabilimento entro il territorio compreso nella concessione, salvo quando l'abbonamento gli sembri pericoloso per la sicurezza dello Stato, contrario all'ordine pubblico od ai buoni costumi; pubblicare al primo d'ogni mese la nota delle variazioni avvenute nell'elenco dei suoi abbonati e comunicarla a ciascuno di essi ed agli uffici, coi quali la rete è collegata, gratuitamente; tenere al corrente il registro degli abbonati e della tariffa di abbonamento di ciascun apparato e della data del suo collegamento con l'ufficio centrale; eseguire, a richiesta del Governo, il collegamento con le altre reti urbane esistenti nel Comune o nel gruppo dei Comuni contigui, in modo che gli abbonati di un concessionario

---

[1]) Confronta art. 16, 21 e 22 legge 3 maggio 1903.

[2]) Art. 24 legge 3 maggio 1903.

possano gratuitamente corrispondere con quelli degli altri concessionari.

450. E dopo questo, non resterebbe a dire che quanto attiene alle contravvenzioni e pene per le comunicazioni telefoniche stabilite o esercitate senza la necessaria concessione. Prima però di passare a detto argomento, crediamo non inutile avvertire che anche per le linee ad uso dei servizi pubblici [1]) deve essere avanzata la relativa domanda al Ministero delle poste e telegrafi. Per altro, poichè dette concessioni sono gratuite, salvo le spese d'impianto, così è superfluo soffermarsi su di esse.

451. Diremo invece brevi parole sul modo di impianto delle linee. A tal uopo osserviamo che, se si passi coi fili sopra o sotto i terreni altrui, conviene, per potervi transitare, chiedere il permesso del proprietario attraversato. E in tali casi, o il proprietario dà il consenso, e non vi può essere questione; o il proprietario si rifiuta, ed allora il prefetto, cui può farsi ricorso dal concessionario, sentite le parti, determina, in via di conciliazione, le condizioni atte ad eliminare l'opposizione.

452. Ma suppongasi che i mezzi conciliativi vadano falliti; in tale caso occorre agire coattivamente e chiedere l'imposizione della servitù [2]). A tale uopo deve rivolgersi direttamente la domanda al prefetto, corredata da un piano descrittivo dei luoghi e delle opere da eseguirsi insieme all'offerta dell'indennità quando questa sia dovuta. Il prefetto, sentite le parti in contradditorio, ed inteso il parere dell'ufficio del Genio civile, ordina il pagamento della somma offerta ed accettata od altrimenti convenuta, e, nel caso di dissenso, di quella che verrà stabilita dall'ufficiale del Genio civile; ed in seguito a dimostrazione dell'eseguito pagamento o deposito delle somme anzidette, autorizza il passaggio e l'appoggio sulle proprietà private e pubbliche dei fili della linea telefonica [3]).

453. La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole alla proprietà servente, avuto anche riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

454. Non ostante la servitù, il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo fondo qualunque innovazione, ancorchè questa importi la rimozione od il diverso collocamento dei fili telefonici; nè per questo è tenuto ad alcuna indennità. Deve però, due mesi prima di

---

1) Art. 5 della legge e 67, 68, 69, 70 e 71 del regolamento.

2) Art. 14 regol.

3) Art. 15 regol.

mettere mano ai lavori, darne formale avviso al concessionario. Va però da sè che, qualora il proprietario non faccia incominciare i lavori entro un anno dal giorno fissato, è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per lo spostamento dei fili rimossi [1]).

455. Contro il decreto del prefetto, che costituisce o nega la servitù, è ammesso il ricorso a termini dell'art. 3 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 alleg. *E*, salvo sempre agli interessati il diritto di impugnare davanti all'autorità giudiziaria la stima fatta dall'ufficiale del Genio civile.

456. Non è inutile avvertire che le linee telefoniche vanno costruite a regola d'arte e che, per la posa in opera dell'impianto e dei fili, deve starsi alle modalità prescritte dalla legge all'uopo. Poichè peraltro a tutto ciò, come pure pel risarcimento dei danni occasionati dai concessionari e loro agenti nella posa in opera dei fili, abbondantemente provvedono gli art. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento 21 maggio 1903 n. 253, così, per brevità, a tali articoli rimandiamo il lettore che avesse vaghezza di maggiori chiarimenti.

457. Ed ora, passando finalmente a dire delle penalità comminate dalla legge per le comunicazioni telefoniche abusive, ci piace far presente che, consistendo il fondamento delle contravvenzioni in genere alle leggi sulle concessioni governative nell'esercizio di atti o diritti senza il pagamento delle tasse relative, ne viene che vi sarà contravvenzione anche nella soggetta materia, ogni qualvolta si impianterà, o si eserciterà comunque, una comunicazione telefonica senza che il concessionario siasi munito dell'opportuna autorizzazione.

Va poi da sè che, nei casi di comunicazioni abusive, le pene consistono, oltrechè nelle multe, nella demolizione della linea non autorizzata, oltre all'applicazione, se del caso, di un'ammenda.

458. Anzi, perchè appunto nessuna comunicazione telefonica può essere stabilita senza chiedersi ed ottenersi la concessione del Governo, in caso di trasgressione, si toglierà tosto, per provvedimento amministrativo, la comunicazione telefonica a spese del contravventore, e questi sarà deferito all'autorità giudiziaria per l'applicazione di una ammenda da 300 a 2000 lire [2]).

Per altro, trattandosi di comunicazioni istituite per uso esclusivo di un privato, purchè la linea non si prolunghi per oltre cinque chilometri e purchè attraversi solamente fondi privati, non si potrà procedere penalmente che ad istanza dei proprietari, sopra o sotto

---

[1]) Art. 16 regol.

[2]) Art. 2 del testo unico di legge sui telefoni.

i fondi dei quali siano stati condotti, senza il loro consenso, fili telefonici.

459. Dal che ognun vede che le contravvenzioni per comunicazioni telefoniche abusive sono sempre perseguitabili d'ufficio, eccezione fatta per quelle istituite per uso esclusivo di un privato, quando la linea non oltrepassi i cinque chilometri od attraversi solamente fondi privati. Chè se o si attraversino coi fili zone di uso pubblico, o la linea superi in lunghezza i chilometri cinque, anche tale abusiva comunicazione diventa perseguitabile d'ufficio e contro il contravventore deve agirsi penalmente.

460. Peraltro, pur essendo la comunicazione su detta ad uso privato non perseguibile che su querela dei proprietarî interessati, tuttavia non poteva il legislatore disinteressarsi dal punire altrimenti i contravventori. Epperò, in quest'ultimo caso di comunicazioni telefoniche stabilite ed esercitate senza la necessaria concessione, la legge diè diritto al Governo di imporre la demolizione della linea e di provvedervi d'ufficio, in caso di inadempimento, a spese di chi l'ha stabilita, e d'applicare, con provvedimento amministrativo, un'ammenda in misura pari all'importo del canone di concessione che il contravventore, in conformità alla legge, avrebbe dovuto pagare per tutto il tempo in cui è durato l'uso della linea senza la concessione; la quale ammenda non deve, in ogni caso, essere applicata in misura superiore a lire 500 [1].

461. E con ciò, tutto quanto riflette le concessioni telefoniche sarebbe stato detto, se pur non ci premesse avvertire che alle violazioni del segreto della corrispondenza telefonica si applicano le disposizioni contenute nel capo V, titolo II, libro II del Codice penale e che per danni recati, ben inteso, in modo doloso alle comunicazioni telefoniche pubbliche e private si applicano le disposizioni dell'articolo 315 del Codice stesso, con questa differenza però, che le pene saranno ridotte da un terzo ad un sesto pei danni arrecati alle comunicazioni telefoniche private.

462. E qui, prima di finire, ci sia consentito di osservare, a complemento di quanto più sopra dicemmo sulle comunicazioni telefoniche autorizzate, che per le contravvenzioni alle disposizioni della legge e dei regolamenti più volte citati, il Ministero delle poste e telegrafi applica ai *concessionarî* telefonici od agli *utenti* del telefono, secondo i casi, come clausola penale, e senza pregiudizio delle altre respon-

[1]) Vedi art. 34 legge 3 maggio 1903, e art. 24 del regolamento 21 maggio 1903, n. 253.

sabilità civili e penali incontrate, un' ammenda da lire 50 a lire 500 [1]).

Ma quando, malgrado l'ammenda e malgrado la diffida già intimatagli, il concessionario non si uniformi entro il termine perentorio fissatogli, alle ingiunzioni dell'Amministrazione, incorre senz'altro nella revoca della concessione, la quale è pronunziata per decreto ministeriale ed implica, salve eccezioni [2]), l'incameramento della cauzione a favore dell'erario pubblico. Nè al riguardo ci soffermeremo a dire di più, poichè è troppo esplicito l'art. 8 del regolamento nell'accennare ai casi in cui si incorre in revoca, senza bisogno di previo richiamo, nè d'altra parte lo consentono i limiti di questo studio.

463. Noteremo soltanto che, in genere, il Governo è tenuto a far precedere i provvedimenti di rigore anzi cennati, da un preavviso o da un'ammonizione accompagnata da un termine perentorio, il quale può estendersi sino ad un semestre; e che la sorveglianza dell'impianto e della manutenzione delle comunicazioni telefoniche è demandata ai funzionarî dell'amministrazione telegrafica dello Stato, cui spetta pure di promuovere l'esatta osservanza della legge e di assicurare l'adempimento degli obblighi assunti dai concessionarî verso il Governo e verso il pubblico.

Capo V.

Delle tasse sui velocipedi, motocicli ed automobili: contravvenzioni e pene.

464. Generalità - Ragioni per cui furono promulgati la legge 10 dicembre 1905 ed il regolamento 22 aprile 1906. — 465. Le tasse imposte sulla circolazione dei velocipedi ed automobili appartengono alle tasse sulle concessioni governative. — 466. Fondamento delle contravvenzioni alle tasse sui velocipedi ed automobili. — 467. Come si riscuote la tassa su tali veicoli. — 468. Luogo dove deve applicarsi la targhetta ossia il contrassegno di pagamento della tassa. — 469. La targhetta è il solo mezzo di prova pel pagamento della tassa sui motocicli, velocipedi e macchine assimilabili: per gli automobili per uso privato e pubblico il pagamento della tassa può provarsi con la quietanza di circolazione, ma stanno ferme le penalità per mancanza del contrassegno. — 470. Dei casi di esenzione dalla tassa di circolazione pei velocipedi, automobili e macchine assimilabili. — 471. La legge vieta *la circola-*

[1]) Vedi al riguardo gli art. 34, 41 e 42, ultimo capoverso, del regolamento 21 maggio 1903 n. 253.

[2]) Art. 9, 63 e 66 del regolamento citato.

zione comunque fatta dei velocipedi ed automobili su aree pubbliche senza il pagamento della tassa. — 472. La circolazione operata senza apposito contrassegno importa la contravvenzione ed il sequestro dei veicoli. — 473. Persone a cui è demandato l'accertamento delle contravvenzioni. — 474. Modo con cui si accertano le contravvenzioni; e del verbale di contravvenzione. — 475. Definizione delle contravvenzioni in via amministrativa, e facoltà nel contravventore di impugnare la liquidazione dell'ammenda e la sussistenza della contravvenzione. — 476. Della trasmissione del verbale di contravvenzione all'autorità giudiziaria. — 477. Facoltà nel contravventore di rimettersi in ogni tempo all'autorità amministrativa fino a che non sia intervenuta sentenza definitiva del giudice. — 478. Della vendita dei veicoli sequestrati. — 479. Sanzioni penali contro i trasgressori al divieto di circolare con velocipedi ed automobili su aree pubbliche senza essere muniti degli appositi contrassegni. — 480. Sanzioni penali contro coloro che circolano con detti veicoli su aree pubbliche, muniti di contrassegni di tassa insufficiente o scaduti. — 481. Ammende contro gli automobilisti mancanti della licenza di circolazione o trovati con automobili sprovvisti di contrassegno. — 482. Penalità contro coloro che vendono, senza autorizzazione, contrassegni o ne comprano da chi non è autorizzato o cedono temporaneamente contrassegni dietro compenso. — 483. Penalità contro coloro che falsificano targhette per velocipedi, motocicli ed automobili, fanno sciente uso o smercio di targhette contraffatte, detengono targhette contraffatte o strumenti atti alla falsificazione. — 484. I suddetti reati di falsificazione non possono definirsi in via amministrativa, ma devono denunciarsi pel relativo procedimento.

464. Con la legge 22 luglio 1897 n. 318 e col successivo regolamento approvato con R. Decreto 16 dicembre 1897, n. 540, venne imposta una tassa annuale sui velocipedi ed apparecchi equiparabili ai velocipedi. Ma le disposizioni contenute in tale legge e regolamento erano ben lungi dal potere colpire tutti gli apparecchi [1], ai velocipedi equiparabili, con una tassa adeguata alla rispettiva importanza, comechè una nuova industria, quella degli automobili, oggi fiorente, era allora in sul sorgere; nè si poteva pensare che avrebbe acquistato, nel campo della circolazione, uno sviluppo così intenso. Sorse così la legge 10 dicembre 1905, n. 582 a disciplinare la circolazione, oltrechè dei volocipedi, anche degli automobili, e più tardi, per l'esecuzione di tale legge, fu promulgato con R. Decreto 22 aprile 1906, n. 138, il relativo regolamento.

---

[1]) Fu infatti giurisprudenza della Suprema Corte Romana (vedi sentenza 21 agosto 1902 in causa Pirola, *Foro it.*, 1902, II, 509) che la tassa stabilita dalla legge 22 luglio 1897 per la circolazione dei velocipedi e delle macchine od apparecchi assimilabili ai velocipedi, non può estendersi agli automobili, i quali, allo stato della in allora vigente legislazione, non andavano soggetti ad alcuna tassa di circolazione.

Ed ora è appunto di tale legge e tal regolamento, che disciplinano le tasse sulla circolazione delle automobili e dei velocipedi, che intendiamo parlare [1]).

465. Al quale effetto notiamo tosto che le tasse, di che trattasi, vanno nel novero delle tasse sulle concessioni governative, occorrendo appena avvertire che, nel concreto pure, la tassa si paga in dipendenza della concessione che, mediante il pagamento della tassa stessa, si ottiene di poter circolare con velocipedi, macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, e con automobili di ogni specie, sulle aree pubbliche.

466. Ed appunto per ciò, anche per le tasse di che trattasi, vige il principio su cui si fondano tutte le contravvenzioni alle leggi sulle concessioni governative, si cade cioè in contravvenzione ogni qualvolta si facciano circolare velocipedi, motocicli ed automobili su aree pubbliche senza aver prima pagata la relativa tassa.

Senonchè dall'essere le tasse sulle concessioni governative basate unicamente sul servizio che lo Stato, il Governo o la legge o i rappresentanti di questa rendono, mediante una determinata concessione al cittadino, parrebbe contradditorio l'elevarsi a contravvenzione l'omesso pagamento della tassa, ma l'incongruenza sparisce se riflettasi che siamo in materia fiscale e che, quando il cittadino circola su aree pubbliche con velocipedi, motocicli e automobili, senza ricorrere a quella concessione che la legge gli fa obbligo di ottenere, lede l'erario, che dalla concessione stessa si promette un utile patrimoniale e con la lesione di esso, viola la disposizione di legge che assoggetta alle tasse annuali, risultanti dalla tabella annessa alla legge 10 dicembre 1905, la circolazione sulle aree pubbliche dei velocipedi, delle macchine ed apparecchi ad essi assimilabili e degli automobili d'ogni specie (art. 1 della legge); onde da una parte nasce il reato e, dall'altra, la necessità della relativa sanzione penale.

---

[1]) Essendo nostro còmpito quello di limitarci alla pura e semplice esposizione delle contravvenzioni e pene riflettenti le leggi fiscali, siamo, nostro malgrado, costretti a tralasciare di occuparci delle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regolamento di polizia stradale 8 gennaio 1905, le quali per riferirsi alla circolazione delle automobili e dei motocicli, formano, delle leggi che trattiamo, un necessario complemento. Dell'omissione non vi è però a far maraviglia dal momento che le disposizioni di cui nel cennato regolamento 8 gennaio 1895, n. 24, furono dettate non a scopo fiscale ma per garantire la sicurezza del transito sulle strade pubbliche.

467. E ciò premesso, volendo ora noi vedere, sia pure succintamente, come la tassa di che trattasi si paga, diremo che la tassa si riscuote mediante la vendita di speciali contrassegni, validi per l'anno solare per cui sono emessi, dagli Uffici del registro, dai Comuni e rivenditori da questo incaricati (art. 22 e seguenti del regolamento 22 aprile 1906, n. 138).

468. Tali contrassegni poi, che consistono in un'apposita targhetta metallica fornita dall'Amministrazione finanziaria, foggiata e colorata nei modi e forme prescritte dall'art. 2 del su citato regolamento 22 aprile 1906, devono adattarsi pei velocipedi e motocicli al tubo anteriore del telaio (tubo dello sterzo) o in altro punto visibile del veicolo stesso, e per gli automobili lungo il guidone del veicolo, o, quando questo fosse, per la speciale conformazione della macchina, situato in modo da rimanere nascosto, in altra parte anteriore e visibile dell'automobile; per le vetture finalmente destinate solamente ad essere rimorchiate, il contrassegno deve applicarsi ad una delle parti laterali della vettura (art. 3 del regolamento).

469. Ma appunto perchè i contrassegni su detti vengono dati in prova del pagamento della tassa, la legge, sempre conseguente a sè stessa, esplicitamente dichiarò che pei velocipedi, macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, le targhette di cui trattasi costituiscono la sola prova del pagamento della tassa. Essendo quindi tali targhette e contrassegni il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento della tassa di circolazione, ci pare che ad esimere dalla contravvenzione non possa essere ammessa altra prova per equipollente.

Una sola eccezione deve farsi, ed è per le vetture automobili ad uso privato o pubblico e pei carri di trasporto, furgoni ed altri veicoli automobili destinati al trasporto di merci. Per questi infatti, siccome il pagamento della tassa deve annualmente farsi constare anche da speciale *quietanza*, da rilasciarsi dall'ufficio incaricato della vendita dei contrassegni, e che deve sempre essere tenuta da chi conduce il veicolo, così ci pare che il diritto di circolazione, e così il pagamento della tassa, possa, in mancanza di targhetta, provarsi mediante la *quietanza*, salve tuttavia le penalità, di cui all'articolo 5 per la mancanza della targhetta.

470. Badisi però che se la legge in genere vieta la circolazione dei veicoli su citati su aree pubbliche senza il preventivo pagamento della tassa, per altro ha sancite, pur determinandone le modalità negli articoli 10, 11, 12 e seguenti del regolamento, spe-

ciali esenzioni da tassa, ferme le esenzioni già contemplate nei decreti legislativi 28 giugno 1866 n. 3022 pel Re e membri della famiglia reale e pei rappresentanti ed agenti delle Potenze estere, anche pei velocipedi, macchine od apparecchi ad essi assimilabili e per gli automobili d'ogni specie, dati in dotazione fissa ai corpi armati ed agli uffici che fanno parte integrante delle amministrazioni dello Stato, dei Comuni e delle Provincie purchè siano condotti da agenti in divisa o muniti di un segno distintivo facilmente riconoscibile, adibiti al servizio postale ordinario in seguito a speciale autorizzazione del Ministero; importati temporaneamente dall'estero, in quanto appartengono a persone ivi residenti e non sia trascorso il termine di tre mesi dal giorno della temporanea importazione; per i velocipedi ed altri simili apparecchi, meno le vetture automobili, usati come mezzo di trasporto di infermi poveri provvisti di una speciale licenza.

471. All'infuori però di detti casi, nei quali devono osservarsi per ognuno, come più sovra notammo, le modalità prescritte dal regolamento all'art. 10 e seguenti, è vietato di far circolare sulle aree pubbliche velocipedi, macchine ed apparecchi ad essi assimilabili ed automobili, senza il prescritto contrassegno.

E quando diciamo: è vietato il far *circolare,* intendiamo la circolazione, comunque operata, di detti veicoli. Onde è che devono essere i veicoli stessi sempre muniti di contrassegno, anche se condotti a mano sulle aree pubbliche o fatti circolare anche solo per constatare se la macchina agisce regolarmente [1]). Possono però tali veicoli, ancorchè privi di targhetta, rimanere fermi su di un'area pubblica, quando il possessore, assentatosi, sia in grado di mostrare subito, ad ogni richiesta degli agenti incaricati della vigilanza, il prescritto contrassegno.

472. In caso diverso i possessori cadono in contravvenzione e, in dipendenza di questa, i velocipedi, le macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, i motocicli e le motociclette che siano trovate fermi o circolanti anche a mano sulle aree pubbliche senza apposito contrassegno vengono sequestrati, a meno che i contravventori riconoscano, senza riserve, la contravvenzione accertata a loro carico (art. 30 del Regolamento) e versino l'ammenda dovuta o depositino la somma corrispondente come cauzione. Altrettanto dicasi per le vetture automobili; però, al sequestro può farsi luogo soltanto quando

---

[1]) Cass. 7 maggio 1907, ric. Prosdocimi, *Giurispr. pen.*, 1907, pag. 319.

l'agente che accerta la contravvenzione si trovi nella impossibilità di identificare il proprietario del veicolo.

473. Ciò posto, prima di scendere a dire delle varie sanzioni dettate dalla legge a guarentire il pagamento della tassa, vediamo brevemente da chi vengono contestate le contravvenzioni, in qual modo le stesse si accertano ed in quali casi deve farsi luogo al procedimento penale.

All'uopo avvertiamo anzitutto che le contravvenzioni alle disposizioni di legge riflettenti le tasse sui velocipedi, motocicli e macchine ad essi assimilabili sono accertate dagli ufficiali ed agenti della forza pubblica, dalle guardie di finanza e forestali, di polizia urbana e campestri, nonchè dalle guardie daziarie.

474. E poichè le contravvenzioni a tale legge, non altrimenti di quello che si pratica in ogni altra legge fiscale, sono accertate mediante verbali di contravvenzione, così, in caso di trasgressione alle disposizioni disciplinanti la tassa sui velocipedi e sugli automobili, gli agenti di cui sopra devono redigere il verbale di contravvenzione in contradditorio dei contravventori e con l'intervento di due testimoni, quando i contravventori stessi non acconsentano a firmare i verbali, o non sappiano firmarli perchè analfabeti.

Va dopo ciò da sè che nel verbale dovrà farsi constare del sequestro operato dei velocipedi, dei motocicli od automobili e d'ogni circostanza attinente, notando solo che, nel caso in cui sia impossibile trovare testimoni, si deve far cenno di questa circostanza nel verbale di contravvenzione, e ciò basta a rendere valido ed efficace il verbale per quanto firmato dal solo agente.

475. Ma contestatasi la contravvenzione, varie ipotesi possono ricorrere: O il contravventore riconosce senza riserve la contravvenzione accertata a suo carico e paga, ed il verbale non ha più corso, o il contravventore non intende di riconoscere la contravvenzione elevata a di lui carico, ma tuttavia, ad evitare il sequestro del veicolo, deposita, come cauzione, l'ammontare dell'ammenda, ed in tale caso può impugnare la liquidazione dell'ammenda medesima o la sussistenza della contravvenzione, chiedendo con apposita domanda all'Intendenza di finanza della provincia che sulla contravvenzione si pronunci l'Autorità amministrativa.

476. Che se invece non sia prodotta domanda all'Autorità amministrativa per la definizione della contravvenzione od i contravventori non paghino in modo definitivo l'ammenda e le eventuali spese, il verbale di contravvenzione viene dall'Intendenza di finanza trasmesso all'Autorità giudiziaria competente per il relativo processo penale.

477. Ma anche quando il verbale di contravvenzione sia già stato trasmesso all'Autorità giudiziaria competente, e sino a che non sia intervenuta sentenza definitiva, il contravventore ha la facoltà di rimettersi alla decisione dell'Autorità amministrativa. Ed in tale caso rimane sospeso il corso del procedimento.

478. Ma, definito il procedimento in sede amministrativa o giudiziaria, qualora non vengano pagate le ammende e le spese dovute, i veicoli sequestrati vengono venduti colle modalità e norme di cui all'art. 41 del regolamento.

Il ricavo poi della vendita che rimanga, prelevato l'importo delle spese e delle ammende, viene restituito al contravventore, il quale, per contro, sarà tenuto a soddisfare la differenza ove la somma ricavata non sia sufficiente a coprire l'importo delle spese e delle ammende.

479. E, qui giunti, è ora di vedere con quali sanzioni vanno puniti coloro che fanno circolare velocipedi, motocicli od automobili senza il prescritto contrassegno.

All'uopo diremo che i contravventori a tale divieto incorrono in un'ammenda corrispondente al doppio della tassa, la quale, giusta la tabella inserta alla legge 10 dicembre 1905, varia a seconda che trattisi di velocipedi ad uno o due posti, di motocicli inferiori a 4 Hp. o superiori a tale forza, o di vetture automobili di differente forza motrice ad uso privato, di automobili ad uso pubblico in ragione del numero dei posti, di vetture automobili destinate al rimorchio o di carri da trasporto o furgoni automobili destinati al trasporto di merci.

480. Ma appunto perchè la tassa varia col variar dei veicoli o loro uso, ritenne il legislatore che, anche allora che ad uno dei su nominati veicoli sia applicato un contrassegno di prezzo insufficiente alla tassa che il veicolo dovrebbe pagare, debbasi il veicolo stesso considerare come se a niuna tassa avesse soddisfatto.

Altrettanto dicasi per coloro che, a trarre in inganno gli agenti, muniscono i loro veicoli di un contrassegno scaduto, nel quale caso è chiaro che i loro veicoli debbono essere, siccome lo sono, considerati in contravvenzione alla legge. Epperò venne disposto che anche coloro che siano sorpresi a circolare con targhetta scaduta o di prezzo insufficiente, incorrano in un'ammenda corrispondente al doppio della tassa.

481. E qui giova l'avvertire che appunto perchè chi vuole liberamente circolare su aree pubbliche con automobili deve essere provvisto della licenza di circolazione e deve aver l'automobile provvisto

dell'apposito contrassegno, ne viene che, se taluno sia colto a circolare con un automobile sprovvisto di licenza o mancante di targhetta, incorrerà nell'ammenda di L. 20. Dal che si vede come il legislatore, nel dettare tale sanzione, sia stato mosso più che altro dalla necessità di dare un mezzo sicuro agli agenti per poter facilmente accertare in qualsiasi momento l'identità dell'automobilista e, *ictu oculi*, riscontrare se gli automobili siano o non in regola col pagamento della tassa. E ciò, se non giustifica, se non altro spiega la ragione di siffatta fiscalità.

482. Però la legge sarebbe stata incompleta se, dato il modo di percezione della tassa, non avesse pur curato di dettare sanzioni per coloro che fossero colti a vendere, senz'autorizzazione, contrassegni o a comprarne da chi non fosse autorizzato.

Tengasi invero presente che, la tassa di che trattasi, entra nel novero delle concessioni governative; onde, al Governo solo per mezzo dei suoi agenti spetta l'imporre ed esigere la tassa, tantochè venne fatto esplicito divieto ai Comuni, pur accordando loro la metà del prodotto dei contrassegni esitati, di imporre tassa alcuna sui velocipedi o macchine assimilabili nonchè sugli automobili dichiarando soppresse le tasse comunali che al riguardo fossero state imposte.

È quindi ben naturale che solo chi dal Governo fu autorizzato possa vendere il contrassegno per cui la tassa si impone, e che la legge dovesse preoccuparsi di punire coloro che una tale disposizione violassero.

Di qui, da una parte venne sancito il diritto nei Comuni, giusta le modalità portate dall'art. 22 del regolamento, di vendere i contrassegni per velocipedi e motocicli, fermo per gli uffici di registro il diritto di vendita dei contrassegni per gli automobili [1]), e dall'altra si comminò l'ammenda da L. 100 a L. 500 a carico di chiunque venda contrassegni senza licenza del Governo, li acquisti da persona non autorizzata a venderne, e finalmente a carico di chiunque li ceda temporaneamente mediante corrispettivo. Ed era logica una siffatta sanzione, se pur si voleva impedire la frode, essendo evidente che taluno avrebbe potuto procurarsi illeciti lucri a danno dell'erario, commerciando temporaneamente le targhette acquistate.

483. Senonchè, dall'essere appunto il contrassegno la sola prova del pagamento della tassa, ne poteva facilmente ingenerarsi l'abuso; chè, dove è possibile ritrarre un lucro, ivi si affina l'ingegno dei delinquenti a contraffare ed imitare!

---

[1]) Art. 23 del regolamento 22 aprile 1906, n. 138.

S'imponeva quindi su questo punto una disposizione.

E la disposizione venne coll'art. 12 della legge; non per stabilire nuove sanzioni, chè già il Codice penale comune vi provvedeva, ma per dire applicabili alla fattispecie le varie disposizioni di legge contenute nel libro II, titolo VI, capo 2.° del Codice penale [1]).

E fu bene! Così si ovviò al dubbio se, per la contraffazione dei contrassegni, lo sciente uso e smercio dei medesimi, nonchè per la loro detenzione e per quella degli strumenti destinati alla contraffazione, fossero o meno applicabili, a seconda delle ipotesi, gli articoli del Codice penale dal 264 al 274.

484. E qui un'ultima parola. Essendo tali reati perseguitabili d'ufficio è chiaro che, in via amministrativa, non potranno mai risolversi.

Ond'è che i processi verbali constatanti la falsificazione delle targhette pei velocipedi, motocicli ed automobili, lo sciente uso o smercio delle targhette contraffatte, la detenzione di esse o degli istrumenti destinati per la contraffazione, devono essere in ogni caso trasmessi dall'Intendenza di finanza all'Autorità giudiziaria cui compete esclusivamente di pronunciarsi sugli elementi costitutivi del reato, punibile a sensi delle disposizioni del Codice penale su cennate.

---

[1]) La Suprema Corte Romana con sentenza 6 aprile 1907, ric. Troglia (*Giurispr. pen.*, 1907, pag. 246), decise che risponde del reato di cui all'art. 267 del Codice penale chi contraffà la targhetta destinata a provare il pagamento della tassa sui velocipedi, limitandosi a dare alla targhetta dell'anno precedente l'impronta e la colorazione dell'anno in corso.

IGNAZIO TAMBARO

I REATI ELETTORALI

Bibliografia

ADAMS C. F. and ADAMS E., *Chapters of Erie, The New-York Conspiracy.*

BONTURINI, *Dei provvedimenti della Repubblica Veneta contro l'intrigo e il favoritismo* (« Rivista Veneta », anno 3.°, vol. V, pag. 18), 1874.

BONGHI R., *Corruzione elettorale in Inghilterra,* Milano 1894.

DUC DE NOAILLES, *Cent ans de République aux Etats-Unis,* II, XXIV, Paris, 1889.

DE SANCEY NICOLL, *An unpunished constitutional crime.*

FERRERO-PONSIGLIONE VINC., *Le mene elettorali,* Torino, 1858.

FELT C. A., *The corrupt and illegal practices prevention act 1883* (46 e 47 Vitt., c. 51), London, 1894.

GENTILE I., *Il broglio e le elezioni nella repubblica romana,* Milano, 1882.

GREGO G., *A history of parliamentary elections and electioneering,* Londra, 1892.

LEFÈVRE-PORTALIS, *Les lois et les meurs élect. en France et en Angleterre,* Paris, 1885.

LETI, *Reati elettorali* (« Scuola Positiva », 1893, pag. 538).

MASUCCI L., *Reati elettorali* (nella « Teorica del Codice penale » di CHAUVEAU ed HÉLIE).

MC CRARY, *A Treatise of the american law of elections,* Chicago, 1887.

MITTERMAYER, *Della punizione de' reati commessi nelle elezioni* (nell'« Archivio del diritto criminale » 1849, 338).

MOMMSEN T., *De collegiis et sodaliciis Romanorum,* Kiliae, 1843.

MEURSIO, *Themis attica,* lib. I (Nel capitolo 8.° è esposta la legislazione sull'ambito presso i Greci).

NEGRI A., *Corruzione, coercizione e frode in materia elettorale* (« Rivista Penale », aprile 1897).

RINCHES H., *De crimine ambitu et de sodaliciis apud Romanos,* Lugduni Batavorum, 1854.

ROO, *Dissertationes ad legem Iuliam de ambitu.*

TELTING, *De ambitu,* Groninga, 1854.

TIRAQUELLO, *Semestrium,* lib. III. (Nel capitolo 17, pag. 277, sono enumerate le pene sull'ambito stabilite dalla legislazione romana).

ZUMPT W., *Das Criminalrecht der römischen Republik,* Berlin, 1869.

CAPO I.

Introduzione

---

1. Il Governo rappresentativo e la funzione elettorale. — 2. Teoria dei reati elettorali. — 3. La legge elettorale e il Codice penale.

1. Il Governo rappresentativo è principalmente fondato sul concorso degli elementi nazionali, che gli dànno ad un tempo la sua ragione di essere e la legalità del suo funzionamento. È da questi elementi che sorge e si afferma la rappresentanza nazionale, la quale perciò risponderà tanto più esattamente alle sue finalità quanto più perfetta e costante sarà l'armonia dei rapporti fra rappresentanti e rappresentati. Varî sono i sistemi escogitati ed in parte attuati per costituire tale rappresentanza; ma per quanto riguarda la formazione della Camera bassa o popolare, il sistema generalmente in vigore è fondato sull'elezione, dalla quale appunto quella Camera suole essere pure denominata elettiva.

L'elezione quindi rappresenta la forma legale, con cui la nazione conferisce ad alcuni cittadini il mandato di rappresentarla.

Certo non è possibile che tutti i partiti e tutte le gradazioni politiche che si agitano nell'orbita dello Stato ottengano la loro rappresentanza, ma quelli soltanto che hanno raggiunta una certa importanza, rivelantesi principalmente nel numero non trascurabile di aderenti. Ora l'elezione è diretta appunto ad attribuire ad ognuno di questi partiti quel numero di rappresentanti che corrisponda più o meno esattamente alla sua forza quantitativa, cioè al numero di voti di cui dispone. Questo numero di voti o *quorum* suole essere diversamente prestabilito delle varie legislazioni elettorali. Così nel regime a maggioranza che viene applicato nei sistemi a scrutinio uninominale, il rappresentante del collegio elettorale, a prescindere dalle particolari modalità, deve raccogliere i suffragi della metà più uno dei votanti. In altri sistemi, come ad esempio in quello a scrutinio di lista con voto limitato, o in quelli nei quali è attuato il

principio della rappresentanza proporzionale, il candidato deve raccogliere invece un numero di voti che sia in una data proporzione col numero degli elettori iscritti e di quelli votanti.

Tutti questi sistemi tendono però ad una comune finalità: quella di fare in modo che la rappresentanza nazionale sia in perfetta armonia col corpo elettorale; e che fra ambedue venga a stabilirsi un'adeguata proporzione per cui quella rappresenti l'immagine sintetica di questo. Solo in tal modo tutti i programmi dei diversi partiti militanti, tutte le aspirazioni e tutte le tendenze che si agitano e che lottano nell'agone politico, possono trovare libero e legittimo sfogo, mediante la presenza dei loro rappresentanti nell'assemblea nazionale.

Questa armonica corrispondenza fra i due elementi non potrà attuarsi se non quando l'eletto abbia realmente e liberamente raccolto i voti dei suoi elettori. Per raggiungere una tale condizione occorre da una parte che il maggior numero possibile di elettori si rechi ad esercitare il suo diritto elettorale, dall'altra occorre principalmente che nessun atto illegittimo intervenga per alterare il risultato dello scrutinio sia con la frode, sia con la violenza o con la corruzione. Se questa condizione non si avvera, gli eletti non sono più i veri e legittimi rappresentanti del collegio. Essi vanno ad assidersi nell'assemblea nazionale in forza di un mandato essenzialmente illegale, conferito mediante un concorso di elementi delittuosi che hanno ingiustamente falsata e violentata la volontà del corpo elettorale.

È necessario quindi che la legge, nel determinare le norme con le quali dovrà essere esercitato il diritto elettorale, stabilisca ad un tempo delle regole opportune per impedire che esso venga in qualsiasi modo turbato dall' opera delittuosa di minoranze ribelli e violatrici degli altrui diritti. Una buona legge elettorale per raggiungere nel miglior modo possibile il suo fine dovrà quindi prevedere e prevenire tutte le irregolarità che potrebbero commettersi ne' varî momenti in cui è suddivisa la funzione del suffragio. Questa necessaria preveggenza della legge dovrà esercitarsi dalla formazione delle liste, che rappresentano l'anagrafe della capacità elettorale dei cittadini, fino alle ultime operazioni che hanno per fine di accertare la legalità di tutto il procedimento e i risultati dello scrutinio.

Senonchè questo sistema di mezzi preventivi riuscirebbe senza dubbio imperfetto e non potrebbe quindi interamente raggiungere il suo fine senza un corrispondente sistema repressivo. Il quale alla sua volta dovrebbe essere diretto a punire coloro che, non ostante tutte le misure di prevenzione, sono riusciti con mezzi delittuosi ad

attraversare i fini della legge turbando il libero e legittimo svolgimento del diritto elettorale.

L'ordinamento del diritto penale elettorale è quindi fondato sulla necessità di tutelare con mezzi repressivi tutte le diverse operazioni, il cui complesso costituisce l'organismo della funzione elettorale. Se il carattere più spiccato del Governo rappresentativo è costituito appunto dal concetto di rappresentanza, sorge evidente il bisogno di garentirne nella maniera più rigorosa la sincera e spontanea formazione. Mancherebbe al più stretto dei suoi doveri e non risponderebbe più alle sue finalità quel Governo, che dovendo trovare nella sua rappresentanza la sua ragione di essere, ne tollerasse la composizione fatta con mezzi illegali e delittuosi. La stessa sovranità nazionale, dal cui seno si svolge tutto quel complesso di diritti sui quali si adagia lo Stato rappresentativo moderno, ne verrebbe fortemente lesa nella sua essenza e nelle sue funzioni. Il predominio delittuoso di una minoranza soverchiatrice è la più pericolosa delle tirannidi, perchè la sua forma collettiva conferisce a coloro che la compongono il duplice vantaggio della irresponsabilità e della impunità. È per questo motivo principalmente che la legge deve impedire il sostituirsi di maggioranze fittizie, che usurpando ingiustamente il potere, lo soggiogano ai loro ignobili fini. È in forza di questa suprema esigenza che un Governo, il quale voglia sinceramente tutelare tutte le manifestazioni del diritto, deve senza alcuna esitanza o debolezza punirne le deleterie violazioni.

Fin dai più lontani e primitivi periodi nei quali cominciava ad affermarsi la vita dello Stato, la storia ha dovuto registrare attentati più o meno violenti al diritto elettorale. Dovunque il conferimento dei poteri sovrani dipendeva dal suffragio dei cittadini ivi l'azione dissolvitrice della frode e della corruzione spiegava tutta la sua funesta influenza. La libidine del potere o la sete di illeciti guadagni sono le passioni che hanno sempre gettato il loro mal seme in ogni specie di comizii. Il complesso degli elementi da cui ordinariamente risulta la composizione di un corpo elettorale costituisce materia troppo malleabile perchè un candidato dalla coscienza elastica possa resistere alla tentazione di lavorarla a suo talento. Nel fondo di tutte le masse popolari, che furono sempre e che sono in parte tutt'ora ben lungi da un progredito livello di coltura e di moralità, non è difficile far discendere una parola fascinatrice che ne conquida le menti o un motto, assai più efficace, che ne mercanteggi le coscienze. Così fra un inganno ed una corruzione, il voto elettorale diventa o una derisione o un mercimonio.

2. L'azione intimidatrice della pena si è sovente addimostrata inefficace a tutelare il libero esercizio della funzione elettorale. Da una parte la difficoltà di sorprendere il delitto nel momento della sua consumazione, dall'altra il convincimento abbastanza diffuso che il reato elettorale non abbia un fondamento rigorosamente giuridico hanno in gran parte conferito a renderla tale. Basta invece la sola indagine sulla essenza e sulla funzione della rappresentanza per stabilire i criteri giuridici sui quali è fondata la penalità elettorale.

È da taluni ritenuto che i delitti politici sieno così denominati perchè la loro punizione è appunto determinata da motivi prevalentemente politici. È questa una erronea e pericolosa opinione che dà luogo a due gravi conseguenze. Innanzi tutto il colpevole sente assai lieve sulla coscienza il peso del delitto commesso, e debole o del tutto inefficace la repulsione a commetterlo. L'indagine comparativa fra il delitto politico e il delitto comune conferisce al primo una certa superiorità morale che ne attenua o ne atrofizza interamente il contenuto delittuoso, per cui in alcuni casi il colpevole, invece del pentimento ne prova una segreta compiacenza. Più grave è l'altra conseguenza che consiste nel comunicarsi una parte almeno di tale convincimento nella coscienza del magistrato. Il quale alla sua volta suole ravvisare nel reato politico non la materia di un volgare e ripugnante reato comune, ma quella di un fatto nel quale l'opera punitrice della legge interviene soltanto per motivi di convenienza e di opportunità.

Nel predominio di questa erronea opinione, il carattere differenziale fra le due classi di delitti consisterebbe, nel caso del reato politico, in un fatto che non lede uno di quei diritti per i quali è richiesta la costante ed universale tutela della legge e nell'altro caso in un fatto che la coscienza collettiva di tutti i tempi e di tutti i paesi ha costantemente ritenuto suscettibile di pena. Senza dubbio il delitto politico va ravvisato con criterî ben differenti dal delitto comune, perchè mentre in questo il movente è sempre antisociale e quindi sempre delittuoso, in quello talvolta la determinazione è il prodotto di cause, che non solo la coscienza universale, ma lo stesso razionale consenso delle persone colte ed oneste riesce a giustificare. L'assassinio politico, per esempio, che ha segnato nella storia una lunga e non ancora interrotta striscia di sangue, ha trovato qualche volta la sua giustificazione nella necessità di scuotere il giogo di una tirannide odiata ed insopportabile. Se non che anche in questo caso non è sempre facile indagare se il delitto fu determinato da una polarizzazione di odii nudriti dalla maggioranza dei consociati,

o fu invece l'opera criminosa di una fazione avida di potere. In ogni modo questi casi sono già passati nella storia perchè rappresentano il prodotto di altre epoche e di altre condizioni politiche. Nello Stato moderno la somma dei poteri pubblici non è più concentrata nella persona di un solo, e quindi non è più possibile che gli odii popolari vadano tutti a convergere ed a scaricarsi contro il capo dello Stato come l'unico responsabile del malgoverno. D'altra parte il sistema rappresentativo, il cui organismo è costituito dalla distinzione e dall'armonia dei poteri, rende innanzi tutto impossibile il predominio tirannico di qualcuno degli elementi sovrani; ma in ogni caso i cittadini dispongono di parecchi mezzi legali per opporsi agli atti lesivi dei loro diritti.

Lo Stato alla sua volta ha il diritto di difendere la propria integrità dalla quale dipende la sua tranquillità interna ed esterna e la sicurezza di tutti i consociati. Per esercitare questo diritto deve tutelare rigorosamente le funzioni di tutti i suoi organi, deve invigilare perchè la sua compagine non venga minata dall'opera di attentati parricidi e distrutta dallo scatenarsi di fazioni rivoluzionarie. Se questi sono gli elementi e i caratteri del delitto politico, è evidente che tale denominazione non può indicare che la sua punizione è determinata da soli fini politici. Essa serve soltanto a designare quella classe particolare di reati che ledono la compagine dello Stato nella integrità dei suoi organi e nell'esercizio delle sue funzioni. Ma il fondamento di questa punibilità è essenzialmente giuridico, perchè lo Stato nel reprimere gli attentati alla propria integrità, non vi è determinato da mutevoli e discutibili fini di convenienza politica, ma esercita il diritto innegabile di tutelare la propria esistenza.

Così la punibilità dei reati elettorali è fondata sulla necessità di tutelare in tutti i suoi momenti la funzione del suffragio, che è una delle più delicate e la sola nella quale tutto il corpo elettorale, cioè la somma di tutti gli elementi nazionali, rivela le sue tendenze ed esercita il suo potere. Ora la garenzia che richiede questa funzione durante il suo esercizio non può essere giustificata da fini contingenti e variabili, ma deve esser informata ai principii più rigorosi del diritto. Se non fosse così, il diritto di costituire la rappresentanza nazionale resterebbe in balìa delle più disoneste fazioni politicanti, che potrebbero violarlo ed offenderlo in tutti i modi, perchè protetti dall'inefficacia delle sue sanzioni e dalla mutabilità de' suoi principii informatori.

In questa serie di considerazioni il diritto penale elettorale trova il suo fondamento giuridico e la sua giustificazione nelle legisla-

zioni di tutti i paesi. Siffatte considerazioni, come ben si comprende, riflettono non solo i reati che si possono commettere per attentare al diritto elettorale politico, ma anche quelli che tendono a turbare la libertà del suffragio nelle elezioni amministrative. Debbono estendersi pure alle elezioni dei Consigli dell'ordine degli avvocati, ai Consigli di disciplina dei procuratori, a quelli delle Camere di commercio, alle Commissioni del tiro a segno nazionale, ed in generale a tutte le elezioni che sono stabilite per costituire rappresentanze di enti riconosciuti dalla legge. Alla tutela di tutte queste elezioni però non provvede ancora la legge, benchè, come vedremo nel capitolo seguente, durante i lavori preparatorî del nuovo Codice penale italiano, qualche commissario avesse formalmente proposto che le penalità tendenti a reprimere i delitti elettorali venissero applicate anche alle elezioni che hanno luogo per costituire le rappresentanze degli enti suddetti.

3. Stabilito il fondamento giuridico delle penalità elettorali, occorre inoltre indagare se esse debbano essere comprese nel Codice penale o nelle varie leggi che contengono norme elettorali, come sarebbero in Italia la legge elettorale politica e la legge comunale e provinciale. Questa indagine si rannoda a quella più generale che riguarda tutto il complesso delle penalità speciali. Secondo alcuni il Codice penale comune dovrebbe comminare non solo le pene per i reati comuni, ma anche quelle stabilite per la repressione di particolari delitti preveduti dalle leggi speciali. In tal modo il Codice penale per l'esercito e quello per la marina, i reati di bancarotta preveduti dal Codice di commercio, quelli di stampa preveduti nell'editto albertino, i delitti di cui è parola nelle leggi eccezionali di pubblica sicurezza, le contravvenzioni punite dalla legge di pubblica sicurezza, ed infine tutte le numerose contravvenzioni prevedute dalle non poche leggi speciali, particolarmente quelle di indole fiscale, dovrebbero costituire un solo Codice diretto a punire tutte le possibili violazioni della legge penale.

Avuto riguardo all'economia della legislazione sarebbe certamente desiderabile un Codice che rispondesse a questa non trascurabile esigenza. Verrebbe raggiunta innanzi tutto quella uniformità del criterio punitivo, che pur troppo non sempre si riscontra nelle varie leggi speciali. In secondo luogo verrebbe reso più agevole lo studio della intera legislazione penale, che presentemente viene spesso limitata al solo Codice penale. Infine con un Codice comprendente tutte le penalità verrebbe ad essere almeno in parte attenuata l'assurdità di quell'aforisma secondo il quale nessuno dovrebbe ignorare

la legge penale. Il quale aforisma nelle presenti condizioni, non solo della nostra legislazione punitiva, ma anche di quella di altri paesi, vorrebbe pretendere che ogni singolo cittadino possedesse un corredo di cognizioni penali superiore a quello dei cultori della medesima e dello stesso legislatore.

A queste considerazioni che rappresentano il criterio superficiale e meccanico col quale può essere ravvisato da una parte il tema che ci occupa, occorre però contrapporne delle altre informate ad una indagine sulla natura intima ed organica dell'argomento. I reati preveduti dal Codice penale comune non violano nessuna disposizione di legge, non sono connessi cioè a nessuna norma giuridica contenuta in altre leggi e diretta a regolare altri rapporti ed altre materie.

Ad esempio, i delitti contro la persona o contro la proprietà violano il diritto che ha ogni individuo al rispetto della propria persona e delle proprie cose, ma questi fatti non hanno alcuna attinenza con qualche altra disposizione di legge che non sia contenuta nel Codice penale, e della quale i delitti in parola rappresentano la dolosa violazione. In questo caso un delitto od una data classe di delitti non potrebbero essere preveduti in una legge speciale, perchè nessun ragionevole motivo potrebbe giustificare la loro esclusione dal Codice penale comune. Di modo che il carattere intrinseco del delitto comune consiste nella dolosa violazione di un diritto che non è espressamente regolato da nessuna legge perchè impresso nella coscienza universale. Nei delitti speciali invece l'agente trasgredisce ad una norma precedentemente stabilita dal legislatore, ed il delitto per tanto persiste per quanto è in vigore quella norma. Se per esempio una nuova legge sulla formazione della rappresentanza nazionale venisse a stabilire che i deputati al Parlamento non sono più eletti dal corpo elettorale, ma assumono la loro qualità di rappresentanti in forza di qualche pubblica carica di cui sieno rivestiti, come ad esempio di rettore universitario, di presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, di presidente della Camera di commercio e simili, il reato elettorale politico non avrebbe più ragione di esistere nella nostra legislazione penale. Similmente nelle nostre leggi non esiste il reato elettorale senatoriale, che si riscontra invece nella legislazione francese, perchè appunto in Italia il Senato non è elettivo. Così infine in uno Stato che non possedesse un'armata non potrebbero commettersi e quindi la sua legislazione non potrebbe prevedere tutta quella categoria di reati militari che vi sono direttamente connessi.

Di modo che il reato comune viola uno di quei diritti che sono

inerenti ed essenziali alla stessa natura umana o a qualcuna delle sue più vitali istituzioni indispensabili alla sua esistenza, i quali diritti precedono e sovrastano qualsiasi posteriore disposizione di legge. Il delitto speciale invece per tanto sussiste per quanto resta in vigore quella particolare norma legislativa di cui esso costituisce la violazione. Il primo insomma preesiste alla legge la quale interviene soltanto per riconoscerne l'esistenza e comminargli una sanzione penale; l'altro è una creazione della legge di cui segue le vicende ed alla quale soltanto è connesso. Ecco il vero carattere differenziale fra le due specie di delitti. Esso non è dovuto alla esigenza di un sistema scientifico, ma sorge spontaneo dalla stessa intima natura della funzione punitiva. La quale per raggiungere la sua finalità, che consiste nella difesa sociale, deve nel suo esercizio avvalersi di due ordini di mezzi. Il primo è di indole assoluta e si risolve nella punizione di tutti quei reati che, come abbiamo veduto, ledono i diritti fondamentali del consorzio sociale, que' diritti che nel loro complesso rappresentano il fondo consolidato per l'esistenza della famiglia umana. In questo primo caso il diritto penale, salvo alcune modalità dipendenti dall'indole e dal grado di civiltà de' varî popoli, ha un contenuto quasi uniforme e permanente.

Tutelata in tal modo la vita sociale in queste che sono le condizioni essenziali della sua esistenza, l'attività umana può svolgere liberamente tutte le sue più variate energie. Così la fiaccola del progresso incede lenta e sicura per guidare i popoli nel cammino della civiltà; e i nuovi rami dell'attività individuale e collettiva, abbandonando il loro stato rudimentale, assumono contorni e movenze sempre più perfette e rispondenti alle più evolute esigenze della vita sociale. Questi nuovi rami dell'attività umana richiedono anche essi la tutela giuridica da parte dello Stato. Il quale da una parte interviene per regolarne l'esercizio e predisporne le opportune limitazioni; dall'altra, come supremo tutore degli interessi singoli e collettivi, commina delle pene a tutti coloro che ledono in qualsiasi modo il diritto inerente ai diversi rami di attività.

Le penalità stabilite in questo caso rappresentano il secondo ordine de' mezzi di cui si avvale lo Stato per compiere la sua funzione punitiva. È come si vede, un ordine di natura variabile, un sistema di sanzioni punitive che segue la evoluzione dell'attività umana, un sistema che sorge, progredisce e sparisce secondo che questa si afferma, si avanza o si arresta. Sono due termini che si integrano a vicenda, che ravvisano, tutelandoli, due lati di una stessa

materia. Da una parte la norma regolatrice dell'attività umana, dall'altra la sua sanzione punitiva.

Se questa è la vera funzione della penalità speciale è evidente che essa non potrebbe giustamente far parte del Codice penale comune. È, come si vede, un errore il credere che ne guadagnerebbe l'economia della legislazione, mentre invece ne sarebbe danneggiata. Al criterio organico di una razionale distribuzione delle materie legislative, ne verrebbe sostituita una essenzialmente meccanica ed ispirata soltanto al proposito irrazionale di una forzata unificazione. Staccando la norma punitiva dalla legge speciale, di cui rappresenta il compimento, si affrontano due dannose conseguenze. Da una parte la legge speciale rimane imperfetta, perchè le norme regolatrici in essa contenute restano senza sanzione immediata, cioè di quella sanzione che è la conseguenza diretta della violazione di quelle norme. Dall'altra la norma punitiva trapiantata nel Codice penale può divenire formola vaga ed incomprensibile perchè isolata dall'altra norma giuridica, con la quale doveva essere in intimo ed immediato rapporto. Ciò è tanto vero che nessun articolo del Codice penale contiene formule punitive per violazioni di fatti regolati in altre leggi.

È questo il motivo per cui i reati militari debbono essere contemplati nel Codice penale per l'esercito ed in quello per la marina. I reati di bancarotta debbono essere preveduti dal Codice di commercio, i delitti di stampa dovrebbero trovare la loro sanzione punitiva in una legge sulla stampa, opportunamente riformata, ed i reati elettorali nelle corrispondenti legislazioni politiche ed amministrative [1]).

Questa indagine puramente teorica si è spesso ventilata anche nel campo legislativo tutte le volte che si dovette disporre intorno alle penalità dipendenti dalle leggi speciali. Essa ebbe luogo durante i lavori preparatori del nuovo Codice penale a proposito dei reati di stampa, e, come vedremo in seguito, anche per i reati elettorali [2]).

---

[1]) Veggasi, per quanto riguarda la quistione in esame in ordine ai reati di stampa, il mio volume *La libertà della stampa e il diritto penale*, specialmente il capitolo III: *La stampa e il diritto comune*, pag. 50; Torino, Roux e Frassati, 1896. In questo lavoro il lettore troverà svolta la teoria dei reati speciali in rapporto ai reati di stampa, escludendone, benchè in forma condizionale, i reati militari e quelli di bancarotta che ora, come si vede, integrando più logicamente la teoria, ho compresi in tutto il sistema della legislazione penale speciale.

[2]) Per quanto riguarda i reati di stampa si veda il citato mio lavoro, nel quale sono riportati i giudizii della magistratura italiana contraria alla loro introduzione nel Codice penale.

CAPO II.

Precedenti Storici

1. I reati elettorali nella legislazione romana. — 2. Precedenti storici della legislazione elettorale italiana. — 3. Disposizioni vigenti della legge elettorale politica e della legge comunale e provinciale.

1. Ne' primi periodi della storia romana ed in particolar modo per tutto il tempo a cui si estende la narrazione di T. Livio a noi conservata, cioè fino alla guerra di Perseo, l'*ambitus* si tiene nel suo primo concetto di sollecitazione ad un ufficio elettivo; negli scrittori che si riferiscono a tempi posteriori, invece, subentra e prevale il concetto di candidatura sostenuta con mezzi giudicati disonesti; la legge allora interviene e l'*ambitus* costituisce una forma di reato che occupa gran parte delle legislazioni criminali [1]). Abbiamo quindi un doppio significato della parola *ambitus:* il primo che corrisponde a quello che Cicerone chiama *diligentia in munera candidatorio fungendo;* e l'altro che ne rivela la natura delittuosa e che dallo stesso Cicerone è denominato *popularis et perniciosa ambitio,* e dalla quale appunto si viene affermando il *crimen ambitus* (Dict. in Sall. 2) [2]).

I frammenti delle dodici tavole non ci rivelano alcuna traccia di delinquenza elettorale. Similmente nella legge promulgata nell'anno 322 di Roma (432 av. C.) e nella legge Petilia (396 di Roma e 358 av. C.) detta così da Petilio, tribuno della plebe, troviamo adoperata la parola *ambitus,* non nel primitivo significato da noi indicato, ma in quello posteriore di broglio elettorale.

La prima legge nella quale si fa cenno dell'*ambitus* in questo secondo significato è quella denominata *Cornelia-Bebia,* perchè promulgata dai consoli P. Cornelio Cetego e M. Bebio Tamfilo nel-

[1]) GENTILE, *Le elezioni e il broglio nella repubblica romana,* pag. 223. Milano, Hoepli, 1879.

[2]) CICERONE, *Ad Att.* I, 1.

l'anno 573 di Roma (181 av. C)[1]). Questa legge, che mirava a combattere la più invadente e sfacciata corruzione elettorale, ebbe feroci oppositori, che ne tentarono l'abrogazione; ma Catone censore vi si oppose risolutamente[2]). A questa legge seguì l'altra detta Cornelia Fulvia, dal nome dei consoli che governavano nell'anno in cui fu promulgata (595 di Roma, 159 av. C.). L'esistenza di questa legge si rivela da una fugace notizia di Tito Livio (Epit. XLVII).

« Le sole tracce che nella legislazione romana si trovano contro le frodi e le pressioni elettorali, per lungo spazio di tempo dopo la legge Cornelia-Fulvia, consistono nelle disposizioni che sostituirono la scheda al voto orale palese, mediante la legge Gabinia, alla quale ben presto si dovette aggiungere in riconferma una nuova ordinazione, che proibiva di guardare le schede quando si deponevano nelle ceste[3]). Nè questa bastò, e presto si ebbe altra legge di C. Mario tribuno (635 di Roma, 119 av. C.) ad impedire che si agglomerassero troppe persone sui ponti dove passavano gli elettori a votare, e presso le ceste che raccoglievano i suffragi »[4]).

Una legge abbastanza compiuta ed organica sul broglio elettorale è quella promulgata nell'anno 687 di Roma (67 av. C.) durante il Consolato di Acilio Glabrione e C. Calpurnio Pisone, dai quali appunto fu denominata: *Lex Acilia Calpurnia de ambitu*. Questa legge puniva non solo il broglio commesso dal candidato, ma stabiliva il principio, non contenuto nella precedente legislazione elettorale, che fossero ritenuti responsabili anche i mediatori della corruzione, e, a giudizio dello Zumpt, anche gli elettori che vendessero il voto[5]).

Nell'orazione di Cicerone *pro Murena* (c. 23, § 47) troviamo fatto cenno di una legge diretta a reprimere in maniera definitiva il delitto di corruzione. Essa è la *lex Manilia*, che secondo lo Zumpt, fu promulgata nell'anno 688 di Roma (66 av. C.) ed attribuita al tribuno Manilio[6]).

Ben presto a questa legge seguì un'altra che prese il nome da Cicerone, il quale nell'anno 691 di Roma (63 av. C.) assunse l'uf-

---

[1]) H. RINKES, *De crimine ambitu et de sodaliciis apud Romanos*, pag. 36. Lugduni Batavorum, 1854.

[2]) E. MEYER, *Fragmenta oratorum romanorum*, Zurigo 1842.

[3]) CICERONE, *De legibus*, III, 17. *Ne quis tabellam inspiciat.*

[4]) GENTILE, op. cit., pag. 216-8.

[5]) W. ZUMPT, *Das Criminalrecht der romanischen Republik*, II, 2, pag. 226, Berlino, 1869.

[6]) W. ZUMPT, Prefazione all'orazione *pro Murena*, pag. XXXI e seg. Berlino, 1859.

ficio di console insieme con Antonio. Le principali disposizioni della *lex Tullia de ambitu* sono state ricostruite a traverso la menzionata orazione di Cicerone *pro Murena*. Mentre la legge Calpurnia, nota il Gentile, intendeva alla repressione della immediata corruzione elettorale per distribuzione di denaro, questa nuova legge estendevasi eziandio ai modi indiretti; era quindi per essa proibito dare pubblici spettacoli di gladiatori per due anni innanzi la candidatura, salvo casi eccezionali dalla legge considerati; era parimenti proibito che si preparassero prezzolati accompagnamenti e corteggi dei candidati, che si dessero banchetti per tribù, che si facessero ugualmente per tribù concessioni di posti nei pubblici spettacoli. Riconfermava la colpabilità dei *divisores*. Alla perdita della eleggibilità stabilita dalla legge Calpurnia aggiungeva, a maggior pena, l'esilio per un decennio. Provvedeva infine che così l'accusato come i testimoni e i giurati chiamati nei processi di broglio non potessero con pretesti, ad esempio, di malattia, esimersi dal comparire in giudizio e dal compiervi il loro dovere: con questa disposizione si impedivano le frequenti dilazioni dei processi [1]).

Una legge che rifletteva indirettamente il reato di broglio era la *lex Licinia de sodaliciis*, la quale, a dir vero, non puniva il *crimen ambitus*, ma il *crimen sodaliciorum*. Essa era diretta contro le associazioni ritenute pericolose, le quali esplicavano la loro delittuosa attività in particolar modo durante i periodi elettorali. In forza di questa legge erano puniti sia i candidati che dovevano la loro elezione all'opera criminosa di quelle associazioni, che gli organizzatori di esse [2]).

Infine durante la repubblica troviamo due altre leggi sul broglio. La prima promulgata da Pompeo e l'altra promulgata da Cesare Augusto e detta appunto *lex Iulia Augusti de ambitu*, le cui disposizioni furono pubblicate in due periodi diversi: alcune nell'anno 736 di Roma (18 av. C.), altre nell'anno 746 (8 av. C.).

2. La legge elettorale politica promulgata da Carlo Alberto nel 17 marzo 1848 conteneva poche ed imperfette disposizioni penali, comprese negli articoli 74-77. Il primo di essi puniva chiunque con finto nome dava il suo suffragio in un collegio elettorale in cui non poteva intervenire o chi con simulate o false locuzioni avesse otte-

---

[1]) GENTILE, op. cit., pag. 268-9.

[2]) T. MOMMSEN, *De collegiis et de sodaliciis Romanorum*, pag. 55. Kiliae, 1843. — W. ZUMPT, *Das Criminalrecht der romanischen Republik*, II, 2, pag. 367. — GENTILE, op. cit., pag. 287.

attraversare i fini della legge turbando il libero e legittimo svolgimento del diritto elettorale.

L'ordinamento del diritto penale elettorale è quindi fondato sulla necessità di tutelare con mezzi repressivi tutte le diverse operazioni, il cui complesso costituisce l'organismo della funzione elettorale. Se il carattere più spiccato del Governo rappresentativo è costituito appunto dal concetto di rappresentanza, sorge evidente il bisogno di garentirne nella maniera più rigorosa la sincera e spontanea formazione. Mancherebbe al più stretto dei suoi doveri e non risponderebbe più alle sue finalità quel Governo, che dovendo trovare nella sua rappresentanza la sua ragione di essere, ne tollerasse la composizione fatta con mezzi illegali e delittuosi. La stessa sovranità nazionale, dal cui seno si svolge tutto quel complesso di diritti sui quali si adagia lo Stato rappresentativo moderno, ne verrebbe fortemente lesa nella sua essenza e nelle sue funzioni. Il predominio delittuoso di una minoranza soverchiatrice è la più pericolosa delle tirannidi, perchè la sua forma collettiva conferisce a coloro che la compongono il duplice vantaggio della irresponsabilità e della impunità. È per questo motivo principalmente che la legge deve impedire il sostituirsi di maggioranze fittizie, che usurpando ingiustamente il potere, lo soggiogano ai loro ignobili fini. È in forza di questa suprema esigenza che un Governo, il quale voglia sinceramente tutelare tutte le manifestazioni del diritto, deve senza alcuna esitanza o debolezza punirne le deleterie violazioni.

Fin dai più lontani e primitivi periodi nei quali cominciava ad affermarsi la vita dello Stato, la storia ha dovuto registrare attentati più o meno violenti al diritto elettorale. Dovunque il conferimento dei poteri sovrani dipendeva dal suffragio dei cittadini ivi l'azione dissolvitrice della frode e della corruzione spiegava tutta la sua funesta influenza. La libidine del potere o la sete di illeciti guadagni sono le passioni che hanno sempre gettato il loro mal seme in ogni specie di comizii. Il complesso degli elementi da cui ordinariamente risulta la composizione di un corpo elettorale costituisce materia troppo malleabile perchè un candidato dalla coscienza elastica possa resistere alla tentazione di lavorarla a suo talento. Nel fondo di tutte le masse popolari, che furono sempre e che sono in parte tutt'ora ben lungi da un progredito livello di coltura e di moralità, non è difficile far discendere una parola fascinatrice che ne conquida le menti o un motto, assai più efficace, che ne mercanteggi le coscienze. Così fra un inganno ed una corruzione, il voto elettorale diventa o una derisione o un mercimonio.

2. L'azione intimidatrice della pena si è sovente addimostrata inefficace a tutelare il libero esercizio della funzione elettorale. Da una parte la difficoltà di sorprendere il delitto nel momento della sua consumazione, dall'altra il convincimento abbastanza diffuso che il reato elettorale non abbia un fondamento rigorosamente giuridico hanno in gran parte conferito a renderla tale. Basta invece la sola indagine sulla essenza e sulla funzione della rappresentanza per stabilire i criteri giuridici sui quali è fondata la penalità elettorale.

È da taluni ritenuto che i delitti politici sieno così denominati perchè la loro punizione è appunto determinata da motivi prevalentemente politici. È questa una erronea e pericolosa opinione che dà luogo a due gravi conseguenze. Innanzi tutto il colpevole sente assai lieve sulla coscienza il peso del delitto commesso, e debole o del tutto inefficace la repulsione a commetterlo. L'indagine comparativa fra il delitto politico e il delitto comune conferisce al primo una certa superiorità morale che ne attenua o ne atrofizza interamente il contenuto delittuoso, per cui in alcuni casi il colpevole, invece del pentimento ne prova una segreta compiacenza. Più grave è l'altra conseguenza che consiste nel comunicarsi una parte almeno di tale convincimento nella coscienza del magistrato. Il quale alla sua volta suole ravvisare nel reato politico non la materia di un volgare e ripugnante reato comune, ma quella di un fatto nel quale l'opera punitrice della legge interviene soltanto per motivi di convenienza e di opportunità.

Nel predominio di questa erronea opinione, il carattere differenziale fra le due classi di delitti consisterebbe, nel caso del reato politico, in un fatto che non lede uno di quei diritti per i quali è richiesta la costante ed universale tutela della legge e nell'altro caso in un fatto che la coscienza collettiva di tutti i tempi e di tutti i paesi ha costantemente ritenuto suscettibile di pena. Senza dubbio il delitto politico va ravvisato con criterî ben differenti dal delitto comune, perchè mentre in questo il movente è sempre antisociale e quindi sempre delittuoso, in quello talvolta la determinazione è il prodotto di cause, che non solo la coscienza universale, ma lo stesso razionale consenso delle persone colte ed oneste riesce a giustificare. L'assassinio politico, per esempio, che ha segnato nella storia una lunga e non ancora interrotta striscia di sangue, ha trovato qualche volta la sua giustificazione nella necessità di scuotere il giogo di una tirannide odiata ed insopportabile. Se non che anche in questo caso non è sempre facile indagare se il delitto fu determinato da una polarizzazione di odii nudriti dalla maggioranza dei consociati,

A norma dell'art. 5 poi se il reato era stato commesso con abuso di autorità da pubblici funzionarii, ufficiali, impiegati od ecclesiastici di qualunque ordine e grado, il minimo ed il massimo delle multe suddette erano aumentati del doppio.

Infine a' termini dell'articolo 6 l'applicazione di tali pene aveva luogo senza pregiudizio di quelle maggiori, in cui nel commettere il broglio gli incolpati potevano essere incorsi a' sensi del Codice penale.

Nel terzo capitolo erano stabilite le norme per l'istruzione giudiziaria e per le inchieste parlamentari sul broglio. Premesso il principio che l'una e l'altra abbiano a procedere separatamente, si proponeva di stabilire che nessun atto di istruzione giudiziaria sul broglio poteva cominciarsi se non dopo che le operazioni elettorali saranno compiute con la chiusura del relativo processo verbale. Nè si poteva procedere contro il deputato a carico del quale esistevano denunzie od indizii di broglio concernenti la propria elezione, se non dopo la deliberazione che la Camera sarà per prendere sulla elezione medesima. Con questa disposizione si voleva raggiungere « il doppio fine di non recare anticipatamente pregiudizio alle condizioni di coloro fra gli imputati, sull'operato de' quali la Camera avrà prima da pronunciarsi e col non venire con atti di questa natura ad intimidire gli elettori e ad impigliare la libertà delle elezioni ».

La relazione giustificava la cennata disposizione con le seguenti considerazioni: « I principii che regolano il nostro diritto pubblico sono troppo recisi per comportare una confusione qualunque di competenza a tale riguardo. Secondo questi principii la cognizione dei fatti di broglio, in quanto possano condurre all'applicazione di una pena, spetta esclusivamente alla potestà giudiziaria, come spetta esclusivamente alla Camera elettiva il conoscere di questi fatti stessi in quanto possano dar luogo all'annullamento dell'elezione in cui sono intervenuti.

« I tribunali uscirebbero dalla cerchia delle loro attribuzioni per invadere i privilegi della Camera ove intendessero portar giudizio sul vizio che il reato può avere impresso all'elezione. Uscirebbe parimenti la Camera dalla sua competenza, per invadere quella della potestà giudiziaria, quando, invece di cercare, in fatti di broglio, il vizio dell'elezione, vi volesse cercare il reato.

« Non pertanto, essendo il broglio l'oggetto indivisibile sul quale è rivolto, avvegnachè a diverso fine, l'esame tanto della Camera, quanto de' magistrati, potrebbe avvenire che l'azione di questi due poteri, ove fosse simultanea, si intralciasse e venisse anche vicendevolmente ad elidersi. Per impedire ciò deve riconoscersi come inerente alle naturali prerogative della Camera il diritto di prevenzione.

« Ove questo diritto non si volesse ammettere ne seguirebbe che in molte occasioni l'autorità giudiziaria, e non la Camera, pronuncierebbe in fatto sull'elezione, imperocchè questa si troverebbe nell'alternativa o di rinunziare ai suoi privilegi o usarne in contraddizione con le decisioni della giustizia, come avverrebbe nel caso in cui la Camera credesse di dover ammettere nel suo seno un deputato che il magistrato avesse già con solenne sentenza dichiarato inabile a tale ufficio o confermasse una elezione oppugnata per violazione di forme, i cui autori già fossero stati dall'autorità giudiziaria condannati ».

L'articolo 11 conteneva una proposta con la quale si stabiliva che il pubblico ministero dovesse provvedere ogni qualvolta i fatti del broglio gli fossero denunciati dalla Camera elettiva. La quale disposizione, è detto nella relazione, si volle aggiungere per allontanare il pericolo, e financo il sospetto che l'istanza de' rappresentanti della nazione possa riescire inefficace per gli ordini che sieno impartiti al pubblico ministero da coloro che stanno a capo del Governo.

Seguono le disposizioni concernenti la forma dell'inchiesta parlamentare. Al quale proposito il relatore osserva: « Lo statuto riconoscendo alla sola Camera il diritto di verificare i poteri de' suoi membri le ha attribuito implicitamente il diritto esclusivo di stabilire le forme a seguirsi dalle sue Giunte per informarle intorno alle cause onde tali poteri possono essere viziati. Laonde non ispetta alla legge, ma sì alla Camera, il determinare in ogni legislatura, in ogni sessione, e se occorre, in ogni caso, secondo che crede, le forme da osservarsi nell'inchiesta parlamentare.

« Ciò nullameno, prosegue il relatore, siccome i diritti della Camera a questo riguardo possono trovarsi a fronte di altri diritti, per guisa che meno agevole riesca l'esercizio delle sue attribuzioni, così si propone di sciogliere per mezzo della presente legge le difficoltà che fossero per sorgere, e di rendere per tal modo più facili le inchieste parlamentari, o sieno fatte rispetto alla elezione, o sieno dirette al fine di fornire alla Camera il mezzo di adempiere agli altri suoi ufficii costituzionali ».

Il quarto ed ultimo capitolo regolava la competenza e la prescrizione. Con l'articolo 22 la cognizione del broglio politico era attribuita alla Corte di appello con l'assistenza di giudici del fatto, conformemente a quanto era stabilito in ordine a' giudizii sui reati di stampa (art. 22); mentre invece era attribuita a' tribunali provinciali se era commesso nelle elezioni amministrative. La natura del reato, scriveva a questo proposito il relatore, la condizione ordinaria

degli imputati, il bisogno di una giustizia, quanto pronta, accetta alla pubblica opinione, consigliano questo sistema.

Infine l'art. 25 ed ultimo del progetto stabiliva che ogni azione nascente dai reati di broglio si estingue col trascorso di sei mesi dal giorno nel quale le elezioni, in cui questi reati hanno avuto luogo, si sono compite, e da quello in cui si è fatto l'ultimo atto di procedura.

Il relatore giustificava quest'ultima disposizione con le seguenti parole: « La difficoltà di trovare gli elementi della prova quando è trascorso un certo tempo da che il reato è stato commesso, il bisogno di chiudere presto l'adito alle denunzie astiose e temerarie, la convenienza di non lasciare troppo lungamente divampare le passioni che s'accesero nella lotta elettorale, la necessità morale e politica di reintegrare quanto più presto i cittadini su cui pesa ingiustamente l'imputazione di avere abusato dei loro diritti, la considerazione infine che la repressione dei reati di questa specie non può essere efficace se non se in quanto segue ben da vicino l'offesa che per esso è stata recata al sentimento pubblico, sono altrettanti argomenti in favore della breve prescrizione [1]).

È veramente da deplorare che una così sapiente riforma abbia dovuto essere impedita, prima dalle vicende parlamentari, e poi dalla morte prematura del Cavour, sulle cui orme nessuno pensò mai di cercare una guida sicura. Di modo che rimasta senza seguito quella proposta, il regio editto promulgato per il regno di Sardegna il 17 maggio 1848, fu sostituito dal decreto legislativo 20 novembre 1859 promulgato in virtù di poteri straordinarii conferiti con la legge del 25 aprile dello stesso anno. Tale decreto fu determinato dalla necessità di estendere i diritti della rappresentanza nazionale alle provincie recentemente annesse.

Quanto al contenuto, salvo alcune lievi modificazioni tendenti a tutelare la libertà de' suffragi, ed alcuni emendamenti di puro ordine esteriore, non era che la riproduzione testuale del precedente editto elettorale.

A questo decreto seguì la legge 31 ottobre 1860 che dava facoltà al Governo del Re di regolare con Regi decreti le circoscrizioni di collegi elettorali risultanti dall'annessione delle altre provincie del Regno. In esecuzione di questa legge fu promulgato il decreto legislativo 17 dicembre 1860, col quale venne approvata la nuova

---

[1]) Atti del Parlamento subalpino, sessione del 1857-58. VI Legislatura, Documenti, vol. II, pag. 1163.

tabella delle circoscrizioni de' collegi elettorali e venne promulgata la legge elettorale in tutte le provincie del Regno. Essa venne quindi estesa con decreto legislativo del 13 ottobre 1866 alle Provincie della Venezia e di Mantova e con decreto del 15 ottobre 1870 alla Provincia di Roma.

Le disposizioni penali contenute nella nuova legge elettorale erano però integrate da altri articoli concernenti la stessa materia e compresi nel Codice penale sardo del 20 novembre 1859, esteso poi con lievi modificazioni a tutto il Regno d'Italia. Gli articoli 190-193 del detto Codice contemplavano appunto l'attentato all'esercizio dei diritti politici. Col primo di essi erano puniti coloro che, con violenza o vie di fatto o minaccie o tumulti, impedivano ad uno o più cittadini l'esercizio dei proprii diritti politici. A questa disposizione generale seguivano due capoversi che riguardavano più direttamente i reati elettorali. « Qualora, ivi è detto, i diritti di cui siasi, come sopra, impedito l'esercizio fossero diritti *elettorali*, alle dette pene del carcere e della multa verrà sempre aggiunta la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici. Le disposizioni del presente articolo hanno luogo, salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave: e salve eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni ».

L'art. 191 contemplava la frode elettorale e puniva con la reclusione e con la interdizione dai pubblici ufficî chiunque nel corso delle operazioni elettorali era sorpreso in atto o di sottrarre o di aggiungere schede, o di falsarne il contenuto. Con l'articolo seguente era preveduta la corruzione elettorale che era punita soltanto con l'interdizione da' pubblici ufficî, e con una multa maggiore o minore secondo la gravità e le conseguenze del reato. Infine l'art. 193 prevedeva l'abuso dei pubblici ufficiali e dei ministri dei culti ed era così concepito:

« Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti articoli, i pubblici ufficiali od impiegati che con abuso delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore o in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione de' diritti elettorali per tempo non minore di cinque anni nè maggiore di dieci, se il reato è stato commesso nella elezione dei deputati al Parlamento nazionale: non minore di tre nè maggiore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni e con una multa di lire duecentocinquanta a duemila nel primo caso, e di cento a mille nel secondo.

« La stessa pena è applicabile ai ministri della religione dello Stato o de' culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare

i suffragi degli elettori in favore o pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti ne' luoghi consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere religioso, sia con promesse o minacce spirituali.

« Pei fatti in questo articolo preveduti, semprechè non siano connessi con reati comuni, non si potrà procedere ad istruzione giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali saranno compiute con la chiusura del relativo processo verbale ».

Notiamo infine che le disposizioni penali per i reati elettorali amministrativi erano contenute negli articoli 57 e 58 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865. Essi corrispondevano con lievi modificazioni a quelli della legge elettorale politica del 17 dicembre 1860.

A questo punto s'inizia una lunga elaborazione legislativa attraverso la quale le disposizioni penali in materia elettorale ora sono prese in esame dalla Commissione per la riforma del Codice penale, ed ora sono contenute ne' disegni di legge sulla riforma elettorale effettuata poi con la legge del 24 settembre 1882 dove furono definitivamente comprese. Sarebbe veramente prezioso per la storia del diritto penale elettorale ricostruire tutte le vicende ed esporre tutte le ragioni che si vennero agitando in proposito. Ma per ragioni di spazio siamo costretti a tracciarne soltanto le linee generali, riserbandoci di rilevare durante l'esame de' vari delitti elettorali quelle che ci sembreranno più degne di nota.

Nel progetto del Codice penale elaborato dai sottocommissari della prima Commissione, le disposizioni generali in materia elettorale erano contenute negli articoli 124–129. Ma nel progetto definitivo compilato dalla detta commissione e che porta la data del 17 dicembre 1868, quelle disposizioni furono comprese negli articoli 120–124.

Il secondo progetto 15 aprile 1870 contemplava i reati elettorali negli art. 140-144; ed il terzo presentato dal De Falco in data 30 giugno 1873 le contemplava negli art. 158-161 [1]).

Nel progetto del ministro Vigliani, 24 febbraio 1864, i reati elettorali erano preveduti negli art. 165-169. I quali poi, nel seguente progetto 1875 compilato dalla Commissione del Senato, furono contemplati negli articoli 167-171 [2]).

---

[1]) *Il progetto del Codice penale di polizia punitiva pel Regno d'Italia*. Firenze, Stamperia Reale, 1870.

[2]) *Le fonti del Codice penale italiano*, vol. I, Roma, Tip. Botta, 1875.

Senonchè nel seno della Commissione ministeriale istituita nel 1876, e propriamente nella seduta del 26 novembre 1877, il commissario Oliva faceva notare che anche la legge elettorale politica e quella comunale e provinciale contenevano disposizioni penali in materia elettorale. Proponeva quindi che con apposito articolo si fosse dichiarato che tali disposizioni rimanevano in vigore non ostante il nuovo Codice penale, qualora non si fosse preferito riprodurle testualmente. La Commissione stabilì di aggiungere un articolo che era del tenore seguente: « Le disposizioni penali della legge elettorale del 17 settembre 1860 e della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 rimangono in vigore per fatti non preveduti dagli articoli precedenti di questo capo » [1]).

Intanto nella seduta del 17 marzo 1879 il Depretis presentava alla Camera dei deputati un disegno di legge sulla riforma elettorale che conteneva un apposito capo dedicato alle disposizioni penali. Ma esse furono in gran parte respinte dalla Commissione parlamentare (relatore Brin), perchè ritenute troppo severe e meglio incorporate nel futuro Codice penale. Senonchè quel disegno di legge non arrivò agli onori della discussione perchè decadde con la chiusura della sessione. Il Depretis lo ripresentò nella sessione seguente (3.ª ed ultima della XIII legislatura) il 24 febbraio 1880, ma ebbe uguale sorte perchè fu sciolta la Camera.

Nella seguente legislatura e propriamente nella seduta del 31 maggio 1880, il Depretis presentò infine alla Camera un disegno di legge contenente quegli articoli del precedente progetto che a lui parvero più importanti e più meritevoli di attuazione. Ma la Commissione parlamentare fu di contrario avviso ed all'uopo il suo relatore Giuseppe Zanardelli così si esprimeva: « Le disposizioni che hanno per oggetto di assicurare la libertà, la sincerità, la moralità, la segretezza del voto mediante guarentigie che seguono le operazioni elettorali dal primo istante in cui il municipio pone mano ad iscrivere gli elettori, insino all'ultimo in cui viene dal seggio elettorale proclamato il deputato, parvero alla Commissione tutt'altro che secondarie, parvero anzi fra le più essenziali e le più invocate dal paese ».

La Commissione quindi integrò questo secondo disegno ministeriale col primo ed elaborò un progetto completo di riforma elettorale preceduto da una relazione redatta, come abbiamo già notato,

---

[1]) Lavori della Commissione istituita con decreto 18 maggio 1876 dal ministro Mancini. Roma, Stamp. Reale, 1878.

dallo Zanardelli. Il cui lavoro è uno dei più dotti ed esaurienti che sieno stati mai scritti in materia elettorale, meritamente elogiato non solo in Italia, ma anche ne' Parlamenti esteri ove fu spesso ricordato a titolo di onore. Questa relazione unitamente al progetto fu presentata alla Camera nella seduta del 21 dicembre 1880, ma la relativa discussione non cominciò che nel 24 marzo 1881 ed ebbe termine nel 29 giugno dello stesso anno. Presentato al Senato questo lo rimandò alla Camera per alcuni emendamenti, sui quali riferì il deputato Coppino. Dopo di che il disegno di legge, approvato definitivamente dalla Camera nella seduta del 21 gennaio 1882, fu sanzionato nel giorno seguente. A questa legge si aggiunse l'altra del 7 maggio dello stesso anno sullo scrutinio di lista. Ambedue poi, riunite in testo unico, costituirono la legge elettorale 24 settembre 1882, n. 999.

3. Il titolo V di questa legge è dedicato alle disposizioni generali e penali, che sono comprese negli articoli 86-98. Così le sanzioni penali in materia elettorale furono definitivamente collocate nella legge elettorale, e Giuseppe Zanardelli nel presentare il nuovo progetto di Codice penale, nel maggio 1883, così diceva nella sua relazione: « Gli articoli 80-98. della legge 22 gennaio 1882 enumerano i reati che possono commettersi in occasione delle elezioni politiche e stabiliscono le relative sanzioni penali. Di fronte a legge sì recente e a lunghi e profondi studi dei quali essa formò subietto in Parlamento, il Codice penale altro non ha da fare in questa parte, che rimettersi alle disposizioni di essa, come si rimette pure alle altre leggi sulle elezioni » [1]).

Il Pessina, succeduto al Savelli nel Ministero della giustizia, presentò alla sua volta un controprogetto che nell'articolo 125, riprodotto dal progetto Zanardelli e brevemente modificato dal ministro Savelli, conteneva questi due capoversi:

« Restano ferme le pene maggiori in caso di reato più grave, e le speciali disposizioni contenute nella legge 24 settembre 1882 n. 999 per le elezioni dei deputati al Parlamento.

« Le disposizioni penali contenute nella legge anzidetta *sono applicabili anche ai reati commessi in ogni altra specie di elezioni*, ma le pene sono diminuite di un grado ».

Nella relazione che accompagnava il progetto così si spiegava questa aggiunta: « Nel capo I del titolo II, composto d'un articolo soltanto

---

[1]) *Allegati al progetto del Codice penale del Regno d' Italia*, pag. 38-39. Roma, Stamp. Reale, 1883.

(art. 125, corrispondente all'art. 139 del Codice penale vigente), parmi che il progetto abbia lasciata una lacuna alla quale sia necessario riparare. Il progetto non ha alcuna disposizione particolare pei reati che si possono commettere in occasione delle elezioni, ma rimanda per questa materia alle leggi speciali. In tal modo è evidente che restano senza sanzione la maggior parte dei reati i quali possono venir commessi in occasione delle elezioni amministrative. E invero la giurisprudenza ha già ripetute volte ritenuto applicabile a questi reati la disposizione degli art. 190 e seguenti del Codice penale sardo; ma quando questo Codice venisse abrogato dal Codice nuovo, la materia resterebbe *ex lege*, salvo, per i pochi fatti preveduti dalla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, le sanzioni nella medesima contenute, imperocchè la legge elettorale politica del 24 settembre 1882 non può avere applicazione che per i reati commessi nelle elezioni dei deputati al Parlamento.

« Ciò posto, credo che il nuovo Codice debba profittare della esatta e compiuta enumerazione e descrizione dei reati fatti dal legislatore del 1882, estendendo le disposizioni da esso dettate anche ad ogni altra maniera di elezioni, e così non soltanto a quelle municipali e provinciali, ma altresì a quelle delle Camere di commercio, dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, dei Consigli di Disciplina dei Procuratori, ecc. [1]).

Lo Zanardelli, ritornato al Ministero della Giustizia, ripresentò il suo progetto di Codice penale e nelle parti della relazione riguardanti i delitti contro le libertà politiche così rispondeva alle precedenti considerazioni del Pessina: « Ma a me non sembra che sia questo il modo da preferirsi per togliere l'accennato inconveniente. Le disposizioni penali in materia elettorale sono, a mio avviso, essenzialmente connesse con quelle che regolano le disposizioni elettorali e di loro natura mutabili secondo i bisogni, i costumi, le consuetudini del corpo elettorale. Ne segue che tali disposizioni, anzichè nel Codice penale comune, giova meglio che sieno prevedute nella rispettiva legge elettorale alle cui prescrizioni devono essere coordinate. E alla necessità di togliere la lacuna che risulterebbe quanto alle elezioni amministrative, per l'abrogazione del Codice del 1859, parmi più opportuno provvedere temporaneamente mediante le disposizioni transitorie, che il Governo chiede facoltà di pubblicare

---

[1]) *Modificazioni proposte alla Commissione della Camera dei deputati dal ministro* PESSINA, pag. XIII. Roma, Tip. Ripamonti, 1885.

con l'art. 2 del disegno di legge cui è allegato il progetto di Codice penale.

« Importa invece che nel Codice si trovi una disposizione generale per la quale non vada impunito alcuno degli attentati che si possono commettere contro l'esercizio di qualsiasi diritto politico, e a ciò provvede l'articolo 135 del progetto (art. 139 del Codice penale) aggravando inoltre la pena se il colpevole è un pubblico ufficiale » [1]).

Così i reati elettorali rimasero definitivamente compresi nella legge elettorale politica ed in quella comunale e provinciale. Nella prima, testo unico del 24 settembre 1882 n. 999, erano contemplati negli articoli 89, 98; nella legge comunale e provinciale, testo unico del 10 febbraio 1889, erano contemplati negli articoli 92-101.

Quanto all'articolo 139 del Codice penale, che dovrebbe punire i reati contro le libertà politiche, ho già dimostrato in altro scritto, come esso, a causa della sua forma vaga ed imperfetta e a causa principalmente della esclusione dei reati elettorali, non avrebbe più ragione di esistere [2]).

A queste disposizioni vennero apportate le due modificazioni seguenti. L'articolo 89 della legge elettorale politica e l'art. 92 della legge comunale e provinciale furono sostituiti dall'art. 3 della legge 11 luglio 1894, n. 286, il quale alla sua volta era suddiviso in sei articoli.

In secondo luogo con l'art. 8 dell'altra legge 11 luglio 1894 n. 287, era stabilita la competenza per la cognizione dei reati elettorali della quale s'occupava prima il Codice di procedura penale.

Queste nuove disposizioni furono tutte fuse nei due testi unici vigenti della legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83 e della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164. Di modo che le disposizioni penali attualmente in vigore in tema di elezioni politiche sono contenute negli articoli 99-114 della detta legge elettorale; quelle in materia di elezioni amministrative sono contemplate negli articoli 96-111 del suddetto testo unico 4 maggio 1898.

---

[1]) *Relazione ministeriale sui libri secondo e terzo del progetto di Codice penale 22 novembre 1887*, pag. 45 e 46. Torino, Unione Tip. Edit., 1888.

[2]) TAMBARO, *I delitti contro le libertà politiche*, nella *Cassazione Unica*, volume VIII, n. 39, Roma 1897. V. però in senso contrario NOSEDA, nella monografia sui delitti contro la libertà inserita nel volume VI di questa Raccolta (pag. 272 e segg.).

CAPO III.

Incapacità elettorale

1. Interdizione dall'esercizio de' diritti politici. — 2. Esame delle vigenti disposizioni della legge elettorale politica e della legge comunale e provinciale. — 3. Disarmonia fra la legislazione elettorale e il Codice penale.

1. Il titolo quinto della legge elettorale politica, prima delle disposizioni strettamente penali, contiene, negli articoli 96, 97 e 98, alcune norme riguardanti la *incapacità elettorale*. Di questa si occupa anche il Codice penale nell'art. 20, ove è stabilita la pena della interdizione da' pubblici ufficî. Ma la legge elettorale politica, e, benchè non esplicitamente, anche la legge comunale e provinciale, nell'articolo 22, nel riportarsi alle disposizioni del Codice penale, ne integrano e ne determinano più esattamente il concetto in ordine all'interdizione dall'esercizio de' diritti politici.

Naturalmente questa specie di interdizione, contenuta cumulativamente con altre nel Codice penale, e poi contemplata più precisamente nella legge elettorale politica ed in quella comunale e provinciale, potrebbe nella sua definizione giuridica e nella sua applicazione dar luogo a delle incertezze. Sarebbe quindi stato opportuno che tutte le disposizioni riflettenti l'interdizione dall'esercizio de' diritti politici fossero state coordinate e concretate in un solo articolo o della legge elettorale politica e di quella comunale e provinciale, oppure nel Codice penale.

Il senatore Manfredi, nella seduta del 19 dicembre 1881, si proponeva appunto questa indagine ed all'uopo osservava: « Il mio concetto primo in un sistema di suffragio popolare circa le sanzioni penali era che non si dovesse inscrivere nella legge elettorale niuna esclusione, neppure per effetto di condanna; inquantochè, essendo fra le pene del Codice penale, fra le criminali, l'interdizione da' pubblici ufficî, che importa la perdita dell'elettorato, e fra le correzionali la sospensione dall'esercizio dello stesso diritto, mi pareva còmpito più

proprio del Codice penale fissare, in ogni specie di reati, quando la condanna dovesse importare l'indegnità politica. E mi pareva pure che si dovesse evitare anche l'inconveniente dell'alternativa, o di far nella legge elettorale una lunga rassegna di reati, ovvero di abbracciarne troppe larghe categorie col pericolo di colpire reati non tutti infamanti o non interamente odiosi... Facendo conseguire a tutte le condanne criminali la perdita de' diritti politici, ed in ispecie dell'elettorato, si viene forse a far cadere questa pena accessoria sovra alcuni fatti che non sono del tutto tali da produrre indegnità. Così passando sul terreno delle condanne correzionali, e dovendo far pure una specificazione, si cade all'opposto nel non poter indicare completamente, senza una troppo lunga rassegna, tutti i fatti che sarebbero meritevoli di portare la perdita dell'esercizio dell'elettorato.

« Ma d'altra parte essendosi riconosciuto che il Codice penale è imperfetto in tutto ciò che tiene alla protezione del diritto politico, io ho consentito con l'Ufficio centrale nel sistema del progetto, che nella stessa legge elettorale prefigge, quando la perdita dell'esercizio dell'elettorato, del diritto politico, debba conseguire alla condanna » [1]).

A queste ragioni che determinarono l'inclusione delle norme relative all'indegnità politica nella legge elettorale bisogna aggiungerne un'altra. Il nuovo Codice penale era ancora in formazione, nè poteva prevedersi quando sarebbe stato promulgato. Ora in tale incertezza non sarebbe stato possibile procedere ad una riforma razionalmente completa della legislazione elettorale lasciando una lacuna nella sua parte più delicata riflettente l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità.

« Giova inoltre osservare, scriveva a questo proposito il Brunialti, che il progetto del nuovo Codice penale, nel quale si sono scritte alcune delle disposizioni accolte adesso nella legge elettorale, non potrà essere approvato così presto come sarebbe desiderio universale, ed è perciò opportuno che le disposizioni relative a' reati elettorali siano accolte fin da ora in una legge speciale, dove può essere tenuto conto del carattere politico di questi reati » [2]).

La legge elettorale del 17 dicembre 1860 riproducendo nell'articolo 104 il corrispondente articolo della legge 17 marzo 1848, con-

---

[1]) *Atti parlamentari*, Senato del Regno, discussioni, pag. 2236.

[2]) BRUNIALTI, *Legge elettorale politica commentata*, pag. 405, Torino, Unione Tip. Editrice, 1882. Il BRUNIALTI scriveva queste parole commentando l'art. 86 della legge elettorale politica del 22 gennaio 1882, che corrisponde all'art. 96 della legge vigente.

teneva le seguenti disposizioni relative alla incapacità elettorale, « Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali, coloro che sono in istato di fallimento dichiarato o d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione de' beni finchè non abbiano integralmente soddisfatti i loro creditori, coloro che furono condannati per truffa, furto od attentato ai costumi ».

Non potendo, per ragione di spazio, riandare tutte le modificazioni ed aggiunte proposte ne' varî disegni di riforma elettorale ci limiteremo ad esporre le vigenti disposizioni in tema di interdizione dall'esercizio de' diritti politici. Esse sono contenute negli articoli 96 e 97 della legge elettorale politica 28 marzo 1895 e nell'articolo 22 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898.

2. I detti articoli 96 e 97 sono così concepiti: « Art. 96. Oltre i casi ne' quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dall'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento:

« 1.° I condannati alla pena dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua da' pubblici ufficî e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

« 2.° I condannati a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frode di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, qualunque specie di falso, falsa testimonianza e calunnia, nonchè reati contro il buon costume secondo la cessata legislazione penale;

« 3.° I condannati per reati che secondo il vigente Codice penale corrispondono a quelli contemplati nel numero precedente.

« Sono eccettuati i condannati che hanno ottenuta la riabilitazione.

« Art. 97. Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati per reato di oziosità, vagabondaggio e mendicità.

« Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena ».

Come si vede, l'art. 96 si riporta innanzi tutto al Codice penale, dal quale bisogna rilevare i casi in cui è applicata la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale. Questi casi sono quindici: 1.° peculato, quando il danno sia lieve o sia interamente risarcito prima dall'invio a giudizio (art. 168, capoverso); 2.° concussione coercitiva in caso di lieve valore (art. 169, capoverso); 3.° concussione persuasiva (art. 170); 4.° corruzione (art. 171-172); 5.° omissione o rifiuto

di rapporto (art. 180); 6.° esercizio abusivo di pubbliche funzioni (art. 185); 7.° sottrazione da luoghi di pubblico deposito, quando il danno sia lieve o il colpevole restituisca inalterato l'atto o il documento senza averne fatto profitto e prima dell'inizio del giudizio (art. 202, secondo capoverso); 8.° millantato credito presso pubblici ufficiali (art. 204); 9.° calunnia non aggravata (art. 212); 10.° falsa testimonianza (art. 214); 11.° subornazione (art. 218); 12.° spergiuro (art. 221); 13.° connivenza o negligenza dei pubblici ufficiali nel reato di evasione (art. 229); 14.° indebite facilitazioni a detenuti (art. 231); 15.° duello, quando si applichino a questo reato le pene ordinarie dell'omicidio e della lesione personale (art. 243, primo capoverso).

Per tutti questi delitti è comminata, unitamente ad altre, la pena della interdizione temporanea da pubblici uffici contemplata nell'articolo 20 del Codice penale e che produce l'incapacità nel condannato di acquistare o esercitare, fra gli altri, il diritto di elettore o di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale ed ogni altro diritto politico, per un tempo non minore di tre mesi e non maggiore di cinque anni.

Quanto alla perdita del diritto elettorale per i condannati alle pene dell'ergastolo e della reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni, occorre notare che essa è parimenti contemplata nell'articolo 31 del Codice penale ove appunto è detto che: « la condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo maggiore de' cinque anni hanno per effetto l'interdizione perpetua del condannato da' pubblici ufficii ».

Il n. 1 del citato art. 96 contempla inoltre, come abbiamo veduto, altri due casi di indegnità elettorale. Il primo consiste nella condanna alla interdizione perpetua da' pubblici ufficii, la quale in questo caso non è la conseguenza di una condanna, come nelle due ipotesi che ora abbiamo rilevato, ma è essa stessa una pena comminata unitamente all'altra per alcuni delitti, i quali oltre alla pena corporale ed alla pecuniaria, richiedono pure la privazione di quei diritti che il colpevole ha dimostrato non essere degno di esercitare. Questi delitti sono cinque: 1.° peculato (art. 168); 2.° concussione coercitiva (art. 169); 3.° sottrazione da luoghi di pubblico deposito commessa da un pubblico ufficiale che per ragione del suo ufficio aveva la consegna degli oggetti (art. 202); 4.° calunnia aggravata (art. 212); 5.° connivenza o negligenza del pubblico ufficiale in reato di evasione accompagnato da violenza o da rottura a cui abbia cooperato (art. 229, primo capoverso).

L'altro caso d'indegnità consiste nella condanna alla pena della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni. Essa non ha riscontro nel Codice penale e per verità ci sembra alquanto esagerata.

Il numero 2 dell'articolo in esame si riporta a' delitti infamanti puniti con pene correzionali dal Codice penale abrogato, mentre il numero 3 alla sua volta contempla i corrispondenti delitti preveduti dal Codice penale vigente.

Fra questi delitti non sono compresi, come abbiamo già veduto, i reati politici: « imperocchè, scriveva lo Zanardelli nella sua relazione, a' reati medesimi non solo non annette nota disonorante la pubblica opinione, ma anzi il loro carattere è così relativo che in tale ordine di fatti non di rado ciò che un giorno era stato delitto, diviene più tardi merito e gloria, e i condannati, nell'alterna vicenda delle vicissitudini politiche, vedono essere scala agli onori quegli atti stessi che ad essi avevano procacciato riprovazione e condanna. L'infliggere una perpetua interdizione a chi abbia subìta una condanna per reati politici, ha l'aspetto di partigiana proscrizione degli avversarii, contribuisce a perpetuare il seme di odii e di civili discordie ed inoltre riuscendo ad uno scopo contrario a quello che la legge si propone, può suscitare a favore degli esclusi la simpatia serbata a chi venga creduto vittima di persecuzioni politiche, e sospingere, come si è non di rado veduto, coll'esclusione medesima, a popolari elezioni le quali allora rivestono il carattere di pertinace protesta, ed anzi di aperta rivolta del corpo elettorale contro la legge ».

Quanto alla riabilitazione, di cui è parola nell'ultimo capoverso dell'articolo 96, lo stesso relatore giustamente notava che « l'istituto della riabilitazione è dalla nostra legge circondato di tante rigorose cautele, da far sì che, mentre assai arduo riesce l'ottenere la riabilitazione medesima, una volta ottenuta, la società abbia un pegno sicuro che il delinquente ha cancellato col pentimento il suo misfatto, riacquistata con una vita onesta la stima perduta, riscattato il suo onore, il suo passato, i suoi diritti. Ora date tali condizioni è evidente che sarebbe ingiusto non potesse il riabilitato rientrare nella pienezza de' suoi diritti di cittadino e che il legislatore ove togliesse inflessibilmente tale possibilità, non solo sarebbe inclemente ed ingiusto, ma verrebbe meno al provvido dovere di incoraggiare il pentimento e promuovere ed aiutare l'emenda del colpevole, nobile ed altissima meta delle penali istituzioni ».

Le disposizioni contenute nell'articolo 96 della legge elettorale corrispondono a quelle contenute nell'articolo 22 lettera *f* della legge comunale e provinciale con alcune modificazioni che riportiamo in corsivo.

« Art. 22. — Non sono elettori nè eleggibili:

. . . .

« *f*) i condannati alla pena dell' ergastolo, dell' interdizione perpetua dai pubblici ufficii e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni:

« *i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, mentre le scontano, nonchè all' interdizione temporanea dai pubblici ufficii per tutto il tempo della sua durata;*

« i condannati *per reati di associazione di malfattori,* di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frode di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, *per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali,* nonchè per i reati contro il buon costume secondo la cessata legislazione penale;

« i condannati per reati che secondo il vigente Codice penale corrispondono a quelli contemplati nel comma precedente.

« Sono eccettuati i condannati che hanno ottenuta la riabilitazione:

g) *i condannati per reati elettorali di cui all'art. 97 e seguenti, durante il tempo dell' interdizione stabilito dalla sentenza o dalla legge* ».

Come è facile vedere queste disposizioni contenute nella legge comunale e provinciale sono più complete ed integrano con maggiore precisione le nozioni legislative dell'indegnità politica. È desiderabile quindi che in una prossima riforma della legge elettorale politica non vengano trascurate queste opportune aggiunte e modificazioni.

Una particolare indagine merita l'articolo 97 già riportato e che corrisponde benchè imperfettamente alle lettere *d* ed *e* dell'articolo 22 della legge comunale e provinciale.

« Art. 22. — Non sono nè elettori nè eleggibili . . . . .

. . . .

« *d*) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità: finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione;

« *e*) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale ».

Come si vede questo articolo sembra che voglia contemplare due nuove categorie di ineleggibili, gli ammoniti ed i soggetti alla vigilanza speciale, de' quali non si occupa l'art. 97 della legge elettorale. Ma, come vedremo, la differenza è in buona parte più apparente che reale.

È necessario però notare innanzi tutto che i due articoli in esame corrispondono esattamente all'art. 87 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882 ed all'art. 30 della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889. Ambedue queste leggi furono promulgate sotto l'impero dell'abolito Codice penale, con cui erano naturalmente in armonia. Difatti in quel Codice erano preveduti come speciali delitti l'oziosità ed il vagabondaggio, contemplati negli art. 435-441 e quello di mendicità contemplato negli articoli 442-446.

Il nuovo Codice penale invece non prevede che la sola mendicità classificandola fra le contravvenzioni (art. 453-456), e non prevede punto come reati l'oziosità ed il vagabondaggio di cui si occupa soltanto la legge di pubblica sicurezza per applicare speciali misure preventive di polizia (art. 94 e seguenti).

Ora, per quanto riguarda il diritto elettorale politico, il disposto dell'art. 97 non potrà avere la sua effettiva applicazione, che per coloro soltanto i quali furono condannati per il reato di mendicità. Mentre invece non è possibile applicare l'incapacità elettorale agli oziosi ad a' vagabondi, perchè sotto l'impero del vigente Codice penale non possono essere più pronunciate condanne per i colpevoli di oziosità e vagabondaggio. Di questi si occupa la vigente legge di pubblica sicurezza (30 giugno 1889) nel capitolo III, che contiene le norme per l'ammonizione. L'art. 94, che è il primo, contenuto in questo capitolo, è così concepito: « Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza della provincia o del circondario, con rapporto scritto, motivato e documentato, denuncierà al presidente del Tribunale per l'ammonizione, *gli oziosi ed i vagabondi abituali, validi al lavoro e non provveduti dei mezzi di sussistenza* e i diffamati per delitti di cui agli articoli seguenti ».

Ora mentre da una parte l'oziosità ed il vagabondaggio non costituiscono reati perchè non espressamente preveduti come tali dal Codice penale nè da altra legge penale, l'ammonizione non è una pena, ma una misura preventiva di pubblica sicurezza, cui possono essere sottoposti gli oziosi ed i vagabondi. Essa non è nè potrebbe essere pronunziata in base ad una *sentenza di condanna*, ma è inflitta con una semplice ordinanza.

3. Nel coordinare il testo unico della vigente legge elettorale sarebbe stato necessario por mente a questa stridente disarmonia e modificare l'articolo 97 a norma della mutata legislazione penale.

Queste considerazioni s'attagliano in buona parte anche alle relative disposizioni della legge comunale e provinciale. E non vi si attagliano in tutto perchè mentre l'incapacità elettorale per gli oziosi e per i

vagabondi si rende inapplicabile a norma del disposto contenuto nella lettera *d*, tale incapacità viene ad essere applicata indirettamente in forza della lettera seguente. La quale, come abbiamo veduto, esclude dall'esercizio del diritto elettorale gli ammoniti ed i soggetti alla vigilanza speciale. Ora a norma del già riportato articolo 94 della legge di pubblica sicurezza, appunto gli oziosi ed i vagabondi abituali, nonchè i diffamati possono essere sottoposti alla misura preventiva dell'ammonizione, e quindi il secondo disposto integra e rende possibile benchè indirettamente l'applicazione del primo.

La stridente disarmonia fra le vigenti penalità elettorali ed il nuovo Codice penale si rivela inoltre nel momento in cui viene a cessare l'incapacità elettorale in esame. L'ultimo capoverso dell'articolo 97 della legge elettorale dispone che tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena. Ora come è facile vedere questa disposizione potrà essere applicata soltanto ai condannati per mendicità, ma non si comprende in qual modo potrebbe esserlo in rapporto agli oziosi ed ai vagabondi. Lo stesso dicasi in ordine alla riportata lettera *d* dell'art. 22 della legge comunale e provinciale. Senonchè in questo caso, per quanto riguarda i condannati per mendicità, l'incapacità cesserà appena ottenuta la riabilitazione: e per gli *oziosi* ed i vagabondi, nel caso che sieno ammoniti, l'incapacità cesserà appena spirato il termine stabilito per l'ammonizione che, giusta l'art. 108 della legge di pubblica sicurezza, dura per un biennio dal giorno dell'ordinanza.

Infine, a norma della citata lettera *e* dell'art. 22 in esame, sono inoltre incapaci del diritto elettorale i soggetti alla vigilanza speciale. Di questo istituto, che rappresenta un periodo intermedio fra la privazione intera della libertà ed il suo pieno godimento, s'occupa l'art. 28 del Codice penale. La sua applicazione è obbligatoria in alcuni casi determinati dalla legge, è invece facoltativa in tutti i casi in cui viene pronunciata una sentenza di condanna alla pena della reclusione per un tempo maggiore di un anno.

Quanto all'istituto della riabilitazione, alla quale abbiamo accennato di sopra, bisogna rilevarne le relative disposizioni negli articoli 837-846 del Codice di procedura penale e nella legge 17 maggio 1906, n. 197.

Infine la lettera *g* del citato art. 22 della legge comunale e provinciale esclude dal diritto elettorale i condannati per reati elettorali di cui all'art. 97 e seguenti di detta legge, durante il tempo della interdizione stabilita dalla sentenza o dalla legge.

Questa utilissima disposizione non si riscontra nella legge elet-

torale politica. È invece comune ad ambedue le leggi il disposto contenuto nell'art. 98 della legge elettorale, a mente del quale sono incapaci di esercitare il diritto elettorale i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento, coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitazione per infermità di mente, coloro che sono ricoverati negli Ospizî di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità (legge comunale e provinciale, art. 22, *i*, *c*, *h*).

Concludendo su questi fugaci rilievi sulle varie disposizioni riflettenti l'incapacità elettorale, noteremo innanzi tutto come una opportuna coordinazione fra le due leggi s'impone all'attenzione del potere legislativo. Anzi per fare opera più seriamente sistematica e più rispondente alle esigenze della pratica legislativa, sarebbe migliore partito quello di comprendere nella sola legge elettorale tutte le disposizioni comuni alle due leggi, ed inserire poi separatamente in ognuna di esse le disposizioni che sono loro particolari.

CAPO IV.

Formazione delle liste

1. Disposizioni penali della legislazione italiana. — 2. Legislazione comparata. — 3. Inefficacia delle vigenti sanzioni penali.

1. Come abbiamo già veduto, sia la legge elettorale del 17 marzo 1848, che quella del 17 dicembre 1860, contenevano disposizioni molto imperfette in tema di reati elettorali. Le poche sanzioni penali tendevano soltanto a reprimere la frode o la violenza adoperate durante il periodo del suffragio, oppure tutti quegli atti che mirassero a turbare in qualsiasi modo la funzione elettorale. Ma, come è ben facile comprendere, il diritto elettorale non potrà mai dirsi abbastanza tutelato, se le sanzioni penali saranno limitate a quello che appare, ed è infatti, il momento più saliente nell'esercizio di quel diritto.

Senonchè, per quanto la funzione effettiva del voto possa apparire come quella che maggiormente richieda l'attenzione del legisla-

tore, pure è evidente che quella funzione è preceduta da un periodo di preparazione, che non merita minor premura, e che non può restare meno accuratamente tutelato. L'elettore infatti per esercitare il suffragio deve rivestire alcuni requisiti, che rappresentano appunto le condizioni per essere elettore. Sulla base di queste condizioni sono compilate le liste elettorali, le quali perciò rappresentano l'anagrafe della capacità elettorale de' cittadini. Ora la necessità di procedere alla formazione delle liste con la maggiore imparzialità ed esattezza è di per sè stessa evidente. L'inscrivere in essa un numero di cittadini incapaci, od omettere l'inscrizione di altri che invece rivestono i requisiti voluti dalla legge, non può non alterare grandemente i risultati del suffragio. Con questa alterazione, delittuosa o colposa che sia, il meccanismo stesso del suffragio sarà inadatto a funzionare, e l'unico diritto politico al quale possono partecipare tutti i cittadini capaci diverrà una irrisione per alcuni, un congegno pericoloso per altri. Il periodo della formazione delle liste costituisce lo stadio di preparazione, durante il quale si affilano le armi e si predispongono le imboscate per le future battaglie elettorali. Esso rappresenta la chiamata alla leva di tutti i cittadini abili al servizio elettorale, per cui è facile vedere come dalla maniera esatta o imperfetta con cui si procede al reclutamento, dipende il buono o il cattivo funzionamento dell'organismo elettorale.

Che ciò sia vero si dimostra facilmente con l'evidente accanimento con cui i partiti politici spiegano tutta la loro attività durante questo primo periodo della funzione elettorale: si dimostra co' raggiri, colle frodi, cogli illeciti mezzi di ogni genere che vengono impiegati per combattere l'iscrizione degli elettori avversarî e favorire quella dei propri aderenti.

A reprimere tutte queste deleterie violazioni del diritto elettorale nel suo periodo preparatorio occorrevano apposite disposizioni di legge. A questo provvide in parte l'art. 89 della legge elettorale 22 settembre 1882 così concepito:

« Art. 89. — Chiunque attribuendosi falsamente una qualità o un censo, facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto ad ingannare ottiene per sè o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con la multa da L. 500 a 2000.

« La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo del grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

« Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge ».

Questo articolo corrispondeva all'art. 92 della legge comunale e provinciale. Ma è facile vedere come le disposizioni in esso contenute, pur segnando un passo non trascurabile nel cammino progressivo della legislazione elettorale, non rispondevano interamente alla loro finalità, che è quella di tutelare nelle sue varie operazioni la formazione delle liste.

Per raggiungere questo scopo nella sua maniera più possibilmente perfetta, Francesco Crispi nella tornata del 2 aprile 1894 presentò alla Camera dei deputati un apposito disegno di legge sul quale riferirono il Torraca alla Camera ed il Calenda al Senato. Approvato dai due rami del Parlamento divenne la legge 11 luglio 1894, n. 286, il cui art. 3 era appunto diretto a punire i reati che si possono commettere durante la formazione delle liste. Esso è del tenore seguente:

« Art. 3. — All'articolo 89 della legge elettorale politica ed all'articolo 92 della legge comunale e provinciale sono sostituiti i seguenti:

« Art. (*a*). — Chiunque essendovi legalmente obbligato non compia nei tempi e ne' modi prescritti le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da L. 50 a L. 500.

« Se il fatto è commesso dolosamente la pena è della detenzione fino ad un anno e della multa da L. 1000 fino a 3000.

« Art. (*b*). — Chiunque esegue la iscrizione o cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi senza i documenti prescritti dalla legge è punito con multa da L. 50 a 300.

« Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione fino a tre mesi e con la multa fino a L. 1000, e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

« Art. (*c*). — Chiunque forma una lista o un elenco o una nota di elettori in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri o certificati scolastici, è punito con la detenzione fino a tre anni, con multa sino a L. 3000, e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni.

« Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in

tutto o in parte un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi.

« Art. (*d*). — Chiunque con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione fino ad un anno, con la multa fino a L. 2000, e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

« Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente la Commissione comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale per i reati di falso.

« Art. (*e*). — Chiunque essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste o negli elenchi omette di farlo, è punito con un'ammenda da L. 50 a 300.

« Se l'omissione è dolosa, colui che n'è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa fino a L. 1000 e sempre coll'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

« Art. (*f*). — Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la detenzione fino a tre mesi e con la multa da lire cinquanta a mille, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni ».

Presentemente tutte le disposizioni contenute nella citata legge 11 luglio 1894, n. 286, sono comprese nel vigente testo unico della legge elettorale politica 28 marzo 1895; e le lettere *a-c* contenute nel su riportato articolo 3 corrispondono esattamente agli articoli 99. 100, 101, 102, 103 e 104 del detto testo unico, ed agli articoli 96, 97, 98, 99, 100 e 101 della vigente legge comunale e provinciale 4 maggio 1898.

La legge 11 luglio 1894, n. 286 venne innanzi tutto a stabilire l'armonia fra le disposizioni penali della legge elettorale e quelle della legge comunale e provinciale. Prima di essa lo stesso reato, commesso dalla stessa persona, era punito in diversa misura dalle due leggi. Ora la legge 11 luglio 1894 venne ad unificare la procedura e le competenze per le liste elettorali amministrative e politiche e nello stesso tempo venne anche a parificare le pene.

« Inoltre, notava il Torraca nella sua relazione alla Camera, per renderle più efficaci abbiamo creduto necessario distinguere, anche in questa materia, il fatto colposo dal fatto doloso.

« A parer nostro, egli soggiungeva, è bene ed è giusto colpire, ad esempio, non soltanto le iscrizioni o cancellature *scientemente* indebite, ma anche le iscrizioni o cancellazioni indebite, sol perchè tali, anche se non dolose.

« Una delle cause per le quali i delitti elettorali rimangono generalmente impuniti è questa, che da un lato non è agevole scovrire e trovare il dolo, e dall'altro la pena, riconosciuto il dolo, sarebbe come di ragione assai grave.

« Quindi le iscrizioni e cancellazioni indebite son passate numerosissime e quasi tutte impunite.

« Ben maggiore efficacia preventiva e repressiva avranno le nostre disposizioni, che al lontano timore di una pena grave per iscrizioni o cancellazioni od omissioni dolose, aggiungono il timore immediato di una multa per iscrizione o cancellazione colpose » [1]).

Le altre modificazioni contenute negli articoli che abbiamo riportati furono riprodotte da un precedente disegno di legge, compilato dalla Commissione parlamentare nominata nel 1892. Il suo relatore Francesco Genala così giustificava quelle proposte:

« La vostra Commissione ha ritenuto in primo luogo che, per indicare i mezzi con cui può ottenersi una indebita cancellazione o iscrizione, si dovesse usare una formola sintetica e perciò più comprensiva; ed a tal uopo usò la locuzione la quale si avvicina a quella adoperata dal Codice penale per indicare i raggiri con cui può commettersi il reato di truffa.

« Avvisò in secondo luogo che si dovessero prevedere nella stessa legge elettorale le falsità commesse nelle liste elettorali, e perchè la legge stessa riuscisse più completa e perchè potevasi in tal guisa comminare a tali fatti una pena più adeguata e più conforme alla economia generale della legge stessa, e specialmente la pena dell'interdizione dal diritto elettorale, che vuolsi considerare come la meglio appropriata per tal genere di reati ».

Si è poi provveduto con speciali disposizioni al reato non infrequente, che consiste nell'omettere dolosamente di eseguire le iscrizioni o le cancellazioni dalle liste di nomi di elettori quando ciò sia ordinato da sentenza o da deliberazioni di autorità designate dalla legge elettorale, oppure derivi come effetto di sentenza civile o penale o debba farsi in base di altri documenti irrefragabili nei casi stabiliti dalla legge stessa.

---

[1]) Camera de' deputati, 18.ª legislatura; documenti, n. 352 A.

« La convenienza di prevedere espressamente questo reato appare manifesta qualora si consideri che con esso sono rese vane le misure stabilite dalla legge, per ottenere che le liste sieno tenute al corrente di tutte le variazioni che avvengono nel corpo elettorale, ed è resa frustranea affatto quella disposizione del progetto che ordina a quest'uopo la comunicazione delle sentenze le quali possono influire sulla capacità elettorale.

« La maggiore estensione poi che si è data all'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile rendeva ancora più necessaria una disposizione di questo genere, affinchè non restasse senza esecuzione la pena dalla quale si spera di ottenere il maggiore effetto ».

2. La legislazione straniera non è stata meno premurosa della nostra nel tutelare con opportune sanzioni penali il periodo in cui ha luogo la fórmazione delle liste. Ne diano qualche saggio.

Nella legislazione elettorale del Belgio è preveduto il caso di chi per ottenere l'iscrizione nelle liste s'attribuisca fraudolentemente una quota d'imposta mentre non possiede il reddito corrispondente, ed abbia fatto scientemente una dichiarazione falsa, o prodotti atti che conosceva falsificati.

La legge ungherese del 1874 punisce non solo la produzione di documenti falsi o falsificati, ma anche di documenti essenzialmente inesatti, e chi falsifica, sottrae o distrugge non solo le liste elettorali, ma anche documenti ufficialmente comunicati per ottenere l'iscrizione o la cancellazione: infine con una formola generica e di un significato disputabile, sottopone a pena chiunque falsifichi le liste elettorali.

La legge francese del 30 novembre 1875 sulle elezioni politiche estende alle medesime le disposizioni della legge sull'elettorato municipale del 7 luglio 1874, nella quale vengono puniti coloro che mediante fraudolenti dichiarazioni o falsi certificati ottengono l'iscrizione indebita o la cancellazione (art. 22).

La legge greca del 1877 comprende anche coloro che, essendo tenuti a dare informazioni, abbiano fatto false deposizioni (art. 73), ed estende la punizione all'ufficiale pubblico che non solo scientemente, ma anche per semplice negligenza iscriva nelle liste chi non abbia l'età e le qualità prescritte, od ometta d'iscrivervi chi le abbia (art. 75).

La legge spagnuola del 1878, oltre la incriminazione generica di intenzionali alterazioni od omissioni in qualunque libro, registro, atto, certificato, testimonianza o documenti che servano all'esercizio dei diritti elettorali, anche al solo scopo di rendere difficile l'esercizio medesimo, e che si qualifica delitto di falso in materia elettorale

(art. 123), contiene più minute previsioni di fatti punibili, come il mancare scientemente alla verità in una petizione o dichiarazione, l'omettere di annotare nei registri del censimento elettorale sopravvenute mutazioni (art. 124), ed altre parecchie [1]).

3. Queste sanzioni penali rappresentano l'indice di un lodevole zelo spiegato da' vari legislatori, ma non potranno mai rappresentare, nel loro complesso, l'antidoto veramente efficace ad impedire una imperfetta formazione delle liste elettorali. Per raggiungere questo fine occorrono due altri elementi, a' quali per brevità dello spazio non possiamo che accennare di volo.

Il primo di essi consiste in una più razionale formazione delle liste. Le quali presentemente sono compilate in una maniera abbastanza imperfetta. Difatti la legge si affida da una parte al buon volere de' cittadini, che dovrebbero chiedere spontaneamente l'iscrizione, dall'altra alla diligenza delle Commissioni che dovrebbero avere l'oculatezza di iscrivere di ufficio tutti i cittadini capaci. Ora questo sistema non può non presentare delle inevitabili lacune. Di cittadini che hanno in uggia la funzione del voto e la conseguente partecipazione alla vita politica ed amministrativa ce n'è più che non si creda. Nè si potrebbe imporre ad essi l'iscrizione obbligatoria nelle liste, perchè, come ho dimostrato in altro scritto, a proposito del voto obbligatorio, non si può pretendere dai cittadini una partecipazione alla vita pubblica a corso forzoso [2]).

D'altra parte la legge non ha, nè poteva imporre alle Commissioni de' metodi rigorosi di ricerca di tutti i cittadini politicamente capaci, in modo da supplire alle lacune determinate dalla negligenza dei cittadini stessi.

Un sistema siffatto non potrebbe essere seriamente applicato senza pretendere dalle Commissioni un lavoro faticoso e difficile, il quale per giunta non potrebbe riuscire mai perfetto.

È vero che a questa duplice deficienza si affaticano a supplire i partiti politici, i cui galoppini, come bracchi bene ammaestrati, vanno affannosamente alla caccia della preziosa selvaggina elettorale. Ma anche questo è un sistema imperfetto, applicato sempre con criterî unilaterali, fatti di selezione e di esclusione.

Senonchè, come ho già accennato, questo gravissimo tema non può essere svolto come si deve nei limiti del presente lavoro e perciò mi riserbo di trattarlo di proposito in altro scritto.

---

[1]) Dalla relazione dello Zanardelli già citata.

[2]) TAMBARO, *Il voto palese ed il voto obbligatorio*, Napoli, Tip. Priore, 1900.

Il secondo elemento, del quale ho fatto parola più innanzi, non è di indole giudiziaria e non può quindi formare oggetto di legge. Esso mette capo all'educazione politica che non impone, ma consiglia a tutti i cittadini la libera ma doverosa partecipazione alla vita pubblica. Quando questa partecipazione sarà raggiunta, il voto sarà la vera espressione delle tendenze del corpo elettorale, cioè della somma, non artificiale ma reale, di tutti i cittadini capaci; e la legge non dovrà più affaticarsi ad escogitare metodi e mezzi per ottenere una meno imperfetta formazione delle liste, e non dovrà più fulminare le sue pene a coloro che hanno il mandato di compilarle.

CAPO V.

Operazioni elettorali

1. Corruzione elettorale. — 2. Coercizione elettorale. — 3. Coercizione degli agenti del Governo e dei ministri del culto. — 4. Impedimento e turbamento del diritto elettorale. — 5. Divieto d'introdursi nella sala della votazione e di cagionarvi disordini. — 6. Frodi elettorali. — 7. Delitti dei componenti l'ufficio elettorale.

1. Le varie disposizioni penali che abbiamo esaminate finora tendono a reprimere quei fatti delittuosi, il cui fine è principalmente diretto a predisporre in maniera imperfetta la funzione elettorale. Ma esse sarebbero insufficienti se la legge non le avesse fatte seguire da altre, ancora più rigorose, e destinate a tutelare l'esercizio di quella funzione nel suo momento consumativo. Abbiamo così una serie di delitti che possono essere commessi durante le operazioni elettorali con mezzi di natura diversa, ma col solo fine di ostacolare il libero esplicarsi di quel diritto politico.

Il primo di essi, contemplato dalla nostra legge, è il delitto di corruzione o ambito, dal latino, *ambire, circumire*. Questa parola, nota il Carrara, esprime il concetto generale di chi va attorno accattando voti e favori onde essere eletto ad un ufficio o politico, o amministrativo o giudiziario [1]). Questo delitto vanta una storia più

[1]) CARRARA, *Programma*, vol. V, pag. 34, Lucca 1881.

volte millenaria per quanto ingloriosa. In tutte le epoche e in tutti i paesi, ove il conferimento delle pubbliche cariche è fondato sul sistema elettorale, l'azione deleteria dell'àmbito si svolge in tutta la sua intensità delittuosa.

Il patto illecito che si stabilisce fra il corrotto ed il corruttore rappresenta un mercimonio così indegno, che basta da sè solo ad inquinare e disonorare la funzione del voto. Il delitto di corruzione è il più pericoloso fra quelli che tendono a turbare il diritto elettorale, perchè agisce nell'ombra e in essa s'insinua per asservire, corrompendola, la coscienza dell'elettore. Nelle altre forme di delitti, come vedremo, l'azione criminosa si svolge in una forma più o meno palese, per cui l'opera repressiva della legge riesce meno difficile, e quindi più efficace. La corruzione invece si modifica, si adatta, si perfeziona, assume parvenze e sfumature da eludere la più sagace previdenza del legislatore, da celare sotto le vesti di una innocente beneficenza o di una rivalsa di spese il più volgare mercato di voti. È appunto per questa meravigliosa adattabilità alle più insospettabili trasformazioni, che il delitto di corruzione elettorale è la tortura di tutti i legislatori, la lacuna permanente di tutte le leggi elettorali.

Basta soltanto esaminare le continue modificazioni, che ha attraversato il criterio di questo delitto nella nostra legislazione per dimostrare la verità di quanto veniamo affermando. La prima e la più grande difficoltà sta nella sua definizione, che sfugge ad una formola sintetica e comprensiva delle più variate ed artifiziose gradazioni delittuose. Alla quale difficoltà bisogna aggiungere l'altra che non preoccupa meno, e che consiste nelle particolari condizioni di apparente legalità o di impenetrabile mistero in cui si svolge il delitto e che ne rendono evanescente ed impalpabile la prova.

Come abbiamo veduto, nè la legge elettorale del Piemonte del 17 marzo 1848, nè la prima legge elettorale del Regno d' Italia, del 17 dicembre 1860, contemplavano il reato di corruzione. Il Codice penale del 1859 negli art. 190-193 prevedeva l'attentato all'esercizio dei diritti politici. L'articolo 192 rifletteva appunto la corruzione elettorale ed era così concepito: « Chiunque abbia al tempo delle elezioni comprato o venduto un voto, a qualsiasi prezzo, incorrerà nella pena dell'interdizione dai pubblici uffici ed in una multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenza del reato ». L'imperfezione di questo articolo è evidente. Basta considerare soltanto il criterio vago ed indeterminato con cui fu concepita l'essenza di questo delitto, cioè il mercimonio del voto, per

comprendere la quasi totale inefficacia di questo articolo. Il legislatore, con una gran buona fede, si limitò a prevedere quel mercimonio nella sua forma più appariscente e più volgare, cioè nella compravendita col prezzo relativo. Ma questa, che potremmo chiamare la più sfacciata manifestazione del delitto di corruzione elettorale, non è certo la più comune. Intorno ad essa si dispiega una serie di sfumature infinite, attraverso le quali la lue corruttrice serpeggia con un'agilità ed un'efficacia che la rendono tanto più pericolosa quanto più latente è la sua azione.

Per queste considerazioni la Commissione nominata dal Mancini per la compilazione di un progetto di Codice penale contemplava in tal modo la corruzione elettorale:

« Art. 168, § 1. Chiunque dà o promette danaro od altra utilità o favore qualunque ad un elettore, o con scienza di lui ai suoi familiari, o ad un terzo, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale, o l'astensione dal votare, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa fino a mille lire.

« § 2. Con la stessa pena è punito l'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha ricevuto danaro o altra utilità o favore qualunque o ne ha accettata la promessa ».

Senonchè, mentre la Commissione per il nuovo Codice penale indugiava, iniziò alacremente i suoi lavori quella per la riforma elettorale. Quest'ultima si valse del lavoro già compiuto da quella e, come abbiamo veduto, incluse nella nuova legge elettorale del 1882 tutte quelle disposizioni penali che erano precedentemente comprese nel Codice penale. In tal modo la disposizione relativa alla corruzione elettorale si trovò definitivamente contenuta nell'art. 90 della legge elettorale del 22 gennaio 1882, il quale corrisponde all'art. 105 della vigente legge elettorale politica 28 marzo 1895 ed all'art. 102 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898. Esso è così concepito:

« Chiunque per ottenere a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altra persona, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 51 a L. 1000.

« L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse, o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito con la pena medesima.

« Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per le spese di viaggi o di soggiorno, o il

pagamento di cibi o bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizî elettorali; la pena viene in tal caso ridotta alla metà ».

La difficoltà di concepire una esatta definizione giuridica di questo delitto consiste nel trovare il termine medio fra la sintesi e la casistica, fra la formola che in breve sappia dir tutto, e quella che enumerando tutte le manifestazioni della corruzione non ne escluda nessuna.

Il tipo della prima maniera lo abbiamo riscontrato nell' art. 192 del Codice penale abolito: quello della seconda maniera c'è dato dall'articolo ora riportato della vigente legge elettorale politica. In questa l'elemento essenziale della corruzione è raffigurato in una guisa che, nella sua moltiplicità, vorrebbe essere perfetta, e che invece potrebbe riuscire talvolta o nociva, potendo colpire rapporti non delittuosi, o frustranea, non riuscendo a sorprendere i più ingegnosi, per quanto delittuosi ritrovati di questa particolare forma di delinquenza.

La legge non si è contentata di esaminare i mezzi più ordinarî coi quali può aver luogo la corruzione, cioè l'offerta, la promessa o la somministrazione di danaro, valori, impieghi pubblici o privati; ma ha voluto circondare con un ampio muro di cinta il campo riservato alla corruzione aggiungendo l'espressione: *qualunque altra utilità*. E come se ciò non bastasse ha voluto aggiungere nel secondo capoverso una seconda e più formidabile casistica destinata a sorprendere l'astuto galoppino e l'incauto elettore anche in quelle manifestazioni che sembrerebbero più innocenti o meno lesive della sincerità elettorale. Perchè, come si apprende dall'articolo ora riportato, l'elettore può trovare macchiata la sua dignità e la sua fedina penale anche se non avendo mezzi proprii s'è recato a votare viaggiando e soggiornando a spese altrui, e se, trovandosi in un'osteria o in un caffè si è visto pagare da altri il desinare o la bibita. È vero che tutte queste ipotesi hanno potuto trovare facile ospitalità in una legge, ma non sono ancora riuscite a trovarla nella giurisprudenza. La quale non sa determinarsi a trovare l'elemento delittuoso in alcuni fatti, che per loro natura sfuggono ad una rigorosa definizione e che quindi non coincidono con la relativa ipotesi legislativa.

Sarebbe una indagine utilissima, per dimostrare l'inefficacia di questo articolo, quella di esaminare i casi stranissimi ed inverosimili che vengono continuamente sottoposti al giudizio del magistrato in tema di corruzione elettorale. L'attività inventiva degli accusatori fa riscontro soltanto con la troppo premurosa casistica del legislatore.

Pur troppo la penalità di questo reato presenta una difficoltà che è inerente alla stessa sua natura. Nel reato di corruzione contemplato dal Codice penale riesce talvolta più agevole sorprendere la nota delittuosa, perchè il fatto che costituisce l'oggetto della corruzione consiste in un atto riflettente l'esercizio di un pubblico ufficio di natura ordinaria. In questo caso il mercimonio del pubblico ufficiale e l'opera delittuosa del suo corruttore presentano caratteri abbastanza evidenti per essere investiti dalla azione della legge punitiva. Ma la funzione elettorale, che è di natura politica e che, per quanto alcuni si affatichino a volerla pur dichiarare obbligatoria, rappresenta niente altro che una libera funzione affidata alla educazione politica dell'elettore, non potrà mai essere considerata alla stregua della corruzione comune. I suoi caratteri, il suo contenuto, la sua finalità, sopratutto, rendono impossibile l'analogia fra le due forme di reato.

È quindi ammirevole la cura premurosa con la quale scrittori e statisti si affaticano a distendere e rafforzare la rete punitiva della corruzione elettorale; ma l'imperversare di questa non sarà certo domato da' fulmini della legge. Ben altri fattori di natura etica verranno a neutralizzare i germi di questo pericoloso, e pur troppo contagioso morbo politico, che disonora elettori ed eletti.

In questo reato principalmente e negli altri che esamineremo in questo capitolo, l'azione risanatrice dell'educazione politica dovrà spiegare un'efficacia che sarà assai più salutare di quella della legge.

2. La coercizione costituisce un altro mezzo delittuoso con cui può essere turbato il libero esercizio della funzione elettorale. Essa è contemplata nel seguente articolo 106 della legge elettorale politica, e nell'articolo 103 della legge comunale e provinciale i quali sono così concepiti:

« Chiunque usi minaccia ad un elettore od alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di una utilità, per costringerlo a votare in favore di una determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizî, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la multa da lire 51 a L. 1000, e ne' casi più gravi con la detenzione fino a mesi sei.

« Alle pressioni nel nome collettivo di classe di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena ».

Come si vede, anche in questo articolo si rivela viva la premura di sorprendere e prevedere tutte le possibili manifestazioni di questa

specie di delitto. Ma è una premura che oscilla fra la casistica e la formola generica, che mentre vorrebbe includere tutte le ipotesi si distende in locuzioni vaghe ed indeterminate. Questa critica vale meno per le minacce che sono più evidenti e più facilmente incriminabili, ma riguarda più direttamente le false notizie, i raggiri, gli artifizî e gli altri mezzi illeciti di qualsiasi taglia e portata. È in questo secondo ordine di mezzi che riesce sopratutto imprecisa la parola della legge, e, quel che più monta, difficile l'opera del magistrato.

La cosa diveniva meno ardua quando la competenza di questi delitti era devoluta al giudice popolare, il quale si cavava sistematicamente d'impaccio con un verdetto negativo. È divenuta invece scabrosa oltre ogni dire dal giorno in cui con un'apposita leggina, attualmente inclusa nella vigente legge elettorale, la cognizione dei delitti in esame fu assegnata al magistrato togato. In questo caso il giudice è obbligato a motivare la sua sentenza, il che non è agevole fatica date le numerose indefinibili parvenze che possono assumere le false notizie, i raggiri e gli artifizî.

Meno male che in questa facile china di volere tutto prevedere e punire, la legge ha saputo imporre a sè stessa un freno che non è inutile rilevare. « Perciò — si legge nella relazione — temendo di dar pretesto ad ingiuste persecuzioni, gelosi custodi della benefica libertà della parola e della stampa, abbiamo preferito di non annoverare tra i mezzi costitutivi delle illecite pressioni i *pubblici discorsi e gli scritti stampati*, benchè da non poche legislazioni vi siano compresi. Abbiamo pensato che se in essi si contengono ingiurie o minacce, o seduzioni, provocazioni ed altre manifestazioni vietate come dannose dal Codice penale o dalla legge sulla stampa, cadranno sotto le sanzioni ordinarie del diritto comune intorno ai reati della parola o della stampa, ma esse nulla contenendo che contravvenga a tali divieti, *inevitabilmente si accorderebbe al giudice un arbitrio indeterminato* e perciò pericoloso » [1]).

Una formola ancora più imprecisa contiene l'ultimo capoverso dell'articolo in esame, ove sono contemplate le pressioni in nome collettivo di classi di persone o di associazioni. È una figura della illecita pressione che vorrebbe essere aggravata, ma che o si risolve in una formola vuota o si confonde con la pressione semplice. Se difatti si vorrà attribuire a colui che esercita la pressione la figura di un presunto mandatario di una classe di persone o di una associazione,

---

[1]) *Relazione Zanardelli*, pag. 216.

sarà assai difficile stabilire il rapporto delittuoso fra queste collettività e il mandatario medesimo; se questi agisce in nome proprio, la pressione non presenta i caratteri di un fatto aggravato, perchè la presunta collettività in nome della quale si parla non è che un mezzo escogitato per sorprendere la buona fede dell'elettore.

3. Una forma veramente aggravata della illecita pressione si riscontra invece nell'articolo 107 della legge elettorale politica, corrispondente all'art. 104 della legge comunale e provinciale. In essi la legge prevede una duplice ipotesi di abuso di autorità, la prima delle quali riflette « i pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali abusando delle loro funzioni direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione ».

Se non che questo delitto di illecita pressione, aggravato dalla qualità di pubblico ufficiale, è destinato a rimanere anch'esso una platonica affermazione della legge elettorale. Difatti la materia punibile, vale a dire il mezzo adoperato dal pubblico ufficiale per adoperarsi a vincolare i suffragi degli elettori, consisterebbe in una pressione morale fatta o direttamente o per mezzo di istruzioni date ai suoi dipendenti in via gerarchica. Ora basta soltanto considerare l'organizzazione tirannica della moderna burocrazia per comprendere come un abile galoppino elettorale in veste di capo d'ufficio, possa comodamente commettere la sua illecita pressione senza punto inciampare nella rete punitiva. Per quanto sia vergognoso l'affermarlo, pure non è meno vero che il personale delle pubbliche amministrazioni, e particolarmente quell'esercito di impiegati d'ordine di cui brulicano gli uffici e sui quali si fa maggiore affidamento per la zavorra elettorale, non è costituito da uomini liberi, ma da pecore tremanti ai cenni del loro superiore gerarchico. Su questa materia facilmente lavorabile può spiegare un'azione apparentemente lecita ogni astuto capo d'ufficio. Il quale perciò non ha bisogno di adoperare espressioni che rivelino senz'altro l'intenzione di abusare della sua condizione gerarchica. Egli darà al suo discorso o alle sue istruzioni la forma di una paterna raccomandazione, attraverso la quale non traspare l'interesse del Governo, ma quello della cosa pubblica.

La verità di quanto veniamo affermando trova il suo innegabile suggello nella prova de' fatti, cioè ne' numerosi precedenti parlamentari. Sarebbe veramente utile pei fini del nostro studio fare una accurata rassegna delle non poche, ma sempre concordi decisioni

della Giunta delle elezioni. La quale per citarne qualcuna ha ritenuto che « l'avere il prefetto raccomandato ai sindaci un candidato non costituisce pressione nè uso d'influenza illecita » [1]).

E così pure: « Non costituisce atto di pressione governativa, ma è solo atto di onesta ingerenza in chi siede al governo della cosa pubblica una *semplice* raccomandazione in favore di uno de' candidati che si portano in un dato collegio » [2]).

Ma noi possiamo spingere ancora più oltre il nostro concetto ed affermare che dato pure il caso di una illecita pressione fatta sotto la forma di una troppo autoritaria raccomandazione, sarebbe sempre difficile la prova del delitto, perchè nessun impiegato, con lo spettro per lo meno di un trasloco, saprebbe più ricordare le parole incriminabili. Da questo punto di vista gode maggior libertà di azione ed è più indipendente dalla piovra burocratica, la massa proletaria, sulla quale però agiscono con ben altri mezzi le borse del lavoro.

Più efficaci sono invece le sanzioni contenute nella seconda parte dell'articolo in esame e che si applicano « a' ministri di un culto, che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore, od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali, o colle istruzioni sopraindicate ».

Dobbiamo innanzi tutto rilevare che fra questa sanzione e quella adoperata nel corrispondente art. 104 della legge comunale e provinciale, esiste una differenza. Mentre nel testo della legge elettorale si legge *o con promesse o minacce,* nell'altra è detto *e con promesse o minacce.* Il divario in apparenza insignificante implica una diversità di concetto. Nel primo caso le promesse o le minacce spirituali costituirebbero de' mezzi delittuosi adoperati indipendentemente da quelli enumerati prima. Nel secondo caso le allocuzioni e i discorsi non avranno un contenuto delittuoso se non quando saranno accompagnati da promesse o minacce spirituali.

Senza dubbio questo divario non esiste a ragione veduta, ma dipende da inavvedutezza nel riprodurre in una di queste leggi le disposizioni contenute nell'altra. A noi sembra però che l'errore debba riscontrarsi nella legge comunale e provinciale, innanzi tutto perchè il testo unico di questa è posteriore alla legge elettorale del 1882. A questa ragione cronologica se ne deve aggiungere una di ordine

---

[1]) 22 dicembre 1870. Collegio di Manopello, elezione Lanciano.

[2]) XII Legisl. Collegio di Cava, elezione Massa.

logico. I compilatori della legge elettorale considerarono, che l'illecita pressione può aver luogo o in forma collettiva o in forma individuale. Nel primo caso viene esercitata con allocuzioni o discorsi i quali possono essere tenuti nelle chiese o in riunioni di carattere religioso ed il cui contenuto consiste nel propugnare una candidatura o nel consigliare l'astensione. Nell'altro caso l'illecita pressione consiste nel promettere o nel minacciare a determinate persone dei vantaggi o delle pene spirituali, il che potrà anche riscontrarsi nelle allocuzioni e ne' discorsi come elemento che ne aggrava il contenuto delittuoso; ma non ne deve punto far parte integrante come potrebbe erroneamente far presumere la particella congiuntiva che si riscontra nella legge comunale e provinciale.

La Commissione coordinatrice del testo unico di questa non ha tenuto presenti siffatte considerazioni; e nel copiare il corrispondente articolo della legge elettorale politica, ha inavvedutamente introdotta quella particella disgiuntiva. La quale non solo genera confusione nella retta interpretazione di quell'articolo, ma altera gli elementi costitutivi del reato in esso preveduto. Una opportuna coordinazione che stabilisca una perfetta coincidenza di locuzioni fra i due articoli è certamente indispensabile.

Quanto ai criteri informatori di questi due articoli, essi sono purtroppo evidenti. Un ministro del culto può imperare sulla coscienza de' fedeli con efficacia assai superione a quella di un capo di ufficio sui suoi dipendenti. La legge quindi non poteva lasciare impunita questa particolare figura di illecita pressione, in cui dei mezzi diretti ad un fine spirituale ed ultramondano, sono adoperati per fini politici con evidente discredito del ministero religioso e con danno assai grave per la vita dello Stato.

4. L'articolo 108 della legge elettorale, corrispondente all'art. 105 della legge comunale e provinciale, punisce « chiunque con violenza o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggio ai membri dell'ufficio nell'atto dell'elezione, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale colla dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turbi la libertà del voto » (pagg. 218-219).

Giuseppe Zanardelli, accennando ai criteri informatori di questo articolo, così scriveva nella sua relazione: « L'offesa più grave alla libertà elettorale consiste nell'uso de' mezzi materiali di violenze o vie di fatto, le quali costituiscono una coazione propria, ed hanno per carattere comune l'impedimento del libero esercizio dei diritti

elettorali ed il turbamento della libertà del voto. Possono derivare da fatti individuali, ma possono operarsi ben anche col fatto collettivo di turbe popolari, cioè tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali, con grida o clamori sediziosi, o con oltraggio ai membri del seggio nell'atto della elezione, ovvero col mezzo, alcune volte adoperato, di rovesciare l'urna elettorale, ancorchè fosse compiuta la votazione, disperdendo le schede e rendendone impossibile la verificazione; alle quali varie ipotesi delittuose si aggiunge quella comprensiva dell'uso *di altri mezzi egualmente efficaci*, essendo il reato riposto precipuamente nello scopo finale dell'impedimento all'esercizio dei diritti elettorali ed alla libertà del voto » (pag. 218 e 219).

È bene innanzi tutto notare come in questo articolo la casistica non altera, ma aggiunge efficacia all'azione punitiva della legge. In esso le varie ipotesi prevedute non si prestano ad una duplice interpretazione, che, specialmente in questi delitti, si risolve sempre in favore dell'imputato. La legge in questo caso ha rilevato fatti sensibili, dai quali non è possibile escludere una intenzione evidentemente delittuosa e sui quali si può adagiare con maggiore sicurezza il convincimento della responsabilità penale.

Il Brunialti, esaminando gli elementi costitutivi di questo reato, afferma che il primo di essi consiste nell'*impedimento constatato dell'esercizio di un diritto pubblico*; e quindi esclude l'ipotesi del tentativo [1]).

Di contrario avviso è il Mazzoccolo, al quale « sembra doversi ritenere che il semplice tentativo qual'è contemplato nel presente articolo, e perciò anche indipendentemente dall'art. 110 (della legge com. e prov.), sia punibile salvo le diverse commisurazioni della pena. E difatti la legge fissa due estremi per questo reato, l'*efficacia* dei mezzi ed il *turbamento* (non anche l'*impedimento*) della libertà del voto. Quando i mezzi siano efficaci nessuno può più sapere se nella moltitudine degli elettori, tra cui sono i timidi ed i titubanti, non sia stata ragione di repentino mutamento, o di astensione, la paura prodotta da tentativi di violenza » [2]).

Innanzi tutto non è punto esatto che fra gli estremi di questa legge si riscontri il *turbamento* e non l'*impedimento*. Nell'articolo in

---

[1]) BRUNIALTI, *Legge elettorale politica commentata*, pag. 458, Torino, Un. Tip. Ed., 1882.

[2]) MAZZOCCOLO, *La nuova legge comunale e provinciale*, pag. 254, Milano, Hoepli, 1901.

esame è adoperata la formola: *impedisce* il libero esercizio dei diritti elettorali o *turba* la libertà del voto. Di modo che il delitto può essere consumato con l'impedire o col turbare. Ora le due espressioni rappresentano le due maniere con le quali si esplica il fatto delittuoso, l'una più efficace e più grave, l'impedimento, l'altra diretta ad ostacolare più che ad arrestare l'esercizio di quel diritto, ma nell'un caso o nell'altro il reato è perfetto, benchè ravvisato nelle due diverse gradazioni.

5. Meno gravi sono le altre specie di reati elettorali, che ora brevemente esamineremo.

L'art. 109 della legge elettorale e l'art. 106 della legge comunale e provinciale puniscono chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, raddoppiando le pene se si introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio. I detti articoli puniscono similmente chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o di disapprovazione, od altrimenti, cagioni disordine, se richiamato all'ordine dal presidente non obbidisce.

Trattasi, come si vede, di una semplice contravvenzione per la quale non è necessaria l'indagine sull'intenzione dolosa dell'agente, ma che diviene punibile con la esecuzione materiale dell'atto preveduto dalla legge.

Rivestono invece la figura di delitti le due ipotesi contemplate negli articoli che seguono.

6. Per l'articolo 110 della legge elettorale (art. 107 della legge com. e prov.) « chiunque trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 51 a L. 1000 » (per la legge comunale e provinciale con la detenzione estensibile a sei mesi o con multa estensibile a L. 500).

Lo stesso articolo punisce inoltre, chi, nel corso delle operazioni elettorali, e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli, o in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione da sei mesi a due anni e con multa da lire 500 a 2000 (per la legge com. e prov. con la detenzione da tre

mesi ad un anno e con la multa da lire 100 a 1000). Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale, la pena è elevata al doppio.

Con le disposizioni penali contenute in questo articolo, la legge mira a punire non tanto l'attentato alla libertà del voto quanto le dolose alterazioni della sincerità elettorale.

Nella citata relazione Giuseppe Zanardelli così scriveva a tal proposito: « Questa fraudolenta alterazione della verità de' suffragi fu già contemplata, benchè con formole incomplete, negli articoli 111 e 112 del Codice penale francese, i quali punivano chiunque fosse sorpreso in atto di falsificare le schede, di sottrarre od aggiungerne, e chi incaricato di scrivere per un elettore infermo o analfabeta, scrivesse un nome diverso da quello indicatogli... Le stesse o poco dissimili ipotesi delittuose si riscontrano nella legislazione inglese (legge 6 e 7 Vitt. c. 18), nella belga (art. 184 e 186), nell'ungherese (art. 102), nella greca (art. 83), nella spagnuola (art. 124); ma la severità della legge inglese giunge al punto di applicare la stessa pena anche a chi assuma il falso nome di un elettore, o soltanto si presenti *a richiedere* la scheda elettorale.

« Nel nostro progetto noi abbiamo enunciato le specie più ovvie e frequenti, come allorchè il non elettore, assumendo falsamente il nome di un elettore, si presenti a dare il suffragio, o un elettore voti più volte, o taluno nel corso delle operazioni, o prima della chiusura definitiva del verbale sia sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, il quale ultimo fatto non specificato nell'articolo 111 del Codice penale francese, la dottrina e la giurisprudenza si affaticano a far comprendere sotto l'incriminazione di *falsificazione* delle schede, secondochè si raccoglie dal Morin, dal Carnot, da Chauveau ed Hélie.

« Non fu dimenticato il fatto di chi, incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli. Ma si è infine aggiunta un'ipotesi generale e comprensiva, contemplando, cioè, qualunque fatto che produca la conseguenza di *falsificare il risultato finale della votazione*.

« Giova specialmente avvertire, che per alcuni di questi fatti di frode, i quali sono il sottrarre, aggiungere o sostituire schede, od alterarne il contenuto, o il leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli scritti nella scheda, la legge richiede la sorpresa nella flagranza del reato. La necessità della sorpresa in flagranza non esisteva nel primo progetto del Codice francese; ma nella discussione fattane nel Consiglio di Stato fu aggiunta sulla proposta del Cam-

bacérès, il quale così ragionava: « A qual prova riferirsi quando le operazioni sono terminate? Nel falso il delitto è stabilito coll'ispezione delle scritture. Qui non si potrebbe che esaminare testimoni: e sarebbe pericoloso permettere che un cittadino il quale intervenne ad una votazione, potesse essere processato in questo modo, qualche volta anche dopo un tempo non breve » (pag. 219-220).

Fra le varie ipotesi prevedute in questo articolo dobbiamo però rilevarne una sola, che ci sembra inammessibile. Come si fa a sorprendere chi, incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli?

Se il voto è segreto non si riesce a comprendere in qual modo si potrà scoprire il malgoverno che l'elettore mandatario fa della fiducia riposta in lui dall'elettore mandante. Questa ipotesi malamente incastrata nell'articolo in esame è dovuta ad una erronea imitazione dell'art. 111 del Codice penale francese, che è così concepito: « Ogni cittadino il quale essendo incaricato, in uno scrutinio, dello spoglio delle schede contenenti i suffragi de' cittadini, sarà sorpreso mentre falsifica queste schede, o mentre ne sottrae dalla massa o ne aggiunge, *o mentre scrive su queste schede un nome diverso da quello che gli è stato dichiarato dai votanti analfabeti,* sarà punito con la pena della degradazione civica ».

La lettura di questo articolo lascia subito intravedere che la ipotesi preveduta dal Codice penale francese è ben diversa da quella configurata nella legge elettorale italiana. In quella si prevede il fatto di un votante analfabeta che dichiari ad un cittadino, incaricato dello spoglio delle schede, di scrivere sulle medesime il nome di un candidato. Ora, in tale ipotesi, il votante analfabeta, dopo di essersi fatta scrivere la scheda, la tiene in suo potere, e prima di andarla a deporre nell'urna, può far verificare se il cittadino, da lui incaricato, ha scritto il nome indicatogli. In questo caso è possibile scoprire il delitto, e quindi l'ipotesi configurata dal Codice francese è perfettamente logica.

Ben diverso è invece il procedimento che ha luogo, a norma della nostra legge, durante questo periodo della funzione elettorale.

Innanzi tutto la legge elettorale italiana contempla in via eccezionalissima (e della quale oramai sono quasi del tutto scomparse le tracce) la categoria degli elettori analfabeti. Difatti in forza delle disposizioni transitorie e propriamente dell'art. 116 della legge 28 marzo 1895 possono essere elettori « coloro che a tempo della promulgazione della legge 22 gennaio 1882 n. 593 trovavansi inscritti nelle liste elettorali in forza del disposto del n. 3 (capoverso)

dell'articolo 1 della legge elettorale del 17 dicembre 1860 ». Questo articolo 1 conteneva le condizioni per essere elettore, fra le quali era quella prescritta nel 2.° capoverso, cioè di sapere leggere e scrivere. Nel seguente n. 3, al quale si riporta il citato articolo 116 della vigente legge elettorale, si diceva: « Nelle provincie dove questa condizione non è stata finora richiesta nulla sarà innovato ai diritti degli analfabeti, che alla promulgazione di questa legge si troveranno inscritti nelle liste elettorali ».

Ecco in quali limitatissime proporzioni sono considerati dalla nostra legge gli elettori analfabeti, il cui numero, ad onor del vero, è, come abbiamo già detto, quasi interamente scomparso. Senonchè accanto a questa categoria transitoria di elettori intellettualmente incapaci di scrivere personalmente il nome del proprio candidato, la legge ne contempla un'altra costituita da elettori che, pur sapendo leggere e scrivere, si trovano, nel momento della votazione, fisicamente incapaci di esercitare il loro diritto elettorale. All'uopo il secondo capoverso dell'art. 65 della vigente legge elettorale dispone che « se l'elettore per l'eccezione di cui all'art. 116 o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nella impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza ». Il quale elettore di fiducia, giusta lo stesso art. 65, recasi ad una delle tavole a ciò destinate e, come ogni altro elettore, scrive sulla scheda consegnatagli il nome della persona alla quale l'elettore fisicamente incapace gli ha incaricato di dare il voto. Infine, a norma dell'art. 54 della vigente legge elettorale, « le tavole destinate alla scrittura delle schede *devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto* ».

Ora in tali condizioni come è possibile sorprendere l'infedeltà dell'elettore?

Se a queste poche considerazioni avessero posto mente i compilatori della legge elettorale del 1882, dalla quale fu riprodotto l'art. 110 della legge elettorale in vigore, quella ipotesi, che non potrà mai verificarsi, non sarebbe stata così leggermente copiata dal Codice penale francese.

7. Infine l'art. 111 della legge elettorale, corrispondente all'art. 108 della legge comunale e provinciale, prevede alcuni delitti, che possono essere commessi dai componenti l'ufficio elettorale e che sono particolarmente diretti a falsificare i risultati delle votazioni. Esso è così concepito:

« Chiunque appartenendo all'ufficio elettorale, ammette sciente-

mente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 51 a 1000.

« Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità dell'elezione o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione o dalla trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito con la detenzione estensibile a due anni e con multa da lire 51 a 2000.

« Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 51 a 1000 ».

Sulle disposizioni contenute in questo articolo, le quali sono pur troppo frequentemente violate dai componenti i seggi elettorali, così si esprimeva Giuseppe Zanardelli nella sua relazione:

« Possono alcuni o tutti i membri di un ufficio elettorale, malcontenti del risultato della votazione, con doloso proposito commettere atti contrarî alla legge od occultare l'osservanza dei precetti e delle forme da essa imposte nello scopo di rendere impossibile il compimento finale delle operazioni elettorali ovvero di rendere nulla la elezione. Questi fatti costituiscono un grave abuso di ufficio, e della fiducia degli elettori, che ai membri da essi eletti a comporre il seggio affidarono il mandato di custodire l'osservanza della legge nelle operazioni elettorali; e la conseguenza non è meno grave, perocchè si risolve nel rendere nulla e senza effetto la volontà degli elettori medesimi legalmente manifestata, cioè nel distruggere un'elezione avvenuta. È evidente che condizione essenziale di questo reato è la intenzione dolosa, cioè la violazione della legge, sapendo di violarla, per raggiungere lo scopo di rendere le operazioni elettorali nulle o incompiute; quindi non ogni nullità incorsa in una elezione, nè qualunque inosservanza della legge potrebbero divenire causa di responsabilità penale per l'ufficio elettorale senza disconoscere la mente del legislatore. Ogni diversa interpretazione allontanerebbe dalla responsabilità degli uffici elettorali i più onesti e seri cittadini non senza danno della cosa pubblica.

« Possono infine i membri dell'ufficio del pari dolosamente astenersi dal proclamare il risultato già assicurato della votazione, o anche dopo averlo proclamato, ricusare di trasmettere i verbali all'autorità competente » (pag. 220-221).

CAPO VI.

Azione penale e suoi effetti.

. Esercizio dell'azione penale. Costituzione di parte civile. — 2. Prescrizione. — 3. Inchiesta elettorale. — 4. Garanzia amministrativa. — 5. Disposizioni varie.

1. L'articolo 112 della legge elettorale politica, corrispondente all'art. 109 della legge comunale e provinciale, contiene quattro disposizioni che avrebbero potuto più logicamente essere distribuite in altrettanti articoli. La prima di esse riguarda l'esercizio dell' azione penale. Qualunque elettore può promuoverla, costituendosi parte civile per i reati contemplati dalle due leggi. Nel detto articolo 112 poi si soggiunge che « le autorità giudiziarie provvedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezioni non può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni ». Quest'ultima disposizione non si riscontra nel corrispondente articolo della legge comunale e provinciale.

Ogni elettore, si legge nella relazione Zanardelli, ancorchè non personalmente danneggiato, può considerarsi come parte offesa, qual membro del corpo elettorale, da' reati contemplati in questa legge e quindi non solo può con la sua querela promuovere presso il Pubblico Ministero l'esercizio dell'azione penale nascente dai medesimi, ma benanche costituirsi parte civile in giudizio. Si comprende facilmente l' utilità di questa disposizione per assicurare l'applicazione delle sanzioni penali, rendendo possibile contrapporre nella lotta giudiziale alla difesa degli imputati lo zelo e la vigilanza dei difensori incaricati della rappresentanza della parte civile (pag. 221).

Durante la discussione nella Camera dei deputati fu notato che « trattandosi di reati di azione pubblica, non solo gli elettori, ma qualunque cittadino può denunziarli, a norma dell'art. 98 del C. p. p., senza bisogno di farne oggetto di speciale disposizione; *mentre la concessione dell'azione civile è una pericolosa esagerazione* ». La Commissione invece ritenne alla sua volta che tale concessione costituiva il complemento, la conseguenza logica e necessaria di ciò che abbiamo già stabilito nei primi articoli quanto all'azione popolare relativamente a ciò che si attiene all'esercizio del diritto. Per tutto ciò

che ha violato o falsato l'elemento elettorale sulle iscrizioni e r... zioni delle liste abbiamo ammesso l'azione in favore di chiunque c... di avervi un interesse; ogni elettore può credere di avere un in... resse anche suo proprio, od in qualunque modo far suo quello... corpo a cui appartiene, a promuovere dei processi in nome di q... interessi che sono stati violati, facendo valere le sue ragioni ... mezzo di un avvocato costituendosi parte civile.

A rinsaldare la tesi sostenuta dalla Commissione sorse il Manc... « Un semplice querelante, egli disse, non potendo essere rappre... tato in giudizio da un difensore, e soltanto la parte civile pot... usarne, vi sarà la possibilità di contrapporre nella lotta giudizia... al difensore degli imputati, la vigilanza, la parola di quegli avv... che saranno incaricati della rappresentanza della parte civile... È ... principio pacifico che per aver diritto a promuovere un'azione di ... dole civile non è necessario che essa abbia a scopo la tutela di ... interesse pecuniario, ma basti anche un interesse morale. Così talvolt... spetta ai magistrati penali, allorchè vi è costituzione di parte civi... di estimare come un danno valutabile pecuniariamente quello che n... rappresenta in realtà una pena pecuniaria, ma il risarcimento di ... danno morale. Ne abbiamo gli esempi nei reati d'ingiurie e diffamazioni » [1]).

Anche durante la discussione avvenuta nella Camera vitalizia ... concessione dell'azione civile fu oggetto di aspre censure. Anzi ... senatore Miraglia ritenne addirittura che potesse diventare *una speculazione* e che non fosse lecito tradurre il danno patito dal corp... elettorale in una somma di danaro pagata ad uno o più elettori. A suo giudizio il Ministero Pubblico può da solo istruire il proce... penale e sostenere l'accusa, che anzi la sentenza del Tribunale ha maggior credito senza la costituzione della parte civile.

Senonchè anche nel Senato sorse una voce autorevolissima, quella di Enrico Pessina, per difendere la tesi propugnata dalla Commissione. « Già altre volte, disse l'illustre maestro, nei processi elettorali sono intervenuti elettori a costituirsi parte civile, invocando appunto quella disposizione del Codice penale ove è detto che chiunque è danneggiato dal reato si costituisce parte civile. E l'interpretazione della parola *danneggiato* diede luogo alla controversia. Dicevasi dall'un canto: qual danno si è avuto? e come misurarlo? Si rispose dall'altro non essere necessario specificare innanzi al giudice penale qual'è il danno che si è avuto, e si aggiunse che l'elettore appunto come parte inte-

[1]) *Camera dei deputati, discussioni*, 24 giugno 1881, pag. 6550-3.

grante della società divide con tutti i cittadini il danno di una elezione che si è verificata per effetto di un reato, e che la perturbazione di un'elezione colpisce tutti i contribuenti; sicchè l'elettore, come parte integrante della società, può costituirsi parte civile e rivendicare i danni provenienti anche indirettamente a lui. E spesso i Tribunali hanno accettato questa seconda maniera di vedere... Per evitare la quistione che si è fatta, viene l'articolo in esame a dichiararlo, e non isconvolge punto il sistema; imperocchè non dimentichiamo che il giudizio elettorale nei tempi nostri ha in sè l'indole propria dell'*actio popularis* dei Romani, e l'egregio senatore Miraglia, dottissimo delle cose del Diritto antico e del Diritto moderno, forse non ha pensato a questa origine cui la legge proposta rannoda il diritto dell'elettore di costituirsi parte civile nel giudizio penale per reati elettorali. Si comprende bene che quando si andrà alla liquidazione dei danni ed interessi potrà sorgere una quistione, se sia possibile una liquidazione di danno materiale per una riparazione pecuniaria. Ma che importa? In molti giudizî penali vi è l'impossibilità di rifare i danni, come è il caso di un reato grave commesso da un individuo assolutamente indigente: egli non ha come poter riparare i danni prodotti dal reato. Ebbene, negherete alla famiglia dell'ucciso di costituirsi parte civile contro un uccisore indigente, solo perchè questo uccisore indigente, allorchè sarà dichiarato colpevole del reato e condannato per esso non solo alla pena, ma alla riparazione dei danni, non sarà in grado di eseguire questa riparazione dei danni in una forma pecuniaria?

« Questo intervento come parte civile è un mezzo perchè l'elettore possa, come alleato del Pubblico Ministero e nel nome di un interesse pubblico (perchè è l'interesse dell'elettorato), porgersi persecutore del reato che si è commesso » [1]).

Con tutto il rispetto dovuto ai due illustri giureconsulti non possiamo aderire alla loro tesi. Innanzi tutto l'analogia fra l'azione popolare, quale è stabilita dalla nostra legge e quella che si riscontra nella legislazione romana, non può dirsi assoluta. La nota comune consisterebbe nel diritto concesso nell'un caso e nell'altro al cittadino, per istituire un'azione per un fatto riguardante interessi collettivi. Ma questa nota comune passa in seconda linea di fronte al carattere differenziale che distingue i due istituti e che ne rende abbastanza relativa l'analogia. Nella legislazione romana il cittadino dà moto all'azione popolare, la quale assume più propriamente i ca-

[1]) *Senato del regno, discussioni*, 19 dicembre 1881, pag. 2246-9.

ratteri della denunzia. Egli rileva nell'interesse della comunanza un fatto che lede i diritti di questa, ma non può querelarsi di questa azione concessagli, per istituire direttamente contro l'incolpato un'azione giudiziaria che gli riconosca perfino un diritto ad un risarcimento di danni. Il diritto che la nostra legge accorda all'elettore di costituirsi parte civile è incondizionato e quindi non ammette limitazioni. Di modo che l'elettore che abbia ottenuta una sentenza di condanna, può, se questa non vi abbia già provveduto, istituire un giudizio per la liquidazione di una indennità pecuniaria. Il Mancini trova ciò conforme ai principii del diritto e per giustificarlo ricorre all'esempio dei reati d'ingiurie e di diffamazioni. Ma in questi il danno, per quanto sia di indole prevalentemente morale, pure può essere liquidato in forma pecuniaria, perchè il suo valore riguarda il solo querelante offeso dalla ingiuria o dalla diffamazione. La difficoltà sorge invece quando la valutazione de' danni deve riflettere tutta una comunanza di persone, sia pure il caso che fra queste una sola si presenti per reclamare la sua parte. Senonchè i danni morali cagionati dai delitti contro l'onore, offrono elementi sufficienti per la valutazione dell'intensità. La condizione sociale della persona offesa, la gravità dell'accusa, le parvenze di veridicità che la circondano, l'ambiente più o meno vasto nel quale fu diffusa la notizia diffamatrice, sono tutti elementi che nel loro complesso possono rappresentare l'intensità relativa del danno cagionato e ne costituiscono la misura approssimativa. Ma i danni cagionati da' reati elettorali sono di natura politica, e purtroppo nessun criterio è possibile stabilire, per ridurre que' danni nel loro ammontare pecuniario. Si ispirava forse a quest'ordine di considerazioni il Pessina, quando, pur sostenendo la costituzione di parte civile, riconosceva che questa, in fatto, non poteva risolversi nella possibilità di rifare i danni. Per giustificare questa impossibilità l'illustre giurista ricorreva all'ipotesi di un imputato che per la sua indigenza non fosse in grado di riparare i danni prodotti dal suo reato. Senonchè questa ipotesi riguarda la persona dell'imputato, che possa trovarsi in condizioni da non poter rispondere anche pecuniariamente del suo reato. Ma la indagine, nel caso in esame, non deve essere diretta ad assodare se l'imputato si troverà o pur no in condizioni da corrispondere una riparazione pecuniaria, la quale indagine è essenzialmente di fatto e si riscontra in tutti i casi, che sono i più, ne' quali l'imputato è indigente. L'ipotesi deve essere invece ravvisata ne' rapporti dell'elettore che promuove l'azione penale per reati elettorali, per esaminare se sia rispondente a' principii del diritto che egli possa anche costituirsi parte civile e pretendere il risarcimento de' danni.

Occorre innanzi tutto notare che i reati elettorali sono perseguitabili di ufficio. Per nessuno di essi la legge stabilisce che l'azione penale debba essere promossa a querela di parte. Di modo che l'azione penale concessa all'elettore, a norma dell'art. 112 in esame, è soltanto sussidiaria e diretta a coadiuvare l'opera del Pubblico Ministero nella ricerca e nella persecuzione de' reati. In questi limiti si comprende perfettamente l'azione popolare ammessa dalla nostra legge.

L'elettore nell'interesse del corpo elettorale, i cui diritti furono violati dal fatto delittuoso, dà moto all'azione penale e coadiuva la giustizia con tutti i mezzi di cui dispone. Ma da questo a potersi costituire parte civile e poter chiedere la sua quota di indennizzo, per il danno cagionatogli dal reato, a noi pare che corra abbastanza. Non regge da una parte l'argomento col quale si vorrebbe sostenere che la costituzione di parte civile giova alla giustizia per l'intervento di un avvocato che si presenta come alleato del Pubblico Ministero per un più accurato esame di fatti, per una più ampia ed esauriente esposizione delle ragioni. Questo argomento non torna ad onore della pubblica accusa, la quale dovendo bastare a sè stessa, non ha, o per lo meno non deve aver bisogno del sussidio di alleati, ma deve saper compiere sempre ed interamente il suo dovere. Oltre di che l'ufficio di colui che è chiamato a difendere la parte civile è diretto ad altro fine, alla tutela cioè degli interessi civili del suo difeso, e la indagine sugli elementi delittuosi deve essere limitata soltanto a raccogliere e rilevare la materia punibile che deve fornire il sostrato per la futura liquidazione dei danni.

Nè ci sembra del tutto accettabile l'altro argomento col quale si vorrebbe dimostrare, in linea di fatto, l'impossibilità di rifare il danno per l'indigenza dell'imputato. E se questo sia in condizioni di risarcirlo? In questo caso l'ipotesi cade, e l'imputato sarà obbligato a rispondere pecuniariamente verso tutti coloro che avranno promosso l'azione penale. Per cui il diritto riconosciuto dall'art. 112 potrebbe risolversi, come notava il senatore Miraglia, in una speculazione.

Per risolvere invece con più adeguato criterio la quistione in esame, bisogna ravvisarla in due aspetti diversi, che dovrebbero risolversi in due modi differenti coi quali l'elettore possa partecipare all'azione penale. Esiste una prima categoria di reati elettorali nei quali senza dubbio trovasi più direttamente offeso il corpo elettorale. Tali sono l'impedimento del libero esercizio di diritti elettorali ed il turbamento della libertà del voto, preveduti nell'art. 108, l'introdursi senza diritto nell'adunanza durante le operazioni elettorali

(art. 109); il votare in più sezioni, il sottrarre, aggiungere o sostituire schede nel corso delle operazioni elettorali e simili (art. 11[illegible]

Per tutti questi reati è giusto che la legge accordi a qualunque elettore, nell'interesse di tutti gli altri, il diritto di promuovere l'azione penale, ma non è parimenti giusto che questo diritto debba trar seco l'altro di poter convertire in valuta contante la frazione di diritto personalmente violata. In questo caso deve bastare la denunzia dell'elettore ed il suo intervento per fornire tutte quelle prove e tutti quegli schiarimenti che occorrono per il libero corso della giustizia.

Esiste invece un'altra categoria di reati nei quali l'elettore può veramente affermare di essere stato personalmente leso nell'esercizio de' suoi diritti elettorali. La cancellazione colposa o dolosa del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi, il rifiuto di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, della lista della nota degli elettori e dei relativi documenti; la minaccia ad un elettore od alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di una determinata candidatura e simili, sono tutti reati nei quali è personalmente leso il diritto elettorale e per i quali è giusta la costituzione di parte civile ed il relativo risarcimento di danni. In questo caso è meno difficile valutare pecuniariamente il danno cagionato, seguendo appunto il criterio misuratore de' danni morali, che abbiamo veduto riscontrarsi nei reati contro l'onore.

2. Seguono le disposizioni relative alla prescrizione: « L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo della elezione o dall'ultimo atto del processo ».

A questa disposizione, che è comune alla legge elettorale politica ed a quella comunale e provinciale, segue nella sola legge elettorale questo capoverso: « Dall'arrivo degli atti alla Camera, o durante la inchiesta che essa ordina fino alla definitiva deliberazione della Camera stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa ».

Questa disposizione è in perfetta armonia con l'altra contenuta nel primo capoverso dell'articolo in esame, ove, come abbiamo veduto, è detto che le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione *non può farsi luogo al giudizio* sino a che la Camera elettiva non abbia emesse su di essa le sue deliberazioni. Ora è naturale che durante la sospensione del giudizio debba rimanere anche sospesa la prescrizione.

Quanto alla breve prescrizione stabilita per i reati elettorali, così

a giustificava Giuseppe Zanardelli nella sua relazione: « È sembrato poco ragionevole all'interesse sociale lasciar sussistere l'azione penale nascente da questi reati per ben due anni, tempo dell'ordinaria prescrizione dell'azione penale ne' delitti, perchè verrebbe a prolungarsi artificialmente il mantenimento dell'agitazione e delle conseguenze della lotta elettorale colle passioni da cui sogliono essere eccitate. Parve bastevole il periodo di sei mesi dal dì del reato, e quando siasi cominciato il procedimento penale, dall'ultimo atto del medesimo. Quando però gli atti del procedimento penale siano inviati alla Camera elettiva, finchè ivi stanno e sino alla deliberazione dell'assemblea, la prescrizione deve rimanere sospesa in applicazione della regola *contra non valentem agere non currit praescriptio;* e così durante un'inchiesta parlamentare laddove questa venga ordinata » (pag. 222-3).

3. La terza disposizione contenuta nell'art. 112 in esame riguarda appunto le inchieste ed è così concepita:

« Ordinata una inchiesta dalla Camera, la Commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, un'indennità.

« Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile ».

Questa disposizione è così modificata ne' due corrispondenti capoversi contenuti nell'art. 109 della legge comunale e provinciale.

« Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministrativa, chi vi è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

« Ai testimoni delle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile ».

Nella citata relazione della Commissione parlamentare si legge: « A proposito delle inchieste parlamentari si è creduto conveniente vagliare l'opportunità di aggiungere in questo disegno di legge la proposta di alcune disposizioni necessarie e vivamente desiderate per colmare una lacuna nella legislazione esistente. Si è espressamente attribuito alle Commissioni d'inchiesta il diritto di far citare, alla loro presenza i cittadini per essere esaminati come testimoni, nello stesso modo che sono citati avanti le autorità giudiziarie, ed anche

il diritto di far pagare ai testimoni esaminati la stessa indenni[illegible] che ricevono presentandosi innanzi a quelle Autorità. Si propone ad [illegible] tempo di estendere anche ai testimoni esaminati nelle inchieste pa[illegible] lamentari le medesime responsabilità e sanzioni stabilite nel Codi[illegible] penale pei testimoni che depongono avanti i Tribunali ordinari (pag. 223).

Innanzi tutto dobbiamo ancora una volta deplorare che nell[illegible] compilazione del testo unico della legge elettorale politica e della legge comunale e provinciale non si sia opportunamente coordina[illegible] questa disposizione con quella nel nuovo Codice penale riguardante la falsità in giudizio. Essa fu riprodotta dalla legge elettorale del 1882, che era in armonia col Codice penale del 1859 allora vigente. In questo Codice le ipotesi delittuose, accennate dalla disposizione in esame, erano prevedute dagli art. 365 (falsa testimonianza), 368 (subornazione di testimoni), 369 (occultazione della verità) e 370 n. 4 (rifiuto di deporre in materia civile). L'ipotesi della occultazione della verità è stata conservata soltanto nella legge comunale e provinciale: ma questa ipotesi non è stata espressamente contemplata nel nuovo Codice penale, e resta invece compresa nell'altra più generale della falsità in giudizio, preveduta negli art. 214 e seguenti ai quali perciò deve riportarsi la legge. Molto meno il nuovo Codice penale contempla l'altra ipotesi delittuosa consistente nel rifiuto di deporre in materia civile.

Invece nell'art. 210, il detto Codice senza distinguere fra materia civile o penale, contempla un delitto più complesso, consistente nel *rifiuto di ufficî legalmente dovuti*, e, nella sua prima parte, così si esprime: « Chiunque, chiamato dall'autorità giudiziaria, quale testimone, perito o interprete, ottiene, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuta di far la testimonianza o di prestare l'ufficio di perito o d'interprete, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa da lire cento a mille ».

Senonchè non è in queste imperfette disposizioni di coordinamento fra le ipotesi delittuose prevedute dalle leggi in parola e quelle ad esse corrispondenti prevedute nel Codice penale, che si rivela la insufficienza dell'articolo in esame in ordine a questo genere di inchieste. La quistione, come è facile a vedere, si riannoda ad un' altra più vasta ed assai più complessa, riguardante le inchieste parlamentari in genere. La necessità di una legge regolatrice della difficile e delicata materia si è spesso presentata all'attenzione del parlamento. Noi non possiamo nemmeno delibare il grave tema per non esor-

bitare dai brevi limiti impostici. Non possiamo però fare a meno di notare che fra le varie inchieste che possono essere ordinate dal Parlamento, sono senza dubbio le inchieste elettorali quelle che dovrebbero essere più rigorosamente e più scrupolosamente disciplinate. Basta soltanto riflettere a' gravissimi poteri che sono attribuiti ai Comitati inquirenti sui cittadini chiamati a deporre, per dedurne la necessità di una legge. Al cittadino chiamato a deporre in giudizio ordinario sono comminate gravi pene nel caso che con la sua opera delittuosa tenda a fuorviare il cammino della giustizia. Ma d'altra parte egli è tutelato nell'esercizio del suo delicato ufficio da un insieme di disposizioni che lo difendono dall'arbitrio di giudici o prevenuti, o inesperti, e sopratutto egli è garentito dalla qualità di coloro dinanzi ai quali è chiamato a deporre, non escluso il rappresentante della legge. Ma dal giudizio di un comitato inquirente il cittadino non è sempre garentito; innanzi tutto perchè in favore de' suoi componenti non esiste la presunzione di una perfetta conoscenza della legge, e poi perchè in materia così delicata, in fondo alla quale è il rispetto alla coscienza del cittadino e alla sua libertà individuale, le analogie sono non solo inefficaci, ma pericolose nella loro applicazione; la quale ultima osservazione diventa ancora più degna di nota, ove si rifletta alla qualità politica, che rivestono i membri di quei Comitati, ed ai criteri egualmente politici coi quali ordinariamente procedono nelle loro indagini che invece dovrebbero essere, ma non riescono mai, essenzialmente giudiziarie.

4. L'ultima disposizione contenuta nell'art. 112 in esame è del tenore seguente: « Ai pubblici ufficiali imputati di taluni dei reati contemplati nella presente legge, non sono applicabili le disposizioni 8 e 139 del Regio Decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 testo unico legge comunale e provinciale ». In questo articolo la legge si riporta al testo unico della legge comunale e provinciale vigente all'epoca in cui fu pubblicata la legge elettorale politica. Invece, come è noto, il testo unico attualmente in vigore porta la data del 4 maggio 1898, e mentre l'art. 8 del precedente testo unico corrisponde all'articolo 8 del testo attuale, l'art. 139 corrisponde all'art. 158.

Ora l'art. 8 riflette la garenzia amministrativa ed è così concepito: « I prefetti, i sottoprefetti, i commissarî distrettuali e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo il parere del Consiglio di Stato, salvo l'eccezione di cui all'art. 109 ». E questo art. 109 corri-

sponde appunto all'art. 112 della legge elettorale politica, che ora stiamo esaminando.

L'art. 139 corrispondente, come abbiamo già detto, all'art. 157 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 8 sono applicabili ai sindaci.

Per giustificare questa sospensione della garenzia amministrativa per l'azione penale riflettente i reati elettorali, la citata relazione osserva innanzi tutto che questa disposizione introdotta nella legislazione francese nell'epoca rivoluzionaria, erasi poscia trasformata in uno scudo d'impunità per gli abusi de' pubblici funzionarî e specialmente degli agenti politici del Governo nelle elezioni per le assemblee legislative.

« Trasportata in Italia colla legislazione francese, fu più volte segno a vivo biasimo nel nome della giustizia e della vera libertà, e l'opinione pubblica si pronunziò costantemente per l'abolizione di questo vieto privilegio. Soppressa ormai in Francia fin dal 1870, persiste ancora in Italia, reliquia di un sistema amministrativo che essa ha il merito di aver riformato in senso liberale fin dal 1865 colla legge di abolizione del contenzioso amministrativo. Più volte anche fra noi ne fu proposta l'abolizione, prima del 1875, con disegno di legge d'iniziativa parlamentare, dai deputati Corte, Mancini ed altri; poi a nome del Governo dallo stesso Mancini, guardasigilli nel 1876, in un disegno di legge *sulla responsabilità dei pubblici funzionarî*, e dal ministro dell'interno Nicotera nel progetto di riforma della legge comunale e provinciale presentato il 7 dicembre dello stesso anno, disegni i quali non pervennero all'approvazione del Parlamento per la chiusura della sessione. Sarà quindi uno de' pregi dell'attuale disegno di legge, che in esso cominci almeno in parte a sparire codesto odioso privilegio incompatibile colla libertà, e sarà conseguenza di siffatta abolizione che ne derivino più salde guarentigie alla protezione della libertà elettorale dagli abusi dell'ingerenza governativa » (pagina 221-2).

Anche il Pessina difese in Senato l'abolizione di questa ingiusta garenzia in materia elettorale e facendo voti che sia soppressa interamente, notava che intanto era già un passo il toglierla appunto qui, dove impaccerebbe di più l'azione della giustizia [1]).

5. Infine l'art. 113 della legge elettorale corrispondente all'art. 110 della legge comunale e provinciale è così concepito:

« Nei reati elettorali ove la presente legge non abbia specifica-

[1]) *Senato del regno, discussioni*, 19 dicembre 1881, pag. 2226-50

amente contemplato il caso in cui vengano commessi dai pubblici fficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il ninimo della pena.

« Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione dal diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque (per la legge comunale e provinciale: *non maggiore di tre*).

« Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque, nè maggiore di dieci anni (per la legge comunale e provinciale: *non minore di due, nè maggiore di cinque anni*) ».

Il motivo per cui la legge ha stabilito il divieto di applicare il minimo della pena ai reati commessi dai pubblici ufficiali è evidente. In questo caso il pubblico ufficiale non solo profitta dolosamente dei mezzi che per il suo ufficio sono messi a sua disposizione, ma tradisce quella fiducia che in lui ha riposta la legge e senza di cui non è possibile il retto ed onesto funzionamento degli organi politici ed amministrativi.

La sospensione dal diritto elettorale, irrogata in proporzione più mite per i semplici elettori, più grave per i candidati, costituisce il necessario complemento delle precedenti disposizioni penali. E' una di quelle pene accessorie che sorgono spontanee dalla natura stessa del reato elettorale. E' giusto infatti che chi ha spiegato la sua opera delittuosa per ostacolare il libero esercizio del diritto elettorale, sia per un certo tempo privato del diritto medesimo.

I riferimenti al Codice penale, di cui è parola nei due ultimi capoversi, sono di per sè evidenti.

Quanto ai reati più gravi, ai quali fa cenno l'ultimo capoverso, essi sono principalmente il falso in atto pubblico, la soppressione o sottrazione di documenti, la contraffazione del bollo, la rottura dei suggelli e gli oltraggi ai pubblici ufficiali.

VII.

Competenza.

1. Legislazione precedente. — 2. Legislazione attuale. Pretesa distinzione fra reati elettorali comuni e reati elettorali politici.

1. Abbiamo già notato che prima della legge elettorale del 1882 l'attentato all'esercizio dei diritti politici e particolarmente a quello dei diritti elettorali, era preveduto dagli art. 190-193 dell'antico Codice penale. Ora, per l'art. 9 n. 3 del Codice di procedura penale, la cognizione di tali delitti appartiene alla Corte di Assise.

Posteriormente, le disposizioni penali riflettenti i reati elettorali furono comprese nella legge elettorale politica del 22 gennaio 1882 ed in quella comunale e provinciale del 10 febbraio 1889. Ora il R. Decreto 1° dicembre 1889, contenente le disposizioni per la attuazione del nuovo Codice penale, riformando il detto art. 9 del Codice di procedura penale, deferì ugualmente alla Corte di Assise la cognizione dei delitti puniti negli articoli dall'89 al 96 del testo unico della legge elettorale politica 22 gennaio 1882 e negli articoli dal 92 al 99 del testo unico della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889.

Anche in questo caso dobbiamo rilevare come le disposizioni di coordinamento, contenute nel detto decreto 1° dicembre 1889, furono compilate senza tener conto delle differenze fra le disposizioni penali per i reati elettorali preveduti dall'antico Codice penale, e quelle contenute posteriormente nella legge elettorale politica ed in quella comunale e provinciale.

Infatti il decreto 1° dicembre 1889 farebbe presupporre che ai citati articoli del Codice penale in ordine ai reati elettorali, fossero senza altro sostituiti quelli a loro corrispondenti delle due suddette leggi.

Invece a quei reati preveduti dal passato Codice penale ne furono aggiunti altri, da noi esaminati, la cui natura essenzialmente contravvenzionale non richiedeva punto la competenza del giudice popolare. Per esempio il reato preveduto nell'art. 109 della legge elettorale politica, e consistente nell'introdursi senza diritto durante le operazioni elettorali nel luogo della adunanza, reato che è punibile con una semplice ammenda, non è altro che una contravvenzione.

Fondandosi su queste considerazioni il Crispi presentò alla Camera de' deputati nella seduta del 2 aprile 1894 un apposito progetto che divenne poi la legge 11 luglio 1894 n. 287 sulle operazioni elettorali amministrative e politiche. Nell'esporre le ragioni che lo determinarono a presentare il detto disegno di legge, così scriveva, fra l'altro, il Crispi nella sua relazione: « Un notevole studio fatto dal compianto Genala (e contenuto nella relazione da lui presentata nel 1892) ha assodato che l'inconveniente dell'ordinaria impunità de' reati elettorali deriva da che questi sono commessi generalmente da molte persone, fra le quali non è sempre agevole precisare il colpevole, ed altresì dal fatto che la cognizione de' reati stessi è devoluta per l'art. 9 del codice di procedura penale vigente alla Corte di assise.

« Ora l'indole e l'entità di tali reati e la necessità specialmente di sollecitare la procedura, per potere subito stabilire le responsabilità, ci consigliano a proporvi di devolverne la competenza al tribunale penale ».

Ma durante la prima lettura molti deputati insorsero contro questa proposta che sottraeva la cognizione di tutti i reati elettorali al giudizio popolare. La Commissione parlamentare propose quindi in via conciliativa che fossero deferiti a' tribunali penali i reati di falso, corruzione, e di coercizione personale al voto, lasciando immutata la competenza de' giurati per tutti gli altri reati. A tal proposito così scriveva il deputato Grippo nella relazione presentata dalla detta Commissione.

« Non è parso alla nostra Commissione, come non parve a quella più su ricordata (Genala), che i reati elettorali, di loro essenza improntati ad un concetto politico, si debbano sottrarre di regola al giudizio de' giudici popolari. Finchè questa istituzione nata e svoltasi cogli ordinamenti rappresentativi sarà in vita, ad essa spetterà per sua essenza il giudicare del reato politico, e il volergliela sottrarre per sentimento di sfiducia, potrebbe scuoterne profondamente la base, perchè a maggior ragione si chiederebbe che le venisse tolto il giudizio pei reati comuni pei quali deve essere prevalente il criterio giuridico. E sarebbe d'altro canto ingiusto volere attribuire a colpa della giurìa la impunità che si suole deplorare pe' reati elettorali, imperocchè le statistiche e l'esperienza addimostrano che rare volte sono le azioni promosse e, delle poche inoltrate, il corso è stato troncato più dalle magistrature permanenti nel periodo istruttorio, anzichè dai verdetti de' giurati. Però una distinzione la Commissione ha creduto potersi fare per quei reati elettorali in cui la spinta criminosa

della ragione di parte non basta a scusare il modo con cui si attuano, e questi sono i reati di falso, di corruzione e di coercizione personale, ne' quali la natura del mezzo adoperato soverchia il movente politico.

« In questa prevalenza della forma ordinaria di delinquenza la nostra Commissione trova la ragione per deflettere dalla regola della competenza del giudizio per giurati, e per accogliere la proposta del Governo di deferire la conoscenza di que' reati ai tribunali penali » [1]).

Convertito il disegno in esame nella detta legge 11 luglio 1894, n. 287, fu riformata con l'art. 8 la competenza de' reati elettorali nei sensi indicati. Ora l'articolo 8 della legge suddetta corrisponde all'art. 114 della vigente legge elettorale politica, così concepito:

« La cognizione de' reati elettorali di cui agli art. 99 (mancata formazione della lista e degli elenchi), 100 (iscrizione o cancellazione abusiva), 101 (falsificazione, alterazione di liste, elenchi ed altro), 102 (indebita iscrizione o cancellazione), 103 (omessa iscrizione o cancellazione), 104 (rifiuto di pubblicare o di lasciar prendere copia degli elenchi, liste, ecc.), 105 (corruzione elettorale), 106 (illecita pressione), 110 (frode elettorale), 111 (turbamento delle funzioni elettorali) è devoluta ai tribunali penali.

« L'autorità giudiziaria, cui sieno stati rimessi per deliberazione della Camera de' deputati atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive, rese ne' relativi giudizî, o indicare sommariamente i motivi per i quali le decisioni definitive non hanno potuto ancora pronunciarsi ».

Questo articolo corrisponde all'art. 111 della legge comunale e provinciale, meno il capoverso per ragioni facili a comprendersi.

2. Di modo che sono ora di competenza della Corte di Assise i soli reati preveduti negli art. 107-108 e 109 della legge elettorale e negli art. 104-105 e 106 della legge comunale e provinciale, vale a dire la corruzione abusiva del pubblico ufficiale, l'introdursi senza diritto nell'adunanza elettorale e l'esercizio abusivo del voto.

Quanto al secondo di questi delitti abbiamo già notato come il suo carattere strettamente contravvenzionale non richiedeva punto la competenza della Corte di Assise.

[1]) *Relazione Grippo*, presentata alla Camera de' deputati nella seduta del 28 aprile 1894 - 18.a legislatura, Documenti, N. 251-A.

Ora aggiungiamo che la teorica distinzione fra reati elettorali comuni e reati elettorali di carattere politico, distinzione proposta dal relatore Grippo ed accolta dalla Camera, non solo non ha alcun fondamento giuridico, ma non ha trovato neppure pratica attuazione nelle norme di competenza che stiamo esaminando.

Innanzi tutto dal punto di veduta del relatore, tutti i reati elettorali potrebbero vantare un carattere politico, perchè tutti, salvo il caso di un evidente mercimonio, si commettono in un'atmosfera satura di batterii politici.

La legge deve tener conto di questa particolare condizione, nella cui orbita di svolge l'opera delittuosa e ritenerla tacitamente come un criterio generale da applicare a tutta la penalità elettorale. Ma stabilire un criterio per i reati elettorali comuni e reati elettorali con vernice politica, significa attribuire a questi ultimi una certa aureola di martirio che in verità non hanno, e che nessuna buona volontà riuscirebbe a trovare. Questa considerazione teorica risulta di una incontestabile evidenza quando si voglia esaminarla in rapporto a' delitti che la vigente legge elettorale ha voluto ritenere di carattere politico, e quindi di competenza della Corte di Assise.

Tralasciamo l'ipotesi preveduta dall'art. 109 sulla quale ci siamo fermati abbastanza, ed esaminiamo invece brevemente quella preveduta negli art. 107 e 108 della legge elettorale. Quale carattere politico può rivestire il delitto del pubblico ufficiale che abusando delle sue funzioni si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in favore o in pregiudizio di una determinata candidatura? E con maggiore ragione si può domandare: Quale è il carattere politico che si può riscontrare nel fatto di colui che con violenza, vie di fatto e simili impedisce il libero esercizio de' diritti elettorali o turba la libertà del voto?

Se così è, possiamo conchiudere che quella infondata distinzione fu niente altro che l'esca gettata alla Camera per strapparle una parte almeno di quel tutto che non voleva concedere. Ed allora, in omaggio alla retta applicazione de' principî giuridici ed alla dignità stessa del Parlamento, sarebbe bene che il criterio generale in ordine alla competenza de' reati elettorali, saviamente proposto da Francesco Crispi, venisse applicato in tutta la sua integrità. Così non dovrà più rilevarsi quella incoerenza, in forza della quale, colui che corrompe o minaccia l'elettore è giudicato dal tribunale, e colui che rovescia o sottrae l'urna elettorale deve essere rinviato al giudizio del magistrato popolare.

INDICI

a) INDICE ALFABETICO-ANALITICO

quei bagagli dei viaggiatori che abbiano la forma dei colli commerciali, 731 - che deve intendersi per merce alla rinfusa e merce in colli; penalità per le eccedenze e le mancanze delle merci alla rinfusa; perchè la buona fede non scusa dalla contravvenzione, 732 - che nel caso in cui alcuni colli segnati nel manifesto e trovati mancanti contenessero merci non soggette a dogana, 733 - contravvenzioni e pene per ogni inesatta dichiarazione della quantità e qualità delle merci destinate alla importazione, al deposito od alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione; eccezioni a tali regole, *ib.* - se, nel caso in cui mediante fraudolenti dichiarazioni si importino merci col pagamento di diritti di confine minori di quelli dovuti, si incorra nel reato di contrabbando, o solo nella contravvenzione comminata dall'articolo 81 del testo unico, 735 - disposizioni regolamentari che completano e compendiano l'art. 81 della legge doganale, 737 - formalità volute per la spedizione delle merci da una dogana all'altra, e contravvenzioni relative, 738 - ipotesi previste nell'articolo 82 della legge doganale, *ib.* - avvertenze e questioni pratiche, 739 - del transito e relative contravvenzioni e sanzioni, 740 - oltre la multa, in caso di contravvenzione, sono sempre dovuti i diritti di confine per le merci indicate nella bolletta di cauzione, e non presentate all'arrivo o presentate di qualità differente, 742 - dell'esportazione e relative contravvenzioni e sanzioni penali, *ib.* - dei *drawbacks*, e ragion d'essere del disposto dell'art. 83, 743 - norme a seguirsi nel caso di controversie fra le dogane ed i contribuenti rispetto alla qualificazione delle merci; ricorso alla speciale competenza stabilita dalla legge 13 novembre 1887, n. 5028, 744 - delle contravvenzioni e pene per le differenze riscontrate nei depositi, *ib.* - che nel caso in cui le differenze riscontrate nei depositi in magazzini privati dipendano da caso fortuito o forza maggiore, 745 - motivi per cui opiniamo che la finanza non ha diritto alla percezione del dazio di dogana sulle merci distrutte per forza maggiore o caso fortuito prima della loro estrazione da magazzino di deposito, e tanto meno quello di imporre penalità, *ib.* - contravvenzioni per merci, soggette a dogana, trovate nella zona di vigilanza sprovviste di bolletta di legittimazione e relative sanzioni penali, 751 - se nel fatto di chi ponga in via nella zona doganale dei barili di zucchero, dichiarando alle guardie di finanza che contengono vino si abbia reato di contrabbando o la contravvenzione di cui all'art. 81, 754 - sanzioni penali intese ad impedire il trasporto di lamine, bolli, sigilli e simili da un collo all'altro, la loro falsificazione e l'apposizione di marchi di fabbrica nazionale a tessuti esteri, 753 - delle contravvenzioni e pene di cui agli art. 87, 88 e 89 della legge doganale ed osservazioni, 754 - sanzioni penali pei trasgressori delle discipline imposte ai capitani di barche e bastimenti esistenti nelle zone di vigilanza, 755 - sanzione penale in genere per qualunque contravvenzione alle discipline della legge o del regolamento, non punita con multa speciale; osservazioni al capoverso dell'art. 91, 757.

c) del contrabbando, v. *Contrabbando.*

d) disposizioni comuni alle contravvenzioni ed al contrabbando, v. *Contrabbando.*

e) competenza giudiziaria od amministrativa e prescrizione: autorità competente a giudicare delle contravvenzioni e del contrabbando è direttamente ed esclusivamente il tribunale, qualunque sia l'importanza del reato e della pena, 795 - carattere dell'incompetenza del pretore; inapplicabilità al reato doganale della disposizione dell'art. 252 c. p. p., 796 - che pel contrabbando e per le contravvenzioni circa il giudice competente pel luogo del commesso reato, 797 - eccezione alle norme di competenza, 798 - l'art. 118 fa eccezione ai principî di connessità stabiliti dall'art. 19 del cod. di proc. pen. solo quando la contravvenzione doganale è talmente connessa ad altro reato che non si può statuire su quella se pure prima di questo non si giudichi, 799 - competenza dell'autorità amministrativa a decidere delle contravvenzioni doganali che non siano punibili con pena corporale in via principale, *ib.* - la rimessione all'autorità amministrativa sveste il giudice di ogni autorità a conoscere della contravvenzione, 800 - la rimessione in via amministrativa può farsi prima che il giudice ordi-

b) INDICE DEGLI ARTICOLI

DEL CODICE PENALE E DEGLI ALTRI CODICI E LEGGI

ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

N. B. — *La cifra in carattere grassetto indica l'articolo, quella in carattere ordinario il numero della pagina.*

Codice penale.

Codice penale per l'esercito.

Codice penale militare marittimo.

Codice di procedura penale.

Statuto del Regno.

Disposizioni sulla promulgazione, pubblicazione ed applicazione delle leggi in generale.

Codice civile.

Codice di procedura civile.

Codice di commercio.

Codice per la marina mercantile.

Regolamento per la marina mercantile.

Legge 25 maggio 1852, n. 1376 sullo stato degli ufficiali dell'esercito.

Legge 13 maggio 1862, n. 616, sull'ordinamento delle guardie doganali.

Legge 20 marzo 1865, n. 2262, all. E, sul contenzioso amministrativo.

Legge 20 marzo 1865, n. 2262, all. F, sulle opere pubbliche.

R. D. 28 settembre 1865, n. 2514, che rende esecutiva la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti in guerra.

R. D. 25 settembre 1870, n. 5902, sulla fabbricazione delle acque gasose.

R. D. 26 gennaio 1896, n. 20, che approva il testo unico della legge doganale.

Legge 18 febbraio 1896, n. 40, sull'ordinamento del corpo delle guardie di finanza.

R. D. 18 febbraio 1896, n. 45, che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di fabbricazione dei fiammiferi.

R. D. 13 febbraio 1896, n. 65, che approva il regolamento doganale.